RACCOLTA UFFICIALE

DELLE LEGGI E DEI DECRETI

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1889

INDICE CRONOLOGICO

DELLE LEGGI E DEI DECRETI

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1889

DATA degli atti	TITOLO E SUNTO DEGLI ATTI	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
1889 3 *gennaio*	Regio Decreto concernente la concessione delle decorazioni ai cittadini italiani siabiliti da tre anni all'estero.	5890	1
» »	Regio Decreto che conferisce al ministero del tesoro le attribuzioni relative alla Corte dei conti. .	5891	*ivi*
» »	Regio Decreto che autorizza il comune di Spoleto ad esigere un dazio di consumo sul piombo lavorato in pallini da caccia	5894	7
» »	Regio Decreto che autorizza il comune di Fano a riscuotere un dazio di consumo sopra alcuni generi	5895	*ivi*
» »	Regio Decreto che autorizza il comune di Chiavari ad esigere un dazio di consumo sulla carta e sui cartoni	5896	*ivi*
» »	Regio Decreto che stabilisce le norme ed i programmi per gli esami di concorso ai posti d'ingegnere e di geometra nel personale tecnico catastale	5897	*ivi*
» »	Regio Decreto che approva il regolamento per la giunta speciale di sanità di Milano . . .	5902	8
» »	Regio Decreto che costituisce il comune di Cersosimo in sezione autonoma del 2° collegio elettorale di Potenza.	5903	12
» »	Regio Decreto che costituisce il comune di Caravonica in sezione autonoma del collegio elettorale di Porto Maurizio	5904	*ivi*
» »	Regio Decreto che costituisce il comune di S. Nicola Baronia in sezione autonoma del 2° collegio elettorale di Avellino	5905	*ivi*
» »	Regio Decreto che costituisce il comune di Bacucco in sezione autonoma del collegio elettorale di Teramo	5906	*ivi*
4 »	Regio Decreto chiude la sessione legislativa 1887-88 del Senato del Regno e della Camera dei deputati	5889	1
6 »	Regio Decreto che istituisce un archivio notarile mandamentale nel comune di Radicena . .	5898	8
» »	Regio Decreto che dà piena ed intera esecuzione alla dichiarazione di Parigi dell'8 dicembre 1888 per la interpetrazione dell'art. V° della convenzione consolare relativo alla inviolabilità degli archivi consolari	5908	13
» »	Regio Decreto che dà piena ed intera esecuzione all'accordo amministrativo riferentisi allo scam-		

DATA degli atti	TITOLO E SUNTO DEGLI ATTI	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
1889 10 *febbraio*	Regio Decreto che stabilisce il ruolo organico del personale insegnante della scuola di zootecnia e caseificio in Lucera	5957	101
» »	Regio Decreto che modifica il ruolo organico del personale insegnante della regia scuola di viticoltura e di enologia in Conegliano . . .	5971	102
14 »	Regio Decreto col quale il comune di Santa Teresa Gallura, di 4ª classe, è dichiarato chiuso per gli effetti del dazio di consumo.	5952	85
» »	Regio Decreto che costituisce il comune di Bardino Nuovo in sezione autonoma del 2° collegio elettorale di Genova	5954	*ivi*
» »	Regio Decreto che costituisce il comune di Bardino Vecchio in sezione autonoma del 2° collegio elettorale di Genova	5955	*ivi*
» »	Regio Decreto che costituisce il comune di Riola in sezione autonoma del 2° collegio elettorale di Cagliari	5960	91
» »	Regio Decreto che classifica numero 16 strade fra le vie provinciali di Torino , ...	5961	*ivi*
» »	Regio Decreto che aggiunge due strade nell'elenco delle vie principali di Cuneo	5959	101
17 »	Regio Decreto che convoca pel giorno 10 marzo 1889 il collegio elettorale di Benevento per la elezione di un deputato	5943	83
» »	Regio Decreto che autorizza il comune di Camogli (Genova) a riscuotere un dazio di consumo sulle terraglie, cristallerie, vetrami ed amido . .	5932	91
» »	Regio Decreto che dà al regio collegio di musica di Napoli il titolo di *Regio conservotorio di musica*	5968	101
21 »	Regio Decreto che convoca pel giorno 17 marzo 1889 il 4° collegio elettorale di Milano per la elezione di un deputato	5956	85
» »	Regio Decreto che autorizza il comune di Terlizzi ad introdurre una variante nel piano di risanamento già approvato con regio decreto del 27 giugno 1886, n. 3964 (serie 3ª)	5970	101
22 »	Decreto Ministeriale che estende ai vini bianchi che si esportano all' estero il decreto ministeriale 31 ottobre 1888	5972	102
24 »	Regio Decreto che nomina il comm. ingegnere Alberto Cavalletto membro della commissione permanente per l' esecuzione delle leggi 4 dicembre 1879, n: 5168 (serie 2ª), e 2 marzo 1884 n. 1958 (serie 3ª), in sostituzione dell'ex deputato Majocchi.	5976	103
» »	Regio Decreto che costituisce il comune di Cesa in sezione autonoma del 2° collegio elettorale di Caserta	5977	*ivi*
» »	Regio Decreto che determina il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti alle opere di fortificazione della piazza di Pastrengo . . .	5978	*ivi*
» »	Regio Decreto che concede la franchigia postale all' ufficio tecnico della regia marina in Terni .	5980	104
» »	Regio Decreto che assegna un supplemento mensile ai graduati del corpo reale equipaggi a bordo delle navi in disarmo	5981	*ivi*
» »	Regio Decreto che autorizza la vendita di beni dello Stato pel complessivo prezzo di stima di lire 33,663,82	5987	107

DATA degli atti	TITOLO E SUNTO DEGLI ATTI	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
1889 31 *marzo*	Regio Decreto che autorizza il municipio di Livorno ad istituire un deposito doganale di petrolio estero in serbatoi metallici	6026	194
» »	Regio Decreto che autorizza la vendita di beni dello Stato pel complessivo valore di stima di lire 4,932,90	6077	214
2 *aprile*	Legge che proroga per sei mesi il trattato di commercio fra l'Italia e il Nicaragna. . . .	5998	150
4 »	Legge che converte in legge i tre regi decreti n. 5727, 5728, e 5787 coi quali i comuni in essi indicati furono autorizzati ad eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti il limite medio del triennio 1884-85-86.	6016	189
» »	Legge che autorizza le provincie di Parma, Potenza, Udine e Vicenza ad eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti 1889, il limite medio del triennio 1884-85-86.	6017	190
» »	Regio Decreto che approva il regolamento per l'ordinamento militare ed amministrativo del corpo reale equipaggi	6029	194
» »	Regio Decreto che dal fondo per le spese impreviste autorizza un primo prelevamento nella somma di lire 20,000, a favore dell' amministrazione del fondo per il culto	6035	205
» »	Regio Decreto che nomina Pullino Giacinto, ispettore nel corpo del genio navale, membro della commissione permanente per l' esecuzione delle leggi 4 dicembre 1879, n. 5168 (serie 2ª) e 2 marzo 1884, n. 1958 (serie 3ª)	6049	208
» »	Regio Decreto che approva il regolamento organico per il reale collegio Maria Luigia di Parma .	6268	500
7 »	Legge che approva le variazioni per l'assestamento del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1888-89	5999	150
» »	Legge portante provvedimenti relativi alla soppressione della cassa delle pensioni civili e militari.	6000	*ivi*
» »	Legge che estende alle provincie di Sardegna, interessate nella costruzione delle ferrovie secondarie sarde, l'articolo 18 della legge 27 aprile 1885, n. 3048 (serie 3ª)	6006	153
» »	Regio Decreto che approva la tabella esplicativa della entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1888-89	6008	*ivi*
» »	Legge portante provvedimenti a favore dei danneggiati dalle inondazioni dell' autunno 1888 nelle provincie di Sondrio, Teramo e Chieti . .	6018	190
» »	Regio Decreto che modifica l'altro del 1° novembre 1876, n. 3450, relativo alle indennità che si corrispondono agli impiegati civili quando sono traslocati ad altra sede	6025	194
» »	Regio Decreto che autorizza le provincie di Ancona, Aquila, Bologna ed altre ad eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti il limite medio del triennio 1884-85-86	6027	194
» »	Legge che autorizza i comuni di Bussi, Scoppito ed altri ad eccedere con la sovrimposta il limite medio del triennio 1884-85-86	6028	*ivi*
» »	Regio Decreto che classifica fra le vie principali di Brescia la strada di circonvallazione della città di Chiari, da porta Villatico a porta Cortezzano.	6030	204
» »	Regio Decreto che aggiunge all' elenco delle strade		

DATA degli atti	TITOLO E SUNTO DEGLI ATTI	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
1889	provinciali di Avellino la via che da S. Angelo dei Lombardi giunge alla provinciale di Melfi .	6031	204
7 *aprile*	Legge colla quale i regi decreti del 6 e 18 agosto 1888, n. 5705 e 5706 sono convertiti in legge, relativi alle convenzioni per i servizi settimanali di navigazione fra Brindisi, Patrasso, Genova e Batavia	6039	205
» »	Legge che autorizza il Governo del Re di far continuare fino al 31 luglio 1890 il servizio marittimo affidato alla società Peninsulare ed Orientale tra Venezia ed Alessandria di Egitto . .	6040	*ivi*
» »	Regio Decreto che deferisce al presidente del consiglio dei ministri le attribuzioni riguardanti l'ordine supremo della SS. Annunziata . .	6050	208
» »	Regio Decreto che deferisce al presidente del consiglio dei ministri la presidenza del consiglio dell'ordine civile di Savoia	6051	*ivi*
» »	Regio Decreto che deferisce al presidente del consiglio dei ministri la presidenza della consulta araldica	6093	219
» »	Regio Decreto che apre sessioni straordinarie di esami per conferire diplomi di abilitazione all'insegnamento secondario e ne approva il relativo regolamento	6095	*ivi*
11 »	Regio Decreto che convoca pel giorno 28 aprile 1889 il 2° collegio elettorale di Firenze per la elezione di un deputato.	6003	152
» »	Legge che dà piena ed intera esecuzione al trattato di commercio fra l'Italia e la Svizzera . .	6009	153
» »	Legge riguardante le società di assicurazione mutua o a premio fisso agli effetti della imposta di ricchezza mobile.	6010	174
» »	Legge che approva alcuni contratti di vendita e permuta di beni demaniali	6011	*ivi*
» »	Legge che approva alcuni contratti di vendita e permuta di beni demaniali	6012	*ivi*
» »	Regio Decreto che convoca pel giorno 5 maggio 1889 il collegio elettorale di Ferrara per la elezione di un deputato	6014	189
» »	Regio Decreto che convoca del giorno 5 maggio 1889 il 3° collegio elettorale di Potenza per la elezione di un deputato	6015	*ivi*
» »	Legge con cui il comune di Molochio in provincia di Reggio Calabria è aggregato al mandamento di Radicena	6019	190
» »	Legge che approva il piano regolatore della città di Bologna	6020	190
» »	Regio Decreto che autorizza il municipio di Novara a stabilire un deposito doganale di merci estere.	6034	205
» »	Regio Decreto che costituisce il comune di Chamois in sezione autonoma del 5° collegio elettorale di Torino	6036	*ivi*
» »	Legge con la quale la frazione Crespi cessa di far parte del comune di Canonica d'Adda e l'aggrega a quello di Capriate d'Adda . . .	6043	207
» »	Regio Decreto portante iscrizione di rendita a favore del fondo per il culto per i beni stabili del demanio appresi ad enti morali ecclesiastici soppressi	6087	217
14 »	Regio Decreto che costituisce il comune di Villaputz in sezione autonoma del 1° collegio elettorale di Cagliari	6037	205

DATA degli atti	TITOLO E SUNTO DEGLI ATTI	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
1889 19 *maggio*	Regio Decreto che accorda al consorzio irriguo dell'Agro Euganeo in provincia di Padova la facoltà di riscuotere il contributo dei soci coi privilegi fiscali	6102	632
» »	Regio Decreto che autorizza la vendita di beni dello Stato sul complessivo valore di stima di lire 6,658,98 ed approva alcuni contratti di compra-vendita per trattative private	6157	394
» »	Regio Decreto col quale è fondato presso l'istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento in Firenze un museo psicologico	6160	*ivi*
» »	Regio Decreto che approva il regolamento per la esecuzione della legge convenzione 30 giugno 1872, n. 885 (serie 2ª) concernente il regio istituto di studi superiori in Firenze . . .	6179	432
2 *giugno*	Regio Decreto che costituisce il comune di Caltignaga in sezione autonoma del 2° collegio elettorale di Novara	6103	232
» »	Regio Decreto che costituisce il comune di Paruzzaro in sezione autonoma del 1° collegio elettorale di Novara	6104	*ivi*
» »	Regio Decreto che approva alcuni progetti di fognatura della città di Napoli	6105	233
» »	Regio Decreto che autorizza il comune di Savona ad esigere un dazio di consumo sopra alcuni generi	6109	260
» »	Regio Decreto col quale le marche che servono al pagamento delle tasse per rilascio e vidimazione di passaporti e per le legalizzazioni di firme sugli atti esteri o destinati all'estero sono sostituite da altre di eguali prezzi	6112	*ivi*
» »	Regio Decreto che dichiara provinciali tre nuove strade fra le vie provinciali di Roma . . .	6113	260
» »	Regio Decreto con cui vengono parificati i titoli di nomina di tutti gli aiutanti postali . . .	6115	261
» »	Regio Decreto che autorizza il comune di Tropea (Catanzaro) ad applicare le disposizioni contenute negli articoli 12, 13, 16 e 17 della legge 15 gennaio 1885, numero 2892 (serie 3ª). . . .	6116	*ivi*
» »	Regio Decreto che istituendo uno spaccio all'ingrosso dei sali e tabacchi in S. Casciano, in provincia di Firenze, modifica parzialmente la tabella n. 4 approvata col regio decreto 26 novembre 1874 n. 2266 (serie 2ª).	6119	*ivi*
» »	Regio Decreto col quale si modifica la tabella che determina il numero e la residenza dei notai del Regno	6121	*ivi*
» »	Regio Decreto che dichiara di pubblica utilità a favore del municipio di Genova la espropriazione di una piccola casa presso porta Soprana in detta città.	6128	263
» »	Regio Decreto col quale nel regio istituto internazionale italiano di Torino è fondato un ginnasio governativo	6147	303
» »	Regio Decreto che approva gli statuti della reale accademia delle belle arti, denominata di San Luca in Roma	6161	395
» »	Regio Decreto che approva il testo unico della legge sul consiglio di Stato	6166	415
» »	Regio Decreto che approva il regolamento per il corso di magistero annesso alla regia scuola superiore di agricoltura di Milano	6169	43

DATA degli atti	TITOLO E SUNTO DEGLI ATTI	Numero della Raccolta	Pagina del Volume
1889 2 *giugno*	Regio Decreto che approva il regolamento per gli esami di promozione e di laurea nella scuola superiore di agricoltura di Milano	6172	430
» »	Regio Decreto che approva i nuovi regolamenti organici disciplinari ed i programmi d'insegnamento per le regie scuole pratiche di agricoltura di Roma, Scerni e Todi.	6205	445
» »	Regio Decreto che autorizza la vendita di beni dello Stato pel complessivo valore di stima di lire 8,566,30	6227	474
» »	Regio Decreto che approva la convenzione per la concessione della costruzione e l'esercizio di una ferrovia denominaia *Circum Etnea* . . .	6269	501
» »	Regio Decreto che approva il regolamento organico per il collegio convitto principe di Napoli in Assisi.	6532	1962
6 »	Legge sulla durata in ufficio del presidente e vice presidente del Senato	6106	234
» »	Regio Decreto col quale la manifattura dei tabacchi in Firenze è divisa in due separati opificii.	6110	260
» »	Regio Decreto che separa il comune di Onani dalla sezione elettorale di Bitti e l'aggrega a quella di Lula del collegio di Sassari	6114	261
» »	Regio Decreto che dichiara opera di pubblica utilità la costruzione di una piazza d'armi in Ancona.	6117	*ivi*
» »	Regio Decreto che autorizza il comune di Orago a trasferire la sede municipale dalla frazione omonima a quella di Cavaria	6148	303
7 »	Regio Decreto che accorda al consorzio irriguo del Fontanile Sala e Vaso Bocchetto di Salvirola, in provincia di Cremona , la facoltà di riscuotere il contributo dei soci coi privilegi fiscali . .	6158	394
9 »	Regio Decreto che autorizza il comune di Canelli (Alessandria) a riscuotere un dazio di consumo sulle terraglie, le maioliche e le porcellane .	6120	261
» »	Regio Decreto che istituisce un archivio notarile mandamentale nel comune di Ruvo di Puglia .	6122	262
» »	Regio Decreto che autorizza il comune di Castellammare di Stabia ad applicare le disposizioni contenute negli articoli 16 e 17 della legge 15 gennaio 1885 n. 2892 (serie 3ª)	6127	263
» »	Regio Decreto che autorizza il comune di Francavilla Angitola (Catanzaro) ad applicare le disposizioni contenute negli articoli 12, 13, 15, 16 e 17 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 (serie 3ª) .	6129	264
» »	Regio Decreto che autorizza il comune di Porto Maurizio ad applicare le disposizioni contenute negli articoli 12, 13, 15, 16 e 17 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 (serie 3ª)	6198	411
10 »	Regio Decreto che approva il regolamento per la esecuzione della legge sull'amministrazione comunale e provinciale	6107	234
15 »	Regio Decreto che dichiara opera di pubblica utilità l'ampliamento e la sistemazione del bersaglio di San Girolamo in Perugia	6149	303
» »	Regio Decreto che convoca pel giorno 7 luglio 1889 il collegio elettorale di Modena per la elezione di un deputato	6118	261
» »	Legge che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1889-90	6123	262
20 »	Legge che approva lo stato di previsione della spesa		

DATA degli atti	TITOLO E SUNTO DEGLI ATTI	Numero della Raccolta	Pagina del Volume
1889	del Ministero di grazia e giustizia e dei culti e della entrata e della spesa dell'amministrazione del fondo per il culto e del fondo speciale di beneficenza e di religione nella città di Roma per l'esercizio finanziario 1889-90 . . .	6124	263
20 *giugno*	Legge che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio der l'esercizio finanziario 1889-1890 . .	6125	*ivi*
» »	Legge che modifica il terzo comma dell'articalo 3 della legge 1° marzo 1886 n. 3682 (serie 3ª) sulla formazione delle mappe catastali.	6130	264
» »	Legge che abolisce la commissione edilizia dell'isola d'Ischia	6131	*ivi*
» »	Regio Decreto che modifica il 2° comma dell'articolo 1 del regio decreto 14 luglio 1887, n. 4783 (serie 3ª) relativo alla costituzione del corpo speciale d'Africa	6132	*ivi*
» »	Regio Decreto che approva il testo unico delle leggi sul servizio postale	6151	301
» »	Regio Decreto che approva il regolamento generale per la esecuzione del servizio postale. . . .	6152	320
» »	Regio Decreto che stabilisce un nuovo riparto delle spese d'ufficio delle questure, degli uffici di sezione e delle delegazioni distaccate di pubblica sicurezza.	6159	394
» »	Regio Decreto che nomina la commissione per la distribuzione dei sussidi ai danneggiati dalle inondazioni nei comuni della provincia di Teramo.	6162	410
» »	Regio Decreto che nomina la commissione per la distrlbuziona dei sussidi ai danneggiati dalle inondazioni nei camuni della provincia di Cuieti.	6131	264
» »	Regio Decreto portante norme per l'ammissione senza esami agli istituti tecnici e per il passaggio dalle scuole tecniche e normali.	6167	424
» »	Regio Decreto che istituisce nella sede di ciascuno dei tre dipartimanti marittimi un magazzino per *tenere e distribuire* alle regie navi armate i materiali consumabili ad esse necessarii. . .	6170	430
» »	Regio Decreto che stabilisce le somme da pagarsi per l'anno 1889 dai volontari di un'anno nel contrarre l'arruolamento nel corpo reale equipaggi.	6171	*ivi*
» »	Regio Decreto portante modificazioni organiche relative al servizio telegrafico	6180	432
» »	Regio Decreto che trasferisce la sede del Consolato nella repubblica di Nicaragua da Granata a Managua	6181	434
» »	Regio Decreto che istituisce un regio consolato in Shanghai	6182	*ivi*
» »	Regio Decreto che istituisce un commissariato per le antichità e belle arti in diverse regioni del Regno e ne approva il relativo regolamento .	6197	436
» »	Regio Decreto che dà piena e intera esecuzione all'accordo stipulato fra l'Italia e l'Austria-Ungheria per la reciproca assistenza dei marinai abbandonati.	6201	443
29 »	Legge che approva lo stato di previsione della entrata per l'esercizio finanziario 1889-90 . .	6134	279
» »	Legge che approva lo stato di previsione del ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1889-90	6135	*ivi*
» »	Legge che approva lo stato di previsione della spesa del ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1889-90	6136	*ivi*

DATA degli atti	TITOLO E SUNTO DEGLI ATTI	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
1889 29 *giugno*	Legge che approva lo stato di previsione della spesa del ministero della istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1889-90	6137	279
» »	Legge che approva lo stato di previsione della spesa del ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1880-90	6138	*ivi*
» »	Legge che approva lo stato di previsione della spesa del ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1889-90	6139	*ivi*
» »	Legge che approva lo stato di previsione della spesa del ministero delle poste e telegrafi per l'esercizio finanziario 1889-90	6140	*ivi*
» »	Legge che approva lo stato di previsione della spesa del ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1889-90.	6141	*ivi*
» »	Legge che approva lo stato di previsione della spesa del ministero della marina per l'esercizio finanziario 1889-90	6142	*ivi*
30 »	Regio Decreto che approva il testo definitivo del codice penale	6133	*ivi*
» »	Legge che proroga il corso legale dei biglietti degli istituti di emissione al 31 dicembre 1889. .	6143	*ivi*
» »	Regio Decreto chê approva il testo unico della legge di pubblica sicurezza coordinata col codice penale	6144	*ivi*
» »	Regio Decreto che stabilisce un nuovo ruolo organico del ministero di grazia e giustizia e dei culti.	6145	302
» »	Regio Decreto contenente disposizioni per l'attuazione del ruolo organico del ministero di grazia e giustizia e dei culti	6146	303
» »	Legge che stabilisce in 83,000 uomini il contingente di 1ª categoria della classe 1869 . .	6153	393
» »	Legge che fissa a 3,500 uomini il contingente di 1ª categoria della leva marittima sui nati nel 1869.	6154	394
» »	Legge che estende ai graduati delle categorie aiutanti, infermieri e furieri del corpo reale equipaggi le disposizioni della legge 19 giugno 1888, n. 5465	6155	*ivi*
» »	Legge che abroga l'obbligo della ferma di sei anni per i sotto ufficiali della regia marina . .	6156	*ivi*
» »	Regio Decreto portante disposizioni per la promozione a scelta del personale dei ministeri delle finanze e del tesoro	6164	411
» »	Legge sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli pel servizio del regio esercito . . .	6168	425
» »	Legge che autorizza i comuni di Montegrossi d'Asti Gamalero ed altri a varie frazioni di comuni ad eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti per l'anno 1889 il limite medio del triennio 1884-85-86	6175	431
» »	Legge che autorizza i comuni di Revigliasco, Pareto ed altri, ed a varie frazioni di comuni ad eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti per l'anno 1889 il limite medio del triennio 1884-85-86	6176	432
» »	Legge che autorizza i comuni di Tagliacozzo, Bisegna ed altri ad eccedere per più esercizi con la sovrimposta ai tributi diretti il limite medio del triennio 1884-85-86.	6177	*ivi*

DATA degli atti	TITOLO E SUNTO DEGLI ATTI	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
1889 7 *luglio*	Legge che approva alcuni contratti di vendita e permuta di beni demaniali	6203	415
» »	Legge che approva il piano regolatore per la sistemazione della monumentale della città di Roma	6211	418
» »	Regio Decreto che istituisce un regio consolato in Hodeida	6239	477
» »	Regio Decreto che stabilisce il quadro organico dei contabili e guardiani di magazzino della regia marina	6250	496
» »	Regio Decreto che istituisca una delegazione di porto a Porto Conte, in provincia di Sassari .	6251	497
» »	Regio Decreto che concede al comune di Campobasso una proroga di due anni per l'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 16 e 17 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 (serie 3ª).	6255	*ivi*
» »	Regio Decreto che autorizza la frazione di Porcigliano a cambiare l'attuale sua denominazione in quella di Fassinora	6256	*ivi*
» »	Regio Decreto che modifica l'art. 41 del regolamento di pesca marittima, approvato col regio decreto 12 novembre 1882, n. 1090 (serie 3ª) .	6271	501
» »	Regio Decreto portante modificazioni al vestiario di uniforme delle guardie carcerarie . . .	6281	502
» »	Regio Decreto che approva alcuni articoli d'aggiungere allo statuto, approvato col regio decreto 11 novembre 1888, n 5819 (serie 3ª) per la scuola di cantanti-coristi del regio conservatorio di musica di Napoli	6294	503
» »	Regio Decreto che approva il regolamento per la scuola normale di canto corale, annessa al conservatorio di musica di Napoli	6295	505
» »	Regio Decreto che autorizza la vendita di beni dello Stato pel complessivo valore di stima di lire 4,960.20	6384	667
11 »	Legge relativa ai consorzi per la costruzione e conservazione di strade provinciali	6209	447
» »	Legge che approva il piano regolatore di ampliamento pel circondario esterno della città di Milano	6210	448
» »	Legge concernente la tassa interna di fabbricazione degli spiriti e la sopratassa di confine sugli spiriti importati dall'estero	6212	*ivi*
» »	Legge colla quale il regio decreto 7 settembre 1887, n. 4920 (serie 3ª) per l'applicazione della tassa sugli spiriti prodotti nelle fabbriche di 2ª categoria è convertito in legge e modifica alcuni articoli del decreto suddetto	6213	461
» »	Legge che autorizza il governo del Re ad eseguire una revisione dei redditi dei fabbricati. . .	6214	468
» »	Legge che modifica quella del 17 febbraio 1884, n. 2016 (serie 3ª) sulla contabilità generale dello Stato	6216	471
» »	Legge relativa al rendiconto generale consuntivo dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1887-88	6217	472
» »	Legge che autorizza la provincia di Bari ad iscrivere nel suo bilancio per l'esercizio 1889 una sovrimposta eccedente il limite legale . .	6220	472
» »	Legge che autorizza i comuni di Musellaro, Barisciano ed altri ad eccedere con la sovrimposta per più esercizi ai tributi diretti il limite medio del triennio 1884-1885-1886	6221	473

DATA degli atti	TITOLO E SUNTO DEGLI ATTI	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
1889 11 *luglio*	Legge che autorizza i comuni di Castel d'Annone, Cuccaro ed altri ad eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti per l'anno 1889 il limite medio del triennio 1884-85-86	6222	473
» »	Legge che autorizza i comuni di Borgo San Martino, Visone ed altri ad eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti il limite medio del triennio 1884-85-86	6223	*ivi*
» »	Legge che autorizza i comuni di Pentone, Gergei ed altri ad eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti il limite medio del triennio 1884-85-86	6224	*ivi*
» »	Legge che estende agli agenti diplomatici e consolari la legge 11 ottobre 1863, n. 1500 . .	6233	476
» »	Legge che dà piena ed intera esecuzione nell'accordo per prorogare fino al 22 marzo 1890 il trattato di commercio e di navigazione fra l'Italia e il Nicaragua	6234	477
» »	Regio Decreto che approva la conversione in rendita consolidata 5 per cento di n. 1470 3/4 titoli di debiti redimibili dello Stato	6260	498
» »	Regio Decreto col quale al regio conservatorio di musica di Parma è annessa una scuola normale di canto corale ed approva il relativo regolamento	6272	501
» »	Regio Decreto portante la ripartizione degli impiegati civili tecnici della regia marina fra le diverse categorie assegnate all'ufficio idrografico ed alle direzioni di lavori	6273	502
» »	Regio Decreto che trasferisce la sede del consolato in Lugano a Bellinzona	6274	*ivi*
» »	Regio Decreto che accorda la facoltà al consorzio nuovo Acque di Castiglione delle Stiviere (Mantova) di riscuotere il contributo dei soci coi privilegi fiscali	6275	*ivi*
» »	Regio Decreto che istituisce un archivio notarile mandamentale nel comune di Avigliano . .	6323	513
» »	Regio Decreto che modifica il ruolo organico del personale telegrafico	6336	539
» »	Regio Decreto che autorizza la vendita di beni dello Stato sul complessivo valore di stima di lire 4,882.83 ed approva alcuni contratti di compra-vendita a trattativa privata	6495	923
14 »	Legge sulla riforma penitenziaria	6165	411
» »	Regio Decreto portante disposizioni per l'attuazione del regio decreto 30 giugno 1889, n. 6199 (serie 3ª), concernente le modificazioni del ruolo organico del Ministero di agricoltura e commercio	6257	498
» »	Legge che autorizza la spesa straordinaria di lire 31,074 per l'acquisto di un'area contigua al palazzo del Ministero di agricoltura, industria e commercio	6258	*ivi*
» »	Regio Decreto che modifica le attribuzioni del regio agente e console generale in Egitto . .	6262	*ivi*
» »	Regio Decreto che modifica il ruolo organico del personale di 3ª categoria del Ministero degli affari esteri	6263	*ivi*
» »	Regio Decreto che stabilisce il ruolo organico degli impiegati d'ordine presso le regie cancellerie diplomatiche e consolari all'estero . . .	6264	499
» »	Regio Decreto che fissa gli assegni locali da corrispondersi ai titolari di varie ambasciate e legazioni all'estero	6265	500

DATA degli atti	TITOLO E SUNTO DEGLI ATTI	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
1889 18 *luglio*	Regio Decreto che istituisce nella città di Chivasso una scuola tecnica governativa di 3ª classe .	6301	512
» »	Regio Decreto che istituisce nella città di Fiorenzola d'Arda una scuola tecnica governativa di 3ª classe	6302	*ivi*
» »	Regio Decreto che istituisce nella città di Mirandola una scuola tecnica governativa di 3ª classe.	6303	*ivi*
» »	Regio Decreto che istituisce nella città di Nocera Inferiore una scuola tecnica governativa di 3ª classe	6304	*ivi*
» »	Regio Decreto che istituisce nella città di Racconigi una scuola tecnica governativa di 3ª classe.	6305	*ivi*
» »	Regio Decreto che istituisce nella città di Sulmona una scuola tecnica governativa di 3ª classe .	6306	*ivi*
» »	Regio Decreto che istituisce nella città di Terni una scuola tecnica governativa di 3ª classe .	6307	*ivi*
» »	Regio Decreto che istituisce nella città di Lecce una scuola tecnica governativa di 2ª classe . .	6314	*ivi*
» »	Regio Decrero che approva il regolamento per il personale del reale corpo del genio civile e per l'assunzione in servizio degli impiegati temporanei	6328	515
» »	Regio Decreto che determina il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti alle opere di fortificazione della Piazza di Piacenza	6338	539
» »	Regio Decreto che istituisce nella città di Tortona una scuola tecnica governativa di 3ª classe .	6392	775
20 »	Regio Decreto che chiude la sessione legislativa 1888-89 del Senato del Regno e della Camera dei deputati	6259	498
21 »	Regio Decreto che proroga i termini per la definitiva approvazione delle liste elettorali e per le elezioni generali amministrative	6252	497
23 »	Regio Decreto che convoca pel giorno 18 agosto 1889 il collegio elettorale di Cagliari per la elezione di un deputato	6267	500
» »	Regio Decreto che istituisce un regio ginnasio nella città di Veroli.	6308	512
» »	Regio Decreto che istituisce un regio ginnasio nella città di Cividale	6309	*ivi*
» »	Regio Decreto che istituisce un regio liceo nella città di Voghera	6315	513
» »	Regio Decreto che costituisce il comune di Castiglione d'Asti in sezione autonoma del 3º collegio elettorale di Alessandria	6316	*ivi*
» »	Regio Decreto che costituisce il comune di Campofilone in sezione autonoma del collegio elettorale di Ascoli Piceno	6317	*ivi*
» »	Regio Decreto che costituisce il comune di Monteferrante in sezione autonoma del collegio elettorale di Chieti	6318	*ivi*
» »	Regio Decreto che costituisce il comune di Calvagese in sezione autonoma del 2º collegio elettorale di Brescia	6319	*ivi*
» »	Regio Decreto che estende la circoscrizione territoriale del consolato in Gibilterra alla città stessa, al suo territorio ed alla costa spagnuola del fiume Guadiaro alla città di Tarifa inclusivamente.	6324	514
» »	Regio Decreto che istituisce un regio ginnasio nella città di Chiari.	6330	538

DATA degli atti	TITOLO E SUNTO DEGLI ATTI	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
1889 23 *luglio*	Regio Decreto che istituisce un regio ginnasio nella città di Terni	6631	538
» »	Regio Decreto che istituisce un regio ginnasio nella città di Chivasso	6332	*ivi*
» »	Regio Decreto che istituisce un secondo ginnasio regio nella città di Cagliari	6333	*ivi*
» »	Regio Decreto che istituisce un regio ginnasio nella città di Fabriano	6334	*ivi*
» »	Regio Decrato che istituisce un regio ginnasio nella città di Empoli	6373	654
» »	Regio Decreto che istituisce un regio ginnasio nella città di Spezia	6374	*ivi*
» »	Regio Decreto che istituisce un regio ginnasio nella città di Livorno	6375	*ivi*
» »	Regio Decreto che istituisce un regio ginnasio nella città di Oristano	6376	*ivi*
» »	Regio Decreto che istituisce un regio ginnasio nella città di Forlì	6381	666
28 »	Regio Decreto che convoca pel giorno 18 agosto 1889 il 1° collegio elettorale di Bologna per la elezione di un deputato.	6278	502
» »	Regio Decreto che istituisce un regio ginnasio nella città di San Severino (Marche)	6310	512
» »	Regio Decreto che istituisce un regio ginnasio nella città di Castiglione Fiorentino	6311	513
» »	Regio Decreto che istituisce nella città di Adria un regio ginnasio.	6312	*ivi*
» »	Regio Decreto che proroga fino al 31 dicembre 1890 la facoltà di regolare la posizione a quei militari che si fossero recati all' estero dopo la pubblicazione del regio decreto 13 novembre 1887, n. 5047 (serie 3ª)	6313	*ivi*
» »	Regio Decreto che costituisce il comune di Cornovecchio in sezione autonoma del 4° collegio elettorale di Milano	6320	*ivi*
» »	Regio Decreto che istituisce un regio ginnasio nella città di Palmi.	6321	*ivi*
» »	Regio Decreto che istituisce un regio liceo-ginnasio nella città di Trani	6322	*ivi*
» »	Regio Decreto che determina le attribuzioni della direzione generale delle antichità e belle arti della divisione per la istruzione primaria e popolare all' insegnamento del canto nelle scuole normali	6327	514
» »	Regio Decreto che istituisce un regio ginnasio nella città d' Ancona	6335	538
» »	Regio Decreto che sopprime il comune di Cavoretto e l'aggrega a quello di Torino	6339	539
» »	Regio Decreto che autorizza la vendita di beni dello Stato pel complessivo valore di stima di lire 4,019.35, ed approva alcuni contratti di compra-vendita per trattative private . . .	6385	667
» »	Regio Decreto che estende al comune di Diano Marina (Porto Maurizio) le disposizioni contenute negli articoli 12, 16 e 17 della legge 15 gennaio 1885 n. 2892 (serie 3°)	6428	789
» »	Regio Decreto che autorizza il comune di Sinigallia ad applicare le disposizioni contenute negli articoli 12, 13, 15, 16 e 17 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 (serie 3ª).	6586	5074
1° *agosto*	Regio Decreto che istituisce nei convitti nazionali		

DATA degli atti	TITOLO E SUNTO DEGLI ATTI	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
1889			
	posti gratuiti e semigratuiti a favore dei figli degli insegnanti ed ufficiali delle scuole secondarie governative e degli impiegati dei convitti stessi.	6325	514
1° *agosto*	Regio Decreto che costituisce il comune di Chiaravalle Milanese in sezione autonoma del terzo collegio elettorale di Milano	6326	*ivi*
» »	Regio Decreto che istituisce una delegazione di porto a Longobardi in provincia di Cosenza .	6329	538
» »	Regio Decreto che aumenta l'indennità annua assegnata al contabile quartier mastro del primo dipartimento marittimo	6337	539
» »	Regio Decreto che istituisce un regio liceo-ginnasio nella città di Santa Maria Capua Vetere . .	6340	540
» »	Regio Decreto che sopprime il posto di notaro nel comune di Monchio ed in sua vece istituisce un posto di notaro nella frazione Ponte di Lugagnano nello stesso comune	6342	*ivi*
» »	Regio Decreto che dal fondo di riserva per le spese impreviste autorizza una 1ª prelevazione nella somma di lire 10,000 a favore del Ministero del tesoro	6343	*ivi*
» »	Regio Decreto portante norme pel conferimento dei posti di vice-segretari di ultima classe nella carriera di ragioneria della intendenza di finanza mediante esame di concorso	6344	*ivi*
» »	Regio Decreto che dal fondo di riserva per le spese impreviste, autorizza una 2ª prelevazione nella somma di lire 45,500 a favore del Ministero di agricoltura, industria e commercio . . .	6345	*ivi*
» »	Regio Decreto che autorizza la emissione di tante obbligazioni del capitale nominale di lire 500 ognuna per procurare allo Stato la somma di lire 10 milioni per l'ammontare complessivo della 4ª e 5ª quota della spesa per la terza serie dei lavori per la sistemazione del Tevere . . .	6346	543
» »	Regio Decreto che istituisce in Roma un comando del genio militare per i lavori della regia marina.	6349	544
» »	Regio Decreto che istituisce un regio ginnasio nella città di San Severo	6352	545
» »	Regio Decreto riguardante la firma del delegato della Corte dei conti per i biglietti di Stato da L. 5 e 10 che saranno emessi in sostituzione di quelli logori che si ritirano dalla circolazione .	6360	612
» »	Regio Decreto che revoca la convenzione 8 luglio 1886 approvata col regio decreto 10 agosto detto anno n. 1404 (serie 3ª) per la costruzione ed esercizio di una ferrovia Padova-Chioggia. . .	6367	623
» »	Regio Decreto che istituisce un regio liceo-ginnasio e convitto nazionale nella città di Taranto .	6382	666
» »	Regio Decreto che autorizza la vendita dei beni dello Stato pel complessivo valore di stima di lire 3,574,16	6402	777
» »	Regio Decreto che istituisce un regio ginnasio nella città di Gallipoli	6408	*ivi*
6 »	Regio Decreto che costituisce il comune di Frassinelle in sezione autonoma del collegio elettorale di Rovigo	6341	540
» »	Regio Decreto che approva il regolamento per la istituzione di una carriera d'ordine presso le regie cancellerie diplomatiche e consolari all'estero	6347	543
» »	Regio Decreto che modifica la tabella che deter-		

DATA degli atti	TITOLO E SUNTO DEGLI ATTI	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
1889 6 *agosto*	mina il numero e la residenza dei notari del Regno	6354	545
» »	Decreto Ministeriale che autorizza la emissione dei biglietti di Stato da lire 5 per l'ammontare di quaranta milioni di lire in sostituzione di quelli logori e danneggiati che si ritrano dalla circolazione	6361	612
» »	Decreto Ministeriale che autorizza la emissione di biglietti di Stato da lire 10 per l'ammontare di cinquanta milioni di lire in sostituzione di quelli logori e danneggiati che si ritirano dalla circolazione	6362	*ivi*
9 »	Regio Decreto che aggiunge all'elenco delle strade Provinciali di Potenza quella nazionale n. 59 che passa pei comuni di Teano, Calvera e Fardella ed arriva alla provinciale di S. Chirico, Raparo-Roccanova	6365	622
» »	Regio Decreto che autorizza il regio collegio di Palermo ad assumere il titolo *di regio conservatorio di musica*, approva lo statuto ed il relativo ruolo del personale	6414	778
12 »	Decreto Ministeriale che stabilisce le competenze sanitarie per la delegazione di porto a Longobardi	6355	545
» »	Decreto Ministeriale che stabilisce le compentenze sanitarie per la delegazione di porto a Porto Conte (Sassari)	6356	*ivi*
13 »	Regio Decreto che istituisce nella città di Pordenone una scuola tecnica governativa di 3ª classe	6348	544
» »	Regio Decreto che esime dalle requisizioni ed espropriazioni, come dalle visite e dichiarazioni di possesso dei quadrupedi, veicoli e bardature appartenenti ai consoli generali, consoli, vice consoli ed agenti consolari di alcuni Stati esteri, purchè non posseggano beni stabili nel Regno, o non vi esercitano alcun commercio . . .	6364	622
» »	Regio Decreto che autorizza la provincia di Grosseto a continuare a riscuotere la tassa di pedaggio per il transito sopra il ponte sul fiume Ombrone .	6370	625
» »	Regio Decreto che determina il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti alla batteria del Pozzarello a Monte Argentario . . .	6413	778
» »	Regio Decreto che dichiara permanente l'ospedale succursale della regia marina all'isola della Maddalena	6418	782
14 »	Regio Decreto portante nuove destinazioni di personale in varie ambasciate e consolati . .	6366	622
29 »	Regio Decreto che convoca pel giorno 15 settembre 1889 il collegio elettorale di Parma per la elezione di un deputato	6350	545
» »	Regio Decreto che convoca pel giorno 15 settembre 1889 il 1° collegio elettorale di Pavia per la elezione di un deputato	6351	*ivi*
» »	Regio Decreto con cui la sezione penale della Corte di cassazione di Napoli cessa dalle sue funzioni dalla data del presente decreto	6357	*ivi*
» »	Regio Decreto che approva il testo unico delle leggi sugli spiriti	6358	546
» »	Regio Decreto che approva il regolamento per la esecuzione del testo unico delle leggi sugli spiriti	6359	564

DATA degli atti	TITOLO E SUNTO DEGLI ATTI	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
1889 29 *agosto*	Legge che approva vari provvedimenti riguardante il servizio delle gabelle.	6363	612
» »	Regio Decreto che stabilisce il ruolo organico dei magazzini di deposito dei sali e tabacchi . .	6368	623
» »	Regio Decreto concernente il conferimento dei magazzini di generi di privativa agli impiegati delle cessate regie che non abbiano diritto al col locamento in riposo	6369	624
» »	Regio Decreto che approva il regolamento per la requisizione dei quadrupedi e veicoli pel servizio del regio esercito	6371	625
» »	Regio Decreto che approva il regolamento per l'eseguimento dei grandi trasporti militari . .	6372	643
» »	Regio Decreto che trasforma l'archivio mandamentale di Bagnacavallo in archivio notarile comunale.	6377	654
» »	Regio Decreto che ripartisce il contingente di 1ª categoria della leva di mare sui nati nel 1869 .	6378	*ivi*
» »	Regio Decreto che autorizza i comuni di Raiano, Caprino ed altri ad eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti il timite medio del triennio 1884-86	6391	775
» »	Regio Decreto che approva il regolamento per la esecuzione della legge 24 giugno 1888, n. 5489 (serie 3ª), riguardante l'abolizione delle servitù di pascere, di seminare, di legnatico nelle ex provincie pontificie	6397	*ivi*
» »	Regio Decreto che apre concorsi a premi fra i proprietari, gli agricoltori e le amministrazioni dei consorzi idraulici della zona dell'agro romano .	6398	*ivi*
» »	Regio Decreto che accorda al comune di Catania di prorogare fino al 3 settembre 1891 il termine per l' applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 16 e 17 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 (serie 3ª)	6400	776
» »	Regio Decreto che autorizza la vendita di beni dello Stato pel complessivo valore di stima di lire 9,080.59	6403	777
» »	Regio Decreto concernente il mantenimento della stazione agraria di Modena . . , . .	6409	*ivi*
» »	Regio Decreto che approva il regolamento per la regia scuola superiore di agricoltura in Portici	6423	787
» »	Regio Decreto che istituisce in Cerignola (Foggia) una scuola pratica di agricoltura . . .	6425	*ivi*
» »	Regio Decreto che istituisce una scuola pratica di agricoltura in Benevento	6494	923
8 *settemb.*	Regio Decreto che determina le zone di vigilanza doganale	6386	667
» »	Regio Decreto che approva il testo unico delle leggi doganali	6387	732
» »	Regio Decreto portante norme aggiuntive per la ammmissione agli esami di concorso ai posti di vice segretario di ragioneria di 3ª classe . .	6401	776
» »	Regio Decreto che dal fondo di riserva per le spese impreviste, autorizza una 3ª prelevazione nella somme di lire 21,000 a favore del Ministero delle poste e telegrafi	6404	777
» »	Regio Decreto che dà piena ed intera esecuzione all'accordo concluso fra l'Italia e la Cina per regolare la condizione della donna ivi maritata.	6419	784

DATA degli atti	TITOLO E SUNTO DEGLI ATTI	Numero della Raccolta	Pagina del Volume
1889 14 *settemb.*	Regio Decreto portante alcune modificazioni organiche al servizio telegrafico.	6491	886
» »	Regio Decreto che approva il regolam. per le scuole normali e per gli esami di patente magistrale.	6493	888
17 »	Regio Decreto che dà piena ed intera esecuzione all'accordo stipulato fra l'Italia ed il Belgio per aumentare i limiti di peso e di dimensione dei pacchi di campioni di merci, scambiati per mezzo postale fra i due paesi	6405	777
» »	Regio Decreto che autorizza il comune di Siracusa a riscot. un dazio di consumo sopra alcuni generi.	6411	778
» »	Regio Decreto che istituisce un posto di segretar. nel ruolo normale dell'istituto di belle arti di Lucca.	6415	*ivi*
» »	Regio Decreto con cui il vice console di 1ª categoria presso il regio consolato di Beirut con obbligo di residenza a Damasco è trasferito in Tripoli di Soria	6420	787
» »	Regio Decreto che autorizza la vendita di beni dello Stato sul complessivo valore di stima di L. 5,437,18 ed approva alcuni contratti di compra-vendite per trattative private . . .	6539	970
19 »	Regio Decreto che autorizza la frazione di Pinzano nel comune dl Limbiate in provincia di Milano ad aggiungere all'attuale sua denominazione la qualifica di Milanese . . .	6436	790
» »	Regio Decreto che revocando l'altro del 24 marzo 1889 n. 6004 (serie 3ª) assegna nuovamente tre consiglieri provinciali del mandamento di Fabriano e cinque a quello di Osimo . . .	6445	877
24 »	Regio Decreto che accorda al consorzio irriguo della Bealera del Molino nel comune di Scarnafigi (Cuneo) la facoltà di riscuotere il contributo dei soci coi privilegi fiscali.	6429	789
» »	Regio Decreto che sopprime presso l'istituto tecnico-nautico di Savona la sezione di capitano di gran cabotaggio di lungo corso . . .	6435	790
» »	Regio Decreto che approva i regolamenti per i ginnasi e licei del regno	6440	791
» »	Regio Decreto che approva i programmi per l'insegnamento nei ginnasi e licei del regno . .	6441	817
» »	Regio Decreto che approva il regolamento per la concessione a navi mercantili dell'uso dei bacini per carenare, esistenti nei regi arsenali militari marittimi	6443	876
» »	Regio Decreto che istituisce presso il regio arsenale marittimo di Taranto un Ospedale succursale, sotto la dipendenza di quello principale del 2º dipartimento marittimo	6479	881
26 »	Regio Decreto che determina il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti alla nuova polveriera di Ventimiglia	6450	878
» »	Regio Decreto che determina il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti al magazzino di polvere di Oltre Mella presso Brescia	6451	*ivi*
28 »	Regio Decreto con cui la sezione penale della corte di cassazione di Palermo cessa dalle sue funzioni dalla data del presente decreto . . .	6406	777
» »	Regio Decreto che autorizza i comuni di S. Stefano Magra (Genove) ed Aulla (Massa Carrara) ad		

DATA degli atti	TITOLO E SUNTO DEGLI ATTI	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
1889 9 *ottobre*	Regio Decreto che costituisce il comune di Opi in sezione autonoma del 2° collegio elett. di Aquila	6472	880
» »	Regio Decreto che costituisce il comune di Serle in Sezione autonoma del 1° collegio elett. di Brescia	6473	*ivi*
» »	Regio Decreto che costituisce il comune di Abbasanta in sezione autonoma del 2° collegio elettorale di Cagliari	6474	881
» »	Regio Decreto che costituisce il comune di Lapedona in sezione autonoma del 2° collegio elettorale di Ascoli-Piceno	6475	*ivi*
» »	Regio Decreto che costituisce il comune di Loseto in sezione autonoma del 3° collegio elett. di Bari.	6476	*ivi*
» »	Regio Decreto che costituisce il comune di Teverola in sezioue autonoma del 2° collegio elettorale di Caserta	6477	*ivi*
» »	Regio Decreto che separa il comune di Menarola dalla sezione elettorale di Govorna e l'aggrega a quella di Mose del collegio di Sondrio . .	6478	*ivi*
» »	Regio Decreto portante aumento di paga ai militari del corpo reali equipaggi appartenenti alle categorie musicanti e trombettieri	6486	885
17 »	Regio Decreto che autorizza il comune d'Isola del Giglio a riscuotere un dazio di consumo sopra alcuni generi	6448	877
» »	Regio Decreto portante modificazione alla tabella che determina il numero e la residenza dei notari del Regno	6452	878
» »	Regio Decreto con cui i posti vacanti di vice segretario di ragioneria di ultima classe nelle intendenze di finanza, potranno essere conferiti anche ai commessi quando non vi siano concorrenti approvati nello esame di concorso . .	6456	879
» »	Regio Decreto che fissa in lire 16,000 l'annuo assegno da corrispondersi al regio consolato in Corfù.	6457	*ivi*
» »	Regio Decreto che costituisce il comune di Favaro Veneto in sezione autonoma del 1° collegio elettorale di Venezia	6466	880
» »	Regio Decreto che costituisce il comune di Belvedere Spinello in sezione autonoma del 1° collegio elettorale di Catanzaro	6487	885
» »	Regio Decreto che sopprime dal ruolo organico dell'istituto tecnico di Torino la cattedra speciale di disegno topografico di costruzioni . . .	6496	923
» »	Regio Decreto concernente il rilascio della patente di macchinista in primo nella marina mercantile.	6497	*ivi*
» »	Regio Decreto che istituisee una regia stazione agraria di prova in Firenze	6510	924
» »	Regio Decreto che approva il regolamento per la esecuzione della legge sul consiglio di Stato .	6515	927
» »	Regio Decreto che approva il regolamento per la procedura dinanzi alla quarta sezione del consiglio di Stato.	6516	935
» »	Regio Decreto che approva il ruolo degli insegnanti del conservatorio di musica di Parma . .	6551	979
18 »	Regio Decreto che dal fondo di riserva per le spese impreviste autorizza una 4ª prelevaz. nella somma di lire 21,000 a favore del Ministero dell'interno.	6453	879
» »	Regio Decreto che dal fondo di riserva per le spese impreviste, autorizza una 5ª prelevazione nella somma di lire 9,000 a favore del Ministero delle poste e telegrafi	6454	*ivi*

DATA degli atti	TITOLO E SUNTO DEGLI ATTI	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
1889 18 *ottobre*	Regio Decreto che dal fondo di riserva per le spese impreviste autorizza una 6ª prelevazione nella somma di lire 41,000 a favore del Ministero dei lavori pubblici	6455	879
» »	Regio Decreto concernente la emissione di una 3.ª serie di obbligazioni per il risanamento della città di Napoli	6481	882
» »	Regio Decreto che costituisce il comune di Camerata Piceno in sezione autonoma del collegio elettorale di Ancona	6488	885
25 »	Regio Decreto che modifica la circoscrizione delle agenzie delle imposte dirette di Treviglio e di Ponte S. Pietro	6480	882
» »	Regio Decreto che approva la cessione dei suoli e delle baracche di proprietà dello Stato a favore dei privati usuarii e dei comuni dell'Isola d'Ischia.	6482	*ivi*
» »	Regio Decreto che modifica alcuni articoli del regolamento per le biblioteche governative . .	6483	*ivi*
» »	Regio Decreto che autorizza il comune di Bussi (Aquila) a cambiare l'attuale sua denominazione in quella di Bussi sul Tirino	6489	886
» »	Regio Decreto che modificando l'articole 11 del regio decreto 1° agosto 1889, n. 6314 (serie 3.ª), dichiara idonei i vice segretari di 1ª classe che riportarono all'esame di concorso non meno di sei punti medii	6490	*ivi*
» »	Regio Decreto che dà al liceo di Vigevano il nome di Benedetto Cairoli	6492	888
» »	Regio Decreto che converte in rendita consolidata 5 per 0/0 n. 1995 titoli di debiti redimibili dello Stato	6499	923
» »	Regio Decreto che dà piena ed intera esecuzione all'accordo conchiuso fra l'Italia e la Gran Brettagna per aumentare i limiti di peso e di dimensione dei pacchi campioni merci scambiati per mezzo postale fra i due paesi	6500	*ivi*
» »	Regio Decreto che modifica il ruolo organico del personale delle regie segreterie universitarie .	6501	924
» »	Regio Decreto che modifica i ruoli organici del personale delle regie scuole di applicazione per gli ingegneri di Bologna, Roma e Torino. . .	6502	*ivi*
» »	Regio Decreto che modifica l'ordinamento organico della scuola pratica di agricoltura di Brescia .	6520	961
» »	Regio Decreto che modifica l'organico del personale del regio osservatorio astronomico di Brera in Milano	6524	*ivi*
28 »	Regio Decreto che dal fondo di riserva per le spese impreviste, autorizza una 7ª prelev. nella somma di lire 6,500 a favore del Ministero del tesoro .	6485	885
» »	Regio Decreto che approva il regolamento per la procedura di seguirsi dalla giunta speciale di sanità di Savona	6511	925
» »	Regio Decreto che dà piena ed intera esecuzione all'accordo amministrativo per ridurre da sei a tre mesi il periodo di validità dei vaglia postali internazionali che si scambiano fra l'Italia e l'Egitto.	6533	962
7 *novem.*	Regio Decreto che istituisce un posto di notaro nel comune di Rignano sull'Arno	6498	923
» »	Regio Decreto che modifica alcuni articoli del regolamento per la esecuzione del codice per la marina mercantile	6414	925
» »	Regio Decreto con cui è fatta facoltà agli italiani		

DATA degli atti	TITOLO E SUNTO DEGLI ATTI	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
1889	residenti all' estero di fare depositi nelle casse postali di risparmio, tanto per conto proprio quanto per conto di altri	6540	970
8 *novem.*	Regio Decreto che riconvoca pel giorno 25 novembre 1889 il Senato del regno e la Camera dei deputati.	6459	972
» »	Regio Decreto che ordina una inchiesta amministr. e finanz. sulle condizioni del comune di Roma	6460	*ivi*
» »	Regio Decreto che porta a gradi 15 la forza alcoolica naturale dei vini agli effetti del rimborso della tassa sugli spiriti esportati all'estero. .	6461	*ivi*
» »	Regio Decreto che dal fondo di riserva per le spese impreviste autorizza una 8ª prelevazione nella somma di lire 80,000 a favore del Ministero dei lavori pubblici	6503	924
» »	Regio Decreto che dal fondo di riserva per le spese impreviste, autorizza una 9ª prelevazione nella somma di lire 200,000 a favore del Ministero degli affari esteri	6504	*ivi*
» »	Regio Decreto che dal fondo di riserva per le spese impreviste, autorizza una 10ª prelevazione nella somma di lire 200,000 a favore del Ministero degli affari esteri	6505	*ivi*
» »	Regio Decreto che dal fondo di riserva per le spese impreviste autorizza una 11ª prelevazione nella somma di lire 12,000 a favore del Ministero dell' agricoltura, industria e commercio . . .	6506	*ivi*
» »	Regio Decreto che dal fondo di riserva per le spese impreviste autorizza una 12ª prelevazione nella somma di lire 20,000 a favore del Ministero di agricoltura, industria e commercio . . .	6507	*ivi*
» »	Regio Decreto che dal fondo di riserva per le spese impreviste autorizza una 13ª prelevazione nella somma di lire 600,000 a favore del Ministero dei lavori pubblici	6508	*ivi*
» »	Regio Decreto che approva il regolamento per la esecuzione della legge 30 giugno 1889. n. 6144 (serie 3ª) sulla pubblica sicurezza . . .	6517	945
» »	Regio Decreto che approva la convenzione per la concessione e l' esercizio delle ferrovie Biella-Sagliano Balma, Biella-Cossato-Vallemosso, Biella-Occhippo-Mongrando	6527	962
17 »	Regio Decreto che dichiara il comune di Borgetto aperto per gli effetti del dazio di consumo .	6512	925
» »	Regio Decreto che autorizza il comune di Novara di riscuotere un dazio di consumo sui cristalli, sui vetrami, sulle porcellane, sulle terraglie, sulla carta e cartoni	6513	*ivi*
» »	Regio Decreto che classifica fra le provinciali di Brescia il tronco della strada che dalla via di circonvallazione della città di Chiari conduce alla stazione ferroviaria omonima	6529	962
» »	Regio Decreto che modifica l' elenco delle strade provinciali di Porto-Maurizio	6530	*ivi*
» »	Regio Decreto che dà piena ed intera esecuzione agli accordi conchiusi fra l'amministrazione delle poste in Italia e quelle della Spagna, Svizzera e degli Stati uniti di America per aumentare i limiti del peso dei pacchi campioni merci ammessi al cambio postale fra i suddetti paesi .	6538	970
» »	Regio Decreto che determina la rendita da iscriversi nel gran libro del debito pubblico a favore		

DATA degli atti	TITOLO E SUNTO DEGLI ATTI	NUMERO della Raccolta	PAGINA del Volume
1889			
	di enti morali ecclesiastici per effetto della conversione dei loro beni immobili	6541	970
17 *novem.*	Regio Decreto che approva un nuovo elenco delle strade provinciali di Pisa	6543	*ivi*
» »	Regio Decreto che modifica la tabella organica del laboratorio di botanica-crittogamica di Pavia .	6574	995
19 »	Regio Decreto che stabilisce le norme pel mantenimento dei mendicanti a cui dovranno concorrere alcuni enti contemplati dalla legge sulla Pubblica Sicurezza del 30 giugno 1884 n. 6114 (serie 3ª).	6535	962
23 »	Regio Decreto che determina l'entrata in vigore della legge 2 giugno 1882 n. 6166 (serie 3ª) sul consiglio di Stato	6525	961
» »	Regio Decreto portante il riordinamento del ministero della marina.	6526	*ivi*
» »	Regio Decreto che approva il regolamento ed i programmi d'insegnamento per la scuola pratica di agricoltura di Pesaro	6548	971
24 »	Regio Decreto che dal fondo di riserva per le spese impreviste, autorizza una 14ª prelevazione nella somma di lire 50,000 a favore del ministero degli Affari esteri	6518	961
» »	Regio Decreto che dal fondo di riserva per le spese impreviste autorizza un 15ª prelevaz. nella somma di lire 80,000 a favore del ministero dell'interno.	6519	*ivi*
» »	Regio Decreto che autorizza i comuni di Gagliano Castelferrato, Mammola, Trinitapoli e Pietra Ligure ad eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti per l'anno 1889 il limite medio del triennio 1884-85-86.	6528	962
» »	Regio Decreto che stabilisce la somma da pagarsi per l'anno 1890 dei volontari di un anno nel contrarre l'arruolamento	6536	970
» »	Regio Decreto con cui è approvato il regolamento che stabilisce le norme per il collocamento in aspettativa, in riforma e a riposo dei militari, per la presentazione delle domande di liquidazione di pensioni ed assegni.	6568	973
28 »	Regio Decreto che autorizza il comune di Genova a riscuotere un dazio di consumo sopra alcuni generi	6531	962
» »	Regio Decreto che approva il regolamento sulle aspettative, disponibilità e pensioni degli agenti diplomatici e consolari	6581	996
1° *dicem.*	Regio Decreto contenente le disposizioni per l'attuazione del codice penale per il Regno d'Italia.	6509	924
» »	Regio Decreto che nomina una commiss. per la revisione dei codici penali per l'esercito e per l'armata	6521	961
» »	Regio Decreto che convoca pel giorno 29 Dicembre 1889 il 4° collegio elettorale di Firenze per la elezione di un deputato	6522	*ivi*
» »	Regio Decreto che autorizza il comune di Chieti da esigere un dazio di consumo sulla carta, cartoni e terraglie	6537	970
» »	Regio Decreto che approva il regolamento ed i programmi d'insegnamento per le scuole di viticoltura ed enologia di Avellino e Conegliano. .	6549	971
» »	Regio Decreto che vieta l'importazione e l'esportazione ed il transito dei vegetali dai territori comunali di Briga e Tenda negli altri della Provincia di Cuneo	6550	*ivi*
» »	Regio Decreto portante la fusione in un solo eco-		

FINE DELL' INDICE CRONOLOGICO

COLLEZIONE

DELLE LEGGI ED ATTI DEL GOVERNO

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1889

Nr. 5889 al 6591.

5889) Regio Decreto del 4 gennaio 1889 che chiude la sessione legislativa 1887-1888 del Senato del Regno e della Camera dei deputati.

5890) Regio Decreto del 3 gennaio 1889 concernente la concessione delle decorazioni ai cittadini italiani stabiliti da tre anni all'estero.

5891) Regio Decreto che conferisce al ministero del tesoro le attribuzioni relative alla corte dei conti.

3 gennaio 1889

UMBERTO I RE D'ITALIA ec.

Visto l' articolo 1° della legge 13 febbraio 1888, n. 5195 (serie 3ª); Vista la legge 14 agosto 1862, n. 800; Visto il reale decreto 26 dicembre 1877, numero 4219; Udito il consiglio dei ministri; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato, presidente del consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Il ministro del tesoro avrà, per la corte dei conti, le attribuzioni finora esercitate dal ministro delle finanze.

Il presidente del consiglio dei ministri è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo ecc.—Dato a Roma, addì 3 gennaio 1889.

UMBERTO
F. Crispi

5892) Regio Decreto che approva il regolamento per la esecuzione della legge 30 dicembre 1888, numero 5866 (serie 3ª), sull'emigrazione.

10 gennaio 1889

UMBERTO I RE D'ITALIA ecc.

Visto l'art. 20 della legge 30 dicembre 1888, n. 5866 (serie 3ª); Udito il parere del consiglio di Stato; Sulla proposta del Nostro presidente del consiglio, ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È approvato l'annesso regolamento, firmato d'ordine Nostro dal predetto ministro, per la esecuzione della legge 30 dicembre 1888, n. 5866, sull'emigrazione.

Art. 2. Le licenze d'agenzia d'emigrazione rilasciate a termini dell'art. 64 della legge sulla pubblica sicurezza, saranno valide sino al giorno 15 prossimo febbraio inclusivo.

Ordiniamo ecc.—Dato a Roma, addì 10 gennaio 1889.

UMBERTO
F. Crispi

REGOLAMENTO

per l'esecuzione della legge 30 dicembre 1888, n. 5866 (serie 3ª), sull'emigrazione.

Art. 1. Quando in una regione è determinata una corrente di emigrazione verso un paese transmarino, per la concessione dei passaporti a famiglie di emigranti è richiesta la presentazione del certificato d'assicurato imbarco munito del visto dell'autorità di pubblica sicurezza del porto di partenza.

Art. 2. S'intende equivalere al certificato di assicurato imbarco, purchè sia munito del visto dell'autorità di pubblica sicurezza del porto di partenza, il contratto di cui alla legge 30 dicembre 1888, n. 5866.

Art. 3. L'autorità di pubblica sicurezza del porto di partenza limiterà l'apposizione del visto di assicurato imbarco per quel numero di posti che non ecceda la capacità regolamentare del battello.

Art. 4. La concessione del passaporto per l'estero ai giovani soggetti alla leva è regolata dalla legge e dal regolamento sul reclutamento del regio esercito. Non è subordinata alla prestazione di una cauzione.

Art. 5. La domanda della patente d'agente di emigrazione

si presenta al ministero dell' interno per mezzo del prefetto coi seguenti allegati:

a) certificato di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di domicilio, da cui risulti anche non essere il richiedente nè ministro di culti, nè funzionario dello Stato, nè impiegato di amministrazioni pubbliche locali;

d) certificato da cui risulti essere il richiedente nel godimento dei diritti civili;

e) certificato penale da cui risulti non essere incorso il richiedente in condanne per i reati enumerati nell' articolo 3, primo alinea, della legge.

Art. 6. Il prefetto, verificata la regolarità dei documenti, trasmetterà la domanda al ministero col suo parere e colla proposta, entro i limiti stabiliti dall' art. 4 della legge 30 dicembre 1888, n. 5866, della misura della cauzione, che l'agente dovrà prestare.

Art. 7. Il ministero riconosciuta la legalità della domanda e dei certificati annessi, fisserà la misura della cauzione e ne ordinerà il deposito presso la tesoreria provinciale.

Sulla presentazione della ricevuta del tesoriere provinciale rilascerà la patente.

Art. 8. Nella patente, che sarà fatta sul modello allegato al presente regolamento, è determinato il territorio entro il quale l'agente è autorizzato ad operare.

Art. 9. Qualora l'agente si renda responsabile delle contravvenzioni enumerate all'art. 5 o previste in altri articoli della legge, il prefetto gli ritirerà la patente.

La perdita della patente però non diviene definitiva che colla condanna dell'agente per una delle contravvenzioni medesime.

Art. 10. La patente sarà pure ritirata quando venga meno una delle condizioni enumerate nell' art. 3 e richiamate nell'art. 7 della legge, per la concessione, o si verifichi una delle condizioni ivi stabilite come impedimento alla concessione di essa.

Art. 11. È vietato all' agente di procurare la partenza o l'imbarco a minori destinati presumibilmente a mestieri girovaghi, in contravvenzione alla legge 21 dicembre 1873 oppure a fini di prostituzione.

Art. 12. Gli è pur vietato di procurare la partenza o l' imbarco a persone di cui non sia permessa la emigrazione negli Stati ai quali sono dirette.

Art. 13 L' agente è tenuto ad uniformarsi alle prescrizioni che il ministero sarà per dare a tutela dei nostri emigranti in dipendenza di disposizioni adottate dai governi degli Stati, ai quali l'emigrazione è diretta.

Art. 14. La notificazione della nomina di un subagente sarà accompagnata da tutti i certificati enumerati all'art. 5 del regolamento.

Nella licenza, che sarà fatta secondo il modello allegato al presente regolamento, è determinato il territorio entro il quale il subagente è autorizzato ad operare.

Il prefetto darà notizia al ministero di tutte le licenze di subagente che egli rilascerà.

Art. 15. Sono applicabili al subagente le disposizioni dei precedenti articoli 9, 10, 11, 12 e 13.

Art. 16. L'agente e, per suo conto e sotto la sua responsabilità, il subagente, hanno la facoltà di fare tutte le pratiche necessarie per il rilascio dei nulla osta e dei passaporti agli emigranti, ma non possono chiedere nè accettare da questi ultimi o da altri per essi alcun compenso, salvo il rimborso delle tasse di bollo.

Art. 17. Prima di procedere all'arruolamento di emigranti, preveduto all'articolo 11 della legge, l'agente o subagente dovrà, per mezzo del prefetto, darne avviso al ministero, enunciando il paese, l'impresa o lo scopo per cui è fatto e rimettendogli copia dei patti o del contratto d'arruolamento.

Art. 18. Se gli emigranti arruolati da un agente o da un subagente siano più di 100, l'agente o subagente sarà tenuto di accompagnarli o di farli accompagnare da un incaricato al porto d'imbarco per averne cura sino alla loro partenza, oppure di delegare all'uopo un incaricato residente nel porto di imbarco.

Art. 19. Della commissione visitatrice delle navi, istituita coll'articolo 578 del regolamento 20 novembre 1879, farà parte un ispettore di pubblica sicurezza od un altro ufficiale di pubblica sicurezza nei porti in cui non è un ispettore.

Art. 20. Il funzionario di pubblica sicurezza, membro della commissione visitatrice delle navi, dovrà durante la visita e concorrendo all'esecuzione dell'incarico deferito alla commissione, ricevere i reclami degli emigranti contro gli agenti e i subagenti e vegliare all'osservanza della legge e del regolamento sull'emigrazione.

Art. 21. Compiuta la visita della nave, il funzionario di porto rimetterà al funzionario di pubblica sicurezza l'esemplare del contratto di cui all'articolo 12 della legge.

Art. 22. È rimesso alla commissione d'arbitri istituita coll'art. 17 della legge, di stabilire i termini ed il modo del procedimento nelle vertenze fra gli emigranti e l'agente devolute alla sua cognizione.

Art. 23. I due consiglieri provinciali chiamati dall'art. 17 della legge a far parte della commissione d'arbitri, saranno

eletti ogni anno dal consiglio provinciale nella sessione ordinaria.

Art. 24. In caso di condanna dell' agente al risarcimento dei danni la commissione d'arbitri dovrà mettere a carico di lui le anticipazioni fatte d'urgenza dal Governo agli emigranti per soccorsi resi necessari da sua colpa.

Art. 25. L'autorità di pubblica sicurezza del porto di partenza e quella delle stazioni di confine sono tenute a vigilare che non emigrino minori destinati al commercio girovago, in contravvenzione alla legge 21 dicembre 1873, od alla prostituzione, ed a disporre il rimpatrio dei medesimi ove il sospetto riesca fondato e chi li accompagna non presenti carte od altre prove sufficienti ad escluderlo.

Art. 26. Delle informazioni che il ministero dell' interno assumerà sulle condizioni igieniche, economiche e di sicurezza delle regioni, per le quali si determina una corrente di emigrazione, sarà data notizia ai prefetti ed ai sindaci, che ne cureranno la pubblicazione coi mezzi di cui dispongono.

Art. 27. Le disposizioni che il ministero dell' interno può adottare a tutela degli emigranti, a termini dell' articolo 19, lettera *b*, della legge, possono essere date con circolare nella forma stabilita all'articolo precedente, oppure mediante comunicazione ai singoli agenti e subagenti a domicilio.

Art. 28. Il ministero dell' interno avrà diretta corrispondenza, per gli affari generali dell'emigrazione, coi regi consoli residenti negli Stati esteri.

Visto d'ordine di S. M.
Il ministro dell'interno
F. Crispi

Modello 1.

PATENTE D'AGENTE

Il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, sulla domanda debitamente documentata di . . . . dalla quale apparisce trovarsi il richiedente nelle condizioni prevedute all' art. 3 della legge 30 dicembre 1888, n. 5866, ed avere il medesimo prestata per la somma di lire . . . . . la cauzione stabilita all'art. 4 rilascia a. . . . .
. . . .

LA PATENTE
DI AGENTE D'EMIGRAZIONE

con facoltà di operare . . . .
a sensi e per gli effetti della legge stessa e del regolamento approvato con regio decreto del 10 gennaio 1889.

Dato a Roma, addì

Il ministro

(Qui si riportano, per norma dell'agente, gli articoli 5, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 18 e 19 della legge; 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 23 e 26 del regolam ; e l'art. 8 del regio decreto 13 settembre 1874, n. 2086, tasse per le concessioni governative).

Modello 2.

LICENZA DI SUBAGENTE

Il prefetto della provincia di. . . . . . . sulla notificazione debitamente documentata colla quale l'agente d'emigrazione . . . . . . , ... fa conoscere di aver nominato suo subagente . . . . e da cui apparisce trovarsi quest' ultimo nelle condizioni prevedute agli articoli 3 e 7 della legge 30 dicembre 1888, n. 5866 , rilascia a. . . . . . .

LA LICENZA
DI SUBAGENTE DI EMIGRAZIONE

con facoltà d'operare, in rappresentanza, per conto e sotto la responsabilità del mandante nel. . . . .
a sensi e per gli effetti della legge stessa e del regolamento approvato con regio decreto del 10 gennaio 1889.

Dato a . . . . , . . . addì

Il prefetto

(Qui si riportano , per norma del subagente gli articoli 5, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 18 e 19 della legge ; 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 26 del regolam., e l'art 8 del regio decreto 13 settembre 1874, n. 2086, tasse per le concessioni governative.

5893) Regio Decreto del 10 gennaio 1889 che riconvoca pel giorno 28 gennaio il Senato del Regno e la Camera dei deputati.

5894) Regio Decreto del 3 gennaio 1889 che autorizza il comune di Spoleto ad esigere un dazio di consumo sul piombo lavorato in pallini da caccia.

5895) Regio Decreto del 3 gennaio 1889 che autorizza il comune di Fano a riscuotere un dazio di consumo sopra alcuni generi.

5896) Regio Decreto del 3 gennaio 1889 che autorizza il comune di Chiavari ad esigere un dazio di consumo sulla carta e sui cartoni.

5897) Regio Decreto che stabilisce le norme ed i programmi per gli esami di concorso ai posti d' ingegnere e di geometra nel personale tecnico catastale.

3 gennaio 1889.

UMBERTO I. RE D'ITALIA ec.

Visto il regolamento approvato col regio decreto 2 agosto 1887, n. 4871 (serie 3ª), sul riordinamento dell'imposta fondiaria; Visto l'articolo 4 del regio decreto del 25 novembre 1888, n. 5835 (serie 3ª), per l'ammissione e la carriera del personale tecnico catastale; Sentita la giunta superiore del catasto; Sulla proposta del ministro delle finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. All'articolo 4 del decreto reale del 25 novembre 1888, n. 5835, è sostituito il seguente:

Articolo 4. „ Gli aspiranti devono essere cittadini italiani „ ed aver sempre tenuta condotta regolare.

„ Non sono ammessi al concorso quelli di età inferiore ad „ anni 18 o superiore ad anni 30, e quelli che non fossero di „ sana costituzione e dotati di buona vista.

„ In via di eccezione e soltanto per il primo concorso po- „ tranno essere ammessi gli ingegneri e i geometri che pre- „ stano o hanno prestato servizio straordinario nei lavori del „ catasto o in altri lavori alla dipendenza del ministero delle „ finanze, e che alla data della loro assunzione in servizio non „ avevano superata l'età di 35 anni, qualora si trovino nelle „ altre condizioni volute dal presente decreto.

„ Saranno equiparati ad essi gli ingegneri e i geometri „ in servizio straordinario alla dipendenza del ministero dei „ lavori pubblici „.

Ordiniamo ecc. — Roma, addì 3 gennaio 1889.

UMBERTO
B. Grimaldi

5898) Regio Decreto del 6 gennaio 1889 che istituisce un archivio notarile mandamentale nel comune di Radicena.

5899) Regio Decreto del 13 gennaio 1889, che convoca pel giorno 3 febbraio 1889 il 2° collegio elettorale di Bologna per la elezione di un deputato.

5900) Regio Decreto del 13 gennaio 1889 che convoca pel giorno 3 febbraio 1889 il 2° collegio elettorale di Avellino per la elezione di un deputato.

5901) Regio Decreto del 13 gennaio 1889 che convoca pel giorno 3 febbraio 1889 il 2° collegio elettorale di Treviso per la elezione di un deputato.

5902) Regio Decreto che approva il regolamento per la giunta speciale di sanità di Milano.

3 gennaio 1889.

UMBERTO I RE D'ITALIA ec.

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri; Veduto l'art. 17 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 (serie 3ª); Udito il parere del consiglio di Stato; Abbiamo decretato e decretiamo.

Articolo unico. È approvato l'unito regolamento, che sarà vidimato e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente, per determinare la procedura da seguirsi dalla Giunta speciale di sanità della città di Milano nell'esercizio della sua giurisdizione.

Ordiniamo ecc. — Roma, addì 3 gennaio 1889.

UMBERTO
F. Crispi.

REGOLAMENTO

della giunta speciale di sanità per il comune di Milano istituita giusta l'art. 17 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, con Regio decreto 26 agosto 1887.

CAPO I.

DELLA GIUNTA.

Art. 1. La giunta speciale di sanità per il comune di Milano ha sede nel palazzo nel comune.

Art. 2. Il presidente della giunta ne ha la legale rappresentanza; nomina i relatori sui reclami presentati dalla giunta, nei modi e termini segnati dal presente regolamento; convoca la giunta; provvede per la esecuzione degli atti di istruttoria ordinati dalla giunta; vigila la regolare tenuta dei registri dell'archivio da parte del segretario che è alla sua immediata dipendenza; corrisponde colle autorità e coi privati; provoca dall'autorità municipale i provvedimenti necessari per sopperire alle spese occorrenti, sia all' esercizio del mandato della giunta, sia alla eventuale istruzione delle cause che innanzi a questa si svolgono;

È supplito nel caso di sua assenza od impedimento dal membro più anziano della giunta.

Art. 3. Il segretario è depositario di tutti gli atti e documenti che gli vengono trasmessi; cura la consegna degli atti e delle lettere di avviso; di conformità al presente regolamento, al presidente, al relatore, alle parti interessate, redige i processi verbali di tutte le sedute della giunta, e degli atti d'istruttoria che essa o taluno dei suoi membri in suo concorso compisse; cura la regolare tenuta dei registri della giunta; rilascia, coll'autorizzazione del presidente, copia autentica delle deliberazioni definitive delle controversie alle parti interessate, od ai terzi e la prima copia esecutiva alla parte interessata, a cui favore fu la deliberazione della giunta pronunciata, salvo per il rilascio di una seconda copia la autorizzazione della giunta stessa, innanzi alla quale il richiedente dovrà provvedersi con apposito ricorso.

Art. 4. La giunta avrà i seguenti registri, da tenersi in carta libera, che saranno numerati progressivamente e firmati in ciascuna pagina dal presidente o da un membro della giunta, e cioè:

1.° Registro generale di spedizione, diviso in colonne che devono contenere:

a) il numero progressivo di ogni iscrizione;

b) la data della iscrizione;

c) il nome, il cognome, e il domicilio della persona cui si riferisce l'atto iscritto;

d) l'oggetto dell'atto;

e) la data del provvedimento contro cui si ricorre se trattasi di stato di opposizione;

f) la data della decisione eventualmente pronunziata;

g) il nome e cognome del relatore per gli atti di opposizione.

2.° Registro dei verbali di tutte le adunanze della giunta, nei quali verranno sommariamente riportate le discussioni e le deliberazioni;

3.° Registro delle decisioni, sul quale si riferiranno integralmente tutte le decisioni della giunta, ordinino atti d'istruttoria, o pronuncino definitivamente intorno alla controversia.

Art. 5. Il segretario conserverà in fascicoli progressivamente numerizzati, secondo il numero del registro generale di spedizione, e gli uni dagli altri separati, gli atti e documenti di ciascuna causa sottoposti alla decisione della giunta.

Egli conserverà inoltre in fascicoli regolarmente numerizzati col numero stesso segnato nel registro generale le copie di tutti gli atti, lettere e scritti che verranno spediti dalla giunta o da taluno dei suoi membri; e raccoglierà pure in fascicoli numerizzati col numero stesso del registro generale tutti gli atti, lettere che alla giunta od a taluno dei suoi membri pervenissero dalle autorità o dai privati.

Art. 6.° Le memorie di causa non potranno mai essere restituite alle parti, potrà però il presidente, dopo la deliberazione definitiva della giunta, autorizzare il segretario a restituire i documenti che le corredano.

CAPO II.

Della proc dura da seguirsi innanzi alla giunta.

Art. 7. Gli interessati che intenderanno fare opposizione ai provvedimenti del sindaco di Milano, pronunciati giusta l'articolo 16 della legge 15 gennaio 1885 dovranno nel termine di 15 giorni dalla notifica del detto provvedimento, presentare il loro reclamo alla giunta speciale di sanità, a mezzo della segreteria, giusta le norme di cui negli articoli seguenti, previa la notifica di una copia al sindaco.

Art. 8. Nell'atto di opposizione i reclamanti dovranno eleggere domicilio nella città; in difetto di elezione di domicilio, tutte le notificazioni di atti del sindaco e della giunta, verranno eseguite mediante affissione di copia all'albo municipale.

Art. 9. Le notificazioni degli atti delle parti e della giunta verranno eseguite a cura degli uscieri addetti alla locale corte di appello, ed in caso di impedimento dichiarato di questi, a mezzo degli uscieri addetti al locale tribunale civile e correzionale.

Art. 10. Nel termine di due giorni dal deposito presso la segreteria della giunta del reclamo degli interessati debitamente notificato, il presidente della giunta nominerà un relatore fra i membri di essa.

Il relatore entro due giorni dalla avuta notizia della sua nomina prefiggerà alle parti, con provvedimento che verrà notificato a cura del segretario, il termine entro il quale dovranno

fare le loro deduzioni, e produrre i documenti a sostegno delle rispettive loro ragioni.

. Tale termine per l'istruttoria della vertenza fra le parti non potrà oltrepassare i dieci giorni.

Art. 11. Tutte le memorie che durante il periodo di istruttoria, le parti presentassero alla giunta, dovranno fra di esse essere notificate per copia, con specifica indicazione dei documenti che le corredano.

Art. 12. Gli interessati avranno diritto di ottenere copia, a loro spese, degli atti, piani e documenti relativi al procedimento che li riguarda.

Avranno diritto di esaminare negli uffici della giunta gli atti originali senza poterli in nessun caso esportare.

Art. 13. Trascorso il termine dal relatore assegnato alle parti per le loro difese e non oltre giorni quindici da esso, la giunta, udito il rapporto del relatore, pronuncierà la sua deliberazione.

La giunta potrà ordinare tutti gli atti d' istruttoria che crederà necessari nell'interesse della giustizia, e avrà facoltà di introdursi nei domicilii privati per le constatazioni che riputasse indispensabili, nei modi e nel tempo determinati per gli atti esecutivi giudiziali dal codice di procedura civile.

Le parti interessate saranno avvertite di tutte le deliberazioni della giunta, mediante avviso del segretario.

Art. 14. Compiuti gli atti di istruttoria ordinati dalla giunta, il relatore prefiggerà un nuovo termine alle parti, non superiore a quello di dieci giorni dal deposito nella segreteria, del verbale che a cura del segretario sarà stato compilato a sensi dell'articolo 8 del presente regolamento, per la presentazione di nuove eventuali loro memorie.

Le parti saranno avvertite di questa deliberazione del relatore, mediante avviso del segretario.

Trascorso questo termine e non oltre quindici giorni da esso, la giunta, udito il parere del relatore, pronunzierà la sua sentenza.

Art. 15. I membri della giunta non possono udire private informazioni relative alle cause pendenti avanti di essa, nè ricevere memorie se non per mezzo della segreteria.

La giunta con apposito provvedimento può ammettere le parti a dare personalmente tutte quelle spiegazioni orali che stimassero opportune nel loro interesse.

Art. 16. Nel procedimento innanzi alla giunta, non sarà necessario il ministero di avvocato o di procuratore.

Tutte le istanze o gli atti di opposizione delle parti, nonchè le copie delle sentenze, e gli atti di notificazione della giunta dovranno essere stesi su carta da bollo di centesimi 50.

CAPO III.

Delle deliberazioni della giunta.

Art. 17. La giunta sarà legalmente costituita coll'intervento di cinque dei suoi membri.

La giunta non potrà però deliberare se non colla maggioranza di quattro voti.

Art. 18. Il segretario della giunta redige il verbale dell'udienza, in cui indica i membri presenti, e fa cenno della causa discussa e della deliberazione senza riportarne le opinioni espresse.

Art. 19. Le deliberazioni della giunta saranno pronunziate nel nome del Re, e dovranno contenere:

1.° il nome e cognome delle parti;

2.° l'indicazione del provvedimento del sindaco contro il quale si è reclamato;

3.° l'oggetto del reclamo;

4.° i motivi della decisione;

5.° il dispositivo sulla controversia e sulle spese;

6.° l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui la decisione fu pronunziata;

7.° la firma del presidente, relatore e segretario.

Art. 20. Le decisioni della giunta sono titoli esecutivi, giusta l'articolo 553 codice procedura civile.

Roma, 6 gennaio 1889.

Visto d'ordine di S. M.
Il ministro dell'interno
F. Crispi

5903) Regio Decreto del 3 gennaio 1889 che costituisce il comune di Cersosimo in sezione autonoma del 2° collegio elettorale di Potenza.

5904) Regio Decreto del 3 gennaio 1889 che costituisce il comune di Caravonica in sezione autonoma del collegio elettorale di Porto Maurizio.

5905) Regio Decreto del 3 gennaio 1889 che costituisce il comune di S. Nicola Baronia in sezione autonoma del 2° collegio elettorale di Avellino.

5906) Regio Decreto del 3 gennaio 1889 che costituisce il comune di Bacucco in sezione autonoma del collegio elettorale di Teramo.

5907) Regio Decreto concernente l'emissione della prima e seconda serie di obbligazioni per provvedere al risanamento della città di Napoli.

13 gennaio 1889.

UMBERTO I. RE D'ITALIA ec.

Veduta la legge 15 gennaio 1885, n. 2892 (serie 3ª), per il risanamento della città di Napoli; Veduto il Nostro decreto 12 marzo detto anno, n. 3003 (serie 3ª); Veduti gli altri Nostri decreti del 30 dicembre 1886, n. 4257 e 4 agosto 1887, n. 4867 (serie 3ª), coi quali fu autorizzata la emissione rispettivamente, con decorrenza dal 1° gennaio 1887, e dal 1° luglio 1887, della 1ª e 2ª serie di obbligazioni per provvedere alle opere di risanamento della città di Napoli, con le firme a *fac-simile* del direttore generale „ Novelli „ del capo divisione „ G. Redaelli „ e del rappresentante l'ufficio di riscontro della corte dei conti „ E. Cattaneo „ ; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. La prima e la seconda serie di obbligazioni per provvedere al risanamento della città di Napoli, di cui ai reali decreti 30 dicembre 1886, n. 4257 e 4 agosto 1887, n. 4867 (serie 3ª) verranno emesse con decorrenza dal 1° gennaio 1889 e porteranno impresse a stampa, mediante *fac-simile* le firme del direttore generale „ Novelli „ del capo divisione „ C. Ghironi „ e del rappresentante l' ufficio di riscontro della corte dei conti „ E. Cattaneo „.

Ordiniamo ec. -- Roma, addì 13 gennaio 1889.

UMBERTO
C. Perazzi

5908) Regio Decreto che dà piena ed intera esecuzione alla dichiarazione di Parigi dell'8 dicembre 1888 per l' interpetrazione dell'art. V° della convenzione consolare relativo alla inviolabilità degli archivi consolari.

6 gennaio 1889.

UMBERTO I. RE D'ITALIA ec.

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato ad interim degli affari esteri, presidente del consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Piena ed intera esecuzione sarà data alla

dichiarazione firmata a Parigi, l'8 dicembre 1888 per l' interpetrazione dell'art. V della convenzione consolare franco-italiana del 24 luglio 1862, relativo alla inviolabilità degli archivi consolari.

Ordiniamo ecc. — Roma, addi 6 gennaio 1889.

UMBERTO
F. Crispi

ARRANGEMENT

Le gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie et le gouvernement de la République Française, désirant préciser le sens des termes de l'article 5 de la convention consulaire, signé le 26 juillet 1862, entre l'Italie et la France, ont résolu de conclure un arrangement à cet effet, et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:

Sa majesté le Roi d'Italie:

S. Exc. M. le général comte Louis Frédéric Menabrea, marquis de Valdora, sénateur, son ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près le gouvernement de la République Française, etc., etc., et

Le Président de la République Française:

M. René Goblet, député, ministre des affaires étrangères etc., etc., lesquels, dûment autorisés, sont convenus des articles suivants:

Art. 1. Les mots „ archives consulaires „ s' appliquent exclusivement à l'ensemble des pièces de chancellerie et autres se rattachant directement au service, ainsi qu' au local spécialement affectè au dépôt de ces pièces.

Art. 2. Il est expressement interdit aux consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires de placer dans le local affecté aux archives des documents et objets qui n'auraient pas ce caractère.

Les chambres ou la chambre constituant ce local devront être parfaitement distinctes des pièces servant à l' abitation particulière du consul, et ne pourront être affectées à d'autres usages.

Art. 3. Les instructions les plus formelles seront adressées par les deux gouvernements à leurs agents respectifs, en vue de leur prescrire de se conformer strictement aux disposition énoncées à l'article précédent. Si un consul général, un consul, un vice-consul, ou un agent consulaire, requis par l'autorité judiciaire locale, d'avoir à se dassaisir de documents que'il

détient, se refuse à les livrer, l'autorité judiciaire recourra, par l'intermédiaire du ministre des affaires étrangères, à l'ambassade dont cet agent dépend.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent arrangement et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Paris, en double expédition, le 8 décembre 1888.

(*L. S.*) LOUIS FRÉDÉRIC MENABREA
(*L. S.*) RENÉ GOBLET.

5909) REGIO DECRETO del 6 gennaio 1889 che dà piena ed intera esecuzione all'accordo amministrativo riferentesi allo scambio dei vaglia postali fra l'Italia e l'Isola di Malta.

5910) REGIO DECRETO che aggiunge al ruolo organico del personale dei ministeri delle finanze e del tesoro un posto di ministro e un altro di sottosegretario di Stato.

24 gennaio 1889.

UMBERTO I. RE D'ITALIA ec.

Veduta la legge 12 febbraio 1888, n. 5195, sul riordinamento dell' amministrazione centrale dello Stato; Veduto il regio decreto 26 dicembre 1877, n. 4219, col quale fu istituito il ministero del tesoro; Veduto il ruolo organico complessivo del personale dei ministeri delle finanze e del tesoro, stato approvato col regio decreto 6 marzo 1881, n. 115, e stato poi modificato coi regi decreti: 15 luglio 1881, n. 319; 8 gennaio e 29 luglio 1882, nn. 605 e 936; 15 marzo 1883, n. 1253; 16 marzo e 29 giugno 1884, nn. 2053 e 2508; 13 febbraio e 12 giugno 1887, nn. 4346 e 4733; 24 giugno 1888, n. 5500; Sulla proposta dei ministri delle finanze e del tesoro; Udito il consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Nel ruolo organico del personale dei ministeri delle finanze e del tesoro sono aggiunti, con effetto dal 1° gennaio 1889, i seguenti posti, e cioè:

un posto di ministro collo stipendio di L. 25,000;

un posto di sottosegretario di Stato, collo stipendio di lire 10,000.

Ordiniamo ecc. — Roma, addì 24 gennaio 1889.

UMBERTO
C. PERAZZI
B. GRIMALDI

5911) Regio Decreto del 6 gennaio 1889 che nomina il senatore Paolo Mantegazza membro della commissione incaricata di proporre un nuovo regolamento generale per l'insegnamento della ginnastica nelle scuole del Regno.

5912) Regio Decreto del 24 gennaio 1889 che dal fondo di riserva per le spese impreviste autorizza una 14ª prelevazione nella somma di lire 25,000 a favore del ministero dell'interno.

5913) Regio Decreto del 24 gennaio 1889 che dal fondo di riserva per le spese impreviste autorizza una 15ª prelevazione nella somma di lire 5,600 a favore del ministero dell'interno.

5914) Regio Decreto del 24 gennaio 1889 che dal fondo di riserva per le spese impreviste autorizza una 16ª prelevazione nella somma di lire 100,000 a favore del ministero degli affari esteri.

5915) Regio Decreto che approva il regolamento per il servizio di pilotaggio nel porto di Brindisi.

20 gennaio 1889

UMBERTO I RE D'ITALIA ecc.

Visto l' articolo 967 del regolamento per l' esecuzione del codice della marina mercantile, approvato con regio decreto 20 novembre 1879, n. 5166 (serie 2ª); Sentito il consiglio superiore di marina; Sulla proposta del Nostro ministro della marina; Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È approvato e reso esecutorio dal 1° marzo 1889, l' annesso regolamento per il servizio di pilotaggio nel porto di Brindisi, firmato d' ordine Nostro dal ministro della marina.

Ordiniamo ecc.—Roma, addì 20 gennaio 1889.

UMBERTO
B. Brin

REGOLANENTO

per il servizio di pilotaggio nel porto di Brindisi.

Art. 1. È instituito nel porto di Brindisi un corpo di piloti pratici composto di dieci individui compreso il capo.

Esso presterà la cauzione di lire mille.

Art. 2. Il pilotaggio nel detto porto sarà facoltativo tanto all'entrata quanto all'uscita per le navi di qualsiasi nazionalità.

Art. 3. La mercede dovuta ai piloti pratici è intera o ridotta secondo che la nave viene pilotata nel porto interno oppure solo nell'avamporto. La separazione dei due pilotaggi è determinata dalla congiungente tra il faro del forte a mare e quello della Pedagna. Il capitano della nave sarà tenuto a rilasciare una dichiarazione dinotante il pilotaggio eseguito riferendosi alla congiungente anzidetta, ed in base a tale dichiarazione, sarà liquidata la mercede la quale è nella misura seguente:

Per ogni nave da tonnellate			pilotaggio intero	pilotaggio ridotto
1	a	100	L. 20	L. 14
101	a	200	„ 30	„ 20
201	a	300	„ 35	„ 24
301	a	400	„ 40	„ 27
401	a	500	„ 45	„ 30
501	a	600	„ 50	„ 34
601	a	700	„ 55	„ 37
701	a	800	„ 60	„ 40
801	a	900	„ 65	„ 44
901	a	1000	„ 70	„ 47
1001 in oltre			„ 75	„ 50

Art. 4. Il tonnellaggio netto delle navi sarà desunto dalle carte di bordo.

Art. 5. Il corpo dei piloti pratici di Brindisi dovrà essere provveduto di due barche atte al servizio di pilotaggio e riconosciute tali dal locale ufficio di porto.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della Marina
B. Brin

5916) Regio Decreto del 13 gennaio 1889 che autorizza le società delle strade ferrate italiane a creare una quarta serie (D) di 182,700 obbligazioni provvisorie 3 0[0 ammortizzabili, da valere in conto di quelle da emettersi per le costruzioni ferroviarie e per il servizio delle case degli aumenti patrimoniali.

5917) Regio Decreto del 24 gennaio 1889 che costituisce il comune di Ciciliano in sezione autonoma del 2° collegio elettorale di Roma.

5918) Regio Decreto del 24 gennaio 1889 che costituisce il comune di Pisoniano in sezione autonoma del 2° collegio elettorale di Roma.

5919) Regio Decreto del 24 gennaio 1889 che costituisce il comune di Vallinfreda in sezione autonoma del 2° collegio elettorale di Roma.

5920) Regio Decreto del 24 gennaio 1889 che costituisce il comune di Gavignano in sezione autonoma del 2° collegio elettorale di Roma.

5921) Regio Decreto che approva il testo unico della legge comunale e provinciale.

10 febbraio 1889

UMBERTO I RE D'ITALIA ecc.

Veduto l'articolo 90 della legge 30 dicembre 1888, n. 5865 che dà facoltà al Nostro Governo di coordinare in testo unico, con le disposizioni di detta legge, quelle della legge del 20 marzo 1865, allegato *A*, e delle altre che l'hanno modificata:

Veduto il parere del consiglio di Stato del 1° febbraio 1889; Sentito il consiglio dei ministri; Sulla proposta del presidente del consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno; Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato il seguente testo unico della legge comunale e provinciale:

TITOLO PRIMO

Divisione del territorio del Regno e autorità governative e amministrative.

Art. 1. Il Regno si divide in provincie, circondari, mandamenti e comuni.

Art. 2. In ogni provincia vi è un prefetto, un consigliere delegato e un consiglio di prefettura.

Art. 3. Il prefetto rappresenta il potere esecutivo in tutta la provincia.

Esercita le attribuzioni a lui demandate dalle leggi e veglia al mantenimento dei diritti dell'autorità amministrativa, promuovendo, ove occorra, il regolamento di attribuzioni fra l' autorità amministrativa e l' autorità giudiziaria, a norma della legge 31 marzo 1877, n. 3771 (serie 2ª).

Provvede alla pubblicazione ed alla esecuzione delle leggi.

Veglia sull' andamento di tutte le pubbliche amministrazioni, ed in caso d'urgenza fa i provvedimenti che crede indispensabili nei diversi rami di servizio.

Presiede la giunta provinciale amministrativa.

Sopraintende alla pubblica sicurezza, ha diritto di disporre della forza pubblica e di richiedere la forza armata.

Dipende dal ministro dell'interno e ne eseguisce le istruzioni.

Art. 4. Se il prefetto è assente od impedito, ne fa le veci il consigliere delegato.

Nei casi di prolungato impedimento od assenza, ed in quelli di vacanza, potrà essere con reale decreto provveduto per una reggenza temporaria.

Art. 5. Il consiglio di prefettura ha le attribuzioni che gli sono commesse dalle leggi.

È chiamato a dar parere nei casi prescritti dalle leggi e dai regolamenti, e quando ne sia richiesto dal prefetto.

I membri del consiglio compiono le incombenze amministrative che loro vengono dal prefetto affidate.

I segretari presso le prefetture potranno essere incaricati per decreto reale delle funzioni di consigliere.

Art. 6. Il consiglio di prefettura si compone di un numero di consiglieri non maggiore di tre. Vi potranno anche essere due consiglieri aggiunti.

È presieduto dal prefetto o da chi ne fa le veci.

Art. 7. In ogni circondario vi è un sotto prefetto che compie sotto la direzione del prefetto le incombenze che gli sono commesse dalle leggi, eseguisce gli ordini del prefetto, e provvede nei casi d'urgenza riferendone immediatamente al medesimo.

Art. 8. Il prefetto od i sotto prefetti, e coloro che ne fanno le veci, non possono essere chiamati a rendere conto dell' esercizio delle loro funzioni fuorchè dalla superiore autorità amministrativa, nè sottoposti a procedimento per alcun atto di tale esercizio senza autorizzazione del Re, previo parere del consiglio di Stato.

Art. 9. Presso ogni prefettura e sotto prefettura sono stabiliti impiegati di segreteria.

La relativa pianta sarà determinata per decreto reale.

Art. 10. In ciascuna provincia è istituita una giunta provinciale amministrativa ed è composta del prefetto che la presiede, di due consiglieri di prefettura designati al principio di ogni anno dal ministro dell' interno, e di quattro membri effettivi e due supplenti nominati dal consiglio provinciale i quali durano in ufficio quattro anni, e si rinnovano per metà ogni biennio.

I commissari scaduti rimangono in ufficio fino alla loro surrogazione e gli elettivi non sono rieleggibili se non dopo trascorso un biennio dalla loro scadenza, la quale, pel primo biennio, è determinata dalla sorte.

Il ministro dell'interno designa pure un consigliere di prefettura supplente.

I supplenti non intervengono alle sedute della giunta se non quando mancano i membri effettivi.

Ai commissari elettivi verrà corrisposta una medaglia di presenza per ogni seduta nella misura che sarà determinata per decreto reale.

La spesa per le medaglie di presenza dei commissari elettivi è a carico della provincia, le altre spese sono a carico dello Stato.

Art. 11. Non possono far parte della giunta provinciale amministrativa:

a) I deputati al Parlamento nella provincia in cui furono eletti;

b) I consiglieri provinciali della provincia;

c) I sindaci dei comuni della provincia;

d) Gli impiegati civili e militari dello Stato in attività di servizio;

e) Gli impiegati e agenti contabili della provincia e dei comuni e delle opere pie;

f) coloro che non possano far parte delle liste dei giurati per il disposto degli articoli 5, 6, 7 ed 8 della legge 8 giugno 1874, n. 1938.

Decadono di pieno diritto dall'ufficio di commissario elettivo le persone contemplate nelle lettere *a*, *b*, *c*, *d*, *e* del presente articolo, che in caso di elezione non avranno fra 8 giorni dall' elezione medesima, rinunziato all'ufficio che li rende incompatibili.

TTTOLO SECONDO

dell'amministrazione comunale.

CAPO I.

Del comune.

Art. 12. Ogni comune ha un consiglio, una giunta ed un sindaco.

Deve inoltre avere un segretario ed un ufficio comunale.

Più comuni di un medesimo circondario possono valersi dell' opera di un solo segretario; più comuni contermiui possono con l'approvazione del prefetto, avere un solo ufficio, un solo archivio, e provvedere consorzialmente ad altri servizi e ad altre spese obbligatorie.

Il segretario comunale nominato la prima volta dura in ufficio due anni, le conferme successive devono essere date almeno per sei anni. Egli non può essere licenziato prima del

termine pel quale fu nominato, senza deliberazione motivata presa dal consiglio comunale con l' intervento di almeno due terzi dei consiglieri. Contro tale deliberazione è ammesso ricorso alla giunta provinciale amministrativa, e, dalla decisione di questa, al consiglio di Stato.

Art. 13. Il consiglio è composto:

Di 80 membri nei comuni che hanno una popolazione superiore a 250,000 abitanti;

Di 60 membri nei comuni che hanno una popolazione eccedente i 60,000 abitanti;

Di 40 membri in quelli in cui la popolazione supera i 30,000 abitanti;

Di 30 membri nei comuni la cui popolazione supera i 10,000 abitanti;

Di 20 membri in quelli che superano i 3,000 abitanti;

Di 15 membri negli altri;

E di tutti gli eleggibili quando il loro numero non raggiunga quello sopra fissato.

Art. 14. La giunta municipale si compone, oltre il sindaco:

Di 10 assessori e quattro supplenti nei comuni che hanno una popolazione superiore a 250,000 abitanti;

Di otto assessori e quattro supplenti nei comuni che hanno una popolazione eccedente i 60,000 abitanti;

Di sei nei comuni che hanno più di 30,000 abitanti;

Di quattro in quelli che ne hanno più di 3,000;

Di due negli altri.

In tutti questi casi il numero dei supplenti sarà di due.

Art. 15. Il Governo del Re potrà decretare l' unione di più comuni, qualunque sia la loro popolazione, quando i consigli comunali ne facciano domanda e ne fissino di accordo le condizioni.

Le deliberazioni dei consigli saranno pubblicate. Gli elettori ed i proprietari avranno facoltà di fare le loro opposizioni che verranno trasmesse al prefetto. Questi trasmetterà al Governo del Re la domanda coi relativi documenti, esprimendone il suo parere.

Sarà in facoltà dei comuni che intendono riunirsi tenere separate le loro rendite patrimoniali e le passività che appartengono a ciascuno di essi. Sarà pure in loro facoltà di tenere separate le spese obbligatorie al mantenimento delle vie interne e delle piazze pubbliche come le altre indicate nei numeri 11, 12 e 13 dell' art. 145 e nel primo paragrafo dell' articolo 271.

Art. 16. I comuni contermini che abbiano una popolazione inferiore a 1,500 abitanti, che manchino di mezzi sufficienti per sostenere le spese comunali, che si trovino in condizioni

topografiche da rendere comoda la loro unione, potranno per decreto reale essere riuniti, quando il consiglio provinciale abbia riconosciuto che concorrono tutte queste condizioni.

In questi casi i consigli comunali dovranno dare le loro deliberazioni, e gli interessati saranno sentiti nel modo prescritto nel secondo paragrafo dell'articolo precedente, e potrà farsi luogo alle divisioni di patrimonio di sopra indicate nel terzo paragrafo quando così richiedano le circostanze speciali.

Ai comuni murati potrà essere dato e ampliato il circondario o territorio esterno col metodo indicato nel presente articolo.

Art. 17. Le borgate o frazioni di comune possono chiedere, per mezzo della maggioranza dei loro elettori, ed ottenere in seguito al voto favorevole del consiglio provinciale un decreto reale che le costituisca in comune distinto, quante volte abbiano una popolazione non minore di 4,000 abitanti, abbiano mezzi sufficienti per sostenere le spese comunali, e per circostanze locali siano naturalmente separate dal comune, al quale appartengono, udito pure il voto del medesimo.

Eguale facoltà è concessa al capoluogo stesso d'un comune che si trovi nelle condizioni suindicate, e quando le frazioni sue per circostanze locali siano naturalmente separate da esso ed abbiano le condizioni per essere costituite in comune distinto.

Per decreto reale può una borgata o frazione essere segregata da un comune ed essere aggregata ad un altro contermine, quando la domanda sia fatta dalla maggioranza degli elettori residenti nella borgata o frazione, e concorra il voto favorevole, tanto del comune cui intende aggregarsi, quanto del consiglio provinciale, che sentirà previamente il parere del consiglio del comune, a cui la borgata o frazione appartiene.

Art. 18. Ferma stando l'unità dei comuni, le disposizioni speciali dianzi accennate relativamente alla separazione dei patrimoni e delle spese potranno essere applicate alle frazioni che abbiano più di 500 abitanti, quando esse siano in grado di provvedere ai loro particolari interessi, e le condizioni dei luoghi richiedano questo provvedimento, che sarà dato per decreto reale in seguito a domanda della maggioranza dei contribuenti della frazione. Questa domanda sarà notificata al consiglio comunale, che avrà diritto di farvi le sue opposizioni ed osservazioni.

Il prefetto trasmetterà al Governo del Re le domande della frazione, unitamente alle opposizioni e osservazioni del consiglio comunale.

CAPO II.

Dell' elettorato.

Art. 19. Per essere elettore è richiesto il concorso delle seguenti condizioni:

1. di aver compiuto il 21° anno di età;
2. di essere cittadino dello Stato e di godere dei diritti civili nel Regno;
3. di sapere leggere e scrivere;
4. di avere uno degli altri requisiti determinati negli articoli seguenti

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, per lo esercizio del diritto contemplato nel presente articolo, i cittadini delle altre provincie italiane, quand'anche manchino della naturalità.

Con regolamento da approvarsi per decreto reale saranno stabilite le norme secondo le quali l'elettore debba provare di saper leggere e scrivere.

Art. 20. Sono elettori coloro che in virtù della legge elettorale politica dei 24 settembre 1882, n. 99, trovansi inscritti nelle liste elettorali politiche e che potranno esservi in virtù dell'art. 2 della legge istessa.

Gli elettori di cui al presente articolo possono esercitare il loro diritto solamente nel comune dove hanno il domicilio civile.

Quando abbiano trasferito il loro domicilio o la loro residenza in altro comune e vi abbiano mantenuto l'uno o l'altra per lo spazio almeno di un anno, possono, dopo questo termine, chiedere al sindaco del comune dove sono stabiliti che ivi sia riconosciuto il loro domicilio agli effetti del presente articolo. A tale domanda deve essere unita la prova che il richiedente ha rinunziato al precedente domicilio con dichiarazione fatta al sindaco del comune che abbandona.

La domanda deve essere presentata prima della revisione annuale delle liste elettorali.

Art. 21. Sono elettori, quando abbiano le condizioni richieste ai numeri 1, 2 e 3 dell' art. 19, coloro che provino di pagare annualmente nel comune una contribuzione diretta di qualunque natura, ovvero che paghino lire 5 per tasse comunali di famiglia, di fuocatico, sul valore locativo, sul bestiame, sulle vetture, sui domestici, sugli esercizi e sulle rivendite.

Sono parimenti elettori:

1. coloro che tengono a mezzadria o in affitto di qualunque specie beni stabili colpiti da una imposta diretta di qualsiasi natura non minore di lire 15;
2. coloro che pagano per la loro casa di abitazione o per

gli opifici, magazzini o botteghe, od anche per la sola casa di abitazione ordinaria, una pigione annua non minore:

nei comuni che hanno meno di 1,000 abitanti, lire 20;
in quelli da 1,000 a 2,500 abitanti di lire 50;
in quelli da 2,500 a 10,000 abitanti, di lire 100;
in quelli da 10,000 a 50,000 abitanti, di lire 130;
in quelli da 50,000 a 150,000 abitanti, di lire 160;
in quelli superiori a 150,000 abitanti, di lire 200.

I contribuenti di cui al presente articolo debbono pagare la quota di tributo che li colloca fra gli elettori almeno da sei mesi.

Art. 22. Si ritengono come inscritti da sei mesi nei ruoli delle contribuzioni dirette i possessori a titolo di successione o per anticipazione di eredità.

Art. 23. L'imposta pagata sopra titoli di rendita pubblica o pareggiati alla rendita pubblica dello Stato non viene computata nel censo, se non è intestata almeno da cinque anni a colui che domanda l'iscrizione nelle liste.

Per gli effetti di cui ai numeri 1 e 2 dell'articolo 21 si richiede la data certa, che risulti da atti e contratti anteriori all' anno civile durante il quale la giunta comunale forma o rivede le liste elettorali.

Art. 24. Al padre si tien conto della contribuzione pagata pei beni dei figli di cui abbia l' amministrazione per disposizione di legge. Al marito, della contribuzione che paga la moglie, eccetto il caso di separazione di corpo e di beni.

Art. 25. La contribuzione pagata da una vedova o dalla moglie separata di corpo e di beni può valere come censo elettorale a favore di quello dei figli o generi che sarà da lei designato.

Il padre può delegare ad uno dei figli l' esercizio dei suoi diritti elettorali.

Il padre analfabeta può delegare il censo al figlio per renderlo elettore.

Nel delegato devono concorrere gli altri requisiti prescritti per essere elettore.

La delegazione non può farsi che per atto autentico, ed è sempre revocabile.

Art. 26. La contribuzione pagata da proprietari indivisi, o da società commerciali in nome collettivo, sarà, nello stabilire il censo elettorale, ripartita egualmente tra gli interessati, a meno che alcuno di essi giustifichi di parteciparvi per una quota maggiore.

Art. 27. Coloro che hanno il dominio diretto, o tengono in affitto od a masserizio beni stabili, potranno imputare nel loro censo il terzo della contribuzione pagata dall' utilista o dal padrone senza che ne sia diminuito il diritto di questi.

Quando il dominio diretto, l'affittamento od il masserizio spettino per indiviso a più persone, sarà loro applicabile il disposto dell'articolo precedente.

Art. 28. I sott'ufficiali e soldati del regio esercito e della regia marina non possono esercitare il diritto elettorale finchè si trovino sotto le armi.

Questa disposizione si applica pure alle persone appartenenti a corpi organizzati per servizi dello Stato, delle provincie e dei comuni.

Nella formazione della lista elettorale si compilerà, colle norme e guarentigie sancite per la composizione delle liste stesse, un elenco degli elettori che si trovino nelle condizioni previste dal presente articolo.

Art. 29. Sono eleggibili tutti gli elettori inscritti, eccettuati:

gli ecclesiastici e i ministri dei culti che hanno giurisdizione o cura d'anime, coloro che ne fanno ordinariamente le veci, e i membri dei capitoli e delle collegiate;

i funzionari del Governo che devono invigilare sull'amministrazione comunale e gli impiegati dei loro uffici;

gli impiegati contabili e amministrativi degli stabilimenti locali di carità e di beneficenza;

coloro che ricevono uno stipendio o salario dal comune o dalle istituzioni che esso amministra o sussidia;

coloro che hanno il maneggio del denaro comunale o che non hanno reso il conto in dipendenza di una precedente amministrazione;

coloro che hanno lite vertente col comune;

coloro i quali direttamente o indirettamente hanno parte in servizi, esazione di diritti, somministrazioni od appalti nell'interesse del comune, od in società ed imprese aventi scopo di lucro, sovvenute in qualsiasi modo dal comune medesimo.

Art. 30. Non sono elettori nè eleggibili;

a) gli analfabeti, quando resti nel comune un numero di elettori doppio di quello dei consiglieri;

b) le donne;

c) gli interdetti e gli inabilitati;

d) i condannati per oziosità, vagabondaggio e mendicità finchè non abbiano ottenuta la riabilitazione;

e) gli ammoniti a norma di legge ed i soggetti alla sorveglianza speciale.

Tale incapacità cessa un anno dopo compiuto il termine degli effetti dell'ammonizione e della sorveglianza;

f) i condannati per reati d'associazione di malfattori, di furto, di ricettazione dolosa di oggetti furtivi, truffa, appropriazione indebita, abusi di fiducia e frodi d'ogni altra specie e sotto qualunque titolo del codice penale, per qualunque spe-

cie di falso, falsa testimonianza o calunnia, per eccitamento all'odio fra le varie classi sociali, nonchè per reati contro il buon costume, salvi i casi di riabilitazione a termini di legge;

g) coloro che sono ricoverati negli ospizi di carità, e coloro che sono abitualmente a carico degli istituti di pubblica beneficenza e delle congregazioni di carità;

h) i commercianti falliti finchè duri lo stato di fallimento.

Art. 31. Non possono essere contemporaneamente consiglieri nello stesso comune gli ascendenti, i discendenti, il suocero e il genero.

I fratelli possono essere contemporaneamente membri del consiglio, ma non della giunta municipale.

Delle liste elettorali.

Art. 32. Le liste elettorali sono permanenti: esse non possono essere modificate che in forza della revisione annua, alla quale si procede in conformità delle disposizioni seguenti.

Art. 33. Il 1° di gennaio di ogni anno la giunta municipale invita, con pubblico avviso, tutti coloro che, non essendo inscritti sulle liste, sono chiamati dalla presente legge all'esercizio del diritto elettorale, a domandare entro il 15 gennaio la loro iscrizione.

Hanno diritto di essere iscritti anche coloro che pur non avendo compiuto il ventunesimo anno di età, lo compiono non più tardi del 15 maggio dell'anno in corso.

Art. 34. Chi presenta la domanda per essere iscritto nelle liste elettorali del comune deve corredarla colle indicazioni comprovanti:

1.° il luogo e la data della nascita;

2.° l'atto, ove occorra, che provi il domicilio e la residenza nel comune;

3.° i titoli in virtù dei quali, a tenore della presente legge, domanda la iscrizione.

La domanda deve essere sottoscritta dal ricorrente; ove non possa sottoscriverla, è tenuto ad unirvi una dichiarazione notarile che ne attesti i motivi.

Art. 35. Alla domanda si uniscono i documenti necessari a provare quanto non fosse altrimenti notorio.

I documenti, titoli, certificati d' iscrizione nei ruoli delle imposte dirette, che fossero richiesti a tale oggetto, sono esenti da qualunque tassa e spesa.

Della domanda e dei documenti annessi può richiedersi ricevuta nell'atto della presentazione.

Art. 36. Trascorso il termine di cui all' art. 33, la giunta municipale deve riunirsi per esaminare le domande e per pro-

cedere immediatamente alla formazione o revisione delle liste degli elettori.

Art. 37. La giunta deve formare o rivedere la lista degli elettori prima del 31 gennaio.

Essa può dividersi in sezione di tre membri, ciascuna delle quali ha gli stessi poteri della giunta intera.

Art. 38. La giunta deve inscrivere nelle liste, d' ufficio, coloro pei quali le risulti da documenti che hanno i requisiti necessari per essere elettori. Deve cancellarne i morti, quelli che perdettero le qualità richieste per l'esercizio del diritto elettorale, coloro che riconosce essere stati indebitamente inscritti, quantunque la loro iscrizione non sia stata impugnata, e quelli infine che rinunziarono al domicilio civile nel comune.

Un esemplare dei ruoli delle imposte dirette, certificato conforme all'originale dall' agente delle imposte, deve essere spedito senza spesa agli uffici comunali prima del 1° gennaio.

Art. 39. Le liste debbono essere compilate in doppio esemplare, e contenere, in ordine alfabetico il cognome, nome e la paternità di tutti gli elettori del comune, colle indicazioni di cui all'articolo 34.

Nella formazione delle liste è compilato colle stesse norme e guarentigie, ed unito a quelle, un elenco degli elettori che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 28.

Art. 40. Non più tardi del primo giorno di febbraio, la giunta invita, con pubblico avviso, chiunque abbia reclami da fare contro le liste, a presentarli all'ufficio comunale entro il 15 febbraio. Durante questo tempo un esemplare delle liste deve tenersi affisso all'albo pretorio e l'altro rimanere nell'ufficio comunale a disposizione di qualunque cittadino.

La giunta immediatamente notifica al prefetto della provincia l'affissione dell'avviso.

Art. 41. La pubblicazione prescritta dall'art. 40 tiene luogo di notificazione per coloro dei quali siasi deliberata l'iscrizione nelle liste elettorali.

Art. 42. La giunta municipale che ha cancellato dalle liste un elettore o negata la chiesta inscrizione, deve notificargli, per iscritto, al domicilio, la cancellazione o il diniego, indicandogliene i motivi, non più tardi di tre giorni da quello in cui la lista fu pubblicata.

Art. 43. Ogni cittadino, nel termine indicato dall'articolo 40 può reclamare al consiglio comunale contro qualsiasi iscrizione, omissione o cancellazione nelle liste compilate dalla giunta.

Il reclamo, con cui s'impegna una iscrizione, deve entro i tre giorni successivi essere notificato, per cura della giunta, alla parte interessata.

Art. 44. Fra il 20 e l'ultimo giorno di febbraio il consiglio si riunisce per rivedere le liste preparate dalla giunta, aggiungere quelli che reputa indebitamente esclusi, cancellare quelli che reputa indebitamente ammessi e pronunziarsi sui reclami che fossero stati presentati.

Art. 45. Le liste approvate dal consiglio comunale sono pubblicate non più tardi del 5 marzo; e restano affisse all' albo pretorio fino al 15 marzo stesso.

I nomi degli elettori nuovamente inscritti dal consiglio comunale si devono pubblicare in un elenco separato.

Di queste pubblicazioni deve darsi immediatamente notizia al prefetto della provincia.

Art. 46. Il sindaco, entro tre giorni dall'approvazione delle liste, deve dare avviso in iscritto e al domicilio, tanto agli elettori che il consiglio comunale ha cancellato dalla lista, quanto a coloro, i reclami dei quali non fossero stati accolti dalla cancellazione o del rigetto dei reclami medesimi, indicandone i motivi.

Queste notificazioni, del pari che quelle di cui all'art. 42, sono fatte senza spesa, per mezzo degli agenti comunali, che devono farsene rilasciare ricevuta sopra apposito registro.

Art. 47. Qualora la giunta o il consiglio comunale non compiano le operazioni della revisione e dell'affissione delle liste entro i termini rispettivamente assegnati dagli articoli precedenti, il prefetto ne ordina l' esecuzione col mezzo di un commissario all'uopo delegato, a spese del comune.

Art. 48. Ogni cittadino può ricorrere contro il rigetto di un reclamo deliberato dal consiglio comunale e contro qualsiasi indebita iscrizione o cancellazione fatta nella lista.

Il ricorso deve essere presentato entro il giorno 31 marzo alla giunta provinciale amministrativa e notificato all'interessato per atto di usciere o per mezzo dell'inserviente comunale a cura del ricorrente entro lo stesso termine. L'interessato à tre giorni per rispondere.

Potrà essere anche presentato all'ufficio comunale affinchè sia trasmesso alla giunta provinciale amministrativa, ed in tal caso il segretario comunale ne deve rilasciare ricevuta.

La giunta provinciale amministrativa può anche iscrivere d'ufficio coloro pei quali risulti da documenti che hanno i requisiti necessari, e cancellare coloro che li abbiano perduti o che siano stati indebitamente inscritti, quantunque la iscrizione non sia stata impugnata, facendo notificare agli interessati la proposta di cancellazione.

Art. 49. Spirato il termine di cui al precedente articolo, e non più tardi del 5 aprile, un esemplare della lista elettorale e dell'elenco di cui all'art. 39, coi documenti relativi alle

iscrizioni ed alle cancellazioni che avessero dato luogo a reclamo, e tutti gli atti d'appello devono essere trasmessi al presidente della giunta provinciale amministrativa.

L'altro esemplare della lista è conservato nella segreteria del comune.

Il presidente della giunta provinciale amministrativa entro tre giorni da quello in cui gli è pervenuta la lista, deve inviarne ricevuta all'ufficio comunale.

Delle liste e dei documenti ricevuti si tiene nota in un registro speciale, firmato in ciascun foglio dal presidente della giunta provinciale amministrativa.

Art. 50. La giunta provinciale amministrativa, entro i dieci giorni successivi a quello nel quale ricevette le liste e i documenti, si raduna per pronunziare sugli appelli di cui nello art. 48.

Essa deve compiere gli esami sugli appelli e decidere sui medesimi non più tardi del 15 maggio.

Le decisioni della giunta provinciale amministrativa devono essere motivate.

Art. 51. Il giorno 15 maggio la giunta provinciale amministrativa decreta la difinitiva approvazione della lista.

La lista deve essere pubblicata nel rispettivo comune non più tardi del 31 maggio; e rimanervi affissa sino al 16 giugno.

Le decisioni della giunta provinciale amministrativa, a cura del sindaco, e nei modi stabiliti dall'articolo 46, sono notificate agli interessati entro 5 giorni dalla pubblicazione della lista.

Art. 52. Qualunque cittadino voglia impugnare una decisione pronunciata dalla giunta provinciale amministrativa o dolersi di denegata giustizia, deve promuovere la sua istanza dinanzi alla corte d'appello, producendo i titoli che danno appoggio al suo reclamo. L'azione deve proporsi con semplice ricorso, sopra cui il presidente della corte di appello indica una udienza in cui la causa è discussa in via di urgenza e con rito sommario.

Se coloro che reclamano sono gli interessati di cui nell'art. 51, il sopraddetto ricorso, con l'analogo decreto, si deve, a pena di nullità, fra dieci giorni dalla notificazione di cui è parola nel capoverso medesimo, notificare, per cura dell'appellante, alla parte interessata, qualora si impugni l' iscrizione di uno o più elettori; ed invece al prefetto, ove si ricorra dentro l'esclusione di taluno dalla lista.

Il termine è invece di giorni quindici dalla pubblicazione prescritta nell'ar. 51 a pena di nullità, qualora il reclamo sia proposto da persona diversa dagli interessati indicati nell'arcicolo precedente.

In pendenza del giudizio innanzi alla corte di appello, conservano il diritto di voto tanto gli elettori che erano iscritti nelle liste dell' anno precedente e ne sono stati cancellati, quanto coloro, che sono stati iscritti nelle liste definitive del l'anno in corso per decisione concorde del consiglio comunale e della giunta provinciale amministrativa.

Art. 53. Il ricorso con i relativi documenti si dovrà, a pena di decadenza, depositare nella cancelleria alla corte d' appello fra cinque giorni dalla notificazione di esso. La causa sarà decisa senza che occorra ministero di procuratore o avvocato sulla relazione fatta in udienza pubblica da un consigliere della corte, sentite le parti e i loro difensori, se si presentino, ed il pubblico ministero nelle sue orali conclusioni.

Art. 54. Il pubblico ministero comunicherà immediatamente al sindaco le sentenze della corte d'appello per curarne la esecuzione e la notificazione, senza spesa, agli interessati.

La sentenza pronunziata dalla corte d'appello può essere impugnata dalla parte soccombente col ricorso in cassazione, pel quale non è necessario il ministero di avvocato.

Tutti i termini del procedimento sono ridotti alla metà.

Sul semplice ricorso il presidente indica in via d'urgenza la udienza per la discussione della causa.

Art. 55. La giunta municipale appena le venga notificata la proferita sentenza, fa nelle liste la prescritta rettificazione, allegandovi copia della sentenza medesima.

Art. 56. Tutti gli atti concernenti l'esercizio del diritto elettorale, tanto relativi al procedimento amministrativo, quanto al giudiziario, si fanno in carta libera, e sono esenti dalla tassa di registro e dal deposito prescritto dall'art. 521 del codice di procedura civile e dalle spese di cancelleria.

Gli agenti delle imposte dirette, per gli effetti di cui agli articoli 43, 48, 52 hanno l' obbligo di rilasciare, a qualunque cittadino ne faccia richiesta, l' estratto di ruolo di ogni contribuente e i certificati negativi di coloro che risultano iscritti nei ruoli medesimi, dietro il corrispettivo di cinque centesimi per ciascun individuo cui gli estratti od i certificati si riferiscono.

Colui il quale reclama per la iscrizione o la cancellazione altrui viene sottoposto alla multa da lire 50 a 100, qualora il suo reclamo sia dalla corte dichiarato temerario.

Art. 57. Tutti gli atti e documenti concernenti l'annua revisione delle liste elettorali, sono sempre ostensibili a chiunque presso la segreteria comunale o provinciale dove rispettivamente si trovano.

Una copia di esse, debitamente autenticata dalla giunta provinciale amministrativa, sarà conservata negli archivi della prefettura.

Le liste devono essere riunite in un registro e conservate negli archivi del comune.

Chiunque può prendere copia delle liste elettorali in formazione e definitive, ed anche stamparle, e metterle in vendita.

Art. 58. L' elezione pel rinnovamento parziale o totale del consiglio, in qualunque periodo dell' anno segua, si fa unicamente dagli elettori iscritti nelle liste definitivamente approvate.

Sino alla revisione dell'anno successivo e salvo quanto è disposto nell'articolo 55 non possono farsi alle liste altre variazioni all' infuori di quelle cagionate da morte di elettori, comprovata da documento autentico, ovvero dalla perdita o sospensione dell' elettorato risultante da sentenza passata in giudicato.

Spetterà inoltre alla giunta comunale di introdurre nello elenco di cui all'articolo 28, le variazioni necersarie, così per cancellare il nome di coloro che più non si trovano nelle condizioni indicate in tale articolo, come per iscriverne altri che nell' intervallo siano caduti sotto le disposizioni dell' articolo stesso.

Tali variazioni sono fatte a cura della giunta comunale, e debbono essere approvate dalla giunta amministrativa almeno 15 giorni prima dell'elezione di cui al presente articolo.

Art. 59. Il ricorso alla corte d' appello contro il decreto della giunta amministrativa, che cancella gli elettori dal consiglio comunale nuovamente iscritto, non è sospensivo.

Art. 60. Almeno tre giorni prima di quello fissato per le elezioni, gli elettori ricevono dal sindaco un certificato comprovante la loro iscrizione sulla lista, in base alla quale si procede alle elezioni.

Anche negli ultimi tre giorni che precedono quello fissato per le elezioni, gli elettori possono richiedere il certificato di iscrizione che non avesse prima ricevuto.

L' ufficio comunale deve restare aperto negli otto giorni precedenti alla elezione almeno ore cinque per giorno sotto la responsabilità del segretario, che in caso di contravvenzione sarà punito con multa da lire 50 a 500.

Art. 61. Le elezioni si fanno dopo la sessione di primavera, ma non più tardi del mese di luglio;

Art. 62. Gli elettori di un comune concorrono tutti egualmente alla elezione di ogni consigliere.

Tuttavia la giunta provinciale amministrativa, nei comuni divisi in frazioni, sulla domanda del consiglio comunale, o della maggioranza degli elettori di una frazione, sentito il consiglio stesso, potrà ripartire il numero dei consiglieri tra le diverse frazioni in ragione della popolazione, determinando la circoscrizione di ciascuna di esse.

La decisione della giunta provinciale amministrativa sarà pubblicata.

In questo caso si procederà all'elezione dei consiglieri delle frazioni rispettivamente dagli elettori delle medesime a scrutinio separato.

Art. 63. Gli elettori si riuniscono in una sola assemblea. Eccedendo gli elettori il numero di 400, il comune si divide in sezioni. Ogni sezione comprende 200 elettori almeno, e concorre direttamente alla nomina di tutti i consiglieri, salvo il caso previsto nell'ultimo paragrafo dell'articolo 62.

Art. 64. Il prefetto, d'accordo col primo presidente della corte d'appello, fissa il giorno delle elezioni in ciascun comune e lo partecipa alla giunta municipale, la quale, con un manifesto puablicato 15 giorni prima, ne dà avviso agli elettori, indicando il giorno ed i luoghi della riunione.

Le operazioni elettorali dovranno incominciare non più tardi delle ore 9 antimeridiane.

Art. 65. La lista degli elettori, quella dei consiglieri da surrogarsi e la lista dei consiglieri che rimangono in uffizio, dovranno restare affisse nella sala delle adunanze durante corso delle operazioni.

Art. 66. Tanto gli uffici provvisori, quanto gli uffici definitivi delle adunanze elettorali saranno presieduti da magistrati, compresi gli aggiunti giudiziari e gli uditori; o da ufficiali del pubblico ministero presso le corti e i tribunali.

In caso di necessità riconosciuta dal primo presidente della corte, potrà anche destinarsi a presiedere l'ufficio il vice-pretore o il conciliatore.

Il primo presidente della corte d'appello, dopo determinato il giorno della elezione ai termini dell'articolo precedente, e non più tardi di otto giorni prima della elezione, designa i funzionari che dovranno presiedere ogni singola sezione.

In caso d'insufficienza o di impedimento dei medesimi, che avvenga in condizioni tali non permetterne la surrogazione normale, assumerà la presidenza il sindaco o uno dei consiglieri per ordine di anzianità.

Art. 67. Per comporre l'ufficio provvisorio si uniscono al presidente i due elettori più anziani di età e i due più giovani fra i presenti con le funzioni di scrutatori.

L'adunanza elegge a maggioranza di voti i quattro scrutatori definitivi. Ogni elettore non scrive che due nomi sulla propria scheda e si proclamano eletti i quattro che riportano i maggiori voti.

Se qualcuno degli eletti è assente o ricusa, resta scrutatore colui che ebbe maggiori voti dopo di lui.

L'ufficio così composto nomina il segretario sciegliendolo fra gli elettori presenti nell'ordine seguente:

1° I cancellieri, vice-cancellieri di corte, tribunali o preture, segretari e vice-segretari degli uffici del pubblico ministero;

2° Notai;

3° Segretari e vice-segretari comunali;

4° Altri elettori.

Il presidente, se è elettore, vota in quella sezione dove esercita l'ufficio.

Il segretario ha voto consultivo: esso è rimunerato con un onorario di lire 10.

Il processo verbale da lui rogato riveste, per ogni effetto di legge, la qualità di atto pubblico.

Art. 68. Se alle ore 10 antimeridiane non siasi ancora potuto costituire il seggio definitivo perchè non si trovano riuniti almeno 15 elettori per procedere alle operazioni della costituzione, il seggio provvisorio diventa definitivo.

Art. 69. Tre membri almeno dell' ufficio dovranno sempre trovarsi presenti alle operazioni elettorali.

Art. 70. Niuno elettore può presentarsi armato nell' adunanza elettorale.

Art. 71. Niuno è ammesso a votare sia per la formazione dell'uffizio definitivo, sia per l'elezione dei consiglieri, se non trovasi iscritto nella lista degli elettori affissa nella sala e rimessa al presidente.

Il presidente e gli scrutatori dovranno tuttavia dare accesso nella sala, ed ammettere a votare coloro che si presenteranno provvisti d'una sentenza della corte d'appello, con cui si dichiari ch'essi hanno diritto di far parte di quelle adunanze, e coloro che dimostrano di essere nel caso previsto dall' articolo 52.

Art. 72. Il diritto elettorale è personale; nessun elettore può farsi rappresentare, nè mandare il suo voto per iscritto.

Art. 73. Appena accertata col processo verbale la costituzione del seggio definitivo, il presidente dichiara aperta la votazione, chiama o fa chiamare da uno degli scrutatori o dal segretario ciascun elettore nell'ordine della sua iscrizione nelle liste.

Uno degli scrutatori tiene innanzi a sè un esemplare della lista che indica i nomi di tutti gli elettori della sezione. Questa lista deve contenere una colonna, per la firma dello scrutatore di fronte ai nomi degli elettori.

L'elettore chiamato presenta la sua scheda piegata al presidente.

Il presidente depone la scheda in un'urna di vetro trasparente collocata sul tavolo dell'ufficio visibile a tutti.

A misura che si depongono le schede nell'urna, uno degli scrutatori fa ciò constare, apponendo la propria firma di fronte al nome dell' elettore nella colonna della lista indicata al secondo paragrafo del presente articolo.

Art. 74. Ciascun elettore ha diritto di scrivere nella scheda tanti nomi quanti sono i consiglieri da eleggere quando se ne devono eleggere meno di cinque.

Quando il numero dei consiglieri da eleggere è di cinque o più, ciascun elettore ha diritto di scrivere nella scheda solamente un numero di nomi eguale ai quattro quinti dei consiglieri da eleggere.

Qualora questo numero di quattro quinti contenesse una frazione, l' elettore avrà diritto di votare pel numero intero immediatamente superiore ai quattro quinti.

L' elettore può aggiungere, oltre i nomi dei candidati, la paternità, la professione, il titolo onorifico o gentilizio, il grado accademico e la indicazione di uffici sostenuti; ogni altra indicazione è vietata.

Le schede sono valide anche quando non contengono tanti nomi di candidati quanti sono i consiglieri pei quali l'elettore ha diritto di votare.

La scheda può essere scritta, stampata o parte scritta e parte stampata.

Le schede devono essere in carta bianca, senza alcun segno che possa servire a farle riconoscere.

Art. 75. Gli elettori che si presentano dopo l'appello votano nel modo indicato dagli articoli precedenti.

La votazione, a pena di nullità, resta aperta fino alle 4 pomeridiane.

Tuttavia non può, egualmente, a pena di nullità, esser chiusa, se non sono trascorse almeno tre ore dalla fine dello appello; e anche dopo le tre ore non sarà chiusa, prima che tutti gli elettori presenti nell'aula abbiano potuto votare.

Art. 76. Compiute le operazioni di cui agli articoli precedenti, e trascorse le ore rispettivamente indicate, il presidente dichiara chiusa la votazione; apre quindi l' urna, riscontra il numero delle schede deposte dai votanti, ne fa segnare il numero nel processo verbale e le ripone nell'urna.

Uno degli scrutatori piglia successivamente ciascuna scheda, la spiega, la consegna al presidente che ne dà lettura ad alta voce e la fa passare, secondo i casi, allo scrutatore eletto con minor numero di voti, o al più giovane di età.

Gli altri scrutatori notano, ed il segretario rende contemporaneamente pubblico, il numero dei voti che ciascun candidato va riportando durante lo spoglio delle schede.

Art. 77. La tavola a cui siedono il presidente, gli scrutatori ed il segretario deve essere disposta in modo che gli elettori possano girarvi intorno durante lo scrutinio dei suffragi.

Art. 78. Quando il numero dei consiglieri da eleggere non ecceda i 20 e gli elettori che votarono nella sezione non eccedano il numero di 200, lo scrutinio delle schede deve intraprendersi immediatamente e deve essere condotto a termine senza interruzione.

Quando, per il numero dei consiglieri da eleggere, o per il numero dei votanti, l' ufficio non possa mandare a termine immediatamente lo scrutinio delle schede, il presidente dovrà sigillare l'urna ed egli e gli altri membri dell'ufficio dovranno porre le proprie firme sulla carta che chiude l'urna. Le operazioni non possono essere sospese più d'una volta e la sospensione non deve durare più di 12 ore.

Il presidente indica al pubblico l' ora in cui l' urna sarà riaperta e nella quale le operazioni saranno riprese.

La mancanza di suggellazione dell' urna, della firma del presidente sulla carta che chiude l'urna, come pure l' omessa indicazione dell'ora in cui le operazioni saranno ricominciate, o la ripresa in ora diversa da quella annunziata, producono la nullità delle operazioni.

Art. 79. Il presidente è incaricato della polizia delle adunanze e di prendere le necessarie precauzioni onde assicurare l'ordine e la tranquillità.

Nessuna forza armata può essere collocata senza la richiesta del presidente nella sala delle elezioni o nelle sue adiacenze.

Le autorità civili ed i comandanti militari sono tenuti di obbedire ad ogni sua richiesta.

Art. 80. Le adunanze elettorali non possono occuparsi di altro oggetto che dell'elezione dei consiglieri: è loro interdetta ogni discussione o deliberazione.

Art. 81. Sono nulle:

1° le schede nelle quali l'elettore si è fatto conoscere od ha scritto altre indicazioni, oltre quelle di cui all'art. 74;

2° quelle che portano o contengono segni che possano ritenersi destinati a far conoscere il votante.

Si hanno come non scritti i nomi che non portano sufficiente indicazione delle persone alle quali è dato il voto, come pure gli ultimi nomi eccedenti il numero dei consiglieri da eleggersi. In entrambi i casi la scheda resterà valida nelle altre parti.

Art. 82. L'ufficio di ciascuna sezione pronunzia in via provvisoria sopra tutte le difficoltà e gl'incidenti che si sollevano intorno alle operazioni della sezione e sulla nullità delle schede.

Nel verbale da estendersi in doppio originale, deve farsi menzione di tutti i reclami avvenuti, delle proteste fatte, e delle decisioni motivate proferite dall'ufficio, da annettersi al verbale.

Le schede nulle, le bianche, le contestate, in qualsiasi modo e per qualsiasi causa, quelle contenenti nomi ritenuti non scritti, le carte relative ai reclami e le proteste scritte devono essere vidimate almeno da tre dei componenti l'ufficio, ed annesse al verbale.

Tutte le altre schede devono essere numerate e chiuse in una busta suggellata, da unirsi al verbale, firmata dal presidente e dal segretario.

Art. 83. L' ufficio della sezione, a pena di nullità, pubblica il risultato dello scrutinio e lo certifica nel verbale. Il verbale è firmato, seduta stante, da tutti i membri dell' ufficio; alla sua validità però basta la firma del presidente e del segretario. Dopo la firma del verbale l' adunanza viene sciolta immediatamente.

Un esemplare autentico dei verbali viene depositato nella segreteria del comune.

Nella stessa segreteria sono depositate per otto giorni, con diritto ad ogni elettore di prenderne conoscenza, le liste elettorali delle sezioni che contengono il riscontro dei voti.

Art. 84. Il presidente dell'ufficio della prima sezione, quando il comune ha più sezioni, riunisce nel termine di 24 ore i presidenti delle altre sezioni e in unione ad essi od agli scrutatori che ne facciano le veci, riassume i voti dati in ciascuna sezione senza poterne modificare il risultato, e pronuncia sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad essi affidate, salvi i reclami, ai quali è provveduto ai termini dell' art. 82.

Il segretario della prima sezione è segretario dell' adunanza dei presidenti.

Per la validità delle operazioni sopraindicate basta la presenza della maggioranza di coloro che hanno qualità per intervenirvi.

Art. 85. Il processo verbale dell' elezione è indirizzato al prefetto o sottoprefetto rispettivamente fra giorni tre dalla sua data.

La giunta, nello stesso termine di giorni tre, pubblica il risultato della votazione e lo notifica alle persone elette.

Art. 86. S'intenderanno eletti quelli, che avranno riportato il maggior numero di voti, ed a parità di voti il maggiore di età fra gli eletti otterrà la preferenza.

Art. 87. Quando l' elezione di colui che ebbe maggiori voti è nulla, gli si sostituisce quello che ebbe, dopo gli eletti, mag-

giori voti, purchè il numero dei voti riportato non sia inferiore ad un ottavo dei votanti.

Art. 88. Quando in alcune sezioni sia mancata o sia stata annullata l'elezione, in tal caso se il voto degli elettori di tali sezioni non influisce sulla elezione di alcuno degli eletti, non occorre fare o ripetere in esse la votazione.

In caso diverso l'elezione seguirà, entro un mese, nel giorno che sarà stabilito dal prefetto, di concerto col primo presidente della corte di appello.

Art. 89. Se l'elezione porta nel consiglio alcuni dei congiunti di cui nell'articolo 31, il consigliere nuovo viene escluso da chi è in ufficio; quello che ottenne meno voti da chi ne ebbe maggior numero; il giovane dal provetto.

In tali casi si procede immediatamente a surrogare gli esclusi, sostituendovi quelli che ebbero maggior numero di voti.

Chi fosse eletto in più frazioni può optare per una di esse nel termine di otto giorni.

In difetto la giunta municipale estrae a sorte la frazione che l'eletto ha da rappresentare.

Nelle altre frazioni s'intendono eletti quelli che successivamente ottennero più voti.

Art. 90. Contro le operazioni elettorali è ammesso il ricorso entro un mese dalla proclamazione degli eletti.

Sui ricorsi pronuncia in prima sede il consiglio comunale, tanto per le quistioni di eleggibilità, quanto per le operazioni elettorali.

Il ricorso deve, entro i tre giorni, per cura di chi l'ha proposto, essere notificato giudiziariamente alla parte che può avere interesse, la quale avrà 10 giorni per rispondere.

Il sindaco notificherà, entro cinque giorni, all'interessato la decisione presa dal consiglio.

Contro la decisione del consiglio è ammesso, entro il mese dalla notificazione della decisione, reclamo alla giunta provinciale amministrativa.

Il reclamo, a cura di chi l'ha proposto, deve essere notificato giudiziariamente, nel termine di cinque giorni, alla parte che vi ha interesse la quale avrà dieci giorni per rispondere.

Se le controversie riguardano questioni di eleggibilità, contro le decisioni della giunta provinciale amministrativa è ammesso il ricorso alla corte d'appello a norma degli articoli 52, 53, 54.

Se le controversie riguardano le operazioni elettorali, è ammesso il ricorso al consiglio di Stato.

Art. 91. Il consiglio comunale, la giunta provinciale amministrativa, la corte d'appello, ed il consiglio di Stato, quando accolgono reclami loro presentati, correggono, secondo i casi,

il risultato delle elezioni, sostituiscono ai candidati illegalmente proclamati coloro che hanno il diritto di esserlo.

Art. 92. Chiunque, attribuendosi falsamente una qualità od un censo o facendo scientemente uso di documenti falsi o simulati, o con false dichiarazioni o con qualsiasi artifizio atto a ingannare, ottiene o per sè o per altri la iscrizione nelle liste elettorali, ovvero la indebita cancellazione dalle liste di uno o più elettori, è punito con la detenzione da uno a tre mesi e con una multa da lire 100 a 1000.

La stessa pena è applicata, ma non mai nel minimo grado, ad ogni persona rivestita di pubblica qualità che scientemente opera la indebita iscrizione o cancellazione.

Con la pena medesima è punita ogni alterazione, sottrazione o rifiuto di comunicazione delle liste elettorali per l'uso prescritto dalla legge.

Art. 93. Chiunque per ottenere a proprio od altrui vantaggio il voto elettorale o l'astensione, offre, promette o somministra denaro, valori, impieghi pubblici o privati, o qualunque altra utilità ad uno o più elettori o per accordo con essi ad altre persone, è punito colla detenzione estensibile a sei mesi e con multa estensibile a lire 1000.

L' elettore che per dare o negare il voto elettorale o per astenersi dal votare, ha accettato le offerte o promesse o ha ricevuto denaro o altra utilità, è punito colla pena medesima.

Sono considerati mezzi di corruzione anche le indennità pecuniarie date all'elettore per spese di viaggio, di soggiorno, o il pagamento di cibo e bevande ad elettori, o di rimunerazione sotto pretesto di spese o servizi elettorali; ma la pena viene, in tal caso, ridotta alla metà.

Art. 94. Chiunque usi minaccia ad un elettore, od alla sua famiglia, di notevole danno o della privazione di una utilità per costringerlo a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dall' esercitare il diritto elettorale, o con notizie da lui conosciute false, o con raggiri od artifici, ovvero con qualunque mezzo illecito atto a diminuire la libertà degli elettori esercita pressione per costringerli a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dall' esercitare il diritto elettorale, è punito colla pena della multa fino a lire 500, e nei casi più gravi con la detenzione sino a tre mesi.

Alle pressioni nel nome collettivo di classi, di persone, di associazioni, è applicato il massimo della pena.

Art. 95. I pubblici ufficiali, impiegati, agenti o incaricati di una pubblica amministrazione, i quali abusando delle loro funzioni, direttamente o col mezzo di istruzioni date alle persone loro dipendenti in via gerarchica, si adoprano a vincolare i

suffragi degli elettori, a favore o in pregiudizio di determinate candidature, o ad indurli all'astensione, sono puniti con multa di lire 500 a 1000, o, secondo la gravità delle circostanze, con la detenzione da tre mesi ad un anno.

La predetta multa o la detenzione si applica ai ministri di un culto che si adoperano a vincolare i voti degli elettori a favore o in pregiudizio di determinate candidature, o ad indurli all'astensione, con allocuzioni o discorsi in luoghi destinati al culto o in riunioni di carattere religioso, o con promesse o minaccie spirituali o con le istruzioni sopra indicate.

Art. 96. Chiunque con violenze, o vie di fatto, o con tumulti, attruppamenti, invasioni nei locali destinati ad operazioni elettorali, clamori sediziosi, con oltraggi ai membri dell'ufficio nell'atto delle elezioni, ovvero rovesciando, sottraendo l' urna elettorale con la dispersione delle schede, o con altri mezzi egualmente efficaci, impedisce il libero esercizio dei diritti elettorali o turba la libertà del voto, è punito con la detenzione da tre mesi ad un anno, e con una multa estensibile a lire 2000.

Art. 97. Chiunque, senza diritto, s'introduce durante le operazioni elettorali nel luogo dell' adunanza è punito con ammenda estensibile a lire 100, e col doppio di quest' ammenda chi si introduce armato nella sala elettorale, ancorchè sia elettore o membro dell'ufficio.

Con la stessa pena dell'ammenda, estensibile a lire 200, è punito chi, nella sala dove si fa l'elezione, con segni palesi di approvazione o disapprovazione, od atrimenti, cagiona disordine, se, richiamato all' ordine dal presidente, non obbedisce.

Art. 98. Chiunque, trovandosi privato o sospeso dall' esercizio elettorale, e assumendo il nome altrui si presenta a dare il voto in una sezione elettorale, ovvero chi dà il voto in più sezioni elettorali, è punito con la detenzione estensibile a sei mesi e con multa estensibile a lire 500.

Chi nel corso delle operazioni elettorali e prima della chiusura definitiva del verbale è sorpreso in atto di sottrarre, aggiungere o sostituire schede, o di alterarne il contenuto, o di leggere fraudolentemente nomi diversi da quelli che vi sono scritti, od in qualsiasi altro modo falsifica i risultati della votazione, è punito con la detenzione da tre mesi ad un anno e con multa da lire 100 a 1000.

È punito con le stesse pene chi altera, sottrae, aggiunge o sostituisce le schede di cui agli articoli 73, 74.

Se il colpevole fa parte dell' ufficio elettorale la pena è elevata al doppio.

Art. 99. Chiunque, appartenendo all' ufficio elettorale, ammette scientemente a votare chi non ne ha il diritto, o ricusa

di ammettere chi lo ha, è punito colla detenzione estensibile a tre mesi e con multa estensibile a lire 500.

Chiunque, appartenendo all' ufficio elettorale, con atti od omissioni contrarie alla legge, dolosamente rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali o cagiona la nullità delle elezioni, o ne muta il risultato, o dolosamente si astiene dalla proclamazione dell' esito della votazione e dalla trasmissione dei verbali all'autorità competente, è punito con la detenzione estensibile a sei mesi e con multa estensibile a lire 500.

Il segretario dell' ufficio elettorale che rifiuta di scrivere nel processo verbale proteste o reclami di elettori, è punito con la detenzione estensibile a tre mesi e con multa estensibile a lire 500.

Art. 100. Qualunque elettore può promuovere l' azione penale, costituendosi parte civile, pei reati contemplati negli articoli precedenti.

L'azione penale si prescrive in sei mesi dalla data del verbale ultimo dell'elezione o dall'ultimo atto del processo.

Ordinata un'inchiesta dal consiglio comunale o dalla giunta provinciale amministrativa, chi ne è incaricato ha diritto di far citare testimoni.

Ai testimoni delle inchieste ordinate come sopra, sono applicabili le disposizioni del codice penale sulla falsa testimonianza, sulla occultazione della verità e sul rifiuto di deporre in materia civile; salvo le maggiori pene secondo il codice stesso, cadendo la falsa testimonianza e l' occultazione della verità od il rifiuto su materia punibile.

Ai pubblici ufficiali imputati di taluno dei reati contemplati nella presente legge non sono applicabili le disposizioni dell'art. 8.

Art. 101. Nei reati elettorali, ove la presente legge non abbia specificatamente contemplato il caso in cui vengono commessi da' pubblici ufficiali, ai colpevoli aventi tali qualità non può mai applicarsi il minimo della pena.

Le condanne per reati elettorali, ove per espressa disposizione della legge, o per la gravità del caso venga dal giudice irrogata la pena della detenzione, producono sempre, oltre le pene stabilite nei precedenti articoli, la sospensione del diritto elettorale e di tutti i pubblici uffici per un tempo non minore di un anno, nè maggiore di tre.

Ove la detta condanna colpisca il candidato, la privazione del diritto elettorale e di eleggibilità sarà pronunziata per un tempo non minore di due nè maggiori di cinque anni.

Ai reati elettorali si applicano le disposizioni del codice penale intorno al tentativo, alla complicità, alla recidiva, al concorso di più reati, ed alle circostanze attenuanti.

Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite nel codice penale per reati più gravi non puniti dalla presente legge.

Art. 102. Gli articoli 69 ed i susseguenti saranno affissi alla porta della sala delle elezioni in caratteri maggiori e ben leggibili.

CAPO III.

Del consiglio comunale.

Art. 103. Il consiglio comunale deve riunirsi due volte l'anno in sessione ordinaria.

L'una nei mesi di marzo, aprile o maggio.

L'altra nei mesi di settembre, ottobre o novembre.

Può riunirsi straordinariamente, o per determinazione del sindaco, o per deliberazione della giunta comunale, o per domanda di una terza parte dei consiglieri.

Nei due ultimi casi la riunione del consiglio deve avere luogo entro dieci giorni dalla deliberazione o dalla presentazione della domanda.

In tutti i casi, il sindaco deve partecipare al prefetto il giorno e l'oggetto della convocazione, almeno tre giorni prima, salvo i casi d'urgenza.

È in facoltà del prefetto d'ordinare d'ufficio adunanze dei consigli comunali per deliberare sopra determinati oggetti da indicarsi nel relativo decreto.

Art. 104. La convocazione dei consiglieri deve essere fatta dal sindaco con avvisi scritti da consegnarsi a domicilio.

La consegna dovrà risultare da dichiarazione del messo comunale.

L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli oggetti da trattarsi, deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni e per le altre sessioni almeno tre giorni prima di quello stabilito per la prima adunanza.

Tuttavia, nei casi d'urgenza, basta che l'avviso col relativo elenco sia consegnato 24 ore prima; ma in questo caso, quante volte la maggioranza dei consiglieri presenti lo richiegga, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente.

Altrettanto resta stabilito per gli elenchi di oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già inscritti nell'ordine del giorno di una determinata seduta.

Art. 105. Il prefetto ed il sottoprefetto possono intervenire ai consigli anche per mezzo di altri ufficiali pubblici dell' ordine amministrativo, ma non vi hanno voce deliberativa.

Art. 106. Sono sottoposte al consiglio comunale tutte le istituzioni fatte a prò della generalità degli abitanti del comune,

o delle sue frazioni, alle quali non siano applicabili le regole degli istituti di carità e beneficenza, come pure gli interessi dei parrocchiani quando questi ne sostengano qualche spesa a termini di legge.

Gli stessi stabilimenti di carità e beneficenza sono soggetti alla sorveglianza del consiglio comunale, il quale può sempre esaminarne l'andamento, e vederne i conti.

Quando gli interessi concernenti le proprietà od attività patrimoniali delle frazioni, o gli interessi dei parrocchiani sono in opposizione a quelli del comune o di altre frazioni del medesimo, il prefetto convoca gli elettori delle frazioni alle quali spettino le dette proprietà od attività, od i parrocchiani, per la nomina di tre commissari, i quali provvedono all' amministrazione dell' oggetto in controversia colle facoltà spettanti al consiglio comunale.

Dalle decisioni del prefetto è aperto il ricorso in via gerarchica.

Sarà inteso il voto del consiglio comunale sui cambiamenti relativi alla circolazione delle parrocchie del comune, in quanto sostenga qualche spesa per le medesime.

Art. 107. Sono soggetti all' esame del consiglio i bilanci ed i conti delle amministrazioni delle chiese parrocchiali e delle altre amministrazioni, quando esse ricevono sussidi dal comune.

Il prefetto, udito il consiglio di prefettura, pronuncia sulle questioni che sorgessero in conseguenza di questo esame.

Art. 108. Il consiglio comunale nella sessione di primavera:

rivede e stabilisce le liste elettorali;

esamina il conto dell'amministrazione dell'anno precedente in seguito al rapporto dei revisori, e delibera sulla sua approvazione.

Art. 109. Nella sessione d'autunno:

elegge i membri della giunta municipale;

delibera il bilancio attivo e passivo del comune, e quello delle istituzioni che gli appartengono, per l'anno seguente;

nomina i revisori dei conti per l'anno corrente, scegliendoli fra i consiglieri estranei alla giunta municipale.

Art. 110. Tanto il sindaco, quanto gli altri membri della giunta di cui si discute il conto, hanno diritto di assistere alla discussione, ancorchè scaduti dall' ufficio, ma dovranno ritirarsi al tempo della votazione.

Niuno di essi, trovandosi in ufficio potrà presiedere il consiglio durante questa discussione. Il consiglio eleggerà un presidente temporaneo.

Art. 111. Nell'una e nell'altra sessione il consiglio comunale, in conformità delle leggi e dei regolamenti, delibera intorno:

1. Agli uffizi, agli stipendi, alle indennità ed ai salari;

2. Alla nomina, alla sospensione ed al licenziamento degli impiegati, dei maestri e delle maestre, e degli addetti al servizio sanitario, dei cappellani e degli esattori e tesorieri dove sono istituite, salve le disposizioni delle leggi speciali in vigore.

La nomina del segretario non può aver luogo fuorchè colle condizioni da stabilirsi con regolamento approvato con decreto reale;

3. Agli acquisti, all' accettazione ed al rifiuto di lasciti e doni;

4. Alle alienazioni, alle cessioni di crediti, ai contratti portanti ipoteca, servitù e costituzione di rendita fondiaria, alle transazioni sopra diritti di proprietà e di servitù;

5. Alle azioni da promuovere e da sostenere in giudizio, alla creazione di prestiti, alla natura degl'investimenti fruttiferi, alle affrancazioni di rendite e di censi passivi;

6. Ai regolamenti sui modi di usare dei beni comunali e sulle istituzioni che appartengono al comune, come pure ai regolamenti di igiene, edilità e polizia locale attribuiti dalla legge ai comuni;

7. Alla destinazione dei beni e degli stabilimenti comunali;

8. Alle costruzioni ed al traslocamento dei cimiteri;

9. Al concorso del comune all'esecuzione di opere pubbliche ed alle spese per esso obbligatorie a termini di legge;

10. Alle nuove e maggiori spese ed allo storno di fondi da una categoria ad un'altra del bilancio;

11. Ai dazi ed alle imposte da stabilirsi o da modificarsi nello interesse del comune, ed ai regolamenti che possono occorrere per la loro applicazione.

E in generale delibera sopra tutti gli oggetti che sono proprii dell'amministrazione municipale e che non sono attribuiti alla giunta od al sindaco.

Art. 112. I consigli comunali non possono deliberare se non interviene la metà del numero dei consiglieri assegnati al comune; però alla seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degl' intervenuti. Nel caso che siano introdotte proposte, le quali non erano comprese nell' ordine di prima convocazione, queste non potranno essere poste in deliberazione se non 24 ore dopo averne dato avviso a tutti i consiglieri.

Art. 113. Tutte le deliberazioni saranno sempre pubblicate per copia all'albo pretorio nel primo giorno festivo, o di mercato successivo alla loro data.

Ciascun contribuente nel comune potrà aver copia delle deliberazioni mediante pagamento dei relativi diritti fissati con decreto reale.

Art. 114. Ciascun contribuente può, a suo rischio e pericolo, con l'autorizzazione della giunta provinciale amministrativa, far valere azioni che spettino al comune o ad una frazione del comune.

La giunta prima, di concedere l'autorizzazione, sentirà il consiglio comunale, e quando la concede, il magistrato ordinerà al comune di intervenire in giudizio. In caso di soccombenza le spese sono sempre a carico di chi promosse l'azione.

Quando una frazione di comune avesse da far valere una azione contro il comune o contro altra frazione del comune, la giunta provinciale amministrativa, sull' istanza almeno di un decimo degli elettori spettanti a quella frazione, potrà nominare una commissione di tre o di cinque elettori per rappresentare la frazione stessa.

CAPO IV.

Della giunta municipale.

Art. 115. Il consiglio comunale elegge nel suo seno a maggioranza assoluta di voti gli assessori che debbono comporre la giunta comunale. Se dopo due votazioni consecutive nessuno dei candidati ha riportato la maggioranza assoluta di voti, il consiglio procede al ballottaggio fra i candidati che hanno riportato maggior numero di voti nella seconda votazione.

Gli assessori si rinnovano ogni anno per metà; quelli che escono d'ufficio al termine dell'anno sono sempre rieleggibili.

Art. 116. La giunta municipale rappresenta il consiglio comunale nell' intervallo delle sue riunioni, ed interviene nelle funzioni solenni. Essa veglia al regolare andamento dei servizi municipali, mantenendo ferme le deliberazioni del consiglio.

Art. 117. Appartiene alla giunta:

1. Di fissare il giorno per l'apertura delle sessioni ordinarie e per le convocazioni straordinarie del consiglio;

2. Di nominare e licenziare, sulla proposta del sindaco, i servienti del comune;

3. Di deliberare intorno all'erogazione delle somme stanziate in bilancio per le spese impreviste ed allo storno da un articolo all'altro nella stessa categoria;

4. Di conchiudere le locazioni e condizioni, i contratti resi obbligatori per legge, e deliberati in massima dal consiglio;

5. Di preparare i ruoli delle tasse e degli oneri comunali sì generali che speciali;

6. Di formare il progetto del bilanci;

7. Di proporre i regolamenti da sottoporsi alle deliberazioni del consiglio;

8. Di provvedere alla regolare formazione delle liste elettorali;

9. Di partecipare alle operazioni della leva determinate dalle leggi;

10. Di dichiarare i prezzi delle vetture di piazza, delle barche e degli altri veicoli di servizio pubblico permanente interno;

11. Di dichiarare i prezzi delle prestazioni di opera dei servitori di piazza, facchini e simili, quando non vi sia una particolare convenzione;

12. Di promuovere le azioni possessorie.

Art. 118. La giunta prende sotto la sua responsabilità le deliberazioni che altrimenti spetterebbero al consiglio quando l'urgenza sia tale da non permetterne la convocazione, e sia dovuta a causa nuova e posteriore all'ultima adunanza consigliare.

Di queste deliberazioni sarà data immediata comunicazione al prefetto e ne sarà fatta relazione al consiglio nella sua prima adunanza, affine di ottenerne la ratifica. Ad esse è applicabile la disposizione dell'articolo 113.

Art. 119. La giunta municipale delibera a maggioranza assoluta di voti.

Le sue deliberazioni non sono valide se non interviene la metà dei membri che la compongono, e se questi non sono almeno in numero di tre.

Art. 120. La giunta rende conto annualmente al consiglio comunale della sua gestione, e del modo con cui fece eseguire i servizi ad essa attribuiti, o che si eseguirono sotto la sua direzione o responsabilità.

CAPO V.

Del sindaco.

Art. 121. Il sindaco è capo dell' amministrazione comunale ed ufficiale del Governo.

Art. 122. Nessuno può essere contemporaneamente sindaco di più comuni.

Art. 123. Il sindaco, nei comuni capiluoghi di provincia e di circondario, o che abbiano una popolazione superiore a 10 mila abitanti, è eletto dal consiglio comunale nel proprio seno, a scrutinio segreto.

Negli altri comuni la nomina è fatta dal Re fra i consiglieri comunali.

Il sindaco dura in ufficio tre anni, ed è sempre rieleggibile purchè conservi la qualità di consigliere.

I comuni che, per virtù del presente articolo, acquistino

il diritto della nomina del sindaco non lo perderanno quando cessassero di essere capoluoghi di provincia o di circondario.

Art. 124. Per la elezione del sindaco da farsi dai consigli comunali saranno osservate le norme seguenti.

Quando per la elezione non sia stata indetta una convocazione straordinaria del consiglio, la elezione deve essere posta all'ordine del giorno della prima tornata della prima sessione, che ha luogo dopo la vacanza dell'ufficio di sindaco.

L'elezione non è valida se non è fatta con l'intervento di due terzi dei consiglieri assegnati al comune ed a maggioranza assoluta di voti.

Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta, si procede ad una votazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto nella seconda votazione maggior numero di voti, ed è proclamato sindaco quello che ha conseguito la maggioranza assoluta dei voti.

Quando nessun candidato abbia ottenuta la maggioranza assoluta sopra prescritta, l'elezione è rimandata ad altra adunanza, da tenersi entro il termine di otto giorni, nella quale si procederà a nuova votazione. Ove nessuno ottenga la maggioranza assoluta, ha luogo una votazione definitiva di ballottaggio, ed è proclamato chi ha conseguito il maggior numero di voti.

Se dopo due convocazioni non si è ottenuta la presenza del numero dei consiglieri, di cui nel presente articolo, si procede alla votazione definitiva, qualunque sia il numero dei votanti.

La seduta nella quale si procede alla elezione del sindaco è presieduta dall' assessore anziano, se la giunta comunale è in funzione, altrimenti dal consigliere anziano.

Art. 125. I sindaci eletti dal consiglio comunale possono essere rimossi dall' ufficio, per deliberazione motivata, dal consiglio stesso.

Il consiglio non può essere chiamato a deliberare sopra la rimozione del sindaco se non quando vi sia proposta motivata per iscritto del prefetto o di un terzo almeno dei consiglieri assegnati al comune.

Per la validità delle deliberazioni occorre il voto di almeno due terzi dei consiglieri assegnati al comune.

Ove vengano sottoposti a procedimento penale per reati punibili coll'arresto o con pena più grave, i sindaci rimangono sospesi dalle loro funzioni, secondo i casi, dalla data della sentenza od ordinanza di rinvio a giudizio o dalla data della citazione a comparire all'udienza, e sino all'esito del giudizio. Quando siano condannati decadono di pieno diritto dal loro ufficio.

I sindaci, sieno eletti dal consiglio o nominati dal Re, possono essere sospesi dal prefetto o rimossi dal Re per gravi motivi d'ordine pubblico, o quando, richiamati all' osservanza di obblighi loro imposti per legge, persistono a violarli.

Il sindaco rimosso non potrà più essere rieletto per due triennii.

La qualità di sindaco si perde per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere.

I decreti di rimozione del sindaco saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno; e un elenco ne sarà comunicato ogni tre mesi al Senato e alla Camera dei deputati.

Art. 126. Ove il sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai suoi obblighi di ufficiale del Governo, o non li adempia regolarmente, può, con decreto del prefetto, e per la durata non maggiore di tre mesi, venire delegato un commissario per l'adempimento delle funzioni di ufficiale del Governo.

Le spese occorrenti per l' invio ed esercizio dell' incarico di commissario saranno addossate al comune, salvo a questo l' azione di rivalsa contro il sindaco. Su di essa pronunzierà l'autorità giudiziaria a seconda delle rispettive competenze.

Art. 127. Ogni consigliere può essere nominato sindaco, ad eccezione:

di chi non ha reso il conto di una precedente gestione, ovvero risulti debitore, dopo aver reso il conto;

del ministro di un culto;

di colui che non abbia l'esercizio dei diritti politici.

Art. 128. Il sindaco prima di entrare in funzioni presta dinanzi al prefetto giuramento di essere fedele al Re, di osservare lealmente lo statuto e le leggi dello Stato e di adempiere le sue funzioni col solo scopo del bene inseparabile del Re e della patria.

Il sindaco, che ricusa di giurare puramente e semplicemente nei termini prescritti dal presente articolo, o che non giuri entro il termine di un mese dalla comunicazione della elezione o della nomina, salvo il caso di legittimo impedimento, s'intende decaduto dall'ufficio.

Art. 129. Sono applicabili alle elezioni del sindaco le disposizioni penali degli articoli 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 e 101 della presente legge.

Art. 130. I distintivi dei sindaci sono determinati da un regolamento approvato dal Re.

Art. 131. Il sindaco, quale capo dell'amministrazione comunale:

1. Spedisce gli avvisi per la convocazione del consiglio e lo presiede;

2. Convoca e presiede la giunta municipale; distribuisce

gli affari su cui la giunta deve deliberare tra i membri della medesima; veglia alla spedizione delle pratiche affidate a ciascun assessore e ne firma i provvedimenti anche per mezzo di altro degli assessori da esso delegati;

3. Propone le materie da trattarsi nelle adunanze del consiglio e della giunta;

4. Eseguisce tutte le deliberazioni del consiglio, tanto rispetto al bilancio, quanto ad altri oggetti, e quelle della giunta, e firma gli atti relativi agli interessi del comune;

5. Stipula i contratti deliberati dal consiglio comunale e dalla giunta;

6. Provvede alla osservanza dei regolamenti;

7. Attende alle operazioni censuarie secondo il disposto delle leggi;

8. Rilascia attestati di notorietà pubblica, stati di famiglia, certificati di povertà; compie gli altri atti consimili attribuiti all'amministrazione comunale, e non riservati esclusivamente alla giunta;

9. Rappresenta il comune in giudizio, sia attore o convenuto, e fa gli atti conservatori dei diritti del comune;

10. Sovrintende a tutti gli uffizi e gli istituti comunali;

11. Può sospendere tutti gl' impiegati e salariati del comune, riferendone alla giunta ed al consiglio nella prima adunanza, secondo le rispettve competenze di nomina;

12. Assiste agli incanti occorrenti nell'interesse del comune.

Art. 132. Quale ufficiale del Governo è incaricato sotto la direzione delle autorità superiori:

1. Della pubblicazione delle leggi, degli ordini e dei manifesti governativi;

2. Di tenere i registri dello stato civile a norma delle leggi;

3. Di provvedere agli atti che nello interesse della pubblica sicurezza o della igiene pubblica gli sono attribuiti o commessi in virtù delle leggi e dei regolamenti;

4. Di invigilare a tutto ciò che possa interessare l'ordine pubblico;

5. Di provvedere alla regolare tenuta del registro di popolazione;

6. D'informare le autorità superiori di qualunque evento interessante l'ordine pubblico.

7. Ed in generale di compiere gli atti che gli sono dalle leggi affidati.

I consiglieri comunali che surrogano il sindaco saranno essi pure riguardati quali ufficiali del Governo.

Art. 133. Appartiene pure al sindaco di fare i provvedimenti contingibili ed urgenti di sicurezza pubblica sulle materie di

cui al numero 5 dell'articolo 167, nonchè di igiene pubblica, e di far eseguire gli ordini relativi a spese degli interessati senza pregiudizio dell'azione penale in cui fossero incorsi.

La nota di queste spese è resa esecutoria dal prefetto, sentito l'interessato, ed è rimessa all'esattore che ne fa la riscossione nelle forme e coi privilegi fiscali determinati dalle leggi.

Art. 134. Contro il rifiuto opposto dal sindaco al rilascio dei certificati e degli attestati nei casi dalla legge previsti, e contro gli errori contenuti in essi, è ammesso il ricorso alla giunta provinciale amministrativa.

Art. 135. Nei comuni divisi in borgate o frazioni il sindaco potrà delegare le sue funzioni di ufficiale del Governo nelle borgate o frazioni dove per la lontananza del capoluogo o per la difficoltà delle comunicazioni lo creda utile, ad uno dei consiglieri, e in difetto ad altro fra gli elettori in quelle residenti.

Art. 136. I comuni superiori a 60,000 abitanti, anche quando non siano divisi in borgate o frazioni, potranno deliberare di essere ripartiti in quartieri, nel qual caso competerà al sindaco la facoltà di delegare le sue funzioni di ufficiale del Governo a senso degli articoli 132, 133 e 135 della presente legge e di associarsi degli aggiunti presi fra gli eleggibili, sempre coll'approvazione del prefetto.

Art. 137. Nelle borgate o frazioni che avranno patrimonio e spese separate, a tenore degli articoli 15 e 18, risiederà un delegato del sindaco, da lui nominato ed approvato dal prefetto. Esso verrà scelto tra i consiglieri o in difetto tra gli eleggibili delle borgate o frazioni. Eserciterà le funzioni di ufficiale del Governo a termine degli articoli 132, 133 e 135. Farà osservare le deliberazioni del consiglio e della Giunta. Nella sessione di primavera farà relazione sulle condizioni e sui bisogni delle borgate o frazioni. Questo rapporto verrà trasmesso al prefetto per l'effetto degli articoli 162 sino a 164.

Art. 138. In caso di assenza od impedimento del sindaco, o dell'assessore delegato, ne fa le veci l'assessore anziano, ed in mancanza degli assessori il consigliere anziano.

Art. 139. Le disposizioni di cui all' articolo 8 sono applicabili ai sindaci.

CAPO VI.

Dell'amministrazione e contabilità comunale.

Art. 140. In ogni comune si deve formare un esatto inventario di tutti i beni comunali mobili ed immobili.

Devesi pur fare in ogni comune un inventario di tutti i

titoli, atti, carte e scritture che si riferiscono al patrimonio comunale ed alla sua amministrazione.

Tali inventari saranno riveduti in ogni cambiamento di sindaco, e quando succeda qualche variazione nel patrimonio comunale vi saranno fatte le occorrenti modificazioni.

Gl'inventari e le successive aggiunte e modificazioni saranno trasmessi per copia al prefetto o rispettivamente al sottoprefetto.

Art. 141. I beni comunali devono di regola esser dati in affitto.

Nei casi però in cui lo richieda la condizione speciale dei luoghi, il consiglio comunale potrà ammettere la generalità degli abitanti del comune e continuare il godimento in natura del prodotto dei suoi beni, ma dovrà formare un regolamento per determinare le condizioni dell'uso, ed allegarlo al pagamento di un corrispettivo.

Art. 142. L'alienazione dei beni incolti può essere fatta obbligatoria dalla giunta provinciale amministrativa, sentito il consiglio comunale.

Art. 143. I capitali disponibili di ogni specie debbono essere impiegati. È però vietato l'acquisto di titoli dei debiti pubblici esteri.

Art. 144. Le spese comunali sono obbligatorie e facoltative.

Art. 145. Sono obbligatorie le spese:

1° Per l'ufficio e per l'archivio comunale;

2° Per gli stipendi del segretario e degli altri impiegati ed agenti;

3° Pel servizio delle riscossioni e dei pagamenti:

4° Per le imposte dovute al comune;

5° Pel servizio sanitario dei medici, chirurgi e levatrici a beneficio esclusivo dei poveri, in quanto non sia provvista da istituzioni particolari;

6° Per la conservazione del patrimonio comunale e per l'adempimento degli obblighi relativi;

7° Pel pagamento dei debiti esigibili. In caso di liti saranno stanziate nel bilancio le somme relative, da tenersi in deposito fino alla decisione della causa;

8° Per la sistemazione e manutenzione delle strade comunali, come per la difesa dell'abitato contro i fiumi e i torrenti e per le altre opere pubbliche in conformità delle leggi, delle convenzioni e delle consuetudini;

9° Per la costruzione e il mantenimento dei porti, fari, ed altre opere marittime in conformità delle leggi;

10° Pel mantenimento e restauro degli edifizi ed acquedotti comunali, delle vie interne e delle piazze pubbliche, là dove le leggi, i regolamenti e le consuetudini non provvedono diversamente;

11° Pei cimiteri;
12° Per l'istruzione elementare dei due sessi;
13° Per l'illuminazione dove sia stabilita;
14° Per i registri dello stato civile;
15° Per l'associazione alla raccolta ufficiale degli atti del Governo;
16° Per le elezioni;
17° Per le quote di concorso alle spese consorziali;
18° Per la sala d'arresto, presso la giudicatura del mandamento e per la custodia dei detenuti;
19° Per la polizia locale.

E generalmente per tutte quelle che sono poste a carico dei comuni da speciali disposizioni legislative del regno.

Art. 146. Le spese non contemplate nell'articolo precedente sono facoltative.

Art. 147. Potranno i comuni, nel caso d'insufficienza delle rendite loro, nei limiti ed in conformità delle leggi:

1° istituire dazi da riscuotersi per esercizio o per abbonamento sui commestibili e sulle bevande non colpite da dazi governativi, sui foraggi, sui combustibili, sui materiali da costruzioni ed altre materie di consumo locale di natura analoga ai generi suindicati, escluso però sempre ogni divieto od onere sul transito immediato, salvo il determinare la via di passaggio nello interno del capoluogo, o di vietarlo quando esistano comode vie di circonvallazione;

2° imporre una sopratassa sui generi colpiti dal dazio di consumo a prò dello Stato, nei limiti stabiliti dalle leggi speciali;

3° istituire la tassa di esercizio e rivendita di generi non riservati al monopolio dello Stato, la tassa di famiglia o focatico, quella sulle vetture pubbliche, sulle private, sui domestici, sul valore locativo delle abitazioni e loro dipendenze, sulle fotografie e sulle insegne, sul bestiame, sulle bestie da tiro, da sella e da soma, e sui cani non addetti alla custodia degli edifici rurali o del gregge;

4° esercitare direttamente o dare in appalto l'esercizio con privativa del diritto di peso pubblico, della misura pubblica dei cereali e del vino e della privativa di affittare banchi pubblici in occasione di fiera e mercato, purchè tutti questi diritti non vestano carattere coattivo;

5° imporre una tassa per la occupazione di spazio ed aree pubbliche ragguagliata alla estensione del terreno occupato ed alla importanza della posizione;

6° fare sovrimposte alle contribuzioni dirette sui terreni e sui fabbricati.

Art. 148. In caso di silenzio per parte del comune sull'ado-

zione dell' una o dell' altra di dette imposte, si supplirà alla deficienza delle rendite colla sovrimposta alle contribuzioni dirette.

Art. 149. L'esazione delle rendite e il pagamento delle spese compete all'esattore delle contribuzioni dirette ove manchi il tesoriere del comune.

Art. 150. L'esattore riscuote le entrate comunali secondo le indicazioni del bilancio e dei ruoli dei privilegi fiscali determinati dalle leggi.

Art. 151. Nella prima metà di gennaio i sindaci pubblicano nel rispettivo comune i ruoli dei contribuenti resi esecutori dal prefetto, ricordando ai contribuenti l' obbligo del pagamento in conformità delle scadenze, e le multe nelle quali incorrono i morosi. La pubblicazione dei ruoli costituisce il debitore legalmente obbligato al pagamento dell' imposta alle fissate scadenze.

Art. 152. Tutte le entrate non comprese in bilancio che si verificassero dentro l'anno devono dalla giunta municipale essere denunziate al prefetto e rispettivamente al sottoprefetto.

Dietro il loro *visto*, e trascorsi i termini stabiliti dall'articolo 164, la giunta ne rimetterà nota all' esattore per la riscossione.

Art. 153. La contabilità degli stabilimenti speciali amministrati direttamente dal consiglio comunale a termini dell'articolo 106 farà parte del bilancio.

Art. 154. I mandati di pagamento sono sottoscritti dal sindaco, da un assessore e dal segretario del comune, e contrassegnati dal ragioniere ove esiste.

L' esattore estingue i mandati a concorrenza del fondo stanziato in bilancio.

Egli rende ogni anno il suo conto delle entrate e delle spese.

Art. 155. Chiunque dall' esattore in fuori s' ingerirà senza legale autorizzazione nel maneggio dei denari di un comune rimarrà per questo solo fatto contabile e sottoposto alla giurisdizione amministrativa senza pregiudizio delle pene portate dal codice penale contro coloro che senza titolo s'ingeriscono in pubbliche funzioni.

Art. 156. Le somme delle quali gli amministratori venissero dichiarati contabili saranno riscosse dall'esattore come le altre entrate comunali.

Art. 157. Le alienazioni, locazioni, gli appalti di cose ed opere il cui valore complessivo e giustificato oltrepassa le lire 500 si fanno all' asta pubblica colle forme stabilite per l' appalto delle opere dello Stato.

Il prefetto però potrà permettere in via eccezionale che i contratti seguano a licitazione o trattativa privata.

Art. 158. Il prefetto e rispettivamente il sottoprefetto hanno facoltà di far seguire gl'incanti e la stipulazione dei contratti per vendita di tagli o di boschi nei loro uffizi.

In tal caso essi presiederanno agli incanti, ed i contratti saranno stipulati innanzi a loro da uno o più dei membri delegati dalla giunta municipale.

Rogherà gli atti il segretario di prefettura e sottoprefettura il quale potrà soltanto percepire i diritti attribuiti dalla tariffa al segretario comunale.

Art. 159. I comuni non possono contrarre mutui se non alle condizioni seguenti:

1° che vengano deliberati dal consiglio comunale, col voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati al comune;

2° che siano deliberati due volte in riunioni da tenersi a distanza non minore di venti giorni;

3° che abbiano per oggetto di provvedere a determinati servigi o lavori, gli uni e gli altri d'indole straordinaria; e a condizione che per questi lavori prima della deliberazione ci siano i tipi, progetti o studi debitamente approvati dal genio civile, e accompagnati da regolare perizia;

4° che abbiano per oggetto il pagamento di debiti scaduti o il soddisfacimento di obbligazioni legalmente contratte anteriormente alla presente legge, ovvero il pagamento di un debito a cui sia il comune condannato, o che sia dipendente da transazione regolarmente approvata;

5° che sia garantito l'ammortamento del debito, determinando i mezzi per provvedervi, nonchè i mezzi pel pagamento degli interessi.

Sono considerati come mutui i contratti di appalto, nei quali sia stabilito che il pagamento sarà eseguito in più di cinque anni successivi con o senza interessi.

Anche le deliberazioni che vincolino i comuni per oltre cinque anni, e le spese facoltative quando le sovrimposte provinciali e comunali eccedono l'imposta erariale, devono essere votate nel modo stabilito ai numeri 1 e 2 del presente articolo.

Il termine stabilito in questo articolo potrà essere abbreviato dal prefetto con decreto motivato.

Art. 160. Salvo i casi speciali previsti da legge, nessun mutuo può essere contratto se gli interessi di esso, aggiunti a quelli dei debiti e mutui di qualunque natura precedentemente contratti, facciano giungere le somme da iscrivere in bilancio pel servizio degli interessi, ad una cifra superiore al quinto delle entrate ordinarie.

Le entrate ordinarie sono valutate in base al conto con-

suntivo dell'anno precedente alla deliberazione relativa al mutuo, detratte le partite di giro.

I mutui contratti con titoli cambiari per somme maggiori non possono essere autorizzati, se non nel limite di un decimo della rendita ordinaria del comune, valutata nei modi sopra indicati.

Gli amministratori che emettessero titoli cambiari per somme maggiori saranno in proprio ed in solido responsabili del debito, che risulterà a carico del comune.

Per la validità delle cartelle di debito comunale, e d'ogni altro titolo nominativo, o al portatore, occorre la firma del prefetto al solo oggetto di garantire l'ottenuta autorizzazione.

CAPO VII.

Della vigilanza e della ingerenza governativa sull'amministrazione comunale, e delle relative attribuzioni della giunta provinciale amministrativa.

Art. 161. Un esemplare dei processi verbali delle deliberazioni dei consigli comunali e delle giunte comunali, escluse le deliberazioni relative alla mera esecuzione dei provvedimenti prima deliberati, sarà a cura dei sindaci trasmesso ai prefetti e rispettivamente ai sottoprefetti entro otto giorni dalla loro data.

Il prefetto ed il sottoprefetto ne mandano immediatamente ricevuta all'amministrazione comunale.

Art. 162. Il prefetto od il sottoprefetto esamina se la deliberazione:

1° sia stata presa in adunanza legale e con l'osservanza delle forme che la legge prescrive;

2° se con essa siansi violate disposizioni di legge.

Art. 163. Se il prefetto o sottoprefetto, entro 15 giorni dalla ricevuta di cui all'articolo 161, sospende con decreto motivato l'esecuzione della deliberazione, il decreto viene immediatamente notificato al sindaco, ed anche al prefetto, se sia emanato dal sottoprefetto.

Art. 164. La deliberazione diventa esecutiva se è rimandata col visto del prefetto o sottoprefetto o se il decreto di sospensione non è pronunziato entro il detto termine di 15 giorni. Il termine è di un mese per i bilanci e per i conti consuntivi.

Sono però immediatamente esecutorie le deliberazioni di urgenza, quando la maggioranza di due terzi dei votanti dichiari che vi è evidente pericolo o danno nel ritardarne l'esecuzione.

Il prefetto, sentito il consiglio di prefettura, pronuncia, con decreto motivato, l'annullamento dell'atto viziato di alcuna delle illegalità di cui all'articolo 162.

L'annullamento non potrà essere pronunciato dopo trascorsi trenta giorni dalla data della ricevuta, di cui all'articolo 161.

Art. 165. Contro il decreto di annullamento può il consiglio comunale ricorrere, nel termine di 15 giorni dalla comunicazione del decreto, al Governo del Re, il quale provvede con decreto reale, previo parere del consiglio di Stato.

Art. 166. Sono sottoposte alla approvazione della giunta provinciale amministrativa:

1° L'alienazione d'immobili, di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito e di azioni industriali, non che la costituzione di servitù e la contrattazione dei prestiti;

2° L'acquisto di azioni industriali e gli impieghi di danaro quando non si volgano alla compra di stabili o mutui con ipoteche, o verso la cassa dei depositi e prestiti, od all'acquisto di fondi pubblici dello Stato; o di buoni del tesoro;

3° Le locazioni e conduzioni oltre i dodici anni;

Art. 167. Sono altresì soggetti all'approvazione della giunta provinciale amministrativa:

1° Le spese che vincolano i bilanci oltre i cinque anni;

2° I cambiamenti nella classificazione delle strade ed i progetti per l'apertura e la ricostituzione delle medesime, previo il parere degli ufficiali del genio civile della provincia a termini di legge;

3° I regolamenti d'uso e d'amministrazione dei beni del comune, e delle istituzioni che il medesimo amministra in caso d'opposizione degli interessati;

4° I regolamenti dei dazi e delle imposte comunali;

5° I regolamenti di edilità e polizia locali attribuiti dalla legge ai comuni.

Il prefetto trasmetterà al competente ministero copia dei regolamenti approvati dalla giunta provinciale e che siano relativi alle materie di cui ai numeri 4 e 5. Il ministero, udito il consiglio di Stato, può annullarsi in tutto o in parte, in quanto siano contrari alle leggi e ai regolamenti generali.

Art. 168. Sono egualmente approvate dalla giunta provinciale amministrativa le deliberazioni dei consigli comunali che riguardano:

1° L'introduzione dei pedaggi;

2° Le deliberazioni dei consigli comunali che aumentino l'imposta, ove siavi reclamo dei contribuenti che insieme paghino il ventesimo delle contribuzioni dirette, imposte al comune.

Il reclamo potrà essere presentato fino al giorno in cui la deliberazione comunale diventa esecutoria. La giunta provinciale, sentito il consiglio comunale, specifica le spese delle quali ricusa l'approvazione.

Art. 169. Nel caso di negare o sospendere le approvazioni richieste dai precedenti articoli, tanto il prefetto, quanto la giunta provinciale amministrativa ne faranno conoscere ai consigli comunali i motivi, e sulle repliche date dai medesimi procederanno alla decisione.

Potranno ancora ordinare a spese del comune le indagini che crederanno necessarie.

Art. 170. Spetta alla giunta provinciale, udito il consiglio comunale, di fare d' uffizio in bilancio le allocazioni necessarie per le spese obbligatorie.

Art. 171. Quando la giunta municipale non ispedisca i mandati, o non dia eseguimento alle deliberazioni approvate, ovvero essa od il consiglio comunale non compiano le operazioni fatte obbligatorie dalla legge, provvederà la giunta provinciale amministrativa.

Art. 172. Contro le decisioni della giunta provinciale amministrativa i consigli comunali e i prefetti potranno ricorrere al Governo del Re, il quale provvederà con decreto reale, previo il parere del consiglio di Stato.

Art. 173. Nessun consiglio comunale potrà intentare in giudizio un' azione relativa ai diritti sopra i beni stabili, nè aderire ad una domanda relativa agli stessi diritti, senza averne ottenuta l'autorizzazione dalla giunta provinciale amministrativa nella cui giurisdizione è posto il comune.

Art. 174. Il prefetto o sottoprefetto potrà verificare la regolarità del servizio degli uffici comunali.

In caso di omissione per parte dei medesimi nel disimpegno delle incombenze loro affidate, potrà inviare a loro spese un commissario sul luogo per la spedizione degli affari in ritardo.

CAPO VIII.

Disposizioni generali per l' amministrazione comunale.

Art. 175. Saranno soggetti alle pene di polizia sancite dal codice penale i contravventori ai regolamenti vigenti, o che venissero formati in esecuzione delle leggi per l'esazione delle imposte speciali dei comuni, per regolare il godimento dei beni comunali, per l'ornato e la polizia locale, ed agli ordini e provvedimenti a ciò relativi dati dai prefetti, dai sottoprefetti e dai sindaci.

Art. 176. Per l'accertamento delle semplici contravvenzioni locali basterà, sino a prova contraria, la deposizione asseverata con giuramento nelle 24 ore dinanzi al sindaco, di uno degli agenti del comune o di uno degli agenti della pubblica forza, contemplati nel codice di procedura penale.

Art. 177. Sì prima che dopo la detta deposizione, il sindaco chiamerà i contravventori avanti di sè colla parte lesa onde tentare la conciliazione. Il verbale di conciliazione acconsentito e firmato da ambo le parti col sindaco esclude ogni procedimento.

Quando non vi esista parte lesa il contravventore sarà ammesso a fare oblazione per l'interesse pubblico.

L'oblazione sarà accettata dal sindaco per processo verbale, che avrà lo stesso effetto di escludere ogni procedimento.

Art. 178. Non riescendo l'amichevole componimento, i processi verbali asseverati come all'articolo 176 saranno immediatamente trasmessi dal sindaco, per l'opportuno procedimento, al pretore che ne spedirà ricevuta.

Art. 179. Gli amministratori comunali che intraprenderanno o sosterranno lite, quando la relativa deliberazione non sia stata approvata a termini della presente legge, saranno responsabili in proprio delle spese e dei danni cagionati dalla stessa lite.

TITOLO III.

Dell'amministrazione provinciale

CAPO I.

Delle provincie.

Art. 180. La provincia è corpo morale, ha facoltà di possedere, ed ha un'amministrazione propria che ne regge e rappresenta gli interessi.

Art. 181. L'amministrazione d'ogni provincia è composta di un consiglio provinciale e di una deputazione provinciale.

Il prefetto vi esercita le attribuzioni che gli sono affidate dalla legge.

Art. 182. Sono sottoposti all'amministrazione provinciale.

1° I beni e le attività patrimoniali della provincia e dei suoi circondari;

2° Le istituzioni e gli stabilimenti pubblici ordinati a pro della provincia e dei suoi circondari;

3° I fondi e sussidii lasciati a disposizione delle provincie dalle leggi speciali;

4° Gli interessi dei diocesani quando a termini delle leggi sono chiamati a sopperire a qualche spesa.

CAPO II.

Del consiglio provinciale.

Art. 183. Il consiglio provinciale si compone:

Di 60 membri nelle provincie che hanno una popolazione eccedente i 600 mila abitanti.

Di 50 in quelle la cui popolazione supera i 400 mila abitanti;

Di 40 in quelle la cui popolazione eccede i 200 mila abitanti;

Di 20 nelle altre.

Art. 184. Il numero dei consiglieri di ciascuna provincia è ripartito per mandamenti.

Art. 185. I consiglieri provinciali sono eletti da tutti gli elettori comunali del mandamento. Essi però rappresentano la intera provincia.

Art. 186. Per le elezioni dei consiglieri provinciali l'esercizio del diritto elettorale compete all'elettore in un solo comune dello stesso mandamento o della circoscrizione nella quale si nomina il consigliere provinciale, quantanche trovasi inscritto nelle liste di più comuni.

Art. 187. Niuno può essere contemporaneamente consigliere in più provincie.

Chi è eletto in due o più provincie, ovvero in due o più mandamenti di una stessa provincia, può optare per uno di essi entro il termine di otto giorni successivi alla proclamazione.

In difetto d'opzione, l'eletto in più provincie siede nel consiglio della provincia nella quale ottenne un maggior numero di voti; ed ove sia eletto in più mandamenti della stessa provincia, la deputazione provinciale procede all'estrazione a sorte.

Art. 188. Alle elezioni dei consiglieri provinciali si procederà nelle stesse epoche e colle stesse regole e norme fissate per le elezioni dei consiglieri comunali, facendone però constare con verbali separati.

Le elezioni d'una circoscrizione elettorale composta di più mandamenti o comuni debbono farsi nello stesso giorno in tutti i comuni che la compongono.

Art. 189. Compiute le operazioni a termini dell'articolo 84, il presidente dell'ufficio principale di ogni comune trasmette immediatamente gli atti dell'elezione alla deputazione provinciale.

La deputazione provinciale in seduta pubblica verifica la regolarità delle operazioni, statuisce sui richiami insorti fa lo spoglio dei voti, proclama a consiglieri provinciali i candidati

che ottennero maggior numero di voti e notifica il risultato delle elezioni agli eletti.

Art. 190. Dalle decisioni della deputazione potrà essere interposto appello al consiglio provinciale nella sua prima sessione. Il consiglio pronuncia definitivamente.

Contro le deliberazioni del consiglio provinciale non vi ha ricorso ai tribunali.

Art. 191. Sono eleggibili a consiglieri provinciali tutti gli elettori inscritti, eccettuati:

coloro che, non essendo domiciliati nella provincia, non vi possedono beni stabili e non vi pagano imposte di ricchezza mobile.

gli ecclesiastici ed i ministri del culto contemplati dall'ar-l'articolo 29;

i funzionari cui compete la vigilanza sulla provincia e gli impiegati dei loro uffici;

coloro che hanno il maneggio del danaro provinciale o liti pendenti con la provincia;

coloro che hanno stipendio dalla provincia o da altre aziende o dai corpi morali sussidiati dalla provincia, nonchè gli impiegati contabili ed amministrativi dei comuni e delle opere pie poste nella provincia;

coloro che si trovano colpiti dalle esclusioni stabilite dall'art. 30;

coloro che direttamente o indirettamente hanno parte in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti nell'interesse della provincia, od in società od imprese, a scopo di lucro sovvenute in qualsiasi modo dalla provincia.

I magistrati di corte d'appello, di tribunale e di pretura non possono essere eletti nel territorio nel quale esercitano la loro giurisdizione.

Art. 192. Il consiglio provinciale si raduna nel capoluogo della provincia.

Art. 193. Tutte le sessioni del consiglio provinciale sono aperte e chiuse in nome del Re dal prefetto o da chi lo rappresenta.

Il prefetto può intervenire alle sedute in qualità di commissario del Governo e fare le osservazioni che crede opportune, ma non ha voto deliberativo.

Ha facoltà di sospendere la sessione per 15 giorni, riferendone immediatamente al ministero.

Art. 194. Il consiglio provinciale si riunisce di pien diritto in ogni anno il secondo lunedì di agosto in sessione ordinaria.

Può anche essere straordinariamente convocato, a richiesta del prefetto, o per iniziativa della deputazione provinciale o per domanda di una terza parte dei consiglieri.

La sessione straordinaria è annunziata dalla *Gazzetta Ufficiale* o dal *Foglio degli annunzi legali* della provincia.

Le convocazioni sono fatte dal presidente del consiglio provinciale per avvisi scritti da consegnarsi a domicilio almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

L'avviso scritto contiene l'ordine del giorno della prima seduta, che sarà sempre comunicato al prefetto.

Art. 195. La durata ordinaria della sessione è di un mese, ma può essere prorogata o ridotta per deliberazione del consiglio.

Art. 196. Nei casi di convocazione straordinaria, ed in quello di proroga della sessione ordinaria, l'atto di convocazione o di proroga deve indicare gli oggetti da discutersi.

Art. 197. Il consiglio provinciale nella prima seduta è presieduto dal consigliere anziano di età; il più giovane vi sostiene le funzioni di segretario.

Nella seduta medesima il consiglio nomina fra suoi membri, a maggiorità assoluta di voti nel primo scrutinio, o relativa nel secondo, un presidente, un vice presidente, un segretario ed un vice segretario, i quali durano in carica tutto l'anno.

Elegge pure nel suo seno i revisori del conto della deputazione provinciale, di cui al numero 11 dell'art. 201.

Art. 198. Il consiglio provinciale non può deliberare in una prima convocazione se non interviene almeno la metà dei suoi membri; però alla seconda convocazione, che dovrà aver luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide qualora v'intervenga il terzo de' consiglieri.

Art. 199. I presidenti dei consigli provinciali possono trasmettere direttamente al ministro dell'interno colle loro osservazioni quegli atti del consiglio su cui parrà ai medesimi di dover chiamare specialmente l'attenzione del Governo.

Art. 200. Il consiglio provinciale elegge nel proprio seno, a maggioranza assoluta di voti, una deputazione incaricata di rappresentarlo nell'intervallo delle sessioni.

Elegge ogni anno, nel proprio seno, a maggioranza assoluta di voti, il presidente della deputazione provinciale.

Alla elezione, della deputazione provinciale è applicabile il disposto dell'articolo 115.

Art. 201. Spetta al consiglio provinciale, in conformità delle leggi e dei regolamenti, di provvedere colle sue deliberazioni:

1° Alla creazione di stabilimenti pubblici provinciali;

2° Ai contratti d'acquisto ed alle accettazioni di doni o lasciti;

3° Agli affari relativi all'amministrazione del patrimonio della provincia;

4° All' istruzione secondaria e tecnica quando non vi provvedano particolari istituzioni, od il Governo a ciò autorizzato da leggi speciali;

5° Agli istituti e stabilimenti pubblici diretti a beneficio della provincia o di una parte di essa, i quali non abbiano un' amministrazione propria e consorziale;

6° Al mantenimento dei mentecatti poveri della provincia;

7° Alle pensioni per gli allievi delle scuole normali ed all' ispezione delle scuole elementari;

8° Alle strade provinciali ed ai lavori intorno ai fiumi e torrenti, posti dalle leggi a carico della provincia;

9° Alle discipline per la conservazione ed il taglio dei boschi per le consuetudini e gli usi agrari;

10° Ai sussidi in favore di comuni o consorzi per opere pubbliche, per la pubblica istruzione, per istituti di pubblica utilità;

11° Alla formazione del bilancio, allo storno da una categoria all' altra delle spese stanziate, all' esame del conto di cassa del tesoriere del conto amministrativo della deputazione e all' applicazione dei fondi disponibili;

12° Alle azioni da intentare o sostenere in giudizio;

13° Allo stabilimento di pedaggi sui ponti e sulle strade provinciali;

14° Al concorso della provincia ad opere e spese per essa obbligatorie a termini della legge;

15° Alla creazione di prestiti;

16° Ai regolamenti per le istituzioni che appartengono alla provincia e per gli interessi amministrativi della medesima;

17° Alla vigilanza sopra le istituzioni e gli stabilimenti pubblici a benefizio della provincia o di una parte della medesima, quand' anche abbiano un' amministrazione speciale e propria;

18° Alla nomina, sospensione e revoca degl' impiegati addetti agli uffizi e stabilimenti provinciali, osservate le norme stabilite dalle leggi e dai regolamenti intorno alle singole materie;

19° Alla conservazione dei monumenti e degli archivi provinciali;

20° Alla determinazione del tempo entro cui la caccia e la pesca possono essere esercitate, ferme le altre disposizioni delle leggi relative;

21° Alla conservazione degli edifizi di proprietà provinciale e degli archivi amministrativi della provincia.

Sono applicabili ai regolamenti contemplati in questo articolo le sanzioni di cui nell' articolo 175.

Art. 202. Alle spese provinciali in causa di insufficienza delle entrate ordinarie, si supplirà con centesimi addizionali alle imposte dirette, e colle altre rendite che saranno dalle leggi consentite.

Art. 203. Le spese provinciali sono obbligatorie e facoltative.

Sono obbligatorie le spese:

1° Per gli stipendi degli impiegati dell' amministrazione della provincia e suo ufficio;

2° Per la sistemazione e manutenzione dei ponti, degli argini e delle strade provinciali;

3° Pel concorso alla costruzione ed al mantenimento degli argini contro fiumi e torrenti in conformità delle leggi;

4° Per la costruzione e mantenimento di porti e fari, e per altri servizi marittimi in conformità delle leggi;

5° Per la pubblica istruzione secondaria e tecnica quando non vi provvedano particolari istruzioni, od il Governo a ciò autorizzato da leggi speciali.

6° Per l' accasermamento dei carabinieri reali a norma dei regolamenti di quest'arma;

7° Per le visite sanitarie nei casi di epidemia e di epizoozia;

8° Pel servizio delle riscossioni e dei pagamenti;

9° Pel contributo alle spese consortili;

10° Pel mantenimento dei mentecatti poveri della provincia;

11° Pel pagamento dei conti esigibili;

12° Per le spese relative all' ispezione delle scuole elementari;

13° Per le pensioni agli allievi ed alle allieve delle scuole normali attualmente a carico dello Stato in forza dell'articolo 365 della legge 13 novembre 1859 sull' istruzione pubblica;

14° Per gli uffizi di prefettura e sottoprefettura e relativa mobilia;

15° Per l'alloggio e mobilia dei prefetti e sottoprefetti;

E generalmente per gli altri titoli posti dalle leggi del regno a carico della provincia.

Sono facoltative le spese non contemplate dai paragrafi precedenti, e che si riferiscono ad oggetti di competenza provinciale.

Art. 204. Il consiglio provinciale esercita sugli istituti di carità, di beneficenza, di culto, ed in ogni altro servizio pubblico le attribuzioni che gli sono dalle leggi affidate.

Art. 205. Delibera a termine delle leggi:

1° Sovra i cambiamenti proposti alla circoscrizione della provincia, dei circondari, dei mandamenti e dei comuni, sulle designazioni dei capoluoghi;

2° Sulle modificazioni da introdursi nella classificazione delle strade nazionali discorrenti nella provincia.

3° Sulla direzione delle nuove strade consortili;

4° Sullo stabilimento dei consorzi;

5° Sullo stabilimento e sulla soppressione di fiere o mercati, e sul cambiamento in modo permanente dell' epoca dei medesimi;

E generalmente sugli oggetti riguardo ai quali il suo voto sia richiesto dalla legge, e domandato dal prefetto.

Art. 206. Può delegare uno o più dei suoi membri per invigilare sul regolare andamento degli stabilimenti pubblici fondati o mantenuti a spese della provincia, o dei suoi circondari.

Art. 207. Può anche demandare ad uno o più membri l'incarico di fare le inchieste di cui abbisogni nella cerchia delle sue attribuzioni.

Art. 208. Le provincie non possono contrarre mutui:

1° Se non siano deliberati dalla maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati alla provincia;

2° Se non abbiano per oggetto di provvedere a spese strardinarie ed obbligatorie;

3° Se non si garentisca l' ammortamento del debito, determinando i mezzi di provvedervi e quelli del pagamento degli interessi.

Sono considerati come mutui, agli effetti di quest'articolo i contratti di appalto, pei quali sia stabilito che il pagamento sarà eseguito in più di cinque anni successivi con o senza interesse.

Anche le deliberazioni di spese che vincolano i bilanci per oltre cinque anni debbono essere prese nel modo stabilito al n. 1 del presente articolo.

Nessuna spesa facoltativa può essere deliberata dal consiglio provinciale se non per gli oggetti di pubblico interesse nel territorio della provincia, e con deliberazione presa nel modo indicato al n. 1 del presente articolo.

Le deliberazioni prese nelle forme indicate nel presente articolo non sono soggette all'approvazione della giunta provinciale amministrativa.

CAPO III.

Della deputazione provinciale.

Art. 209. I membri della deputazione provinciale sono in numero di dieci nelle provincie la cui popolazione eccede i 600,000 abitanti; di otto in quelle di 300,000 abitanti; di sei nelle altre.

Saranno pure eletti membri supplenti in numero di *quattro* nelle provincie eccedenti le 600,000 anime, e di *due* nelle altre per tenere il luogo dei membri ordinari assenti o legittimamente impediti.

Art. 210. La deputazione provinciale:

1° Rappresenta il consiglio nell' intervallo delle sue riunioni;

2° Provvede all'esecuzione delle deliberazioni del consiglio provinciale, con facoltà di farsi presentare da uno o da più dei suoi componenti;

3° Prepara i bilanci delle entrate e delle spese;

4° Sospende gli impiegati dagli uffizi e stabilimenti provinciali, rendendone conto al consiglio.

5° Nomina, sospende, revoca i salariati a carico della provincia;

6° Stipula i contratti determinandone le condizioni in conformità delle deliberazioni del consiglio;

7° Delibera sulla erogazione delle somme stanziate in bilancio per le spese impreviste e sullo storno da un articolo ad altro d'una stessa categoria;

8° Fa gli atti conservatori dei diritti della provincia;

9° In caso d'urgenza fa gli atti e dà i pareri riservati al consiglio, riferendone al medesimo nella prima adunanza;

10° Compie gli studi preparatori degli affari da sottoporsi alle deliberazioni del consiglio provinciale;

11° Rende conto al medesimo annualmente della sua amministrazione;

12° Esercita verso i comuni, e i consorzi le attribuzioni che le sono dalla legge affidate;

13° Deve in ogni anno raccogliere in una relazione generale tutte le notizie statistiche relative all'amministrazione della provincia, e sottoporle tanto al Governo che al consiglio provinciale, colle forme che saranno determinate da regolamenti generali;

14° Dovrà dare il suo parere al prefetto ogni volta che sia da esso richiesto.

Art. 211. La deputazione provinciale prende sotto la sua responsabilità le deliberazioni, che altrimenti spetterebbero al consiglio, quando l'urgenza sia tale da non permetterne la convocazione, e sia dovuta a causa nuova e posteriore all'ultima adunanza consigliare.

Di queste deliberazioni sarà data immediata comunicazione al prefetto; e ne sarà fatta relazione al consiglio nella sua prima adunanza, a fine di ottenere la ratifica.

Ad essa è applicabile il disposto dell'art. 118.

Art. 212. Il presidente della deputazione provinciale:

1° Rappresenta la provincia in giudizio;

2° Procede per le contravvenzioni ai regolamenti provinciali in conformità degli articoli 176, 177, 178;

3. Firma gli atti relativi all' interesse dell' amministrazione provinciale;

4° Ha la sorveglianza degli uffizi e degli impiegati provinciali;

5° Assiste agli incanti personalmente o per mezzo di altro dei membri della deputazione provinciale da lui delegato;

6° Firma i mandati col concorso d'un altro membro della deputazione provinciale.

Il presidente della deputazione presta giuramento ai termini dell'articolo 128.

Art. 213. In caso di assenza o d'impedimento del presidente, ne fa le veci il deputato anziano.

Art. 214. Non possono essere eletti a deputati provinciali:

1° I fratelli, parenti ed affini nei gradi indicati nell'articolo 31;

2° Gli stipendiati dello Stato.

Chi è sindaco di un comune o assessore comunale non può essere contemporaneamente deputato provinciale nella provincia in cui è situato il comune, e nel quale esercita il proprio uffizio ai termini dell'art. 1° della legge 5 luglio 1882, n. 842 (serie 3ª)

Quando un consigliere comunale o un membro dell'amministrazione degli istituti di carità, di beneficenza e di culto esistente nella provincia sia contemporaneamente membro della deputazione provinciale, non potrà nè votare nè intervenire all'adunanze nelle quali si tratti di affari che interessino l'amministrazione alla quale appartiene.

La stessa disposizione è applicabile a tutti coloro che abbiano o avessero interesse negli affari sottoposti alle deliberazioni della deputazione provinciale.

Art. 215. Per la validità delle deliberazioni della deputazione provinciale si richiede l'intervento della maggiorità dei membri che la compongono. La proposta s' intenderà adottata quando vi concorra la maggiorità assoluta dei votanti.

Art. 216. La deputazione provinciale forma un regolamento interno per l'esercizio delle sue attribuzioni.

Art. 217. I componenti la deputazione provinciale si rinnovano per metà ogni anno. Sono sempre rieleggibili.

Art. 218. Cessa la qualità di membro della deputazione quando si verifichi alcuno degli impedimenti indicati nell'art. 214.

CAPO IV.

Della vigilanza ed ingerenza governativa sull' amministrazione della provincia.

Art. 219. I processi verbali delle deliberazioni dei consigli e delle deputazioni provinciali sono dal rispettivo presidente trasmessi al prefetto entro otto giorni dalla loro data.

Il prefetto dà ad esso immediato riscontro del ricevimento.

Art. 220. Il prefetto esamina se le deliberazioni sono regolari nella forma, se sono nelle attribuzioni del consiglio e della deputazione, se sono conformi alla legge.

Art. 221. Le deliberazioni divengono esecutive se il prefetto non le avrà annullate per alcuno di tali motivi nel termine di 20 giorni dal ricevimento dei processi verbali e di due mesi se si riferiscono ai bilanci.

Art. 222. L' annullamento delle deliberazioni è pronunciato dal prefetto, sentito il consiglio di prefettura.

Contro queste decisioni è aperto ricorso al ministro dello interno, il quale provvede con decreto reale, udito il consiglio di Stato.

Art. 223. Sono sottoposte all'approvazione della giunta provinciale amministrativa le deliberazioni del consiglio provinciale quando riflettano atti della natura di quelli cui si riferiscono gli articoli 142, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 173, o siano relative alla creazione di stabilimenti pubblici a spese della provincia.

Art. 224. Le deliberazioni dei consigli provinciali che porteranno modificazioni nell'andamento o nelle condizioni generali tecniche ed economiche delle strade che interessano diverse provincie, come pure quelle per cui si porterebbe qualche variazione al corso delle acque pubbliche, dovranno essere approvate dal ministero dei lavori pubblici, previo parere del consiglio superiore.

CAPO V.

Disposizioni generali riguardanti l'amministrazione provinciale.

Art. 225. Il consiglio provinciale avrà impiegati propri.

I capi di servizio saranno nominati dal consiglio provinciale, gli altri dalla deputazione.

Art. 226. Saranno osservate per la spedizione dei mandati, e pei contratti delle provincie le norme stabilite per quelli dei comuni negli articoli 154 e 157 della presente legge.

Però potranno farsi senza le formalità degli incanti i contratti provinciali non eccedenti le lire 3,000.

Art. 227. Gli atti dei consigli provinciali sono pubblicati colle stampe.

TITOLO IV.

Disposizioni comuni alle amministrazioni comunali e provinciali.

Art. 228. I comuni e le provincie non possono mutare di rappresentanza se le variazioni della popolazione residente, desunte dai registri di anagrafe regolarmente tenuti, non si sono mantenute costanti per un quinquennio ai termini dell'art. 9 della legge 15 luglio 1881, n. 308.

Art. 229. I consiglieri durano in funzioni cinque anni. Si rinnovano per quinto ogni anno, e sono sempre rieliggibili.

Dopo l' elezione generale, la scadenza nei primi quattro anni è determinata dalla sorte.

Egualmente per sorte è determinata la scadenza dei membri della giunta municipale e della deputazione provinciale nel primo anno.

In appresso la scadenza è determinata dall'anzianità.

Perdendosi la qualità di consigliere, si cessa dal far parte della giunta e della deputazione.

Saranno estratti a sorte i consiglieri che oltre quelli i quali per qualsiasi ragione avranno cessato di appartenere al consiglio, ne dovranno uscire per arrivare al quinto da surrogarsi ai termini del primo paragrafo del presente articolo.

Art. 230. Non vi è luogo a surrogazione straordinaria di consiglieri nel corso dell'anno, eccetto il caso in cui il consiglio si trovi ridotto a meno dei due terzi dei suoi membri.

Art. 231. Coloro che a termini della presente legge sono nominati a tempo rimangono in ufficio sino all'installazione dei loro successori, ancorchè fosse trascorso il termine prefisso.

Art. 232. Fra eletti contemporaneamente si avranno per anziani coloro che riuscirono nel primo scrutinio per maggior numero di voti, e quindi colorò che ne ottennero maggior numero negli scrutinii seguenti.

A parità di voti s'intende eletto o si avrà per anziano il maggiore d'età.

Art. 233. Chi surroga funzionari anzi tempo scaduti rimane in uffizio sol quanto avrebbe durato il suo predecessore.

Art. 234. La qualità di consigliere, di assessore o di deputato provinciale si perde verificandosi uno degli impedimenti, delle incompatibilità o delle incapacità contemplate dalla legge.

Art. 235. Le funzioni di deputato al Parlamento, di deputato provinciale e di sindaco sono incompatibili. Sono pure incompatibili le funzioni di presidente del consiglio provinciale e di presidente della deputazione provinciale. Chiunque eserciti una delle dette funzioni non è eleggibile ad altro degli uffici stessi se non ha cessato dalle sue funzioni almeno da sei mesi.

Però il sindaco può essere eletto deputato al Parlamento fuori del collegio elettorale nel quale esercita le sue attribuzioni.

In questo caso, ove non rinunci al mandato legislativo nel termine di otto giorni dalla convalidazione della sua elezione cessa dalle funzioni di sindaco.

Art. 236. I consiglieri che non intervengono ad una intiera sessione ordinaria senza giustificati motivi sono dichiarati decaduti.

Il deputato provinciale o l' assessore municipale che non interviene a tre sedute consecutive del rispettivo consesso, senza giustificato motivo, decade dalla carica.

La decadenza è pronunciata dai rispettivi consigli.

Il prefetto la può promuovere.

Art. 237. I consiglieri entrano in carica nel primo giorno della sessione ordinaria del consiglio, che ha luogo dopo l'elezione.

Art. 238. Le funzioni dei consiglieri comunali e provinciali sono gratuite. Danno diritto però a rimborso delle spese forzose sostenute per la esecuzione di speciali incarichi.

È fatta facoltà ai consigli provinciali di decretare in favore dei membri della deputazione, non residenti nel capoluogo della provincia, delle medaglie di presenza corrispondenti alle spese di viaggio e di soggiorno a cui dovranno sottostare per intervenire alle sedute.

Potrà pure essere stanziato in bilancio a favore del sindaco un annuo compenso per indennità di spese.

Art. 239. Chi presiede l' adunanza dei consigli creati colla presente legge è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi, e la regolarità delle discussioni e deliberazioni.

Ha la facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza facendone processo verbale da trasmettersi al prefetto od al sotto prefetto se si tratta di consiglio comunale, o di giunta municipale, ed al ministro dell'interno se degli altri.

Può nelle sedute pubbliche, dopo aver dati gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso dall' uditorio chiunque sia causa di disordine, ed anche ordinarne l'arresto.

Si farà menzione di quest' ordine nel processo verbale, e sull'esibizione del medesimo si procederà all'arresto.

L'individuo arrestato sarà custodito per 24 ore senza pregiudizio di procedimento avanti i tribunali quando ne sia il caso.

Art. 240. Le sedute dei consigli comunali e provinciali sono pubbliche, eccettuati i casi in cui, con deliberazione motivata, sia altrimenti stabilito.

La seduta non può mai essere pubblica quando si tratti di questioni concernenti persone.

Le nomine del sindaco, della giunta comunale, della deputazione provinciale, dei membri elettivi della giunta provinciale amministrativa, del seggio di presidenza dei consigli provinciali, della congregazione di carità, dei revisori del conto e di altre commissioni si fanno in seduta pubblica.

Si deliberano parimenti in seduta pubblica i ruoli organici del personale delle rispettive amministrazioni.

Art. 241. Nessuna proposta può nelle tornate periodiche ordinarie essere sottoposta a deliberazione definitiva se non viene 24 ore prima depositata nella sala delle adunanze con tutti i documenti necessari per poter essere esaminata.

Art. 242. I consigli nelle adunanze straordinarie non possono deliberare, nè mettere a partito alcuna proposta o questione estranea all'oggetto speciale della convenzione.

Art. 243. Non può mai essere dato ai consiglieri alcun mandato imperativo; se è dato, non è obbligatorio.

Art. 244. L'iniziativa delle proposte da sottoporsi ai consigli spetta indistintamente all' autorità governativa, ai presidenti ed a consiglieri.

Saranno prima discusse le proposte dell'autorità governativa, poi quelle dei presidenti, ed infine quelle dei consiglieri per ordine di presentazione.

Art. 245. I consigli possono indicare uno, o più dei loro membri di riferire sopra gli oggetti che esigono indagini, od esame speciale.

Art. 246. Il ministro dell' interno può intervenire personalmente a tutti i consigli senza votare.

Art. 247. I consigli che omettono di deliberare sopra proposte dell'autorità governativa e dei presidenti, a cui siano specialmente eccitati, si riputeranno assenzienti; se ne farà constare nel processo verbale.

Art. 248. Le deliberazioni dei consigli, importanti modificazioni, o revoca di deliberazioni esecutorie, si avranno come non avvenute, ove esse non facciano espressa e chiara menzione della revoca o della modificazione.

Art. 249. I consiglieri, gli assessori, i deputati provinciali e i membri della giunta provinciale amministrativa si asterranno dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti o con-

tabilità loro proprie, verso i corpi cui appartengono, cogli stabilimenti dai medesimi amministrati, o soggetti alla loro amministrazione o vigilanza; come pure quando si tratta d'interesse proprio, o d'interesse, liti o contabilità dei loro congiunti, od affini sino al quarto grado civile, o di conferire impieghi ai medesimi.

Art. 250. I consiglieri votano ad alta voce per appello nominale, o per alzata e seduta.

Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto.

Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

Non si può procedere in alcun caso al ballottaggio, salvo che la legge disponga altrimenti.

Art. 251. Terminate le votazioni, il presidente, coll'assistenza di tre consiglieri, ne riconosce e proclama l'esito. Si intende adottata la proposta se ottenne la maggioranza assoluta dei votanti.

Art. 252. I processi verbali delle deliberazioni sono estesi dal segretario; debbono indicare i punti principali delle discussioni, ed il numero dei voti resi prò e contro ogni proposta. Saranno letti all'adunanza e dalla medesima approvati.

Art. 253. Ogni consigliere ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto, e dei motivi del medesimo, ed eziandio di chiedere le opportune rettificazioni.

Art. 254. I processi verbali sono firmati dal presidente, dal membro anziano fra i presenti e dal segretario.

Art. 255. Sono nulle di pien diritto le deliberazioni prese in adunanze illegali o sovra oggetti estranei alle attribuzioni del consiglio o se si sono violate le disposizioni delle leggi.

Art. 256. Gli amministratori che ordinano spese non autorizzate dal bilancio e non deliberate dai rispettivi consigli, o che ne contraggono l'impegno, ne rispondono in proprio e in solido.

La responsabilità delle spese che fossero deliberate come urgenti dalla giunta municipale o dalla deputazione provinciale cessa solamente allorchè ne sia avvenuta la ratificazione dei rispettivi consigli.

Sulla responsabilità degli amministratori pronunciano il consiglio di prefettura e la corte dei conti nell'esame e giudizio dei conti.

Col regolamento saranno stabilite le modalità del procedimento.

Art. 257. I tesorieri comunali e provinciali devono rendere

i conti nel termine di tre mesi dalla chiusura dell'esercizio cu si riferiscono.

Qualora i conti non siano presentati entro tale termine, il consiglio di prefettura li farà compilare d'ufficio a spese dei tesorieri.

I consigli comunali e provinciali dovranno discutere i conti nella prima sessione dopo la loro presentazione, purchè dal giorno di questa sia decorso un mese. Se la discussione non avviene entro tale termine, l'esame dei conti è deferito direttamente al consiglio di prefettura.

Il consiglio di prefettura deve pronunziare sui conti entro sei mesi dalla loro presentazione.

I conti della provincia sono sottoposti al giudizio della corte dei conti, la quale giudicherà con giurisdizione contenziosa; e in caso di reclamo od appello ne giudicherà la corte stessa a sezioni riunite.

Art. 258. Possono i consigli conferire a delegati speciali la facoltà di vincolare il corpo che rappresentano, per ciò che dipende da essi.

Art. 259. Ogni deliberazione dei consigli provinciali o comunali di spese per opere, lavori od acquisti il cui ammontare oltrepassi le lire 500 (cinquecento), deve essere accompagnata dal progetto e perizia che fissi l'ammontare della spesa, e deve indicare i modi di esecuzione e i mezzi di pagarla.

Non si potrà deviare dal progetto, nè variare il contratto, senza consultare di nuovo il consiglio.

Art. 260. Le spese facoltative devono avere per oggetto servizi ed uffici di utilità pubblica, entro i termini della rispettiva circoscrizione amministrativa.

Art. 261. Sarà sempre necessario il consenso dei consigli per eseguire opere attorno a costruzioni di cui le leggi pongano eventualmente il ristabilimento o la riparazione a carico del corpo che essi rappresentano, quando tali opere interessino la sicurezza e la solidità delle costruzioni stesse.

Il consenso è dato con deliberazione soggetta alle stesse regole prescritte per le opere eseguite a spese dirette dal corpo medesimo, e la sua mancanza, oltre il dar diritto di ottenere immediatamente dal giudice ordinario inibizione contro la prosecuzione delle opere, ne renderà gli autori responsabili in proprio.

Art. 262. La forma materiale dei bilanci, dei conti e degli altri atti è determinata dai regolamenti generali d'amministrazione.

La sovrimposta alle contribuzioni dirette stabilita dalle provincie e dai comuni per far fronte alla deficienza dei loro bilanci dovrà colpire con eguale proporzione tutte le contribuzioni dirette.

Art. 263. I comuni e le provincie sono tenuti a compiere gli atti di pubblica amministrazione che loro sono dalle leggi commessi nell'interesse generale; non hanno diritto per questo a compensi, a meno che siano determinati dalla legge.

Art. 264. Ove un consiglio creda che le sue attribuzioni siano violate da disposizioni dell'autorità amministrativa, potrà ricorrere al Re. Il Re provvederà previo parere del consiglio di Stato.

Art. 265. Ove malgrado la convocazione dei consigli non potesse aver luogo alcuna deliberazione, il prefetto provvederà a tutti i rami di servizio e darà corso alle spese rese obbligatorie, tanto per disposizione di legge, quanto per antecedenti deliberazioni esecutorie.

Art. 266. L' approvazione cui sono soggetti alcuni atti dei consigli, a termini degli articoli precedenti, non attribuisce a chi la deve compartire la facoltà di dare d'ufficio un provvedimento diverso da quello proposto.

Art. 267. I membri delle amministrazioni ed uffizi provinciali e comunali sono responsabili delle carte loro affidate.

Occorrendo di consegnarle ad altri per servizio pubblico, si osserveranno le forme stabilite dai regolamenti d' amministrazione.

Le persone che le avranno ricevute ne rimarranno a loro volta contabili.

L'autorità giudiziaria, dietro richiesta del prefetto o sotto prefetto, procederà all'immediato sequestro delle carte presso i detentori.

Art. 268. I consigli comunali e provinciali possono essere sciolti per gravi motivi d'ordine pubblico, o quando richiamati all'osservanza di obblighi loro imposti per legge persistono a violarli. Dovrà procedersi alla nuova elezione entro il termine di tre mesi.

Per motivi amministrativi, o d'ordine pubblico, il termine può essere prorogato fino a sei mesi.

Lo scioglimento e la proroga del termine sovra stabilito sono ordinati per decreto regio, il quale deve essere preceduto da una relazione contenente i motivi del provvedimento.

Questi decreti sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno; e un elenco ne viene comunicato ogni tre mesi al Senato e alla Camera dei deputati.

Art. 269. In caso di scioglimento del consiglio comunale, l'amministrazione è affidata ad un commissario straordinario.

In caso di scioglimento del consiglio provinciale, l'amministrazione è affidata ad una commissione straordinaria, presieduta dal consigliere delegato e composta di quattro membri scelti fra persone che siano eleggibili a consiglieri provinciali, e che non abbiano fatto parte del disciolto consiglio.

Il commissario straordinario esercita le funzioni che la legge conferisce al sindaco e alla giunta.

La commissione straordinaria esercita le funzioni che la legge conferisce alla deputazione provinciale.

Tanto il commissario straordinario, quanto i quattro membri della commissione, sono nominati con decreto reale.

Art. 270. A meno che non sia diversamente stabilito, pei singoli casi è ammesso il ricorso in via gerarchica contro le deliberazioni delle autorità inferiori, e questo ricorso sarà prodotto nel termine di giorni trenta dall' intimazione della deliberazione contro la quale si ricorre.

TITOLO V.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 271. Fino a che non sia approvata una legge che regoli le spese del culto, sono obbligatorie pei comuni quelle per la conservazione degli edifizi servienti al culto pubblico, nel caso d'insufficienza di altri mezzi per provvedervi.

Così pure fino alla promulgazione di un' apposita legge speciale, le spese pel mantenimento degli esposti saranno a carico dei comuni e delle provincie, in quella proporzione che verrà determinata da decreto reale, sentiti previamente i consigli provinciali e il consiglio di Stato.

Art. 272. Cessano di far parte delle spese poste a carico dei comuni e delle provincie dal 1° gennaio 1893:

a) le spese pel mobilio destinato all'uso degli uffici di prefettura e sottoprefettura, dei prefetti e sottoprefetti;

b) le spese ordinate dal regio decreto 6 dicembre 1885, n. 2628, sull'ordinamento giudiziario;

c) le spese ordinate dalla legge 23 dicembre 1875, n. 2839 per le indennità di alloggio ai pretori;

d) le spese ordinate dalla legge 20 marzo 1865 allegato *B*, sulla pubblica sicurezza, relative al personale e casermaggio delle guardie di pubblica sicurezza, come pure le spese relative alle guardie di pubblica sicurezza a cavallo, posti a carico dei comuni di Sicilia;

e) le spese di casermaggio dei reali carabinieri;

f) le spese relative alla ispezione delle scuole elementari;

g) le spese delle pensioni agli allievi ed alle allieve delle scuole normali attualmente a carico della provincia in forza dell'art. 202 num. 13.

Art. 273. Nei primi due anni dalla elezione generale dello Stato l'estrazione, di cui all'articolo 229, non si estenderà alla persona del sindaco nei comuni in cui è nominato dal Re.

Art. 274. I conti delle amministrazioni comunali e provinciali e degli istituti che ne dipendono, compilati a norma delle leggi anteriori, saranno esaminati ed approvati secondo il disposto della legge presente.

Art. 275. Staranno fermi i contratti in corso legalmente fatti dalle attuali amministrazioni.

Art. 276. Le liquidazioni non ancora compiute nelle antiche provincie del Regno, in esecuzione dell'articolo 242 della legge 20 marzo 1865, allegato *A*, saranno condotte a compimento in conformità di questa disposizione.

Art. 277. Diverranno comunali e provinciali gli istituti o stabilimenti attualmente a carico dello Stato che provvedano a spese obbligatorie a termini della presente legge.

Un decreto reale dichiarerà quali siano questi istituti.

Art. 278. I funzionari e salariati governativi addetti alle prefetture, all'istruzione pubblica, secondaria, tecnica ed elementare, di servizi stradali ed ogni altro ramo di servizio, che da governativo divenga provinciale, passeranno a carico delle provincie, nel numero e nel modo che verrà disposto per decreti reali, sentiti i consigli provinciali.

Art. 279. I funzionari e salariati che in virtù dell'articolo precedente passino dal servizio dello Stato a quello delle provincie, conservano il diritto di conseguire, sia per servizi prestati allo Stato, sia per quelli che presteranno alle provincie, quando cessino dal servizio, la pensione che a termini delle leggi vigenti spetterebbe loro, se avessero continuato a servire lo Stato.

Art. 280. Questa pensione sarà ripartita a carico dello Stato e della provincia in ragione della somma totale degli stipendi che lo Stato e la provincia abbia corrisposto all'impiegato.

Art. 281. Nel caso di soppressione d'impiego o di riduzione di ruoli, all'atto del passaggio degl' impiegati dello Stato alla provincia, quelli che già non avessero diritto alla pensione godranno a carico dello Stato l'assegno di disponibilità a norma di legge.

Art. 282. Le regole vigenti in ordine alle pensioni da assegnarsi a tutte le vedove ed ai figli degli impiegati dello Stato saranno pure applicabili nei casi previsti dagli articoli precedenti, col sistema di riparto in essi stabilito.

Art. 283. Nel caso di destituzione le autorità provinciali dovranno riferirne al ministero, dal quale l'impiegato dipendeva prima del passaggio: e soltanto coll'approvazione ministeriale la deliberazione che priva l'impiegato d'ogni diritto a pensione diverrà esecutoria.

Art. 284. Con decreto reale, previo parere del consiglio di

Stato, saranno pubblicate le disposizioni transitorie necessarie alla esecuzione della presente legge.

Ordiniamo ecc.—Roma, addì 10 febbraio 1889.

UMBERTO
F. Crispi.

5922) Regio Decreto del 24 gennaio 1889 che accorda la facoltà al consorzio d'irrigazione della Bealera Malliano in Fossano (Cuneo) di riscuotere il contributo dei soci coi privilegi fiscali.

5923) Regio Decreto del 20 gennaio 1889 che approva il regolamento ed i programmi d' insegnamento per la scuola di pomologia e di orticoltura di Firenze.

5924) Regio Decreto del 13 gennaio 1889 che autorizza il comune di San Bartolomeo ed Arzeno (Porto Maurizio) a cambiare l' attuale sua denominazione in quella di Arzeno d'Oreglia.

5925) Regio Decreto che provvede all' esecuzione della nuova legge comunale e provinciale.

10 febbraio 1889

UMBERTO I RE D'ITALIA ecc.

Veduto l'articolo 90, § 4, della legge 30 dicembre 1888, n. 5865; Veduto il testo unico della legge comunale e provinciale in data 10 febbraio 1889, n. 5921; Veduto il parere del consiglio di Stato del 1° febbraio 1889; Sentito il consiglio dei ministri; Sulla proposta del presidente del consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Le giunte municipali il 1° marzo 1889 inviteranno con pubblico manifesto tutti coloro che sono chiamati dalla legge comunale e provinciale (testo unico) del 10 febbraio 1889, n. 5921, all'esercizio del diritto elettorale amministrativo, e non sono iscritti nelle liste attuali, a presentare entro il 15 marzo la domanda per la loro iscrizione.

Art. 2. Il manifesto della giunta dovrà contenere le disposizioni degli articoli 34 e 35 della legge comunale e provinciale (testo unico), i quali stabiliscono le indicazioni delle quali deve essere corredata la domanda e dovrà precisare la scadenza del termine entro cui la domanda e i necessari documenti giustificativi dovranno essere presentati.

Art. 3. L' agente delle imposte e gli esattori comunali spediranno rispettivamente senza spesa agli uffici comunali, non più tardi del 31 marzo, un esemplare dei ruoli delle imposte dirette ed un esemplare delle imposte comunali certificato conforme all'originale.

Art. 4. Le giunte municipali dovranno, entro il 20 aprile, formare la lista degli elettori e l' elenco di quelli che sono nelle condizioni previste dall'art. 28 della citata legge.

Art. 5. Non più tardi del giorno 21 aprile le giunte inviteranno, con pubblico avviso, chiunque abbia reclami da fare contro le liste, a presentarli all' ufficio comunale entro il 30 aprile.

Durante questo tempo un esemplare delle liste deve tenersi affisso all' albo pretorio e l' altro rimanere nell' ufficio comunale a disposizione di qualunque cittadino.

Le giunte notificheranno immediatamente al prefetto della provincia l'affissione del manifesto.

Art. 6. I reclami dei cittadini al consiglio comunale contro le iscrizioni, omissioni e cancellazioni fatte dalla giunta dovranno essere presentati entro il termine indicato nel precedente articolo.

Art. 7. I consigli comunali dovranno riunirsi tra il 1° ed il 20 maggio per rivedere le liste compilate dalle giunte, aggiungere quei cittadini che reputassero indebitamente omessi e pronunciarsi sui reclami che fossero stati presentati.

Art. 8. Le liste approvate dai consigli comunali dovranno essere pubblicate non più tardi del 25 maggio e restare affisse all'albo pretorio fino al 10 giugno.

I nomi degli elettori nuovamente inscritti dal consiglio comunale si dovranno pubblicare in elenco separato.

Di queste pubblicazioni dovrà darsi immediatamente notizia al prefetto della provincia.

Art. 9. I prefetti convocheranno nella prima quindicina di aprile i consigli provinciali per la elezione dei quattro membri effettivi e dei due supplenti che dovranno far parte della giunta provinciale amministrativa.

Ove il consiglio provinciale sia sciolto l'elezione dei quattro membri effettivi e dei due supplenti che dovranno far parte della giunta provinciale amministrativa sarà fatta dal prefetto sentito il consiglio di prefettura.

I membri della giunta così nominati scadranno dal loro ufficio appena sarà ricostituito il consiglio provinciale.

Art. 10. Gli appelli alle giunte provinciali amministrative contro il rigetto dei reclami deliberato dai consigli comunali e contro l' indebita iscrizione o cancellazione fatta nelle liste dovranno essere proposti entro il 20 giugno, e notificati entro

lo stesso termine alla parte interessata, qualora si impugni una iscrizione.

Gli atti di appello potranno essere presentati direttamente ai prefetti, presidenti delle giunte provinciali.

Art. 11. Spirato il termine indicato nell'articolo precedente, e non più tardi del 25 giugno, i sindaci trasmetteranno ai prefetti, presidenti delle giunte provinciali, un esemplare delle liste elettorali, e degli elenchi di cui nell'art. 4 del presente decreto, coi documenti relativi alle iscrizioni e alle cancellazioni che avessero dato luogo a reclami, e tutti gli atti d'appello.

Art. 12. Le giunte provinciali entro i dieci giorni successivi a quello nel quale avranno ricevute le liste, i documenti e gli atti suindicati, si raduneranno per esaminare gli appelli e decidere sui medesimi.

Art. 13. Il 5 agosto le giunte provinciali decreteranno la definitiva approvazione delle liste elettorali.

Le liste dovranno essere pubblicate nei rispettivi comuni non più tardi del 15 agosto e rimanervi affisse sino al 31 agosto dello stesso mese inclusivamente.

Art. 14. I prefetti, giusta il disposto dell' articolo 21 della legge elettorale politica del 24 settembre 1882, inviteranno le giunte municipali a cancellare dalle liste elettorali politiche coloro che siano stati indebitamente inscritti, quantunque la loro iscrizione non sia stata impugnata.

Qualora le operazioni della revisione e della affissione delle liste politiche non siano compiute nei termini stabiliti dalla legge, i prefetti ne ordineranno la esecuzione col mezzo di un commissario all'uopo delegato, a spese del comune.

Art. 15. Il termine per le elezioni amministrative, di cui all'articolo 61 della legge (testo unico), è prorogato.

Le elezioni generali avranno luogo entro il mese di settembre 1889.

Art. 16. La elezione del sindaco e della giunta nei comuni capoluoghi di provincia e di circondario, ed in quelli che abbiano una popolazione superiore a 10,000 abitanti dovrà farsi entro dieci giorni dalla ricostituzione del consiglio comunale.

Art. 17. Entro lo stesso termine dovrà farsi la elezione della giunta negli altri comuni.

Art. 18. Non più tardi di un mese dalla loro ricostituzione i consigli provinciali dovranno eleggere il presidente del consiglio, la deputazione provinciale e il suo presidente.

Art. 19. Per l' anno 1889 i consigli comunali si riuniranno in sessione ordinaria di autunno nei mesi di ottobre e novembre.

I consigli provinciali si riuniranno in sessione ordinaria il secondo lunedì di ottobre.

Art. 20. Le attuali amministrazioni continueranno a compiere le attribuzioni e gli atti loro affidati dalle leggi sino a che le nuove amministrazioni non siano entrate in ufficio.

Art. 21. I prefetti faranno pervenire ai singoli comuni delle rispettive provincie un esemplare della legge (testo unico).

Ordiniamo ecc.—Roma, addì 10 febbraio 1889.

UMBERTO
F. Crispi

5926) Regio Decreto che stabilisce le norme secondo le quali l' elettore amministrativo deve provare di saper leggere e scrivere.

10 febbraio 1889.

UMBERTO I RE D'ITALIA ec.

Veduto l'articolo 12 della legge 30 dicembre 1888, n. 5865; Veduto il parere del consiglio di Stato del 1° febbraio 1889;— Sentito il consiglio dei ministri ; — Sulla proposta del presidente del consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno; — Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Come prova di saper leggere e scrivere varrà la domanda per l'inscrizione nelle liste elettorali amministrative, che contenga la indicazione della paternità ed età, del domicilio e della condizione, scritta e firmata dal richiedente.

Art. 2. Tale prova, quando si renda necessaria per mancanza di documenti, che attestino della capacità del cittadino dovrà essere data in presenza di un notaio e di tre testimoni.

Il notaio nell' autenticazione dichiarerà di avere veduto scrivere in presenza sua e dei testimoni.

Dichiarerà inoltre che egli o i testimoni conoscono la persona.

La domanda e l'autenticazione saranno stese in carta libera e non daranno luogo ad altre spese che a quella di 50 centesimi di emolumento a favore del notaio.

Art. 3. L' esperimento potrà essere ordinato dalla giunta municipale, dal consiglio comunale, dalla giunta provinciale amministrativa, dalla corte d'appello, prefiggendo al cittadino il termine di cinque giorni, decorso il quale inutilmente si intenderà avere egli rinunciato alla prova stessa.

Ordiniamo ecc. — Roma, addì 10 febbraio 1889.

UMBERTO
F. Crispi

5927) Regio Decreto del 10 febbraio 1889 che convoca pel giorno 3 marzo 1889 il 2° collegio elettorale di Roma per la elezione di un deputato.

5928) Regio Decreto del 10 febbraio 1889 che convoca pel giorno 3 marzo 1889 il collegio elettorale di Parma per la elezione di un deputato.

5929) Regio Decreto portante disposizioni per l'attuazione della legge che deferisce alla Corte di Cassazione di Roma la cognizione di tutti gli affari penali del Regno.

10 febbraio 1889.

UMBERTO I RE D'ITALIA ec.

Visti gli articoli 5 e 10 della legge 6 dicembre 1888, numero 5825 (serie 3ª), che deferisce alla corte di cassazione di Roma la cognizione di tutti gli affari penali del Regno; — Vista la legge sull' ordinamento giudiziario; — Sentito il consiglio dei ministri; — Sulla proposta del Nostro guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti; — Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. La corte di cassazione di Roma comincierà ad esercitare le attribuzioni ad essa deferite con la legge 6 dicembre 1888, n. 5825 (serie 3ª), dal 1° aprile 1889.

Art. 2. La pianta organica del personale della corte di cassazione di Roma e delle corti di cassazione di Firenze, Napoli, Palermo e Torino è fissata in conformità dell' unita tabella, vista d'ordine Nostro dal ministro di grazia e giustizia e dei culti.

Per i funzionari chiamati da ora innanzi a prestare servizio presso la corte di cassazione di Roma cesseranno d' aver effetto le disposizioni del regio decreto 31 dicembre 1875, n. 2863 (serie 2ª), e saranno ad essi corrisposte le indennità stabilite dall'articolo 7 della legge 7 luglio 1876, n. 3212 (serie 2ª).

Art. 3. Il rappresentante del pubblico ministero indicato nell'articolo 660 del codice di procedura penale trasmetterà direttamente alla corte di cassazione di Roma i ricorsi introdotti dopo il 31 marzo 1889, unitamente agli atti e documenti che vi si riferiscono.

Art. 4. Nella formazione del ruolo delle cause penali presso la corte di cassazione di Roma queste sono distribuite fra le corrispondenti sezioni secondo le norme stabilite nell' art. 2 della legge.

Sorgendo questione sull'assegnazione della causa all' una piuttosto che all'altra sezione, si uniscono le due sezioni penali e, con sentenza motivata da pronunciarsi in camera di consiglio, decidono quale delle due ne debba giudicare.

Art. 5. Ove sorga controversia, se un ricorso in materia civile spetti alla competenza della corte di cassazione di Roma ai termini dell'articolo 8 della legge, si osserveranno le norme prescritte negli articoli 6, 7 ed 8 del regio decreto 25 dicembre 1875, n. 2852 (serie 2ª)

Art. 6. Per gli effetti di quanto è disposto nel capoverso dell'art. 8 della legge, le sezioni penali della detta corte, ancorchè siano suddivise a norma dell'art. 3 della legge stessa, si considerano sempre come una sezione sola.

Art. 7. Quando la corte di cassazione di Roma, in seguito all'annullamento di una decisione in materia civile o penale, abbia da designare un'autorità giudiziaria di rinvio, la sceglierà fra quelle vicine all'autorità che pronunciò la sentenza annullata.

Art. 8. Presso ciascuna delle sezioni penali della corte di cassazione di Roma sarà tenuto un registro delle decisioni.

In esso s'inseriranno: 1° tutte le decisioni a sezioni unite in materia penale; 2° quelle tra le decisioni profferite dalla sezione cui il registro appartiene, delle quali la sezione stessa abbia deliberata l'inserzione; 3° quelle delle quali fu deliberata l'inserzione dall'altra sezione.

Il testo da inserire nei registri sarà formulato dall'estensore della sentenza e sottoposto, unitamente a questa, al giudizio della sezione unica o delle sezioni unite che la pronunziarono. Il primo presidente, in principio di ogni anno, destinerà in ciascuna sezione un consigliere per la tenuta del registro anzidetto, con l'obbligo per ciascuno di essi di comunicare prontamente all'altro le decisioni che la sezione rispettiva avrà deliberato doversi inserire nel registro.

Presso la sezione civile della corte stessa sarà parimenti tenuto un registro nel quale s'inseriranno: 1° tutte le decisioni prese a sezioni unite in materia civile: 2° quelle tra le decisioni profferite dalla sezione civile nelle materie deferite alla cognizione esclusiva della corte di cassazione di Roma, delle quali la sezione abbia deliberata l'inserzione. Un consigliere di questa sezione, designato in principio di ogni anno dal primo presidente, sarà incaricato della tenuta di questo registro. Il testo da inserire sarà fissato nel modo indicato per i registri penali.

Il contenuto dei registri potrà esser fatto di pubblica ragione, annualmente od anche a periodi più brevi, secondo norme che saranno ulteriormente stabilite con decreto ministeriale.

Art. 9. Con ulteriori Nostri decreti saranno date le altre disposizioni occorrenti per la completa attuazione della legge succitata, e per regolare il servizio quando le sezioni penali

delle corti di cassazione di Firenze, Napoli, Palermo e Torino dovranno interamente cessare le loro funzioni.

Ordiniamo ecc. — Roma, addì 10 febbraio 1889.

UMBERTO

G. ZANARDELLI

TABELLA

determinante il numero dei funzionarii da assegnarsi alle Corti di Cassazione del Regno.

CORTI	Sezioni	Primi presidenti	Presidenti di sezione	Consiglieri	Procuratori generali	Avvocati generali	Sostituti proc. generali	Cancellieri	Vice cancellieri	Vice cancell. aggiunti	Segretari	Sostituti segretari	Sostituti segr. aggiunti
Roma	3	1	3	48	1	1	8	1	5	4	1	2	8
Firenze	1	1	»	8	1	»	1	1	1	»	1	»	»
Napoli	1	1	»	14	1	»	4	1	2	1	1	»	»
Palermo	1	1	»	9	1	»	2	1	1	1	1	»	»
Torino	1	1	»	15	1	»	5	1	2	1	1	»	»
Totale	7	5	3	94	5	1	20	5	11	7	5	2	3

N. B. I sostituti segretarii di procura generale di corte di cassazione saranno considerati dello stesso grado, e compresi in unico ruolo coi vice cancellieri aggiunti di corte di cassazione ed assimilati, il numero dei funzionarii di tal grado rimanendo così fissato a 110:55 dei quali a 3000, e 55 a 2600 lire.

I sostituti segretarii aggiunti di procura generale di corte di cassazione saranno considerati dello stesso grado e compresi in unico ruolo coi cancellieri di pretura ed assimilati, il numero dei funzionarii di tal grado rimanendo così fissato a 2631: 657 dei quali a 2200, 658 a 2000, 658 a 1800 e 658 a 1600 lire.

In correlazione all'aumento dei cinque posti suindicati, viene ridotta d'altrettanti la categoria dei vice cancellieri di pretura ed assimilati, rimanendo così fissato a 1738 il numero complessivo dei funzionarii che vi appartengono.

Visto d'ordine di S. M.

Il guardasigilli ministro di grazia e giustizia e dei culti
G. ZANARDELLI.

5930) Regio Decreto del 6 gennaio 1889 che modifica il ruolo organico del personale insegnante della regia scuola di viticoltura ed enologia in Cagliari.

5931) Regio Decreto del 27 gennaio 1889 che istituisce un archivio notarile mandamentale nel comune di Castiglione Messer Marino.

5932) Regio Decreto del 27 gennaio 1889 che autorizza il comune di Luvino (Como) a cambiare l'attuale sua denominazione in quella di Luino.

5933) Regio Decreto del 31 gennaio 1889 che separa il comune di Vivaro Romano dalla sezione elettorale di Riofreddo e l'aggrega a quella di Vallinfreda del 2° collegio di Roma.

5934) Regio Decreto del 31 gennaio 1889 che costituisce il comune di Vallepietra in sezione autonoma del 2° collegio elettorale di Roma.

5935) Regio Decreto del 31 gennaio 1889 che costituisce il comune di Montorio Romano in sezione autonoma del 2° collegio elettorale di Roma.

5936) Regio Decreto del 31 gennaio 1889 che costituisce il comune di Civita Lavinia in sezione autonoma del 2° collegio elettorale di Roma.

5937) Regio Decreto del 31 gennaio 1889 che determina il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti ai depositi di munizioni da guerra sulla costa del mare piccolo a Taranto.

5938) Regio Decreto del 3 febbraio 1889 che costituisce il comune di Bosnasco in sezione autonoma del 2° collegio elettorale di Pavia.

5939) Regio Decreto del 3 febbraio 1889 che separa il comune di Majo Alcantara dalla sezione elettorale di Roccella Valdemone e l'aggrega a quella di Malvagna del 1° collegio di Messina.

5940) Regio Decreto del 17 gennaio 1889 che autorizza il comune di Alessandria ad applicare le disposizioni contenute negli art. 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 (serie 3ª).

5941) Regio Decreto del 24 gennaio 1889 che costituisce il comune di Calasetta in sezione autonoma del 1° collegio elettorale di Cagliari

5942) Regio Decreto del 3 febbraio 1889 che revoca quelli del 19 marzo 1882, n. 669, e 11 gennaio 1884, n. 1853 (serie 3ª), riguardanti alle istituzioni degli archivi notarili mandamentali di Montella e Trivento.

5943) Regio Decreto del 24 gennaio 1889 che costituisce il comune di Sant' Angelo Romano in sezione autonoma del 2° collegio elettorale di Roma.

5944) Regio Decreto del 20 gennaio 1889 che autorizza il comune di Valle Castellana (Teramo) a trasferire la sede municipale dalla frazione di Fornisco in quella di Pascellata.

5945) Regio Decreto del 24 gennaio 1889 che costituisce il comune di Malvicino in sezione autonoma del 4° collegio elettorale di Alessandria.

5946) Regio Decreto del 17 febbraio 1889 che convoca pel giorno 10 marzo 1889 il collegio elettorale di Benevento per la elezione di un deputato.

5947) Regio Decreto del 7 febbraio 1889 che cambia le obbligazioni della strada ferrata Lucca-Pistoia delle emissioni 19 febbraio 1856 e 10 maggio 1858 con altre di nuovo modello.

5948) Regio Decreto del 13 gennaio 1889 che autorizza la vendita di beni dello Stato sul complessivo valore di stima di lire 8,557.84.

5949) Regio Decreto che approva la convenzione internazionale per garentire in ogni tempo il libero uso del canale di Suez.

13 gennaio 1889.

UMBERTO I. RE D'ITALIA ec.

Visto l'articolo 5 dello statuto fondamentale del Regno; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato ad interim per gli affari esteri; Sentito il consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È approvata la convenzione internazionale

fra l' Italia, l' Austria Ungheria, la Francia, la Germania, la Gran Bretagna e Paesi Bassi, la Russia, la Spagna e la Turchia per garentire in ogni tempo ed a tutte le potenze il libero uso del canale marittimo di Suez, firmata a Costantinopoli il 29 ottobre 1888, e le cui ratifiche vennero ivi scambiate il 22 dicembre stesso anno.

Ordiniamo ecc.—Roma, addì 13 gennaio 1889.

UMBERTO
F. CRISPI

5950) REGIO DECRETO del 10 febbraio 1889 che autorizza il comune di Ancona a riscuotere un dazio di consumo sopra alcuni generi.

5951) REGIO DECRETO che autorizza il comune di Castellammare di Stabia (Napoli) a riscuotere un dazio di consumo sulle stoviglie, porcellana, vetrerie ed altro.

10 febbraio 1889

UMBERTO I. RE D'ITALIA ec.

Sulla proposta del ministro delle finanze; Veduta la deliberazione 26 novembre 1888 del consiglio comunale di Castellammare di Stabia, con cui fu proposto un dazio comunale sulle terraglie, stoviglie, porcellane, vetrerie, e cristallerie, generi di consumo locale non contemplati dalla legge del 3 luglio 1864, n. 1827, nè dal legislativo decreto 28 giugno 1866, n. 3018; Veduto il parere in data 20 dicembre 1888 della camera di commercio ed arti di Napoli; Veduto l' articolo 11 dell' allegato *L* alla legge 11 agosto 1870, n. 5874; Udito il consiglio di Stato; Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo unico. Il comune di Castellammare di Stabia in provincia di Napoli è autorizzato ad esigere un dazio di consumo in conformità alla qui inserta tariffa, vista d'ordine Nostro dal ministro delle finanze.

Ordiniamo ecc.—Roma, addì 10 febbraio 1889.

UMBERTO
B. GRIMALDI

TARIFFA

1.	I lavori di creta greggia	Quintale	L. 0 50
2.	Lavori di creta patinati, ossia verniciati, o anche patinati solo di dentro, o solo di fuori	„	„ 1 —

3. Terraglia in qualsiasi lavoro e forma . . „ „ 3 —
4. Porcellana in qualsiasi lavoro e forma . „ „ 5 —
5. Piretti o bottiglioni di vetrame bianchi o neri, damigiane od altri simili recipienti di vetro, escluse le bottiglie di vetro nero od oscuro e i fiaschi di vetro bianchi impagliati o non . . . . „ „ 1 —
6. Lavori qualsiasi in cristallo o vetro, comprese le campane, escluse le lastre di vetro e di cristallo, che si trovano tariffate a parte . . . . „ „ 5 —

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro delle finanze
B. Grimaldi

5952) Regio Decreto del 14 febbraio 1889 col quale il comune di Santa Teresa Gallura, di 4ª classe, è dichiarato chiuso per gli effetti del dazio di consumo.

5953) Regio Decreto del 31 gennaio 1889 che approva i nuovi regolamenti ed i nuovi programmi d'insegnamento delle regie scuole pratiche di agricoltura di Catanzaro, Cesena, Cosenza, Eboli, e Fabriano.

5954) Regio Decreto del 14 febbraio 1889 che costituisce il comune di Bardino Nuovo in sezione autonoma del 2° collegio elettorale di Genova.

5955) Regio Decreto del 14 febbraio 1889 che costituisce il comune di Bardino Vecchio in sezione autonoma del 2° collegio elettorale di Genova.

5956) Regio Decreto del 21 febbraio 1889 che convoca pel giorno 17 marzo 1889 il 4° collegio elettorale di Milano per la elezione di un deputato.

5957) Regio Decreto portante norme per l'ammissione nel personale tecnico subalterno del regio corpo del genio civile.

3 febbraio 1889.

UMBERTO I RE D'ITALIA ecc.

Visto l'articolo 34 della legge 5 luglio 1882, numero 874 (serie 3ª); Ritenuta la necessità di provvedere, nell'interesse del servizio, a coprire le vacanze verificatesi in questi ultimi

tempi nel personale tecnico subalterno del genio civile; Considerando che non essendo ancora stato pubblicato il regolamento prescritto dall'articolo 41 della legge suddetta, è mestieri stabilire i programmi e le condizioni, sotto la osservanza delle quali dovranno essere dati i prossimi esami per i posti di aiutante allievo nel regio corpo del genio civile; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici; Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Sono approvate le annesse norme, firmate d'ordine Nostro dal ministro dei lavori pubblici, per l'ammissione nel personale tecnico subalterno del real corpo del genio civile, le quali dovranno avere vigore fino a quando non sarà pubblicato il regolamento previsto dall'articolo 41 della legge 5 luglio 1882, n. 874.

Ordiniamo ecc.—Roma, addì 3 febbraio 1889.

UMBERTO
G. SARACCO

NORME E PROGRAMMI

per gli esami di aiutante allievo nel real corpo del genio civile

---

Art. 1. Per la nomina ai posti di aiutante allievo nel corpo reale del genio civile viene pubblicato dal ministero dei lavori pubblici un avviso di concorso, in cui sono indicati: il numero dei posti da conferirsi, il tempo utile per la presentazione delle domande e dei documenti per l'ammissione al concorso, le città nelle quali si terranno gli esami ed i giorni in cui avranno incominciamento.

L'avviso stesso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Fra la pubblicazione al concorso e l'apertura agli esami dovrà decorrere un termine non minore di due mesi.

Art. 2. Coloro che intendono concorrere ai posti di aiutante allievo devono, entro il termine stabilito, far pervenire al ministero dei lavori pubblici la loro domanda e i documenti qui appresso indicati:

a) la prova di essere cittadino dello Stato e di non aver oltrepassato, alla data dell'avviso di concorso, i 30 anni di età;

b) i certificati di moralità e di penalità di data non anteriore di due mesi al giorno in cui scade il termine per la presentazione della domanda;

c) la prova di avere adempiuto alle prescrizioni della legge sulla leva;

d) il certificato medico, legalizzato, di costituzione fisica robusta ed esente da imperfezioni;

e) la patente di perito agrimensore o di architetto, rilasciata da un istituto tecnico o di belle arti;

f) gli attestati speciali degli esami sostenuti sia negli istituti tecnici, sia in altre scuole superiori, le prove degli studi diversi compiuti, dei lavori già eseguiti;

g) l' autobiografia del concorrente coll' indicazione della pratica fatta nella compilazione di progetti o nell' esecuzione di lavori, e con ogni altra notizia che si ritenga opportuna per far conoscere le sue speciali cognizioni ed attitudini.

Oltre i predetti documenti, possono essere presentati dei disegni di costruzioni, purchè siano firmati dai professori e vidimati dal direttore dell'istituto, dal quale è uscito il concorrente.

Art. 3. Spirato il termine stabilito, il ministero verifica se tutti gli aspiranti abbiano soddisfatto alle condizioni prescritte nel precedente articolo, ed esclude dal concorso coloro che evidentemente sono sforniti dei requisiti voluti.

Per le altre questioni che eventualmente potessero insorgere, esso provvede dopo udito il parere della commissione esaminatrice.

Art. 4. L'esame è scritto ed orale.

Le prove dell' esame scritto hanno luogo presso le prefetture designate nell'avviso di concorso e nelle quali dovranno convenire i concorrenti di un determinato numero di provincie.

L'esame orale ha luogo presso il ministero dei lavori pubblici.

Art. 5. Per gli esami sono assegnati tre giorni; due per le prove scritte, uno per la prova orale.

In ciascun giorno delle prove scritte si svolgono due temi entro dieci ore.

Art. 6. Le materie, sulle quali si svolgono gli esami, sono le seguenti:

1° Componimento in lingua italiana;

2° Aritmetica ed algebra elementare, inclusa la risoluzione delle equazioni di 2° grado ad una incognita; geometria elementare piana e solida; trigonometria rettilinea; teoria dei logaritmi ad uso delle tavole;

3° disegno lineare, topografico ed architettonico;

4° rilevamento dei piani a mezzo dello squadro agrimensorio, della bussola e della tavoletta pretoriana; uso della stadia, piani a curve orizzontali e quotati; rilevamento delle sezioni trasversali, livellazione col livello a sifone e a bolla d'aria;

5° tenuta delle memorie di campagna e tracciamenti di esecuzione;

6° Nozioni sulla pratica delle costruzioni in generale e sulle qualità dei materiali; sulla costruzione e conservazione degli argini in terra e sulla manutenzione delle strade, sulle costruzioni ferroviarie, sull' armamento, sul materiale fisso e mobile delle vie ferrate;

7° leggi e regolamenti sul servizio delle opere pubbliche.

Art. 7. Per ciascun concorso la commissione esaminatrice viene nominata dal ministero dei lavori pubblici, ed è composta di un presidente scelto fra gli ispettori del genio civile, e di 4 membri, due dei quali scelti fra gli ingegneri capi del genio civile e due fra i possessori di istituti tecnici.

La commissione ha per segretario un ingegnere del genio civile, nominato dal ministro. Essa viene convocata dal suo presidente per la scelta e redazione dei temi almeno otto giorni avanti il principio degli esami.

I quattro temi scelti dalla commissione sono chiusi entro due buste suggellate e dal ministero trasmesse in un unico piego ai prefetti delle provincie, presso i capoluoghi delle quali devono aver luogo le prove scritte. Sulle buste è indicato il giorno e l'ora in cui devono essere aperte.

Art. 8. Le prove scritte avranno luogo in una sala assegnata dalla prefettura sotto la sorveglianza di un consigliere di prefettura e di un ingegnere del genio civile residente nella provincia, incaricati dal prefetto. In ciascun giorno il consigliere di prefettura coll'intervento del summentovato ingegnere ed alla presenza dei candidati apre la busta contenente le tesi da trattarsi in quel giorno, senza romperne i sigilli e le detta agli aspiranti, i quali devono compierne la soluzione entro il termine prescritto senza aver comunicazione alcuna tra loro o con persone estranee.

Art. 9. Il candidato non sottoscrive i propri lavori, ma appone in testa della prima pagina e sul disegno un motto da esso scelto. Questo motto viene ripetuto sopra una busta e suggellata da consegnarsi nel primo giorno, dentro la quale sono scritti il nome e cognome del candidato.

Le schede così raccolte sono chiuse in un unico piego e trasmesse al ministero che le comunica alla commissione esaminatrice.

Art. 10. Gli incaricati della sorveglianza degli esami ritirano nel termine prescritto i lavori compiuti da ogni candidato. Ogni lavoro vien chiuso in una busta suggellata, sulla quale si nota la materia del tema, il giorno e l'ora della consegna con la firma di chi la riceve.

Di tutto quanto avviene durante il tempo dell'esame l'ingegnere del genio civile redige processo verbale, sottoscritto da lui e dal consigliere.

Art. 11. Le buste contenenti lavori dei candidati vengono immediatamente chiuse in un unico pacco, sigillato dal consigliere di prefettura, ed a cura dei prefetti inviate al ministero dei lavori pubblici insieme alle schede originali dei temi proposti e rispettive buste. Il ministero a sua volta trasmette tutti gli atti e scritti alla commissione esaminatrice, la quale verifica sulla scorta dei verbali la regolarità delle operazioni e delibera sul merito degli scritti di ciascun candidato.

Art. 12. Per esprimere il giudizio sopra ogni singolo lavoro ciascun componente della commissione dispone di 20 punti al massimo.

Il candidato per essere ammesso alla prova orale deve riportare più della metà dei punti per ogni tema trattato nello esame scritto.

Art. 13. Aperte dalla commissione le buste che racchiudono il nome e cognome dei candidati riusciti idonei nelle prove scritte, questi sono invitati all'esame orale a mezzo delle prefetture per giorno ed ora determinati.

Art. 14. Nei giorni ed ore indicate la commissione tiene separatamente per ciascuno dei candidati una conferenza intorno ai lavori da essi fatti sulle prove scritte, intorno alle materie affini, e si accerta della loro conoscenza delle leggi e dei regolamenti sul servizio delle opere pubbliche.

Il giudizio sull'esito definitivo degli esami è espresso con una votazione eguale a quella fatta per le prove scritte.

La commissione con tale votazione definitiva tiene conto, oltrechè del merito complessivo del candidato quale risulta dall'esame orale, anche dei titoli prodotti, ed ha riguardo alla media degli esami speciali sostenuti, ai documenti di altri studi, di lavori eseguiti e della pratica fatta nelle opere pubbliche dello Stato.

Art. 15. Per essere dichiarati idonei, i candidati devono riportare non meno di tre quinti del numero totale dei punti di cui dispone la commissione.

Art. 16. I candidati vengono dalla commissione classificati per merito secondo il numero complessivo dei punti ottenuti.

A parita di voti, spetta la precedenza a chi abbia prestato servizi allo Stato in uffici civili o militari, e in difetto, al maggiore di età.

Il risultato dell'esame non è però definitivo sino a quando non sia stato approvato dal ministero.

Art. 17. L'elenco dei dichiarati idonei si pubblica nella *Gazzetta Ufficiale* ed a questi il ministero rilascia un certificato degli esami subiti.

Visto d'ordine di S. M.
Il ministro segretario di Stato pei lavori pubblici
G. Saracco

5958) Regio Decreto che istituisce in Roma un museo nazionale.

7 febbraio 1889

UMBERTO I RE D'ITALIA ecc.

Visto il regio decreto 7 agosto 1874, n. 2035 (serie 2ª), relativo alla custodia e direzione del Museo Kircheriano; Visto l'altro regio decreto 29 luglio 1875, n. 2635 (serie 2ª), col quale presso il Kircheriano medesimo furono istituiti un Museo preistorico, un Museo italico ed un Museo lapidario; Visto l'altro regio decreto 9 novembre 1879, numero 5150 (serie 2ª), col quale fu stabilita la tassa d' ingresso nel Museo Tiberino; Visto lo stato di previsione della spesa del ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1888-1889, approvato con la legge 30 giugno 1888, n. 5483 (serie 3ª), ove, fra gli istituti antiquarii nazionali, è iscritto anche il Museo alle Terme Diocleziane; Considerato essere necessario fondare in Roma un Museo Nazionale, che sia uno dei principali centri di cultura storica ed artistica, e risponda pienamente all'utile dello studio; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È istituito in Roma un Museo Nazionale; in cui saranno accolte e sistematicamente ordinate le antichità che il Governo possiede e quelle che potrà avere mediante scavi, acquisti o doni tanto nella città che nella provincia romana. Vi saranno pure accolti oggetti provenienti dall'Umbria, finchè non sarà fondato in quella provincia un Museo Nazionale.

Art. 2. Il predetto Museo è diviso in due sezioni. La prima, delle antichità urbane, avrà sede nelle terme di Diocleziano; la seconda delle antichità extra-urbane, finchè non saranno preparati nelle terme i luoghi adatti ad accoglierla, avrà sede nella Villa Giulia, sulla Flaminia.

Art. 3. Farà parte del Museo la raccolta dei gessi col corredo destinato allo esercizio pratico della scuola di archeologia.

Art. 4. Le raccolte urbane e le extra-urbane e le collezioni sussidiarie allo insegnamento sono poste sotto una sola direzione, e dipendenti da un solo ufficio amministrativo.

Art. 5. A ciascuna delle due sezioni del Museo sarà unito l' archivio coi documenti riferibili alla storia delle scoperte, cioè giornali di scavo, piante e rilievi topografici, disegni, fotografie e calchi di quelle iscrizioni le quali non fanno parte delle raccolte governative.

Art. 6. Il ministero della pubblica istruzione avrà cura di richiamare tanto i privati quanto le amministrazioni locali

nel pieno adempimento di ciò che è imposto dalle disposizioni mantenute in vigore nella provincia di Roma e nell' Umbria sopra gli scavi di antichità, e segnatamente sull' obbligo di denunziare qualunque scoperta fortuita, e di non eseguire scavi se non ne' modi voluti dalle disposizioni anzidette. »

Art. 7. Il Museo preistorico ed il Kircheriano continueranno ad avere direzione ad amministrazione propria nell' antica sede del Collegio Romano.

Dal Museo Kircheriano potranno essere rimossi, per essere aggiunti alle collezioni del Museo Nazionale, quegli oggetti che abbiano più stretta attinenza con le serie del nuovo istituto.

Ordiniamo ecc.—Roma, addì 7 febbraio 1889.

UMBERTO
P. BOSELLI

5959) REGIO DECRETO del 7 febbraio 1889 che approva la convenzione pel mantenimento della regia scuola dei sordomuti annessa al reale albergo dei poveri di Napoli.

5960) REGIO DECRETO del 14 febbraio 1889 che costituisce il comune di Riola in sezione autonoma del 2° collegio elettorale di Cagliari.

5961) REGIO DECRETO del 14 febbraio 1889 che classifica n. 16 strade fra le vie provinciali di Torino.

5962) REGIO DECRETO del 17 febbraio 1889 che autorizza il comune di Camogli (Genova) a riscuotere un dazio di consumo sulle terraglie, cristallerie, vetrami ed amido.

5963) REGIO DECRETO che approva lo statuto organico della reale accademia delle scienze mediche di Palermo.

10 febbraio 1889.

UMBERTO I RE D'ITALIA ecc.

Veduto lo schema di statuto organico della reale accademia delle scienze mediche di Palermo, compilato dal consiglio direttivo dell' accademia stessa e sottoposto alla Nostra approvazione; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È approvato lo statuto organico della reale accademia delle scienze mediche di Palermo, annesso al pre-

sente decreto e firmato d'ordine Nostro dal Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione.

Ordiniamo ec. Roma, addì 10 febbraio 1889.

UMBERTO
P. Boselli

STATUTO DELLA R. ACCADEMIA
DELLE SCIENZE MEDICHE IN PALERMO

I.

Scopo e sede dell'accademia.

Art. 1. La regia accademia delle scienze mediche di Palermo fondata nel 1621, col titolo di „ Accademia iatro-fisica, „ ha per iscopo lo studio della medicina e della chirurgia e delle scienze ad esse affini.

Art. 2. Essa ha sede nella sua antica casa (sec. XVII) dietro il palazzo municipale, presso la Martorana.

II.

Organamento e uffici dell'accademia.

Art. 3. L'accademia ha un presidente, un vice presidente, un segretario perpetuo, un vice segretario, un tesoriere e quattro consiglieri, i quali tutti costituiscono il consiglio direttivo.

Art. 4. Il presidente rappresenta ufficialmente l'accademia, ne dirige le discussioni, firma i diplomi, gli atti, le deliberazioni, i mandati di pagamento, e nomina le deputazioni e rappresentanze che potessero occorrere. Nei casi d'impedimento o di assenza sarà supplito dal vice presidente o, in mancanza di questo, dal consigliere maggiore di età.

Art. 5. Il segretario perpetuo prepara le materie da trattarsi in ogni adunanza, scrive i processi verbali, tiene la corrispondenza, registra in apposito catalogo i libri ricevuti o acquistati, regola le scritture e legalizza con la sua firma i diplomi, i mandati e tutti gli atti e le deliberazioni accademiche: intendendo sempre alla esecuzione del presente statuto.

Il vice segretario ne divide i lavori e ne fa le funzioni in caso di assenza. Egli sarà sostituito, alla sua volta, dal più giovane dei soci ordinari presenti.

Art. 6. Il tesoriere riscuote le somme dovute all'accademia fa le spese necessarie su mandati sottoscritti dal presidente o da chi ne fa le veci e dal segretario perpetuo o dal vice se-

gretario, e presenta i suoi conti al consiglio in ogni chiusura di esercizio.

Art. 7. Il consiglio direttivo delibera a scrutinio segreto dell'accettazione degli scritti e delle comunicazioni da inserirsi negli *Atti* dell'accademia; prepara il conto consuntivo dell'anno compiuto ed il bilancio preventivo, e li presenta per l'approvazione all'adunanza generale, giusta l'art. 34; provvede a tutto ciò che giovi al buon andamento ed all' amministrazione del sodalizio, prende in esame le proposte che interessano agli studi scientifici dell'accademia, e per mezzo del presidente ne riferisce nelle adunanze ordinarie e straordinarie.

Art. 8. Il consiglio direttivo è costituito in numero legale v'intervengono almeno cinque dei membri che lo compongono. Esso si aduna per ordine del presidente e ad invito del segretario quante volte lo richieda il bisogno, o lo domandino tre dei suoi componenti.

Art. 9. Il consiglio provvede, sempre che vachi il posto, alla nomina di un impiegato per tutto ciò che possa occorrere alla direzione ed amministrazione dell'accademia.

III.

Delle elezioni.

Art. 10. Il consiglio direttivo (presidente, vice presidente, segretario perpetuo, vice segretario, tesoriere, consiglieri) viene eletto tra i soci ordinari convocati in adunanza generale. La elezione si fa nel mese di dicembre: il voto è segreto e le votazioni distinte per ciascun ufficio.

Il presidente, il vice presidente, il vice segretario, il tesoriere, durano in ufficio tre anni. Dei quattro consiglieri se ne rinnovano due ogni anno. Per ciascuno dei due primi anni due consiglieri cessano d'ufficio per sorteggio; negli anni seguenti per anzianità.

Art. 11. La elezione andrà messa all' ordine del giorno in una seduta precedente; e fatta con l'intervento di ventun socii ordinari almeno, e colui si proclamerà eletto che raccolga metà più uno dei voti. In caso di parità di voti per duo o più concorrenti sarà fatto il sorteggio.

Se in seconda adunanza non si raggiunga il numero legale dei votanti (ventuno soci ordinari), nè sarà indetta una terza, e basta allora l'intervento di un terzo soltanto de' soci ordinari perchè l'elezione sia valida.

Art. 12. Qualunque componente del consiglio direttivo può essere rieletto.

Art. 13. La elezione del presidente, del vice presidente e

del segretario perpetuo, come quella dei singoli soci ordinari, è sottoposta all'approvazione del Re.

IV.

Dei soci.

Art. 14. Gli accademici si distinguono in ordinari, onorari, emeriti e corrispondenti. Gli ordinari sono in numero di quaranta; quaranta gli onorari; gli emeriti ed i corrispondenti in numero indeterminato.

Art. 15. Un socio ordinario che lasci il suo domicilio di Palermo, prende il titolo di socio corrispondente; nè può rientrare nella categoria degli ordinari se non alla prima vacanza e previa votazione del consiglio direttivo, che dovrà poi riferirne in una prossima adunanza dell'accademia.

Art. 16. Nessuno può essere eletto socio onorario se non abbia conseguito il supremo grado accademico (laurea) da tre anni almeno; ne può essere promosso a socio ordinario se non due anni dopo la prima elezione.

Art. 17. La elezione dei soci in generale si fa due volte l' anno, nei mesi di dicembre e di giugno, a voti segreti, dai soli soci ordinari e sopra una lista di candidati presentata dal consiglio.

Art. 18. La elezione dei soci ordinari sarà fatta sopra una terna presentata dal consiglio medesimo.

Art. 19. La proposta andrà fatta in una adunanza precedente a quella in cui dovrà aver luogo la elezione.

Art. 20. Sopra ciascun candidato a socio onorario o corrispondente deve essere fatta con precedenza una relazione a firma di tre soci ordinari scelti dal magistrato. Siffatta relazione metterà in evidenza i titoli e la coltura scientifica della persona che si propone.

Art. 21. Si fa obbligo espresso ad ogni socio onorario o corrispondente che passi ad ordinario di scrivere e leggere infra tre mesi dalla sua elezione, in pubblica adunanza, un ricordo cronologico e uno studio critico, secondo la importanza del personaggio, di quel socio di cui egli venga a prendere il posto.

Art. 22. Tutti i soci hanno diritto d' intervenire alle adunanze, di leggervi le loro memorie e di farvi quelle comunicazioni che crederanno utili alla scienza. Tutti posson prender parte alle discussioni scientifiche, e, soci ordinari ed onorari hanno voto deliberativo.

Art. 23. Qualunque socio ordinario che durante un anno non intervenga, senza gravi e plausibili ragioni, alle adunanze accademiche potrà essere passato a socio emerito, come qualun-

que socio onorario che pel medesimo tempo si astenga dallo intervenirvi sarà dichiarato dimissionario volontario.

Art. 24. Quel socio corrispondente che si trova in Palermo e ne faccia inteso il presidente o il segretario, godrà i dritti dei soci onorari.

V.

Delle adunanze dell'accademia.

Art. 25. L'accademia si aduna ordinariamente una volta il mese (e possibilmente ogni quarta domenica) meno i mesi di maggio e di ottobre, straordinariamente ogni volta che lo stimi necessario il presidente ed il consiglio, o lo richiedano almeno cinque soci ordinari.

Delle adunanze tanto ordinarie quanto straordinarie sarà fatto invito personale a ciascun socio, e dato avviso nei principali giornali di Palermo.

Art. 26. L'invito, a firma del segretario o del vice segretario, porterà l'indicazione dell'ordine del giorno.

Art. 27. Le adunanze sono pubbliche, salvo che non deliberi diversamente il consiglio direttivo.

Art. 28. Nelle adunanze ordinarie possono aver luogo:

a) Letture o comunicazioni orali di lavori originali;

b) Ragguagli di recenti scoperte di trovati e di pubblicazioni di indole scientifica;

c) Riviste scientifiche su dati argomenti;

d) Relazioni di commissioni scientifiche.

e) Proposte di quesiti relativi alla pratica medico-Chirurgica, alla igiene ed alla sanità pubblica;

f) Presentazioni di malati, di animali operati, di nuovi strumenti od apparecchi, di preparazioni di vario genere.

Art. 29. Letture e comunicazioni di qualunque genere si faranno secondo l'ordine d'iscrizione preso in segreteria. Questo ordine potrà essere modificato dall' ufficio di presidenza per qualche comunicazione riconosciuta d' importanza speciale ed urgenza, oppure che abbia carattere di comunicazione preventiva.

Art. 30. Nessun socio può prender la parola senza averne il permesso dal presidente, il quale l'accorda secondo l'ordine delle richieste ed ha facoltà di toglierla quando la giudichi inopportuna.

Art. 31. Le memorie che si leggono in pubblica adunanza dovranno, a norma dell'art. 7, èsser sottoposta all' approvazione del consiglio per la inserzione negli *Atti*; ed è inibito agli autori di esse, nel pubblicarle per conto loro a parte o

in periodici, qualunque indicazione che faccia supporre l' approvazione dell'accademia per la stampa di essa; salvo che tale approvazione non sia stata votata e comunicata all'interessato.

Art. 32. Le decisioni del consiglio sull'accettazione o no dei lavori di persone estranee all'accademia (lavori da leggersi o comunicarsi in pubblica adunanza), non sono sindacabili dai soci, nè appellabili all' accademia. Pure in casi di eccezionale importanza può esso consiglio consultare in merito l' accademia.

Art. 33. Nell'ultima adunanza dell' anno il consiglio si riunisce per discutere ed approvare il bilancio dell'anno seguente e per nominare due revisori del conto consuntivo dell' anno che si chiude.

Art. 34. Nella prima adunanza dell'anno in seduta privata, presenti i soli soci ordinari; si approva il conto consuntivo dell'anno antecedente; dichiarata poscia pubblica la seduta, il segretario leggerà la relazione dei lavori compiuti dall' accademia e dell'andamento di essa nell'anno già decorso.

VI.

Dei premi.

Art. 35. L' accademia in ragione dei suoi mezzi finanziari stabilisce nel suo bilancio preventivo una somma come premio a qualche importante memoria originale inedita, o come incoraggiamento a nuove ricerche scientifiche, specialmente quando sia fatta speranza ad un probabile risultato in argomento ragguardevole.

L'aggiudicazione di questo premio, sia in effettivo, sia in medaglia, sarà regolata da norme che faranno parte di speciale regolamento.

VII.

Pubblicazioni accademiche e disposizioni diverse.

Art. 36. L' accademia pubblica lavori scientifici per mezzo degli *Atti* o di un *Bollettino*. La direzione di questi *Atti* è affidata ad una commissione scelta e delegata dal consiglio.

Art. 37. In generale non è ammessa la pubblicazione di memorie o di comunicazioni edite e non originali.

Disposizione finale.

Articolo unico. Il presente statuto non potrà essere modificato se non a proposta di dieci soci, in adunanza generale,

con l'intervento di metà più uno almeno di tutti i soci ordinari, previe due letture in due sedute diverse; una ordinaria ed un'altra straordinaria, a maggioranza di due terzi dei soci presenti.

Disposizioni transitorie.

Art. 1: Il presente statuto sarà sottoposto all'approvazione del Re.

Art. 2. Gli attuali soci ordinari saranno presentati per la regia conferma, giusta l'articolo 13 di questo statuto.

Art. 3. Gli altri soci serberanno il titolo che attualmente possiedono.

Approvato con l'intervento di trentadue soci ordinari nella seduta del 9 dicembre 1888.

Il Consiglio Direttivo:

Prof. Gaetano La Loggia, senatore del Regno, *presidente* — Dott. Sebastiano Reyes, *vice presidente* — Dott. Francesco di Chiara, dottor Nicola Chicoli: dott. Antonio Urso-Ortega; dott. Nicolò Drago, *consiglieri* — Dottor Tommaso La Russa, *tesoriere* — Dot. Domenico Morici, *segretario perpetuo*, — Dottor Giuseppe Pitrè, *vice segretario compilatore*,

Visto d'ordine di S. M.
Il ministro dalle pubblica istruzione
P. Boselli.

5964) Regio Decreto del 3 marzo 1889 che convoca pel giorno 24 marzo 1889 il 2° collegio elettorale di Bari per la elezione di un deputato.

5965) Regio Decreto che modifica il regolamento sul servizio delle direzioni dei lavori e sulla contabilità del materiale nei regi arsenali marittimi.

3 febbraio 1889.

UMBERTO I. RE D'ITALIA ec.

Visto il regio decreto in data 20 aprile 1882 che dichiara definitivo il regolamento provvisorio sul servizio delle direzioni di lavori e sulla contabilità del materiale nei regi arsenali e cantieri marittimi; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la marina; Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Gli articoli 33, 34, 86 e 87 del citato regolamento sono modificati nel modo seguente:

Art. 33. — Le direzioni competenti somministrano alle regie navi armate o in riserva i materiali consumabili per la conservazione delle parti e per l'esercizio degli apparati a vapore, delle artiglierie e delle altre armi, secondo le richieste firmate dal comandante di ciascuna nave.

Le direzioni delle costruzioni tengono depositi di carbon fossile per l'esercizio degli apparati a vapore delle regie navi e per uso dei lavori.

Tengono anche nei propri magazzini provviste di materiali di uso ordinario nell'esercizio dei detti apparati, distinte da quelle pei propri lavori.

L'importanza di queste provviste è stabilita dal ministero.

Art. 34. — I lavori della 1ª categoria e quelli della 2ª categoria suddivisione *a*) sono ordinati dal ministero.

Quelli della 2ª categoria suddivisione *b*), eccetto i casi di navi armate o in riserva o di modificazioni e di aggiunte, sono ordinati di propria autorità dal direttore, che dà conoscenza al direttore generale dell'arsenale della sua intenzione di intraprenderli, se non sono di pulizia o di periodica ricorrenza.

Le modificazioni e le aggiunte in navi armate o in altro stato sono eseguite, tranne il caso di provata urgenza, soltanto con licenza del ministero.

Ma nell'atto d'importante riparazione di navi disarmate, il direttore fa effettuare quelle che sono state proposte dai comandanti nel precedente armamento ed approvate da chi ha dritto di farlo.

Il direttore fa eseguire anche per le regie navi armate tutti i lavori e gli atti economici di caricamento, di scaricamento e di ricambio che sono necessarie conseguenze di modificazioni regolarmente approvate.

I lavori di 3ª categoria sono ordinati dal direttore tutte le volte che ne riconosce il bisogno.

Le spese di 4ª categoria sono rese esecutorie dal direttore quando sono soddisfatte le condizioni stabilite per ciascuna dal presente regolamento.

Nel regio cantiere di Castellammare il sotto direttore non intraprende lavori della 1ª o della 2ª categoria senza ordine o approvazione del direttore, ma ha facoltà di fare eseguire quelli di 2ª categoria suddivisione *b*) che sieno relativi alla conservazione del materiale di servizio della sotto direzione.

Ordina poi di propria autorità i lavori della 3ª categoria relativi alle proprie officine e le spese di 4ª categoria ordinarie e periodiche.

Art. 86. — Degli oggetti descritti nell'art. 84 si tiene conto

per ciascuna nave nell'inventario generale compilato nella forma stabilita dal regio decreto 19 gennaio 1874.

Di esso si serbano esemplari dal ministero, dal comando in capo del dipartimento ove è stata armata la nave, o dove essa trovasi disarmata, e dal suo commissario durante lo stato di armamento o di riserva. Ciascuna direzione del detto dipartimento e ciascun capo di carico conserva un esemplare dei rispettivi quaderni di dotazione, cioè delle parti dell' inventario relative ai vari servizi.

Stabilito l' inventario, nessuna direzione fa cambiamenti senza licenza del comandante in capo, se essi non sono conseguenza di precedenti ordini.

In questo caso le direzioni danno luogo per propria iniziativa, o dietro domanda del comandante per una regia nave armata, ecc., alle operazioni economiche.

È necessaria la sanzione del ministero per i cambiamenti che si riferiscono all'armamento ed alle dotazioni di artiglieria, all'alberatura, alla dotazione di palischermi o per altri di eguale importanza. Dei cambiamenti effettuati le direzioni compilano fogli di variazioni (mod. 44) per annetterli agl' inventari ed ai quaderni di dotazione.

Quando è opportuno che una regia nave armata disponga temporaneamente di robe che non sono comprese nel suo fornimento normale, le direzioni per ordine o con licenza del comandante in capo, le somministrano e ne tengono conto con esemplari temporanei di fogli di variazioni;

Quando in una regia nave armata vengono formati, o altrimenti acquistati, oggetti non considerati nell' inventario, il comandante fa compilare nel modo stesso, fogli di variazioni che trasmette al comandante in capo per la definitiva o temporanea aggiunzione agli esemplari di inventario e di quaderno di dotazione.

Occorrendo perdita o distruzione di oggetti inscritti nell' inventario di una regia nave armata o in riserva: ovvero impiego di oggetti di rispetto speciali o comuni, le autorità competenti della regia nave compilano un processo verbale che indichi le cause e descriva le circostanze del fatto, ovvero giustifichi il bisogno dell' impiego degli oggetti di rispetto, e sia *visto* dal comandante o da chi ne fa le veci. L' esame di questi processi verbali ed il giudizio sulle cause delle perdite, ecc. spetta al comandante in capo di dipartimento, eccetto il caso che il ministero avochi a sè questa facoltà.

Art. 87. — Le direzioni forniscono le parti di complemento, gli oggetti di rispetto e le dotazioni nell'atto del primo allestimento della nave per mezzo di ordini e conti di lavoro, anche quando traggono oggetti dal magazzino, dovendo il loro

costo essere compreso nella spesa per la nave completa. Le officine che debbono applicare oggetti che non sono da esse fabbricati li traggono dal magazzino e li mettono a carico del proprio conto corrente.

Le ordinarie riparazioni dello scafo, dell'apparato motore o di ogni altra parte di complemento o dotazione, i ricambi comuni, le aggiunzioni all' inventario e le sottrazioni da questo sono domandate dal comandante di una regia nave armata o in riserva alla direzione competente per mezzo di note descrittive (mod. 38), nella compilazione delle quali si tien conto delle avvertenze espresse nello stampato.

Il direttore che riceve una nota descrittiva ordina l' esecuzione delle domandate operazioni, se ha autorità di ciò fare. Nel caso contrario chiede per la via gerarchica la superiore sanzione.

Il direttore che non crede opportuno che si effettui un lavoro, o una operazione economica, a lui domandata con nota descrittiva, riferisce al direttore generale dell' arsenale, che decide, rimette la quistione al giudizio del comandante in capo o la sottopone all' esame del consiglio dei lavori, secondo che l'importanza e la natura del caso richieggono.

Ma le domande di lavori di molta importanza, specialmente di quelli per i quali, secondo l' art. 34 è necessaria la sanzione ministeriale, debbono dai comandanti delle regie navi armate, ecc. essere rivolte al comandante in capo del dipartimento per mezzo di regolari rapporti che giustifichino la proposta.

Le direzioni che fanno eseguire operazioni in seguito di note descrittive o di ordini superiori, secondo il caso, le considerano come ordinari lavori o atti economici per la nave alla quale si riferiscono e ne imputano la spesa alla 2ª categoria ed alla suddivisione conveniente a ciascun caso. Quella che fabbrica e consegna a capi di carico dipendenti da un' altra direzione oggetti in aumento al carico, o alla quale essi ne versano, informa del fatto quest'ultima che fa le necessarie variazioni nell'inventario.

I capi di carico presentano le robe da riparare o da ricambiare all' officina a loro indicata dalla direzione. Quivi gli oggetti sono esaminati dall' uffiziale preposto, che determina il lavoro o le operazioni da eseguire.

La consegna degli oggetti aggiunti, ricambiati o riparati è fatta al capo di carico nell'atto del sindacato del lavoro eseguito e gli oggetti fuori di servizio, restituiti dalla nave, sono considerati come *ricuperi* nei rispettivi ordini di lavoro.

L'uffiziale sindacante sollecita le aggiunzioni definitive o temporanee all' inventario e le sottrazioni da questo, quando occorre il caso.

Nei modi descritti nei capoversi precedenti si procede per la surrogazione di oggetti di rispetto impiegati a bordo o di oggetti perduti, dopo la presentazione, per la via del comandante in capo, del processo verbale ricordato nell'articolo precedente, debitamente approvato.

Nello etesso modo hanno effetto i ricambi e le surrogazioni per le regie navi armate lontane da una sede di dipartimento. La domanda di queste operazioni è diretta al comandante in capo del dipartimento nel quale la nave è stata armata, se non viene altrimenti stabilito dal ministero. Alla domanda sono aggiunte le indicazioni necessarie per ben definire gli oggetti richiesti, ed i dati che servono di norma per la loro fabbricazione in caso di bisogno.

In questi casi gli oggetti fuori d'uso sono tenuti a bordo per essere *versati* come *ricupero* in un dipartimento qualunque alla prima occasione. Il comandante può anche disfarla se trova ciò opportuno, ed allora dà in caricamento al capo di carico competente, come materiali consumabili, quelli ricavati dalla demolizione.

Il modello 38 annesso al regolamento 20 aprile 1882 è sostituito da quello allegato al presente decreto.

Ordiniamo ecc.—Roma, addì 3 febbraio 1889.

UMBERTO
B. Brin

5966) Regio Decreto del 10 febbraio 1889 che modifica il ruolo organico del personale insegnante della regia scuola di viticoltura e di enologia in Avellino.

5967) Regio Decreto del 10 febbraio 1889 che stabilisce il ruolo organico del personale insegnante della scuola di zootecnia e caseificio in Lucera.

5968) Regio Decreto del 17 febbraio 1889 che dà al Regio collegio di musica di Napoli il titolo di Regio conservatorio di musica.

5969) Regio Decreto del 14 febbraio 1889 che aggiunge due strade nell'elenco delle vie provinciali di Cuneo.

5970) Regio Decreto del 21 febbraio 1889 che autorizza il comune di Terlizzi a introdurre una variante nel piano di risanamento già approvato con regio decreto del 27 giugno 1886, n. 3964 (serie 3ª).

5971) Regio Decreto del 10 febbraio 1889 che modifica il ruolo organico del personale insegnante della regia scuola di viticoltura e di enologia in Conegliano.

5972) Decreto Ministeriale che estende ai vini bianchi che si esportano all'estero il decreto ministeriale 31 ottobre 1888.

22 febbraio 1889

IL MINISTRO DELLE FINANZE

D'ACCORDO

col Ministro d'agricoltura, industria e commercio

In virtù della facoltà derivante dall' art. 2 della legge 25 dicembre 1887, n. 5119 (serie 3ª); Visti: l'art. 12 della legge 2 aprile 1886, n. 3754 (serie 3ª), e l'art. 80 del regolamento, approvato con regio decreto 15 gennaio 1885, n. 2911 (serie 3ª), e l'art. 11 del regio decreto 15 luglio 1886, n. 3980 (serie 3ª); Visti i decreti ministeriali del 15 marzo 1881 e del 16 gennaio 1873;

DECRETA:

Il decreto ministeriale del 31 agosto 1888 riguardante la ricchezza alcoolica naturale dei vini neri che si esportano all'estero, da prendere a base per calcolare l'alcool aggiunto agli effetti della restituzione della tassa, è esteso ai vini bianchi, eccezione fatta per quelli destinati alla produzione del vermut, per i quali è mantenuta in gradi *otto*.

Sono abrogate le disposizioni contrarie al presente decreto, il quale avrà effetto dal 1° marzo p. v., e sarà inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno di Italia.

Roma, addì 22 febbraio 1889.

UMBERTO
I ministri:
B. Grimaldi
L. Miceli

5973) Regio Decreto che istituisce il ministero delle poste e telegrafi, e regola, conforme le tabelle *A* e *B*, l' amministrazione dei fondi stanziati nel bilancio in corso pel ministero dei lavori pubblici.

10 marzo 1889.

UMBERTO I RE D'ITALIA ecc.

Vista la legge del 12 febbraio 1888, n. 5195; Vista la legge

del 30 giugno 1888, n. 5480 (serie 3ª); Sulla proposta del presidente del consiglio dei ministri; Udito il consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È istituito il ministero delle poste e dei telegrafi.

Art. 2. Sono soppresse le direzioni generali delle poste e dei telegrafi.

Gli impiegati delle stesse faranno parte del ruolo organico del ministero delle poste e dei telegrafi, conservando gli attuali gradi e stipendi, senza interruzione di servizio.

Art. 3. Finchè non saranno approvati i bilanci dell'esercizio finanziario 1889-90, il ministero dei lavori pubblici e quello delle poste e dei telegrafi amministreranno i capitoli del bilancio in corso pel ministero dei lavori pubblici secondo la ripartizione indicata nelle tabelle annesse al presente decreto, e vistate d'ordine Nostro dal presidente del consiglio.

Art. 4. Nel ruolo organico del personale del ministero delle poste e dei telegrafi sono aggiunti, con effetto dal 1° marzo corrente, il posto di ministro collo stipendio di L. 25,000, e quello di sotto segretario di Stato collo stipendio di L. 10,000.

Ordiniamo ecc.—Roma, addì 10 marzo 1889.

UMBERTO
F. Crispi

5974) Regio Decreto del 28 febbraio 1889 che autorizza il comune di Sulmona ad esigere un dazio di consumo sulla carta.

5975) Regio Decreto del 28 febbraio 1889 che autorizza il comune di Paterno (Catania) ad applicare le disposizioni contenute negli articoli 16 e 17 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 (serie 3ª).

5976) Regio Decreto del 24 febbraio 1889 che nomina il comm. ing. Alberto Cavalletto membro della commissione permanente per l'esecuzione delle leggi 4 dicembre 1879, n. 5168 (serie 2ª), e 2 marzo 1884, n. 1958 (serie 3ª), in sostituzione dell'ex deputato Majocchi.

5977) Regio Decreto del 24 febbraio 1889 che costituisce il comune di Cesa in sezione autonoma del 2° collegio elettorale di Caserta.

5978) Regio Decreto del 24 febbraio 1889 che determina il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti alle opere di fortificazione della piazza di Pastrengo.

5979) Regio Decreto del 28 febbraio 1889 con cui il vice console di 1ª categoria presso il consolato a San Paolo con residenza a Campinas, è destinato a Rio Janeiro con residenza a Juiz de Fora.

5980) Regio Decreto del 24 febbraio 1889 che concede la franchigia postale all'ufficio tecnico della regia marina di Terni.

5981) Regio Decreto che assegna un supplemento mensile ai graduati del corpo reale equipaggi a bordo delle navi in disarmo.

24 febbraio 1889.

UMBERTO I. RE D'ITALIA ec.

Visto il regio decreto 20 luglio 1879, n. 5020 (serie 2ª), sulle competenze del corpo reale equipaggi: Visto il regio decreto 9 didembre 1888, n. 5872 (serie 3ª), che approva il regolamento per l'armamento del naviglio; Sulla proposta del Nostro ministro di marina; Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Ai graduati del corpo reale equipaggi, esclusi quelli delle categorie macchinisti e fuochisti ed operai, quando siano destinati sulle navi in disarmo quali capi di carico per la custodia delle dotazioni di materiali ésistenti a bordo, compete, sul fondo mano d'opera, un supplemento mensuale corrispondente a quello stabilito per grado dal regolamento 9 dicembre 1888 sull'armamento del naviglio per le navi stesse allo stato di riserva 2ª categoria.

Il presente decreto andrà in vigore col 1° aprile p. v., restando con la stessa data abrogato l'art. 8 del regio decreto 20 luglio 1879.

Ordiniamo ecc. — Roma, addì 24 febbraio 1889.

UMBERTO
B. Brin

5982) Regio Decreto del 10 marzo 1889 col quale il consolato in Porto Alegre eserciterà la giurisdizione anche nella provincia di Matto Grosso, la quale viene distaccata dal distretto giurisdizionale del consolato di Rio Janeiro.

5983) Regio Decreto che chiama alle armi per istruzione alcune classi dal congedo illimitato.

24 marzo 1889.

UMBERTO I. RE D'ITALIA ec.

Visti gli articoli 131 e 132 del testo unico delle leggi sul

reclutamento, approvato con regio decreto 6 agosto 1888, numero 5655 (serie 3ª); Visti gli articoli 3, 4, 85 e 100 del testo unico delle leggi sull'ordinamento del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, approvato con regio decreto 14 luglio 1887, n. 4758 (serie 3ª); Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Nel corrente anno 1889 saranno chiamati alle armi per istruzione:

Esercito permanente.

1° Per un periodo di 20 giorni i militari di 1ª categoria della classe 1863 ascritti ai reggimenti di fanteria di linea (compresi i granatieri), di bersaglieri e di alpini, ed ai reggimenti di artiglieria da campagna, a cavallo, da fortezza e da montagna di tutti i distretti militari, eccettuati quelli della Sardegna, ed esclusi quelli ascritti al treno.

2° Per un periodo di 15 giorni i militari di 2ª categoria delle classi 1865 e 1866 ascritti ai reggimenti alpini.

Milizia mobile.

3° Per un periodo di 25 giorni i militari di 1ª categoria delle classi 1857, 1858 e 1859 ascritti alla fanteria di linea ed ai bersaglieri ed appartenenti ai distretti indicati nell'annesso elenco A;

4° Per un periodo di 15 giorni i militari di 1ª categoria delle classi 1857, 1858 e 1859 ascritti ai reggimenti alpini ed ai reggimenti d'artiglieria da fortezza di tutti i distretti militari esclusi quelli della Sardegna;

5° Per un periodo di 25 giorni i militari di 2ª categoria della classe 1859 che hanno già ricevuta l'istruzione e sono stati ascritti alla fanteria di linea ed ai bersaglieri in tutti i distretti militari, esclusi quelli della Sardegna;

6° Per un periodo di 15 giorni i militari della stessa 2ª categoria della classe 1859 ascritti all'artiglieria da fortezza di tutti i distretti militari, meno quelli della Sardegna;

7° Per un periodo di 45 giorni i militari di 2ª categoria della stessa classe 1859 che non hanno ricevuta alcuna istruzione, eccettuati quelli appartenenti a mandamenti di reclutamento alpino ed ai distretti militari della Sardegna.

Con le suddette classi di 1ª e di 2ª gategoria si costituiranno battaglioni e reggimenti di fanteria di linea ed alcuni battaglioni bersaglieri di milizia mobile, nonchè le 22 compagnie di alpini e le 36 compagnie d'artiglieria da fortezza della detta milizia, come verrà stabilito d'ordine Nostro dal ministro della guerra.

Milizia speciale dell'isola di Sardegna.

8° Per un periodo di 15 giorni i militari di 1ª categoria delle classi 1857-58-59-60-61-62-63 ascritti alla fanteria di linea del distretto militare di Sassari per la costituzione del 2° reggimento fanteria di linea della milizia speciale;

9° Per un periodo di 15 giorni i militari di 1ª categoria delle stesse classi 1857-58-59-60-61-62-63 dei distretti di Cagliari e Sassari ascritti ai bersaglieri ed all'artiglieria da fortezza per la costituzione del 1° battaglione bersaglieri e di una compagnia di artiglieria da fortezza della milizia speciale.

Milizia territoriale.

10° Per un periodo di 15 giorni i militari di 1ª e di 2ª categoria nati negli anni 1854 e 1855 provenienti dalla fanteria di linea e dai bersaglieri, ed i militari di 3ª categoria nati negli anni 1866 e 1867 che hanno ricevuta l'istruzione, o furono comunque dichiarati sufficientemente istruiti, limitatamente ai distretti enumerati nell'annesso specchio *B* e per la costituzione dei reparti ivi indicati;

11° Per un periodo di 15 giorni i militari di 1ª e di 2ª categoria nati negli anni 1853, 1854 e 1855 provenienti dall'arma di artiglieria (escluso il treno), appartenenti ai distretti enumerati nello specchio C e per la costituzione dei reparti indicati nello specchio stesso;

12° Per un periodo di 15 giorni i militari di 1ª e di 2ª categoria nati negli anni 1852, 1853, 1854 e 1855 effettivi ai reggimenti alpini per la costituzione dei 22 battaglioni alpini di milizia territoriale;

13° Per un periodo di 15 giorni i militari di 3ª categoria nati nell'anno 1868 ed iscritti sui ruoli dei comuni indicati nell'annesso specchio D.

Art. 2. Per completare i quadri dei sottufficiali occorrenti per la costituzione dei battaglioni di milizia mobile o territoriale potranno essere chiamati anche i sott'ufficiali di altre classi, oltre quelle indicate ai n. 3, 4, 5, 6, 7, 10 11 e 12 dell'articolo 1°, purchè sieno ascritti alle milizie stesse.

Art. 3. La chiamata dei predetti militari avrà luogo nel tempo e nei modi che saranno d'ordine Nostro stabiliti dal ministro della guerra.

Ordiniamo ecc. — Roma, addì 24 marzo 1889.

UMBERTO
E. Bertolé-Viale

5984) Regio Decreto del 3 marzo 1889 che aggiunge agli uffici ove si applica il bollo straordinario anche quelli di Cagliari, Novara, Parma e Siena.

5985) Regio Decreto del 17 marzo 1889 che costituisce il comune di Vicoli in sezione autonoma del collegio elettorale di Teramo.

5986) Regio Decreto del 17 marzo 1889 che costituisce il comune di Stazzano in sezione autonoma del 4° collegio elettorale di Alessandria.

5987) Regio Decreto del 24 febbraio 1889 che autorizza la vendita di beni dello Stato pel complessivo prezzo di stima di lire 33,663,82.

5988) Regio Decreto che ripartisce le attribuzioni fra i ministeri delle finanze e del tesoro.

18 marzo 1889.

UMBERTO I. RE D'ITALIA ec.

Vista la legge 12 febbraio 1888, n. 5195 (serie 3°); Visto il regio decreto 26 dicembre 1877, n. 4219 (serie 2ª); Sulla proposta del presidente del consiglio dei ministri e dei Nostri ministri segretari di Stato per gli affari delle finanze e del tesoro; Sentito il consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Le attribuzioni dei ministeri delle finanze e del tesoro sono ripartite nel modo seguente:

Al ministero delle finanze spettano i servizi dipendenti dalle direzioni generali delle gabelle e delle imposte dirette e da quella del demanio, ad eccezione delle materie indicate nel seguente capoverso, come pure l'amministrazione del catasto e gli uffici tecnici di finanza.

Al ministero del tesoro spettano i servizi dipendenti dalla ragioneria generale, dalle direzioni generali del tesoro e del debito pubblico, dalla cassa depositi e prestiti; come pure le attribuzioni relative alla corte dei conti, le avvocature erariali, le amministrazioni dei canali Cavour, gli stabilimenti minerari dell'Elba e di Agorda, l'officina carte-valori, e i servizi delle spese fisse e delle pensioni.

Art. 2. Con altro regio decreto saranno stabiliti i ruoli organici dei due ministeri e saranno stabilite le norme per la separazione del personale.

Art. 3. Dipendono dal ministero delle finanze i primi segretari, i segretari e i vice segretari amministrativi, gli ufficiali d'ordine e il personale di basso servizio delle intendenze di finanza.

Dipendono dal ministero del tesoro i primi ragionieri, i segretari e vice segretari di ragioneria, gli ufficiali di scrittura e i magazzinieri economi delle intendenze di finanza.

Le disposizioni relative agli intendenti di finanza saranno prese di concerto tra i due ministri.

Art. 4. Fino al termine del corrente esercizio 1888-1889 i ministeri delle finanze e del tesoro continueranno ad amministrare i rispettivi bilanci, secondo la ripartizione che risulta dalle leggi di bilancio in vigore.

Per l'esercizio 1889-1890 saranno presentate al Parlamento le proposte di modificazioni ai bilanci, in conformità alla ripartizione di attribuzioni stabilite dal presente decreto.

Ordiniamo ecc. — Roma, addì 18 marzo 1889.

UMBERTO
F. Crispi
F. Seismit-Doda
G. Giolitti

5989) Regio Decreto del 21 gennaio 1889 che autorizza la vendita di beni dello Stato pel complessivo valore di stima di lire 6,165,29.

5990) Regio Decreto che esclude dal consorzio per la costruzione della ferrovia Castellammare-Cancello la provincia di Salerno e parte dei comuni dipendenti.

3 marzo 1889.

UMBERTO I. RE D'ITALIA ec.

Visto il Nostro decreto 30 luglio 1882, n. 931 (serie 3ª), col quale fu costituito un consorzio fra le provincie e i comuni interessati per raccogliere il contributo a loro carico per la costruzione di una ferrovia di quarta categoria Castellammare Cancello Gragnano-Scafati, e fu stabilito il riparto delle quote a ciascun ente assegnate; Visto il successivo Nostro decreto 21 gennaio 1883, n. 1205 (serie 3ª); che estese lo scopo del detto consorzio anche alla costruzione di una diramazione da Pagani a Torre Annunziata; Visto il ricorso presentato sin dal 16 gennaio 1883 dalla deputazione provinciale di Salerno contro il citato decreto 30 luglio 1882 per ottenere l'esclusione dal consorzio della provincia e dei comuni del suo territorio; ricorso che rimase sospeso in seguito alla concessione della linea medesima fatta alla società delle ferrovie meridionali, approvata con decreto 30 luglio 1882; Veduta la nota 23 gennaio 1888 della stessa deputazione provinciale colla quale di-

chiara di riproporre lo stesso ricorso, sollecitandone la decisione divenuta necessaria per definire il riparto delle spese a carico del consorzio; Veduto l'altro analogo ricorso del 12 stesso mese ed anno proposto dal comune di Angri; Ritenuto in merito alle eccezioni sollevate dalla provincia contro la sua inclusione nel detto consorzio, che, mentre non si potrebbe secondare la sua istanza in quanto essa si riferisce al tempo anteriore alla concessione fatta alla società delle ferrovie meridionali, perchè in quel tempo l'azione del consorzio continuò a svolgersi in base ad un progetto che favoriva l'interesse della ricorrente provincia, non si può dire altrettanto dei ricorsi medesimi, considerati relativamente al tempo posteriore alla detta concessione; Considerando, infatti, che il decreto 30 luglio 1882 venne emanato in base ad un progetto secondo il quale la linea principale Castellammare-Cancello, passando per Scafati, toccava la provincia di Salerno; mentre la linea concessa alla società delle ferrovie meridionali, poscia effettivamente costruita, non tocca il territorio provinciale Salernitano; Ritenuto che, per l'avvenuta modificazione al tracciato, la linea non porta alla provincia di Salerno ed ai comuni della provincia stessa che un beneficio inapprezzabile, onde manca l'elemento sostanziale per tenere obbligata la provincia stessa a far parte del consorzio; Considerando che, venuto meno nella detta provincia ogni interesse alla costruzione della linea, essa deve essere esclusa dal consorzio; e il ricorso, essendo promosso a nome e per conto anche dei comuni del territorio provinciale, deve avvantaggiare altresì la condizione di questi stante l'inscindibilità della questione; Sentito il consiglio superiore dei lavori pubblici; Sentito il parere del consiglio di Stato a sezioni riunite; Udito il consiglio dei ministri; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici; Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Dal consorzio costituito coi nostri decreti 30 luglio 1882, n. 391 (serie 3ª), e 21 gennaio 1883, n. 1205 (serie 3ª), per la costruzione della ferrovia di quarta categoria Castellammare-Cancello, Scafati-Gragnano e sua diramazione da Pagani a Torre Annunziata, sono esclusi la provincia di Salerno ed i comuni di Angri, Nocera Superiore, Nocera Inferiore, Pagani, S. Marzano, S. Valentino, Sarno e Scafati.

Ordiniamo ecc. — Roma, addì 3 marzo 1889.

UMBERTO
G. Saracco

5991) Regio Decreto del 10 marzo 1889 che autorizza il comune di Parma ad applicare per un altro biennio le disposizioni contenute negli articoli 12, 16 e 17 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 (serie 3ª).

5992) Legge che costituendo una nuova sezione nel consiglio di Stato per la giustizia amministrativa, modifica alcuni articoli della legge 20 marzo 1865, allegato D.

31 marzo 1889.

UMBERTO I. RE D'ITALIA ec.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

CAPO I.

Costituzione di una sezione nel consiglio di Stato per la giustizia amministrativa.

Art. 1. Gli articoli 1, 4 e 14 della legge 20 marzo 1865, allegato *D*, sono modificati come segue:

Art. 1. Il consiglio di Stato si compone del presidente, di quattro presidenti di sezione, di trentadue consiglieri, di otto referendari, di un segretario generale e di quattro segretari di sezione.

Art. 4. I presidenti ed i consiglieri di Stato non possono essere rimossi, nè sospesi, nè collocati a riposo d'ufficio, nè allontanati in qualsivoglia altro modo, se non nei casi e con lo adempimento delle condizioni seguenti:

1. Non possono essere destinati ad altro pubblico ufficio, se non col loro consenso;

2. Non possono essere collocati a riposo d'ufficio, se non quando, per infermità o per debolezza di mente, non sieno più in grado di adempiere convenientemente ai doveri della carica;

3. Non possono essere sospesi, se non per negligenza nell'adempimento dei loro doveri o per irregolare e censurabile condotta;

4. Non possono essere rimossi dall'ufficio, se non quando abbiano ricusato di adempiere ad un dovere del proprio ufficio imposto dalle leggi o dai regolamenti; quando abbiano dato prova di abituale negligenza, ovvero con fatti gravi abbiano compromessa la loro reputazione personale o la dignità del collegio al quale appartengono.

I provvedimenti preveduti nei paragrafi 2, 3 e 4 di que-

sto articolo debbono essere emanati per decreto reale, sopra proposta motivata del ministro dell' interno, udito il parere del consiglio di Stato in sessione plenaria, e dopo deliberazione del consiglio dei ministri.

Art. 14. Le sezioni in cui si divide il consiglio di Stato sono quattro:

1. dell'interno;
2. di grazia e giustizia e culti;
3. delle finanze;
4. per la giustizia amministrativa.

Ciascuna sezione è presieduta da un presidente. Il presidente del consiglio presiede le adunanze generali e può presiedere le sezioni nelle quali reputasse d'intervenire.

Art. 2. La sezione quarta è composta di un presidente e di otto consiglieri designati con decreto reale al principio di ogni anno, in modo che almeno due e non più di quattro consiglieri siano mutati dalla composizione dell'anno precedente.

I consiglieri che cessano di far parte della sezione possono esservi, dopo un anno, nuovamente destinati.

Ove manchi nella sezione il numero dei consiglieri necessari per deliberare, il presidente del consiglio vi supplisce con consiglieri appartenenti ad altre sezioni.

A questa sezione potranno essere destinati anche tre referendari, i quali avranno voto deliberativo soltanto negli affari dei quali siano relatori, ovvero quando vengono chiamati a supplire i consiglieri assenti od impediti.

CAPO II.

Attribuzioni della quarta sezione del consiglio di Stato.

Art. 3. Spetta alla sezione quarta del consiglio di Stato di decidere sui ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge contro atti e provvedimenti di un'autorità amministrativa o di un corpo amministrativo deliberante, che abbiano per oggetto un interesse di individui o di enti morali giuridici, quando i ricorsi medesimi non siano di competenza dell' autorità giudiziaria, nè si tratti di materia spettante alla giurisdizione od alle attribuzioni contenziose di corpi o collegi speciali.

Il ricorso non è ammesso se trattasi di atti o provvedimenti emanati dal Governo nell' esercizio del potere politico.

Il ricorso che non implichi incompetenza od eccesso di potere non è ammesso contro le decisioni le quali concernano controversie doganali, oppure questioni sulla leva militare.

Art. 4. La sezione quarta del consiglio di Stato decide pronunciando anche in merito:

1. dei ricorsi nelle materie che, a termini delle leggi vigenti, sono attribuite alla decisione del consiglio di Stato;

2. dei ricorsi per contestazioni fra comuni di diverse provincie per l' applicazione della tassa istituita dalla legge 11 agosto 1880, n. 5784, all. *O*;

3. dei ricorsi per contestazioni sui confini di comuni o di provincie;

4. dei ricorsi diretti ad ottenere l'adempimento dell'obbligo dell'autorità amministrativa di conformarsi, in quanto riguarda il caso deciso, al giudicato dei tribunali che abbia riconosciuto la lesione di un diritto civile o politico;

5. dei ricorsi in materia di consorzi per strade le quali tocchino il territorio di più provincie, e sopra contestazioni circa i provvedimenti pel regime delle acque pubbliche ai termini della prima parte dell'articolo 124 della legge 20 marzo 1865, sulle opere pubbliche;

6. dei ricorsi contro il diniego dell'autorizzazione a stare in giudizio ad enti morali giuridici sottoposti alla tutela della pubblica amministrazione.

Nulla è innovato, anche per le materie prevedute in questo articolo, alle disposizioni delle leggi vigenti, per quanto riguarda la competenza giudiziaria.

Art. 5. La sezione quarta pronuncia sui ricorsi attribuiti alla sua competenza, a norma degli articoli precedenti, con decisioni motivate in conformità delle leggi che regolano la materia, cui si riferisce l'oggetto del ricorso, in quanto non siano contrarie alle disposizioni della presente legge.

Art. 6. Negli affari che, a norma della presente legge, possono formare oggetto di ricorso alla sezione quarta, il Governo, avuto il parere della sezione competente, non può richiedere, in via amministrativa, l'esame del consiglio di Stato in adunanza generale.

Col preventivo assenso scritto di coloro ai quali il provvedimento direttamente si riferisce, può invece provare la decisione della sezione quarta. Ma, se essi si rifiutino, s' intenderà che vi abbiano rinunziato.

Art. 7. Quando la legge non prescrive altrimenti, il ricorso alla sezione quarta non è ammesso se non contro il provvedimento definitivo, emanato in sede amministrativa sul ricorso presentato in via gerarchica.

Tale ricorso non è più ammesso quando, contro il provvedimento definitivo, siasi presentato ricorso al Re in sede amministrativa secondo la legge vigente.

CAPO III.

Del procedimento.

Art. 8. I ricorsi presentati alla sezione quarta del consiglio di Stato per la decisione in sede contenziosa sono sottoscritti dalle parti ricorrenti o da una di esse firmati da un avvocato ammesso al patrocinio in corte di cassazione. Se la parte non ha sottoscritto, l'avvocato che firma in suo nome deve essere munito di mandato speciale.

Il ricorrente, che non abbia eletto nel ricorso domicilio in Roma, s'intenderà averlo eletto, per gli atti e gli effetti del ricorso, presso la segreteria del consiglio di Stato.

Art. 9. Fuori dei casi nei quali i termini siano fissati dalle leggi speciali relative alla materia del ricorso, il termine per ricorrere alla quarta sezione del consiglio di Stato è di giorni 60 dalla data in cui la decisione amministrativa sia stata notificata nelle forme e nei modi stabiliti dal regolamento; e se il ricorrente ha dichiarato di accettare a norma dell' articolo 6 che l'affare sia proposto alla decisione del consiglio di Stato, è di giorni 30 dalla data della dichiarazione.

Il ricorso è diretto al consiglio di Stato e deve essere, nei termini suddetti, notificato all'autorità dalla quale è emanato l' atto o provvedimento impugnato, o alle persone alle quali l' atto o provvedimento medesimo direttamente si riferisce.

L' originale del ricorso, colla prova delle seguìte notificazioni e coi documenti sui quali si fonda, deve essere dal ricorrente, entro trenta giorni successivi alle notificazioni medesime, depositato, insieme all' atto o provvedimento impugnato, nella segreteria del consiglio di Stato.

I termini ed i modi prescritti in questo articolo per la notificazione e il deposito del ricorso debbono osservarsi a pena di decadenza.

Art. 10. Nel termine di trenta giorni successivi a quello assegnato pel deposito del ricorso, l'autorità e le parti alle quali il ricorso fosse stato notificato possono presentare nella segreteria del consiglio di Stato memorie, fare deduzioni ed istanze sull'ammessibilità e sul merito del ricorso e produrre quei documenti che reputassero utili a sostegno del loro assunto.

Art. 11. Nei casi d'urgenza il presidente della quarta sezione può abbreviare il termine per il deposito del ricorso prescritto nel secondo capoverso dell'articolo 9. Per gravi motivi può anche prorogarlo.

Nell'uno e nell'altro caso dovrà essere abbreviato o prorogato in eguale misura il termine per la presentazione delle memorie, di che nell'articolo precedente.

Art. 12. I ricorsi in via contenziosa non hanno effetto sospensivo.

Tuttavia la esecuzione dell'atto o del provvedimento può essere sospesa per gravi ragioni, con decreto motivato dalla quarta sezione sopra istanza del ricorrente.

Art. 13. Nel giorno fissato con decreto del presidente della sezione il consigliere incaricato fa in udienza pubblica la relazione dell'affare.

Dopo la relazione, se le parti si facciano rappresentare da un avvocato, questi può essere ammesso a svolgere succintamente il proprio assunto.

L'autorità che ha emanato il provvedimento impugnato, può farsi rappresentare dall'avvocatura erariale o da un commissario scelto fra i direttori od ispettori generali dei ministeri o fra i referendari del consiglio di Stato, che non siano addetti alla sezione.

La polizia delle udienze, l'ordine della discussione e delle deliberazioni e la pronunziazione delle decisioni sono regolate dalle disposizioni del codice di procedura civile.

I ricorsi indicati nel numero 6 dell'articolo 4 sono trattati e decisi, sulle memorie scritte delle parti, in camera di consiglio.

Art. 14. I ricorsi, le memorie, gli atti e documenti che si producono alla quarta sezione, come pure le decisioni e i provvedimenti di qualsivoglia natura da essa emanati, sono soggetti alle prescrizioni sancite nelle leggi sul bollo per gli affari da trattarsi in sede amministrativa. Non sono soggetti a tassa di registro.

Art. 15. La quarta sezione decide coll'intervento di sette votanti, a maggioranza assoluta di voti.

Non possono concorrere alle decisioni i consiglieri che avessero concorso a dar parere nella sezione consultiva sull'affare che forma oggetto del ricorso.

Art. 16. Se la sezione riconosce che l'istruzione dell'affare è incompleta o che i fatti affermati nell'atto o provvedimento impugnato sono in contraddizione colle risultanze dei documenti, prima di decidere sul merito, può richiedere all'amministrazione interessata nuovi schiarimenti o la produzione di documenti, od ordinare all'amministrazione medesima di far nuove verificazioni, autorizzando le parti, quando ne sia il caso, ad assistervi, ed anche a produrre determinati documenti.

Art. 17. Se la sezione riconosce infondato il ricorso, lo rigetta.

Se accoglie il ricorso per motivo d'incompetenza, annulla l'atto o provvedimento e rimette l'affare all'autorità competente.

Se accoglie il ricorso per altri motivi nei casi previsti dall'articolo 3, annulla l'atto o provvedimento, salvi gli ulteriori provvedimenti dell'autorità amministrativa; e nei casi previsti dall'art. 4, decide nel merito.

Se la sezione riconosce che il punto di diritto sottoposto alla sua decisione ha dato luogo a precedenti decisioni tra loro difformi della stessa sezione, potrà rinviare con ordinanza la discussione della controversia ad altra seduta plenaria col concorso di nove votanti.

La decisione è definitiva.

Art. 18. Contro le decisioni della sezione è ammesso il ricorso di revocazione nei casi stabiliti dal codice di procedura civile.

Art. 19. L' incompetenza per ragione di materia può essere elevata in qualunque stadio della causa. Il consiglio di Stato può elevarla d'ufficio.

Nulla è innovato alla legge del 31 marzo 1877, n. 3761.

Art. 20. Sollevata dalle parti o di ufficio la incompetenza dell'autorità amministrativa, la sezione sospenderà ogni ulteriore decisione e rinvierà gli atti alla corte di cassazione per decidere sulla competenza.

Art. 21. Con regio decreto sarà aggiunto a ruolo del personale di segreteria del consiglio di Stato il numero di impiegati necessario pel servizio di segreteria della quarta sezione.

Art. 22. Con regi decreti, a proposizione del ministro dell'interno, sentito il consiglio di Stato, saranno determinate le norme del procedimento da seguirsi avanti la quarta sezione e sarà provveduto a quant' altro possa occorrere per l' esecuzione della presente legge.

Art. 23 Sono abrogati gli articoli 11, 25, 26 e 27 della legge 20 marzo 1865, allegato *D*, sul consiglio di Stato, sono parimenti abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge, o che provvedano sulle materie sulle quali essa dispone.

Art. 24. Il giorno in cui andrà in vigore la presente legge sarà fissato per decreto reale.

Art. 25. È data facoltà al Governo del Re, sentito il consiglio di Stato, di coordinare in testo unico, con le disposizioni della presente legge, quelle della legge del 20 marzo 1865, allegato *D*.

Ordiniamo ecc.—Roma, addì 31 marzo 1889.

UMBERTO
F. Crispi

5993) Regio Decreto del 3 marzo 1889 che approva la convenzione per la concessione al comune di Cerignola della costruzione e dello esercizio di una ferrovia da Cerignola alla stazione omonima della linea Bari-Foggia.

5994) Regio Decreto che dà piena ed intera esecuzione alle convenzioni del 15 marzo 1886 fra l'Italia ed altri Stati per lo scambio di documenti ufficiali e delle pubblicazioni scientifiche e letterarie, del giornale ufficiale, nonchè degli annali e documenti parlamentari.

3 marzo 1889

UMBERTO I RE D'ITALIA ecc.

Sulla proposta del Nostro presidente del consiglio dei ministri, ministro ad *interim* degli affari esteri, e del ministro dell'istruzione pubblica; Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Piena ed intera esecuzione sarà data alla convenzione firmata a Bruxelles il 15 marzo 1886 fra l'Italia, il Belgio, il Brasile, il Portogallo, la Spagna, gli Stati Uniti, la Serbia e la Svizzera per lo scambio di documenti ufficiali e delle pubblicazioni scientifiche e letterarie, come pure all' altra convenzione firmata nello stesso luogo e nello stesso giorno fra l'Italia, il Belgio, il Brasile, la Spagna, gli Stati Uniti, il Portogallo e la Serbia per lo scambio immediato del giornale ufficiale e degli annali e documenti parlamentari.

Art. 2. La biblioteca nazionale Vittorio Emanuele in Roma è incaricata di ricevere e ricambiare tali pubblicazioni.

Ordiniamo ecc.—Roma, addì 3 marzo 1889.

UMBERTO
F. Crispi
P. Boselli

CONVENZIONE

fra l' Italia, il Belgio, il Brasile, la Spagna, gli Stati Uniti, il Portogallo, la Serbia e la Svizzera, per lo scambio dei documenti ufficiali e delle pubblicazioni scientifiche e letterarie.

CONVENTION,

Sa Majesté le Roi d' Italie, Sa Majesté le Roi des Belges, Sa Majesté l'Empereur du Brésil, Sa Majesté la Reine régente d'Espagne, le Président des Etats-Unis d'Amérique, Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves, Sa Majestè le Roi de Serbie, le Conseil fédéral de la Confédération suisse, désirant établir sur les bases adoptées par la conférence réunie a Bruxelles du 10 au 14 avril 1883, un système d'échanges internationaux pour les documents officiels et pour les publications scientifiques et littéraires de leurs Etats respectifs, ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi d'Italie:

M. le marquis Maffei, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Belges.

Sa Majesté le Roi des Belges:

M. le prince de Caraman, son ministre des affaires étrangères, et M. le chevalier de Moreau, son ministre de l'agricolture, de l'industrie et des travaux publics.

Sa Majesté l'Empereur du Brésil:

M. le comte de Villeneuve, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Belges:

Sa Majesté la Reine régente d'Espagne:

M. de Tavira, chargé d' affaires *ad interim* d' Espagne, à Bruxelles.

Le président des Etats-Unis d'Amérique

M. Lambert Tree, ministre résident des Etats-Unis d'Amérique, à Bruxelles.

Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves:

M. le baron de Sant'Anna, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de Sa Majesté Tres Fidèle.

Sa Majesté le Roi de Serbie:

M. Marinovitch, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Belges.

Le conseil fédéral de la confédération suisse:

M. Rivier, son plénipotentiaire spécial;
lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

Art. 1. Il sera établi dans chacun des Etats contractants un bureau chargè du service des échanges.

Art. 2. Les publications que les Etats contractants s' engagent à échanger sont les suivantes:

1° les documents officiels, parlamentaires et administratifs qui sont livrés à la publicité dans le lieu d'origine;

2° les ouvrages exécutés par ordre et aux frais des Gouvernements.

Art. 3. Chaque bureau fera imprimer la liste des publications qu'il peut mettre à la disposition des Etats contractants.

Cette liste sera corrigée et complétée chaque année et adressée régulièrement à tous les bureaux d'échange.

Art. 4. Les bureaux d' échange s' entendront sur le nombre d'exemplaires qui pourront être demandés et fournis.

Art. 5. Les envois se feront directement de bureau à bureau. Il sera adopté des modèles et des formules uniformes pour les bordereaux du contenu des caisses, ainsi que pour toutes les pièces de correspondance admnistrative, demandes, accusés de réception, etc.

Art. 6. Pour l'expédition à l'extérieur, chaque Etat se charge des frais d' emballage et de port jusqu'a destination. Toutefois, quand l'expédition se fera par mer, des arrangements particuliers régleront la part de chaque Etat dans les frais de transport.

Art. 7. Les bureaux d'échange serviront d'intermédiaires officieux entre les corps savants et les sociétés littéraires, scientifiques, etc., des Etats contractants, pour la réception et l'envoi de leurs publications.

Mais il demeurera bien entendu que, dans ce cas, le rôle des bureaux d' échange se bornera à la transmission en franchise des ouvrages échangés et que ces bureaux ne prendront aucunement l' initiative de provoquer l' établissement de ces relations.

Art. 8. Ces dispositions ne sont applicables qu' aux documents et ouvrages publiés à partir de la date de la présente convention.

Art. 9. Les Etats qui n'ont pas pris part à la présente convention sont admis à y adhéser sur leur demande.

Cette adhèsion sera notifiée, par la voie diplomatique, au Gouvernement belge et par ce Gouvernement à tous les autres Etats signataires.

Art. 10. La présente convention sera ratifiée et les ratifications seront échangées à Bruxelles, aussitôt que faire se pourra. Elle est conclue pour dix ans, à partir du jour de l'échange des ratifications, et elle continuera à subsister au-delà de ce délai tant que l'un des Gouvernements n' aura pas déclaré six mois à l'avance qu'il y renonce.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé leurs cachets.

Fait a Bruxelles, en huit exemplaires, le 15 mars 1886.

(L. C.) MAFFEI.
(L. C.) Prince DE CARAMAN. *(L. C.)* Chevalier DE MOREAU.
(L. C.) Comte DE VILLENEUVE.
(L. C.) JOSE M. DE TAVIRA.
(L. C.) LAMBERT TREE.
(L. C.) BARON DE SANT'ANNA.
(L. C.) J. MARINOVITCH.
(L. C.) ALPHONSE RIVIER.

Per copia conforme:
Il Direttore della 1ª divisione al ministero degli affari esteri
E. PUCCIONI.

CONVENZIONE

fra l'Italia, il Belgio, il Brasile, la Spagna, gli Stati Uniti, il Portogallo, e la Serbia, per lo scambio immediato del giornale e degli annali e documenti parlamentari.

CONVENTION

Sa Majesté le Roi d'Italie, Sa Majesté le Roi des Belges, Sa Majesté l'Empereur du Brésil, Sa Majesté la Reine régente d'Espagne, le Président des Etats-Unis d'Amérique, Sa Majesté le Roi du Portugal et des Algarves, Sa Majesté le Roi de Serbie, désirant assurer l'échange immédiat du journal officiel, ainsi que des annales et des documents parlamentaires de leurs Etats respectifs, ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi d'Italie:

M. le Marquis Maffei, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiarie près sa Majesté le Roi des Belges.

Sa Majesté le Roi des Belges:

M. le prince de Caraman, son ministre des affaires étrangères et M. le chevalier de Moreau, son ministre de l'agricolture, de l'industrie et des travaux pubblics.

Sa Majesté l'Empereur du Brésil

M. le comte de Villeneuve, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Belges.

Sa Majesté la Reine Règente d'Espagne:

M. de Tevira, chargé d'affaires *ad int rim* d'Espagne, à Bruxelles.

Le président des Etats-Unis d'Amérique:

M. Lambert Tree, ministre, résident des Etats-Unis à Bruxelles.

Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves:

M. Le baron de Sant'Anna, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de Sa Majesté Très Fidèle.

Sa Majesté le Roi de Serbie:

M. Marinovitch, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Belges; lesquels, aprés s'être communiqué leurs plein pouvoirs, trou-

vés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. 1. Indépendamment des obligations qui résultent de l'article 2 de la convention générale de ce jour, relative à l'échange des documents officiels et des publications scientifiques et littéraires, les Gouvernements respectifs s'engagent à faire expédier aux Chambres législatives de chaque Etat contractant, au fur et à mesure de leur publication, un exemplaire du journal officiel, ainsi que des annales et des documents parlamentaires livrés à la publicité.

Art. 2. Les Etats qui n'ont pas pris part à la présente convention sont admis à y adhérer sur leur demande.

Cette adhésion sera notifiée, par la voie diplomatique, au Gouvernement belge et par ce Gouvernement à tous les autres Etats signataires.

Art. 3. La présente convention sera ratifiée et les ratifications seront échangées à Bruxelles, aussitôt que faire se pourra. Elle est conclue pour dix ans, à partir du jour de l'échange des ratifications et elle continuera à subsister au-delà de ce délai, tant que l'un des Gouvernements n'aura pas déclaré six mois à l'avance qu'il y renonce.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Bruxelles, en sept exemplaires, le 15 mars 1886.

(*L. C.*) Maffei.
(*L. C.*) Prince de Caraman. (*L. C.*) Chevalier de Moreau.
(*L. C.*) Comte de Villeneuve.
(*L. C.*) Jose M. de Tavira.
(*C. L.*) Lambert Tree.
(*L. C.*) Baron de Sant'Anna.
(*L. C.*) J. Marinovitch.

Per copia conforme
Il Direttore della Iª divisione del ministero degli affari esteri
E. PUCCIONI.

5995) Regio Decreto del 17 marzo 1889 che approva il regolamento ed i programmi d'insegnamento per la scuola di olivicoltura e di oleificio di Bari.

5996) Regio Decreto del 28 febbraio 1889 che nomina il comm. Pasquale Villari, senatore del Regno, presidente della commissione per l'edizione delle opere di Nicolò Machiavelli.

5997) Regio Decreto che approva il regolamento pel servizio del genio civile e pel consiglio superiore dei lavori pubblici.

3 marzo 1889

UMBERTO I. RE D'ITALIA ec.

Visto l'articolo 14 della legge 5 luglio 1882, numero 874 (serie 3ª); Udito il parere del consiglio di Stato; Sentito il consiglio dei ministri; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È approvato l'annesso regolamento pel servizio del genio civile e pel consiglio superiore dei lavori pubblici, firmato d'ordine Nostro dal ministro segretario di Stato pei lavori pubblici.

Art. 2. Il detto regolamento andrà in vigore col 1° maggio corrente anno, cessando nel tempo stesso di aver vigore i regolamenti approvati coi regi decreti 6 giugno 1863, n. 1320, e 13 dicembre 1863, n. 1599, e tutte quelle successive disposizioni che sieno contrarie al presente regolamento generale.

Ordiniamo ec. — Roma, addì 3 marzo 1889.

UMBERTO
G. Saracco.

REGOLANENTO

pel servizio del genio civile e per il consiglio superiore dei lavori pubblici.

TITOLO I.

UFFICII DEL GENIO CIVILE

CAPO I.

Ordinamento generale del servizio del genio civile.

Art. 1. Gli uffici del genio civile stabiliti dall'articolo 2 della legge 5 luglio 1882, n. 874, serie 3ª, e quelli speciali preveduti dagli articoli 3 e 4 della legge stessa sono normalmente diretti da un ingegnere capo. Solo temporariamente potrà esserne affidata la reggenza ad un ingegnere ordinario, la quale, per gli uffici di cui al precitato articolo 2, non potrà durare oltre un anno. Potrà eccezionalmente con decreto reale motivato essere affidata ad un ispettore la direzione di un ufficio speciale di straordinaria importanza.

Art. 2. Gli uffici del genio civile, quando il servizio lo esiga, sono divisi in sezioni di maggiore o minore estensione territoriale, a seconda della. importanza dei lavori e delle condizioni locali. Eccezionalmente possono stabilirsi sezioni speciali per determinati rami di servizio.

Alle sezioni non possono essere preposti che ingegneri ordinari, i quali avranno alla loro dipendenza il personale tecnico subalterno necessario.

Anche gli uffici speciali possono, ove d'uopo, essere divisi in sezioni.

Quando particolari circostanze lo esigano, una o più sezioni possono essere, temporaneamente o stabilmente, distaccate dall'ufficio centrale, rimanendo però sotto la dipendenza del capo di questo.

Art. 3. L'istituzione di uffici speciali è fatta per decreto reale, che ne fissa la sede, e determina i limiti delle loro attribuzioni, la loro denominazione, e, se ne è il caso, la durata della loro esistenza.

Anche la soppressione di essi non può aver luogo che per decreto reale.

Art. 4. Il numero, la circoscrizione e la sede delle singole sezioni per ogni ufficio, nonchè l'assegnazione degli ingegneri alle sezioni medesime, sono stabiliti con decreto del ministro sulla proposta dell'ingegnere capo e sentito l'ispettore del circolo.

La destinazione del personale subalterno è regolata dagli ingegneri capi, inteso l'ispettore del circolo.

CAPO II.

Attribuzioni e doveri del personale.

INGEGNERI CAPI.

Art. 5. Gli ingegneri capi preposti agli uffici del genio civile sono incaricati della direzione del servizio a questi affidato, e ne sono direttamente responsabili.

Essi hanno perciò particolarmente le attribuzioni ed i doveri seguenti:

a) esercitano una continua vigilanza sulle diverse parti di servizio affidate agli impiegati posti sotto la loro dipendenza, e danno loro tutte le istruzioni occorrenti ad assicurarne il regolare andamento;

b) curano che dagli ingegneri di sezione e dal personale subalterno siano adempiuti i loro obblighi rispettivi per assicurarne la buona manutenzione delle strade, delle arginature, dei fabbricati e la regolare esecuzione dei lavori di ri-

parazione e di nuova costruzione, nonchè l' esatta osservanza delle disposizioni regolamentari vigenti rispetto alla contabilità dei lavori stessi;

c) promuovono i provvedimenti intesi al miglioramento delle opere che interessano lo Stato, allo sviluppo ed al perfezionamento dei mezzi di comunicazione, ed, ove occorra, chiedono le facoltà necessarie per lo studio dei relativi progetti;

d) dirigono, secondo le ricevute istruzioni, lo studio dei progetti, dispongono che nella loro compilazione siano osservate le norme stabilite dai regolamenti in vigore, e ne compilano le relazioni illustrative;

e) promuovono dalla prefettura le disposizioni occorrenti, a forma della legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, per occupare i fondi stabiliti necessari per la esecuzione delle predette opere, quando le espropriazioni siano fatte direttamente dalla pubblica amministrazione; e se le espropriazioni siano accollate all'impresario, curano che i relativi provvedimenti siano presi regolarmente, onde non avvengano ritardi ed impedimenti nella esecuzione delle opere;

f) fanno la consegna dei lavori agli appaltatori o verificano la regolarità degli atti di consegna compilati dai loro dipendenti, apponendo ad essi la propria firma, ed in ogni caso trasmettono al ministero uno degli esemplari di questi atti di consegna;

g) sottopongono all'approvazione del ministero od approvano essi stessi, nei limiti consentiti dal regolamento di contabilità dei lavori per conto dello Stato, le modificazioni ai progetti in corso di esecuzione che riconoscano utili o necessarie;

h) provvedono, nei modi prefissi dal suddetto regolamento alla determinazione ed approvazione dei prezzi delle opere e e provviste non prevedute nei contratti, alla risoluzione delle vertenze fra il direttore dei lavori e l'appaltatore, ed all'esecuzione d'ufficio a carico dell'appaltatore negligente;

i) promuovono, nei casi previsti dalla legge, la rescissione dei contratti d'appalto;

k) propongono al ministero, nei casi previsti dal regolamento, la esecuzione dei lavori in economia, e, quando siavi un' assoluta urgenza, fanno intraprendere i lavori coll'assenso del prefetto;

l) vegliano alla tutela dei diritti di proprietà e di alto dominio dello Stato sulle opere pubbliche comprese nel loro servizio, e curano la rigorosa osservanza delle disposizioni di polizia contenute nelle leggi e nei regolamenti relativi alle opere stesse;

m) procedono in compagnia dei rispettivi ingegneri di sezione ad una visita semestrale:

1° delle strade nazionali, delle arginature e dei canali di 1ª e 2ª categoria, delle opere di bonificamento e delle altre opere dello Stato in manutenzione, per verificare se il loro stato di conservazione è soddisfacente, e se gli appaltatori adempiono gli obblighi dei loro contratti;

2° di tutti i lavori in corso per conto dello Stato, per verificare il modo nel quale essi procedono;

3° degli uffici distaccati per riconoscere se il servizio vi procede regolarmente.

Oltre a queste visite periodiche, essi fanno ai lavori in corso tutte quelle altre visite straordinarie che la loro importanza e speciali circostanze possano richiedere, e, per mezzo delle rispettive prefetture, informano il ministero dei risultati di queste visite e gli sottopongono, se vi è luogo, le proposte occorrenti;

n) avvenendo od essendo minacciati guasti in occasione di piene di fiumi o torrenti, per terremoti, per franamenti, per straordinarie mareggiate o per qualsiasi altra causa straordinaria, si recano sollecitamente sui luoghi, prendendo i necessari provvedimenti d' urgenza, promuovono quelli di competenza dell'autorirà superiore, assicurano l'esatta osservanza delle speciali disposizioni vigenti per la tutela delle arginature dei fiumi e dei canali arginati;

o) accompagnano gli ispettori di circolo nelle ispezioni alle opere pubbliche della loro provincia e nelle relative visite di collaudo; li informono di tutti i lavori in corso, degli studi e dei progetti iniziati, e di ogni altra particolarità del servizio, soddisfacendo ad ogni loro richiesta relativa ai servizi ai quali sono proposti;

p) secondo le richieste delle competenti autorità danno parere sulle domande di concessione per parte dei privati, sulle contravvenzioni alle discipline di polizia delle strade e delle acque, sulle questioni relative ad opere pubbliche insorte fra le pubbliche amministrazioni ed i privati;

q) danno corso ai verbali di contravvenzioni alle vigenti discipline di polizia delle strade e delle acque, accertate dagli agenti dell'amministrazione da essi dipendenti.

r) in base agli stati ed ai conti compilati dagli ingegneri di sezione e previe le opportune verificazioni, ove occorra, spediscono i certificati pei pagamenti in acconto dei lavori dati in appalto;

s) trasmettono alla prefettura le contabilità finali delle opere dopo di averle esaminate e corrette, se occorra, per promuovere il collaudo, accompagnandole con una relazione

nella quale sieno esposte le loro osservazioni e il loro parere sui reclami che in proposito possono essere stati presentati dall'appaltatore;

t) rassegnano, entro la prima quindicina di ogni semestre, al ministero dei lavori pubblici una relazione sull'andamento generale del servizio, accompagnata da un quadro delle occupazioni del personale che vi è addetto e da altrettanti prospetti dai quali risulti lo stato dei servizi e dei lavori affidati agli uffici posti sotto la loro direzione. Una copia degli anzidetti stati verrà pure trasmessa all'ispettore del circolo (mod. n. 1);

u) spediscono al ministero, entro i primi dieci giorni di ogni mese, in originale e copia:

1° I certificati di servizio pel pagamento delle indennità mensili assegnate in conformità dell'articolo 23 della legge 5 luglio 1882, n. 874, serie 3ª, agli ufficiali del genio civile da essi dipendenti e incaricati di studi e rilievi di campagna o della direzione e sorveglianza di opere straordinarie;

2° i certificati di servizio pel pagamento delle retribuzioni mensili agli *assistenti* per la sorveglianza locale dei lavori, e agli aiuti provvisori, di cui all' articolo 30 della legge medesima;

3° gli stati delle indennità giornaliere e di viaggio dovute agli ufficiali del genio civile da essi dipendenti, in conformità all'articolo 21 della legge sopracitata (mod. 2 e 2 *bis*).

Questi stati porteranno la firma dell'impiegato cui rispettivamente si riferiscono, ed il visto dell' ingegnere di sezione e dell'ingegnere capo per attestare la necessità e regolarità delle visite compiute, nonchè l'esattezza di tutte le indicazioni e dichiarazioni che servono di base alla liquidazione. A questi stati dovrà sempre essere unito l' estratto del registro delle visite prescritto dal § *h* dell'articolo 15;

4° un prospetto in unico esemplare del personale di ruolo del genio civile e di quello straordinario da essi dipendente, con l'indicazione delle relative competenze e delle altre spese d'ufficio (mod. n. 4.)

v) rassegnano annualmente, nelle forme ed entro i termini stabiliti, le proposizioni delle spese da comprendere nei bilanci passivi dello Stato, per le opere di manutenzione, di riparazione e di nuova costruzione;

x) sorvegliano il personale addetto all'ufficio cui essi sono preposti e promuovono i provvedimenti che a quel personale si riferiscono, rivolgendosi esclusivamente al competente ufficio del ministero;

y) curano perchè ogni anno siano compilati in duplice originale i quadri caratteristici del personale posto sotto la loro

dipendenza; e, dopo avervi aggiunte le occorrenti annotazioni ed informazioni, ne trasmettono un esemplare al ministero entro il termine prefisso. L'altro esemplare viene conservato nell'archivio dell'ufficio, e, quando avvenga il trasloco di qualche impiegato, lo specchio che ad esso si riferisce dovrà essere inviato all'ingegnere capo dell' ufficio presso il quale fu destinato;

z) vegliano, sotto la loro responsabilità, alla buona conservazione dei mobili ed in generale di tutto il materiale di proprietà dell'amministrazione esistente presso i rispettivi uffici od in appositi magazzini;

aa) danno i pareri in linea d' arte sui progetti di lavori d'interesse provinciale o comunale che loro sono richiesti dalla prefettura, ed egualmente somministrano alla prefettura stessa le informazioni e gli schiarimenti che le possono occorrere rispetto a tutti gli affari tecnici che interessano pubbliche amministrazioni od hanno relazione coll'ordine pubblico.

bb) corrispondono, secondo le esigenze del servizio, direttamente col ministero dei lavori pubblici, colla prefettura e colle altre autorità della provincia, col presidente del consiglio superiore dei lavori pubblici, coll'ispettore del rispettivo circolo, cogli ingegneri capi delle provincie limitrofe, cogli ingegneri ed altri ufficiali del genio civile da loro dipendenti e cogli appaltatori delle opere poste sotto la loro direzione;

cc) provvedono finalmente alla regolare osservanza delle discipline di servizio stabilite dai regolamenti, tanto nell'ufficio centrale che negli uffici distaccati, accertandosi in particolar modo che le minute dei progetti e degli altri documenti da conservarsi negli uffici siano perfettamente regolari, complete e conformi agli originali spediti.

INGEGNERI ORDINARI PREPOSTI ALLE SEZIONI.

Art. 6. Gli ingegneri ordinari preposti alle sezioni, di cui all'articolo 2 del presente regolamento, e nelle quali sono divisi gli uffici del genio civile, dirigono, in conformità alle istruzioni del loro ingegnere capo, la parte di servizio ad essi rispettivamente affidata, e sono responsabili del suo regolare andamento verso di lui.

In tutto ciò che riguarda la rispettiva sezione, essi hanno particolarmente le attribuzioni e i doveri seguenti:

a) danno le occorrenti istruzioni al personale posto sotto la immediata loro dipendenza e sorvegliano che esso adempia esattamente i suoi obblighi di servizio;

b) eseguiscono la consegna all' appaltatore delle opere date in appalto quando l'ingegnere capo non siasi riservato di

farla egli stesso, e ne rassegnano il processo verbale in doppio all'ingegnere capo;

e) procedono mensilmente ad una visita delle opere in manutenzione o in corso di costruzione o di riparazione comprese nella loro sezione, ed in tale occasione danno agli appaltatori gli ordini necessari pel regolare andamento dei lavori e per l'esatto adempimento dei loro obblighi contrattuali; verificano se i libretti, i giornali, i registri delle misure dei lavori in corso e gli altri documenti contabili siano tenuti secondo le norme stabilite dai regolamenti o da speciali istruzioni; fanno le necessarie verificazioni per accertarsi della esattezza delle misure stesse, di cui hanno la responsabilità, ed appongono perciò la loro firma sui registri predetti;

d) sorvegliano con visite anche più frequenti, autorizzate dall' ingegnere capo, le opere che si eseguiscono sia in appalto che in economia, e si assicurano che le norme di contabilità relative a tali lavori siano rigorosamente osservate;

e) riferiscono all'ingegnere capo i risultati di queste visite periodiche e di quelle altre visite straordinarie che sia loro occorso di fare, proponendo quei provvedimenti che stimano opportuni ad assicurare la regolarità del servizio ed il buon andamento dei lavori;

f) previe le occorrenti verificazioni delle opere eseguite e dei materiali provvisti dagli appaltatori, compilano e firmano tanto gli stati e conti dei lavori che devono servire alla spedizione dei certificati pel pagamento delle rate d' acconto agli appaltatori medesimi, quanto i relativi conti finali, e li presentano all' ingegnere capo, corredati dai prescritti documenti giustificativi;

g) compilano, coll' aiuto del personale addetto alla sezione, i progetti di manutenzione, di riparazione e di nuove costruzioni, seguendo in tale compilazione le norme prescritte dai regolamenti in vigore ed attenendosi alle istruzioni che ricevono dall' ingegnere capo, sia riguardo ai principii tecnici ed economici che debbono prevalervi, sia in quanto al sistema di lavoro da adottarsi;

h) preparano gli studi dei particolari delle opere, che sono riservati all'atto della loro esecuzione, e li sottopongono all'approvazione dell'ingegnere capo;

i) prendono l'iniziativa di quelle varianti delle quali riconoscano la necessità o la convenienza nei progetti in corso di esecuzione, e procedono ai relativi studi, quando le loro proposte siano dall'ingegnere capo approvate;

k) provvedono, per quanto riguarda la loro sezione, alla compilazione degli stati parziali che devono servire alla formazione degli stati generali e dei certificati di cui nei §§ *t* e

u del precedente articolo e li consegnano all' ingegnere capo muniti della loro firma;

l) propongono semestralmente all' ingegnere capo, mediante appositi stati descrittivi ed estimativi, i lavori e le provviste occorrenti per la manutenzione delle strade nazionali e delle altre opere comprese nella loro sezione;

m) allestiscono, per quanto riguarda la rispettiva sezione, le relazioni, i pareri ed altri atti di servizio e li sottopongono alla firma dell'ingegnere capo;

n) corrispondono con gli ufficiali da essi direttamente dipendenti quando siano lontani dall'ufficio per ragioni di servizio, nonchè cogli appaltatori delle opere di ogni specie comprese nella loro sezione, e danno agli uni ed agli altri le istruzioni e gli ordini che stimano necessari alla buona esecuzione dei lavori ed al regolare andamento del servizio. Le istruzioni e gli ordini, massimamente quelli in iscritto agli appaltatori, dovranno essere preventivamente approvati dall'ingegnere capo, salvo i casi d'urgenza, nei quali le istruzioni e gli ordini medesimi potranno essere dati prima di tale approvazione, ma dovranno immediatamente essere comunicati all'ingegnere capo stesso per le sue disposizioni;

o) adempiono infine tutte quelle incombenze che l'ingegnere capo stimasse opportuno di affidar loro nell' interesse del servizio, tanto della loro sezione, quanto anche eccezionalmente, di ogni altra parte della provincia.

INGEGNERI PREPOSTI AGLI UFFICI DISTACCATI.

Art. 7. Gli ingegneri ordinari preposti ad uffici distaccati di sezione hanno gli stessi obblighi e le stesse attribuzioni degli ingegneri di sezione addetti agli uffici centrali, ed hanno una eguale dipendendenza dall'ingegnere capo.

Per la particolare circostanza della loro residenza fuori dell'ufficio centrale, essi hanno poi le attribuzioni ed i doveri seguenti:

a) nei casi d' urgenza corrispondono direttamente colle autorità locali, e prendono, ove occorra, di concerto con esse quei provvedimenti che non ammettono dilazione, salvo ad informarne sollecitamente l'ingegnere capo, e a richiedergli le occorrenti istruzioni per le ulteriori disposizioni da prendersi;

b) trasmettono mensilmente all' ingegnere capo lo stato di avanzamento dei lavori di cui hanno l' immediatata direzione, accompagnandolo con tutte quelle informazioni e quegli schiarimenti che reputeranno necessari;

c) vegliano alla conservazione dei mobili e del materiale di proprietà dello Stato, esistenti nei loro uffici o nei magazzini dipendenti dalla loro sezione;

d) adempiono finalmente tutte quelle speciali incombenze che dagli ingegneri capi fossero loro commesse tanto nell'interesse del servizio proprio della loro sezione, quanto di altre.

INGEGNERI ORDINARI ED INGEGNERI ALLIEVI
ADDETTI AGLI UFFICI CENTRALI E DISTACCATI.

Art. 8. Gli ingegneri ordinari ai quali eccezionalmente non sia affidata la direzione di una sezione, e gli ingegneri allievi addetti agli uffici centrali e distaccati, attendono alle operazioni di campagna, alla vigilanza direttiva delle opere in corso di esecuzione, ai calcoli, ai disegni ed agli altri lavori di tavolino, secondo gli ordini e le istruzioni che ricevono dagli ingegneri capi o dagli ingegneri di sezione dai quali immediatamente dipendono.

Gli ingegneri allievi saranno però preferibilmente destinati a sezioni di studi e lavori importanti e dovranno esperimentarsi in servizi diversi ed in differenti uffici. Ottenuta la promozione al grado superiore saranno applicati a quel ramo di servizio pel quale abbiano dimostrata più spiccata tendenza e capacità.

PERSONALE TECNICO SUBALTERNO.

Art. 9. Gli aiutanti delle diverse classi:

a) visitano periodicamente e straordinariamente, secondo gli ordini del loro superiore immediato, le strade nazionali, i fabbricati, gli argini, i canali e le altre opere, di cui la manutenzione è affidata alla particolare loro vigilanza, dirigono e sorvegliano i cantonieri e capi cantonieri delle strade, i custodi e guardiani delle opere idrauliche e di bonificamento e gli altri operai e giornalieri che vi sono addetti;

b) prendono parte alle operazioni di campagna per lo studio dei progetti, eseguendo i rilevamenti planimetrici od altimetrici e le altre misurazioni occorrenti secondo i ricevuti incarichi;

c) constatano le contravvenzioni alle leggi ed ai regolamenti in vigore sulla polizia delle acque e delle strade, redigono i relativi verbali e verificano quelli che sono stati redatti dagli agenti posti sotto la loro dipendenza;

d) quando sono incaricati della sorveglianza di opere in corso di costruzione, restano presenti alla loro esecuzione in tutte le ore della giornata, con residenza fissa sui cantieri, curando l' esatto adempimento per parte degli appaltatori dei loro obblighi contrattuali e comunicando loro gli ordini ricevuti dall' ingegnere direttore; trasmettono, alla fine di ogni

quindicina, all'ufficio da cui dipendono direttamente, uno stato d'avanzamento dei lavori, secondo il modulo che sarà stabilito, ed informano altresì l'ufficio stesso di tutte le circostanze speciali che vengono a presentarsi; tengono in corrente ed in perfetto ordine i libretti, il giornale, il registro delle misure e quegli altri documenti che fossero richiesti dal capitolato di appalto o prescritti dall'ingegnere direttore;

e) negli uffici, cui sono addetti, oltre ai lavori di disegno, di copia, di relazioni ed altri simili, che vengono loro affidati dai rispettivi capi, sono specialmente incaricati di tenere la contabilità dei lavori che si eseguiscono dallo Stato in appalto od in economia;

f) prestano finalmente l'opera loro, secondo gli ordini dell'ingegnere capo, per qualsiasi parte del servizio nella provincia.

Art. 10. Gli aiutanti allievi hanno l'obbligo di disimpegnare, sia in campagna, sia in ufficio, quelle incombenze proprie del personale subalterno, e specificate nel precedente articolo, che vengano loro affidate sia dall' ingegnere che dall' aiutante da cui dipendono.

Art. 11. Gli assistenti assunti in servizio per la sorveglianza locale dei lavori hanno gli obblighi specificati nel comma *d* dell'articolo 9.

Gli aiuti provvisori adempiono allo speciale lavoro di tavolino o di campagna, per il quale sono stati temporaneamente assunti in servizio, secondo le istruzioni dell'ingegnere capo o dell'ingegnere ordinario dal quale dipendono.

Nei casi d' urgenza o di pubblico pericolo possono essere impiegati anche per altri lavori, salvo l'obbligo al capo d'ufficio d'informarne il ministero dei lavori pubblici.

UFFICIALI D'ORDINE.

Art. 12. Gli ufficiali d'ordine attendono a tenere in corrente ed in buon ordine i registri e le carte tutte d'ufficio, vigilano e tengono in ordine l'archivio, iscrivono nel protocollo generale per ordine di data, e di mano in mano che arrivano o che partono, le lettere e tutti gli altri documenti d'ufficio, coadiuvano gli aiutanti nella tenuta della contabilità e nei disegni, eseguiscono le copie di scritture e le spedizioni relative alla corrispondenza d'ufficio.

INSERVIENTI.

Art. 13. È dovere degl'inservienti:

a) di tenere sempre perfettamente puliti i locali ed i mobili di ufficio;

b) di custodire l'ufficio nelle ore in cui è aperto al pub-

blico e di annunziare le persone che chiedono di conferire col capo, o con alcuno degli impiegati che vi sono addetti, sempre quando questi ultimi ne abbiano ottenuto preventiva autorizzazione dal capo d'ufficio;

c) di coadiuvare gli ufficiali d' ordine nelle operazioni materiali pel movimento e l'ordinamento dei documenti d'archivio;

d) di ritirare dalla posta le lettere ed i pieghi diretti al capo od agli impiegati dell' ufficio ed impostare o portare a destinazione tutta la corrispondenza d'ufficio;

e) finalmente di eseguire tutte quelle altre incombenze manuali riguardanti il servizio che loro sono date dal capo o dagli altri impiegati dell'ufficio.

CAPO III.

Discipline di servizio interno degli uffici.

Art. 14. Gli ingegneri capi stabiliscono, secondo il clima, le stagioni e le convenienze di servizio, l'orario degli uffici posti sotto la loro dipendenza.

Però gli uffici dovranno rimanere aperti al pubblico non meno di sette ore nei giorni feriali e tre ore nei giorni festivi.

Nei casi urgenti e straordinari gli impiegati devono, secondo gli ordini del loro capo, prestarsi a quel maggior lavoro che le esigenze del servizio possono rendere necessario, senza che ciò possa dar diritto a compensi.

Art. 15. In ogni ufficio del genio civile sono tenuti due registri di protocollo, uno *generale* e l'altro *riservato*; nel primo dei quali (mod. n. 5) sono inscritte giorno per giorno senza alcuna dilazione tutte le carte che l'ufficio riceve o spedisce relative a qualunque parte del servizio, eccettuate quelle che si riferiscono ad affari riservati ed al personale, le quali sono invece registrate nel protocollo riservato, tenuto dal capo di ufficio.

Oltre questi protocolli ed oltre i registri di contabilità devono in ogni ufficio essere tenuti i seguenti registri:

a) registro del personale addetto all'ufficio o da esso dipendente, nel quale sono iscritti, oltre le generalità di ciascun impiegato, gli incarichi speciali e più importanti ad esso affidati e i provvedimenti e le disposizioni tutte che sono prese a suo riguardo (mod. n. 6);

b) inventario dei libri, disegni, progetti, registri e carte esistenti negli archivi (mod. n. 7);

c) inventario dei mobili, istrumenti e del materiale di

proprietà dell'amministrazione esistenti nell'ufficio o in appositi magazzini (mod. n. 8);

d) registro di notizie relative alla provenienza e qualità dei materiali da costruzione che si trovano nella provincia, ai prezzi correnti di questi materiali e della mano d' opera per le arti che si riferiscono alle opere stradali ed idrauliche ed alle costruzioni civili;

e) registro delle osservazioni idrometriche relative ai fiumi e torrenti principali della provincia, ai laghi ed alle maree (mod. n. 9);

f) registro dei verbali di contravvenzione alle vigenti disposizioni sulla polizia delle acque e strade, nel quale, per quanto sarà possibile, saranno iscritti i provvedimenti presi rispetto a ciascuna contravvenzione (mod. n. 10);

g) registro delle spese autorizzate e dei pagamenti eseguiti per la esecuzione delle opere dipendenti dall'ufficio (mod. 11, approvato col regolamento 19 dicembre 1875, n. 2854);

h) registro delle visite ordinarie e straordinarie, nel quale gli impiegati addetti all'ufficio dovranno segnare cronologicamente, senza distinzione di grado e classe, le visite compiute (mod. n. 3).

In questo registro, oltre l'importo delle relative indennità giornaliere e di viaggio, si indicherà lo scopo di ciascuna visita, notando se la medesima sia ordinaria o straordinaria, e, per quelle eseguite dagli ingegneri ed uffiziali subalterni, il capo di ufficio appone la propria firma in apposita colonna in fede dell'ordine o dell'autorizzazione da esso datane.

Gli stati delle indennità giornaliere e di viaggio, di cui all'art. 5, comma *u*, sono ricavati da questo registro e devono esattamente concordare colle indicazioni del registro stesso.

Art. 16. L' archivio di ciascun ufficio è diviso in due parti: la prima contiene le carte che si riferiscono ad affari in corso, l'altra comprende quelle riguardanti affari ultimati.

Sì nell' una che nell' altra, le carte sono divise in tante classi quanti sono i diversi rami di servizio.

Le carte di ogni classe sono distinte in fascicoli, in guisa che riescano così riunite quelle relative a ciascuna opera od a ciascuna impresa.

Costituiranno una classe distinta, sotto la denominazione: *affari diversi*, le carte relative ai seguenti oggetti:

1° *Personale degli impiegati ed agenti*, di ogni categoria, addetti o dipendenti dall'ufficio;

2° *Disposizioni ed istruzioni di massima*.—Leggi, decreti, circolari, giornale del genio civile, ecc.;

3° *Affari misti*, ossia quelli i quali non possono comprendersi in alcuna delle classi che hanno un oggetto determinato;

4° *Statistiche ed inventari.*

I fascicoli porteranno ciascuno un numero d' ordine e saranno rinchiusi entro scatole di cartone, sulle quali sarà esteriormente indicato ciò che vi è contenuto.

I capi d'ufficio essendo responsabili delle carte tutte esistenti nei rispettivi archivi, devono vigilare attentamente perchè nessuna sia smarrita, alterata o sottratta, e di nessuna si dia copia o comunicazione non autorizzata.

Art. 17. Con la somma assegnata a norma dell' articolo 27 della legge 5 luglio 1882, n. 874 (serie 3ª), gli ingegneri capi degli uffici hanno l'obbligo:

a) di provvedere tutti i generi di cancelleria occorrenti pel servizio, compresi i moduli e gli stampati relativi;

b) di associarsi annualmente al giornale del genio civile;

c) di provvedere al riscaldamento ed alla illuminazione dei locali d'ufficio;

d) di sostenere le spese di spedizione per ferrovia, di lavatura ed altre minute che potranno occorrere durante l'anno.

Ove si dovesse provvedere, all' infuori delle fatte previsioni, allo studio ed alla esecuzione di qualche opera di eccezionale importanza, il ministero, o di propria iniziativa o sulla domanda del capo d'ufficio, potrà disporre che sia tenuto conto separato delle relative spese di cancelleria ed altre diverse, da giustificarsi e liquidarsi come spese fatte in economia.

CAPO IV.

Servizi speciali.

Art. 18. Il personale superiore e subalterno addetto agli uffici speciali del genio civile di cui agli articoli 3 e 4 della legge 5 luglio 1882, numero 874 (serie 3ª), osserva nell' esercizio delle relative attribuzioni le norme stabilite dai precedenti capi II e III, in quanto queste siano applicabili alla materia speciale di cui si tratti, e deve inoltre attenersi alle disposizioni dei regolamenti propri del servizio speciale cui trovasi addetto.

Art. 19. Gli uffici del genio civile che siano incaricati della direzione di costruzioni o di servizi di cui la gestione economica non dipenda dal ministero dei lavori pubblici, devono tuttavia trasmettergli semestralmente uno stato sull' andamento generale dei lavori e del servizio e sulle occupazioni di ciascuno degli impiegati posti sotto la loro dipendenza.

Essi devono pure trasmettere annualmente al ministero medesimo i quadri caratteristici del personale addetto al servizio di cui hanno la direzione.

TITOLO II.

CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI

CAPO I.

Ordinamento del consiglio superiore.

Art. 20. Le attribuzioni delle sezioni nelle quali è diviso il consiglio superiore dei lavori pubblici sono le seguenti:

Sezione prima. — Viabilità ordinaria, questioni relative ai consorzi stradali, fabbricati civili, dichiarazioni di pubblica utilità, opere e questioni edilizie.

Sezione seconda. — Argini ed altre opere fluviali, canali navigabili e di irrigazione, derivazioni d'acqua, opere marittime e lacuali, opere di bonificamento, relative dichiarazioni di pubblica utilità e questioni risguardanti i consorzi idraulici.

Sezione terza. — Lavori per nuove ferrovie e per quelle in esercizio, tramvie, officine, macchine e questioni relative.

Art. 21. Ciascuna sezione del consiglio superiore è divisa in due comitati, distinti, come qui appresso, per ogni ramo di servizio.

SEZIONE PRIMA.

1° *Comitato.* — Viabilità ordinaria e questioni relative ai consorzi stradali.

2° *Comitato.* — Fabbricati civili, dichiarazioni di pubblica utilità, opere e questioni edilizie.

SEZIONE SECONDA.

1° *Comitato.* — Arginature ed altre opere fluviali, canali navigabili, relative dichiarazioni di pubblica utilità, e questioni risguardanti i consorzi idraulici.

2° *Comitato.* — Derivazioni d' acqua, canali di irrigazione, opere marittime e lacuali, opere di bonificamento, relative costituzioni di consorzi e dichiarazioni di pubblica utilità.

SEZIONE TERZA.

1° *Comitato.* — Lavori di costruzione di nuove ferrovie e questioni relative.

2° *Comitato.* — Lavori e questioni relative a ferrovie in esercizio, tramvie, officine, macchine.

Art. 22. L'assegnazione di ingegueri capi di 1ª classe ai co-

mitati, consentita dall'art. 8 della legge 5 luglio 1882, n. 874 (serie 3ª), sarà fatta per decreto del ministro, sentito il comitato del personale.

Art. 23. Nel mese di gennaio di ogni anno è fissato per decreto reale l'elenco nominativo degli ispettori assegnati a ciascuna sezione del consiglio superiore dei lavori pubblici, e per decreto del ministro è stabilita la distribuzione degli ispettori di ogni sezione nei due comitati in cui le singole sezioni sono divise.

Art. 24. Il segretario capo del consiglio superiore è nominato, per decreto reale, fra gli ingegneri capi, sentito il comitato del personale.

I segretari delle sezioni sono nominati, per decreto del ministro, fra gli ingegneri capi o gli ingegneri ordinari di 1ª classe, scelti questi ultimi fra coloro che per qualità ed attitudine sieno riconosciuti più idonéi.

Art. 25. Fatta eccezione pel segretario capo del consiglio superiore dei lavori pubblici, le aggregazioni degli ingegneri capi e degli ingegneri ordinari di 1ª classe ai comitati ed alla segreteria del consiglio superiore dei lavori pubblici non possono in verun caso durare oltre un triennio.

Art. 26. La nomina dei commissari che il ministro intenda delegare per informazioni su dati affari da trattarsi nelle adunanze del consiglio superiore, è partecipata al presidente del consiglio medesimo, contemporaneamente alla trasmissione della relazione e dei documenti che si riferiscono agli affari sui quali i commissari devono informare.

CAPO II.

Attribuzioni del consiglio superiore.

Art. 27. Sono trattati nelle adunanze generali del consiglio i seguenti oggetti:

a) progetti di massima per il tracciamento e la costruzione di strade ordinarie, di grandi canali di navigazione e di irrigazione, di grandi opere marittime e di bonificamento;

b) progetti di massima per il tracciamento, la costruzione e la concessione di nuove linee ferroviarie;

c) sistemi generali pel regolamento dei fiumi e torrenti e per opere di bonificamento;

d) progetti di massima di grandi edifizi pubblici e di grandi opere edilizie; piani regolatori e regolamenti edilizi delle principali città del Regno;

e) regolamenti, discipline e norme pel servizio generale e pei servizi speciali delle opere pubbliche;

f) affari diversi già trattati dalle sezioni del consiglio e che occorra riprendere in esame in via di ricorso ai termini dell'articolo 9 della legge sul consiglio di Stato;

g) affari speciali sui quali il ministro abbia richiesto il voto del consiglio in adunanza generale;

h) tutti quei progetti ed affari finalmente che, o per la rilevanza della spesa o per l'importanza delle massime che involgono, il presidente crederà o la sezione competente avrà deliberato di rimettere al consiglio in adunanza generale.

Art. 28. Sono trattati dalle sezioni e dai comitati del consiglio, ciascuno pei rami di servizio che loro sono assegnati dai precedenti articoli 20 e 21, i seguenti oggetti:

a) proposte e progetti di lavori di qualsiasi genere in tutto od in parte a carico dell'erario nazionale, da eseguirsi, sia in appalto che in economia;

b) progetti per opere da eseguirsi nell'interesse di provincie, di comuni, di consorzi e di società od imprese concessionarie, quando il parere è prescritto da leggi o da regolamenti od è richiesto dalle autorità competenti;

c) variazioni che possono occorrere durante l'esecuzione dei lavori e contestazioni relative;

d) atti di collaudo e liquidazione finale di opere in tutto od in parte a carico dell'erario nazionale, nei casi previsti dal relativo regolamento;

e) concessioni e lavori nell'interesse di privati, aventi relazione coll'ordine pubblico, e relativi capitolati;

f) regolamenti comunali di edilità e di polizia stradale non riferentisi a città principali del Regno;

g) questioni relative alla polizia dei lavori pubblici;

h) esame dei regolamenti per qualche ramo particolare di servizio delle opere pubbliche.

Art. 29. Il consiglio in adunanza generale può prendere la iniziativa presso il ministero di quelle proposte che credesse di fare nell'interesse del servizio.

Art. 30. Entro il mese di gennaio di ogni anno il presidente del consiglio rassegna al ministro una relazione sugli affari pervenuti al consiglio e trattati in adunanza generale, o dalle sezioni o dai comitati; dà notizia degli affari arretrati ed occorrendo indica i provvedimenti che reputa propri per rendere più sollecito il disimpegno del servizio; formula inoltre quelle proposte che il consiglio credesse di assoggettare alla considerazione del ministro in ordine al servizio del genio civile ed alla condotta dei lavori.

CAPO III.

Norme per le adunanze del consiglio superiore.

Art. 31. Le comunicazioni del ministero al consiglio superiore dei lavori pubblici sono dirette al suo presidente.

Questi, tenute presenti le disposizioni dei precedenti articoli 27 e 28, determina quali affari spettino alle diverse sezioni e quali debbano trattarsi in adunanza generale.

Sugli affari di quest'ultima categoria, quando lo giudichi conveniente, il presidente può richiedere un parere preliminare dalla sezione competente.

Art. 32. Ricevuti gli affari che sono stati trasmessi dal presidente del consiglio, ciascun presidente di sezione li distribuisce fra i componenti della sezione o dei relativi comitati.

Sono sempre sottoposti all'intera sezione gli affari indicati nell'alinea *h*) dell'articolo 28 e nell'ultimo alinea dell'articolo 31.

I comitati, dopo esaminato un affare, potranno, attesa la sua gravità e i dubbi che solleva, chiedere che sia sottoposto all'intera sezione.

Art. 33. Il presidente del consiglio e i presidenti di sezione nominano rispettivamente per ciascun affare un relatore.

Può il presidente del consiglio, per affari di singolare importanza, istituire una commissione che ne riferisca al consiglio.

Di tali commissioni speciali potranno, previa l'autorizzazione del ministro, essere chiamati a far parte alcuni dei consiglieri straordinari.

Art. 34. In assenza del presidente del consiglio superiore, presiede le adunanze generali del consiglio il presidente di sezione più anziano.

Le adunanze delle sezioni e dei comitati in cui queste sono divise sono presiedute dal rispettivo presidente di sezione, ed in sua assenza, dal consigliere più anziano di grado.

Art. 35. Nei voti del consiglio superiore, delle sezioni e dei comitati, dopo una breve esposizione della questione, delle circostanze e dei fatti principali che vi si riferiscono, sono espresse le considerazioni ed osservazioni in appoggio alle conclusioni, che devono essere esplicitamente e concisamente formulate.

La relazione del voto è proposta dal relatore o dalla commissione di relatori, e forma oggetto delle deliberazioni del consiglio, della sezione o del comitato, con le quali la redazione medesima viene resa definitiva.

Art. 36. Quando le deliberazioni del consiglio superiore,

delle sezioni o dei comitati sono prese col voto preponderante del presidente, nel verbale debbono essere espresse le diverse opinioni e deve pure essere indicato il numero dei voti; copia della relativa parte di verbale sarà trasmessa al ministero.

Art. 37. I membri del consiglio e dei comitati devono far conoscere alla segreteria, nel giorno precedente a ciascuna adunanza, gli affari pei quali hanno pronte le relazioni, e, quando siano impediti d'intervenire alle adunanze, devono informarne il presidente rispettivo.

Art. 38. Il presidente regola l'ordine da eseguirsi nell'esame degli affari che sono da trattarsi in ciascuna adunanza; apre la discussione sulle proposte dei relatori, concede la parola, e, se vi è luogo, chiusa la discussione, invita i membri presenti all' adunanza ad esprimere il loro voto per appello nominale, cominciando dal consigliere meno anziano.

Art. 39. I segretari tengono nota delle deliberazioni prese in ciascuna adunanza per inserirne sommariamente i risultati nel relativo verbale.

Nel caso che non siano state adottate le proposte del relatore, il segretario redige la formula del voto, e la sottopone all'approvazione del presidente del consiglio o della sezione, il quale può prescrivere che ne sia data lettura nella prossima adunanza per riportarne l'approvazione.

I membri della minoranza hanno diritto di fare inserire nel verbale la motivata dichiarazione del loro dissenso, che dovrà essere trasmessa col voto al ministero.

Art. 40. Il verbale di ciascuna adunanza è letto allo aprirsi della seduta immediatamente successiva, ed è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Art. 41. Le adunanze generali del consiglio hanno luogo secondo le esigenze del servizio, ed in quei giorni che sono determinati dal presidente; ad esse assiste il segretario capo del consiglio il quale vi disimpegna le funzioni di segretario.

Le sezioni ed i comitati si riuniscono una volta alla settimana, salvo le adunanze straordinarie che possono rendersi necessarie.

I giorni e le ore di queste adunanze ordinarie e straordinarie sono fissati dai presidenti di sezione, presi gli opportuni concerti col presidente del consiglio.

Art. 42. Il ministro, su proposta del presidente del consiglio, determina per quali affari debba aver luogo l'intervento dei consiglieri straordinari alle adunanze nelle quali saranno trattati, e, per quanto sia possibile, provvede perchè l'adunanza sia intieramente dedicata allo esame di tali affari.

Le relazioni dei singoli relatori o delle commissioni sugli affari pei quali è stabilito l'intervento dei consiglieri straordi-

nari, devono essere depositate, insieme agli atti relativi, nella segreteria del consiglio almeno otto giorni prima dell' adunanza in cui dovranno essere trattati, affinchè i membri del consiglio abbiano modo di prenderne cognizione prima della seduta.

Art. 43. Quando sia dal ministro delegato un commissario per dare informazioni sugli affari da trattarsi in un'adunanza generale, o in quella di una sezione, questo commissario prende parte alla discussione sull'affare pel quale è stato delegato; ma si ritira prima che si raccolgano i voti, a meno che non rivesta la qualità di ispettore del genio civile in servizio attivo, nel qual caso ha voto deliberativo.

Art. 44. Su domanda del presidente del consiglio, possono dal ministero essere invitati gli autori dei progetti ad intervenire alle adunanze in cui si tratterà dei progetti stessi, per fornire sui medesimi gli schiarimenti che si credessero necessari.

Art. 45. Nelle adunanze presiedute dal ministro, il presidente del consiglio o della sezione prende posto alla sua destra e riprende la presidenza quando il ministro si ritira.

Art. 46. I membri del consiglio superiore non debbono tener conto dei documenti che gli interessati loro trasmettessero per altra via che non sia quella del ministero.

Art. 47. Occorrendo comunicare nuovamente un affare al consiglio superiore nella nota del ministero deve essere fatta una succinta e chiara esposizione delle fasi della questione, e devono essere indicati il numero e la data del parere o dei pareri già emessi dal consiglio. Assieme ai nuovi documenti saranno inviati tutti quelli annessi alla precedente comunicazione, nonchè il voto od i voti precedenti.

Art. 48. Il presidente del consiglio ha facoltà di chiedere direttamente agli uffici del genio civile gli schiarimenti ed i documenti che sono stati giudicati necessari per pronunciarsi sulle vertenze in esame, dandone contemporaneo avviso al ministero.

Nelle considerazioni che precedono il voto si farà speciale menzione degli schiarimenti e dei documenti chiesti e ricevuti direttamente, i quali dovranno essere allegati al voto.

CAPO IV.

Segreteria del consiglio

Art. 49. Il personale della segreteria del consiglio superiore dei lavori pubblici si compone di un segretario capo, di tre segretari di sezione, nonchè di quel numero d'ufficiali supe-

riori, subalterni e d'ordine del genio civile che sarà stabilito con decreto ministeriale, sulla proposta del presidente del consiglio.

Art. 50. Il segretario capo ha la direzione di tutto il servizio di segreteria, e dà perciò agli ufficiali addetti a questo servizio le istruzioni necessarie, in conformità al presente regolamento, per ottenere la maggiore speditezza e regolarità nel disimpegno delle funzioni a ciascuno di essi affidate.

Egli esercita, in quanto ciò sia compatibile colla specialità del suo servizio, le attribuzioni conferite agli ingegneri capi dal presente regolamento.

Art. 51. In caso di assenza o d'impedimento del segretario capo, ne fa le funzioni il più elevato in grado, e a parità di grado il più anziano dei tre segretari di sezione.

In caso di assenza o d'impedimento di uno dei detti segretari, lo sostituisce uno degli altri due, designato dal presidente del consiglio.

Art. 52. La segreteria del consiglio:

a) secondo gli ordini dei presidenti, spedisce gli inviti per le adunanze. Quelli diretti ai consiglieri straordinari sono spediti almeno otto giorni prima delle adunanze, e devono contenere l'elenco degli affari, pei quali è richiesto l'intervento dei suddetti consiglieri;

b) tiene la corrispondenza del presidente del consiglio e dei presidenti di sezione per tutto ciò che riguarda il loro rispettivo servizio;

c) esamina se i documenti relativi a ciascun affare trasmesso dal ministero appariscano completi. I documenti mancanti e tutti gli altri dei quali il relatore avesse bisogno potranno essere richiesti al ministero dalla segreteria del consiglio;

d) tiene un registro di protocollo generale nel quale sono descritte tutte le comunicazioni fatte dal ministero al presidente del consiglio, segnandovi il numero d'ordine di ciascun affare, la data della nota di trasmissione, il soggetto, il nome dei ricorrenti o degli autori dei progetti, la sezione od il comitato del consiglio al quale l'affare è stato assegnato, e finalmente la data dell'invio del voto al ministero;

e) tiene ugualmente un repertorio generale o indice alfabetico, distinto secondo gli uffici o le amministrazioni da cui provengono i progetti o gli affari;

f) trasmette al presidente nel giorno precedente ad ogni adunanza un elenco contenente le indicazioni degli affari da discutersi ed i nomi dei relatori;

g) trasmette, alla fine di ciascuna adunanza, al ministro un breve sunto delle deliberazioni prese, firmato dal segreta-

rio e col visto del presidente, e nel quale sono pure indicati i nomi dei relatori e quelli dei consiglieri presenti all' adunanza;

h) trasmette al ministero le copie autentiche dei voti emessi nelle singole adunanze del consiglio, delle sezioni e dei comitati, restituendo unitamente a ciascun voto tutte le carte ricevute in comunicazione. Queste copie sono firmate dal segretario;

i) trasmette ogni settimana al ministero uno stato numerico degli affari inviati al consiglio e di quelli risoluti in adunanza generale o dalle sezioni o dai comitati del consiglio stesso;

k) tiene nel miglior ordine, e riuniti coi verbali in distinti fascicoli, gli originali dei voti emessi dal consiglio in adunanza generale o dalle sezioni o dai comitati;

l) redige gli indici di questi voti onde riesca sempre facile ritrovarli, ogni volta che occorra consultarli;

m) tiene finalmente un registro nel quale sono indicati per ciascun ispettore gli incarichi ordinari e straordinari che gli sono affidati.

Art. 53. Non si può dar copia, nè comunicazione dei pareri emessi dal consiglio superiore, senza il consenso per iscritto del ministro dei lavori pubblici;

È vietato di far conoscere i nomi dei relatori o dei membri delle commissioni incaricati dell'esame di un determinato affare.

Art. 54. I disegni e i documenti più importanti, sottoposti all' esame del consiglio superiore, sono, a cura dei rispettivi segretari, muniti di un bollo, in segno dell' esame che ne è stato fatto, colla data della relativa adunanza.

Qualora sieno prescritte modificazioni in un progetto ed occorra indicarle sui disegni, sarà cura del segretario di segnarle esattamente sui relativi tipi con colore speciale, ed in modo che non possono essere alterate o cancellate.

Art. 55. I segretari, sotto la direzione dei rispettivi presidenti, tengono al corrente un registro speciale in cui siano indicate quelle deliberazioni che nel loro insieme o su qualche punto speciale stabiliscono norme, principii, decisioni di massima applicabili in casi consimili.

Questo registro deve essere accompagnato dal suo repertorio e le dette deliberazioni saranno comunicate ai singoli membri del consiglio ed al ministero.

Art. 56. Per le adunanze generali del consiglio e per quelle delle sezioni si tiene un registro speciale analitico delle materie trattate.

Si tengono pure speciali registri del personale e della corrispondenza.

TITOLO III.

DELLE ISPEZIONI.

CAPO I.

Delle ispezioni ordinarie.

Art. 57. I circoli ordinari d'ispezione da costituirsi per decreto reale ai termini dell'art. 5 della legge 5 luglio 1882, numero 874 (serie 3ª), sono composti ciascuno di un determinato numero di provincie.

Possono nella stessa forma essere istituite ispezioni ordinarie per la sorveglianza di determinati servizi ed opere speciali, assimilate in tutto ai circoli d'ispezione ordinaria del genio civile.

Il presidente del consiglio ed i presidenti di sezione non possono, finchè duri tale incarico, essere nominati ispettori di circolo.

Un ispettore può essere destinato ad uno stesso circolo per più di tre anni consecutivi.

Art. 58. Nelle ispezioni ordinarie di cui gl'ispettori del genio civile sono annualmente incaricati dal ministero, essi ànno i doveri e le attribuzioni seguenti:

a) visitano gli uffici compresi nella circoscrizione del loro circolo, e riconoscono il modo in cui vi procedono le diverse parti del servizio interno, specialmente in quanto si riferisce all'ordinamento dell'archivio e alla tenuta dei diversi registri repertori, stati periodici ecc., prescritti dai regolamenti in vigore;

b) verificano, col confronto dei relativi inventari, il materiale di proprietà dell'amministrazione dato in consegna agli uffici tecnici, ne constatano lo stato di conservazione, e si assicurano se per qualità e quantità corrisponda ai bisogni del servizio, e fanno all'occorrenza le proposte che reputano opportune per la conservazione od il completamento di questo materiale;

c) in base alle ricevute istruzioni ed ai bisogni riconosciuti sopra luogo, discutono e concertano con gli ingegneri capi, sentiti gli ingegneri di sezione, il programma degli studi e dei lavori annuali da compiersi, concretando l'ordine di precedenza dei medesimi e le proposte del personale da adibirvisi, nonchè ogni più propria modalità tecnica che assicuri un'esatta compilazione dei progetti ed una buona esecuzione delle opere;

d) verificano il modo col quale sono condotti gli studi di

progetti e le relative operazioni sul terreno, e prescrivono le variazioni ed i miglioramenti che stimano utili nell'interesse dell'economia e del buon esito dell'opera;

e) riconoscono mediante visite locali il modo in cui sono eseguite le opere ordinarie e straordinarie di manutenzione, di riparazione e di nuova costruzione, per accertarsi se siano in ogni parte osservate le disposizioni dei rispettivi contratti e quelle dei regolamenti riguardo alle opere in economia; ed in tale occasione verificano in qual modo siano tenuti i relativi registri e danno gli ordini e le istruzioni occorrenti per la più sollecita esecuzione dei lavori;

f) esaminano le divergenze insorte fra le direzioni tecniche e gli appaltatori riguardo alla esecuzione dei lavori ed all'applicazione delle disposizioni dei contratti. Sentite e discusse le domande delle imprese e le osservazioni dell' ingegnere capo e della direzione locale, presentano al ministero, in via riservata e senza darne cognizione agli interessati, ragionate proposte per appianare le divergenze medesime, e per assicurare la più pronta ed efficace esecuzione dei lavori in corso;

g) procedono, in conformità alle norme stabilite dal relativo regolamento, ai collaudi delle opere per i quali abbiano ricevuto dal ministero una delegazione speciale, nonchè ai collaudi di quelle che si trovino ultimate e delle quali sia allestita la contabilità finale al momento dell' ispezione ordinaria, sempre quando sia trascorso il termine assegnato dal contratto per poter essere collaudate;

h) assumono informazioni sulla condotta del personale addetto ai diversi servizi, e si procurano la personale conoscenza di tutti gli impiegati addetti agli uffici dei loro rispettivi circoli, per formarsi un giusto criterio delle loro qualità e della loro attitudine speciale al servizio cui trovansi addetti od a quello cui potessero essere più utilmente destinati, per essere così in grado di indicare con sicuro giudizio sui quadri caratteristici, che a tale uopo sono loro annualmente comunicati dal ministero, la capacità od il demerito di diversi impiegati, le speciali attitudini intellettuali, e fare proposte concrete per la loro conservazione o meno alle sezioni;

i) informano i prefetti della loro visita agli uffici ed ai lavori delle rispettive provincie, nel corso della quale assumono informazioni sui reclami che dalle autorità locali o dai privati fossero stati presentati rispetto all'andamento dei vari servizi affidati agli uffici del genio civile;

k) adempiono infine a tutte quelle particolari incombenze che loro fossero state affidate dal ministero, sia nell'interesse dello Stato, sia in quello delle provincie e dei comuni.

Art. 59. Oltre ai rapporti speciali che gli ispettori stimino

necessario di dirigere al ministero nel corso delle loro ispezioni, essi ne fanno conoscere i risultati;

a) con un rapporto generale sull'andamento del servizio, svolgendo in esso quelle considerazioni e presentando quelle proposte che ritengano utili per il migliore andamento delle opere pubbliche nel rispettivo circolo d'ispezione;

b) presentando per ogni ramo di servizio e per ogni provincia le relative informazioni e proposte, distinte in altrettanti quadri, i modelli dei quali sono uniti al presente regolamento (mod. n. 11, *a*, *b*, *c*, *d*, *e*, *f*).

Art. 60. Il ministero comunica agli ispettori di circolo tutte le disposizioni generali che esso dirama agli uffici del genio civile e tutte le variazioni nel personale del rispettivo circolo.

Art. 61. Il ministero determina con apposito decreto le epoche delle ispezioni ordinarie, nonchè il periodo entro il quale devono essere compiute.

Art. 62. Gli ispettori di circolo possono, per determinate opere, proporre al ministero che sia delegato per collaudatore un ingegnere capo del proprio circolo o delle provincie contermini.

Il tal caso il collaudatore deve trasmettere gli atti di collaudo all'ispettore del circolo nel quale fu eseguito il collaudo, e l'ispettore stesso li rassegna col proprio parere al ministero.

CAPO II.

Delle ispezioni straordinarie e degli incarichi speciali affidati agli ispettori.

Art. 63. Oltre alle ispezioni ordinarie, possono gli ispettori del genio civile essere incaricati dal ministro, da soli o riuniti in commissione, di visite e di ispezioni straordinarie richieste da singolari esigenze del servizio, o da questioni che rivestano carattere d' urgenza ed abbisognino di speciali cognizioni.

Nel caso della nomina di una commissione, l'ispettore del circolo in cui ha luogo l'ispezione dovrà essere sempre chiamato a farne parte, a meno che non si tratti di verifiche od accertamenti nei quali sia direttamente interessato. In quest' ultimo caso però egli dovrà essere sentito dalla commissione prima che la medesima rassegni al ministero la propria relazione.

Gli ispettori o le commissioni a cui vengano affidate ispezioni straordinarie devono uniformarsi alle speciali prescrizioni all'uopo ricevute. Agli ispettori ed alle commissioni potrà, oltre ad un ingegnere di classe, essere aggregato, per casi

di verifiche, accertamenti ed indagini, un ufficiale amministrativo.

Art. 64. Nelle ispezioni o visite affidate a commissioni, l'ispettore che le presiede corrisponde col ministero e con le autorità interessate; prende o promuove i provvedimenti necessari all'adempimento della missione, dirige le operazioni della commissione e ne comunica gli atti al ministero. Questi però devono essere firmati da tutti i membri della commissione, potendo d'altronde la minoranza esporre separatamente il proprio parere e le ragioni del suo dissenso dal parere o dalla proposta della maggioranza.

Art. 65. Quand'anche una ispezione straordinaria sia limitata ad una sola specialità di servizio o ad una particolarità di lavoro, gli ispettori che ne sono incaricati devono notare gli inconvenienti, difetti od infrazioni alle discipline vigenti, che essi riconoscano in qualsiasi parte del servizio del genio civile; prendono nei casi d'urgenza le opportune disposizioni e promuovono dal ministero i necessari provvedimenti, dei quali sarà data comunicazione all'ispettore del circolo nel caso che da altri sia stata fatta l'ispezione.

Art. 66. Gli incarichi agli ispettori per ispezioni o visite straordinarie sono dati con decreto del ministro e vengono comunicati al presidente del consiglio superiore per cura dei competenti uffici del ministero, i quali prenderanno col presidente stesso gli opportuni accordi perchè il compimento di detti incarichi non abbia a pregiudicare il regolare andamento del servizio del consiglio.

Gli ispettori devono informare il ministro del giorno della loro partenza da Roma e del loro ritorno, tanto nel caso di ispezioni straordinarie, quanto di ordinarie.

TITOLO IV.

DISPOSIZIONI DISCIPLINARI.

Art. 67. Le pene disciplinari che possono applicarsi agli ufficiali del genio civile sono:

1° la censura;

2° la sospensione da un giorno a sei mesi, salvo i casi contemplati dai comma 1° e 2° dell'articolo 72;

3° la dispensa dall'impiego;

4° la destituzione.

Art. 68. La censura è inflitta per negligenze ed altre mancanze in servizio, od atti contro la disciplina di non grande gravità.

Art. 69. La sospensione può essere dallo stipendio o da parte di esso, o dalle funzioni e dallo stipendio.

La sospensione dallo stipendio o da parte di esso non dispensa l'impiegato dall'obbligo del servizio; quella dalle funzioni e dallo stipendio ha per effetto che il tempo trascorso durante la medesima non sia computato per l'anzianità, nè per la pensione di riposo.

Art. 70. La sospensione dallo stipendio o da parte di esso è inflitta per le cause seguenti:

1° recidiva nei fatti che diedero luogo a precedenti censure;

2° prolungato congedo senza aver ottenuto in tempo debito l'autorizzazione superiore;

3° accettazione d'incarichi estranei al servizio governativo senza la speciale autorizzazione prescritta dall'articolo 42 della legge 5 luglio 1882, n. 874 (serie 3ª);

4° esercizio clandestino di qualsiasi ufficio od occupazione che sia incompatibile col decoro d'impiegato;

5° qualsiasi altra mancanza che dimostri riprovevole condotta o poco rispetto verso i superiori.

Art. 71. S'incorre nella sospensione dalle funzioni e dallo stipendio:

1° per recidiva nelle mancanze che diedero causa ad una sospensione dallo stipendio;

2° per fatti che tornino a disdoro dell'impiegato o della pubblica amministrazione;

3° per danni recati agli interessi dello Stato od a quelli dei privati nei loro rapporti con lo Stato, quando ciò sia accaduto per trascuranza dei doveri d'ufficio, mancanza di riserva, vigilanza od altre simili circostanze;

4° per inosservanza del segreto d'ufficio;

5° per qualsiasi altra mancanza che provi trasgressione dei doveri d'ufficio per mire personali o difetto d'imparzialità o di rettitudine.

Art. 72. Potranno inoltre essere sospesi quegli impiegati contro i quali sia iniziato procedimento penale. Per coloro, però, contro i quali sia stato emesso mandato di cattura, la pena disciplinare da applicarsi non potrà mai essere minore della sospensione dalla metà dello stipendio.

Sarà invece inflitta la sospensione dalle funzioni e dallo stipendio anche in pendenza dell'appello, a quelli che siano condannati ad una pena non superiore a sei mesi di carcere e per tutta la durata della medesima. In quest'ultimo caso però il ministero ha facoltà di accordare all'impiegato od alla sua famiglia un assegno alimentare, non mai eccedente la metà dello stipendio.

Art. 73. La dispensa dall'impiego può aver luogo per le cause seguenti:

1° persistenza nelle cause che diedero luogo alla sospensione dalle funzioni e dallo stipendio;

2° mancanze gravi in servizio o contro la disciplina;

3° gravi abusi di autorità e di confidenza;

4° condanna ad una pena eccedente i sei mesi di carcere, salvo quanto è disposto nell'articolo seguente.

Art. 74. Si fa luogo alla destituzione per le cause seguenti:

1° atti che, senza cadere sotto una sanzione penale, costituiscono una grave mancanza contro l'onore;

2° condanna per reato di falso, furto, frode, appropriazione indebita, corruzione, concussione ed attentato ai buoni costumi;

3° condanna per un reato qualunque che importi l'interdizione dai pubblici uffici o la vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza;

4° accettazione di doni o partecipazione ai lucri dipendenti dalla trattazione o risoluzione di affari di ufficio;

5° offese alla persona del Re, alla Famiglia Reale alle Camere legislative, o pubblica manifestazione di opinioni ostili alla Monarchia costituzionale o all'Unità della nazione;

6° violazione dolosa del segreto d'ufficio in pregiudizio dello Stato o dei privati.

Art. 75. La censura e la sospensione sono applicate dal ministro. Per la sospensione dalle funzioni e dallo stipendio dovrà però essere sentito prima il comitato del personale del genio civile.

La dispensa dall'impiego e la destituzione hanno luogo per decreto reale o per decreto ministeriale, secondo che l'impiegato è di nomina regia o ministeriale, sentiti in ogni caso l'impiegato nelle sue discolpe ed il comitato del personale del genio civile.

Art. 76. L'impiegato sospeso perchè sottoposto a procedimento penale o perchè contro di esso sia stato spedito mandato di cattura, quando venga assoluto dai tribunali, può chiedere al ministro che sia revocata la pronunciata sospensione.

Su questa domanda è sentito il comitato del personale nel caso di sospensione dalle funzioni e dallo stipendio, e, qualora la medesima venga revocata, ne cessano tutti gli effetti a carico dell'impiegato.

Art. 77. Delle pene disciplinari inflitte ad un ufficiale del genio civile è presa nota nel registro di matricola del personale che si tiene presso il ministero dei lavori pubblici e nel registro del personale dell'ufficio cui appartiene.

TITOLO V.

DISPOSIZIONI GENERALI E DIVERSE.

Art. 78. Ai consiglieri straordinari aggregati al consiglio superiore dei lavori pubblici che risiedono in Roma e che non siano funzionari retribuiti dallo Stato, è corrisposta una indennità di lire 30 per ogni seduta del consiglio o delle speciali commissioni di cui all'articolo 33, alla quale intervengano.

Quelli residenti fuori della capitale hanno diritto alle indennità di viaggio assegnate agli ispettori del genio civile, nonchè ad una indennità di lire 30 per ogni seduta del consiglio o delle suddette commissioni alla quale intervengano, e per i due giorni precedenti e successivi a quelli delle sedute stesse.

Quando, per deliberazione del consiglio sanzionata dal ministro, un consigliere straordinario è incaricato di qualche visita locale, gli spettano le indennità di viaggio degli ispettori ed una indennità giornaliera di lire 30.

Art. 79. In caso di assenza o d'impedimento dell' ingegnere capo preposto ad un ufficio del genio civile, ne fa le veci l'ingegnere di sezione di classe superiore, e a parità di classe il più anziano di nomina.

Le attribuzioni d'ingegnere di sezione sono, in caso di assenza o d'impedimento, disimpegnate dall'ingegnere o dall'aiutante di classe superiore o più anziano di nomina tra quelli addetti alla sezione stessa.

L' ufficiale chiamato, nei casi contemplati nei precedenti capoversi, a disimpegnare funzioni interinali, non può, salvo comprovati motivi d'urgenza, alterare l'ordine di servizio che trova stabilito in ufficio.

Art. 80. Al personale del genio civile possono essere accordati congedi, che in complesso non eccedano la durata di un mese per ciascun anno.

Per cause gravi debitamente accertate, la durata del congedo potrà essere estesa a due mesi.

Gli ingegneri capi hanno facoltà di concedere ai loro dipendenti dei permessi di assenza della durata non maggiore di giorni cinque, da dedursi però dal periodo annuale facoltativo di congedo.

I congedi saranno accordati dal ministero sulla proposta del presidente del consiglio superiore dei lavori pubblici pel personale addetto al consiglio ed alla sua segreteria, e su quella degli ingegneri capi per tutti gli altri impiegati addetti agli uffici del genio civile.

Rispetto agli ingegneri capi il ministero provvede sopra domande da loro trasmesse per mezzo dei prefetti.

Dovrà sempre essere notificato al ministero il giorno in cui l'impiegato comincia ad usufruire del congedo, e quello in cui riprende servizio.

Art. 81. Allorchè avviene un cambiamento nelle persone dei capi degli uffici centrali o distaccati, l'ufficiale che lascia l'ufficio deve fare a quello che lo assume una regolare consegna di tutte le carte e disegni dell'archivio, dei mobili, dei materiali e di ogni altro oggetto appartenente all'amministrazione.

Un processo verbale di questa consegna, cui sono annessi appositi stati descrittivi, viene redatto in contradditorio dai due capi predetti e da essi firmato in due originali, di cui uno rimane in ufficio e l'altro viene trasmesso al ministero dei lavori pubblici.

Quando l'ufficiale che lascia un ufficio debba partire prima dell'arrivo del suo successore, la consegna è fatta nel modo qui sopra stabilito all'ufficiale incaricato della reggenza interinale, salvo a questi l'obbligo di eseguire poi la consegna al titolare.

Art. 82. Quando gli ufficiali del genio civile abbiano da eseguire visite locali in occasione di domande di concessione fatte da corpi morali o da privati, o per altri incarichi ricevuti dalle prefetture ed estranei al servizio governativo, essi hanno diritto soltanto alle indennità giornaliere e di viaggio stabilite dall'articolo 21 della legge 5 luglio 1882, n. 874 (serie 3ª), pei giorni in cui rimangano assenti dalla loro ordinaria residenza.

Il capo d'ufficio può richiedere dagl'interessati, prima di ordinare la visita, un competente deposito presso la prefettura dalla quale emana l'incarico.

Art. 83. Per qualunque altra incombenza cui siano tenuti in ragione del loro impiego, gli ufficiali del genio civile non possono ricevere nè da corpi morali nè da privati qualsiasi indennità o compenso, e soltanto per le copie dei disegni che formano parte integrante dei contratti di appalto essi percepiscono dagl'impresari i diritti stabiliti dalla seguente tabella:

	Scala		
Tipi planimetrici di strade ordinarie, arginature, ferrovie alla scala di	1 : 500	per ogni m. l.	L. 0,03
	1 : 1000	id.	» 0,02
	1 : 2000	id.	» 0,01
Profili in lungo, alla scala (per le lunghezze) di	1 : 500	per ogni m. l.	L. 0.015
	1 ; 1000	id.	» 0.01
	1 ; 2000	id.	» 0.005

Profili trasversali (di strade, argini, ferrovie) ognuno . . . . L. 0.25

Disegni di architettura e di dettaglio di ponti, ponticelli, acquedotti e simili, di opere marittime, per ogni ora di lavoro di disegnatore . . . . . . » 1.00

Disegni di macchine e di materiale fisso e mobile per le ferrovie, per ogni ora di lavoro di disegnatore . . . . L. 1.25

Queste copie devono essere fatte fuori dell'orario d'ufficio ed il relativo importo, dopo detratte le spese effettive di tela, carta, colori, ecc., viene liquidato dal capo d'ufficio, a cura del quale esso viene ripartito, in ragione del loro rispettivo lavoro, esclusivamente fra gl'impiegati subalterni dell'ufficio che hanno eseguito quelle copie.

Per tutti i contratti di opere a carico dello Stato il diritto di spedire le copie suddette autenticate dalla firma del capo d'ufficio è riservato esclusivamente agli uffici del genio civile.

Visto d'ordine di S. M.
Il ministro segretario di Stato pei lavori pubblici
G. Saracco

5998) Legge del 2 aprile 1889 che proroga per sei mesi il trattato di commercio fra l'Italia e il Nicaragua.

5999) Legge del 7 aprile 1889 che approva le variazioni per lo assestamento del bilancio di previsione dell' esercizio finanziario 1888-89.

6000) Legge portante provvedimenti relativi alla soppressione della cassa delle pensioni civili e militari.

7 aprile 1889.

UMBERTO I RE D'ITALIA ecc.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. La cassa delle pensioni civili e militari, creata con la legge del 7 aprile 1881, n. 134, è abolita col 30 giugno 1889.

Art. 2. A cominciare dal 1° luglio 1889 la spesa annua occorrente pel servizio delle pensioni vecchie, ai termini del regio decreto 1° novembre 1883, n. 1657, sarà stanziata, in un capitolo separato, tra le spese effettive del bilancio del ministero del tesoro.

Dal fondo di rendita consolidata 5 per cento che resterà alla cassa delle pensioni civili e militari in conto pensioni vecchie al 30 giugno 1889 saranno prelevate 3.800,000 lire di rendita che verranno depositate alla cassa dei depositi e prestiti in aggiunta al fondo a garanzia dei biglietti di Stato, di cui all'art. 11 della legge 7 aprile 1881, n. 133.

Il resto della rendita e tutte le attività e le passività del conto delle pensioni vecchie, amministrato dalla cassa delle pensioni civili e militari, passeranno al 1° luglio 1889 a disposizione e a carico del tesoro nello stato in cui si troveranno

a quella data. Il ministro del tesoro avrà facoltà di alienare gradatamente la rendita, destinandone il prezzo di vendita a diminuzione di altrettanta somma di debiti di tesoreria.

Art. 3. L' annualità di 25 milioni iscritta nel bilancio del ministero del tesoro in conto delle pensioni nuove è conservata per l'esercizio 1889-90, e sarà negli esercizi successivi aumentata di una somma eguale alla corrispondente diminuzione annua nel servizio delle pensioni vecchie. Al di più che occorre pel servizio delle pensioni nuove, la cassa dei depositi e prestiti provvederà come liquidatrice dell' abolita cassa delle pensioni con le eccezioni di fondi accomulate negli esercizi anteriori nel conto delle pensioni nuove.

Esaurite queste attività, nel bilancio del ministero del tesoro verrà iscritta d' anno in anno la somma occorrente per l'intero servizio delle pensioni nuove.

Art. 4. Agli effetti del secondo capoverso dell' articolo 6 della legge 14 luglio 1887, n. 4759, alla cassa delle pensioni civili e militari sarà sostituita la cassa depositi e prestiti.

Art. 5. I collocamenti a riposo di autorità in ciascun esercizio dovranno limitarsi in modo, che l' ammontare complessivo delle relative pensioni calcolate per una intera annualità non ecceda, anno per anno, la somma di 760,000 lire, che sarà ripartita tra i diversi ministeri con la legge di approvazione degli stati di previsione della spesa del ministero del tesoro.

Art. 6. Durante l' esercizio in corso, il tesoro potrà farsi anticipare in conto corrente dalla cassa delle pensioni fino alla somma di 90 milioni, che la cassa stessa potrà procurarsi mediante alienazione di parte della rendita posseduta in conto pensioni vecchie.

Art. 7. Entro l'anno 1891 il Governo del Re dovrà presentare un disegno di legge per la riforma della legislazione delle pensioni.

Art. 8. Nel conto consecutivo di ogni anno s' indicheranno la data e il prezzo di ogni singola alienazione di rendita fatta in esecuzione della presente legge.

Ordiniamo ecc. — Roma, addì 7 aprile 1889.

UMBERTO
G. Giolitti

6001) Regio Decreto del 24 marzo 1889 che stabilisce una tassa d'ingresso nel tempio della monumentale ex Certosa di Pavia.

6002) Regio Decreto portante la sostituzione dell' articolo 1 dell'elenoo B delle imperfezioni fisiche e delle infermità esimenti dal servizio militare.

21 marzo 1889.

UMBERTO I. RE D'ITALIA ec.

Visti gli elenchi delle imperfezioni fisiche e delle infermità esimenti dal servizio militare, approvati col Nostro decreto del 5 novembre 1885, n. 3535 (serie 3ª); Viste le modificazioni ai predetti elenchi firmate d' ordine Nostro dal ministro della guerra ed approvate col Nostro decreto del 13 maggio 1888, n. 5394 (serie 3ª); Visto il testo unico delle leggi sul reclutamento approvato col nostro decreto 6 agosto 1888, numero 5655 (serie 3ª) ; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. All'articolo 1 bis dell'elenco *B* delle imperfezioni fisiche e delle infermità esimenti dal militare servizio è sostituito il seguente:

Art. 1 bis. *La deficienza dello sviluppo toracico.*

Lo sviluppo del torace è insufficiente quando non è almeno di ottanta centimetri nel perimetro orizzontale.

Saranno senz'altro riformati gli inscritti la periferia del cui torace non raggiunge la misura perimetrica di settantacinque centimetri.

Gli inscritti, la periferia del cui torace raggiunge la misura perimetrica di settantacinque centimetri, ma non quella di ottanta, saranno mandati rivedibili alla prima ed occorrendo alla seconda leva successiva, ed ove anche in questa la periferia del loro torace non raggiunga la misura perimetrica di ottanta contimetri saranno riformati.

Art. 2. Le disposizioni contenute nel presente decreto avranno esecuzione dalla data della pubblicazione del medesimo.

Ordiniamo ecc. — Roma, addì 21 marzo 1889.

UMBERTO
E. Bertole-Viale

6003) Regio Decreto dell'11 aprile 1889 che convoca pel giorno 28 aprile 1889 il 2° collegio elettorale di Firenze per la elezione di un deputato.

6004) Regio Decreto del 24 marzo 1889 che stabilisce un nuovo riparto dei consiglieri provinciali nel mandamento di Fabriano e di Osimo.

6005) Regio Decreto del 24 marzo 1889 che approva i regolamenti organici e disciplinari ed i programmi d'insegnamento per le regie scuole pratiche di agricoltura in Grumello del Monte, Imola, Lecce, Nulvi e Padova.

6006) Legge del 7 aprile 1889 che estende alle provincie della Isola di Sardegna, interessate nella costruzione delle ferrovie secondarie Sarde, l'articolo 18 della legge 27 aprile 1885, n. 3048 (serie 3ª).

6007) Regio Decreto che stabilisce il numero dei giorni da impiegarsi per gli esami di promozione e di ammissione del personale delle amministrazioni centrale e provinciale.

28 marzo 1889.

UMBERTO I. RE D'ITALIA ec.

Visti i Nostri decreti 20 giugno 1871, n. 324, e 4 dicembre 1873; Visto l'altro Nostro decreto 25 novembre 1888, n. 5229 (serie 3ª); Sulla proposta del presidente del consiglio dei ministri, Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno; Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Gli esami in iscritto di ammissione agli impieghi di 1ª categoria dell'amministrazione provinciale, e quelli di promozione al grado di consigliere di prefettura e di primo segretario al ministero dell'interno, stabiliti coll'anzidetto decreto 25 novembre 1888, seguiranno in cinque giorni, e non potranno durare più di otto ore per ciascun giorno.

La prova orale avrà luogo in un altro giorno successivo che verrà fissato con opportuno manifesto, e non potrà protrarsi più di un'ora per ciascun candidato.

Ordiniamo ecc. — Roma, Addì, 28 marzo 1889.

UMBERTO
F. Crispi

6008) Regio Decreto del 7 aprile 1889 che approva la tabella esplicativa dell' entrata e della spesa per l' esercizio finanziario 1888-89.

6009) Legge che dà piena ed intera esecuzione al trattato di commercio fra l'Italia e la Svizzera.

11 aprile 1889

UMBERTO I RE D'ITALIA ecc.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. Piena ed intera esecuzione sarà data al trattato di commercio fra l'Italia e la Svizzera e relativo protocollo, firmato a Roma il 23 gennaio 1889, e le cui ratifiche furono ivi scambiate l'11 aprile 1889.

Ordiniamo ecc.—Roma, addì 11 aprile 1889.

UMBERTO
F. CRISPI

TRAITÈ DE COMMERCE

entre l'Italie et la Suisse

Sa Majesté le Roi d'Italie et le Conseil fédéral de la Confédération suisse, également animés du désir de resserrer les liens d'amitié qui unissent les deux peuples, et voulant améliorer et étendre les relations commerciales entre les deux pays, ont résolu de cônclure un nouveau Traité et ont nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires, savoir:

SA MAJESTÉ LE ROI D'ITALIE

S. Exc. M. Francois Crispi, dépué au Parlement national, chevalier de l'ordre de la Très-Sainte Annonciade, grand croix décoré du grand cordon de l' ordre des Saints Maurice et Lazare et de la Couronne d'Italie, officier de l'ordre militaire de Savoie', décoré de la medaille des Milles, etc., etc., Président du Conseil des Ministres Son Ministre *ad interim* des affaires étrangères;

M. Victor Ellena, député au Parlement national, grand croix de l'ordre de la Couronne d'Italie, grand officier de l'ordre des Saints Maurice et Lazare, etc., etc., conseiller d' Etat; et

LE CONSEIL FÉDÉRAL DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE

M. Siméon Bavier, envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de la Confédération suisse près Sa Majestè le Roi d'Italie;

M. Conrad Cramer-Frey, membre du Conseil national suisse;

M. Edouard Blumer landammann du Canton de Glaris; lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

Art. 1. Les Hautes Parties contractantes s'assurent récipro-

quement, pour l' importation directe ou indirecte des objets de provenance italienne en Suisse, et des objets de provenance suisse en Italie, le traitement de la nation la plus favorisée.

Les objets provenant de la Suisse, soit directement, soit en mepruntant un territoire étranger, énumérés dans le tarif *A*, joint au présent traité, seront admise en Italie aux droits fixés par ledit tarif. Les objets provenant de l' Italie, soit directement, soit en empruntant un territoire étranger, énumèrés dans le tarif *B*, joint au présent traité, seront admis en Suisse aux droits fixés par ledit tarif.

Art. 2. Les droits à l'exportation sont réglés dans les deux Etats par les tarifs *C* et *D* joints au présent traité.

Il ne sera perçu, ni dans l' un, ni dans l' autre des deux États, de droits de douane quelconques sur les marchandises en transit.

Art. 3. Les marchandises de toute nature originairès de l'un des deux pays et importées dans l'autre ne pourront être assujetties à des droits d' accise ou de consommation, perçus pour le compte de l' Etat, des provinces, des cantons, ou des communes, supérieurs à ceux qui grévent ou qui gréveraient les marchandises similaires de production nationale.

Art. 4. Si l'une des Hautes Parties contractantes juge nécessaire d'établir un droit nouveau d'accise ou de consommation ou un supplément de droit sur un article de production ou de fabrication nationale compris dans les tarifs annexés au présent traité, l' article similaire étranger pourra être immédiatement grevé, à l' importation, d'un droit ou d' un supplément de droit égal.

En cas du suppression ou de diminution des droits et des charges mentionnès ci-dessus, les surtaxes seront supprimées ou réduites proportionnellement.

Les drawbacks à l' exportation de produits italiens ou suisses ne pourront pas dépasser les droits d'accise ou de consommation intérieurs grévant lesdits produits ou les matiéres employées à leur fabrication.

Art. 5. Les produits formant, l'objiet des monopoles d'Etat de chacune des deux Parties contractantes, ainsi que les articles servant à la fabrication de marchandises monopolisés, pourront, en garentie des monopoles, être assujettis à une taxe d'entrée complémentaire, même dans le cas où les produits ou articles similaires indigènes n'auraient pas à acquitter cette taxe.

La taxe d'entrée complémentaire, dont il s' agit, sera restituée dans le cas où l' objet frappé de cette taxe n' aurait pas été employé à la fabrication d'un article monopolisé.

Art. 6. Les articles d'orfèvrerie ou de bijouterie en or, en argent, platine, ou autres métaux, importés de l'un des deux pays dans l'autre, seront soumis, s'il y a lieu, au régime du contrôle qui serait ètabli pour les articles similaires de fabrication nationale et paieront sur la même base que ceux-ci les droits de marque et de garantie.

Les droit de contrôle seront fixés aussi bas que possible et ne dépasseront jamais 80 francs par kilogramme pour les objets en or d'alliage, et dans la même proportion pour les objets d'autre métaux, suivant la valeur de chacun de ces objets.

Art. 7. Chacune des deux Parties contractantes s'engage à faire profiter l'autre de toute faveur, en matière de douane, que l'une d'elles a accordé ou pourrait accorder à l'avenir, à une tierce Puissance; et ceci en même temps qu'elle la met en vigueur pour cette tierce Puissance, et de plein droit.

Elles s'engagent, en outre, à n'établir, l'une envers l'autre, aucun droit, ni aucune prohibition d'importation ou d'exportation, qui nesoit en même temps applicable à toute autre nation.

Enfin, elles s'engagent à ne point interdire ni entraver l'importation ou l'exportation des céréales et des bestiaux et animaux de toute espèce de l'un des deux pays dans l'autre, sauf pour les bestiaux et les animaux dans les cas bien constatés d'épizootie. Ne sera cependant pas tenu à se conformer à cette disposition l'Etat qui se trouveraien guerre avec une autre Puissance quelconque, ou qui serait forcé de mettre son armée sur le pied de guerre.

Art. 8. Pour favoriser le trafic spécial cui s'est développé entre les deux pays voisins et notamment entre les pays de frontière respectifs, franchise temporaire des droits à l'entrée et à la sortie est accordée au bétail conduit d'un territoire à l'autre, aux marchés, à l'hivernage et au pâturage des Alpes, sauf obligation de le faire retourner, confort mément aux réglements qu'arrêteront, d'un commun, accord, les Parties contractantes.

Art. 9. Les deux Parties contractantes s'engagent à maintenir, dans les principales avenues des routes qui relient les deux Etats, des bureaux-frontiére dûment et suffissament autorisés à percevoir les droits de douane, soit de péage, et a faire les opérations relatives au transit sur les routes qui seront reconnues comme voies de transit.

Les formalités pour les expéditions nécessaires dans ce but seront de part et d'autre simplifiées autant que possible pour éviter tout arrêt.

Art. 10. Afin de faciliter la circulation a la frontière, il a été convenu d'affranchir réciproquement de tous droits d'importation, d'exportation ou de circulation:

les céréales en gerbes ou en épis;
les foins, la paille et les fourrages verts;
les fruits frais, y compris les raisins frais;
les légumes verts;
tous produits de propriétés situées dans une zone de dix kilomètres de chaque côté de la frontière.

Seront également affranchis, le fumier, les détritos de marais, les boues végétales, la lie et le marc de raisin, le résidu des gâteaux de cire, le sang des bestiaux, le semences, plantes, perches, échalas, la nourriture journalière des ouvriers, les animaux et instruments agricoles de toute sorte; tut ceci servant à la culture de ces propriétés, et sous réserve du contrôle et de la facultè de la répression en cas de fraude.

Les propriétaires ou cultivateurs de ces terres, domiciliés dans l' autre Etat, jouiront généralement, quant à l' exploitation de leurs biens, des mêmes avantages que les nationaux habitant la localité, à la condition qu' ils se soumettront aux réglements administratifs ou de police applicables aux ressortissants du pays.

A l' effet de faciliter le trafic de frontière, visé par les clauses qui précédent, des dispositions spéciales seront arrêtées d' un commun accord entre les deux Gouvernements.

Art. 11. Sous obligation de réexportation et en conformité des réglements que l'Italie jugera utile de fixer, il est accordé franchise temporaire de tout droit d' entrée et de sortie aux toiles écrues de coton qui seront introduites de la Suisse en Italie pour y être imprimées et qui seront réexpédiées après avoir subi cette opération.

Art. 12. Les deux Parties contractantes s' entendront sur un réglement de police pour la navigation sur les lacs de Lugano et Majeur, et sur les mesures à prendre pour garantir la propriété des bois importés par des sinistres, comme inondation, tempête, etc.

Art. 13 Les négociants, les fabricants et les industriels en général qui prouveront qu' il acquittent, dans le pays où ils résident, les droits et impôts établis pour l' exercice de leur commerce et de leur industrie, ne seront soumis, à ce titre, à aucun droit où impôt ulterieurs dans l' autre pays, lorsqu'ils voyagent ou font voyager leurs commis ou agents avec ou sans èchantillons, dans l' intérèt exclusif du commerce ou de l'industrie qu' ils exercent, et à l'effet de faire des achats ou de recueillir des commandes. Mais, dans tous les cas, ils n' auront droit à aucune faveur dont ne jouiraient pas les nationaux. Pour jouir du traitement susdit, les voyageurs de commerce italiens en Suisse et les voyageurs de commerce suisses en Italie devront être munis d' une carte de légitimation industrielle.

Les objets passibles d'un droit d'entrée qui servent d'échantillons, et qui sont importés en Italie par des commis-voyageurs de maisons suisses, et en Suisse par des commis-voyageurs de maisons italiennes seront de part et d'autre admis en franchise temporaire, moyennant les formalités de douane nécessaires pour en assurer la réexportation ou la réintégration en entrepôt. Des formalites seront réglées d'un commun accord entre les deux Gouvernements.

Art. 14. Les Hautes Parties contractantes déclarent reconnaître mutuellement à toutes les sociétés anonymes ou autres, commerciales, industrielles ou financières, costituées at autorisées suivant les lois particulières à l'un des deux pays, la faculté d'exercer tous leurs droits et d'ester en justice devant les tribunaux, soit pour intenter une action, soit pour s'y défendre, dans toute l'étendue des Etats et possessions de l'autre Puissance, sans autre condition que de se conformer aux lois (y compris les lois financières) desdits Etats et possessions.

Il est entendu que la disposition qui précède s'applique aussi bien aux compagnies et associations costituées et autorisées anterieurement à la signature du présent traité, qu'à celles qui le seraient ultérieurement.

Art. 15. Le Gouvernement italien et le Conseil fédéral suisse, desireux de compléter et d'étendre les relations commerciales entre l'Italie et la Suisse, s'engagent à favoriser, autant que faire se pourra, la création de voies de communication destinées à relier entre eux les deux pays et notamment à assurer de part et d'autre toutes les facilités possibles à des entreprises ayant pour but de mettre en rapport direct, au moyen de la locomotion à vapeur à travers les Alpes suisses, les réseaux de chemin de fer au sud et au nord de ces montagnes.

Art. 16. Les deux Hautes Parties contractantes s'engagent à négocier une Convention d'établissement et consulaire.

En attendant la conclusion de cette Convention nouvelle, la Convention en vigueur continuera à régir les rapports des deux Hautes Parties contractantes, lesquelles dans tous les cas s'assurent mutuellement, pour les matières dont il s'agit, le traitement de la nation la plus favorisée.

Art. 17. Le présent traité entrera en vigueur le 15 avril 1889 et restera exécutoire jusqu'au 1er février 1892. Dans le cas où aucune des Hautes Parties contractantes n'aurait notifié, douze mois avant la fin de ladite période; son intention d'en faire cesser les effets, il continuera à être obligatoire jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où l'une où l'autre des Parties contractantes l'aura dénoncé.

Les parties contractantes se réservent la faculté d'intro-

duire dans ce traité, d'un commun accord, toute modification qui ne serait pas en opposition avec son esprit et ses principes, et dont l'utilité serait démontrée par l'expérience.

Art. 18. Le présent traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Rome, le plus tôt possible.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires l'ont signé et l'ont revêtu de leurs cachets respectifs.

Fait à Rome, en double expedition, le 23 janvier mil-huit-cent-quatre-vingt-neuf.

(*L. S.*) F. Crispi.
(*L. S.*) V. Ellena.
(*L. S.*) Bavier.
(*L. S.*) C. Cramer-Frey.
(*L. S.*) E. Blumer.

Tarif **A** — *Droit à l'entrée en Italie.*

Numéros du tarif général italien	Dénomination des marchandises	Unité sur lesquelles portent les droits	Droits
			Lires
ex 16	Farine lactée n'ayant pas plus de 40 pour cent de sucre (1).	Les 100 kil.	42 —
19	Chocolat	Id.	130 —
	Fils de coton simples:		
ex 96 *a*)	— écrus, mesurant au demi kilog.:		
	3) plus de 20,000 mètres et pas plus de 30,000 metres . . .	Id.	30 —
	4) plus de 30,000 mètres et pas plus de 40,000 mètres . . .	Id.	36 —
	Tissus de coton, écrus:		
ex 103 *a*)	— pesant 13 kilogr, ou plus les 100 mètres carrés et présentant en chaîne et trame dans le carréde 5 millimétres de côté:		
	2) plus de 27 fils	Id.	72 —
b)	— pesant 7 kilogr. ou plus, mais moins de 13 kilogr. les 100 mètres carrés et presentant en caîne et trame dans le carré de 5 millimétres de côté:		
	1) 27 fils au moins	Id.	75 —
	2) plus de 27 fils.	Id.	86 —
c)	— pesant moins de 7 kilogr. les 100 mètres carrés et presentant en chaîne et trame dans le carré de 5 millimètres de côté:		
	1) 27 fils ou moins	Id.	100 —
	2) plus de 27 fils.	Id.	124 —

(1) Faculté est réservée à l'importateur de payer, au lieu du droit fixe de 42 lires les 100 kilog, inscrit au tarif *A* du présent traité, le droit en vigueur sur la farine de blé, augmenté du droit afférant à la quantité de sucre contenu dans le produit.

Numéros du tarif général italien	Dénomination des marchandises	Unité sur lesquelles portent les droits	Droits
104	Tissus de coton blanchis. . . .	Les 100 kil.	Droits des tissus écrus, plus 20 pour cent du droit.
105	Tissus de coton en couleur ou teints	Id.	Droits des tissus écrus, plus 35 lires les 100 kilogr.
106	Tissus de coton imprimés (1) . .	Id.	Droit de tissus blanchis. plus 70 lires les 100 kilogr.
	Tissus de coton brodés (2):		
109 *a*)	— à chaînette	Id.	Droits des tissus, plus 175 lires.
b)	— à point passé	Id.	Droits des tissus, plus 275 lires.
ex 100*a*) *b*)	Tulles de coton brodés à chaînette	Id.	500 —
	Mousselines et tissus de coton façon voile ou clairs:		
111 *a*)	— écrus	Id	200 —
b)	— blanchis	Id.	Droits des tissus écrus, plus 20 pour cent du droit.
c)	— en couleur ou teints	Id.	Droits des tissus écrus, plus 35 lires les 100 kilogr.
d)	— imprimés	Id.	Droits des tissus blanchis, plus 70 lires les 100 kilogr

(1) Les petites chales de couton, ou articles semblables de coton, ayant une legère impression à sec sur leur bord, ne paieront pas de surtaxe en raison de cette impression à sec.

(2) Les rideaux brodés à application seront soumis aux droits afférant au tulles seulement dans le cas où ces rideaux en contiendraient dans la proportion de cinq pour cent de la surface ou plus.

Le droit pour la simple confection desdits rideaux sera reduit à 10 pour cent.

Numéros du tarif général italien	Dénomination des marchandises	Unité sur lesquelles portent les droits	Droits
			Lires
e)	— ouvrés	Les 100 kil.	Droits des tissus non ouvres, plus 20 lires les 100 kilogr
f)	— brochés.	Id.	Droits des tissus selon l'espèce, augmentés de 40 lires les 100 kilogr.
g)	— brodés à chainette.	Id.	Droits des tissus, plus 175 lires.
h)	— brodés à point passé	Id.	Droits des tissus plus 275 lires.
	Articles confectionnés en coton:		
120 a)	— sacs, linge de lit et de table, essuie-mains, monchoirs et similaires	Id.	Droit du tissus avec augmentation de 10 pour cent.
121 b)	Laine artificielle.	Id.	10 —
	Feutres:		
133 a)	— jusqu'à 3 millimètres d'épaisseur et pesant plus de 500 grammes le mètre carré.	Id.	110 —
182	Pâte de bois, de paille et de matières similaires.	Id.	1 —
185	Estampes, litographies et étiquettes	Id.	75 —
197 a)	Courroies de transmission . . .	Id.	90 —
	Machines:		
226 a)	— à vapeur fixes et demi-fixes, avec ou sans chaudière	Id.	12 —
b)	— chaudières:		
	1) tubulaires	Id.	14 —
	2) autres	Id.	12 —

Numéros du tarif général italien	Dénomination de marchandises	Unité sur lesquelles portent les droits	Droit
			Lires
c)	— moteurs à eau ou à vent et machines hydrauliques (turbines, roues hydrauliques, pulsomètres, pompes et machines élevatoires, presses, accumulateurs, ascenseurs, monte-poids hydrauliques, etc.)	Les 100 kil.	10 —
d)	— locomotives sans tender. . .	Id.	14 —
e)	— locomobiles	Id.	12 —
f)	— machines marines	Id.	12 —
g)	— machines agricoles de tout sorte	Id.	9 —
h)	— machines pour filatures. . .	Id.	10 —
i)	— machines et métiers à tisser .	Id.	10 —
j)	— machines-outils pour le travail du bois et des métaux (scies, rabots, tours machines à fileter, trépans, etc.	Id.	9 —
k)	— machines dynamo-életriques:		
	1) jusq'à 2) chevaux	Id.	25 —
	2) 20 chevaux et plus. . . .	Id.	16 —
m)	—machines non dénommées au tarif.	Id.	10 —
	Les machines incomplètes seront soumises aux droit afférant aux machines respectives.		
227	Appareils en cuivre ou autre métaux pour chauffage, raffinage, distillation, etc. . , ...	Id.	18 —
229	Garnitures de car'es	Id.	70 —
	Wagons:		
230 b)	— de troisième classe.	Id.	14 —
c)	— de deuxième classe.	Id.	16 —

Numéros du tarif général italien	Dénomination des marchandises	Unité sur lesquelles portent les droits	Droits
			Lires
d)	— de premiere classe.	Les 100 kil.	18 —
	Les wagons mixtes payent le droit le plus èlevè.		
ex 231 *a*)	Or simplement laminè en bandes d'au moins 1 millimètre d'épaisseur ou tiré en fil d'au moins 2 millimètres de diamètre. . . .	le kilogr.	2 50
ex 232 *b*)	Argent simplement laminé en bandes d'au moins 1 millimètre d'épaisseur ou tiré en fil d'au moins 2 millimètres de diamètre . . .	Id.	2 50
	Bijoux:		
235 *a*)	— bijoux et chînes d'or. . . .	l'hectogr.	7 —
b)	— bijoux d'argent même doré. .	le kilogr.	10 —
	Montres de poche:		
236 *a*)	— à boîte d'or	la pièce	1 —
b)	— à boîte de tout autre métal .	Id.	0 50
237	Orgues à cylindre ou boîtes à musique.	Id.	1 —
239	Fournitures d'horlogerie	les 100 kil.	50 —
309	Extrait de lait	Id.	10 —
311	Fromages	Id.	11 —

Numéros du tarif général italien	Dénomination des marchandises	Unité sur lesquelles portent les droits	Droits
			Lires
	Caoutchouc et guttapercha:		
334 *g*)	— ouvrés en passementerie, en rubans et en tissus élastiques . .	Les 100 kil.	130 —
	Fils et cordons électriques:		
335 *a*)	— composés d'un ou de plusieurs conducteurs métalliqués, recouverts de matières textiles et vernis, et même avec guttapercha ou caoutchouc	Id.	60 —

F. Crispi — Bavier

V. Ellena — C. Cramer-Frey.

E. Blumer

Tarif **B** — *Droits à l'entrée en Suisse.*

Numéros du tarif des péages **fédéraux**	**Dénomination des marchandises**	Unité sur lesquelles portent les droits	Droits
			Francs
ex 9	Jus de réglisse	Les 100 kil.	7 —
ex 9	Huile de ricin incolore, purifiée, etc.	Id.	7 —
13 *a*)	Parfumeries	Id.	80 —
ex 15	Soufre brut et raffiné	Id.	0 20
ex 17	Huile de ricin pour usage technique	Id.	1 —
48	Vitrifications, émail, perles en verre (y compris les conteries de Venise)	Id.	4 —
ex 52	Bois à bruler et charbon de bois. .	Id.	0 02
	Meubles et parties de meubles:		
ex 65	— en bois commun: peints, vernissés, plaqués	Id.	16 —
ex 66	— en bois commun: polis, sculptés, rembourrés, etc.	Id.	16 —
67	— en bois d'ébénisterie et imitation: de tout genre.	Id.	16 —
90	Gants de peau	Id.	80 —
ex 156	Corail ouvré	Id.	80 —
167	Chaux grasse et plâtre, moulus .	Id.	0 20
176 *a*)	Marbres en plaques ou soiés:		
	— ni égrisés (frottés), ni polis .	Id.	0 75
177 *a*)	— égrisés ou polis	Id.	1 50
191	Oeufs	Id.	1 —
200	Volaille vivant	Id.	4 —
ex 201	Volaille tuée	Id.	6 —
201 *a*)	Charcuterie.	Id.	12 —
204	Raisins de table, frais.	Id.	2 50

Numéros du tarif des péages fédéraux	Dénomination des marchandises	Unité sur lesquelles portente les droits	Droits
			Francs
ex 209	Oranges et citrons	Les 100 kil.	2 —
ex 209	Figues sèches	Id.	8 —
211	Legumés frais.	—	Exempts
ex 216	Riz en grains perlés	Id.	1 50
ex 218	Pâtes alimentaires	Id.	8 —
252	Vin en fûts.	Id.	3 50
253	— en bouteilles ou cruchons . .	Id.	3 50
ex 256	Vermouth en fûts, bouteilles ou cruchons jusq'à 18 degrés d'alcool (1)	Id	8 —
257	Huile d'olive en fûts	Id.	1 —
ex 258	— d'olive en bouteilles ou estagnons	Id.	10 —
	Savons de tout genre:		
264	— ordinaires	Id.	1 50
265	— parfumés.	Id.	1 50
293	Lin, chanvre, jute et autres matières textiles analogues et leurs déchets:		
	—bruts, débouillis, téillés ou sérancés	Id.	0 30
ex 294	Filés de lin et de chanvre, jusqu'au n. 10 inclusivement, écrus ou crémés	Id.	0 60
315	Soie et filoselle non moulinés (grèges)	Id.	1 50
ex 316	Soie et filoselle moulinés . . .	Id.	6 —
316 *b*)	Soie à coudre, à broder, cordonnet, soie pour passementerie	Id.	7 —
319	Tissus de soie ou de filoselle, écrus, blancs, teints, imprimés, apprêtés	Id.	16 —
ex 356	Tresses de pailles	Id.	10 —

(1) Il est convenu que le vermouth dépassant 18 dégrés d'alcool paiera, en outre du droit de douane, la finance de monopole sur l'alcool.

Numéros du tarif des péages fédéraux	Dénomination des marchandises	Unité sur lesquelles portent les droits	Droits
			Francs
ex 357	Chapeaux de paille, non garnis .	Les 100 kil.	50 —
ex 386	Crins nettoyés préparés	Id.	5 —
395	Ouvrages en cire de tout genere .	Id.	16 —
	Poterie grossière:		
403 et 404 *a*)	— tuiles, briques, tuyaux, plaques, carreaux d'argile commune, non vernissés, non colorés, non fumés, non ardoisés	Id.	0 10
ex 405 et 406	— tuiles, briques, fumées, ardoisées, vernisées; tuyaux, plaques, carreaux, huilés, vernissés, ou en grés; non peints	Id.	2 —
406 (*a*	— cornues à gaz	Id.	0 10
407	Poterie commune: à cassure grise ou rouge, vernissée, ou non; poterie de gres commun; creusets; pipes en terre	Id.	2 —
ex 411	Mercerie commune	Id.	16 —

F. Crispi.
V. Ellena.

Bavier.
C. Cramer-Frey.
E. Blumer.

Tarif **C** — *Droit à la sortie d'Italie.*

Numéros du tarif général italien	Dénomination des articles	Unité sur lesquelles portent les droits	Droits
			Lires
3[illegible] *b*)	Acide borique	Les 100 kil.	2 20
42	Sel marin et sel gemme	La tonne	0 22
4[illegible]	Tartre et lie de vin.	Les 100 kil.	2 20
	Bois, racines, écorces, feuiles, lichens, fleurs, herbes et fruits pour la teinture et le tannage		
67 *a*)	— non moulus	Id.	0 27
b)	— moulus.	Id.	0 55
	Soie :		
145 *a*)	— grége et moulinée. . . .	Id.	38 50
	Déchets de soie :		
147 *a*)	— frisons, bourre de soie grége et bourre des douppions (*strusa, strazza di seta e di doppio*) non ouvrés	Id.	14 —
b)	— autres non ouvrés.	Id.	8 80
c)	— peignés.	Id.	2[illegible] —
181	Drilles de toute sorte	Id.	8 80
	Minérais métalliques :		
198 *a*)	— de fer	La tonne	0 22
b)	— de plomb, même argentifère .	Id.	2 20
c)	— de cuivre	Id.	5 50
248	Soufre brut ou raffiné et fleur de soufre	Les 100 kil	1 10

Numéros du tarif général italien	Dénomination des articles	Unité sur lesquelles portent les droits	Droits
			Lires
287	Graines oléagineuses et autres co oun	Les 100 kil.	1 10
344 *b*)	Objets d'art et de collection, vivants et les statues d'auteurs les tableaux temporains exclus. . .	Valeur	(1)
	Tous autres articles exempts. . .		

(1) Le Gouvernement italien se réserve la faculté de fixer la droit de sortie des objets de collection.

F. Crispi
V. Ellena.

Bavier.
C. Carmen-Frey.
E. Blumer.

Tarif **D** — *Droits à la sortie de Suisse.*

Numéros du tarif des péages fédéraux	Dénomination des articles	Unité sur lesquelles portent les droits	Droits
			Francs
1	Chevaux et mulets	La pièce	1 50
2	Poulains et ânes.	Id.	0 50
3	Bétail pesant plus de 60 Kg. . .	Id.	0 50
4	Veaux pesant 60 Kg. au plus. .	Id.	0 05
5	Porcs pesant 40 Kg. ou plus . .	Id.	0 50
6	Porcs pesant moins de 40 Kg. . .	Id.	0 05
7	Moutons et chèvres.	Id.	0 05
8	Ruches d'abeilles, habitées . . .	Id.	0 10
14	Ferraille.	les 100 kil	0 20
15	Cuirs et peaux bruts	Id.	1 —
16	Viande fraîche	Id.	0 20
17	Ecorce à tan, brute ou moulue .	Id.	1 —
19	Chiffons (drilles) de coton ou de lin; vieux cordages et câbles . .	Id.	1 —
	Tous autres articles exempts . .		

F. Crispi.　　　　Bavier.

V. Ellena.　　　　C. Cramer-Frey.

E. Blumer.

PROTOCOLE

Les deux Hautes Parties contractantes ont convenu que des négociations ultérieures seront ouvertes, dans un délai de trois mois au plus tard après l' échange des ratifications du Traité de commerce signé en date de ce jour, sur les questions relatives au trafic-frontière et à la contrebande.

Fait, en double expédition, à Rome, le 23 janvier mil-huit-cent-quatre-vingt-neuf.

F. Crispi
V. Ellena.

Bavier
C. Cramer-Frey.
E. Blumer.

PROCES-VERBAL DE CLOTURE

Au moment de procédér à la signature du Traité de commerce, conclu à la date de ce jour, entre l'Italie et la Suisse, les Plénipotentiaires des Hautes Parties contractantes sont convenus des déclarations suivantes:

I. - *En ce qui concerne le Traité de commerce:*

Ad art. 8. Par effet des stipulations contenues dans cet article, il est convenu que toutes les dispositions stipulées dans le Protocole final du Traité de commerce entre la Suisse et l' Autriche-Hongrie en date du 23 novembre 1888, et toutes les dispositions stipulées dans le Protocole final du Traité de commerce entre l'Italie et l' Autriche-Hongrie du 7 décembre 1887, en vue de faciliter d'un côté des frontières à l' autre le mouvement du bétail mené au patûrage, à l'hivernage, ou aux marchés, et du bétail de labour, sont applicables de plein droit au bétail italien introduit en Suisse, et au bétail suisse introduit en Italie.

Il est du reste entendu que l'obligation prévue au Protocole final du Traité susmentionné entre l'Italie et l'Autriche-Hongrie concernant la conclusion d' une convention spéciale pour les épizoties (ad art. VI, § 3) ne s'applique pas aux rapports entre la Suisse et l'Italie.

Ad art. 9. D' aprés la demande des MM. les Plénipotentiaires de la Suisse, MM. les Plénipotentiares d' Italie déclarent que l' administration italienne des douanes a été engagée à faire des études ayant pour but d' arriver à une diminution des frais actuels de dédouanement des marchandises dans les gares des chemins de fer.

I. — *En ce qui concerne le tarif A (Droits à l'entrée en Italie) :*

1. — Les mousselines pour doublure, identiques aux échantillons présentés par MM. les Plénipotentiaires de la Suisse et annexés au présent procès-verbal de clôture, seront soumises aux droits afférant aux tissus écrus, blanchis et teints.

2. — Les mousselines (linon) identiques aux échantillons présentès par MM. les Plénipotentiaires de la Suisse, et annexés au présent procès-verbal de clôture, seront soumises aux droits afférant aux tissus respectifs, unis, non faconnés.

3. — Les fils retors de coton (cordonnet) identiques aux èchantillons présentés par MM. les Plénipotentiaires de la Suisse, et annexés au procès-verbal de clôture, seront soumis au droit fixé par la position 97 du tarif général des douanes italiennes.

4. — Le droit de 10 lires les 100 kilogr. inscrit pour les " machines non dénommés " au tarif *A* (droits à l'entrée en Italie), annexé au présent Traité, est applicable exclusivement aux machines classifiées dans la position 226 *m* du tarif général des douanes italiennes.

III. — *En ce qui concerne le tarif* B (*Droits à l'entrée en Suisse*)

1. Il est entendu que dans les vins en fûts, bouteilles ou cruchons inscrit au tarif *B* sous le numéros 252 et 253 ne sont pas compris les vins artificiels dénommés sous le numéros 252 *a* et 253 *a* du tarif des péages fédéraux.

Les Hautes Parties contractantes choisiront des experts pour étudier et établir d'un commun accord, les caractères que les vins doivent présenter pour être admis comme tels par les douanes.

2. — Le vermouth tirant jusqu'à 18° 5 d'alcool sera considéré comme n'ayant que 18 degrés; au delà de cette limite il sera soumis au payement de la finance de monopole en sus du droit de douane.

Fait, en double expédition, à Rome, le 23 janvier mil-huit-cent-quatre-vingt-neuf.

F. Crispi.
V. Ellena.

Bavier.
C. Cramer-Erey.
E. Blumer.

6010) Legge riguardante le società di assicurazione mutua o a premio fisso agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile.

11 aprile 1889.

UMBERTO I RE D'ITALIA ecc.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. Nel reddito della società di assicurazione, mutua o a premio fisso, sulla vita dell'uomo, da accertarsi agli effetti della imposta di ricchezza mobile in base al bilancio, compilato in conformità del modello approvato col regio decreto del 9 gennaio 1887 n. MMCCCXCVIII, non vanno comprese le somme destinate a costituire la riserva matematica.

La presente disposizione sarà applicata nell'accertamento dei redditi da assoggettarsi alla imposta per l'anno 1889 e negli accertamenti di redditi rispetto ai quali il giudizio sia tuttora pendente.

Ordiniamo ecc. — Roma, addì 11 aprile 1889.

UMBERTO
F. Seismit-Doda

6011) Legge dei 11 aprile 1889, che approva alcuni contratti di vendita e permuta di beni demaniali.

6012) Legge dei 11 aprile 1889, che approva alcuni contratti di vendita e permuta di beni demaniali.

6013) Regio Decreto che approva il regolamento per l'applicazione della legge 23 dicembre 1888, n. 5858 (serie 3ª), sul monte delle pensioui per gli insegnanti pubblici delle scuole elementari.

3 marzo 1889.

UMBERTO I. RE D'ITALIA ec.

Vista la legge 23 dicembre 1888, num. 5858, (serie 3ª); — Sentito il consiglio di Stato; — Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per la pubblica istruzione e pel tesoro; — Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È approvato il regolamento per l'applicazione della legge succitata sul monte delle pensioni per gli insegnanti pubblici nelle scuole elementari, composto di 56 articoli, annesso al presente decreto, e firmato d'ordine Nostro dai ministri predetti.

Art. 3. Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al suddetto regolamento.

Ordiniamo ecc. — Roma, addì 3 marzo 1889.

UMBERTO
P. Boselli.
C. Perazzi.

REGOLAMENTO

per l'amministrazione del Monte delle pensioni per gl'insegnanti nelle scuole pubbliche elementari

Capo I.

Dei contributi.

Art. 1. L'imposizione dei contributi stabiliti dagli articoli 3 e 4 della legge a carico dei comuni e degli insegnanti nelle scuole comunali viene eseguita in base alla classificazione delle scuole fatta dal consiglio provinciale scolastico in conformità del titolo V della legge 13 novembre 1859, n. 3725, esteso a tutto il Regno per effetto dell'art. 12 della legge 15 luglio 1877, n. 3961 (serie 2ª), sull'obligo dell'istruzione elementare, tenuto conto, per le classi affidate a sottomaestri, del disposto del 2º alinea dell'art. 341 della predetta legge 13 novembre 1859.

Oltre le scuole obligatorie dei comuni sono pure classificate, al solo fine di provvedere all'imposizione dei contributi ed all'assegnazione della pensione ai rispettivi insegnanti, le scuole facoltative dei comuni medesimi, e quelle mantenute delle provincie e dallo Stato.

La classificazione delle scuole mantenute dalle provincie è fatta dal provveditore agli studi, ed approvata dal consiglio scolastico e da quello provinciale.

Quella delle scuole mantenute dallo Stato è fatta dal ministero della pubblica istruzione.

La valutazione degli assegni in natura agli insegnanti degli asili o giardini d'infanzia, sarà, agli effetti dell'art. 6 della legge, eseguita dal sindaco del comune ove risiede l'asilo e soggetta all'approvazione del consiglio provinciale scolastico.

Art. 2. Il contributo è dovuto dai comuni per ogni classe di scuola elementare classificata ed istituita legalmente, sia essa mantenuta dal comune o da altri in suo sgravio o anche se sia facoltativa, e deve essere pagato anche se di fatto manchi l'insegnante, e quale che sia la condizione di questo innanzi alla legge sul Monte delle pensioni.

Se però la scuola fosse mantenuta a sgravio del comune dalla provincia o dallo Stato, sarebbe pure a loro carico il contributo relativo.

Una scuola o classe si terrà per istituita legalmente, quando l'autorità scolastica competente l'abbia per tale riconosciuta e dichiarata.

Ritardando il comune di procedere all'istituzione della scuola o classe, questa si riterrà istituita quando il consiglio provinciale scolastico l'abbia istituita d'ufficio, e parimenti d'ufficio sieno stati iscritti nel bilancio del comune stesso gli stipendi minimi legali dalla deputazione provinciale.

Per le scuole deliberate come obbligatorie dal consiglio provinciale scolastico, riguardo alla cui istituzione il comune abbia fatta opposizione, è sospesa l'imposizione del contributo durante la controversia; ma quando venga rigettata l'opposizione del comune, questo sarà tenuto al pagamento del contributo anche per tutto il tempo decorso, come se il decreto non fosse stato impugnato.

Per gl'insegnanti nominati dal comune, il contributo è pagato dal medesimo anche quando lo stipendio degli insegnanti stessi non sia in tutto od in parte a suo carico, salvo al comune il diritto di rivalsa che gli potesse competere verso coloro a cui carico è il pagamento dello stipendio.

Art. 3. I contributi dei comuni, degli insegnanti, delle provincie e dello Stato sono computati dal 1° gennaio 1879 al 31 ottobre 1886 sopra gli stipendl minimi legali segnati nella tabella I, annessa all'art. 341 della legge 13 novembre 1859, n. 3725, ed aumentati del decimo concesso dalla legge 9 luglio 1876, n. 3250 (serie 2ª), e dal 1° novembre 1886 in avanti sopra gli stipendi minimi legali segnati nella tabella annessa alla legge 11 aprile 1886, n. 3798 (serie 3ª) tenendo conto, se ed in quanto ne sia il caso, della proporzionale elevazione fis sata dall'art. 1. di quest'ultima legge.

Nelle provincie napoletane i contributi suddetti sono computati, pel periodo dal 1° gennaio 1879 al 31 ottobre 1886, sopra gli stipendi minimi segnati nella tabella annessa all'art. 22 della legge 7 gennaio 1861, purchè questi non siano inferiori al minimo stabilito dalla legge 9 luglio 1876, tenendo per norma che le scuole di primo grado inferiori e superiori, secondo che sono ripartite in quella tabella, debbono essere considerate come scuole rurali e quelle di secondo grado come urbane, giusta la denominazione contenuta nella legge 13 novembre 1859.

Nelle provincie siciliane i contributi di cui è parola, sono determinati, pel periodo dal 1° gennaio al 31 ottobre 1886, sugli stipendi legali stabiliti nel rescritto luogotenenziale del 21

marzo 1861, purchè il minimo non sia inferiore a ciò che stabilisce la legge del 9 luglio 1876.

Art. 4. Agli effetti del Monte delle pensioni, gli stipendi delle maestre che prestano l'opera propria in iscuole maschili od in iscuole miste, non potranno giammai essere inferiori alla misura degli stipendi dei maestri, secondo la rispettiva classificazione delle scuole.

Art. 5. Gl'insegnanti contemplati dagli articoli 23, 25, 27 e 28 della legge, potranno dichiarare, entro il 31 dicembre 1889, se intendono di valersi della facoltà loro concessa dagli articoli medesimi.

Gl' insegnanti delle scuole elementari che al 1° gennaio 1879 avevano più di 30 e meno di 55 anni di età e che faranno l' anzidetta dichiarazione nel termine suindicato, dovranno pagare, oltre i contributi dovuti dal 1° gennaio 1879 in poi, i relativi interessi composti.

È in facoltà dell'amministrazione del Monte di concedere agli insegnanti indicati nel presente articolo il pagamento rateale entro l' anno 1891 delle somme da essi dovute per il tempo anteriore al 1° gennaio 1890.

Art. 6. Per valutare come utile il servizio militare prestato dai maestri dei quali è cenno nel primo alinea dell'art. 15 della legge, i maestri stessi debbono pagare il contributo complessivo dell' *otto* per cento commisurato sullo stipendio minimo legale od effettivo spettante, a seconda dei casi, all' ultima scuola diretta dai suddètti maestri, tenuto conto degli assegni in natura calcolati nel modo indicato all'articolo 1.

Il pagamento di tale contributo dovrà esser fatto dai maestri durante la loro permanenza sotto le armi; nel caso che si trovassero nella impossibilità di eseguirlo nel corso di quel periodo di tempo, lo potranno effettuare ratealmente coll'aggiunta degli interessi composti, entro due anni successivi a quello della cessazione del servizio militare.

Art. 7. I comuni che si troveranno nel caso previsto dall'art. 320 della legge 13 novembre 1859 e perciò avranno formato accordi coi comuni limitrofi, al fine di partecipare in intero o solo in parte alle scuole che sono stabilite nei medesimi, o che si varranno dei maestri di quelli per le proprie scuole, pagheranno al Monte delle pensioni la parte del contributo proporzionato alla parte di stipendio che pagano.

Dato però che l' accordo tra i comuni segua in via temporanea e che cioè le due scuole siano obbligatorie, classificate e legalmente istituite, ciascuno di essi pagherà intiero il proprio contributo.

Art. 8. Gl' insegnanti non provveduti di regolare diploma, sino a tanto che essi durano in siffatta condizione anormale

non possono essere ammessi al diritto della pensione, salvo il caso previsto dall'articolo 29 della legge.

Art. 9. Quando nasca controversia tra i comuni, gl' insegnanti ed i consigli scolastici, in ordine alla esecuzione della legge sul Monte delle pensioni, le parti dovranno innanzi tutto procurare di comporla fra loro.

Nel caso che l'accordo non possa aver luego, la questione verrà definita mediante la stessa procedura amministrativa che si tiene per le altre controversie scolastiche attinenti alle disposizioni della legge 13 novembre 1859 e del regio decreto 19 aprile 1885, n. 3099 (testo unico).

CAPO II.

Amministrazione del Monte — Contabilità

Art. 10. L' amministrazione della cassa dei depositi e prestiti ha la gestione del Monte delle pensioni per gli insegnanti pubblici elementari, tenendone distinta la contabilità da quella degli altri servizi che le sono affidati, e ne amministra direttamente o per mezzo delle intendenze di finanza e dei contabili da queste dipendenti le sostanze e le rendite, e provvede al pagamento delle pensioni e delle indennità.

L'amministrazione centrale della cassa dei depositi e prestiti ha la rappresentanza del Monte.

Nell' amministrazione centrale della cassa dei depositi e prestiti sarà istituito un apposito ufficio per il servizio del Monte.

Le spese di personale e materiale per quel servizio, per le medaglie di presenza ai componenti il consiglio permanente d'amministrazione e per l'onorario al segretario del consiglio stesso sono a carico del Monte.

Art. 11. Per tutto ciò che riguarda la riscossione dei contributi e delle altre entrate, il pagamento delle spese, l' impiego dei fondi e generalmente l'amministrazione del patrimonio del Monte, le attribuzioni del consiglio permanente della cassa dei depositi e prestiti si esercitano anche nell' interesse del Monte, e l' amministratore centrale provvede alla regolarità del servizio, ed emana le occorrenti istruzioni.

Art. 12. Il bilancio di previsione delle entrate e delle spese del Monte delle pensioni è autonomo. Esso viene annualmente stabilito dall'amministrazione del Monte ed approvato dal ministero della pubblica istruzione.

Sarà in facoltà dell'amministrazione d'introdurvi nel corso dell' esercizio le varianti rese necessarie, dandone notizia al ministero della pubblica istruzione.

Art. 13. L'amministrazione del Monte nella situazione semestrale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nella relazione annuale alla commissione di vigilanza sulla gestione della cassa dei depositi e prestiti, fa pure risultare distintamente la situazione del Monte e tutto ciò che si riferisce alla sua gestione.

Le situazioni semestrali e la relazione annuale sono comunicate anche al ministero della pubblica istruzione per le sue osservazioni.

Art. 14. Il rendiconto dell'amministrazione del Monte, previa deliberazione del consiglio permanente, è dall'amministratore sottoposto alla corte dei conti col corredo dei documenti relativi e dei conti giudiziali dei tesorieri provinciali.

Art. 15. L'amministrazione della cassa dei depositi e prestiti riceve i fondi in numerario di spettanza del Monte, o direttamente alla sua sede per mezzo del suo cassiere o per mezzo dei tesorieri provinciali.

Di tutte le somme riscosse nell'interesse del Monte viene questo provvisoriamente accreditato dalla cassa dei depositi e prestiti in un apposito corrente fruttifero al saggio stabilito per i depositi volontari.

Il detto conto è addebitato delle somme di cui di mano in mano la cassa dei depositi e prestiti dispone sia per gl'impieghi di capitali che vengono deliberati nell'interesse del Monte, sia per le spese di ogni specie a carico del medesimo.

La decorrenza degli interessi è determinata dalla data degli ordini d'introito e dei mandati di pagamento, ed il computo degl' interessi medesimi è regolato secondo l'anno di 360 giorni ed il mese di giorni 30.

Art. 16. Presso ciascun tesoriere provinciale è istituito una contabilità speciale con la denominazione: *Monte delle pensioni per i pubblici insegnanti elementari*, per la riscossione dei contributi e per le altre entrate del Monte.

Tutte le somme riscosse dai tesorieri per conto del Monte sono concentrate nella cassa centrale dei depositi e prestiti mediante la loro inversione in vaglia del tesoro sulla tesoreria centrale a favore del cassiere della medesima, da trasmettersi all' amministrazione per mezzo delle intendenze. I controllori presso le tesorerie esercitano il loro compito anche sulla gestione del Monte.

Art. 17. I beni immobili che pervenissero al Monte da lasciti, donazioni od altrimenti, sono alienati ai pubblici incanti, a licitazione od a trattative private.

Il consiglio d' amministrazione della cassa dei depositi e prestiti delibera sul modo e sul tempo più opportuno alle alienazioni, sulla divisione dei beni in lotti, sul prezzo d'asta e sulle condizioni generali e particolari della vendita.

Gl'incanti sono tenuti presso le intendenze di finanza nella cui provincia sono situati i beni.

Il procedimento per gl' incanti e, ove ne sia il caso, per le licitazioni e le trattative private, è regolato dalle analoghe disposizioni del regolamento di contabilità generale dello Stato, le quali si applicano pure alla stipulazione dei relativi contratti ed alla loro approvazione, meno in quelle parti che riguardano l' ingerenza del consiglio di Stato e della corte dei conti, ed è riservata al ministero della pubblica istruzione l' approvazione dei contratti.

Art. 18. I beni mobili fruttiferi sono alienati nei modi e nelle forme che, secondo i casi, vengono determinati dal consiglio di amministrazione.

Art. 19. Per l'amministrazione provvisoria dei beni di cui è prescritta l'alienazione, si osservano le norme stabilite per l'amministrazione dei beni dello Stato, in analogia a quanto è disposto per le vendite.

La riscossione delle entrate dipendenti dalla provvisoria amministrazione suddetta e di quelle derivanti da canoni, censi od altre ragioni di credito può anche aver luogo per mezzo di contabili demaniali a cui viene corrisposto l' aggio di esazione nella stessa ragione stabilita dall'amministrazione del demanio.

I detti contabili debbono versare la somma riscossa nelle epoche prescritte pel versamento delle rendite demaniali nella tesoreria della propria provincia, con quietanza della contabilità speciale, di cui all'articolo 16.

Art. 20. I fondi del Monte delle pensioni sono impiegati previa deliberazione del consiglio permanente e sentiti i ministri del tesoro e della pubblica istruzione.

A tale scopo l' amministrazione del Monte fa, in fine di ogni semestre, le sue proposte per gl'impieghi da eseguirsi nel semestre successivo.

L'impiego si fa in rendita sul debito pubblico dello Stato od in cartelle fondiarie.

Le rendite sul debito pubblico e le cartelle fondiarie si devono intestare alla cassa dei depositi e prestiti per conto del Monte delle pensioni.

I fondi del Monte possono pure impiegarsi nei prestiti che l'amministrazione della cassa dei depositi e prestiti concede alle provincie e ai comuni secondo la propria istituzione.

Di questi prestiti si tiene una contabilità distinta e di mano in mano che si riscuotono dalla cassa le relative delegazioni, l'importo di queste è accreditato al Monte nel conto corrente di cui all'articolo 15.

Fino a che non sarà emanata la nuova legge di cui al-

l'articolo 34 di quella del 23 dicembre 1888, sarà con tre degli otto centesimi dei contributi riscossi per gli anni 1889 e successivi, e coi relativi frutti, costituito un fondo speciale di riserva a favore delle vedove e degli orfani degli insegnanti.

Detto fondo sarà tenuto in evidenza in un apposito conto corrente fruttifero, cui, in fine di ciascun esercizio, sarà applicabile l'interesse al saggio medio ottenuto dall' impiego della massa dei capitali amministrati dal Monte.

Art. 21. Per tutto ciò che non è in modo diverso prescritto dal presente regolamento si osservano per l' amministrazione del Monte, in quanto vi si possono applicare, le norme che regolano l'amministrazione della cassa dei depositi e prestiti e quelle contenute nel regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

CAPO III.

Imposizione e riscossione dei contributi

Art. 22. È riservato al ministero della pubblica istruzione lo stabilire ed accertare:

1° quante e quali sieno le scuole e gli asili per cui lo Stato, le provincie ed i comuni debbono il contributo al Monte;

2° quale sia lo stipendio minimo legale od effettivo su cui per ogni scuola od asilo devono determinarsi i contributi, tenuto conto per gli asili, degli assegni corrisposti in natura.

Art. 23. I consigli provinciali scolastici formano ogni anno secondo le istruzioni e sui modelli stabiliti dall' amministrazione del Monte, di concerto col ministero della pubblica istruzione, gli elenchi dei contributi dovuti dalle provincie e dai comuni per conto proprio e dei rispettivi insegnanti, e li trasmettano al ministero della pubblica istruzione.

In detti elenchi sono compresi anche i contributi da versarsi dallo Stato, per conto proprio e dei rispettivi insegnanti e dai comuni per conto degli asili e dei loro insegnanti.

Negli elenchi stessi saranno liquidati, complessivamente per ogni scuola ed asilo, i contributi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge, e così nella ragione di *otto* centesimi dell'ammontare degli stipendi in detti articoli contemplati, anche se di fatto manchi l'insegnante, e quale che sia la condizione di questo innanzi alla legge sul Monte delle pensioni.

Art. 24. Il ministero dell'istruzione pubblica accerta che negli elenchi figurano tutte le scuole comprese quelle degli asili per le quali si deve pagare il contributo, che gli stipendi per tali scuole indicati corrispondano esattamente a quelli fissati dalla legge come *minimum* od a quelli effettivi, tenuto conto

degli assegni in natura, e trasmette quindi gli elenchi all'amministrazione del Monte, corredati di una dichiarazione, da cui ne risulti la esattezza sotto gli aspetti avanti indicati.

Quando invece troverà negli elenchi qualche ommissione od errore, li restituirà ai consigli scolastici, perchè siano riformati o corretti e gli siano quindi al più presto possibile rinviati.

Art. 25. L'amministrazione del Monte esamina a sua volta se sotto l'aspetto contabile gli elenchi siano regolari, e previe le occorrenti correzioni degli errori che per questa parte si trovassero, autorizza i consigli provinciali scolastici a formare i relativi estratti ed i ruoli.

Art. 26. Tutte le operazioni per la verificazione, la riforma, quando ne sia bisogno, e l'approvazione degli elenchi, la compilazione e l'invio degli estratti, e la formazione dei ruoli, devono essere fatti in tempo, perchè i ruoli possano essere consegnati alle intendenze prima del mese di gennaio dell'anno a cui si riferiscono.

Art. 27. Le intendenze di finanza al ricevere i ruoli dei contributi ne fanno prendere notamento dalla ragioneria e li consegnano ai tesorieri per mezzo dei controllori, ritirandone ricevuta, secondo il modello stabilito, che trasmettono immediatamente all'amministrazione del Monte.

Art. 28. I contributi da versarsi dallo Stato, dalle provincie e dai comuni, sono pagabili una volta all'anno nel mese di maggio.

Art. 29. La riscossione dei contributi è invigilata come le altre dalle intendenze di finanza.

Art. 30. Operata dal tesoriere l'annotazione al ruolo degli importi riscossi, esso nell'ultimo giorno del mese di maggio fa l'elenco dei debitori morosi e lo presenta in duplo alla intendenza, la quale ne rimette all'amministrazione del Monte un esemplare, munito del proprio visto e della firma del controllore e del tesoriere e spedisce l'ordine di ritenuta prescritto col 3° alinea dell'articolo 5 della legge.

Nell'ultimo giorno di ciascun bimestre il tesoriere compila e presenta all'intendenza, in duplo, la situazione delle riscossioni e dei versamenti eseguiti, e vi unisce, pure in duplo, l'estratto dei debitori morosi e la nota delle somme riscosse per contributi anticipati, come pure le matrici dei bollettari consunti per le riscossioni eseguite durante il bimestre.

Art. 31. L'ultimo giorno di ogni mese il tesoriere inverte tutte le somme riscosse per contributi e multe in un vaglia del tesoro a favore del cassiere dell'amministrazione, alla quale viene spedito dall'intendenza.

Ove per assoluta mancanza di riscossioni il tesoriere non

possa al termine di qualche mese, addivenire al rilascio del suindicato vaglia del tesoro, esso dovrà riferirne all'intendenza cui è fatto obbligo di darne pronto avviso all'amministrazione del Monte.

Art. 32. Quando occorre di fare qualche modificazione agli elenchi ed ai ruoli già approvati e per aggiunta di nuovi articoli, o per aumento del contributo riguardo ad articoli che già vi figurano, si provvede colla formazione di elenchi e ruoli suppletivi a cui sono applicabili tutte le disposizioni stabilite per i ruoli principali.

Quando invece si riconosca doversi recare qualche diminuzione ai contributi già imposti, i consigli provinciali scolastici compilano gli occorrenti fogli di detrazione che comunicano al ministero della pubblica istruzione, il quale ove non trovi nulla da osservare, li trasmette all'amministrazione del Monte per gli ulteriori provvedimenti.

Art. 33. Le somme portate dai ruoli snppletivi saranno pure versate in una sol volta nel modo seguente:

a) pei contributi di anni precedenti, entro il mese successivo a quello nel quale i ruoli suppletivi passano in riscossione;

b) pei contributi dell'anno corrente nel mese di giugno se i ruoli in cui sono compresi saranno stati consegnati al tesoriere nei primi cinque mesi dell'anno, o, se consegnati posteriormente, entro il mese successivo a quello nel quale i ruoli suppletivi passeranno in riscossione.

E in facoltà dell'amministrazione del Monte di concedere ai comuni il pagamento rateale, entro un termine non maggiore di sei anni, degli arretrati per contributi nel decennio 1879-88 tardivamente accertati, ma, in tal caso, dovranno agli arretrati medesimi aggiungersi gl'interessi composti in ragione del 5 per cento all'anno.

Art. 34. Le provincie ed i comuni devono stanziare nei loro bilanci come spesa obbligatoria l'intiera somma che per l'anno dovranno versare nella tesoreria dello Stato pel contributo proprio e per quello degli insegnanti, come pure pel contributo degli asili e dei rispettivi insegnanti, stanziando nella parte dell'entrata l'ammontare della ritenuta che vorranno fare ai loro insegnanti ai sensi dell'articolo 5 della legge, non che lo ammontare delle somme da recuperare ai sensi del successivo articolo 7 dagli asili infantili.

I prefetti e le deputazioni provinciali invigilano a che sieno fatte le dette allocazioni e siano spediti in tempo i relativi mandati; in caso di ritardo eseguono direttamente le allocazioni e, dove ne sia bisogno senza pregiudizio di quanto è disposto dall'articolo 5 della legge, spediscono i mandati.

Gl' insegnanti verso i quali i comuni hanno diritto di rivalsa nei limiti indicati dal primo alinea dell'articolo 5 della legge, sono i seguenti:

a) quelli di scuole elementari che al 1° gennaio 1879 non avevano oltrepassato i 30 anni di età e che in quel tempo si trovavano, con regolare diploma, agli stipendi dei comuni, delle provincie e dello Stato;

b) quelli di scuole elementari, qualunque sia la loro età, entrati in ufficio dopo il 1° gennaio 1879, o che, trovandovisi fin da quel giorno, hanno soltanto posteriormente conseguito il diploma;

c) quelli di scuole elementari che al 1° gennaio 1879 avevano oltrepassato i 30 anni di età, e che, trovandosi già a quel giorno in regolare esercizio, hanno approfittato della facoltà di opzione loro concessa dalla legge;

d) quelli degli asili infantili mantenuti dai comuni che si trovano nelle condizioni accennate alle precedenti lettere *a*, *b* e *c*, tenendo presente che per i medesimi l' epoca ivi accennata del 1° gennaio 1879 va sostituita con quella del 1° gennaio 1889, ammenochè gl'insegnanti stessi non si siano avvalsi della facoltà loro concessa dall'articolo 27 della legge.

I comuni hanno inoltre il diritto di rivalsa verso gli asili contribuenti costituiti in enti morali tanto per la quota a carico degli asili stessi che dei loro insegnanti, e verso gli asili non contribuenti per lo intiero contributo dell' 8 per cento, ai sensi degli articoli 7 e 28 della legge.

La ritenuta verso gl'insegnanti si opererà a rate mensili.

CAPO IV.

Delle pensioni.

Art. 35. L'insegnante che pretende di aver diritto alla pensione od all' indennità fissa per una sol volta a termini degli articoli 11 e 14 della legge, dovrà inviare, per mezzo del sindaco, apposita istanza al consiglio scolastico della provincia da cui dipende il comune ove risiede al tempo della produzione della istanza medesima.

Tale istanza deve esprimere il nome e cognome, la qualità e la residenza del richiedente, deve essere da lui sottoscritta, e contenere l' esposizione dei fatti, l' oggetto della domanda, l' indicazione dei titoli e documenti sui quali è fondata, e quella del luogo dove s'intenda riscuotere la pensione o l' indennità.

Art. 36. All' istanza pel conseguimento della pensione dovranno essere uniti:

a) la fede di nascita;

b) il diploma di cui all'articolo 9 della legge od il titolo equipollente a forma del successivo articolo 29 della legge stessa;

c) uno stato in cui si dovrà specificatamente indicare la qualità, l'interruzione e la durata dei servizi prestati, gli stipendi minimi legali o effettivi spettanti alle diverse scuole ed asili e gli assegni in natura calcolati nei casi ed ai sensi di cui all'articolo 1 del presente regolamento;

d) gli atti di nomina e di licenziamento, e tutti gli altri documenti che possono occorrere per comprovare i singoli servizi prestati.

Alle domande per la liquidazione delle indennità, oltre gli atti suddetti, dovranno pure essere uniti, a seconda dei casi, l' attestazione medica e gli altri documenti idonei a provare le infermità che rendono l'insegnante inabile al servizio, od i motivi diversi pei quali ha dovuto cessare dal servizio stesso.

Art. 37. Quando la liquidazione della indennità si chiegga pei motivi specialmente menzionati alla lettera *a* dell'articolo 14 della legge, l' insegnante dovrà nella domanda indicare le ferite o le infermità contratte nell'esercizio delle sue funzioni, e le circostanze che vi concorsero, e vi unirà un certificato medico, in cui si dichiari specificatamente la natura delle ferite o della malattia, le cagioni che le produssero e le conseguenze che ne derivarono rispetto all'attitudine dell'insegnante a continuare il servizio.

Se le infermità o ferite provennero da infortunio in occasione del quale si fosse compilato un processo verbale, dovrà presentarsi copia di quel documento.

Art. 38. I certificati medici di cui agli articoli precedenti, dovranno essere rilasciati da un medico militare nel comune, ove risiede l' insegnante, o in altro comune vicino, oppure da un medico specialmente designato dall' amministrazione del Monte.

Art. 39. I consigli scolastici, che a termini dell' articolo 17 della legge riceveranno istanze per liquidazione di pensione o di indennità fissa dovranno segnare sulle medesime la data della presentazione, accertarsi e provvedere che siano corredate in forma legale di tutti i documenti richiesti, che questi confrontino esattamente con le risultanze del registro di cui all'articolo 51 e poscia inviarle all'amministrazione del Monte con tutti i documenti, le notizie ed osservazioni che fossero giudicate opportune e con a corredo una copia letterale del registro anzidetto per quanto si riferisce all'insegnante che domanda la pensione.

Art. 40. L'amministrazione del Monte, cui, per effetto dello

articolo 17 della legge, è demandata la liquidazione delle pensioni e delle indennità, si accerterà che sia completa la documentazione delle istanze che le pervengono e, dove occorra, richiamerà d'ufficio i titoli e le giustificazioni mancanti, e tutti quegli altri titoli e schiarimenti che giudicherà necessari.

Art. 41. La deliberazione del consiglio di amministrazione della cassa dei depositi e prestiti che, a termini dell' articolo 17 della legge, conferisce la pensione o l'indennità fissa, dovrà esprimerne le ragioni, e indicare nel primo caso, la data dalla quale la pensione avrà la sua decorrenza.

In base alla deliberazione anzidetta, l'amministrazione del Monte assegnerà la pensione o l'indennità, emettendo apposito motivato decreto che sarà consegnato all'insegnante per mezzo del sindaco del comune indicato all'articolo 35.

Il sindaco se ne farà rilasciare ricevuta dall'insegnante e la trasmetterà all'amministrazione del Monte.

Art. 42. Gli elenchi delle pensioni e delle indennità assegnate, saranno pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale del Regno.*

Un estratto di detti elenchi sarà trasmesso ai consigli scolastici di cui all'articolo 35 per le annotazioni da farsi sul registro prescritto dall'altro articolo 51.

Art. 43. Per i computi degli interessi e sconti contemplati dagli articoli 5 e 6 del presente regolamento e dall'articolo 7 della legge, i contributi annuali saranno ritenuti come se fossero pagabili in fine d'anno ed il saggio relativo sarà uguale a quello con cui fu calcolata la tabella per la liquidazione delle pensioni.

Art. 44. Quando un insegnante al quale fosse già stata liquidata la indennità contemplata dall' articolo 14 della legge, riassumesse servizio e successivamente richiedesse un ulteriore indennità, saranno, per istabilirla, cumulati gli anni di servizio prestati prima della riammissione con quelli prestati dopo, ma dall'importo della nuova indennità liquidata sarà detratto lo ammontare di quella anteriore.

Egualmente potrà essere conseguita la pensione quando gli anni di servizio posteriormente prestati aggiunti a quelli pei quali fu già pagata l'indennità, raggiungono od oltrepassino i venticinque; ma in tal caso l'indennità già pagata verrà ricuperata mediante integrale ritenuta delle prime rate della pensione.

Art. 45. La pensione già conseguita si perde dagli insegnanti che riprendano servizio presso qualsiasi scuola pubblica elementare od asilo, salvo poi a cumulare gli anni di servizio prestati prima di tale riammissione con quelli prestati dopo, nel liquidare un ulteriore pensione.

Art. 46. Il pubblico ministero presso l' autorità giudiziaria,

che abbia pronunziato contro un insegnante pensionato condanna per alcuno dei reati previsti al secondo alinea dell' articolo 20 della legge, trasmetterà all' amministrazione del Monte copia della sentenza di condanna.

Art. 47. Nel caso di riabilitazione del condannato, di cui all' articolo 21 della legge, il riabilitato che non abbia ancora ottenuto la liquidazione della pensione dovrà unire all'istanza il decreto di riabilitazione insieme agli altri documenti richiesti dal presente regolamento.

Il decreto di riabilitazione dovrà essere munito pur anche all'istanza che occorre al riabilitato di presentare all'amministrazione del Monte per ottenere di essere ripristinato nel godimento della pensione.

Art. 48. Quando all'atto della liquidazione della pensione o della indennità fosse per risultare che qualche insegnante non fu gravato del contributo 3 0l0 per una parte del servizio prestato nel decennio 1879-88, si provvederà agli effetti dell' alinea dell' articolo 41 della legge, al ricupero integrale di tale contributo mediante ritenuta sulle prime rate della pensione o sull'importo dell'indennità.

Art. 49. Le pensioni saranno pagate dalla cassa dei depositi e prestiti coi fondi del Monte nei modi seguenti:

a) a rate mensili quelle di L. 120 e più all'anno;

b) a rate trimestrali quelle inferiori alla somma anzidetta.

Il pagamento delle rate di cui alla lettera *a* potrà essere conseguito a cominciare dal giorno 25 del mese cui si riferiscono e quello delle rate di cui alla lettera *b* a cominciare dal giorno 25 dell'ultimo mese del trimestre relativo.

Le frazioni di centesimo che dalla liquidazione risultassero dovute per ogni rata mensile o trimestrale saranno trascurate.

Art. 50. Al pagamento delle pensioni sarà provveduto con norme analoghe a quelle che vigono pel pagamento delle pensioni agli impiegati civili e militari dello Stato.

L' amministrazione del Monte provvederà con apposite istruzioni per l'applicazione al Monte stesso delle norme surriferite, con quelle modificazioni che saranno richieste dalla specialità del servizio.

Con dette istruzioni saranno anche stabiliti i modelli dei registri da tenersi tanto presso l' amministrazione centrale che dalle intendenze e dai tesorieri e controllori, non che le formalità da seguire per le periodiche comunicazioni da farsi dall' amministrazione centrale alle provinciali e da queste a quella.

Art. 51. Sarà instituito presso ciascun consiglio provinciale

scolastico un registro generale, nel quale, distintamente per ogni insegnante o direttore di scuole ed asili della provincia, sarà presa nota di tutti gli atti per nomine, licenziamenti od altro che valga a stabilire il rispettivo stato di servizio.

I consigli provinciali scolastici faranno constare sopra l'originale di ciascun atto della seguìta inscrizione nel registro.

Nel registro saranno annotate anche le sentenze di condanna di cui all' articolo 46 del presente regolamento, le cui copie saranno all' uopo trasmesse dall' amministrazione centrale ai consigli scolastici e le assegnazioni delle pensioni e delle indennità liquidate.

Quando un insegnante si trasferisca ad esercitare il magistero da una ad altra provincia, il consiglio scolastico di quest' ultima dovrà richiedere a quello della provincia in cui l'insegnante prima esercitava, una copia letterale del registro anzidetto, per quanto si riferisce all' insegnante medesimo, e con la scorta di tale copia inizierà sul suo registro le annotazioni relative.

CAPO V.

Statistica degli insegnanti elementari e bilancio tecnico del Monte.

Art. 52. Ogni cinque anni a partire dal 31 dicembre 1889, si farà il censimento:

a) degli insegnanti inscritti al Monte pensione in attività di servizio presso le scuole pubbliche elementari e gli asili infantili;

b) degli insegnanti pensionati dal Monte.

Nel censimento degli insegnanti in attività di servizio verranno raccolte le notizie relative al sesso, all' età, alla data del diploma o titolo equipollente, alla serie dei servizi prestati, alla specificazione delle scuole rette; nonchè le notizie riguardanti lo stato civile, la famiglia dell'insegnante e lo stipendio effettivo goduto.

Per gli insegnanti pensionati si raccoglieranno le notizie riguardanti il sesso, l' età, la data di liquidazione della pensione ed il suo ammontare, lo stato civile e la famiglia di ciascun pensionato.

Art. 53. Ogni anno si farà la statistica del movimento annuale degli insegnanti inscritti al Monte, distinti per sesso e riguardante:

a) gl'ingressi in servizio utile per la pensione;

b) i reingressi dopo avvenuta interruzione di servizio;

c) le variazioni nella scuola o nello stipendio, nello stato civile o nella famiglia dell'insegnante;

d) l'ingresso al Monte per opzione;

e) l'eliminazione per collocamento a riposo, o per dimissione, o per morte, o per altre cause.

Le notizie indicate verranno segnate in apposite schede.

Consimile statistica verrà fatta annualmente per i pensionati e per le loro famiglie.

Si distingueranno gli entrati in pensione nell'anno o riammessi al godimento della pensione e coloro che cessarono di goderla, sia per morte, sia per riammissione in servizio, o per condanne penali, o per revocazione della concessione, o per prescrizione in seguito a mancata esazione della pensione dopo un biennio.

Art. 54. Sarà formato un casellario a schede individuali per tutti gl'insegnanti delle scuole soggette al Monte pensioni e per i pensionati.

Esso comprenderà le notizie che si raccoglieranno tanto coi censimenti quinquennali quanto col movimento annuo.

Art. 55. I censimenti quinquennali e le osservazioni del movimento annuo degli insegnanti elementari e degli asili infantili sono affidati alla direzione generale di statistica del Regno.

La spesa occorrente per queste statistiche sarà pagata dal Monte coi fondi stanziati nel proprio bilancio.

Art. 56. Una commissione di cinque membri nominata dal ministero della pubblica istruzione d'accordo col ministero del tesoro procederà entro l'anno 1891, sulla base delle osservazioni statistiche relative agli insegnanti inscritti al Monte e di quelle ottenute coi bilanci tecnici, alla revisione delle tabelle di liquidazione delle pensioni degli insegnanti, ed allo studio delle eventuali riforme da sottoporsi all' approvazione del Parlamento.

La revisione delle tariffe dovrà ripetersi successivamente di decennio in decennio.

Visto d'ordine di S. M.
P. Boselli
C. Perazzi

6014) Regio Decreto dell'11 aprile 1889 che convoca pel giorno 5 maggio 1889 il collegio elettorale di Ferrara per la elezione di un deputato.

6015) Regio Decreto dell'11 aprile 1889, che convoca pel giorno 5 maggio 1889 il 3° collegio elettorale di Potenza per la elezione di un deputato.

6016) Legge dei 4 aprile 1889, che converte in legge i tre regi decreti numeri 5727, 5728, e 5787, coi quali i comuni in essi indicati furono autorizzati ad eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti li limite medio del triennio 1884-85-86

6017) Legge dei 4 aprile 1889, che autorizza le provincie di Parma, Potenza, Udine e Vicenza, ad eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti 1889, il limite medio del triennio 1884-1885-1886.

6018) Legge dei 7 aprile 1889, portante provvedimenti a favore dei danneggiati dalle inondazioni dell' autunno 1888 nelle provincie di Sondrio, Teramo e Chieti.

6019) Legge dei 11 aprile 1889, con cui il comune di Molochio, in provincia di Reggio Calabria, è aggregato al mandamento di Radicena.

6020) Legge dei 11 aprile 1889, che approva il piano regolatore della città di Bologna.

6021) Regio Decreto dei 18 aprile 1889, che convoca pel giorno 5 maggio 1889 il 3° collegio elettorale di Torino per la elezione di un deputato.

6022) Regio Decreto che autorizza il comune di Palermo ad applicare le disposizioni contenute negli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 (serie 3ª).

28 febbraio 1889

UMBERTO I RE D'ITALIA ecc.

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell' interno, presidente del consiglio dei ministri; Vedute le domande colle quali il sindaco di Palermo, in base a conformi deliberazioni del consiglio comunale, chiede che quel comune sia autorizzato ad applicare le disposizioni contenute negli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, numero 2892 (serie 3ª), per provvedere al risanamento parziale dell' abitato dei mandamenti Molo, Palazzo Reale e Tribunali, giusta gli atti e i disegni presentati; Vedute le deliberazioni del consiglio comunale di Palermo, in data del 5 agosto e 13 dicembre 1888; Veduti i pareri motivati emessi dalla deputazione provinciale di Palermo il 4 gennaio e 19 febbraio 1887, giusta il disposto dell' articolo 19 del regolamento approvato con regio decreto 12 marzo 1885, n. 3003 (serie 3ª); Veduto il parere formulato dall' ufficio degli ingegneri sanitari in seduta del 25 febbraio 1889; Veduti gli articoli 18 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 (serie 3ª), e 19 del regolamento approvato con regio decreto del 12 marzo 1885, numero 3003 (serie 3ª);

Veduta la legge 16 giugno 1887, n. 4614 (serie 3ª); Udito il parere del consiglio di Stato; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Il comune di Palermo è autorizzato ad applicare le disposizioni contenute negli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 (serie 3ª), per provvedere al risanamento parziale dell'abitato compreso nei mandamenti Molo, Palazzo Reale e Tribunali giusta le seguenti planimetrie a firma degli ingegneri Giarrusso e Moscuzzo:

1° Mandamento Molo, Rione Borgo, con la dizione parcella numero 38, mappa numero 33 e 34 (data 20 marzo 1888);

2° Mandamento Tribunali, Rione Kalsa, con la dizione parcella numero 1, mappa numero 49 (data 22 marzo 1888);

3° Mandamento Palazzo Reale, Rione S. Francesco Saverio, con la dizione parcella numero 21, mappa numero 64 (data 22 marzo 1888);

4° Mandamento Palazzo Reale, Rione Albergheria, con la dizione parcella numero 17, mappa numero 64 (data 22 marzo 1888):

5° Mandamento Palazzo Reale, Rione S. Agata, con la dizione mappa numero 64 e 65 (data 6 luglio 1888).

Art. 2. Tutte le opere da eseguirsi in seguito alla presente autorizzazione sono dichiarate di pubblica utilità e dovranno compiersi nel periodo di cinque anni quelle di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 dell' articolo precedente e di tre anni le altre indicate al numero 5, dell'articolo stesso, tenendo conto delle avvertenze fatte dall'ufficio ingegneri sanitari.

Art. 3. Per l'esecuzione delle opere stesse, il di cui ammontare è presunto nella somma di lire 1,001,278,70 il municipio di Palermo potrà valersi del mutuo di lire 30,000,000 che gli fu accordato con legge del 14 luglio 1887, n. 4760 (serie 3ª).

Art. 4. Il municipio di Palermo entro due mesi dalla data del presente decreto dovrà presentare all'approvazione del Governo il piano definitivo di risanamento con i relativi particolareggiati presuntivi di spesa.

Art. 5. Le planimetrie dei lavori autorizzati col presente decreto, articolo 1°, saranno d'ordine Nostro munite di visto dal ministro proponente.

Ordiniamo ecc. — Roma addì 28 febbraio 1889.

UMBERTO
F. Crispi

6023) Regio Dectero che regola la raccolta degli oggetti di scavi, acquisti e donazioni nel museo centrale della città etrusca di Firenze con sede nel palazzo già della Crocetta.

28 febbraio 1889

UMBERTO I. RE D'ITALIA ec.

Visto il regio decreto del 17 marzo 1870, col quale fu fondato in Firenze il museo etrusco; Visto lo stato di previsione della spesa del ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1888-89, approvato con la legge del 30 giugno 1888, n. 5483 (serie 3ª), ove sono scritti i musei e le gallerie di Firenze; Visto il regio decreto 7 febbraio 1889, col quale fu istituito il museo nazionale delle antichità in Roma; Considerando la necessità che Firenze abbia il museo centrale della civiltà etrusca, il quale, come quello della capitale del Regno, sia destinato ad essere uno dei principali istituti di cultura archeologica; Considerando che giovi a tal fine il determinare il territorio in cui dovrà estendersi, per mezzo di scavi, la ricerca del materiale scientifico, onde sempre più arricchire il museo; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Nel museo centrale della civiltà etrusca, che ha sede in Firenze nel palazzo già della Crocetta, saranno raccolti e sistematicamente ordinati, insieme agli oggetti che lo Stato vi possiede, quelli che potrà avere mediante scavi, acquisti e doni nel territorio dell'antica Etruria, secondo i limiti della partizione Augustea.

È fatta eccezione per gli oggetti scavati nella zona prossima a Roma al di quà del territorio di Corneto Tarquinia e di Viterbo, i quali oggetti, per precedenti disposizioni, restano assegnati al museo nazionale delle antichità nella capitale del Regno.

Art. 2. Se nella zona suddetta, in seguito a scavi eseguiti a spese dello Stato, si rimetteranno a luce oggetti etruschi, che non siano necessari per le serie delle antichità nel museo nazionale di Roma, saranno essi destinati ad arricchire le raccolte del museo etrusco di Firenze.

Art. 3. Il museo etrusco centrale di Firenze potrà arricchire le sue collezioni mediante acquisti e doni di oggetti etruschi ovunque rinvenuti.

Art. 4. Al museo medesimo sarà unita la biblioteca archeologica già esistente e l'archivio coi documenti riferibili alla storia delle scoperte nell'ambito di cui all'articolo 1°, cioè

giornali di scavo, piante, rilievi topografici, disegni, fotografia e calchi di monumenti e di iscrizioni.

Art. 5. Nel palazzo della Crocetta continueranno ad aver sede il museo egizio e le altre collezioni archeologiche che attualmente vi si trovano.

Art. 6. Ambedue i detti musei e le collezioni archeologiche sono posti sotto l'autorità del direttore delle regie gallerie e musei di Firenze, anche per quanto riguarda la parte amministrativa.

Ordiniamo ecc. — Roma, addì 28 febbraio 1889.

UMBERTO
P. Boselli

6024) Regio Decreto che autorizza il comune di Napoli ad introdurre una variante nel piano di risanamento dei quartieri bassi di quella città.

17 marzo 1889.

UMBERTO I. RE D'ITALIA ec.

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri; Veduta la deliberazione in data del 27 luglio 1888, colla quale il consiglio comunale di Napoli ha approvata una variante al piano di risanamento dei quartieri bassi della città, per rendere possibile lo ampliamento della caserma detta della Maddalena, giusta la richiesta fatta dall'amministrazione militare; Vista la legge 15 gennaio 1885, n. 2892 (serie 3ª), ed il regolamento approvato con regio decreto del 12 marzo 1885, numero 3003 (serie 3ª); Visto il regio decreto del 7 gennaio 1886, col quale si è approvato il piano di risanamento dei quartieri bassi della città di Napoli; Visti i pareri che sul progetto di variante suaccennato hanno emesso l'ufficio ingegneri sanitari ed il consiglio superiore dei lavori pubblici; Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Il comune di Napoli è autorizzato ad introdurre nel piano di risanamento dei quartieri bassi della città la variante proposta dall'autorità militare per l'ampliamento della caserma della Maddalena, giusta la planimetria 22 giugno 1888 a firma del colonnello direttore del genio militare signor G. Spelta, e degli ingegneri Adolfo Giambarda e Carlo Martinez, che d'ordine Nostro sarà firmato dal ministro proponente.

Ordiniamo ecc. — Roma, addì 17 marzo 1889.

UMBERTO
F. Crispi

6025) Regio Decreto che modifica l'altro del 1° novembre 1876, n. 3450, relativo alle indennità che si corrispondono agli impiegati civili quando sono traslocati ad altra sede.

7 aprile 1889

UMBERTO I RE D'ITALIA ecc.

Visto il Nostro decreto del 1° novembre 1876, n. 3450; Sentito il consiglio dei ministri; Sulla proposta del presidente del consiglio; Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Il compenso agli impiegati civili dipendenti da tutte le amministrazioni centrali, escluso il ministero degli affari esteri, ed agli agenti di basso servizio, quando sono trasferiti da una ad altra sede permanente, è corrisposto nei soli casi nei quali la traslocazione sia ordinata per ragione di pubblico servizio e non in seguito ad istanza dell'impiegato o dell'agente di basso servizio.

Il presente decreto andrà in vigore col 1° maggio 1889.

Ordiniamo ecc. — Roma, addì 7 aprile 1889.

UMBERTO
F. Csispi

6026) Regio Decreto del 31 marzo 1889 che autorizza il municipio di Livorno ad istituire un deposito doganale di petrolio estero in serbatoi metallici.

6027) Legge del 7 aprile 1889 che autorizza le provincie di Ancona, Aquila, Bologna ed altre ad eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti il limite medio del triennio 1884 1885-86.

6028) Legge del 7 aprile 1889 che autorizza i comuni di Bussi, Scoppito ed altri ad eccedere con la sovrimposta il limite medio del triennio 1884-85-86.

6029) Regio Decreto che approva il regolamento per l'ordinamento militare ed amministrativo del corpo reale equipaggi.

7 aprile 1889.

UMBERTO I. RE D'ITALIA ec.

Visti i regi decreti 17 luglio 1876, n. 3280 e 1° luglio 1888, n. 5551; Sentito il consiglio superiore di marina; Sulla proposta del Nostro ministro della marina; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È approvato il qui annesso regolamento firmato di ordine Nostro dal ministro della marina, per l'ordinamento militare e amministrativo del corpo reale equipaggi.

Art. 2. Il regio decreto 1° luglio 1888, n. 5551 è abrogato.

È pure abrogato il regio decreto 2 gennaio 1887, n. 4272, come ogni altra disposizione contraria a quelle contenute nel mentovato regolamento che avrà pieno effetto dal 1° luglio 1889.

Ordiniamo ecc. — Roma, addì 4 aprile 1889.

UMBERTO
B. BRIN

REGOLAMENTO ORGANICO
PER IL CORPO REALE EQUIPAGGI
Suddivisione del corpo reale equipaggi.

Art. 1. Il corpo reale equipaggi è suddiviso in quattro *divisioni*, ognuna delle quali consta di due o più *reparti*.

Le divisioni 1ª, 2ª e 3ª comprendono gli uomini destinati al servizio delle navi in armamento ed in riserva, e, complessivamente hanno il nome di *personale navigante*; la 4ª è formata dagli uomini addetti ai servizii occorrenti a terra e sulle navi disarmate, e costituisce il *personale costiero*.

L'assegnazione degli uomini alle divisioni ed ai reparti ha luogo in base alle loro specialità, secondo quanto risulta dalla seguente tabella:

Distribuzione del personale del Corpo Reale Equipaggi fra le DIVISIONI *ed i* REPARTI

	PERSONALE NAVIGANTE			PERSONALE costiero
	1ª Divisione	2ª Divisione	3ª Divisione	4ª Divisione
1° Reparto	Marinai	Cannonieri e aiutanti di bordo	Macchinisti e fuochisti	Cannonieri
2° id....	Timonieri e mozzi	Torpedinieri	Operai	Torpedinieri
3° id....	....	....	....	Fucilieri
4° id....	....	....	....	Veterinari e compagnia di disciplina
5° id....	....	....	....	Musicanti e trombettieri, infermieri, furieri e telegrafisti.

Personale navigante.

Art. 2. Sono ascritti alle divisioni del personale navigante gli uomini provenienti dalla leva marittima e coloro che volontariamente si arruolano per far parte di questo personale.

Gli uomini che s'istruiscono per ottenere certificati di specialità, come gli allievi cannonieri, torpedinieri, fuochisti, ecc. fanno parte integrante del reparto *marinari* fino a che non abbiano avuto la qualificazione effettiva della specialità alla quale aspirano.

Costituiscono un'eccezione a questa regola gli allievi macchinisli, che sono invece assegnati al reparto *macchinisti e fuochisti.*

Personale costiero.

Art. 3. I reparti 1°, 2° e 3° della 4ª divisione sono composti con gli uomini provenienti dalla leva terrestre e con i volontari specialmente arruolati per il servizio costiero.

Ai primi due di questi reparti sono ascritti solamente uomini aventi la qualificazione effettiva di cannonieri o torpedinieri; gli allievi di queste categorie fanno parte del 3°.

Per il reclutamento del personale dei reparti 4° e 5°, nessuna speciale disposizione è stabilita, oltre quelle vigenti circa l'ammissione nelle categorie che compongono tali reparti.

Nel personale costiero non sono richieste condizioni d'imbarco per l'avanzamento.

Fucilieri.

Art. 4. Per quanto si riferisce agli effetti della legge 3 dicembre 1878 sul riordinamento del personale della reale marina, i *fucilieri* sono considerati come parte della categoria *marinari* e i loro graduati di bassa forza sono assimilati a quelli della categoria *aiutanti.*

I *fucilieri*, come i marinari naviganti, possono avanzare gradatamente dalla 4ª classe sino alla prima; ma per essi non è ammesso il passaggio diretto a classi superiori alla 3ª.

I graduati fucilieri ed i fucilieri di 1ª classe portano i distintivi di grado e di classe comuni a tutte le categorie del corpo reale equipaggi, ed hanno per emblema di specialità un fucile ricamato secondo apposito modello.

Quest' emblema, per analogia con quanto è stabilito per quello della categoria marinari, è portato solamente dai graduati e dai fucilieri di 1ª e 2ª classe.

Eccezioni alla separazione di servizio fra il perso nale navigante ed il personale costiero.

Art. 5. La separazione di attribuzioni fra il personale navigante ed il personale costiero stabilita dall' art. 1. risponde ad un concetto di massima, la cui applicazione non è rigida ed assoluta, ma comporta le seguenti eccezioni:

1.° I musicanti, i trombettieri, gli infermieri ed i furieri, quantunque appartengano organicamente al personale costiero, concorrono alla formazione degli equipaggi delle navi armate ed in riserva, nelle proporzioni stabilite dalle tabelle di armamento.

2.° I cannonieri ed i torpedinieri dei reparti da costa ed i fucilieri possono essere imbarcati sulle navi addette alla difesa locale dei porti e su quelle incaricate di servizii per i quali risulti opportuno il concorso di questi militari.

3.° Tutti gli uomini appartenenti alle divisioni del personale navigante, quando non sono imbarcati, possono venire impiegati a terra, in quel modo che le loro speciali attitudini e le esigenze del servizio consigliano.

Passaggi dal personale navigante al personale costiero e viceversa

Art. 6. Subordinatamente alle debite condizioni di idoneità e di opportunità, sono ammessi i passaggi volontarii dal personale costiero al personale navigante e viceversa; ma questi passaggi non possono venir concessi che ad uomini i quali abbiano o chieggano la ferma di anni sei.

Comando del corpo e delle divisioni e ufficiali addetti.

Art. 7. Al comando supremo di tutte le divisioni del corpo reale equipaggi è destinato un contrammiraglio, il quale assume la denominazione di *comandante superiore*, ed ha sotto i suoi ordini immediati un capitano di vascello col titolo di *comandante*.

Le divisioni 1ª, 2ª e 4ª hanno, ognuna, a capo un capitano di corvetta; la 3ª può essere comandata da un capitano di corvetta o da un capo macchinista principale.

Alla sede del comando del corpo reale equipaggi è assegnato un capitano di fregata, con le funzioni di *comandante in 2°*; alla sede di ogni divisione sono assegnati, un tenente di vascello o altro ufficiale di grado corrispondente, quale aiu-

tante maggiore in 1°, e un ufficiale subalterno, quale aiutante maggiore in 2°.

Gli aiutanti maggiori in 1° ed in 2° delle divisioni 1ª, 2ª e 4ª possono essere ufficiali di vascello o ufficiali del corpo reale equipaggi; ma quando sono di quest'ultima categoria, devono venire scelti in una delle specialità appartenenti alla divisione alla quale sono chiamati a prestar servizio.

Gli aiutanti maggiori della 3ª divisione possono essere ufficiali di vascello o ufficiali macchinisti.

Oltre agli ufficiali anzidetti, sono destinati alle divisionr del corpo reale equipaggi tutti quelli altri che possono occorrere, in relazione alla forza numerica presente al corpo ed alla natura dei servizii ai quali si deve provvedere. Nella scelta di questi ufficiali, si seguono le norme sopra indicate, per ciò che riguarda la specialità.

Sezioni e compagnie.

Art. 8. In ogni divisione del corpo reale equipaggi, oltre alla suddivisione in reparti, se ne ha una in *sezioni* ed una in *compagnie.*

La *sezione* è un' unità amministrativa e permanente, che si riferisce agli uomini inscritti sui ruoli: la *compagnia* è una unità militare e temporanea, che si riferisce agli uomini presenti.

Le sezioni non sono divisibili; le compagnie comportano l'ordinario frazionamento in plotoni.

Le sezioni sono sempre composte di uomini appartenenti al medesimo reparto. Tale regola è pure seguìta nella formazione delle compagnie, ogni qualvolta le condizioni speciali di numero e di categoria del personale presente non obbligano a derogarvi.

Uffici del comando del corpo, e dei comandi di divisione.

Art. 9. Il comandante superiore del corpo r. equipaggi ha un ufficio di segreteria, al quale sono destinati un tenente di vascello ed un commissario di 1ª classe. Il tenente di vascello ha pure le funzioni di aiutante di bandiera.

Al comando di ogni divisione è istituito un ufficio consimile, del quale fanno parte l'aiutante maggiore in 1°, l'aiutante maggiore in 2° e un ufficiale di commissariato di grado non superiore a commissario di seconda classe.

Comandante superiore.

Art. 10. Al comandante superiore compete la direzione suprema di tutti i servizi relativi al corpo r. epuipaggi; però, in quanto riguarda la parte amministrativa di questi servizi, egli non ha che attribuzioni di indirizzo generale e di vigilanza, e non partecipa ad atti che implichino responsabilità pecuniaria.

Il comandante superiore stabilisce le destinazioni e i movimenti degli uomini del corpo r. equipaggi; ma non esercita poteri disciplinari che su quelli presenti alla sede del corpo.

Le facoltà che egli ha a tale riguardo non sono passibili di alcuna azione limitativa, eccettuata quella che può provenire dai comandanti in capo dei dipartimenti marittimi e dei comandanti di forze navali del grado di ufficiale ammiraglio; i quali hanno autorità di sospendere l'esecuzione dei suoi ordini ogni qualvolta giudicano che tale provvedimento sia opportuno nell'interesse del servizio. Questa sospensione, sempre quando ha luogo, dev'essere comunicata al ministero, esponendo le ragioni che l'hanno consigliata.

Il comandante superiore, in base alle norme stabilite dalle leggi e dai regolamenti, ordina le promozioni sino al grado massimo di sott'ufficiale, propone al ministero quelle ad ufficiale del corpo r. equipaggi, giudica circa l'opportunità di concedere o di negare le rafferme, e presiede le commissioni per le rassegne di rimando.

Le disposizioni contenute in questo articolo non menomano però le facoltà che, in ispeciali circostanze, hanno le autorità di bordo relativamente ai movimenti e alle promozioni di uomini di bassa forza.

Comandante.

Art. 11. Al comandante è più specialmente attribuita la parte amministrativa del servizio del corpo r. equipaggi. Egli è presidente del consiglio di amministrazione, e, in tale qualità, esercita in modo indipendente le attribuzioni che i regolamenti conferiscono al suo ufficio.

In caso di assenza del comandante superiore, il comandante lo surroga completamente in tutti i suoi poteri, conservando, nel tempo stesso, le mansioni e la responsabilità che gli incombono come presidente del consiglio di amministrazione.

Comandante in 2°.

Art. 12. Il comandante in 2° contribuisce alla direzione ge-

nerale dei servizi relativi al corpo r. equipaggi nel modo e nella misura determinati dal comandante superiore.

Egli è membro del consiglio di amministrazione.

Comandanti di divisione.

Art. 13. I comandanti di divisione dirigono il servizio militare relativo al personale che da loro dipende, in base alle prescrizioni di massima emanate dal comandante superiore. Eglino esercitano pure una vigilanza generale sull'amministrazione di questo personale, ma non hanno ingerenza nelle operazioni di contabilità, delle quali gli ufficiali amministrativi sono direttamente mallevadori verso il consiglio.

I comandanti di divisione provvedono alle destinazioni ed ai movimenti di ogni genere degli uomini appartenenti alle loro divisioni, accentrano le proposte di avanzamento ad essi relative e sottopongono all' approvazione del comandante superiore le liste di promozione.

Distaccamenti.

Art. 14. Le riunioni di militari del corpo r. equipaggi organicamente costituite fuori della sede del corpo hanno il nome di *distaccamenti.*

I distaccamenti possono comprendere uomini di tutte le specialità: ma, quando la loro forza e il modo nel quale sono composti lo consigliano, devono essere frazionati in gruppi corrispondenti alle varie divisioni.

Ogni distaccamento costituito alla sede di un dipartimento marittimo è comandato da un capitano di fregata, ed ha un aiutante maggiore in 1° ed un aiutante maggiore in 2°, oltre ad un numero di ufficiali variabile secondo la forza presente e le esigenze di servizio alle quali si deve soddisfare.

I distaccamenti stanziati fuori le sedi di dipartimento hanno comandanti di grado proporzionato alla loro importanza e ufficiali subalterni in relazione colla forza. In questi distaccamenti, quando il comandante è ufficiale superiore, esiste un aiutante maggiore in 1° e, se è necessario anche, uno in secondo.

L'aiutante maggiore in 1° e l'aiutante maggiore in 2° come pure gli altri ufficiali destinati al servizio militare dei distaccamenti sono ufficiali di vascello o del corpo r. equipaggi. Fra questi può anche essere compreso qualche sotto capo macchinista, quando la presenza di un numero considerevole di fuochisti lo renda opportuno.

Ai distaccamenti sono assegnati ufficiali di commissariato in relazione alle esigenze del servizio amministrativo.

Uffici dei comandi di distaccamento.

Art. 15. Ogni comando di distaccamento ha un ufficio di segreteria, al quale sono ascritti gli aiutanti maggiori, se esistono, e può essere destinato un ufficiale subalterno di commissariato, quando l'importanza dell'ufficio lo consiglia.

In questo ufficio sono tenuti i fogli matricolari, gli specchi caratteristici, i registri dei castighi e ogni altro documento di carattere militare e disciplinare riguardante gli uomini del distaccamento.

Relazione fra i comandanti dei distaccamenti e le altre autorità.

Art. 16. I comandanti dei distaccamenti dipendono dal comandante del corpo r. equipaggi in quanto riguarda l' amministrazione e le destinazioni del personale: per tutto ciò che concerne la parte disciplinare del servizio, dipendono dall'autorità locale, quando questa è a loro superiore.

I movimenti che i comandanti di distaccamento ordinano sulle navi devono considerarsi disposti per delegazione del comandante superiore del corpo r. equipaggi, è non ne può essere sospeso l'effetto che dai comandanti in capo di dipartimento o dai comandanti di forze navali, in forza della facoltà riconosciuta a questi ufficiali dall'art. 10.

Consiglio di amministrazione

Art. 17. Alla sede del corpo r. equipaggi è istituito un consiglio di amministrazione, così composto:

Il capitano di vascello comandante del corpo, *presidente;*
Il capitano di fregata comandante in 2°;
Un commissario capo di 1ª classe, *relatore;*
Un commissario capo di 2ª classe, *vice-relatore;*
Un commissario di 1ª classe, *segretario.*

I comandanti delle divisioni intervengono al consiglio quando in esso si trattano questioni riguardanti in modo speciale le loro divisioni rispettive.

Tutti i componenti il consiglio, siano essi ordinari o straordinari, hanno voto deliberativo, ad eccezione del segretario.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza, e sono valide sempre che i membri presenti al consiglio siano almeno tre,

oltre al segretario. A parità di voti, quello del presidente prepondera.

Uffici amministrativi

Art. 18. Sotto la immediata dipendenza del consiglio sono posti gli uffici amministrativi descritti nella tabella seguente:

Uffici dipendenti dal Consiglio d'amministrazione del Corpo R. Equipaggi.

DENOMINAZIONE degli Uffici e titolari di essi		FRAZIONI degli Uffici e titolari di esse		ATTRIBUZIONI
I.	Commissario Capo 2ª classe	1ª	Commiss° di 1ª cl.	Leve.
		2ª	Commiss° di 1ª cl.	Matricole.
II.	Vice Relatore del Consiglio	1ª	Commiss° di 1ª cl.	Ragioneria, bilanci, conti correnti, contabilità generale, fondo uomini in concedo illimitato.
		2ª	Commiss° di 1ª cl.	Conti sezioni.
		3ª	Commiss° di 1ª cl.	Variazioni
III.	Segretario del Consiglio con due commissari di 2ª classe sott'ordini			Segreteria, pagamenti, archivio, economato.
IV.	Commissario Capo di 2ª classe	1ª	Commiss° di 1ª cl.	Magazzino di stoffe e vestiario nuovo.
		2ª	Commissario di 1ª o 2ª classe	Magazzino di vestiario usato e suppellettili.
		3ª	Commissario di 1ª o 2ª classe	Conti vestiario,
V.	Commissario di 1ª o 2ª classe			Ricezione.

Uffici amministrativi delle divisioni e dei distaccamenti

Art. 19. Ogni divisione, come ogni distaccamento, ha un ufficio amministrativo per la contabilità del personale e i pagamenti.

Questo ufficio è retto da un commissario capo di 2ª classe alle divisioni ed ai distaccamenti comandati da capitani di fregata, da un commissario di 1ª o di 2ª classe ai distacca-

menti comandati da ufficiali di grado inferiore a quello di capitano di fregata.

Gli uffici amministrativi delle divisioni sono suddivisi in due frazioni, a capo delle quali sono posti due commissari di 2ª classe. Alla prima di queste frazioni è attribuito il servizio dell' economato, dei pagamenti e delle suppellettili; alla 2ª quello del magazzino vestiario divisionale.

Una simile suddivisione è adottata negli uffici amministrativi dei distaccamenti, quando l'entità di essi lo consiglia.

Servizio di cassa

Art. 20. Alla sede del consiglio di amministrazione sono stabilite una *cassa principale* e una *cassa secondaria*, ognuna delle quali è provveduta di due chiavi, rispettivamente tenute dai responsabili di esse.

Sono responsabili della cassa principale il presidente del consiglio ed il relatore; della cassa secondaria il vice relatore ed il commissario incaricato dei pagamenti.

Le divisioni ed i distaccamenti comandati da capitani di fregata hanno pure due casse come le anzidette.

Sono responsabili delle casse principali di divisione o di distaccamento i comandanti ed i commissari capi degli uffici amministrativi. Gli stessi commissari capi e gli ufficiali incaricati dei pagamenti sono responsabili delle casse secondarie.

Ai distaccamenti meno importanti di quelli sopra considerati si ha una cassa sola, della quale sono responsabili il comandante e l'ufficiale amministrativo.

Ordinamento delle sezioni

Art. 21. Gli uomini di ogni reparto sono ascritti alle sezioni che compongono questo reparto per specialità, e, in ogni specialità, per ordine alfabetico delle lettere iniziali del loro cognome.

La forza di una sezione non deve oltrepassare 400 uomini sotto le armi, e, per quanto è possibile, nemmeno esser di molto inferiore a questa cifra, considerata come normale.

Ogni sezione è diretta da un capo furiere, il quale ha sotto i suoi ordini un secondo capo e quel numero di altri subalterni che risulta necessario.

Alla vigilanza di tutte le sezioni appartenenti ad uno stesso reparto è preposto un ufficiale di commissariato.

Suddivisione amministrativa dei distaccamenti

Art. 22. Nei distaccamenti il personale è ripartito in gruppi

della forza normale di 500 uomini, composti per specialità, per reparti e per divisioni, secondo che risulta opportuno, in relazione alla quantità di personale da amministrarsi.

La direzione di ogni gruppo è affidata ad un capo furiere, il quale ha sotto i suoi ordini un secondo capo e il numero necessario di subalterni di grado inferiore.

Tutti i gruppi di un distaccamento sono posti sotto la sorveglianza di un ufficiale di commissariato.

Roma, li 4 aprile 1889.

Visto d'ordine di S. M.
Il ministro della marina
B. Brin

6030) Regio Decreto del 7 aprile 1889 che classifica fra le vie provinciali di Brescia la strada di circonvallazione della città di Chiari, da porta Villatico a porta Cortezzano.

6031) Regio Decreto del 7 aprile 1889 che aggiunge all'elenco delle strade provinciali di Avellino la via che da S. Angelo dei Lombardi giunge alla provinciale di Melfi.

6032) Regio Decreto del 7 marzo 1889 che autorizza la vendita dei beni dello Stato pel complessivo valore di stima di lire 11,295,67.

6033) Regio Decreto che determina le condizioni per l'ammissione agli esami magistrali di disegno e licenziati dal ginnasio superiore le inferiore.

24 marzo 1889

UMBERTO I. RE D'ITALIA ec.

Veduto il nostro decreto 8 luglio 1888, col quale si approva il regolamento per esami di abilitazione all'insegnamento nelle scuole tecniche e normali; Veduto l'altro Nostro decreto 7 giugno 1888, col quale è istituito un esame di licenza dal ginnasio inferiore; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. La licenza dal ginnasio, anche inferiore, è pur essa titolo valevole per l'ammissione agli esami di abilitazione all'insegnamento del disegno nelle scuole tecniche e normali sotto le condizioni indicate nell'articolo 14, lettera *C*, e nello articolo 15 del regolamento, approvato col precitato Nostro decreto 8 luglio 1888.

Ordiniamo ecc. — Roma, addì 24 marzo 1889.

UMBERTO
P. Boselli

6034) Regio Decreto dell'11 aprile 1889 che autorizza il municipio di Novara a stabilire un deposito doganale di merci estere.

6035) Regio Decreto del 4 aprile 1889 che dal fondo per le spese impreviste autorizza un primo prelevamento nella somma di lire 20,000, a favore dell'amministrazione del fondo per il culto.

6036) Regio Decreto dell' 11 aprile 1889 che costituisce il comune di Chamois in sezione autonoma del 5° collegio elettorale di Torino.

6037) Regio Decreto del 14 aprile 1889 che costituisce il comune di Villaputzu in sezione autonoma del 1° collegio elettorale di Cagliari.

6038) Regio Decreto del 14 aprile 1889 che dal fondo di riserva per le spese impreviste autorizza una diciottesima prelevazione nella somma di lire 38,300 a favore del ministero dell'interno.

6039) Legge del 7 aprile 1889 colla quale i regi decreti del 6 e 18 agosto 1888, n. 5705 e 5706, sono convertiti in legge relativi alle convenzioni per i servizi settimanali di navigazione fra Brindisi, Patrasso, Genova e Batavia.

6040) Legge del 7 aprile 1889 che autorizza il Governo del Re di far continuare fino al 31 luglio 1890 il servizio marittimo affidato alla società peninsulare ed orientale tra Venezia ed Alessandria d'Egitto.

6041) Regio Decreto del 21 aprile 1889 che dal fondo di riserva per le spese impreviste autorizza una ventesima prelevazione nella somma di lire 28,000 a favore del ministero del tesoro.

6042) Regio Decreto che determina il giorno in cui le sezioni penali delle Corti di Cassazione di Firenze e di Torino cesseranno le loro funzioni.

24 febbraio 1889.

UMBERTO I. RE D'ITALIA ec.

Visto l'art. 4 della legge 6 dicembre 1888, n. 5825 (serie

3.), che deferisce alla corte di cassazione di Roma la cognizione di tutti gli affari penali del Regno; Sentito il consiglio dei ministri; Sulla proposta del Nostro guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Le sezioni penali delle corti di cassazione di Firenze e di Torino cesseranno le loro funzioni, la prima col giorno 30 giugno e la seconda col giorno 31 luglio 1889.

I ricorsi in materia penale, che a quella data non fossero stati ancora decisi, a cura del pubblico ministero saranno trasmessi entro i dieci giorni successivi alla corte di cassazione in Roma.

Art. 2. I ricorsi in materia civile, sui quali le corti di cassazione di Firenze e di Torino dovessero, a norma di legge, pronunciarsi a sezioni unite e che alla data rispettivamente stabilita nell'articolo precedente non fossero stati ancora decisi, saranno trasmessi alla corte di cassazione in Roma.

Art. 3. La trasmissione accennata nei due precedenti articoli sarà eseguita dalla cancelleria rispettiva e partecipata entro quindici giorni agli avvocati sottoscritti al ricorso e al controricorso.

Gli avvocati, nei quindici giorni dalla notificata partecipazione, eleggeranno domicilio nella città di Roma per gli effetti stabiliti dalle leggi di procedura.

In difetto di tale elezione, o della nomina di altro difensore residente in Roma, si procederà oltre a norma di legge: epperciò, nelle cause civili le notificazioni occorrenti saranno fatte alla cancelleria della corte di cassazione in Roma, e nelle cause penali sarà nominato d'ufficio un difensore.

Art. 4. La trasmissione sarà accompagnata da un elenco, in doppio originale, indicativo di ciascuna causa e dagli atti e documenti che vi si riferiscono. Uno degli elenchi, sottoscritto dal cancelliere che lo avrà ricevuto, sarà rimandato alla cancelleria mittente.

Questi elenchi saranno rispettivamente conservati nella cancelleria mittente e nella ricevente.

Art. 5. I ricorsi e i controricorsi per i quali, al giorno stabilito nell'art. 1 del presente decreto, fossero in corso i termini prefissi negli articoli 256 e 529 a 531 del codice di procedura civile, alla loro notificazione o presentazione, saranno consegnati alla cancelleria della corte di cassazione a cui ne apparteneva la cognizione prima del giorno suindicato.

Scaduti i termini fissati nell'art. 533 del detto codice, i ricorsi, i controricorsi, gli atti e i documenti saranno trasmessi alla corte di Roma giusta i due articoli precedenti.

Ordiniamo ecc. — Roma, addì 28 aprile 1889.

UMBERTO

G. Zanardelli

6043) Legge dell'11 aprile 1889 con la quale la frazione Crespi cessa di far parte del comune di Canonica d' Adda e l' aggrega a quello di Capriate d'Adda.

6044) Regio Decreto che istituisce presso il ministero dell'istruzione pubblica una commissione consultiva per le controversie tra i consigli scolastici, i comuni e i maestri.

28 marzo 1889.

UMBERTO I. RE D'ITALIA ec.

Visti gli articoli 332, 333, 334 e 335 della legge 13 novembre 1859, n, 3725; Visto l'art. 11, ultimo capoverso della legge, testo unico, 19 aprile 1885, n. 3099 (serie 3[a]); Visto lo articolo 49 del regolamento per l'esecuzione della legge stessa approvato con regio decreto 11 ottobre 1885, n. 3496; Visto l'articolo 182 del regolamento unico per l'istruzione elementare, approvato con regio decreto 16 febbraio 1888, n. 5292 (serie 3[a]); Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È istituita presso il ministero della pubblica istruzione una commissione consultiva per le controversie tra i consigli scolastici, i comuni ed i maestri.

Art. 2. Tale commissione, a richiesta del ministero della pubblica istruzione, dará il suo avviso sui ricorsi presentati dai comuni e dagli insegnanti elementari contro i provvedimenti dei consigli scolastici provinciali relativamente alla classificazione delle scuole, alle nomine, licenziamenti e punizioni degli insegnanti elementari.

Art. 3. Il ministero della pubblica istruzione avrà inoltre facoltà di sentire l'avviso della commissione consultiva sopra ogni altra questione relativa alla interpetrazione ed all'applicazione delle leggi e dei regolamenti sull' istruzione primaria e popolare.

Art. 4. La commissione è composta di un consigliere di Stato colle funzioni di presidente, di un consigliere della corte di cassazione, di un consigliere di corte d'appello, di un regio avvocato erariale e del direttore capo della divisione per la istruzione primaria e popolare.

L'ufficio di segretario della commissione sarà tenuto da un funzionario del ministero della pubblica istruzione designato dal ministro.

Art. 5. I componenti la commissione verranno nominati con decreto reale sulla proposta del ministro della pubblica istruzione.

Ordiniamo ecc. — Roma, addi 28 marzo 1889.

UMBERTO
P. Boselli

6045) Regio Decreto del 21 marzo 1889 che approva il regolamento per le visite ai convitti femminili aventi scopo educativo.

6046) Regio Decreto del 18 aprile 1889 che dichiara opera di pubblica utilità la formazione di una piazza d' armi in Pesaro.

6047) Regio Decreto del 21 aprile 1889 che autorizza il comune di Cagliari ad esigere un dazio di consumo su alcuni generi.

6048) Regio Decreto del 24 febbraio 1889 che autorizza la vendita di beni dello Stato sul complessivo valore di stima di lire 2,633,28 e approva alcuni contratti di compra-vendita per trattative private.

6049) Regio Decreto del 4 aprile 1889 che nomina Pullino Giacinto, ispettore nel corpo del genio navale, membro della commissione permanente per l' esecuzione delle leggi 4 dicembre 1879, n. 5168 (serie 2ª), e 2 marzo 1884, n. 1958 (serie 3ª).

6050) Regio Decreto del 7 aprile 1889 che deferisce al presidente del consiglio dei ministri le attribuzioni riguardante l'Ordine Supremo della SS. Annunziata.

6051) Regio Decreto del 7 aprile 1889 che deferisca al presidente del consiglio dei ministri la presidenza del consiglio dell'ordine civile di Savoia.

6052) Regio Decreto del 5 maggio 1889 che sopprime la concessione dello sgravio sulla tassa dello spirito a favore delle industrie delle vernici.

6053) Regio Decreto del 18 aprile 1889 che approva la conversione in rendita consolidata 5 per cento di n. 4002 1[2 titoli di debiti redimibili dello Stato.

6054) Regio Decreto che ricompone il consiglio di amministrazione pel ministero delle finanze.

21 aprile 1889

UMBERTO I. RE D'ITALIA ec.

Veduto il regio decreto 4 aprile 1880, n. 5363, col quale

fu istituito un consiglio di amministrazione per i ministeri delle finanze e del tesoro; Veduto il regio decreto 18 marzo 1889, n. 5988, pel reparto delle attribuzioni del ministero delle finanze e del tesoro;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari di finanza; Udito il consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo.

Art. 1. Il consiglio di amministrazione pel ministero delle finanze si compone:

Del ministro, che lo presiede;

Del sotto segretario di Stato, che ne assumerà la presidenza nel caso di assenza o di impedimento del ministro;

Del direttore generale del demanio e delle tasse;

Del direttore generale delle gabelle;

Del direttore generale delle imposte dirette;

Del direttore capo della divisione del personale del segretariato generale, il quale farà da relatore;

Di un funzionario, designato senza decreto ministeriale, per compiere, senza voto, l'ufficio di segretario.

Gli ispettori generali potranno essere chiamati a prendere parte alle deliberazioni del consiglio, in singoli casi, a giudizio del presidente.

Art. 2. Il consiglio sarà chiamato a dare il suo parere sui provvedimenti indicati nell'articolo 3 del regio decreto 4 aprile 1880, n. 5663, dai quali però si intenderanno esclusi quelli riguardanti i primi ragionieri delle intendenze.

Art. 3. Nulla è innovato nelle altre disposizioni del regio decreto 4 aprile 1880, che non siano contrarie a quelle contenute nel presente.

Ordiniamo ecc. — Roma, addì 21 aprile 1889.

UMBERTO
F. Seismit-Doda

6055) Regio Decreto del 25 aprile 1889 che dal fondo di riserva per le spese impreviste autorizza una ventunesima prelevazione nella somma di lire 25,000 a favore del ministero di grazia e giustizia e dei culti.

6056) Regio Decreto del 25 aprile 1889 che dal fondo di riserva per le spese impreviste autorizza una ventiduesima prelevazione nella somma di lire 7,000 a favore del ministero di agricoltura, industria e commercio.

6057) Regio Decreto del 2 maggio 1889 che convoca pel giorno 26 maggio 1889 il 2° collegio elettorale di Bologna per la elezione di un deputato.

6058) Regio Decreto del 18 aprile 1889 che approva il regolamento pel servizio di pilotaggio nel porto di Trapani.

6059) Regio Decreto portante disposizione circa il pagamento delle tasse dei telegrammi inoltrati per posta ad uffici telegrafici.

25 aprile 1889

UMBERTO I RE D'ITALIA ec.

Visti i reali decreti del 22 dicembre 1869, numero 5412, del 17 dicembre 1882, n. 1146, del 5 settembre 1886, n. 4106, e del 10 marzo 1889, n. 5973; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi:

Decreta:

Art. 1. A datare dal 1° luglio p. v. le tasse dei telegrammi inoltrati per posta ad uffizi telegrafici, ai sensi del regio decreto 22 dicembre 1869, n. 5412, da località ove non esiste veruno di siffatti ufizi, dovranno essere pagate mediante francobolli postali, alle condizioni di cui nell' altro regio decreto del 17 dicembre 1882, n. 1146.

I telegrammi stessi saranno spediti con raccomandazione gratuita dagli ufizi postali, cui sieno presentati, a quèlli del telegrafo, cui sieno diretti, purchè indirizzati nel modo prescritto dall'art. 4 del succitato decreto reale del 22 dicembre 1869, n. 5412.

Art. 2. Dalla stessa data saranno considerati come di servizio ed avranno corso in franchigia i telegrammi spediti nell'interno del Regno dagli ufficiali tutti delle poste, nelle condizioni in cui sono attualmente da essi spediti telegrammi di Stato a pagamento.

Saranno accettati del pari in franchigia, per quanto riguarda la tassa interna, i suddetti telegrammi diretti all'estero, e saranno esenti anche dalla tassa estera, quando siano diretti a Stati che accordino la reciprocità.

Ordiniamo ecc. — Roma, addì 25 aprile 1889.

UMBERTO
Lacava

6060) Regio Decreto che ammette nel personale degli ufficiali di pubblica sicurezza gli ufficiali e marescialli dei reali carabinieri, gli ufficiali degli altri corpi dell'esercito e gli ufficiali e marescialli delle guardie di pubblica sicurezza a piedi od a cavallo.

28 aprile 1889

UMBERTO I RE D'ITALIA ec.

Veduti i reali decreti 10 novembre 1884, numero 2758, e 29 marzo 1885, n. 3017 (serie 3ª), sull'ordinamento del personale di pubblica sicurezza; Sentito il consiglio di Stato; Sentito il consiglio dei ministri; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari delll'interno, presidente del consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Gli ufficiali dell'arma dei reali carabinieri e degli altri corpi dell'esercito, ed i comandanti delle guardie di pubblica sicurezza a piedi od a cavallo, i quali abbiano in tale qualità prestato servizio effettivo per non meno di cinque anni, potranno essere nominati ufficiali di pubblica sicurezza qualora dal consiglio di amministrazione del personale di pubblica sicurezza sieno riconosciuti in possesso dei necessari requisiti di robustezza, condotta, istruzione, capacità e attitudine per il posto al quale aspirano.

Art. 2. Potranno essere nominati ufficiali di pubblica sicurezza anche i graduati delle guardie di pubblica sicurezza a piedi od a cavallo, e quelli dell'arma dei reali carabinieri, purchè, forniti almeno della licenza di ginnasio o di scuola tecnica, abbiano servito lodevolmente per oltre due anni col grado di maresciallo, e siano dal consiglio di ammininistrazione riconosciuti in possesso dei requisiti indicati nel precedente articolo.

Art. 3. L'assegnazione ai diversi gradi e alle diverse classi della carriera sarà fatta in seguito alla conforme deliberazione del consiglio di amministrazione, in ragione dei titoli e attitudini rispettive dei candidati e tenuto conto del grado e dello stipendio di cui essi erano provvisti.

Ordiniamo ecc. — Roma, addì 28 aprile 1889.

UMBERTO

F. Crispi

6061) Regio Decreto che modifica l'articolo 40 del regolamento per la concessione degli impieghi ai sott'ufficiali dell'esercito e della marina ed agli scrivani locali dell'amministrazione della guerra e della marina.

28 marzo 1889

UMBERTO I RE D'ITALIA ec.

Vista la legge 8 luglio 1883, n. 1470 (serie 3ª); Vista la

legge 14 luglio 1887, n. 4719 (serie 3ª); Visto il regio decreto 28 giugno 1888, che approva il regolamento per la concessione degli impieghi ai sott'ufficiali del regio esercito e della regia marina ed agli scrivani locali delle amministrazioni della guerra e della marina; Udito il consiglio dei ministri; Sentito il parere del consiglio di Stato; Sulla proposta del presidente del consiglio dei ministri, del ministro della guerra e del ministro della marina; Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. All'attuale articolo 40 del regolamento 28 giugno 1888 è sostituito il seguente:

„ Articolo 40. — Gli scrivani locali, i quali concorrono „ agli impieghi suddetti, al giungere del loro turno, vengono „ interpellati affinchè, confermando la fatta domanda, dichia- „ rino di accettare l'impiego pel quale debbono essere propo- „ sti, con qualsiasi destinazione.

„ Se rilasciano dichiarazione affermativa ed ottengono la „ nomina all'impiego, essendo per tal modo passati di fatto „ alla dipendenza di altra amministrazione dello Stato, in „ caso di rinunzia non possono dal ministero della guerra es- „ sere riammessi al posto di scrivano locale nè essere pro- „ posti per altro degli impieghi da essi primitivamente ri- „ chiesti „.

Ordiniamo ecc. — Roma, addì 28 marzo 1889.

UMBERTO
F. Crispi.
E. Bertolé-Viale
B. Brin.

6062) Regio Decreto del 14 aprile 1889 che approva una nuova tabella pel personale direttivo dei depositi cavalli stalloni.

6063) Regio Decreto del 25 aprile 1889 che approva il regolamento per le attribuzioni speciali del sottosegretario di Stato del ministero dei lavori pubblici.

6064) Regio Decreto del 18 aprile 1889 che riforma i ruoli organici degli istituti tecnici e nautici governativi.

6065) Regio Decreto del 21 aprile 1889 con cui viene parzialmente modificato l'organico degli uffici di vendita e di deposito delle privative.

6066) Regio Decreto del 28 aprile 1889 che approva la convenzione per la concessione della costruzione di una ferrovia da Roma a Viterbo con diramazione da Capranica a Ronciglione.

6067) Regio Decreto del 25 aprile 1889 che converte la scuola normale femminile pareggiata di Lecce in scuola superiore governativa.

6068) Regio Decreto del 25 aprile 1889 che converte la scuola normale femminile provinciale di Padova in scuola superiore governativa.

6069) Regio Decreto del 21 aprile 1889 che determina la rendita da iscriversi nel gran libro del debito pubblico a favore di enti morali ecclesiastici, per effetto della conversione dei loro beni.

6070) Regio Decreto che modifica la tabella *A* unita alla legge 23 dicembre 1888, n. 5858 (serie 3ª), sul monte delle pensioni per gli insegnanti delle scuole elementari.

25 aprile 1889

UMBERTO I RE D'ITALIA ec.

Veduta la legge 23 dicembre 1888, num. 5858 (serie 3ª), concernente il monte delle pensioni per gli insegnanti delle scuole elementari; Veduto che nella promulgazione della tabella *A* unita alla legge predetta occorsero alcuni errori; Considerata la necessità di rettificare gli errori medesimi a fine di conseguire una completa concordanza fra il testo approvato dal Parlamento e da Noi sanzionato; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Il coefficiente che si trova nella tabella succitata, e precisamente nel punto d'incontro alla colonna verticale 56, degli anni di servizio colla linea orizzontale 32 della età dell'insegnante, è così stabilito: 0,4560.

Il coefficiente derivante dall'incontro della colonna verticale 57 colla orizzontale 36, è così stabilito: 0,6232.

Il coefficiente derivante dall'incontro della colonna verticale 67 colla orizzontale 26, è così stabilito: 0,5440.

Ordiniamo ecc. — Roma, addì 25 aprile 1889.

UMBERTO
P. Boselli

6071) Legge del 16 maggio 1889 che dà piena ed intera esecuzione al trattato di commercio e di navigazione fra l'Italia e la Grecia.

6072) Regio Decreto del 2 maggio 1889 che autorizza il comune di Montalto Marche ad applicare le disposizioni contenute negli articoli 16 e 17 della legge 15 gennaio 1885, numero 2892 (serie 3ª).

6073) Regio Decreto del 2 maggio 1889 che autorizza il comune di Giovinazzo (Bari) ad applicare le disposizioni contenute negli articoli 16 e 17 della legge 15 gennaio 1885, numero 2892 (serie 3ª).

6074) Regio Decreto del 5 maggio 1889 che autorizza il comune di Catanzaro a riscuotere un dazio di consumo sopra alcuni generi.

6075) Legge del 16 maggio 1889 che autorizza i comuni di Tonengo, Odalengo Piccolo, Montiglio ed altri ad eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti 1889 il limite medio del triennio 1884-85-86.

6076) Regio Decreto del 28 aprile 1889 che accorda al consorzio irriguo Naviglio di Goito, in provincia di Mantova la facoltà di riscuotere il contributo dei soci coi privilegi fiscali.

6077) Regio Decreto del 31 marzo 1889 che autorizza la vendita di beni dello Stato pel complessivo valore di stima di lire 4,932,90.

6078) Regio Decreto del 25 aprile 1889 che applica alla regia scuola pratica di agricoltura di Grumello del Monte il regolamento approvato col regio decreto 22 aprile 1888, numero 5582 (serie 3ª).

6079) Regio Decreto del 25 aprile 1889 che applica alla regia scuola pratica di agricoltura di Pesaro il regolamento di contabilità approvato col regio decreto 22 aprile 1888, numero 5582 (serie 3ª).

6080) Regio Decreto del 12 maggio 1889 che costituisce il comune di Ortezzano in sezione autonoma del collegio elettorale di Ascoli Piceno.

6081) Regio Decreto del 12 maggio 1889 che costituisce il comune di Calderara Cartari in sezione autonoma del collegio elettorale di Porto Maurizio.

6082) REGIO DECRETO del 12 maggio 1889 che costituisce il comune di Castelletto Cervo in sezione autonoma del 2. collegio elettorale di Novara.

6083) REGIO DECRETO che modifica il ruolo organico del personale della regia scuola di applicazione per gl' ingegneri di Roma.

2 maggio 1889

UMBERTO I. RE D'ITALIA ec.

Veduto il bilancio del ministero della pubblica istruzione per l' anno finanziario 1888-89; Veduto il ruolo organico del personale della regia scuola di applicazione per gl' ingegneri di Roma, approvato col Nostro decreto 18 luglio 1888, numero 5635; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo;

Articolo unico. Il ruolo organico del personale della regia scuola di applicazione per gl'ingegneri di Roma, approvato col reale decreto 19 luglio 1888, n. 5635, è modificato in conformità della tabella annessa al presente decreto e firmata d'ordine Nostro dal predetto ministro.

Ordiniamo ecc. — Roma, addì 2 maggio 1889.

UMBERTO
P. BOSELLI

ORGANICO

del personale della regia scuola d'applicazione per gli ingegneri di Roma

1	Direttore (oltre l'alloggio)	L.	3,000
6	Professori ordinari a lire 5,000	„	30,000
	Professori straordinari	„	18,000
5	Direttori di gabinetto a lire 880	„	4,000
	Incaricati	„	5,000
	Assistenti	„	18,000
1	Meccanico	„	2,000
1	Meccanico	„	1,500
1	Preparatore	„	1,500
1	Operaio meccanico pel gabinetto di fisica tecnica	„	1,200
1	Segretario	„	4,000
1	Vice-segretario	„	3,000
1	Vice-segretario	„	2,000
	Personale di servizio	„	8,750

Gabinetto di geodesia

1 Direttore	L.	700
1 Calcolatore	„	1,500
1 Meccanico.	„	1,200
Totale . .	L.	105,350

Roma, 2 maggio 1889.

Visto d'ordine di S. M.
Il ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione
P. BOSELLI.

6084) Regio Decreto del 2 maggio 1889 che modifica il ruolo organico del personale della regia scuola di applicazione per gl'ingegneri di Bologna.

6085) Regio Decreto che modifica i ruoli organici del personale degli stabilimenti scientifici annessi alle università di Napoli, Parma, Pisa, Roma, Siena e Torino.

2 maggio 1889

UMBERTO I. RE D'ITALIA ec.

Visto il bilancio del ministero di pubblica istruzione per l'anno finanziario 1888-89; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. I ruoli organici del personale degli stabilimenti scientifici annessi alle università di Napoli, Parma, Pisa Roma, Siena e Torino, sono modificati in conformità della tabella, firmata d'ordine Nostro dal predetto ministro.

Ordiniamo ecc. — Roma, addì 2 maggio 1889.

UMBERTO
P. Boselli

6086) Regio Decreto che modifica l'altro del 14 luglio 1887, numero 4783 (serie 3ª), per la costituzione del corpo speciale d'Africa.

12 maggio 1889

UMBERTO I. RE D'ITALIA ec.

Visto il Nostro decreto 14 luglio 1887, n. 4783 (serie 3.ª), per la costituzione del corpo speciale d'Africa; Ritenuta l'op-

portunità di modificare gli obblighi di servizio stabiliti pei militari di truppa del corpo suddetto; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Agli articoli 5, 6 e 7 del predetto Nostro decreto 14 luglio 1887, sono sostituiti i seguenti:

Art. 5. — I militari di truppa, graduati e soldati, sono reclutati in seguito a volontaria domanda fra i militari sotto le armi ed eccezionalmente fra i militari di 1ª categoria che si trovino in congedo illimitato da non più di quattro anni, in quelle proporzioni che saranno stabilite dal ministero della guerra.

Art. 6. — La ferma obbligatoria pei militari di truppa del corpo speciale è di un anno, e decorre dal primo giorno del mese nel quale il militare giungerà al deposito centrale per le truppe d' Africa in Napoli per essere inviato a Massaua.

La detta ferma è rinnovabile di anno in anno e, dopo quattro anni di permanenza nel corpo speciale, i militari di truppa potranno continuare in servizio, mediante successive rafferme di due anni ciascuna, fino al 32° anno di età se caporali e soldati ed al 36 anno di età se sottufficiali.

Art. 7. — Al termine della ferma obbligatoria di un anno al militare di truppa spetta un premio di lire 200. Questo premio salirà a lire 600 al termine della seconda ferma di un anno; a lire 1200 al termine della terza ferma di un anno, e a lire 2000 infine al compimento della quarta ferma di un anno.

Per ogni successiva rafferma di due anni spetta ai militari di truppa un premio di lire mille.

Disposizioni transitorie.

Art. 2. Le presenti disposizioni sono anche applicabili a quei militari di truppa del corpo speciale, che, al termine dei primi due anni della ferma cui sono vincolati, chiedano la rescissione della medesima ed i quali quindi potranno continuare in servizio coi nuovi obblighi annuali di ferma e coi premii stabiliti dal presente decreto.

Ordiniamo ecc. — Roma, addì 12 maggio 1889.

UMBERTO
E. Bertolè Viale

6087) Regio Decreto dell' 11 aprile 1889 portante iscrizione di rendita a favore del fondo per il culto per beni stabili del demanio appresi ad enti morali ecclesiastici soppressi.

6088) Regio Decreto che riordina la scuola pratica di agricoltura di Girgenti.

14 aprile 1889.

UMBERTO I. RE D'ITALIA ec.

Visto il Nostro decreto 19 giugno 1882, n. 616 (serie 3ª), che istituiva in Girgenti una scuola pratica di agricoltura; Vista la deliberazione successiva emessa dalla deputazione provinciale di Girgenti in data 18 gennaio 1889, con la quale sono rimossi gli ostacoli, che si opponevano al funzionamento di quella scuola; Vista la legge 6 giugno 1885, n. 3141; Vista la legge 30 giugno 1888, n. 5842 (serie 3.), che approva il bilancio di previsione della spesa per il ministero di agricoltura industria e commercio per l'esercizio 1888-89; Sulla proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. La scuola pratica di agricoltura di Girgenti è ordinata in conformità delle prescrizioni della legge 6 giugno 1885, n. 3141.

Art. 2. Alle spese di istituzione calcolate in lire 17 mila provvedono: la provincia di Girgenti con lire 4000, la camera di commercio di Girgenti con lire 3000, il Governo con lire 10,000.

Art. 3. Alle spese di annuo mantenimento della scuola provvederanno il Governo, la provincia di Girgenti e la camera di commercio nelle proporzioni fissate dalla legge organica 6 giugno 1885 predetta.

Art. 4. Il ruolo del personale della scuola è fissato nel modo seguente:

Professore di agricoltura, stipendio	L. 2,400
Indennità di direzione	„ 300
Professore di scienze fisiche e naturali ed aiuto direttore, stipendio.	„ 2,000
Maestro e censore di disciplina, insegnante di lingua italiana, di storia, di geografia, di aritmetica e geometria e di calligrafia	„ 1,800
	L. 6,500

Art. 5. Alla spesa pel mantenimento della scuola per la quota dello Stato, si farà fronte con i fondi speciali stanziati al capitolo 12 del bilancio del ministero di agricoltura, industria e commercio per il corrente esercizio e con quelli corrispondenti degli esercizi successivi.

Ordiniamo ecc. — Roma, addì 14 aprile 1889.

UMBERTO
L. Miceli

6089) Regio Decreto del 5 maggio 1889 che autorizza il comune di Rivalta Trebbia (Piacenza) a cambiare l' attuale sua denominazione in quella di Gazzola.

6090) Regio Decreto del 12 maggio 1889 che approva l' iscrizione di tre nuove strade nell'elenco delle vie principali di Napoli.

6091) Regio Decreto del 12 maggio 1889 che riordina la stazione agraria di prova di Torino.

6092) Regio Decreto del 5 maggio 1889 che autorizza il cambio delle menzioni onorevoli in medaglie di bronzo ai benemeriti della salute pubblica.

6093) Regio Decreto del 7 aprile 1889 che deferisce al presidente del consiglio dei ministri la presidenza della Consulta Araldica.

6094) Regio Decreto del 5 maggio 1889 portante disposizioni circa la tassa di bollo sulle quietanze ordinarie delle paghe del personale della società Mediterranea, Adriatica e Sicula.

6095) Regio Decreto che apre sessioni straordinarie di esami per conferire diplomi di abilitazione all' insegnamento secondario e ne approva il relativo regolamento.

7 aprile 1889

UMBERTO I. RE D'ITALIA ec.

Vedute le leggi vigenti sull'istruzione secondaria, classica tecnica e normale; Veduti i regolamenti speciali delle facoltà di filosofia e lettere e delle facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali approvati col regio decreto 8 ottobre 1876, n. 3484 (serie 2ª); e i regolamenti delle rispettive scuole di magistero; approvati col regio decreto 30 dicembre 1888, n. 5888 (serie 3ª); Considerato che i giovani provenienti dalle facoltà suddette non bastano a fornire, quanto il bisogno richiede, d'insegnanti abilitati i molti istituti d'istruzione secondaria, classica tecnica e normale dello Stato; delle provincie, dei comuni, degli enti morali e dei privati; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Sono aperte per un triennio, a cominciare dal 1 ottobre 1889, sessioni straordinarie di esami per conferire i di-

plomi di abilitazione all'insegnamento delle discipline proprio dei licei, degli istituti tecnici, dei ginnasi e delle scuole normali.

Art. 2. È approvato il regolamento annesso al presente decreto, firmato d'ordine Nostro dal ministero della pubblica istruzione, col quale si stabiliscono le sedi degli esami e le norme per l'esecuzione dell'articolo precedente.

Ordiniamo ecc. — Roma, addì 7 aprile 1889.

UMBERTO
P. BOSELLI

REGOLAMENTO

Art. 1. Degli esami stabiliti col regio decreto 8 aprile 1889 sono sedi, nei limiti corrispondenti alle sezioni delle scuole di magistero, le università ove esistono queste scuole, l'istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento in Firenze e l'accademia scientifico letteraria di Milano.

Il tempo dei detti esami è fissato ogni anno nel mese di giugno dalla facoltà a cui la scuola di magistero appartiene.

Il rettore, il sopraintendente dell'istituto di studi superiori, il preside della facoltà scientifico-letteraria nella prima quindicina del luglio susseguente ne spediranno l'avviso al ministero per l'inserzione nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 2. L'abilitazione all'insegnamento nel liceo e nell'istituto tecnico si otterrà per le discipline qui sotto enumerate:

Lettere latine e greche nel liceo;
Lettere italiane nel liceo e nell'istituto tecnico;
Storia e geografia nel liceo e nell'istituto tecnico;
Filosofia nel liceo e nell'istituto tecnico;
Matematica nel liceo e nell'istituto tecnico;
Fisica e chimica nel liceo, fisica nell'istituto tecnico;
Storia naturale nel liceo e nell'istituto tecnico.

Art. 3. L'abilitazione all'insegnamento nel ginnasio potrà ottenersi:

per le discipline letterarie nel ginnasio inferiore;
per le discipline letterarie nel ginnasio superiore.

L'abilitazione all'insegnamento delle discipline letterarie nel ginnasio superiore vale anche per l'insegnamento di lingua e lettere italiane e per quello di storia e geografia nella scuola normale.

Art. 4. L'abilitazione all'insegnamento nella scuola normale potrà ottenersi:

per la lingua e le lettere italiane;
per la storia e la geografia;
per la matematica e per le scienze fisiche e naturali;
per la pedagogia e la morale.

L'abilitazione all'insegnamento di storia e geografia nella scuola normale vale anche pel ginnasio inferiore; l'abilitazione all'insegnamento di storia e geografia nella scuola normale vale anche pel ginnasio inferiore e superiore.

Art. 5. Agli esami per il liceo, per l'istituto tecnico e per ginnasio superiore potranno presentarsi tutti coloro, che con legale abilitazione abbiano lodevolmente insegnato la disciplina o una delle discipline, per cui domandano l'abilitazione in una scuola secondaria; per tre anni se pubblica, per quattro se privata.

Chi possiede il diploma di abilitazione per le materie letterarie del ginnasio superiore, sarà ammesso agli esami di abilitazione per le stesse discipline e per la filosofia nel liceo e nell'istituto tecnico.

Nessuno potrà essere ammesso all' esame di abilitazione per l'insegnamento della Filosofia, se non abbia ottenuto l'abilitazione per le materie letterarie almeno nel ginnasio inferiore, e fatto l'esercizio d' insegnamento prescritto nel primo capoverso di questo articolo, salvo il disposto del seconde capoverso.

Agli esami per il ginnasio inferiore e per la scuola normale potranno presentarsi tutti coloro che hanno lodevolmente insegnato la disciplina o una delle discipline, per cui domandano l'abilitazione, in una scuola secondaria; per due anni se pubblica, per tre se privata.

Potrà tuttavia il Ministero, su la proposta della Facoltà presso la quale il candidato ha chiesto l'iscrizione, concedere l'ammissione agli esami anche a coloro che non abbiano mai insegnato, quando con lavori messi a stampa abbian dato prova di molto ingegno e di un discreto avviamento nella disciplina o in una delle discipline che si propongono d'insegnare.

Art. 6. I maestri e le maestre elementari, che possiedono la patente di grado superiore, quando, in virtù di questa, abbiano insegnato lodevolmente nelle classi superiori di una scuola elementare, per tre anni se pubblica, per quattro se privata, potranno sostenere l' esame di abilitazione agl' insegnamenti della scuola normale.

Se con la patente medesima presentino il certificato di licenza dall' istituto tecnico o dal ginnasio superiore, saranno ammessi a tali esami dopo due anni di lodevole insegnamento, pubblico o privato, nelle classi suddette; se il certificato di licenza liceale, dopo i detti due anni di lodevole insegnamento

saranno ammessi agli esami di abilitazione non solo per la scuola normale, ma anche per il ginnasio inferiore.

Art. 7. Chi è laureato in giurisprudenza, potrà presentarsi all'esame per la patente d'insegnante delle discipline letterarie nel ginnasio inferiore, di lingua e lettere italiane e di storia e geografia nella scuola normale.

Art. 8. Chi possiede un diploma di abilitazione per insegnare matematica e scienze fisiche e naturali o storia naturale nelle scuole secondarie di qualunque ordine e grado, potrà presentarsi all' esame per l'abilitazione a insegnare nella scuola normale, quando abbia il primo titolo, le sole scienze fisiche e naturali, quando abbia uno degli altri due, la sola matematica.

Art. 9. Due mesi prima del cominciamento degli esami le domande di ammissione ai medesimi dovranno essere trasmesse al rettore (o sopraintendente o preside) corredate di questi documenti:

1.° fede di nascita, comprovante un' età non minore di 25 anni compiuti, per gli esami di riabilitazione all' insegnamento nel ginnasio inferiore e nella scuola normale, e non minore di 27 anni compiuti, per gli esami di abilitazione agli insegnamenti nel liceo, nell'istituto tecnico e nel ginnasio superiore;

2.° fede criminale;

3.° certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del luogo di effettiva dimora nell'ultimo anno, con dichiarazione del fine pel quale il certificato è richiesto;

4.° attestato medico, dal quale risulti che il candidato è di sana costituzione fisica ed è scevro da imperfezioni che gl'impediscano in qualsiasi modo il regolare esercizio dell'insegnamento;

5.° attestato comprovante la cittadinanza italiana, salvo i casi di dispensa specificati nell' articolo 255 della legge 13 novembre 1859;

6.° attestati, dai quali risulti che il richiedente si trova in una delle condizioni specificate negli articoli 5, 6, 7, 8, con avvertenza che quelli che riguardano gl' insegnamenti dati dal richiedente dovranno essere rilasciati dal provveditore agli studi.

7.° una narrazione, nella quale il richiedente esporrà in modo particolareggiato l'istruzione ricevuta, gli studi preferiti e gli uffizi sostenuti.

Art. 10. Il rettore (o sopraintendente o preside) almeno 15 giorni prima del cominciamento degli esami manderà al Ministero l' elenco dei candidati coi motivi sommari dell' ammissione o esclusione di ciascuno.

Art. 11. Le commissioni esaminatrici saranno quelle stesse, alle quali, in virtù, dei regolamenti speciali per le facoltà di filosofia e lettere e per le facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, sono commessi gli esami degli studenti universitari che aspirano a diplomi d' insegnamento secondario.

Di ogni commissione esaminatrice per abilitazione a insegnamenti di discipline scientifiche in qualsiasi istituto farà parte uno dei professori della facoltà filosofico-letteraria designato dal rettore.

Negli esami di abilitazione a qualsiasi insegnamento di scuola normale farà parte della commissione anche il professore di pedagogia della facoltà suddetta.

Art. 12. Le forme degli esami, il numero e l'estensione delle materie il numero e la durata delle prove e tutte le norme da seguirsi per accertare l' idoneità dei candidati sono determinate con apposite istruzioni.

Art. 13. Il candidato respinto in una sessione potrà ripresentarsi nella sessione susseguente per ripetere tutte le prove dell' esame; salvo che la commissione giudicatrice del primo esame lo abbia dispensato da alcune di esse; nel qual caso egli ha obbligo di ripresentarsi alla commissione medesima. Chi non abbia conseguita la piena approvazione neppure nella seconda sessione, non potrà sostenere altro esame se non ripetendo tutte le prove.

Nel corso del medesimo periodo annuale nessuno potrà presentarsi all'esame per la stessa abilitazione due volte.

Art. 14. Ciascun candidato, avuta notizia dell' ammissione all'esame, pagherà all'economo dell'università o dell'istituto di studi superiori o dell'accademia scientifico-letteraria, ove si è iscritto per l'esperimento, lire 30 se aspira a un diploma per insegnamento di liceo e istituto tecnico e di ginnasio superiore, lire 40 se a un diploma di ginnasio inferiore e di scuola normale. L'importo di questa indennità sarà ripartito fra gli esaminatori: salvo lire 8 se si tratta di diploma di liceo e istituto tecnico e di ginnasio superiore, e lire 6 se di altro diploma, le quali saranno dall'economo versate all'erario.

Il pagamento dell' indennità dovrà rinnovarsi ogni qualvolta abbia luogo ripetizione totale o parziale dell'esame.

Art. 15. Il presidente della commissione, col mezzo del rettore dell'università o del sopraintendente dell'istituto di studi superiori o del preside dell'accademia scientifico-letteraria, finiti gli esami, manderà al Ministero, in doppio esemplare, una relazione particolareggiata sul procedimento e sull' esito di essi. Il ministro, approvata la relazione, autorizzerà il rettore (o sopraintendente o preside) a rilasciare il diploma ai candidati che ottennero l'idoneità.

Il diploma sarà firmato dal rettore (o sopraintendente o preside) e dal preside della facoltà.
Roma, 7 aprile 1889.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro dell'istruzione pubblica
P. BOSELLI.

6096) Regio Decreto che dichiara titolo sufficiente la licenza conseguita nelle scuole elementari per l'ammissione senza esame alla prima classe del ginnasio, della scuola tecnica e pei corsi preparatori alla scuola normale.

9 maggio 1889

UMBERTO I. RE D'ITALIA ec.

Vedute le leggi vigenti sulla pubblica istruzione; Veduto il regolamento per le scuole normali approvato col Nostro decreto del 21 giugno 1883; Veduto il regolamento per i ginnasi ed i licei approvato col Nostro decreto del 23 ottobre 1884; Veduto il regolamento generale delle scuole tecniche approvato col Nostro decreto del 21 giugno 1885; Veduto il regolamento unico per l'istruzione elementare approvato col Nostro decreto del 16 febbraio 1888; Vedute le modificazioni apportate al regolamento suddetto del 23 ottobre 1884 col Nostro decreto del 24 ottobre 1888; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. La licenza delle scuole elementari, conseguita a tenore degli articoli 98, 99 e 100 del regolamento 16 febbraio 1888, è titolo sufficiente per l'ammissione senza esame alla prima classe del ginnasio, della scuola tecnica e dei corsi preparatori alla scuola normale.

Art. 2. Chi non possiede la licenza suddetta deve per l'ammissione sostenere un esame, che può farsi nella sessione estiva e nell'autunnale.

Questo esame consiste in un componimento italiano, in un saggio di calligrafia, in uno di disegno e in prove orali sostanzialmente comprese nei programmi delle scuole elementari.

Art. 3. Tutte le disposizioni contrarie al presente decreto sono abrogate.

Ordiniamo ecc. Roma, addì 9 maggio 1889.

UMBERTO
P. Boselli

6097) Regio Decreto del 16 maggio 1889 portante provvedimenti a favore dei comuni della provincia di Sondrio danneggiati dalle alluvioni del 1888.

6098) Regio Decreto che dà piena ed intera esecuzione all' accordo del Brasile coll' ingerenza dei consoli relativo alle successioni dei rispettivi sudditi.

19 maggio 1889

UMBERTO I. RE D'ITALIA ec.

Visto l'articolo 5 dello statuto fondamentale del Regno; Sulla proposta del presidente del consiglio dei ministri, Nostro ministro ad *interim* degli affari esteri; Sentito il parere del consiglio dei ministri; Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo unico. Piena ed intera esecuzione sarà data all' accordo risultante da note scambiate il 28 e 30 marzo 1889 fra il regio incaricato d'affari d'Italia in Rio Janerio e il ministro imperiale degli affari esteri del Brasile per rendere intieramente applicabili, sotto condizione di reciprocità, ai regi consoli le disposizioni del decreto imperiale dell'8 novembre 1851 relative alla ingerenza dei consoli esteri al Brasile nelle successioni dei rispettivi nazionali.

Ordiniamo ecc. — Roma addì 19 maggio 1889.

UMBERTO
F. Crispi

ACCORDO

col Brasile, sull'ingerenza dei consoli nell'apertura delle successioni dei rispettivi sudditi.

il regio incaricato d'affari d'Italia in Rio Janeiro al ministro degli affari esteri del Brasile

Rio Janeiro, 28 marzo 1889.

Signor ministro,

Debitamente autorizzato dal Governo di S. M. il Re, mio augusto sovrano, ho l' onore di rivolgermi all' E. V. per presentare formale domanda al Governo imperiale affinchè siano adottate per le successioni dei sudditi italiani morti al Brasile le disposizioni contenute nel decreto imperiale dell' 8 novembre 1851, n. 855 (*allegato A*).

A nome del Governo italiano prometto che uguale trattamento sarà osservato per le successioni dei sudditi brasiliani morti nel Regno.

L'entrata in vigore delle dette disposizioni, tanto in Italia come nell'Impero, resta fissata al 1° giugno prossimo venturo, secondo l'accordo già stabilito con l'E. V.

Gradisca, ecc.

G. Panerai.

Il ministro degli affari esteri del Brasile al regio incaricato d'affari d'Italia

(*Traduzione*).

Rio Janeiro, 30 marzo 1889.

Signor incaricato d'affari,

In risposta alla nota, che il signor cav. G. Panerai, incaricato d'affari d'Italia, mi diresse in data 28 corrente, ho l'onore di comunicare che il Governo Imperiale, mediante la reciprocità che il detto signore promette in nome del suo Governo, concorda che le disposizioni del decreto n. 855 dell' 8 novembre 1851 relativo alle successioni straniere, siano applicate dal 1° giugno in poi ai sudditi italiani morti nel Brasile, per il che si emetterà il decreto necessario (*allegato* B).

Ho l'onore, ecc.

D. Rodrigo A. da Silva.

(*Allegato* A)

(*Traduzione*).

Decreto *del Governo brasiliano n. 855, dell'* 8 *novembre* 1851, *che regola le esenzioni e le attribuzioni degli agenti consolari stranieri nell'Impero, e il modo col quale essi devono procedere al ricupero ed all'amministrazione dell'eredità dei loro connazionali, dato il caso di reciprocità.*

In virtù dell'art. 102 § 12 della Costituzione, e dell'art. 46 della legge del 28 ottobre 1848, e avendo udito il parere della rispettiva sezione del Consiglio di Stato, ordino che si eseguisca il regolamento, che con questo decreto si emana, per regolare le esenzioni e le attribuzioni degli agenti consolari stranieri nello Impero, ed il modo col quale essi devono procedere al ricupero ed all'amministrazione dell'eredità dei loro connazionali, dato il caso di reciprocità, e firmato da Paolino Josè Soarez de Sonza, del Mio consiglio, Ministro e segretario di Stato per gli affari esteri, che così l'abbia da interpretare e fare eseguire.

Palazzo di Rio de Janeiro, li 8 novembre 1851, trigesimo dell'Indipendenza e dell'Impero.

Con la rubrica di S. M. l' Imperatore.
PAOLINO JOSE SOAREZ DE SONZA

REGOLAMENTO *a cui si riferisce il decreto n.* 855 *dell'* 8 *novembre* 1851.

Art. 1. Gli agenti consolari, cioè, i consoli e vice-consoli stranieri nello impero, dopo ottenuto l' *exequatur* imperiale per le loro nomine, eserciteranno liberamente le funzioni di natura amministrativa inerenti alla loro carica, che, senza offesa alle leggi del paese, loro furono confidate dai propri Governi.

È loro compito favorire e promuovere la navigazione e il commercio legale dei loro connazionali; proteggerli contro misure illegali; assisterli nelle loro giuste pretese davanti alle autorità locali; ricorrere, in caso di diniego di giustizia da parte di queste, al Governo imperiale per mezzo dell' agente diplomatico della loro nazione, o direttamente, in mancanza di questi, ricorrere nello stesso modo contro le misure adottate che incaglino o tendano a pregiudicare il commercio e la navigazione del proprio paese; e finalmente praticare altri atti amministrativi tali come ricevere dichiarazioni ed altri documenti che loro sono presentati dai capitani di bastimenti della loro nazione, legalizzarli, rilasciare certificati, fare scritture di contratti marittimi, di matrimonio fra i loro connazionali, ed altri di questa natura, secondo i regolamenti e le ordinanze dei loro Governi.

Art. 2. Appena che muore intestato, uno straniero domiciliato nel Brasile, che non abbia coniuge in paese, o eredi riconosciuti tali, presenti, ai quali, conforme a diritto, spetti restare in possesso come capo di famiglia (*cabeca de cazal*) per provvedere all' inventario e fare le divisioni; od anco con testamento, se gli eredi sono stranieri ed assenti, e assenti pure i testamentari, il *Giudice dei defunti e assenti* procederà col rispettivo agente consolare al ricupero (*arrecadacão*) dell'eredità, la cui custodia sarà affidata allo stesso agente, dando tosto il detto giudice principio all'inventario *ex-officio*, nel quale proseguirà in presenza del riferito agente consolare.

Questa ingerenza degli agenti consolari non avrà luogo allorquando qualcuno degli eredi, riconosciuto tale, è cittadino brasiliano, anco se fosse assente.

Art. 3. Formato l'inventario, i beni dell'eredità saranno confidati, per l'amministrazione e liquidazione, all' agente consolare, che non potrà disporre dei medesimi o del loro prodotto

nè consegnarli ai legittimi eredi, sino a che non si sia riconosciuto, previi annunzi pubblicati nei giornali, immediatamente dopo il ricupero, che non comparisce, entro un anno, creditore alcuno verso la medesima eredità, o mentre pende qualche questione giudiziaria contro di essa, o non fossero pagati i diritti a cui fosse soggetta per le leggi dell'Impero.

Per verificare se ha o no luogo il pagamento dei diritti, l'agente consolare dovrà dimorare con documenti sufficienti e debitamente legalizzati, quale è il grado di parentela fra il defunto ed il suo erede od eredi.

Art. 4. Trascorso l'anno di cui parla l'articolo precedente, non pendendo questione giudiziaria contro l'eredità, pagati i diritti fiscali, o verificato che non ha luogo un tal pagamento, l'agente consolare potrà disporre della medesima eredità, e rimettere il suo prodotto a chi di diritto, secondo le istruzioni che avrà, essendo allora considerato dai tribunali del paese come rappresentante dell'erede, od eredi, per i quali sarà l'unico responsabile.

Art. 5. Se apparissero debiti o pendessero questioni riguardanti solamente una parte dell'eredità, potrà, decorso un anno, e compiuti i requisiti dell'art. 3°, eseguirsi la disposizione dell'articolo antecedente, riguardo la parte liquida e non contestata, dell'eredità, fatto il deposito pubblico di somma corrispondente all'importanza del debito, o questione pendente, o riservato l'oggetto che vi ha dato luogo.

Art. 6. Se morisse uno straniero, domiciliato al Brasile, nelle circostanze dell'art. 2° di questo regolamento, in luogo dove non esiste agente consolare della sua nazione il *Giudice dei defunti e assenti*, procederà al ricupero ed all'inventario della eredità in presenza di due testimoni validi della nazionalità del defunto, e, in mancanza di questi, in presenza di due negozianti o proprietari di fiducia, e quelli o questi saranno gli amministratori e liquidatori della eredità finchè si provveda circa il destino del prodotto di essa, liquido e non controverso.

Art. 7. Nel caso dell'articolo antecedente, il giudice dovrà rimettere dentro 15 giorni dacchè ebbe notizia della morte di qualche straniero nel suo distretto, nelle circostanze dell'art. 3°, al ministro degli affari esteri, con la fede di morte, una informazione circa l'età, residenza, luogo di nascita, professione, e ciò che consta circa i beni e i parenti del medesimo straniero, affinchè il detto ministro s'intenda con la legazione, o agente consolare rispettivo, riguardo alla destinazione del prodotto liquido dell'eredità.

Art. 8. Nè l'agente consolare, nè gli amministratori, nel caso dell'art. 6° potranno pagare debito alcuno del defunto,

senza l'autorizzazione del giudice, che non ordinerà pagamenti senza di aver prima udito l' agente consolare, o gli amministratori.

Si eccettuano le spese del funerale, le quali saranno tosto autorizzate dallo stesso giudice, se è possibile, o dall'autorità di polizia del distretto, in relazione all'importanza dell'eredità.

Art. 9. Quando lo straniero defunto fosse stato socio di qualche società commerciale, o avesse creditori commercianti di somme di qualche importanza, si deve procedere nella forma degli art. 309 e 310 del codice di commercio. Al *Giudice degli assenti* e al rispettivo agente consolare solamente competerà raccogliere la quota liquida che rimanesse spettante alla eredità. L'agente consolare potrà pertanto nei termini di detti articoli, richiedere quei provvedimenti che crederà in vantaggio della medesima.

Art. 10. Nei casi in cui secondo l'art. 6° di questo regolamento, fossero nominati degli amministratori della eredità giacente di stranieri, essi percepiranno, se lo richiedono, la commissione che le leggi dell' impero avessero stabilito per i curatori di simili eredità; e gli emolumenti del giudice saranno calcolati nel medesimo modo.

Art. 11. Quando morisse un agente consolare straniero, la sua eredità sarà raccolta nel medesimo modo con cui lo sono quelle dei membri del corpo diplomatico, eccetto se l' agente consolare avesse esercitato alcuna industria nel paese, perchè, in questo caso, si procederà secondo la regola generale.

Art. 12. Naufragando un bastimento straniero sulle coste del Brasile, in luogo dove vi sia agente consolare della rispettiva nazione, potrà questi praticare tutto quanto giudicherà conveniente per il salvataggio del bastimento medesimo, dei suoi attrezzi e carico, salvo l' intervento delle autorità territoriali per soccorrere i naufraghi, mantenere l' ordine, garentire gl'interessi tanto dei proprietari dello scafo e del carico, come quelli delle finanze pubbliche per la legalità dell'inventario, autenticità degli oggetti naufragati, loro deposito in dogana, e per tutti gli incidenti che possono rendere sospetta la condotta del capitano, pilota, o qualche altro conduttore del bastimento.

Art. 13. Gli agenti consolari stranieri eserciteranno l' autorità di giudici e arbitri nelle questioni relative ai salari dello equipaggio, e in tutte le questioni civili che insorgessero fra i loro connazionali che lo compongono, fra i capitani di diversi navigli della loro nazione, e nelle cause di commercio fra i loro concittadini, quando questi non preferiscano ricorrere alle autorità dell' Impero, e non si trovino coinvolti in tali questioni diritti di qualche abitante dell'Impero, di diverse nazionalità.

Art. 14. Agli agenti consolari appartiene prendere conoscenza, secondo i loro regolamenti, dei delitti commessi a bordo dei navigli della loro nazione da individui dell'equipaggio, gli uni contro gli altri, durante il viaggio, purchè nè l'offensore, nè l'offeso siano sudditi dell'Impero; perchè in tal caso, nonostante facessero parte del medesimo equipaggio, competerà esclusivamente alle autorità territoriali la conoscenza di tali delitti.

Art. 15. Quando i bastimenti mercantili stranieri si trovano in qualsiasi porto del Brasile, la giurisdizione criminale e di polizia dei rispettivi agenti consolari non si estenderà ai delitti gravi, o che per qualsiasi modo possano perturbare la tranquillità pubblica, od offendere particolarmente qualsiasi abitante del paese.

Art. 16. Gli agenti consolari stranieri saranno assistiti, dietro loro richiesta, dalle competenti autorità territoriali, non solo quando avessero necessità dell' intervento e appoggio di esse per l'esercizio delle loro funzioni a bordo di detti bastimenti; ma pure quando richiedessero l'arresto e consegna dei marinai e soldati che da quelli disertarono, o dai legni da guerra, rimanendo i medesimi agenti consolari obbligati per le spese che tali individui facessero nelle prigioni.

Art. 17. Gli agenti consolari stranieri sono soggetti, negli affari civili e nei delitti individuali che commettessero alla giurisdizione delle autorità dell'Impero, sia che si tratti di un affare che loro sia direttamente relativo, sia che appartenga ad altri; e si rende il loro intervento necessario come per un semplice particolare, usando però, verso i medesimi agenti, tutte le attenzioni solite nel foro, quando le citazioni e intimazioni si dirigono a persone che esercitano cariche pubbliche di elevata categoria, e dando loro posto, non essendo rei in materia criminale, al lato dell'autorità o presidente del tribunale davanti al quale dovessero comparire, salvo quando fossero negozianti, o esercitassero qualche altra industria nel paese, e versi la questione su oggetto del loro commercio o industria: perchè in questo caso si deve osservare verso di loro il medesimo procedimento che per qualsiasi altro individuo.

Art. 18. Solamente nei delitti che commettessero come commercianti, o in quelli di gravità tale che non ammettono cauzione (*fianca*) si potrà procedere all'arresto di un agente consolare, senza l'autorizzazione del Governo imperiale, il quale lo farà giudicare dal tribunale competente, quando in ragione delle circostanze da cui il delitto è accompagnato, o per altro motivo plausibile, crederà di non dovere consegnare il medesimo agente al Governo del quale è suddito perchè lo faccia

giudicare, o che non basti espellerlo dall' Impero, o ritirargli l' *exequatur*.

Art. 19. Gli archivi, documenti e corrispondenza ufficiale dei consolati e vice-consolati stranieri sono esenti da perquisizioni e da ogni qualsiasi investigazione ed esame da parte delle autorità dell' Impero. In caso d' arresto o di espulsione di un agente consolare senza che vi sia chi lo sostituisca sul posto, i detti archivi, documenti e corrispondenza debbono essere scrupolosamente conservati dopo essere stati sigillati dal detto agente e dalla prima autorità giudiziaria che risiede nella località.

Art. 20. I brasiliani che eserciteranno le funzioni di consoli o vice-consoli stranieri nel Brasile, non lascieranno per questo di essere interamente soggetti alla giurisdizione ordinaria del paese: e saranno processati e puniti dai loro tribunali sempre che commetteranno alcun crimine, qualunque sia la sua gravità. Tali funzioni pure non li esentano dagli incarichi pubblici e dal servizio della guardia nazionale, quando per motivi speciali non ottengano l'esenzione o dispensa da esso.

Art. 21. Le case in cui risiedono gli agenti consolari stranieri non godono del diritto di asilo, nè possono essere ostacolo all'esecuzione di citazioni, arresti e di qualsiasi mandato della giustizia del paese, osservati i debiti riguardi e le garanzie e formalità stabilite dalle leggi.

Art. 22. Un decreto del Governo designerà i punti dell' Impero in cui sono o saranno ammessi agenti consolari.

Art. 23. Le disposizioni degli art. 1, 13, 14, 16, 18 e 19 di questo regolamento non saranno ammesse in favore di quegli agenti consolari, e sudditi di nazioni nelle quali gli agenti consolari e sudditi brasiliani non avessero reciprocità di trattamento. Il Governo imperiale dichiarerà quale o quali di quelle disposizioni devono, per simile motivo, cessare di avere esecuzione.

Art. 24. Gli art. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 11 solamente avranno vigore riguardo agli agenti consolari e sudditi di una nazione dopo che, in virtù di accordo, sia stabilita la reciprocità per mezzo di uno scambio di note, e ne sia, per conseguenza, ordinata la esecuzione, riguardo a quella nazione, per decreto del Governo.

Palazzo di Rio de Janeiro, l' 8 novembre 1851.

Paolino Jose Soarez de Sonza.

(*Allegato* B).

(*Traduzione*)

DECRETO *n.* 10217 *del* 30 *marzo* 1889, *pubblicato nel* Diario official *dell' Impero del Brasile n.* 92, *anno XXVIII, del* 4 *aprile* 1889, *che applica alle successioni dei sudditi italiani morti nel Brasile le disposizioni del decreto n.* 855, *dell'*8 *novembre* 1851, *secondo il disposto dell'art.* 24 *del decreto stesso*.

Ordino che le disposizioni del decreto n. 855 dell'8 novembre 1851, secondo dispone il suo articolo 24, siano applicate dal 1° giugno in poi alle successioni dei sudditi italiani morti al Brasile, nella forma stabilita dallo stesso articolo.

Rodrigo Augusto da Silva, del mio consiglio, senatore dell'Impero, ministro e segretario di Stato degli affari esteri, ne resti inteso e lo faccia eseguire.

Palazzo di Rio Janeiro, 30 marzo 1889, 68° dell' Indipendenza e dell'Impero.

Con la rubrica di S. M. l'Imperatore.

RODRIGO A. DA SILVA.

6099) REGIO DECRETO del 19 maggio 1889 che dà piena ed intera esecuzione alla dichiarazione fra l' Italia ed il Guatemala per lo scambio degli atti dello stato civile pei rispettivi nazionali.

6100) REGIO DECRETO del 16 maggio 1889 che sopprime il posto di 2° aggiunto al professore di architettura, prospettiva e geometria nel regio istituto di belle arti.

6101) REGIO DECRETO del 19 maggio 1889 che accorda al consorzio irriguo Strona, Torba, Roggetta di Robbio, in provincia di Pavia, la facoltà di riscuotere il contributo dei soci coi privilegi fiscali.

6102) REGIO DECRETO del 19 maggio 1889 che accorda al consorzio irriguo dell'Agro Euganeo in provincia di Padova, la facoltà di riscuotere il contributo dei soci coi privilegi fiscali.

6103) REGIO DECRETO del 2 giugno 1889 che costituisce il comune di Caltignaga in sezione autonoma del 2° collegio elettorale di Novara.

6104) REGIO DECRETO del 2 giugno 1889 che costituisce il comune di Paruzzaro in sezione autonoma del 1° collegio elettorale di Novara.

6105) Regio Decreto che approva alcuni progetti di fognatura della città di Napoli.

2 giugno 1889

UMBERTO I. RE D'ITALIA ec.

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri: Veduto il regio decreto in data del 7 gennaio 1886, col quale si è approvato, con alcune condizioni, il progetto di massima della fognatura generale della città di Napoli; Veduto il progetto d'esecuzione della fognatura stessa, presentato dal municipio di Napoli; Visto che con questo progetto viene in parte variato quello di massima già approvato col succitato decreto del 7 gennaio 1886; Visto il progetto speciale per la fognatura cloacale dei nuovi rioni Vasto ed Orientale, non che quello per la costruzione di una fogna collettrice delle acque meteoriche e cloacali del rione Orientale, approvati ambedue dalla amministrazione municipale di Napoli; Vista la legge del 15 gennaio 1885, n. 2892, ed il relativo regolamento in data del 12 marzo successivo; Visto il parere che su detti progetti ha manifestato il consiglio superiore dei lavori pubblici in adunanza del 4 corrente; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È approvato il progetto di fognatura della città di Napoli a firma degli ingegneri municipali, signori cav. Gaetano Bruno e Vincenzo Varriale, colle date 5 dicembre 1888 per la registrazione all'ufficio del bollo, e 4 maggio 1889 pel visto del consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. 2. Sono pure approvati i progetti per la fognatura cloacale dei nuovi rioni Vasto ed Orientale, e per la costruzione di una fogna collettrice delle acque meteoriche e cloacali del rione Orientale, presentati dal municipio di Napoli colle firme di detti suoi ingegneri, e aventi il primo la data 7 agosto 1888 per la registrazione all' ufficio del bollo, e 10 novembre 1888 pel visto del consiglio superiore dei lavori pubblici, ed il secondo le date 21 marzo e 4 maggio 1889 degli uffici stessi.

Art. 3. Copia autentica dei progetti sunnominati dovrà essere rimessa al Governo.

Ordiniamo ecc.—Roma, addì 2 giugno 1889.

UMBERTO
F. Crisi

6106) Legge sulla durata in ufficio del presidente e dei vice presidenti del Senato.

6 giugno 1889

UMBERTO I RE D'ITALIA ecc.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. Nell'intervallo fra le legislature e fra le sessioni di una legislatura, il presidente e i vice-presidenti del Senato durano, fino alla nomina dei successori, nel rispettivo ufficio, a tutti gli effetti che di diritto, segnatamente a quelli degli art. 36, 37 e 38 dello statuto e degli art. 369, 370 del codice civile.

Ordiniamo ecc.—Roma, addì 6 giugno 1889.

UMBERTO
F. Crispi
G. Zanardelli

6107) Regio Decreto che approva il regolamento per la esecuzione della legge sull' amministrazione comunale e provinciale.

10 giugno 1889

UMBERTO I RE D' ITALIA ecc.

Veduta la legge comunale e provinciale 10 febbraio 1889, n. 5921, Veduti i pareri del consiglio di Stato del 13 aprile e 18 maggio 1889; Sentito il consiglio dei ministri; Sulla proposta del presidente del consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per gli affari dell' interno; Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. E approvato l'unito regolamento che sarà vidimato e sottoscritto, d' ordine Nostro, dal ministro dell' interno, per l'esecuzione della legge sull'amministrazione comunale e provinciale.

Ordiniamo ecc.—Roma, addì 10 giugno 1889.

UMBERTO
F. Crispi

REGOLAMENTO

PER L'ESECUZIONE

della legge sull'amministrazione comunale e provinciale

TITOLO I.

DEI PREFETTI, SOTTO PREFETTI E DEI LORO UFFICI

Art. 1. Il prefetto dipende direttamente dal ministro dello interno ed eseguisce gli ordini degli altri ministri delle materie di loro competenza.

Esercita la sua sorveglianza su tutti i servizi governativi, provinciali e comunali, sui corpi morali, sulle società ed imprese nelle quali lo Stato è interessato, sui funzionari ed agenti addetti ai servizi dello Stato, proponendo ai rispettivi ministeri quei provvedimenti che reputa opportuni nell' interesse della pubblica amministrazione.

Mantiene la disciplina negli uffici che dirige; invigila sulla osservanza di una scrupolosa riservatezza nella trattazione degli affari e delle norme che provvedono al buon andamento dei pubblici servizi.

Fa ogni anno una relazione al Ministero dell'interno sulle condizioni economiche e morali della provincia e dei suoi corpi morali e sulle altre materie che possono essere indicate dal ministro dell'interno e dagli altri ministri.

Art. 2. Il prefetto provvede alla pubblicazione degli atti del Governo in conformità della legge.

Pubblica un bollettino periodico della prefettura per la diramazione nella provincia di tutte le circolari e di altri atti e provvedimenti.

Art. 3. Il prefetto per richiedere la forza armata dovrà rivolgersi all'autorità militare superiore del luogo, la quale è in obbligo di ottemperare alla richiesta.

Nei casi d' urgenza può, come autorità di sicurezza pubblica, chiedere l' intervento della forza armata per mezzo di ufficiali di sicurezza pubblica.

Art. 4. Il prefetto può assegnare a ciascun consigliere la direzione di uno speciale servizio amministrativo.

Art. 5 Ogni ufficio di prefettura è ripartito come appresso:

Gabinetto.

Affari riservati — Personale della prefettura, sottoprefettura, e degli altri uffici governativi — Sindaci — Associazioni —

Avvenimenti politici — Emigrazione — Rapporti colle autorità politiche e militari—Stampa—Affari diversi.

Divisione Prima.

Incanti e contratti nell' interesse dello Stato — Approvazione di contratti stipulati dall' intendenza di finanza — Cauzioni—Rilascio di copie di atti—Legalizzazione di firme—Naturalità e cittadinanza—Dazio consumo governativo—Tasse e demanio—Esattorie—Ricevitoria provinciale—Asse ecclesiastico—Personale della commissione provinciale e delle commissioni mandamentali per le imposte dirette—Belle arti—Antichità—Culto—Protocollo generale—Archivio — Biblioteca—Copisteria- Spedizione—Pubblicazione, diramazione e conservazione delle leggi e degli atti del Governo—Affari non attribuiti ad altre divisioni.

Divisione Seconda.

1. Affari comunali e provinciali — Circoscrizioni — Liste elettorali politiche e amministrative — Elezioni — Demani comunali.
2. Opere pie e affari relativi.

Divisione Terza.

1. Igiene e sanità pubblica—Leva e servizi militari—Tiro a segno nazionale—Milizia territoriale.
2. Servizio forestale — Miniere e cave — Pesi e misure — Fiere e mercati — Affari diversi di agricoltura, industria e commercio.
3. Carceri — Lavoro nelle prigioni — Personale di custodia — Mantenimento dei detenuti.

Divisione Quarta.

Lavori pubblici—Viabilità—Ferrovie--Espropriazioni—Bonifiche—Poste e telegrafi—Affari diversi relativi all' amministrazione dei lavori pubblici.

Ragioneria.

1. Contabilità dello Stato—Servizio di cassa della prefettura — Conto corrente colla tesoseria provinciale e conti correnti per ciascun servizio.

2. Contabilità dei comuni della provincia e degli altri corpi morali sottoposti a tutela e vigilanza governativa.

Ufficio del provveditore agli studi.

1. Amministrazione scolastica provinciale, istruzione primaria, secondaria e tecnica—Scuola d'arti e mestieri—Scuola agraria—Istituti speciali.
2. Protocollo ed archivi speciali.

Ufficio di pubblica sicurezza.

1. Polizia giudiziaria e amministrativa.
2. Protocollo ed archivi speciali.

Art. 6. Il prefetto può suddividere in sezioni le materie attribuite a ciascuna divisione nel modo più vantaggioso alla spedizione degli affari.

Nelle sottoprefetture si osserverà, possibilmente, un metodo conforme.

Art. 7. Ogni ufficio di prefettura e di sottoprefettura dovrà avere un registro di protocollo generale e, in corrente, un indice alfabetico per la ricerca delle carte.

Ogni ufficio di prefettura dovrà anche avere un registro dei provvedimenti del prefetto, delle decisioni e dei pareri del Consiglio di prefettura.

Per la forma del protocollo generale, dell'indice alfabetico, di altri registri che potessero occorrere il Ministero darà istruzioni e moduli speciali.

Art. 8. Nel primo e nel sedicesimo giorno di ogni mese, l'impiegato incaricato della tenuta del registro di protocollo deve presentare al prefetto od al sottoprefetto un elenco degli affari registrati da oltre 15 giorni, che ancora non fossero spediti.

Art. 9. Ogni prefettura e sottoprefettura ha due archivi, l'uno *generale* o di deposito, che riflette gli affari ultimati da 3 anni; l'altro *corrente*, che comprende tutti gli altri.

Negli archivi le carte devono essere ripartite in serie e categorie.

Due sono le serie:

Quella degli affari generali;

Quella degli affari dei corpi morali.

Ogni serie si divide in categorie.

Le carte devono custodirsi in buste chiuse.

Le carte che passano agli archivi di deposito devono essere accompagnate da inventario.

Art. 10. L'archivista della prefettura o sottoprefettura è re-

sponsabile del regolare assetto degli archivi, non che della conservazione e classificazione delle leggi, dei regolamenti, delle circolari, delle istruzioni ed altri stampati.

Art. 11. I sottoprefetti faranno ogni anno al prefetto un rapporto sulle materie indicate dall'art. 1.

TITOLO II.

Capo I.

Della Giunta provinciale amministrativa.

Art. 12. Il consiglio provinciale nella sessione ordinaria elegge i quattro membri effettivi e i due supplenti che devono far parte della Giunta provinciale amministrativa.

Art. 13. Gli eletti entrano in carica nella prima adunanza della Giunta amministrativa che avrà luogo nel gennaio successivo.

Art. 14. Nel caso di decadenza, di morte o di dimissione di alcuno dei commissari elettivi il consiglio provinciale sarà convocato straordinariamente per la surrogazione nel termine di un mese.

Art. 15. La decadenza dall' ufficio di commissario elettivo della Giunta provinciale amministrativa per causa delle incompatibilità o degli impedimenti di cui all'art. 11 della legge sarà pronunziata dalla Giunta medesima, sentito l'interessato.

Art. 16. Ad ogni membro elettivo della Giunta provinciale amministrativa è assegnata per ogni seduta una medaglia di presenza di L. 10. Questa medaglia per i membri non residenti abitualmente nel capoluogo è determinata in L. 15.

La somma complessiva sará stanziata nel bilancio provinciale e pagata dal tesoriere provinciale sulle note approvate dal presidente.

Art. 17. La Giunta provinciale si riunisce nell'ufficio di prefettura.

È assistita da impiegati della prefettura.

Tiene il suo carteggio per mezzo del prefetto.

Art. 18. La Giunta provinciale approverà per l'esercizio delle sue attribuzioni un regolamento interno.

Capo II.

Procedimento innanzi alla Giunta provinciale amministrativa nell' esercizio delle sue funzioni di vigilanza e di tutela.

Art. 19. L'ufficio di segreteria della Giunta provinciale am-

ministrativa terrà il registro delle deliberazioni e quello degli intervenuti alle singole adunanze.

Questo secondo registro, firmato in ogni singola seduta dai membri intervenuti, sarà presentato al consiglio provinciale nella prima adunanza della sessione ordinaria.

Art. 20. Per la validità delle deliberazioni della Giunta provinciale amministrativa si richiede l'intervento della maggioranza dei membri che la compongono secondo l'art. 10 della legge.

Le deliberazioni saranno adottate a maggioranza assoluta di voti.

Art. 21. Se un ricorso presentato alla Giunta riguardi l'interesse diretto di terzi, essa ordina che per cura del ricorrente venga notificato a ciascun interessato nel termine di legge, o, quando la legge non lo disponga, nel termine stabilito dalla Giunta medesima, la quale sospende l'esame dell'affare finchè non consti della seguita notificazione.

Art. 22. La Giunta prende le sue decisioni in base agli atti prodotti.

Essa può, quando lo crede utile, invitare tutte le parti interessate a comparire personalmente o per mezzo di rappresentanze legali, per ottenere schiarimenti e ragguagli circa i fatti relativi di sua competenza.

I rappresentanti delle amministrazioni e gl'interessati hanna diritto di presentare memorie e documenti, l'elenco dei quali è sottoscritto da chi li produce e dal segretario della Giunta.

La Giunta può ordinare alle amministrazioni sottoposte alla sua vigilanza ed agl'interessati, e richiedere alle autorità governative, la produzione dei documenti e degli schiarimenti che ritiene necessari per l'esercizio delle sue funzioni.

Art. 23. La Giunta può ordinare inchieste, perizie, verificazioni ed accessi sui luoghi: alle spese relative provvedono le amministrazioni e le parti interessate.

Art. 24. I provvedimenti che la Giunta emette per la istruzione degli affari hanno nome di ordinanze, quelli che hanno carattere definitivo hanno nome di decisioni.

Le ordinanze sono sottoscritte dal presidente e dal segretario e le decisioni dal presidente, dal relatore e dal segretario.

Art. 25. Prima che la Giunta abbia emanato il provvedimento definitivo non è ammesso ricorso contro le ordinanze, le quali possono soltanto essere impugnate coi ricorsi presentati contro le decisioni.

Art. 26. I provvedimenti della Giunta debbono essere motivati.

Tuttavia ove si tratti di deliberazioni o di atti per la cui esecutorietà la legge richiede la semplice approvazione, che non diano luogo ad alcuna osservazione e contro i quali non sia proposto alcun ricorso o reclamo, la decisione della Giunta può essere espressa nella formola: *si approva*.

Art. 27. Spetta al prefetto, come presidente della Giunta:

1° Di determinare il giorno per le sedute;

2° Di proporre l'ordine del giorno per le sedute;

3° Di distribuire gli affari tra i membri della Giunta;

4° Di provvedere all'esecuzione delle deliberazioni della Giunta;

5° Di curare che siano eseguite le occorrenti notificazioni alle amministrazioni ed agl'interessati.

6° Di prendere tutte le misure richieste pel buon andamento del servizio.

Art. 28. Le sedute sono annunciate ai membri della Giunta da un avviso notificato loro almeno 24 ore prima.

L'avviso enuncia il giorno e l'ora della seduta.

Il segretario redige il verbale della seduta a norma della legge e dell'art. 116 del presente regolamento.

Le disposizioni dell' art. 7 del regolamento sono applicabili agli atti e alle deliberazioni della Giunta le quali debbono essere trascritte nel modo indicato dall'articolo predetto.

Art. 29. Le parti interessate hanno diritto di avere copia a loro spese dei provvedimeuti che le riguardano.

Art. 30. Le notificazioni degli atti sono eseguite dai messi comunali, salvo che la legge prescriva che un dato atto debba essere notificato nelle forme giudiziarie.

TITOLO III.

—

Capo I.

Del comune, dell'ufficio e del segretario comunale

Art. 31. La facoltà accordata ai comuni dal § 3 dell'articolo 12 della legge si estende anche al locale della segreteria, purchè vi si tengano sempre distinti i registri e le carte di spettanza di ciascun comune.

Però in ogni sala delle adunanze comunali od in altra contigua vi saranno armadi, separati per ogni comune, muniti di serratura e di chiave, pel deposito delle carte.

Questa chiave rimarrà presso il segretario, il quale dovrà tenere il registro delle carte e ne avrà la responsabilità.

Non si potranno estrarre carte dall' archivio, nè espor-

tarle dall'ufficio comunale senza l'ordine in iscritto del sindaco o della Giunta al segretario, il quale restituirà l'ordine quando le carte gli vengono ritornate.

In ciascuno dei comuni riuniti in consorzio sarà un albo pretorio per le pubblicazioni che la legge prescrive.

Art. 32. Per essere nominato segretario comunale bisogna provare:

1° Di essere maggiore di età;

2° Di non essere mai stato condannato per reati contemplati dall'articolo 30 della legge;

3° Di avere conseguita la licenza ginnasiale o quella di scuola tecnica;

4° Di avere ottenuta la patente di idoneità in seguito ad esame.

Terrà luogo della patente il certificato d'idoneità agli impieghi di prima categoria nell'amministrazione centrale e provinciale dipendente dal Ministero dell'interno.

La Commissione per gli esami sarà composta del prefetto, che la presiederà personalmente o per mezzo del consigliere delegato, di un consigliere di prefettura e di un segretario comunale, a scelta del prefetto.

Ciascun membro della Commissione avrà voto deliberativo.

Con speciale istruzione il Ministero dell' interno determinerà il modo di procedere agli esami e le materie intorno alle quali dovranno versare.

L'apertura degli esami, i quali devono aver luogo almeno una volta all' anno nell' ufficio di prefettura, sarà annunciata tre mesi prima con avvisi da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel *Foglio degli annunzi legali* della provincia e all' albo pretorio, tosto che i sindaci ne avranno ricevuto partecipazione dalla prefettura.

Art. 33. I prefetti e sottoprefetti verificheranno se gli inventari e le successive aggiunte o modificazioni, di cui all'art. 140 della legge, siano compilati con esattezza e faranno alle amministrazioni comunali le opportune osservazioni.

Gli inventari devono essere vidimati dal sindaco e dal segretario.

Della regolarità degli inventari e della conservazione di tutti i titoli, atti, carte e scritture di spettanza del comune sono responsabili il sindaco e il segretario.

Art. 34. Il segretario è responsabile d'ogni incombenza che debba essere disimpegnata dall'ufficio comunale.

Nel caso di ritardo nell'esecuzione il segretario dovrà sostenere la spesa del commissario che il prefetto o il sottoprefetto, ai termini dell'art. 174 della legge, è in facoltà d'inviare sul luogo per la spedizione dell'affare in ritardo.

Sono tenuti nello stesso modo alla indicata spesa, nella proporzione che sarà determinata dal prefetto o sottoprefetto gli altri impiegati comunali ai quali risultasse imputabile la verificata negligenza o dilazione.

Queste spese saranno anticipate dalla cassa del comune, salvo il rimborso per via di ritenuta sullo stipendio degli impiegati.

Art. 35. In ogni comune il segretario deve tenere in corrente i registri indicati nella tabella n. 1 annessa al presente regolamento, oltre quelli prescritti da leggi e regolamenti.

Devono inoltre tenere in ordine cronologico:

1° Gli originali delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, i quali devono essere legati in modo da impedirne lo smarrimento o la dispersione;

2° Gli originali delle liste elettorali di ciascun anno approvate dall'autorità competente;

3° Le leggi e i decreti del Regno appartenenti all'edizione ufficiale e il bollettino della prefettura;

4° I bilanci o stati presuntivi;

5° I conti consuntivi;

6° I ruoli delle tasse comunali, non che quelli degli appartenenti al comune tenuti a prestazioni militari;

7° I libri od atti relativi al censo o catasto, semprechè, per la tenuta di questi libri e per tutti gli atti relativi, non vi sia uno speciale impiegato;

8° Gli atti relativi al censimento della popolazione e della statistica;

9° Le mercuriali periodiche dei cereali;

10° I verbali di verificazione di casa;

11° Le carte relative alla leva militare di ciascun anno;

12° I registri dello stato civile;

13° Il registro di popolazione;

14° L'elenco dei fanciulli obbligati a frequentare le scuole elementari;

15° Gli altri atti e registri che siano prescritti da leggi o da regolamenti.

Art. 36. Ogni comune è in obbligo di compilare e tenere nella segreteria comunale:

1° L'inventario dei beni stabili posseduti dal comune e dalle frazioni di esso, dei demani e promiscuità, servitù attive e passive e di ogni diritto relativo a beni stabili;

2° L' inventario dei mobili, dei crediti e delle altre attività;

3° L'elenco dei debiti e delle altre passività, distinguendo le ordinarie dalle straordinarie;

4° L' elenco delle strade comunali e di quelle private soggette a servitù pubblica;

Art. 37. L' esazione dei diritti di segreteria verrà fatta a cura del segretario comunale, il quale, alla fine di ciascun mese, ne dovrà versare il prodotto nella cassa comunale.

Per tale esazione si terrà in ogni ufficio comunale un registro secondo il modulo prescritto da speciali istruzioni.

Questo registro dovrà essere tenuto in conformità delle vigenti leggi sul bollo e vidimato in ogni mezzo foglio dal sindaco.

Ogni quietanza sarà controdistinta dal numero progressivo.

Il registro delle esazioni fatte dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno dovrà essere unito al conto consuntivo del comune.

Tali disposizioni sono anche applicabili nei comuni nei quali l' esazione dei diritti è ceduta ai segretari comunali ai termini dell' art. 2 del regio decreto 25 ottobre 1881, n. 475.

È applicabile ai segretari comunali il regio decreto 14 settembre 1862, n. 840.

Capo II.

Delle elezioni.

Art. 38. Come prova del saper leggere e scrivere, di cui all'art. 19 della legge, varrà la domanda per l' inscrizione nelle liste elettorali amministrative, che contenga la indicazione della paternità ed età, del domicilio e della condizione, scritta e firmata dal richiedente.

Art. 39. Tale prova, quando si renda necessaria per mancanza di documenti, che attestino della capacità del cittadino, dovrà essere data in presenza di un notaio e di tre testimoni.

Il notaio nell' autenticazione dichiarerà di averla veduta scrivere in presenza sua e dei testimoni.

Dichiarerà inoltre che egli o i testimoni conoscono la persona.

La domanda e l' autenticazione saranno stese in carta libera e non daranno luogo ad altre spese che a quella di 50 centesimi di emolumento a favore del notaio.

Art. 40. L' esperimento potrà essere ordinato dalla Giunta municipale, dal consiglio comunale, dalla Giunta provinciale amministrativa, dalla corte d'appello, prefiggendo al cittadino il termine di cinque giorni, decorso il quale inutilmente, si intenderà avere egli rinunciato alla prova stessa.

Art. 41. Il prefetto deve curare che la Giunta provinciale amministrativa sia convocata e pronunci le sue decisioni sulle liste e sui reclami entro i termini fissati dalla legge.

L' ufficio di segreteria della Giunta amministrativa deve tenere in corrente un registro speciale, firmato in ciascun

mezzo foglio dal presidente della Giunta provinciale, in cui si annoteranno in separate colonne il giorno dell' arrivo e quello della restituzione di ciascuna lista, i reclami presentati coi relativi documenti e la decisione della Giunta provinciale amministrativa.

Art. 42. Quando il consiglio comunale sia sciolto, il delegato straordinario assumerà la presidenza dell' ufficio provvisorio e definitivo nel caso che. a termini dell'articolo 76 della legge, dovrebbe essere assunta dal sindaco.

Art. 43. Nel caso di sospensione delle operazioni elettorali previsto dall' articolo 78 della legge dovrà stendersi processo verbale così della chiusura e suggellamento come della riapertura e dissuggellamento dell'urna.

Al riprendersi delle operazioni elettorali dovrà accertarsi e dichiararsi nel verbale se i suggelli siano intatti.

Art. 44. I' consigli comunali e le Giunte provinciali amministrative non possono ingerirsi nelle operazioni elettorali se non è presentato loro un ricorso.

Le Giunte provinciali amministrative non possono conoscere che delle questioni che abbiano formato oggetto di una decisione del consiglio comunale.

I consigli comunali conoscono dei ricorsi ancorchè si aggirino su questioni non sollevate nell'ufficio elettorale.

Art. 45. La determinazione della Giunta provinciale amministrativa, di cui all' articolo 62 della legge, deve prescrivere contemporaneamente la rinnovazione dell'intero consiglio comunale, procedendosi all' elezione dei nuovi consiglieri nella forma prescritta dal § 4 dell'articolo suddetto.

Art. 46. Gli elettori delle frazioni, di cui nell'ultimo alinea dell'articolo 62 della legge, votano esclusivamente per la scelta dei consiglieri attribuiti alla frazione cui appartengono; ma possono sceglierli anche fra gli eleggibili delle altre frazioni.

Art. 47. Compiuto lo scrutinio, e prima ancora di proclamare il risultato della votazione, l'ufficio elettorale deve verificare se i candidati, che hanno riportato maggior numero di voti, presentano i requisiti voluti per essere eleggibili; ed il presidente ne interpella ad alta voce l'adunanza, scrivendo poi nel verbale i motivi d' ineleggibilità denunziati dagli elettori presenti contro alcuno dei candidati.

L'ufficio, anche quando dichiari sussistente qualche motivo d' ineleggibilità, registra nel verbale i voti dati al candidato ritenuto ineleggibile, indicando nel verbale stesso i motivi della sua risoluzione.

L' ufficio deve parimenti far menzione nel verbale delle proteste presentate, ancorchè le abbia reiette.

Dopo queste operazioni si proclama il risultato della votazione.

Capo III.

Del consiglio comunale.

Art. 48. Nel numero fissato dall'articolo 112 della legge non debbono computarsi i consiglieri interessati presenti, quando si deliberi su questioni nelle quali detti consiglieri hanno interesse.

I consiglieri che depongono nell' urna una scheda bianca o dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

Non si computano i consiglieri che escono dalla sala prima della votazione.

Art. 49. È seduta di seconda convocazione per ogni oggetto inscritto all'ordine del giorno quella che succede ad una precedente resa nulla per mancanza di numero.

Quando, in seguito alla prima convocazione, la seduta non ha potuto aver luogo per mancanza del numero legale, ne è steso verbale, nel quale è indicato il nome degli intervenuti.

Art. 50. Anche la seconda convocazione deve essere fatta con avvisi scritti nei termini e nei modi indicati dall'articolo 104 della legge.

Art. 51. Il delegato del sindaco nelle borgate o frazioni di cui all'art. 135 della legge nella sessione autunnale presenterà una relazione al sindaco sulle condizioni e sui bisogni delle borgate o frazioni.

Art. 52. Il verbale di approvazione del conto consuntivo dovrà contenere un sunto del rapporto dei revisori.

Art. 53. Il Consiglio comunale può scegliere uno dei suoi membri a fare le funzioni di segretario, unicamente però allo scopo di deliberare sopra un determinato oggetto e con obbligo di farne espressa menzione nel verbale, ma senza specificarne i motivi.

In tal caso il segretario comunale deve ritirarsi dall' adunanza durante la discussione e deliberazione.

L'esclusione del segretario comunale è di diritto, quando egli si trovi in uno dei casi ai quali accenna l' art. 249 della legge.

Art. 54. Le deliberazioni concernenti persone debbono consegnarsi in un verbale separato, da cui consti essersi proceduto alla votazione a scrutinio segreto. Se le deliberazioni concernano questioni di persone, dal verbale deve constare che si è anche deliberato in seduta segreta.

Art. 55. Le copie di cui è cenno nel paragrafo secondo dell'articolo 113 della legge debbono essere certificate conformi all' originale del sindaco o da chi ne fa le veci ed essere munite del bollo del comune..

Per tali copie non si possono esigere tasse o emolumenti maggiori di quelli stabiliti dalla tariffa annessa al presente regolamento (tabella n. 2).

Il segretario certifica in margine della tassa o dell'emolumento percepito.

Nessun emolumento è dovuto quando la copia è richiesta nell'interesse dello Stato e nei casi previsti da speciali disposizioni di legge.

Se gli uffizi comunali ricusano o indugiano a dare le copie suddette il prefetto o il sottoprefetto, sul ricorso degli interessati, possono provvedere a senso degli articoli 174 della legge e 34 del presente regolamento.

Art. 56. Il certificato della pubblicazione eseguita a mente dell'articolo 113 della legge deve eziandio annunziare se siansi pro lotte opposizioni contro le singole deliberazioni.

Capo IV.

Della Giunta municipale.

Art. 57. All'elezione dei membri della Giunta il consiglio comunale procede nella prima seduta della sessione autunnale.

Art. 58. Il ballottaggio deve essere preceduto da due votazioni libere a termini dell'art. 115 della legge.

Art. 59. I consiglieri eletti a far parte della Giunta entrano in carica non appena la deliberazione colla quale furono nominati sia divenuta esecutiva.

Art. 60. Ove la Giunta non prepari e non trasmetta, entro il termine prescritto, i ruoli dei quali è cenno nel num. 5 dell'articolo 117 della legge, il prefetto provoca entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine i provvedimenti necessari dalla Giunta provinciale amministrativa.

Capo V.

Del sindaco.

Art. 61. Il sindaco presta il giuramento innanzi al prefetto od all'autorità da lui delegata.

Art. 62. Il distintivo del sindaco consiste in una fascia tricolore in seta da portarsi cinta attorno ai fianchi.

La fascia deve avere alle due estremità una frangia di cordoncini d'argento della grossezza di millimetri due e dell'altezza di centimetri otto.

Art. 63. Il sindaco delega un assessore a supplirlo in caso di bisogno.

Può anche fare speciali delegazioni ai singoli assessori.

Capo VI.

Dell'amministraziono e contabilitá comunale.

Art. 64. Quando il comune delibera di nominare un tesoriere, in conformità dell'articolo 149 della legge, il sindaco al principio d' ogni mese, deve procedere in confronto del tesoriere e coll'assistenza del segretario comunale, ad una verifica dei fondi esistenti nella cassa e dello stato delle riscossioni.

Di ogni verifica si stenderà verbale in doppio originale firmato dal sindaco, dal tesoriere e dal segretario, uno da conservarsi nell'ufficio comunale, l'altro da rimettersi al tesoriere.

Gli esattori che sono anche tesorieri comunali, sono, per quanto concerne il servizio di tesoreria, soggetti alle verifiche mensili.

Essi devono tenere contabilità separate e conservare distintamente i fondi e i titoli di credito spettanti ai comuni dei quali sono tesorieri.

Non possono farsi sostituire dai loro collettori per la firma del conto comunale.

Art. 65. Il tesoriere comunale è tenuto a prestare una congrua cauzione in beni stabili od in rendita dello Stato.

Non può il comune esonerarlo da tale obbligo.

Art. 66. L' esattore e il tesoriere non pagheranno alcun mandato che non si riferisca ad uno speciale stanziamento del bilancio e non dipenda da deliberazione regolarmente presa.

Art. 67. I conti delle entrate e delle spese prima d' essere presentati al consiglio di prefettura dovranno essere esaminati dall'ufficio di ragioneria, che li accompagnerà con una relazione.

Art. 68. Le decisioni dei consigli di prefettura in materia di conti devono essere notificate ai contabili per atto di usciere giudiziario.

Art. 69. Se il tesoriere comunale ricorre in appello alla corte dei conti, l'atto d'appello coi motivi deve essere notificato al comune.

Art. 70. Nell' esame e giudizio dei conti, se il consiglio di prefettura riconosce che gli amministratori ordinarono spese non autorizzate dal bilancio e non deliberate dai consigli comunali o che ne contrassero l' impegno oppure riconosce che le spese deliberate come urgenti dalla giunta municipale non ebbero la ratificazione del consiglio, pronuncia sulla responsabilità degli amministratori, previa intimazione ai medesimi di presentare in un termine perentorio le loro giustificazioni.

Art. 71. La decisione del consiglio di prefettura deve essere notificata per atto di usciere alle persone dichiarate responsabili delle spese illegalmente fatte.

Nella decisione medesima sarà prefisso un termine congruo pel rimborso delle somme alla cassa comunale.

Art. 72. La decisione del consiglio di prefettura diviene titolo esecutivo dopo la notificazione alle parti interessate non seguìta nei trenta giorni da appello alla corte dei conti.

Art. 73. Il carcere mandamentale, ossia sala d'arresto o casa di deposito, di cui al n. 19 dell'articolo 145 della legge, oltre i necessari requisiti di salubrità e di sicurezza, deve rispondere alle esigenze del servizio, in relazione colla custodia dei detenuti, colla giurisdizione penale del pretore e colla popolazione soggetta alla medesima.

Art. 74. Gli agenti di custodia delle carceri mandamentali sono proposti dalla Giunta municipale del capoluogo del mandamento e nominati dal prefetto, il quale ha facoltà di sospenderli e di rimuoverli.

Art. 75. Le spese necessarie per lo stabilimento del carcere mandamentale, per la pigione, quando occorra, dei locali, per lo stipendio dei sanitari, pel salario e per le altre competenze attribuite agli agenti di custodia, in quanto queste non siano a carico dei fornitori del mantenimento dei detenuti, giusta i contratti in vigore, sono a carico dei comuni del mandamento in ragione composta delle rispettive popolazioni e del contingente principale dell'imposta fondiaria. Queste spese sono amministrate dal comune capoluogo del mandamento, che in ogni caso le anticipa, salvo il regresso verso gli altri comuni.

Il prefetto regola e rende esecutivo il riparto della spesa fra i comuni del mandamento.

Art. 76. I contratti accennati nell'articolo 158 della legge non sono esecutorii senza il *visto* del prefetto o del sottoprefetto, i quali debbono accertarsi dell'osservanza delle forme prescritte.

Il *visto* deve apporsi agli atti di aggiudicazione definitiva, quando non debbano essere seguìti da formale contratto.

La licitazione, di cui nel secondo paragrafo dello stesso articolo. potrà anche essere seguìta da una gara fra i diversi offerenti.

La scelta della licitazione o trattativa privata dev'essere determinata dall'importanza dell'oggetto, ovvero dalla natura del servizio cui si tratta di provvedere.

Il *visto* non può mai tener luogo dell'autorizzazione preventiva espressamente voluta dall'articolo 157 della legge medesima.

Capo VII.

Delle deliberazioni comunali soggette al « visto » od all'approvazione superiore.

Art. 77. I processi verbali delle deliberazioni dei consigli e delle Giunte comunali, di cui all'articolo 161 della legge, dovranno trasmettersi al prefetto o sottoprefetto in duplice copia, affinché una sia conservata nell' archivio della prefettura o della sottoprefettura.

Art. 78. Le deliberazioni, gli atti e i conti, per la cui validità la legge espressamente richiede l'approvazione di un'autorità superiore, non sono esecutorii quand' anche muniti del *visto*, se non interviene questa approvazione.

Art. 79. Spetta al prefetto annullare le deliberazioni dei consigli che contravvengano al disposto dell'articolo 260 della legge.

Art. 80. I regolamenti comunali relativi alle materie di cui all'articolo 167, num. 4 e 5, della legge, quando sono stati approvati dalla Giunta provinciale amministrativa, diventano esecutivi, senza pregiudizio della facoltà attribuita al Ministero di annullarli in tutto od in parte.

Capo VIII.

Dei regolamenti municipali.

Art. 81. I comuni possono con regolamenti di polizia urbana:

1° Provvedere all'annona, dichiarando le regole e le cautele opportune per la fabbricazione, per lo smercio dei commestibili e delle bevande, come per l' esercizio delle arti relative;

2° Determinare le norme per le mete o calmieri dei generi annonari di prima necessità, quando le circostanze locali e le consuetudini ne giustifichino temporaneamente l' opportunità;

3° Provvedere alla nettezza dell' abitato, determinare i modi e il tempo di costruire, mantenere e spurgare i luoghi e depositi immondi.

4° Prescrivere norme per lo sgombero delle immondezze e delle nevi dalle vie e da altri luoghi pubblici e per l'inaffiamento dei luoghi pubblici;

5° Determinare gli obblighi dei privati in ordine alla sistemazione e conservazione dei canali di spurgo e degli scoli, dei selciati, fossi e stillicidi sui luoghi pubblici, fissando la competenza passiva per tali spese;

6° Provvedere alla libera circolazione nei luoghi pubblici ed a rimuovere i pericoli derivanti dalla costruzione e riparazione di strade, ponti, fabbriche, depositi di materiali, scavi e da altri scavi e da altre simili cause;

7° Vietare il passaggio in certi luoghi dei carri o degli animali, quando ne sia dimostrata la necessità; determinare gli spazi per le fiere, i mercati ed i giuochi pubblici, senza pregiudizio dei diritti delle proprietà circostanti;

8° Regolare l'uso dei bagni in luogo pubblico;

9° Fissare norme per la custodia e circolazione dei cani;

10° Prescrivere norme per l'ammasso, il deposito e la custodia delle materie accendibili; determinare le altre cautele necessarie per evitare gli incendi tanto nell'abitato che nelle campagne e provvedere per la loro pronta estinzione;

11° Provvedere in generale ad altri oggetti consimili che non siano già regolati dalle leggi o dai regolamenti generali dello Stato.

In nessun caso i comuni potranno prescrivere l'uso di mezzi che non siano nel dominio pubblico, od il cui monopolio appartenga ad altri per privilegio, senza che sia convenuta coi proprietari del privilegio una tariffa che escluda ogni abuso. Questa tariffa deve essere sottoposta all'approvazione dell'autorità cui spetta di approvare il regolamento.

Art. 82. I comuni possono, con regolamento di polizia rurale, prescrivere norme:

1° Per le comunioni generali dei pascoli esistenti sui beni privati;

2° Per condurre e custodire gli animali al pascolo ed impedire i furti campestri abusivi nelle private proprietà;

3° Per vietare i passaggi abusivi nelle private proprietà;

4° Per i consorzi riguardanti l'uso delle acque quando interessano la maggior parte degli abitanti o delle terre di un comune o di una frazione;

5° Per la manutenzione dei canali e delle altre opere consortili destinate alla irrigazione od allo scolo specialmente nei terreni bonificati e fognati;

6° Per regolare la spigolatura e l'esercizio di altri atti consimili sui beni dei privati, quando la popolazione vi abbia diritto;

7° Per la manutenzione e la polizia delle strade vicinali soggette a servitù pubblica, in quanto non vi provvedano le leggi od i regolamenti generali;

8° Per il divieto dei modi di trasportare carichi che siano contrari alla conservazione in buono stato delle strade;

9° Circa i tempi ed i modi da osservarsi per la distruzione degli animali, degli insetti, delle crittogame e delle piante

nocive all'agricoltura, in quanto non vi provvedano leggi e regolamenti generali.

Art. 83. Sono materie dei regolamenti edilizi le norme concernenti:

1° La formazione delle commissioni edilizie;

2° La determinazione del perimetro dell'abitato, cui si debbono intendere circoscritte le prescrizioni dei regolamenti stessi;

3° I piani regolatori dell'ingrandimento e della livellazione, di nuovo allineamento e disposizione delle vie, piazze o passeggiate pubbliche; le costruzioni, le demolizioni e gli obblighi relativi dei proprietari, all'oggetto che siano osservati i piani di cui al numero precedente ed al fine che non sia impedita la viabilità e non sia deturpato l'aspetto dello abitato;

4° L'intonaco e le tinte dei muri e delle facciate, quando la loro condizione deturpa l'aspetto dell'abitato, rispettando gli edifizi di carattere monumentale sì pubblici, che privati;

5° L'altezza massima dei fabbricati in relazione all'ampiezza della via e dei cortili;

6° Le sporgenze di qualunque genere sulle vie e piazze pubbliche;

7° I lavori sotterranei da eseguirsi nel pubblico sottosuolo e la forma delle ribalte destinate a dar luce od accesso ai luoghi di pubblico passaggio;

8° La posizione e conservazione dei numeri civici;

9° La formazione, conservazione e restauro dei marciapiedi, dei lastricati, dei portici e dei selciati nelle vie e piazze;

10° La visita dei lavori di costruzione da farsi giornalmente da un delegato del municipio accompagnato da un funzionario di pubblica sicurezza, ove esiste, al fine di prevenire disgrazie.

Art. 84. Nei regolamenti i comuni possono stabilire la pianta organica dei loro agenti.

Non possono però adottare divise e distintivi di grado simili a quelli dell'esercito e della marina, degli agenti doganali e di pubblica sicurezza.

Art. 85. Fra le tariffe che le Giunte municipali sono autorizzate a stabilire dall'art. 117, n. 10, della legge, non sono comprese quelle delle barche nei porti marittimi, le quali continuano ad essere stabilite dai capitani dei porti coll'autorizzazione del Ministero della marina, conformemente al disposto degli articoli 163 a 187 del codice per la marina mercantile ed 837 del relativo regolamento approvato con regio decreto 20 novembre 1879, n. 5166, serie 2ª.

TITOLO IV.

DELLE PROVINCIE.

Capo I.

Del consiglio provinciale.

Art. 86. Il riparto dei consiglieri provinciali per mandamenti, prescritto dall' articolo 184 della legge, si farà in ragione di popolazione e la relativa tabella sarà approvata con decreto reale.

Saranno pure approvate con decreto reale le successive modificazioni che potranno anche occorrere in dipendenza degli articoli 15 e seguenti della legge, come nei casi di aumento o di riduzione del numero dei mandamenti.

Art. 87. Ove accada che ad una seduta del consiglio provinciale non intervenga nè il presidente nè il vice presidente, il consigliere più anziano assumerà provvisoriamente la presidenza.

In mancanza del segretario e del vice segretario ne assumerà provvisoriamente le funzioni il consigliere più giovane.

Capo II.

Della deputazione provinciale.

Art. 88. L'elezione della deputazione provinciale deve essere fatta dal consiglio in una delle prime sedute della sua sessione ordinaria.

Art. 89. La deputazione provinciale è convocata dal suo presidente.

In caso di impedimento giustificato il presidente potrà delegare temporaneamente le sue funzioni ad uno dei membri della deputazione.

La deputazione provinciale si adunerà almeno due volte al mese per la spedizione degli affari.

Art. 90. Il Ministero dell' interno, presi gli opportuni accordi cogli altri Ministeri, darà le necessarie istruzioni per la relazione generale che la deputazione provinciale è tenuta di presentare in ogni anno, secondo l'art. 210, n. 13, della legge.

Art. 91. Il segretario della deputazione provinciale deve tenere un registro degli intervenuti e dei mancanti alle singole adunanze. Questo registro, firmato in ciascuna seduta dai membri intervenuti, sarà presentato al consiglio provinciale nella prima adunanza della sessione ordinaria.

Capo III.

Della vigilanza ed ingerenza governativa nell'amministrazione della provincia.

Art. 92. I processi verbali delle deliberazinni dei consigli e delle deputazioni provinciali, di cui all'art. 219 della legge, saranno trasmessi al prefetto in estratti distinti per ogni singolo oggetto ed in duplice copia.

Una delle copie dovrà conservarsi nell'archivio della prefettura.

Art. 93. Nella sessione ordinaria il prefetto farà iscrivere all'ordine del giorno del consiglio provinciale tutti gli oggetti che riguardano l'interesse generale dello Stato, ai quali il consiglio provinciale è tenuto di provvedere.

Capo IV.

Dei locali per le prefetture e sottoprefetture e della relativa mobilia.

Art. 94. I locali tanto per gli uffizi, quanto per gli alloggi dei prefetti e sottoprefetti e la qualità e quantità dei mobili, arredi ed attrezzi sì grossi che minuti, da somministrarsi dalle provincie a termini dei numeri 14 e 15 dell'articolo 203 della legge debbonsi intendere proporzionati alle esigenze del servizio, non che al grado ed all'importanza dei funzionari chiamati a farne uso, tenuto conto del decoro voluto per la città in cui risiedono e in pari tempo della convenienza di non abbondare soverchiamente nella provvista di oggetti di puro lusso.

Art. 95. Nella mobilia che le provincie sono tenute a fornire, non sono comprese e perciò restano a carico dei prefetti e sottoprefetti:

1° Le argenterie;
2° Le biancherie;
3° Le carrozze ed oggetti relativi.

Art. 96. Sorgendo per parte delle rappresentanze provinciali obiezioni intorno a richiesta di mobilia, ovvero divergenze intorno alla convenienza dei locali, il prefetto deve riferirne al Ministero dell'interno.

Quando il Ministero approvi la richiesta del prefetto, questi invita la rappresentanza provinciale a deliberare e in caso di rifiuto procede in conformità delle disposizioni richiamate nel capo terzo del presente regolamento.

Art. 97. Il prefetto ed i sottoprefetti hanno la responsabilità della conservazione in buono stato del locale, della mobilia e degli attrezzi dei rispettivi uffizi ed alloggi.

Quando occorrano riparazioni o rinnovazioni, debbono fare in tempo utile le opportune richieste alla rappresentanza provinciale, affinchè provveda; altrimenti sottostaranno del proprio alle maggiori spese cagionate da grave negligenza.

Non sono però responsabili del deterioramento derivante dal semplice uso.

Art. 98. A cura della deputazione provinciale, si farà in contradittorio del prefetto o dei sottoprefetti un regolare inventario in triplice originale, uno da rimettersi al Ministero dell'interno, gli altri agli archivi del consiglio provinciale e della prefettura o sottoprefettura.

L'inventario sarà riveduto una volta all'anno e del relativo verbale sarà trasmessa una copia al Ministero dell'interno.

Art. 99. Tra l'antico ed il nuovo funzionario, o chi per essi, si procederà ad una ricognizione dello stato sì dei locali che della mobilia e degli arredi, coll'intervento di un delegato della rappresentanza provinciale e colla scorta dell'inventario primitivo, e del verbale delle successive variazioni dei medesimi.

Prima di lasciare l'antica residenza, il funzionario cessante dovrà presentare formale istanza, perchè sia fatto luogo alla ricognizione suddetta; in difetto sarà tenuto responsabile in proprio di quanto fosse in seguito per riconoscersi mancante.

CAPO V.

Disposizioni generali riguardanti l'amministrazione provinciale.

Art. 100. Sono applicabili ai contratti stipulati dalle amministrazioni provinciali a cui si riferisce l'art. 226 della legge le disposizioni dell'articolo 76 del presente regolamento.

Art. 101. Le deliberazioni prese nel corso dell'anno dal consiglio provinciale in adunanze straordinarie debbono essere pubblicate cogli atti della sessione ordinaria.

Non si pubblicheranno le deliberazioni annullate.

Art. 102. Nel caso di scioglimento del consiglio provinciale, previsto dall'articolo 269 della legge, spetta alla commissione straordinaria di compiere anche gli atti di cui è cenno nello art. 189 della legge.

TITOLO V.

DISPOSIZIONI COMUNI ALLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI E PROVINCIALI.

Art. 103. Il consiglio comunale nella sessione di primavera,

ed il consiglio provinciale nella sessione ordinaria procederanno, in conformità dell' art. 229 della legge, all' estrazione del quinto dei consiglieri da rinnovarsi.

Se nell'intervallo che corre sino al giorno dell'elezione si verificano vacanze, si toglieranno dal numero dei consiglieri da rinnovarsi gli ultimi estratti, in numero corrispondente ai posti vacanti.

Art. 104. Quando, per morte o per altra causa siansi resi vacanti, al momento delle elezioni, posti di consiglieri provenienti dalle elezioni generali, i consiglieri morti o scaduti si computano nel quinto da surrogarsi.

Ove il numero di questi venisse ad eccedere il quinto da rinnovarsi, si procede alla surrogazione di tutti i consiglieri mancanti; ma si intendono eletti per un quinquennio e scadono per anzianità quelli che ottennero maggior numero di voti fino al compimento del quinto. Gli altri consiglieri eletti si considerano come surrogati a coloro che provenivano dalle elezioni generali e sono perciò soggetti all'estrazione annuale.

Art. 105. I consiglieri entrano in carica nel giorno indicato dall' articolo 237 della legge quand' anche la loro elezione sia contestata.

Art. 106. Quando il Consiglio è ridotto a meno dei due terzi dei suoi membri il prefetto deve ordinare la surrogazione straordinaria dei consiglieri.

Nel caso di surrogazione straordinaria di consiglieri nel corso dell' anno, gli eletti entrano in carica nella prima adunanza che ha luogo dopo l'elezione.

Art. 107. Se le elezioni fossero annullate prima dell' apertura della tornata autunnale, la tornata deve aprirsi coll' intervento dei consiglieri scaduti.

Art. 108. Se le elezioni fossero annullate prima dell'apertura della tornata autunnale, i consiglieri eletti non possono prendere parte alle deliberazioni del Consiglio se non hanno reclamato contro la decisione del Consiglio comunale.

Art. 109. L' assessore eletto straordinariamente in surrogazione di un altro non acquista la prerogativa dell'anzianità del surrogato in pregiudizio degli assessori in carica.

Art. 110. Le Giunte e le deputazioni prendono atto delle rinuncie presentate dai loro membri e quando non sono aperte le sessioni dei consigli anche di quelle dei consiglieri.

Tanto le Giunte che le deputazioni non possono dispensarsi dal prendere atto delle rinuncie presentate.

Art. 111. L'incompatibilità o la decadenza dagli uffici di consigliere, di assessore o di deputato provinciale, è dichiarata d' ufficio, rispettivamente dai consigli comunali e provinciali, dalle Giunte e dalle deputazioni, nella prima adunanza succes-

siva al giorno in cui si è verificata la condizione prevista dalla legge.

Art. 112. Nell' esame e giudizio dei conti provinciali se la Corte dei conti riconosce che gli amministratori ordinarono spese non autorizzate dal bilancio e non deliberate dal consiglio provinciale, o che ne contrassero l'impegno, oppure riconosce che le spese deliberate come urgenti dalla deputazione provinciale non ebbero la ratificazione del consiglio, pronuncia sulla responsabilità degli amministratori, previa intimazione ai medesimi di presentare in un termine perentorio le loro giustificazioni.

Art. 113. La decisione della Corte dei conti deve per atto di usciere essere notificata alle persone dichiarate responsabili dalle spese illegalmente fatte.

Nella decisione medesima sarà prefisso un termine pel rimborso delle somme alla cassa provinciale.

Art. 114. La decisione della Corte dei conti diviene titolo esecutivo dopo la notificazione alle parti interessate non seguìta nei trenta giorni da opposizione.

Art. 115. Non sono comprese fra le spese forzose, delle quali è cenno nell'articolo 238 della legge, quelle di viaggio e di soggiorno dei consiglieri residenti fuori del capoluogo per intervenire alle sedute dei consigli.

Art. 116. Il verbale delle adunanze conterrà il nome dei consiglieri presenti alla votazione sui singoli oggetti, colla indicazione di quelli che si sono astenuti.

Art. 117. Il Governo del Re può in qualunque tempo dichiarare con decreto reale, sentito il consiglio di Stato, la nullità delle deliberazioni di cui nell'articolo 255 della legge e dei regolamenti contrari alla legge.

Il provvedimento del Re potrà essere preso sopra ricorso o denuncia, come per iniziativa del Governo.

Art. 118. In caso di scioglimento dei consigli comunali e provinciali la spesa del commissario e della commissione, di cui all' articolo 269 della legge, è a carico, rispettivamente, dello erario comunale e provinciale.

Art. 119. Entro tre mesi dalla data del decreto che metterà in vigore il presente regolamento, i prefetti e sotto prefetti ordineranno i loro uffici nel modo indicato dagli articoli 5, 6, 7 e 9.

TABELLA N.° 1

degli elenchi e dei registri da tenersi in corrente dall' ufficio comunale oltre quelli prescritti da leggi e regolamenti.

1.° Elenco dei consiglieri comunali, con indicazione della scadenza rispettiva;

2.° Elenco degli assessori, colla stessa indicazione;

3.° Indice delle deliberazioni del Consiglio, con indicazione dei decreti dell'autorità relativi alle medesime;

4.° Indice delle deliberazioni della Giunta e relativi decreti dell'autorità;

5.° Indice delle circolari;

6.° Elenco dei diversi inventari esistenti nell' archivio e nell'ufficio;

7.° Elenco delle iscrizioni ipotecarie sì a favore, che contro il Comune, delle loro rinnovazioni operate a termini di legge e della precisa indicazione delle epoche in cui si debbono rinnovare;

8.° Elenco dei certificati rilasciati dal sindaco, colla indicazione dei richiedenti, della data di spedizione e del diritto esatto;

9.° Registro di protocollo per l'annotazione delle lettere pervenute all'ufficio comunale e di quelle spedite dal medesimo;

10.° Registro dei mandati comunali;

11.° Libro mastro per la registrazione delle entrate e spese comunali.

TABELLA N. 2

ELENCO descrittivo delle tasse ed emolumenti che i comuni sono autorizzati ad esigere per la spedizione degli atti infradescritti, oltre l'importo della carta bollata e del diritto di registro nei casi in cui questi sono prescritti dalla legge
(R. decreto 25 ottobre 1881, n. 475, serie 3ª).

1. Manifesti ossia editti . . .	Per affittamento di case o di fondi appartenenti ai Comuni Per vendita di tagli di boschi. Per appalto di lavori o di somministranze da farsi dai Comuni. Per appalto di dazi. Per appalti diversi. Per concessione di qualunque natura.	L. 0,40 per la minuta originale	L. 0,30 per ciascuna copia fatta a mano. Nessun diritto è dovuto per quelle stampate
Incanti . . .	Per ogni atto d' incanto compresovi il verbale relativo agli oggetti descritti sotto il N. 1.	L. 1,50 per l'originale . . .	L. 0,60 per ciascuna copia. Per le copie degli atti L. 0,60.
3. Deliberamenti ossia aggiudicazioni.	Per ogni atto relativo agli oggetti descritti al N. 1 se l'oggetto ascende a . . . . . L 100	L. 2.	Id. copie delle ins., se rich. dalle parti L. 0,40
	id. id. . . . . » 500	» 3.	id. id.
	id. id. . . . . » 2,000	» 5.	id. id.
	id. id. . . . . » 10,000	» 10.	id. id.
	Se eccede le lire 10,000 e qualunque sia la somma . .	» 20.	id. id.
4. Sottomissioni.	(Anche coll'obbligo di pagamento in favore dei Comuni.	Per l'or. L. 0,60.	Per ciascuna copia L. 0,60.
	Se con presentazione di fideiussore	id. » 1,20.	
	Se con fideiussore coll'aggiunta di un approbatore ossia garante	id. » 1,50.	
5. Scritture estratte dall'archivio	Ivi compresa la copia di deliberazioni comunali . .	—	id. id.
6. Certificati . .	Per ottenere passaporti o licenze di viaggio sì all' estero che allo interno.	L. 0,20.	id. id.
	Diversi ed atti di notorietà, esclusi i certificati di sopravvivenza dei pensionati, quando la pensione non ecceda le mille lire annue.	» 0,20	id. id.
7. Stati di famiglia	(Esclusi quelli rilasciati per militari, i quali sono gratuiti)	» 0,60	id. id.
8. Verbali di conciliazione. .	In materia demaniale nelle provincie Napoletane e Siciliane.	Per l' or. L. 1. »	Per le copie L. 0,60.

Avvertenze

1. Nulla resta innovato alle discipline che nelle diverse provincie del Regno reggono la spedizione degli atti in materia censuaria o catastale e la competenza dei relativi proventi.
2. Qualora in un solo contratto vi fossero più intervenienti, ovvero più disposizioni, non si potrà percepire che il diritto di un solo contratto pagabile da ciascuno degli interessati in proporzione del rispettivo interesse.
3. In nessun caso il diritto di copia, sia dell'atto che delle inserzioni, potrà eccedere il doppio del diritto di emolumento dell'atto stesso.
4. Il diritto come sopra fissato per le copie s'intende dovuto per ogni foglio o carta di due facciate, ciascuna delle quali deve contenere 25 linee e 25 sillabe.
5. Nessun diritto è dovuto per le procure ai comuni stese dai Segretari stessi, nè per la scrittura di attestati di povertà è per la legalizzazione ed autenticazione di firme

NORME GENERALI N. 3

per la scelta dei locali e provvista della mobilia per gli uffizi ed alloggi dei prefetti e sottoprefetti.

A. L'ufficio della prefettura devesi comporre:

1. Per la Giunta provinciale amministrativa, di una sala e di due stanze;

2. Pel prefetto, di una sala di ricevimento, di un gabinetto da lavoro, d'una sala d'aspettazione e d'una anticamera;

3. Pel consigliere delegato e per gli altri consiglieri di prefettura, d'una camera conveniente per ciascuno;

4. Per la segreteria, di tante stanze, quante sono necessarie per contenere comodamente quel numero d'impiegati ed inservienti che è determinato dalla pianta organica di ciascuna prefettura;

5. Per l'archivio d' un locale vasto che possa servire al bisogno per molti anni e disposto in guisa che l'archivio della leva sia separato dall'altro;

6. Per l'ufficio telegrafico, di un locale capace ed appropriato allo scopo, avente una comunicazione interna coll' ufficio della prefettura ed un accesso esterno pel pubblico.

B. L'ufficio della sottoprefettura deve avere:

1. Pel sottoprefetto una sala, un gabinetto da lavoro ed un'anticamera;

2. Per la segreteria, un numero di stanze proporzionato al personale determinato dalla pianta organica;

3. Per l' archivio, gli ambienti necessari a norma di quanto è detto per la prefettura;

4. Per l'ufficio telegrafico, un locale idoneo, possibilmente annesso alla sottoprefettura, avente gli stessi requisiti indicati per l'ufficio telegrafico della prefettura.

C. L'alloggio deve constare:

Pel prefetto:

Di un'anticamera;

Di una prima e seconda sala di ricevimento;

Di cinque camere da letto con accesso possibilmente indipendente;

Di una sala da pranzo con stanza attigua;

Di una cucina e una dispensa;

Di una conveniente guardaroba;

Di un numero sufficiente di camere per alloggiarvi almeno sei persone di servizio;

Di una cantina e legnaia proporzionate all'alloggio.

La Provincia è inoltre tenuta, ogni qualvolta il prefetto

ne faccia richiesta, a provvedere una scuderia con camera contigua pel cocchiere, una rimessa per due carrozze ed un locale per i foraggi.

Pel sottoprefetto:

Di un'anticamera;
Di una conveniente sala di ricevimento;
Di quattro camere da letto, con accesso possibilmente indipendente;
Di una stanza da pranzo con attigua stanza;
Di una cucina con dispensa;
Di una conveniente guardaroba;
Di un numero di camere da letto sufficiente per alloggiarvi tre persone di servizio;
Di una cantina e legnaia proporzionate all'alloggio.

I locali per gli uffici e per gli alloggi suindicati debbono essere sani, convenientemente disposti, mobiliati ed arredati, situati in luogo centrale con scale ed accessi decorosi.

Visto d'ordine di S. M.
Il ministro dell'interno
F. Crispi

6108) Regio Decreto del 18 aprile 1889 che autorizza la vendita di beni dello Stato pel complessivo valore di stima di lire 2,822.46 ed approva alcuni contratti di compra-vendita per trattative private.

6109) Regio Decreto del 2 giugno 1889 che autorizza il comune di Savona ad esigere un dazio di consumo sopra alcuni generi.

6110) Regio Decreto del 6 giugno 1889 col quale la manifattura dei tabacchi in Firenze è divisa in due separati opifici.

6111) Regio Decreto del 10 marzo 1889 che approva il nuovo capitolato tipo per i lavori da eseguirsi nel territorio della direzione territoriale del genio militare di Torino.

6112) Regio Decreto del 2 giugno 1889 col quale le marche che servono al pagamento delle tasse per rilascio e vidimazione di passaporti e per le legalizzazioni di firme sugli atti esteri o destinati all'estero sono sostituite da altre di eguali prezzi.

6113) Regio Decreto del 2 giugno 1889 che dichiara provinciali tre nuove strade fra le vie provinciali di Roma.

6114) Regio Decreto del 6 giugno 1889 che separa il comune di Onani dalla sezione elettorale di Bitti e l'aggrega a quella di Lula del collegio di Sassari.

6115) Regio Decreto del 2 giugno 1889 con cui vengono parificati i titoli di nomina di tutti gli aiutanti postali.

6116) Regio Decreto del 2 giugno 1889 che autorizza il comune di Tropea (Catanzaro) ad applicare le disposizioni contenute negli articoli 12, 13, 15, 16 e 17 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 (serie 3ª).

6117) Regio Decreto del 6 giugno 1889 che dichiara opera di pubblica utilità la costruzione di una piazza d'armi in Ancona.

6118) Regio Decreto del 20 giugno 1889 che convoca pel giorno 20 giugno 1889 il collegio elettorale di Modena per la elezione di un deputato.

6119) Regio Decreto del 2 giugno 1889 che istituendo uno spaccio all'ingrosso dei sali e tabacchi in S. Casciano, in provincia di Firenze, modifica parzialmente la tabella n. 4, approvata col regio decreto 26 novembre 1874, n. 2266 (serie 2ª).

6120) Regio Decreto del 9 giugno 1889 che autorizza il comune di Canelli (Alessandria) a riscuotere un dazio di consumo sulle terraglie, le maioliche e le porcellane.

6121 Regio Decreto col quale si modifica la tabella che determina il numero e la residenza dei notai del Regno.

2 giugno 1889

UMBERTO I RE D'ITALIA ecc.

Viste le domande fatte dai comuni di Santena e di Stazzema allo scopo che sia in ciascuno di essi istituito un posto di notaro; nonchè le relative deliberazioni dei consigli notarili e provinciali; Visto l'art. 4 del testo unico delle leggi sul riordinamento del notariato approvato con Nostro decreto 25 maggio 1879, n. 4900 (serie 2ª); Veduto il nuovo testo della tabella del numero e della residenza dei notari del regno approvato con Nostro decreto 11 giugno 1882, n. 810 (serie 3ª); Ritenuto che sarebbe giustificata l'opportunità e convenienza di tali istituzioni ; Sulla proposta del Nostro guardasigilli, mini-

stro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti; Abbiamo decretato e decretiamo.

Articolo unico. Alla tabella suddetta, che determina il numero e la residenza dei notari del Regno, sono fatte le modificazioni risultanti dall' elenco annesso al presente decreto, firmato d'ordine Nostro dal guardasigilli, ministro di grazia e giustizia e dei culti.

Ordiniamo ecc.—Roma, addì 2 giugno 1889.

UMBERTO
G. Zanardelli

Modificazioni *alla tabella del numero e della residenza dei notari del Regno approvata col regio decreto* 11 *giugno* 1882, *n.* 810 (*serie 3ª*)

DISTRETTO		COMUNI di residenza dei notari	NUMERO dei posti fissati dalla tabella 11 giugno 1882	Modificazioni ed aggiunte portate dal R. decreto 2 giugno 1889
della Corte d' appello	del Collegio notarile			
Torino	Torino	Santena	»	1ª
Lucca	Lucca	Stazzema con sede nella frazione di Ruosina	»	1ª

Visto d' ordine di S. M.
Il guardasigilli ministro di grazia e giustizia e dei culti
G. ZANARDELLI

6122) Regio Decreto del 9 giugno 1889 che istituisce un archivio notarile mandamentale nel comune di Ruvo di Puglia.

6123) Legge del 20 giugno 1889 che approva lo stato di previsione della spesa del ministero delle finanze per l' esercizio finanziario 1889-90.

6124) Legge del 20 giugno 1889 che approva lo stato di previsione della spesa del ministero di grazia e giustizia e dei culti e dell' entrata e della spesa dell' amministrazione del fondo per il culto e del fondo speciale di beneficenza e di religione nella città di Roma per l'esercizio finanziario 1889-90.

6125) Legge del 20 giugno 1889 che approva lo stato di previsione della spesa del ministero di agricoltura industria e commercio per l'esercizio finanziario 1889-90.

6126) Regio Decreto che modifica il ruolo organico del personale delle segreterie universitarie.

2 maggio 1889.

UMBERTO I. RE D'ITALIA ec.

Visto il bilancio del ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1888-89; Veduto il regio decreto 5 aprile 1877, n. 3787; Veduto il Nostro decreto in data 18 agosto 1887, numero 4962; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Al ruolo organico del personale delle segreterie universitarie, approvato col Nostro decreto 18 agosto 1887, numero 4962, sono fatte le seguenti modificazioni:

a) Il numero dei vice segretari a lire 1,500, è portato da 16 a 17, ed il nuovo posto sarà assegnato all'università di Bologna.

b) La somma complessiva pei serventi dell'università di Pisa, è portata da lire 3,170 a lire 4,070; e quella dei serventi dell'università di Messina da lire 1,400 a lire 1,900.

Art. 2. Al posto di vice segretario nuovamente istituito, potrà essere provveduto, per la prima volta, derogando dalle disposizioni del regio decreto 5 aprile 1877, n. 3787.

Ordiniamo ecc.—Roma, addì 2 maggio 1889.

UMBERTO
P. Boselli

6127) Regio Decreto del 9 giugno 1889 che autorizza il comune di Castellammare di Stabia ad applicare le disposizioni contenute negli art. 16 e 17 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 (serie 3ª).

6128) Regio Decreto del 2 giugno 1889 che dichiara di pubblica utilità a favore del municipio di Genova la espropriazione di una piccola casa presso porta Soprana in detta città.

6129) Regio Decreto del 9 giugno 1889 che autorizza il comune di Francavilla Angitola (Catanzaro) ad applicare le disposizioni contenute negli articoli 12, 13, 15, 16 e 17 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 (serie 3ª).

6130) Legge che modifica il terzo comma dell'art. 3 della legge 1° marzo 1886, n. 3682 (serie 3ª), sulla formazione delle mappe catastali.

20 giugno 1889.

UMBERTO I. RE D'ITALIA ec.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. Il terzo comma dell'art. 3 della legge 1° marzo 1886, n. 3682 (serie 3ª), viene modificato come segue:

„ Le nuove mappe saranno di regola nella scala 1[2000. Dove sia richiesto dal maggiore frazionamento delle particelle potranno essere nella scala di 1[1000, e di 1[500, e dove sia consigliato dal minore frazionamento, nella scala di 1[4000 „.

Ordiniamo ecc.—Roma, addì 20 giugno 1889.

UMBERTO
F. Seismit-Doda

6131) Regio Decreto del 20 giugno 1889 che abolisce la commissione edilizia dell'isola d'Ischia.

6132) Regio Decreto che modifica il 2° comma dell'articolo 1° del regio decreto 14 luglio 1887, n. 4783 (serie 3ª), relativo alla costituzione del corpo speciale d'Africa.

20 giugno 1889

UMBERTO I RE D'ITALIA ecc.

Visto il Nostro decreto in data 15 luglio 1887, 4783 (serie 3ª), per la costituzione di un corpo speciale d'Africa; Ritenuta la opportunità di modificare la costituzione del corpo predetto; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Al 2° comma dell' articolo 1° del predetto Nostro ecreto 14 luglio 1887, n. 4783 (serie 3ª); è sostituito il seguente:

„ Esso è costituito come in appresso in base alle annesse

„ tabelle graduali e numeriche di formazione, d'ordine Nostro
„ firmate dal ministro della guerra:

„ Un reggimento cacciatori di quattro battaglioni su quattro compagnie;
„ Un battaglione bersaglieri di quattro compagnie;
„ Due batterie da montagna;
„ Due compagnie cannonieri da fortezza;
„ Una compagnia operai d'artiglieria;
„ Due compagnie zappatori del genio;
„ Una compagnia specialisti del genio;
„ Una compagnia di sanità;
„ Una compagnia di sussistenza;
„ Una compagnia treno. „

Art. 2. La nuova costituzione del corpo speciale d' Africe, stabilita dal precedente articolo, andrà in vigore col 1° ottobre 1889.

Ordiniamo ecc.—Roma, addi 20 giugno 1889.

UMBERTO

E. Bertole-Viale

Tabella graduale e numerica di formazione N. 1

REGGIMENTO CACCIATORI DI QUATTRO BATTAGLIONI SU QUATTRO COMPAGNIE

	Uomini		Cavalli di ufficiali
	Ufficiali	Truppa	
Stato maggiore del reggimento.			
Comandante (colonnello)	1		3
Aiutante maggiore in 1° (capitano)	1		1
Medico (capitano)	1		1
Contabile (ufficiale subalterno)	1		
Capo musica		1	
Furiere maggiore		1	
Sottufficiali di maggiorità		2	
Sottufficiale trombettiere		1	
Sottufficiale musicante		1	
Capo armaiuolo		1	
Caporale maggiore		1	
Caporali maggiori e caporali di contabilità		2	
Caporale musicante		1	
Caporali conducenti		2	
Musicanti e allievi musicanti		40	
Allievi armaiuoli		2	
Ordinanze d'ufficio		2	
Attendenti		5	
Vivandieri		2	
Totali dello stato maggiore del reggimento	4	64	5

	Uomini		Cavalli di ufficiali
	Ufficiali	Truppa	
Stato maggiore di battaglione			
Comandante (tenente colonnello o maggiore) . . .	1		2
Aiutante maggiore in 2° (ufficiale subalterno) . .	1		1
Medico (ufficiale subalterno)	1		1
Furiere maggiore		1	
Sottufficiale zappatore.		1	
Caporale maggiore.		1	
Caporale maggiore o caporale aiutante di sanità .		1	
Caporale trombettiere.		1	
Caporali zappatori		2	
Portaferiti		3	
Attendenti		3	
Totali. . .	3	13	4
Una compagnia			
Comandante (capitano	1		1
Ufficiali subalterni.	4		
Furiere		1	
Sergenti		4	
Caporali maggiori		4	
Caporale maggiore o caporale di contabilità . . .		1	
Da riportarsi . .	5	10	1

	Uomini		Cavalli di ufficiali
	Ufficiali	Truppa	
Riporto . .	5	10	1
Caporali		12	
Appuntati		12	
Trombettieri		4	
Zappatori.		8	
Soldati		94	
Totali di una compagnia . .	5	140	1
Tre compagnie . .	15	220	3
Totali di un battaglione . .	23	573	8
Tre battaglioni . .	69	1719	24
Totali del reggimento . .	96	2356	37

Nota — Al reggimento cacciatori sono assegnati quadrupedi da basto in relazione ai bisogni del servizio.

Roma, addì 20 giugno 1889.

Visto d' ordine di S. M.
Il ministro della guerra
E. BERTOLÈ-VIALE

Tabella graduale e numerica di formazione N. 2

BATTAGLIONE BERSAGLIERI SU QUATTRO COMPAGNIE.

	Uomini		Cavalli di ufficiali
	Ufficiali	Truppa	
Stato maggiore del battaglione			
Comandante (tenente colonnello o maggiore) . .	1		2
Aiutante maggiore in 2° (ufficiale subalterno). .	1		1
Medico (ufficiale subalterno)	1		1
Furiere maggiore		1	
Sottufficiale di maggiorità		1	
Sottufficiale zappatore.		1	
Caporale maggiore.		1	
Caporale maggiore o caporale aiutante di sanità .		1	
Caporale trombettiere.		1	
Caporali zappatori.		2	
Caporale conducente		1	
Portaferiti		3	
Attendenti		3	
Vivandiere		1	
Totali dello stato maggiore del battaglione. .	3	16	4
Una compagnia			
Comandante (capitano)	1		1
Ufficiali subaterni	4		
Furiere		1	
Sergenti		4	
Caporali maggiori.		4	
Da riportarsi. .	5	9	1

	Uomini		Cavalli di ufficiali
	Ufficiali	Truppa	
Riporto . .	5	9	1
Caporale maggiore o caporale di contabilità . .		1	
Caporali		12	
Appuntati		12	
Trombettieri		4	
Zappatori		8	
Soldati		84	
Totali di una compagnia. .	5	130	1
Tre compagnie. .	15	390	3
Totali del battaglione. .	23	530	8

Nota. — Al battaglione bersaglieri sono assegnati quadrupedi da basto in relazione ai bisogni del servizio.

Roma, addì 20 giugno 1889

Visto d'ordine di S. M.
Il ministro della guerra
E. BERTOLE-VIALE.

Tabella graduale e numerica di formazione N. 3

DUE BATTERIE DA MONTAGNA, SU 4 PEZZI CIASCUNA.

	Uomini		Cavalli di ufficiali
	Ufficiali	Truppa	
Comandante (capitano)	1		2
Ufficiali subalterni	3		6
Furiere		1	
Sergenti		4	
Caporali maggiori		4	
Caporale maggiore o caporale di contabilità		1	
Caporali		8	
Caporale maniscalco ed allievo		2	
Sellaio ed allievo		2	
Appuntati		8	
Trombettieri		3	
Attendenti		4	
Soldati		88	
Totali di una batteria	4	125	8
Una batteria	4	125	8
Due batterie	8	250	16

Nota — Alle batterie da montagna sono assegnati quadrupedi, si da sella, sia da basto, in relazione ai bisogni del servizio

Roma, addi 20 giugno 1889

Visto d'ordine di S. M.
Il ministro della guerra
E. BERTOLÈ-VIALE

Tabella graduale e numerica di formazione N. 4

DUE COMPAGNIE CANNONIERI DA FORTEZZA.

	Uomini		Cavalli di ufficiali
	Ufficiali	Truppa	
Comandante (capitano)	1		1
Ufficiali subalterni	7		7
Furiere		1	
Sergenti		8	
Caporali maggiori		4	
Caporale maggiore o caporale di contabilità		1	
Caporali		16	
Appuntati		16	
Trombettieri		4	
Attendenti		8	
Soldati		166	
Totali di una compagnia	8	225	8
Una compagnia	8	225	8
Due compagnie	16	450	16

Nota — Alle compagnie cannonieri da fortezza sono assegnati quadrupedi da basto in relazione ai bisogni del servizio.

Roma, addì 20 giugno 1889.

Visto d'ordine di S. M.
Il ministro della guerra
E BERTOLÈ-VIALE

Tabella graduale e numerica di formazione N. 5

COMPAGNIA OPERAI D'ARTIGLIERIA

	Uomini		Cavalli di ufficiali
	Ufficiali	Truppa	
Comandante (Capitano)	1		1
Ufficiali subalterni.	2		2
Furiere maggiore o furiere		1	
Sottufficiali		4	
Caporali maggiori		4	
Caporale maggiore o caporale di contabilità . .		1	
Caporali		8	
Appuntati		8	
Attendenti		3	
Soldati		71	
Totali. .	3	100	3

Roma, addì 20 giugno 1889.

Visto d'ordine di S. M.
Il ministro della guerra
E BERTOLÈ-VIALE

Tabella graduale e numerica di formazione N. 6

DUE COMPAGNIE ZAPPATORI DEL GENIO

	Uomini		Cavalli di ufficiali
	Ufficiali	Truppa	
Comandante (capitano)	1		1
Ufficiali subalterni	4		4
Furiere		1	
Sergenti		8	
Caporali maggiori		4	
Caporale maggiore o caporale di contabilità		1	
Caporali		16	
Appuntati		16	
Trombettieri		4	
Attendenti		5	
Soldati		125	
Totali di una compagnia	5	180	5
Una compagnia	5	180	5
Due compagnie	10	360	10

Nota — Alle compagnie zappatori del genio sono assegnati quadrupedi da basto, in relazione ai bisogni del servizio.

Roma, addì 20 giugno 1889.

Visto d'ordine di S. M.
Il ministro della guerra
E. BERTOLÈ-VIALE

Tabella graduale e numerica di formazione N. 7

COMPAGNIA SPECIALISTI DEL GENIO

	Uomini		Cavalli di ufficiali
	Ufficiali	Truppa	
Comandante (capitano)	1		1
Ufficiali subalterni	6		6
Furiere maggiore o Furiere		1	
Sottufficiali *		16	
Caporali maggiori *		8	
Caporale maggiore o caporale di contabilità		1	
Caporali *		16	
Appuntati *		16	
Trombettieri		4	
Attendenti		7	
Soldati		181	
Totali	7	250	7

* Ferrovieri, telegrafisti, ottici ed elettrici, macchinisti, fuochisti, guarda colombai, ecc., ecc.

Nota — Alla compagnia specialisti del genio sono assegnati quadrupedi da basto, in relazione ai bisogni del servizio.

Roma, addì 20 giugno 1889.

Visto d'ordine di S. M.
Il ministro della guerra
E. BERTOLE-VIALE

Tabella graduale e numerica di formazione N. 8

COMPAGNIM DI SANITA'

	Uomini		Cavalli di ufficiali
	Ufficiali	Truppa	
Medico (capitano)	1		1
Medici (ufficiali subalterni	4		4
Furiere maggiore o furiere		1	
Sergenti o caporali maggiori		4	
Caporali maggiori o caporali aiutanti di sanità (di cui 3 farmacisti)		10	
Caporali infermieri		10	
Soldati infermieri		90	
Attendenti		5	
Totali	5	120	5

Roma addì 20 giugno 1889.

Visto d'ordine di S. M.
Il ministro della guerra
E. BERTOLÈ-VIALE

Tabella graduale e numerica di formazione N. 9

COMPAGNIA DI SUSSISTENZA

	Uomini	
	Ufficiali	Truppa
Contabile (capitano)	1	
Contabili subalterni	4	
Furiere maggiore o furiere		1
Sottufficiali		8
Caporali maggiori		4
Caporale maggiore o caporale di contabilità		1
Caporali		15
Appuntati		16
Attendenti		5
Soldati		199
Totali	5	250

Roma, addì 20 giugno 1889.

Visto d' ordine di S. M.
Il ministro della guerra
E. BERTOLÈ-VIALE

Tabella graduale e numerica di formazione N. 10

COMPAGNIA TRENO

	Uomini		Cavalli di ufficiali
	Ufficiali	Truppa	
Comandante (capitano)	1		2
Ufficiali subalterni	4		8
Furiere maggiore o Furiere		1	
Sergenti		4	
Caporali maggiori		4	
Caporale maggiore o caporale di contabilità		1	
Caporali		12	
Appuntati		12	
Caporali maniscalchi		2	
Allievi maniscalchi		2	
Sellaio ed allievo		2	
Trombettieri		4	
Attendenti		5	
Soldati		101	
Totali	5	150	10

Nota — Alla compagnia treno sono assegnati quadrupedi, sia da sella, sia da basto, in relazione ai bisogni del servizio.

Roma, addì 20 giugno 1889.

Visto d'ordine di S. M.
Il ministro della guerra
E. BERTOLÈ VIALE

6133) Regio Decreto dei 30 giugno 1889, che approva il testo definitivo del Codce Penale.

6134) Legge del 29 giugno 1889 che approva lo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1889-90.

6135) Legge del 29 giugno 1889 che approva lo stato di previsione del ministero del tesoro per l' esercizio finanziario 1889-90.

6136) Legge del 29 giugno 1889 che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1889-90.

6137) Legge del 29 giugno 1889 che approva lo stato di previsione della spesa del ministero dell'istruzione pubblica per lo esercizio finanziario 1889-90.

6138) Legge del 29 giugno 1889 che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero dell' interno per l' esercizio finanziario 1889-90.

6139) Legge del 29 giugno 1889 che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per lo esercizio finanziario 1889-90.

6140) Legge del 29 giugno 1889 che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e telegrafi per l'esercizio finanziario 1889-90.

6141) Legge del 29 giugno 1889 che approva lo stato di previsione della spesa del ministero della guerra per l' esercizio finanziario 1889-90.

6142) Legge del 29 giugno 1889 che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l' esercizio finanziario 1889-90.

6143) Legge del 30 giugno 1889 che proroga il corso legale dei biglietti degli istituti di emissione al 31 dicembre 1889.

6144) Regio Decreto che approva il testo unico della legge di pubblica sicurezza coordinata col codice penale.

30 giugno 1889

UMBERTO I. RE D'ITALIA ec.

Visto l'art. 142 della legge 23 dicembre 1888, n. 5888, sulla

pubblica sicurezza, col quale si dà facoltà al Nostro Governo di coordinare la legge medesima col nuovo codice penale; Visto il codice penale approvato con Nostro decreto in data di oggi; Sentito il consiglio dei ministri: Sulla proposta del presidente del consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno; Abbiamo decreto e decretiamo:

È approvato il seguente testo della legge di pubblica sicurezza 23 dicembre 1888, n. 5888, coordinato col codice penale.

TITOLO I.

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ORDINE PUBBLICO ED ALLA INCOLUMITÀ PUBBLICA

Capo I.

Delle riunioni pubbliche e degli assembramenti in luoghi pubblici.

Art. 1. I promotori di una riunione pubblica devono darne avviso almeno ventiquattro ore prima, all' autorità locale di pubblica sicurezza.

Il contravventore è punito con l' ammenda di lire cento.

Il Governo, in caso di contravvenzione, può impedire che la riunione abbia effetto.

Queste disposizioni non si applicano alle riunioni elettorali.

Art. 2. Qualora, in occasione di riunioni o di assembramenti in luogo pubblico o aperto al pubblico, avvengano manifestazioni o grida sediziose che costituiscano delitti contro i poteri dello Stato o contro i capi dei Governi esteri ed i loro rappresentanti, ovvero avvengano altri delitti preveduti dal codice penale, le riunioni o gli assembramenti potranno essere sciolti e i colpevoli saranno denunziati all'autorità giudiziaria.

Art. 3. Le grida e manifestazioni sediziose emesse nelle riunioni o negli assembramenti di che all' articolo precedente, ove non costituiscano delitti contemplati dal codice penale, sono punite coll'arresto estensibile fino a tre mesi.

Art. 4. Qualora, nei casi preveduti dagli articoli precedenti, occorra di sciogliere una riunione pubblica od un assembramento in luogo pubblico od aperto al pubblico, le persone riunite od assembrate saranno invitate a sciogliersi dagli ufficiali di pubblica sicurezza e, in loro assenza, dagli ufficiali o sottufficiali dei reali carabinieri.

Art. 5. Ove l' invito rimanga senza effetto, si ordinerà lo

scioglimento con tre distinte formali intimazioni preceduta ognuna da uno squillo di tromba.

Art. 6. Ove rimangano senza effetto anche le tre intimazioni, la riunione o l'assembramento saranno sciolti con la forza, e le persone che si rifiutassero di obbedire, saranno arrestate.

La forza potrà essere usata eziandio se, per rivolta od opposizione, non si potesse fare alcuna intimazione.

Le persone arrestate saranno deferite all'autorità giudiziaria e punite a termini dell'art. 434 del codice penale;

Capo II.

Delle cerimonie religiose fuori dei templi e delle processioni ecclesiastiche e civili.

Art. 7. Chi promuove o dirige cerimonie religiose, o altro atto di culto fuori dei luoghi a ciò destinati, ovvero processioni ecclesiastiche o civili nelle pubbliche vie, deve darne avviso, almeno tre giorni prima, all'autorità locale di pubblica sicurezza.

Il contravventore è punito coll'ammenda sino a lire cento.

Art. 8. L'autorità locale di pubblica sicurezza può vietare, per ragioni di ordine e di sanità pubblica, le processioni e gli altri atti di cui all'articolo precedente dandone avviso ai promotori almeno ventiquattro ore prima.

Alle processioni sono nel resto applicabili le disposizioni del capo precedente.

Il contravventore al divieto è punito a termini del codice penale.

Art. 9. Le disposizioni di questo capo non si applicano agli accompagnamenti del viatico e ai trasporti funebri, salve le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti di sanità pubblica e di polizia locale.

Capo III.

Delle raccolte di armi e delle passeggiate in forma militare.

Art. 10. Oltre i casi previsti dal codice penale, sono proibite le raccolte di armi da guerra o di parte di esse, di munizioni, uniformi militari o di altri oggetti destinati all'armamento o all'equipaggiamento di truppa.

Il contravventore è punito, ove il fatto non costituisca reato più grave, coll'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da lire cinquanta a mille.

Art. 11. Salvi gli ordinamenti militari, non possono farsi, senza il permesso del prefetto, passeggiate in forma militare con armi.

Il contravventore è punito coll'arresto sino a tre mesi.

CAPO IV.

Delle armi.

Art. 12. L'autorità di pubblica sicurezza del circondario può dare licenza di fare raccolta di armi proprie a fine di commercio o di industria.

La stessa autorità può dare licenza di fabbricare e introdurre nello Stato armi insidiose, non che di smerciare ed esporre in vendita le dette armi proprie.

Art. 13. Non si possono stabilire fabbriche di armi proprie, nè importarne dall'estero una quantità eccedente il proprio uso, senza darne preventivo avviso al prefetto della provincia.

Art. 14. Il commerciante o fabbricante d'armi proprie non può trasportarle fuori del suo opificio o negozio, senza preventivo avviso all'autorità locale di pubblica sicurezza.

Art. 15. Non possono portarsi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, armi lunghe da fuoco, senza la licenza dell'autorità di pubblica sicurezza del circondario.

Art. 16. Il prefetto della provincia, nei termini e alle condizioni degli articoli seguenti, può concedere la licenza di portare la rivoltella o la pistola di qualunque misura, o il bastone animato, purchè la lama non abbia lunghezza inferiore a sessantacinque centimetri.

Il permesso speciale di che sopra, è sottoposto al pagamento della tassa stabilita per la licenza per le armi da fuoco.

Art. 17. La licenza di portare armi non può essere accordata a chi abbia subìto condanna a pena restrittiva della libertà personale per tempo superiore a tre anni, e, qualora la pena avesse importato l'interdizione, non abbia ottenuta la riabilitazione a termini dell'art. 834 del codice di procedura penale, nè a chi è ammonito o sottoposto alla sorveglianza speciale della pubblica sicurezza.

Può rifiutarsi a chi fu condannato a pena minore di tre anni e non può provare la sua buona condotta.

Al minore non emancipato non può essere accordato il porto d'armi.

È però in facoltà del prefetto di accordar licenza per l'arma lunga da fuoco al minore che presenti il consenso scritto del padre o del tutore, ed abbia compiuto il 16° anno.

Art. 18. La licenza ha la durata di un anno. Sarà revocata

anche prima della scadenza, per cattiva condotta o per l'abuso dell'arma.

Verificandosi in qualche provincia o comune condizioni anormali di pubblica sicurezza, il ministro dell'interno può revocare in tutto o in parte, con pubblico manifesto, le licenze di portare armi.

Art. 19. Senza un giustificato motivo non possono portarsi fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, strumenti da taglio o da punta atti ad offendere, come saranno specificati nel regolamento.

Art. 20. Il contravventore alle disposizioni degli articoli 12, 13, 15 e 16 è punito a termini degli articoli 460, 461, 462, 463, 464, 465 e 468 del codice penale.

Il contravventore alle disposizioni dell'articolo 14 è punito coll'ammenda sino a lire cento.

Il contravventore alle disposizioni dell'articolo 19 è punito coll'arresto sino a tre mesi, estensibile a sei, ove la contravvenzione sia commessa di notte o in adunanze e concorsi di gente per pubbliche solennità, fiere, feste, processioni o mercati.

Capo V.

Della prevenzione d'infortuni e disastri.

Art. 21. Senza licenza dell'autorità di pubblica sicurezza del circondario e l'osservanza delle prescrizioni a cui verrà vincolata, non possono tenersi in casa nè trasportarsi, per conto proprio o di privati, polveri da sparo od altre materie esplodenti in quantità superiore a cinque chilogrammi.

Per la dinamite ed altre materie a base di nitro-glicerina la licenza è necessaria per qualsiasi quantità.

Il contravventore è punito con l'ammenda sino a lire trecento o con l'arresto sino a un mese.

Art. 22. L'impianto di polverifici, di fabbriche di fuochi artificiali e di altri opifici, nei quali si lavorano polveri ed altre materie esplosive, è soggetto alla licenza del prefetto, che non potrà accordarla senza le necessarie garanzie per la vita delle persone e per le proprietà.

L' impianto degli opifici e la lavorazione delle materie di cui nel presente articolo, senza licenza sono puniti a termini dell'articolo 462 del codice penale.

Art. 23. La licenza dell'impianto di polverifici e di altri opifici nei quali si lavorano materie esplosive, è inoltre vincolata all'assicurazione della vita degli operai.

Art. 24. Senza la licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza e la osservanza delle prescrizioni a cui verrà vinco-

lata, non possono spararsi armi da fuoco, mortaretti, nè lanciarsi razzi, accendersi fuochi di artificio, innalzarsi areostati con fiamme, o in generale farsi esplosioni o accensioni pericolose od incomode negli abitati e nelle loro vicinanze, nè contro o lungo le vie pubbliche.

Il contravventore è punito a termini del codice penale.

Art. 25. Non si può dar fuoco nei campi e nei boschi alle stoppie fuori dei tempi e dei modi fissati nei regolamenti locali o ad una distanza minore di quella in essi stabilita.

Il contravventore è punito a norma dei regolamenti stessi.

In difetto di regolamenti non si potrà dare fuoco nei campi e nei boschi alle stoppie prima del 15 agosto, nè ad una distanza minore di cento metri dalle case, dagli edifizi, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di biada, di paglia, di fieno, di foraggi o da qualsiasi altro deposito di materia combustibile.

Il contravventore è punito a termini dell'articolo 483 del codice penale.

Art. 26. È punito con la stessa pena chi, dopo avere acceso il fuoco nei tempi e nei modi ed alla distanza di cui nel precedente articolo, non prende le cautele necessarie a difesa delle altrui proprietà, o non assiste personalmente e col numero occorrente di persone, finchè il fuoco sia spento.

Art. 27. Nessuna caldaia a vapore, per qualsiasi uso, che sia nuova od abbia subìto un restauro, potrà esser messa in opera senza un certificato che la dichiari sicura. A questo scopo la caldaia sarà sottoposta ad una visita e ad una prova.

La visita e, in caso di bisogno, la prova dovranno rinnovarsi ad intervalli periodici non maggiori di quattro anni.

Le prove e le visite saranno ordinate dal prefetto o dal sottoprefetto ed eseguite da un perito scelto da essi fra coloro che hanno ottenuto la laurea d' ingegnere o il diploma di macchinista in una delle scuole del regno a ciò autorizzate.

La retribuzione del perito sarà a carico degli utenti.

Art. 28. Una caldaia di macchina a vapore non può esser posta e mantenuta in azione senza la continua assistenza di persona riconosciuta idonea, nel modo che sarà determinato dal regolamento.

Art. 29. Il contravventore alle disposizioni dei due articoli precedenti è punito coll' ammenda sino a lire trecento o coll'arresto sino ad un mese.

Art. 30. Non possono disporsi nei campi, nei boschi o in altri luoghi aperti, tagliole, schioppi od altri strumenti da caccia, che siano pericolosi alle persone.

Il contravventore è punito coll'ammenda sino a lire duecento; in caso di recidiva nella tesa degli schioppi, potrà infliggersi la pena dell'arresto da uno a tre mesi.

Art. 31. L' autorità locale di pubblica sicurezza, d' accordo con l'autorità municipale, può prescrivere che nelle ore di notte non si lasci aperto nelle case più di un accesso sulla pubblica via; che tale accesso sia illuminato fino a una data ora e nelle altre resti chiuso, se manca di custode.

Il contravventore è punito coll' ammenda sino a lire cinquanta.

Capo VI.

Delle industrie insalubri e pericolose.

Art. 32. Non possono stabilirsi manifatture, fabbriche o depositi insalubri o pericolosi, fuorchè nelle località e condizioni determinate dai regolamenti locali.

In mancanza di regolamenti, la Giunta municipale provvederà sulla domanda degli interessati.

Gli interessati possono ricorrere al prefetto, che provvede, sentito il consiglio provinciale sanitario o l' ingegnere sanitario della provincia, secondo i casi.

Art. 33. Il prefetto, sentito il parere del consiglio sanitario o dell' ingegnere sanitario della provincia, può, anche in mancanza di ricorso, annullare la deliberazione della Giunta, che egli ritenesse contraria agli interessi della sanità o della sicurezza pubblica.

Contro la decisione del prefetto è ammesso il ricorso al ministro dell'interno, che provvede, sentito il parere del consiglio superiore di sanità o dell'ufficio degli ingegneri sanitari, secondo i casi.

Art. 34. Qualora trattisi di stabilimento esistente, gli interessati, che lo credessero insalubre o pericoloso, possono chiederne alla Giunta la soppressione; sulla domanda si provvederà secondo le norme degli articoli precedenti.

Art. 35. Chi stabilisce manifatture, fabbriche o depositi insalubri o pericolosi, contro le disposizioni dei regolamenti o contro i definitivi provvedimenti delle autorità competenti, è punito con l'ammenda sino a lire trecento o con l'arresto sino ad un mese.

Art. 36. L' esercizio di professioni o mestieri rumorosi od incomodi deve sospendersi nelle ore determinate dai regolamenti locali o dalle ordinanze municipali.

Il contravventore è punito a termini dell'art. 457 del codice penale.

TITOLO II.

DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI SPETTACOLI, ESERCIZI PUBBLICI, AGENZIE, TIPOGRAFIE, AFFISSIONI, MESTIERI GIROVAGHI, OPERAI E DOMESTICI.

CAPO I.

Degli spettacoli e trattenimenti pubblici.

Art. 37. Nessuno può dare rappresentazioni pubbliche neppure temporaneamente, senza licenza dell' aurorità locale di pubblica sicurezza, nè esercitare mestiere di pubblico trattenimento, nè esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici od altri oggetti di curiosità.

La licenza è valida soltanto pel comune in cni fu rilasciata.

Art. 38. Senza licenza dell' autorità locale di pubblica sicurezza e l'osservanza delle prescrizioni alle quali il concessionario sarà vincolato, non possono eseguirsi corse di cavalli per pubblico spettacolo.

Art. 39. Non possono darsi in luogo pubblico od aperto al pubblico rappresentazioni, accademie, feste da ballo, nè altro qualsiasi spettacolo o trattenimento senza la licenza dell' autorità locale di pubblica sicurezza.

Art. 40. Le opere, i drammi, le rappresentazioni coreografiche e le altre produzioni teatrali non possono darsi o declamarsi in pubblico, senza essere state prima comunicate al prefetto della provincia.

Il prefetto potrà proibire la rappresentazione o la declamazione per ragioni di morale o di ordine pubblico, con ordinanza motivata, contro la quale l'interessato potrà ricorrere al ministro dell'interno, che deciderà definitivamente.

Art. 41. L'autorità locale di pubblica sicurezza può sospendere la rappresentazione o declamazione già incominciata di qualunque produzione, che per circostanze locali dia luogo a disordini.

Della sospensione dovrà dare subito avviso al prefetto.

Art. 42. L'autorità di pubblica sicurezza non può accordare la licenza per l'apertura di un teatro o di altro locale di pubblico spettacolo prima di aver fatto verificare, per mezzo di una ispezione tecnica, la solidità e sicurezza dell' edificio e la esistenza di uscite sufficienti a sgombrarlo prontamente in caso di incendio.

Le spese dell' ispezione sono a carico di chi domanda la licenza d'apertura del teatro.

Art. 43. L'autorità di pubblica sicurezza deve assistere per mezzo dei suoi funzionari od agenti ad ogni rappresentazione, dal principio alla fine, per vigilare nell'interesse dell'ordine e della sicurezza pubblica. Essa ha diritto a spese del concessionario, ad un palco, o, in mancanza di palchi, ad un posto distinto, dal quale possa attendere facilmente alle sue funzioni.

Art. 44. In caso di tumulti o di gravi disordini o di gravi pericoli per l'incolumità pubblica, i funzionari di cui all' articolo precedente, faranno sospendere o cessare lo spettacolo, intimando lo sgombero del locale ove occorra.

Qualora il disordine avvenga per colpa di chi dà o fa dare lo spettacolo potranno far restituire agli spettatori il prezzo d'ingresso.

Art. 45. Non possono sospendersi o variarsi gli spettacoli già incominciati, senza il consenso del funzionario di pubblica sicurezza che vi assiste.

Art. 46. I prefetti provvederanno con regolamenti, da tenersi costantemente affissi in luogo visibile, al servizio d' ordine e di sicurezza nei teatri.

Art. 47. Il contravventore alle disposizioni degli articoli precedenti è punito a termini del codice penale.

Art. 48. È vietato di produrre fanciulli e fanciulle di età inferiore agli anni 14 in pubblici spettacoli di giuochi di forza, di ginnastica e di equitazione.

Il contravventore è punito con l'arresto fino a sei mesi e con la multa fino a lire cinquecento.

Art. 48. Non è permesso di comparire mascherato in luogo pubblico od aperto al pubblico, se non nelle epoche e in conformità delle prescrizioni stabilite dall'autorità locale di pubblica sicurezza con apposito manifesto.

Il contravventore sarà invitato a togliere la maschera e, in caso d' inobbedienza, potrà essere arrestato e condannato all'ammenda sino a lire cinquanta.

Capo II.

Degli esercizi pubblici.

Art. 50. Non possono aprirsi, senza licenza dell'autorità di pubblica sicurezza del circondario, alberghi, locande, trattorie' osterie, caffè, nè altri esercizi in cui si vendano al minuto e si consumino vino, birra, liquori od altre bevande, nè sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti, nè stabilimenti di bagni.

Art. 51. La domanda è presentata al sindaco il quale, sentito il parere della Giunta municipale, la trasmette all' autorità di pubblica sicurezza del circondario.

Art. 52. Qualora trattisi di osterie, bettole od altri esercizi nei quali si smercino al minuto e si consumino vino, birra o altre bevande alcooliche, la Giunta dichiarerà nel suo parere se, in vista del numero degli esistenti, non convenga negare l'apertura di nuovi esercizi.

Art. 53. Non può essere accordata licenza per esercizi pubblici alle persone che non possono validamente obbligarsi a termini del Codice civile o del Codice di commercio.

La licenza può essere ricusata a chi fu condannato a pena restrittiva della libertà personale per tempo maggiore di tre anni per qualsiasi delitto.

A chi fu condannato a pena anche minore per resistenza o violenza all'autorità, per giuochi di azzardo o per delitto contro il buon costume o contro la sanità pubblica, sarà ricusata la licenza per un tempo eguale alla durata della pena espiata, e in ogni caso per un tempo non minore di un mese.

La licenza non si accorda a chi ha riportato la pena dell'interdizione sino a che non abbia ottennto la riabilitazione.

Non è accordata neppure a chi è sottoposto alla vigilanza speciale della pubblica sicurezza o è ammonito, o non può provare la sua buona condotta.

La licenza sarà revocata, quando l'esercente venga a trovarsi in alcuna delle condizioni sopra indicate.

Art. 54. La licenza è personale e dura fino al 31 dicembre di ciascun anno.

Non si può cedere la licenza ad altri, ma si può condurre l'esercizio col mezzo di interposta persona, purchè essa non si trovi nel novero di quelle di cui all'articolo precedente.

La stessa licenza può servire per due o più esercizi.

Art. 55. La chiusura dell'esercizio per lo spazio di oltre otto giorni, senza averne avvisata l'autorità locale di pubblica sicurezza, importa rinunzia alla licenza, che sarà ritirata.

Art. 56. L'orario, così per l'apertura come per la chiusura degli esercizi indicati nell'articolo 50, è fissato dall'autorità di pubblica sicurezza del circondario, d'accordo con la Giunta municipale.

In tutte le sale di bigliardo e di giuoco sarà esposta una tabella vidimata dall'autorità di pubblica sicurezza del circondario, nella quale saranno indicati i giuochi proibiti.

Art. 57. Gli ufficiali di pubblica sicurezza possono accedere in qualunque ora ai locali dell'esercizio pubblico ed a quelli che sono in comunicazione con esso.

Art. 58. L'autorità di pubblica sicurezza del circondario può sospendere un esercizio nel quale siano seguìti tumulti o gravi disordini o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate.

Questa disposizione è applicata anche alle così dette cameracce o bettole di campagna.

Spetta al prefetto di determinare la durata della sospensione.

Art. 59. In occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone, l' autorità locale di pubblica sicurezza può concedere licenze temporanee di pubblico esercizio, durante il tempo dello straordinario concorso, a chi provi la sua buona condotta.

A questi esercizi sono applicabili le disposizioni degli articoli 56 e 57.

Art, 60. Non si può esercitare l'industria di affittar camere o appartamenti mobiliati, o altrimenti dare alloggio per mercede, senza preventiva dichiarazione all'autorità locale di pubblica sicurezza.

L'autorità di pubblica sicurezza del circondario, di sua iniziativa o sul rapporto dell'autorità locale, potrà vietare tale esercizio, se il dichiarante si trovi nel novero delle persone, di cui all'art. 53.

Art. 61. Gli albergatori, i locandieri e coloro che dànno alloggio per mercede, devono tenere un registro delle persone alloggiate e notificarne giornalmente all'autorità locale di pubblica sicurezza l' arrivo e la partenza, nei modi che saranno stabiliti dal regolamento.

Art. 62. Il contravventore alle disposizioni di questo capo è punito a termini del codice penale.

Capo III.

Delle tipografie e delle arti affini.

Art. 63. Non possono esercitarsi le arti tipografica, litografica od altra simile senza preventiva dichiarazione all'autorità locale di pubblica sicurezza, con la indicazione del luogo dell'esercizio e del nome del proprietario o di chi lo rappresenta.

Dovrà pure dichiararsi ogni cambiamento di località o di persona.

Art. 64. Oltre a quanto è disposto dal codice penale, non possono esporsi alla pubblica vista figure o disegni offensivi della morale, del buon costume, della pubblica decenza e dei privati cittadini.

Se chi li ha esposti, rifiuta di toglierli, saranno levati dagli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza e trasmessi all'autorità giudiziaria per il procedimento.

Il contravventore è punito coll' ammenda sino a lire cinquanta.

Art. 65. Salvo quanto dispone la legge sulla stampa pei giornali periodici, nessuno stampato o manoscritto può essere

affisso o distribuito in luogo pubblico od aperto al pubblico, senza la licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza.

Sono esclusi da questa prescrizione gli stampati e manoscritti delle autorità e pubbliche amministrazioni e quelli relativi a materie elettorali, ad affari commerciali ed a vendite o locazioni.

Le affissioni devono farsi nei luoghi designati dall'autorità competente.

Art. 66. Il contravventore alle disposizioni degli art. 63 e 65 è punito a termini del codice penale.

Capo IV.

Delle agenzie pubbliche.

Art. 67. Non possono aprirsi od esercitarsi agenzie di prestiti sopra pegno, senza la licenza dell'autorità di pubblica sicurezza del circondario.

La licenza può essere vincolata a speciali prescrizioni nell'interesse pubblico, ed al deposito di una cauzione nella misura e nella forma che saranno determinate, sentita la camera di commercio.

Art. 68. La licenza è personale e dura un anno. Alla concessione ed alla revoca della licenza si applicano le disposizioni dell'art. 53.

Art. 69. Non possono aprirsi od esercitarsi altre agenzie pubbliche o uffici pubblici d'affari senza preventiva dichiarazione all'autorità di pubblica sicurezza del circondario, che potrà vietarne l'esercizio a chi non risulti di buona condotta.

Art. 70. Gli esercenti le pubbliche agenzie, accennate negli articoli precedenti, sono obbligati ad avere un registro-giornale degli affari, nel modo che sarà determinato dal regolamento, ed a tenere permanentemente affissa nell'agenzia, in luogo visibile, la tabella delle operazioni delle quali si incaricano, con la tariffa delle relative mercedi.

Tali esercenti non possono fare operazioni diverse da quelle indicate in detta tabella, ne ricevere mercede maggiore di quella indicata nella tariffa.

Art. 71. Il contravventore alle disposizioni degli art. 67, 69 e 70 è punito a termini del codice penale.

Capo V.

Dei mestieri girovaghi e di alcune classi di rivenditori.

Art. 72. Non può esercitarsi il mestiere ambulante di ven-

ditore o distributore di merci, fiammiferi, paste, dolci, liquori, stampati o disegni; di cenciaiuolo, saltibanco, ciarlatano, cantante suonatore, sensale od intromettitore; nè il mestiere di guida, servitore di piazza, facchino, cocchiere, barcaiuolo o lustrascarpe, senza previa iscrizione in apposito registro presso l' autorità locale di pubblica sicurezza, la quale ne rilascerà certificato.

La iscrizione dovrà rinnovarsi ogni anno.

Art. 73. La iscrizione potrà essere ricusata ai minori di anni 18, quando siano idonei ad altri mestieri, ed alle persone pregiudicate o pericolose.

Art. 74. Gli stranieri non possono esercitare alcuno dei mestieri indicati nell'art. 72, senza permesso dell'autorità di pubblica sicurezza del circondario.

Per gli italiani non regnicoli si applica l'art. 72.

In occasioni di feste, fiere, mercati od altre pubbliche riunioni, il permesso a stranieri può essere accordato dall' autorità locale di pubblica sicurezza.

Art. 75. Il certificato d'iscrizione ed il permesso di cui alla prima parte dell'articolo precedente, sono validi per un anno; potranno essere ritirati in caso di abuso o per ragioni d' ordine pubblico.

Art. 76. Il contravventore alle disposizioni degli art. 72 e 74 è punito con l'ammenda sino a lire cinquanta.

Chi esercita uno dei mestieri indicati nell'art. 72, malgrado il rifiuto dell'autorità competente, sarà punito coll'ammenda sino a lire cento.

Nella stessa ammenda sino a lire cento incorre l'esercente che, sulla richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, non esibisce il certificato o il permesso di cui negli articoli precedenti.

Art. 77. Non può farsi commercio di cose preziose o di cose usate, senza dichiarazione preventiva all'autorità locale di pubblica sicurezza.

L' esercente deve tenere un registro-giornale delle operazioni di compra e vendita nella forma prescritta dal regolamento, ed esibirlo all' autorità di pubblica sicurezza ad ogni richiesta.

L'esercente che avrà comperato cose preziose, non può alterarle od alienarle se non dieci giorni dopo la compera.

Le disposizioni del precedente alinea non si applicano agli oggetti comperati presso i fondachieri o fabbricanti, ovvero all'asta pubblica.

Il contravventore è punito a termini del codice penale.

Capo VI.

Degli operai e domestici e dei direttori di stabilimenti.

Art. 78. L' autorità locale di pubblica sicurezza rilascierà agli operai e domestici, a loro richiesta od a richiesta del rispettivo direttore di stabilimento, capo officina, impresario o padrone, un libretto secondo il modello che sarà determinato nel regolamento.

Gli operai e domestici possono esigere che il rispettivo direttore, capo officina, impresario o padrone dichiari sul libretto, in occasione di licenziamento o infine d'anno, il servizio prestato, la durata del medesimo e la condotta tenuta.

Art. 79. I direttori di stabilimenti, i capi officina, gli impresari, i proprietari di cave e miniere e gli esercenti delle medesime devono trasmettere all' autorità locale di pubblica sicurezza la nota degli operai che tengono a lavoro, col nome, cognome, età e comune di origine, e, nei primi cinque giorni di ogni mese, le variazioni sopravvenute.

Il contravventore è punito coll' ammenda sino a lire cinquanta.

TITOLO III.

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE CLASSI PERICOLOSE DELLA SOCIETA'.

Capo I.

Dei mendicanti.

Art. 80. Nei comuni ove esiste un ricovero di mendicità, è proibito di mendicare per le pubbliche vie e in ogni altro luogo aperto al pubblico.

La contravvenzione è punita a termini del Codice penale.

Art. 81. Qualora non esista nel comune un ricovero di mendicità, ovvero quello esistente sia insufficiente, si applicheranno le pene stabilite dal Codice penale a chiunque non avendo fatto constatare dall' autorità di sicurezza pubblica locale di essere inabile a qualsiasi lavoro, è colto a mendicare nei luoghi indicati nel precedente articolo.

Gli individui riconosciuti dall' autorità locale di pubblica sicurezza inabili a qualsiasi lavoro, privi di mezzi di sussistenza e di congiunti tenuti per legge alla somministrazione degli alimenti, sono, quando non vi si provveda altrimenti, a cura dell' autorità medesima inviati in un ricovero di mendicità od in altro istituto equivalente di altro comune.

Al mantenimento degli individui inabili al lavoro concorreranno, in proporzione dei loro averi, la congregazione di carità del rispettivo comune di origine, le opere pie elemosiniere ivi esistenti e le altre opere pie e le confraternite, per quanto le rendite degli enti medesimi non sieno destinate a scopo di speciale beneficenza o a spese strettamente necessarie al culto della chiesa o del tempio.

Mancando o essendo insufficiente il concorso degli enti sopraindicati, la spesa totale o parziale sarà a carico del comune di origine; e ove il medesimo non possa provvedervi, senza imporre nuovi o maggiori tributi, sarà a carico dello Stato.

L'ente obbligato alla spesa avrà diritto di far constatare nuovamente, se l'individuo che deve essere mantenuto, sia nelle condizioni sopra stabilite.

Art. 82. Con decreto reale saranno stabiliti le norme e i casi, secondo i quali gli enti suddetti dovranno concorrere e rispettivamente sostituirsi nell'obbligo summenzionato, il modo per accertare che l'individuo da mantenersi sia nelle condizioni contemplate nel precedente articolo e tutte le altre disposizioni all'uopo occorrenti.

Il suddetto decreto reale sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Art. 83. I congiunti di un mendicante inabile al lavoro e privo di mezzi di sussistenza che risultano provveduti di mezzi e legalmente tenuti alla somministrazione degli alimenti, saranno denunziati al procuratore del Re, affinchè sia proceduto a termini del codice civile onde vengano obbligati a provvederlo degli alimenti stessi.

Art. 84. L'autorità di pubblica sicurezza del circondario potrà permettere nel territorio di sua giurisdizione, questue o collette per iscopo filantropico, scientifico o di beneficenza o per sollievo di pubblici infortuni, fissandone le norme e la durata.

Ogni altra questua o colletta, comprese le questue religiose fuori dei luoghi destinati al culto, è punita coll'arresto fino ad un mese

Capo II.

Dei viandanti, dei liberati dal carcere e degli stranieri da espellere dal Regno.

Art. 85. Chi, fuori del proprio comune, desta ragionevoli sospetti con la sua condotta e, alla richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza, non può o non vuol dare contezza di sè con qualche mezzo degno di fede, è condotto di-

nanzi all'autorità locale di pubblica sicurezza. Questa, qualora trovi fondati i sospetti, può farlo rimpatriare con foglio di via obbligatorio o anche, secondo le circostanze per traduzione.

Art. 86. Il ministro dell' interno e, per sua delegazione, le autorità dipendenti possono, per motivi di pubblica sicurezza o in casi eccezionali di pubbliche e private sventure, accordare i mezzi di viaggio gratuito agli indigenti a fine di rimpatrio, secondo le norme stabilite dal regolamento.

Art. 87. I cancellieri delle preture, dei tribunali e delle corti di appello trasmetteranno ogni quindici giorni l'estratto delle sentenze, pronunziate in materia penale dai rispettivi magistrati e divenute esecutive, all' autorità di pubblica sicurezza di circondario del domicilio o dell' ultima dimora del condannato.

Art. 88. Le direzioni delle carceri giudiziarie e delle case penali segnaleranno per iscritto, quindici giorni prima, la liberazione di ogni condannato all' ufficio di pubblica sicurezza del circondario, che ne informerà, nei tre giorni successivi, quello del circondario al quale il liberando è diretto.

Art. 89. I condannati ad una pena non minore di anni tre o a pena maggiore di sei mesi per delitto contro la proprietà o per contravvenzione alla ammonizione, e i condannati alla vigilanza speciale della pubblica sicurezza devono appena usciti dal carcere, presentarsi all'ufficio di pubblica sicurezza locale, che li provvederà del foglio di via obbligatorio, ove sia necessario.

Qualora trattisi di pregiudicati pericolosi, potranno essere tradotti in arresto innanzi all'autorità suddetta.

Art. 90. Gli stranieri condannati per delitto potranno, dopo liberati dal carcere, essere espulsi dal regno e condotti alla frontiera.

Il ministro dell'interno, per motivi d'ordine pubblico, potrà ordinare che lo straniero di passaggio o residente nel regno sia espulso e condotto alla frontiera. Questa disposizione non è applicabile agli italiani non regnicoli.

Art. 91. Lo straniero espulso non può rientrare nel regno senza una speciale autorizzazione del ministro dell'interno.

In caso di contravvenzione, sarà punito con l'arresto sino a sei mesi.

Scontata la pena, lo straniero sarà nuovamente espulso.

Art. 92. I prefetti delle provincie di confine possono, per motivi d'ordine pubblico, allontanare dai comuni di frontiera, in casi d' urgenza e riferendone al ministero, gli stranieri di cui all'art. 90 e respingere dalla frontiera gli stranieri che non sappiano dar contezza di sè o siano sprovveduti di mezzi.

Art. 93. Coloro che si fanno rimpatriare con foglio di via

obbligatorio, non possono allontanarsi dall'itinerario loro tracciato.

Ove se ne allontanino, saranno tradotti innanzi al magistrato del luogo in cui sono trovati.

Alla contravvenzione prevista in questo articolo si applica la pena dell'arresto fino ad un mese.

Scontata la pena, si faranno proseguire per traduzione nell'itinerario loro tracciato.

La stessa pena si applica a coloro che non si presentano, nel termine prescritto, all'autorità di pubblica sicurezza indicata nel foglio di via, ed a quelli che contravvengono alla disposizione dell'art. 89.

Capo III.

Dell'ammonizione.

Art. 94. Il capo dell' ufficio di pubblica sicurezza della provincia o del circondario, con rapporto scritto, motivato e documentato, denunzierà a presidente del tribunale, per l'ammonizione, gli oziosi e i vagabondi abituali, validi al lavoto e non provveduti di mezzi di sussistenza e i diffamati per delitti di cui agli articoli seguenti.

Art. 95. Si avrà per diffamato colui che è designato dalla pubblica voce come abitualmente colpevole dei delitti di omicidio, di lesione personale, di minaccia, violenza o resistenza alla pubblica autorità e sia stato per tali titoli colpito da più sentenze di condanna, o sottoposto a giudizio ancorchè sia questo finito con sentenza assolutoria per non provata reità, ovvero sia incorso in procedimenti nei quali sia stata pronunziata sentenza od ordinanza di non farsi luogo a procedimento penale per insufficienza di prove.

Art. 96. Si avrà anche come diffamato chi è designato dalla voce pubblica come abitualmente colpevole di delitti d'incendio, di associazione per delinquere, di furto, rapina, estorsione e ricatto, truffa, appropriazione indebita e ricettazione, o di favoreggiamento di tali delitti, e per questi titoli abbia subìto condanne o sia incorso nei procedimenti indicati nell' articolo precedente.

Art. 97. Il presidente del tribunale verificherà sommariamente per mezzo di testimonianze o di altre informazioni le cose esposte nella denunzia e, non più tardi di cinque giorni dopo averla ricevuta, chiamerà innanzi a sè l' imputato con mandato di comparizione in cui saranno enunciate la imputazione con l'esposizione succinta dei fatti sui quali si fonda, e la facoltà di presentare le prove a discarico.

Art. 98. Il termine a comparire non sarà minore di giorni cinque nè maggiore di dieci da quello della notificazione, eseguita colle norme del codice di procedura penale.

Qualora l' imputato non si presenti nel giorno e nell' ora indicati nel mandato di comparizione e non giustifichi la sua assenza, il presidente rilascierà contro il medesimo mandato di cattura.

Art. 99. Il presidente spiegherà all'imputato le ragioni e lo scopo della denunzià e lo inviterà a giustificarsi.

Facendone l'imputato formale richiesta, dovrà essergli accordata l'assistenza di un difensore.

Art. 100. Se l'imputato ammette i fatti esposti nella denunzia o li nega senza addurre testimonianze od altre giustificazioni, il presidente pronunzia la sua ordinanza.

Art. 101. Se l' imputato impugna la denunzia e presenta le prove a difesa, il presidente, assunte le testimonianze ed esaminati i documenti esibiti, lo chiama nel modo stabilito dall'art. 97 a comparire nuovamente innanzi a lui entro un termine non maggiore di dieci giorni da quello della prima comparizione, e, uditolo, pronunzia la sua ordinanza.

Art. 102. L' ordinanza, sia che pronunci l' ammonizione, sia che dichiari non esservi luogo, sarà, entro ventiquattro ore, comunicata all'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 103. Se si tratta di ozioso o di vagabondo, il presidente gli prescriverà, nell'ordinanza d' ammonizione, di darsi, in un conveniente termine, al lavoro; di fissare stabilmente la propria dimora; di farla conoscere, nel termine stesso, all' autorità locale di pubblica sicurezza e di non abbandonarla senza preventivo avviso all'autorità medesima.

Art. 104. Se si tratta di persona diffamata a termine degli art. 95 e 96, il presidente le prescriverà, nell'ordinanza d'ammonizione, di vivere onestamente; di rispettare le persone e le proprietà; di non dar ragione a sospetti e di non abbandonare il luogo di sua dimora, senza preventivo avviso all'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 105. Il presidente prescriverà inoltre all'ammonito, a qualunque categoria appartenga, di non associarsi a persone pregiudicate; di non ritirarsi la sera più tardi e di non uscire al mattino più presto di una data ora; di non portare armi e di non trattenersi abitualmente nelle osterie, bettole o case di prostituzione.

Art. 106. Il presidente potrà delegare le attribuzioni conferitegli da questa legge a uno o più giudici del tribunale.

Art. 107. Contro l'ordinanza del presidente o del giudice delegato è ammesso reclamo soltanto per motivi d'incompetenza o inosservanza delle disposizioni contenute nel titolo terzo, capo terzo della presente legge.

Il reclamo sarà presentato, nel termine di cinque giorni dalla pronuncia del provvedimento, con dichiarazione motivata alla cancelleria del tribunale, e sarà giudicato da un consigliere di appello delegato dal primo presidente, osservati i termini e le formè di che negli articoli 98, 99, 100 e 101 della presente legge.

Se il reclamo non è stato proposto regolarmente od è infondato, il consigliere d'appello delegato ordinerá l'esecuzione del provvedimento di primo grado e la sua pronuncia non sarà suscettiva di altro rimedio.

Ove poi il reclamo sia regolare e fondato nei suoi motivi, il consigliere di appello delegato annullerà il procedimento e pronuncierà in merito.

Anche questa pronuncia non sarà soggetta ad altro rimedio.

Il reclamo sospende gli effetti dell' ammonizione, a meno che il presidente del tribunale o il giudice delegato non abbia, per gravi motivi, dichiarato la sua ordinanza eseguibile non ostante gravame.

Art. 108. L'ammonizione cessa di pien diritto allo scadere del biennio dal giorno dell'ordinanza, se nel frattempo l' ammonito non abbia riportato condanna per delitto o per contravvenzione alla ammonizione.

Nel caso di condanna per tali titoli, il biennio decorre dal giorno del compimento della pena.

Art. 109. Il presidente o il giudice delegato, sulla domanda dell'ammonito, inteso il capo dell'ufficio di pubblica sicurezza, o sulla proposta di quest'ultimo può revocare l' ammonizione quando siano cessate le cause per le quali fu inflitta.

Art. 110. Il contravventore alle prescrizioni dell' ordinanza di ammonizione è punito coll'arresto sino ad un anno, estensibile a due in caso di recidiva, e con la vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza.

Contro la sentenza è ammesso il ricorso in appello o in cassazione, così da parte del pubblico ministero come da quella dell'imputato, secondo le norme ordinarie del codice di procedura penale.

Art. 111. L'ufficiale pubblico che, per giovare o per nuocere a un individuo denunziato per l'ammonizione, rilascia un certificato non conforme alla verità, è punito, ove il fatto non costituisca reato più grave, coll'arresto da uno a cinque mesi e con l'ammenda da lire trecento a millecinquecento.

Art. 112. Ai testimoni citati per deporre in un processo di ammonizione sono applicabili le disposizioni dell' art. 179 del codice di procedura penale.

Art. 113. Ove l' ozioso, il vagabondo o il diffamato, a ter-

mini degli art. 95 e 96, sia minore di 18 anni, il presidente o giudice delegato, sul rapporto del capo dell'ufficio provinciale o circondariale di pubblica sicurezza, ordina che sia consegnato al padre, all'ascendente o al tutore, con la intimazione di provvedere all'educazione e di invigilare la condotta di lui sotto comminatoria della multa sino a lire mille.

In caso di persistente trascuranza potrà essere pronunziata la perdita dei diritti di patria potestà e di tutela.

Art. 114. Se il minore dei 18 anni è privo di genitori, ascendenti o tutori, o se questi non possono provvedere alla sua educazione e sorveglianza, il presidente o il giudice delegato ordina il di lui ricovero presso qualche famiglia onesta che consenta ad accettarlo, ovvero in un istituto di educazione correzionale, finchè abbia appreso una professione, un'arte od un mestiere; ma non oltre il termine della minore età.

I genitori o gli ascendenti sono tenuti al pagamento della retta o di quella parte di essa che verrà di volta in volta determinata.

Art. 115. In nessun caso i genitori, ascendenti o tutori possono ottenere senza il consenso dell'autorità competente, la restituzione del minore ricoverato in un istituto di educazione correzionale secondo l'articolo precedente, prima del termine ivi fissato.

Art. 116. Le disposizioni dei tre precedenti articoli si applicano anche nel caso che il minore dei 18 anni eserciti abitualmente la mendicità o il meretricio.

Capo IV.

Dei condannati alla vigilanza speciale della pubblica sicurezza.

Art. 117. Il condannato alla vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza deve uniformarsi, per la durata della pena, alle prescrizioni dell'autorità competente.

Le prescrizioni sono trascritte sopra una carta di permanenza che gli è consegnata, redigendone verbale.

Art. 118. Al condannato alla vigilanza può esser prescritto:

1° di darsi a stabile lavoro e di farlo constare nel termine che sarà prefisso;

2° di non abbandonare l'abitazione scelta, senza preventivo avviso all'ufficio locale di pubblica sicurezza;

3° di non ritirarsi alla sera più tardi e di non uscire al mattino più presto di una data ora;

4° di non ritenere, nè portare armi proprie od altri strumenti atti ad offendere;

5° di non frequentare postriboli, nè osterie od altri esercizi pubblici;

6° di non frequentare pubbliche riunioni, spettacoli o trattenimenti pubblici;

7° di non associarsi ai pregiudicati;

8° di tenere buona condotta e di non dar luogo a sospetti;

9° di presentarsi all'autorità locale di pubblica sicurezza nei giorni che saranno indicati, e ad ogni chiamata della medesima;

10° di portar sempre indosso la carta di permanenza e di esibirla ad ogni richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza.

Art. 119. L'autorità di pubblica sicurezza, nel fare al condannato alla vigilanza tali prescrizioni, avrà riguardo ai precedenti di lui, non che al mestiere o professione che esercita, a fine di non rendergli difficile di occuparsi onestamente.

Potrà limitarle, se il condannato tiene buona condotta o sia accolto da una società di patronato riconosciuta.

Art. 120. Il contravventore alle prescrizioni della vigilanza speciale dell' autorità di pubblica sicurezza è arrestato e punito a termini del codice penale dal magistrato del luogo dove fu commesso il reato.

Art. 121. L'autorità di pubblica sicurezza, qualora abbia fondati sospetti di reato, potrà, procedere a perquisizioni personali e domiciliari contro le persone sottoposte alla vigilanza speciale. Potrà anche farle arrestare, deferendole all'autorità giudiziaria del luogo, qualora il sospetto risulti fondato.

Art. 122. Il condannato alla vigilanza speciale non può trasferire la propria dimora in altro comune, senza il consenso dell'autorità di pubblica sicurezza del circondario.

Il contravventore è punito a termini dell'art. 120.

Capo V.

Del domicilio coatto.

Art. 123. Possono assegnarsi a domicilio coatto, qualora siano pericolosi alla sicurezza pubblica, gli ammoniti e i condannati alla vigilanza speciale della pubblica sicurezza che incorrano con distinte sentenze:

1° in due condanne per contravvenzione alla ammonizione o alla vigilanza speciale;

2° in due condanne per delitto contro le persone o le proprietà;

3° in due condanne per violenza o resistenza all'autorità;

4° in una condanna per contravvenzione all'ammonizione o alla vigilanza speciale ed in una per delitto delle specie indicate ai numeri 2 e 3.

Art. 124. Il domicilio coatto dura da 1 a 5 anni e si sconta in una colonia o in altro comune del regno.

Art. 125. L'assegnazione a domicilio coatto e la sua durata sono pronunciate da una commissione provinciale composta del prefetto, del presidente del tribunale, o di un giudice da lui delegato, del procuratore del Re, del capo dell'ufficio provinciale di pubblica sicurezza e dell' ufficiale dei reali carabinieri, comandante l'arma nella provincia.

La commissione è convocata e presieduta dal prefetto.

Art. 126. Le ordinanze della commissione sono trasmesse al ministero dell' interno per la designazione del luogo di domicilio e per la traduzione del coatto.

Art. 127. Contro l' ordinanza d' assegnazione è ammesso il ricorso ad una commissione d'appello che risiede presso il ministero dell'interno ed è composta del sottosegretario di Stato per l'interno che la convoca e la presiede, di due membri del Parlamento, di un consigliere di Stato, di un consigliere di corte d' appello, di un sostituto procuratore generale, del direttore generale della pubblica sicurezza, del direttore generale delle carceri e del direttore capo di divisione della polizia giudiziaria ed amministrativa.

L' appello non sospende l' esecuzione dell' ordinanza della commissione provinciale.

Anche le deliberazioni della commissione di appello sono comunicate al ministero per la esecuzione.

Art. 128. L'ufficiale di pubblica sicurezza del luogo assegnato ad un coatto deve adoperarsi presso l' autorità municipale e presso i privati a procurargli lavoro, quando non riesca a trovarlo da sè.

In mancanza di lavoro e qualora un coatto si trovi senza mezzi di sussistenza e, senza sua colpa, nella impossibilità di guadagnarseli, il ministero dell' interno provvederà al suo alloggio e vitto per il tempo strettamente necessario e nella misura determinata dal regolamento.

Art. 129. Qualora il coatto tenga buona condotta, il ministro dell'interno può liberarlo condizionatamente, prima del termine stabilito dall'ordinanza di assegnazione.

Art. 130. Se il coatto prosciolto condizionatamente tiene cattiva condotta, il ministro dell'interno potrà rinviarlo a domicilio coatto sino al compimento del termine, non computato il tempo passato in libertà condizionata o in espiazione di pena.

Art. 131. Il coatto non può allontanarsi dalla colonia o dal comune assegnatogli.

In caso di contravvenzione, il coatto sarà dall' autorità giudiziaria locale punito coll' arresto da uno a sei mesi, e il tempo trascorso in carcere non sarà computato in quello che rimarrebbe di domicilio coatto.

Art. 132. Il direttore della colonia ha pei coatti le attribuzioni dalla legge affidate all' autorità locale di pubblica sicurezza pei sottoposti alla vigilanza speciale.

Sono applicabili ai coatti le disposizioni contenute nei precedenti art. 117, 118, 119, 120 e 121.

TITOLO IV.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 133. Le denunzie per l' ammonizione, non risolute al momento della pubblicazione della presente legge, si considerano come non fatte. Potranno essere rinnovate.

Art. 134. Chi si trova sótto ammonizione da due anni, nel giorno della pubblicazione della presente legge, ove non si verifichi il caso preveduto all' art. 108, ne è diritto prosciolto.

Chi si trova sotto ammonizione da meno di due anni, continuerà a restarvi fino al termine del biennio. Potrà però giovarsi della disposizione dell' art. 109 relativa alla revoca dell'ammonizione.

Art. 135. Alle contravvenzioni della presente legge, per le quali non sia stabilita una pena o non provveda il codice penale, è applicata l'ammenda sino a lire cinquanta o l'arresto sino a dieci giorni.

Art. 136. Contro i provvedimenti presi dall'autorità di pubblica sicurezza in base alla presente legge è ammesso il ricorso in via gerarchica.

Art. 137. Dal giorno dell'attuazione della presente legge sono abrogati i titoli II. III e IV della legge di pubblica sicurezza 20 marzo 1865, allegato B, modificata con la legge 6 luglio, 1871 e il regolamento di polizia punitiva per la Toscana dei 20 giugno 1853. Cessano inoltre di aver vigore in tutto il regno le disposizioni di leggi e regolamenti relativi alle materie contemplate in questa legge, in quanto siano contrarie alla medesima.

Nulla viene innovato alle disposizioni contenute nel regio decreto 19 ottobre 1870, n. 5961 e nella legge 13 maggio 1871, n, 214.

Art. 138. Il ministro dell'interno è autorizzato a pubblicare per decreto reale il regolamento per l' esecuzione della presente legge e gli altri regolamenti che fossero richiesti per la

esecuzione di disposizioni speciali di essa, con facoltà di comminare l'ammenda sino a lire cinquanta o l'arresto sino a giorni dieci per le contravvenzioni alle disposizioni medesime.

Art. 139. È pure autorizzato a pubblicare con le stesse penali sanzioni il regolamento relativo al meretricio nell'interesse dell'ordine pubblico della salute pubblica e del buon costume.

Questo regolamento non potrà essere modificato se non per legge dopo trascorso un anno dalla sua pubblicazione.

Art. 140. Le stesse pene dell'ammenda sino a lire cinquanta o dell'arresto sino a dieci giorni sono applicate per le contravvenzioni alle ordinanze ed ai decreti emessi, in conformità alle leggi, dai prefetti, sottoprefetti, questori e sindaci, non che per le contravvenzioni ai regolamenti comunali legalmente approvati, di qualsivoglia specie.

Art. 141. È istituito in ogni ufficio di sezione delle città sedi di questura un registro d'anagrafe statistica nei modi e con le forme che si determineranno col regolamento.

Ordiniamo ecc. — Roma, addì 30 giugno 1889.

UMBERTO
F. Crispi

6145) Regio Decreto che stabilisce un nuovo ruolo organico del Ministero di grazia e giustizia e dei culti.

30 giugno 1889

UMBERTO I. RE D'ITALIA ec.

Vista la legge 20 giugno 1889, n. 6124 (serie 3ª), con la quale è approvato lo stato di previsione della spesa del ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1889-90; Visti i Nostri decreti 13 marzo 1881, n. 90 (serie 3ª) e 6 luglio 1884, n. 2482 (serie 3ª), relativi al ruolo organico del Ministero di grazia e giustizia e dei culti; Sulla proposta del Nostro guardasigilli ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti; Sentito il consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. A decorrere dal 1° luglio p. v. il ruolo organico del personale del Ministero di grazia e giustizia e dei culti, è stabilito in conformità della tabella, vidimata d'ordine Nostro dall'anzidetto ministro guardasigilli.

Ordiniamo ecc. — Roma, addì 30 giugno 1889.

UMBERTO
G. Zanardelli

6146) Regio Decreto contenente disposizioni per l' attuazione del ruolo organico del ministero di grazia e giustizia e dei culti.

30 giugno 1889

UMBERTO I. RE D' ITALIA ec.

Visto il Nostro decreto in data d'oggi, col quale si approva il nuovo ruolo organico dei funzionari del ministero di grazia e giustizia e dei culti; Ritenuta la convenienza di provvedere con opportune disposizioni transitorie alla prima attuazione dell' organico stesso; Sulla proposto del Nostro guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e culti; Sentito il consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo.

Art. 1. I funzionari del ministero di grazia e giustizia e dei culti che per eccedenza di numero nel grado e nella classe attuale, non trovassero posto nel nuovo ruolo organico, saranno considerati in soprannumero ai termini dell' art. 3 del regio decreto 3 novembre 1872, n. 1124 (serie 2ª).

Art. 2. Per la prima attuazione del nuovo ruolo organico anzidetto, saranno ammessi al concorso per la nomina a segretario nella rispettiva carriera, oltre ai vice segretari di ruolo con lo stipendio di lire 2500, quando anche non abbiano due anni di grado, quelli altresì dichiarati in soprannumero ai termini del citato art. 3 del regio decreto 3 novembre 1872, n. 1124.

Ordiniamo ecc. — Roma, addì 30 giugno 1889.

UMBERTO
G. Zanardelli

6147) Regio Decreto del 2 giugno 1889 col quale nel regio istituto internazionale italiano in Torino è fondato un ginnasio governativo.

6148) Regio Decreto del 6 giugno 1889 che autorizza il comune di Orago a trasferire la sede municipale dalla frazione omonima a quella di Cavaria.

6149) Regio Decreto del 15 giugno 1889 che dichiara opera di pubblica utilità l' ampliamento e la sistemazione del bersaglio di San Girolamo in Perugia.

6150) Regio Decreto del 9 maggio 1889 che concede al consorzio di scolo VIIª Presa Superiore, in provincia di Venezia, la esecuzione delle opere di bonifica dei terreni paludosi nel distretto di Dolo.

6151) Regio Decreto che approva il testo unico delle leggi sul servizio postale.

20 giugno 1889

UMBERTO I. RE D'ITALIA ec.

In esecuzione dell'incarico affidato al Governo coll'articolo 25 della legge del 30 giugno 1888, n. 5618, serie 3ª, di coordinare e raccogliere in un unico testo le disposizioni della legge stessa e delle leggi anteriori sul servizio postale; il quale incarico si deve intendere però limitato alle leggi relative al servizio vero e proprio della posta, escluse quelle riferentisi alle casse postali di risparmio, poichè le casse medesime costituiscono un istituto speciale, collegato anche colla cassa dei depositi e prestiti; Viste le leggi del 5 maggio 1862, del 24 novembre 1864, del 4 dicembre 1864, n. 604, 2006, 2031; del 23 giugno 1873, del 14 giugno 1874, del 21 marzo 1875, del 30 giugno 1876, n. 1442, 1983, 2410, 3202, serie 2ª; del 10 luglio 1881 e del 30 luglio 1888, n. 288, 5618, serie 3ª; Sentito il consiglio di Stato; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le poste e pei telegrafi; Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato il seguente testo unico delle leggi sul servizio postale:

Privativa postale.

Art. 1. Appartiene all'amministrazione delle poste la privativa del trasporto per terra e per mare fra i diversi paesi del Regno e fra questo e l'estero e della distribuzione delle corrispondenze epistolari.

Art. 2. Il disposto dell'articolo precedente non si applica ai privati, i quali senza fine di lucro sieno latori di qualche lettera.

Sono parimente eccettuate:

1° Le lettere che portino un bollo, il quale provi che sia stato soddisfatto il diritto postale;

2° Le lettere aperte, quando sieno trasportate da individui che non ne facciano professione;

3° Le lettere che una persona spedisce ad un'altra per mezzo di espresso;

4° Le lettere e pieghi che un individuo, abitante un comune dove non havvi ufficio di posta, ritira o fa ritirare, porta o fa portare in altro comune limitrofo, in cui esiste un ufficio postale; la quale eccezione s'intende estesa ai comuni dove

il servizio postale non è giornaliero, per le lettere e i pieghi che si spediscono nei giorni in cui non vi ha partenza della posta;

5° Le lettere ed i pieghi che si trasportano sulle linee delle strade ferrate, risguardanti unicamente l'amministrazione e l'esercizio delle linee medesime.

Nessuno potrà fare incetta di lettere o di pieghi altrui, per spedirli in alcuno dei modi sopraddetti.

Art. 3. Chiunque trasporti o distribuisca corrispondenze in frode della privativa postale, oltre il pagamento delle tasse dovute, incorre in una pena pecuniaria eguale al decuplo e che non sarà mai minore di lire cinque.

Il diritto postale su cui è misurata la pena è quello stabilito per le corrispondenze non francate.

In caso di recidiva alla pena pecuniaria si potrà aggiungere quella del carcere, estensibile a tre mesi.

Art. 4. La pena pecuniaria è aumentata di un terzo, quando la frode è commessa da chi è addetto al servizio dell'amministrazione postale; oltre la pena del carcere da quindici giorni a sei mesi.

Trasporto obbligatorio dei dispacci postali.

Art. 5. Gl' intraprenditori di vetture periodiche, pei luoghi di loro destinazione, hanno obbligo di trasportare gratuitamente i dispacci postali, per un peso non eccedente venti chilogrammi; senza pregiudizio delle convenzioni stipulate fra la amministrazione postale e gli intraprenditori suddetti.

Art. 6. I capitani o padroni di bastimenti mercantili, che non fanno servizio per conto dello Stato, ed i loro raccomandatari sono obbligati di ricevere i dispacci loro consegnati dagli agenti dell' amministrazione delle poste o dai consoli italiani all'estero.

Art. 7. I capitani o padroni di bastimenti, di cui trattasi nell' articolo precedente, riceveranno pel trasporto diretto di corrispondenze dagli stati o per gli stati esteri la retribuzione di centesimi 10 per ogni lettera, e di centesimi 5 per ogni altro oggetto, non eccedente il peso di 50 grammi.

Per le corrispondenze interne la retribuzione sarà di centesimi 5 per le lettere e di un centesimo per ogni altro oggetto.

Art. 8. Le persone obbligate al trasporto dei dispacci postali in virtù degli articoli 5° e 6°, rifiutando di trasportarli, o mancando di consegnarli, incorreranno in una pena pecuniaria, estensibile a lire 300; salve le disposizioni del codice penale pei delitti contro la inviolabilità del segreto epistolare.

Guarentigia delle corrispondenze affidate alla posta

Art. 9. Il segreto delle lettere è inviolabile. Il Governo e i funzionari da lui dipendenti ne sono responsabili e vigilano rigorosamente perchè non sieno aperte da alcuno, nè venga presa in alcun modo cognizione del loro contenuto.

Art. 10. Potranno per altro, colle norme indicate nel regolamento, essere aperte dal capo dell'amministrazione o da un impiegato superiore da lui delegato, in presenza di un ufficiale giudiziario designato dal presidente della corte d'appello, che abbia giurisdizione nella località ove si procederà all' apertura:

a) le lettere senza indirizzo o con indirizzo inintelligibile;

b) le lettere non francate, delle quali sia obbligatoria la francatura;

c) le lettere dell' interno dello Stato rifiutate dai destinatari.

Art. 11. Le lettere indicate nel precedente articolo saranno aperte unicamente per riconoscere le firme dei mittenti e rinviarle loro. Quando per altro, rispetto a quelle di cui nel § *a*, si riconoscano i nomi dei destinatari, verranno spedite di preferenza a questi.

Art. 12. Le lettere non chieste o dirette a persone sconosciute, e quelle rimaste inesitate, dopo essere state due mesi in distribuzione, saranno comprese nei rifiuti, per essere aperte e distrutte colle formalità e cautele indicate nei precedenti articoli 10 e 11.

Saranno da eccettuarsi le raccomandate od assicurate, e quelle in cui fossero trovati oggetti di valore o carte d'importanza. Queste dovranno conservarsi registrate nell' ufficio dei rifiuti, finchè non sieno compiuti cinque anni dal giorno della loro impostazione; trascorso il quale termine verranno pure distrutte, ed il loro contenuto sarà devoluto al tesoro dello Stato.

Art. 13. Le lettere affidate alla posta non sono soggette a sequestro, tranne nei casi seguenti:

a) quando il destinatario sia morto, e ne sia fatta istanza da uno degli eredi o da altri interessati;

b) Quando ne sia fatta richiesta dall'autorità giudiziaria, in seguito ad un'azione penale.

In ambedue i casi le lettere sequestrate non potranno consegnarsi, tranne alle persone indicate dall'autorità giudiziaria competente.

Nel caso di fallimento del destinatario sarà applicato il disposto dell'articolo 649 del codice di commercio.

Art. 14. Agli impiegati delle poste è vietato rispondere a

domande sull' impostazione o esistenza di corrispondenze dirette a terze persone, fuorchè per quelle richieste dai mittenti o soggette a sequestro. Non possono rilasciare alcuna dichiarazione scritta, fuorchè per quelle raccomandate od assicurate.

Art. 15. Agli impiegati delle dogane ed agli ufficiali di polizia è vietato nelle visite delle vetture e degli oggetti trasportati dai corrieri, conduttori, procacci, pedoni e staffette di aprire le valigie, le ceste, i sacchi e i dispacci, descritti nel *partè* o *volanda* dell'ufficio di posta.

Trovando corrispondenze trasportate in frode alla privativa, le dovranno sequestrare e consegnare immediatamente all'ufficio postale.

Art. 16. È proibito sotto comminatoria della pena pecuniaria indicata nell' articolo 3°, di mettere nelle corrispondenze oggetti che possano guastare o recare in qualche modo nocumento ai dispacci; senza pregiudizio delle maggiori pene nelle quali, in caso di dolo, il reo potesse essere incorso secondo il diritto comune.

Francobolli.

Art. 17. Salvo il disposto dei successivi articoli 22, 24, 26 e 27, le tasse per la francatura parziale o totale delle corrispondenze, comprese le raccomandate e le assicurate, devono essere pagate dai mittenti, mediante l'applicazione sulle rispettive sopracarte di *francobolli* di valore equivalente.

Art. 18. La fabbricazione della carta pei francobolli e dei francobolli medesimi è riservata allo Stato.

La loro forma e valore saranno determinati con Regi Decreti.

È riservata pure allo Stato la provvista delle cartoline, salvo il disposto del successivo articolo 23, e dei biglietti postali.

Art. 19. È punito colla pena del carcere non minore di sei mesi chi falsifica la carta per i francobolli.

È punito colla pena del carcere chi scientemente tiene in casa od altrove francobolli, cartoline o biglietti falsificati, oppure le macchine o la carta destinate alla loro fabbricazione.

Tassa delle lettere.

Art. 20. La tassa di francatura, a carico dei mittenti, delle lettere che circolano da un luogo od un altro del Regno è di 20 centesimi e quella a carico dei destinatari, delle non francate è di 30 centesimi, purchè le une e le altre non oltrepas-

sino il peso di 15 grammi; oltre il quale cotali tasse progrediscono rispettivamente in ragione di centesimi 20 o di centesimi 30, ogni 15 grammi o frazione di 15 grammi di peso maggiore.

La tassa delle lettere da distribuirsi nel distretto dell'ufficio postale d'impostazione è di 5 centesimi se francate e di 10 centesimi se non francate, colla progressione di peso di cui sopra.

Art. 21. In eccezione al disposto dell'articolo precedente, la tassa delle lettere semplici dirette a sott'ufficiali e soldati in servizio effettivo è di centesimi 10 se francate e di centesimi 20 se non francate.

Cartoline postali.

Art. 22. Per mezzo degli uffici postali possono essere fatte da un luogo ad altro del Regno comunicazioni, scritte sopra speciali *cartoline*, da essere spedite aperte.

Il prezzo complessivo di acquisto e di tassa postale di quelle emesse dallo Stato è fissato a centesimi 10 per caduna.

Potranno pure essere usate cartoline di corrispondenza duplici, cioè con risposta pagata, al prezzo complessivo di centesimi 15 per la proposta e la risposta.

Art. 23. Avranno anche corso cartoline postali semplici emesse dalla industria privata, purchè abbiano la forma, le dimensioni ed il peso di quelle dello Stato.

Su ciascuna di tali cartoline il mittente deve applicare un francobollo da centesimi 10.

Le cartoline dell'industria privata non debbono portare lo stemma governativo.

Biglietti postali.

Art. 24. È ammessa una forma di corrispondenza epistolare chiusa, denominata — *Biglietto postale*. Esso porta impresso il francobollo ed è fornito dall'Amministrazione delle Poste. La tassa è la medesima che per le lettere semplici di 15 grammi. Se il biglietto postale, contenendo fogli od altro, sorpassa il peso di 15 grammi, deve essere francato per il dippiù con la apposizione dei necessari francobolli, colla progressione fissata per le lettere.

Pieghi di carte manoscritte.

Art. 25. Le *carte manoscritte* poste sotto fascia, da potersi acilmente verificare, potranno francarsi colla tassa fissa di 20

centesimi fino al peso di 50 grammi. Per quelle che superino il peso di 50 grammi si riscuoterà una tassa fissa di 40 centesimi di 500 in 500 grammi o frazione di 500 grammi. Non essendo francate saranno sottoposte al pagamento del doppio della tassa di francatura.

Giornali e stampe.

Art. 26. La tassa di spedizione dei giornali quotidiani è di millesimi 6 per esemplare, non eccedente il peso di 50 gram.

Per essere ammessi a circolare con cotale tassa i giornali dovranno essere consegnati dagli editori alla posta senza fascia e senza indirizzo, ripartiti in pacchi diretti agli uffici postali di destinazione, cui ne spetterà il recapito ai singoli associati.

Le associazioni saranno fatte esclusivamente per mezzo degli uffici postali e la tassa di spedizione sarà detratta dal prezzo.

Il regolamento determinerà le altre condizioni, cui è subordinata la spedizione dei giornali quotidiani.

Art. 27. La tassa di spedizione dei giornali quotidiani, i cui editori non vogliano uniformarsi al disposto dell'articolo precedente e quella degli altri giornali e delle opere periodiche di qualunque genere è di un centesimo per esemplare ed ogni 50 grammi o frazione di 50 grammi.

Per poter profittare di cotale tassa i giornali e le opere periodiche dovranno essere consegnati agli uffici di posta ripartiti in pacchi per linee e località, secondo le disposizioni che verranno emanate dall'amministrazione.

Essi dovranno essere preventivamente francati.

Saranno però ammessi speciali abbuonamenti fra l'amministrazione delle poste e gli editori dei giornali.

Art. 28. I supplementi sono assoggettati alla tassa di cui nell' articolo precedente, purchè di uguale formato dei fogli principali; fatta eccezione soltanto per quelli del *Giornale ufficiale*, che contengano atti del Governo o del Parlamento, i quali saranno esenti da tassa, purchè spediti unitamente al giornale.

Art. 29. I giornali e le opere periodiche gettati nelle buche postali, od altrimenti consegnati alla posta isolatamente saranno soggetti alla tassa di francatura di centesimi due per ogni esemplare e per ogni 50 grammi o frazione di 50 grammi.

Art. 30. Le stampe non periodiche di qualunque specie, le incisioni, litografie, fotografie e disegni, la carta di musica stampata e manoscritta, gli opuscoli ed i libri anche rilegati pagheranno la tassa di due centesimi per ogni 50 grammi o frazione di 50 grammi.

Il peso di ogni pacco non può superare il peso di cinque chilogrammi.

Art. 31. I giornali e le stampe periodiche che non fossero francati non avranno corso; ma saranno restituiti possibilmente ai mittenti.

Art. 32. Le stampe, i libri, le incisioni, le fotografie, le litografie e simili, francati con tariffa ridotta, debbono essere spediti sotto fascia, o in buste aperte o sciolti, col semplice indirizzo scrittovi sopra. In siffatti pieghi non si possono includere lettere ed altre carte scritte a mano, ad eccezione dei manoscritti, che accompagnino e corrispondano alle bozze di stampe, e delle fatture o dei conti, che si riferiscano ai pieghi stessi.

Non può esservi fatta dopo la tiratura veruna aggiunta, oltre l' indirizzo, sulle fascie, sulle buste o nel testo; tranne:

a) sulle fascie l' indicazione del prezzo, trattandosi di pieghi spediti dal commercio librario o tipografico;

b) sulle fascie, trattandosi di giornali, l'indicazione delle scadenze degli abbonamenti o di residui prezzi da pagarsi;

c) parole di dedica o di omaggio sulle copertine o sul frontespizio di libri o di opuscoli;

d) date, firme, indirizzi ed indicazioni di nomi di viaggiatori nel testo di circolari di commercio;

e) cifre indicanti prezzi o valori nei listini;

f) indicazioni di congratulazione, di augurio, condoglianza e ringraziamento sui biglietti da visita;

g) correzioni sulle bozze di stampa;

h) nomi e cognomi di elettori nei certificati elettorali, diramati dai municipi.

Nel caso di contravvenzione ad uno o ad altro dei divieti espressi nel presente articolo, l' intiero piego è assoggettato alla tassa delle lettere non francate, sotto deduzione del valore dei francobolli appostivi.

Campioni di merci.

Art. 33. Le mostre e i campioni di merci sono assimilati alle stampe non periodiche. Debbono perciò essere francati al prezzo di centesimi 2 per ogni 50 grammi o frazione di 50 grammi di peso.

Non essendo francati non hanno corso.

Il peso di ogni pacco non può superare 300 grammi.

Corrispondenze francate insufficientemente o con francobolli non ammessibili.

Art. 34. Le lettere insufficientemente francate sono consi-

derate come non franche e gravate delle tasse normali, di cui negli articoli 20 e 21, per porto di 15 grammi, sotto deduzione del valore dei francobolli appostivi.

I pacchi di carte manoscritte, le stampe e i campioni insufficientemente francati sono assoggettati al doppio della tassa di francatura, fatta pure deduzione del valore dei francobolli applicativi.

Art. 35. Le corrispondenze di qualsiasi natura, su cui fossero apposti francobolli legittimi, ma che avessero già servito alla francatura di altre corrispondenze, saranno considerate come non francate. Gli oggetti di francatura libera saranno sottoposte alle tasse relative; gli altri oggetti non avranno corso.

Qualora però apparisse che qualche francobollo fosse stato lavato o sottoposto a preparazioni tendenti a far scomparire da esso le traccie del bollo annullatore, la persona che ne avrà fatto uso verrà punita con multa di lire 50, estendibile a 500 in caso di recidiva.

Sovratassa delle corrispondenze cambiate per mezzo di navi non postali.

Art. 36. La tassa delle corrispondenze cambiate col mezzo di navi non postali nell' interno del Regno e cogli Stati coi quali non vige convenzione sarà quella stessa rispettivamente fissata dagli articoli 20, 21, 22, 24, 25, 29, 30, 33 e 34; aggiuntavi la retribuzione da pagarsi al capitano o padrone.

Con questo mezzo non si spediscono lettere raccomandate od assicurate.

Corrispondenze raccomandate.

Art. 37. Le lettere ed i pieghi possono essere spediti con *raccomandazione*, mediante la tassa fissa di centesimi 25, oltre quelle progressive di cui negli articoli precedenti.

La francatura di queste lettere o pieghi è obbligatoria.

Art. 38. Possono essere spediti raccomandati anche gli altri oggetti di corrispondenza.

Pei pieghi di stampe, libri, incisioni, litografie, fotografie e simili non eccedenti il peso di 500 grammi e pei campioni di merci la tassa fissa di raccomandazione è di centesimi 10.

Pei rimanenti oggetti è uguale a quella delle lettere.

Art. 39. L' amministrazione delle poste non risponde degli oggetti, nè dei valori inclusi nelle corrispondenze raccomandate.

In caso di perdita, non cagionata da forza maggiore, di corrispondenze raccomandate, accorda una indennità di lire 25

per quelle sottoposte alla tassa di centesimi 25 e di lire 5 per quelle sottoposte alla tassa di centesimi 10; nè è tenuta ad altri risarcimenti.

Questo compenso è dovuto al destinatario: se per altro egli non ne abbia fatto reclamo entro due mesi dalla spedizione, può essere corrisposto al mittente.

Lettere assicurate contenenti valori dichiarati.

Art. 40. Le lettere contenenti biglietti di banca, cartelle del debito pubblico, azioni di società industriali, od altri valori simili, possono essere *assicurate* in tutti gli uffici di posta per le somme dichiarate dai rispettivi mittenti, con le norme e nei limiti che saranno stabiliti dal regolamento; senza ricognizione dei detti valori per parte degli ufizi medesimi.

Per tale assicurazione, oltre alle tasse stabilite dagli articoli 20 e 37, si pagheranno dai mittenti centesimi 20 ogni 100 lire o frazione di 100 lire del valore assicurato, il quale dovrà essere scritto in tutte lettere sulle sopracarte.

L'amministrazione delle poste è mallevadrice del valore assicurato, salvo il caso di perdita per forza maggiore.

La sua responsabilità cessa con la consegna ai destinatari, e, quando questa non sia possibile, con la riconsegna ai mittenti delle lettere assicurate, in istato di perfetta integrità esterna.

Art. 41. Col pagamento del valore assicurato l'amministrazione subentra nel diritto di proprietà pel relativo rimborso.

Il mittente e il destinatario saranno obbligati a cederle le ragioni ed a somministrarle le notizie necessarie all'esercizio di tale diritto.

Lettere supposte contenere valori, non raccomandate nè assicurate.

Art. 42. Le corrispondenze circolanti nell'interno del Regno, non raccomandate e non assicurate, nelle quali da segni esterni si giudicasse che contengono denaro, gioie o carte di valore esigibili dal portatore, saranno raccomandate di ufficio e sottoposte al doppio della tassa fissa stabilita per quelle raccomandate a richiesta dei mittenti.

Il destinatario sarà però esonerato dal pagamento della tassa, se proverà che l'oggetto raccomandato di ufficio al suo indirizzo non contenga valori della natura dei sunnominati.

Ricevute di ritorno.

Art. 43. I mittenti di oggetti raccomandati o assicurati potranno esigere, mediante l'aggiunta di centesimi 20, la contemporanea richiesta ai destinatari e la trasmissione di ufficio di una *ricevuta* detta *di ritorno.*

Reclami per oggetti raccomandati od assicurati.

Art. 44. I reclami per oggetti raccomandati od assicurati non sono più ammessi, trascorsi due anni dalla loro impostazione.

Franchigia ed esenzioni dalle tasse postali.

Art. 45. La *franchigia postale* è concessa esclusivamente al carteggio del Re.

Per l'interno tale franchigia è illimitata, tanto per le corrispondenze spedite, quanto per quelle ricevute; per l'estero è regolata dalle convenzioni postali internazionali.

Nulla è innovato nelle disposizioni dell' articolo 12 della legge 18 maggio 1871, n. 214, sulle prerogative del Sommo Pontefice e della Santa Sede.

Art. 46. Il carteggio ufficiale delle presidenze del Senato e della Camera dei deputati e quello degli uffici governativi, tanto in lettere chiuse, quanto in pieghi sotto-fascia, contenenti carte manoscritte, stampe o campioni, ha corso con esenzione di tassa, purchè porti un contrassegno che ne indichi la provenienza; alle condizioni che saranno determinate pei singoli uffici con decreti reali.

L'esenzione è estesa a quelle società, istituti od uffici, non a carico del bilancio dello Stato, ai quali fu accordata per contratto la franchigia postale, e ciò limitatamente alle corrispondenze riguardanti il servizio previsto dal contratto e per il tempo da questo stabilito.

Art. 47. La corrispondenza, di cui negli articoli precedenti, potrà anche essere sottoposta a raccomandazione, con le norme che regolano il trattamento delle corrispondenze private.

Art. 48. La trasmissione dei fondi dello Stato potrà essere affidata alla posta, secondo accordi speciali fra i Ministeri competenti.

Art. 49. Il carteggio ufficiale di Stato non potrà comprendere oggetti materiali non cartacei, nè provviste di stampe od oggetti di cancelleria salvo speciali eccezioni per necessità di pubblico servizio, da determinarsi nel regolamento.

Art. 50. Le corrispondenze di privati dirette alle presidenze delle camere legislative, alle autorità ed agli uffici governativi non potranno avere corso, senza essere preventivamente francate.

Le corrispondenze che non fossero francate saranno rinviate dagli uffici postali ai mittenti, quando questi si possano riconoscere da segni esterni. Quelle che non abbiano alcun segno esterno saranno, entro un mese dalla consegna alla posta, aperte colle norme di cui nel precedente articolo 16°, per essere egualmente rimandate ai mittenti.

Art. 51. Sarà sottoposto al pagamento della metà delle tasse di francatura stabilite per le corrispondenze private il carteggio ufficiale, regolarmente contrassegnato, diretto dai sindaci alle seguenti autorità, la cui giurisdizione o ingerenza sia esercitata nel territorio dei rispettivi comuni:

Prefetti, sotto-prefetti ed ufficiali di pubblica sicurezza;

Procuratori generali, presidenti di tribunali, procuratori del Re, giudici istruttori e pretori;

Intendenti di finanza ed agenti delle imposte erariali;

Comandanti dei distretti militari e dei carabinieri reali.

Uguale riduzione di tassa sarà applicabile alle corrispondenze sotto-fascia di tutti i Sindaci del Regno fra loro e coi comandanti di corpo e coll' ufficio centrale di statistica, limitatamente agli affari dello stato civile, della leva e della statistica; il che dovrà risultare da dichiarazione apposta sull'indirizzo.

La francatura delle corrispondenze, di cui nel presente articolo sarà obbligatoria.

Art. 52. Chiunque si sarà valso del contrassegno ufficiale per trasmissione di corrispondenze private sarà sottoposto ad una pena pecuniaria equivalente a cento volte la tassa di francatura delle lettere o dei pieghi indebitamente spediti, senza che in alcun caso tale penalità possa essere inferiore a lire 50.

Vaglia postali.

Art. 53. Ognuno può depositare in qualunque ufficio di posta una somma di danaro nei modi e limiti che saranno fissati dal Regolamento e ritirarne un *vaglia* pagabile da un altro ufficio postale.

Art. 54. La tassa per l'emissione dei vaglia per l' interno è stabilita come segue:

Fino a lire 10		. . . . .		centesimi	10,
Oltre	„ 10	fino a lire	25	„	20,
„	„ 25	„	50	„	40,
„	„ 50	„	75	„	60,
„	„ 75	„	100	„	80,

aggiungendo successivamente centesimi 20 di 100 in 100 lire o frazione di 100 lire.

Pei vaglia però di somme non superiori a lire 25 a favore di sott'ufficiali caporali o soldati dell'esercito dell'armata, presenti al corpo, la tassa è di soli centesimi 5.

Art. 55. Il mittente di un vaglia postale potrà richiedere che ne sia ordinato il pagamento al destinatario per mezzo del telegrafo. Per questi vaglia, oltre la tassa progressiva stabilita dall' articolo precedente e quella telegrafica, dovrà pagarsi dal mittente un diritto fisso di centesimi 20.

Art. 56. I vaglia per l'interno del Regno sono pagabili all'atto della presentazione all' ufficio postale, durante il mese della loro emissione ed i due mesi successivi.

Quelli tratti su uffici determinati possono, in caso di smarrimento dichiarato, essere duplicati, mediante, una sopratassa di centesimi 20.

Trascorso il detto periodo, è necessaria la loro rinnovazione, che è ammessa a favore dei destinatari o dei mittenti. La rinnovazione importa una sopratassa di centesimi 10; fatta eccezione pei vaglia di cui nel capoverso del precedente articolo 54.

Dopo un anno dalla data di emissione, i vaglia non riscossi sono rinnovati d'ufficio a favore dei mittenti, senza loro domanda e senza altra spesa. Pei vaglia militari questo termine è ridotto a quattro mesi.

L'amministrazione è responsabile delle somme depositate, finchè non ne abbia seguìto il pagamento o la restituzione ai mittenti, nei modi che saranno determinati dal regolamento.

L'importare dei vaglia non pagati ai destinatari, nè rimborsati ai mittenti nel periodo di tre anni dalla loro emissione è devoluto all'erario dello Stato.

Art. 57. I vaglia non sono soggetti a sequestro, pignoramento od opposizione per parte di terzi, tranne con provvedimento dell'autorità giudiziaria in sede penale.

Titoli postali di credito.

Art. 58. Oltre ai depositi per vaglia, potranno essere depositate somme di denaro, nei limiti che saranno determinati dal regolamento, contro rilascio di *titoli di credito postali*, valevoli, per riscuotere partitamente in qualunque ufficio le somme predette.

Pel rilascio dei titoli di credito dovrà pagarsi una tassa uguale a quella indicata nell'articolo 54 pei vaglia postali.

Art. 59. I titoli di credito postali sono nominativi. Non può esserne girata ad altri la proprietà, nè accresciuto il valore primitivo.

Sono valevoli per cinque anni, compreso l'anno dell'emis-

sione; trascorsi i quali le somme non riscosse vanno a profitto dell'erario.

Riscossioni per conti di terzi

Art. 60. È affidato all'amministrazione delle poste l'incarico di fare *riscossioni per conto di terzi* su titoli da essi presentati, nei modi con le norme e nei limiti che saranno determinati dal regolamento.

Art. 61. Per l'invio e la riscossione dei titoli debbono essere pagate:

a) le tasse di francatura e raccomandazione dei titoli stessi in partenza;

b) un diritto di riscossione di centesimi 10 per titolo;

c) la tassa dei vaglia postali per la spedizione delle somme riscosse.

Le tasse di cui alla lettera *a* sono pagate nell' atto della consegna dei titoli; quelle di cui alle lettere *b* e *c* sono prelevate dalle somme riscosse.

I titoli non riscossi, insieme agli atti di protesto, quando questo sia ammesso, giusta il disposto dell' articolo 63, sono rimandati gratuitamente.

Art. 62. L' amministrazione delle poste è responsabile delle somme che riscuote; non assume invece responsabilità per eventuali ritardi nella presentazione dei titoli, nè per mancata riscossione dei medesimi.

Nel caso di perdita di pieghi, contenenti titoli da riscuotere, corrisponde ai rispettivi proprietari, salvo il caso di forza maggiore, una indennità di lire 25.

Art. 63. L' Amministrazione stessa potrà con decreto reale essere autorizzata ad assumersi pure l' incarico di recapitare, sopra domanda dei mittenti, i titoli non pagati a persone di loro fiducia o ad un ufficiale competente a levarne il protesto.

Dopo tale consegna resterà esonerata da ogni responsabilità ed obbligo ulteriore, salvo le disposizioni dell' ultimo capoverso dell'articolo 61.

Associazioni a giornali

Art. 64. Gli uffici postali sono autorizzati a ricevere *associazioni a giornali*, colle tariffe e prescrizioni che saranno determinate col Regolamento.

Pacchi postali

Art. 65. È affidato all' amministrazione delle poste il servi-

zio di trasporto e di distribuzione nell' interno del regno *di pacchi* fino al limite di tre chilogrammi di peso, non eccedenti il volume di venti decimetri cubi, con o senza dichiarazione di valore.

I mittenti hanno facoltà di gravarli di assegno.

I pacchi non possono contenere lettere o scritti che abbiano carattere di corrispondenza, salvo indicazioni che si riferiscano strettamente all' invio dei pacchi stessi, nè materie esplodenti od infiammabili, od oggetti la cui spedizione non sia autorizzata da Leggi o Regolamenti doganali o di pubblica sicurezza.

Nei pacchi ordinari non possono essere inclusi oggetti di oro o d'argento, gioielli, monete, biglietti di banca, titoli al portatore, od altri valori. Contravvenendo a tale divieto, i mittenti perdono il diritto a qualsiasi indennità.

La dichiarazione del contenuto dei pacchi deve indicare esattamente la qualità e quantità degli oggetti in essi acchiusi.

La altre condizioni, affinchè i pacchi postali sieno ammessi al trasporto, ed i limiti per le dichiarazioni di valore e per gli assegni verranno determinati dal regolamento.

Art. 66. La tassa di trasporto dei pacchi ordinari, da pagarsi anticipatamente, è fissata in centesimi 50 per ogni pacco, qualunque sia la distanza da percorrersi.

Questa tassa è aumentata di centesimi 25, da pagarsi pure anticipatamente, per quei pacchi il cui mittente ne richiedesse la consegna a domicilio.

Il pagamento della tassa di recapito a domicilio è obbligatorio pei mittenti di pacchi contenenti commestibili o liquidi, con o senza valore dichiarato.

Art. 67. Pel trasporto dei pacchi con valore dichiarato, oltre le tasse stabilite dall' articolo precedente, saranno pagati centesimi 20 per ogni 100 lire o frazione di 100 lire del valore stesso.

Pel trasporto dei pacchi gravati di assegno, oltre le tasse di spedizione e quella di assicurazione, quando ne sia anche dichiarato il valore, sarà pagata una tassa fissa di centesimi 25.

Il rimborso degli assegni sarà fatto ai mittenti mediante vaglia postali, sottoposti alle tasse ordinarie, da essere prelevate dalle somme riscosse.

Art. 68. Mediante il pagamento anticipato di centesimi 20, il mittente di un pacco potrà richiedere una ricevuta dell' effettuata consegna al destinatario.

Art. 69. I diritti di dazio di qualunque specie saranno soddisfatti dai destinatari, nell'atto del ritiro dei pacchi.

Art. 70. Saranno sottoposti a nuove tasse i pacchi da rispedirsi da una ad altra località del Regno, a richiesta dei desti-

natari e quelli da rimandarsi ai mittenti, in caso di rifiuto dei destinatari; oltre il rimborso dei diritti di dazio di qualunque specie.

Non sono soggetti alla tassa di rispedizione i pacchi diretti ad ufficiali, sott'ufficiali, caporali e soldati dell'esercito e dell' armata, quando questi sieno trasferiti in località diverse da quelle ove i pacchi stessi erano indirizzati.

I pacchi gravati di assegno, non ritirati entro sette giorni dalla data dell' arrivo, sono restituiti ai rispettivi mittenti, che dovranno pagare la tassa di rispedizione; salvo pei pacchi contenenti merci deperibili il disposto del § *a* del successivo articolo 73.

Art. 71. In caso di perdita di pacchi ordinari, non cagionata da forza maggiore, l' amministrazione delle poste corrisponde agli speditori, od a richiesta di questi ai destinatari un'indennità di lire 15.

Nel caso di perdita, non cagionata da forza maggiore, di pacchi con valore dichiarato, l'amministrazione medesima corrisponde agli speditori od a richiesta di essi ai destinatari una somma uguale al valore dichiarato.

Nessuna speciale indennità è dovuta, oltre quella ordinaria di lire 15, nel caso di perdita di pacchi gravati di assegno, quando non ne sia stato assicurato il valore.

Nel caso di deficienza o di avaria nel contenuto di pacchi, non cagionata da forza maggiore, l'amministrazione dovrà pagare:

a) per i pacchi di valore dichiarato un'indennità in proporzione della parte deficiente o avariata, ragguagliata al peso ed al valore dichiarato stesso;

b) per i pacchi ordinari, con o senza assegno, un'indennità in proporzione della parte deficiente o avariata, ragguagliata al peso dichiarato ed all' indennità massima di lire 15.

Oltre gli accennati compensi, l' amministrazione non sarà obbligata ad altra indennità o risarcimento, nè sarà tenuta responsabile pei casi di ritardo nell'arrivo o consegna dei pacchi.

Art. 72. Il diritto a reclamo per indennità è prescritto dopo sei mesi dal giorno in cui fu consegnato il pacco alla posta.

Art. 73. Possono essere venduti senza preavviso e formalità giudiziarie:

a) I pacchi contenenti merci soggette a deteriorarsi od a corrompersi, non ritirati in tempo utile, e quelli i cui destinatari rifiutassero di pagare i diritti di dazio, di cui nell'articolo 69.

b) I pacchi rifiutati dal destinatario e dal mittente e quelli che, rifiutati dal destinatario, non potessero essere restituiti al mittente, perchè irreperibile.

La vendita dei pacchi di cui è parola nel § *a* potrà farsi quando l'Amministrazione lo creda necessario; quella dei pacchi contemplati nel § *b* dopo la giacenza di sei mesi dal giorno della loro spedizione.

Il prezzo ricavato da tali vendite resta a disposizione di chi di diritto per cinque anni; trascorso il quale termine è devoluto all'erario.

Allorquando l'amministrazione proceda alla vendita di pacchi spediti con dichiarazione di valore o gravati di assegno, è responsabile soltanto delle somme ricavatene, anche nel caso che queste resultino inferiore a quelle dichiarate.

Art. 74. I pacchi postali contenenti lettere o scritti, in contravvenzione al disposto dell' articolo 65, saranno gravati di una sovratassa pari al decuplo della tassa delle lettere o degli scritti non francati e indebitamente inclusi nei pacchi stessi; la quale sovratassa non potrà mai essere inferiore a lire 5.

La spedizione di altri oggetti, in contravvenzione al disposto del secondo capoverso dello stesso articolo 65, oppure la falsa ed incompleta dichiarazione del contenuto nei pacchi sono punite con ammende da lire 5 a 50; senza pregiudizio, in caso di dolo, delle maggiori pene in cui il colpevole potesse essere incorso, secondo il diritto comune.

Art. 75. Il Governo ha facoltà di elevare con decreto reale il peso dei pacchi postali fino a cinque chilogrammi, quando ed ove le condizioni del servizio postale lo consentano; di modificarne le dimensioni, determinate nel precedente articolo 65; di ammettere pacchi voluminosi, colla sopratassa del cinquanta per cento, e recipienti vuoti di ritorno, con la tassa fissa di centesimi 25 per ciascuno.

La tassa di spedizione dei pacchi da tre a cinque chilogrammi sarà di una lira, oltre quella di centesimi 25 per il recapito a domicilio.

Libretti di ricognizione personale.

Art. 76. L'amministrazione delle poste, è autorizzata a rilasciare *libretti di ricognizione personale*, ai cui titolari possono essere pagati senza altre cautele vaglia di qualunque specie e fatti rimborsi sopra libretti di risparmio o titoli di credito loro intestati e possono essere consegnati pacchi postali ed oggetti raccomandati od assicurati loro diretti. Possono infine essere eseguite con loro quietanza tutte le altre operazioni postali, per le quali occorra accertare l'identità del richiedente.

Cessa ogni responsabilità dell' amministrazione pei pagamenti, le consegne e le altre operazioni fatte col ritiro di cedolette firmate da titolari di libretti intestati a quelle date persone e staccate dai libretti medesimi.

Per la consegna delle lettere ordinarie *ferme in posta* basta la sola presentazione dei libretti, senza che l'ufficio ne stacchi veruna cedoletta.

Art. 77. I libretti sono distinti con un numero progressivo e contengono dieci biglietti cadauno.

I biglietti non possono essere rilasciati separatamente, ma a libretti e contro ricevuta dell'interessato o di un suo speciale procuratore.

Il prezzo di ogni libretto è di centesimi 50.

Norme relative ai servizi internazionali.

Art. 78. Le condizioni riguardanti il cambio delle corrispondenze coi paesi esteri e gli altri servizi internazionali sono regolate dalle convenzioni in vigore.

In mancanza di convenzioni, sarà provveduto con speciali disposizioni emanate per decreto reale, da inserirsi nella raccolta delle leggi e dei decreti del Regno.

Relazione annuale intorno al servizio postale.

Art. 79. Sarà distribuita ogni anno al parlamento una relazione, corredata di tutti gli elementi statistici riguardanti il servizio postale.

Regolamento generale.

Art. 80. Un regolamento generale, approvato con decreto reale, provvederà alla esecuzione della presente.

Ordiniamo ecc. — Roma, addì 20 giugno 1889.

UMBERTO
LACAVA

6152) Regio Decreto che approva il regolamento generale per l'esecuzione del servizio postale.

30 giugno 1889

UMBERTO I. RE D'ITALIA ec.

Visti gli articoli 25 e 26 della legge in data del 30 luglio 1888, n. 5618 (serie 3ª), portante modificazioni alle leggi precedenti intorno al servizio postale; Visto il regio decreto in data odierna, n. 6151, stessa serie, che approva un testo unico delle leggi in vigore pel detto servizio, tranne in quanto riguarda le casse postali di risparmio; Occorrendo di provve-

dere con un regolamento generale alla esecuzione del servizio medesimo. Sentito il consiglio dei ministri; Veduto il parere del consiglio di Stato; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le poste e pei telegrafi; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È approvato l' unito regolamento generale, firmato d' ordine Nostro dal Nostro ministro delle poste e dei telegrafi, per la esecuzione del servizio postale; tranne in quanto riguarda le casse postali di risparmio.

Art. 2. La legge del 30 luglio 1888, n. 5618 (serie 3ª), il regio decreto in data odierna, n. 6151, stessa serie, che approva il testo unico delle leggi postali ed il presente regolamento avranno effetto dal 1° agosto 1889; salvo la parte relativa alla francatura dei giornali madiante detrazione della tassa dal rispettivo prezzo, la quale parte avrà effetto soltanto dal giorno che sarà determinato con altro Nostro decreto.

Art. 3. Coll'attuazione del detto regolamento resteranno abrogate tutte le disposizioni precedenti per l' esecuzione del servizio postale; tranne in quanto sia diversamente indicato nel regolamento stesso.

Ordiniamo ecc.—Roma, addì 20 giugno 1889.

UMBERTO
LACAVA.

Regolamento generale intorno al servizio postale

CAPO I.

Delle attribuzioni dell'Amministrazione delle Poste e della privativa alla medesima conferita.

Art. 1. L' amministrazione delle poste ha le seguenti attribuzioni:

a) trasporto e distribuzione di oggetti di corrispondenza di qualsiasi specie (*lettere e pieghi, cartoline, biglietti postali, carte manoscritte, stampe e campioni di merci*), la cui spedizione può essere fatta in via *ordinaria* o con *raccomandazione*, od anche, limitatamente alle lettere ed ai pieghi, con *assicurazione* di valore;

b) esecuzione di pagamenti per conto di terzi, mediante la emissione di appositi recapiti detti *vaglia postali*;

c) esecuzione di *riscossioni*, pure per conto di terzi, su recapiti dai medesimi presentati;

d) emissione di credenziali, sotto la denominazione di

titoli di credito, che abilitano i rispettivi titolari a ritirare fondi in altre località;

e) commissione per conto di terzi di *associazioni a giornali* o ad altre pubblicazioni;

f) trasporto e distribuzione di piccoli pacchi di merci o di altro denominati *pacchi postali*, la cui spedizione può essere fatta con o senza *assicurazione* di valore ed essere anche gravata di *assegno*;

g) emissione di libretti, detti di *ricognizione*, per agevolare l'accertamento della identità personale dei rispettivi titolari;

h) servizio di *Cassa di risparmio.*

I servizi di cui nei precedenti §§ *a, b, c, d, e, f, g* sono retti dal testo unico delle leggi postali, approvato con regio decreto del 20 giugno 1889, n. 6151 (serie 3ª), e dal presente regolamento.

Le norme stesse valgono anche nei rapporti internazionali, in quanto sia conciliabile alle convenzioni in vigore, coi regolamenti per l'esecuzione di queste e colle tariffe emanate in conformità di tali Convenzioni e Regolamenti.

Il servizio dei risparmi è retto dalla legge organica del 27 maggio 1875, n. 2779 (serie 2ª), dal regolamento approvato con regio decreto del 9 dicembre 1875, n. 2810 (stessa serie) e da posteriori disposizioni, che rimangono in vigore.

Art. 2. L'esecuzione del servizio postale in genere è affidata nel Regno a stabilimenti di tre distinte categorie:

a) *Direzioni provinciali;*

b) *Uffizi*, ripartiti in più classi;

c) *Collettorie*, ripartite ugualmente in più classi.

Esistono uffizi di posta nazionali anche fuori del Regno; cioè nei dominii italiani in Africa ed in taluni paesi stranieri.

Il servizio delle corrispondenze ordinarie è comune a tutti gli stabilimenti postali, aperti al pubblico. Il presente regolamento indica a quali categorie di stabilimenti sono affidati gli altri servizi.

La parola — *Uffizi*, adoperata genericamente, comprende le direzioni, gli ufizi di ogni classe, entro e fuori del regno e le collettorie di prima classe.

Sotto la denominazione di — *Uffizi del Regno* si intendono tanto quelli dei dominii italiani in Africa, quanto quelli esistenti in paesi stranieri, quando non è diversamente indicato.

Art. 3. Oltre i servizi accennati nel precedente articolo 1º, gli uffizi postali hanno i seguenti servizi accessori:

a) possono essere incaricati, d'accordo coll'amministrazione finanziaria, della rivendita di carta bollata e di marche da bollo, nei sensi del regio decreto del 30 settembre 1863, numero 1492;

b) possono essere incaricati ugualmente di fare operazioni per conto della *Cassa Nazionale di assicurazione contro gli infortuni degli operai sul lavoro*, nei sensi del regolamento approvato con regio decreto del 1° settembre 1884, n. 2684 (serie 3ª), e di fare riscossioni e pagamenti per conto delle Casse degli invalidi della marina mercantile;

c) possono essere incaricati inoltre del pagamento di titoli di spese e di altri recapiti per conto delle tesorerie provinciali, nei sensi dell'articolo 217 del regolamento approvato con regio decreto del 4 maggio 1885, n. 3074 (serie 3ª);

d) nelle località ove non esistono uffizi del registro pagano le spese di giustizia, giusta gli articoli 92 e seguenti del regolamento approvato con regio decreto del 10 dicembre 1882, n. 1103 (serie 3ª);

e) nelle località ove non esistono uffizi del telegrafo sono costituiti in agenzie telegrafiche, nel senso che accettano telegrammi in partenza, e li inoltrano per posta al prossimo uffizio del Telegrafo, per essere fatti proseguire, giusta i reali decreti del 22 dicembre 1869, n. 5412 e del 25 aprile 1889, n. 6059 (serie 3ª);

f) come agenti infine delle casse postali di risparmio adempiono gli incarichi speciali affidati alle casse stesse.

Art. 4. Tranne nei casi e nei limiti indicati nella legge postale (testo unico), non incombe all'amministrazione delle poste veruna responsabilità per eventuali errori o ritardi nella spedizione, nel trasporto o nella consegna di oggetti ad essa affidati. per dispersione totale o parziale o per deteriorazione di questi o per altri errori o ritardi in genere.

Non è ammessa la rifusione di tasse già riscosse, salvo nei casi indicati nel presente regolamento.

Art. 5. Costituiscono *privativa* dell'amministrazione delle poste il trasporto e la distribuzione di *lettere* e di *pieghi*, di *cartoline* e di *biglietti postali*. Non la costituiscono il trasporto e la distribuzione di *carte manoscritte*, di *stampe* e di *campioni di merci*.

Per *lettera* si intende, oltrechè qualsiasi comunicazione chiusa, anche qualsiasi comunicazione aperta, che sia manoscritta in tutto od in parte ed abbia carattere di corrispondenza attuale e personale fra due o più individui.

Per *piego* si intende, nel senso postale, una comunicazione, che abbia gli stessi caratteri della lettera e superi il peso di quindici grammi.

I successivi articoli 55, 60, 63, 68 e 104 danno la definizione delle cartoline, dei biglietti postali, delle carte manoscritte, delle stampe e dei campioni.

Art. 6. Non costituiscono contravvenzione alla privativa:

a) la distribuzione di lettere circolari aperte, che pubblici uffizi, corpi morali o case di commercio facciano eseguire per proprio conto e nel proprio interesse nelle località di loro residenza, o col mezzo di propri viaggiatori anche fuori di queste;

b) l' inclusione di fatture o distinte, pure aperte, nei colli di merci, comunque trasportati;

c) il trasporto e la consegna di lettere di vettura, polizze, fatture o note di commissioni per parte di intraprenditori di trasporti pubblici, purchè sieno del pari aperte e si riferiscano esclusivamente alle merci, che eglino abbiano in consegna o che debbano ritirare;

d) il trasporto di corrispondenze di qualsiasi natura per parte di capitani o padroni di navi, o dei rispettivi equipaggi, purchè nell'atto del loro arrivo o di ciascun loro scalo nel regno consegnino o facciano consegnare all'uffizio di posta tutte quelle dirette ugualmente nel regno, per essere distribuite od avviate a destinazione;

e) il trasporto per parte di società ferroviarie nel proprio interesse della corrispondenza riguardante l' amministrazione e l'esercizio delle rispettive linee e di quella della stessa natura di altre società ferroviarie, colle quali abbiano servizio cumulativo.

Art. 7. Nessuno può fare incetta di corrispondenze altrui, raccoglierne e spedirne, quand' anche per mezzo della posta, distribuirne o farne distribuire; nè può collocare cassette di impostazione in luoghi aperti al pubblico.

La distribuzione però delle corrispondenze giunte per mezzo postale può essere affidata, nelle località ove non esistano portalettere retribuiti dall'Amministrazione, ad agenti dei Comuni od anche a privati, con facoltà di riscuotere un compenso a carico dei destinatari, nella misura che sia approvata dal Ministero delle poste e dei telegrafi.

Nessuna impresa di trasporti può assumere l'appellativo—*postale*, nè le denominazioni—*Posta*, *Piccola Posta*, od altre somiglianti.

Art. 8. Gli agenti postali debbono invigilare che non si commettano contravvenzioni alla privativa.

Uguale obbligo è imposto agli uffiziali ed agli agenti di pubblica sicurezza, i quali debbono inoltre deferire, nei limiti delle rispettive attribuzioni, agli inviti che sieno loro fatti da quelli delle poste, per accertare contravvenzioni.

Salvo il disposto del successivo articolo 14, i detti uffiziali ed agenti di pubblica sicurezza hanno facoltà di procedere a perquisizioni sulle navi, sui veicoli delle strade ferrate e delle tramvie, non che sulle vetture pubbliche, escluse però le per-

sone dei viaggiatori e così pure sui vetturali, mulattieri, barcaiuoli, sugli agenti che scortano i treni delle dette strade ferrate e delle dette tramvie e simili: con obbligo di sequestrare qualsiasi oggetto trasportato in frode alla privativa.

Art. 9. La penalità di cui negli articoli 3 e 4 della legge postale (testo unico) è misurata sulle tariffe delle corrispondenze non francate interne od internazionali, a seconda che si tratti di corrispondenze dell'una specie o dell'altra.

Art. 10. L'importo delle oblazioni, ammende o multe è riscosso dagli uffizi del registro, sotto deduzione di una quarta parte, che potrà essere accordata agli uffiziali od agli agenti della forza pubblica, i quali abbiano accertato le contravvenzioni.

Capo II.

Del trasporto obbligatorio per parte di terzi dei dispacci postali.

Art. 11. Chi è obbligato al trasporto dei dispacci, in forza degli articoli 5 e 6 della legge postale (testo unico), deve notificare all'amministrazione delle poste in tempo utile gli itinerari e gli orari delle vetture o delle navi, di cui sia intraprenditore o comandante.

Art. 12. La retribuzione, di cui nell' articolo 7 della detta legge, per il trasporto di lettere e di pieghi è fissa e si applica anche ai biglietti postali.

La retribuzione pel trasporto degli altri oggetti di corrispondenza è fissata pure per le cartoline e progredisce invece per le carte manoscritte, le stampe ed i campioni in ragione del rispettivo peso, nelle stesse proporzioni che sono stabilite per la progressione delle tasse postali.

Capo III.

Della guarentigia delle corrispondenze, degli altri oggetti, e dei valori affidati alla Posta.

Art. 13. Il segreto delle corrispondenze affidate alla posta è inviolabile.

Ne costituisce violazione, per quelle chiuse, non solo l'apertura che ne sia fatta, ma anche la cognizione che sia presa o lasciata prendere in qualunque modo del loro contenuto.

Per le cartoline ne costituisce violazione soltanto la partecipazione a terzi di comunicazioni scritte sulle medesime.

Per gli oggetti sotto fascia o in buste aperte, francati come carte manoscritte, stampe o campioni, non ne costituisce violazione l'apertura che ne sia fatta, al solo scopo di ricono-

scere che sieno nelle condizioni prescritte dalla legge postale (testo unico) e dal presente regolamento.

È vietato agli agenti delle poste, sotto pena di licenziamento dal servizio, oltre le maggiori nelle quali potessero incorrere a seconda del codice penale, di dare informazioni a terzi intorno all'altrui carteggio, circolante sotto qualsiasi forma; fatta eccezione per le richieste delle autorità giudiziarie, in sede penale.

Art. 14. Qualora gli impiegati delle dogane, o gli uffiziali ed agenti di pubblica sicurezza abbiano ragione di sospettare, che nei dispacci postali, contenenti corrispondenze o pacchi, sieno trasportati oggetti di furtiva provenienza o spediti in frode alle leggi sulle dogane, sulle privative, sul dazio di consumo o ad altre, hanno soltanto facoltà, lasciando integri i dispacci stessi, di accompagnarli all'uffizio di posta più vicino e di esigere che sieno aperti e verificati in loro presenza; senza però violare le corrispondenze.

È vietato agli impiegati od agli uffiziali ed agenti stessi, salvo il caso di flagrante reato, ed a qualsiasi altra persona di introdursi, per procedere a perquisizioni o per altri motivi, nelle vetture postali sulle ferrovie o negli scompartimenti destinati al servizio delle poste sulle vetture stesse, su quelle delle tramvie o sui piroscafi, senza un'esplicita autorizzazione del Ministero delle poste e dei telegrafi od un'ordinanza della autorità giudiziaria.

È riservata però agli impiegati doganali la facoltà di visitare i veicoli provenienti dall'estero, prima che vi sieno incominciate le operazioni postali.

Art. 15. Gli oggetti di corrispondenza affidati alla posta possono essere rimessi soltanto ai rispettivi destinatari, salvo il disposto dei successivi articoli 38, 39 e 42; tranne:

a) quelli diretti a commercianti od a case di commercio in istato di fallimento, che debbono essere consegnati, nei sensi dell' articolo 749 del Codice di commercio, ai rispettivi curatori, se già nominati, oppure essere tenuti a disposizione dell'autorità giudiziaria;

b) quelli diretti a persone in istato di demenza, che debbono essere consegnati ai rispettivi tutori, se già nominati, od essere ritenuti, a richiesta di chiunque possa avervi interesse, fino a che l'autorità competente abbia provveduto;

c) quelli diretti a persone defunte, che debbono essere consegnati ai rispettivi eredi, se d'accordo fra loro, oppure essere ritenuti, finchè qualcuno di essi abbia provocato provvedimenti dall'autorità giudiziaria;

d) quelli che sieno sequestrati pei casi previsti nell' articoto 13° della legge postale (testo unico) e, limitatamente ai

campioni ed alle stampe, in forza di Leggi generali; la consegna dei quali oggetti è fatta alle persone all' uopo delegate nelle ordinanze delle autorità sequestranti;

e) quelli diretti a militari di truppa, che debbono essere rimessi alle persone all' uopo delegate dai rispettivi comandanti;

f) quelli diretti a detenuti in istabilimenti carceri od in case di correzione, a ricoverati in istituti di beneficenza, o ad alunni in istituti educativi, che debbono essere del pari rimessi alle persone all'uopo delegate dai rispettivi direttori;

g) gli oggetti assicurati diretti a minorenni non emancipati, che debbono essere consegnati ai rispettivi rappresentanti legali, quando questi ne facciano formale richiesta;

h) gli altri oggetti di corrispondenza, pure diretti a minorenni non emancipati, che debbono essere consegnati ai loro rappresentanti legali, quando questi sieno muniti di autorizzazione giudiziaria.

Salvo il disposto dei paragrafi precedenti, è vietato agli uffizi di posta di ritardare, ad istanza di chicchessia, la spedizione o la consegna di qualsiasi oggetto.

Art. 16. Le corrispondenze che si fossero lacerate, o che presentassero tracce di alterazione, o fossero state ritirate ed aperte da terzi per errore od omonimia e poi restituite alla Posta, debbono essere convenientemente riparate per cura degli uffizi postali, coll' aggiunta a tergo di apposite dichiarazioni.

Art. 17. Gli oggetti diversi da quelli di corrispondenza ed il denaro affidati alla posta rimangono assoggettati, nei rapporti fra terzi, al diritto comune; in quanto non sia diversamente disposto nella legge postale (testo unico).

Art. 18. Gli atti di opposizione, di sequestro di pignoramento o di cessione, nei casi in cui sono ammessi, producono effetto di fronte all'amministrazione delle poste dal giorno in cui sono notificati al titolare dell'ufizio che debba consegnare quei dati oggetti od eseguire quei dati pagamenti.

Pei sequestri e per le opposizioni che l'autorità giudiziaria ordini in sede penale basta una semplice lettera dell'autorità stessa.

Art. 19. Il titolare dell' uffizio, cui sieno notificati od intimati atti di opposizione, sequestro o pignoramento, sospenderà la consegna di quei dati oggetti o l' esecuzione di quei dati pagamenti, finchè sia intervenuto un provvedimento esecutivo dell'autorità giudiziaria, ai termini dell'articolo 561 del codice di procedura civile.

Trattandosi di provvedimenti dati dall' autorità predetta in sede penale, si uniformerà senz'altro ai provvedimenti stessi.

Si uniformerà pure agli atti di cessione, quando non esistano opposizioni, sequestri o pignoramenti.

Art. 20. Per le dichiarazioni, prescritte dagli articoli 611, 613 e 937 del codice di procedura civile, il titolare dell'uffizio predetto depositerà o farà depositare nella cancelleria della competente magistratura, mediante ricevuta, un atto da lui sottoscritto, in carta semplice e munito del bollo d'uffizio, da cui risultino:

a) I nomi e i cognomi dei mittenti e dei destinatari, la data di impostazione e la provenienza di quei dati oggetti, più il relativo importo, quando trattisi di titoli da pagare;

b) Qualunque opposizione, sequestro, pignoramento o cessione precedentemente intimatigli sugli oggetti o valori stessi, indicando nome, cognome, domicilio e residenza di ciascuno degli altri opponenti, sequestranti, pignoranti o cessionari ed i loro titoli esecutivi.

Il detto titolare potrà anche farsi rappresentare da altro agente postale, munendolo di apposito mandato, nei sensi dell'articolo 48 del codice di procedura civile.

Art. 21. I provvedimenti e le decisioni giudiziarie riguardanti opposizioni, pignoramenti o sequestri producono effetto di fronte all'amministrazione postale dal giorno in cui sono notificati al titolare dell'uffizio, di cui nel precedente articolo 18°.

Le rinunzie agli atti anzidetti ed a quelli di cessione, per parte degli opponenti, sequestranti, pignoranti o cessionari, hanno effetto, di fronte all'amministrazione stessa, solamente in quanto resultino da atti pubblici o da scritture private, le cui firme sieno munite di autenticazione notarile, ed a datare dal giorno in cui sieno state come sopra notificate.

Capo IV.

Norme generali intorno al trattamento delle corrispondenze.

Art. 22. I singoli oggetti di corrispondenza possono essere indirizzati ad una od a più persone, in qualunque località dell'interno o dell'estero o ad una persona con surrogazione di un'altra in sua mancanza o ad una persona perchè li rimetta ad un'altra, con o senza indicazione del recapito rispettivo, oppure—*fermi in posta*.

Sono ammessi indirizzi con nomi supposti, o con semplici lettere iniziali o con cifre; tranne sugli oggetti da raccomandare o da assicurare.

Gli indirizzi possono essere fatti sugli oggetti stessi o sui relativi involucri e, tranne sugli oggetti da assicurare, anche

su foglietti da esservi incollati sopra; purchè, trattandosi di cartoline, cotali foglietti non superino le dimensioni di centimetri cinque per due. Sono ammessi a mano, a stampa o con qualsiasi altro mezzo meccanico e sugli oggetti da avere corso in via ordinaria anche a matita.

Art. 23. Può essere aggiunta sull'indirizzo di qualunque oggetto l' indicazione del mittente, fatta a stampa od a mano, con bolli od altrimenti.

L'applicazione di etichette non è però ammessa sulle cartoline e sulle corrispondenze da assicurare.

Art. 24. Le corrispondenze indirizzate ad uffizi di posta per essere consegnate a terze persone o per essere fatte proseguire in altre località sono considerate come corrispondenze non francate, impostate nelle località ove risiedono gli uffizi stessi e sono sottoposte inoltre al trattamento di cui nel successivo articolo 113; apponendovi a tergo analoghe dichiarazioni.

Art. 25. Tutti gli oggetti debbono essere deposti nelle apposite buche o cassette, fatta eccezione pei giornali o periodici, pei quali sia provveduto altrimenti dal presente regolamento, per gli oggetti in genere, che si vogliano raccomandare od assicurare, per quelli che sono ammessi a circolare con esenzione di tassa ed infine quelli che sono troppo voluminosi; i quali oggetti debbono essere consegnati agli agenti postali, autorizzati a riceverli.

Art. 26. Gli uffizi di posta, che ritirano i singoli oggetti o li estraggono dalle buche o cassette, debbono imprimervi nella parte dell' indirizzo un bollo, che indichi il luogo e la data della rispettiva impostazione.

Art. 27. È vietato agli ufizi, ai sensi dell' articolo 14 della legge postale (testo unico), di dare ricevuta di corrispondenze ordinarie, di rilasciare certificati relativi all' impostazione od alla consegna delle medesime e di dichiarare, anche verbalmente, se un dato oggetto esiste od abbia avuto corso.

È permesso invece di rilasciare certificati per le corrispondenze raccomandate od assicurate; ma soltanto a richiesta dei rispettivi mittenti o destinatari.

Art. 28. Non hanno corso, indipendentemente dal disposto dell'articolo 16 della legge postale (testo unico):

a) gli oggetti che possano cagionare danno alle persone cui spetterebbe maneggiarli od alle rimanenti corrispondenze;

b) quelli la cui circolazione sia vietata da leggi, da regolamenti o da altre disposizioni generali;

c) quelli che abbiano indirizzi sconci od ingiuriosi o contrari all'ordine pubblico;

d) quelli infine la cui spedizione non sia ammessa dalla detta legge o dal presente regolamento.

Nei rapporti coll'estero sono esclusi gli oggetti d'oro o di argento comprese le monete, ed in genere gli oggetti passibili di diritti doganali, quand'anche fossero spediti in raccomandazione o con assicurazione.

Le corrispondenze che non possono avere corso in partenza o che debbano essere ritenute negli uffizi di destinazione o di transito, sono trattate a seconda del disposto degli articoli 10, 11 e 12 della succitata legge, quando non possono essere restituite subito ai mittenti e non debbano essere sequestrate o distrutte.

Nei casi previsti dal precedente § *a* debbono essere compilati verbali, indicanti il peso delle corrispondenze contenenti gli oggetti ivi menzionati, per l' applicazione in base al detto peso delle penalità, di cui negli articoli 3 e 16 della legge postale (testo unico).

Art. 29. La francatura delle lettere, dei pieghi e degli oggetti assimilati alle une ed agli altri, nonchè quella delle carte manoscritte, è libera.

La francatura invece delle stampe e dei campioni è obbligatoria e gli oggetti stessi sono ritenuti, se non sono francati, quanto meno parzialmente.

Gli oggetti ritenuti per mancanza di francatura sono trattati a seconda del precedente articolo 28.

Art. 30. La francatura di tutti gli oggetti di corrispondenza, tanto per l' interno, quanto per l' estero, deve essere operata mediante francobolli nazionali, applicati sugli oggetti stessi nella parte dell'indirizzo, salvo il disposto dei successivi articoli 55, 60, 80, 85 (§ *b* e *c*) e 103, per le cartoline, i biglietti postali e le stampe.

Nello stesso modo sono pagate le tasse di raccomandazione e di assicurazione delle corrispondenze di ogni specie.

Art. 31. L' applicazione dei francobolli sulle corrispondenze deve essere fatta dai mittenti; salvo per quelle da raccomandare o da assicurare, sulle quali può essere fatta dagli uffizi di posta.

Gli uffizi d'impostazione li annullano in ogni caso con appositi bolli.

Art. 32. I francobolli debbono essere adoperati nello stato in cui sono somministrati dall'amministrazione.

Possono essere traforati, nel senso di riprodurre colla traforatura le iniziali dei nomi e cognomi dei mittenti, o determinate cifre, che non superino in grandezza il terzo della dimensione di essi francobolli.

Non sono ammessi francobolli mancanti di qualche pezzetto, che superi un decimo della loro dimensione o formati di più pezzetti.

Così pure non sono ammessi francobolli macchiati o francobolli, sui quali sia stato steso uno strato di qualsiasi materia.

Art. 33. Gli oggetti di francatura libera, sui quali fossero stati applicati francobolli ritenuti falsi, o già adoperati, od altrimenti non ammissibili, hanno bensì corso, ma senza tenere conto dei francobolli stessi; salvo il diritto ai destinatari di reclamare pel debito rimborso, quando cotali francobolli sieno riconosciuti validi.

Trattandosi di francobolli ritenuti falsi o di francobolli stati lavati o sottoposti ad altre operazioni tendenti a fare scomparire sui medesimi le tracce dei bolli annullatori, i destinatari degli oggetti sui quali sono applicati debbono consegnare le rispettive buste o fasce agli uffizi postali di destinazione e, nel caso di oggetti senza buste o fasce, quella parte degli oggetti stessi che contenga l'indirizzo ed i francobolli, ed indicarne in iscritto i mittenti, per l'applicazione a questi della penalità di cui nell'articolo 35 della legge postale (testo unico).

Se ricusano di ottemperare a cotale prescrizione, gli oggetti anzidetti sono rimessi intatti all'autorità giudiziaria.

Gli oggetti invece di francatura obbligatoria, per la cui francatura fossero stati adoperati francobolli riputati non ammissibili, sono rimessi subito al Ministero, che, dopo averli esaminati, li passa, a seconda dei casi, nei rifiuti o li rimette in corso o promuove gli opportuni procedimenti.

Art. 34. Le disposizioni del succitato articolo 35 della legge sono applicabili anche alle cartoline ed ai biglietti postali.

I francobolli impressi sulle cartoline o sui biglietti, che ne fossero staccati, non sono validi per altri usi.

Art. 35. Le lettere ordinarie francate incompletamente sono gravate di una tassa pari a quella delle non francate, sotto deduzione dell'importare dei francobolli appostivi.

Sono pareggiate alle lettere francate incompletamente le cartoline e così pure i biglietti postali, per cui occorresse qualche supplemento di francatura.

Le carte manoscritte, le stampe ed i campioni francati del pari incompletamente sono sottoposti a tasse doppie di quelle di francatura, sotto deduzione delle già pagate.

Pei giornali la tassa da applicarsi è sempre doppia di quella, di cui nell'articolo 29 della legge postale (testo unico), sotto deduzione delle già pagate.

Le corrispondenze raccomandate od assicurate con francatura incompleta sono sottoposte a loro volta alle tasse di cui sopra, con aggiunta di quelle normali di raccomandazione o di assicurazione, detratto l'importare dei francobolli appostivi.

Art. 36. Le corrispondenze cambiate mediante navi non postali fra località del Regno e fra queste e le località fuori di esso ove esistono uffizi postali italiani sono sottoposte ad una sopratassa, pari alla retribuzione dovuta ai capitani delle navi stesse, ai sensi dell'articolo 7, della legge postale (testo unico) e dell'articolo 12 del presente regolamento.

La sopratassa fa carico ai destinatari, quando non sia stata pagata in precedenza dai mittenti, mediante applicazione di francobolli equivalenti sulle corrispondenze stesse.

Art. 37. Le tasse e sopratasse che gravano le corrispondenze non francate o francate incompletamente debbono essere rappresentate da segnatasse, applicate sulle medesime dagli uffizi di destinazione.

I destinatari di corrispondenze gravate di tasse o sopratasse debbono astenersi dal pagarle, se queste non sono rappresentate da segnatasse equivalenti.

Art. 38. Il mittente di qualsiasi oggetto di corrispondenza, tanto ordinaria quanto raccomandata od assicurata, può ritirarlo, o modificarne l' indirizzo o la destinazione, quando non sia per anco partito, purchè ne faccia domanda in iscritto all'uffizio della località ove sia stato impostato, giustifichi la propria identità, esibisca un *fac-simile* dello indirizzo dell' oggetto medesimo, o la ricevuta corrispondente, dato che sia raccomandato od assicurato, ed assista, quando occorra, alla apertura di esso, per riconoscerne la sottoscrizione.

Art. 39. Indipendentemente dal disposto del successivo articolo 47, il mittente di un oggetto già partito, ma tuttora in possesso della posta, può farlo richiamare, o farne modificare l'indirizzo o la destinazione per opera di un uffizio di transito o dell' uffizio destinatario, quando non ostino impedimenti, nei sensi della legge o del presente regolamento, oppure farlo sottoporre a raccomandazione, dato che abbia avuto corso in via ordinaria, facendone, domanda colle norme dianzi indicate.

L'ordine di modificarne l' indirizzo o la destinazione, oppure di trattenerlo e rimandarlo o di sottoporlo a raccomandazione può essere spedito per posta o per telegrafo, a spese dell' interessato; ma sempre per opera dell' uffizio d' impostazione.

La spesa è quella di una lettera ordinaria o raccomandata, a scelta di lui, se l'ordine deve essere inoltrato per posta, o del telegramma occorrente, se deve essere inoltrato per telegrafo.

Trattandosi di sottoporre a raccomandazione corrispondenze spedite in via ordinaria, deve essere pagata inoltre la maggiore tassa dovuta.

Quando le corrispondenze richiamate ritornano all' uffizio

di partenza possono essere aperte, se occorre, in presenza del mittente, per accertare che sieno state effettivamente spedite da lui stesso.

Art. 40. Qualora le corrispondenze, di cui nei precedenti articoli 38 e 39, non fossero francate, chi le ritira deve pagare le tasse che sarebbero andate a carico dei destinatari, ove avessero avuto corso regolare applicando la tariffa interna per gli oggetti diretti all'estero.

Art. 41. La distribuzione delle corrispondenze ordinarie in arrivo, sieno francate o sottoposte a tassa, è fatta negli uffizi postali di destinazione o col mezzo dei portalettere, nella località ove questi esistono.

Sono distribuiti col mezzo dei portalettere, oltre le lettere ed i pieghi, anche le carte manoscritte, le stampe ed i campioni non eccedenti per ciascun destinatario e per ciascuna distribuzione il peso di mezzo chilogramma, che portino la indicazione del recapito o sieno all'indirizzo di persone, il cui recapito sia conosciuto; salvo, nel secondo caso, ordini in contrario delle persone stesse.

Sono distribuite negli uffizi le *ferme in posta*, quelle circolanti con esenzione dalle tasse postali e tutte le altre, che per qualunque ragione non possano essere recapitate a domicilio.

Possono essere fatte però recapitare, in via d' eccezione, anche le corrispondenze circolanti con esenzione di tassa, quando sieno in tale quantità che il loro recapito non possa intralciare menomamente il servizio dei privati.

La distribuzione delle corrispondenze è sempre gratuita, salvo il disposto del primo capoverso del precedente articolo 7; nel quale caso però il ricevimento a domicilio non ne è mai obbligatorio.

È in facoltà dell' amministrazione di far recapitare a domicilio anche le corrispondenze raccomandate ed assicurate. Laddove non ne sia ammesso o non ne sia possibile il recapito, deve essere dato avviso gratuito ai destinatari dell'arrivo delle medesime.

Deve essere dato loro avviso ugualmente dell'esistenza di quelle, che non possano essere recapitate, stante il peso, o per altre cause eccezionali.

Art. 42. Le corrispondenze ordinarie distribuite in uffizio sono rimesse a chi le chiede, in nome dei destinatari, salvo il disposto del precedente articolo 15, e fatta eccezione per le *ferme in posta*.

Quelle il cui indirizzo consti di sole lettere iniziali o di cifre sono consegnate ugualmente a chi le chiegga, indicando le iniziali o le cifre stesse, nell'ordine in cui sono disposte.

Le *ferme in posta* sono consegnate soltanto ai destinatarı, che giustifichino la propria identità, considerando come tali gli esibitori di buste di altri oggetti, ugualmente *fermi in posta*, oppure raccomandati od assicurati, diretti alle stesse persone e ritirati in precedenza, o di indirizzi uguali e di identica scrittura.

Le corrispondenze raccomandate od assicurate sono consegnate soltanto ai rispettivi destinatari in persona od a rappresentanti, mandatari o delegati di essi, che giustifichino, i primi la propria identità e gli altri anche la propria qualità, colle norme prescritte pel pagamento dei vaglia postali e ne rilascino ricevuta.

Per le raccomandate le delegazioni possono essere fatte a tergo degli avvisi, di cui nel penultimo capoverso del precedente articolo 41, o su altri stampati provveduti dall'amministrazione, purchè le firme dei destinatari, se non note agli uffizi di posta, sieno autenticate da pubblici uffiziali o guarentite con quelle ben conosciute di idonei mallevadori.

Per le assicurate occorrono invece mandati di procura regolari.

Non sono ammessi in veruno dei detti casi mandati, che non autorizzino esplicitamente i mandatari a ritirare corrispondenze postali in nome dei mandanti.

Art. 43. Negli uffizi principali possono essere poste a disposizione di chiunque ne faccia domanda caselle speciali, per la sua corrispondenza in arrivo, mediante il pagamento di una tassa mensile, determinata con decreto ministeriale.

È ammessa eziandio l'apertura di conti di credito, tanto per la francatura delle corrispondenze in partenza, quanto per la consegna di quelle tassate in arrivo; alle condizioni da essere determinate ugualmente con decreto ministeriale.

Art. 44. Le corrispondenze ordinarie recapitate per opera dei portalettere possono essere lasciate alle persone di famiglia dei destinatari, od ai portieri delle case o degli alberghi ove eglino dimorino, o sieno alloggiati, o nei negozi, stabilimenti, uffizi, manifatture e simili cui sieno addetti.

Le corrispondenze raccomandate possono essere rimesse dai portalettere a persone di famiglia dei destinatari e coi medesimi conviventi od a direttori di alberghi, negozi, stabilimenti, uffizi, manifatture e simili, ove eglino sieno alloggiati o cui sieno addetti; ma sempre mediante ricevuta.

La consegna delle corrispondenze assicurate deve essere fatta esclusivamente ai destinatari in persona od ai loro rappresentati, muniti di procura.

In nessun caso le corrispondenze in genere sono portate più di due volte ai recapiti designati.

Art. 45. Nel caso di corrispondenze con un indirizzo, che l'uffizio di posta sappia essere comune a più persone, le corrispondenze stesse debbono essere aperte in concorso di tutte quelle date persone o di loro mandatari, per riconoscere a chi spettino; tranne che chi le domanda sappia indicarne la provenienza ed il mittente. Quando taluna di esse persone, sebbene invitata, non si presenti, l'apertura delle corrispondenze di cui trattasi può essere eseguita col solo concorso di quella o di quelle che si sieno presentate.

Art. 46. Ciascuno è libero di ritirare le corrispondenze al proprio indirizzo o di rifiutarle; ma in questo secondo caso non può aprirle, nè prendere notizia altrimenti del loro contenuto.

Le corrispondenze rifiutate sono respinte subito ai rispettivi mittenti, se noti. Altrimenti sono rimesse al Ministero, per essere sottoposte al trattamento prescritto dagli articoli 10, 11 e 12 della Legge postale (testo unico), dopo di che sono distrutte, salvo le eccezioni ivi indicate.

I mittenti non possono ricuperarle, senza pagare le tasse di cui sieno gravate.

Art. 47. Gli oggetti di corrispondenza che non abbiano potuto essere distribuiti e non sieno stati richiamati dai mittenti sono tenuti per un periodo di due mesi negli uffizi di destinazione; dopo di che sono trattati a seconda dell'articolo precedente.

Qualora però resulti chi sia il mittente di taluno di essi oggetti, deve essergli dato avviso della giacenza di quel dato oggetto, affinchè ne disponga.

Gli avvisi e le risposte a questi hanno corso gratuitamente.

Per le stampe, che non sieno *ferme in posta*, il periodo di custodia è limitata a quindici giorni.

Art. 48. Indipendentemente dal disposto del precedente art. 39, le corrispondenze in arrivo possono essere fatte proseguire in altre località, su richieste scritte dei rispettivi destinatari, presentate agli uffizi di destinazione od indirizzate a questi per posta o per telegrafo.

Se cotali richieste non hanno carattere di autenticità, le corrispondenze ordinarie sono avviate alle nuove destinazioni *ferme in posta*.

Sono ammesse pure richieste di terzi, purchè di notoria onestà che sieno presentate in nome dei destinatari agli uffizi di destinazione delle corrispondenze da far proseguire.

Art. 49. La rispedizione delle corrispondenze da un luogo ad un altro del Regno non è sottoposta a nuove tasse, purchè le corrispondenze stesse non sieno state aperte o non ne sia stato mutato l'indirizzo.

È fatta eccezione per le lettere, le cartoline, i biglietti e le carte manoscritte, indirizzate nel distretto dell'uffizio d'impostazione e francate come tali, che sieno fatte proseguire fuori distretto; le quali corrispondenze sono sottoposte ad un supplemento di tassa, anche se raccomandate, pari alla differenza fra la tassa già pagata e quella che avrebbe dovuto esserlo se fossero state indirizzate in origine nelle località di nuova destinazione.

Quelle non francate o francate incompletamente sono sottoposte alle tasse delle corrispondenze circolanti in identiche condizioni fra un uffizio ed un'altro.

Le corrispondenze state aperte e poi rimesse in posta e così pure quelle di cui sia stato mutato l'indirizzo, anche senza aprirle, sono trattate come di nuova impostazione; salvo il disposto del precedente articolo 39.

Non è considerato però come mutazione di indirizzo il cambiamento di destinazione o di recapito o l'aggiunta di questo, o di altre indicazioni atte ad agevolare la ricerca del destinatario.

Art. 50. Allorquando sorga controversia sulla tassa di francatura da applicarsi a determinati oggetti in partenza, si applica la più elevata, compilando appositi verbali, firmati dagli uffiziali di posta e dai mittenti, da essere rimessi al Ministero delle poste e dei telegrafi, per le sue determinazioni.

I reclami per indebita applicazione di tasse su corrispondenze non francate, in arrivo tanto dall'interno, quanto dall'estero possono esser fatti anche verbalmente agli uffizi di Posta, che ne riferiscono al Ministero, per le sue determinazioni, comunicandogli quei dati oggetti od i relativi involucri.

Capo V.

Delle lettere ordinarie.

Art. 51. La riduzione di tassa, di cui nell'art. 21 della Legge postale (testo unico), è applicabile alle sole lettere semplici ed agli oggetti pareggiati a queste, all'indirizzo, oltrechè di sottufficiali, di caporali o di soldati in servizio attivo o di loro assimilati dell'esercito o dell'armata, compresi quelli appartenenti a corpi irregolari, anche di allievi in istituti di istruzione militare, che abbiano presa ferma e non abbiano grado di ufficiale e di detenuti in istabilimenti militari di pena, finchè rimangano ascritti all' esercito od all' armata, con grado inferiore a quello di ufficiale.

Art. 52. La riduzione di cui nell'articolo precedente compete anche alle lettere dirette a guardie di finanza mobilizzate in

tempo di guerra ed ai loro graduati, in condizioni identiche a quelle degli altri ammessi a cotale benefizio.

Art. 53. Per distretto postale nel senso del capoverso dell' articolo 20 della Legge postale (testo unico), si intende il territorio servito da un dato uffizio, direttamente o per mezzo di collettorie o di agenti rurali.

Un Comune costituisce un solo distretto, quand' anche vi esistano più uffizi.

Art. 54. Le lettere ordinarie possono essere spedite in buste di qualunque forma e colore, od essere piegate e chiuse altrimenti. Oltre quanto è disposto nel precedente articolo 28, non debbono contenere denaro, carte od oggetti di valore; sotto la comminatoria di cui nell'art. 113.

Sono ammesse buste, sulle quali sieno stampati annunzi commerciali.

Capo VI.

Delle cartoline per corrispondenza.

Art. 55. Le *cartoline* semplici sono costituite da cartoncini lunghi centimetri 14 e larghi centimetri 8; le doppie da due di essi cartoncini, uniti e ripiegati l'uno sull'altro.

È fatta eccezione per quelle destinate a circolare soltanto nel distretto dell'uffizio d' impostazione, le quali hanno le dimensioni di centimetri 11 per 7.

Le cartoline vendute dall'amministrazione delle poste hanno impresso in alto nella parte anteriore il francobollo di francatura.

L'amministrazione stessa cambia con altre quelle che sieno eventualmente sciupate; mediante però il pagamento per parte degli esibitori di un centesimo per cartolina, in rimborso della spesa di fabbricazione.

Art. 56. Le cartoline provvedute dall' industria privata, in conformità dell' articolo 23 della legge postale (testo unico), non possono essere di peso e di dimensioni maggiori di quelle della posta. Possono differire da queste nel colore.

Oltrechè mediante francobolli, ne è ammessa la francatura mediante bollatura preventiva, per opera dell'Officina delle carte valori, previo pagamento delle rispettive tasse, ed aile condizioni da essere determinate con decreto ministeriale.

Se non sono francate o lo sono incompletamente sono sottoposte al trattamento delle lettere ordinarie non francate o francate incompletamente.

È considerato come cartolina provveduta dall' industria privata qualsiasi cartoncino, non eccedente il peso e le dimen-

sioni della cartolina postale semplice, che abbia da un lato l'indirizzo e dall' altro contenga comunicazioni manoscritte o parte stampate e parte manoscritte; le ultime di natura tale che non consentono di trattare i cartoncini stessi come stampe.

Art. 57. Le cartoline debbono essere spedite senza buste, nè altri involucri e senza essere piegate in verun modo.

Il lato anteriore è riservato per l'indirizzo, da essere fatto colle norme di cui nei precedenti articoli 22 e 23 e non può contenere altre indicazioni manoscritte.

Il lato posteriore serve per le comunicazioni dei mittenti ai destinatari e può essere riempiuto in qualunque modo, con o senza firma.

È ammesso che sull' uno o sull' altro lato sieno impressi disegni.

È ammessa pure l' applicazione di marche da bollo sulle cartoline, che debbano servire come quietanze.

Art. 58. Salvo il disposto del secondo capoverso del successivo articolo 134, le cartoline con risposta debbono essere impostate con unita la seconda parte in bianco o tutt' al più coll' indirizzo già predispostovi, o con aggiuntivi francobolli per la raccomandazione di essa; giammai riempiute in amendue le parti o colla seconda cucita od incollata colla prima, in modo che lo scritto rimanga chiuso.

La parte riservata alla risposta può essere adoperata separatamente, per corrispondere con qualsiasi persona.

Art. 59. Le cartoline accluse in buste o spedite sotto fascia sono trattate come lettere non francate; sotto deduzione del rispettivo valore, quando le buste siano aperte e le fascie tali da rendere possibile la bollatura delle cartoline stesse.

Le cartoline cui siano uniti od attaccati campioni od altri oggetti non francati separatamente e quelle nella cui spedizione sia stato contravvenuto a qualsiasi delle disposizioni degli articoli precedenti, sono tassate esse pure come lettere non francate, sotto deduzione ugualmente del rispettivo valore.

Le prime parti però di cartoline con risposta, che siano spedite senza la seconda, sono assoggettate soltanto ad una sopratassa di cinque centesimi, quando non vi sia stato aggiunto un francobollo equivalente.

Indipendentemente dal disposto del paragrafo *c* del precedente articolo 28, non hanno corso cartoline, che contengano nella parte riservata alle comunicazioni espressioni evidentemente sconcie, ingiuriose o contrarie all'ordine pubblico; dato che gli uffizi di posta se ne avvedano.

Capo VII.

Dei biglietti postali.

Art. 60. Il *biglietto postale* si compone di un foglietto doppio, da potere essere chiuso.

Le sue dimensioni sono di centimetri 14, per centimetri 8.

Ha impresso il francobollo di francatura.

È applicabile a cotali biglietti il disposto dell' ultimo capoverso del precedente articolo 55.

Art. 61. I biglietti possono essere spediti aperti, riempiuti anche nell' esterno della parte posteriore o senza la parte stessa.

Questa non può essere invece adoperata separatamente.

Può esservi incluso qualsiasi oggetto, salvo il disposto degli articoli 28 e 54.

Art. 62. I biglietti che superassero il peso di 15 grammi, per avere acclusi fogli o altri oggetti, debbono essere completati nella francatura mediante francobolli, e non essendolo sono trattati come lettere francate incompletamente, nei sensi del precedente articolo 35.

Allo stesso trattamento sono sottoposti quelli che avessero attaccati campioni od altri oggetti non francati separatamente; dato che superino il detto peso.

Capo VIII.

Delle carte manoscritte.

Art. 63. Per *carte manoscritte* si intendono gli atti legali, i documenti di qualsiasi natura, i modelli stampati riempiuti a mano e le altre carte in genere scritte in tutto od in parte, che non abbiano carattere di corrispondenza attuale e personale fra mittente e destinatario, ai sensi dell' articolo 5 del presente regolamento, e non possano essere comprese fra le stampe, ai sensi dell'articolo 30 della legge postale (testo unico).

Sono trattate come carte manoscritte anche le lettere di antica data purchè aperte.

Art. 64. La tassa dei singoli pacchi di carte manoscritte si applica come segue:

a) fino al peso di grammi 50, centesimi 20 se francati e 40 se non francati;

b) oltre grammi 50 fino a 500, rispettivamente centesimi 40 od 80;

c) oltre grammi 500 fino a 1000, centesimi 80 o lire 1,60 aggiungendo in seguito rispettivamente centesimi 40 od 80 ogni 500 grammi o frazione di maggiore peso.

I pacchi stessi sono però sottoposti alla tassa delle lettere, quando questi resulti inferiore.

Art. 65. Le dette carte debbono essere spedite sotto fasce mobili od in buste aperte od entro involucri di carta, di tela o di altro ugualmente aperti. Possono anche essere legate; ma in tale caso la legatura deve essere fatta in modo, che possa essere facilmente sciolta.

Altrimenti sono trattate come lettere.

Art. 66. Ciascun pacco può contenere una lettera di accompagnamento purchè sia semplice, aperta ed indirizzata allo stesso destinatario.

Se fosse chiusa o pure essendo aperta superasse il peso di 15 grammi o fosse indirizzata ad altra persona, il pacco è gravato della tassa della lettera stessa, considerandola come non francata.

Se le lettere fossero più di una, quand'anche all'indirizzo dello stesso destinatario, sono tassate ugualmente a parte, lettera per lettera.

I destinatari di pacchi stati tassati per intiero come lettere, ai sensi dell' articolo 65, perchè spediti sotto fasce non intieramente mobili o perchè legati in modo da non poter essere facilmente sciolti, hanno diritto, depositando l' importo della tassa, che i pacchi stessi sieno aperti e verificati in loro presenza. Qualora tutte le carte che contengano sieno riconosciute della natura delle manoscritte o sia loro applicabile il disposto del successivo articolo 107, sono consegnati gratuitamente, se francati, o mediante il pagamento della tassa normale, se non francati; aumentata, quando ne sia il caso, di quella di cui sopra.

Qualora invece contengano carte, le quali abbiano carattere di lettere, salvo il disposto del precedente paragrafo primo, la tassa applicata non può essere ridotta.

È ammessa l' inclusione di vaglia postali in detti pacchi.

Art. 67. Ciascun pacco non deve superare cinque chilogrammi di peso e 45 centimetri di dimensione, in veruno dei suoi lati. Quelli di peso o di dimensioni maggiori non hanno corso.

Capo IX.

Delle stampe in genere.

Art. 68. Per *stampe* si intendono, nel senso postale, non solo le impressioni o riproduzioni in tipografia, ma anche quelle in litografia, in autografia e simili, ed in genere tutte le impressioni o riproduzioni su carta, su carta pecora, su tela o su cartone, fatte mediante qualsiasi processo meccanico, escluso il calco ed esclusa la macchina da scrivere.

Le impressioni o riproduzioni fatte in questi ultimi due modi sono trattate come lettere.

Così pure sono ammesse come stampe le cartelle del debito pubblico, i biglietti di banca, i francobolli, le marche da bollo e simili, quand' anche annullati, e le altre carte valori.

Art. 69. Sono *stampe periodiche* i giornali, le riviste e simili, qualunque sia l'argomento di cui trattino, purchè escano regolarmente quanto meno una volta per trimestre, contengano materie diverse da un numero all' altro e non costituiscano una o più opere determinate; ma sieno invece tali da poter durare indefinitamente.

Sono compresi in questa categoria anche i listini ed i cataloghi commerciali, che abbiano nella forma e nella sostanza i detti requisiti.

Art. 70. Sono *stampe* non *periodiche* tutte quelle non comprese fra le periodiche, ed indicate nel successivo articolo 101, quand'anche pubblicate per dispense ed in associazione.

Art. 71. La tassa delle stampe periodiche si computa esemplare per esemplare, anche se spedite in pacchi.

La tassa delle non periodiche non si computa invece sul peso complessivo di ciascun pacco, qualunque sia la quantità degli oggetti onde consti, purchè sieno tutti allo stesso indirizzo; mentre se sono a più indirizzi sono tassati separatamente.

Art. 72. Per profittare delle tasse stabilite per le stampe queste debbono essere impostate in buste aperte, in astucci pure aperti o sotto fasce mobili; distese, piegate o disposte in forme di rotoli, isolate od in pacchi.

Sono ammesse anche senza fasce, coll'indirizzo sopra una delle facce, sulle copertine o nei margini.

Le fasce possono coprirne l'intera superficie e possono essere rafforzate con una legatura esterna, purchè facile ad essere sciolta.

Art. 73. Sulle stampe in genere e sulle rispettive fasce non sono ammessi scritti di sorta, oltre l'indirizzo, nè sono ammesse aggiunte fattevi dopo la tiratura, mediante caratteri mobili, bolli e simili, salvo le eccezioni di cui nei successivi articoli 78, 101 e 102.

Nel caso di contravvenzione a tali divieti e così pure nel caso di stampe accompagnate da lettere, le stampe stesse sono tassate per intiere come lettere non francate, sotto deduzione delle tasse già pagate.

Art. 74. Le stampe, francate come tali, che sieno state spedite sotto fasce non mobili, possono essere aperte dagli uffizi di Posta, per essere verificate. Se non contengono scritti non ammessi sono poste in corso, senza sopratassa.

I destinatari di quelle, che fossero state tassate invece come lettere in forza dell'articolo 32 della Legge postate (testo unico), hanno diritto, depositando l' importo delle tasse, che sieno aperte e verificate in loro presenza.

Se non vi esistono lettere o scritti non ammessi, sono consegnate gratuitamente: mentre se la contravvenzione è accertata, la tassa cui sono state sottoposte non può essere ridotta.

Capo X.

Delle stampe periodiche.

Art. 75. Sono considerati quali parti integranti dei giornali o dei periodici cui riferisconsi e sono compresi nel rispettivo peso:

a) i fogli distinti dai principali, che costituiscano una continuazione di questi, sieno di uguale formato e sieno spediti insieme, anche se contengano leggi, regolamenti, discorsi, relazioni e simili, formanti parte da sè, purchè abbiano carattere d'attualità;

b) i disegni, le incisioni, i modelli, i figurini e simili, che corredino pubblicazioni tecniche, giornali di mode o giornali illustrati in genere, purchè portino stampata l'indicazione delle pubblicazioni sono uniti;

c) i foglietti di annunzi, qualunque ne sia il formato e la quantità attaccati a riviste o ad altri periodici, pubblicati a fascicoli;

d) le copertine di riviste o di altre pubblicazioni pure a fascicoli quand'anche contengano ugualmente annunzi;

e) i piccoli ritagli di stoffe e simili, uniti quali mostre a giornali od a cataloghi.

Art. 76. Sono considerati invece quali *supplementi* tutti gli altri fogli distinti dai principali, che sieno spediti a parte, abbiano la indicazione di *supplementi* dei fogli stessi, od altra analoga, sieno anch'essi di uguale formato e trattino di materie affini.

I fogli medesimi sono sottoposti alla tassa delle stampe periodiche.

Art. 77. Sono considerate infine quali stampe non periodiche, quando anche sieno spedite assieme a stampe periodiche ed abbiano uguale formato, tutte quelle, il cui contenuto non abbia verun rapporto con queste, i programmi, i fogli di annunzi, i calendari, le strenne e simili.

Se hanno corso insieme, i fogli principali e quelli annessivi debbono essere francati cumulativamente: applicando le tasse rispettive, se sono spediti dagli editori, nei modi prescritti dagli articoli 26 e 27 della legge postale (testo unico),

oppure la tassa di cui nell'articolo 107 del presente, se sono spediti dagli editori stessi in altri modi, o da particolari.

Art, 78. In eccezione al disposto del precedente articolo 73, nel testo o sulle copertine, a seconda dei casi, di giornali o di periodici o mediante sovrapposizione sui medesimi di cartellini, è ammessa l'aggiunta:

a) di indicazioni di scadenze di associazioni o di residui prezzi da pagarsi o della natura degli invii, per esempio—*gratuito o per cambio*;

b) di correzioni di errori tipografici;

c) di segni tendenti a richiamare l'attenzione su determinati punti;

Art. 79. Gli editori di giornali quotidiani, che vogliano profittare della tassa di francatura di cui nell'articolo 26 della legge postale (testo unico), debbono dichiararlo all'amministrazione delle poste, indicandole per quali periodi di tempo ricevano associazioni ed a quale prezzo per ciascun periodo.

Sono considerati come giornali quotidiani anche quelli pubblicati soltanto sei volte per settimana, purchè si sottopongano alle norme di spedizione dei quotidiani e ad identiche tasse mensili.

L'amministrazione pubblica un elenco degli uni e degli altri.

Art. 80. Gli uffizi di posta, che ricevono *associazioni* ai giornali, di cui nell'articolo precedente, alle condizioni indicate nel successivo art. 197, ne rimettono l'importo ai rispettivi editori, sotto deduzione della tassa di francatura dei giornali medesimi per quei dati periodi di tempo; tenendone nota, od informandone gli uffizi di quelle altre località, ove dovranno essere spediti.

Pei giornali il cui peso non superi 50 grammi cotale tassa è di centesimi 18 per mese e per esemplare, qualunque sia il numero delle pagine di cui constino.

Per quelli il cui peso superi 50 grammi si applica tante volte la tassa di 18 centesimi mensili, quanto la detta unità di peso stia nel peso totale; computando la frazione di questo come un'unità.

Per quelli infine che, stante la pubblicazione abituale, ma non quotidiana, di numeri doppi, superino soltanto una o più volte per mese il detto peso, si aggiunge la relativa maggiore tassa, elevando ad un centesimo intiero la frazione di centesimo che ne risulti.

Nel caso di associazioni a più edizioni quotidiane dello stesso giornale, la tassa è computata sul numero degli esemplari da essere spediti.

Art. 81. I pacchi di giornali inviati dagli editori ai singoli

uffizi debbono contenere un numero di esemplari dei giornali stessi, che corrisponda a quello delle associazioni in corso in quelle date località, tenendo conto delle variazioni dipendenti da mutazioni di residenza degli associati.

In cotali pacchi possono essere anche compresi esemplari destinati a persone non associate nei modi ordinari, purchè gli editori abbiano pagato essi anticipatamente negli uffizi postali di partenza l'importo delle tasse di spedizione, in ragione di centesimi 18 o più mensili per esemplare, a seconda dello articolo precedente, osservando le norme che saranno prescritte dall'amministrazione.

Il numero degli esemplari contenuti in ciascun pacco deve esservi indicato sulla copertina.

I giornali in arrivo sono poi distribuiti, per cura degli uffizi postali di destinazione, non più tardi delle corrispondenze ordinarie.

Qualora ne manchi qualche esemplare, gli uffizi stessi lo reclamano subito, lasciandone intanto privo taluno degli associati per turno.

Art. 82. Gli esemplari dei giornali medesimi che sieno indirizzati invece a particolari debbono essere francati mediante francobolli, in ragione di uno o più centesimi per esemplare, a seconda del peso, se spediti sotto fasce stampate e di due o più centesimi per esemplare, pure a seconda del peso, se spediti sotto fasce manoscritte.

È fatta però eccezione per quelli diretti a rivenditori in quantità variabili da un giorno all'altro, i quali possono essere francati in ragione di sei o più millesimi per esemplare, a seconda del peso, mediante bollatura preventiva della carta destinata alla rispettiva tiratura, a forma del successivo articolo 88° o mediante abbonamento, a forma dei successivi articoli 89° e seguenti.

Art. 83. I giornali di cui negli articoli precedenti possono contenere supplementi od altri fogli od essere anche accompagnati da altri giornali o da stampati di altra specie, purchè tali supplementi, giornali o stampati sieno francati esclusivamente mediante bollatura priventiva della carta, in ragione di uno o più centesimi per esemplare, a seconda del loro peso e della loro natura.

Quando tali supplementi, giornali o stampati non sono francati nel detto modo, sono ritenuti dagli uffizi postali di destinazione.

I premi che gli editori dei giornali stessi accordino ai rispettivi associati debbono essere spediti per loro cura direttamente a questi, francati nei modi ordinari.

Art. 84. Nel caso che qualche giornale cessi o sospenda le

sue pubblicazioni, le tasse già pagate per le associazioni in corso non sono restituite.

Se le riprende successivamente, prima che sieno scaduti i periodi di tempo per i quali le associazioni stesse erano state prese, queste possono essere fatte rivivere fino alla scadenza di quei dati periodi.

Art. 85. I giornali quotidiani, i cui editori non intendano attenersi alle norme di cui negli articoli precedenti, i giornali non quotidiani ed i periodici in genere, purchè spediti giusta le prescrizioni dell' articolo 27° della legge postale (testo unico), sono sottoposti alla tassa ivi indicata e possono essere francati in uno dei modi seguenti:

a) con francobolli;

b) mediante *bollatura preventiva* della carta destinata alla loro tiratura, limitatamente però alle pubblicazioni che non oltrepassino il peso di 50 grammi e constino di un solo foglio, o delle rispettive fascette;

c) mediante *abbonamenti* fra essi editori e l'amministrazione delle poste.

I listini o cataloghi periodici però possono essere francati soltanto nei modi indicati nei §§ *b* e *c*; e quelli che fossero francati invece mediante francobolli sono considerati come stampe non periodiche.

I supplementi di giornali in genere sono sottoposti allo stesso trattamento dei fogli principali, salvo l'eccezione di cui nel precedente articolo 83.

Nessuno dei diversi metodi di francatura autorizza riduzioni delle tasse dovute, in ragione del numero degli esemplari e del peso di questi

Art. 86. Anche i giornali e le opere periodiche di data arretrata, riuniti in volumi, sono sottoposti alla tassa di cui nel succitato articolo 27 della legge postale (testo unico); ma debbono essere francati esclusivamente mediante francobolli.

Art. 87. Gli editori di giornali quotidiani od assimilati a questi, che abbiano dichiarato di voler profittare del trattamento di cui nell' articolo 26 della detta legge, non possono valersi promiscuamente di altri metodi di francatura per parte delle loro spedizioni; salvo il disposto del precedente articolo 82.

Così pure gli editori dei giornali ammessi al trattamento di cui nell'articolo 27 della legge postale (testo unico) non possonó valersi promiscuamente dell' uno e dell'altro dei metodi indicati nei §§ *b* e *c* del presente articolo 85.

Art. 88 Nelle sole direzioni provinciali delle poste ha luogo la *bollatura preventiva* della carta destinata alla stampa di giornali o di periodici nelle provincie stesse e delle rispettive fascette.

Il bollo deve avere l'indicazione della località ove è impresso, della data della sua impressione e della tassa pagata.

La tassa per la bollatura della carta deve essere soddisfatta, nell'atto che i fogli bollati sono ritirati dalla posta in ragione di un centesimo, salvo l'eccezione di cui nel capoverso del precedente articolo 82, per ogni foglio o parte di foglio corrispondente in grandezza ad un esemplare di quella data pubblicazione.

Qualora qualche foglio si guasti nella tiratura o non possa per qualunque altro motivo essere più adoperato, è restituita la tassa pagata.

I fogli stampati debbono essere piegati in modo, che il bollo postale rimanga in evidenza.

La tassa per la bollatura delle fascette deve essere soddisfatta ugualmente, in ragione di uno o più centesimi per ciascuna, a seconda dei giornali o dei periodici cui sono destinate.

Le fascette bollate valgono però soltanto pel giorno indicato nel bollo impressovi e pei quattro giorni successivi. È per altro applicabile a quelle non adoperate nel detto termine il disposto del terzo capoverso del presente articolo.

Art. 89. Gli *abbonamenti*, di cui nel § *c* del precedente articolo 85, possono essere ugualmente accordati dalle sole direzioni provinciali delle poste, anche per giornali, riviste e simili di altre località delle rispettive provincie.

Gli abbonamenti stessi sono fatti per una determinata quantità di esemplari e durano finchè tale quantità non sia stata spedita.

Per le riviste e simili, che variano di peso da una volta all'altra, i detti abbonamenti debbono essere invece rinnovati per ciascuna spedizione.

Le domande per nuovi abbonamenti o per prosecuzione di quelli in corso debbono essere fatte quanto meno un giorno prima che debbano avere effetto se sono presentate direttamente ad una direzione provinciale delle poste o tre giorni prima, se sono presentate ad un uffizio indicando in ambedue i casi il numero degli esemplari che si vogliono spedire ed il peso di ciascuno di questi.

Il pagamento delle tasse dovute deve essere eseguito per intiero nell'atto delle domande, in ragione di un centesimo o di più centesimi per esemplare, a seconda del peso; salvo l'eccezione di cui nel capoverso dell'articolo 82.

Art. 90. Per gli abbonamenti continuativi sono rilasciati agli editori appositi libretti di conto-corrente, nei quali sono accreditati delle somme pagate per la spedizione di quelle date quantità di esemplari.

Nell' atto poi di ciascuna spedizione eglino debbono presentare all' uffizio di posta i libretti medesimi affinchè vi siano notate a loro debito le quantità spedite, quali sono da essi indicate; salvo verificazione.

Cotali quantità debbono resultare da dichiarazioni, fatte dagli editori stessi su appositi stampati, provveduti dall' amministrazione.

È vietato agli uffizi di posta di dare corso a spedizioni, in quantità superiori a quelle che risultino disponibili dai libretti di conto-corrente cogli editori.

Art. 91. L' amministrazione ha diritto di far contare, per opera di ispettori o di altri suoi funzionari che ne facciano le veci, i giornali ed i periodici, per la cui spedizione sia stato accordato l' abbonamento; oppure di farne pesare prima uno o più esemplari e poi la quantità complessiva, per desumere dal peso totale il numero di quelli compresi in ciascun invio.

Per le riviste e simili il cui abbonamento sia pagato di volta in volta, se dalla contazione o dalla pesatura risulta una differenza qualunquenel numero degli esemplari, gli editori debbono pagare la somma mancante, oppure sono rimborsati di quella pagata in più.

Se trattasi invece di giornali o di periodici con abbonamento continuativo, il risultato della contazione o della pesatura serve di base per computare le quantità da ritenersi comprese in ciascuna spedizione fattane dopo la contazione o la pesatura precedenti, qualora le spedizioni stesse sieno state dichiarate in quantità inferiore a quelle riconosciute; operando le opportune rettificazioni nel libretto di cui nell' articolo 90 per le spedizioni già eseguite, ed esigendo, qualora questo non presenti margine sufficiente; l' immediato pagamento della maggiore somma dovuta; senza però risalire mai oltre un mese in addietro.

Le stesse disposizioni valgono per le differenze nel peso dei singoli esemplari, quando abbiano influenza sulle relative tasse; nel senso che ciascun esemplare si considera come due o più.

Art. 92. Quando dalla contazione o dalla pesatura di giornali o di periodici resultino eccedenze di oltre il cinque per cento sulle quantità dichiarate, l' amministrazione a diritto, indipendentemente dal disposto dell' articolo precedente, di disdire gli abbonamanti in corso, rimborsando quanto resulti già pagato in più delle spedizioni fatte o non ammetterne la rinnovazione. In tali casi i rispettivi editori debbono valersi di uno degli altri metodi ammessi per la francatura delle stampe periodiche.

Art. 93. I verbali degli ispettori o di chi ne faccia le veci,

intorno alla contazione od alla pesatura di giornali o di periodici, fanno fede, fino a prova in contrario.

Questa condizione e tutte le altre che riguardano gli abbonamenti, si intendono accettate da coloro che preferiscono questo modo di francatura.

Art. 94. È ammesso il rimborso di somme pagate a titolo d'abbonamento per spedizioni che non possono essere più fatte, stante la cessazione dei giornali abbonati.

Art. 95. I giornali, le riviste e simili, che hanno corso in abbonamento, debbono avere stampata, al di sopra degli indirizzi, la indicazione seguente: *Abbonamento postale.*

Art. 96. La consegna per parte degli editori agli uffizi di posta dei giornali e dei periodici in partenza, la cui francatura sia operata mediante francobolli, deve essere fatta quanto meno un'ora prima di quella indicata negli orari postali, quale estremo limite per l'impostazione delle corrispondenze da avere corso per quelle date linee.

La consegna dei giornali, la cui tassa di spedizione sia stata detratta dal rispettivo prezzo, ai sensi del precedente articolo 80, e di quelli francati col metodo della bollatura preventiva della carta o delle rispettive fascette o mediante abbonamento, e così pure la consegna dei periodici francati nel secondo, nel terzo o nel quarto modo possono essere fatte fino a quindici minuti prima della partenza dei treni coi quali debbono avere corso, se con essi viaggiano uffizi postali ambulanti e non più tardi di mezz'ora prima della partenza degli altri treni.

Gli oggetti impostati più tardi possono essere ritenuti fino alla corsa successiva.

Art. 97. Nel caso che a qualche giornale, francato in qualunque dei modi ammessi nel precedente articolo 85, sieno uniti supplementi od altri fogli, non francati a parte come stampe periodiche o non periodiche, a seconda dei casi, l'intiera spedizione è considerata come francata incompletamente ed è sottoposta al trattamento di cui nell'articolo 35.

Art. 98. I giornali ed i periodici, la cui impostazione non sia fatta dai rispettivi editori, sono sottoposti essi pure alla tassa di cui nell'articolo 27 della legge postale (testo unico), da essere corrisposta esclusivamente in uno dei modi indicati nei §§ *b* e *c* del precedente articolo 85, purchè sieno consegnati alla posta, ripartiti a seconda delle prescrizioni del succitato articolo della legge postale.

Il termine per l'impostazione dei medesimi è quello accennato nel primo paragrafo del precedente articolo 96.

Gli altri giornali e periodici spediti da particolari, compresi quelli respinti dai rivenditori agli editori, sono sottopo-

sti invece alla tassa indicata nell'art. 29 della detta legge. I medesimi debbono essere francati esclusivamente mediante francobolli e debbono essere consegnati alla posta quanto meno due ore prima della partenza delle corrispondenze per quelle date linee od essere immessi nelle buche o cassette in tempo utile, perchè la levata ne possa essere eseguita ugualmente, stando agli orari in vigore, quanto meno due ore prima di siffatta partenza.

Quelli impostati più tardi possono essere ritenuti fino alla corsa successiva.

Non è tenuto conto delle tasse che possano essere state già pagate per gli stessi giornali o periodici.

Art. 99. Oltre quelli indicati nel primo paragrafo del precedente articolo 82, sono sottoposti al trattamento di cui nel secondo e nel terzo capoverso dell'articolo 98 anche i giornali non ammessi a quello di cui nell'articolo 26 della legge postale (testo unico), le riviste e simili la cui spedizione sia fatta dai rispettivi editori, quando questi non li consegnino ripartiti nel modo prescritto dall'articolo 27 della detta legge.

Art. 100. Nei rapporti con amministrazioni straniere si applicano ai giornali di qualsiasi specie ed ai periodici le norme stabilite dalle Convenzioni in vigore e la rispettiva francatura deve essere fatta mediante l'uso esclusivo di francobolli; salvo accordi in contrario colle singole amministrazioni corrispondenti.

Quelli impostati nel Regno e diretti pure nel Regno, che dovessero essere inoltrati all'estero sono sottoposti alle relative tasse, sotto deduzioni delle già pagate mediante francobolli o mediante bollatura della carta o delle fascette. Quelli invece la cui tassa di francatura per l'interno fosse stata pagata in altri modi non possono essere inoltrati all'estero, se non francati un'altra volta mediante francobolli.

Capo XI.

Delle stampe non periodiche.

Art. 101. Nella categoria delle stampe *non periodiche* sono compresi i libri anche rilegati, gli opuscoli, le pubblicazioni fatte a dispense, che non abbiano i caratteri di cui nel precedente articolo 69, le riproduzioni in qualunque modo eseguite di opere già pubblicate, le bozze di stampa, anche accompagnate dal manoscritto corrispondente, le circolari, le partecipazioni, gli avvisi, le fotografie, le oleografie, le immagini di qualsiasi specie, i disegni, anche fatti a mano, le carte geografiche, anche colorate del pari a mano, i piani, le carte d'au-

gurio; i biglietti di indirizzo o di visita, la carta di musica, i cartoni lisci od in riliévo, la carta punteggiata, pure in rilievo, ad uso dei ciechi, i listini, prezzi correnti e cataloghi non pubblicati a periodi quanto meno trimestrali, ed in genere tutte le impressioni e riproduzioni, che non possano essere considerate come periodiche, ai sensi del detto articolo.

La musica manoscritta è assimilata a quella stampata, e così pure i biglietti da visita manoscritti in tutto od in parte sono assimiliati agli stampati o litografati, purchè la scrittura sia limitata ad indicazioni di nomi, cognomi, titoli, gradi, professioni abitazioni e simili.

Possono essere ammesse al trattamento delle stampe non periodiche anche quelle periodiche, i cui editori dichiarino di preferire il trattamento stesso per tutte le proprie spedizioni relative ad una stessa pubblicazione.

Art. 102. Le aggiunte a mano o con mezzi meccanici ammesse sulle stampe non periodiche, in eccezione al disposto del precedente articolo 73, dopo la tiratura delle stampe stesse, sono le seguenti:

a) indicazione sui listini di borsa o dei mercati, sui cataloghi, prezzi correnti ed avvisi del corso dei valori, o delle merci cui riferisconsi, e modificazione di cifre già impressevi;

b) mumeri, dediche od omaggi sulle copertine o nel frontespizio di libri o di oposcoli e sulle fotografie;

c) correzioni sulle bozze di stampa, quand'anche fatte su foglietti distinti, e correzioni di errori su fogli già stampati;

d) indicazioni di auguri, congratulazioni, ringranziamenti condoglianze e simili sui biglietti da visita e sulle carte di augurio, limitate però ad iniziali, o composte di poche parole, p. es. *con sincere felicitazioni, per ricambio di auguri* e simili;

e) aggiunte di date, nomi, indirizzi, numeri o firme sulle circolari;

f) indicazioni di nomi e cognomi di elettori nei certificati elettorali diramati dai Municipi;

g) sottolineatura o cancellatura di parte dello stampato su offerte o commissioni di libri;

h) segni, nei sensi del paragrafo *c* del precedente articolo 78.

È ammesso che i pacchi di stampe sieno accompagnati da fatture o da conti, manoscritti in tutto od in parte, riferentisi alle stampe medesime, e che sulle relative fasce sieno scritte indicazioni di prezzi.

È ammesso anche che sieno applicate marche da bollo sulle stampe in genere, sulle fatture o sui conti uniti ad esse o che vi sieno predisposti i francobolli, per il rinvio delle stampe medesime.

Gli stampati contenenti scritti non compresi strettamente nelle eccezioni di cui sopra sono ammessi come tali, purchè sieno consegnate agli uffizi di posta nella quantità di almeno venti esemplari identici, ad altrettanti indirizzi.

Art. 103. Le stampe non periodiche debbono essere francate per regola mediante francobolli; ma possono esserlo anche mediante bollatura preventiva della carta destinata alla loro tiratura o delle relative fascette, quando si tratti di pubblicazioni in quantità superiori a 500 esemplari, applicando il disposto del precedente articolo 88.

Indipendentemente dal limite di peso, di cui nell'art. 30 della legge postale (testo unico), ciascun pacco di stampe non periodiche non deve superare la dimensione massima di 45 centimetri in veruno dei suoi lati.

La lunghezza dei pacchi spediti in forma di rotolo può giungere però sino a 75 centimetri.

Gli oggetti impostati in contravvenzione a cotali prescrizioni non hanno corso.

È applicabile all' impostazione delle stampe non periodiche il disposto del secondo e del terzo capoverso dell'art. 98.

È applicabile pure alle stampe stesse il disposto dell' art. 100.

Capo XII.

Dei campioni di merci.

Art. 104. Sotto la denominazione di *mostre o campioni* di merci sono ammessi tutti gli oggetti, che abbiano o possano avere appunto carattere di mostre, purchè non sieno compresi nelle esclusioni di cui nel precedente articolo 28, quali sarebbero gli oggetti infiammabili od esplosivi, che tramandino odori nauseanti, o sieno facili ad imputridire e purchè soddisfino alle seguenti condizioni:

a) che non abbiano da per sè un effettivo valore commerciale, salvo il disposto del terzo capoverso del successivo articolo 110 o la loro spedizione non acquisti, stante la quantità degli oggetti stessi, il carattere di smercio, perdendo quello di mostra;

b) che gli oggetti acuminati o taglienti, i liquidi, le materie grasse e le polveri coloranti sieno disposti in modo da escludere il rischio che possano cagionare danno; cioè, gli acuminati o taglienti sieno involtati in cotone o stoppa e posti in scatole od in cassettine od in astucci, i liquidi ed i grassi, facili a liquefarsi, sieno chiusi in boccette o vasetti, da essere poi collocati entro cassette o tubi di legno o di latta, riempiuti di cotone o di segatura, i grassi infine meno facili

a liquefarsi e le polveri coloranti sieno posti entro sacchetti di pelle;

c) che gli altri oggetti sieno spediti in buste aperte, o sotto fasce mobili, o collocati fra cartoncini, od in sacchetti di carta solida o di tela, o nei modi indicati nel paragrafo precedente;

d) che in ogni caso ne sia facile l'apertura, per la verificazione;

e) che ciascun pacco non ecceda il limite di peso indicato nell' articolo 33 della legge postale (testo unico) e le dimensioni di 30 centimetri in lunghezza con 20 in larghezza e 10 in profondità o con 15 tanto in larghezza quanto in profondità, oppure di 20 in ciascuno dei tre lati;

f) che i pacchi stessi non contengano nell' interno o sugli involucri scritti di sorta, oltre l' indirizzo; fatta eccezione soltanto per l' indicazione dei rispettivi mittenti, per numeri d' ordine, o per informazioni relative alla natura delle merci di cui constino, alla provenienza, al prezzo, alle dimensioni, al peso di queste od alle quantità disponibili od infine per istruzioni generiche, stampate, litografate od autografate interno al modo di adoperare le merci stesse e salvo pei campioni accompagnati da lettere il disposto del successivo articolo 106.

Non sono ammessi animali vivi, tranne api regine, chiuse in gabbiette.

Possono essere apposti sui pacchetti di campioni marche di fabbrica e di commercio.

Art. 105. Nel solo caso di contravvenzione al disposto dei paragrafi *b* ed *e* dell' articolo precedente quei dati oggetti non hanno corso; nel caso di contravvenzione al disposto dei paragrafi *c*, *d* ed *f* sono trattati come lettere non francate, sotto deduzione dell' importare dei francobolli appostivi, salvo anche per essi oggetti il prescritto dal precedente articolo 74; nel caso infine di contravvenzione al disposto del paragrafo *a* sono trattati a seconda del successivo articolo 113.

È esteso ai campioni il disposto del secondo e del terzo capoverso dell' articolo 98.

Art. 106. I campioni accompagnati da lettere sono sottoposti essi pure alla tassa di cui all' art. 33 della legge postale (testo unico), purchè possano essere pesati separatamente e sieno francati del pari separatamente.

Se i due oggetti sono francati soltanto in parte, sone sottoposti del pari separatamente alle tasse di cui nel precedente articolo 35, detraendo dalla somma totale l' importo dei francobolli appostivi.

Se non sono francati neanche in parte o se le le lettere

e campioni non si possono pesare separatamente, sono sottoposti per intiero alla tassa delle lettere; detraendone nel secondo caso l' importo dei francobolli appostivi.

Se però il peso complessivo delle lettere e dei campioni non supera 15 grammi, basta in ogni caso la francatura delle lettere.

Per campioni accompagnati da cartoline o da biglietti postali valgono le disposizioni dei precedenti articoli 59 e 62.

Capo XIII.

Delle spedizioni miste di carte manoscritte, campioni e stampe.

Art. 107. Sono ammesse spedizioni miste di *carte manoscritte, campioni* e *stampe*, con o senza lettere di accompagnamento; ma sono sottoposte per intiero alla tassa delle carte manoscritte.

Sono ammesse ugualmente spedizioni miste di *stampe periodiche* e *non periodiche*, colla francatura in ragione di due centesimi per esemplare, ogni 50 grammi o frazione, salvo il disposto dei precedenti articoli 77 ed 83 per le spedizioni fatte da editori di giornali o di periodici, purchè ciascun pacco non superi il peso di cui nell' articolo 30 della legge postale (testo unico) e le dimensioni di cui nel precedente articolo 103.

Sono ammesse infine spedizioni miste di *campioni* e *stampe*, purchè il peso dei campioni non superi 300 grammi e quello complessivo di ciascun pacco non superi cinque chilogrammi; applicando separatamente la tassa di francatura per ognuna delle due categorie di oggetti.

Art. 108. Le spedizioni miste di stampe o campioni o di stampe di più categorie non hanno corso, se non sono francate, almeno in parte.

Quelle francate insufficientemente sono sottoposte al trattamento di cui nel precedente articolo 35, considerando le stampe ed i campioni come spedizioni distinte.

Art. 109. In eccezione alle precedenti disposizioni, i piccoli ritagli di stoffe e simili, uniti quali mostre a giornali od a cataloghi sono considerati come parti integranti di essi cataloghi o giornali, e sono sottoposti complessivamente, a seconda dei casi, alla tassa delle stampe periodiche e delle non periodiche.

Capo XIV.

Della raccomandazione delle corrispondenze

Art. 110. Qualunque oggetto può essere ammesso in *racco-*

mandazione, senza dichiarazione di contenuto, quando debba essere sottoposto al trattamento delle lettere e dei pieghi e sia presentato chiuso.

Oltre quella delle lettere e dei pieghi, è ammessa la raccomandazione di cartoline, di biglietti postali, di carte manoscritte, di stampe e di campioni.

Nei pacchi sotto fascia però non possono essere spedite carte-valori.

Così pure non possono avere corso, colla francatura dei campioni, gioiellerie ed altri oggetti preziosi. Sono ammessi soltanto oggetti in genere, che, avendo un certo valore, non potrebbero essere spediti come campioni ordinari.

I campioni e gli altri oggetti indicati nel primo capoverso dell'articolo 38 della legge postale (testo unico) possono essere raccomandati colla tassa di 25 centesimi, anzichè con quella di 10 centesimi di cui nel predetto articolo, quando i mittenti ne facciano domanda, per poter conseguire, nel caso di smarrimento, l'indennità di lire 25.

Possono avere corso colla tassa di raccomandazione, oltre quella di francatura, osservando le norme speciali determinate dall'amministrazione, oggetti ordinari consegnati periodicamente da identici mittenti a determinati uffizi, per essere distribuiti in quelli di destinazione in precedenza alle altre corrispondenze.

Art. 111. Gli oggetti da raccomandare sono sottoposti, riguardo alla loro forma esterna, alle norme ordinarie. Nel caso però di spedizioni di monete, medaglie e simili, queste debbono essere chiuse in buste e disposte in modo che rimangano ferme.

Gli oggetti stessi debbono essere consegnati agli uffizi di partenza, che ne rilasciano ricevuta.

La ricevuta deve indicare la data d' impostazione, il numero di registrazione e la natura di ciascun oggetto, il mittente, il destinatario e la destinazione del medesimo; non che la tassa pagata.

La raccomandazione delle corrispondenze ha però soltanto per iscopo di guarentirne l' arrivo a destinazione, non il contenuto e l'amministrazione non assume riguardo a questo veruna responsabilità, nè accorda indennità nel caso di manomessione.

Art. 112. La facoltà di accettare oggetti da essere spediti in raccomandazione compete alle direzioni, agli uffizi, compresi quelli fuori del Regno, ed alle collettorie di 1ª classe; più a quelle di 2ª all'uopo designate.

Art. 113. Sono raccomandati d' uffizio, ai sensi dell' articolo 42 della legge postale (testo unico), assoggettandoli al doppio

della rispettiva tassa di raccomandazione, indipendentemente da quella ordinaria di spedizione, gli oggetti di corrispondenza trovati nelle buche o cassette postali, supposti contenere valori e così pure per i campioni, che non possano, stante il loro pregio, circolare in via ordinaria giusta il precedente articolo 110, quand'anche gli oggetti medesimi non sieno nello indirizzo completamente conformi al disposto del precedente articolo 22.

Quando si tratti però di oggetti immessi per errore nelle buche o cassette, sui quali si trovino già apposti francobolli per una somma corrispondente alla tassa di francatura ed a quella di raccomandazione, i medesimi sono raccomandati di uffizio senza veruna sopratassa.

Art. 114. La doppia tassa di raccomandazione, di cui sono gravati gli oggetti raccomandati d'uffizio, ai sensi dell'articolo precedente, non è fatta pagare dai destinatari, quando questi provino la non esistenza dei valori supposti contenutivi, o, trattandosi di campioni, il minimo pregio di questi.

Art. 115. I destinatari di oggetti raccomandati o chi sia ammesso ad agire in loro nome, ai sensi dei precedenti articoli 42 e 44, non possono ritirarli od aprirli, senza averne data preventivamente ricevuta all'uffizio di posta od al portalettere incaricato del recapito.

Alle ricevute di persone che non sappiano o non possano scrivere è applicabile il disposto del primo capoverso dell' articolo 44 della legge sull' amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato (testo unico) in data del 17 febbraio 1884, n. 2016 (serie 3ª).

Art. 116. Nel caso di supposto smarrimento di oggetti raccomandati i rispettivi mittenti o destinatari debbono presentare analoghi reclami, anche verbali, agli uffizi di partenza o di destinazione degli oggetti stessi.

I detti uffizi ne informano il Ministero, che promuove le opportune indagini e ne partecipa il risultato, provvedendo successivamente per la corresponsione dell' indennità che sia dovuta, nei sensi dell'articolo 39 della legge stessa, se il fatto dello smarrimento resulta accertato in via amministrativa; indipendentemente dall'esito dei relativi procedimenti giudiziari.

All'indennità si aggiunge il rimborso ai mittenti delle tasse di spedizione.

Per gli oggetti raccomandati d' uffizio, ai sensi del precedente articolo 113, non compete veruna indennità.

Così pure non ne compete per gli oggetti cambiati con paesi stranieri, non tenuti a corrisponderne.

Capo XV.

Dell'assicurazione delle corrispondenze.

Art. 117. Le corrispondenze che si vogliono *assicurare* con dichiarazione di valore debbono essere presentate agli uffizi di posta, chiuse in buste solide e di un solo colore, suggellate con almeno cinque suggelli in ceralacca, di uguale impronta, aventi contrassegni particolari e disposti in modo da chiudere esattamente tutti i lembi delle buste medesime.

Gli oggetti non cartacei debbono essere spediti mediante scatolette od astucci, involtati per intiero in tela o in carta-tela, coll'indirizzo sugli involti e suggellati in modo, che i suggelli ne cuoprano tutta la cucitura.

Art. 118. La dichiarazione del valore deve essere scritta al di sopra dell'indirizzo, in disteso, senza cancellature nè correzioni, colle parole: “ *Valore dichiarato lire* . . . . „ o con altre equivalenti.

Art. 119. Pei titoli nominativi non può essere assicurato un valore eccedente l'importo degli interessi o dividendi che sieno pagabili ai portatori dei titoli medesimi; più la spesa che occorrerebbe per ottenere dei duplicati di questi.

Art. 120. Il servizio delle assicurazioni è limitato alle direzioni, agli uffizi, compresi tutti quelli fuori del Regno, ed alle collettorie di 1ª classe.

Art. 121. La somma massima che può essere assicurata è:

a) di lire 10,000 per ciascun piego nei rapporti fra direzioni;

b) di lire 5000, pure per ciascun piego, nei rapporti fra direzioni ed uffizi e fra questi;

c) di lire 100 nei rapporti fra direzioni od uffizi e collettorie e fra queste.

Art. 122. Gli uffizi di posta debbono dare ricevuta degli oggetti da assicurare, come di quelli da raccomandare.

La ricevuta deve contenere, oltre le indicazioni di cui nel secondo capoverso del precedente articolo 111, anche quelle del peso preciso in grammi degli oggetti stessi e del valore dichiarato.

Art. 123. La responsabilità dell'amministrazione cessa colla consegna dei singoli oggetti ai rispettivi destinatari o colla restituzione degli oggetti stessi ai mittenti, in perfetto stato di integrità esterna.

Il difetto di integrità deve essere protestato in presenza degli uffiziali di posta, nell' atto del ritiro dei detti oggetti; procedendo in tale caso all'apertura delle lettere o dei pieghi ed alla compilazione di appositi verbali.

Valgono per la distribuzione di lettere o di oggetti assicurati le disposizioni del precedente articolo 115.

Art. 124. Nel caso di smarrimento o di manomessione di oggetti assicurati l'amministrazione corrrisponde un'indennità pari all' intiero valore dichiarato od alla parte deficiente, e mediante tale pagamento subentra nel diritto di proprietà dei detti oggetti, ai sensi dell' articolo 41 della legge postale (testo unico).

Nell' atto del reclamo o del pagamento dell' indennità, o successivamente, a qualunque richiesta dell'amministrazione, i destinatari od i mittenti debbono fornirle tutte le notizie ed, ove ne sia il caso, i documenti necessari per l' esercizio del predetto diritto.

Trattandosi di titoli a corso variabile, il valore di questi è determinato, per la liquidazione dell' indennità di cui sopra, dalla quotazione di Borsa nel giorno della loro spedizione.

È applicabile a siffatti rimborsi il disposto del precedente articolo 116; tranne che non si restituiscano le tasse di spedizione, se si tratta di semplice manomessione.

Capo XVI.

Delle corrispondenze cambiate coi dominii Italiani in Africa e coll'estero.

Art. 125. Le norme e le tariffe resultanti dalla legge postale (testo unico) e dal presente regolamento per le corrispondenze dell' interno del Regno sono applicabili eziandio a quelle cambiate coi dominii italiani in Africa e fra questi. Così pure lo sono a quelle cambiate con località straniere, ove esistono uffizi postali nazionali e fra le località stesse, colla mediazione dei detti uffizi, in quanto cotali tariffe non resultino più gravose di quelle di cui nel primo paragrafo del successivo articolo 126.

Art. 126. Le norme e le tariffe generali pel cambio delle corrispondenze coi paesi esteri compresi nell' *Unione universale delle poste*, sono regolate dalle Convenzioni in vigore.

Per le corrispondenze passibili della sopratassa, di cui nell'articolo 5 della convenzione del 1° giugno 1878, approvata con legge del 27 marzo 1879, n. 4789 (serie 2ª), la tariffa è la seguente:

Francatura delle lettere in partenza (libera)—cent. 40 ogni 15 grammi di peso o frazione di 15 grammi;

Tassa delle lettere non francate in arrivo — cent. 65 ogni 15 grammi di peso o frazione di 15 grammi;

Prezzo delle cartoline semplici — cent. 15;

Id. con risposta — cent. 30;

Francatura delle carte manoscritte (obbligatoria)—cent. 10 ogni 50 grammi di peso o frazione, con un minimo di cent. 30;
Francatura dei campioni (obbligatoria) — cent. 10 ogni 50 grammi di peso o frazione;
Francatura delle stampe (obbligatoria) — cent. 10 ogni 50 grammi di peso o frazione;
Diritto di raccomandazione—cent. 25 per ciascun oggetto.
Le corrispondenze francate insufficientemente sono tassate il doppio della deficienza.

Art. 127. Le norme pel cambio delle corrispondenze coi rimanenti paesi, non compresi nell' *Unione universale delle Poste*, variano paese per paese, a seconda di accordi colle rispettive Amministrazioni o con quelle che servono da intermediarie.

La tariffa è la seguente:
Francatura delle lettere in partenza, tanto se è libera, in virtù delle predette norme, quanto se è obbligatoria a destinazione, o fino ad un punto intermedio — cent. 60 ogni 15 grammi di peso o frazione di 15 grammi;
Tassa delle lettere non francate in arrivo — lire 1,20 ogni 15 grammi di peso o frazione di 15 grammi;
Francatura delle carte manoscritte (obbligatoria, quando queste sono ammesse)—cent. 10 ogni 50 grammi di peso o frazione, con un minimo di 60 cent.;
Francatura dei campioni (obbligatoria) — cent. 10 ogni 50 grammi di peso o frazione;
Francatura delle stampe (obbligatoria) — cent. 10 ogni 50 grammi di peso o frazione;
Diritto di raccomandazione, quando è ammessa—cent. 25 per ciascun oggetto.
Le corrispondenze in arrivo francate insufficientemente o fino ad un punto intermedio sono considerate come non francate e sono tassate come tali, salvo accordi in contrario colle amministrazioni interessate.

Alle carte manoscritte, ai campioni ed alle stampe è applicabile in tali casi una tassa doppia di quelle di francatura, qui sopra indicate.

Sono escluse le cartoline nel cambio coi detti paesi.

Art. 128. Le corrispondenze in partenza, spedite per via di mare, con navi non postali, sono sottoposte alle tariffe ordinarie; ma con obbligo di francatura, se dirette in paesi indicati nel precedente articolo 127.

Quelle in arrivo non francate sono sottoposte del pari alle tariffe ordinarie delle corrispondenze estere, se ne è precisata la provenienza; mentre, se questa non è precisata, sono sottoposte alle tariffe interne, coll'aggiunta di un diritto fisso di centesimi 10 per le lettere e per i pieghi e di un diritto di

centesimi 5 per gli altri oggetti, progressivo in ragione del rispettivo peso.

Art. 129. Gli oggetti in partenza, che non possano avere corso per mancanza od insufficienza di francatura, sono trattati a seconda del disposto degli articoli 10, 11, e 12 della legge postale (testo unico).

Art. 130. Il cambio di corrispondenze raccomandate è ammesso con tutti i paesi stranieri, salvo accordi in contrario colle amministrazioni interessate.

Il cambio di lettere assicurate è ammesso invece coi soli uffizi italiani fuori del Regno e coi paesi esteri coi quali esistono apposite convenzioni.

Capo XVII.

Della fabbricazione dell'uso dei francobolli, delle cartoline, dei biglietti postali e dei segnatasse e dello smercio dei primi, delle seconde e dei terzi.

Art. 131. La fabbricazione dei *francobolli*, delle *cartoline*, dei *biglietti postali* e dei *segnatasse* è affidata all'Officina delle Carte-valori, giusta la legge dell' 11 maggio 1865, n. 2285.

Art. 132. I *francobolli* per la corrispondenza sono fogliettini rettangolari alti millimetri 23 e larghi millimetri 19. Hanno la leggenda — *Poste italiane* — e la indicazione del rispettivo valore.

Su quelli da 5 centesimi è impresso inoltre lo stemma reale e su quelli da 10 centesimi o più è impressa l'effigie sovrana.

Essi sono di 10 specie, cioè:

Da centesimi 1, di colore *verde-oliva-chiaro;*
Id. 2, id. *bruno-rosso;*
Id. 5, id. *verde-annas;*
Id. 10, id. *rosa-geranio;*
Id. 20, id. *giallo-cupo di cromo;*
Id. 25, id. *turchino-chiaro;*
Id. 40, id. *bruno d'Italia;*
Id. 45, id. *verde-oliva-cupo;*
Id. 60, id. *porpora d'anilina;*
Da lire. . 1,00, col fondo di colore *verde-annas* e l'effigie sovrana di colore *bruno d'Italia;*
Id. 5,00, col fondo di colore *verde-annas* e l'effigie sovrana di colore *rosa-geranio;*

Gli stessi francobolli valgono per le corrispondenze interne, per quelle da e per gli uffizi italiani fuori del Regno e per le internazionali.

Possono essere adoperati anche per fare depositi di risparmio, nei sensi dei regi decreti del 18 febbraio e del 25 novembre 1883, numeri 1216 e 1698 (serie 3ª) e per francare telegrammi in partenza, nei sensi dei reali decreti del 17 dicembre 1882 e del 25 aprile 1889, numeri 1146 e 6059 (stessa serie).

Art. 133. Le cartoline per corrispondenza, la cui forma e le cui dimensioni sono determinate dal precedente articolo 55, sono di sette specie, cioè:

a) Per l'interno (Distretto, da . . . . Cent. 5
di color *rossiccio;*

b) Per l'interno (Fuori distretto), semplice da. . „ 10
di colore *bianco;*

c) Per l'interno (Fuori distretto), doppia da . . „ 15
di colore *rosa;*

d) Per l'estero semplice . . . . „ 10
di colore *verde;*

e) Per l'estero semplice. . . . . „ 15
di colore *celeste-chiaro;*

f) Per l'estero doppia . . . . „ 20
di colore *verde;*

g) Per l'estero doppia . . . . „ 30
di colore *celeste-chiaro.*

Pel servizio dei pacchi esistono altre cartoline apposite, delle specie indicate nel successivo articolo 207.

Art. 134. Le cartoline pel distretto valgono anche per altre località; le cartoline in genere destinate alla corrispondenza per l' interno valgono pure per l' estero e quelle di minore prezzo destinate alla corrispondenza coll'estero valgono eziandio pei paesi per i quali è in vigore una tassa più elevata; sempre però a condizione che ne sia completata la francatura, mediante francobolli.

Trattandosi di cartoline doppie dirette all'estero, la francatura ne deve essere completata separatamente parte per parte, aggiungendo, a seconda dei casi, su ciascuna parte di quelle per l'interno francobolli per tre o per otto centesimi, e su ciascuna parte di quelle da venti centesimi per l' estero francobolli per cinque centesimi.

Le cartoline per l'estero sono valide anche nell'interno; e le due parti di quelle doppie possono essere spedite anche separatamente, in eccezione al disposto del precedente art. 58.

Le cartoline emesse da Amministrazioni straniere non valgono nel Regno, fatta eccezione per la seconda parte di quelle doppie, che può avere libero corso, purchè indirizzata nello stesso paese di origine.

La seconda parte delle cartoline italiane doppie può essere

adoperata ugualmente nei paesi di destinazione per la corrispondenza coll'Italia.

Art. 135. I biglietti postali sono di due specie:

a) Pel distretto, da centesimi 5, di colore *grigio;*

b) Fuori distretto, da centesimi 20, di colore *canarino.*

I biglietti da 5 centesimi valgono per le altre località del Regno e tanto essi quanto quelli da 20 centesimi valgono eziandio nei rapporti coll' estero, purchè ne sia completata la francatura mediante francobolli.

Art. 136. I *segnatasse* sono di quattordici specie; cioè da centesimi 1, 2, 5, 10, 30, 40, 50, 60, da lire 1, 2, 5, 10, 50 e 100.

I *segnatasse* da 1 a 60 centesimi sono di dimensioni uguali a quelle dei francobolli e di colore *giallo cupo di cromo*, con un ovale *bianco* in mezzo, nel quale è impresso in cifre il rispettivo valore in colore *marrone-rosso.*

Quelli da lire 1 a lire 10 sono identici agli altri, tranne nel colore del contorno, che è *turchino-chiaro.*

Quelli da lire 50 e da lire 100 sono alti millimetri 29 e larghi millimetri 23, i primi di colore *verde-annas* ed i secondi di colore *rosa-geranio* ed hanno la seguente leggenda nel senso della larghezza; *Segnatasse da lire* (*cinquanta o cento*).

Art. 137. Con decreti reali può essere autorizzata l' istituzione di nuovi francobolli, o di nuovi segnatasse; ne possono essere soppresse talune specie e tutte possono essere modificate nella forma o nel colore.

Nel caso di soppressione o di modificazione di francobolli, sarà fissato un termine, dopo il quale ne dovrà cessare l'uso; con obbligo però per l'amministrazione di operarne il cambio durante un altro periodo di tempo, non inferiore ad un anno.

Le dette disposizioni sono applicabili anche alle cartoline ed ai biglietti postali.

Art. 138. La rivendita al pubblico di francobolli, di cartoline e di biglietti postali è fatta dagli uffizi, dalle collettorie e dagli agenti rurali delle poste. È fatta pure, ai sensi del regio decreto del 30 settembre 1863 n. 1492, dagli spacciatori dei generi di privativa.

Può essere affidata inoltre ad altri; mediante autorizzazione dell'Amministrazione postale.

L'Amministrazione stessa ha facoltà di far visitare le rivendite da propri agenti, per accertare che sieno provvedute a sufficienza di francobolli, di cartoline e di biglietti postali.

Le autorizzazioni possono essere revocate.

È vietato ai rivenditori di vendere francobolli, cartoline e biglietti postali a prezzi superiori od inferiori a quelli normali.

I rivenditori estranei all'amministrazione delle poste ricevono uno sconto dell'uno per cento.

Lo sconto può essere accordato anche a talune categorie di agenti postali.

Gli uni e gli altri debbono pagare anticipatamente l' importo dei francobolli, delle cartoline e dei biglietti postali che ritirano.

I privati ricevono essi pure lo sconto di cui sopra, quando acquistino in una sola volta francobolli, cartoline o biglietti postali, per lire cento almeno.

Capo XVIII.

Della franchigia e delle esenzioni dalle tasse postali

Art. 139. I privilegi della *franchigia* e dell'*esenzione* dalle tasse postali riguardano anche le corrispondenze da o per località fuori del Regno, ove esistono uffizi postali nazionali.

Art. 140. La franchigia che compete al carteggio del Re ed a quello del Sommo Pontefice si estende a qualsiasi oggetto di corrispondenza, che sia impostato sotto qualunque forma in loro nome in qualunque località del Regno ove Eglino si trovino o che sia Loro diretto.

Il carteggio delle presidenze del Senato e della Camera dei deputati, ammesso a circolare in esenzione dalle tasse postali, è quello che esse dirigono rispettivamente ai senatori ed ai deputati, ad uffizi governativi, a comuni, ed altri corpi morali, a società e ad istituti, cui sono affidati pubblici servizi.

Il carteggio degli uffizi governativi, ammesso egualmente a circolare in esenzione dalle tasse postali, è quello che spediscono alle dette presidenze, che cambiano fra loro, o che indirizzano ai Comuni, ad altri corpi morali, a società e ad istituti, di cui nel precedente capoverso.

L' esenzione, mantenuta col capoverso dell' art. 46 della legge postale (testo unico) per le società, istituti ed uffizi non a carico del bilancio dello Stato, ai quali fu accordata per contratto, s' intende ristretta nei limiti stabiliti dai contratti medesimi.

Nulla è innovato nelle disposizioni del regolamento, approvato con regio decreto del 1° settembre 1884, n. 2684 (serie 3ª), in quanto riguarda l' esenzione accordata alla cassa nazionale di assicurazione contro gli infortuni degli operai sul lavoro.

Art. 141. L' esenzione accordata alle autorità ed agli uffizi governativi è di tre gradi:

a) *massima*, cioè estesa tanto alle lettere, quanto ai pacchi qualunque sia la forma dei pacchi medesimi, di carte manoscritte stampe e campioni;

b) *media*, cioè limitata alle lettere chiuse ed ai pacchi sotto fascia;

c) *minima*, cioè sottoposta alla condizione, che tanto le lettere, quanto i pacchi sieno sotto fascia.

Per lettera s'intende, nei rapporti della franchigia postale, qualunque comunicazione chiusa, che non superi il peso di 30 grammi.

Sono considerati come corrispondenze sotto fascia i cartoncini di qualunque dimensione, che sieno adoperati come cartoline.

Il peso dei pacchi può salire fino a cinque chilogrammi; salvo il disposto del quarto capoverso del successivo articolo 146.

Le fascie di quelli non ammessi a circolare chiusi debbono essere mobili, ma, se trattasi di pieghi voluminosi, questi debbono essere assicurati con una legatura esterna, facile ad essere sciolta.

Art. 142. Tutto il carteggio ammesso a circolare in esenzione, salvo il disposto del successivo articolo 151, deve avere il contrassegno del mittente.

Il contrassegno consiste nell' apposizione sopra i singoli oggetti, per parte dei rispettivi mittenti, di appositi bolli o dell' indicazione manoscritta della loro qualità, seguita dalla firma, fatta in precedenza conoscere al locale uffizio di posta.

I bolli pel contrassegno debbono essere della forma prescritta dall'amministrazione delle poste ed essere affidati alla custodia di impiegati responsabili del loro uso.

Art. 143. Apposite tabelle, approvate per decreti reali, su proposta del Ministro delle poste e dei telegrafi, di concerto cogli altri ministri, e che possono essere colle stesse norme modificate, designano agli uffizi cui compete l'esenzione, determinano quale grado di essa loro spetti e se in tutta l' estensione del Regno o solamente in un determinato perimetro.

Le dette tabelle determinano inoltre quali autorità e quali uffizi sieno ammessi a fare uso del contrassegno mediante bollo e quali altri debbano farlo a mano.

Art. 144. I presidenti delle camere legislative, quando trovansi fuori della capitale ed i capi degli uffizi centrali e degli uffizi direttivi provinciali e circondariali, quando trovansi fuori di residenza, possono corrispondere rispettivamente in esenzione, nel grado massimo loro assegnato, colle presidenze delle camere stesse e cogli uffizi da essi diretti.

Art. 145. Le corrispondenze ammesse a circolare in esenzione debbono essere indirizzate alle autorità od agli ufizi destinatari, rimanendo esclusi gli indirizzi nominativi; tranne:

a) pel carteggio delle presidenze delle due camere legislative diretto rispettivamente ai senatori od ai deputati;

b) per quello diretto ad autorità o ad uffiziali pubblici, in missione, ma coll'aggiunta della indicazione della rispettiva qualità;

c) per quello dell'uffizio centrale delle casse di risparmio postali e della Cassa nazionale di assicurazione contro gli infortuni degli operai sul lavoro, delle sue sedi e degli istituti locali che rappresentano, anche diretto ai privati, purchè il carteggio nell'interesse della cassa stessa, oltre all'avere l'indicazione che si riferisca al suo servizio, sia presentato aperto dagli uffizi postali di partenza;

d) per quello che i capi degli uffizi centrali e degli uffizi direttivi provinciali e circondariali ricevono dagli uffizi stessi, quando trovinsi fuori di residenza;

e) per le comunicazioni di servizio in genere date al pubblico dagli uffizi di posta;

f) pei telegrammi e per le altre comunicazioni all'indirizzo di privati, relative al servizio telegrafico.

Tranne nei casi sopra indicati, le corrispondenze con indirizzi nominativi spediti da autorità e da uffiziali pubblici ad altre autorità o ad altri uffiziali pubblici sono sottoposte a tassa.

Art. 146. La franchigia e le esenzioni riguardano soltanto il carteggio, qualunque ne sia la natura, cioè lettere e pieghi, cartoncini adoperati come cartoline, carte manoscritte, stampe e campioni.

Non sono ammessi altri oggetti, nè sono ammesse provviste di libri o di stampati in bianco, di carta bollata o comune e simili.

È fatta eccezione:

a) per rotoli o tubi di latta contenenti disegni, tipi, carte geografiche, topografiche od altre;

b) per corpi di delitto; dei quali sia urgente l'invio per posta nell'interesse della giustizia;

c) per chiavi di casse contenenti il denaro pubblico, per bolli di uffizio, per punzoni e per martelli forestali:

d) per decorazioni o medaglie:

e) per piccoli gruppi o pacchi spediti dal Ministero di grazia e giustizia o da quello degli affari esteri, contenenti somme ed oggetti provenienti da successioni;

f) pei registri dello stato civile e per quegli altri stampati che possano richiedere sicurezza di recapito e celerità d'invio;

g) pei bullettini e per gli annuari pubblicati dalle amministrazioni centrali, per gli atti del governo e pei fogli periodici delle prefetture, di cui la legge del 30 giugno 1876, n. 3195 (serie 2ª);

h) pei libri che le regie procure spediscono alle biblioteche governative e che le biblioteche stesse cambiano fra loro o con istituti di istruzione superiore o secondaria.

Oltre il caso previsto nel precedente § *e*, è ammessa la spedizione di monete per un peso complessivo non superiore a duecento grammi.

I rotoli, tubi o pacchi, compresi nelle eccezioni di cui sopra, debbono avere l'indirizzo l'indicazione del contenuto ed essere formati in modo da non potere recare guasto alle altre corrispondenze; con limiti di peso e di volume proporzionati ai mezzi di trasporto della amministrazione delle poste.

I campioni di liquidi o di materie grasse debbono essere formati nei modi prescritti dal precedente articolo 104.

I pacchi contenenti oggetti non ammessi non hanno corso, se gli uffizi postali d'importazione si avvedano della contravvenzione, e sono restituiti ai mittenti. Se hanno avuto corso, sono consegnati ai destinatari, compilando appositi verbali, ai sensi del successivo articolo 157.

Art. 147. Le corrispondenze spedite in nome del Re e del Sommo Pontefice possono essere raccomandate con esenzione di tassa.

Le altre corrispondenze, qualunque ne sia la forma, ammesse a circolare in franchigia od in esenzione delle tasse, possono, a richiesta dei mittenti, essere spedite del pari in raccomandazione, quando contengano carte di molta importanza.

L'amministrazione delle poste può esigere che le richieste sieno fatte in iscritto ed in due esemplari; uno dei quali è restituito ai richiedenti, con dichiarazione di ricevuta.

Sono raccomandati infine senza tassa i telegrammi in arrivo, anche diretti a privati, rimessi pel recapito dagli uffizi telegrafici a quelli postali ed i telegrammi in partenza rimessi aperti dai rispettivi mittenti ed uffizi postali di località ove non esistono uffizi telegrafici, affinchè sieno spediti ad uno di questi, per l'inoltro a destinazione.

Art. 148. Indipendentemente dal disposto dall'articolo 48 della legge postale (testo unico), per la trasmissione dei fondi dello Stato, le corrispondenze menzionate nell'articolo precedente che contengono valori, possono essere spedite senza tassa, con analoga dichiarazione, e sono sottoposte alle norme ed alle cautele delle corrispondenze assicurate.

Art. 149. Nel caso di smarrimento o manomessione delle corrispondenze di cui nei precedenti articoli 147 e 148, spedite senza tassa, l'Amministrazione postale non corrisponde veruna indennità.

Art. 150. Le corrispondenze indirizzate da corpi morali, cui

non competa esenzione, e da privati alle presidenze delle camere legislative, ad autorità e ad uffizi governativi non hanno corso, se non sono francate per intero; salvo il disposto dei successivi articoli 153, 155 e 156.

Quelle non francate o con francatura incompleta sono restituite possibilmente ai rispettivi mittenti, per cura degli uffizi nei quali sono impostate.

Se non possono essere restituite sono sottoposte al trattamento di cui negli articoli 10, 11 e 12 della legge postale (testo unico).

Qualora taluna di esse abbia avuto corso per errore od, essendo stata indirizzata in origine nel distretto dell'uffizio d'impostazione, debba essere poi rivoltata altrove, è assoggettata alle tasse normali.

Quelli con indirizzi nominativi hanno sempre corso, come corrispondenze ordinarie.

Art. 151. È fatta eccezione al disposto dell'articolo precedente, oltrechè pei telegrammi in partenza, di cui nell'articolo 147 (ultimo capoverso).

a) per la corrispondenza relativa al servizio delle casse postali di risparmio, indirizzata nell'uffizio centrale delle medesime, che circola senza tassa, chiunque ne sia il mittente;

b) per quella relativa al servizio della cassa nazionale di assicurazione contro gli infortuni degli operai sul lavoro, indirizzata alla cassa stessa, alle sue sedi od agli istituti locali che la rappresentano, la quale circola pure senza tassa, chiunque ne sia il mittente, purchè abbia l'indicazione che si riferisca a cotale servizio e sia presentata aperta agli uffizi postali di partenza, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento del 1° settembre 1884, n. 2684 (serie 3ª);

c) per le schede relative alle tasse sui fabbricati e sui redditi di ricchezza mobile, rinviate dai contribuenti ai sindaci dei comuni od agli agenti delle imposte, che circolano ugualmente senza tassa, purchè sieno spedite aperte o sotto fascia, senza lettere di accompagnamento, ai sensi dell'articolo 20 del regolamento 24 agosto 1877, n. 4025 (serie 2ª) e dell'articolo 58 del regolamento della stessa data, n. 4022;

d) pei reclami all'indirizzo del ministero, delle direzioni compartimentali dei telegrafi, delle direzioni provinciali delle poste e degli ispettori delle poste e dei telegrafi.

Art. 152. Le corrispondenze indirizzate da autorità o da uffizi governativi ad altre autorità o ad altri uffizi governativi coi quali non abbiano diritto di corrispondere in esenzione o lo abbiano soltanto in grado minore, non hanno corso e sono restituite ai rispettivi mittenti.

Se qualcuna avesse avuto corso per errore, deve essere recapitata senza tassa; compilando apposito verbale.

Le corrispondenze invece all' indirizzo di uffizi non governativi, di corpi morali, coi quali gli stessi mittenti non abbiano diritto di corrispondere in esenzione di tassa o di privati hanno corso come corrispondenze ordinarie.

Art. 153. Per profittare della riduzione di tassa, di cui nell'articolo 51 della legge postale (testo unico), il carteggio dei sindaci dei comuni, qualunque ne sia la forma, deve essere francato e regolarmente contrassegnato.

Quello relativo ad affari di stato civile, di leva o di statistica deve avere inoltre sull' indirizzo analoghe indicazioni ed essere posto sotto fascia.

Per *agenti delle imposte erariali* nei sensi del detto articolo, s' intendono, non solo gli agenti delle imposte, ma anche tutti gli altri funzionari, che sieno incaricati dell'accertamento, della liquidazione o della riscossione di tasse in genere per conto dello Stato (ricevitori del registro, del demanio degli atti civili, degli atti giudiziali, del bollo straordinario, delle successioni, delle dogane, conservatori delle ipoteche, magazzinieri delle Privative, ricevitori provinciali, esattori comunali e consorziali, avvocature erariali, uffizi tecnici di finanza, verificatori dei pesi e delle misure, direzioni ed uffizi delle poste di telegrafi).

Sono considerati come *Comandanti di corpi* tutti i capi di servizi, stabilimenti, istituti, riparti o distaccamenti dell'esercito o dell'armata, compresi i comandanti di navi, e, per gli affari relativi alla leva marittima, anche i capi degli uffizi di porto.

La riduzione di tassa pel carteggio dei sindaci non si estena a quella di raccomandazione.

Le frazioni di centesimo, che risultino dalla riduzione di altre tasse sono abbandonate.

I manifesti e gli avvisi in genere rimandati dopo l' affissione, anche con analoghe dichiarazioni manoscritte, dai sindaci stessi ad uffizi governativi o ad altri sindaci e così pure i modelli di servizio riempiuti a mano, spediti dai Sindaci predetti ad uffizi governativi o cambiati fra loro, sono considerati come stampe non periodiche, purchè sieno aperti o sotto fasce mobili.

Alle corrispondenze non francate o francate insufficientemente si applica il disposto del precedente articolo 152.

Art. 155. Oltre la riduzione di tassa pel carteggio di cui negli articoli precedenti, completa in tutta l'estensione del Regno:

a) al carteggio dei sindaci colle agenzie delle imposte e colle commissioni incaricate di giudicare dei reclami in materia di tasse sui fabbricati e sui redditi di ricchezza mobile,

che si riferisca alle dette imposte, abbia analoghe annotazioni sull'indirizzo e sia posto sotto fascia, rispettivamente ai sensi degli articoli 73 e 122 dei regolamenti succitati del 24 agosto 1877, nn. 4022 e 4025 (serie 2ª);

b) ai fogli aperti o piegati in modo da potere essere aperti e senza allegati ed ai cartoncini adoperati come cartoline, che i Sindaci stessi spediscano alle amministrazioni centrali, o ad altri uffizi governativi, coi quali sono ammessi a corrispondere con tassa ridotta.

I cartoncini indirizzati all' istituto vaccinogeno dello Stato possono essere accompagnati da campioni.

L'esenzione di tassa non si estende, neanche per queste corrispondenze, al diritto di raccomandazione e ad esse pure è esteso il disposto dell'articolo 152, quando non sieno spedite nei modi prescritti.

Art. 156. La corrispondenza che i delegati per la costruzione delle strade comunali obbligatorie spediscono nell' interesse dei comuni, in cui deve far carico la spesa, è pareggiata a quella dei Sindaci, se indirizzata alla prefettura, alla intendenza di finanza od all' uffizio del genio civile della rispettiva provincia, ovvero alla sotto-prefettura od alle agenzie delle imposte del rispettivo circondario.

Art. 157. Qualora gli uffizi di posta abbiano ragione di sospettare che qualche lettera o qualche pacco spediti con contrassegno officiale, per profittare dell'esenzione o della riduzione delle tasse postali, siano totalmente od in parte di interesse privato, debbono invitare i rispettivi destinatari ad aprirli od a farli aprire negli uffizi medesimi.

Per l'apertura di ciascuna lettera o di ciascun pacco si compilano appositi verbali, che debbono indicarne la provenienza, la data, i mittenti ed i destinatari.

Se questi vi trovano corrispondenze od oggetti di spedizione abusiva richiudono le lettere od i pacchi, vi imprimono il proprio suggello e restituiscono le une o gli altri agli uffizi predetti, per l'invio al Ministero delle poste e dei telegrafi, che li riapre, li verifica e promuove l'applicazione ai mittenti delle penalità di cui nell'articolo 52 della legge postale (testo unico), quando ne sia il caso.

Se invece non vi trovano corrispondenze od oggetti di spedizione abusiva, ritengono ogni cosa, dandone comunicazione agli uffizi postali per l'invio al Ministero dei soli verbali.

La tassa frodata si computa sul peso degli oggetti spediti in contravvenzione.

Le stesse norme valgono anche pei pacchi contenenti oggetti non ammessi, ai sensi del precedente articolo 146, ma tali pacchi sono consegnati qualunque sia l'esito delle verificazioni di essi, inviando al Ministero i soli verbali.

Art. 158. Qualora il destinatario di qualche oggetto non si presti ad aprirlo, nel caso previsto dall'articolo precedente, l'uffizio di posta ritiene l'oggetto medesimo e lo rimette al Ministero, che ne riferisce a quello da cui dipende l'uffizio mittente, affinchè l'apra esso, riconosca se nella spedizione esista abuso e nel caso dia o provochi gli opportuni provvedimenti.

Art. 159. Le corrispondenze non francate provenienti dall'estero, all'indirizzo del Re o del sommo Pontefice, sono distribuite senza tassa.

L'esenzione spettante al carteggio degli uffizi governativi è applicabile alle corrispondenze officiali provenienti dalle Regie legazioni o dai Regi consolati all'indirizzo dei Ministeri degli affari esteri e della marina, che sieno fatte impostare nel Regno od a bordo di piroscafi nazionali diretti nel Regno

Le tasse di tutte le altre corrispondenze non francate in arrivo all'estero debbono essere pagate dagli uffizi destinatari.

Capo XIX.

Dei vaglia postali.

Art. 160. I vaglia postali sono di tre specie: *interni, internazionali* e *consolari.*

I primi sono riportati in tre parti: *ordinari militari* e *telegrafici.*

I secondi sono ripartiti a loro volta in altre due; *ordinari* e *telegrafici.*

Ciascun vaglia è pagato ad un destinatario determinato.

Non ne possono essere emessi a favore di più persone o di persone designate con iniziali o con nomi supposti.

Art. 161. I vaglia *ordinari* e *telegrafici* interni possono essere adoperati per commettere pagamenti a favore di qualsiasi persona, di enti morali, di società e simili, residenti nell'interno del Regno o nei dominii italiani in Africa.

I primi sono avviati per posta; i secondi per telegrafo.

I vaglia *militari* sono riservati pei pagamenti a sott'ufiziali, caporali e soldati dell'esercito o dell'armata, in servizio attivo ed ai loro assimilati.

I vaglia *internazionali ordinari* e *telegrafici* servono per commettere pagamenti nei paesi esteri, coi cui Governi esistono apposite convenzioni, e per fare venire somme di denaro dai paesi stessi.

I vaglia *consolari* infine valgono per la trasmissione di fondi dall'estero nell'interno, colla mediazione dei Regi consolati.

Art. 162. I vaglia *ordinari interni* ed i vaglia *militari* possono essere emessi e pagati tanto dalle direzioni, quanto dagli uffizi del Regno, da quelli dei dominii italiani in Africa e dalle collettorie di prima classe.

I vaglia *telegrafici interni* possono essere emessi e pagati soltanto dalle direzioni e dagli uffizi predetti.

Potranno però essere fatti emettere e pagare eziandio dalle collettorie di 1ª classe.

I vaglia *internazionali ordinari* possono essere emessi e pagati ugualmente dalle dette direzioni e dai detti uffizi.

I vaglia *internazionali telegrafici* possono essere emessi e pagati soltanto dalle direzioni e dagli uffizi del Regno; ma potranno essere autorizzati a tale servizio anche quelli dei dominii italiani in Africa.

Gli uffizi italiani stabiliti in paesi stranieri adoperano nei rapporti fra loro e cogli altri uffizi italiani vaglia *ordinari interni* od *internazionali*, a seconda che il Ministero delle poste e dei telegrafi sia per disporre.

Gli uffizi stessi emettono inoltre e pagano vaglia *militari* e possono essere autorizzati al cambio di vaglia *internazionali ordinari* con uffizi dipendenti da amministrazioni straniere.

I vaglia *consolari* infine sono predisposti dal Ministero predetto all'ordine dei Regi consolati all'estero autorizzati a questo servizio, ed i Consoli stessi li girano poi a favore delle persone cui debbono essere soddisfatti.

Possono essere pagati dalle Direzioni e da tutti gli uffizi.

Potranno essere fatti pagare eziandio dalle collettorie di 1ª classe.

Art. 163. I singoli vaglia non possono superare determinate somme; cioè:

a) I vaglia *ordinari* interni lire 1000, se cambiati fra direzioni, fra direzioni ed uffizi o fra questi, fatta eccezione per quelli da e per l'uffizio di Massaua, che possono ascendere fino a lire 3000; lire 100 su cambiali fra direzioni od uffizi e collettorie e fra queste;

b) I vaglia *militari* lire 25 senza eccezione;

c) I vaglia *telegrafici* interni lire 1000, egualmente senza eccezioni;

d) I vaglia *internazionali*, tanto *ordinari*, quanto *telegrafici*, le somme fissate dalle convenzioni in vigore colle singole amministrazioni straniere, e lire 1000 nei rapporti cogli uffizi italiani all'estero e fra questi.

I vaglia *consolari* sono di tagli fissi, non inferiori ad una lira, nè superiori a lire 500 e non possono comprendere frazioni di lira.

Art. 164. È vietato di ripartire in un medesimo giorno in

più vaglia a favore dello stesso destinatario una somma, che possa essere rappresentata da un vaglia solo.

È permesso invece di emettere, anche temporaneamente, a richiesta dello stesso mittente ed a favore dello stesso destinatario, salvo disposizioni contrarie del Ministero delle poste e dei telegrafi in casi speciali, quel maggior numero di vaglia che occorra, quando trattisi dell'invio di somme eccedenti i limiti fissati pei singoli vaglia.

È fatta però eccezione per le collettorie, le quali non possono emettere più vaglia *ordinari* per giorno a richiesta dello stesso mittente od in nome dello stesso destinatario, quando superino in complesso lire 100, e così pure pei consolati, che non possono alienarne per oltre lire 500 in ciascun periodo quindicinale, a richiesta ugualmente dello stesso mittente ed in nome dello stesso destinatario; salvo per le une e per le altre disposizioni speciali contrarie del Ministero predetto.

È fatta del pari eccezione pei vaglia *militari*, nel senso che non ne possono essere emessi nello stesso giorno a favore dello stesso destinatario per oltre lire 25.

Art. 165. Le tasse in vigore per la emissione o l'alienazione dei vaglia, a seconda della legge postale (testo unico), del regio decreto del 10 febbraio 1876, n. 2958 (serie 2ª) e delle convenzioni internazionali, debbono essere pagate dalle persone a cui richiesta i vaglia medesimi sono rispettivamente emessi od alienati.

Le tasse stabilite pei vaglia cambiati nell'interno del Regno valgono anche per quelli cambiati cogli uffizi italiani fuori di esso e fra questi.

La riduzione, di cui nel capoverso dell'articolo 54 della legge postale (testo unico), è limitata ai vaglia *militari*.

Non possono essere emessi vaglia con esenzione di tassa, tranne per giri di fondi nell'interesse del servizio postale e del servizio telegrafico.

Qualunque altra eccezione deve essere autorizzata dal Ministero delle poste e dei telegrafi.

Art. 166. I vaglia ordinari *interni* ed i *consolari* sono consegnati ai rispettivi mittenti cui spetta d'inviarli a proprie spese ai destinatari.

Spetta invece agli uffizi traenti la spedizione per mezzo postale dei vaglia *militari* e degli *internazionali ordinari*, e così pure il recapito agli uffizi del telegrafo di quelli da essere inviati telegraficamente. Gli uffici telegrafici di destinazione di questi ne emettono dei nuovi e li fanno pervenire ai rispettivi destinatari.

Art. 167. Ai mittenti di vaglia di ogni specie è consegnata una ricevuta delle somme rispettivamente depositate e delle tasse relative.

Nel caso di discordanza fra vaglia e ricevute o di mancanza dei primi fanno fede le seconde; salvo prova contraria.

Nel caso infine di mancanza di amendue i titoli fanno fede i libri dell' amministrazione.

Art. 168. I mittenti di vaglia *ordinari interni* hanno diritto di scrivervi a tergo qualsiasi comunicazione all' indirizzo dei destinatari; ma la spedizione di cotali vaglia è sottoposta alla tassa delle lettere, salvo il disposto dell'ultimo capoverso del precedente articolo 66.

L' aggiunta per parte dei mittenti di comunicazioni private è ammessa anche sui vaglia *ordinari internazionali*, cambiati con determinate amministrazioni straniere e cotali vaglia circolano senza tassa.

I mettenti infine di vaglia *telegrafici*, sì *interni* che *internazionali*, hanno a loro volta facoltà di aggiungere nel testo dei telegrammi-vaglia comunicazioni particolari all' indirizzo dei destinatari: pagando all' uopo le tasse prescritte dalle tariffe telegrafiche.

Art. 169. I vaglia *ordinari interni*, i *telegrafici*, sì *interni* che *internazionali* ed i *consolari* sono tratti sopra uffizi stessi, salvo il disposto del successivo articolo 171; gli *ordinari* previo avviso degli uffizi traenti, i *telegrafici* degli uffizi del telegrafo cui sono indirizzati, i *consolari* del Ministero delle poste e dei telegrafi.

I vaglia *ordinari internazionali* non sono tratti sopra uffizi dete minati e sono pagabili pure *a vista* negli uffizi, del cui distretto fanno parte la località di destinazione.

Così pure i vaglia *militari* non sono tratti su verun uffizio determinato e sono pagabili per regola dai comandi dei corpi, stabilimenti o istituti, cui appartengono i destinatari, o delle navi sulle quali questi sono imbarcati e per eccezione da qualsiasi uffizio di posta, quando i destinatari trovinsi isolati, in viaggio od in licenza.

E sospeso il pagamento dei vaglia, nel caso di irregolarità ed in quello di mancanza di fondi, pel tempo necessario a far mettere in regola i vaglia stessi od a procurarsi i fondi occorrenti.

Art. 170. I vaglia *ordinari* e *telegrafici interni* non possono essere pagati da uffizi diversi da quelli sui quali sono tratti, se non previa *commutazione* in nuovi vaglia delle stesse o di altre specie, pagabili nelle località disegnate, o previa una speciale *autorizzazione;* l' una o l' altra sottoposte ad un diritto fisso di 10 centesimi.

I vaglia *internazionali* invece possono essere fatti proseguire gratuitamente di una località ad un' altra.

Pei *consolari* occorre apposita autorizzazione, che è del pari gratuita, del Ministero delle poste dei telegrafi.

Art. 171. Salvo le disposizioni precedenti, i vaglia *ordinari e telegrafici interni* ed i vaglia *militari* sono pagabili per due mesi, oltre quello durante il quale sono stati emessi; i *consolari* per sei mesi, oltre quello durante il quale sono stati alienati.

Pei vaglia *internazionali* cotale periodo è determinato dalle convenzioni in vigore.

Trascorsi i detti termini di validità, i vagli stessi sono considerati come scaduti e possono essere pagati soltanto previa l' osservanza delle norme di cui nel successivo articolo 176, e purchè non sieno peranco incorsi in *prescrizione*.

Art. 172. I vaglia sono pagabili ai destinatari od a loro rappresentanti, mandatari od aventi causa, mediante quietanza e mediante giustificazione pei primi della rispettiva identità personale e per gli altri anche della rispettiva qualità, colle norme determinate dall' amministrazione.

Nè può essere ceduta la proprietà da una persona ad un'altra mediante dichiarazioni debitamente autenticate.

I rappresentanti di destinatari minorenni non emancipati o di interdetti hanno diritto di inibire il pagamento dei vaglia diretti a questi e di riscuoterli in loro vece.

Pei falliti si osservano le prescrizioni del codice di commercio.

Per le quietanze di persone che non possono o non sappiano scrivere valgono le disposizioni del primo capoverso dell' art. 44 della legge (testo unico) in data del 17 febbraio 1884, n. 2016 (serie 3), sull' amministrazione e la contabilità dello Stato.

Art. 173. Cessa qualunque responsabilità dell' amministrazione:

a) pei pagamenti fatti con quietanze autenticate da notai o da autorità pubbliche, governative o municipali;

b) pei pagamenti fatti a persone, che abbiano giustificato la propria identità mediante libretti di ricognizione, ai sensi dell' art. 76 della legge postale (testo unico), o mediante passaporti, licenze di porto d' armi, permessi di caccia, mediante tessere, trattandosi di studenti, mediante libretti ferroviari, trattandosi d' impiegati civili o militari o di uffiziali d' esercito o dell' armata, ovvero con altri documenti congeneri, validi nei giorni in cui i pagamenti stessi sieno stati eseguiti e corredati delle firme autentiche dei rispettivi intestatari.

Art. 174. Nel caso di smarrimento dichiarato di vaglia *ordinari* o *telegrafici interni* o di vaglia *consolari*, tuttora *validi*, ai sensi del precedente articolo 171, i vaglia medesimi possono essere *duplicati* per opera del Ministero, a richiesta dei rispettivi mittenti, sostituendoli con altri, in nome degli stessi destinatari.

La facoltà di chiedere la duplicazione di vaglia smarriti è estesa anche ai rispettivi destinatari, purchè giustifichino la propria identità e garentiscano l'amministrazione, in modo benviso ad essa, della sua responsabilità nei rapporti coi mittenti.

I vaglia duplicati hanno identica validità, ai sensi del succitato articolo 171, dei vaglia originali che sostituiscono ed il loro pagamento annulla gli originali medesimi.

È ammessa la duplicazione dei vaglia *internazionali,* in quanto sia consentito dalle convenzioni in vigore.

Art. 175. I mettenti di vaglia in generale hanno diritto di far mutare la designazione dei rispettivi destinatari o la destinazione dei vaglia medesimi, che non sieno stati ancora spediti, e così pure di inibire il pagamento di quelli già spediti.

Hanno diritto inoltre di ricuperarne l'importo, presentando i vaglia originali che sieno tuttora validi, ai sensi dell'articolo 171, e non sieno stati pagati previa duplicazione.

Qualora ne occorra il pagamento in una località diversa da quella della primitiva loro destinazione è applicabile il disposto dell'articolo 170.

Nel caso che i titoli stessi sieno caduti, è applicabile invece il disposto dell'articolo seguente.

Art. 176. Affinchè l'importo dei vaglia *ordinari* e *telegrafici* interni, non soddisfatti entro il periodo di cui nel precedente articolo 171 e perciò scaduti, possa essere pagato ai destinatari, oppure rimborsato ai mittenti, ne occorre la *rinnovazione* per opera del Ministero, a richiesta degli uni e degli altri, quand'anche sieno presentati i titoli originali; osservando il disposto del terzo capoverso del detto articolo 56 della legge stessa.

L'importo invece dei vaglia *militari* è fatto rimborsare d'officio ai rispettivi mittenti, previa rinnovazione per opera dello stesso Ministero, senza che occorra veruna loro domanda e senza spese.

L'importo ai vaglia *internazionali* può essere pagato ai destinatari o rimborsato ai mittenti, ugualmente senza spese, su richieste degli uni o degli altri previa autorizzazione della Amministrazione traente.

L'importo infine dei vaglia *consolari* può essere pagato ai destinatari o rimborsato ai mittenti, pure senza spese, a richiesta del pari degli uni o degli altri, previa rinnovazione per oeera del Ministero.

Ogniqualvolta esistono i vaglia originali e questi non sieno stati duplicati, ne sono ammesse la rinnovazione o l'autorizzazione immediate.

Se non esistono o se sono stati duplicati, occorre il tempo

necessario per accertare che gli originali od i duplicati non sieno stati pagati.

Il periodo di validità dei vaglia *interni* e dei *consolari* rinnovati, e quello della nuova validità che acquistano gli *internazionali* muniti alle autorizzazioni dei vaglia stessi. Sono ammessi pure cambiamenti di destinazione, per opera del Ministero, di vaglia rinnovati.

Tanto la rinnovazione, quanto l'autorizzazione dei vaglia ne interrompono la *prescrizione*.

Ast. 177. Per l'ordinamento del servizio dei vaglia *consolari* rimane fermo il regio decreto del 10 febbraio 1876, n. 2958 (serie 2); salvo quanto è altrimenti disposto nel presente regolamento e salvo la riduzione del periodo di prescrizione dei vaglia stessi a tre anni dal giorno della rispettiva alienazione per parte dei consolati.

Capo XX.

Dei titoli postali di credito.

Art. 178. I *titoli postali di credito* sono intestati alle persone a cui richiesta sono emessi, le quali debbono firmarli nell'atto dell'emissione ed hanno poi facoltà di prelevarne l'importo in una od in più volte, nell'interno del Regno o nelle località fuori di questo ove esistono uffizi postali nazionali.

Non ne possono essere ammessi in nome di una persona a richiesta di un'altra od in nome di analfabeti.

Art. 179. La facoltà di emettere titoli di credito è riservata alle direzioni ed agli uffizi postali di prima classe del Regno, nel limite da lire 200 a lire 5000 per ciascun titolo e potrà essere estesa agli uffizi di seconda classe.

I pagamenti sui titoli stessi possono essere fatti da tutti gli uffizi, escluse le collettorie, nel limite da lire 50 a lire 1000 per ciascuna operazione.

Art. 180. Il primo pagamento su ciascun titolo può essere fatto soltanto dall'uffizio sul medesimo designato; salvo autorizzazione in contrario della direzione postale della provincia, ove il pagamento stesso sia domandato o del Ministero.

I pagamenti successivi possono essere fatti da qualunque altro uffizio.

È applicabile ai titoli di credito il disposto dell'ultimo capoverso del precedente articolo 169.

Art 181. Nell'atto di ciascun pagamento si stacca dai titoli la prima disponibile fra le cedole ai medesimi aderenti, che i rispettivi intestatari debbono quietanzare.

L'identità degli intestatari si ha per accertata, se la ri-

spettiva firma concorda con quella che eglino debbano avere apposta sul frontispizio dei titoli medesimi, nell' atto dell' emissione di questi.

L' uffizio che paga il saldo dell' importare di un titolo deve ritirarlo.

Art. 182. Salvo le disposizioni precedenti, ciascun titolo è pagabile per quattro mesi, oltre quello della sua emissione.

Trascorso questo termine e fino alla scadenza dei cinque anni, di cui nell' articolo 59 della legge postale (testo unico), l' importo totale dei titoli non riscossi od il residuo dovuto su quelli riscossi soltanto in parte non può più essere pagato, senza autorizzazione del Ministero.

Art. 183. Qualora qualche titolo vada smarrito, durante il periodo di quattro mesi, indicato nell' articolo precedente, prima che sia stato fatto sul titolo medesimo qualsiasi pagamento, il Ministero può emetterne un duplicato.

Se è smarrito dopo fatto qualche pagamento in conto, ne può essere rimborsato l' importo residuale soltanto dopo sei mesi dal giorno dell' emissione e purchè non sia decorso il periodo di *prescrizione*.

Gli intestatari dei titoli stessi debbono denunziarne il più prontamente possibile lo smarrimento al Ministero; sopportando, nel caso di omissione o di ritardo, le conseguenze dei pagamenti che fossero fatti ad altre persone.

Capo XXI.

Delle riscossioni per conto di terzi.

Art. 184. Sono ammessi per la *riscossione* titoli di qualunque genere, nominativi od al portatore (quietanze ordinarie, fatture, cambiali, vaglia cambiari, assegni bancari, cedole d'interessi o di dividenti e simili), pagabili in qualunque località del Regno, nelle localitá fuori di questo ove sono stabiliti uffizi postali nazionali e nei paesi esteri, coi cui Governi esistono apposite convenzioni.

Sono esclusi i certificati di rendita nominativa del debito pubblico, pei quali provvedono già i regi decreti del 28 agosto 1878, del 27 maggio 1880, nn. 4497, 5461 (serie 2ª), e del 22 marzo 1888, n. 5337 (serie 3ª).

I singoli titoli debbono essere in regola per le tasse di bollo e di registro ed essere stati debitamente quietanzati in precedenza dai mittenti, se la natura dei titoli stessi lo comporta.

Non ne è consentita la girata all' ordine degli uffici postali di destinazione.

Art. 185. Il servizio delle riscossioni è affidato tanto alle

direzioni, quanto agli uffizi del Regno, escluse le collettorie, e ad uguali condizioni anche a quelli fuori del Regno.

Art. 186. I titoli da riscuotere debbono essere consegnati agli uffizi postali di partenza in buste aperte descritti su appositi elenchi; senza che occorra l'accertamento dell'identità personale degli esibitori, i quali, agli effetti della responsabilità dell'amministrazione, sono considerati come proprietari dei titoli stessi.

La provvista delle buste e degli stampati per gli elenchi può essere fatta dall'amministrazione.

È vietato di accludere nei pieghi lettere od altri scritti all'indirizzo dei debitori o di altre persone.

Qualora i mittenti desiderino che i titoli stessi sieno consegnati per opera degli uffizi di destinazione a qualche persona di loro fiducia, dato che non sieno pagati o lo sieno soltanto in parte, hanno facoltà di dichiararlo sugli elenchi di cui sopra.

Così pure, qualora non intendano che siano accettati pagamenti in conto, debbono dichiararlo sugli elenchi medesimi.

Art. 187. L'importo netto dei titoli compresi in ciascun invio non può superare lire 1,000.

In uno stesso piego non possono essere inclusi titoli di spettanza di più mittenti.

Art. 188. Gli uffizi cui sono consegnati titoli da spedire li esaminano, e riconosciutili regolari, ne danno ricevuta.

Le buste con entro i titoli e gli elenchi sono poi chiuse in presenza degli esibitori e messe in corso con *raccomandazione.*

Art. 189. I pieghi contenenti titoli da riscuotere; che fossero trovati nelle buche o cassette postali, sono sottoposti al trattamento di cui nel precedente articolo 113 e l'importo della tassa onde debbono essere gravati fa carico ai rispettivi mittenti.

Art. 190. Trattandosi di titoli al portatore i mittenti debbono farli spedire con *assicurazione*, pagando la relativa tassa, oltre quelle di francatura e di raccomandazione, per avere diritto nel caso di smarrimento ad un'indennità pari al valore dichiarato.

Le buste che li contengano debbono essere suggellate in cera-lacca con due suggelli, di cui uno dell'uffizio di Posta e l'altro dell'esibitore.

L'amministrazione provvede gratuitamente la ceralacca.

Art. 191. I pieghi in arrivo debbono essere aperti negli uffizi di destinazione, alla presenza di non meno di due agenti dell'amministrazione.

Nel caso di discordanza fra il contenuto di un piego e le

indicazioni dell' elenco acchiusovi è compilato apposito verbale, che deve essere fatto comunicare al mittente, nel più breve termine possibile.

Art. 192. Gli uffizi stessi curano poi la riscossione dei titoli che hanno ricevuto, purchè sieno regolari. In caso diverso li respingono ai mittenti.

I titoli debbono essere presentati alla riscossione non più tardi di 48 ore dell' arrivo salvo quelli a scadenza fissa, che debbono essere presentati il giorno della scadenza, applicando, quando questo sia festivo, le disposizioni dell' articolo 288 del vigente codice di commercio.

Gli uffizi che, a motivo delle distanze o per altre gravi ragioni, non potessero presentarli o farli presentare ai debitori, invitano questi per iscritto ed in tempo utile a recarsi a pagarli.

È fatta eccezione pei titoli al portatore, che debbono essere sempre presentati o fatti presentare all' incasso.

I titoli pagati sono rimessi ai debitori.

Nel caso di pagamenti parziali, che sono accettati quando i mittenti dei titoli non abbiano espresso sugli elenchi di accompagnamento dei titoli stessi un' intenzione contraria, ne sono rilasciate invece ricevute separate; apponendo analoghe dichiarazioni sui titoli originali, che sono ritenuti.

Art. 194. Gli uffizi di posta non procedono al protesto dei titoli commerciali non pagati; nè compiono altri atti conservativi.

I titoli non pagati entro 48 ore dall' esibizione o dalla consegna degli avvisi, oppure pagati soltanto in parte, sono fatti restituire senz' altro ai mittenti, con cautele identiche a quelle cui trovavansi sottoposti in arrivo.

Qualora però sugli elenchi di accompagnamento dei titoli stessi sia stato dichiarato, che nel caso di non pagamento o di pagamento parziale questi debbano essere consegnati a persone di fiducia dei mittenti, gli uffici di posta li consegnano in giornata a quelle date persone, ritirandone ricevuta e ne fanno avvisare i mittenti predetti, ai quali li fanno poi pervenire, se dalle persone medesime sono restituite ad essi uffizi nel periodo di otto giorni.

Art. 195. I vaglia *ordinari*, interni od internazionali, da essere emessi pel rimborso delle somme riscosse, sotto deduzione delle relative tasse debbono essere spediti a destinazione il giorno stesso delle riscossioni.

Cotali vaglia sono assoggettati a tutte le norme e prescrizioni di cui negli articoli 53 e seguenti della legge postale (testo unico) e 160 e seguenti del presente regolamento.

Art. 196. I titoli in arrivo dall' estero sono sottoposti per

cura degli uffizi postali di destinazione alle tasse di bollo, quando ne sia il caso, prima di essere presentati alla riscossione, e l'importo di cotali tasse è detratto dalle somme riscosse; tranne che sia soddisfatto dai debitori.

Capo XXII.

Delle associazioni a giornali e ad altre associazioni

Art. 197. Il diritto dovuto dai richiedenti di associazione in genere, comprese quelle di cui nel precedente articolo 80, a giornali e ad altre pubblicazioni è regolato come segue:

a) centesimi 20 per ciascun associazione, qualunque ne sia la durata e qualunque sia il numero degli esemplari chiesti, se trattasi di giornali o di altre pubblicazioni dell'interno per l'interno del Regno o per località fuori di questo, ove esistono uffizi postali italiani e viceversa;

b) il tre per cento, con un minimo di 25 centesimi, sul prezzo dovuto all'editore per ciascuna associazione, se trattasi di giornali o di altre pubblicazioni dell'estero per l'interno o viceversa; salvo disposizioni contrarie delle convenzioni in vigore.

Nell'applicazione del diritto di cui alla lettera *b* le frazioni di lira nel prezzo dei giornali o delle altre pubblicazioni sone considerate come lire intiere.

Nei diritti di cui sopra è compresa la spesa pel pagamento agli editori delle somme loro dovute.

Cotale pagamento è eseguito mediante vaglia *ordinari*, di forma speciale, sottoposti a tutte le norme che regolano i vagli stessi.

Art. 198. Le associazioni a giornali o ad opere periodiche debbono decorrere dal 1° o dal 16 di ciascun mese ed essere commesse per mesi intieri.

Le relative domande debbono essere fatte quanto meno quattro giorni prima che debbano avere effetto.

Art. 199. Le direzioni e gli uffici, compresi quelli fuori del Regno, accettano associazioni a giornali e ad altre pubblicazioni, tanto dell'interno quanto dell'estero, a favore di persono residenti nelle stesse od in altre località.

Le collettorie di 1ª classe ne accettano soltanto a giornali e ad altre pubblicazioni dell'interno

Art. 200. L'amministrazione non assume responsabilità pel mantenimento degli impegni degli editori di giornali o di altre pubblicazioni verso gli associati.

È tenuta soltanto a dare corso ai reclami di questi, per irregolarità nelle spedizioni.

Capo XXIII.

Dei pacchi postali.

Art. 201. Sono ammessi al trasporto per mezzo della posta pacchi, che non superino il peso ed il volume indicati nell'articolo 65, della legge postale (testo unico), diretti in qualunque località del Regno e nelle località fuori di questo ove esistono uffizi postali nazionali.

Sono considerati come *ordinari* i pacchi, che non eccedano in veruno dei loro lati la dimensione di sessanta centimetri.

Quelli che eccedano la dimensione di cui sopra sono considerati invece come *ingombranti* e sono ammessi come tali, purchè non superino a loro volta in verun lato un metro e cinquanta centimetri.

Sono compresi fra gli *ingombranti* anche i pacchi di minore dimensione, che richiedano nel trasporto precauzioni speciali, quali le piante, gli arbusti, le ruote le gabbie, le piccole sedie e simili.

Sono qualificati pacchi *di valore* quelli, ordinari od ingombranti, i cui mittenti li abbiano fatti assicurare per la somma da essi dichiarata.

Sono qualificati infine pacchi *con assegno* quelli, pure ordinari od incombrati, con o senza dichiarazione di valore, i cui mittenti ne abbiano subordinata la consegna al pagamento per parte dei destinatari di una somma determinata.

E ammesso anche il cambio di pacchi con Stati stranieri, alle condizioni indicate nei primi due paragrafi del presente articolo ed a quelle stabilite dalle convenzioni in vigore e dai relativi regolamenti di esecuzione; applicando le norme interne in quanto ivi non sia altrimenti disposto.

Art. 202. Le dichiarazioni di valore o di assegno non possono rispettivamente superare:

a) Lire 1000 per pacco nei rapporti fra direzioni, fra direzioni ed uffizi e fra questi;

b) Lire 100 pure per pacco nei rapporti fra direzioni e colluttorie di 1ª classe, fra uffizi e collettorie e fra queste.

Uguali limiti valgono pei pacchi con dichiarazione di valore cambiati con stati stranieri, coi quali sia ammesso siffatto servizio e non sia fissato un limite minore.

L'importo dell'assegno, nei rapporti coi paesi stessi, non può superare lire 500.

Art. 203. Il *recapito a domicilio* è facoltativo per i pacchi ordinari e per gli ingombranti, indirizzati in qualunque località del regno; fatta eccezione per quelli contenenti commestibili o liquidi, pei quali è invece obbligatorio il pagamento della relativa tassa.

Per i pacchi con dichiarazione di valore fino a lire 50, o con assegno pure fino a lire 50, il recapito è del pari facoltativo per qualunque località; salvo l'eccezione di cui sopra per quelli contenenti commestibili o liquidi.

Pei pacchi invece con dichiarazione di valore o con assegno per somme superiori a lire 50 è ammesso soltanto per località, e nei limiti per ciascuna di queste, che l'amministrazione sarà per designare.

Pei pacchi diretti fuori del Regno, la facoltà di chiederlo è subordinata alle disposizioni vigenti nei paesi di destinazione.

I pacchi infine che provengono dall'estero sono recapitati tutti a domicilio, fatta eccezione per quelli indirizzati *fermi in posta* e per quelli con dichiarazione di valore, i quali sono distribuiti esclusivamente in uffizio; applicando le limitazioni di cui sopra pei pacchi con assegno.

Art. 204. Fermo il disposto dell'articolo 65 della legge postale (testo unico), non sono accettati pacchi che contengano:

a) oggetti della natura di quelli indicati nel § *b* del precedente articolo 28;

b) oggetti o merci per l'estero, di cui sia vietata l'introduzione, nei paesi di transito o di destinazione;

c) sostanze che presentino indizi di putrefazione o che non possano stante la durata del viaggio, giungere a destinazione senza putrefarsi;

d) animali vivi, ad eccezione delle mignatte e delle api regine.

I commestibili, i liquidi, il seme di bachi, ed in genere gli oggetti e le merci, che possono facilmente spezzarsi, guastarsi, disperdersi o corrompersi si accettano *a rischio dei mittenti*, anche senza che ciò resulti da esplicita dichiarazione; nel senso che l'Amministrazione non risponde della rottura, della dispersione o del naturale deperimento di cotali oggetti o merci, sebbene sieno state osservate le prescrizioni del successivo articolo 209.

L'accettazione dei prodotti di privativa erariale e degli altri oggetti la cui circolazione nel Regno, o la cui esportazione sono vincolate a determinate cautele, è subordinata all'adempimento per parte dei mittenti delle prescrizioni delle leggi, dei regolamenti e delle altre disposizioni in vigore.

L'amministrazione non assume responsabilità per le conseguenze dell'eventuale accettazione per parte degli uffici di Posta di pacchi contenenti oggetti non ammissibili o di pacchi i cui mittenti non abbiano osservato tutte le formalità prescritte da disposizioni interne o da disposizioni straniere, a seconda che i pacchi stessi sieno diretti nel Regno o fuori

di questo, Essa sarà tenuta soltanto a rimborsare le quote delle tasse di spedizione dovute alle amministrazioni estere sui pacchi respinti dalla frontiera italiana; sempre che l'accertazione non abbia avuto luogo per falsa dichiarazione.

Art. 205. Nessun pacco può contenere nell'interno od avere sull'involucro scritti di sorta; tranne fatture, listini o prezzi correnti relativi agli oggetti racchiusivi, istruzioni generiche, stampate, litografate od autografate, intorno al modo di adoperarli, indirizzi dei mittenti e dei destinatari e, trattandosi di campioni, indicazioni ammesse col § *f* del precedente articolo 104 per quelli spediti quali corrispondenze.

Art. 206. I pacchi, esclusi quelli di cui nell'ultimo capoverso del presente articolo, debbono essere presentati agli uffizi di Posta, accompagnati con *cartoline* speciali, che servono per bullettini di spedizione e debbono rappresentare le tasse dovute.

La tariffa interna è applicabile anche ai pacchi cambiati cogli uffizi italiani fuori del Regno e fra questi.

Quelli però cambiati cogli uffizi italiani stabiliti in paesi stranieri e fra essi possono essere sottoposti alla sopratassa marittima, di cui nell'articolo 3 della convenzione del 3 novembre 1880, modificata coll'atto di Lisbona del 21 marzo 1885, approvati rispettivamente con le leggi del 14 luglio 1881 e del 25 marzo 1886, n. 305, e 3737 (serie 3ª).

Ai pacchi da distribuirsi nel comune di impostazione, limitatamente però alla linea daziaria riguardo ai comuni dichiarati chiusi per la riscossione del dazio di consumo, è applicabile la sola tassa di recapito, di cui nell'articolo 66 della legge postale, coll'aggiunta delle tasse di assicurazione o di assegno, quando ne sia il caso, e coll'aggiunta pure della sopratassa prescritta dall'art. 75 della legge stessa per gl'ingombranti.

Art. 207. Le cartoline, di cui nell'articolo precedente, sono di sei specie e sono vendute dagli uffizi di Posta e dai rivenditori di francobolli; cioè:

a) da centesimi 25, di colore *rossiccio*, pel rinvio di recipienti vuoti, ai sensi del successivo articolo 327;

b) da centesimi 50 e 75, rispettivamente di colore *bianco* e *rosa* pei pacchi diretti nel Regno e cambiati cogli uffizi italiani fuori di questo;

c) da lire 1,25, 1,75, e 2,70, rispettivamente e di colore *verde-giallo* e *celeste-chiaro*, pei pacchi diretti ad uffizi dipendenti da Amministrazioni straniere.

Ogni qualvolta non esistano cartoline del valore corrispondente alle tasse dovute, la differenza deve essere rappresentata da francobolli, applicate sulle cartoline che si adoperano.

È esteso a cotali cartoline il disposto dell'ultimo capoverso del precedente articolo 55; mediante però il pagamento, per parte degli esibitori, di cinque centesimi per cartolina, in rimborso della spesa di fabbricazione.

Art. 208. Le cartoline debbono essere riempiute esattamente dai mittenti dei pacchi.

Su quelle adoperate per pacchi con valore dichiarato e su quelle adoperate per pacchi con assegno debbono essere aggiunte le relative indicazioni, scritte in lettere, senza cancellature ne correzioni, e sulle prime deve essere riprodotta a suo luogo l'impronta dei suggelli, coi quali i pacchi stessi sono stati chiusi.

L'Amministrazione ha inoltre diritto di esigere che i pacchi di valore o con assegno sieno accompagnati con analoghe dichiarazioni, fatte su appositi stampati, provveduti gratuitamente.

I pacchi infine di qualsiasi specie diretti fuori del Regno debbono essere accompagnati colle occorrenti *dichiarazioni doganali.*

Art. 209. I pacchi in genere debbono essere consegnati agli uffizi di Posta con chiaro e preciso indirizzo, involtati, imballati o chiusi e sempre suggellati per cura dei mittenti, in modo che il contenuto ne sia ben garentito e che non possono essere manomessi, senza lasciare tracce apparenti di violazione.

L'imballaggio deve essere tale da preservarne il contenuto dai danni dell'attrito, dell'umidità e della pressione, avuto riguardo alla qualità degli oggetti ed alla distanza dei luoghi di destinazione.

I pacchi di piccolo volume debbono essere formati in modo, che sia possibile l'applicazione sui medesimi nella parte dell'indirizzo dei cartellini e dei bolli occorrenti.

Quelli con dichiarazione di valore devono essere involtati in tela di un sol pezzo, e chiusi con tanti suggelli in ceralacca di uguale impronta, aventi contrassegni particolari, che ne cuoprano la intiera cucitura.

Non sono ammessi pacchi con indirizzi formati di sole iniziali, oppure sconci od ingiuriosi o contrari all'ordine pubblico; nè i pacchi i cui destinatari sieno designati con nomi supposti.

Art. 210. Gli indirizzi debbono essere fatti sugli involucri dei pacchi stessi o su foglietti da esservi ingommati sopra o su pezzetti di legno, di tela di cuoio o di pelle da esservi attaccati, colla indicazione esatta della qualità e della quantità degli oggetti acchiusivi.

Trattandosi di pacchi diretti in Comuni dichiarati *chiusi*, per la riscossione del dazio consumo, e contenenti oggetti possibili di diritti daziari, deve essere indicato il peso netto di ciascuna specie degli oggetti stessi.

L'indicazione del contenuto nei pacchi deve essere sempre ripetuta sulle corrispondenti cartoline di spedizione.

Su quelli con valore dichiarato le indicazioni del valore e del contenuto debbono essere scritte sulla tela, che ne costituisce l'involucro, esterno. Gli indirizzi debbono essere fatti sulla tela stessa.

Art. 211. I pacchi in partenza sono pesati dagli uffizi postali di impostazione in presenza dei mittenti.

Il peso deve esservi indicato sull'indirizzo ed essere ripetuto sulle cartoline di spedizione; scrivendolo in lettere per quelli con dichiarazione di valore.

Di ciascun pacco è rilasciata ricevuta al mittente; da essere prodotta nei casi di reclami, per facilitare le ricerche.

Pei certificati che fossero chiesti successivamente dai mittenti stessi o dai destinatari, è applicabile il disposto del capoverso del precedente articolo 27.

Art. 212. I mittenti di pacchi già affidati alla posta hanno diritto di ritirarli prima della partenza. Se già partiti, ma non ancora rimessi ai destinatari e non colpiti da opposizioni, sequestri o pignoramenti, ai sensi e nei modi di cui nei precedenti articoli 17, 18, 19, 20, 21, hanno ugualmente diritto di richiamarli o di farne cambiare la destinazione o l'indirizzo, o di farvi aggiungere, annullare, accrescere o diminuire la dichiarazione di assegno.

I pacchi si intendono rimessi ai destinatari, quando questi, anche senza il ritiro materiale dei medesimi, abbiano fatto uso della facoltà che loro compete di ordinarne la consegna a terze persone o la spedizione al proprio indirizzo in altre località.

Sono applicabili ai detti casi le disposizioni degli articoli 38, 39 e 48, in quanto sieno compatibili con quelle dei paragrafi precedenti.

Nel caso di restituzione ai mittenti di pacchi diretti all'estero e non ancora partiti è ammesso il rimborso ai mittenti stessi della quota di tassa dovute alle amministrazioni straniere.

Art. 213. I pacchi hanno corso coi mezzi ordinari, di cui l'amministrazione delle poste può disporre.

Art. 214. I pacchi in arrivo dall'estero, compresi quelli provenienti dagli uffizi italiani fuori del Regno, sono aperti negli uffizi doganali competenti, in presenza degli uffiziali di posta, che rappresentano all'uopo i destinatari, per l'applicazione dei diritti dovuti sulle merci contenutevi ed eventualmente anche delle penalità, di cui i pacchi stessi fossero passibili; dopo di che sono ricomposti e chiusi coi suggelli e coi piombi postali e doganali.

I pacchi diretti all'estero sono aperti ugualmente dalle do-

gane di frontiera per l' applicazione dei diritti di uscita, che sieno dovuti sulle merci contenutevi e delle penalità di cui sopra.

A richiesta degli agenti finanziari possono essere aperti in qualunque uffizio postale pacchi interni, per sospetto di contravvenzione alle leggi sulle dogane e sulle privative.

Art. 215. L'applicazione dei diritti di dazio di consumo sulle merci contenute nei pacchi in genere e delle penalità relative è di competenza degli uffizi postali di destinazione, che operano come delegati daziarii ed è eseguita in base alle dichiarazioni del contenuto nei pacchi medesimi, fatte dai rispettivi mittenti.

Gli uffiziali di posta hanno però facoltà di aprire qualsiasi pacco, per accertare l'esattezza delle dichiarazioni di essi mittenti.

Così pure hanno diritto di aprirli, nel caso di sospetto di contravvenzioni al disposto dell'articolo 65 della legge postale (testo unico), per l'applicazione delle penalità comminate dal successivo articolo 74 o da leggi generali.

L'apertura ne deve esser sempre fatta negli uffizi postali, in presenza dei destinatari, che sono invitati e sono tenuti ad assistervi od a farvisi rappresentare, quand' anche si tratti di pacchi da essere recapitati a domicilio: salvo il disposto, quando non intervengano, dei successivi articoli 221 e 222.

Se sono accertate contravvenzioni, debbono essere compilati appositi verbali.

L'applicazione delle multe daziarie e delle sopratasse per indebita inclusione nei pacchi di lettere o di altri scritti non ammessi è fatta dagli uffizi di posta; salvo ricorso in via amministrativa.

L'applicazione delle altre penalità è devoluta alle autorità giudiziarie competenti.

Art. 216. I pacchi in arrivo sono consegnati, contro ricevuta, ai rispettivi destinatari od a mandatari o delegati di essi, previa giustificazione pei primi della loro identità e per gli altri anche della rispettiva qualità; salvo pei falliti le disposizioni del codice di commercio e pei minorenni quelle del § *g* del precedente articolo 15.

I pacchi pei quali sia stato pagato il diritto di recapito a domicilio sono fatti portare gratuitamente, per cura degli uffizi di destinazione, ai recapiti indicati.

Pei pacchi da essere distribuiti in uffizio i destinatari ricevono invece un avviso, che è dato gratuitamente, e debbono recarsi a ritirarli.

Eglino possono chiederne però il trasporto alla propria

abitazione, mediante il pagamento del diritto di 25 centesimi, di cui nell'articolo 66 della legge postale (testo unico).

Per la consegna di tutti i pacchi in genere valgono le disposizioni dei precedenti articoli 42, 44 e 115; considerando tutti quelli senza dichiarazione di valore come corrispondenze raccomandate e quelli con dichiarazione di valori come corrispondenze assicurate.

Art. 217. Nell'atto del ritiro dei pacchi debbono essere pagate dai destinatari agli agenti delle poste le tasse, sopratasse, ammende e multe di qualunque specie, applicate in via amministrativa, di cui i pacchi stessi sieno gravati.

I detti agenti consegnano a ciascun destinatario una nota delle somme che egli deve pagare, con annesse le bullette doganali e daziarie, e copie dei verbali di contravvenzioni.

Gli eventuali reclami, fatti anche su carta semplice, debbono essere corredati delle quietanze delle somme, di cui nel precedente capoverso.

Nel caso di reclami per l'applicazione dei diritti doganali si osservano le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in vigore sulla materia, procedendo, quando occorra, alla riapertura dei pacchi, per estrarne campioni degli oggetti acchiusivi o ritenendo i pacchi stessi, quando per la natura delle merci non sia possibile estrarne siffatti campioni; gli uni e gli altri da essere trasmessi alle autorità competenti, per una nuova verificazione, assieme ai verbali, compilati dagli uffizi postali.

Nel caso di rifiuto di pacchi per parte dei destinatari, l'amministrazione ha facoltà di procedere per le sopratasse, le ammende, o le multe contro i mittenti.

Art. 218. I destinatari di pacchi gravati di assegni debbono pagare l'importo degli assegni stessi, oltre i diritti di cui nell'articolo precedente.

Gli uffizi postali convertono cotali importi in vaglia *ordinari*.

Vale anche per essi vaglia il disposto del precedente articolo 195.

Nel caso di rifiuto dei pacchi di cui trattasi, si applica il disposto dell'ultimo capoverso dell'articolo 70 della legge postale (testo unico).

Art. 219. Qualora dopo la consegna di qualche pacco si riconosca che sia occorso errore nella riscossione delle tasse o degli assegni, i destinatari od i mittenti sono indennizzati di quanto possano avere pagato in più e sono tenuti a loro volta a sborsare quanto avessero pagato in meno.

Art. 220. Qnando i destinatari di pacchi rilevino o sospettino deficienze od avarie nei pacchi stessi, hanno diritto, prima di ritirarli, che sieno pesati ed aperti in loro presenza negli uffizi postali, per verificarne il contenuto.

Pei pacchi in genere provenienti dall'estero fa fede l'indicazione delle merci contenutevi, risultante dalle bullette doganali di entrata.

Essendo constatate deficienze o avarie, si compilano appositi verbali.

I destinatari dei pacchi stati aperti restano poi liberi di rifiutarli o di ritirarli, contro pagamento nel secondo caso dell'importo degli assegni e delle tasse, sopratasse, ammende e multe, di cui sieno gravati; salvo a far valere i propri diritti ai compensi, che possano loro competere.

Nel caso di rifiuto, i verbali compilati in presenza dei destinatari e da essi sottoscritti determinano la responsabilità dell'amministrazione quanto alla qualità, alla quantità ed allo stato delle merci contenute nei pacchi medesimi.

Art. 221. Trascorso il periodo di sette giorni dall'arrivo dei pacchi, senza che questi sieno stati ritirati dai destinatari e salvo il disposto dell'articolo 73 della legge postale (testo unico), ne è dato avviso ai mittenti affinchè ne dispongano, alle condizioni di cui negli articoli 212 e 223 del presente regolamento.

Nel caso di rifiuto di pacchi per parte dei destinatari, l'avviso ai mittenti è dato immediatamente.

I pacchi che, malgrado tali avvisi, rimangano giacenti sono conservati negli uffizi di destinazione per un mese, oltre quello dell'arrivo; dopo di che sono trattati in conformità del succitato articolo 73 della legge postale, salvo per quelli provenienti dall'estero le disposizioni delle convenzioni in vigore.

È applicabile agli avvisi dati ai mittenti ed alle risposte di questi il disposto del penultimo capoverso del precedente articolo 47.

Art. 222. I pacchi, tanto di provenienza interna, quanto di provenienza straniera, che non sieno stati ritirati entro cinque giorni dalla data della consegna dei relativi avvisi ai destinatari, se è conosciuto il recapito di questi o della spedizione degli avvisi medesimi, se il recapito non è conosciuto, sono sottoposti, a carico dei destinatari stessi o dei mittenti, alla tassa di custodia di 5 o di 10 centesimi per ogni giorno successivo, secondo che sieno ordinari o con valore dichiarato.

Art. 223. Salvo il disposto del primo capoverso dell'art. 70 del testo unico delle leggi stesse i pacchi da essere spediti da una ad altra località sono sottoposti, a seconda dei casi, a nuove tasse di spedizione, di ricapito e di assicurazione.

Le dette tasse, insieme ai diritti di dogana o di dazio, alle sopratasse, alle ammende ed alle multe di cui i pacchi stessi sieno gravati, possono essere soddisfatte prima della spedizione o nell'atto della consegna.

Art. 224. I pacchi che debbono essere venduti, ai sensi del-

l'articolo 73 della legge postale (testo unico), sono aperti colle norme e cautele prescritte dal Ministero delle poste e dei telegrafi.

Gli oggetti rinvenuti sono venduti al migliore offerente, ed il relativo prezzo, sotto deduzione delle somme dovute per tasse, sopratasse, ammende e multe, è tenuto a disposizione degli aventi diritto per tutto il tempo indicato nell' articolo sopracitato.

Se la vendita ne è fatta, perchè non sieno stati ritirati in tempo utile, senza che i rispettivi mittenti abbiano esercitato i propri diritti, di cui nel precedente articolo 212, il prezzo netto è corrisposto ai destinatari od a loro richiesta ai mittenti stessi.

Se è fatta invece perchè i destinatari li abbiano rifiutati, il prezzo è corrisposto ai mittenti od a loro richiesta ai predetti destinatari.

I pacchi che non potessero essere venduti a verun prezzo sono distrutti.

Tanto per la vendita, quanto per la distruzione di pacchi deve essere compilato verbale; firmato nel primo caso anche dagli acquirenti.

Art. 225. Le indennità dovute per smarrimento di pacchi sono corrisposte ai mittenti od a richiesta di questi ai destinatari; quelle per avaria o deficienza nel contenuto sono corrisposte ai destinatari, tranne che eglino abbiano rifiutato i pacchi stessi, o che i mittenti abbiano esercitato i propri diritti, di cui nel precedente articolo 212.

L'indennità di cui nei paragrafi *a* e *b* del terzo capoverso dell'articolo 71 della legge postale (testo unico), è determinata dividendo pel peso del pacco la somma massima che sarebbe dovuta nel caso di smarrimento ed accordando l'aliquota corrispondente alla parte deficiente od avariata.

Sono applicabili alle indennità per smarrimento le disposizioni del precedente articolo 116.

Nessuna indennità è dovuta:

a) per avarie o deficienze in pacchi spediti senza l'osservanza delle prescrizioni del precedente articolo 209, o contenenti merci accettate a rischio dei mittenti, a norma del primo capoverso dell'articolo 204;

b) per calo naturale delle merci o per avarie imputabili a cause indipendenti dall'amministrazione;

c) per conseguenze derivanti da inesatta indicazione delle località di destinazione dei pacchi o delle designazioni dei mittenti o destinatari con nomi supposti.

Così pure nessun compenso è dovuto per eventuali avarie di campioni estratti dai pacchi o di pacchi intieri ritenuti ai sensi del precedente articolo 217.

Pei pacchi provenienti dall'estero l'amministrazione è responsabile soltanto degli oggetti che sieno stati trovati inclusi nei pacchi stessi nell'atto della apertura di questi per la visita doganale, e che sieno stati inscritti sulle bullette di entrata.

Le indennità, tanto per smarrimento dei pacchi predetti, quanto per avarie o deficienze, sono determinate dalle convenzioni internazionali.

Col pagamento delle indennità l'amministrazione stessa subentra nei diritti dei mittenti o dei destinatari verso le persone responsabili degli smarrimenti, delle deficienze o delle avarie.

È applicabile al caso il primo capoverso dell'articolo 124.

Art. 226. Qualora, dopo il pagamento di indennità, sieno rinvenuti pacchi supposti smarriti o sieno rinvenuti oggetti supposti mancanti, gli interessati debbono esserne avvertiti e sono liberi di ritirarli, restituendo le indennità stesse, o di abbandonarli all'amministrazione, che li vende per proprio conto.

Art. 227. È ammesso, alle condizioni indicate nell'articolo 75 della legge postale (testo unico), il rinvio ai mittenti nell'interno del Regno, come pure da e per le località fuori di questo ove esistano uffizi postali italiani, di recipienti vuoti, che abbiano servito per la spedizione di pacchi, purchè sieno presentati agli uffizi postali di destinazione dei pacchi medesimi nel periodo di quindici giorni dalla data del ritiro di questi, portino sugli indirizzi la qualificazione — *recipienti vuoto* — e possono essere facilmeute aperti.

Le tasse di rinvio sono le seguenti, salvo il disposto del secondo capoverso del precedente art. 206, e si applicano anche nel caso di successive rispedizioni:

a) se trattasi di recipienti di pacchi non ingombrati, centesimi 25 o centesimi 50, secondo che debbano essere ritirati in uffizio o recapitati a domicilio;

b) se trattasi di recipienti di pacchi ingombrati, centesimi 40 o centesimi 65, colla distinzione di cui sopra.

Non sono ammessi recipienti vuoti, con dichiarazione di valore o con assegno.

L'inclusione di qualsiasi oggetto in cotali recipienti è sottoposta alle penalità di cui nell'articolo 74 della detta legge.

Salvo il caso di forza maggiore, è dovuta per lo smarrimento di recipienti vuoti un'indennità pari al loro valore; ma non eccedente lire due.

Nessuna indennità compete per avarie.

In quanto non è diversamente disposto nel presente articolo, i recipienti vuoti sono pareggiati ai pacchi *ordinari*.

Art. 228. L'amministrazione è autorizzata a percepire nel cam-

bio dei pacchi con paesi esteri la sopratassa di centesimi 25, ammessa dall' art. 5, della convenzione del 3 novembre 1880, approvata con legge del 14 luglio 1881, n. 305 (serie 3ª).

La tassa di assegno per l' estero è di centesimi 10 ogni lire 5, con un minimo di centesimi 20.

Per la ricomposizione dopo la visita doganale dei pacchi provenienti pure dall'estero è dovuta una tassa di 25 centesimi, che fa carico ai destinatari; nella quale è compresa quella del recapito a domicilio.

Capo XXIV.

Delle ricevute di ritorno e dei reclami per oggetti raccomandati od assicurati, per pacchi o per vaglia.

Art. 229. Le ricevute di ritorno, di cui negli articoli 43 e 68 della legge postale (testo unico), sono ammesse per gli oggetti raccomandati ed assicurati, pei pacchi postali e pei vaglia ordinari.

Esse sono staccate da libretti a matrice, per opera degli uffizi di spedizione delle corrispondenze o dei pacchi o di emissione dei vaglia cui si riferiscono e sono avviate a destinazione, assieme agli oggetti stessi od ai relativi avvisi.

La tassa cui sono sottoposte è rappresentata da francobolli, da essere applicati sulle dette ricevute.

Nei rapporti coll'estero, quando le ricevute sono ammesse, cotale tassa è di centesimi 25.

Art. 230. Gli uffizi, che consegnano oggetti o pagano vaglia accompagnati da ricevute di ritorno, fanno firmare queste ultime dai rispettivi destinatari e le rimandano subito in raccomandazione agli uffizi d'origine, per essere rimesse ai mittenti.

Se i destinatari ricusano di firmarle, basta la dichiarazione sulle ricevute stesse degli agenti postali, che quei dati oggetti o quei dati vaglia sieno stati rispettivamente consegnati o pagati.

L'eventuale smarrimento di ricevute di ritorno non dà diritto ad indennità; ma l'amministrazione è tenuta a rilasciare alla occorrenza dei duplicati ed a farli avere agli interessati nel più breve termine possibile, debitamente sottoscritti.

Art. 231. I richiedenti di ricevute di ritorno, i quali preferiscano ottenere un avviso telegrafico della consegna degli oggetti o del pagamento dei vaglia da essi spediti, invece del rinvio delle ricevute stesse per Posta, debbono anticipare la spesa dei relativi telegrammi.

Art. 232. I mittenti di oggetti raccomandati od assicurati, di pacchi o di vaglia già partiti, che vogliano conoscerne l'esito,

possono esigere che sia dato corso ad appositi reclami, per opera degli uffizi d'impostazione, mediante il pagamento di un diritto di 10 centesimi.

I reclami debbono essere restituiti sfogati entro dieci giorni, se le corrispondenze, i pacchi od i vaglia cui riferisconsi sono diretti nell' interno del Regno e dopo il tempo necessario, se sono diretti fuori del Regno.

Sono esonerati dal pagamento del diritto di cui sopra i mittenti di oggetti, che da dichiarazione dei destinatari non resultino pervenuti a questi ultimi o che fossero accompagnati da ricevute di ritorno e così pure i mittenti di vaglia militari.

I reclami stessi, come pure le relative risposte, possono avere corso per telegrafo, purchè i reclamanti anticipino la spesa dei telegrammi occorrenti.

Capo XXV.

Dei libretti di ricognizione.

Art. 233. I libretti di ricognizione per l'interno e pei paesi esteri coi quali sono ammessi hanno per oggetto di facilitare le operazioni, per le quali occorre l' accertamento della identità delle persone che lo compiono.

Art. 234. Ciascun libretto deve avere unito il ritratto fotografico del suo titolare, da lui provveduto con la sua firma autenticata dal funzionario che emette il libretto medesimo e comprende dieci cedolette a matrice, numerate progressivamente.

Non ne possono essere quindi emessi per conto di analfabeti.

Le fotografie debbono essere chiare e con margini bianchi sufficienti per l'apposizione delle firme dei rispettivi titolari.

Sui singoli libretti è applicato nell' atto della loro emissione un segnatasse da centesimi cinquanta o da una lira, secondo che sono destinati per l'interno del Regno, comprese le località fuori di questo ove esistono uffizi nazionali, o per lo estero.

Art. 235. Le sole Direzioni e gli uffizi postali di 1ª classe hanno facoltà di emettere libretti; compilando per l'emissione di ciascuno di essi apposito verbale.

La facoltà stessa potrà essere estesa agli uffizi di 2ª classe.

Art. 236. Gli oggetti di corrispondenza ordinaria *fermi in posta* possono essere ritirati, mediante la semplice esibizione di libretti intestati ai destinatari dei detti oggetti.

Per il ritiro invece di oggetti raccomandati od assicurati

o di pacchi postali, dato che i rispettivi destinatari preferiscano valersi di questo mezzo per giustificare la propria identità e così pure per il pagamento di vaglia e per rimborsi su titoli di credito occorre lo stacco dai libretti medesimi, per ordine numerico progressivo, e la consegna agli uffizi di Posta di altrettante cedolette regolarmente riempiute e sottoscritte, con firme identiche a quelle esistenti nel frontispizio di essi libretti e sui ritratti, di cui nel precedente articolo 234.

La consegna delle cedolette per parte dei titolari dei libretti o di loro delegati non li esonera dall' obbligo di dare ricevuta degli oggetti che ritirano o quietanza delle somme che riscuotono.

È considerato come delegato del titolare di un libretto chiunque presenti il libretto medesimo, già riempiuto e firmato dal detto titolare nella cedoletta, da essere staccata per quella data operazione.

Art. 237. I libretti di ricognizione sono validi per un anno dal giorno della loro emissione.

Trascorso questo termine, cessano di avere valore; ma possono essere sostituiti con altri libretti, utilizzando per questi le fotografie dei precedenti, che sono ritirati.

Deve all'uopo essere pagata una parte del prezzo dei nuovi libretti, proporzionale al numero delle cedolette già adoperate nei libretti precedenti.

I libretti esauriti debbono essere del pari ritirati dall'uffizio di posta, che stacca l'ultima cedoletta da ciascuno di essi; restituendo ai rispettivi titolari la loro fotografia, qualora la chieggano.

Art. 238. Nel caso di smarrimento di qualche libretto il titolare di questo, che voglia premunirsi contro le conseguenze che ne potessero derivare, deve darne partecipazione ad un uffizio di posta, il quale provvede, a spese di lui, per far cessare l'efficacia del libretto medesimo.

Capo XXVI.

Disposizioni transitorie.

Art. 239. I francobolli e le cartoline per corrispondenza coll' effigie del compianto Re Vittorio Emanuele, i francobolli speciali colla leggenda — *Estero*, istituiti col regio decreto del 18 dicembre 1873, n. 1748 (serie 2ª), e quelli da centesimi 30 e 50 e da lire 2, di cui nel regio decreto del 27 luglio 1879, n. 5016 (serie 3ª), cessano di essere validi a datare dal 1° gennaio 1890.

Ne sarà però ammesso il cambio a tutto l'anno stesso.

Ad identico trattamento saranno sottoposti gli attuali francobolli da 5 centesimi, la cui forma è mutata, sostituendo lo stemma reale all'effigie sovrana.

Art. 240. I francobolli speciali pel servizio dei pacchi istituiti coi reali decreti del 5 maggio 1884 e del 15 marzo 1886, n. 2284 e 3751 (serie 3ª), continueranno ad essere adoperati, promiscuamente con quelli ordinari, fino al giorno in cui, mediante disposizione del Ministero delle poste e dei telegrafi, sarà fatta cessare la loro validità; ma in ogni caso non oltre il 31 dicembre 1895.

Trascorso un anno dal giorno in cui sia cessata la detta validità, non saranno neanche più ammessi al cambio.

Art. 241. I nuovi francobolli per corrispondenza da centesimi 5, 40, 45, 60, da lire 1 e da lire 5, le nuove cartoline pure per corrispondenza da centesimi 5 e quelle per pacchi da centesimi 25 e da lire 2,70, di cui negli articoli 132, 133 e 207 del presente regolamento, andranno in uso di mano in mano che saranno in pronto.

Art. 242. È soppresso il segnatasse speciale pei libretti di ricognizione, istituito coll' articolo 19 del R. decreto in data del 9 settembre 1873, n. 1572 (serie 2ª).

Art. 243. È data facoltà all' amministrazione delle poste di vendere per collezioni i francobolli, le cartoline ed i segnatasse, di cui nei precedenti articoli 239, 240 e 242, dopo che ne sia cessato l'uso e sia decorso il termine pel cambio.

Art. 244. Ai vaglia postali emessi od alienati prima dell'attuazione della legge postale (testo unico) è applicabile la prescrizione di cinque anni determinata dalla legge del 5 maggio 1862, n. 891, salvo che il tempo ancora a decorrere di tale prescrizione ecceda il nuovo termine di tre anni stabilito dall'articolo 56 della detta legge postale (testo unico); nel quale caso si intenderà applicabile anche per essi questo nuovo termine, con decorrenza dal giorno in cui la legge medesima sia entrata in vigore.

Art. 245. Le disposizioni dell'articolo 237 del presente regolamento sono estese ai libretti di ricognizione che si troveranno in corso nel giorno della sua attuazione e da questo giorno decorrerà per essi il termine stabilito nella prima parte dell'articolo medesimo.

Visto, d'ordine di S. M.
Il Ministro delle Poste e dei Telegrafi
LACAVA.

6153) LEGGE del 30 giugno 1889 che stabilisce in 83,000 uomini il contingente di 1ª categoria della leva della classe 1869.

6154) Legge del 30 giugno 1889 che fissa a 3500 uomini il contingente di 1° categoria della leva marittima sui nati nel 1869.

6155) Legge del 30 giugno 1889 che estende ai graduati delle categorie aiutanti, infermieri e furieri del corpo reale equipaggi le disposizioni della legge 19 giugno 1888, num. 5465.

6156) Legge del 30 giugno 1889 che abroga l'obbligo della ferma di sei anni per i sott'ufficiali della regia marina.

6157) Regio Decreto del 19 maggio 1889 che autorizza la vendita di beni dello Stato sul complessivo valore di stima di lire 6,658,98, ed approva alcuni contratti di compra-vendita per trattative private.

6158) Regio Decreto del 7 giugno 1889 che accorda al consorzio irriquo del Fontanile Sala e Vaso Bocchetto di Salvirola, in provincia di Cremona, la facoltà di riscuotere il contributo dei soci coi privilegi fiscali.

6159) Regio Decreto che stabilisce un nuovo riparto delle spese d'ufficio delle questure, degli uffici di sezione e delle delegazioni distaccate di pubblica sicurezza.

20 giugno 1889

UMBERTO I. RE D'ITALIA ec.

Visto il Nostro decreto 30 giugno 1887, n. 4633 (serie 3ª); Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. La ripartizione degli assegni per le spese di ufficio delle questure, degli uffici di sezione e delle delegazioni distaccate di pubblica sicurezza sarà stabilita a decorrere dal 1° luglio prossimo venturo, in conformità della tabella, vista d'ordine Nostro dal ministro proponente.

Ordiniamo ecc. — Roma, addì 20 giugno 1889.

UMBERTO
F. Crispi

6160) Regio Decreto del 19 maggio 1889 col quale è fondato presso l'istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento in Firenze un museo psicologico.

6161) Regio Decreto che approva gli statuti della reale accademia delle belle arti, denominata di San Luca in Roma.

2 giugno 1889

UMBERTO I. RE D'ITALIA ec.

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Sono approvati gli statuti della reale accademia delle belle arti, denominata di San Luca, in Roma, annessi al presente decreto e firmati d'ordine Nostro dal ministro segretario di Stato per la istruzione pubblica.

Ordiniamo ecc. — Roma, addì 2 giugno 1889.

UMBERTO
P. Boselli

REALE ACCADEMIA ROMANA DELLE BELLE ARTI

DENOMINATA DI SAN LUCA

STATUTI

CAPITOLO I.

Scopo e composizione dell'accademia.

Art. 1. La reale accademia romana delle belle arti denominata di S. Luca, corpo morale autonomo, è stabilita per insegnare e promuovere le belle arti; per onorare il merito di coloro che in esse si distinguono ammettendoli nel suo seno; e per adoperarsi, nei modi determinati all' articolo 10 del successivo cap. IX alla conservazione dei patrii monumenti e delle insigni opere d'arte.

Si occupa perciò di quanto può contribuire al progresso delle arti stesse; dà il proprio motivato parere sopra tutti i progetti, problemi, quesiti, concorsi e questioni artistiche quando ne sia richiesta od anche di propria iniziativa; adempie agli incarichi che il regio governo e gli enti morali le affidano: propone i miglioramenti dei quali lo studio delle arti belle è suscettibile.

Art. 2. L'accademia si compone della propria presidenza e di quattro categorie di accademici cioè: d'un numero determinato di accademici di *merito* e *liberi* (1ª e 2ª categoria); d'un numero indeterminato di accademici d'*onore* (3ª categoria) e dei

soci aggregati (4ª categoria): la 1ª e 2ª categoria costituiscono la parte specialmente attiva dell'accademia, la 3ª e la 4ª quella ausiliare.

Art. 3. La nomina del presidente, degli altri componenti la presidenza e del segretario perpetuo, già regolarmente eletti dall'accademia sarà sottoposta all'approvazione del Re.

Art. 4. L'antico titolo di *principe perpetuo* dell'accademia sarà conferito unicamente a S. M. il Re.

Art. 5. L'abito uniforme degli accademici continuerà ad essere quello in uso attualmente conforme al modello approvato dal presidente.

Art. 6. Ogni accademico di *merito* e *libero*, domiciliato in Roma, e che, senza avviso al presidente o caso di forza maggiore non interverrà mai alle sedute nell' anno accademico sarà riputato dimissionario e surrogato con altri.

CAPITOLO II.

Degli accademici di merito.

Art. 1. Gli accademici di merito saranno scelti fra i più riputati scultori, pittori ed architetti, e fra gli altri rinomati professori nelle arti analoghe del disegno. Si dividono in due sezioni: dei *residenti* cioè; e dei non *residenti* secondo che abbiano o no, stabile domicilio in Roma.

Art. 2. Il numero dei *residenti* tanto italiani che stranieri, non sarà maggiore di *dodici* per ciascuna classe, della pittura, cioè, della scultura e dell'architettura. A queste tre classi, se ne annette una quarta in numero non maggiore di sei accademici, scelti nelle arti analoghe della pittura dei paesi, dell'incisione in rame, dell'intaglio di conj, medaglie, gemme e pietre dure. Per la elezione i pittori di paesi e gl'incisori in rame si riferiscono alla classe della pittura, gli altri a quella della scultura.

Gli accademici di questa quarta classe, hanno i diritti generali di tutti gli altri, ma non entrano a far parte del consiglio, e non votano nelle elezioni e nei giudizi di arte, tranne si tratti di persone o di materie riflettenti la loro specialità.

Art. 3. Gli accademici di *merito non residente* non saranno più di venti per ognuna delle tre prime classi, nè più *di sei*, per la quarta, parimente distribuita come sopra metà nazionali, e metà stranieri fra tutti.

Art. 4. Al fine di non menomare di troppo l'azione viva del corpo accademico, viene per gli accademici di *merito* istituita una speciale categoria di *accademici emeriti*, nella quale pur conservando tutte le prerogative e gli onori, passeranno co-

loro che per troppa età per infermità gravi o croniche, per forzata assenza ed altre cagioni non potranno più prendere parte efficace ai lavori ed all'adempimento degli obblighi accademici; il loro posto diverrà vacante tanto nella classe che nel consiglio.

Art. 5. Gli accademici di *merito nòn residenti* quando si trovino in Roma, anche di passaggio, sono invitati alle sedute, con uguali diritti dei *residenti*, purchè facciano conoscere alla sede dell' accademia la loro presenza ed il loro domicilio in Roma.

Art. 6. Gli accademici di merito intervenuti alle sedute hanno diritto alla medaglia di presenza, nella regola e misura stabile dal consiglio accademico ogni anno.

CAPITOLO III.

Degli accademici liberi.

Art. 1. Gli accademici *liberi* saranno scelti fra gli uomini di fama e di provato valore negli studi storici e letterari, in quelli delle antichità, della erudizione artistica, delle scienze che hanno attinenza colle arti belle; fra gli uomini infine chiari per le loro cognizioni teoriche e pratiche nelle arti stesse, e per gli scritti notevoli da essi pubblicati.

Art. 2. Il numero degli accademici *liberi*, non oltrepasserà quello di *venti* nazionali (fra cui dieci almeno residenti in Roma) e di *dieci* stranieri.

Art. 3. Essi per diritto interverranno a tutte le adunanze accademiche (eccetto quelle del consiglio); con facoltà di leggere memorie, comunicazioni, ragguagli propri od altrui, promuovere discussioni e mozioni relativamente alle arti ed agli studi in cui essi si distinguono; avranno voto deliberativo in tutte le suddette discussioni.

Art. 4. Gli accademici *liberi* possono far parte di qualsiasi commissione accademica, concorrendo anche se il presidente lo propone alla nomina di dette commissioni; godono di tutte le prerogative accademiche, fuori quella di votare, nelle elezioni degli accademici di *merito* e del segretario perpetuo; votano tuttavia insieme con gli altri nelle elezioni di accademici *liberi* e di accademici di *onore*. Hanno diritto alla medaglia di presenza per ogni seduta a cui intervengono.

CAPITOLO IV.

Degli accademici di onore e dei soci aggregati.

Art. 1. L'accademicato di onore é la maggior testimonianza

di ossequio e di stima verso chi per alta condizione sociale per benemerenza verso le arti e l'accademia o per fama elevata nelle lettere, nelle scienze, ed in ogni lodata disciplina, è riputato degno di tal distinzione.

Art. 2. Gli accademici d'*onore* verranno perciò eletti fra i sovrani e le alte personalità nazionali ed estere; fra gli uomini chiari sia per dignità propria, sia per celebrità meritamente aquistatasi; fra i letterati, gli scienziati e i reputati amatori delle arti belle.

Art. 3. Non si ammetterà fra gli accademici di *onore* nessun artista esercente l'arte per professione, tranne i *soci aggregati* uscienti d'ufficio. Si ammetteranno tuttavia le donne artiste quando in una delle arti abbiano lode di vero merito; come pure si ammetteranno le donne egregie cultrici delle lettere e dei nobili studii.

Art. 4. Gli accademici di *onore* saranno invitati a tutte le sedute solenni; potranno essere chiamati a far parte delle commissioni accademiche, a giudizio dell'accademia, o del presidente, o delle commissioni stesse, quando l'opera ed i lumi loro si riputassero utili ed autorevoli. L'accademia può scegliere fra di essi e passarne uno o più fra gli accademici *liberi*, vacando i posti.

Art. 5. Previo assentimento della presidenza o dietro invito del presidente, l'accademico di *onore* potrà intervenire all'adunanza che gli verrà indicata e tenervi lettura o conferenza su tema da esso prescelto approvato dalla presidenza.

Art. 6. Alle rispettive categorie degli accademici di *merito* e *liberi*, sono aggregati come *soci*, quando non sieno già accademici effettivi, e secondo che abbiano le qualità volute da quelle categorie:

1° I presidenti e segretari perpetui delle regie accademie di belle arti di Torino, Milano, Venezia, Bologna, Napoli. Firenze e Carrara non che i direttori dei regi istituti di belle arti di Palermo e di Roma;

2° I direttori delle accademie di Francia e di Spagna in Roma;

3° I direttori di tutte le accademie estere fondate e mantenute in Roma dai rispettivi governi;

4° Il direttore della scuola francese in Roma;

5° Il segretario dell'imperiale istituto archeologico germanico in Roma;

6° Il reggente ed il segretario perpetuo della congregazione artistica dei virtuosi al Pantheon;

7° Il presidente, il vice presidente ed i segretari della regia accademia dei licei;

8° Il presidente della regia accademia di S. Cecilia in Roma;

9° Il presidente del regio istituto storico italiano;

10° Il presidente della regia società romana di storia patria.

Art. 7. Codesti *soci aggregati* quando non sieno di già accademici effettivi sono tutti temporanei ed aggregati solamente sino a che durano nel loro ufficio; ma al cessare di questo passano di diritto, e senza votazione fra gli accademici di *onore*.

Art. 8. I *soci aggregati* potranno intervenire liberamente alle sedute accademiche non segrete; prender parte alle discussioni, presentarvi o leggervi memorie o comunicazioni e dare il loro voto, eccetto il caso di elezioni, di concorsi o giudizi di arte; a meno che non facciano parte delle commissioni giudicatrici. Non hanno diritto alla medaglia di presenza.

Art. 9. Gli *aggregati* quando occorra potranno essere chiamati a far parte delle commissioni accademiche; nulla osta che vacando i posti ed avendo i requisiti possano essere eletti dall'accademia ad accademici di merito e liberi.

CAPITOLO V.

Della presidenza e delle altre cariche accademiche

Art. 1. La presidenza accademica si compone del presidente, del vice presidente, dell'ex presidente, del segretario del consiglio, del consigliere economo, e del segretario perpetuo dell'accademia. Questo ed il consigliere economo sono nominati a vita.

Art. 2. La durata in ufficio del presidente è fissata ad un anno comune; spirato il quale il vice presidente passerà presidente e l'ex presidente uscirà di carica subentrandovi il presidente scaduto. In tal caso nel mese di novembre l'accademia procederà all' elezione del nuovo vice-presidente: ha tuttavia facoltà di riconfermare nella seduta stessa il presidente in carica per un secondo, e quindi anche per un terzo anno; rimanendo rispettivamente in ufficio il vice presidente e l' ex-presidente.

Il segretario del consiglio si rinnova ogni tre anni.

Art. 3. In mancanza del presidente funziona il vice presidente e in assenza di questo l' ex presidente; se anche questi mancasse supplisce il segretario del consiglio ; e se per caso poco probabile mancassero tutti e quattro, l' accademia designa volta per volta a presiedere la seduta l' accademico presente più anziano di elezione.

Art. 4. Il presidente è la prima dignità dell' accademia, e accompagnato dal segretario perpetuo, la rappresentanza nelle funzioni esterne e di cerimonia. Ha in tutte le circostanze il

primo posto fra gli accademici, convoca e presiede tutte le adunanze, anche straordinarie, così dell' accademia come del consiglio delle classi; è il presidente naturale di tutte le commissioni, può per altro, quando lo stimi opportuno, delegare ad altri accademici la facoltà di presiederle; tiene i congressi che reputa necessarii; ha due voti in tutte le deliberazioni (tranne se il principe perpetuo sia presente e tranne nelle elezioni): distribuisce i premi: deputa le commissioni: sottoscrive i verbali delle adunanze, le deliberazioni, i diplomi di nomina, i certificati, e gli ordini di pagamento (firmati pure questi ultimi dal segretario del consiglio: firma la corrispondenza, salva la parte delegata al consigliere economo ed al segretario; invigila sulla residenza e su tutte le proprietà accademiche, sulla chiesa di S. Luca e quanto la riguarda, sulle incombenze degli accademici e delle commissioni, e sugli impiegati.

Art. 5. Il presidente regola le discussioni facendo osservare l'ordine del giorno: propone i soggetti su cui discutere o deliberare: fa lo spoglio e proclama il risultamento degli scrutini; veglia al rispetto degli statuti e dei regolamenti. Potrà invitare alle adunanze accademiche i soci, presenti in Roma, delle primarie accademie artistiche, scientifiche e letterarie, italiane o straniere, e dar loro facoltà di leggervi qualche lavoro, o fare qualche comunicazione. Competono al presidente la collazione annuale di una fra le doti dell'eredità Baldi, secondo il testamento del Baldi stesso, e tutte le prerogative ed onori inerenti alla sua carica.

Art. 6. Il vice presidente e l' ex presidente coadiuvano il presidente in tutte le occasioni e negli incarichi per cui fossero delegati dal presidente stesso; lo suppliscono in caso di malattia o di sua assenza; prendono parte nel seggio di presidenza a tutte le adunanze dell'accademia e del consiglio.

Art. 7. Il segretario perpetuo dell'accademia sarà un distinto letterato, il quale con un congruo assegnamento disimpegnerà le incombenze di sua attribuzione; è nominato a vita; fa parte del seggio di presidenza, ma con voto consultivo; accompagnerà il presidente nelle funzioni di rappresentanza esterna e di cerimonia. In forza della stessa sua nomina entrerà, fuori numero, nella categoria degli accademici *liberi* e ne avrà le attribuzioni, i diritti e le prerogative; salvo che non voterà mai in elezioni di accademici o di cariche accademiche. Ad esso compete annualmente la collazione di una fra le doti dell'eredità Baldi, secondo il testamento del Baldi medesimo.

Art. 8. Il segretario perpetuo interverrà a tutte le adunanze dell'accademia, del consiglio e delle classi; raccoglierà le proposte e le risoluzioni; terrà nota delle letture, rapporti, comunicazioni, e compilerà i relativi verbali, che approvati nella

seduta seguente, verranno sottoscritti dal presidente e da lui: terrà la corrispondenza colle autorità, colle altre accademie e corpi morali, e coi privati: pubblicherà ogni anno gli atti accademici. Sottoscriverà i diplomi di nomina e controfirmerà le lettere e gli atti più importanti: invierà gli inviti per le adunanze e le partecipazioni di nomina ai componenti le commissioni speciali, determinandovi le loro attribuzioni: terrà in custodia il sigillo, le carte, i registri, gli atti e i titoli accademici, nè potrà esibirli a verun estraneo, o permetterne la lettura, e molto meno rilasciarne copia, senza una deliberazione del consiglio: riceverà in consegna, dietro esatto inventario, l' archivio accademico. In occasione della morte di un accademico procurerà raccogliere le notizie circa la vita e le opere di esso per farne poi commemorazione nella solenne seduta annuale. Nella prima seduta dell'anno accademico notificherà i nomi di coloro che, durante l'anno decorso, non intervennero mai alle adunanze dell'accademia, e di coloro che mancarono per cinque volte alle sedute del consiglio.

Art. 9. Il segretario perpetuo assumerà l'ufficio di segretario in tutte le commissioni o adunanze, nelle quali trattisi di giudicare i concorsi accademici creati coi lasciti dei fondatori; per cotesto ufficio percepirà l'indennità competente, sia stabilita dai fondatori, sia decretata dal consiglio.

Parimente, dovrà prestare l'ufficio e l' opera sua in tutte le adunanze, commissioni, congressi, che avessero per oggetto giudizi di concorsi o di opere d' arte, e qualsiasi missione od incarico delegato all' accademia dal Regio Governo o da enti morali, nazionali ed esteri; anche in tali casi avrà dritto ad una indennità da stabilirsi secondo i casi stessi.

Art. 10. In caso di assenza, di malattia o di morte, il segretario dell'accademia sarà interinalmente surrogato da quello del consiglio, e in mancanza di questo, dal consigliere più anziano di elezione, non avente carica.

Art. 11. Fra i consiglieri ne verrà eletto uno col titolo di economo, la cui nomina è a vita ed il cui ufficio sarà retribuito con un congruo assegnamento. Cotesto ufficio è assolutamente incompatibile con quello di presidente dell'accademia. Nel prenderne possesso, il consigliere economo sottoscriverà gli inventari delle proprietà, delle carte di amministrazione e della biblioteca accademica, delle quali rimane mallevadore. Esso è l'amministratore responsabile dell'accademia e fa parte del seggio di presidenza.

Art. 12. Il consigliere economo veglia alla conservazione di tutte le proprietà accademiche e sul reddito che ne proviene: fa pagare gli onorari e le indennità dietro ordini del presidente, sottoscritti anche dal segretario del consiglio; alla fine

di ogni bimestre presenterà al consiglio un esatto rendiconto che verrà sindacato da due consiglieri deputati dal presidente, i quali ne faranno quindi rapporto per l'approvazione al consiglio stesso. Per maggiore speditezza degli affari potrà tenere congressi colla presidenza e con gli impiegati per preparare le deliberazioni da proporsi al consiglio, a cui presenterà il bilancio preventivo ed il conto consuntivo: per sua cura saranno tenuti al corrente il giornale ed il mastro delle entrate e delle spese, gli inventari, la corrispondenza amministrativa ed i relativi registri; avrà perciò sotto la sua dipendenza un ragioniere ed un esattore, nominati dal consiglio e stipendiati dall'accademia. Al consigliere economo appartiene pure l'amministrazione dell'eredità Costanzi e delle altre che non hanno amministratori speciali.

Per l'opera che egli dovrà prestare nell' amministrare le dette eredità, e per la parte amministrativa che egli dovrà prendere nei concorsi accademici, percepirà l' indennità stabilita da ciascun fondatore o quella, secondo i casi, statuita dal consiglio.

Art. 13. Nei casi di assenza, di malattia o di morte, il consigliere economo è supplito interinalmente dall'ex presidente; e in mancanza di questo dal consigliere più anziano di elezione non avente carica.

Art. 14. Il segretario del consiglio sarà un accademico consigliere preso per turno nelle tre arti della pittura, scultura ed architettura, ed eletto dall' accademia. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile dopo i due turni seguenti: fa parte del seggio di presidenza.

Ad esso, subordinatamente all'autorità del presidente, sarà affidato il buon ordine delle sedute accademiche e consiliari.

Egli sorveglierà alla regolarità e correttezza delle discussioni, e si informerà perciò delle mozioni che vogliónsi presentare. Invigilerà a che la biblioteca, l'archivio accademico e la segreteria sieno tenuti esattamente; firmerà in unione al presidente i mandati di pagamento. Esso non percepirà emolumento veruno, tranne la medaglia comune di presenza, ma la diligenza sua verrà compensata alla fine del triennio con una speciale medaglia d'oro.

Art. 15. Sebbene sia preciso dovere di ciascun accademico reclamare all' uopo l' osservanza degli statuti e il disimpegno degli obblighi rispettivi, tuttavia verranno deputati dal consiglio sei censori, due per ciascuna classe, i quali pel corso di tre anni invigileranno alla puntuale esecuzione degli statuti, dei regolamenti e delle risoluzioni accademiche e consiliari, riferendo le loro osservazioni al presidente, che le comunicherà al consiglio perchè provveda.

Essi segnaleranno al consiglio loro che trasgredissero alle disposizioni statuarie ed agli obblighi assunti verso l' accademia, o venissero meno in qualsiasi modo alla probità ed all'onore, come anche alle convenienze verso l'accademia stessa. In tal caso potranno proporre la provvisoria sospensione dei trasgressori; il consiglio poi, convocato in seduta segreta, risolverà; e se la sua risoluzione giungesse fino alla cancellazione dall' albo accademico, dovrà essere confermata dall' accademia in adunanza pure segreta. I censori provvederanno alla compilazione e conservazione dell'albo accademico.

Art. 16. Il consiglio, mediante scrutinio segreto, deputerà due consiglieri onde per un triennio sopraintendano alle gallerie accademiche. Le attribuzioni loro sono determinate dal rispettivo regolamento.

Il consiglio deputa pure gli amministratori speciali dei lasciti e delle eredità, a norma di quanto disposero i rispettivi testatori. Essi durano in ufficio tre anni e sono rieliggibili.

CAPITOLO VI.

Del consiglio accademico.

Art. 1. Fra gli accademici di *merito residenti* sarà stabilito un consiglio di *ventiquattro*, compresi il presidente, il vice presidente e l' ex presidente, scelti fra i professori di pittura, di scultura e di architettura, otto per ogni classe; non potranno aver età minore di 30 anni, e saranno eletti a vita.

Il consiglio si riunirà ordinariamente una volta al mese, durante l'anno accademico; ed inoltre tutte le volte che il presidente, o chi ne fa le veci, lo stimi opportuno.

Il consigliere che in detto anno, senza darne avviso al presidente, o senza legittimo impedimento, mancherà a *cinque* sedute consiliari, si riterrà dimissionario e verrà surrogato con altri. Nessun consigliere potrà farsi rappresentare nè delegare ad altri il suo voto.

Art. 2. Al consiglio spetta l'ordinamento e l' alta responsabilità di tutta l'amministrazione accademica. Esso tratta tutti gli affari, cura tutte le proprietà, discute ed approva i bilanci e i contratti; regola le condizioni economiche dell' accademia; delibera le spese; nomina gli impiegati; ne determina le attribuzioni, e li dispensa, se occorre, dal servizio; fa eseguire le disposizioni testamentarie e gli obblighi imposti dai fondatori di lasciti e di concorsi; dirige il buon andamento dei concorsi accademici; discute e conferma le candidature presentate dalle classi; propone all' accademia le elezioni; invigila finalmente alla conservazione di tutti gli oggetti d' arte appartenenti all'accademia.

Art. 3. Via via che un posto diverrà vacante il consiglio stesso eleggerà il nuovo consigliere sciegliendolo nella rispettiva classe in cui vaca il posto. In tal caso tutti i consiglieri avranno diritto uguale a presentare quello che meglio stimeranno idoneo nella classe suddetta. Il Consiglio sottoporrà tutti i nomi ad un primo scrutinio segreto, e quegli che riporterà la maggioranza dei voti sarà l'eletto. In caso di parità si precederà al ballottaggio fra quelli che la ottennero.

Art. 4. Il consiglio sarà legalmente costituito in seduta, quando oltre al presidente, o chi ne fa le veci, saranno presenti almeno 7 consiglieri. Le deliberazioni saranno valide quando otterranno la maggioranza di due voti: alla seconda convocazione basterà la maggioranza assoluta. La responsabilità delle deliberazioni cade su tutto il consiglio, e non sopra i soli intervenuti alla seduta, essendo dovere di tutti i consiglieri, salvo giustificati impedimenti, l'intervenirvi.

Art. 5. Quando si tratti di quistioni personali, o sia chiesta anche da un solo consigliere presente, la votazione sarà segreta. Parimente trattandosi di affare relativo ad un accademico, questi non assisterà alla discussione, tranne vi sia chiamato dal consiglio stesso.

Art. 6. Ogni consigliere intervenuto alla seduta ha diritto alla medaglia di presenza: la perderà intervenendo dopo la lettura del verbale antecedente.

CAPITOLO VII.

Delle elezioni.

Art. 1. Per la elezione del vice presidente si adunerà il consiglio, e ciascun consigliere deporrà nelle mani del presidente una scheda colla propria firma portante il nome ch' egli propone, scelto fra i suoi colleghi nella classe cui spetta il turno; poichè nella presidenza devono avvicendarsi le tre classi della pittura, della scultura e dell'architettura. I nòmi dei tre professori che otterranno maggior numero di voti verranno portati alla seguente adunanza dell'accademia, dalla quale, a maggioranza di voti verrà in quella terna eletto il nuovo vice presidente, mediante voto dato con ischede non firmate.

Art. 2. Per le elezioni del segretario perpetuo si procederà in modo analogo: eccetto che la terna non sarà di accademici di merito, e potrà anche essere composta di individui non accademici, noti tuttavia come letterati di valore.

Art. 3. Il segretario del consiglio scelto nella classe cui spetta il turno verrà eletto come è prescritto pel vice presidente.

Art. 4. Il consigliere economo si elegge, ma senza turno di classe, con procedimento analogo.

Art. 5. I censori, i sopraintendenti alle gallerie e gli amministratori speciali dei lasciti e delle eredità, voluti nei relativi testamenti, saranno eletti dal consiglio a scrutinio segreto e colla maggioranza assoluta dei voti. Sono sempre rieleggibili.

Art. 6. Vacando uno o più posti di accademico di *merito* la rispettiva classe dei professori *residenti*, in numero non minore di due terzi (calcolando sempre su quelli che effettivamente esistono, non sono impediti da forza maggiore, nè assenti), sarà convocata dal presidente dell'accademia per procedere alla scelta dei nuovi candidati; alla terza convocazione della classe qualunque numero d' intervenuti sarà legale. In siffatte adunanze il presidente vota con un solo voto nella classe cui appartiene come accademico di *merito*.

Art. 7. I candidati dovranno essere artisti di merito distinti ed universalmente riconosciuto, i quali abbiano eseguito qualche ripetuta opera privata o pubblica o altamente lodata nelle pubbliche mostre di belle arti nazionali ed estere.

Art. 8. Ogni accademico appartenente alla classe convocata ha diritto di proporre uno o più nomi per la candidatura. Il proponente perciò dovrà essersi prima assicurato, sia per iscritto, sia su parola della quale esso rimane garante, se il proposto consente alla candidatura ed alle sue conseguenze.

Codesta proposta si farà in ischeda firmata dal proponente. Il presidente aprirà le schede e comunicherà i nomi proposti alla classe, la quale si aggiornerà ad una seconda convocazione per aver tempo da informarsi sulle qualità artistiche e morali di ciascun proposto. Alla seconda convocazione poi la classe mediante scrutinio segreto, deciderà a maggioranza di voti se ciascun proposto abbia i requisiti voluti. Coloro che li avranno verranno sottoposti ad un secondo scrutinio segreto per la scelta a candidati, tale scelta si effettuerà a maggioranza assoluta di voti.

Qualora più candidati ottengano lo stesso numero di voti, verranno ugualmente presentati al consiglio. Questo, convocato dal presidente, esaminerà le proposte della classe e voterà su di esse a scrutinio segreto e colla maggioranza di due voti. Se più candidati riporteranno uguali voti verranno del pari sottoposti all' *adunanza generale straordinaria* dei soli accademici di *merito* espressamente convocata ed a cui spetta la elezione definitiva degli accademici di *merito*. Questa è legale quando sieno presenti *quattordici* accademici: elegge a scrutinio segreto e colla maggioranza di due voti. Lo stesso procedimento si terrà per la elezione degli accademici di *merito non residenti:* ma oltre i requisiti sopraindicati, si richiederà che il candidato sia ascritto a qualche primaria accademia artistica: il consiglio tuttavia su proposta della classe o del presidente, può dero-

gare a questa clausola in favore di un qualche artista di raro merito.

Art. 9. Vacando un posto di accademico *libero* ed essendo il caso di eleggerne uno nuovo, l'accademia nominerà una commissione di sei accademici, tre di *merito* e tre *liberi*, perchè formi una lista di candidati, fra i quali in una delle seguenti sedute l'accademia eleggerà il nuovo accademico. In detta commissione presieduta dal presidente dell' accademia avente un sol voto, ciascun commissario ha diritto di proporre uno o più nomi, garantendo che i proposti consentano alla candidatura. L' accademia, presenti almeno quattordici accademici, elegge a scrutinio segreto colla maggioranza di due voti: in caso di parità si procederà al ballottaggio.

Art. 10. Qualsiasi accademico di *merito e libero* può proporre, col mezzo del presidente, al consiglio la nomina di un accademico di *onore*, purchè la sua proposta sia appoggiata da altri quattro accademici. Il consiglio, riconosciute nella persona proposta le qualità volute dagli statuti trasmetterà la dimanda all' accademia riunita, la quale procederà mediante scrutinio segreto, ed a maggioranza assoluta di voti, alla nomina, salvo casi eccezionali di urgenza, nei quali il consiglio potrà avere facoltà di conferire il diploma, dandone poi comunicazione all'accademia; il consiglio avrà pure facoltà di proporre iniziativa uno o più accademici di *onore*.

Sono esenti da ogni votazione i sovrani, le alte dignità nazionali ed estere, i principi e le principesse del sangue; questi si ammetteranno tutti per acclamazione dietro proposta fatta dal presidente e da sei accademici.

CAPITOLO VIII.

Delle sedute accademiche.

Art. 1. Le sedute dell'accademia si terranno ordinariamente ogni primo e terzo giovedì del mese, o in altro giorno se il giovedì fosse festivo. Straordinariamente l' accademia si adunerà ogni qualvolta il presidente lo stimerà necessario. In dette sedute si terrà di quanto è determinato dalle attribuzioni dell'accademia, e di quanto concerne gl' incarichi che fossero ad essa deferiti; e vi stabilirà volta per volta, e secondo i casi, il metodo da tenersi per gl' incarichi suddetti.

Art. 2. Quando la seduta non sia specialmente occupata nell'esercizio di tali attribuzioni sarà impiegata sia in lettura di memorie e dissertazioni degli accademici nazionali od esteri, sia in ricevere comunicazioni, od esaminare scoperte e procedimenti nuovi circa la tecnica dell'arte, o nuove applicazioni

di vecchi procedimenti. In tali sedute si delibereranno pure le pubblicazioni da farsi o da progettarsi; e le classi rispettive riferiranno all'accademia sopra i concorsi accademici.

Art. 3. Qualora il consiglio credesse doversi tenere lettura o conferenza di speciale importanza, la seduta sarà pubblica: se ne darà sempre avviso al principe perpetuo dell'accademia, e vi s'inviteranno gli accademici di *onore*, le autorità ed i particolari.

Art. 4. Trattandosi di elezioni, o di persone e d' interessi, questioni, giudizi relativi a persone, la seduta sarà segreta; e gl'interessati, eccetto speciale invito non saranno presenti.

Art. 5. I concorsi accademici procederanno a norma degli speciali regolamenti che li reggono; il giudizio sarà dato dalla classe rispettiva, e verrá sanzionato dall' accademia, salvo le disposizioni dei fondatori, in seduta straordinaria dei soli accademici di merito, in numero non minore di *dieci*.

I giudizi dell'accademia sono inappellabili. Qualunque controversia potesse sorgere fra i professori, sia in fatto di concorsi, sia per qualunque altro motivo, dovrá essere sottoposto al giudizio dell'accademia e risoluta da questa a scrutinio segreto.

Art. 6. Quando si tratti di risoluzioni importanti la seduta sarà legalmente costituita colla presenza almeno di *dodici* accademici; negli altri casi basterà la presenza di otto. Il voto è sempre personale, nè veruno potrà farsi rappresentare da altri.

Nello stabilire il numero legale dei presenti, questo sarà sempre in ragione del numero effettivo degli accademici esistenti e non impediti da forza maggiore.

Art. 7. L'accademia delibera generalmente colla maggioranza di due voti, salvo i casi previsti in questi statuti, e colla maggioranza assoluta alla seconda convocazione; in caso di ostinata parità di voti si rimanderà la questione ad altra seduta.

Art. 8. Se si avessero da formulare programmi o regolamenti per nuovi concorsi, o per qualsiasi altro oggetto, la presidenza li sottoporrà volta per volta nelle sedute ordinarie all'approvazione dell'accademia.

Art. 9. Per preparare, agevolare ed eseguire i diversi lavori ed incarichi di cui l'accademia dovrà occuparsi, si nomineranno apposite commissioni, secondo la natura degli incarichi e dei lavori. L'accademia potrà invitare a collaborare i soci di altre accademie artistiche riconosciute dal Governo, ed occorrendo quelli ancora delle reali accademie dei licei e S. Cecilia. Queste commissioni saranno presiedute dal presidente dall' accademia o da un accademico delegato da lui.

Art. 10. In ogni anno, nel mese di dicembre si terrà un'adu-

nanza pubblica e solenne alla quale saranno invitati i sovrani e le alte autorità. In detta seduta il segretario perpetuo farà la commemorazione degli accademici defunti nell'anno: il presidente darà conto dell'esito dei concorsi e farà un riassunto dell'operato dell'accademia; si distribuiranno i premi dei concorsi accademici, facendosi pure una mostra delle opere premiate e dei saggi dei pensionisti; finalmente da uno degli accademici si leggerà un discorso di circostanza.

Art. 11. Il valore delle medaglie di presenza per gl'intervenuti alle sedute, verrà annualmente stabilito dal consiglio, in ragione dei mezzi a disposizione dell'accademia.

CAPITOLO IX.

Disposizioni generali

Art. 1. L'anno accademico principia col 1° novembre dell'anno che corre e termina col 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 2. Ogni accademico nell'essere ammesso all'accademia farà la seguente promessa.

Io N. N. prometto alla R. Accademia romana di S. Luca di adoperarmi a vantaggio delle arti belle, di cooperare per quanto è in me all'utilità ed alla gloria della stessa accademia e di osservarne gli statuti.

Art. 3. Sopravvenendo la morte di un accademico il presidente accompagnato dal segretario perpetuo e da quei colleghi che vorranno intervenire assisterà ai funerali per rendere all'estinto gli ultimi onori. Avvenendo la morte del presidente in carica il corpo intero dell'accademia ne accompagnerà il cadavere ed assisterà all'esequie.

Art. 4. Per accertare la presenza alle sedute accademiche e consigliari ognuno firmerà un foglio che sarà chiuso e sottoscritto dal segretario dopo letto il verbale antecedente. Coloro che giungeranno dopo questa lettura perderanno la medaglia di quella seduta.

Art. 5. I processi verbali delle sedute accademiche e delle commissioni, non si fanno mai di pubblica ragione: si pubblicheranno tuttavia le rispettive relazioni o gli estratti di queste, quando l'accademia o la commissione lo giudicheranno opportuno.

Art. 6. Qualunque proposta importante venga presentata al consiglio o all'accademia dovrà essere in iscritto e si dovrà lasciare, tranne caso urgente, alla considerazione degli accademici onde possano deliberare maturamente nella seguente adunanza.

Art. 7. Al principiare di ogni anno verrà pubblicato dai

censori coll'opera del segretario l'albo degli accademici viventi che verrà pure inviato a tutte le autorità, dicasteri e tribunali perchè ne abbiano contezza.

Art. 8. Tutte le opere dei concorrenti ai concorsi accademici verranno colle rispettive prove esposte al pubblico nelle sale accademiche per almeno tre giorni prima e tre dopo il giudizio. I nomi degli autori verranno apposti alle sole opere premiate se il concorso è anonimo; e queste opere premiate rimarranno in proprietà dell'accademia.

Art. 9. Nessun accademico potrà nei giudizi di concorsi o in altro manifestare fuori dell'accademia a voce o in iscritto, nè prima nè poi, il suo voto privato, e molto meno le opinioni esternate dai colleghi, ma dovrà attenersi strettamente al disposto di questi statuti, cioè a dire il suo voto segreto nella ballottazione.

Art. 10. Sarà cura di tutti gli accademici adoperarsi alla conservazione dei pubblici monumenti e delle opere di arte. Ciascuno sopra i propri rilievi o sopra rilievi o sopra notizie certe di danneggiamenti o di necessità di restauri farà rapporto per iscritto all' accademia; la quale esaminatolo e trovatolo opportuno farà fare dal segretario perpetuo un pro-memoria che il presidente presenterà o accompagnerà con lettera al regio governo.

Art. 11. L'accademia non risponde a quesiti nè dà giudizii su opere d' arte a richiesta di particolari, e specialmente di commercianti.

Art. 12. Dovendosi fare qualche ricorso al regio governo, verrà questo esposto da una deputazione composta dal presisidente, del vice presidente e del segretario perpetuo dell' accademia.

Art. 13. L' accademia pubblicherà ogni anno le memorie e le relazioni lette nelle adunanze, ed un rendiconto delle relazioni fatte, delle discussioni, delle elezioni, delle corrispondenze artistiche e dei doni ricevuti. La presidenza potrà proporre che si stampi per sunto una memoria la cni pubblicazione riuscisse troppo costosa pei mezzi di cui l'accademia può disporre.

Art. 14. Ogni accademico di merito, oltre ad una qualche sua opera se vuole dovrà donare all' accademia il proprio ritratto: questa disposizione è solamente facoltativa per gli accademici *liberi* e *d'onore*.

Art. 15. Le sedute del consiglio e dell'accademia si terranno nella residenza accademica: quelle di congressi, commissioni, classi e simili potranno tenere sedute presso il presidente dell'accademia o in luogo da esso designato.

Art. 16. Il custode e il bidello dell'accademia, nominati dal

consiglio, saranno sotto la dipendenza del presidente, del segretario perpetuo e del consigliere economo.

Art. 17. Se dopo un biennio l'esperienza dimostrasse necessario qualche mutamento a questi statuti, il consiglio accademico d'accordo colla presidenza, studierà e proporrà all'accademia le variazioni da farsi, le quali dopo approvate, dovranno per avere forza riportare la sanzione del regio governo.

CAPITOLO X.

Disposizioni transitorie

Art. 1. Nulla verrà innovato nella condizione attuale e nei diritti acquisiti degli accademici esistenti di merito e d'onore, i quali conserveranno la loro qualità e cariche rispettive, nè soffriranno pregiudizio veruno pel fatto di questi rinnovati statuti.

Art. 2. Entro un anno dalla data del regio decreto, che approva questi statuti sarà stabilita dall'accademia la formazione delle nuove categorie, e tutto sarà ordinato secondo che in questi riformati statuti è prescritto.

Art. 3. Fino a che l'archivio accademico non sia passato in consegna al segretario perpetuo, l'archivio rimane in custodia e sotto la responsabilità del segretario del consiglio e dei censori.

Art. 4. Sino a che le nuove categorie non siano costituite le elezioni seguiteranno a farsi a norma delle disposizioni ora in vigore.

Art. 5. Per la prima volta la scelta degli accademici *liberi*, il passaggio agli *emeriti*, e la nomina di *soci aggregati*, sarà fatta dal consiglio accademico.

Roma, 2 giugno 1889.

Visto d'ordine di S. M.
Il ministro della pubblica istruzione
P. Boselli

6162) Regio Decreto del 20 giugno 1889 che nomina la commissione per la distribuzione dei sussidi ai danneggiati dalle inondazioni nei comuni della provincia di Teramo.

6163) Regio Decreto de' 20 giugno 1889 che nomina la commissione per la distribuzione dei sussidi ai danneggiati dalle inondazioni nei comuni della provincia di Chieti.

6164) Regio Decreto portante disposizioni per la promozione a scelta del personale dei ministeri delle finanze e del tesoro.

30 giugno 1889

UMBERTO I. RE D'ITALIA ec.

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per le finanze e pel tesoro; Veduto l'art. 2 del regio decreto 18 marzo 1889, n. 5988; Veduti i Nostri decreti del 7 aprile 1889, coi quali è stato ripartito il personale fra il nuovo ministero delle finanze e il ministero del tesoro, secondo la pertinenza dei servizi a cui ciascun impiegato trovavasi addetto; Veduti gli art. 3 e 4 del regio decreto 26 marzo 1874, n. 1866; Udito il consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Fino a tutto il 30 giugno 1889 le promozioni, sia di grado, sia di classe, nel ruolo promiscuo pel personale dei ministeri delle finanze e del tesoro, potranno essere conferite, *a scelta*, agli impiegati del grado e della classe immediatamente inferiore, senza riguardo all'anzianità rispettiva.

Ordiniamo ec. — Roma, addì 30 giugno 1889.

UMBERTO
F. Seismit-Doda
Giolitti.

6155) Legge sulla riforma penitenziaria.

14 luglio 1889.

UMBERTO I. RE D'ITALIA ec.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno appròvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. È data facoltà al Governo del Re di provvedere al riordinamento dei fabbricati carcerari per l'applicazione del nuovo codice penale e nei modi prescritti dalla presente legge.

Art. 2. Alla pubblicazione della presente legge sarà fatta eseguire dal ministero dell'interno una ispezione allo scopo di verificare se e quanto i fabbricati carcerari attualmente esistenti rispondano alle condizioui generali d'igiene, di sicurezza e di disciplina ed alle condizioni speciali necessarie per la detenzione preventiva e per l'espiazione delle pene sancite dal nuovo codice penale.

Art. 3. Le opere di costruzione, di ampliamento, di riduzione e di riparazione delle carceri mandamentali, non che quelle per le carceri circondariali e succursali, per gli stabilimenti

di pena e pei riformatori governativi sono a carico dello Stato; salvo per questi ultimi la osservanza delle convenzioni esistenti.

Le spese di manutenzione dei fabbricati delle carceri mandamentali saranno a carico dei comuni.

Art. 4. I comuni pagheranno allo Stato una somma fissa annuale ragguagliata alla media della spesa da essi sostenuta nel quinquennio 1884-1888 per fitto o quota di concorso al fitto dei fabbricati delle carceri mandamentali.

Per i comuni che hanno destinato ad uso di carcere mandamentale edifizi o parte di edifizi di loro proprietà si provvederà come segue:

a) Se il governo manterrà le carceri mandamentali nell'edifizio di proprietà del comune capoluogo di mandamento rilascerà a benefizio di esso le quote che gli siano state sin ora corrisposte dagli altri comuni del mandamento: se la proprietà del fabbricato apparterrà a tutti o a parte dei comuni del mandamento, il governo rilascerà ugualmente ad essi la quota di fitto, e resteranno a loro benefizio le quote degli altri comuni non interessati nella proprietà;

b) Se il Governo provvederà alla costruzione del nuovo fabbricato, i comuni pagheranno allo Stato una somma annua equivalente al fitto o alla quota di fitto presunto in base al valore del fabbricato.

I comuni che non hanno carceri mandamentali e che si servono delle carceri giudiziali circondariali continueranno a pagare allo Stato la quota di concorso ragguagliata alla media del quinquennio 1884-1888.

Art. 5. In seguito ai risultati della ispezione di cui all'art. 2 saranno fatti compilare dal Governo i progetti riguardanti l'adattamento o la costruzione di tutti i fabbricati carcerari. Tali progetti saranno redatti secondo le norme generali stabilite dalla legge sulle opere pubbliche.

Per la redazione dei detti progetti il ministero dell'interno trasmetterà agli uffici competenti le tracce e le indicazioni necessarie affinchè rispondano alle esigenze della detenzione preventiva a sistema misto, e del sistema penitenziario in applicazione del codice penale.

Art. 6. È autorizzata l'alienazione dei fabbricati carcerari constatati inservibili dai risultati della ispezione prescritta all'art. 2.

Art. 7. La riforma penitenziaria, nelle parti previste dalla presente legge, sarà gradatamente eseguita dal governo del Re mediante decreti reali su proposta del ministero dell'interno d'accordo col ministro di grazia e giustizia.

Art. 8. A cominciare dall'esercizio 1889-90, verrà iscritta

nel bilancio della spesa del ministero dell' interno una somma fissa corrispondente alla media della somma stanziata nei bilanci preventivi (parte ordinaria e straordinaria) degli ultimi tre anni: e cogli stessi criteri una somma fissa verrà iscritta nel bilancio dell'entrata pei proventi del lavoro carcerario.

La somma complessiva del bilancio sarà divisa in capitoli, tra le diverse spese che il ministero dell' interno crede possono essere effettivamente necessarie nel corso dell' esercizio.

Art. 9. Dall'esercizio 1889-90 in poi sarà iscritto nel bilancio della spesa del ministero dell' interno un capitolo intestato: " Spese di riduzione, ampliamento, costruzione dei fabbricati carcerari ". Per provvedere a queste spese si stanzierà in questo capitolo, con lo stato di previsione di ciascun esercizio, quella parte della complessiva assegnazione fatta in media sul bilancio dell' ultimo triennio pel servizio carcerario, che, dopo aver fissate le previsioni per tutti gli altri capitoli, risulterà ancora disponibile.

Art. 10. Nel bilancio dell' entrata di ogni esercizio verrà iscritta la somma fissa dovuta dai comuni in virtù dell'art. 4 e del susseguente articolo 16.

Art. 11. L'ammontare delle economie che si verificheranno sul complesso degli stanziamenti fatti nei vari capitoli del bilancio del ministero dell' interno pel servizio carcerario; le maggiori somme che rispetto alle previsioni saranno debitamente accertate sul capitolo del bilancio dell'entrata; le somme accertate quali proventi carcerari, durante l'esercizio, ed il prezzo risultante dalla vendita dei fabbricati divenuti inservibili, al termine di ogni esercizio saranno devoluti in favore del capitolo di cui all'art. 9.

Le variazioni risultanti dall'accertamento dei residui tanto attivi che passivi dei precedenti esercizi si attribuiranno ai residui dello stesso capitolo.

Art. 12. Ogni anno, alla presentazione del bilancio di previsione, il ministero dell' interno unirà un allegato speciale contenente:

a) Le spese effettivamente fatte e impegnate nell' esercizio precedente per ciascun capitolo, e le ragioni per le quali siasi ottenuta un' economia o sieno abbisognevoli nuovi fondi;

b) I proventi ottenuti nell' esercizio precedente e le ragioni che abbiano contribuito ad aumentarli e diminuirli;

c) La designazione delle opere sulle quali saranno impegnate le somme inscritte in bilancio ai sensi dell'art. 9.

d) Una esposizione particolareggiata sullo stato del riordinamento dei fabbricati carcerari.

Art. 13. Le spese di custodia delle carceri, mandamentali

circondariali e succursali, degli stabilimenti di pena e dei riformatori governativi sono a carico dello Stato.

Art. 14. Gli agenti di custodia (graduati o guardie), che hanno prestato 20 anni di servizio attivo nell'amministrazione delle carceri acquistano diritto al trattamento di riposo. Nulla è innovato sulla misura della pensione.

Art. 15. Le spese di mantenimento e di fornimento (vestiario, biancheria, mobili) di cura, di assistenza medica e religiosa dei detenuti nelle carceri circondariali e succursali, dei condannati e ricoverati negli stabilimenti di pena e nei riformatori governativi sono a carico dello Stato.

Per le carceri mandamentali provvederà lo Stato a tutte le spese anzidette, meno quelle di assistenza medica e religiosa, che sono poste a carico dei comuni.

Art. 16. Pel pagamento del personale di custodia, che in virtù dell'art. 13 viene assunto dallo Stato, i comuni gli pagheranno una somma fissa annuale ragguagliata alla media della spesa a tale titolo da essi sostenuta nel quinquennio 1884-1888.

Art. 17. Per i minorenni ricoverati nei riformatori privati o collocati presso famiglie private, e per i quali i parenti, o altre persone, responsabili, corrispondano una parte della retta, lo Stato paga la differenza.

Art. 18. L'assegnazione dei condannati ai luoghi di pena, il ricovero e il collocamento dei minorenni spetta al ministero dell'interno. I giudicabili, i condannati la cui sentenza non è ancora divenuta esecutiva e che non abbiano compiuti i 18 anni di età, possono essere affidati, per il tempo della loro detenzione preventiva, anche a riformatori privati, ove questi offrano le guarentigie necessarie e l'autorità giudiziaria competente dia il suo consenso.

Art. 19. È istituito presso il ministero dell'interno un consiglio delle carceri composto di otto membri nominati per decreto reale. Presidente di questo consiglio sarà il ministro dell'interno ed in sua vece il sottosegretario di Stato. Ne farà parte il direttore generale delle carceri.

Art. 20. Il consiglio delle carceri emetterà il suo parere:

a) Sulla convenienza di affidare a riformatori privati i minorenni giudicabili e condannati ai sensi dell'art. 17;

b) Sui documenti che la direzione generale delle carceri dovrà annualmente presentare al Parlamento ai sensi dell'articolo 12.

c) Sui modi atti a diffondere la istituzione delle società di patronato e dei riformatori privati e sui sussidi da concedersi ad essi;

d) E su tutte le altre questioni per le quali il ministero crederà d'interpellarlo.

Art. 21. Le disposizioni degli articoli 3, 4, 13, 15, per quanto riguarda le carceri mandamentali, avranno vigore dalla pubblicazione del decreto reale di cui all'art. 7.

Art. 22. Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare i regolamenti necessari per l'applicazione della presente legge.

Art. 23. È abrogata la legge del 28 gennaio 1864, n. 1653, sulla riduzione e costruzione della carceri giudiziarie.

Ordiniamo ec. Roma, addì 14 luglio 1889.

UMBERTO
F. Crispi

6166) Regio Decreto che approva il testo unico della legge sul consiglio di Stato.

2 giugno 1889

UMBERTO I. RE D'ITALIA ec.

Veduto l' articolo 25 della legge 31 marzo 1889, n. 5992 che dà facoltà al Nostro governo di coordinare in testo unico con le disposizioni della detta legge quelle della legge del 20 marzo 1865, allegato *D;* Veduto il parere del consiglio di Stato del 4 maggio 1889; Sentito il consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno; Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato il seguente testo unico della legge sul consiglio di Stato:

TITOLO I.

Della composizione del Consiglio di Stato.

Art. 1. Il consiglio di Stato si compone del presidente, di quattro presidenti di sezione, di trentadue consiglieri, di otto referendari, di un segretario generale e di quattro segretari di sezione.

Art. 2. Il presidente del consiglio di Stato, i presidenti di sezione ed i consiglieri sono nominati per decreto reale proposto dal ministro dell'interno, dopo deliberazione del Consiglio dei ministri.

I referendari, il segretario generale ed i segretari di sezione sono nominati con decreto reale, sulla proposta del ministro dell'interno.

Art. 3. I relativi stipendi sono determinati dalla tabella annessa alla presente legge.

Art. 4. I presidenti e i consiglieri di Stato non possono

essere rimossi, nè sospesi, nè collocati a riposo d' ufficio, nè allontanati in qualsivoglia altro modo, se non nei casi e con lo adempimento delle condizioni seguenti:

1. Non possono essere destinati ad altro pubblico ufficio, se non col loro consenso;

2. Non possono essere collocati a riposo di ufficio, se non quando, per infermità o per debolezza di mente, non sieno più in grado di adempiere convenientemente ai doveri della carica;

3. Non possono essere sospesi, se non per negligenza nell' adempimento dei loro doveri o per irregolare e censurabile condotta;

4. Non possono essere rimossi dall'ufficio se non quando abbiano ricusato di adempiere ad un dovere del proprio ufficio imposto dalle leggi o dai regolamenti; quando abbiano dato prova di abituale negligenza, ovvero con fatti gravi abbiano compromessa la loro riputazione personale o la dignità del collegio al quale appartengono.

I provvedimenti preveduti nei paragrafi 2, 3 e 4 di questo articolo debbono essere emanati per decreto reale, sopra proposta motivata del ministro dell' interno, udito il parere del consiglio di Stato in sessione plenaria e dopo deliberazione del consiglio dei ministri.

Art 5. Le sezioni in cui si divide il Consiglio di Stato sono quattro:

1ª dell'interno;
2ª di grazia e giustizia e culti;
3ª delle finanze;
4ª per la giustizia amministrativa.

Ciascuna sezione è presieduta da un presidente. Il presidente del Consiglio presiede le adunanze generali e può presiedere le sezioni nelle quali reputasse d'intervenire.

Art. 6. Ciascuna sezione si compone di un presidente e di otto consiglieri.

Assiste alle adunanze un segretario di sezione.

Art. 7. I referendari istruiscono gli affari che loro sono commessi dal presidente del Consiglio o dai presidenti di sezione, e ne fanno relazione al Consiglio od alla sezione.

Ciascun referendario non ha voce deliberativa che per lo affare di cui è relatore.

Art. 8. Il presidente ed i consiglieri della sezione quarta sono designati con decreto reale al principio di ogni anno, in modo che almeno due e non più di quattro consiglieri siano mutati dalla composizione dell'anno precedente.

I consiglieri che cessano di far parte della sezione possono esservi, dopo un anno, nuovamente destinati.

Ove manchi nella sezione il numero dei consiglieri necessari per deliberare, il presidente del Consiglio vi supplisce con consiglieri appartenenti ad altre sezioni.

A questa sezione potranno essere destinati anche tre referendari, i quali avranno voto deliberativo soltanto negli affari dei quali siano relatori, ovvero quando vengono chiamati a supplire i consiglieri assenti od impediti.

Art. 9. La direzione del personale e del servizio interno, non che la corrispondenza col ministero, spettano al presidente.

TITOLO II.

Capo I.

Delle attribuzioni consultive del Consiglio di Stato.

Art. 10. Il Consiglio di Stato:

1. Dà il suo parere in tutti i casi nei quali il suo voto è prescritto dalla legge;

2. Dà parere sopra le proposte di legge e sugli affari di ogni natura pei quali sia interrogato dai ministri del Re.

3. Formola quei progetti di legge ed i regolamenti che vengono commessi dal Governo.

Art. 11. Quando il parere del Consiglio di Stato è richiesto per legge, il decreto reale o ministeriale che ne consegue deve avere la formola " *udito il parere del Consiglio di Stato* ".

Art. 12. Oltre i casi nei quali il voto del Consiglio di Stato è richiesto per legge, dovrà domandarsi:

1. Sopra tutte le proposte di regolamenti generali di pubblica amministrazione;

2. Sulle domande di estradizione fatte da governi stranieri;

3. Sulla esecuzione delle provvisioni ecclesiastiche di ogni natura;

4. Sui ricorsi fatti al Re contro la legittimità di provvedimenti amministrativi sui quali siano esaurite e non possano proporsi domande di riparazioni in via gerarchica.

Nei casi previsti al n. 4 di questo articolo, quando il provvedimento sia contrario al parere del Consiglio di Stato, si farà constare dal decreto reale essersi pure udito il Consiglio dei ministri.

Capo II.

Del modo di procedere nella trattazione degli affari consultivi.

Art. 13. Il Consiglio di Stato per l'esame degli affari sui

quali è richiesto del suo parere, delibera in adunanza generale di tutti i soci componenti o diviso per sezioni, o per comitati.

Art. 14. Le adunanze generali sono convocate e presiedute dal presidente del Consiglio e vi assiste il segretario generale.

Art. 15. Ogni sezione può esser divisa in più comitati, e per decreto reale sarà stabilito il numero dei consiglieri che debbono comporli.

Art. 16. La distribuzione del personale dei consiglieri nelle sezioni e nei comitati sarà fatta per decreto reale.

I referendari ed i segretari sono assegnati a ciascuna sezione con ordinanza del presidente.

Art. 17. A render valide le deliberazioni, tanto nelle adunanze generali, quanto nelle adunanze di sezione, è necessaria la presenza almeno della metà del numero dei consiglieri che compongono il Consiglio o la sezione.

Art. 18. Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta di voti.

In caso di parità, il voto del presidente avrà la preponderanza.

Art. 19. I ministri potranno intervenire, per gli affari consultivi, alle adunanze generali del Consiglio ed a quelle delle sezioni; o delegare commissari per dare speciali informazioni sugli affari da trattarsi, o manifestare gli intendimenti del ministro sopra nuove leggi e regolamenti, dei quali sia commessa al Consiglio la compilazione.

Art. 20. È in facoltà del presidente, quando il Consiglio sia chiamato a dar parere sopra affari di natura mista o indeterminata, di formare Commissioni speciali, scegliendone i consiglieri nelle sezioni.

Potrà anche aggiungere alla sezione incaricata di esaminare determinati affari alcuni membri di altre sezioni, i quali però, in questi casi, non hanno che voto consultivo.

In caso di assenza o d'impedimento di membri di una sezione, il presidente può provvisoriamente destinare a supplirli quelli di un'altra sezione.

Art. 21. Dal regolamento del servizio interno sarà determinato quali affari debbano essere trattati dalle sezioni, cui spettano, e quali in adunanza generale.

Sarà sempre facoltativo al ministro di esigere che dati affari siano trattati in adunanza generale.

Art. 22. Le proposte di leggi e di regolamenti, dopo essere state studiate e preparate nella sezione, alla quale per loro natura appartengono, o nelle Commissioni speciali, sono esaminate e discusse in adunanza generale.

Art. 23. Avuto il parere di una sezione, il ministro può sempre richiedere al presidente che l'affare sia riproposto all'esame dell'intiero Consiglio, e discusso in adunanza generale.

TITOLO III.

Capo I.

Delle attribuzioni della quarta sezione.

Art. 24. Spetta alla sezione quarta del Consiglio di Stato di decidere sui ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, contro atti e provvedimenti di un'autorità amministrativa o di un corpo amministrativo deliberante, che abbiano per oggetto un interesse d'individui o di enti morali giuridici; quando i ricorsi medesimi non siero di competenza dell'autorità giudiziaria, nè si tratti di materia spettante alla giurisdizione od alle attribuzioni contenziose di corpi o collegi speciali.

Il ricorso non è ammesso se trattasi di atti o provvedimenti emanati dal Governo nell' esercizio del potere politico.

Il ricorso, che non implichi incompetenza od eccesso di potere, non è ammesso contro le decisioni le quali concernano controversie doganali oppure questioni sulla leva militare.

Art. 25. La sezione quarta del consiglio di Stato decide pronunciando anche in merito:

1. Delle controversie fra lo Stato e i suoi creditori, riguardanti l' interpretazione dei contratti di prestito pubblico, delle leggi relative a tali prestiti e delle altre sul debito pubblico;

2. Dei sequestri di temporalità, dei provvedimenti concernenti le attribuzioui rispettive delle podestà civili ed ecclesiastiche, e degli atti provvisionali di sicurezza generale relativi a questa materia;

3. Dei ricorsi nelle materie che, a termini delle leggi vigenti, sono attribuite alla decisione del consiglio di Stato;

4. Dei ricorsi per contestazioni fra comuni di diverse provincie per l'applicazione della tassa istituita dalla legge 11 agosto 1870, n. 5784 allegato O;

5. Dei ricorsi per contestazioni sui confini di comuni o di provincie;

6. Dei ricorsi diretti ad ottenere l'adempimento dell'obbligo dell' autorità amministrativa di conformarsi, in quanto riguarda il caso deciso, al giudicato dei tribunali che abbia riconosciuto la lesione di un diritto civile o politico;

7. Dei ricorsi in materia di consorzi per strade le quali tocchino il territorio di provincie, e sopra contestazioni circa i provvedimenti pel regime delle acque pubbliche ai termini della prima parte dell'articolo 124, legge 20 marzo 1865, sulle opere pubbliche;

8. Dei ricorsi contro il diniego dell'autorizzazione a stare in giudizio ad enti morali giuridici sottoposti alla tutela della pubblica amministrazione;

9. Dei ricorsi sopra tutte le questioni che per leggi speciali non peranco abrogate nelle diverse provincie del Regno siano state di competenza dei consigli e delle consulte di Stato.

Nulla è innovato, anche per le materie prevedute in questo articolo, alle disposizioni delle leggi vigenti, per quanto riguarda la competenza giudiziaria.

Art. 26. La sezione quarta pronunzia sui ricorsi attribuiti alla sua competenza, a norma degli articoli precedenti, con decisioni motivate in conformità delle leggi che regolano la materia, cui si riferisce l' oggetto del ricorso, in quanto non siano contrarie alle disposizioni della presente legge.

Art. 27. Negli affari che, a norma della presente legge, possono formare oggetto di ricorso alla sezione quarta, il Governo, avuto il parere della sezione competente, non può richiedere, in via amministrativa, l'esame del consiglio di Stato in adunanza generale.

Col preventivo assenso scritto di coloro ai quali il provvedimento direttamente si riferisce, può invece provocare la decisione della sezione quarta. Ma, se essi rifiutino, si intenderà che vi abbiano rinunziato.

Art. 28. Quando la legge non prescrive altrimenti, il ricorso alla sezione quarta non è ammesso se non contro il provvedimento definitivo, emanato in sede amministrativa, sul ricorso presentato in via gerarchica.

Tale ricorso non è più ammesso quando, contro il provvedimento definitivo, siasi presentato ricorso al Re in sede amministrativa, secondo la legge vigente.

Capo II.

Del procedimento dinanzi la quarta sezione.

Art. 29. I ricorsi presentati alla sezione quarta del consiglio di Stato per la decisione in sede contenziosa sono sottoscritti dalle parti ricorrenti o da una di esse e firmati da un avvocato ammesso al patrocinio in corte di cassazione. Se la parte non ha sottoscritto, l' avvocato che firma in suo nome deve essere munito di mandato speciale.

Il ricorrente, che non abbia eletto nel ricorso domicilio in Roma, si intenderà averlo eletto, per gli atti e gli effetti del ricorso, presso la segreteria del consiglio di Stato.

Art. 30. Fuori dei casi nei quali i termini siano fissati dalle leggi speciali relative alla materia del ricorso, il termine per

ricorrere alla quarta sezione del consiglio di Stato è di giorni 60 dalla data in cui la decisione amministrativa sia stata notificata nelle forme e nei modi stabiliti dal regolamento; e se il ricorrente ha dichiarato di accettare a norma dell' art. 27 che l'affare sia proposto alla decisione del consiglio di Stato, è di giorni 30 dalla data della dichiarazione.

Il ricorso è diretto al Consiglio di Stato e deve essere, nei termini suddetti, notificato all'autorità dalla quale è emanato l' atto o provvedimento impugnato o alle persone alle quali l'atto o provvedimento medesimo direttamente si riferisce.

L'originale ricorso, colla prova delle eseguite notificazioni e coi documenti sui quali si fonda, deve essere dal ricorrente, entro trenta giorni successivi alle notificazioni medesime, depositato, insieme all' atto o provvedimento impugnato, nella segreteria del consiglio di Stato.

I termini ed i modi prescritti in questo articolo per la notificazione ed il deposito del ricorso debbono osservarsi a pena di decadenza.

Art. 31. Nel termine di trenta giorni successivi a quello assegnato pel deposito del ricorso, l'autorità e le parti alle quali il ricorso fosse stato notificato possono presentare nella segreteria del Consiglio di Stato memorie, fare deduzioni ed istanze sull'ammessibilità e sul merito del ricorso e produrre quei documenti che reputassero utili a sostegno dal loro assunto.

Art. 32. Nei casi d'urgenza il presidente della quarta sezione può abbreviare il termine per il deposito del ricorso prescritto nel secondo capoverso dell' art. 30. Per gravi motivi può anche prorogarlo.

Nell'uno e nell' altro caso dovrà essere abbreviato o prorogato in eguale misura il termine per la presentazione delle memorie di che nell'articolo precedente.

Art. 33. I ricorsi in via contenziosa non hanno effetto sospensivo.

Tuttavia la esecuzione dell'atto o del provvedimento può essere sospesa per gravi ragioni, con decreto motivato dalla quarta sezione, sopra istanza del ricorrente.

Art. 34. Nel giorno fissato con decreto del presidente della sezione il consigliere incaricato fa in udienza pubblica la relazione dell'affare.

Dopo la relazione, se le parti si facciano rappresentare da un avvocato, questi può essere ammesso a svolgere succintamente il proprio assunto.

L'autorità, che ha emanato il provvedimento impugnato, può farsi rappresentare dall'avvocatura erariale o da un commissario scelto fra i direttori od ispettori generali dei mini-

steri o fra i referendari del Consiglio di Stato, che non siano addetti alla sezione.

La polizia delle udienze, l'ordine della discussione e delle deliberazioni e la pronunziazione delle decisioni sono regolate dalle disposizioni del codice di procedura civile.

I ricorsi indicati nel numero 8 dell'articolo 25 sono trattati e decisi, sulle memorie scritte delle parti, in Camera di consiglio.

Art. 35. I ricorsi, le memorie, gli atti i documenti che si producono alla quarta sezione, come pure le decisioni ed i provvedimenti di qualsivoglia natura da essa emanati, sono soggetti alle prescrizioni sancite nelle leggi sul bollo per gli affari da trattarsi in sede amministrativa. Non sono soggetti a tassa di registro.

Art. 36. La quarta sezione decide coll' intervento di sette votanti, a maggioranza assoluta di voti.

Non possono concorrere alle decisioni i consiglieri che avessero concorso a dar parere nella sezione consultiva sull'affare che forma oggetto del ricorso.

Art. 37. Se la sezione riconosce che l' istruzione dell' affare è incompleta o che i fatti affermati nell'atto o provvedimento impugnato sono in contradizione con le risultanze dei documenti, prima di decidere sul merito, può richiedere all'amministrazione interessata nuovi schiarimenti o la produzione di documenti od ordinare all' amministrazione medesima di fare nuove verificazioni, autorizzando le parti, quando ne sia il caso ad assistervi ed anche a produrre determinati documenti.

Art. 38. Se la sezione riconosce infondato il ricorso, lo rigetta.

Se accoglie il ricorso per motivo d'incompetenza, annulla l'atto o provvedimento e rimette l'affare all' autorità competente.

Se accoglie il ricorso per altri motivi, nei casi previsti dall'art. 24 annulla l'atto o provvedimento, salvo gli ulteriori provvedimenti dell'autorità amministrativa; e, nei casi previsti dall'art. 25 decide nel merito.

Se la sezione riconosce che il punto di diritto sottoposto alla sua decisione ha dato luogo a precedenti decisioni tra loro difformi della stessa sezione, potrà rinviare con ordinanza la discussione della controversia ad altra seduta plenaria col concorso di nove votanti.

La decisione è definitiva.

Art. 39. Contro le decisioni della sezione è ammesso il ricorso di revocazione nei casi stabiliti dal codice di procedura civile.

Art. 40. L'incompetenza per ragione di materia può essere

elevata in qualunque stadio della causa. Il Consiglio di Stato può elevarla d'ufficio.

Nulla è innovato alla legge del 31 marzo 1877, numero 3761.

Art. 41. Sollevata dalle parti o di ufficio la incompetenza dell'autorità amministrativa, la sezione sospenderà ogni ulteriore decisione e rinvierà gli atti alla Corte di cassazione per decidere sulla competenza.

CAPO III.

Disposizioni generali e transitorie

Art. 42. Con regio decreto sarà aggiunto al ruolo del personale di segreteria del Consiglio di Stato il numero d'impiegati necessario pel servizio di segreteria della quarta sezione.

Art. 43. Con regi decreti, a proposizione del ministro dello interno, sentito il Consiglio di Stato, saranno determinate le norme del procedimento da seguirsi avanti la quarta sezione e sarà provveduto a quant'altro possa occorrere per l' esecuzione della presente legge.

Art. 44. Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge o che provvedano sulle materie sulle quali essa dispone.

Art. 45. Un regolamento di servizio interno sarà approvato con decreto reale.

Art. 46. Il giorno in cui andrà in vigore la presente legge sarà fissato per decreto reale.

TABELLA

degli stipendi del personale del Consiglio di Stato

Presidente del Consiglio.	L.	15,000
Quattro presidenti di sezione. . .	„	12,000
Trentadue consiglieri.	„	9,000
Quattro referendari di 1. classe. .	„	7,000
id id. di 2. classe. .	„	6,000
Un segretario generale	„	8,000
Quattro segretari di sezione . . .	„	5,000

Ordiniamo ecc. Roma, addì 2 giugno 1889.

UMBERTO
F. Crispi

6167) Regio Decreto portante norme per l'ammissione senza esami agli istituti tecnici e per il passaggio dalle scuole tecniche e normali.

20 giugno 1889

UMBERTO I. RE D'ITALIA ec.

Vedute le leggi vigenti sulla pubblica istruzione; Veduti i regolamenti generali per le scuole tecniche e per gl' istituti tecnici, approvati col Nostro decreto 21 giugno 1885; Veduti i programmi e le norme regolamentari didattiche per le scuole tecniche e per gl' istituti tecnici, approvati con altro Nostro decreto del 21 giugno 1885; Veduto il nostro decreto 8 novembre 1888, che abolisce la divisione in due sezioni del 3° anno di scuola tecnica; Veduto il regolamento per i ginnasi e i licei, approvato con Nostro decreto del 23 ottobre 1884, e modificato col successivo Nostro decreto del 24 ottobre 1888; Veduto il Nostro decreto del 7 giugno 1888, che istituisce un esame di licenza dal ginnasio inferiore, Veduto il regolamento per le scuole normali, approvato col Nostro decreto del 21 giugno 1883; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1 La licenza della scuola tecnica è titolo sufficiente per l' ammissione senza esame alla 1ª classe dell' istituto tecnico.

Art. 2. Chi non possiede la licenza suddetta deve, per l'ammissione alla prima classe dell' istituto, sostenere un esame. Questo esame comprende le seguenti materie; nei limiti dei rispettivi programmi vigenti nella scuola tecnica:

Lingua italiana (prova scritta ed orale).
Lingua francese (prova scritta ed orale).
Matematica (prova orale).
Storia d' Italia (prova orale).
Geografia (prova orale).
Disegno (prova grafica).

La commissione per il suddetto esame sarà composta del preside dell' istituto (presidente) e dei professori che nella 1ª classe dell' istituto insegnano le discipline sulle quali cade l' esame.

Art. 3. Chi è fornito della licenza del ginnasio inferiore o del certificato di promozione alla 5ª classe del ginnasio, sarà ammesso alla prima classe dell' istituto tecnico con un esame d' integramento sulla matematica, sulla lingua francese e sul disegno, in conformità dei rispettivi programmi vigenti nella scuola tecnica.

Chi possiede il certificato di promozione alla 3ª classe

della scuola normale, o la patente per l'insegnamento elementare di grado inferiore, sarà ammesso alla 1ª classe suddetta, con un esame d'integramento sulla lingua francese e sul disegno.

Art. 4 Chi è fornito della licenza dal ginnasio superiore o di quella delle cinque classi del ginnasio o della patente per l'insegnamento elementare di grado superiore, potrà presentarsi all'esame di ammissione alla seconda classe dell'istituto tecnico, con dispensa delle prove sulle lettere italiane e sulla storia.

Art. 5. Chi possiede il certificato di promozione alla 3ª classe della scuola tecnica, sarà ammesso senza esame alla prima classe delle scuole normali.

Art. 6. Chi è fornito della licenza della scuola tecnica, sarà ammesso alla seconda classe delle scuole normali, con un esame d'integramento sulla pedagogia in conformità del programma di questa disciplina per il primo anno delle scuole normali.

Art. 7. Tutte le disposizioni contrarie al presente decreto sono abrogate.

Ordiniamo ecc. Roma, addì 20 giugno 1889.

UMBERTO
P. Boselli

6168) Legge dei 30 giugno 1889, sulla requisizione dei quatrupedi e dei vincoli pel servizio del regio esercito.

30 giugno 1889

UMBERTO I. RE D'ITALIA ec.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. In caso di mobilitazione di tutto o di parte del regio esercito, il Governo ha diritto di requisire, mediante pagamento a prezzo di stima, i cavalli e cavalle, muli e mule, idonei al servizio militare, in proprietà dei cittadini dello Stato e degli stranieri residenti nel Regno, salvo le eccezioni di cui al successivo art. 2.

Tutti i quatrupedi riconosciuti atti al servizio militare, all'atto della requisizione, rimangono a disposizione del governo, anche se non vengono immediatamente prelevati.

Art. 2. Non cadono sotto gli effetti della presente legge, e per tanto sono esenti dalla requisizione, delle riviste e della dichiarazione di cui all'art. 4:

a) I cavalli e cavalle, muli e mule in uso della Casa o

Corte delle LL. MM. il Re e la Regina e dei Reali Principi;

b) Quelli degli agenti diplomatici delle potenze estere e del personale delle legazioni accreditate presso il regio Governo;

c) Quelli dei consoli generali, consoli, viceconsole ed agenti consolari cittadini dello Stato che li ha nominati, sempre quando questa goda del trattamento della nazione più favorita in materia consolare, ed essi non posseggono beni stabili nel Regno, o non vi esercitino alcun commercio od industria;

d) Quelli degli ufficiali, sempre quando siano adoperati per uso personale, nei limiti del numero attribuito dalla legge al loro grado e carica;

e) Gli stalloni appartenenti allo Stato, od approvati per servizio privato;

f) Le giumente con puledri lattanti o riconosciute pregne. Esse però non sono esenti dalle riviste, nè dalle dichiarazioni di cui al successivo articolo 4;

g) Le giunte di puro sangue, e quelle brade indome, destinate esclusivamente alla riproduzione.

Un regio decreto indicherà quali sono le nazioni che si trovano nelle condizioni di cui alla precedente lettera *c*.

Nel regolamento poi per l'applicazione della presente legge, verrà tassativamente stabilito quali altre agevolezze sono da accordarsi agli allevatori e negozianti di cavalli nell'interesse della produzione equina.

Art. 3. Per gli effetti di cui all'articolo 1°, presso tutti gli uffici comunali del Regno dev' essere intavolato e tenuto in corrente un registro dei cavalli e cavalle, muli e mule esistenti nel territorio del comune, con l' indicazione dei rispettivi proprietari, e del domicilio di questi.

Tale registro sarà ostensibile ad ogni cittadino che volesse ispezionarlo.

Art. 4. Ai proprietari, pur essendo sempre perfettamente liberi di far commercio dei loro quadrupedi fino a quando non è pubblicato l' ordine di requisizione, incombe l' obbligo di dichiarare al comune, nei limiti di tempo indicati dall' articolo 5, il numero dei cavalli e cavalle, muli e mule posseduti, i mutamenti che avvengono nei medesimi per vendite, acquisti, permute e morti, e di somministrare inoltre tutte quelle altre indicazioni che verranno indicate nel regolamento come indispensabili alla regolare tenuta del registro di cui all' articolo 3.

Art. 5. I proprietari che entro i 40 giorni da quello in cui furono invitati a fare le loro dichiarazioni, od entro 20 gior-

ni da quello in cui avvenissero mutamenti nelle dichiarazioni già fatte, non adempissero in tutto od in parte alle prescrizioni dell'articolo precedente, saranno soggetti ad una multa di lire 100, la quale verrà portata a lire 200 per coloro i quali facessero dichiarazioni non conformi al vero.

Il prodotto di tali multe sarà devoluto per un quarto agli agenti incaricati delle verifiche all'uopo occorrenti.

In caso di mobilitazione dell'esercito, 24 ore dopo l'avvenuta pubblicazione dell'ordine di requisizione, non saranno più tenute valide altre denunzie fuorchè quelle di morti, e di vendite o permute per gli ufficiali.

Art. 6. I comuni saranno responsabili della regolare tenuta del registro di cui all'articolo 3, e dei danni derivati dall'inadempimento degli obblighi ad essi imposti dalla presente legge, salvo la rivalsa contro coloro che vi avranno dato causa.

Per la verifica dei registri dei comuni, il ministero della guerra si varrà dell'opera delle commissioni incaricate dalla rivista ai cavalli e cavalle, muli e mule, a termini del disposto dell'articolo 8 della legge, e potrà anche delegare appositamente autorità da esso dipendenti, alle quali i comuni dovranno, qualora richiesti, presentare i registri medesimi.

Art. 7. È in facoltà del ministero della guerra di fare eseguire ogni anno una rivista dei cavalli e cavalle, muli e mule esistenti nel Regno; per accertare il numero di quelli atti al servizio militare.

In tale occasione sarà fatta la stima dei quadrupedi riconosciuti idonei, in base al prezzo corrente sui mercati al momento della rivista, e riferendosi unicamente al loro valore intrinseco.

Art. 8. Le commissioni incaricate della rivista saranno formate da uno o due ufficiali dell'esercito, coadiuvati da un veterinario borghese o militare.

Art. 9. Al proprietario, che, senza giustificato motivo, non presentasse i cavalli e cavalle, muli e mule posseduti alla rivista nel luogo e nel tempo stabilito da apposito manifesto, sarà inflitta una multa da lire 51 a lire 500 per ogni quadrupede non presentato.

Inoltre ogni quadrupede non presentato sarà considerato come idoneo al servizio militare.

Art. 10. Quando, per fatto della mobilitazione di tutto o di parte dell'esercito, emani il Ministero della guerra l'ordine di provvedere quadrupedi per l'esercito, dovranno essere presentati alle commissioni incaricate della requisizione tutti i cavalli, e cavalle, muli, e mule di età superiore a 4 anni (calcolata al 1° gennaio dell'anno scorso) esenti in ogni comune, eccettuati solo quelli che furono dichiarati non idonei in modo assoluto nelle riviste precedenti.

L' ordine secondo il quale i comuni dovranno essere chiamati a presentare i loro cavalli e cavalle, muli e mule a ciascuna commmissione verrà stabilito dal manifesto di requisizione.

La presentazione dei quadrupedi per parte dei proprietari avrà sempre luogo per lettera alfabetica, e secondo l' ordine stabilito all' atto dell' ultima rivista, mediante estrazione a sorte.

Ventiquattro ore dopo emanato l' ordine di requisizione, salvo le eccezioni di cui all' art. 5.

Tale proibizione durerà fino a quando non venga tolta con apposita disposizione del ministero della guerra.

Art. 11. I proprietari; o chi per essi, sono in obbligo di presentare i quadrupedi contemplati nell' art. 10, nei luoghi, giorni ed ore stabiliti da apposito manifesto.

In caso di mancata presentazione, senza giustificato motivo, sarà inflitta al prorietario, per ogni quadrupede non presentato, una multa da lire 500 a lire 1000.

Art. 12. La scelta dei quadrupedi si eseguisce dalle commissioni di requisizione nominate dal ministero della guerra o dalle autorità da lui delegate.

Le commissioni di requisizione saranno costituite da un ufficiale dell' esercito, commissario militare, da un delegato del consiglio provinciale, commissario civile, coadiuvati da un veterinario borghese o militare e da un perito nominato dalla deputazione provinciale. Esse procederanno alla requisizione dei quadrupedi distintamente per ciascun comune nell' ordine indicato dall' art. 10.

Art. 13. All' atto della requisizione, tenendo conto dell' aumento di valore cagionato dalla mobilitazione, si stabilirà il prezzo dei quadrupedi da requisirsi.

Questo sarà determinato dai due commissari, sentito il parere del veterinario. Nel caso che il proprietario non l'accettasse, si farà intervenire il perito, e si stabilirà il prezzo definitivo facendo la media fra i valori attribuiti al quadrupede dai commissari e dal perito.

Art. 14. Qualora il numero dei quadrupedi da prelevarsi immediatamente in un comune fosse inferiore a quello dei quadrupedi atti al servizio militare esistenti nel comune, ciascun proprietario avrà diritto di presentare altro quadrupede in sostituzione del proprio, purchè ugualmente atto allo stesso servizio cui sarebbe destinato quello che egli vuol conservare.

Il quadrepede conservato dal proprietario rimarrà a disposizione del Governo, come tutti gli altri non prelevati immediatamente, e potrà essere requisito quando il bisogno si verifichi.

Art. 15. Indetta la mobilitazione, il Governo è in facoltà, senza ricorrere alla requisizione normale secondo i procedimenti indicati negli articoli che precedono, di procurarsi i quadrupedi necessari, mediante l'espropriazione immediata, e per effetto di precetto personale che fosse stato intimato ai proprietari fin dal tempo di pace, salvo sempre le esenzioni di cui all'art. 2.

I proprietari di quadrupedi stati precettati che non li presentassero nei limiti di tempo loro indicato nel precetto, saranno sottoposti ad una multa di lire 200; nel caso invece la presentazione avvenga in tempo debito, per ciascun quadrupede ceduto all'amministrazione militare, riceveranno in più del prezzo di stima, stabilito come all'art. 13 un premio di lire 100.

Il quadrupede precettato può essere sempre venduto o ceduto dal suo proprietario, sinchè non è indetta la mobilitazione, purchè il proprietario ne informi subito il corpo che lo ha precettato. In questo caso, cessa il diritto al maggior prezzo di lire 100, per il quadrupede quando venga requisito.

Art. 16. Oltre i cavalli e cavalle, muli e mule atte al servizio militare, il Governo ha, in caso di mobilitazione generale o parziale dell'esercito, facoltà di provvedersi, mediante espropriazione immediata, di altre bestie da soma o da tiro e delle rispettive bardature, mediante il pagamento a prezzo di stima, salvo le eccezioni di cui all' art. 2.

Il Governo ha pure, sempre nel caso di mobilitazione, facoltà di requisire, per espropriazione, veicoli e bardature di qualsiasi specie per il servizio dell'esercito, con o senza i rispettivi quadruqedi, mediante pagamento a prezzo di stima, salvo le stesse esenzioni di cui all'art. 2.

Art. 17. In tutti i comuni del regno si terranno appositi registri, in cui saranno indicati quali proprietari possedono vetture o carri che possono servire per l'esercito. In questi registri le vetture ed i carri dovranno essere inscritti con i rispettivi quadrupedi e finimenti.

Ogni due o tre anni, in occasione delle riviste di quadrupedi, si procederà anche alla verifica di questi registri, per i quali non occorreranno però le dichiarazioni di cui all'art. 4.

Art. 18. Le pene pecuniarie comminate nella presente legge saranno applicate senza pregiudizio delle penalità stabilite dal codice penale, qualora chi è colpito dalla multa incorresse in qualche reato da esso codice contemplato.

Art. 19. Un regolamento approvato con decreto reale prescriverà le norme per l'esecuzione della presente legge.

Ordiniamo ecc. Roma, addì 30 giugno 1889.

UMBERTO
E. BERTOLÈ-VIALE

6169) Regio Decreto dei 2 giugno 1889 che approva il regolamento per il corso di magistero annesso alla regia scuola superiore di agricoltura di Milano.

6170) Regio Decreto del 20 giugno 1889 che istituisce nella sede di ciascuno dei tre dipartimeni marittimi un magazzino per *tenere* e *distribuire* alle regie navi armate i materiali consumabili ad esse necessari.

6171) Regio Decreto del 20 giugno 1889 che stabilisce in lire 1600 la somma da pagarsi per l'anno 1889 dai volontari di un anno nel contrarre l'arruolamento nel corpo reale equipaggi.

6172) Regio Decreto del 2 giugno 1889 che approva il regolamento per gli esami di promozione e di laurea nella scuola superiore di agricoltura di Milano.

6173) Legge che modifica gli articoli 11 e 269 del testo unico della legge comunale e provinciale del 10 febbraio 1889, n. 5921 (serie 3ª).

7 luglio 1889

UMBERTO I. RE D'ITALIA ec.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. L'art. 11 del testo unico della legge comunale e provinciale è così modificato:

Non possono essere membri elettivi della giunta provinciale amministrativa:

a) i deputati al Parlamento nella provincia in cui furono eletti;

b) i consiglieri provinciali della provincia;

c) i sindaci e gli assessori dei comuni della provincia;

d) gli impiegati civili e militari dello Stato in attività di servizio;

e) gli impiegati e gli agenti contabili della provincia e dei comuni e delle opere pie;

f) coloro che non possono far parte delle liste dei giurati, per il disposto degli art. 5, 6, 7 e 8 della legge 8 giugno 1874, n. 1938.

Decadono di pieno diritto dall' ufficio di membri elettivi della giunta amministrativa le persone contemplate nelle lettere *a, b, c, d, e,* del presente articolo, che in caso di elezione

non avranno, fra otto giorni dall' elezione medesima, rinunziato all'ufficio che li rende incompatibili.

La elezione e la nomina dei membri elettivi della giunta provinciale amministrativa a uno degli uffici contemplati nelle lettere *b*, *c*, *d*, *e* del presente articolo rimarrà annullata di pieno diritto, quando essi non rinunzino all'ufficio di commissari elettivi, fra otto giorni dalla detta elezione o nomina.

I membri elettivi della giunta provinciale amministrativa non possono essere eletti deputati al Parlamento nella provincia in cui esercitano le loro funzioni se non abbiano rinunziato alle funzioni stesse da sei mesi almeno.

Art. 2. La commissione straordinaria ed il commissario straordinario eletti in virtù dell'art. 269 del testo unico suddetto, provvederanno, con nomine da farsi fra gli eleggibili a consigliere, alla sostituzione di coloro, che pel fatto dello scioglimento dei consigli sieno decaduti dall' esercizio di speciali funzioni, per le quali la legge espressamente richieda la qualità di consigliere.

I tre commissari di cui all' art. 32 della legge elettorale politica, saranno nominati dalla giunta provinciale amministrativa.

Le persone così nominate dureranno in carica fino a che non vengano regolarmente sostituite dai rispettivi consigli.

Art. 3. Limitatamente per le liste dell' anno corrente, e, per quelle provincie in cui i consigli provinciali sono stati sciolti, l' esame degli appelli, dei quali è parola negli art. 34 e 35 della legge elettorale politica, è prorogato a tutto il 31 luglio 1889.

La pubblicazione della lista nel rispettivo comune sarà fatta non più tardi del 15 agosto e vi rimarrà affissa sino al 31 del mese stesso.

Art. 4. La presente legge andrà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Ordiniamo ecc.—Roma, addì 7 luglio 1889.

UMBERTO
F. Crispi.

6174) Regio Decreto del 4 luglio 1889 che convoca pel giorno 28 luglio 1889 il 1° collegio elettorale di Napoli per la elezione di un deputato.

6175) Legge del 30 giugno 1889 che autorizza i comuni di Montegrosso d'Asti Gamalero ed altri e varie frazioni di comuni ad eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti per l'anno 1889 il limite medio del triennio 1884-85-86.

6176) Legge del 30 giugno 1889 che autorizza i comuni di Revigliasco, Pareto ed altri, ed a varie frazioni di comuni ad eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti per l' anno 1889 il limite medio del triennio 1884-85-86.

6177) Legge del 30 giugno 1889 che autorizza i comuni di Tagliacozzo, Bisegna ed altri ad eccedere per più esercizi con la sovrimposta ai tributi diretti il limite medio del triennio 1884-85-86.

6178) Legge del 30 giugno 1889 che autorizza la provincia di Modena ad eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti per l'esercizio 1889, il limite medio del triennio 1884-85-86.

6179) Regio Decreto del 19 maggio 1889 che approva il regolamento per la esecuzione della legge-convenzione 30 giugno 1872, n. 885 (serie 2ª), concernente il regio istituto di studi superiori in Firenze.

6180) Regio Decreto portante modificazioni organiche relative al servizio telegrafico.

20 giugno 1889.

UMBERTO I RE D' ITALIA ecc.

Veduto il regio decreto 10 marzo 1889, n. 5973 (serie 3ª); Veduto il regolamento telegrafico approvato col regio dedecreto 11 aprile 1875, n. 2442 (serie 2ª); Veduti i regi decreti 16 giugno 1881, n. 316 e 28 giugno 1885, n. 3230 (serie 3ª); Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le poste e per i telegrafi; Udito il parere del consiglio di Stato; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Al programma degli esami di concorsi a posti di telegrafisti (già ausiliari) stabilito col regio decreto 16 giugno 1881, n. 316 (serie 3ª), allegato *E*, è sostituito il seguente:

Lingua italiana;

Lingua francese;

Aritmetica — Operazioni sui numeri interi e frazionari — sistema metrico decimale;

Geografia—Nozioni elementari—Geografia fisica e politica;

Calligrafia.

Art. 2. I candidati che riporteranno l' idoneità in tutte le materie ora dette, in numero da determinarsi volta per volta e nell'ordine della migliore classificazione conseguita nell'esame saranno ammessi ad un corso gratuito d' istruzione sulla

telegrafia teorico-pratica, del quale il programma verrà fissato con decreto ministeriale.

Terminato il corso d'istruzione i candidati sosterranno un esame sulle materie in esso svolte, dopo del quale i riusciti idonei, in ordine di merito d'esame, saranno nominati aspiranti telegrafisti, coll' indennità stabilita dal secondo capoverso dell'articolo 7 del regio decreto 28 giugno 1885, n. 3230 (serie 3ª).

Art. 3. Gli aspiranti sono nominati telegrafisti ed ammessi al godimento del relativo stipendio, in ordine di anzianità, a misura che si verificano vacanze di posti, nella rispettiva pianta, sempre che siano constatati il buon servizio e la buona condotta di essi.

Art. 4. Fermi stando gli attuali programmi di esame per gli aspiranti ufficiali allievi, sono, anche a questi, applicabili le disposizioni dell'articolo precedente, in quanto concerne la nomina dopo il corso d'istruzione.

Art. 5. La facoltà di concorrere ai posti di interprete delle lingue estere, di cui all' art. 67 del regolamento telegrafico, è estesa ai telegrafisti.

Agli interpreti può essere assegnata qualsiasi destinazione che si reputi conveniente nell'interesse del servizio.

Art. 6. Gli attuali aiutanti telegrafici retribuiti a carico dell'amministrazione e gli attuali giornalieri, regolarmente iscritti come tali, quand' anche abbiano oltrepassato l' età stabilita e siano sforniti di licenza ginnasiale o di scuola tecnica, sono ammessi, in via d' eccezione e per una volta soltanto, ad un mese d' idoneità sulle materie indicate nell' art. 1° per conseguire il posto di telegrafista purchè si trovino nelle condizioni seguenti:

a) abbiano sempre serbato buona condotta in servizio e fuori;

b) risultino di valida salute;

c) abbiano prestato servizio effettivo agli apparati telegrafici almeno per un anno.

Oltre all'esame anzidetto essi potranno domandare di essere ammessi all'esame pratico sugli apparati celeri.

Art. 7. Fra i giornalieri di cui nell'articolo precedente s'intendono compresi quelli che, avendo cessato di essere tali da non oltre un anno, siano ora in servizio negli uffici con altra qualità.

Art. 8. Coloro fra essi che risulteranno idonei saranno nominati telegrafisti, con dispensa dal corso d'istruzione, secondo l' ordine del maggior numero di punti riportati complessivamente nell'esame, compreso quello facoltativo di cui all' arti-

colo precedente, a misura che vi saranno in pianta posti disponibili.

Ordiniamo ecc.—Roma, addì 20 giugno 1889.

UMBERTO
LACAVA

6181) REGIO DECRETO del 20 giugno 1889 che trasferisce la sede del consolato nella Repubblica di Nicaragua da Granata a Managua.

6182) REGIO DECRETO del 20 giugno 1889 che istituisce un regio consolato in Shanghai.

6183) LEGGE con la quale è convertito in legge il regio decreto 25 dicembre 1887, n. 5162 bis (serie 3ª), riguardante la concessione di ferrovie pubbliche e le sovvenzioni da accordarsi alle medesime.

30 giugno 1889

UMBERTO I. RE D'ITALIA ec.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. È convertito in legge il regio decreto, in data 25 dicembre 1887, n. 5162 bis (serie 3ª), concernente le concessioni di ferrovie pubbliche e le sovvenzioni da accordarsi alle medesime con la modificazione e le aggiunte seguenti:

All'articolo 3 è sostituito il seguente:

“ La sovvenzione sarà accordata alle ferrovie da costruirsi a sezione normale o a sezione ridotta che congiungano tra loro o alle reti principali ed ai porti del regno, ampi e popolati territori, centri cospicui per industria e per ricchezza di prodotti agricoli, bacini minerari, regioni ancora prive di ferrovie, capiluoghi di circondario e di mandamento, Comuni di frontiera od allaccino altre ferrovie già esistenti, semprechè le nuove ferrovie non facciano concorrenza diretta e in notevole parte del loro percorso ad una linea delle reti principali toccando più centri importanti serviti da questa, salve le disposizioni delle leggi vigenti. „

Art. 2. I consorzi costituiti fino a tutto il 1888 con decreti obbligatori delle deputazioni provinciali e del ministero a termini dell'art. 7 della legge 5 giugno 1881 e che fecero domanda per la costruzione di linee ferroviarie nella quarta categoria. possono chiedere invece il sussidio chilometrico a termini della legge 24 luglio 1887 e congiuntamente alla concessione

della costruzione e dell' esercizio, senza che con ciò la obbligatorietà del vincolo e la loro esistenza legale venga ad essere infirmata, purchè però non siano accresciuti gli oneri degli enti consorziati.

Art. 3. Il Governo del Re presenterà annualmente al Parlamento un elenco delle strade ferrate richieste, negate e concesse ed una relazione circa ai motivi delle sue deliberazioni in proposito ed ai risultati ottenuti dall'applicazione della presente legge.

Art. 4. Col decreto di concessione delle ferrovie pubbliche all'industria privata s'intende implicitamente emessa la dichiarazione che tali opere sono di pubblica utilità, di che e per gli effetti dell' art. 438 codice civile e delle leggi 25 giugno 1865, n. 2359, 18 dicembre 1879, n. 5188, sulle espropriazioni per pubblica utilità.

Ordiniamo ecc.—Roma, addì 30 giugno 1889.

UMBERTO
G. Finali
Giolitti

6184) Legge del 7 luglio 1889 che approva le eccedenze d' impegni verificatesi nell'esercizio finanziario 1887-88 sulle assegnazioni del Ministero del tesoro.

6185) Legge del 7 luglio 1889 che approva le eccedenze d' impegni verificatesi nell'esercizio finanziario 1887-88 sulle assegnazioni del Ministero delle finanze.

6186) Legge del 7 luglio 1889 che approva l'eccedenze d'impegni verificatesi nell' esercizio finanziario 1887-88 sulle assegnazioni del Ministero di grazia e giustizia e dei culti.

6187) Legge del 7 luglio 1889 che approva le eccedenze d' impegni verificatesi nell'esercizio finanziario 1887-88 sulle assegnazioni del Ministero degli affari esteri.

6188) Legge del 7 luglio 1889 che approva le eccedenze d' impegni verificatesi nell' esercizio finanziario 1887-88 sulle assegnazioni del Ministero dell'istruzione pubblica.

6189) Legge del 7 luglio 1889 che approva le eccedenze d' impegni verificatesi nell'esercizio finanziario 1887-88 sulle assegnazioni del Ministero dell'interno.

6190) Legge del 7 luglio 1889 che approva le eccedenze d' impegni verificatesi nell' esercizio finanziario 1887-88 sulle assegnazioni del Ministero dei lavori pubblici.

6191) Legge del 7 luglio 1889 che approva le eccedenze d' impegni verificatesi nell' esercizio finanziario 1887-88 sulle assegnazioni del Ministero della guerra.

6192) Legge del 7 luglio 1889 che approva la eccedenza d' impegni verificatesi nell'esercizio finanziario 1887-88 sulle assegnazioni del ministero della Marina.

6193) Legge del 7 luglio 1889 che approva maggiori spese sul bilancio del ministero delle finanze per l' esercizio 1888-89 per restituzione di tassa di fabbricazione sullo spirito, birra acque gassose, ecc.

6194) Legge del 7 luglio 1889 che autorizza il trasporto di maggiore spesa sul bilancio del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1888-89.

6195) Legge del 7 luglio 1889 che convalida in leggi i regi decreti del 19 febbraio, 29 marzo, e 1° aprile 1888, nn. 2510, 5211, 5321, 5322, 5323, 5324, 5325 e 5326, coi quali furono autorizzate le prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1887-88.

6196) Legge del 7 luglio 1889 che convalida in leggi i regi decreti del 14, 21 e 25 aprile 1889, N. 6038, 6041, 6055 e 6056 coi quali furono autorizzate le prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste per l' esercizio finanziario 1888-89.

6197) Regio Decreto che istituisce un commissariato per le antichità e belle arti in diverse regioni del Regno e ne approva il relativo regolamento.

20 giugno 1889.

UMBERTO I. RE D'IMALIA ecc.

Visto il regio decreto 16 maggio 1875, n. 2556 (serie 2.), col quale fu istituito un commissariato speciale per gli scavi ed i musei della Sardegna; Visto il regio decreto 25 febbraio 1876, n. 3006 (serie 2.), che stabilì altro simile commissariato per gli scavi ed i musei della Sicilia; Visto il regio decreto 22 febbraio 1877, n. 3714 (serie 2.), che provvide alla istituzione di due altri commissariati, l'uno per la Toscana e l'Umbria, l'altro per l'Emilia e le Marche; Visto il nostro decreto 27 febbraio 1881, numero 126 (serie 3.), che istituì un comi-

tato tecnico presso le regie gallerie e musei di Firenze; Visto il nostro decreto 7 febbraio 1889, n. 5958 (serie 3.), relativo al museo delle antichità in Roma, e l'altro del 28 stesso mese n. 6023 (serie 3.), riguardante il museo centrale etrusco di Firenze, e mantenuta ferma la circoscrizione territoriale per le ricerche archeologiche ed i musei predetti, stabilita con i due precitati decreti; Considerata la necessità di sistemare l'amministrazione per la tutela del patrimonio archeologico ed artistico dello Stato; ed il bisogno di coordinare all'amministrazione medesima quella che riguarda gli istituti di belle arti; Considerata la convenienza di stabilire a tal fine in ciascuna delle regioni del territorio nazionale uffici competenti, con le norme di un opportuno decentramento; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo.

Art. I. Sono revocati i regi decreti 16 maggio 1875, 25 febbraio 1876 e 22 febbraio 1877, con i quali vennero creati commissariati speciali per i musei e gli scavi, e l'altro Nostro decreto 27 febbraio 1881, relativo al comitato tecnico per le regie gallerie di Firenze.

Art. 2. È istituito un commissariato per le antichità e le belle arti in ciascuna delle regioni del Regno qui appresso indicate, con sede nella città che vi è designata:

Roma e provincia — Roma;
Toscana — Firenze;
Emilia — Bologna;
Marche — Ancona;
Umbria — Perugia:
Lombardia — Milano;
Veneto — Venezia;
Piemonte — Torino;
Liguria — Genova;
Napoli e provincie meridionali — Napoli;
Sicilia — Palermo;
Sardegna — Cagliari;

Art. 3. I musei, le gallerie, gli scavi, i monumenti e gli istituti di belle arti che si trovano nelle indicate regioni, sono posti alla immediata dipendenza del rispettivo commissario.

Art. 4. Per l'adempimento delle funzioni di ciascun commissariato sarà adibita parte del personale del ruolo unico degli impiegati addetti al servizio archeologico del Regno, e parte del personale amministrativo dei ruoli degli istituti di belle arti. Ogni commissariato avrà inoltre un consiglio tecnico, che sarà rinnovato per ciascun triennio ed i suoi componenti potranno essere rieletti.

Art. 5. Per la esecuzione del presente decreto è approvato

l'unito regolamento, firmato d'ordine Nostro dal ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione.
Ordiniamo ecc. Roma, addì 20 giugno 1889.

UMBERTO
P. Boselli

REGOLAMENTO

PEL

commissariato delle antichità e belle arti

Art. 1. Il commissario, insieme al consiglio tecnico ed agli impiegati posti alla sua dipendenza, deve cooperare a rendere completa ed efficace l'azione del Governo, in tutto ciò che concerne la conservazione del patrimonio archeologico ed artistico dello Stato.

Art. 2. Egli è in ordine gerarchico superiore a tutti gli impiegati degli istituti cui soprintende, corrisponde ufficialmente col ministero e con le autorità delle provincie poste nell'ambito della propria regione, per quanto riguarda il servizio delle antichità e delle belle arti.

Art. 3. Sono obblighi del commissario:

a) Sorvegliare l'andamento scientifico ed amministrativo degli istituti affidati alle sue cure;

b) Provvedere alla conservazione e riparazione dei monumenti;

c) Vegliare sull'andamento dei musei e delle gallerie provinciali e comunali, tenendo informato il ministero della considerazione cui possono avere diritto nella ripartizione del sussidio governativo;

d) Permettere o vietare, in conformità delle leggi e dei regolamenti in vigore, l'uscita della propria regione degli oggetti che possono interessare la storia o l'arte;

e) Accordare o negare l'ingresso gratuito nelle gallerie nei musei, negli scavi e nei monumenti nazionali, a seconda del disposto della legge 27 maggio 1875, n. 2554 (serie 2.), e del relativo regolamento approvato col regio decreto 11 giugno 1885, n. 3191 (serie 3.);

f) Promuovere l'azione delle commissioni conservatrici e degli ispettori degli scavi, per la parte che loro compete secondo le norme vigenti;

g) Sottoporre allo studio del consiglio tecnico tutto ciò che si riferisce alla conservazione dei monumenti e delle opere d'arte o di antichità; alle quistioni che possono sorgere sulla

esportazione degli oggetti antichi, e sulle modificazioni da introdursi negli ordinamenti interni dei singoli istituti per migliorarne i servizi;

h) Rivedere il bilancio di ciascun istituto presentato dal rispettivo direttore; curarne la erogazione della spesa; sindacarne gli atti di contabilità prima di spedirli al ministero per la superiore approvazione;

i) Tenere informato il ministero di tutto ciò che può interessare, in fatto di antichità e di arte, il servizio nella propria regione, riferendo sollecitamente sulle scoperte avvenute.

Art. 4. I direttori dei musei e delle gallerie, le commissioni conservatrici, gli ispettori degli scavi e i direttori delle accademie ed istituti di belle arti corrispondono direttamente col commissario della propria regione.

Art. 5. Il consiglio tecnico è composto di un archeologo, uno storico, un ingegnere, due pittori, due scultori, due architetti, e si riunisce ordinariamente ogni trimestre, ma può essere convocato straordinariamente dal commissario, se ne sia riconosciuto il bisogno. I componenti del consiglio riceveranno per ogni adunanza un gettone di presenza di lire dieci.

Il commissario può intervenire alle adunanze del consiglio, ma non ha voto.

Art. 6. Il consiglio elegge nel suo seno il proprio presidente ed un impiegato del commissariato vi esercita le funzioni di segretario. I verbali delle sedute sono trasmessi al ministero dal commissario, con le sue osservazioni.

Art. 7. Tutti gli argomenti che per loro natura ed importanza sono da sottoporsi allo esame della commissione permanente di belle arti, saranno discussi dal consiglio tecnico, il cui parere verrà trasmesso al ministero con le osservazioni del commissario.

Art. 8. Il numero degli impiegati addetti a ciascun commissariato è in relazione con l'ampiezza territoriale e con le dovizie monumentali della rispettiva regione, e viene determinato per decreto ministeriale.

Art. 9. Qualunque privato o ente morale intenda di fare scavi per ricerca di antichità, dovrà farne domanda al commissario della propria regione, e se il sito dello scavo non è di sua proprietà, dovrà allegarvi il consenso del proprietario del fondo, e l'attestazione del sindaco del comune in cui esso è posto, per l'accertamento della fatta dichiarazione.

Art. 10. Il commissario trasmette la domanda al ministero aggiungendovi le proprie osservazioni intorno al sito delle ricerche, le quali non potranno essere consentite in prossimità di scavi governativi, o in siti che il Governo abbia determi-

nato di scavare; in ogni caso non potranno essere intraprese prima che il commissario abbia comunicato al richiedente il permesso del ministero.

Art. 11. Gli scavi saranno sorvegliati da funzionari governativi, e fatti sospendere se condotti in modo da recar danno agli interessi della scienza o dell'arte.

Ogni intraprenditore di scavi dovrà inviare settimanalmente al commissario la nota degli oggetti trovati, dei quali però non potrà disporre prima dell'assenso avutone dal commissario medesimo.

Art. 12. Le disposizioni dei precedenti articoli 9, 10, 11 sono applicabili alle regioni nelle quali trovansi in vigore le antiche leggi per gli scavi e la conservazione dei monumenti. Nelle altre regioni, che imprende scavi, ne darà avviso al commissario, cui notificherà pure la notizia degli oggetti trovati.

Art. 13. Il commissario, dopo di aver fatto studiare nei rapporti tecnici ed amministrativi i monumenti bisognevoli di riparazioni, ed approvato il progetto della spesa occorrente, vi farà eseguire tutti i lavori riconosciuti necessari a conservarli salvo a riferirne al ministero nei casi di maggiore importanza per i quali sia da richiedersi l'approvazione della commissione permanente di belle arti, ed in quelli per i quali occorra un decreto ministeriale.

Art. 14. Quante volte trattisi di lavori intesi a restaurare o a completare un monumento, il commissario, dopo raccolti tutti i documenti storici, i disegni e le fotografie che vi si riferiscono e che valgano ad illustrarlo, ne trasmetterà il progetto al ministero per la sua approvazione, unendovi il voto del consiglio tecnico ed il proprio parere.

Art. 15. Eseguite le riparazioni e provveduto alla regolare manutenzione di un monumento, mediante l'assegno della relativa dotazione, ne sarà fatta la consegna a chi deve risponderne, assicurandosi della migliore custodia, e richiedendo ove occorra, il concorso dell'autorità politica ed amministrativa della provincia.

Art. 16. Per le informazioni intorno allo stato in cui si trovano i monumenti e le opere d'arte, il commissario richiederà il concorso delle prefetture, delle commissioni conservatrici; degli ispettori, e provvederà, nei casi d'urgenza di lavori, per mezzo delle prefetture stesse sotto la propria responsabilità.

Art. 17. In quanto ai lavori d'indole puramente tecnica, sarà richiesta l'opera del r. Genio civile al servizio della provincia, e per quelli di natura artistica, il commissario oltre agli architetti del proprio ufficio, potrà valersi anche del personale degli istituti di belle arti, o di altre persone idonee, scelte possibilmente nella provincia ove il monumento o l'og-

getto d'arte si trova; nel qual caso però dovrà chiederne prima l'autorizzazione al ministero.

Art. 18. Occorrendo per lo studio dei monumenti, libri non esistenti nelle biblioteche della propria regione, o notizie per cui fosse mestieri il farne ricerca negli archivi dello Stato, il commissario ne farà domanda al ministero perchè siano impartite le necessarie disposizioni. Avrà egli la stessa facoltà quando si tratti d'indicazioni storiche o tecniche, che potrebbero essere fornite dalle deputazioni di storia patria e dalle società storiche sussidiate dal Governo dalle scuole di applicazione degli ingegneri e dagli istituti tecnici superiori.

Art. 19. Per i rilievi e lo studio artistico dei monumenti, il commissario potrà approfittare dell' opera degli istituti di belle arti e delle scuole superiori di architettura, quante volte sia possibile e convenga di farlo anche nell'interesse dello insegnamento.

Art. 20. Il commissario dovrà provvedere alla compilazione di quella parte del catalogo generale del patrimonio artistico ed archeologico della nazione, che riflette la propria regione, adoperando il personale idoneo posto alla sua dipendenza. Tale catalogo sarà pubblicato dal ministero.

In questo catalogo saranno descritti:

a) gli edifizi di proprietà dello Stato, delle provincie, dei comuni, degli enti morali e dei privati, che nell' interesse della storia o dell'arte debbano considerarsi come meritevoli di essere conservati;

b) gli avanzi ed i ruderi di antiche costruzioni che abbiano interesse storico o artistico, da qualsiasi persona o ente posseduti;

c) gli oggetti di antichità o di arte esistenti nei musei e nelle gallerie dello Stato, completando il catalogo generale in parte già edito dal ministero.

d) gli oggetti di grande pregio storico o artistico appartenenti a privati o ad enti morali.

Art. 21. Sono mantenuti, sino a nuova disposizione, tutti i decreti e regolamenti pel servizio delle antichità e belle arti attualmente in vigore, per la parte che non sia contraria al presente regolamento.

Roma, 20 giugno 1889.

Visto d'ordine di S. M.
Il ministro della pubblica istruzione
P. Boselli

6198) Regio Decreto dei 9 giugno 1889, che autorizza il comune di Porto Maurizio ad applicare le disposizioni contenute negli articoli 12, 13, 15, 16 e 17 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 (serie 3ª).

6199) Regio Decreto che modifica il ruolo organico del personale del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

30 giugno 1889.

UMBERTO I RE D'ITALIA ecc.

Vista la legge 20 giugno 1889, n. 6125 (serie 3ª), con la quale fu approvato lo stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1889-90; Visto il regio decreto 1° luglio 1888, n. 5598 (serie 3ª), col quale fu approvato il ruolo organico per il personale dell'amministrazione centrale del Ministero di agricoltura, industria e commercio; Udito il consiglio dei ministri; Sulla proposta del ministero di agricoltura, industria e commercio; Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Nel ruolo organico approvato col regio decreto 1° luglio 1888, n. 5598 (serie 3ª), per il personale dell'amministrazione centrale del Ministero di agricoltura, industria e commercio, sono aggiunti:

nella Iª categoria:

un posto di direttore capo di divisione di 2ª classe con lo stipendio di L. 6,000, un posto di capo di sezione di 2ª classe con lo stipendio di L. 4,500; otto posti di vice-segretario di 3ª classe con lo stipendio di L. 1,500;

nella IIª categoria:

dodici posti di vice-segretario di 3ª classe con lo stipendio di L. 1,500.

Ordiniamo ecc. — Roma, addì 30 giugno 1889.

UMBERTO
L. Miceli.

6200) Regio Decreto che modifica il ruolo organico del personale della direzione generale del fondo per il culto.

30 giugno 1889

UMBERTO I RE D'ITALIA ecc.

Viste le leggi 7 luglio 1866, n. 3036; 14 luglio 1887, n. 4238, e 20 giugno 1889, n. 6124 (serie 3ª); Visto il reale decreto dell'8 luglio 1888; Sulla proposta del Nostro guardasigilli ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti; Sentito il consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Nel ruolo organico del personale della direzione generale del fondo per il culto approvato col reale decreto dell'8 luglio 1888, è abolito un posto di segretario di ragioneria di 1ª classe con l'annuo stipendio di L. 4,000 e sono aumentati un posto di capo sezione di ragioneria di 2ª classe con l'annuo stipendio di L. 4,500, un posto di vice-segretario di 1ª classe nella carriera amministrativa collo stipendio annuo di L. 2,500 ed un posto di usciere con l'annuo stipendio di L. 1,200.

Art. 2. La spesa complessiva per detto personale è conseguentemente aumentata da L. 464,300 a L. 468,500.

Art. 3. Le variazioni di cui sopra avranno effetto dal 1° luglio 1889.

Ordiniamo ecc. — Roma, addì 30 giugno 1889.

UMBERTO
G. Zanardelli

6201) Regio Decreto che dà piena ed intera esecuzione all'accordo stipulato fra l'Italia e l'Austria-Ungheria per la reciproca assistenza dei marinai abbandonati.

20 giugno 1889

UMBERTO I RE D'ITALIA

Visto l'articolo 5 dello Statuto fondamentale del Regno;
Sulla proposta del presidente del consiglio dei ministri, Nostro ministro ad *interim* per gli affari esteri e del Nostro ministro della marina; Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico. Piena ed intera esecuzione sarà data all'accordo firmato a Vienna il 13 febbraio 1889 dal regio ambasciatore d'Italia e dal ministro degli affari esteri austro-ungarico per la reciproca assistenza dei marinai abbandonati, sudditi di uno dei due Stati che abbiano servito a bordo di navi dell'altro.

Ordiniamo ecc. — Roma, addì 20 giugno 1889.

UMBERTO
F. Crispi
B. Brin

Accord *entre l'Italie et Autriche-Hongrie pour l'assistance réciproque des marins, sujets de l'un des deux Etats, servant à bord des bâtiments de l'autre Etat.*

Afin de régler l'assistance à donner, dans certains cas, aux marins délaissés de l'Italie et de l'Autriche-Hongrie, les soussignés, savoir:

Son Excellence l'ambassadeur de Sa Majesté le Roi d'Italie, auprès de Sa Majesté imperiale et royale apostolique, et

Son Excellence le ministre de la maison impériale et des affaires étrangères de Sa Majesté impériale et royale apostolique, dûment autorisés à cet effet, sont convenus de ce qui suit :

Lorsqu'un marin, sujet de l'une des parties contractantes, après avoir servi à bord d' un navire appartenent à l' autre partie, se trouvera, par suite de naufrage ou pour d' autres causes, qui ne lui sont pas imputables, délaissé sans ressources, soit sur le territoire d'une tierce puissance ou des colonies, soit sur le territoire ou dans les colonies de la partie contractante dont le navire porte le pavillon, cette dernière sera tenue d'assister ce marin jusqu'à ce qu'il s'embarque de nouveau, ou trouve un autre emploi, ou jusqu'à son arrivée dans son propre pay ou dans les colonies de ce dernier, ou, enfin, jusqu'à son décès.

Il est toutefois entendu que le marin, avant que deux jours se soient écoulés depuis son débarquement, devra, sauf le cas de force majeure, profiter de la première occasion qui se présentera pour justifier devant les autorités compétentes de la partie contractante appelée à lui preter assistance, de son dénûment est la conséquence naturelle de son débarquement. Faute de quoi, le marin sera déchu de son droit à l'assistance.

Il sera également déchu de ce droit dans le cas où il aura desérté ou aura été renvoyé du navire pour crime ou délit, ou aura quitté le navire pour incapacité de service, à la suite de maladie ou de blessares occasionnées par sa propre faute.

L'assistance comprend l'entretien, l' habillement, le soins médicaux, les médicaments, lés frais de voyace, et, en cas de mort, ceux de sépulture.

Le présent accord serà exécutorie simultanément en Italie et en Autriche-Hongrie après l'approbation des corps législatifs autrichiens et hongris et la ratification de Sa Majesté impériale et royale apostolique, et il restera en vigueur jusqu'à ce que l'une ou l'autre des parties contractantes aura annoncé, une anné d'avance, son intention d'en fair cesser les effets.

En foi de quoi ler soussignés ont signé le présent accord et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Vienne, le 13 février 1889 (1).

(*L. S.*) NIGRA (*L. S.*) KALNOKI.

(1) Mediante ulteriore accordo rimase convenuto che il presente atto entrerebbe in vigore il 15 luglio 1889.

6202) Legge dei 7 luglio 1889 che assegna sul bilancio del Ministero della marina per l' esercizio finanziario 1888-89 la somma necessaria a ricostruire parte della cauzione dell'impresa Loporto e al pagamento dei relativi interessi.

6203) Legge dei 7 luglio 1889 che approva alcuni contratti di vendita e permuta di beni demaniali.

6204) Legge dei 4 luglio 1889 che autorizza la spesa straordinaria di lire 1,051,900 per la terza rinnovazione e cambio delle cartelle al portatore dei consolidati 5 e 3 per cento.

6205) Regio Decreto dei 2 giugno che approva i nuovi regolamenti organici e disciplinari ed i programmi d'insegnamento per le regie scuole pratiche di agricoltura di Roma, Scerni e Todi.

6206) Regio Decreto che stabilisce il ruolo organico del personale del Ministero delle finanze.

30 giugno 1889

UMBERTO I RE D'ITALIA ecc.

Veduta la legge 12 febbraio 1888, n. 5195; Veduti i regi decreti 26 dicembre 1877, n. 4219; Udito il consiglio dei ministri; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze; Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Art. 1. Il ruolo organico pel personale del Ministero delle finanze è stabilito in conformità della tabella annessa al presente decreto e vista d'ordine Nostro dal ministro delle finanze.

Questo ruolo avrà effetto a partire dal 1° luglio 1889.

Art. 2. Gli impiegati che per riduzione di posti non avranno collocamento nel nuovo organico, continueranno a prestar servizio nelle rispettive classi con l'attuale stipendio ed indennità di residenza, che saranno pagati col fondo stazionato nella parte straordinaria del bilancio per gli impiegati fuori ruolo.

Essi rientreranno in ruolo a misura che si verificheranno vacanze di posti nelle rispettive classi.

Ordiniamo ecc. — Roma, addì 30 giugno 1889.

UMBERTO
F. Seismit-Doda

RUOLO *organico del personale del Ministero delle finanze.*

		Stipendio individuale
1	Ministro	L. 25,000
1	Sotto segretario di Stato	„ 10,000
3	Direttori generali	„ 9,000
3	Ispettori generali	„ 8,000
11	Direttori capi di divisione di 1ª classe . .	„ 7,000
11	„ „ „ di 2ª „ . . .	„ 6,000
21	Capi di sezione di 1ª classe	„ 5,000
21	„ „ „ di 2ª „	„ 4,500
30	Segretari di 1ª classe	„ 4,000
30	„ di 2ª „	„ 3,500
30	„ di 3ª „	„ 3,000
56	Vice segretari di 1ª classe	„ 2,500
34	„ „ di 2ª „	„ 2,000
2	Direttori capi Ragionieri di 1ª classe . . .	„ 7,000
1	„ „ „ di 2ª „	„ 6,000
7	Capi sezione di 1ª classe	„ 5,000
7	„ „ di 2ª „	„ 4,500
18	Segretari di Ragioneria di 1ª classe	„ 4,000
16	„ „ „ di 2ª „	„ 3,500
14	„ „ „ di 3ª „	„ 3,000
20	Vice segretari di 1ª classe	„ 2,500
10	„ „ di 2ª „	„ 2,000
3	Capi d'ufficio d'ordine	„ 4,000
15	Archivisti di 1ª classe	„ 3,500
14	„ di 2ª „	„ 3,200
13	„ di 3ª „	„ 2,700
74	Ufficiali d'ordine di 1ª classe	„ 2,200
61	„ „ di 2ª „	„ 1,800
60	„ „ di 3ª „	„ 1,500

Roma, 30 giugno 1889.

Visto d'ordine di S. M.
Il ministro delle finanze
SEISMIT-DODA

6207) Regio Decreto dei 30 giugno 1889 che costituisce il comune di Sperlonga in sezione autonoma del 3° collegio elettorale di Caserta.

6208) Regio Decreto dei 30 giugno 1889 che costituisce il comune di Sorbano in sezione autonoma del 2° collegio elettorale di Firenze.

6209) LEGGE relativa ai consorzi per la costruzione, sistemazione e conservazione di strade provinciali.

11 luglio 1889

UMBERTO I RE D'ITALIA ecc.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. La formazione del consorzio di che nell'art. 37 della legge 20 marzo 1865, allegato *F*, per la costruzione, la sistemazione e la conservazione di una strada provinciale o delle opere relative che interessano più provincie, è promossa da quella provincia che crederà di aver ragione a chiamarne altro a concorrere nella spesa.

Essa dovrà dimostrare la convenienza delle opere e l' opportunità del consorzio, proponendo le basi e le quote del concorso.

Art. 2. Il progetto di consorzio coi relativi documenti dev'essere presentato dalla provincia che lo promuove in altrettante copie quante sono le altre provincie interessate, al Ministero dei lavori pubblici, il quale ne comunicherà contemporaneamente una per ciascuna alle provincie medesime, prefiggendo loro un termine per deliberare se intendono di aderirvi e per esercitare e presentare le loro osservazioni ed opposizioni.

Trascorso questo termine, il Ministero, sentito il consiglio superiore dei lavori pubblici, statuirà sulla domanda di costituzione del consorzio, decidendo sulle osservazioni e sulle opposizioni delle provincie e ritenendo aderenti quelle che nel termine fissato non ne avessero fatta alcuna.

Art. 3. In caso di ricorso contro la risoluzione ministeriale, di cui all'articolo precedente, prima della decisione del consiglio di Stato, dovrà essere sentito il consiglio dei lavori pubblici in adunanza generale.

Art. 4. Ordinato e reso esecutorio il consorzio, l' assemblea generale costituita dai delegati delle provincie interessate provvede all'eseguimento delle opere col mezzo di una deputazione o consiglio d'amministrazione.

Le rispettive attribuzioni e deliberazioni dell' assemblea generale e del consiglio di amministrazione del consorzio sono regolate e rese esecutorie nei modi e con le formalità prescritte pei consigli e le deputazioni provinciali.

Ordiniamo ecc. — Roma addì 11 luglio 1889.

UMBERTO
G. FINALI

6210) Legge dell'11 luglio 1889 che approva il piano regolatore di ampliamento pel circondario esterno della città di Milano.

6211) Legge che approva il piano regolatore per la sistemazione della zona monumentale della città di Roma.

7 luglio 1889

UMBERTO I RE D'ITALIA ecc.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Il piano di sistemazione della zona monumentale di Roma, annesso alla presente legge, è compilato dalla commissione nominata in virtù dell'art. 5 della legge 14 luglio 1887 n. 4730 (serie 3ª), è sostituito per questa parte della città al piano regolatore approvato con regio decreto 8 marzo 1883.

Art. 2. Per le aree soggette ad espropriazione, indicate nell'unito elenco, varranno le disposizioni in vigore per la esecuzione del piano regolatore della città, compresa la facoltà di espropriazione estesa alle zone laterali quando contengano avanzi monumentali da conservarsi; fermo il disposto degli art. 4, 6 e 7 della legge 14 luglio 1887 predetta e del successivo art. 8 per le indennità relative alle espropriazioni.

Il termine stabilito dall'art. 3 della legge 14 luglio 1887, n. 4730, sarà di anni 10 dalla promulgazione della legge stessa.

Art. 3. Nelle aree della zona monumentale non soggette ad espropriazione, ogni nuovo fabbricato dovrà essere isolato, alto al più 18 metri, su di una superficie non maggiore di m. q. 1500, compresi i cortili interni, e fra un fabbricato e l'altro non dovrà esservi distanza minore di 40 metri.

Art. 4. Rimangono in vigore le disposizioni della legge 14 luglio 1887 non derogate dalla presente legge.

Ordiniamo ecc. — Roma, addì 7 luglio 1889.

UMBERTO
P. Boselli

ELENCO

delle proprietà soggette ad espropriazione secondo il piano di sistemazione della zona Monumentale riservata di Roma compilato dalla Commissione nominata a sensi dell' articolo 5 della legge 14 luglio 1887, n. 4730 (serie 3ª).

1. Casali Pr. del Drago monsignor Gio. Btta. — Terreno coltivato ad ortaglia presso le mura di Porta S. Sebastiano. Parte da espropriarsi m. q. 19,276.

2. Patrizi marchese Michele fu Filippo — Terreno come sopra in via porta San Sebastiano confinante col precedente m. q. 1,990.

3. Volpi Giulio fu Filippo — Terreno in via Porta S. Sebastiano come il precedente. m. q. 2,200.

4. Collegio Clementino dei chierici regolari — Vigneto ed orto attiguo al precedente. Fa parte della proprietà anche la Chiesa monumentale di S. Cesareo. m. q. 9,966.

5. Pantanella Michele e Ferri Felice — Terreno come il precedente, nella proprietá è compresa anche una casa d'abitazione. m. q. 36,635.

6. Guerrieri Camillo — Terreno come il precedente attiguo alle Terme di Caracalla cui si accede da via S. Balbina. Contiene fabbricati colonici e fabbricato di abitazione civile. m. q. 87.890.

Idem. Altro terreno di eguale qualità senza fabbricati, con accesso da via Antoniano. m. q. 11,592.

7. Morelli Ettore e fratelli — Terreno coltivo uso ortaglia cui si accede dalla via Antoniana m. q. 9,501.

8. Bettini Giuseppe — Terreno come il precedente situato lungo la via Porta S. Sebastiano e con accesso anche dalla via Antoniana m. q. 14,060.

9 Sinigaglia Angelo — Fondo rustico con fabbricato colonico, coltivato ad orto e vigneto; comprende porzione del recinto delle Terme Caracalla. m. q. 15,440.

10. Missiroli Carlo. — Area nuda, in parte coperta da fabbricati uso magazzini e scuderie. In parte è compresa nel recinto delle Terme di Caracalla. m. q. 25,000

11. Cellai Francesco — Terreno coltivato ad ortaglia e vigneto contiguo alla proprietà Sinigaglia verso via S. Balbina m. q. 19,860.

12. Paradisi Mazzoni conte Luigi — Fondo rustico con fabbricato colonico in molta parte compreso nel recinto delle Terme di Caracalla. Vi si accede da via S. Balbina. metri quadrati 32,700.

13 Cavalletti-Belloni e De Rossi. — Orto e vigneto pure in via S. Balbina verso la quale ha fronte estesa. m. q. 9,900.

14. Ferrovie secondarie — Fondo rustico come il precedente. m. q. 9,590.

15. Ospizio Santa Margherita — Vasto edificio per ricovero delle fanciulle pericolanti con annesso terreno coltivato ad orto e vigneto, posto in elevata posizione sul così detto falso monte Aventino. m. q. 3,300.

16. Partini Cesare. — Gruppo di fabbricati uso osteria, abitazione colonica e stabilimento industriale, vi è annesso un terreno coltivato ad orto e vigneto. La parte da espropriarsi è quello verso via Porta S. Sebastiano ove è situata l'osteria. m. q. 3,017.

17. Banco di Roma. — Terreno in parte coltivo ed in parte incolto situato verso la nuova via di Porta S. Paolo, contiene due fabbricati colonici di poco conto. m. q. 2,404.

18. Cerasa Codini.—Fondo coltivato ad orto e vigneto presso le Mura di Porta Latina ed avente fronte estesa verso la via di Porta S. Sebastiano. Contiene un fabbricato d'abitazione civile ed i Colombari antichi. m. q. 33,290.

19. Garassino Francesco e C. — Orto e vigneto situato fra la via di Porta Latina e la via di Porta San Sebastiano. Ha servitù di transito a favore del municipio onde accedere allo Ipogeo degli Scipioni di proprietà municipale. m. q. 25,000.

20. Pallavicini duca di Gallignano. — Fondo rustico coltivato a vigneto ed a ortaglia con accesso dalla via di Porta Latina e Porta S. Sebastiano. m. q. 18,740.

21. Orsini principe don Filippo.—Piccola casa d'abitazione civile con giardino annessovi a cavaliere delle due vie di Porta Latina e Porta San Sebastiano e con accesso principale dal piazzale ove le preaccennate vie hanno capo. m. q. 9,230.

22. Chamagnon Enrico ed altri. — Ex convento di S. Giovanni di Porta Latina e fondo rustico annessovi coltivato quest'ultimo ad orto e vigneto. m. q. 14,289.

23. Farinetti Giuseppe.—Terreno coltivo uso ortaglia e vigneto situato fra le mura di Porta Latina e la proprietà Chamagnon e Gigli, con accesso da via Porta Latina. m. q. 4,000.

24. Gigli Rosa.—Terreno come sopra con casa d'abitazione uso osteria che ha l'accesso dalla via della Ferratella. metri quadrati. 32,675,

25. Martinori Domenico fu Giacomo. — Stabilimento per segatura di marmi, con forza idraulica annessavi. m. q. 795.

26. Fontanarosa Chiara.—Fabbrica da paste con molino a grano. m. q. 600.

27. Hoffmann bar. Riccardo.—Palazzo di villeggiatura con annessivi fabbricati di servizio ed ampio giardino all' inglese situato sul Monte Celio con accesso da piazza della Navicella. metri quadrati. 30,100.

28. Conscience Enrico.—Stabilimento meccanico industriale in via Porta S. Sebastiano. m. q. 7,157.

29. Jonni Pietro fu Raffaele. — Area fabbricabile contigua alla precedente in via Porta S. Sebastiano. m. q. 6,630.

30. Lepori Marcello e sorelle fu Pietro.—Area fabbricabile come sopra avente accesso dalla via S. Sebastiano. m. q. 13,820.

31. Mancini Vincenzo fu Mario. — Casa d'abitazione e magazzini annessi ed area scoperta. m. q. 3,380.

32. Luppi Ludovico e soci. — Area fabbricabile in via Porta S. Sebastiano attigua alla proprietà Mancini. m. q. 730.

33. Santini Angelo fu Francesco.—Stabilimento meccanico con fonderia in parte ancora da completarsi. m. q. 2,970.

34. Vicari Giuseppe e De Giani Domenico. — Casa d'abitazione civile costituita di pian terreno e sei piani superiori e casino annessovi. m. q. 1,870.

35. Società artistico operaia Romana. — Due fabbricati di abitazione per famiglie di operai situati in via San Giovanni e Paolo angolo piazza S. Gregorio al Celio. m. q. 2,003.

36. Lecce marchese Tommaso. — Gruppo di case di abitazione operaia con magazzini e botteghe al piano terreno in via S. Gregorio. m. q. 5,850.

37. Fitz-Alan Hovvert duca di Norfold. — Area scoperta a ridosso dei sotterranei del Palatino in via Gregorio. m. q. 1,400.

38. Cimitero Israelitico. — Area incolta in via della Greca. m. q. 5,390.

39. Cola Federico fu Gesualdo. — Stabilimento industriale per fabbrica di maiolica e di asfalto, con annessavi casa di abitazione in via Porto S. Paolo. m. q. 5,400.

40. Martinoro Domenico. — Segheria di marmi in via dei Cerchi. m. q. 1,025.

41. Grazioli Lante della Rovere duca don Giulio. — Casa d'abitazione, osteria ed orto annessovi in via dei Cerchi. m. q. 2,002.

42. Società Anglo-Romana del Gaz. — Gazometro ed area fabbricabile annessavi in via dei Cerchi. m. q. 2,300.

43. Istituto Pio delle suore di Carità—Convento delle Suore, Asilo d'infanzia e terreno coltivabile in via della Salara. metri quadrati 1,600.

44. Muratori e Siciliani. — Fabbricato rustico uso laboratorio di falegname, e magazzino di formaggio in via dei Cerchi ai piedi del Palatino. m. q. 350.

45. Loreti Luigi e Socio. — Area scoperta con capannone in legno uso scuderia in via dei Cerchi al Palatino m. q. 1,200.

46. Piccirilli Luigi. — Grottoni di compendio del Palatino e locali superiori uso magazzini in via dei Cerchi m. q. 550.

47. Martelli Francesco e Colantoni. — Grottoni come sopra mancanti però di magazzini superiori in via dei Cerchi m. q. 540.

48. Sereni Settimio. — Grottoni di compendio del Palatino in via dei Cerchi. m. q. 260.

49. Cola Giuseppe. — Area scoperta e grottoni in via dei Cerchi. m. q. 987.

50. Pantanella Michele. — Gruppo di fabbricati uso magazzini di granaglie in via dei Cerchi e piazza S. Anastasia. m. q. 3,879.

51. Confraternita di S. Teodoro. — Piccolo fabbricato annesso alla Chiesa. m. q. 130

52. Barberini Baliaggio. — Terreno coltivo uso ortaglia e vigneto in via S. Bonaventura, con annessi fabbricati colonici, e casa d'abitazione del Parroco. m. q. 41,250.

53. Congregazione dei Ferrari di S. Egidio. — Casa in angolo via della Consolazione e via delle Grazie. m. q. 81.

54. Casa delle oblate di Tor de' Specchi. — Chiesa di S.ª Maria liberatrice ed annessa casa d'abitazione. m. q. 2,622.

55. Fiori Giuseppe fu Michele. — Gruppo di fabbricati di condizione infima situati in via Foro Romano. m. q. 1,360.

56. Boiti Giuseppe e Costantino fu Antonio. — Gruppo di case in via Salara vecchia e via della Bonella. m. q. 750.

57. Convento PP. Spagnoli.— Convento annesso alla chiesa di Sant'Adriano in angolo via della Bonella e Foro Romano. m. q. 1,170.

58. Belardi Luigi fu Francesco. — Casa in via della Salara Vecchia con botteghe. m. q. 210.

59. Ruffinoni Giuseppe fu Massimiliano. — Casa in via Salara Vecchia senza botteghe. m. q. 265.

60. Milani Paolo fu Pietro. — Casa civile in cattive condizioni in via Salara Vecchia. m. q. 390.

61. Ospedale di S. Lorenzo in Miranda. — Piccola casa attigua alla chiesa monumentale di S. Lorenzo in Miranda. m q. 130.

62. Conservatorio mendicanti. — Casa d'abitazione ed orto annessovi al Foro Romano. m. q. 5,630.

63. Belluni e Basevi. — Area scoperta in parte fabbricata ad un sol piano confinante colla via del Colosseo ed avente accesso al Foro Romano. m. q. 1,120.

64. Camuccini barone Gio. Battista. — Casa d' abitazione costituita di piano terreno e due piani superiori ove ha sede la Croce Rossa. m. q. 540.

65. Cenci Bolognetti. — Porzione di casa in comproprietà coll'Asse ecclesiastico, in via S. Lorenzo in Miranda. m. q. 120.

66. Gaffi Angelo e Fratelli. — Casa rustica uso magazzini e granari in via del Colosseo. m. q. 160.

67. Tornielli-Brusati Gius. — Aerea fabbricabile attigua al Colosseo. m, q. 1,540.

68. Grassi Achille ed Eugenio. — Case civili d'abitazione in via della Polveriera di recente costruzione. m. q. 811.

69. Vitali Domenico. — Casa d'abitazione in via della Polveriera. m. q. 640.

70. Moro Pietro. — Casa d'abitazione in via della Polveriera. m. q. 1,660.

71. Lolli Cesare fu Giacomo e Stella Francesco — Terreno coltivato uso ortaglia tutto compreso nel recinto delle Terme di Tito. m. q. 7,160.

72. Ruffinoni Giuseppe. — Casa colonica con annessavi corte ed orto adaquatorio in via della Polveriera. m. q. 440.

73. Marotti e Frontini e Geisser. — Area scoperta alla fabbricazione ora serviente a deposito materiali. m. q. 9,900.

74. Manusell-Brandurst Field P. Elisabetta. — Terreno coltivo compreso nel recinto delle Terme di Tito. m. q. 59,222.

75. Impresa dell'Esquilino. — Terreno come sopra. m. q. 4,032.

76. Borghese D. Paolo fu Marcantonio. — Terreno coltivo in via della Ferratella e via S. Stefano Rotondo. m. q. 12,450.

77. Bernaschi Giovanni. — Terreno coltivo con casa uso osteria contiguo alla Chiesa di S. Stefano Rotondo. m. q. 28,770.

78. Collegio Germanico-Ungarico. — Fabbricato uso convento per le monache Carmelitane Scalze, ed annessavi Chiesa di S. Stefano Rotondo. m. q. 5,250.

79. R. Commissariato per la liquidazione dell' Asse ecclesiastico. — Porzione dell' ex monastero e giardino delle Paolotte in S. Francesco di Paola. m. q. 5,000.

80. R. Commissariato per la liquidazione dell' Asse ecclesiastico. — Orto asciutto in via Labicana. m. q. 6,230.

81. R. Commissariato per la liquidazione dell' Asse ecclesiastico. — Casa del già monastero delle Salessiane. m. q. 16,000.

82. R. Commissariato per la liquidazione dell' Asse ecclesiastico.— Gruppo di case rustiche parte uso convento con annessivi giardini ed orti. m. q. 22,210.

83. R. Commissariato per la liquidazione dell' Asse ecclesiastico. Terreno coltivabile uso canneto. m. q. 1,920.

84 R. Commissariato per la liquidazione dell' Asse ecclesiastico. — Porzione del già convento degli Olivetani in S. Francesca Romana al Foro Romano. m. q. 300.

86. R. Commissariato per la liquidazione dell' Asse ecclesiastico. — Porzione dell' ex convento di S. Cosma e Damiano al Foro Romano. m. q. 200.

Roma, 7 luglio 1889.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della pubblica istruzione
P. BOSELLI.

6212) LEGGE concernente la tassa interna di fabbricazione degli spiriti e la sopratassa di confine sugli spiriti importati dall'estero.

11 luglio 1889

UMBERTO I. RE D'ITALIA ec.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e prolunghiamo quanto segue:

Art. 1. La tassa interna di fabbricazione degli spiriti e la sopratassa di confine sugli spiriti importati dall'estero sono ridotte alla misura di una lira e venti centesimi per ogni ettolitro e per grado dell'alcoolometro centesimale, alla temperatura di gradi 15,56 del termometro centigrado.

Art. 2. La tassa di vendita sugli spiriti destinati al consumo nell'interno dello Stato, di che all'allegato *C* della legge 12 luglio 1888, n. 5515 (serie 3ª), è ridotta alla misura di lire 0,20 per ogni ettolitro e per grado.

Art. 3. I seguenti prodotti in base di alcool, quando vengono importati dall'estero, sono soggetti a sopratassa, nella misura qui sotto indicata:

Numero della tariffa	Prodotti soggetti a sopratassa	Ammontare della sopratassa L. C.	Unità di misura sulle quali è commisurata la sopratassa
5	Etere e cloroformio . .	3 „	Per ogni chilogrammo di etere e cloroformio, senza diffalcare il peso dei recipienti immediati.
8	Essenze spiritose di rhum, cognac ed altre contenenti spirito . .	0 68	Per ogni chilogramma, senza diffalcare il peso dei recipienti immediati.
66	Profumerie alcooliche .	96 „	Per ogni quintale, senza diffalcare il peso dei recipienti immediati.
73	Vernici a spiriti . . .	80 „	Per ogni quintale di peso netto legale.

Art. 4. L'esercizio delle fabbriche di spirito quando non si tratti delle distillerie agrarie considerate dai due primi capoversi del seguente art. 6, è soggetto alla vigilanza permanente della finanza.

La quantità del prodotto sul quale grava la tassa di fabbricazione è determinata da un misuratore meccanico, da applicarsi alla prima distillazione.

Durante il tempo delle riparazioni dei misuratori il prodotto sarà accertato direttamente dagli agenti dell'amministrazione.

Art. 5. L'abbuono da concedersi sullo spirito di prima distillazione per cali, dispersioni ed altre passività di fabbricazione è determinato nella misura:

a) di 10 per cento, per le fabbriche che distillano l'amido e le sostanze amidacee (come i cereali, il riso, la farina, le patate), i residui della fabbricazione o della raffineria dello zucchero (melazzi, ecc.), le barbabietole ed i tartufi di canna (topinambours);

b) di 25 per cento, per le distillerie dell'alcool dalle frutta, dalle vinaccie, dalle feccie del vino, dal miele e dalle altre materie non comprese nella lettera *a*);

c) di 35 per cento, per la distillazione del vino.

Nelle fabbriche, le quali distillano materie soggette ad abbuono diverso, la distillazione dovrà esser fatta in apparecchi e in tempi diversi, e lo spirito dovrà essere conservato in locali distinti, secondo che sarà stabilito per regolamento.

Art. 6. Sono considerate agrarie, agli effetti di questa legge, le distillerie esistenti nei fondi di proprietà del fabbricante o da lui coltivati, nelle quali lo spirito deriva dalla distillazione delle vinaccie, dalle frutta e del vino esclusivamente prodotto nei fondi medesimi.

Le distillerie agrarie pagano la tassa in ragione della produttività giornaliera dei lambicchi, determinata secondo le discipline stabilite dell'art. 14 del citato testo unico di legge del 12 ottobre 1883 e nel regio decreto 7 settembre 1887, n. 4920, emanato conformemente agli art. 9 e 10 della legge 10 luglio 1887, n. 4665.

L'amministrazione è però autorizzata ad applicare l'accertamento della tassa di fabbricazione, giusta l'art. 4, anche alle distillerie agrarie, allorquando la produzione dello spirito durante l'anno ecceda i venti ettolitri di alcool anidro. In tal caso l'abbuono di fabbricazione sarà applicato secondo la misura indicata nel seguente art. 7.

Art. 7. Se i proprietari o coltivatori di fondi diversi si uniscono in associazione cooperativa, allo scopo di distillare in comune e in una stessa fabbrica le materie indicate alle let-

tere *b* e *c* dell'art. 5 derivanti dai fondi medesimi, la misura dell'abbuono considerato da questo articolo è portata al 30 per cento per la distillazione della frutta, delle vinaccie e delle feccie di vino, a 40 per cento per la distillazione del vino.

Rispetto a queste fabbriche, valgono le disposizioni per la vigilanza e il riscontro di che al secondo comma dell'art. 4.

Art. 8. Nei casi di esportazione, è restituita la tassa pagata all'interno sugli spiriti, tanto naturali, quando sotto forma di liquori, di mosti o di vini conciati, in botti o in bottiglie, nella misura di 90 per cento.

Per i vini che si esportano, quando gli interessati ne facciano domanda, sarà restituita l'intiera tassa per lo spirito aggiunto, quante volte la miscela dello spirito venga praticata sotto la sorveglianza dell'amministrazione, nelle forme e con le cautele stabilite dal regolamento.

A partire dal 1° ottobre 1889, il rimborso o l'abbuono della tassa per lo spirito aggiunto ai vini sarà subordinato all'impiego di alcool etilico puro o di spirito di vino ad un grado di durezza da determinarsi nel regolamento. A questa condizione saranno parimenti subordinate le miscele con spiriti esteri.

Il modo di accertamento delle qualità e la determinazione del grado di forza dello spirito da impiegare nelle miscele saranno indicate nel regolamento.

Sono abrogate le disposizioni dell'art. 23 del testo unico di legge per la tassa sulla fabbricazione degli spiriti, del 12 ottobre 1883, n. 1640 (serie 3ª), e quelle dell'art. 12 della legge 2 aprile 1886, numero 3754 (serie 3ª).

Art. 9. Rimane in vigore la disposizione dell'art. 25 del testo unico citato, riguardante l'esenzione intera della tassa per l'alcool adoperato nella fabbricazione dell'enocianina. Sono abrogate le disposizioni in vigore, riguardanti la restituzione della tassa di fabbricazione sullo spirito adoperato come materia prima nelle industrie.

Per lo spirito da adoperarsi nella fabbricazione dell'aceto, l'abbuono di tassa, considerato all'art. 17 della legge 14 luglio 1887, n. 4703, è stabilito nella misura di 50 lire per ogni ettolitro di spirito a 100 gradi.

Art. 10. È accordata la riduzione del 25 per cento della tassa di fabbricazione sullo spirito di vino ad un grado di purezza da determinarsi nel regolamento e sull'alcool etilico puro impiegato nella alcoolizzazione dei vini e mosti fermentati per rialzare la forza alcoolica naturale dei vini deboli e per la preparazione dei vini tipici.

Tale riduzione è subordinata alle condizioni seguenti:

a) che lo spirito sia destinato a rialzare il titolo alcoolico sino al grado fissato per decreto reale;

b) che lo spirito aggiunto alle miscele non ecceda in alcun caso due litri di alcool anidro per ogni ettolitro;

c) che le miscele si operino sotto la vigilanza degli agenti finanziari, nei depositi autorizzati di spirito, o, mediante speciali permessi, nei magazzini privati di consorzi, di produttori e commercianti, di municipii o altri corpi locali.

Art. 11. Le disposizioni dell' art. 10 della legge del 2 aprile 1886, n. 3754, riguardanti il deposito dello spirito in magazzini assimilati ai depositi doganali, con dispensa dall' obbligo della cauzione per il pagamento della tassa e quelle dell' art. 14 della legge del 14 luglio 1887, n. 4703, sull' istituzione di speciali depositi doganali per lo spirito destinato alla esportazione, vanno applicate a tutte le fabbriche di spirito, escluse le distillerie agrarie presso le quali non è applicato il misuratore.

Art. 12. Eccezionalmente e previo l' adempimento delle prescrizioni che saranno stabilite nel regolamento, l' alcool prodotto nelle fabbriche indicate nel precedente articolo, potrà essere custodito anche in magazzino non annesso alle fabbriche.

Questo magazzino sarà considerato come locale di fabbrica e sarà soggetto alle prescrizioni della legge doganale per i depositi privati. Rispetto al pagamento della tassa sull' alcool depositato nel detto magazzino saranno applicate le disposizioni dell' articolo 10 della legge 2 aprile 1886 n. 3754.

Con le norme che saranno stabilite nel regolamento, il benefizio del deposito dello spirito in magazzini assimilati ai depositi doganali è esteso anche ai commercianti all' ingrosso.

Nei due casi considerati dal presente articolo le spese per la vigilanza saranno a carico degli interessati.

Art. 13. Le disposizioni dell' art. 8 della legge 12 luglio 1888, n. 5515, riguardanti il passaggio degli spiriti dalle fabbriche agli opifici di rettificazione agli effetti della tassa di vendita sono applicabili anche agli effetti della tassa di fabbricazione.

Art. 14. È concesso ai fabbricanti di liquori, uso cognac, di preparare e custodire in speciali magazzino assimilati ai depositi doganali privati o in depositi fiduciari, lo spirito delle fabbriche le quali distillano vino.

Il passaggio dello spirito di vino puro dai depositi ai magazzini destinati alla preparazione dei liquori, uso cognac, è vincolato da bolletta di cauzione.

I liquori uso cognac non fatti esclusivamente di spirito di vino non saranno ammessi ai depositi e non godranno gli abbuoni di che al presente articolo.

Sulla quantità totale di spirito introdotto nei magazzini per la fabbricazione dei liquori, uso cognac, sarà accordato

l'abbuono del *sette per cento* l'anno, a titolo di calo, di affinazione e di giacenza.

Per periodi minori di un anno il calo si liquida in proporzione di mese in mese compiuto.

Art. 15. Restano soppressi gli articoli 12 e 13 del testo unico di legge per la tassa sulla fabbricazione degli spiriti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1883, n. 1640.

Art. 16. L'art. 7 della citata legge 12 luglio 1888, allegato *C*, va sostituito con l'articolo seguente:

Quando gli spiriti soggetti alla tassa di vendita escono dalle fabbriche considerate dall'art. 4, dalle distillerie agrarie soggette all'accertamento diretto della tassa di fabbricazione, dalle distillerie cooperative, di che all'art. 7 della presente legge, ovvero dagli opifici di rettificazione, saranno accompagnati da bolletta di pagamento rilasciata dall'ufficio finanziario.

Le dette distillerie agrarie e quelle cooperative dovranno essere provvedute del locale annesso alla fabbrica, ai termini dell'art. 6 della citata legge 12 luglio 1888, allegato *C*.

Quando gli spiriti soggetti a tassa di vendita escono dalle altre fabbriche devono essere accompagnati da bolletta di legittimazione, la quale sarà rilasciata dall'ufficio finanziario, secondo le disposizioni che saranno prescritte dal regolamento.

Art. 17. La distillazione clandestina degli spiriti è punita colla confisca degli apparecchi delle materie prime e del prodotto, senza pregiudizio delle pene pecuniarie ed afflittive stabilite dalla legge doganale, in relazione all'art. 22 della legge 12 luglio 1888, n. 5515, allegato *C*.

Art. 18. L'esistenza di materie prime alcooliche o alcoolizzabili, diverse da quelle dichiarate per la lavorazione, nei locali delle fabbriche di spirito e in quelli per la rettificazione e trasformazione di esso, costituisce contrabbando, ed è punita con multa dal doppio al quadruplo della tassa corrispondente alla resa in alcool della intera quantità delle materie medesime.

Art. 19. Insino a che non sia resa possibile l'applicazione dell'accertamento diretto della tassa di fabbricazione, ai termini dell'articolo 4 della presente legge, nelle fabbriche che distillano le vinaccie e il vino, varranno anche per le distillerie non agrarie le disposizioni contenute nel primo capoverso dell'art. 6.

Art. 20. Per lo spirito gravato della tassa di fabbricazione esistente, alla data dell'attuazione della presente legge, nei depositi delle fabbriche assimilati ai depositi doganali, la tassa sarà dovuta nella misura indicata dall'art. 6.

Per lo spirito rispetto al quale il pagamento della tassa

è guarentito mediante cauzione, la liquidazione dei pagamenti non ancora eseguiti sarà riformata in ragione della tassa di che all' art. 1, purchè esista in deposito la corrispondente quantità di prodotto.

In nessun caso, per effetto della presente legge, saranno restituite la tassa di fabbricazione e quella di vendita già pagate.

Art. 21. La soppressione di che all' art. 15 avrà effetto dal 1° giugno 1889.

Le giacenze di cereali e melazzi *accertate* nel detto giorno saranno esenti dai diritti vigenti d' importazione.

Le disposizioni dell' art. 9. entreranno in vigore nel giorno della pubblicazione della presente legge.

È convertito in legge il regio decreto del 5 maggio 1889, n. 6052 (serie 3ª), che sopprime, a partire dalla data della sua pubblicazione, la concessione dello sgravio sulla tassa dello spirito a favore delle industrie delle vernici (Allegato *A*).

Art. 22. Le materie prime impiegate nella produzione dell' alcool non sono soggette a dazio di consumo.

Art. 23. I residui della rettificazione non potranno essere messi in commercio, se prima non saranno stati adulterati in guisa da escludere ogni possibilità del loro uso come materie alimentari.

Art. 24. Per il primo anno dall' applicazione della presente legge, l' abbuono di che all' art. 5 lettera *c*, per la distillazione del vino sarà di 40 per cento.

I fabbricanti che, anteriormente al 1° settembre 1889, dichiareranno di produrre spirito dal vino, e si sottoporranno alla liquidazione della tassa di fabbricazione in ragione del prodotto effettivamente accertato, saranno ammessi a godere dell' abbuono considerato nel presente articolo a partire dal giorno della pubblicazione della presente legge.

Però lo spirito di vino così ottenuto dovrà essere conservato in speciali magazzini assimilati ai depositi doganali e non potrà essere estratto da questi nè venir posto in commercio nello Stato od esportato, che dopo il 31 agosto del corrente anno 1889.

Art. 25. Le disposizioni contenute nei decreti del ministro delle finanze e inserte nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, con la data 31 agosto 1888 e 22 febbraio 1889, riguardanti la determinazione della ricchezza naturale dei vini italiani per gli effetti del rimborso della tassa sullo spirito, rimarranno in vigore insino a che perdurino le cause dalle quali furono determinate.

La revoca dei decreti medesimi sarà stabilita per decreto reale, sopra deliberazione del consiglio dei ministri. Il decreto

reale sarà presentato immediatamente al Parlamento per la conversione in legge.

Art. 26. La presente legge entrerà in vigore col primo giorno di settembre 1889. Dallo stesso giorno, la restituzione o l'abbuono dei diritti per i casi di esportazione, considerati dall'art. 8, saranno fatti prendendo per base la misura delle tasse fissate dagli art. 1 e 2 di questa legge.

Art. 27. Il Governo del Re, udito il parere del consiglio di Stato, ha la facoltà di coordinare e di pubblicare il testo unico delle leggi sugli spiriti, con le modificazioni stabilite dalla presente legge.

Art. 28. In ordine alle disposizioni dell'art. 1 della legge 12 luglio 1888, n. 5515, (serie 3ª), allegato *C*, e a quelle della presente legge che hanno carattere di provvedimento igienico, entro sei mesi dall'attuazione di questa legge, sarà pubblicato uno speciale regolamento, da approvarsi per decreto reale, sopra proposta dei ministri dell'interno e delle finanze, udito il consiglio di Stato.

Art. 29. Il Governo del Re, udito il parere del consiglio di Stato, rivedrà e riordinerà le disposizioni regolamentari vigenti sui tributi degli spiriti, conformemente alle disposizioni della presente legge e del testo unico che essa richiama.

Ordiniamo ecc. Roma, addì 11 luglio 1889.

UMBERTO
F. SEISMIT-DODA

ALLEGATO **A**.

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 della legge 24 giugno 1888, n. 5470 (serie 3ª), così concepito:

Qualora per maggior garanzia contro gli abusi nell'impiego dello spirito, ad uso industriale, per le vernici, fosse reputato necessario, l'amministrazione finanziaria ai sistemi di sorveglianza stabiliti col detto regio decreto potrà in ogni tempo aggiungere il mezzo dell'adulterazione dello spirito con quei metodi che essa riconoscerà più adatti.

Dopo un anno di esperimento, qualora non risultino efficaci i provvedimenti adottati, il Governo del Re potrà far cessare lo sgravio della tassa mediante regio decreto da convertirsi in legge.

Ritenuto che l'esperienza ha dimostrato come la concessione a favore dei fabbricanti di vernici a base di spirito torni di grave pregiudizio al pubblico erario, e che manchi all'amministrazione il modo di convenientemente tutelarsi contro le frodi perchè la sofisticazione dello spirito non è mezzo efficace;

Ritenuto che l'indugio nell'abolizione dello sgravio di tassa sarebbe causa di maggiori danni per l'erario, per gli approvigionamenti di spirito che verrebbero fatti da fabbricanti di vernici prima dell'attuazione dei provvedimenti relativi al riordinamento della tassa sugli spiriti;

Udito il consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È soppressa, a partire dalla data della pubblicazione del presente decreto, la concessione dello sgravio sulla tassa dello spirito a favore delle industrie delle vernici.

Art. 2. Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo ecc. Roma, addì 5 maggio 1889.

UMBERTO.

Visto, il guardasigilli
G. ZANARDELLI

F. SEISMIT-DODA.

6213) LEGGE colla quale il regio decreto 7 settembre 1887, n. 4920 (serie 3ª), per l'applicazione della tassa sugli spiriti prodotti nelle fabbriche di 2ª categoria è convertito in legge e modifica alcuni articoli del decreto suddetto.

11 luglio 1889

UMBERTO I RE D'ITALIA ecc.

Il senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e prolunghiamo quanto segue:

Art. 1. È convertito in legge il regio decreto 7 settembre 1887, n. 4920 (serie 3ª), per l'applicazione della tassa sugli spiriti prodotti nelle fabbriche di seconda categoria (al. *A*).

Art. 2. A partire dal 1° settembre 1889, gli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 del predetto regio decreto 7 settembre 1887, n. 4920 (serie 3ª), convalidando con la presente legge, saranno sostituiti con gli articoli seguenti,

Art. V. — Quando il fabbricante rifiuti la determinazione

della produttività e della tassa giornaliera notificatagli dalla amministrazione, deve nei venti giorni dalla notificazione presentare ricorso di perizia al prefetto della provincia per mezzo dell'agenzia delle imposte, ritirandone ricevuta.

Il fabbricante dovrà inoltre dare garanzia all' agente per il pagamento delle spese di perizia.

Art. VI. — Il ricorso non è ammesso se il fabbricante:

a) Non abbia dichiarato la tassa che è disposto di accettare;

b) Non si sia obbligato a pagare, durante il tempo occorrente per la definizione della controversia, la tassa st bilita dall'amministrazione, salvo il dir:tto alla compensazione od al rimborso;

c) Non abbia dato la chiesta garenzia per le spese di perizia.

Se il ricorso è inammessibile, il prefetto lo respinge per mezzo dell'agente delle imposte.

Art. VII. — Se il ricorso è ammessibile, il prefetto promuove il giudizio peritale.

A tale scopo è istituito in ciascun capoluogo di provincia un comitato di periti composto di tre membri ivi residenti e scelti da una commissione costituita dal prefetto, dall' intendente di finanza e dal presidente del tribunale, la quale si aduna all'uopo nel mese di settembre di ogni anno ad iniziativa del prefetto, che ne ha la presidenza.

Possono essere eletti membri del comitato gl'ingegneri, i laureati in scienze fisiche e i licenziati in agronomia delle scuole superiori del Regno.

Il comitato elegge il suo presidente, e dura in ufficio finchè non sia costituito quello per l'anno successivo.

Art. VIII. — Il comitato od anche il suo presidente, nel caso di mancato intervento degli altri membri, può ordinare gli esperimenti che occorressero, e deve invitare ad assistervi l'ingegnere capo dell'ufficio tecnico di finanza.

Il comitato, nel determinare la produttività giornaliera, deve tener conto dei dati di fatto accertati dalla finanza, e prendere esclusivamente per base i fattori diretti dai quali essa dipende, escludendo i cali, le dispersioni e le altre passività di fabbricazione dello spirito, pei quali la legge accorda speciali abbuoni. Sempre poi deve emettere la sua decisione, specificando e motivando i criteri sui quali si fonda.

Art. IX. — Il comitato peritale deve prendere la sua decisione entro un mese dal ricevimento del ricorso.

Oltrepassato tale termine senza che esso abbia deliberato sul ricorso, il prefetto può pronunciare il dedicamento del comitato stesso dal suo ufficio e passare alla nomina di altro comitato.

La decisione motivata del comitato viene per cura del prefetto comunicata immediatamente alle parti.

Art. X. — Il concorso contro la decisione del comitato deve essere presentato entro quindici giorni dalla notificazione della decisione medesima alla segreteria della prefettura, ritirandone ricevuta.

Il prefetto, ricevuto il ricorso nel termine stabilito, promuove il giudizio revisionale.

Art. XI. — Per la risoluzione dei ricorsi contro i giudizii dei comitati è stabilita una commissione centrale per la tassa di fabbricazione sugli spiriti, sedente in Roma.

Essa sarà composta di cinque membri delegati; due dal ministero delle finanze, due dal ministero di agricoltura, industria e commercio ed uno dal consiglio dell' agricoltura, scelti tra persone di riconosciuta competenza tecnica.

Art. XII. — La commissione centrale è nominata con decreto del ministro delle finanze ogni anno nel mese di novembre, e terrà le sue adunanze al ministero delle finanze; essa nominerà il proprio presidente.

A parità di voti nelle deliberazioni della commissione prevale quello del presidente.

Per la validità delle deliberazioni sarà necessaria la presenza di almeno tre delegati. I membri della detta commissione durano in carica finchè non sia costituita quella per l'anno successivo.

Art. XIII. — I ricorsi contro le decisioni dei comitati peritali sono trasmessi alla commissione centrale dai prefetti per mezzo del ministero delle finanze.

Ogni ricorso deve essere accompagnato da una relazione sullo stato e produttività della fabbrica alla quale si riferisce e da uno specchio dimostrativo delle tassazioni vigenti nella provincia, da compilarsi dall'ingegnere capo dell'ufficio tecnico di finanza.

Art. XIV. — La commissione prenderà le sue deliberazioni nel termine di due mesi dal ricevimento dei ricorsi, e ne darà comunicazione alle parti per mezzo dei prefetti.

Art. XV — La tassa diventa definitiva:

a) Quando sia scorso il termine stabilito senza che il fabbricante abbia ricorso al prefetto per promuovere il giudizio peritale;

b) Quando le parti non abbiano ricorso in appello entro quindici giorni dalla notificazione del primo giudicato;

c) Quando la commissione centrale abbia pronunziato in appello;

d) In caso di inammissibilità dei ricorsi pronunziata dal prefetto.

Art XVI. — Le spese del procedimento, in base alle liquidazioni dei presidenti, sono determinate di volta in volta con decreto ministeriale, e ripartite fra le parti in ragione della rispettiva soccombenza finale.

Ordiniamo ecc. Roma, addì 11 luglio 1889.

UMBERTO
F. SEISMIT-DODA

ALLEGATO A.

REGIO DECRETO *7 settembre 1887, n. 4920 (serie 3ª), per l'applicazione della tassa di fabbricazione degli spiriti nelle fabbriche di 2ª categoria.*

UMBERTO I.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 12 ottobre 1883, n. 1640, serie 3ª (testo unico);

Visto il nostro decreto del 15 gennaio 1885, n. 2911 (serie 3ª);

Visti gli articoli 9 e 10 della legge 10 luglio 1887, numero 4665 (serie 3ª);

Sulla proposta del ministro delle finanze;

Udito il parere del consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Agli effetti dell'art. 9 della legge 10 luglio 1887, n. 4665, per l'applicazione della tassa di fabbricazione degli spiriti nelle fabbriche di 2. categoria, sono considerate di carattere industriale le fabbriche fornite di apparecchi di distillazione composti, a vapore, o nelle quali la distillazione dello spirito procede adoperando materie prime non derivate direttamente dai fondi propri o coltivati dal fabbricante.

Art. 2. L'applicazione dei misuratori e la vigilanza permanente per l'accertamento diretto del prodotto nelle distillerie di Carattere industriale è fatta di pieno diritto dall' amministrazione finanziaria in qualunque momento lo creda opportuno, salvo gli effetti della dichiarazione per la lavorazione in corso.

Se fosse stato iniziato giudizio peritale, esso varrebbe per regolare la tassazione giornaliera controversa fino al termine della lavorazione in corso.

In caso di divergenza tra l'intendenza di finanza (sezione tecnica), incaricata dell'applicazione dei misuratori, ed i fab-

bricanti circa il carattere delle distillerie, decide il ministero delle finanze (direzione generale delle gabelle).

Art. 3. Il fabbricante non ha diritto alcuno a compenso o risarcimento pel danno che gli fosse derivato dall'impedimento o dalla sospensione del lavoro durante le operazioni di applicazione del misuratore e degli adattamenti preliminari.

Art. 4. L'abbuono da concedersi per cali, dispersioni ed altre passività sarà del 20 per cento del prodotto di prima distillazione, accertato col misuratore e colla vigilanza permanente.

Art. 5. Quando il fabbricante di spirito di seconda categoria rifiuti la determinazione della produttività e della tassa giornaliera notificatagli dall' amministrazione, deve, nei dieci giorni dalla notificazione, presentare ricorso di perizia alla agenzia delle imposte, ritirandone ricevuta.

Il ricorso deve essere presentato in doppio originale e vi dev'essere allegato l'atto di notificazione della tassa.

Il fabbricante dovrà inoltre depositare all'agente lire 100 per le spese di perizia.

Uno degli originali del ricorso è dall'agente trasmesso al prefetto e l'altro alla sezione tecnica di finanza per le osservazioni e per gli eventuali provvedimenti previsti dall'art. 2, in caso in cui si trattasse di fabbrica avente carattere industriale.

Art. 6. Il ricorso non è ammesso se il fabbricante:

a) non abbia dichiarato la tassa che è disposto di accettare, indicando le variazioni ai dati che servirono alla determinazione di essa;

b) Non si sia obbligato a pagare, durante il tempo occorrente per la definizione della controversia, la tassa stabilita dall'amministrazione, salvo il diritto alla compensazione od al rimborso;

c) Non abbia fatto il deposito per le spese di perizia;

Se il ricorso è inammessibile, il prefetto lo respinge con dichiarazione d'inammessibilità alla parte per mezzo dell'agente delle imposte, al quale ordina di restituire il deposito, e ne avvisa la sezione tecnica di finanza.

Art. 7. Quando il prefetto riconosca ammissibile il ricorso promuove il giudizio peritale.

A tale scopo è istituito in ciascun capoluogo di provincia un comitato di periti per le fabbriche di spirito di seconda categoria in sostituzione delle commissioni circondariali.

Il comitato è composto di tre ingegneri residenti nel capoluogo della provincia e scelti da una commissione costituita dal prefetto, dall' intendente di finanza e dal presidente del tribunale, la quale commissione si aduna all' uopo nel mese di settembre di ogni anno.

I membri del comitato possono essere rieletti e durano in ufficio finchè non sia costituito il comitato per l'anno successivo.

Art. 8. Il comitato è presieduto da uno dei suoi membri designato dal prefetto.

Il presidente, in caso d'assenza od impedimento è surrogato dal perito anziano di età.

Il comitato si aduna in un locale della prefettura per convocazione del presidente, al quale spetta far noto al fabbricante ed al capo della sezione tecnica il giorno dell'adunanza perchè possano intervenire o farsi rappresentare.

Art. 9. Il comitato od anche il suo presidente, nel caso di mancato intervento degli altri membri, può ordinare gli esperimenti che occorressero, e deve invitare ad assistervi l'ingegnere di finanza; sempre poi deve emettere la sua decisione, specificando e motivando i dati sui quali si fonda.

Il comitato deve tener conto dei dati di fatto accertati dalla finanza, e nella determinazione della produttività giornaliera deve prendere esclusivamente per base i fattori diretti che vi concorrono e l' abbuono per cali, dispersioni ed altre passività di fabbricazione dello spirito, in modo che la tassazione per la campagna distillatoria colpisca mediante gli otto decimi del prodotto totale della prima distillazione, in corrispondenza del trattamento stabilito dall' art. 4 per le fabbriche nelle quali il prodotto è accertato direttamente.

Art. 10. Il comitato peritale deve prendere la sua decisione entro un mese dal ricevimento del ricorso.

Oltrepassato tal termine senza che esso abbia deliberato sul ricorso, questo viene avocato a sè dal prefetto.

Art. 11. La decisione motivata dal comitato viene per cura del prefetto comunicata immediatamente alle parti.

Il ricorso contro la decisione del comitato deve essere presentato in doppio originale alla segreteria della prefettura ritirandone ricevuta.

Se il ricorso è presentato dopo dieci giorni dalla notificazione della decisione del comitato, e non sono indicati i punti della decisione che s'impugnano, il prefetto lo respinge dichiarandolo inammessibile.

Se il ricorso è ammissibile, ne trasmette uno degli originali alla parte appellata e promuove il giudizio revisionale.

Art. 12. Per la revisione dei giudizi dei comitati e per la decisione dei ricorsi avocati dai prefetti ai termini dell'art. 10 è stabilita una commissione centrale per la tassa di fabbricazione sugli spiriti, sedente in Roma.

Essa sarà composta di quattro membri, delegati: due dal ministero delle finanze, uno dal ministero dell'agricoltura, industria e commercio ed uno dal consiglio dell'agricoltura.

Art. 13. La commissione centrale è nominata con decreto del ministro delle finanze ogni anno nel mese di novembre e terrà le sue adunanze al ministero delle finanze; essa sarà presieduta dal delegato del ministero dell' agricoltura, industria e commercio, ed in assenza di questi, dal delegato anziano di età.

A parità di voti nelle deliberazioni della commissione prevale quello del presidente o di chi lo surroga.

Per la validità delle deliberazioni sarà necessaria la presenza di almeno tre delegati. I membri della detta commissione durano in carica finchè non sia costituita quella per l'anno successivo, e possono essere rieletti.

Art. 14. Alla commissione centrale debbono essere trasmessi dai prefetti per mezzo del ministero delle finanze (direzione generale delle gabelle) i ricorsi non risoluti dal comitato ed avocati ai termini dell'art. 10, ed i ricorsi contro le decisioni dei comitati peritali.

Ogni ricorso sarà accompagnato da una relazione sullo stato e produttività della fabbrica alla quale si riferisce e da uno specchio dimostrativo delle tassazioni vigenti nella provincia, da compilarsi dall'ingegnere di finanza.

Art. 15. La commissione centrale ha competenza per esaminare anche gli elementi non controversi, e può anche aumentare, occorrendo, la tassazione proposta dalla finanza.

Essa comunica le sue deliberazioni alle parti per mezzo dei prefetti.

Art. 16. La tassa diventa definitiva:

a) Quando siano scorsi i termini stabiliti senza che il fabbricante abbia ricorso all'agente per promuovere il giudizio peritale;

b) Quando abbia avuto luogo il giudizio del comitato e le parti non abbiano ricorso in appello entro dieci giorni dalla notificazione del giudicato;

c) Qnando la commissione centrale abbia pronunziato in appello;

d) In caso di inammissibilità dei ricorsi pronunziata dal prefetto.

Art. 17. Le spese del procedimento, in base alle liquidazioni dei presidenti, sono determinate di volta in volta con decreto ministeriale, e ripartite fra le parti in ragione della rispettiva soccombenza.

Art. 18. Alla vigilanza dei comuni per le piccole distillerie contemplate dall' art. 18 del testo unico di legge 12 ottobre 1883, n. 1640 (serie 3.), e per le distillerie aventi esenzione di tassa, è sostituita la vigilanza governativa.

Ad esse saranno applicate le norme e discipline vigenti

per le distillerie di 2. categoria che constano di lambicchi, la cui capacità complessiva supera i 10 ettolitri, e la tassa sarà liquidata integralmente a favore dello Stato.

Art. 19. Finchè l'amministrazione finanziaria non abbia provveduto gli occorrenti misuratori, potrà anche applicare la sola vigilanza permanente per l'accertamento del prodotto nelle fabbriche di spirito di 2. categoria aventi carattere industriale.

Art. 20. Le disposizioni del regio decreto 15 gennaio 1885, n. 2911 (serie 3.), rimangono in vigore in quanto non sono contrarie al presente.

Art. 21. Il presente decreto avrà effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, e sarà presentato al parlamento per la sua conversione in legge contemporanea al bilancio 1889-90.

Ordiniamo ecc. Monza, addì 7 settembre 1887.

UMBERTO

A. Magliani

Visto *Il guardasigilli*
Zanardelli

Visto d'ordine di S. M.
Il ministro delle finanze
F. Seismit-Doda

6214) Legge che autorizza il Governo del Re ad eseguire una revisione dei reddditi dei fabbricati.

11 luglio 1889.

UMBERTO I. RE D'ITALIA ecc.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Il Governo del Re è autorizzato ad eseguire una revisione generale dei redditi dei fabbricati, secondo le disposizioni generali della legge 26 gennaio 1865, n. 2136, della legge 11 agosto 1870, allegato *F*, n. 5784, della legge 6 giugno 1877 n. 3864, e della presente.

I redditi risultanti da tale revisione serviranno di base per l'applicazione della imposta dal 1° gennaio 1891.

Art. 2. L'agente compilerà pei fabbricati, i quali non siano permanentemente esenti da imposte, le relative schede contenenti i dati catastali, omesso solamente il reddito, ed entro il mese di gennaio 1890 le depositerà all'ufficio comunale.

Entro cinque giorni dall'avvenuto deposito il sindaco, me-

diante avviso da rimanere affisso per venti giorni consecutivi all'albo pretorio, inviterà i possessori di fabbricati a ritirare la propria scheda.

I possessori di fabbricati che non trovassero la propria scheda fra quelle depositate all' ufficio comunale, dovranno farne richiesta al sindaco.

Art. 3. Le schede debitamente riempiute e completate con l'indicazione del reddito, separatamente per ciascun fabbricato saranno restituite e consegnate all'agente o al sindaco entro il mese di marzo 1890.

Art. 4. I possessori di fabbricati affittati hanno obbligo di denunziare nella scheda il reddito risultante dagli affitti in corso al momento della denunzia.

Per gli affitti che sieno soggetti a registrazione entro un termine fisso, se risultano da contratto scritto, si dovrà indicare la data e l'ufficio in cui avvenne la registrazione, e si dovrà pure unire alla scheda la scrittura di affitto o la copia di essa in carta libera, se invece gli affitti fossero stipulati verbalmente, si dovrà unire l'esemplare di denuncia restituito dal ricevitore, ai termini dell' articolo 69 della legge 13 settembre 1874, n. 2076, sulle tasse di registro, o una copia di essa in carta libera.

Per gli affitti non soggetti a registrazione entro un termine fisso, giusta l'art. 150 della suddetta legge, basterà unire alla scheda la dichiarazione firmata dal locatore e dal conduttore, nella quale sia indicato il canone di affitto. Se il denunciante si trovasse nella impossibilità di ottenere la firma del conduttore dovrà farne espressa menzione nella scheda ed indicarne i motivi.

I possessori di fabbricati non affittati, qualora non consegnino nel termine stabilito la scheda debitamente riempiuta e completa, si riterranno aver rispettivamente confermato il reddito precedentemente accertato; ma saranno ammessi a ricorrere alla commissione locale; onde poter dimostrare che il fabbricato più non esiste, ovvero non è più suscettibile di reddito alcuno.

Art. 5. I possessori di fabbricati che non uniscono alla scheda i documenti indicati nell'articolo precedente, incorrono in una sopratassa corrispondente al 10 per cento della imposta erariale principale di un anno sul fabbricato oggetto della denuncia.

Restano ferme le altre sanzioni penali contenute nella legge 23 giugno 1873, n. 1444.

Art. 6. La tabella da pubblicarsi ai termini dell'art. 5 della legge 6 giugno 1877, n. 3864, sarà trasmessa dall'agente delle imposte al sindaco non più tardi del 1° settembre 1890.

Art. 7. Nell'accertamento del reddito degli opifici debbono considerarsi come parti integranti dei medesimi i generatori della forza motrice, i meccanismi ed apparecchi che servono a trasmettere la forza motrice stessa, quando sieno commessi od incorporati al fabbricato.

Non sono da considerarsi come tali le trasmissioni e le macchine lavoratrici.

Saranno da considerarsi come facenti parte dell' opificio anche i locali inservienti ed annessi al medesimo, compresi quelli per ricovero degli operai.

Art. 8. Gli opifici di nuova costruzione verranno assoggettati alla imposta soltanto dopo tre anni dacchè sieno resi servibili all'industria cui sono destinati.

Però continuerà ad essere applicabile il disposto dell'art. 18 della legge 26 gennaio 1865 alle costruzioni galleggianti, indicate nell'art. 5 della legge stessa, nonche alle costruzioni destinate bensì ad usi industriali, ma che non abbisognano di meccanismi o motori fissi.

Art. 9. Se un fabbricato ordinario destinato ad affitto, quando pure per lo passato sia stato tenuto ad uso esclusivo del proprietario, rimanga interamente chiuso e non affittato pel corso non interrotto di un anno, ovvero se un opificio rimanga inattivo per lo stesso periodo di tempo, il contribuente avrà diritto allo sgravio od al rimborso dell'imposta pagata.

Il contribuente che possiede una sola parte di un edificio godrà dello sgravio o del rimborso, quand'anche le altre parti dell'edificio stesso fossero affittate od occupate.

Entro trenta giorni da quello in cui il fabbricato cessò di essere affittato, ovvero l'opificio rimase inattivo, il possessore presenterà apposita denunzia all' agente delle imposte o al sindaco locale.

Eguale denunzia dovrà farsi dal possessore nel corso del mese successivo al compimento dell' annata durante la quale il fabbricato non venne affittato nè occupato o l' opificio rimase inattivo.

Lo sgravio o il rimborso si effettuerà entro il termine di due mesi dal giorno dell'avvenuta denunzia, purchè sia stato constatato che il fabbricato rimase vuoto ovvero l' opificio inattivo durante un anno non interrotto.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai teatri, ai palazzi non destinati ad affitto, ai casini di campagna, ai castelli, ai luoghi di delizia o di villeggiatura.

Art. 10. Gli aumenti e le diminuzioni di imposta, di cui è parola nell'articolo 5 dell'allegato *F*, alla legge 11 agosto 1870 n. 5784, avranno effetto nei ruoli dell'anno successivo a quello in cui vennero denunciati, od accertati, qualunque sia l'epoca in cui avviene la denuncia o l'accertamento.

Art. 11. Sono condonate le penalità di bollo e registro a coloro che entro due mesi dalla pubblicazione della presente legge pagheranno le tasse relative ai contratti di locazione dei fabbricati.

Art. 12. A coloro che, uniformandosi alle disposizioni della presente legge facciano entro i termini fissati ed esattamente le nuove denunzie, non saranno inflitte le multe, nelle quali risulterà essere essi incorsi per mancanza o inesattezza di denuncie relative ai redditi accertati precedentemente.

Art. 13. Le commissioni di 1ª istanza indicate dallo articolo 42 della legge 24 agosto 1877, n. 4021, in quanto riguarda l'applicazione dell' imposta sui fabbricati saranno aumentate di due commissari effettivi e di un supplente, i quali saranno nominati dai rispettivi consigli comunali.

Art. 14. Le disposizioni degli articoli 8 e 9 avranno effetto a partire dal 1° gennaio 1891.

Art. 15. Alle spese per l'esecuzione della presente legge si provvederà mediante iscrizione degli occorrenti fondi nella legge di assestamento del bilancio per l'esercizio 1889-90 e nei bilanci degli anni successivi.

Ordiniamo ecc. Roma, addì 11 luglio 1889.

UMBERTO
F. Seismit-Doda

6215) Regio Decreto del 30 giugno 1889 che istituisce per i presidii d'Africa " truppe indigene. "

6216) Legge che modifica quella del 17 febbraio 1884, n. 2016 (serie 3ª), sulla contabilità generale dello Stato.

11 luglio 1889

UMBERTO I RE D'ITALIA ecc.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. All'art. 29 della legge sulla contabilità generale dello Stato, del 17 febbraio 1884, n. 2016 (serie 3ª), è sostituito il seguente:

Il progetto di legge per l' assestamento del bilancio dell'esercizio in corso comprenderà:

1° Il prospetto dei capitoli di bilancio da variarsi, sia per leggi già votate dal Parlamento, sia per prelevamenti già approvati sui fondi di riserva;

2° Le variazioni che occorrano nelle previsioni delle entrate e delle spese obbligatorie e di ordine;

3° Il riepilogo del bilancio di previsione, rettificato con le modificazioni e aggiunte risultanti dalle variazioni suddette.

Vi sarà unita la presunta situazione delle attività e passività dell' amministrazione del tesoro alla fine dell' esercizio.

Art. 2. Per le spese iscritte nella parte ordinaria del bilancio, le somme non impegnate alla chiusura dell' esercizio devono andare in economia.

Si considerano come impegnate le somme che lo Stato abbia assunto obbligo di pagare, o per contratto, o in compenso di opere prestate o di forniture fatte nel corso dell'esercizio.

L'impegno legale di ogni somma dovrà essere accertato dalla Corte dei conti, e nel rendiconto consuntivo dovranno indicarsi le cause di ogni singolo impegno.

Art. 3. Per le maggiori spese che occorrono oltre gli stanziamenti di bilancio, potrà presentarsi, contemporaneamente al rendiconto consuntivo, un separato disegno di legge complessivo quanto alle spese obbligatorie e d'ordine.

Le maggiori spese d'altra natura dovranno essere proposte con disegno di legge speciale per ogni capitolo del bilancio al quale si riferiscono e saranno comprese nel rendiconto dell'esercizio quando i relativi disegni di legge sieno proposti prima o contemporaneamente alla presentazione del consuntivo.

Quando il rendiconto consuntivo è stato approvato, le ulteriori variazioni che per aumento di spese occorresse di fare nei residui dell'ultimo esercizio o dei precedenti, saranno iscritte in appositi capitoli del bilancio di competenza dell' esercizio in corso.

Art. 4. Possono stipularsi a licitazione od a trattative private contratti per appalto di lavori con associazioni cooperative di produzione e lavoro, legalmente costituite fra operai, purchè il lavoro non superi le lire 100,000, e si tratti di appalti nei quali predomini il valore della mano d'opera.

I pagamenti di acconto saranno fatti a rate in proporzione del lavoro eseguito e potranno per essi emettersi mandati a disposizione colle stesse norme delle spese da farsi ad economia.

In tali contratti la cauzione verrà costituita mediante ritenuta del 10 per cento dell'importo di ogni rata da pagarsi poi a lavoro compiuto e collaudato.

Ordiniamo ecc. — Roma, addì 11 luglio 1889.

UMBERTO
GIOLITTI

6217) **Legge** dell' 11 luglio 1889 relativa al rendiconto consuntivo dell' amministrazione dello Stato per l' esercizio finanziario 1887-88.

6218) Regio Decreto del 30 giugno 1889 che dà piena ed intera esecuzione alle dichiarazioni fra l'Italia e la Danimarca per reciproco scambio degli atti di morte.

6219) Legge del 4 luglio 1889 che autorizza la spesa di lire 350,000 per la costruzione di uno stabilimento contumaciale nel porto di Genova.

6220) Legge dell' 11 luglio 1889 che autorizza la provincia di Bari ad iscrivere nel suo bilancio per l' esercizio 1889 una sovrimposta eccedente il limite legale.

6221) Legge dell'11 luglio 1889 che autorizza i comuni di Musellaro, Barisciano ed altri ad eccedere con la sovrimposta per più esercizi ai tributi diretti il limite medio del triennio 1884-85-86.

6222) Legge dell'11 luglio 1889 che autorizza i comuni di Castel d'Annone, Cuccaro ed altri ad eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti per l' anno 1889 il limite medio del triennio 1884-85-86.

6223) Legge dell'11 luglio 1889 che autorizza i comuni di Borgo San Martino, Visone ed altri, ad eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti il limite medio del triennio 1884-85-86.

6224) Legge dell'11 luglio 1889 che autorizza i comuni di Pentone, Gergei ed altri ad eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti il limite del triennio 1884-85-86.

6225) Regio Decreto che modifica lo stipendio dei medici locali presso la capitaneria di porto di Genova ed il ruolo organico della bassa forza delle capitanerie di porto.

30 giugno 1889

UMBERTO I RE D'ITALIA ecc.

Vista la legge 29 giugno 1889, n. 6142 (serie 3ª), che approva lo Stato di previsione della spesa pel Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1889-90; Visto il regio decreto 17 marzo 1881, n. 145 (serie 3ª), e l'annessavi tabella *B* che stabilisce il ruolo organico del personale amministrativo e medico delle capitanerie di porto, e ne fissa gli stipendi;

Vista la tabella n. 3 annessa al regolamento approvato con regio decreto 20 novembre 1879, numero 5166 (serie 2ª), per la

esecuzione del testo unico del codice per la marina mercantile; Visti i regi decreti 3 maggio 1883 n. 1313 (serie 3ª), 3 luglio 1884, n. 2498 (serie id.), 24 febbraio 1887, n. 4364 (serie id.), 26 giugno 1887, n. 4753 (serie id.), 1° luglio 1888, n. 5528 (serie id.) e 19 luglio 1888, n. 5590 (serie id.); Sentito il consiglio dei ministri; Sulla proposta del Nostro ministro della marina; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Lo stipendio annuo del 1° medico locale di porto a Genova è elevato da lire 2200 a lire 3500; e quello del 2° medico nella stessa capitaneria di porto è elevato da lire 1800 a lire 2800.

Art. 2. Nel ruolo organico del personale medico delle capitanerie di porto è aumentato un posto di medico locale di porto 3° medico per la capitaneria di porto a Genova, con l'annuo stipendio di lire 2200.

Art. 3. Nel ruolo organico del personale di bassa forza delle capitanerie di porto sono aumentati di n. 20 i posti di marinaro di porto di 1ª classe; e di n. 20 sono diminuiti quelli di marinaro di porto di 2ª classe.

Ordiniamo ecc. — Roma, addì 30 giugno 1889.

UMBERTO
B. Brin.

6226) Regio Decreto del 4 luglio 1889 che autorizza il comune di Guarracino ad applicare le disposizioni contenute negli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2792 (serie 3ª).

6227) Regio Decreto del 2 giugno 1889 che autorizza la vendita di beni dello Stato sul complessivo valore di stima di lire 8,566,30.

6228) Regio Decreto del 30 giugno 1889 che conferma le disposizioni contenute nel regio decreto 26 giugno 1887, n. 4617 (serie 3ª) sul riparto degli assegni per indennità di residenza ai prefetti del Regno.

6229) Regio Decreto che approva l' organico del personale del Ministero del tesoro.

4 luglio 1889

UMBERTO I RE D'ITALIA ecc.

Veduta la legge 12 febbraio 1888, numero 5195 (serie 3ª); Veduti i regi decreti del 26 dicembre 1877, numero 4219 (serie 2ª), e del 18 marzo 1889, numero 5988; Veduta la legge 29

giugno 1889, n. 6135 (serie 3ª), che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1889-90; Veduto il regio decreto in data d'oggi n. 6232, che istituisce presso la direzione generale del debito pubblico l'ufficio di agente contabile dei titoli; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari del tesoro; Sentito il consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Il ruolo organico del personale del Ministero del tesoro è stabilito in conformità della tabella annessa al presente decreto, vista d'ordine Nostro dal ministro del tesoro;

Questo ruolo avrà effetto a partire dal 1º luglio 1889.

Art. 2. Gli impiegati che per riduzione di posti non avranno collocamento nel nuovo organico, continueranno a prestare servizio nelle rispettive classi, con l'attuale stipendio ed indennità di residenza, che saranno pagati col fondo stanziato nella parte straordinaria del bilancio per gli impiegati fuori ruolo.

Essi rientreranno in ruolo a misura che si verificheranno vacanze di posti nelle rispettive classi.

Ordiniamo ecc. -- Roma addì 4 luglio 1889.

UMBERTO
GIOLITTI

6230) LEGGE colla quale il regio decreto 22 marzo 1888, n. 5372 (serie 3ª), sui compensi da concedersi all'industria nazionale è convertito in legge.

30 giugno 1889

UMBERTO I RE D' ITALIA ecc.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. Il regio decreto 22 marzo 1888, n. 5372 (serie 3ª), che stabilisce i compensi da accordarsi per effetto della nuova tariffa doganale alla costruzione delle diacale, delle macchine e degli scafi delle navi fabbricate nei cantieri nazionali secondo la legge 6 dicembre 1885, n. 3547 (serie 3ª), ed i compensi da accordarsi alla costruzione nei cantieri nazionali delle navi da guerra, degli apparecchi e delle macchine ausiliarie di bordo, è convertito in legge.

Ordiniamo ecc. — Roma addì 30 giugno 1889.

UMBERTO
B. BRIN.
F. SEISMIT-DODA.
L. MICELI.

6231) Regio Decreto che aumenta la pianta dei controllori ed aggiunti controllori del tesoro.

4 luglio 1889

UMBERTO I RE D' ITALIA ecc.

Vista la legge 29 giugno 1889, n. 6135 (serie 3ª), che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1889-90, nel quale è contemplata la spesa per la istituzione del controllo all' ufficio di un agente contabile dei titoli presso la direzione generale del debito pubblico; Veduto il regio decreto in data d'oggi, n. 6232 (serie 3ª), che istituisce presso la direzione generale del debito pubblico il detto agente contabile dei titoli, al quale è esteso il servizio di controllo stabilito per le tesorerie del Regno; Udito il consiglio dei ministri; Sulla proposta del ministro del tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Al ruolo organico degli ispettori del tesoro, dei controllori e degli aggiunti controllori portati dalla tabella *C* annessa al regio decreto 24 giugno 1888, n. 5502 (serie 3ª) sono aggiunti i seguenti posti per il servizio di controllo all'agente contabile dei titoli presso la direzione generale del debito pubblico:

1 controllore centrale a	L. 5500
3 Aggiunti controllori di 1ª	„ 2500
2 Aggiunti controllori di 2ª	„ 2000

Per conseguenza a partire dal 1° luglio 1889 l'organico di che sopra viene stabilito in conformità della tabella *A* annessa al presente decreto e vidimata d' ordine Nostro dal predetto ministro del tesoro.

Art. 2. Per le prime nomine ai nuovi posti di cui al precedente art. 1 sono applicabili le disposizioni dell'art. 4 del Nostro real decreto 19 gennaio 1882, n. 630 (serie 3ª), con estensione agli impiegati della corte dei conti.

Ordiniamo ecc. — addì 4 luglio 1889.

UMBERTO
Giolitti

6232) Regio Decreto del 4 luglio 1889 che istituisce un agente contabile dei titoli presso la direzione generale del debito pubblico.

6233) Legge dell'11 luglio 1889 che estende agli agenti diplomatici e consolari la legge 11 ottobre 1863, n. 1500.

6234) Legge dell'11 luglio 1889 che dà piena ed intera esecuzione all'accordo per prorogare fino al 22 marzo 1890 il trattato di commercio e di navigazione fra l'Italia e il Nicaragua.

6235) Regio Decreto del 30 giugno 1889 che aggiunge al quadro del personale del regio corpo delle miniere un posto di paleontologo.

6236) Regio Decreto che modifica il ruolo unico degli impiegati addetti ai musei, alle gallerie, agli scavi ed ai monumenti nazionali.

4 luglio 1889

UMBERTO I RE D' ITALIA ecc.

Visto lo stanziamento fatto al capitolo 36 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l' esercizio finanziario 1889-90, approvato con la legge 29 giugno 1889, n. 6137 (serie 3ª); Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Al ruolo unico degli impiegati addetti ai musei, alle gallerie, agli scavi ed ai monumenti nazionali, approvato col Nostro decreto 27 marzo 1887 n. 4439 (serie 3ª), e modificato con l'altro Nostro decreto 29 novembre 1888, numero 5831 (serie 3ª), è sostituito quello annesso al presente decreto, firmato d' ordine Nostro dal ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione.

Il detto ruolo andrà in vigore col giorno 1° del prossimo mese di ottobre.

Ordiniamo ecc. — Roma, addì 4 luglio 1889.

UMBERTO
P. Boselli.

6237) Regio Decreto del 4 luglio 1889 che classifica fra le provinciali di Perugia il tratto di strada compreso nell'abitato di Rieti.

6238) Regio Decreto del 4 luglio 1889 che sopprime l'indennità speciale accordata agli impiegati dell' amministrazione provinciale delle poste addetti agli ufficii postali presso le stazioni ferroviarie del Regno.

6239) Regio Decreto del 7 luglio 1889 che istituisce un regio consolato in Hodeida.

6240) Regio Decreto che modifica l' organico del personale del genio navale.

30 giugno 1889

UMBERTO I RE D' ITALIA ecc.

Vista la legge 3 dicembre 1878 sul riordinamento del personale della regia marina; Visto il regio decreto in data 1° luglio 1888, n. 5529 (serie 3ª), che stabilisce il quadro organico del corpo del genio navale; Vista la legge in data 29 giugno 1889, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1889 al 30 giugno 1890; Sulla proposta del Nostro ministro della marina; Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Il numero degli ingegneri di 1ª classe nel corpo del genio navale è portato da ventiquattro a trenta, e quello degli allievi ingegneri è ridotto da otto a sei.

Ordiniamo ecc. — Roma, addì 30 giugno 1889.

UMBERTO
B. Brin.

6241) Regio Decreto che modifica il ruolo organico del personale del Ministero della marina.

30 giugno 1889

UMBERTO I. RE D'ITALIA ec.

Vista la legge 29 giugno 1889, n. 6142 (serie 3ª), che approva lo stato di previsione delle spese del Ministero della marina per l' esercizio finanziario 1889-90; Visti i regi decreti 26 giugno 1887, n. 4693 (serie 3ª), e 1° luglio 1888, n. 5523 (serie 3ª), relativi al ruolo organico del personale del Ministero della marina; Sulla proposta del Nostro ministro della marina; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Il ruolo organico del personale del Ministero della marina è diminuito di:

1 archivista di 1ª classe,

ed aumentato di:

1 bibliotecario con l'annuo stipendio di lire 4,500.

Art. 2. La nomina del bibliotecario è fatta esclusivamente a scelta fra gli impiegati della carriera d'ordine, sentito il parere della commissione instituita dall'articolo 13 del regio decreto 14 gennaio 1872, n. 656.

Ordiniamo ecc.—Roma, addì 30 giugno 1889.

UMBERTO
B. Brin.

6242) Regio Decreto portante un nuovo ordinamento della regia scuola degli allievi macchinisti in Venezia.

30 giugno 1889

UMBERTO I. RE D'ITALIA ec.

Visto il regio decreto 25 settembre 1862, n. 887, che istituiva la regia scuola degli allievi macchinisti; Visti i regi decreti 29 novembre 1863, n. 1580, 14 luglio 1867, n. 3834 e 22 aprile 1868, n. 4356, che riordinarono successivamente la detta regia scuola allievi macchinisti; Vista la legge 29 giugno 1889 n. 6141 (serie 3ª) che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1889 al 30 giugno 1890; Sentito il parere del consiglio superiore di marina; Sulla proposta del Nostro ministro per la marina Abbiamo decretato e decretiamo:

Scopo dell'istituzione;

Art. 1. La regia scuola degli allievi macchinisti in Venezia è istituita allo scopo d'istruire ed educare nella teoria e nella pratica i giovani che aspirano alla carriera di macchinisti nella marina militare.

Personale assegnato alla scuola.

Art. 2. È assegnato alla scuola allievi macchinisti uno stato maggiore dirigente ed un personale insegnante, composto di professori e maestri militari e civili, come dai seguenti articoli 3 e 4.

A questi personali sono applicate le leggi che reggono rispettivamente gli impiegati militari e civili dello Stato.

Personale militare dirigente e insegnante.

Art. 3. Compongono il personale dello stato maggiore della scuola:

1 capitano di vascello o di fregata—comandante;
1 tenente di vascello—ufficiale al dettaglio;
2 sottotenenti di vascello—aiutanti maggiori in 2°;
1 ingegnere navale di 1ª o 2ª classe—professore militare;
4 capi macchinisti di 2ª classe o sotto capi—ufficiali di guardia ed istruttori;
1 commissario di 1ª classe pel servizio amministrativo ed istruttore.

Il servizio sanitario della scuola è affidato al medico destinato al distaccamento corpo reale equipaggi.

Il comandante è da Noi nominato sulla proposta del ministro della marina.

I rimanenti ufficiali sono destinati dal ministro stesso.

Al detto personale spettano i soprassoldi stabiliti dall'annessa tabella 1.

L'aiutante maggiore in 2° di servizio e l'ufficiale macchinista di guardia ricevono il vitto che è per essi apprestato nella scuola. Per questo vitto è assegnata nel bilancio della scuola stessa la somma complessiva di lire 5,50 al giorno.

Personale civile insegnante.

Art. 4. Compongono il personale civile insegnante della scuola:
2 professori di scienze di 1ª classe:
1 professore di scienze o lettere di 2ª classe;
1 professore di scienze o lettere di 3ª classe;
2 professori aggiunti di scienze o lettere di 1ª classe;
1 professore aggiunto di scienze o lettere di 2ª classe;
1 professore di disegno di 1ª classe;
1 professore di disegno di 3ª classe;
2 maestri aggiunti di 1ª classe;
2 maestri aggiunti di 2ª classe;

I professori e maestri civili sono da Noi nominati in seguito a pubblico concorso.

I titoli dei candidati sono esaminati da una commissione nominata dal Ministero della marina, della quale dovranno far parte il comandante ed almeno un professore della scuola. Questa commissione, sempre che per il numero dei candidati idonei sia possibile farlo, propone alla scelta del Ministero una terna degli insegnanti che per i titoli presentati al concorso ritiene i migliori. Il Ministero della marina può chiedere, se lo crede, il parere di quello dell'istruzione pubblica.

Sono aggregati al detto personale civile insegnante alcuni istruttori tecnici per insegnamenti pratici e di arti manuali, retribuiti con soprassoldi speciali come è stabilito dalla tabella n. 1 annessa al presente decreto.

Il comandante della scuola propone annualmente, ed il Ministero determina, il riparto dell'insegnamento fra i professori militari e civili.

I professori e maestri civili eccezionalmente incaricati di doppio insegnamento, o di un numero di lezioni superiore a quello stabilito dal regolamento interno delle scuole, ricevono un soprassoldo di lire 600, se professori, e di lire 300, se maestri. Quando allo scopo di accelerare i corsi sia ordinato di continuarli durante le vacanze, i professori e maestri possono, dietro proposta del comandante della scuola, essere retribuiti con un soprassoldo variabile non eccedente le lire 600.

Tanto questo soprassoldo straordinario, come quello spettante per doppio insegnamento, sono concessi con decreti mi-

nisteriali da registrarsi alla corte dei conti e possono cumularsi con quelli fissi stabiliti per talune cariche dalla tabella numero 1 annessa al presente decreto.

Militari del corpo reale equipaggi.

Art. 5. È pure assegnato alla scuola un personale militare del Corpo Reale Equipaggi composto come segue:

8 sott'ufficiali aiutanti;
1 sott'ufficiale cannoniere o nocchiere;
2 sott'ufficiali furieri;
3 sotto capi o comuni furieri;
1 operaio aggiustatore;
1 infermiere;
1 trombettiere.

Questo personale destinato fisso alla regia scuola allievi macchinisti è aumentato annualmente, a seconda dei bisogni, di un certo numero di sott'ufficiali per il servizio militare ed amministrativo presso le scuole o gl' istituti professionali od industriali, ai quali siano affidati per la istruzione allievi macchinisti della regia marina, nella proporzione di 4 sott'ufficiali per ogni scuola od istituto.

Di questi 4 sott'ufficiali, 3 debbono essere della categoria aiutanti ed uno di quella furieri.

Al personale militare predetto sono assegnati i soprassoldi stabiliti dalla tabella n. 1 annessa al presente decreto.

Tutti i sott'ufficiali, graduati e comuni del corpo reale equipaggi fanno mensa nella scuola, concorrendo ciascuno alle spese necessarie colla razione in contanti e col supplemento vitto giornaliero indicato nell'annotazione 3 della tabella n. 1.

Quelli distaccati sono mantenuti a carico degli istituti industriali o professionali presso i quali si trovano, e per questo non hanno diritto al supplemento vitto giornaliero.

Famigli.

Art. 6. È assegnato pure alla regia scuola allievi macchinisti un conveniente numero di famigli che è stabilito anno per anno dal Ministero della marina in seguito a proposta del comandante della scuola.

Questi famigli disimpegnano tutti i servizi inferiori, quelli cioè di portieri, cuochi, sguatteri, inservienti, spazzini, gondolieri, fuochisti e operai litografi.

Essi hanno le competenze indicate nella tabella 2 annessa al presente decreto e ricevono il vitto che è loro apprestato nella scuola.

Questo personale è pagato dall'amministrazione della scuo-

la col fondo accordato per sovvenzione annuale sul bilancio della marina.

Al personale dei famigli sono applicate le disposizioni per la pensione di riposo determinate dai sovrani provvedimenti del 4 maggio 1839 § 137 (regio decreto 4 aprile 1886), secondo le quali essi hanno diritto, dopo 25 anni di servizio, alla metà del loro stipendio con l' aumento del 2 1[2 0[0 per ogni anno fatto in più dei 25 sino a che raggiungano il massimo della pensione che è fissato a 3[4 dello stipendio.

Il servizio utile per conseguire la pensione è quello prestato alla scuola, al quale può accumularsi quello reso allo Stato, quando esso sia valutato utile per la giubilazione secondo le leggi vigenti.

Vanno compresi sotto il nome di famigli anche i fuochisti e gli operai non militari, che la scuola dovesse tenere in servizio per i proprii bisogni.

Direzione.

Art. 2. Il comandante della scuola dipende dal Ministero, col quale è in relazione diretta per l' andamento e l' amministrazione della medesima; per la parte disciplinare dipende dal comando in capo del dipartimento ove ha sede la scuola.

Il comandante della scuola dirige l'istruzione e la educazione degli allievi e tutto il servizio interno sotto la sua personale responsabilità.

Nell'esercizio di queste funzioni è coadiuvato dal consiglio della scuola, il quale si divide in consiglio di disciplina e consiglio di istruzione.

Il comandante è presidente di entrambi questi consigli, che sono composti nel modo stabilito dal regolamento interno della scuola.

Divisione dell'istruzione.

Art. 8. L'istruzione da darsi agli allievi è teorica e pratica, e le materie d'insegnamento sono svolte in 4 classi nel periodo di altrettanti anni.

Ammissione degli allievi.

Art. 9. L'ammissione degli allievi ha luogo annualmente per concorso che deve essere bandito dal Ministero della marina non più tardi del 1° febbraio di ciascun anno con apposita notificazione.

In generale l' ammissione è per la 1ª classe, ma è fatta facoltà al Nostro ministro per la marina di estenderla anche alle classi superiori quando le circostanze di servizio lo consiglino.

La commissione per gli esami di ammissione è nominata dal Nostro ministro per la marina.

Condizione per l'ammissione degli allievi.

Art. 10. Possono concorrere all'ammissione i giovani cittadini del Regno i quali:

1° Non oltrepassino il 17° anno di età e non abbia meno di 14 anni alla data fissata per il principio degli esami di concorso.

Questi limiti di età sono l'ammissione alla 1ª classe; nel caso di ammissioni alle classi superiori, essi sono modificati in proporzione.

2° Abbiano un'attitudine fisica che li renda atti alla professione di macchinista nella marina militare.

3° Abbiano fatto un tirocinio nelle arti del fonditore, del calderaio, del fucinatore, o del congegnatore.

4° Ottengano l'idoneità nell'esame di concorso, il cui programma sarà annesso ad ogni notificazione e, nel loro risultato complessivo, una classificazione di merito compresa nei posti messi a concorso.

Oltre a ciò, il Nostro ministro per la marina è autorizzato ad ammettere, in più del numero dei posti messi a concorso, alcuni dei giovani figli di militari od impiegati dello Stato, i quali, pur avendo ottenuto l'idoneità, non siano stati ammessi per aver avuto una classificazione di merito all'esame di concorso non abbastanza elevata.

Per queste ammissioni di favore hanno la precedenza gli orfani e, tra questi, quelli che hanno perduto il padre per motivi di servizio.

Chi non è presente alla chiamata che dà principio al concorso perde la facoltà di concorrere.

Quando i giovani ricevono l'avviso della loro ammissione alla scuola, debbono presentarsi al comando del corpo reale equipaggi, o a quelli dei distaccamenti del corpo stesso, entro 15 giorni. Se non si presentano senza provare un legittimo impedimento, perdono ogni diritto all'ammissione ed il loro posto va a beneficio del candidato a cui spetta in successione per merito di esame.

Allievi macchinisti distaccati a scuole od istituti professionali od industriali.

Art. 11. Alcuni dei giovani ammessi possono essere distaccati a seguire qual allievi interni i corsi d'insegnamento presso istituti industriali o professionali del Regno sino alla 3ª classe inclusa, dopo di che debbono far ritorno alla regia scuola di Venezia per seguirvi gli studii della 4ª classe.

Arruolamento degli allievi.

Art. 12. Tutti gli allievi ammessi, all'atto della loro presentazione al comando del corpo reale equipaggi o a quelli dei distaccamenti del corpo stesso, sono arruolati previa nuova visita medica e dopo compiute le altre formalità prescritte dai vigenti regolamenti. Oltre i certificati già prodotti alla commissione esaminatrice, essi debbono presentare all' atto dello arruolamento i seguenti documenti:

a) certificato di penalità spedito dalla cancelleria del tribunale civile e correzionale nella cui giurisdizione il giovane è nato;

b) un attestato di moralità e buona condotta spedito dal sindaco del comune ove il giovane ha domicilio o dai sindaci dei varii comuni ove egli abbia dimorato durante gli ultimi dodici mesi, portante il visto del prefetto o sotto-prefetto.

c) un atto rilasciato dal sindaco che accerti il consenso dato all' arruolamento dal padre o, in mancanza di questo, dalla madre, o, in difetto d' entrambi, dagli ascendenti o dal consiglio di tutela.

Ove non esista chi possa dare l' assenso, tiene luogo una dichiarazione firmata dal sindaco e da due testimoni.

Il consiglio di amministrazione del Corpo Reale Equipaggi che procede all' arruolamento degli allievi macchinisti, deve avvertirli che essi contraggono la ferma stabilita, per coloro che provengono dagli istituti militari marittimi, coll' art. 85 della legge sulla leva di mare.

Ritiro degli allievi.

Art. 13. I genitori o tutori degli allievi macchinisti possono ritirare dalla scuola i proprii figli o pupilli purchè non abbiano ancora compiuto il 17° anno di età ed a condizione che venga prima soddisfatto il debito che possono avere verso la amministrazione militare marittima.

Nel conteggiare questo debito si deve intendere annullato l'accredito dell'assegno di 1° corredo fatto agli allievi.

Disciplina degli allievi.

Art. 14. Gli allievi macchinisti sono sottoposti alla disciplina militare ed a tutti gli obblighi stabiliti dal regolamento della scuola.

L' allievo che si dimostri insensibile alle punizioni e che non dia speranza di miglioramento di condotta è espulso dalla scuola e, se ha compiuto il 17° anno di età, viene rinviato al corpo reale equipaggi come fuochista di 2ª classe.

Nel caso contrario viene trasferto nei mozzi, a meno che

la famiglia non preferisca ritirarlo rimborsando all' amministrazione le spese fatte come è detto all' articolo precedente.

Programmi d'insegnamento — Anno scolastico.

Art. 15. La designazione delle materie d'insegnamento e la loro ripartizione nelle quattro classi del corso sono stabilite da appositi programmi compilato dal consiglio d' istruzione della scuola ed approvati dal Nostro ministro per la marina.

Ogni anno scolastico ha la durata di otto mesi, dal 1° ottobre al 31 maggio.

Istruzioni pratiche professionali a bordo e lavori manuali in officina.

Art. 16. Durante i corsi gli allievi sono esercitati sotto la direzione degli ufficiali macchinisti addetti alla scuola, nelle pratiche professionali a bordo di piccole navi, barche a vapore e torpediniere armate, messe a disposizione della scuola stessa dal comando in capo del dipartimento.

Per cura della direzione delle costruzioni, gli allievi sono esercitati nelle officine del regio arsenale nelle arti manuali affini alla professione per la quale sono avviati.

Per questa istruzione pratica il comandante in capo del dipartimento deve stabilire le necessarie norme per conciliare le esigenze dell'istruzione stessa con quelle del servizio o del regolare andamento delle officine.

Quando gli allievi vanno a lavoro in arsenale debbono essere accompagnati dai sott' ufficiali aiutanti delegati dal comandante della scuola per sorvegliarli disciplinarmente ; ma per l'istruzione dipendono esclusivamente dai capi officina, che ricevono in proposito gli ordini dal direttore delle costruzioni.

Esami annuali.

Art. 17. Il passaggio degli allievi da una classe a quella immediatamente superiore ha luogo in seguito ad esame.

L' epoca ed il modo degli esami sono stabiliti dal regolamento interno della scuola, il quale prescrive pure quando gli allievi riprovati possono essere ammessi agli esami di riparazione.

Allievi riprovati agli esami annuali.

Art. 18. Gli allievi riprovati negli esami possono ripetere la classe, però una sola volta e per una sola delle 4 classi del corso. Gli allievi riprovati una seconda volta in un esame annuale cessano di appartenere alla scuola, e ad essi si applicano le disposizioni dell'articolo 14.

Esami finali—Nomina a macchinista di 3. classe.

Art. 19. Gli allievi che hanno finito il corso e superato con approvazione gli esami dell'ultima classe sono nominati macchinisti di 3ª classe nel corpo reale equipaggi e vengono imbarcati su navi armate per un periodo di esperimento non minore di due e non maggiore di sei mesi per accertare la loro idoneità alla vita di mare; se riconosciuti idonei, ottengono la nomina definitiva, altrimenti ripetono l'esperimento per altri sei mesi al massimo, trascorsi i quali per quelli nuovamente dichiarati non idonei sono prese speciali determinazioni a seconda delle loro attitudini e delle circostanze o dei bisogni del servizio in generale.

Degli esami di uscita dalla scuola è incaricata una commissione nominata dal comando in capo del dipartimento e presieduta dal direttore delle costruzioni del dipartimento.

Suppellettile tecnica e scientifica della scuola.

Art. 20. La scuola è provveduta di un gabinetto di fisica, di un laboratorio di chimica, di modelli di macchine, di una biblioteca, degli attrezzi e delle armi necessarie per l'istruzione militare, per la ginnastica e per la scherma, di una litografia e dei mezzi occorrenti per la riproduzione dei disegni.

Per la manutenzione ed il rinnovamento di questi materiali è provveduto con le somme stanziate in bilancio a titolo di sovvenzione alla scuola.

Fuochisti ammessi alla scuola.

Art. 21. Possono essere ammessi a seguire gli studi della 3ª e della 4ª classe, o quelli soltanto della 4ª classe, i militari della categoria fuochisti del corpo reali equipaggi siano essi capi, sotto capi o comuni, purchè soddisfino alle condizioni di età e di servizio stabilite dall'ordinamento del personale macchinisti e fuochisti e provino con apposito esame la loro attitudine a seguire gli studi della classe alla quale desiderano essere ammessi.

Assento ed assegnazione degli allievi alle divisioni del corpo reali equipaggi.

Art. 22. Gli allievi macchinisti sono assegnati al reparto macchinisti e fuochisti della 3ª divisione del corpo reale equipaggi.

Il consiglio principale di amministrazione del corpo stesso provvede all'assento, alla inscrizione in matricola, al congedamento, alla tenuta dei conti di massa ed a tutto quanto concerne la contabilità a tenore dei vigenti regolamenti.

Assegno di 1° corredo.

Art. 23. Un assegno di 1° corredo di lire 100 è accordato al conto di massa di ciascun allievo. — Questo assegno è portato a lire 200 all' uscita dall' allievo dalla scuola, se abbia compiuto l' età di 17 anni o da quando la compia, dopo l' uscita dall'istituto.

Competenze degli allievi.

Art. 24. Le competenze degli allievi macchinisti sono quelle del marinaro di 3ª classe a terra.

È fatta facoltà all' amministrazione della scuola di prelevare in contanti un certo numero delle razioni viveri degli allievi nella proporzione che sarà annualmente stabilita dal Ministero della marina, dietro proposta dell' amministrazione stesso.

Massa d'economia.

Art. 25. La massa d'economia della scuola è alimentata dai seguenti proventi:

1° Dalla ritenuta di cent. 20 al giorno sulla paga mensile di ogni allievo; questa ritenuta è ridotta a 15 cent. quando l'allievo si trovi in un ospedale;

2° Dagli sconti che si ottengono sulle provviste di oggetti di fornitura degli allievi, il cui valore è posto a carico delle loro masse individuali di deconto e dell'importo ad essi addebitato per riduzione a misura dei capi di corredo;

3° Dal ricavato della vendita di materiali e generi fuori uso ed inservibili;

4° Dall'importo delle razioni viveri prelevate in contanti;

5° Dalla sovvenzione accordata annualmente sul bilancio del ministero della marina per provvedere ai maggiori bisogni della scuola;

6° Dalle economie eventuali e giustificate sul vitto.

Spese imputabili alla massa d'economia.

Art. 26. La massa d'economia provvede alle seguenti spese:

1° Condimento dei viveri e supplemento alla massa comune degli allievi;

2° Riparazione e liscivatura del vestiario;

3° Riparazioni alle calzature;

4° Parrucchiere;

5° Acquisto e manutenzione della suppellettile tecnica scientifica e di quella per la mensa degli allievi;

6° Paghe e vitto per i famigli;

7° Spese eventuali non previste in bilancio ed autorizzate volta per volta dal Ministero.

Consiglio d'amministrazione.

Art. 27. Il governo economico della scuola è affidato ad un consiglio d'amministrazione composto come segue:

Comandante della scuola	— *presidente*
Tenente di vascello ufficiale al dettaglio	— *membro*
Ingegnere navale	— id.
1° Ufficiale macchinista	— id.
Commissario	— id. *relatore*

Esso provvede:

a) alla gestione della finanza di economia;

b) alla contabilità degli averi del personale civile ed a quello dei soprassoldi e supplementi dovuti al personale militare;

c) alla tenuta dei conti corpo reale equipaggi;

Per tutto quanto riguarda l'amministrazione individuale degli allievi nei suoi rapporti con quella del corpo reale equipaggi, del quale essi continuano a far parte integrale, il consiglio agisce come consiglio secondario con dipendenza diretta da quello principale del corpo anzidetto.

Per l'amministrazione interna della scuola il consiglio stesso è autonomo ed in dipendenza diretta del Ministero e la sua contabilità è soggetta alle periodiche ispezioni prescritte dal regio decreto 17 luglio 1876.

Le due amministrazioni e contabilità debbono essere tenute affatto distinte.

Divisa degli allievi.

Art. 28. La divisa degli allievi è uguale a quella dei comuni del corpo reale equipaggi coll'aggiunta di un distintivo al braccio sinistro consistente in un'elica di seta gialla.

La composizione del corredo viene stabilita nel regolamento della scuola.

Dai maggazzini del corpo reali equipaggi sono forniti gli oggetti di corredo che costituiscono la divisa secondo i campioni regolamentari.

Relazione annuale.

Il comandante della scuola fa annualmente al Ministero della marina una particolareggiata relazione sull'andamento dell'istituzione, accompagnandola con le proposte di miglioramento che reputa opportuno consigliare.

Egli propone annualmente l'inscrizione in bilancio dei fondi che occorrono alla scuola e manda al ministero, per la debita approvazione, i programmi di studio e l'orario scolastico annuale.

Alloggio per lo stato maggiore.

Art. 30. Nella scuola vengono assegnati i seguenti locali ammobiliati per alloggi ed uffici:

1° Una stanza ad uso di ufficio del comandante ed una attigua alla prima per sala del consiglio.

2° Due camere per l'ufficiale al dettaglio, delle quali una da letto ed una per uso d'ufficio.

3° Due camere da letto per i due aiutanti maggiori in 2°.

4° Una camera da letto per l'ufficiale macchinista di guardia.

Il comandante della scuola potrà avere alloggio gratuito non mobiliato nell'istituto quando, oltre le camere suindicate, risultino disponibili altri locali adatti allo scopo.

Attendenti.

Art. 31. Agli ufficiali della scuola sono assegnati attendenti secondo è stabilito dal regolamento di disciplina.

Regolamento interno.

Art. 32. Un regolamento interno approvato e firmato d'ordine Nostro dal ministro della marina, provvederà all'attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto.

Decorrenza del decreto.

Art. 33. Il presente nuovo ordinamento della regia scuola allievi macchinisti andrà in vigore dal 1° luglio dell'anno corrente, e tutte le disposizioni ad esso anteriori e contrarie resteranno da quella data abrogate.

Ordiniamo ec. — Roma addì 30 giugno 1889.

UMBERTO
B. Brin.

Tabella

TABELLA *dei soprassoldi dovuti al personale*

Forza Numerica	GRADO	QUALITÀ ed incarichi	SOPRASSOLDI ANNUI		
			Num.	Importo	
	Personale militare direttivo e di governo				
1	Capitano di vascello o di fregata	Comandante	1	600	„
1	Tenente di vascello . .	Ufficiale al dettaglio. . .	1	600	„
2	Sottotenenti di vascello . .	Aiutanti maggiori . . .	2	300	„
4	Ufficiali subalterni macchinisti.	Ufficiali di guardia ed istruttori.	4	360	„
1	Medico di 1ª classe. . .		1	300	„
1	Commissario di 1ª classe.	Ufficiale amministrativo ed istruttore..	1	600	„
5	Sott'ufficiali aiutanti . .	Sott'ufficiali di governo .	„	„	„
3	Sott'ufficiali aiutanti . .	Istruttori di nuoto esercizi militari e assistenti .	„	„	„
1	Capo cannoniere o nocchiere.	Manutenzione del materiale.	„	„	„
1	Capo furiere	Segretario	„	„	„
1	Capo furiere	Contabile del vestiario. .	„	„	„
2	Sotto capi furieri . . .	Addetti alle scritturazioni	„	„	„
1	Sotto capo furiere . . .	Incaricato della posta. .	„	„	„
1	Operaio aggiustatore . .	Manutenzione delle armi.	„	„	„
1	Infermiere		„	„	„
1	Trombettiere		„	„	„
	Personale insegnante				
1	Ingegnere navale od Ufficiale macchinista . . .	Insegnamento macchine a vapore	1	800	„
1	Conservatore dei disegni.		„	300	„
1	Istruttore di scherma . .		„	500	„
1	Operaio addetto al gabinetto di chimica . . .		„	300	„
4	Istruttori od assistenti (tecnici ed operai)		„	300	„

N. 1

addetto alla regia scuola allievi macchinisti

SUPPLEMENTI MENSILI		
Num.	Importo	
»	»	»
»	»	»
»	»	»
»	»	»
»	»	»
»	»	»
5	25	»
3	35	»
1	25	»
1	25	»
1	25	»
2	5	»
1	9	»
1	16	»
1	5	»
1	8	»
»	»	»
»	»	»
»	»	»
»	»	»
»	»	»

ANNOTAZIONI

1. Ai sott'ufficiali distaccati presso istituti privati preparatori alla scuola allievi macchinisti sarà corrisposto un supplemento mensile di lire 35.

2 Ai sott'ufficiali furieri distaccati presso gli istituti medesimi sarà corrisposto un supplemento mensile di lire 25.

3. Ai sott'ufficiali comandati presso la *regia scuola allievi macchinisti*, è assegnato un supplemento vitto di centesimi 40 al giorno. Ai sotto capi e comuni è assegnato metà di detto supplemento-vitto.

Roma, li 30 giugno 1889.

D'ordine di S. M.
Il ministro della marina
B. Brin

Tabella N. 2

TABELLA *delle competenze del personale addetto ai vari servizi inferiori della regia scuola allievi macchinisti.*

GRADO	Paga giornaliera lire		Assegno-vitto giornaliero lire		*ANNOTAZIONI*
Operai litografi ed altri	(*) 3	»	0	70	(*) La paga è fissata pei soli giorni lavorativi.
Capo portiere	2	50	0	70	
Portiere	2	»	0	70	
Cuochi	2	50	0	70	
Sguatteri.	1	50	0	70	
Inservienti	2	»	0	70	
Gondolieri	2	»	0	70	
Fuochisti	2	»	0	70	
Spazzini	1	50	0	70	

Roma, li 30 giugno 1889.

D'ordine di S. M.
Il ministro della marina
B. Brin

6243) Regio Decreto del 30 giugno 1889 che stabilisce il quadro organico del personale civile insegnante della regia accademia navale.

6244) Regio Decreto che stabilisce il quadro organico degli ufficiali dello stato maggiore generale della regia marina.

30 giugno 1889

UMBERTO I. RE D'ITALIA ec.

Vista la legge 3 dicembre 1878, n. 4610 (serie 2ª); Visto il regio decreto 1° luglio 1888, n. 5524 (serie 3ª); Vista la legge 29 giugno 1889, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1889 al 30 giugno 1890; Sulla proposta del Nostro ministro della marina; Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Il quadro organico degli ufficiali dello stato maggiore generale della regia marina è stabilito in conformità della seguente tabella:

Ammiragli	N.°	1
Vice ammiragli	„	5
Contr'ammiragli	„	15
Capitani di vascello	„	46
Capitani di fregata	„	59
Capitani di corvetta	„	56
Tenenti di vascello	„	309
Sottotenenti di vascello	„	167
Guardiamarina	„	7

Ordiniamo ec. — Roma, addì 30 giugno 1889.

UMBERTO
B. Brin.

6245) Regio Decreto che stabilisce il quadro organico degli ufficiali macchinisti del genio navale.

30 giugno 1889.

UMBERTO I. RE D'ITALIA ec.

Vista la legge 3 dicembre 1878, n. 4610 (serie 2ª); Visto il regio decreto 1° luglio 1888, n. 5529 (serie 3ª); Vista la legge 29 giugno 1889, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1° lugio 1889 al 30 giugno 1890; Sulla proposta del Nostro ministro della marina; Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Il quadro organico degli ufficiali macchinisti nel corpo del genio navale è stabilito in conformità della seguente tabella:

Capi macchinisti principali col grado di direttore	N.°	1
Capi macchinisti principali col grado d' ingegnere capo di 1ª classe	»	3
Capi macchinisti principali	»	8
Capi macchinisti di 1ª classe	»	42
Capi macchinisti di 2ª »	»	47
Sotto capi macchinisti	»	77

Ordiniamo ec. Roma, addì 30 giugno 1889.

UMBERTO
B. Brin.

6246) Regio Decreto che stabilisce il quadro organico degli ufficiali del corpo di commissariato militare marittimo.

30 giugno 1889.

UMBERTO I. RE D' ITALIA ec.

Viste le leggi 3 dicembre 1878, n. 4610 (serie 2ª), e 19 giugno 1887, n. 4584 (serie 3ª); Visto il regio decreto 1° luglio 1888, n. 5526 (serie 3ª); Vista la legge 29 giugno 1889, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l' esercizio finanziario dal 1° luglio 1889 al 30 giugno 1890; Sulla proposta del Nostro ministro della marina: Abbiamo decretato e decretiamo;

Articolo unico. Il quadro organico degli ufficiali del corpo di commissariato militare marittimo è stabilito in conformità della seguente tabella:

Ispettore	N.°	1
Direttori	»	4
Commissari capi di 1ª classe	»	13
Commissari capi di 2ª »	»	20
Commissari di 1ª classe	»	121
Commissari di 2ª »	»	113
Allievi commissari	»	20

Ordiniamo ec. — Roma, addì 30 giugno 1889.

UMBERTO
B. Brin.

6247) Regio Decreto che stabilisce il quadro organico degli ufficiali del corpo sanitario militare marittimo.

30 giugno 1889.

UMBERTO I. RE D'ITALIA ec.

Vista la legge 3 dicembre 1878, n. 4610 (serie 2ª); Visto il regio decreto 1° luglio 1888, n. 5525 (serie 3ª); Vista la legge 29 giugno 1889, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario del 1° luglio 1889 al 30 giugno 1890; Sulla proposta del Nostro ministro della marina; Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Il quadro organico degli ufficiali del corpo sanitario militare marittimo è stabilito in conformità della seguente tabella:

Ispettore	N.°	1
Direttori.	„	3
Medici capi di 1ª classe	„	8
Medici capi di 2ª „	„	13
Medici di 1ª classe	„	59
Medici di 2ª „	„	61

Ordiniamo ec. — Roma, addì 30 giugno 1889.

UMBERTO
B. Brin.

6248) Regio Decreto che stabilisce il quadro organico dei farmacisti della regia marina.

30 giugno 1879.

UMBERTO I. RE D'ITALIA ecc.

Viste le leggi 3 dicembre 1878, n. 4610 (serie 2.), e 19 giugno 1887, n. 4584 (serie 3.); Visto il regio decreto 26 giugno 1887, n. 4721 (serie 3.); Vista la legge 29 giugno 1889, che approva lo stato di previsione della spesa del ministero dalla marina per l' esercizio finanziario dal 1. luglio 1889 al 30 giugno 1890; Sulla proposta del Nostro ministro della marina; Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Il quadro organico dei farmacisti della regia marina è stabilito come segue:

Farmacisti capi di 1ª classe. .	N.	1
Id. di 2ª „ . . .	„	2
Farmacisti di 1ª classe . . .	„	1

Farmacisti di 2ª „ . . . . . „ 3
id. di 3ª „ . . . . . „ 6

Ordiniamo ecc. Roma, addì 30 giugno 1889.

UMBERTO
B. Brin

6249) Regio Decreto che stabilisce il quadro organico dei scrivani locali della regia marina.

30 giugno 1889.

UMBERTO I. RE D'ITALIA ecc.

Vista la legge 29 giugno 1889 che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1889 al 30 giugno 1890; Visti i regi decreti 17 febbraio 1884, n. 1954, e 1. luglio 1888, n. 5527; Sulla proposta del Nostro ministro della marina; Abbiamo decretato e decretiamo.

Articolo unico. Il quadro organico degli scrivani locali della regia marina è stabilito come segue:

Scrivani locali di 1ª classe N. 38
Scrivani locali di 2ª „ „ 34
Scrivani locali di 3ª „ „ 20

Ordiniamo ecc. Roma, addì 30 giugno 1889

UMBERTO
B. Brin

6250) Regio Decreto che stabilisce il quadro organico dei contabili e guardiani di magazzino della regia marina.

7 luglio 1889.

UMBERTO I. RE D'ITALIA ecc.

Visto il regio decreto 23 dicembre 1876 sull'ordinamento del corpo dei contabili della regia marina; Visti i regi decreti 2 gennaio e 31 marzo 1881, 3 maggio 1883 e 1. luglio 1888, numeri 18, 157, 1317 e 5530 (serie 3ª), con i quali sono modificati gli organici del detto corpo; Vista la legge 29 giugno 1889, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1. luglio 1889 al 30 giugno 1890; Sulla proposta del Nostro ministro della marina; Abbiamo decretato e decretiamo.

Articolo unico. Il numero dei contabili e dei guardiani di magazzino della regia marina è stabilito come segue:

20	contabili a	L. 3500
14	aiuti contabili a . . .	„ 3000
18	aiuti contabili a . . .	„ 2500
18	aiuti contabili a . . .	„ 2000
70		
7	guardiani capi a . . .	L. 1200
40	guardiani di 1ª cl . . .	„ 960
40	guardiani di 2ª cl . . .	„ 840
87		

Ordiniamo ecc. Roma, addì 7 luglio 1889.

UMBERTO
B. Brin

6251) Regio Decreto del 7 luglio 1889 che istituisce una delegazione di porto a Porto Conte, in provincia di Sassari.

6252) Regio Decreto del 21 luglio 1889 che proroga i termini per la definitiva approvazione delle liste elettorali e per le elezioni generali amministrative.

6253) Regio Decreto del 30 giugno 1889 che pone alla dipendenza del Ministero di agricoltura, industria e commercio la scuola superiore di agricoltura di Portici, riordinandola in conformità delle disposizioni della legge 6 giugno 1885, n. 3141 (serie 3ª).

6254) Regio Decreto del 30 giugno 1889 che approva il ruolo organico del personale insegnante della regia scuola superiore di agricoltura di Portici.

6255) Regio Decreto del 7 luglio 1889 che concede al comune di Campobasso una proroga di due anni per l'applicazione delle disposizioni contenute negli art. 16 e 17 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 (serie 3).

6256) Regio Decreto del 7 luglio 1889 che autorizza la frazione di Porcigliano a cambiare l'attuale sua denominazione in quella di Fassinora.

6257) Regio Decreto del 14 luglio 1889 portante disposizioni per l' attuazione del regio decreto del 30 giugno 1889, n. 6199 (serie 3.), concernente le modificazioni del ruolo organico del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

6258) Legge del 14 luglio 1889 che autorizza la spesa straordinaria di lire 31,074 per l' acquisto di un' area contigua al palazzo del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

6259) Regio Decreto del 20 luglio 1889 che chiude la sessione legislativa 1888-89 del Senato del Regno e della Camera dei deputati.

6260 Regio Decreto dell' 11 luglio 1889 che approva la conversione in rendita consolidata 5 0[0 di n. 1470 3[4 titoli di debiti redimibili dello Stato.

6261) Regio Decreto del 30 giugno 1889 che determina le zone di servitù militari da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti al magazzino da polvere in Val Caprina presso Terni.

6262) Regio Decreto del 14 luglio 1889 che modifica le attribuzioni del regio agente e console generale in Egitto.

6263) Regio Decreto che modifica il ruolo organico del personale di 3ª categoria del Ministero degli affari esteri.

14 luglio 1889

UMBERTO I. RE D' ITALIA ec.

Vista la legge in data 29 giugno 1889, n. 6136 (serie 3ª); Visto il regio decreto 25 settembre 1885, numero 3382 (serie 3ª); Sentito il consiglio dei ministri; Sulla proposta del presidente del consiglio, Nostro ministro segretario di Stato per l'interno, e ad *interim* per gli affari esteri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Il ruolo organico del personale di 3ª categoria stabilito colla tabella annessa al Nostro decreto del 25 settembre 1885, n. 3382 (serie 3ª), è modificato in conformità dell'unita tabella vista d'ordine Nostro dal presidente del consiglio, ministro ad *interim* degli affari esteri, con decorrenza dal 1° luglio 1889.

Ordiniamo ecc.—Roma, addì 14 luglio 1889.

UMBERTO
F. Crispi

Ruolo organico degli impiegati d'ordine nel ministero degli affari esteri.

1 archivista capo	L.	4,000
2 archivisti di 1ª classe . .	„	7,000
1 „ di 2ª „ . . .	„	3,200
3 „ di 3ª „ . . .	„	8,100
5 ufficiali d'ordine di 1ª classe	„	11,000
3 „ 2ª „	„	5,400
6 „ 3ª „	„	9,000
Totale	L.	47,700

Visto d'ordine di S. M.
Il presidente del Consiglio, ministro dell'interno
e ad *interim* degli affari esteri
F. Crispi

6264) Regio Decreto che stabilisce il ruolo organico degl'impiegati d'ordine presso le regie cancellerie diplomatiche e consolari all'estero.

14 luglio 1889

UMBERTO I. RE D' ITALIA ec.

Vista la legge in data 29 giugno 1889, n. 6136 (serie 3ª); Sentito il consiglio dei ministri; Sulla proposta del presidente del consiglio, Nostro ministro segretario di Stato per l'interno e ad *interim* per gli Affari esteri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolò unico. Il ruolo organico degli impiegati d' ordine presso le regie cancellerie diplomatiche e consolari all'estero, è stabilito in conformità dell'unita tabella vista d'ordine Nostro dal presidente del consiglio ministro ad *interim* degli affari esteri, con decorrenza dal 1° luglio 1889.

Ordiniamo ecc.—Roma, addì 14 luglio 1889.

UMRERTO
F. Crispi

Ruolo organico degli impiegati d'ordine presso le regie cancellerie diplomatiche e consolari all'estero.

1 archivista capo	L.	4,000
1 archivista di 1ª classe. .	„	3,500
1 „ 2ª „ . . .	„	3,200
1 „ 3ª „ : . .	„	2,700

1. ufficiale d'ordine di	1ª classe.	„	2,200
1. „	2ª „	„	1,800
4. „	3ª „	„	1,500
	Totale	L.	6,000

Visto d'ordine di S. M.
Il presidente del consiglio, ministro dell'interno e ad interim degli affari esteri.
F. CRISPI

6265) REGIO DECRETO che fissa gli assegni locali da corrispondersi ai titolari di varie ambasciate e legazioni all'estero.

14 luglio 1889

UMBERTO I. RE D' ITALIA ec.

Vista la legge in data 29 giugno 1889, n. 6136 (serie 3ª); Visto l'articolo 2 del regio decreto 29 novembre 1870, n. 6090; Sulla proposta del presidente del consiglio, Nostro ministro segretario di Stato per l'interno e ad *interim* per gli affari esteri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Gli assegni locali da corrispondersi ai titolari delle ambasciate e legazioni sotto indicate sono fissate dal 1° luglio 1889 nelle seguenti somme:

Berlino	L.	144,000
Londra	„	144,000
Parigi	„	144,000
Pietroburgo	„	144,000
Vienna	„	144,000
Tokio.	„	65,000

Ordiniamo ecc.—Roma, addì 14 luglio 1889.

UMBERTO
F. CRISPI

6266) REGIO DECRETO del 14 luglio 1889 che approva la convenzione stipulata con la repubblica di S. Marino per la estensione alla medesima di tutti i servigi contemplati nel testo unico delle leggi postali italiane, approvato col regio decreto 20 giugno 1887, n. 6151 (serie 3ª).

6267) REGIO DECRETO del 23 luglio 1889 che convoca pel giorno 18 agosto 1889 il collegio elettorale di Cagliari per la elezione di un deputato.

6268) REGIO DECRETO del 4 aprile 1889 che approva il regolamento organico per il real collegio Maria Luigia di Parma.

6269) Regio Decreto del 2 giugno 1889 che approva la convenzione per la concessione della costruzione e l' esercizio di una ferrovia denominata Circum-Etnea.

6270) Regio Decreto del 30 giugno 1889 che autorizza il comune di Goriano-Valli, in provincia di Aquila, a cambiare l'attuale sua denominazione in quella di Molina-Aterno.

6271) Regio Decreto che modifica l' art. 41 del regolamento di pesca marittima, approvato col regio decreto 13 novembre 1882, n. 1090 (serie 3ª).

7 luglio 1889

UMBERTO I. RE D' ITALIA ec.

Visto l'art. 2 della legge sulla pesca del 4 marzo 1877, n. 3706 (serie 2ª); Visto il regio decreto 13 novembre 1882, numero 1090 (serie 3ª), che approva il regolamento di pesca marittima; Veduti i pareri dei consigli provinciali, delle camere di commercio e dei capitani di porto; Udito l' avviso della commissione consultiva per la pesca, del consiglio superiore dei lavori pubblici e del consiglio di Stato; Sulla proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. L'art. 41 del regolamento di pesca marittima, approvato con regio decreto 13 novembre 1882, n. 1090 (serie 3ª), è modificato come appresso:

„ Nei compartimenti marittimi di Porto Maurizio, Savo-„ na, Genova, Spezia, sono permessi nei mesi di febbraio e „ marzo la pesca ed il commercio dei bianchetti e delle paase o „ paasette (piccole sardine ed alici) comunque abbiano dimen-„ sioni inferiori a quelle stabilite nell'art. 17 „.

Art. 2. Allo stesso articolo 41 del regolamento predetto è aggiunto il seguente comma:

„ La pesca del rossetto (*Latrunculus albus*) qualunque di-„ mensione esso abbia, è permessa ovunque ed in ogni tempo „.

Ordiniamo ecc.—Roma, addì 7 luglio 1889.

UMBERTO
L. Miceli

6272) Regio Decreto dell'11 luglio 1889 col quale al regio conservatorio di musica di Parma è annessa una scuola normale di canto corale ed approva il relativo regolamento.

6273) Regio Decreto dell'11 luglio 1889 portante la ripartizione degli impiegati civili tecnici della regia marina fra le diverse categorie assegnate all'ufficio idrografico ed alle direzioni di lavori.

6274) Regio Decreto dell'11 luglio che trasferisce la sede del consolato in Lugano a Bellinzona.

6275) Regio Decreto dell'11 luglio 1889 che accorda la facoltà al consorzio nuovo Acque di Castiglione delle Stiviere (Mantova) di riscuotere il contributo dei soci coi privilegi fiscali.

6276) Legge del 14 luglio 1889 che autorizza il Governo del Re a rendere esecutiva la dichiarazione aggiuntiva alla convenzione antifilosserica di Berna.

6277) Legge del 18 luglio 1889 che accorda la nazionalità italiana ai signori conte Alberto ed Edoardo fratelli Amman.

6278) Regio Decreto del 28 luglio 1889 che convoca pel giorno 18 agosto 1889 il 1° collegio elettorale di Bologna per la elezione di un deputato.

6279) Regio Decreto del 14 luglio 1889 portante la cessazione definitiva dell' amministrazione della cassa militare con la chiusura dell'esercizio 1888-1889 e passaggio alla cassa dei depositi e prestiti dei relativi servizi di stralcio.

6280) Legge del 14 luglio 1889 che autorizza la spesa di lire 64,416,000 per la esecuzione delle nuove opere marittime e lacuali.

6281) Regio Decreto del 7 luglio 1889 portante modificazioni al vestiario di uniforme delle guardie carcerarie.

6282) Regio Decreto del 14 luglio 1889 che fissa la sede nel palazzo dell' archiginnasio di Bologna il museo nazionale dell' ottavo centenario dello studio di quella città, affidandolo in deposito al municipio stesso sotto la custodia del professore di archeologia della Università.

6283) Regio Decreto del 14 luglio 1889 che istituisce nella città di Colorno una scuola tecnica governativa di 3ª classe.

6284) Regio Decreto del 14 luglio 1889 che istituisce nella città di Loano una scuola tecnica governativa di 3ª classe.

6285) Regio Decreto del 14 luglio 1889 che istituisce nella città di Lonigo una scuola tecnica governativa di 3ª classe.

6286) Regio Decreto del 18 luglio 1889 che istituisce nella città di Savona una scuola tecnica governativa di 2ª classe.

6287) Regio Decreto del 14 luglio 1889 che istituisce nella città di Scicli una scuola tecnica governativa di 3ª classe.

6288) Regio Decreto del 14 luglio 1889 che istituisce nella città di Trani una scuola tecnica governativa di 2ª classe.

6289) Regio Decreto del 14 luglio 1889 che istituisce nella città di Vasto una scuola tecnica governativa di 3ª classe.

6290) Regio Decreto del 14 luglio 1889 che istituisce nella città Voghera una scuola tecnica governativa di 3ª classe.

6291) Regio Decreto del 18 luglio 1889 che applica in via di esperimento le disposizioni contenute nell'art. 6 del regio decreto 7 settembre 1888, n. 5701 (serie 3ª), in quelle agenzie delle coltivazioni dei tabacchi, nelle quali i coltivatori ne facciano richiesta.

6292) Regio Decreto del 18 luglio 1889 che sopprime il consolato in Vienna.

6293) Regio Decreto del 4 luglio 1889 col quale la commissione incaricata della distribuzione dei sussidi ai danneggiati dell'inondazione nella provincia di Teramo è presieduta dal prefetto della provincia stessa.

6294) Regio Decreto che approva alcuni articoli da aggiungere allo statuto, approvato col regio decreto 11 novembre 1888, n. 5819 (serie 3ª) per la scuola di cantanti-coristi del regio conservatorio di musica in Napoli.

7 luglio 1889.

UMBERTO I. RE D'ITALIA ec.

Visto lo statuto approvato pel collegio di musica di Napoli

con Nostro decreto 11 novembre 1888, n. 5819, (serie 3ª); Visto l'altro Nostro decreto 17 febbraio 1889, n. 5968 (serie 3ª), col quale quel collegio è autorizzato ad assumere il titolo di regio conservatorio di musica; Volendo diffondere la coltura musicale in tutte le classi della cittadinanza, e preparare per le grandi esecuzioni d'insieme, sia nel conservatorio sia fuori di esso, un numero di coristi ben educati all'arte; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Sono approvati gli annessi articoli per la scuola di cantanti-coristi nel regio conservatorio di musica di Napoli, da aggiungere allo statuto 11 novembre 1888, n. 5819 (serie 3ª), e firmati d'ordine Nostro dal Predetto Nostro ministro.

Art. 2. Gli art. 45 *bis*, 45 *ter*, e 45 *quater*, l'art. 50 *bis*, l'articolo 55 *bis*, e l'art. 59 *bis* verranno rispettivamente inseriti dopo gli articoli 45, 50, 55 e 59 dello statuto suddetto, e del quale faranno parte integrante.

Ordiniamo ec. — Roma addì 7 luglio 1889.

UMBERTO
P. BOSELLI.

ARTICOLI

per la scuola di cantanti coristi nel R. Conservatorio di Musica di Napoli da aggiungere allo statuto 11 novembre 1888, n. 5819 (serie 3.ª).

———

(*da inserirsi dopo l'art.* 45).

Art. 45 *bis.* Al primo anno del corso tecnico complementare di canto corale possono aspirare anche giovani di ambo i sessi, estranei al conservatorio, e che abbiano compiuto gli anni 18 se femmine, i 19 se maschi e non oltrepassato gli anni 22.

Essi saranno iscritti in qualità di allievi-coristi, assumeranno tutti gli obblighi che il presente Statuto impone agli allievi ordinari del conservatorio, coi quali riceveranno in comune le lezioni, e saranno solo esenti dalla contribuzione di cui all'art. 39.

Art. 45 *ter.* Gli allievi-coristi non possono complessivamente oltrepassare il numero di venti per ciascuno dei due anni di corso, ed hanno l'obbligo di frequentare, oltre al corso, di canto corale, anche quello di nozioni elementari.

Art. 45 *quater.* Per essere ammessi in qualità di allievi-coristi debbono presentare la domanda e i documenti stabiliti dall'art. 41 e superare le seguenti prove:

a) leggere correntemente l'italiano, e scrivere senza errori sotto il dettato nella stessa lingua;

b) essere dotati di una voce bene intonata e sufficientemente temprata.

(*da inserirsi dopo l'art.* 50).

Art. 50 *bis.* Gli allievi-coristi non sono ammessi a concorrere al convitto.

(*da inserirsi dopo l'art.* 55).

Art. 55 *bis.* Ove, nell'esame di conferma che gli allievi-coristi sono tenuti a dare al pari degli altri allievi, alla fine del primo anno della loro iscrizione, e che vale ad essi quale esame di promozione al secondo anno di corso, qualcuno di tali allievi-coristi sveli una voce eccezionale, e capacità ed intuizione artistica non comuni, potrà essere trasferito al primo anno della scuola di canto del conservatorio, sempre che vi sieno posti disponibili, e che il candidato si trovi nelle condizioni di età stabilite dall'art. 43.

In tal caso, l'allievo-corista perde questa sua qualità ed acquista invece quella di alcuno ordinario, con tutti i diritti e doveri che gli vengono dallo statuto stesso, senza obbligo però di un nuovo esame di conferma

(*da inserirsi dopo l'art.* 59).

Art. 59 *bis.* Gli allievi-coristi, di cui all'art. 45 *bis*, per ottenere dopo i due anni di corso di diploma di *cantante-corista approvato dal R. Conservatorio di musica di Napoli*, debbono superare il seguente esame di licenza:

a) dare una prova orale sulla parte teorica, ed una prova pratica di solfeggio parlato;

b) eseguire un solfeggio cantato, che il licenziando abbia precedentemente studiato;

c) interpretare, a prima vista, un breve solfeggio cantato, scelto seduta stante dalla Commissione esaminatrice;

d) eseguire, a prima vista, un brano di un pezzo vocale con parole, scelto parimenti dalla commissione.

Roma, 7 luglio 1889.

Visto d' ordine di S. M.
Il Ministro dell' istruzione pubblica
P. BOSELLI.

6295) Regio Decreto che approva il regolamento per la scuola normale di canto corale, annessa al conservatorio di musica di Napoli.

7 luglio 1889.

UMBERTO I. RE D' ITALIA ec.

Visti gli articoli 37 e 38 dello statuto approvato pel col-

legio di musica di Napoli col nostro decreto 11 novembre 1888, n. 5819 (serie 3ª); Visto l'altro Nostro decreto 17 febbraio 1889, n. 5968 (serie 3ª), col quale quel collegio è autorizzato ad assumere il titolo di regio conservatorio di musica; Visto il fondo iscritto al capitolo 56 del bilancio passivo del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1889-90; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Per la scuola normale di canto corale, annessa al conservatorio di musica suddetto, sono approvati il regolamento e le tabelle uniti al presente decreto, e firmati d'ordine Nostro dal predetto Nostro ministro.

Ordiniamo ec. — Roma, addì 7 luglio 1889.

UMBERTO
P. BOSELLI

SCUOLA NORMALE DI CANTO CORALE

ANNESSA AL REGIO CONSERVATORIO DI MUSICA DI NAPOLI

REGOLAMENTO

Art. 1. La scuola normale di canto corale, annessa al regio conservatorio di musica di Napoli, è ordinata al fine di preparare abili insegnanti di ambo i sessi in questa materia, per le scuole normali, secondarie e tecniche del Regno.

Art. 2. La scuola è posta sotto la sorveglianza del consiglio del regio conservatorio di musica di Napoli, e dipende didatticamente e disciplinarmente dal direttore del conservatorio stesso.

Art. 3. Le lezioni saran date in comune agli allievi di ambo i sessi, in ore diverse da quelle delle scuole ordinarie del Conservatorio.

Esse si terranno in una sala all'uopo assegnata dal governatore del conservatorio, e fornita della suppellettile scolastica necessaria all'insegnamento.

Art. 4. L'insegnamento camprende:

a) Canto corale teorico e pratico;

b) Armonia elementare e pratica della tastiera;

c) Igiene, anatomia e fisiologia nelle loro relazioni col canto;

d) Storia sommaria e pedagogia del canto corale.

Art. 5. Il corso normale ha la durata di due anni scolastici consecutivi, dal 16 ottobre a tutto luglio di ciascun anno, compreso il tempo per gli esami di ammissione, di promozione, di riparazione e di licenza.

Art. 6. Il corso di canto corale comprende la teoria e la pratica di tutte le cognizioni elementari della musica vocale, sino all'esecuzione a prima vista di un facile canto a più parti.

Esso sarà ordinato in modo che, nel secondo anno, possa venir assegnata alle esercitazioni di tirocinio uno delle quattro ore di lezione settimanali.

Le nozioni intorno al canto fermo saran date nel secondo anno di corso.

Art. 7. Il corso di armonia elementare e di pratica della tastiera sarà ordinato in modo che gli allievi sieno, nel secondo anno, messi in grado di suonare su di uno strumento a tastiera un breve e semplice basso numerato.

Art. 8. Il corso d'igiene, anatomia e fisiologia si compie nel primo anno, quello di storia e pedagogia si svolge solo nel secondo.

Art. 9. L'insegnamento del canto corale è affidato al professore titolare di tal materia nel regio conservatorio di musica di Napoli, il quale, con l'approvazione del direttore del conservatorio stesso, potrà farsi coadiuvare nell'insegnamento da allievi maestrini, scelti fra quelli di cui è parola nell'art. 19 del presente regolamento.

Art. 10. Gl'insegnamenti dell'armonia elementare e della tastiera, dell'igiene, anatomia e fisiologia, e della storia e pedagogia, sono affidati a speciali incaricati, nominati dal Ministero della istruzione pubblica.

Art. 11. I quattro professori suddetti formano, sotto la presidenza del direttore del conservatorio, il consiglio degli insegnanti.

Questo consiglio si raduna nella prima settimana di ciascun bimestre, per riferire intorno alle condizioni e bisogni della scuola e provocare gli opportuni provvedimenti.

Nell'ultima settimana del mese di giugno, il consiglio degl'insegnanti giudica a voti palesi quale degli allievi sia degno di essere ammesso agli esami di licenza.

Art. 12. Tutte le deliberazioni del consiglio degl'insegnanti sono trasmesse, per l'approvazione, al governatore, e da questo al Ministero della istruzione pubblica.

Art. 13. Prima che comincino gli esami di luglio, ciascun insegnante presenta al direttore del conservatorio una relazione sull'andamento delle rispettive classi. Il direttore, riassumendo le varie relazioni, compila un rapporto nel quale espone il proprio giudizio e suggerisce i miglioramenti o quelle altre proposte che credesse efficaci al conseguimento dello scopo cui è ordinata la scuola.

Tal rapporto vien trasmesso dal governatore al Ministero della istruzione pubblica, per gli opportuni provvedimenti.

Art. 14. Il numero degli allievi di ambo i sessi, per ciascun anno di corso, è limitato a quaranta.

Art. 15. L'ammissione alla scuola non può aver luogo che pel solo primo anno di corso, ed è determinata da un esame sulla idoneità vocale ed artistica del candidato all'insegnamento del canto corale.

Art. 16. Per essere ammesso alla scuola occorre presentare, non più tardi del 10 ottobre di ciascun anno, al governatore del regio conservatorio di musica di Napoli una domanda in carta da bollo da cent. 50, corredata dei seguenti documenti legalizzati:

a) diploma di maestro elementare, o attestato di licenza ginnasiale, o certificato di aver compiuto, con felici risultati, almeno tre anni di corso in uno de' regi conservatori di musica del Regno;

b) attestato di buona costituzione fisica;

c) attestato di recente buona condotta;

d) atto di nascita, dal quale risulti non avere il candidato età minore di 19 anni se femmina, di anni 20 se maschio, nè maggiore di anni 25.

Compiuti gli esami di ammissione, il governatore restituisce i documenti *a*) *b*) *c*) *d*) ai candidati che vennero respinti, e trasmette al Ministero della istruzione pubblica la statistica delle domande presentate, coi risultati dell'esame.

Art. 17. Gli allievi debbono provvedersi a proprie spese di tutto quello che sarà dichiarato obbligatorio per i vari insegnamenti. Essi sono anche tenuti a prendere parte, nel secondo anno di corso, a quelle esercitazioni corali del regio conservatorio di musica di Napoli cui siano, d'accordo col professore di canto corale, chiamati dal Direttore del Conservatorio stesso.

Art. 18. Gli allievi che, nel primo esame trimestrale del primo anno di corso, non conseguissero i sei decimi in tutte le materie, o si dimostrassero artisticamente disadatti all'ufficio d'insegnanti di canto carale, saranno per deliberazione del consiglio degl'insegnanti, congedati dalla scuola.

Art. 19. Gli allievi che, durante tre mesi consecutivi, si distinguano per istudio e contegno, e che nell'esame trimestrale raggiungano gli otto decimi in ciascuna materia, saranno assunti all'ufficio di censori, e verranno iscritti come candidati a quello di allievi-maestrini.

Essi decadranno di fatto da tali uffici il giorno in cui subiscano una delle punizioni di cui agli alinea *b*) *c*) *d*) *e*) *f*) dell'art. 20.

Il censore (o i censori, per turno) siederà, durante la lezione, accanto al professore, coadiuvandolo nella vigilanza

sulla disciplina, o in quelle altre mansioni che questi crederà affidargli.

Art. 20. Le pene disciplinari che possono essere inflitte agli allievi per mancanza ai loro doveri verso la scuola, cattiva condotta, o assenze non giustificate, sono:

a) ammonizione privata del direttore;

b) ammonizione del Direttore in presenza di tutta la scuola;

c) ammonizione del Consiglio degli insegnanti, promulgata dal direttore nella scuola;

d) ammonizione del governatore, promulgata in tutte le scuole del conservatorio;

e) sospensione temporanea dalla scuola;

f) esclusione dagli esami di luglio;

g) espulsione definitiva.

La sospensione temporanea è pronunziata dal direttore, su rapporto del professore, l'esclusione dagli esami è pronunziata dal Governatore in seguito a deliberazione del consiglio degli insegnanti, entrambe le pene sono promulgate nella scuola.

Per la espulsione definitiva occorre la sanzione del Ministero della istruzione pubblica. Però l' allievo che si sia reso meritevole di tal pena, sarà temporaneamente allontanato dalla scuola con ordinanza del governatore.

Art. 21. In ciascun anno scolastico saranno tenute due sessioni di esami: quelli di riparazione e di ammissione comincieranno il 16 ottobre; quelli di riparazione e di licenza comincieranno il 1° luglio.

Oltre a questi esami, di tre in tre mesi a contare dal giorno dell'apertura della scuola dopo gli esami di riparazione e di ammissione si terranno esami nelle classi per constare idoneità e il profitto degli allievi.

Art. 22. Le norme per gli esami saranno stabilite dal Ministero della istruzione pubblica, il quale nominerà la commissione esaminatrice per gli esami di riparazione, ammissione, promozione e licenza.

Di tal commissione faranno sempre parte i quattro insegnanti della scuola. Essa sarà presieduta dal direttore o da chi questi crederà delegare in sua vece.

Dei verbali, sottoscritti da tutti i componenti la Commissione, una copia resterà depositata nell'archivio del conservatorio, un' altra sarà trasmessa dal governatore al Ministero dell'istruzione pubblica.

Agli esami di licenza presenzierà un ispettore tecnico appositamente delegato dal Ministero della istruzione pubblica, con poteri da questo determinati volta per volta.

Art. 23. Gli esami, eccetto quelli di ammissione, versano

su tutte e quattro le materie d'insegnamento. Essi sono scritti ed orali.

Chi non raggiunge i 6[10 nell'esame scritto, non è ammesso all'orale.

Chi, nell' esame di riparazione, non è approvato in una delle materie delle quali è tenuto a dar conto, deve ripetere l'anno di corso.

Coloro che, per due volte, non vengano promossi o licenziati dopo il rispettivo esame di riparazione, non sono più ammessi alla scuola.

Art. 24. L'allievo che abbia raggiunto i 7[10 in ciascuna materia, fatta la media delle prove scritte ed orali, è promosso o licenziato.

Nell'esame di licenza egli non sarà peraltro tenuto a dar le prove in igiene, anatomia e fisiologia, valendogli per esso i 7[10 riportati nell'esame di promozione dal primo al secondo, anno di corso.

Art. 25. L'allievo licenziato otterrà il diploma di professore di canto corale, che lo abilita all'insegnamento di tal materia in tutte le scuole normali, secondarie e tecniche del Regno.

Il diploma sarà firmato dal ministro della istruzione pubblica.

In esso verranno notati: il voto singolare e complessivo ottenuto dal candidato nell' esame di licenza, e, ove ne sia il caso, le ricompense riportate in ciascun trimestre.

L' elenco di tutti i diplomi conferiti sarà volta per volta trasmesso dal Governatore al Ministero della istruzione pubblica, direzione generale delle antichità e belle arti, che iscriverà i nuovi candidati in apposito elenco, segnando accanto a ciascun nome i voti di merito riportati.

Art. 26. Agli esami di licenza possono presentarsi anche candidati estranei alla scuola. A questi, però, non verrà conferito il diploma se non dopo un anno di lodevole tirocinio, fatto nella scuola stessa o in altra che vi fosse in seguito autorizzata.

Gli allievi della scuola che, in seguito alla votazione preliminare di cui al 3° comma dell'art. 12, fossero esclusi dagli esami di licenza, e che non pertanto vi si inscrivessero, saranno considerati come candidati estranei alla scuola.

Art. 27. Dopo il primo biennio dalla istituzione della scuola, nei concorsi ai posti vacanti sarà data la precedenza a coloro che son muniti del diploma di professore di canto corale.

Disposizioni transitorie.

Art. 28. Con decreto ministeriale saranno pubblicati i pro-

grammi per le varie materie del corso, e le norme per gli esami.

Con lo stesso decreto verrà stabilito l'ammontare delle propine che ciascun candidato dovrà pagare all'atto della sua iscrizione agli esami di licenza, e la distribuzione di esse fra gli esaminatori.

Art. 29. Durante il primo biennio della istituzione della scuola, sarà fatta, pei soli maestri elementari, eccezione alla età stabilita dall'alinea *d)* dell'articolo 16, accettando come allievi anche coloro che abbiano oltrepassato il 25° anno.

Art. 30. Il presente regolamento andrà in vigore dall'anno scolastico 1889-90.

Tabella **A.**

ORARIO

	Ore per settimana 1° anno	Ore per settimana 2° anno
a) Canto corale teorico-pratico	4	3
b) Armonia elementare e pratica della tastiera	3	3
c) Igiene, anatomia e fisiologia	1	—
d) Storia e patologia del canto	—	1
e) Esercitazione di tirocinio	—	1
Totale delle ore settimauale . .	8	8

Tabella **B.**

STIPENDIO

Professore di armonia elementare e di pratica della tastiera	L.	800.00
Professore d'igiene, anatomia e fisiologia	„	1,000,00
Professore di storia e pedagogia del canto	„	1,000,00
Totale . .	L.	2,800,00

Roma, addì 7 luglio 1889.

Visto d'ordine di S. M.
Il ministro della pubblica istruzione
BOSELLI.

6296) Regio Decreto del 18 luglio 1889 che istituisce nella città di Lucera una scuola tecnica governativa di 3ª classe.

6297) Regio Decreto del 18 luglio 1889 che istituisce nella città di Rieti una scuola tecnica governativa di 3ª classe.

6298) Regio Decreto del 18 luglio 1889 che istituisce nella città di Susa una scuola tecnica governativa di 3ª classe.

6299) Regio Decreto del 18 luglio 1889 che istituisce nella città di Castelfranco Veneto una scuola tecnica governativa di 3ª classe.

6300) Regio Decreto del 18 luglio 1889 che istituisce nella città di Chieri una scuola tecnica governativa di 3ª classe.

6301) Regio Decreto del 18 luglio 1889 che istituisce nella città di Chivasso una scuola tecnica governativa di 3ª classe.

6302) Regio Decreto del 18 luglio 1889 che istituisce nella città di Fiorenzuola d' Arda una scuola tecnica governativa di 3ª classe.

6303) Regio Decreto del 18 luglio 1889 che istituisce nella città di Mirandola una scuola tecnica governativa di 3ª classe.

6304) Regio Decreto del 18 luglio 1889 che istituisce nella città di Nocera Inferiore una scuola tecnica governativa di 3ª classe.

6305) Regio Decreto del 18 luglio 1889 che istituisce nella città di Racconigi una scuola tecnica governativa di 3ª classe.

6306) Regio Decreto del 18 luglio 1889 che istituisce nella città di Sulmona una scuola tecnica governativa di 3ª classe.

6307) Regio Decreto del 18 luglio 1889 che istituisce nella città di Terni una scuola tecnica governativa di 3ª classe.

6308) Regio Decreto del 23 luglio 1889 che istituisce un regio ginnasio nella città di Veroli.

6309) Regio Decreto del 23 luglio 1889 che istituisce un regio ginnasio nella città di Cividale.

6310) Regio Decreto del 28 luglio 1889 che istituisce un regio ginnasio nella città di San Severino (Marche).

6311) Regio Decreto del 28 luglio 1889 che istituisce un regio ginnasio nella città di Castiglion Fiorentino.

6312) Regio Decreto del 28 luglio 1889 che istituisce nella città di Adria un regio ginnasio.

6313) Regio Decreto del 28 luglio 1889 che proroga fino al 31 dicembre 1890 la facoltà di regolare la posizione a quei militari che si fossero recati all' estero dopo la pubblicazione del regio decreto 13 novembre 1887, n. 5047 (serie 3ª).

6314) Regio Decreto del 18 luglio 1889 che istituisce nella città di Lecce una scuola tecnica governativa di 2ª classe.

6315) Regio Decreto del 23 luglio 1889 che istituisce un regio liceo nella città di Voghera.

6316) Regio Decreto del 23 luglio 1889 che costituisce il comune di Castiglione d'Asti in sezione autonoma del 3° collegio elettorale di Alessandria.

6317) Regio Decreto del 23 luglio 1889 che costituisce il comune di Campofilone in sezione autonoma del collegio elettorale di Ascoli Piceno.

6318) Regio Decreto del 23 luglio 1889 che costituisce il comune di Monteferrante in sezione autonoma del collegio elettorale di Chieti.

6319) Regio Decreto del 23 luglio 1889 che istituisce il comune di Calvagese in sezione autonoma del 2° collegio elettorale di Brescia.

6320) Regio Decreto del 28 luglio 1889 che costituisce il comune di Cornovecchio in sezione autonoma del 4° collegio elettorale di Milano.

6321) Regio Decreto del 28 luglio 1889 che istituisce un regio ginnasio nella città di Palmi.

6322) Regio Decreto del 28 luglio 1889 che istituisce un regio liceo-ginnasio nella città di Trani.

6323) Regio Decreto dell'11 luglio 1889 che istituisce un archivio notarile mandamentale nel comune di Avigliano.

6324) Regio Decreto del 23 luglio 1889 che estende la circoscrizione territoriale del consolato in Gibilterra alla città stessa, al suo territorio ed alla costa Spagnuola dal fiume Guadiaro alla città di Tarifa inclusivamente.

6325) Regio Decreto del 1° agosto 1889 che istituisce nei convitti nazionali posti gratuiti e semigratuiti a favore dei figli degli insegnanti ed ufficiali delle scuole secondarie governative, e degli impiegati dei convitti stessi.

6326) Regio Decreto del 1° agosto 1889 che costituisce il comune di Chiaravalle Milanese in sezione autonoma del terzo collegio elettorale di Milano.

6327) Regio Decreto che determina le attribuzioni della direzione generale delle antichità e belle arti della divisione per l'istruzione primaria e popolare all'insegnamento del canto nelle scuole normali.

28 aprile 1889

UMBERTO I. RE D'ITALIA ecc.

Vista la legge organica sulla pubblica istruzione del 13 novembre 1859, n. 3275; Visto il regolamento per le scuole normali approvato col Nostro decreto 21 giugno 1883, n. 1590 (serie 3ª); Visto l'altro Nostro decreto del 31 maggio 1888, n. 5444, che approva il ruolo organico del personale addetto alle scuole medesime; Visto l' art. 37 dello statuto pel regio conservatorio di musica di Napoli, approvato col Nostro decreto 11 novembre 1888, n. 5819 (serie 3ª); Volendo determinare le provvisioni opportune, per le quali mantenendo l' unità organica degli istituti in cui si formano gli insegnanti elementari, conservando in essi l' armonico indirizzo degli studi, lo insegnamento del canto corale consegua l' efficacia necessaria ad avere maestri e maestre, che riescano a diffondere col canto nelle scuole primarie e popolari un nuovo e fecondo elemento di civile educazione; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. La direzione generale delle antichità e belle arti presso il Ministero dell'istruzione pubblica:

a) soprintende alla istruzione delle persone che dovranno insegnare il canto nelle scuole normali del Regno;

b) ha cura di conferire a chi n' è meritevole il diploma di abilitazione all'insegnamento di tale disciplina;

c) forma le commissioni che di anno in anno sono chiamate a giudicare i meriti degli aspiranti ai posti d'insegnanti di canto corale nelle scuole normali ed a proporre le nomine;

d) provvede alla compilazione dei programmi ed alla scelta dei metodi e dei libri di testo;

e) può vigilare, con apposite ispezioni, a che l'opera degli insegnanti di canto nelle scuole normali, pel rispetto didattico, risponda allo scopo di tale disciplina.

Art. 2. La divisione per la istruzione primaria e popolare presso il suddetto Ministero, la quale governa pure le scuole normali:

a) provvede, in seguito ai giudizii e alle proposte delle commissioni, di cui alla lettera *c* dello articolo precedente, alla nomina dei professori di canto nelle scuole normali;

b) provvede alle promozioni ed al trasferimento dei medesimi da scuola a scuola;

c) veglia a che l'opera degli insegnanti di canto nelle scuole normali pel rispetto disciplinare e pel rispetto didattico generale, risponda allo scopo educativo cui mirano le presenti disposizioni;

d) amministra il capitolo del bilancio passivo del ministero della istruzione pubblica, relativo a tutto il personale delle scuole normali, compresi gli insegnanti di canto.

Ordiniamo ecc.—Roma, addì 28 aprile 1889.

UMBERTO
P. BOSELLI

6328) REGIO DECRETO che approva il regolamento per il personale del reale corpo del genio civile e per l' assunzione in servizio degli impiegati temporanei.

18 luglio 1889

UMBERTO I. RE D'ITALIA ec.

Visto l' articolo 41 della legge 5 luglio 1882, n. 874 (serie 3ª); Udito il parere del consiglio di Stato; Sentito il consiglio dei ministri; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. E approvato l'annesso regolamento per il personale del reale corpo del genio civile e per l' assunzione in servizio degli impiegati temporanei negli uffici del genio civile, firmato d'ordine Nostro dal ministro segretario di Stato pei lavori pubblici.

Art. 2. Il detto regolamento andrà in vigore col 1ª ottobre del corrente anno, cessando nel tempo stesso di aver vigore

il regolamento approvato col regio decreto 10 gennaio 1875, n. 2333, e tutte quelle successive disposizioni che sieno contrarie al presente regolamento generale.

Ordiniamo ecc.—Roma, addì 18 luglio 1889.

UMBERTO
G. Finali

REGOLAMENTO

PER IL

PERSONALE DEL R. CORPO DEL GENIO CIVILE

E PER

L'ASSUNZIONE IN SERVIZIO DEGL'IMPIEGATI TEMPORANEI

NEGLI UFFICI DEL GENIO CIVILE

TITOLO I.

COMITATO DEL PERSONALE

Capo I.

Attribuzioni del comitato e della commissione speciale del personale.

Art. 1. Il comitato del personale del genio civile esprime il suo voto consultivo:

a) sui programmi di studi pratici da stabilire per gl'ingegneri-allievi ai quali sia stato conferito un posto di perfezionamento;

b) sulle promozioni per merito e per anzianità nel personale superiore, subalterno e di ordine;

c) sulla nomina del segretario-capo del consiglio superiore, e sull'aggregazione di ingegneri-capi di 1ª classe ai comitati del consiglio stesso;

d) sulle nomine d'ingegneri-capi in soprannumero, e di ingegneri ed architetti in servizio provvisorio per opere speciali, a norma dell'art. 32 della legge 5 luglio 1882, n. 874:

e) sulle mancanze commesse da ufficiali del genio civile e sulla applicazione delle relative pene disciplinari nei casi previsti dall'art. 75 del regolamento approvato col regio decreto 3 marzo 1889, n. 5997, serie 3ª;

f) sul ruolo d'anzianità del personale del genio civile prima dell'annuale sua pubblicazione;

g) su qualunque altra questione relativa al personale del corpo, che venga dal ministro o dal sotto-segretario di Stato sottoposta al suo esame.

Art. 2. In assenza del ministro presiede il comitato il sotto-segretario di Stato, ed in sua mancanza il presidente del consiglio superiore dei lavori pubblici o il presidente di sezione più anziano.

È segretario del comitato il capo della divisione che tratta gli affari del personale del genio civile.

Art. 3. Nella prima adunanza di ogni anno il comitato designa a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta di voti quattro ispettori, i quali in unione al sotto-segretario di Stato, presidente, formano una commissione speciale incaricata di studiare preliminarmente tutti gli affari sui quali sia richiesto dal ministro o dal sotto-segretario di Stato il voto consultivo del comitato.

Nello stesso modo e nella stessa adunanza sono eletti due supplenti per tener luogo nella commissione dei membri effettivi assenti od impediti.

I componenti la commissione conservano tale incarico per un anno e possono essere rieletti.

Disimpegna le attribuzioni di segretario della commissione il capo della divisione che tratta gli affari del personale del genio civile.

Art. 4. Il ministro o il sotto-segretario di Stato dispongono quando sopra un affare debba essere sentito il comitato del personale e nominano il relatore, scegliendo fra i commissari di cui all'articolo precedente.

Salvo nei casi d'urgenza, il capo del personale partecipa tale disposizione e la nomina a colui che è stato designato come relatore, almeno dieci giorni prima dell' adunanza del comitato.

Art. 5. Dalle adunanze della commissione non viene redatto verbale, ma a cura del segretario dovrà essere tenuto un registro speciale che contenga la data della disposizione che ha deferito l'affare all'esame del comitato e della partecipazione di essa, un breve cenno dell' affare, il nome del relatore, la data dell'adunanza in cui è stato esaminato, ed un riassunto della proposta adottata.

CAPO II.

Norme per le adunanze del comitato.

Art. 6. Il comitato del personale del genio civile si riunisce normalmente nel primo giovedì di ogni trimestre dell'anno e straordinariamente quando sia convocato dal suo presidente.

Salvo nei casi di urgenza, gli inviti per la riunione del comitato debbono essere fatti almeno cinque giorni prima dell'adunanza, e specificare gli oggetti da trattarsi.

Quando l'ordine del giorno non possa venire esaurito in una sola adunanza, il presidente stabilisce i giorni e le ore delle sedute successive.

Art. 7. Il presidente stabilisce quali degli affari iscritti nell'ordine del giorno debbano essere trattati in precedenza, apre e dirige la discussione, concede la parola, riassume infine la questione e promuove sulle varie proposte il voto del comitato.

Art. 8. Per la validità delle adunanze del comitato è necessaria la presenza della metà più uno dei membri che lo compongono, non compreso il ministro.

Art. 9. Per l'approvazione delle proposte di nomine e promozioni è necessaria la maggioranza assoluta dei membri che prendono parte alla votazione.

Nel caso che in una votazione non siasi raggiunta la maggioranza assoluta su tutti i nomi, si procede ad una votazione di ballottaggio per i posti che rimangono da conferire fra coloro che hanno riportato maggior numero di voti.

A parità di voti avrà la preferenza il più anziano di grado o di classe.

Art. 10. Le votazioni relative a persone sono fatte sempre a scrutinio segreto, cioè con schede quando si tratta di nomine o promozioni, con palle bianche e nere per ogni altra proposta.

Il bianco approva il nero respinge.

In caso di paritá di voti, la proposta è respinta.

Art. 11. Nel redigere i verbali delle adunanze del comitato il segretario si astiene dal riferirvi tutto ciò che è relativo a giudizi od apprezzamenti intorno alle persone, e vi inscrive soltanto le prese deliberazioni. mentre per gli altri argomenti vi espone in riassunto le opinioni e le ragioni espresse da ciascuno dei membri.

Art. 12. Il verbale di ogni adunanza sarà letto all'aprirsi della seduta immediatamente successiva, ed è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Art. 13. Anche degli affari che sono trattati dal comitato viene tenuto a cura del segretario un registro speciale di protocollo che contenga un riassunto sommario di ogni affare, la data dell'adunanza in cui è stato esaminato ed un cenno della risoluzione presa.

Art. 14. È vietato di lasciar leggere le deliberazioni del comitato e di rilasciarne copia ad alcuno, senza il consenso dato per iscritto dal ministro.

TITOLO II.

DELLE AMMISSIONI NEL REAL CORPO DEL GENIO CIVILE

Capo I.

Nomina degl'ingegneri-allievi

Art. 15. Per la nomina ai posti d'ingegnere-allievo nel real corpo del genio civile, viene pubblicato dal ministero dei lavori pubblici un avviso di concorso, in cui sono indicati: il numero dei posti da conferirsi, il termine utile per la presentazione delle domande e dei documenti per l'ammissione al concorso, ed il giorno in cui incominciarono gli esami.

Nell'avviso stesso che sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale del Regno*, viene dichiarato quanti dei nuovi ingegneri-allievi saranno destinati a perfezionarsi nell'architettura o saranno mandati all'estero per farvi studi pratici di perfezionamento, e quali lingue straniere debbano conoscere coloro che aspirano ad essere prescelti per tali studi.

Fra la pubblicazione del concorso e l'apertura degli esami dovrà decorrere un termine non minore di due mesi.

Art. 16. Chiunque intenda concorrere ai posti d'ingegnere-allievo, deve, entro il termine stabilito, presentare domanda in carta da bollo al Ministero dei lavori pubblici, unendo i documenti qui appresso indicati:

a) la prova di essere cittadino dello Stato, e di non aver oltrepassato, alla data dell'avviso di concorso, i trenta anni di età;

b) i certificati di moralità e di penalità di data non anteriore di due mesi al giorno in cui scade il termine per la presentazione delle domande, rilasciati rispettivamente dal sindaco del comune nel quale il concorrente risiede e dal tribunale civile e correzionale da cui dipende il luogo di nascita;

c) la prova di aver adempiuto alle prescrizioni della legge per la leva.

d) il certificato medico legalizzato di costituzione fisica robusta ed esente da imperfezioni;

e) il diploma d'ingegnere civile rilasciato da una scuola d'applicazione per gl'ingegneri, o da un istituto tecnico superiore del Regno;

f) gli attestati speciali degli esami sostenuti presso le università e presso le scuole od istituti sopra indicati; le prove degli studi diversi compiuti, e dei lavori già eseguiti;

g) un breve cenno della pratica fatta, dei progetti studiati, delle memorie scritte ed ogni altra notizia che ritenga opportuna, per far conoscere le sue speciali attitudini.

Oltre i predetti documenti, possono essere presentati anche dei disegni di costruzione. purchè sieno firmati dai professori e vidimati dal direttore della scuola di applicazione o dell'istituto tecnico superiore dal quale è uscito il concorrente.

Gli ingegneri che aspirano ad essere mandati all' estero per studi di perfezionamento, devono dichiararlo nella loro domanda, indicandovi le lingue straniere che conoscono, i rami speciali, i luoghi e gli stabilimenti nei quali essi preferirebbero compiere quegli studi pratici.

Eguale dichiarazione dovrà esser fatta da coloro che aspirano ad un posto di perfezionamento nell'architettura.

Nella domanda gli aspiranti dovranno altresì dichiarare il proprio domicilio per le comunicazioni che loro occorra di fare.

Art. 17. Spirato il termine stabilito, il Ministero verifica se tutti gli aspiranti abbiano soddisfatto alle condizioni prescritte nel precedente articolo, ed esclude dal concorso coloro che evidentemente sono sforniti di alcuno dei requisiti voluti, o di cui le domande non siano regolari.

Nei casi dubbi esso provvede dopo udito il parere della commissione esaminatrice.

Le risoluzioni del Ministero sulle domande di ammissione agli esami sono partecipate agli aspiranti per mezzo della prefettura della provincia nella quale hanno eletto il loro domicilio.

Art. 18. L'esame è scritto ed orale ed ha luogo presso il ministero dei lavori pubblici.

Ciascun candidato è isolato dagli altri.

Le materie sulle quali si svolge l' esame sono le seguenti:

1° *Strade ordinarie.*

Tracciamento, redazione dei progetti e costruzione di strade nazionali, provinciali e comunali — Manutenzione, rettificazioni e ricostruzioni relative.

2° *Strade ferrate.*

Tracciamento, redazione dei progetti e costruzione del piano stradale, delle gallerie e delle stazioni — Armamento — Materiale fisso e mobile — Parte tecnica dell' esercizio — Manutenzione.

3° *Ponti.*

Redazione di progetti per ponti in legname, in muratura ed in ferro per strade ordinarie e ferrovie, calcoli statici, fondazione ed esecuzione di tali manufatti.

4° *Opere idrauliche.*

Lavori fluviali, canali d'irrigazione, di navigazione ed in-

dustriali — Derivazione e distribuzione di acque potabili — Canalizzazione delle città — Bonifiche — Opere marittime — Fari.

Redazione dei progetti, misure idrauliche, rilievi e calcoli, esecuzione delle opere.

5° *Architettura.*

Costruzioni civili e rurali, riscaldamento ed illuminazione degli edifizi — Redazione dei progetti, calcoli statici, esecuzione delle opere. Diversi stili di architettura.

6. *Fisica tecnica*

Nozioni fondamentali sul calore e sulla combustione; forni, illuminazione a gas — Nozioni di elettro-tecnica; telegrafi, telefoni, luce elettrica.

7. *Macchine.*

Nozioni fondamentali sulle macchine a vapore, e sulle diverse macchine che si usano nella costruzione delle opere architettoniche, stradali, ferroviarie ed idrauliche, avvertenze sull'uso di tali macchine.

8. *Leggi e regolamenti* sul servizio delle opere pubbliche.

Art. 19. Per ciascun concorso la commissione esaminatrice vien nominata dal ministero dei lavori pubblici, ed è composta di tre ispettori del genio civile e di due professori scelti alternativamente fra le varie scuole d'applicazione per gl' ingegneri od istituti tecnici superiori.

L'ispettore del genio civile di classe più elevata, ed a parità di classe, l'ispettore più anziano ne è il presidente.

La Commissione ha per segretario un ingegnere del genio civile nominato dal ministro.

La scelta e la redazione dei temi vengono fatte dalla commissione il giorno innanzi a quello in cui debbono aver principio gli esami.

Art. 20. L'esame sulle materie indicate nell'articolo 18 consiste nell'esecuzione di due progetti sui temi dati dalla Commissione, i quali saranno principalmente d'indole pratica.

Per la redazione completa di ciascun progetto sono assegnati due giorni: nel primo i concorrenti devono risolvere il proposto tema e consegnare la risoluzione con schizzi quotati dei relativi disegni; nel secondo giorno essi eseguiscono i disegni regolari dell' opera, in conformità alla relazione e agli schizzi presentati nel giorno antecedente e che vengono loro restituiti a tale effetto.

Art. 21. I temi preparati dalla Commissione sono in numero di sei.

Uno di essi, estratto a sorte, deve essere risolto nei due primi giorni da tutti i concorrenti.

Nel terzo giorno ciascun concorrente risolve uno dei rimanenti cinque temi a sua scelta.

Ciascuno dei temi può riferirsi a parecchie delle materie indicate nell'art. 18.

Art. 22. All'aprirsi della prima seduta, la Commissione in presenza dei candidati, procede all'estrazione a sorte del tema da risolversi da tutti.

Al principio della terza seduta, essa fa conoscere ai candidati gli altri cinque temi, fra i quali ciascuno di essi deve, nel termine di un'ora, dichiarare quale abbia scelto.

Art. 23. La Commissione stabilisce il numero di ore di ciascuna seduta; e per la risoluzione di ambedue i termini può concedere soltanto l' uso delle tavole, dei formulari e delle raccolte di leggi e di regolamenti.

Essa determina poi quelle particolari discipline che reputa opportune per la regolarità e sincerità delle prove scritte.

Il concorrente che contravvenga a queste, o alle altre norme prescritte per gli esami, è immediatamente dalla commissione escluso dal concorso.

La commissione ha pure facoltà discrezionale per risolvere i dubbi che possono nascere durante il tempo in cui si compiono gli esami, circa il procedimento degli esami stessi e la osservanza delle norme e disposizioni contenute in questo regolamento, salvo, nei casi gravi, a rimettersene alla decisione del ministro.

Art. 24. I concorrenti non firmano i loro scritti, ma ciascuno appone in testa della prima pagina o sul disegno un motto da lui scelto.

Il motto stesso viene, nel primo giorno, trascritto sopra una busta chiusa e suggellata, dentro la quale sono scritti i nome e cognome del candidato: e che da lui viene consegnata alla Commissione.

Al termine di ciascuna seduta quelli fra i componenti la commissione che assistono agli esami ritirano gli scritti ed i disegni da ciascun candidato e gli chiudono dentro una busta che suggellano, vi indicano esternamente la materia del tema il giorno e l'ora della consegna, e vi appongono la loro firma.

Art. 25. Terminate le prove in iscritto la Commissione procede all'esame delle medesime, e per ciascuno dei lavori ognuno dei componenti la Commissione esprime il proprio giudizio con un numero di punti, di cui il massimo è venti.

Ari. 26. I candidati che in ciascuna delle prove scritte abbiano riportato l'idoneità saranno ammessi ad una conferenza intorno ai progetti da essi presentati, sulle materie affini e sulle leggi e sui regolamenti riguardanti il servizio delle opere pubbliche.

Per dar giudizio sugli esami orali ogni componente la commissione dispone di venti punti.

Art. 27. Compiute le prove, assegnati i punti ed aperte le schede, la commissione in base ai documenti allegati alla domanda di cui all'art. 16 può disporre di altri venti punti in complesso per tener conto del merito del candidato quale risulta dagli esami speciali sostenuti presso le scuole d' applicazione o gl'istituti tecnici superiori, dai documenti degli altri studi compiuti, di lavori eseguiti e della pratica fatta nelle opere pubbliche.

Il candidato per essere dichiarato idoneo deve aver riportato almeno sessanta punti in ciascuna delle prove.

Art. 28. I candidati vengono dalla commissione classificati per merito, secondo il numero complessivo dei punti ottenuti.

A parità di voti spetta la precedenza a chi abbia prestato servizio allo Stato in uffici civili o militari, od in difetto al maggiore di età.

Art. 29. La commissione nel presentare al ministero la relazione dell'incarico da essa compiuto, gli indica quali attitudini più spiccate abbia riconosciute nei candidati riusciti al concorso, e gli propone in quali rami di servizio possano essere preferibilmente adibiti.

Art. 30. Il ministro dei lavori pubblici, avuta la relazione della commissione esaminatrice, pubblica nella *Gazzetta ufficiale* l'elenco dei candidati riconosciuti idonei, procede secondo il risultato degli esami alla nomina ad ingegnere-allievo di coloro che vinsero il concorso, e rilascia a tutti gli idonei il certificato dell'esito degli esami.

Art. 31. Agli effetti dell' articolo 33 della legge 5 luglio 1882, n. 874, s' intende presentatosi al concorso quel candidato che abbia anche solo assistito alla lettura del primo tema d' esame.

Capo II.

Ingegneri-allievi - Posti di perfezionamento negli studi.

Art. 32. Per ottenere uno dei posti di perfezionamento all' estero, il candidato deve:

1°. aver ottenuto un posto di ingegnere-allievo, riportandone nell' esame almeno i quattro quinti dei punti (256);

2°. provare, per mezzo di un esame in iscritto ed a voce, di saper parlare e scrivere correttamente in quella delle lingue straniere indicate nell' avviso di concorso, che ha dichiarato di conoscere.

Art. 33. Per l' esame su ciascuna lingua il Ministero aggiunge Commissione, di cui l' articolo 19, una sotto-commissione di tre persone scelte fra i conoscitori delle lingue sulle quali i candidati devono essere esaminati.

Ciascun componente la sotto-commissione dispone di dieci punti nel giudicare di ciascuna delle due parti (orale e scritta) dell' esame.

Per l' idoneità si richiedono i tre quarti dei punti.

Art. 34. La scelta viene fatta dalla commissione secondo le norme stabilite nell' art. 28, tenendo però conto dell' esito dell' esame prescritto dall' art 32. Essa propone inoltre al Ministero i rami speciali d' ingegneria cui dovrà particolarmente dedicarsi ciascuno degli allievi prescelti, i luoghi e gli stabilimenti presso i quali avrà da recarsi.

Art. 35. Al termine di un anno passato all' estero, l' ingegnere allievo deve mandare al Ministero una relazione particolareggiata sugli studi fatti e sui lavori, della cui esecuzione avrà preso cognizione. Il Ministero fa giudicare da una commissione se la relazione meriti d' essere pubblicata.

Sul rapporto della commissione, ed avuto riguardo altresì alle attestazioni che l' ingegnere-allievo ha riportato dalle persone poste a capo degli stabilimenti, delle scuole o degli uffici da lui frequentati, il Ministero può assegnarli un posto di perfezionamento per un secondo anno.

Art. 36. Il tempo passato all' estero per cotesti studi di perfezionamento viene computato come servizio governativo.

All' ingegnere-allievo destinato all' estero viene accordato, oltre lo stipendio, un assegno mensile da determinarsi volta per volta mediante decreto ministeriale.

Art. 37. Per conseguire uno dei posti di perfezionamento per l' architettura il candidato, oltre al posto d' Ingegnere-allievo, deve:

1° aver ottenuto, negli esami dati presso la scuola di applicazione o presso l' istituto tecnico superiore dal quale proviene, almeno i quattro quinti dei punti nel disegno di ornato e di architettura;

2° subire un esame speciale di architettura consistente nella compilazione di un progetto estemporaneo.

Art. 38. Per l' esame speciale suddetto il Ministero nella commissione, di cui all' art. 19, sostituisce ai professori, due architetti scelti fra i più segnalati per opere d' importanza o per meriti riconosciuti.

Per la compilazione del progetto estemporaneo sono assegnati due giorni. Ciascun componente la commissione dispone di venti punti per giudicare sul merito dell' esame, e per avere l' idoneità conviene che il candidato abbia conseguito i tre quarti dei punti.

Art. 39. Tenuto conto dell' esito dell' esame, la commissione propone al ministero il candidato od i candidati prescelti per il perfezionamento nell' architettura, indicando gli istituti o

le accademie di belle arti del regno presso i quali dovranno compiere i loro studi.

Art. 40. Il posto di perfezionamento nell'architettura ha la durata di un anno, al termine del quale l'ingegnere-allievo deve presentare al Ministero un progetto completo da lui redatto.

Il Ministero fa esaminare tale progetto da una commissione, e sul parere della medesima potrà prorogare il termine del perfezionamento di un'altro anno qualora sieno riconosciuti nell'ingegnere-allievo meriti singolari.

Art. 41. Il tempo durante il quale l'ingegnere-allievo compie gli studi di perfezionamento nell'architettura viene computato come servizio governativo.

Capo III.

Nomina degli aiutanti-allievi

Art. 42. Per la nomina ai posti di aiutante-allievo nel corpo reale del genio civile, viene pubblicato dal Ministero dei lavori pubblici un avviso di concorso, in cui sono indicati il numero dei posti da conferirsi, il tempo utile per la presentazione delle domande e dei documenti per l'ammissione al concorso, le città nelle quali si terranno gli esami ed i giorni in cui avranno incominciamento.

L'avviso stesso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale del Regno.*

Fra la pubblicazione del concorso e l'apertura degli esami dovrà decorrere un termine non minore di due mesi.

Art. 43. Chiunque intenda concorrere ai posti di aiutante-allievo deve, entro il termine stabilito, farne pervenire domanda in carta da bollo al ministero dei lavori pubblici, unendo alla medesima i documenti di cui alle lettere *a*, *b*, *c*, *d* dell'art. 16, ed i seguenti:

e) la patente di perito agrimensore o di architetto rilasciata da un istituto tecnico o di belle arti;

f) gli attestati speciali degli esami sostenuti sia negli istituti tecnici, sia in altre scuole superiori; le prove degli studi diversi compiuti e dei lavori già eseguiti;

g) un breve cenno della pratica fatta nella compilazione di progetti e nella esecuzione di lavori con ogni altra notizia che ritenga opportuna per far conoscere le sue speciali attitudini.

Oltre i predetti documenti possono essere presentati dei disegni di costruzioni, purchè sieno firmati dai professori e vidimati dal direttore dell'istituto dal quale è uscito il concorrente.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare altresì il proprio domicilio ed in quale delle città indicate nell'avviso di concorso egli intenda sostenere le prove scritte d'esame.

Art. 44. Spirato il termine stabilito per la presentazione delle domande, il ministero ne verifica la regolarità e provvede su di esse a termini dell'art. 17.

Art. 45. L'esame è scritto ed orale. Le prove dell'esame scritto hanno luogo presso le prefetture designate nell'avviso di concorso. L'esame orale ha luogo presso il ministero dei lavori pubblici.

Art. 46. Per gli esami sono assegnati tre giorni, due per le prove scritte, uno per la prova orale.

In ciascun giorno delle prove scritte si svolgono due temi entro dieci ore.

Art. 47. Le materie sulle quali si svolgono gli esami sono le seguenti:

1° Componimento in lingua italiana;

2° Aritmetica ed algebra elementare, inclusa la risoluzione delle equazioni di secondo grado ad una incognita — geometria elementare piana e solida — trigonometria rettilinea — teoria dei logaritmi ed uso delle tavole;

3° Disegno lineare, topografico ed architettonico;

4° Rilevamento dei piani a mezzo dello squadro agrimensorio, della bussola e della tavoletta pretoriana — uso della stadia — pianta a curve orizzontali e quotati — Rilevamento delle sezioni trasversali in livellazione col livello a sifone e a bolla d'aria.

5° Tenuta delle memorie di campagna e tracciamenti di esecuzione.

6° Nozioni sulla pratica delle costruzioni in generale e sulle qualità dei materiali, sulla costruzione e conservazione degli argini in terra, sulla manutenzione delle strade, sulle costruzioni ferroviarie, sull'armamento, e sul materiale fisso e mobile delle vie ferrate;

7° Leggi e regolamenti sul servizio delle opere pubbliche.

Art. 48. Per ciascun concorso la commissione esaminatrice viene nominata dal ministro dei lavori pubblici, ed è composta di un presidente scelto fra gl'ispettori del genio civile e di quattro membri, due dei quali scelti fra gl'ingegneri-capi del genio civile, e due fra i professori d'istituto tecnico.

La commissione ha per segretario un ingegnere del genio civile nominato dal ministro. Essa viene convocata dal suo presidente per la scelta e redazione dei temi almeno otto giorni avanti il principio degli esami.

I quattro temi scelti dalla commissione sono chiusi entro

due buste suggellate, e dal ministero trasmessi in un unico piego ai prefetti delle provincie presso i capoluoghi delle quali devono aver luogo le prove scritte.

Sulle buste è indicato il giorno e l'ora in cui devono essere aperte.

Art. 49. Le prove scritte avranno luogo in una sala assegnata dal prefetto sotto la sorveglianza di un consigliere di prefettura e di un ingegnere del genio civile residente nella provincia, incaricati dal prefetto.

In ciascun giorno il consigliere di prefettura, coll'intervento del summentovato ingegnere, ed alla presenza dei candidati, apre la busta contenente le tesi da trattarsi in quel giorno, senza romperne i sigilli, e le detta agli aspiranti i quali devono compiere la soluzione entro il termine prescritto senza avere comunicazione alcuna tra loro o con persone estranee.

Art. 50. Il candidato non sottoscrive i propri lavori ma appone in testa della prima pagina o sul disegno un motto da lui scelto.

Questo motto viene ripetuto sopra una busta chiusa e suggellata, da consegnarsi nel primo giorno, dentro la quale sono scritti il nome e cognome del candidato.

Le schede così raccolte sono chiuse in un unico piego e, trasmesse al Ministero che le comunica alla commissione esaminatrice.

Art. 51. Gli incaricati della sorveglianza degli esami ritirano nel termine prescritto, i lavori compiuti da ogni candidato. Ogni lavoro vien chiuso in una busta suggellata, sulla quale si nota la materia del tema, il giorno e l'ora della consegna con la firma di chi la riceve.

Di tutto quanto avviene durante il tempo dell'esame l'ingegnere del genio civile redige processo verbale sottoscritto da lui e dal consigliere.

Art. 52. Le buste contenenti i lavori dei candidati vengono immediatamente chiuse in un unico pacco sigillato dal consigliere di prefettura ed, a cura dei prefetti, inviati al Ministero dei lavori pubblici insieme alle schede originali dei temi proposti ed alle rispettive buste.

Il Ministero, a sua volta, trasmette tutti gli atti alla commissione esaminatrice, la quale verifica, sulla scorta dei verbali, la regolarità delle operazioni e delibera sul merito degli scritti di ciascun candidato.

Art. 53. Per esprimere il giudizio sopra ogni singolo lavoro, ciascun componente della commissione dispone di dieci punti.

Il candidato per essere ammesso alla prova orale deve aver riportato l'idonietà in ogni tema trattato nell'esame scritto.

Art. 54. Aperte dalla commissione le buste che racchiudono il nome e cognome dei candidati riusciti idonei nelle prove scritte, questi sono invitati all'esame orale dal Ministero, a mezzo delle prefetture, per giorno ed ora determinati.

Art. 55. Nei giorni e nelle ore indicati, la commissione tiene, separatamente con ciascuno dei candidati, una conferenza intorno ai lavori da lui fatti nelle prove scritte, intorno alle materie affini e si accerta della sua coscienza delle leggi e dei regolamenti sul servizio delle opere pubbliche.

Il giudizio sull'esito dell'esame orale è espresso con una votazione eguale a quella fatta per le prove scritte.

La commissione dispone inoltre di altri dieci punti in complesso per tener conto del merito del candidato quale risulta dai titoli prodotti, dagli esami speciali sostenuti, dai documenti di altri studi compiuti, di lavori eseguiti e della pratica fatta nelle opere pubbliche.

Art. 56. Per essere dichiarati idonei i candidati devono riportare non meno di trenta punti in ciascuna delle prove d'esame.

Art. 57. A questi esami sono applicabili le disposizioni degli articoli 28, 29 e 30 del presente regolamento.

Capo IV.

Ammissione degli ufficiali d'ordine

Art. 58. Per l'ammissione ai posti di ufficiale d'ordine nel genio civile, viene pubblicato dal Ministero dei lavori pubblici un avviso di concorso nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, nel quale avviso sono indicati il numero dei posti da conferirsi, il tempo utile per la presentazione al Ministero delle domande e dei documenti che vi debbono essere allegati, le città in cui si terranno gli esami ed i giorni in cui avranno principio.

Tali documenti sono quelli indicati alle lettere *b, c, d* dell'art. 16 del presente regolamento. Vi dovrà essere aggiunto l'attestato della licenza ginnasiale o di scuola tecnica, e la prova di essere cittadino dello Stato e di non avere oltrepassato, alla data dell'avviso di concorso, il 25° anno d'età, salvo rispetto a coloro che avessero servito nell'esercito o nell'armata di aumentare questo limite d'età di tanti anni quanti ne avranno passati sotto le bandiere.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare il proprio domicilio per le comunicazioni di cui all'art. 17, ed in quale delle città indicate nell'avviso di concorso intenda sostenere gli esami scritti.

I suddetti documenti con le rispettive istanze, sono, a mezzo della prefettura della provincia nella quale risiede ciascun candidato, indirizzate al Ministero dei lavori pubblici.

Tra la pubblicazione dell' avviso di concorso e l' apertura degli esami dovrà decorrere un termine non minore di un mese.

Art. 59. Gli esami sono scritti ed orali: durano tre giorni e consistono nella trattazione di due temi scritti per ciascuno dei due primi giorni ed in un esperimento orale per il terzo.

Pei temi scritti i candidati hanno otto ore disponibili; l' esperimento orale dura mezz' ora.

Le prove degli esami scritti hanno luogo presso le prefetture che saranno state designate nell' avviso di concorso; gli esami orali hanno luogo presso il Ministero dei lavori pubblici.

Art. 60. Gli esami scritti ed orali sono dati sopra le materie seguenti:

a) Saggio di composizione italiana;

b) Saggio di calligrafia;

c) Aritmetica elementare;

d) Nozioni sull'ordinamento amministrativo del Regno, e specialmente sull' ordinamento dell' amministrazione dei lavori pubblici.

Sono argomento dell' esame orale oltre, le materie di cui alle lettere *c* e *d*, anche le seguenti:

e) Elementi di storia d'Italia dalla costituzione del primo Regno italico (1805) fino ai giorni nostri;

f) Elementi di geografia dell' Europa e particolarmente d'Italia;

g) Principii fondamentali sull' ordinamento dei poteri dello Stato.

Art. 61. Per ciascun concorso la commissione esaminatrice è nominata dal ministro dei lavori pubblici. Essa tiene le sue adunanze nel Ministero dei lavori pubblici e si compone di un capo divisione, presidente, di un capo sezione dello stesso Ministero, di due ingegneri del genio civile e di un professore di ginnasio o di scuola tecnica. Uno dei membri è incaricato delle funzioni di segretario.

La commissione viene convocata del suo presidente per la scelta e redazione dei temi almeno otto giorni avanti il principio degli esami. I quattro temi sono chiusi e suggellati entro due buste che dal Ministero sono trasmesse, in un unico piego, ai prefetti delle provincie presso i capoluoghi delle quali devono aver luogo gli esami, indicando sulle buste medesime, il giorno e l'ora in cui dovranno essere aperte.

Art. 62. Alle prove degli esami scritti che hanno luogo presso le prefetture designate nell' avviso di concorso sono applicabili le disposizioni degli articoli 49, 50, 51 e 52 del presente regolamento.

Art. 63. Per dare giudizio sopra ogni singola prova di esame scritto, ogni componente la commissione dispone di dieci punti.

Il candidato per essere ammesso alla prova orale deve aver riportato l'idoneità negli esami scritti.

Art. 64. Aperte dalla commissione le buste che racchiudono il nome e cognome dei candidati riusciti idonei nelle prove scritte, questi sono invitati all' esame orale dal Ministero a mezzo delle prefetture per giorni ed ora determinati.

Il giudizio sull' esito dell' esame orale è espresso con una votazione eguale a quella fatta per le prove scritte.

La commissione dispone inoltre di dieci punti in complesso per tener conto dei servizi militari e civili, degli studi speciali e degli altri titoli di merito di ciascun candidato.

Art. 65. Per essere dichiarati idonei i candidati devono aver conseguito non meno di trenta punti in ciascuna delle prove d'esame.

Art. 66. La commissione classifica gli idonei secondo l'ordine dei punti ottenuti, e presenta al ministro una relazione sull'incarico da essa compiuto.

Il ministro, avuta la relazione, provvede ai termini dell'art. 20 del presente regolamento.

Capo V.

Inservienti del genio civile.

Art. 67. Salvo i diritti spettanti ai sott'ufficiali dell'esercito per effetto della legge 8 luglio 1883, n. 1470, gl'inservienti del genio civile sono scelti a preferenza nelle seguenti categorie:

a) fra i cantonieri, i guardiani idraulici, ed i subalterni dei porti e fari che abbiano tre anni di buon servizio;

b) fra coloro che abbiano servito nell' esercito almeno per otto anni.

Non può essere nominato inserviente chi abbia superato l'età di 40 anni, e non sappia leggere e scrivere correntemente.

TITOLO III.

AMMISSIONE DEGLI IMPIEGATI TEMPORANEI E DISCIPLINE PER IL LORO SERVIZIO

Capo I.

Nomina degli aiuti provvisori e degli assistenti straordinari.

Art. 68. Ogni triennio, nel mese di settembre, in tutte le

prefetture del Regno, vengono formati due elenchi di coloro che in relazione ai bisogni degli studi e delle costruzioni, possono essere destinati a prestar servizio temporaneo presso gli uffici del genio civile.

Uno dei detti elenchi comprende la categoria degli *aiuti provvisori* per i lavori di campagna e di tavolino, l'altro quella degli assistenti per la locale sorveglianza dei lavori.

Della formazione dei due elenchi sarà dato, almeno un mese prima, pubblico avviso mediante inserzione nel Bollettino ufficiale di ogni prefettura.

Art. 69. Coloro che aspirano ad essere compresi negli elenchi indicati nel precedente articolo, devono, entro i primi dieci giorni del mese di settembre, presentare al prefetto della provincia, nella quale risiedono, una domanda in carta da bollo, nella quale deve essere specificato se intendano concorrere per un posto di una determinata categoria, o se indifferentemente concorrano per posti di ambedue le categorie.

Art. 70. Alle domande per l'ammissione nel personale degli aiuti provvisori, scritte di pugno del concorrente, devono essere uniti i seguenti documenti:

a) la prova di essere cittadino dello Stato e di non avere oltrepassato i 35 anni di età;

b) il certificato di moralità e penalità di data non anteriore di due mesi a quella della presentazione della domanda;

c) il certificato medico legalizzato di costituzione fisica robusta ed esente da imperfezioni;

d) attestati degli studi fatti, degli esami sostenuti, ed, almeno, la patente di perito agrimensore o di architetto rilasciata da un istituto tecnico di belle arti.

Art. 71. Le domande per l'ammissione nel personale degli assistenti oltre ai documenti indicati alle lettere *a*, *b* e *c* dell'articolo precedente, devono avere a corredo, almeno, la licenza di scuola tecnica od un attestato di data non anteriore di tre mesi a quella della domanda, rilasciato dall'ingegnere capo di un ufficio del genio civile o di un ufficio tecnico provinciale, nel quale sia dichiarato che l'aspirante ha dato prova di possedere le cognizioni e capacità necessarie per la sorveglianza di lavori, indicando la natura di quelli pei quali avrebbe speciale attitudine.

Alle domande possono, altresì, andare uniti i documenti di studi speciali fatti, di lavori eseguiti ed in generale della pratica acquistata nelle costruzioni.

Art. 72. Spirato il termine stabilito per la presentazione delle domande, il prefetto nomina e presiede una commissione con l'incarico di esaminarle e verificare la regolarità dei documenti esibiti, per l'effetto dell'ammissione o della esclusione dagli elenchi di cui all'art. 68.

Art. 73. La commissione di cui al precedente articolo è composta dell'ingegnere-capo del genio civile, dell'ingegnere-capo dell'ufficio tecnico provinciale e di un ingegnere del genio civile residente nella provincia, che fungerà pure da segretario.

Art. 74. La commissione classifica le domande in corrispondenza delle due categorie d'impieghi, ed esclude quelle irregolarmente documentate, dandone partecipazione agli interessati. Tanto l'ammissione delle domande, quanto la loro classificazione nelle due categorie d'impieghi, sono deliberate in base ad una votazione, nella quale ogni componente della commissione dispone di dieci punti. S'intenderà respinta quella domanda che non abbia raccolto almeno i due terzi dei punti.

Art. 75. Anche quando la domanda sia regolare ed accompagnata da tutti i documenti prescritti, se risulti a carico di un aspirante qualche fatto o circostanza che non renda possibile la fiducia necessaria per dargli l'incarico di aiuto provvisorio o di assistente, la commissione, ed anche il solo prefetto, possono escluderlo dall'ammissione negli elenchi.

Art. 76. In ciascuno dei due elenchi stabiliti dall'art. 68 la commissione comprenderà, annotandovi la data dell'originaria ammissione, tutti gli scritti nei precedenti elenchi i quali siano ancora in vita, dimorino tuttavia nella provincia, non sieno stati ammessi in qualche altro servizio e non si sieno resi immeritevoli di essere assunti come aiuti provvisori o come assistenti.

Art. 77. I concorrenti i quali pel fatto dell'ammissione delle rispettive domande furono riconosciuti idonei, sono iscritti negli elenchi di cui all'art. 68, ciascuno nella categoria per la quale fu ammesso.

La classifica dell'iscrizione in ciascuno dei due elenchi segue in base ad una votazione che, su ciascun concorrente, fa la commissione di cui ogni membro dispone all'uopo di venti punti.

Nella votazione deve aversi riguardo speciale ai documenti che comprovino la pratica fatta, sia nello studio dei progetti che nelle costruzioni, ed il servizio prestato in uffici governativi, sì civili, che militari.

In ciascuno dei due elenchi si inscrivono tutte le notizie indicate nei moduli n. 1 e 2 allegati al presente regolamento, notando nella colonna delle osservazioni se il concorrente soddisfece all'obbligo della leva, e, nel caso di prestato servizio militare, quanto tempo rimase sotto le bandiere, sia nell'esercito che nell'armata.

Art. 78. I due elenchi in doppio originale, nel mese di novembre di ciascun triennio, sono dal prefetto inviati al Ministero dei lavori pubblici, il quale li esamina e li approva, rimandandone un esemplare alle rispettive prefetture.

Art. 79. Approvati dal Ministero gli elenchi, viene a cura dei prefetti, in corrispondenza di ciascun elenco, pubblicata una nota nominativa degli individui che ottennero l'iscrizione negli elenchi suddetti, omettendo nelle note la indicazione della classifica ottenuta.

Art. 80. Verificandosi nel corso dell' anno in qualche ufficio del genio civile il bisogno di personale temporaneo, l'ingegnere-capo ne fa domanda al Ministero, proponendo la nomina d'individui scelti fra gli inscritti negli elenchi della provincia nella quale risiede, od in mancanza di questi fra quelli inscritti in elenchi di altre provincie vicine.

La proposta comprende anche quella dell'assegno mensile.

Art. 81. La nomina e la destinazione del personale temporaneo sono fatte con decreto ministeriale da registrarsi alla corte dei conti.

Nel decreto sarà sempre specificata a quale delle due categorie indicate all'articolo 68 appartenga il nominato, e l'ammontare dell'assegno mensile fissatogli.

Comunicato, dal prefetto della rispettiva provincia, il decreto all' interessato, questi rilascia una dichiarazione colla quale riconosce di poter esser licenziato, quando si renda immeritevole di essere conservato in servizio o cessi il bisogno dell' opera sua a giudizio insindacabile dell' amministrazione, dalla quale, in nessun caso potrà ripetere cosa alcuna oltre al decretato stipendio per tutto quel tempo in cui avrà prestato servizio regolare.

Art. 82. Per tutta la durata del servizio, il personale temporaneo è soggetto alle disposizioni del regolamento stabilito per gli uffici del genio civile.

Se le esigenze del servizio le consentano, può fruire ogni anno d'una licenza di giorni quindici; al di là di questo limite perde il diritto allo stipendio.

Art. 83. L'ammontare dell'assegno mensile degli aiuti provvisori non potrà mai eccedere quello dello stipendio mensile spettante ad un ingegnere allievo del genio civile o ad un aiutante di 3ª classe a seconda del posto che sarà da essi occupato a termine del 2° comma dell' art. 30 della legge 5 luglio 1882, n. 874.

Essi potranno però essere provvisti di un'indennità mensile variabile dalle lire 40 alle lire 90, secondo l'importanza e l'estensione del lavoro, quale compenso di ogni spesa che debba dai medesimi essere sostenuta per recarsi e trattenersi temporaneamente per ragioni di servizio fuori della loro ordinaria residenza.

L'assegno mensile degli assistenti potrà variare dalle lire 90 alle lire 150.

Art. 84. Anche i delegati e gli aiutanti di delegazione per le strade comunali obbligatorie costruite d'ufficio dovranno avere i requisiti prescritti dall'art. 70, e gli assistenti addetti al medesimo servizio quelli dell'art. 71.

I primi perciò saranno scelti fra gli individui inscritti negli elenchi per la categoria degli aiuti provvisori, e i secondi in quella degli assistenti.

La misura del loro assegno sarà quella stessa stabilita dall'articolo precedente.

Capo II.

Nomina di ingegneri ed architetti in servizio provvisorio.

Art. 85. Gl'ingegneri ed architetti che aspirano ad eventuali incarichi per lo studio e per la direzione di opere pubbliche speciali, a termini del 3° comma dell' art. 32 della legge 5 luglio 1882, n. 874 (serie 3ª), debbono rivolgere domanda in carta da bollo al Ministero dei lavori pubblici.

Questa domanda dovrà avere uniti i seguenti documenti:

a) la prova di essere cittadino italiano;

b) il diploma d'ingegnere o di architetto;

c) i certificati autentici degli studi speciali compiuti, degli esami sostenuti, delle opere eseguite, delle pubblicazioni scientifiche ed artistiche fatte.

Nella domanda stessa dovrà anche essere espresso per quale ramo dell'arte dell'ingegnere o dell'architetto, ritenga il concorrente per le sue cognizioni e per la speciale pratica acquistata, di poter essere più utilmente adoperato.

Art. 86. Il Ministero fa esaminare dal comitato del personale le domande pervenutegli, e coloro che furono riconosciuti idonei per gli eventuali incarichi temporanei di cui al precedente articolo, vengono inscritti in un elenco, nel quale oltre tutte le generalità relative a ciascun individuo ed alle informazioni sulle sue attitudini più spiccate, si nota altresì a quali lavori potrà il medesimo, occorrendo, venire preferibilmente applicato.

Art. 87. Verificandosi il caso dello studio o della costruzione di una cospicua opera pubblica per cui, a giudizio del ministro dei lavori pubblici, richiedansi pratica e capacità speciali, il ministro, sentito il comitato del personale del genio civile, vi destina uno o più tecnici scelti fra quelli inscritti nell'elenco predetto.

Art. 88. La nomina per ciascuno dei suddetti tecnici è fatta con decreto ministeriale da registrarsi alla corte dei conti.

Nel decreto si determina a quale grado nel corpo del genio civile corrisponda quello conferito temporaneamente al nominato, si fissa l'assegno mensile dovuto al grado e la durata del servizio.

Nel decreto medesimo è stabilito se il titolare dovrà dipendere dall' ingegnere-capo dell' ufficio del genio civile della provincia nella quale si esegue l' opera o si compie lo studio. Qualora invece gli sia assegnato un ufficio distaccato e direttamente dipendente dal Ministero dei lavori pubblici, in tal caso, nel decreto stesso sarà fissata l'indennità da corrisponderglisi per spese d'ufficio.

Art. 89. Agli ingegneri ed architetti provvisori così nominati, sono pure applicabili le disposizioni degli articoli 23 e 25 della legge 5 luglio 1882, n. 874 (serie 3ª), e quelle dell'art. 82 del presente regolamento.

TITOLO IV.

NORME SULLE PROMOZIONI PER ANZIANITA' E PER MERITO

—

Art. 90. Ogni anno saranno compilati gli specchi caratteristici di tutto il personale del genio civile, secondo i moduli uniti al presente regolamento (n. 3, 4 e 5).

Il capo d'ufficio dovrà dare in modo chiaro ed esplicito il suo giudizio sulle qualità fisiche e morali, sulla capacità, sulle speciali attitudini di ciascuno degli ufficiali da esso dipendenti, e particolarmente dovrà dichiarare se sia meritevole di promozione per merito o per anzianità.

Gli specchi caratteristici sono, entro la prima quindicina di novembre di ciascun anno, trasmessi al Ministero dei lavori pubblici, il quale, colle informazioni che alla stessa epoca saranno chieste al prefetto, li comunica agli ispettori di circolo onde vi aggiungano le proprie osservazioni a norma dell' art. 58 del regolamento sul servizio del genio civile.

Art. 91. Gli specchi caratteristici vengono comunicati dal Ministero alla commissione di cui all' art. 3 del presente regolamento, la quale, tenuto conto delle relazioni degli ispettori di circolo sul personale, ed avuto riguardo al numero delle vacanze che presumibilmente potranno verificarsi nel periodo d'un anno, forma una lista degli ufficiali promovibili per merito in ciascun grado e classe, collocandoli secondo la loro anzianità.

Detta lista viene sottoposta all' esame del comitato nella prima sua adunanza dell'anno successivo, e dopo approvata, serve di base al Ministero per le promozioni per merito da farsi

nel personale del genio civile. Gl'inscritti nella detta lista che non ottennero la promozione durante l'anno, rimarranno compresi nella lista dell'anno successivo ed avranno la precedenza sui nuovi proposti.

Resta però sempre in facoltà del ministero di modificare in qualunque tempo la lista stessa, previo il voto del comitato, quando siano intervenuti fatti che rendano necessaria una qualche variazione.

Art. 92. Oltre la costante regolarità ed efficacia del servizio, possono essere titoli speciali per essere compresi nella lista dei promovibili per merito la qualità e l'importanza dei servizi prestati.

Nessuno potrà essere promosso al grado d'ingegnere-capo, se non ha prestato effettivamente cinque anni di servizio almeno in un ufficio tecnico.

Per essere poi promossi al grado d'ispettore bisogna aver diretto effettivamente un ufficio centrale del genio civile od altro ufficio tecnico equivalente per tre anni almeno.

Art. 93. Nella lista dei promovibili per merito, deliberata dal comitato, la classificazione viene fatta secondo il numero dei voti riportati da ciascun ingegnere, aiutante od ufficiale d'ordine.

Art. 94. Nelle promozioni che a norma dell'art. 37 della legge 5 luglio 1882, n. 874, hanno luogo per quattro quinti in ordine d'anzianità ed un quinto per merito, il turno per anzianità ha la precedenza su quello di merito.

Quando al merito è congiunta anche l'anzianità, il promosso per merito prende nel gruppo nel quale è compreso il posto dovutogli per anzianità.

Art. 95. L'ufficiale del genio civile trasferito in seguito a promozione che non raggiunga entro il termine stabilito la destinazione assegnatagli, s'intenderà che abbia rinunciato al suo turno d'avanzamento, e ciò senza pregiudizio delle altre misure disciplinari che potranno essere adottate dal Ministero.

TITOLO V.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 96. Gli aiutanti che ai termini dell'art. 53 della legge 5 luglio 1882, possono concorrere ad un decimo dei posti vacanti d'ingegnere di terza classe, debbono, per essere ammessi a sostenere l'esame, inviare al Ministero le relative istanze per mezzo dei loro capi d'ufficio, i quali lo accompagnano con il proprio parere sull'attitudine e il grado di capacità di ciascuno dei richiedenti.

Art. 97. Il Ministero invita gli aiutanti di 1ª classe nei quali sono stati riconosciuti i necessari requisiti, a presentarsi agli esami nei giorni e nel luogo, che da esso verranno stabiliti.

Art. 98. L' esame scritto consiste in uno speciale esperimento sulle cognizioni pratiche nei vari rami delle costruzioni, e viene dato innanzi ad una commissione di cinque membri nominati dal ministro, dei quali tre devono essere ispettori del genio civile.

Art. 99. Ogni candidato può scegliere come materia dell'esame uno dei sei gruppi seguenti:

1. Architettura civile;
2. Costruzione di strade rotabili e di ponti;
3. Costruzioni ferroviarie;
4. Costruzioni fluviali;
5. Bonificazioni, derivazioni e irrigazioni;
6. Costruzioni marittime.

Il candidato deve redigere un progetto pratico sopra un tema dato dalla commissione, e relativo ad opere del gruppo da esso prescelto. Il lavoro si fa entro il termine di tre giorni, ed in questo tempo deve essere compiuta la soluzione del tema proposto, presentando, assieme ai necessari tipi quotati, una relazione che dia ragione delle disposizioni del progetto compilato.

Alla fine di ciascun giorno, il lavoro fatto deve essere firmato dal candidato e consegnato ad uno dei componenti la commissione, il quale vi apporrà la propria firma.

Art. 100. Terminata la prova in iscritto, la commissione tiene con ciascuno dei candidati una conferenza intorno al progetto da lui presentato, sulle materie affini e sulle leggi e sui regolamenti riguardanti il servizio delle opere pubbliche.

Art. 101. Le disposizioni dell' art. 23 del presente regolamento sono applicabili anche a questi esami.

Art. 102. Ogni componente la commissione dispone di venti punti per dar giudizio su ciascuna delle prove orale e scritta. La commissione inoltre dispone di altri venti punti in complesso per valutare il merito di ciascun candidato quale risulta dalle informazioni sui suoi antecedenti servizi.

Il candidato per essere dichiarato promovibile deve ottenere complessivamente non meno di 165 punti, ed il numero complessivo dei punti conseguiti darà titolo alla precedenza.

Art. 103. Le disposizioni contenute negli articoli 70 e 71 non sono applicabili ai delegati ed aiutanti stradali, agli assistenti ed aiuti provvisori, compresi quelli addetti alla viabilità obbligatoria, i quali sieno attualmente in servizio o ne sieno stati licenziati per esuberanza di personale non prima di un biennio antecedente alla pubblicazione del presente regola-

mento. I medesimi potranno ottenere di essere iscritti negli elenchi di cui è parola nel capo I del titolo III, quando abbiano dato buona prova della loro idoneità e capacità.

Art. 104. Per gli impiegati straordinari attualmente in servizio l'iscrizione negli elenchi sopradetti, secondo la rispettiva attitudine, sarà proposta da una commissione eletta dal ministro e formata di un presidente di sezione del consiglio superiore dei lavori pubblici, presidente, dei direttori generali di ponti e strade e delle opere idrauliche, di tre ispettori del genio civile, e di un direttore capo di divisione del ministero.

Uno dei tre ispettori del genio civile sarà sempre l'ispettore del circolo, nel quale sono compresi gli uffici cui trovansi addetti gli impiegati straordinari da inscriversi negli elenchi.

Art. 105. La commissione medesima proporrà inoltre quale indennità fissa mensile possa, ai termini dell'art. 83, essere accordata agli aiuti provvisori, in sostituzione delle indennità giornaliere e di viaggio di cui fossero provvisti per compiere gite di servizio.

Nessuna riduzione sarà però fatta allo assegno di quegli impiegati straordinari, che al momento della pubblicazione del presente regolamento risulteranno provvisti di un assegno mensile superiore alla misura stabilita dall'art. 83 sopradetto.

Visto d'ordine di S. M.
Il ministro segretario di Stato pei lavori pubblici
G. Finali

6329) Regio Decreto del 1° agosto 1889 che istituisce una delegazione di porto a Longobardi, provincia di Cosenza.

6330) Regio Decreto del 23 luglio 1889 che istituisce un regio ginnasio nella città di Chiari.

6331) Regio Decreto del 23 luglio 1889 che istituisce un regio ginnasio nella città di Terni.

6332) Regio Decreto del 23 luglio 1889 che istituisce un regio ginnasio nella città di Chivasso.

6333) Regio Decreto del 23 luglio 1889 che istituisce un secondo ginnasio regio nella città di Cagliari.

6334) Regio Decreto del 23 luglio 1889 che istituisce un regio ginnasio nella città di Fabriano.

6335) Regio Decreto del 28 luglio 1889 che istituisce un regio ginnasio nella città di Ancona.

6336) **Regio Decreto** che modifica il ruolo organico del personale telegrafico.

11 luglio 1889

UMBERTO I. RE D'ITALIA ec.

Vista la legge n. 6140 (serie 3ª) del 29 giugno 1889, colla quale è approvato lo stato di previsione della spesa pel Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1889 1890; Visti i regi decreti n. 96 (serie 3ª) del 6 marzo 1881 e n. 5576 (serie 3ª) del 15 luglio 1888; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le poste e dei telegrafi; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Al ruolo organico del personale dei telegrafi sono aggiunti:

a) 4 posti di ispettori a lire 3000;

b) 2 posti di meccanico di prima classe con lire 2,500 e 2 di meccanico di seconda classe con lire 2,000;

c) un posto di operaio litografo ed uno di operaio ebanista a lire 1.500 cadauno.

Art. 2. I sotto ispettori e sotto direttori a lire 3000, ed i segretari, capi ufficio ed ufficiali a lire 2500 ed a lire 2000, assumono rispettivamente il titolo di vice segretari, capi ufficio ed ufficiali di 1ª, 2ª e 3ª classe.

Art. 3. La pianta del personale inferiore è modificata in conformità della unita tabella, vidimata d'ordine Nostro dall'anzidetto ministro.

Art. 4. Il presente decreto ha effetto dal 1° luglio corrente anno.

Ordiniamo ecc. — Roma, addì 11 luglio 1889.

UMBERTO
Lacava.

6337) **Regio Decreto** del 1° agosto 1889 che aumenta l'indennità annua assegnata al contabile quartiermastro del primo dipartimento marittimo di L. 1200 l'anno a datare dal 1° luglio 1889.

6338) **Regio Decreto** del 18 luglio 1889 che determina l'ampiezza delle zone di servitù militari da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti alle opere di fortificazione della piazza di Piacenza.

6339) **Regio Decreto** del 28 luglio 1889 che sopprime il comune di Cavoretto e l'aggrega a quello di Torino.

6340) Regio Decreto del 1° agosto 1889 che istituisce un regio liceo-ginnasio nella città di Santa Maria Capua Vetere.

6341) Regio Decreto del 6 agosto 1889 che costituisce il comune di Frassinelle Polesine in sezione autonoma del collegio elettorale di Rovigo.

6342) Regio Decreto del 1° agosto 1889 che sopprime il posto di notaro nel comune di Monchio e istituisce in sua vece un posto di notaro nella frazione Ponte di Lugagnano nello stesso comune.

6343) Regio Decreto del 1° agosto 1889 che dal fondo di riserva per le spese impreviste autorizza una 1ª prelevazione nella somma di lire 10,000 a favore del Ministero del tesoro.

6344) Regio Decreto portante norme pel conferimento dei posti di vice segretari di ultima classe nella carriera di ragioneria dell'intendenza di finanza mediante esame di concorso.

1° agosto 1889

UMBERTO I. RE D'ITALIA ec.

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari del tesoro; Sentito il consiglio dei ministri; Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Art. 1. Gli impieghi di vice segretario di ultima classe nella carriera di ragioneria nell'intendenza di finanza sono conferiti per concorso. Quando però non vi sieno concorrenti approvati all'esame di concorso, potranno conferirsi i posti vacanti di vice segretario di ragioneria agli aiuti-agenti delle imposte dirette, ai ricevitori del registro, e ai volontari demaniali i quali abbiano superato con buon esito gli esami per il passaggio ad un posto retribuito.

Art. 2. L'aspirante all'esame deve essere italiano, comprovare la sua buona condotta, avere l'età non minore di anni diciotto e non maggiore di trenta, ed aver conseguito la licenza liceale o quella d'istituto tecnico.

Art. 3. Le prove saranno orali e scritte secondo i programmi e le modalità da stabilirsi con decreto ministeriale. Il giudizio delle prove orali e di quelle scritte sarà espresso con la media dei punti dati in ciascuna prova da ciascun esaminatore, il quale disporrà di dieci punti. Saranno ammessi alla prova orale soltanto i candidati approvati nella prova scritta.

Art. 4. Sono dichiarati vincitori del concorso coloro i quali

riescano classificati primi, nel limite dei posti messi al concorso, e a condizione che abbiano riportato non meno di sette punti medi, tanto nell'esame scritto, quanto nell'esame orale.

L'ordine di precedenza è stabilito dalla somma della media dei punti riportati nell' esame scritto, con la media dei punti riportati nell'esame orale.

A punti eguali saranno anteposti gli aspiranti provvisti di diploma di laurea nell'università, scuole di applicazione od altre a queste equiparate.

Art. 5. La promozione ai gradi di segretario amministrativo e di ragioneria, nel ruolo organico del Ministero del tesoro, e di segretario di ragioneria in quello delle intendenze di finanza, si conferisce distintamente per ciascun ruolo e per ciascuna categoria d' impiego in ragione della metà dei posti di vice segretario di ogni classe che risultano i primi approvati in un esame di concorso, e per l' altra metà ai vicesegretari di prima classe; previo, per questi ultimi, esame di idoneità.

Art. 6. I vice segretari di classe inferiore alla prima, per essere ammessi al concorso per i posti di segretario nell'amministrazione centrale, dovranno, alla data del decreto ministeriale col quale di volta in volta vengono indetti gli esami, far parte dell'amministrazione centrale del Ministero del tesoro, e inoltre avere almeno sei anni di servizio, dei quali gli ultimi tre nel Ministero delle finanze o in quello del tesoro, ovvero nelle intendenze di finanza, e gli altri in qualunque amministrazione dello Stato.

I vice segretari di classe inferiore alla prima, per essere ammessi all' esame di segretario nelle intendenze di finanza, dovranno, alla data del decreto ministeriale sopraccennato, far parte del personale di ruolo delle intendenze di finanza, e inoltre avere anche essi almeno sei anni di servizio prestato nelle suespresse condizioni.

Sono sufficienti tre anni di servizio prestato rispettivamente o presso i Ministeri delle finanze e del tesoro, ovvero presso le intendenze a coloro che siano muniti di laurea universitaria, o di diploma di corso completo in uno degli istituti superiori d'insegnamento del Regno.

Art. 7. Per l'ammissione agli esami di promozione a segretario si terrà conto del grado di operosità e di diligenza.

A tale effetto ogni anno il sottosegretario di Stato i direttori generali, il ragioniere generale, e gli intendenti di finanza esprimeranno il loro giudizio sulla operosità e diligenza di ciascun vice segretario da loro dipendente, mediante punti di cui il massimo sarà di dieci.

I punti di operosità e diligenza saranno dagli intendenti

di finanza segnati sulle note annuali, con cui informano il Ministero intorno al servizio dei vice segretari.

Gli iseettori delle intendenze e gli ispettori centrali di ragioneria del tesoro, allorchè visitano le ragionerie delle intendenze esprimeranno esse pure in separato rapporto il loro giudizio sulla operosità e diligenza dei vice segretari, e i punti da essi assegnati saranno sommati con quelli dati dagl'intendenti, allo scopo di determinare il voto medio dell'anno.

La media dei punti ottenuti in ciascun anno durante la carriera determinerà il grado dell'operosità e diligenza dell'impiegato.

Per l'ammissione tanto all'esame di concorso, quanto all'esame d'idoneità, è necessario avere una media di otto punti di operosità e diligenza.

Art. 8. Negli esami di concorso saranno ammessi alla prova orale coloro soltanto, i quali nella prova scritta abbiano riportato una media non inferiore a otto punti.

Per la classificazione dei concorrenti approvati allo esame si ridurranno separatamente a media i punti riportati nell'esame scritto e quelli riportati nell'esame orale, per modo che il risultato di ciascuno di quei due esperimenti sia espresso da un voto il cui massimo è dieci.

Al numero medio dei voti riportati nei due esperimenti si aggiunge la media dei punti di operosità e di diligenza indicata nell'art. 7. Il totale dei tre numeri medi determinano la classificazione dei concorrenti.

Art. 9. Saranno dichiarati vincitori del concorso nel numero dei posti messi al concorso medesimo, e nell'ordine risultante dalla classificazione anzi indicata i candidati di qualunque classe, i quali avranno riportato, distintamente in entrambe le prove scritte ed orali non meno di otto punti medi.

A parità di punti sarà data la preferenza al più anziano.

Art. 10. I soli vice segretari di prima classe saranno ammessi all'esame d'idoneità, qualunque sia il numero degli anni di servizio. L'idoneità conferisce all'impiegato il diritto di essere promosso per turno di anzianità di servizio.

Art. 11. Saranno dichiarati idonei i vice segretari di prima classe i quali avranno riportato non meno di sei punti medi in ciascuno dei due esperimenti scritto e orale. Chi non riporta almeno sei punti medi nell'esame scritto, non è ammesso all'esame orale.

Ai punti medi riportati in ciascuno dei due esperimenti sarà aggiunto il punto medio di operosità e diligenza.

Art. 12. La promozione sarà conferita alternamente incominciando dal candidato risultato primo nel concorso, passando al più anziano degli idonei, e di seguito nell' ordine di prece-

denza rispettivamente stabilito dalla classificazione del concorso e dall'anzianità di servizio.

Disposizioni transitorie.

E mantenuta in vigore pel primo esame di concorso che sarà dato per la nomina di segretario amministrativo e di ragioneria del Ministero del tesoro e di segretario di ragioneria nelle intendenze di finanza la disposizione transitoria del regio decreto 3 dicembre 1885, n. 3558, la quale sarà applicabile a tutti quelli i quali sieno vice segretari di prima classe nel Ministero del tesoro o nelle ragionerie delle intendenze alla data del presente decreto.

Ordiniamo ec. — Monza, addì 1° agosto 1889.

UMBERTO
GIOLITTI.

6345) REGIO DECRETO del 1° agosto 1889 che dal fondo di riserva per le spese impreviste, autorizza una 2ª prelevazione nella somma di lire 45,500 a favore del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

6346) REGIO DECRETO del 1° agosto 1889 che autorizza la emissione di tante obbligazioni del capitale nominale di lire 500 ognuna, per procurare allo Stato la somma di lire dieci milioni per l'ammontare complessivo della 4ª e 5ª quota della spesa per la terza serie dei lavori per la sistemazione del Tevere.

6347) REGIO DECRETO che approva il regolamento per l'istituzione di una carriera d'ordine presso le regie cancellerie diplomatiche e consolari all'estero.

6 agosto 1889.

UMBERTO I. RE D'ITALIA ec.

Vista la legge 29 giugno 1889, n. 6136 (serie 3ª); Visto il Nostro decreto 14 luglio 1889; Sentito il parere del consiglio di Stato; Sulla proposta del presidente del consiglio, Nostro ministro segretario di Stato per l'interno e *ad interim* per gli affari esteri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È approvato l'unito regolamento, firmato d'ordine Nostro dal Nostro ministro segretario di Stato per l'interno, ministro *ad interim* degli affari esteri, per l'istituzione

di una carriera d' ordine presso le cancellerie diplomatiche e consolari all' estero.

Ordiniamo ec. — Monza, 6 agosto 1889.

UMBERTO
F. Crispi

6348) Regio Decreto del 13 agosto 1889 che istituisce nella città di Pordenone una scuola tecnica governativa di terza classe.

6349) Regio Decreto che istituisce in Roma un comando superiore del genio militare per i lavori della regia marina.

1° agosto 1889

UMBERTO I RE D' ITALIA ec.

Vista la legge 29 giugno 1882, n. 8315 (serie 2ª), già modificata dalle leggi 8 luglio 1883, n. 1468 (serie 3ª), e 23 giugno 1887, n. 4593 (serie 3ª), sull' ordinamento del regio esercito e dei servizi dipendenti; Visto il regio decreto 4 marzo 1885 che affida ad uffiziali ed impiegati del genio militare il servizio tecnico e di contabilità degli stabilimenti e dei fabbricati di marina; Vista la legge 29 giugno 1889, n. 6142 (serie 3ª), sullo stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l' esercizio finanziario 1889-1890; Udito il consiglio superiore di marina; Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È istituito in Roma, con diretta dipendenza dal Nostro ministro per la marina, un comando superiore del genio militare per i lavori della regia marina, per esercitare, rispetto alle direzioni straordinarie dell'arma in servizio della regia marina, le funzioni attribuite ai comandi territoriali del genio militare per le direzioni territoriali in servizio del regio esercito.

Art. 2. Comandante superiore del genio militare per la regia marina sarà un uffiziale generale del regio esercito. Il suo ufficio sarà costituito da un uffiziale superiore e da un capitano dell'arma del genio, da due ragionieri geometri del genio e da un capo-tecnico.

Art. 3. Gli uffiziali e gli impiegati menzionati nell' articolo precedente saranno dal Nostro ministro della guerra messi a disposizione di quello della marina, s'intenderanno in eccedenza ai quadri organici in vigore, e riceveranno le loro competenze a carico del bilancio della marina.

Art. 4. Al comando superiore del genio per la regia marina

così costituito è affidata la revisione delle contabilità dei lavori eseguiti dalle direzioni straordinarie del genio per la regia marina.

Art. 5. Le disposizioni del presente decreto avranno effetto dal 1° settembre 1889.

Ordiniamo ec. — Monza, addì 1° agosto 1889.

UMBERTO
B. Brin.
E. Bertolé-Viale

6350) Regio Decreto del 29 agosto 1889 che convoca pel giorno 15 settembre 1889 il collegio elettorale di Parma per la elezione di un deputato.

6351) Regio Decreto del 29 agosto 1889 che convoca pel giorno 15 settembre 1889 il 1° collegio elettorale di Pavia per la elezione di un deputato.

6352) Regio Decreto del 1° agosto 1889 che istituisce un regio ginnasio nella città di San Severo.

6353) Regio Decreto del 4 luglio 1889 che stabilisce lo stipendio annuale dei custodi e guardiani addetti ai corsi d'acqua e alle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria in L. 1400 al custode di 1ª classe, L. 1200 di seconda, L. 1000 di terza, e L. 900 di quarta classe.

6354) Regio Decreto del 6 agosto 1889 che modifica la tabella che determina il numero e la residenza dei notari del Regno.

6355) Decreto Ministeriale del 12 agosto 1889 che stabilisce le competenze sanitarie per la delegazione di porto a Longobardi.

6356) Decreto Ministeriale del 12 agosto 1889 che stabilisce le competenze sanitarie per la delegazione di porto a Porto Conte (Sassari).

6357) Regio Decreto con cui la sezione penale della corte di cassazione di Napoli cessa dalle sue funzioni dalla data del presente decreto.

29 agosto 1889.

UMBERTO I. RE D'ITALIA ec.

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 6 dicembre 1888, n. 5825,

che differisce alla corte di cassazione di Roma la cognizione di tutti gli affari penali del Regno; Ritenuto che presso la corte di cassazione di Napoli sono stati definiti tutti i ricorsi in materia penale che erano ancora pendenti all'attuazione della legge anzidetta; Sentito il consiglio dei ministri; Sulla proposta del Nostro guardasigilli ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti; Abbiamo decretato o decretiamo:

Art. 1. La sezione penale della corte di cassazione di Napoli cessa dalle sue funzioni dalla data del presento decreto.

Art. 2. I ricorsi in materia civile sui quali la detta corte di cassazione dovesse, a norme di legge, pronunciarsi a sezioni unite e che alla data superiormente stabilita non fossero ancora stati decisi, saranno trasmessi alla corte di cassazione di Roma.

Art. 3. Per la trasmissione dei ricorsi indicati nell'articolo precedente, si seguiranno le norme stabilite dagli articoli 3, 4 e 5 dell'altro Nostro decreto in data 28 aprile 1889, n. 6042 (serie 3ª).

Ordiniamo ec. Roma addì 29 agosto 1889.

UMBERTO
G. Zanardelli.

6358) Regio Decreto che approva il testo unico delle leggi sugli spiriti.

29 agosto 1889.

UMBERTO I. RE D'ITALIA ec.

Visto l'articolo 27 della legge 11 luglio 1889, n. 6212 (serie 3ª), col quale si dà facoltà al Governo del Re di coordinare e di pubblicare il testo unico delle leggi sugli spiriti, con le modificazioni stabilite dalla citata legge; Visti il regio decreto del 12 ottobre 1883, numero 1640 (serie 3ª), che approva il testo unico delle leggi per la tassa sulla fabbricazione degli spiriti; la legge 2 aprile 1886, n. 3754 (serie 3ª), la legge 10 luglio 1887, n. 4665 (serie 3ª), la legge 14 luglio 1887, n. 4703 (serie 3ª), il regio decreto 7 settembre 1887, n. 4920 (serie 3ª), il regio decreto del 25 dicembre 1887, n. 5124 (serie 3ª), convalidato con la legge 24 giugno 1888, n. 5470 (serie 3ª), la legge 24 giugno 1888, n. 5471 (serie 3ª), la legge 12 luglio 1888, n. 5515, allegato *C*, (serie 3ª), la legge 11 luglio 1889, n. 6213 (serie 3ª); Udito il consiglio di Stato; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È approvato l'unito testo unico delle leggi sugli spiriti, visto d'ordine Nostro dal ministro segretario di Stato per le finanze.

Ordiniamo ec. — Roma, addì 29 agosto 1889.

UMBERTO

F. SEISMIT-DODA.

TESTO UNICO DELLE LEGGI SUGLI SPIRITI

TITOLO I.

TASSA DI FABBRICAZIONE

Art. 1. La tassa interna di fabbricazione degli spiriti e la sopratassa di confine sugli spiriti importanti dall'estero, sono stabilite nella misura di una lira e venti centesimi per ogni ettolitro e per grado dell'alcoolometro centesimale, alla temperatura di gradi 15.56 del termometro centigrado.

Art. 2. I seguenti prodotti a base di alcool, quando vengono importati dall'estero, soggetti a sopratassa, nella misura qui sotto indicata:

Numero della tariffa	PRODOTTI SOGGETTI a sopratassa	Ammontare della sopratassa L. c.	UNITÀ DI MISURA sulle quali è commisurata la sopratassa
5	Etere e cloroformio	3. "	Per ogni chilogrammo di etere e cloroformio, senza diffalcare il peso dei recipienti immediati.
8	Essenze spiritose di *rhum*, *cognac* ed altre contenenti spirito	0. 68	Per ogni chilogrammo, senza diffalcare il peso dei recipienti immediati.
66	Profumerie alcooliche . . .	96. "	Per ogni quintale, senza diffalcare il peso dei recipienti immediati.
73	Vernici a spirito	80. "	Per ogni quintale di peso netto legale.

Art. 3. I medicamenti semplici o composti contenenti spirito, oltre il dazio proprio stabilito dalla tariffa, debbono pagare la sopratassa sulla quantità di spirito che contengono o che fu consumata nella loro fabbricazione.

La misura della sopratassa è determinata dal consiglio superiore di sanità, assistito da tre chimici designati dai ministri delle finanze e dell'agricoltura, industria e commercio.

Art. 4. L'esercizio delle fabbriche di spirito, quando non si tratti delle distillerie agrarie considerate dai due primi capoversi nel seguente articolo 10, è soggetto alla vigilanza permanente della finanza.

La quantità del prodotto sul quale grava la tassa di fabbricazione è determinata da un misuratore meccanico, da applicarsi alla prima distillazione.

Durante il tempo delle riparazioni dei misuratori, il prodotto sarà accertato direttamente dagli agenti dell'amministrazione.

Art. 5. L'abbuono da concedersi sullo spirito di prima distillazione per cali, dispersioni ed altre passività di fabbricazione è determinato nella misura:

a) di 10 per cento, per le fabbriche che distillano l'amido e le sostanze amidacce (come i cereali, il riso, la farina, le patate), i residui della fabbricazione o della raffineria dello zucchero (melazzi, ecc.), le barbabietole ed i tartufi di canna (*topinambours*);

b) di 25 per cento, per le distillerie dell'alcool dalle frutta, dalle vinacce, dalle fecce del vino, dal miele e dalle altre materie non comprese nella lettera *a*;

c) di 35 per cento, per la distillazione del vino.

Nelle fabbriche, le quali distillano materie soggette ad abbuono diverso, la distillazione dovrà essere fatta in apparecchi e in tempi diversi e lo spirito dovrà essere conservato in locali distinti, secondo che sarà stabilito per regolamento.

Art. 6. È esente da imposta la rettificazione o trasformazione qualunque di alcool pel quale fu pagata la tassa di fabbricazione.

I residui della rettificazione non potranno essere messi in commercio, se prima non saranno stati adulterati in guisa da escludere ogni possibilità del loro uso come materie alimentari.

Le materie prime impiegate nella produzione dell'alcool non sono soggette a dazio consumo.

Art. 7. Il fabbricante non ha diritto alcuno a compenso o risarcimento pel danno che gli fosse derivato dall'impedimento o dalla sospensione di lavoro durante le operazioni di applicazione del misuratore e dagli adattamenti preliminari.

Art. 8. Nelle fabbriche sottoposte all'obbligo del misuratore è in facoltà dell'amministrazione di eseguire a proprie spese quanto è necessario per applicare il detto istrumento e di occupare senza indennità lo spazio occorrente per l'adattamento e la vigilanza.

Art. 9. L'applicazione dei misuratori e la vigilanza permanente per l'accertamento diretto del prodotto nelle distillerie non agrarie e in quelle contemplate dal 3° comma dell'art. 10 e dall'art. 11 è fatta di pieno diritto dall'amministrazione finanziaria in qualunque momento lo creda opportuno, salvo gli effetti della dichiarazione per la lavorazione in corso.

Se fosse stato iniziato il giudizio peritale, di che all'articolo 16, esso varrebbe per regolare la tassazione giornaliera contraversa fino al termine della lavorazione in corso.

In caso di divergenza tra l'ufficio tecnico di finanza, incaricato dell'applicazione dei misuratori, ed i fabbricanti circa il carattere non agrario delle distillerie, decide il Ministero delle finanze (Direzione generale delle gabelle).

Art. 10. Sono considerate agrarie, agli effetti di questa legge, le distillerie esistenti nei fondi di proprietà del fabbricante o da lui coltivati, nelle quali lo spirito deriva dalla distillazione delle vinaccie, delle frutta e del vino esclusivamente prodotti nei fondi medesimi.

Le distillerie agrarie pagano la tassa in ragione della produttività giornaliera dei lambicchi, determinata secondo le discipline stabilite dalla presente legge.

L'amministrazione è però autorizzata ad applicare l'accertamento della tassa di fabbricazione, giusta l'art. 4 anche alle distillerie agrarie, allorquando la produzione dello spirito durante l'anno ecceda i venti ettolitri di alcool anidro. In tal caso l'abbuono di fabbricazione sarà applicato secondo la misura indicata nell'articolo seguente.

Art. 11. Se i proprietari e coltivatori di fondi diversi si uniscono in associazione cooperativa, allo scopo di distillare in comune e in una stessa fabbrica le materie indicate alle lettere *b* e *c* dell'art. 5 derivanti dai fondi medesimi, la misura dell'abbuono considerato da questo articolo è portata al 30 per 100 per la distillazione della frutta, delle vinaccie e delle feccie di vino, a 40 per cento per la distillazione del vino.

Rispetto a queste fabbriche, valgono le disposizioni per la vigilanza e il riscontro, di che al secondo comma dell'articolo 4.

Art. 12. Le fabbriche non sottoposte alla vigilanza permanente della finanza pagano la tassa in ragione della produttività giornaliera dei lambicchi. Questa vien determinata avuto riguardo alla capacità mediatamente utilizzata di ciascun lambicco, alle materie da adoperarsi, ed al modo con cui ha luogo la distillazione, tenuto conto di tutte le circostanze che possono influire sulla quantità del prodotto.

Art. 13. L'ammontare della tassa per ogni giorno di lavoro è determinato dall'ufficio tecnico di finanza.

Art. 14. Quanto il fabbricante rifiuti la determinazione della produttività e della tassa giornaliera notificatagli dall'amministrazione, deve nei venti giorni dalla notificazione presentare ricorso di perizia al prefetto della provincia per mezzo dell'agenzia delle imposte ritirandone ricevuta.

Il fabbricante dovrà inoltre dare garanzia all'agente per il pagamento delle spese di perizia.

Art. 15. Il ricorso non è ammesso se il fabbricante:

a) non abbia dichiarato la tassa che è disposto di accettare;

b) non si sia obbligato a pagare, durante il tempo occorrente per la definizione della controversia, la tassa stabilita dall'amministrazione, salvo il diritto alla compensazione od al rimborso;

c) non abbia dato la chiesta garanzia per le spese di perizia.

Se il ricorso è inammissibile, il prefetto lo respinge per mezzo dell'agente delle imposte.

Art. 16. Se il ricorso è ammissibile, il prefetto promuove il giudizio peritale.

A tale scopo è istituito in ciascun capoluogo di provincia un comitato di periti composto di tre membri ivi residenti e scelti da una commissione costituita del prefetto, dell'intendente di finanza e del presidente del tribunale, la quale si aduna all'uopo nel mese di settembre di ogni anno ad iniziativa del prefetto che ne ha la presidenza.

Possono essere eletti membri del comitato gli ingegneri, i laureati in scienze fisiche e i licenziati in agronomia dalle scuole superiori del Regno.

Il comitato elegge il suo presidente, e dura in ufficio finchè non sia costituito quello per l'anno successivo.

Art. 17. Il comitato od anche il suo presidente nel caso di mancato intervento degli altri membri, può ordinare gli esperimenti che occorressero, e deve invitare ad assistervi l'ingegnere capo dell'ufficio tecnico di finanza.

Il comitato nel determinare la produttività giornaliera, deve tener conto dei dati di fatto accertati dalla finanza, e prendere esclusivamente per base i fattori diretti da quali essa dipende, escludendo i cali, le dispersioni e le altre passività di fabbricazione dello spirito, pei quali la legge accorda speciali abbuoni. Sempre poi deve emettere la sua decisione, specificando e motivando i criteri su i quali si fonda.

Art. 18. Il comitato peritale deve prendere la sua decisione entro un mese dal ricorso.

Oltrepassato tal termine senza che esso abbia deliberato sul ricorso, il prefetto può pronunciare il decadimento del

comitato stesso dal suo ufficio e passare alla nomina di altro comitato.

La decisione motivata dal comitato viene per cura del prefetto comunicata immediatamente alle parti.

Art. 19. Il ricorso contro la decisione del comitato deve essere presentato entro 15 giorni dalla notificazione della decisione medesima alla segreteria della prefettura, ritirandone ricevuta.

Il prefetto, ricevuto il ricorso nel termine stabilito, promuove il giudizio revisionale.

Art. 20. Per la risoluzione dei ricorsi contro i giudizi dei comitati è stabilita una commissione centrale per la tassa di fabbricazione sugli spiriti sedente in Roma.

Essa sarà composta di 5 membri, delegati: due dal Ministero delle Finanze, due al Ministero di agricoltura, industria e commercio ed uno dal consiglio dell'agricoltura, scelti tra persone di riconosciuta competenza tecnica.

Art. 21. La commissione centrale è nominata con decreto del ministro delle finanze ogni anno nel mese di novembre e terrà le sue adunanze al Ministero delle finanze; essa nominerà il proprio presidente.

A parità di voti nelle deliberazioni della commissione prevale quello del Presidente.

Per la validità delle deliberazioni sarà necessaria la presenza di almeno tre delegati. I membri della detta commissione durano in carica finchè non sia costituita quella per l'anno successivo.

Art. 22. I ricorsi contro le decisioni dei comitati peritali sono trasmessi alla commissione centrale dai prefetti per mezzo del Ministero delle finanze.

Ogni ricorso deve essere accompagnato da una relazione sullo stato e produttività della fabbrica alla quale si riferisce e da uno specchio dimostrativo delle tassazioni vigenti nella provincia, da compilarsi dall'ingegnere capo dell'ufficio tecnico di finanza.

Art. 23. La commissione prenderà le sue deliberazioni nel termine di due mesi dal ricevimento dei ricorsi e ne darà comunicazione alle parti per mezzo dei prefetti.

Art. 24. La tassa diventa definitiva:

a) quando sia scorso il termine stabilito senza che il fabbricante abbia ricorso al prefetto per promuovere il giudizio peritale;

b) quando le parti non abbiano ricorso in appello entro quindici giorni dalla notificazione del primo giudicato;

c) quando la commissione centrale abbia pronunziato in appello;

d) in caso di inammissibilità dei ricorsi pronunziata dal prefetto.

Art. 25. Le spese del procedimento, in base alle liquidazioni dei presidenti, sono determinate di volta in volta con decreto ministeriale, e ripartite fra le parti in ragione della rispettiva soccombenza finale.

Art. 26. La liquidazione della tassa vien fatta ogni bimestre. La riscossione è eseguita un mese dopo la liquidazione nei modi e colle forme stabilite dal regio decreto del 14 maggio 1882, n. 740 (serie 3ª).

I fabbricanti devono dare una cauzione corrispondente al presunto ammontare della tassa tra un pagamento è l'altro.

Per le fabbriche di spiriti munite di misuratore o soggette alla vigilanza permanente, è fatta facoltà al Ministero delle finanze di stabilire che la tassa sia versata direttamente nelle tesorerie dello Stato.

Le cauzioni per queste fabbriche potranno essere date anche mediante prima ipoteca sugli opifici, o sopra altri beni stabili, o mediante malleveria solidale di due persone solventi accettate dall'intendenza di finanza.

Art. 27. Nel caso di sospensione di lavoro delle fabbriche, di cui al comma 3° dell'articolo precedente, i termini pel pagamento della tassa sono prorogati temporaneamente e per non oltre due mesi.

Questa concessione, sempre nei limiti della prestata cauzione, cesserà appena la fabbricazione venga riattivata.

Art. 28. Gli spiriti prodotti dalle fabbriche non agrarie e da quelle agrarie nelle quali è applicato il misuratore, devono essere custoditi in appositi magazzini annessi alla distilleria, che saranno considerati come locali di fabbrica e sottoposti alle prescrizioni della legge doganale per i depositi privati.

I fabbricanti, i quali versino la tassa di fabbricazione direttamente in tesoreria, potranno essere dispensati dalla cauzione prescritta dal precedente articolo 26, quando si assoggettino a pagare la tassa medesima a misura della estrazione dello spirito dal magazzino, fermo restando il debito del fabbricante in base alla liquidazione bimestrale.

Con decreto reale si provvederà al conguaglio del carico del fabbricante, determinato dalle successive liquidazioni bimestrali, col registro di deposito dello spirito.

Art. 29. Eccezionalmente e previo l'adempimento delle prescrizioni che saranno stabilite nel regolamento, l'alcool prodotto nelle fabbriche indicate nel precedente articolo, potrà agli effetti di che all'articolo medesimo, essere custodito anche in magazzino non annesso alle fabbriche.

Questo magazzino sarà considerato come locale di fabbrica

e sarà soggetto alle prescrizioni della legge doganale per i depositi privati. Rispetto al pagamento della tassa sull' alcool depositato nel detto magazzino, saranno applicate le disposizioni dell'articolo precedente.

Colle norme che saranno stabilite nel regolamento, il benefizio del deposito dello spirito in magazzini assimilati ai depositi doganali è esteso anche ai commercianti all'ingrosso.

Nei due casi considerati dal presente articolo, le spese per la vigilanza, saranno a carico degli interessati.

Art. 30. È concesso ai fabbricanti di liquori, uso cognac, di preparare e custodire in ispeciali magazzini assimilati ai depositi doganali privati, o in depositi fiduciari, lo spirito delle fabbriche le quali distillano vino.

Il passaggio dello spirito di vino puro dai depositi ai magazzini destinati alla preparazione dei liquori, uso cognac, è vincolato a bolletta di cauzione.

I liquori uso cognac non fatti esclusivamente di spirito di vino non saranno ammessi ai depositi e non godranno gli abbuoni di che al presente articolo.

Sulla quantità totale di spirito introdotto nei magazzini per la fabbrica dei liquori, uso cognac, sarà accordato l'abbuono del *sette per cento* l'anno, a titolo di calo, di affinazione e di giacenza.

Per periodi minori di un anno il calo si liquida in proporzione di mese in mese compiuto.

Art. 31. È data facoltà agli esercenti le fabbriche di spirito non agrarie ed agli esercenti le fabbriche agrarie munite di misuratore d' immettere lo spirito destinato all' esportazione tanto in natura, quanto mescolato ai vini in deposito doganale. In questo caso lo sgravio della tassa interna di fabbricazione mediante detrazione dagli accertamenti di fabbrica, sarà fatto in confronto delle bollette di introduzione in deposito dello spirito, il quale, dopo di ciò, sarà a tutti gli effetti considerato come estero.

Art. 32. Il trasporto degli spiriti dalle fabbriche agli opifici di rettificazione, ai depositi di cui al comma 3° dell' art. 29, agli stabilimenti per la preparazione del cognac, di cui all'art. 30, a quelli per la concia dei vini, di cui al seguente art. 33, e ai depositi a scopi industriali di cui all' art. 34, è soggetto a bolletta di cauzione e a certificato di scarico.

Art. 33. È accordata la riduzione del 25 per cento della tassa di fabbricazione sullo spirito di vino, ad un grado di purezza da determinarsi nel regolamento e sull'alcool etilico puro impiegati nella alcoolizzazione dei vini e mosti fermentati per la forza alcoolica naturale dei vini deboli e per la preparazione dei vini tipici.

Tale riduzione è subordinata alle condizioni seguenti:

a) che lo spirito sia destinato a rialzare il titolo alcoolico sino al grado fissato per decreto reale;

b) che lo spirito aggiunto alle miscele non ecceda in alcun caso due litri di alcool anidro per ogni ettolitro;

c) che le miscele si operino sotto la vigilanza degli agenti finanziari, nei depositi autorizzati di spirito, o, mediante speciali permessi, nei magazzini privati di consorzi, di produttori e commercianti, di municipi o altri corpi locali.

Art. 34. Lo sgravio della tassa sullo spirito, a favore delle industrie, le quali lo adoperano come materia prima, è applicato alle industrie dell'aceto e dell'enocianina.

Tale sgravio avrà luogo mediante abbuono sulla tassa dovuta per lo spirito prodotto nelle fabbriche nazionali munite di misuratore o soggette alla vigilanza permanente, o sulla sovratassa cui è soggetto l'alcool introdotto dall'estero.

Ai fabbricanti di enocianina è però fatta facoltà di optare per la restituzione diretta della tassa, nel qual caso potrà essere richiesta la prova della provenienza dello spirito.

Art. 35. Per lo spirito da adoperarsi nella fabbricazione dell'aceto, l'abbuono di tassa è stabilito nella misura di 50 lire per ogni ettolitro di spirito a 100 gradi.

Per quello impiegato nella fabbricazione dell'enocianina, la tassa sarà restituita per intiero.

Art. 36. Agli effetti dell'articolo 34, l'esercente di una delle industrie indicate in detto articolo, deve presentarne la denuncia all'intendenza di finanza della provincia, indicando l'ubicazione della fabbrica ed il modo nel quale lo spirito viene adoperato. Deve inoltre predisporre, per il deposito e la custodia dello spirito, un magazzino il quale abbia le condizioni stabilite per i depositi privati e sottoporsi all'obbligo della cauzione ed alla responsabilità per le deficienze eccedenti i cali di tolleranza ai termini degli articoli 46 e 72 del regolamento doganale.

Art. 37. Entro il termine di quindici giorni dalla fatta denuncia, l'ufficio tecnico di finanza verifica se il locale offra le volute condizioni ed in difetto provvede a spese dell'esercente a tutti gli adattamenti che fossero stati prescritti rispetto anche ai recipienti di custodia dello spirito, i quali godranno esser muniti d'indicatori graduali di livello con riferimento di volume.

La verificazione della fabbrica deve farsi risultare mediante apposito processo verbale, nel quale deve altresì essere indicato il metodo di produzione, la produttività media giornaliera della fabbrica ed il percentuale di alcool che viene adoperato.

Art. 38. Per intraprendere la lavorazione, l'esercente deve

presentare ,almeno 48 ore prima, la dichiarazione all' ufficio tecnico di finanza, indicando la provenienza e quantità dello spirito da impiegarsi, la durata e l'orario giornaliero della lavorazione.

Art. 39. Il trasporto dello spirito per usi industriali è vincolato a bolletta di cauzione ed a certificato di scarico.

La cauzione dev'essere data per la sovratassa o la tassa da abbuonarsi.

L' ufficio tecnico provvede alla verificazione dello spirito in corrispondenza alla bolletta di cauzione e non riscontrando alcuna irregolarità, ne autorizza l'immissione in magazzino coll'assistenza dell'agente di finanza e con allibramento della dichiarazione su di apposito registro che conterrà due parti, l'una pel carico e l'altra per lo scarico.

In base alla dichiarazione, così convertita in bolletta di deposito, si faranno le occorrenti annotazioni di scarico sulla bolletta a cauzione, salvo alla dogana di partenza di ricuperare dal garante la sopratassa sulle eventuali deficienze trovate all'arrivo in fabbrica, quando trattasi di spirito estero, e all'ufficio tecnico di finanza della provincia, nella quale è situata la fabbrica di spirito, di diminuire della quota di tassa corrispondente alle deficienze la detrazione dagli accertamenti della fabbrica stessa, quando invece trattisi di spirito nazionale.

È inscritto a carico lo spirito che entra nel magazzino ed a scarico quello che viene estratto per l' impiego industriale, ed in corrispondenza di questo verrà poi indicata la quantità di prodotto ottenuto.

Art. 40. Eguale procedimento, per quanto concerne la presentazione della dichiarazione, l' immissione dello spirito in magazzino e l' allibramento e successivo scarico sul registro, dovrà seguirsi per le fabbriche di enocianina che avessero optato per la restituzione diretta della tassa.

Art. 41. Ogni introduzione nel magazzino suddetto dovrà essere almeno di tre ettolitri di alcool a 90° dell' alcoolometro centesimale, e non potrà aver luogo che una volta al mese.

Art. 42. Nessuna partita di spirito potrà essere estratta dal magazzino di deposito senza la preventiva dichiarazione da parte del fabbricante e l'assistenza di un delegato dell' amministrazione finanziaria.

È poi vietata qualsiasi estrazione di spirito dalle fabbriche, a meno che non ne sia anticipatamente pagata la tassa non soddisfatta.

Il delegato dovrà accertare la quantità e grado dello spirito estratto, nonchè l'ulteriore impiego.

Per le fabbriche di enocianina, il detto delegato dovrà inoltre accertare, mediante misurazione diretta, la quantità ed

il grado dello spirito impiegato per la infusione delle vinaccie o di altre sostanze contenenti quel prodotto e la quantità ed il grado dello spirito residuato dalla distillazione per la preparazione dell'enocianina.

Art. 43. Per le fabbriche di aceto oltre ai registri di magazzino, è obbligatoria la tenuta di altro registro che ponga in evidenza:

a) la quantità e qualità dello spirito introdotto in magazzino:

b) la quantità e qualità dello stesso spirito estratto giornalmente dal magazzino per impiegarlo nella fabbricazione;

c) la quantità di prodotto giornaliero della fabbrica;

d) la quantità e destinazione dello stesso prodotto esportato dalla fabbrica.

Art. 44. Nelle fabbriche di enocianina, gli agenti incaricati della vigilanza permanente devono tenere uno speciale registro di carico e scarico per annotarvi, di mano in mano che vengono eseguite le operazioni, lo spirito adoperato e quello ricavato dopo la distillazione.

Art. 45. La distillazione dell'alcool per l'estrazione dell'enocianina deve essere fatta con apparecchi esclusivamente a ciò destinati. Per l'accertamento della quantità, lo spirito dev'essere raccolto in un recipiente graduato in sicura comunicazione con l'apparecchio di distillazione, salvo all'amministrazione di applicarvi il misuratore meccanico.

Art. 46. Per le fabbriche di enocianina, l'abbuono o la restituzione dell'intera tassa riguarda lo spirito effettivamente consumato nella preparazione del detto prodotto. Perciò, quando si tratti di abbuono, appena terminata la campagna della lavorazione è liquidata la tassa sulla quantità di spirito non consumata e deve essere pagata dal fabbricante di enocianina direttamente nella tesoreria in una sola rata entro otto giorni dalla sua notificazione. In caso di ritardo si applica la multa del 4 per cento sulla somma non pagata.

Questa disposizione non si applica, quando lo spirito residuato sia reintrodotto nel magazzino di deposito.

Art. 47. Tanto nel caso di abbuono, quanto in quello della restituzione, le vinaccie e le altre materie che hanno servito all' estrazione dell' enocianina, devono, subito dopo torchiate, essere distillate nella stessa fabbrica di enocianina con apparecchi a ciò appositamente destinati, e lo spirito che se ne ricava, accertato dagli agenti di vigilanza o mediante il misuratore meccanico, sarà considerato come residuo della fabbricazione dell'enocianina e dedotto dal consumo.

Art. 48. I fabbricanti di enocianina che avessero optato per la restituzione diretta della tassa, devono, per ottenerla, farne

domanda in carta da bollo da centesimi 50 all' Intendenza di finanza.

La domanda dev'essere corredata dall'attestazione dell'ufficio tecnico circa alla quantità ed al grado dell'alcool effettivamente consumato.

Art. 49. Tanto per le fabbriche di aceto, quanto per quelle di enocianina, l'amministrazione delle finanze ha il diritto di procedere in ogni tempo all'inventario dello spirito in magazzino.

Qualora si rinvengano degli ammanchi che eccedano non solo il calo di giacenza stabilito dall'art. 46 del regolamento doganale, ma ben anco la tolleranza del 2 per cento dell'intiero carico di magazzino, sarà applicata la multa stabilita dall'articolo 72 del regolamento stesso. E ciò indipendentemente dall'obbligo dell'esercente di pagare la tassa ogni qualvolta trattisi di abbuono.

TITOLO II.

TASSA DI VENDITA

Art. 50. La tassa di vendita sugli spiriti destinati al consumo nell'interno dello Stato è determinata nella misura di lire 0,20 per ogni ettolitro e per grado.

Non sono soggetti al pagamento di questa tassa gli spiriti destinati a rialzare la forza alcoolica naturale dei vini; secondo le disposizioni stabilite nell'articolo 33 della presente legge.

Art. 51. Il pagamento della tassa di vendita per gli spiriti destinati al consumo ha luogo:

a) all'uscita della dogana, dai depositi doganali propriamente detti o da quelli assimilati;

b) all'uscita dalle fabbriche;

c) all'uscita dello spirito dagli opifici di rettificazione.

La tassa di vendita sarà accertata direttamente in tutte le fabbriche.

Il calo da accordare ai fabbricanti sulla quantità di spirito soggetto alla tasse di vendita, è stabilito nella misura di 1|10 degli abbuoni indicati all'art. 5 della presente legge.

Come per gli spiriti così per i vini liquorosi e per le bevande alcooliche e per gli altri prodotti contenenti spiriti importati dall' estero, la tassa di vendita sarà riscossa insieme al dazio di confine e alla sovratassa di fabbricazione.

Art. 52. Agli effetti della presente legge, è considerata vendita al minuto quella esercitata per quantità non superiore a 4 litri.

L'atto di vendita al minuto è considerato come l'apertura di un esercizio non autorizzato e dà luogo a contravvenzione.

Art. 53. Nessuno può vendere, all' ingrosso o al minuto, spirito o bevande alcooliche senza averne prima ottenuta licenza dall'intendenza di finanza della provincia. Questa licenza è annuale, ed è valida per l'anno solare nel quale è rilasciata.

Coloro che hanno più esercizi di vendita debbono ottenere la licenza per ciascun esercizio; e coloro, i quali esercitano il traffico dello spirito e delle bevande alcooliche tanto all' ingrosso quanto al minuto, devono ottenere due licenze distinte.

Arc. 54. I negozianti all'ingrosso di spiriti e di bevande alcooliche sono obbligati a identificare i loro locali di depositi e di trasformazione.

Art. 55. I fabbricanti di spiriti, i rettificatori e i negozianti all'ingrosso di spiriti e di bevande alcooliche sono obbligati a tenere speciali registri, nei quali deve essere messo in evidenza il movimento giornaliero degli spiriti e delle bevande alcooliche.

Art. 56. Chi esercita un opificio per la rettificazione degli spiriti è obbligato a denunziarlo all'intendenza di finanza della provincia rispettiva.

L'opificio è soggetto alla vigilanza permanente dell' autorità finanziaria.

Art. 57. Quando gli spiriti soggetti alla tassa di vendita escono dalle fabbriche considerate nell'art. 4, dalle distillerie agrarie soggette all' accertamento diretto della tassa di fabbricazione, dalle distillerie cooperative di che all'art. 11 della presente legge, ovvero dagli opifici di rettificazione, saranno accompagnati da bolletta di pagamento rilasciata dall' ufficio finanziario.

Le dette distillerie agrarie e quelle cooperative dovranno essere provvedute del locale annesso alla fabbrica, ai termini dell'articolo 28 della presente legge.

Quando gli spiriti soggetti a tassa di vendita escono dalle altre fabbriche devono essere accompagnati da bolletta di legittimazione; la quale sarà rilasciata dall' ufficio finanziario, secondo le disposizioni che saranno prescritte dal regolamento.

Art. 58. Le bollette di pagamento e di legittimazione rilasciate per il trasporto degli spiriti sono equiparate alle bollette considerate all' articolo 56 del regolamento doganale.

Art. 59. Le disposizioni dell' articolo 32 della presente legge agli effetti della tassa di fabbricazione, sono applicabili anche a quelli della tassa di vendita.

La quantità di prodotto delle fabbriche tassate sulla produttività giornaliera, destinata alla rettificazione, sarà dedotta

dalla quantità totale accertata agli effetti della tassa di vendita ai termini dell' articolo 50.

Art. 60. Gli spiriti e le bevande alcooliche, che escono dai magazzini dei negozianti all' ingrosso in quantità superiore a 4 litri, devono essere accompagnati da bolletta di legittimazione, rilasciata dagli uffici finanziari o dai negozianti medesimi. secondo le discipline stabilite nel regolamento per l' applicazione della presente legge.

Art. 61. Non è ammesso il trasporto per strada ferrata di spiriti o bevande alcooliche non accompagnati da bollette di pagamento , di cauzione o di legittimazione. Queste bollette devono essere contrassegnate dalle amministrazioni delle strade ferrate al momento nel quale la merce è presentata per la spedizione e al momento nel quale è consegnata al destinatario.

Art. 62. Per gli spiriti che si trasportano sulle strade comuni, le bollette di pagamento, di cauzione o di legittimazione possono essere riscontrate lungo il viaggio e al momento dell' arrivo debbono essere presentate all' ufficio finanziario, o in mancanza di questo al sindaco del comune di destinazione.

Art. 63. Ad agevolare il commercio che si esercita entro l' ambito dei comuni chiusi, il governo del Re, udito il consiglio di Stato, è autorizzato a provvedere con speciali discipline, da emanarsi per decreto reale, perchè si esegua alla entrata dei comuni medesimi il riscontro delle bolle di pagamento, di cauzione e di legittimazione accompagnanti gli spiriti e le bevande alcooliche. In questo caso la circolazione degli spiriti e delle bevande alcooliche nell' ambito dei comuni chiusi è libera e i negozianti all' ingrosso sono dispensati dalle formalità di cui agli articoli 54 e 55 di questa legge.

TITOLO III.

RESTITUZIONI

Art. 64. Nei casi di esportazione all' estero, è restituita la tassa pagata all' interno sugli spiriti, tanto naturali, quanto sotto forma di liquori, di mosti o di vini conciati, in botti o in bottiglie, nella misura di 90 per cento.

Per i vini che si esportano, quando gli interessati ne facciano domanda sarà restituita l' intera tassa per lo spirito aggiunto, quante volte la miscela dello spirito venga praticata sotto la sorveglianza dell' amministrazione, nelle forme e con le cautele stabilite dal regolamento.

A partire dal 1°. ottobre 1889, il rimborso o l' abbuono della tassa per lo spirito aggiunto ai vini sarà subordinato

all' impiego di alcool etilico puro o di spirito di vino ad un grado di purezza da determinarsi nel regolamento. A questa condizione saranno parimenti subordinate le miscele con spiriti esteri.

Il modo d' accertamento delle qualità e la determinazione del grado di forza dello spirito da impiegare nelle miscele saranno indicate nel regolamento.

Art. 65. Per lo spirito proveniente dalle fabbriche interne ed asportate all' estero, sia in natura, sia in aggiunta ai vini, l' abbuono della tassa avrà luogo mediante detrazione dagli accertamenti della fabbrica.

La detrazione dovrà essere fatta in conformità alle bollette d' uscita, e se si tratta di spirito aggiunto ai vini, in conformità anche ai verbali di assistenza alla mescolanza compilati dagli agenti dell' amministrazione.

Art. 66. Le disposizioni contenute nei descreti del ministro delle finanze e inserte nella raccolta ufficiale delle leggi e decreti del Regno d' Italia, con la data 31 agosto 1888 e 22 febbraio 1889, riguardanti la determinazione della ricchezza naturale dei vini italiani per gli effetti del rimborso della tassa sullo spirito, rimarranno in vigore insino a che perdurino le cause dalle quali furono determinate.

La revoca dei decreti medesimi sarà stabilita per decreto reale, sopra deliberazione del consiglio dei ministri. Il decreto reale sarà presentato immediatamente al Parlamento per la conversione in legge.

Art. 67. Nel caso di ritorno dall' estero di vino nazionale stato conciato con spirito nazionale, per il quale ha luogo la restituzione della tassa di fabbricazione, se il rimborso è già avvenuto, si riscuoterà il dazio proprio del vino, si ricupererà la somma restituita e si applicherà una multa eguale a questa somma. Se il rimbórso non è ancora avvenuto, sarà rifiutato, e si procederà alla riscossione del dazio proprio del vino e di una multa eguale alla somma che si sarebbe dovuta restituire.

Art. 68. Quando il reingresso della merce, di che all' articolo precedente, avviene per consentimento dell' amministrazione, dietro domanda regolare dell' interessato, si prescinderà dall' applicazione della multa.

TITOLO IV.

CONTRAVVENZIONE E PENE

Art. 69. Ai contravventori alle disposizioni regolamentari, intese ad assicurare la preservazione degli strumenti misura-

tori, sono estese le pene stabilite dal testo unico di legge approvato con regio decreto 13 settembre 1874, n; 2056 (serie 2ª).

Art. 70. La fabbricazione clandestina degli spiriti è punita con multa ragguagliata al prodotto, ed alla resa in alcool delle materie prime alcooliche ed alcoolizzabili esistenti nella fabbrica e nei locali annessi in misura non minore del doppio della tassa di fabbricazione e di vendita e non maggiore del decuplo.

Art. 71. La distillazione clandestina degli spiriti è inoltre punita con la confisca degli apparecchi, delle materie prime e del prodotto, senza pregiudizio delle pene pecuniarie ed afflittive stabilite dalla legge doganale.

Art. 72. L'esistenza di materie prime alcooliche o alcoolizzabili, diverse da quelle dichiarate per la lavorazione, nei locali delle fabbriche di spirito e in quelli per la rettificazione e trasformazione di esso, costituisce contrabbando, ed è punita con multa dal doppio al quadruplo della tassa corrispondente alla resa in alcool della intera quantità delle materie medesime.

Art. 73. Gli esercenti di una delle industrie contemplate all'art. 34 che direttamente od indirettamente sottraessero o tentassero di sottrarre spirito estratto dal magazzino all'impiego cui è stato destinato, saranno passibili di multa non minore del doppio nè maggiore del decuplo della tassa di fabbricazione non soddisfatta, inerente alla quantità di spirito colta in frode.

Art. 74. Tanto gli spiriti e le bevande alcooliche che vengono trasportati senza accompagnamento delle bollette di pagamento o di legittimazione, o con bollette per le quali il termine di scadenza sia passato, quanto quelli che sono trovati in eccedenza al carico di scrittura dei magazzini all'ingrosso, saranno sottoposti al pagamento del dazio di confine, della sopratassa di fabbricazione e della tassa di vendita, oltre a una multa estensibile dal doppio al decuplo dei mentovati tributi insieme riuniti.

Art. 75. All'infuori dei casi mentovati nella presente legge, qualunque azione od omissione, mediante la quale si sottragga o si tenti di sottrarre gli spiriti al pagamento della tassa di vendita o a parte di essa, è punita con una multa dal doppio al sestuplo della tassa generale di vendita.

Art. 76. Il commercio di spiriti e di bevande alcooliche all'ingrosso ed al minuto, esercitato senza licenza, è punito con una multa da 50 a 500 lire.

Art. 77. La tenuta irregolare dei registri, di cui all'articolo 55, per la quale si renda impossibile accertare il movimento degli spiriti, è punita con una multa da 5 a 250 lire.

La mancanza dei registri e la ricusata prestazione di essi agli agenti della finanza sono punite con una multa da lire 50 a 500.

Art. 78. Qualunque sia l'infrazione alle discipline stabilite dalla presente legge per le fabbriche dell'aceto e dell'enocianina, oltre alle pene suindicate, sarà pronunciata la decadenza della fabbrica per il periodo di un anno dal beneficio dell'abbuono e della restituzione.

TITOLO V.

DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 79. Le spese di accertamento e di vigilanza per la riscossione della tassa sulla fabbricazione e vendita degli spiriti sono a carico dello Stato.

Art. 80. Saranno a carico degli esercenti le industrie indicate all'articolo 34, le spese d'indennità fuori residenza, che fossero dovute ai delegati dell'amministrazione in base ai regolamenti speciali.

Art. 81. Il Governo del Re è autorizzato a proibire la vendita degli spiriti per uso di bevande, quando sia riconosciuto che non abbiano quel grado di rettificazione che è necessario, udito in via di massima il consiglio superiore di sanità, nell'interesse dell'igiene pubblica.

Art. 82. Entro sei mesi dall'attuazione di questa legge, sarà pubblicato uno speciale regolamento, da approvarsi per decreto reale, sopra proposta dei ministri dell'interno e delle finanze, udito il consiglio di Stato, per l'esecuzione delle disposizioni della presente legge che hanno carattere di provvedimento igienico.

Art. 83. Insino a che non sia resa possibile l'applicazione dell'accertamento diretto della tassa di fabbricazione ai termini dell'articolo 4 della presente legge, nelle fabbriche che distillano le vinaccie e il vino, varranno anche per le distillerie non agrarie le disposizioni contenute nel primo capoverso dell'articolo 10.

Art. 84. Gli esercenti le fabbriche di spirito agrarie alle quali non è applicato il misuratore potranno, fino a tutto il 1889, mettere in deposito lo spirito da loro prodotto in appositi magazzini, che saranno considerati come locali di fabbrica e sottoposti alle prescrizioni della legge doganale pei depositi privati.

In questo caso la tassa di fabbricazione liquidata sarà pagata a misura della estrazione dello spirito dai magazzini.

La presente disposizione sarà applicata nei limiti e colle cautele prescritti per decreto reale.

Art. 85. Fino a tutto il 1889 i depositi di spirito potranno farsi non solo in natura, ma anche mescolati ai vini ed ai mosti nei limiti e colle cautele prescritti per decreto reale.

Tutte le spese di vigilanza, dipendenti dall'esecuzione del presente articolo e del precedente, sono a carico dei fabbricanti.

Art. 86. Per il primo anno dall' applicazione della presente legge, l'abbuono, di che all'articolo 5 lettera *c*, per la distillazione del vino, sarà di 50 per cento.

I fabbricanti che, anteriormente al 1° settembre 1889, dichiareranno di produrre spirito dal vino, e si sottoporranno alla liquidazione della tassa di fabbricazione in ragione del prodotto effettivamente accertato, saranno ammessi a godere dell' abbuono considerato nel presente articolo, a partire dal giorno della pubblicazione della legge 11 luglio 1889, n. 6212 (serie 3ª).

Però lo spirito di vino così ottenuto dovrà essere conservato in speciali magazzini assimilati ai depositi doganali, e non potrà essere estratto da questi nè venir posto in commercio nello Stato od esportato, che dopo il 31 agosto del corrente anno 1889.

Art. 87. La presente legge entrerà in vigore col primo giorno di settembre 1889. Dallo stesso giorno, la restituzione o l' abbuono dei diritti per i casi di esportazione, considerati dall' articolo 64, saranno fatti prendendo per base la misura delle tasse fissate dagli articoli 1 e 50 di questa legge.

Art. 88. Per lo spirito gravato della tassa di fabbricazione esistente, alla data dell' attuazione della presente legge, nei depositi delle fabbriche assimilati ai depositi doganali, la tassa sarà dovuta nella misura indicata dall'articolo 1.

Per lo spirito rispetto al quale il pagamento della tassa è guarentito mediante cauzione, la liquidazione dei pagamenti non ancora eseguiti sarà riformata in ragione della tassa di che all'articolo 1, purchè esista in deposito la corrispondente quantità di prodotto.

In nessun caso, per effetto della presente legge, saranno restituite la tassa di fabbricazione e quella di vendita già pagate.

Art. 89. Il Governo del Re, udito il parere del consiglio di Stato, rivedrà e riordinerà le disposizioni regolamentari vigenti sui tributi degli spiriti, conformemente alle disposizioni della presente legge e determinerà:

a) le disposizioni atte a rimuovere i pericoli di frode alla finanza;

b) i locali da fornirsi gratuitamente nelle fabbriche agli agenti incaricati della vigilanza permanente;

c) le norme per la formazione degli inventari da farsi negli stabilimenti soggetti alla vigilanza permanente;

d) le scritture da tenere per la liquidazione della tassa;

e) i criteri per la determinazione preventiva della tassa giornaliera commisurata alla produttività delle fabbriche di alcool;

f) le dichiarazioni che i fabbricanti e possessori di lambicchi dovranno presentare, e le cautele intese a prevenirne l'uso clandestino;

g) i modi da tenere per l'applicazione degli strumenti indicati nell'articolo 4;

h) le discipline e le altre condizioni per la riscossione delle tasse, per la vigilanza, per le contravvenzioni e per le pene da applicarsi entro i limiti stabiliti dalla legge 3 luglio 1864, n. 1827, dal decreto legislativo 28 giugno 1866, n. 3018 e dal presente testo unico di legge;

i) le norme per la restituzione all'uscita dal Regno della tassa degli spiriti, tanto naturali quanto sotto forma di liquori, di mosti o di vini conciati;

l) il metodo da seguire per ridurre il peso degli spiriti importati dall'estero in misura di capacità e per determinare la tara delle botti.

Visto d'ordine di S. M.
Il ministro segretario di Stato per le finanze
SEISMIT-DODA

6359) Regio Decreto che approva il regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sugli spiriti.

29 agosto 1889

UMBERTO I RE D'ITALIA

Visto l'articolo 29 della legge 11 luglio 1889, n. 6212 (serie 3ª), che dà facoltà al Governo del Re di vedere e riordinare le disposizioni regolamentari vigenti sui tributi degli spiriti conformemente alle disposizioni di detta legge e del testo unico, il quale fu approvato con odierno Nostro decreto; Udito il parere del consiglio di Stato; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È approvato l'unito regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sugli spiriti, visto d'ordine Nostro dal ministro segretario di Stato per le finanze.

Ordiniamo ecc.—Roma, addì 29 agosto 1889.

UMBERTO
F. Seismit-Doda

REGOLAMENTO

per l' applicazione del testo unico delle leggi sugli spiriti

TITOLO I.

TASSA DI FABBRICAZIONE

CAPITOLO I.

Denunzia delle fabbriche. degli opifici di rettificazione e degli apparecchi distillatori.

Art. 1. Chiunque intende impiantare una fabbrica di spirito sottoposta all'obbligo del misuratore ed alla vigilanza permanente, deve presentare, almeno 20 giorni prima d' incominciare la lavorazione, una denunzia in doppio originale accompagnata da un tipo dell'opificio e da un' esatta descrizione delle sue parti.

La denunzia deve indicare:

1° Il casato ed il nome del fabbricante e di chi lo rappresenta in caso di assenza;

2° Il comune, la via ed il numero ove si aprirà la fabbrica;

3° Il giorno in cui sarà aperta la fabbrica;

4° I locali di cui la fabbrica si comporrà e l' uso cui ciascuno sarà destinato, designando specialmente il locale per il deposito dello spirito. Qualora il deposito dello spirito, oltre che per gli effetti della tassa di vendita, lo si voglia far servire anche per l'esonero dalla cauzione richiesta per la tassa di fabbricazione, occorre farne cenno nella denunzia. Nel caso poi che le materie prime da adoperarsi siano ammesse ad abbuono diverso, dovranno essere specificati i rispettivi locali di deposito dello spirito;

5° I recipienti, i vasi e gli apparecchi per la conservazione e per la preparazione delle materie che s'impiegano nella fabbricazione, nonchè quelli per la lavorazione e per il deposito dei prodotti, con la indicazione, per ciascuno di essi, della capacità, e la forza nominale ed effettiva in cavalli-vapore delle macchine motrici;

6° Il sistema che sarà seguìto per la produzione.

Art. 2. La denunzia delle fabbriche agrarie non sottoposte all' obbligo del misuratore ed alla vigilanza permanente, può essere fatta anche solo otto giorni prima d'incominciare la lavorazione, e basta che contenga le indicazioni di cui ai precedenti numeri 1, 2 e 3, nonchè quella del numero e della ca-

pacità degli apparecchi e delle materie da adoperarsi per la distillazione.

Art. 3. Affinchè una distilleria possa essere considerata agraria, occorre che nella denunzia siano citati i numeri di catasto e il titolo dimostrativo di proprietà, se trattasi del proprietario; o la data dell'atto di affittanza, colonia, mezzadria, debitamente registrato, quando si tratti di fondi coltivati dal fabbricante, ma non di sua proprietà.

Agli effetti dell'articolo 11 del testo unico di legge, le associazioni cooperative devono provare nella denunzia l'adempimento delle condizioni previste dall'articolo 220 del codice di commercio.

Art. 4. Coloro che intendono attivare un opificio di rettificazione, devono nella denunzia comprendere le indicazioni di cui all'articolo 1 e specificare i locali per il deposito dello spirito grezzo o rettificato.

Qualora nell'opificio di rettificazione vengano introdotti degli spiriti per i quali non siano state pagate le tasse di fabbricazione e di vendita, o sia stata pagata la sola tassa di fabbricazione, oppure entrambe le tasse siano siate pagate, occorrerà che i depositi tanto dello spirito grezzo quanto del rettificato siano distinti in altrettanti compartimenti od in cassoni disgiunti fra loro.

Art. 5. I locali, compreso quello per il deposito dello spirito, i recipienti, i vasi e gli altri apparecchi, devono essere dai fabbricanti e dai rettificatori esternamente numerati e contrassegnati in modo durevole e visibile.

All'esterno dei recipienti, dei vasi e degli apparecchi, deve, a cura dei fabbricanti e dei rettificatori, essere indicata la capacità espressa in misura decimale, in corrispondenza alle indicazioni della denunzia di fabbrica.

Inoltre tutti i recipienti dell'alcool grezzo e rettificato devono, a spese dell'esercente, essere muniti d'asta graduata in ettolitri e sottomultipli, nonchè d'indicatore di livello.

Negli opifici di rettificazione, le caldaie degli apparecchi di rettificazione devono pure essere munite, a spese dell'esercente, dell'asta graduata e dell'indicatore di livello, nonchè di un piccolo rubinetto per la presa dei saggi.

Queste prescrizioni non sono applicabili alle fabbriche agrarie, per le quali la tassa è accertata in base alla produttività giornaliera, meno che per quanto riflette l'obbligo di numerare e contrassegnare gli apparecchi di distillazione e di rettificazione.

Art. 6. L'obbligo della denunzia è esteso a tutti i detentori di apparecchi di distillazione, di rettificazione o di trasformazione, compresi i chimici e farmacisti, qualunque sia l'uso cui

tali apparecchi possono essere destinati, anche quando il possessore non intenda di servirsene.

Sono esenti dall'obbligo della denunzia soltanto i pubblici istituti scientifici, per i lambicchi di capacità inferiore a 20 litri adoperati esclusivamente a scopi scientifici.

I fabbricanti ed i rivenditori di apparecchi distillatori devono dichiarare all'ufficio tecnico di finanza della provincia, il cognome, nome e residenza dell'acquirente o locatario di detti apparecchi.

Per gli apparecchi provenienti dall'estero, la dogana partecipa all'ufficio tecnico il cognome, nome e residenza del destinatario.

Art. 7. Per i lambicchi locomobili e per quelli che si vogliono dare a nolo o ad imprestito, non occorre di rinnovare la denunzia ad ogni trasferimento del lambicco, purchè nella primitiva denunzia il possessore faccia risultare della detta circostanza, e l' utente del lambicco si faccia consegnare dal cedente la denunzia od il processo verbale di verificazione.

Art. 8. La denunzia deve essere presentata all'ufficio tecnico di finanza della provincia, in doppio originale, senza cancellature od abrasioni. Per le distillerie agrarie, potrà anche essere spedita al detto ufficio a mezzo postale per piego raccomandato senza busta.

Uno degli originali, munito dell' indicazione del giorno in cui fu presentato e del bollo, viene dall' ufficio tecnico restituito all'interessato, il quale ha l'obbligo di custodirlo in fabbrica e di esibirlo agli agenti delegati alla vigilanza, ad ogni loro richiesta.

Tale restituzione può dall'ufficio tecnico essere fatta anche per mezzo del sindaco del comune ove esiste la distilleria.

CAPITOLO II.

Verificazione delle fabbriche, degli opifici di rettificazione e degli apparecchi distillatori.

Art. 9. Presentata la denunzia, di cui al capitolo precedente, la fabbrica, o l'opificio di rettificazione, ovvero gli apparecchi distillatori, devono essere verificati dal personale tecnico di finanza.

La verificazione si fa in concorso dell'interessato o del suo rappresentante, e se ne redige apposito processo verbale in doppio originale. L' interessato potrà anche farsi assistere da persona di sua fiducia.

La verificazione ha per iscopo di accertare le indicazioni della denunzia, e di misurare gli apparecchi di cui al n. 5 dell'art. 1°.

I locali per il deposito del prodotto, devono essere muniti di inferriate e grate alle finestre, non avere alcuna comunicazione interna con altri locali e presentare tutte quelle condizioni di sicurezza materiale che, a seconda dei casi, saranno richieste dall' amministrazione rispetto anche ai recipienti di custodia dello spirito. Devono inoltre avere una unica porta munita di due serrature a differente chiave e congegno segreto, somministrate ed applicate a spese del fabbricante ed a cura dell' ufficio tecnico. Di dette chiavi, una sarà custodita dall'interessato, l'altra dagli agenti di finanza.

Solo nel caso, che la fabbrica manchi assolutamente di locale adatto e non sia possibile provvederlo mediante opere di adattamento, potrà essere accordato che lo spirito sia custodito in un magazzino non annesso alla fabbrica stessa, purchè ne disti meno di un chilometro. In questo caso non è dovuta alcuna indennità al personale di vigilanza.

Per le distillerie agrarie, ove manchi il locale disponibile e le spese per provvederlo superino le 50 lire, sarà senz'altro permesso l'uso del magazzino separato, come sopra.

Gli apparecchi di distillazione e di rettificazione devono essere identificati mediante speciali laminette numerate, gli altri devonsi contrassegnare con un numero progressivo.

Nel processo verbale devono inoltre essere stabilite le opere da eseguirsi dal fabbricante per l'esercizio di un'efficace sorveglianza.

Sulle opposizioni del fabbricante provvede il Ministero delle finanze.

Un esemplare del processo verbale è consegnato al fabbricante, che ha l' obbligo di custodirlo in fabbrica e di esibirlo ad ogni richiesta del delegato alla vigilanza.

Art. 10. Appena compiuta la verificazione ed eseguite le opere prescritte, la fabbrica può essere aperta.

Art. 11. Nessuna innovazione allo stato di cose consacrato nel verbale di verificazione, può essere introdotta nelle fabbriche ove sia applicato il misuratore e la vigilanza permanente, e negli opifici di rettificazione, se non ne è fatta denunzia all' ufficio tecnico almeno 24 ore avanti. Compiuto il lavoro, il personale tecnico di finanza apporta, ove occorra, le variazioni nel processo verbale.

Per le altre fabbriche la denunzia delle modificazioni negli apparecchi di produzione, nella qualità della materia prima da adoperarsi e nelle condizioni di lavoro, deve essere fatta almeno tre giorni prima.

In ogni caso, per le innovazioni che richiedessero nuove opere di adattamento per l' applicazione del misuratore, queste sono eseguite a cura dell' amministrazione ed a spese del fabbricante.

CAPITOLO III.

Obblighi dei fabbricanti, dei rettificatori, dei trasformatori di spiriti e dei possessori di apparecchi distillatori, dopo la verificazione.

Art. 12. Dal momento della verificazione della fabbrica, i fabbricanti, i rettificatori ed i trasformatori di spirito, sono tenuti a conservare intatte le indicazioni nei recipienti, nei vasi e negli apparecchi ed a notificare immediatamente le alterazioni o i guasti avvenuti, giustificandone il caso di forza maggiore.

Il fabbricante, il rettificatore od il trasformatore di spiriti che intenda di cessare del tutto dall' industria, nonchè i semplici detentori di apparecchi che vogliano disfarsene, ne devono dare partecipazione all' ufficio tecnico; e solo quando siano stati rimossi dal delegato della finanza i sigilli e le laminette apposte agli apparecchi di distillazione, che dovranno essere smontati, rimangono dispensati dall' obbligo di conservare le indicazioni nei locali e negli apparecchi di fabbrica.

I proprietari di apparecchi di distillazione fissi o locomobili, che vogliano vendere, cedere, dare a nolo o ad imprestito i detti apparecchi, devono, almeno 12 ore prima, avvertirne l'ufficio tecnico, indicando il nome e la residenza della persona alla quale sarà fatta la cessione.

Art. 13. Durante l'attività, la sospensione o l' interruzione del lavoro, deve essere impedito, mediante suggellazione, l'uso dei lambicchi.

Dell' apposizione e rimozione dei suggelli, si fa risultare da apposito processo verbale da firmarsi dagli agenti della finanza e dall'esercente.

Le scuole superiori, pratiche e speciali di agricoltura, le stazioni e le cantine sperimentali possono, sul parere conforme del Ministero di agricoltura e commercio, e sotto la personale responsabilità dei rispettivi direttori, ottenere che si prescinda dall'apposizione dei suggelli agli apparecchi da esse posseduti, per la durata dei corsi di distillazione la quale dev'essere determinata nella domanda.

Sono esenti dalla suggellazioue i lambicchi di capacitá inferiore a 20 litri posseduti dai chimici e farmacisti ed adoperati esclusivamente per la preparazione di prodotti non alcoolici.

CAPITOLO IV.

Disposizioni per le fabbriche nelle quali la tassa è riscossa sulla quantità di prodotto effettivo.

Art. 14. Nelle fabbriche ove la tassa è riscossa sul prodotto

effettivo, tutte le parti degli apparecchi di distillazione devono essere collocate in locale unico diverso da quello degli apparecchi di distillazione quanto quelli di rettificazione e di trasformazione devono essere situati in modo che siano accessibili e verificabili in tutte le loro parti. E però devono poggiare sovra basi massiccie, non vuote all'interno, e la fabbrica deve essere munita di tutte le opere necessarie (come scale, ballatoi, ecc.), perchè gli agenti della finanza possono facilmente applicare e verificare gli ordigni di sicurezza ed i sigilli apposti in tutte le parti, commettiture e saldature di detti apparecchi. Gli apparecchi di distillazione inoltre devono essere in permanente, sicura ed esclusiva comunicazione col misuratore.

I condensatori, gli scaldavini, i refrigeranti, devono essere muniti di coperchio suggellato; e devono inoltre essere muniti di doppia parete, ovvero custoditi in casse con coperchi suggellati, ogniqualvolta ed in qualunque momento lo si richieda dall'amministrazione finanziaria.

Per gli apparecchi di distillazione nel vuoto, l'amministrazione provvederà a garantirsi con mezzi compatibili coll'indole dello speciale sistema.

Art. 15. Il misuratore deve poggiare sopra una base stabilmente fissata.

Tanto il misuratore, quanto il filtro o la bacinella interposti fra il misuratore stesso e l'apparecchio di distillazione, devono essere muniti di sigilli, in guisa che non sia possibile nè muoverli dal loro posto, nè aprirli senza togliere i sigilli.

Nel bicchiere del filtro o della bacinella, potranno essere collocati un alcoolometro ed un termometro forniti dalla finanza ed ufficialmente controllati.

Fino alla distanza di due metri all'ingiro e al disotto della base del misuratore e degli annessi lavori, l'amministrazione potrà vietare che vi siano vasche, tubi e condotti sotterranei qualsiansi. In ogni caso le vasche, i tubi, e i condotti dovranno essere facilmente accessibili per la sorveglianza.

Art. 16. A richiesta della finanza ed a spese del fabbricante, i tubi cui passano i vapori ed i liquidi alcoolici devono essere adattati a doppia parete, colorati in modo speciale e muniti di sigilli e di ordini di sicurezza nelle commettiture, saldature e nei rubinetti. Questi tubi devono distare almeno cinque centimetri dalle pareti, e non possono attraversarle se non per fori il cui perimetro disti almeno quindici centimetri dagli stessi tubi. In tutti i casi non possono attraversare il tetto del locale ove si trovano.

Art. 17. Nessuna comunicazione di tubi, di vasche od altro, deve esistere fra gli apparecchi di rettificazione o di trasformazione dei liquidi alcoolici e quelli di prima distillazione, e

gli uni e gli altri devono attraversare spazi o zone di terreno affatto distinte.

La finanza potrà munire, a proprie spese, gli apparecchi di quegli speciali strumenti indicatori che riterrà necessari al controllo, ed accertare la qualità delle materie adoperate nelle lavorazioni, coll'estrarne direttamente un saggio.

Art. 18. Per le fabbriche e per gli apparecchi di distillazione che vengono impiantati dopo la pubblicazione del presente regolamento, il fabbricante è tenuto a costrurre e a disporre i refrigeranti in modo che la loro base disti dal pavimento quanto dall'ufficio tecnico sarà ritenuto necessario, affinchè il misuratore possa essere applicato e funzionare regolarmente.

Art. 19. L'applicazione del misuratore si effettua dal personale tecnico di finanza, e deve constare da apposito processo verbale di consegna al fabbricante, il quale vi appone la sua firma.

Nel processo verbale deve indicarsi esattameate il distintivo del misuratore applicato, il numero e la qualità dei suggelli, i punti degli apparecchi ai quali furono apposti, nonchè la ricchezza alcoolica e la temperatura media in gradi centesimali della flemma per ciascun apparecchio di distillazione.

Il processo verbale deve essere compilato in doppio originale, di cui uno rimarrà al fabbricante e l'altro presso l'ufficio tecnico di finanza.

CAPITOLO V.

Disposizioni per le fabbriche tassate in base alla produttività giornaliera.

Art. 20. La determinazione della produttività e della tassa giornaliera è fatta dal personale tecnico di finanza, il quale deve tener conto:

a) della ricchezza alcoolica e della quantità in peso della materia prima (vinaccie, frutta e vino) che s' introduce in ciascun lambicco ad ogni operazione, della capacità e della forma di ciascun lambicco, nonchè della influenza che può avere la cupola (cappello);

b) della durata di ogni operazione, in rapporto alla specie dell'apparecchio, alla capacità della caldaia, alla qualità e quantità della materia prima, al sistema di cottura, cioè se a riscaldamento diretto o indiretto;

c) se dalla materia prima venga estratto direttamente spirito, acquavite o flemma; e, se trattasi di vinaccia, se si proceda alla produzione del cremor di tartaro, o di altre sostanze secondarie;

d) finalmente di ogni altro elemento che si riconosca abbia una diretta influenza sulla quantità del prodotto della distillazione.

Art. 21. La determinazione della produttività giornaliera si fa con la formula seguente:

$$P = Q \times N \times R$$

nella quale:

P rappresenta la produttività giornaliera espressa in litri di alcool anidro;

Q il peso in quintali della materia prima adoperata in ogni riempimento;

N il numero dei riempimenti per ogni 24 ore;

R la produzione media in litri di alcool anidro per ogni quintale di materia prima impiegata.

Sulla produttività così determinata, dedotto l'abbuono di legge, sarà fissata la tassa giornaliera.

Art. 22. La produttività e la tassa giornaliera, con la distinta dei dati che valsero a determinarle, sono dall' ufficio tecnico fatte notificare, col mezzo di un suo delegato, al fabbricante cui viene rilasciato uno degli originali dell'atto relativo. L' altro originale sottoscritto dal fabbricante stesso e munito della data e dell'attestazione dell'eseguita notificazione, viene restituito al detto ufficio.

Se il fabbricante non vuole o non può sottoscrivere l' atto di notificazione, il delegato della finanza indicherà tale circostanza nell'atto, prima di apporvi la data e la firma.

In caso di assenza del fabbricante, il delegato consegnerà l'atto di notificazione a un membro della famiglia o ad un dipendente di esso fabbricante, ed in mancanza anche di questi al sindaco.

Art. 23. Per la revisione della produttività e della tassa giornaliera, nell' interesse tanto dell' amministrazione, quanto della parte, il personale tecnico deve rendersi conto, nel corso della lavorazione delle fabbriche, degli effetti delle determinazioni vigenti, e se non si verifichino sperequazioni.

Quando creda che debbasi far luogo alla revisione, procede alla nuova determinazione della produttività e della tassa giornaliera.

Il fabbricante che voglia ottenere la revisione della produttività e della tassa giornaliera, nel caso di variazione negli elementi della prima determinazione, deve presentarne domanda motivata all' ufficio tecnico di finanza, indicando la tassa che sarebbe disposto ad accettare, e i dati sui quali vorrebbe venisse determinata.

Il detto ufficio rilascia ricevuta della domanda e quindi partecipa al fabbricante l'accettazione od il rigetto dell'offerta,

oppure, notifica nel termine di 10 giorni, la tassa proposta dall'amministrazione.

Art. 24. La nuova determinazione della produttività e della tassa giornaliera è intimata al fabbricante nei modi di cui all'articolo 22 del presente regolamento.

Art. 25. Allorchè per iniziativa dell'amministrazione od in seguito a domanda del fabbricante, siasi fatto luogo alla revisione, la nuova determinazione della produttività e della tassa giornaliera entra in vigore, indipendentemente dalla dichiarazione di lavoro che si trovasse in corso, dal giorno successivo a quello in cui seguì la notificazione della nuova tassa se la revisione fu fatta per iniziativa dell'amministrazione, e dal giorno successivo a quello in cui fu presentata la domanda se la revisione fu fatta sopra richiesta del fabbricante.

Quando però la revisione abbia avuto luogo nell'interesse della finanza, in causa di variazioni nelle condizioni di lavoro non denunziate dal fabbricante, gli effetti della nuova determinazione della produttività e della tassa giornaliera comincieranno a decorrere dal momento dell'accertamento del fatto, senza pregiudizio delle sanzioni penali incorse.

Art. 26. Il ricorso per il giudizio peritale contro la tassa notificata per prima determinazione ed a seguito di revisione, si presenta all'agenzia delle imposte su carta da bollo da centesimi 50 entro il termine fissato dall'art. 14 del testo unico di legge, ed entro il termine stesso si deve dare la garanzia per le spese di perizia. Tale garanzia può consistere nella fidejussione di persona solvente accettata dall'agenzia delle imposte, o nel deposito della somma da stabilirsi dall'agenzia medesima.

Il ricorso è dall'agenzia delle imposte trasmesso al prefetto, che ne spedisce copia all'ufficio tecnico di finanza.

Art. 27. Il comitato peritale tiene le sue adunanze in una sala della Prefettura. Le funzioni di segretario sono affidate ad un impiegato della Prefettura stessa.

Art. 28. Il ricorso contro la decisione del comitato si presenta su carta da bollo da centesimi 50 alla segreteria della Prefettura. Il prefetto ne rimette copia alla parte appellata e spedisce l'originale al Ministero delle finanze (Direzione generale delle gabelle) che lo passa alla commissione centrale.

La relazione e lo specchio, di cui all'articolo 22 del testo unico di legge, sono dall'ufficio tecnico uniti al ricorso quando sia l'ufficio stesso che appella, oppure sono da lui spediti al prefetto appena avuta la copia del ricorso della controparte.

Art. 29. I verbali degli esperimenti, e quelli delle adunanze e delle deliberazioni tanto del comitato peritale, quanto della

commissione centrale, nonchè le distinte delle spese si scrivono in carta libera.

Art. 30. Le spese sia del primo che del secondo giudizio sono regolate in base alla parte terza del regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2700, che approvò la tariffa per gli atti giudiziari in materia civile. A tale effetto i verbali devono portare l'indicazione dell'ora in cui cominciò e terminò ciascuna adunanza.

La ripartizione delle spese del procedimento è fatta dal Ministero delle finanze ed è trasmessa all'agenzia delle imposte che la comunica al fabbricante.

Se la garanzia fu data mediante fidejussione o se il deposito risultò insufficiente, l'agenzia delle imposte provvede alla riscossione adottando la procedura stabilita dalla legge del 26 agosto 1868, n. 4548, e dal relativo regolamento approvato con R. decreto del 15 novembre stesso anno, n, 4708.

CAPITOLO VI.

Cauzione dei fabbricati.

Art. 31. Non si può intraprendere la lavorazione in una fabbrica, senza che il fabbricante abbia provato all'ufficio tecnico di avere prestato la cauzione fissata dall'ufficio stesso in base al presunto ammontare della tassa di tre mesi e quindici giorni, a meno che gli esercenti le fabbriche sottoposte al misuratore ed alla vigilanza permanente della finanza, che versino la tassa direttamente in tesoreria, non abbiano costituito il deposito dello spirito anche per la cauzione della tassa di fabbricazione.

Art. 32. La cauzione si presta mediante deposito alla cassa dei depositi e prestiti, di danaro o di titoli al portatore del debito pubblico, o mediante annotazione d'ipoteca sopra iscrizioni di rendita nominativa. I titoli tanto al portatore quanto nominativi sono calcolati in base al listino più recente della borsa di Roma.

Gli esercenti le fabbriche soggette al misuratore ed alla vigilanza permanente, possono prestare la cauzione anche mediante prima ipoteca sugli opifici o altri beni stabili, o mediante malleveria solidale di due persone solventi accettate esclusivamente dall'intendenza di finanza.

Art. 33. Il valore dei beni stabili è accertato dal personale tecnico di finanza mediante stima sommaria. Se il fabbricante non accetta i risultati della stima, si fa luogo a revisione, a sue spese, col mezzo di un ingegnere da nominarsi di comune accordo fra l'intendenza ed il fabbricante.

I terreni non si ammettono che per i due terzi del loro valore di stima, ed i fabbricati e gli opifici per la metà. I fabbricati e gli opifici devono essere assicurati dagli incendi per il valore pel quale sono accettati in cauzione e fino allo scioglimento di questa, il costituente ha l'obbligo di mantenerne l'assicurazione, rinnovandola almeno un mese prima che scada, e presentando all'intendenza la prova della rinnovazione, con l'avvenuto pagamento dei premi.

L'atto di malleveria non ha effetto che per l'anno solare e può essere quando che sia disdetto dall'intendenza di finanza mediante semplice preavviso di giorni 8, in forma amministrativa.

Art. 34. Per le distillerie agrarie la fideiussione è accettata dall'intendenza di finanza, quando la tassa è versata direttamente nella tesoreria provinciale; è invece accettata dall'esattore se il fabbricante preferisce pagare la tassa presso di lui. Nel corso dell'anno, ove venga mutato l'esattore, la fideiussione da lui accettata cessa di essere valida.

Art. 35. Oltre il caso previsto dall'articolo 28 del testo unico di legge concernente il deposito dello spirito in apposito magazzino, può essere consentito che il fabbricante sia sollevato dalla cauzione, purchè si obblighi a versare anticipatamente in tesoreria la tassa corrispondente al tempo compreso nella dichiarazione di lavoro, il quale però non potrà essere mai inferiore a 6 giorni, salvo il conguaglio alle scadenze bimestrali per gli effetti dell'articolo 52 del presente regolamento.

Art. 36. La cauzione prestata sarà variata dietro richiesta dell'amministrazione, quante volte durante la lavorazione venisse accertato che non fosse sufficiente a coprire il credito della finanza. Può eziandio essere variata a richiesta del fabbricante, quando fosse risultata eccedente alle condizioni del lavoro durante un bimestre.

CAPITOLO VII.

Dichiarazioni di lavoro

Art. 37. Almeno tre giorni prima d'intraprendere la lavorazione in una fabbrica, bisogna farne dichiarazione all'ufficio tecnico di finanza, scritta in doppio originale, senza cancellature od abrasioni. Tale dichiarazione potrà anche essere inviata al detto ufficio a mezzo postale per piego raccomandato senza busta.

Una medesima dichiarazione non può comprendere giorni di lavorazione all'infuori di quelli dello stesso mese solare.

Un originale della dichiarazione, munito del visto dell'ufficio tecnico e del suggello, dev'essere restituito al fabbricante che ha l'obbligo di custodirlo in fabbrica e di prestarlo agli agenti di vigilanza ad ogni loro richiesta.

La restituzione può dall'ufficio tecnico essere fatta anche per mezzo del sindaco del comune ove esiste la distilleria.

L'ufficio tecnico spedisce prontamente l'avviso per la vigilanza agli agenti delegati a tale servizio.

Nel giorno e nell'ora indicati nella dichiarazione, il fabbricante ha il diritto d'intraprendere la lavorazione anche quando sia mancato l'intervento dell'agente di vigilanza.

Art. 38. Per le fabbriche munite di misuratore, o nelle quali il prodotto sia accertato direttamente, la dichiarazione, deve indicare:

1° Il casato e il nome del fabbricante, nonchè l'ubicazione della fabbrica;

2° Il tempo continuativo, o distinto nei vari periodi, della lavorazione durante il mese solare in cui è presentata la dichiarazione, e cioè il giorno e l'ora in cui avrà principio la lavorazione, il giorno e l'ora in cui sarà compiuta la distillazione della materia, oltre l'indicazione se il lavoro della distillazione continuerà giorno e notte, o se sarà limitato alle sole ore del giorno;

3° La qualità della materia da distillarsi;

4° Gli apparecchi di distillazione che saranno adoperati, colla identificazione degli annessivi misuratori, o vasi contemplati dall'articolo 50;

5° Le condizioni di lavoro, ossia il grado medio di forza e di temperatura della flemma per ogni apparecchio di distillazione. Il grado di temperatura dovrà essere quello della flemma dentro il filtro o la bacinella.

Art. 39. Per le fabbriche tassate in base alla produttività giornaliera dei lambicchi, la dichiarazione deve indicare, oltre il casato ed il nome del fabbricante e l'ubicazione della fabbrica:

1° il tempo continuativo o distinto nei vari periodi della lavorazione, cioè:

a) il giorno e l'ora in cui comincerà il riempimento del lambicco;

b) il giorno e l'ora in cui la distillazione sarà ultimata;

2° L'orario giornaliero della lavorazione;

3° La qualità delle materie che devono essere lavorate,

4° La produttività e la tassa giornaliera già assegnata all'apparecchio od apparecchi da adoperarsi, nonchè il numero distintivo di essi.

I singoli periodi della lavorazione dichiarata devono aver principio e fine in ore di giorno.

Per i lambicchi locomobili, la dichiarazione dovrà inoltre specificare i giorni della lavorazione nei vari comuni ove l'apparecchio sarà trasportato.

La dichiarazione non è accettata se non fu compilata in conformità alle prescrizioni del presente articolo e se l'orario giornaliero non comprende un numero intiero di riempimenti dei lambicchi in conformità all'atto di notificazione della tassa od al risultato definitivo del giudizio, a meno che non si tratti di lavorazione continuativa.

Art. 40. È permesso di sperimentare il modo di funzionamento dei lambicchi nuovi, e di eseguire dei saggi sulla resa in alcool delle materie prime, purchè ne sia fatta dichiarazione scritta, in doppio esemplare, all'ufficio tecnico di finanza almeno tre giorni prima e sia data garanzia per la tassa.

Art. 41. Compiuta la lavorazione, l'agente di vigilanza ritira l'originale della dichiarazione esistente in fabbrica, giusta gli articoli 37 e 40. L'agente lo spedisce subito all'ufficio tecnico insieme con l'avviso per il servizio di vigilanza, munito delle prescritte attestazioni, ed ai processi verbali di opposizione e rimozione dei suggelli di cui all'articolo 13.

CAPITOLO VIII.

Condizioni della lavorazione nelle fabbriche soggette al misuratore ed alla vigilanza permanente

Art. 42. In caso di guasti o di perturbamenti nel misuratore o nel filtro, oppure di guasti, sostituzione o variazioni in una parte qualsiasi degli apparecchi di distillazione, il fabbricante, a mezzo anche di piego raccomandato senza busta, è tenuto a farne immediata denunzia all'ufficio tecnico di finanza, il quale procede subito alla verificazione e compilazione del processo verbale.

La denunzia deve essere scritta in doppio originale, uno dei quali munito della conferma della presentazione, deve essere restituito al fabbricante.

Si procederà nello stesso modo ogni volta che, per qualunque altra causa, dovesse venire interrotta per più di 24 ore la lavorazione di una fabbrica nel corso del periodo dichiarato.

Art. 43. Il fabbricante deve tenere nella fabbrica un registro numerato e vidimato dall'ufficio tecnico, nel quale, oltre alle indicazioni delle dichiarazioni di lavoro, col giorno e l'ora della presentazione, siano trascritte, nei casi di cui al precedente articolo, all'atto stesso della spedizione, le denunzie di guasti e di sospensione del lavoro.

Nello stesso registro devono essere riportati, almeno ogni 24 ore, i numeri indicati da ciascun misuratore.

Art. 44. Il servizio di verificazione e di manutenzione dei misuratori e di ogni altro congegno applicato e verificato dalla finanza, nonchè il servizio di verificazione degli apparecchi della fabbrica, sono eseguiti da agenti delegati, sotto la direzione e responsabilità dell'ufficio tecnico. Il fabbricante dovrà disporre perchè gli apparecchi siano lasciati inattivi pel tempo necessario alle operazioni da eseguire.

Nel caso di guasti, accomodi e puliture da operarsi negli apparecchi di distillazione, il fabbricante avverte per iscritto l'agente delegato, il quale deve recarsi in fabbrica per togliere od applicare i sigilli occorrenti.

Quando però si tratti di operazioni periodiche ed ordinarie di pulitura delle colonne, degli scaldavini, dei condensatori, ecc., l'avviso per iscritto deve essere dato almeno 24 ore prima.

Eseguite le riparazioni e puliture, nessun apparecchio potrà essere rimontato e adoperato, se prima non sia stato verificato e nuovamente sigillato dall'agente delegato.

Di ogni rimozione ed applicazione di sigilli, congegni ed ordigni di sicurezza e di custodia, deve farsi risultare in apposito verbale, di cui si rilascia uno degli originali al fabbricante.

Art. 45. A cura dell'ufficio tecnico, ogni fabbrica è provvista di un registro memoriale, nel quale gli agenti della finanza devono segnare le visite operate, e il fabbricante deve trascrivere gli avvisi spediti all'agente delegato a norma dell'articolo precedente.

Inoltre il fabbricante può scrivere in tale registro le osservazioni che crede di fare in merito alle operazioni degli agenti della finanza.

Art. 46. Una volta almeno ogni 15 giorni, un ingegnere di finanza verifica la integrità dei sigilli ed i numeri segnati dai misuratori, compilandone verbale, del quale consegna un originale al fabbricante.

Inoltre, una volta almeno ogni bimestre, e sempre quando abbia luogo il caso previsto dall'articolo 42, l'ingegnere esamina se il misuratore funziona regolarmente in ogni sua parte, ed istituisce, ove lo creda opportuno, degli esperimenti.

Occorrendo di vuotare il filtro, la pentola del misuratore o la sottostante vasca, il liquido raccolto dovrà essere, o fatto passare pel misuratore, o versato nel deposito delle materie da distillare.

CAPITOLO IX.

Accertamento e liquidazione della tassa.

Art. 47. L'accertamento e la liquidazione della tassa, alla fine d'ogni periodo bimestrale, si fanno dall'ufficio tecnico di finanza.

Le scadenze bimestrali s'intendono con la fine dei mesi di febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre, dicembre.

Per le fabbriche che lavorano con cauzione, la tassa liquidata alla fine di ogni bimestre sarà ripartita per la riscossione in quattro rate uguali che si riterranno scadute, la prima con l'ultimo giorno del mese seguente a quello dell'avvenuta liquidazione e le altre successivamente di quindici in quindici giorni.

Art. 48. Per le fabbriche munite di misuratore, la liquidazione della tassa, al termine di ogni bimestre, si effettua sulla base dei verbali di verificazione di ciascun misuratore, compilati dall'ufficio tecnico, il quale rilascia uno degli originali di ogni verbale al fabbricante.

Dal numero dei litri d'alcool anidro risultanti dai verbali, si deduce la percentuale in corrispondenza agli abbuoni fissati dal testo unico di legge, ed il resto si moltiplica per la tassa unitaria.

Art. 49. Nel caso di guasti o di perturbazioni del misuratore, o del filtro, la liquidazione della tassa per l'apparecchio cui il guasto si riferisce e rimontando all'ultimo verbale di lettura od a quel tempo anteriore al quale sia legalmente dimostrato che il guasto risale, si fa secondo le norme seguenti:

a) se il guasto è accidentale ed è stato denunziato, la liquidazione della tassa si fa moltiplicando il numero dei giorni compresi nel periodo suddetto per la tassa media giornaliera del bimestre precedente, tenuto conto soltanto dei giorni di effettiva lavorazione dell'apparecchio. E nel caso si trattasse di apparecchio nuovo, la liquidazione della tassa si fa in ragione del lavoro giornaliero compiuto da apparecchi simili;

b) se il guasto è accidentale, ma non è stato denunziato come pure se il guasto è doloso, o se furono rotti, manomessi, alterati o falsificati i bolli dell'amministrazione appositi all'istrumento, al filtro, ai tubi di condotta dei liquidi e dei vapori alcoolici, ed a qualsiasi parte od organo degli apparecchi di distillazione, od anche se furono fraudolentemente introdotti corpi estranei nel misuratore, la tassa si liquida, per detto periodo, in ragione del massimo lavoro che l'apparecchio avrebbe potuto fare in un tempo uguale.

Il massimo lavoro si determina per ciascun giorno, moltiplicando per 24 ore la massima media di tassa liquidata in un' ora, risultante da due letture successive eseguite in qualsiasi tenpo, anche in uno stesso giorno.

Verrà pure liquidata la tassa in base al massimo lavoro, nel caso che nei tubi di condotta dei liquidi e vapori alcoolici, od in qualsiasi parte od organo degli apparecchi di fabbrica, fossero seguìte alterazioni o modificazioni che avessero avuto per iscopo o avessero offerta la possibilità di deviare in tutto od in parte il prodotto dallo strumento misuratore.

Art. 50. Quando la tassa si debba liquidare sul prodotto direttamente accertato dagli agenti dell' amministrazione, l' accertamento sarà fatto sul prodotto di prima distillazione misurandone la quantità nei recipienti o cassoni di raccolta ove questi esistano.

In questo caso, tali recipienti saranno perfettamente chiusi con suggello d' ufficio al coperchio ed alle chiavette di scarico ed in tutte le commettiture, e muniti esternamente di indicatori di livello, le gradazioni dei quali corrispondano all' ettolitro e suoi multipli e submultipli e i recipienti stessi non possono essere vuotati senza l' intervento dei delegati della finanza, e senza che prima siasi proceduto alla compilazione del processo verbale, in analogia al precedente articolo 48.

Nelle fabbriche in cui non esistono recipienti di raccolta, il prodotto sarà misurato con quei mezzi e con quelle cautele che si riterranno migliori.

Nel processo verbale deve essere indicata la quantità di spirito ed il suo grado di forza misurato coll' alcoolometro centesimale alla temperatura legale. La quantità si desume o dagl' indicatori di livello, o mediante la misurazione diretta.

Gli accertamenti surriferiti servano di base all'ufficio tecnico per la liquidazione della tassa, alla quale si procede moltiplicando la quantità in gradi riscontrata per la tassa unitaria, dedotta la percentuale fissata dalla legge.

Art. 51. Per le fabbriche tassate in base alla produttività giornaliera, la liquidazione della tassa si fa alla fine d'ogni periodo bimestrale, sulla base delle dichiarazioni di lavoro, tenuto conto delle modificazioni che vi fossero state apportate giusta l'articolo seguente.

Art. 52. Per le fabbriche di cui nel precedente articolo, è ammessa la revisione della dichiarazione di lavoro, quando il fabbricante, per forza maggiore o per altre circostanze imprevedute, debba sospendere la lavorazione.

In questi casi il fatto dovrà essere denunziato agli agenti delegati alla vigilanza, i quali ne daranno immediatamente partecipazione all'ufficio tecnico.

La denunzia può essere fatta o direttamente o per piego raccomandato senza busta, o per telegramma.

Nel processo verbale, da compilarsi dagli agenti di vigilanza subito dopo la denunzia, deve farsi constare delle cause della interruzione o variazione del lavoro, nonchè della apposizione dei suggelli agli apparecchi della fabbrica.

Il diffalco della tassa è accordato per tutto il tempo durante il quale gli apparecchi rimangono sotto suggello; se però la suggellazione fosse ritardata oltre 12 ore dal momento del ricevimento della denunzia, il diffalco decorrerà dal detto momento.

Art. 53. Contro gli errori materiali incorsi nella liquidazione della tassa, il fabbricante può ricorrere all'intendente di finanza, il quale dispone, quanto occorra, per gli opportuni disgravi o rimborsi.

Le somme da rimborsarsi sono abbuonate al fabbricante sulle rate immediatamente successive, quante volte non richieda il rimborso con mandato speciale.

Le somme dovute dal fabbricante, non conteggiate, per qualsiasi causa, nella rata cui si riferisce il debito, sono comprese nella prima liquidazione successiva alla scoperta della omissione o dell'errore;

CAPITOLO X.

Riscossione della tassa.

Art. 54. Per la riscossione della tassa liquidata a carico dei fabbricanti che lavorano con la cauzione, l'intendenza di finanza, il 5 e il 20 di ciascun mese, rimette al ricevitore provinciale per ciascuna esattoria, ed in doppio originale, due distinti elenchi delle quote di tassa venute effettivamente a scadenza a tutto il mese precedente e a tutto il giorno 15 del mese in corso, e dovute:

a) dai fabbricanti che pagano la tassa in base al prodotto accertato col misuratore e colla vigilanza permanente;

b) dai fabbricanti che pagano la tassa sulla produttività giornaliera della fabbrica.

Dall'ammontare degli elenchi di riscossione sarà diffalcata la tassa corrispondente agli spiriti che fossero stati esportati all'estero, introdotti nei depositi per l'esportazione, spediti agli opifici di rettificazione, agli stabilimenti per la concia dei vini, o per la preparazione del cognac, ed ai depositi dei commercianti all'ingrosso.

Per le fabbriche sottoposte a misuratore ed alla vigilanza permanente, sarà inoltre diffalcata la quota legale di tassa

corrispondente agli spiriti che fossero stati introdotti nei magazzini delle industrie agevolate.

La consegna degli elenchi e dei riepiloghi al ricevitore provinciale è fatta da un delegato dell'intendenza, il quale, al momento stesso della consegna, ne ritira ricevuta che il detto ricevitore deve rilasciargli immediatamente.

Una nota dei versamenti nella tesoreria, che indichi la data, il numero e l'ammontare delle quietanze dei versamenti fatti in ogni quindicina, deve essere dal ricevitore consegnata all'intendente entro i primi due giorni della quindicina successiva.

Art. 55. Le quote di tassa dovuta dai contribuenti che fossero tenuti od autorizzati a versarle direttamente in tesoreria, verranno comprese in un elenco speciale, che l'intendenza, il 5 e il 20 di ciascun mese, farà notificare in estratto a ciascun fabbricante, per mezzo di un agente di finanza, rimettendone altre due copie al tesoriere provinciale.

Una copia dell'elenco, firmata dal tesoriere e vidimata dal controllore, sarà restituita all'intendenza.

Sulle quote di tassa pagabili direttamente in tesoreria non è dovuto aggio di sorta, nè al tesoriere, nè all'esattore, nè al ricevitore provinciale.

Art. 56. I fabbricanti tenuti od autorizzati a versare le quote di tassa direttamente in tesoreria, qualora entro gli otto giorni dalla notificazione dell'elenco non paghino o paghino solamente in parte la tassa dovuta, l'intendente, avutone partecipazione dal tesoriere provinciale e dal controllore, passa senz'altro in riscossione tutta la tassa corrispondente alle lavorazioni fino allora eseguite, che s'intenderà venuta a scadenza per il pagamento; promuove gli atti esecutivi colle norme e coi mezzi stabiliti dalla legge 20 aprile 1871, n. 192 (serie 2ª), per la riscossione dell'intero debito di tassa, comprese le multe del 4 per cento, ed ordina la sospensione dall'esercizio della fabbrica nei modi e termini previsti dagli articoli 9 a 16 del regio decreto 14 maggio 1882, n. 740 (serie 3ª).

Art. 57. Gli esercenti le fabbriche che distillano le materie indicate alla lettera *a* dell'articolo 5 del testo unico di legge, dovranno versare la tassa direttamente nella tesoreria provinciale.

Per le altre fabbriche soggette al misuratore ed alla vigilanza permanente, il Ministero potrà ordinare il versamento diretto nella tesoreria, quando esse non siano situate in località notevolmente distanti dal capoluogo di provincia, esistano facili mezzi di comunicazione, e la spesa per il detto versamento non sia ragguardevole. In ogni caso, il Ministero potrà però incaricare un ufficio contabile prossimo alla fabbrica di riscuotere la tassa per conto della tesoreria.

Per le distillerie agrarie, il pagamento della tassa alle prefisse scadenze quindicinali, sarà fatto presso l'esattoria delle imposte.

Tutti poi i fabbricanti hanno la facoltà di chiedere all'intendenza di finanza l'autorizzazione a versare direttamente la tassa nella tesoreria.

Art. 58. Gli esercenti le fabbriche soggette al misuratore ed alla vigilanza permanente, per ottenere la proroga dei pagamenti della tassa nei casi di sospensione di lavoro, devono farne domanda all'ufficio tecnico di finanza almeno tre giorni prima di sospendere la lavorazione.

L'ufficio tecnico, assicuratosi che la cauzione garantisca tutto il debito del fabbricante fino al momento della cessazione del lavoro, provvede per la sospensione della notificazione delle rate di tassa.

Però le rate di tassa state notificate prima che sia presentata la domanda, dovranno essere in ogni caso pagate alla loro scadenza.

Art. 59. Riattivata la fabbrica, sarà ripreso il corso delle notificazioni secondo i termini normali, fino a compimento indipendentemente dalle sospensioni di lavoro successive, dividendo il totale debito di tassa in sei rate eguali.

Verificandosi successive sospensioni di lavoro nella fabbrica prima che sia stato completamente saldato il debito prorogato, dovranno continuarsi le notificazioni fino al saldo di esso debito, non potendo in alcun caso le nuove proroghe dei pagamenti riflettere che la tassa liquidata dopo l'ultima sospensione di lavoro.

Art. 60. Quando il fabbricante abbia denunziato di voler pagare la tassa di fabbricazione a misura dell'estrazione dello spirito dal magazzino, nessuna partita di spirito potrà essere estratta dal magazzino stesso senza che sia stata prima versata nella tesoreria la corrispondente tassa, a meno che non si tratti di spedizione di spirito, con bolletta a cauzione, al magazzino di un commerciante all'ingrosso o ad un opificio di rettificazione, oppure ad un magazzino o deposito per la preparazione del cognac.

La quantità di spirito da estrarsi dal magazzino della fabbrica, corrisponderà alla tassa pagata con l'aumento della percentuale di minori cali riscontrata all'atto dell'estrazione, a condizione che lo spirito sia custodito in recipienti graduati. In caso contrario, la quantità da estrarsi non dovrà eccedere quella corrispondente alla tassa pagata senza computare gli abbuoni.

Se lo spirito è spedito al magazzino di un commerciante all'ingrosso o ad un opificio di rettificazione, oppure ad un

magazzino o deposito per la preparazione del cognac, la quantità da estrarsi dal magazzino della fabbrica dovrà corrispondere a quella segnata nella bolletta a cauzione.

Art. 61. Il registro di magazzino di deposito della fabbrica conterrà due parti, l'una per il carico e l'altra per lo scarico.

È inscritto a carico lo spirito che entra nel magazzino ed a scarico quello che viene estratto in base alle quietanze di tesoreria, od alla bolletta a cauzione od ai conguagli per minori consumi, giusta il seguente articolo.

Le quantità di spirito per i relativi allibramenti sono accertate con la misurazione diretta, oppure riducendo il peso netto in volume mediante l'applicazione della tabella *A* annessa al presente regolamento.

Art. 62. In fine di ogni bimestre sarà proceduto all' inventario dello spirito esistente in deposito.

Sono considerati minori cali, agli effetti dell' articolo 28 del testo unico di legge, le eccedenze di quantità in confronto della liquidazione della tassa, purchè non eccedono l'abbuono legale; queste eccedenze saranno dedotte dal carico di magazzino.

CAPITOLO XI.

Rettificazione e trasformazione di spirito ed impiego di apparecchi ad usi diversi dalla fabbricazione degli spiriti,

Art. 63. Prima d'intraprendere la rettificazione dello spirito è necessario farne dichiarazione indicando:

1° Il cognome e il nome del rettificatore, nonchè l'ubicazione dell'opificio;

2° La qualità ed il grado di forza dello spirito da rettificarsi;

3° Le condizioni nelle quali lo spirito da rettificarsi si trova nei rapporti con la tassa, cioè se soggette a tassa di fabbricazione e di vendita, oppure alla sola tassa di vendita, ovvero se abbia già pagate entrambe le tasse;

4° Il numero dei locali, dello scompartimento o dei recipienti, dai quali lo spirito da rettificarsi sarà estratto;

5° Gli apparecchi che saranno adoperati per la rettificazione;

6° Il tempo della lavorazione, il quale non dovrà eccedere il mese solare;

7° Il numero del locale, dello scompartimento o dei canoni nei quali sarà depositato lo spirito rettificato.

Art. 64. La rettificazione degli spiriti che si trovano in con-

dizioni diverse nei rapporti con la tassa, deve eseguirsi in periodi distinti in base a separate dichiarazioni, e gli spiriti rettificati si devono introdurre nei corrispondenti compartimenti o cassoni.

Art. 65. Nelle fabbriche tassate in base alla produttività giornaliera la rettificazione della flemma, per regola, deve aver luogo durante il periodo della lavorazione dichiarata, in apparecchi diversi ed isolati da quelli destinati alla distillazione delle materie prime e non aventi con essi comunicazione alcuna a mezzo di pompe, di congegni, di tubature, ecc.

Tuttavia se la fabbrica consta di un solo apparecchio di distillazione, la flemma raccolta in più giorni, potrà essere rettificata, durante le sole ore del giorno, nello stesso apparecchio destinato alla distillazione delle materie prime, in giorni non compresi nel periodo della lavorazione dichiarata, purchè ne sia fatta menzione nella dichiarazione di lavoro, e purchè nel locale di fabbrica non esistano che prodotti già distillati.

Art. 66. Chi voglia trasformare lo spirito pel quale sia stata pagata la tassa, deve farne dichiarazione indicando, oltre il suo nome e casato e l'ubicazione della fabbrica:

1° La quantità ed il grado di forza dello spirito da trasformarsi;

2° La provenienza dello spirito, cioè se prodotto dallo stesso dichiarante, od acquistato da altri;

3° L'apparecchio che sarà adoperato per la trasformazione;

4° Il tempo continuativo o distinto nei vari periodi della lavorazione, il quale non dovrà eccedere il mese solare;

5° L'orario giornaliero della lavorazione che dovrà essere limitato alle ore del giorno;

6° La qualità ed il grado di forza del nuovo prodotto da ottenere.

Art. 67. Per l'impiego di apparecchi distillatori ad usi diversi dalla fabbricazione, rettificazione o trasformazione degli spiriti, occorre farne dichiarazione specificando l'apparecchio da adoperarsi, la qualità delle materie prime e del prodotto, nonchè l'orario giornaliero che dovra essere limitato alle ore del giorno, ed il periodo della lavorazione che dovrà essere compreso nel mese solare.

La presenza di materie prime alcooliche od alcoolizzabili nei locali destinati alle operazioni di cui nel presente articolo, dà luogo all'applicazione dell'articolo 72 del testo unico di legge.

Art. 68. Volendo adoperare lambicchi o parte di essi per la sola estrazione del cremore, se ne deve fare la dichiarazione indicando l'apparecchio che sarà adoperato ed il tempo della lavorazione.

L'amministrazione ha il diritto di applicare quegli ordigni di sicurezza che riterrà adatti ad impedire le raccolte e la condensazione dei vapori alcoolici.

Art. 69. La dichiarazione di cui agli articoli 63, 66, 67 e 68 si presenta almeno tre giorni prima, in doppio originale, all'ufficio tecnico di finanza, il quale dopo di aver verificato che soddisfa alle prescritte condizioni, ne restituisce uno, munito del visto, al dichiarante, che ha l'obbligo di custodirlo in fabbrica e di esibirlo agli agenti della finanza ad ogni loro richiesta. Nel tempo stesso l'ufficio tecnico spedisce l'avviso per la vigilanza all'agente delegato a tale servizio.

Terminata la lavorazione, l'agente di vigilanza ritira l'originale della dichiarazione esistente in fabbrica e lo spedisce, insieme con l'avviso, all'ufficio tecnico di finanza.

Durante l' inattività, gli apparecchi devono essere posti fuori d'uso mediante suggellazione.

TITOLO II.

TASSA DI VENDITA

CAPITOLO I.

Disposizioni generali.

Art. 70. Tanto per le fabbriche quanto per gli opifici di rettificazione, è obbligatorio il passaggio immediato degli spiriti nei magazzini di deposito, eccezione fatta per le fabbriche agrarie nelle quali la tassa è accertata in base alla produttività giornaliera.

Art. 71. Per ciascun locale di deposito o suo compartimento, dev'essere tenuto uno speciale registro di carico e scarico a cura degli agenti della finanza.

Art. 72. Chiunque intenda di aprire un esercizio di vendita all'ingrosso od al minuto di spiriti o di bevande alcooliche deve, un mese prima, farne dichiarazione scritta, in carta semplice, al sindaco del comune.

La dichiarazione va presentata in doppio esemplare; essa deve indicare il nome ed il cognome dell'esercente, la precisa ubicazione dell'esercizio, e se la vendita sarà fatta all'ingrosso, od al minuto. Nella dichiarazione degli esercenti all'ingrosso, deve essere compresa anche l'identificazione da essi fatta dei locali, ai termini dell' articolo 43 del testo unico di legge.

Qualora si voglia esercitare simultaneamente la vendita all'ingrosso ed al minuto, occorrono due distinte dichiarazioni e due locali separati.

Qualunque deposito di spiriti o di bevande alcooliche destinati al commercio, tanto pubblico che privato, sottoposto o non al vincolo del dazio consumo, è considerato come esercizio agli effetti della legge.

L'esercizio della minuta vendita non è permesso nelle fabbriche di spirito o negli opifici di rettificazione.

Art. 73. Il sindaco riconosciuta la regolarità della dichiarazione, ne vidima i due esemplari, uno dei quali restituisce alla parte, ed entro 3 giorni spedisce l'altro, con le sue informazioni, all'intendenza di finanza.

L'intendenza provvede per il rilascio della licenza, osservate le prescrizioni dell'articolo 80 delle istruzioni doganali approvate col regio decreto 8 novembre 1868, n. 4688, quando si tratta di esercizi all'ingrosso nelle condizioni previste dall'art. 58 del regolamento doganale.

Sono esclusi dall'obbligo della licenza i depositi pubblici e privati concessi dalle amministrazioni del dazio consumo.

Art. 74. La licenza d'esercizio è annuale e dev'essere rinnovata alla scadenza di ogni anno solare.

Essa vale unicamente per l'esercizio e per la persona o ditta cui si riferisce, e viene cambiata in seguito a dichiarazione, da presentarsi nei modi e con le forme stabilite dallo articolo 72, ogni qualvolta avvenga un cambiamento di luogo dell'esercizio od il passaggio di esso ad altra persona o ditta.

Chi intende continuare l'esercizio per l'anno successivo, deve, entro la prima quindicina di novembre dell'anno in corso, farne dichiarazione al sindaco del comune il quale procede in conformità all'articolo 73.

La licenza dev'essere esibita agli agenti della finanza ad ogni loro richiesta.

Art. 75. Quando si voglia cessare dall'esercizio della vendita all'ingrosso od al minuto, se ne deve fare dichiarazione scritta al sindaco, e restituire nel tempo stesso la licenza.

Il sindaco ne dà pronto avviso all'intendenza di finanza, trasmettendole la licenza di cui sopra.

Art. 76. I fabbricanti di spirito soggetti all'obbligo del magazzino di deposito, i rettificatori, i proprietari di depositi assimilati ai magazzini doganali, o di depositi fiduciari e gli esercenti la vendita all'ingrosso di spiriti o di bevande alcooliche, sono obbligati a tenere il registro di carico e scarico secondo il modulo loro somministrato dall'amministrazione.

Nel detto registro dev'essere annotato, senza abrasioni, il movimento giornaliero di entrata ed uscita dei generi, coll'indicazione, rispetto all'entrata, della loro provenienza e della persona o ditta speditrice, e rispetto all'uscita, della loro destinazione e della persona o ditta cui sono spediti. In ambo i

casi, devono essere indicati la data, il numero e la specie dei documenti che giustificano il carico e lo scarico.

Per i depositi del dazio consumo, serve il registro di magazzino tenuto dall' autorità daziaria, purchè ad ogni partita di carico sia aggiunto il richiamo alla bolletta di pagamento o di legittimazione.

Il registro dev' essere presentato agli agenti della finanza ad ogni loro richiesta, per gli opportuni riscontri, alla fine di ogni anno solare, o all'esaurimento, esso è chiuso col concorso dei detti agenti, per il suo concentramento coi documenti rispettivi presso l'ufficio tecnico di finanza.

Nel nuovo registro vengono riportate le cifre indicanti le rimanenze dei generi.

CAPITOLO II.

Uffici finanziari.

Art. 77. Gli uffici finanziari per la riscossione della tassa di vendita sono:

a) le dogane;

b) i magazzini di deposito delle privative;

c) le agenzie delle imposte.

Le bollette di legittimazione sono rilasciate dagli stessi uffici incaricati di emettere consimili bollette agli effetti doganali.

Nelle fabbriche e negli opifici soggetti alla vigilanza permanente, le bollette di cauzione ed i certificati di scarico, di cui all' art. 32 del testo unico di legge, sono emessi dagli agenti delegati alla detta vigilanza, i quali potranno anch'essere autorizzati ad emettere bollette di pagamento a scarico di depositi in danaro fatti appositamente dall'esercente presso l'ufficio finanziario.

Art. 78. Gli uffici finanziari per la riscossione della tassa, si dividono in principali e secondari.

Sono principali:

a) le dogane principali;

b) i magazzini di deposito delle privative, nei luoghi ove non esistano dogane principali.

Sono secondari.

a) le dogane secondarie;

b) le agenzie delle imposte.

Nelle provincie ove non esistono dogane principali o magazzini di deposito, la contabilità rimane affidata alle agenzie delle imposte.

CAPITOLO III.

Accertamento e riscossione della tassa.

Art. 79. La tassa di vendita si applica allo spirito destinato, sotto qualsiasi forma, al consumo nell'interno dello Stato ed è commisurata alla quantità ed alla reale ricchezza alcoolica del liquido, che viene determinata con alcoolometri ufficialmente controllati.

La quantità dello spirito da sottoporsi alla tassa di vendita è quella risultante dal registro di deposito. Su questa quantità sarà bonificato, sempre quando esista, il calo di tolleranza concesso dalla legge doganale per lo spirito estero introdotto nei magazzini dati in affitto o di proprietà privata, osservate le disposizioni e le norme della detta legge.

In occasione delle verificazioni ordinarie o straordinarie, qualora si riscontrino dei cali eccedenti quelli di tolleranza, sarà fatto luogo alla riscossione della tassa sulla quantità mancante oltre il calo di tolleranza, con la procedura stabilita dalla legge del 26 agosto 1868, n. 4548, e dal relativo regolamento 15 novembre stesso anno, n. 4708, salvo l'accertamento della contravvenzione qualora il calo superi del 2 per cento quello di tolleranza, nel qual caso la tassa sarà riscossa su tutta la quantità mancante, senza abbuono per calo di tolleranza.

Per le fabbriche, la quantità dello spirito da sottoporsi alla tassa di vendita non può mai essere inferiore a quella colpita dalla tassa di fabbricazione. Quando la quantità dello spirito da assoggettarsi alla tassa di vendita si debba ragguagliare a quella su cui grava la tassa di fabbricazione, non si accorda il calo di tolleranza e si fa luogo alla riscossione per la differenza tra la quantità così ragguagliata e quella che risultasse in meno dal carico del registro di deposito, con la procedura stabilita dalla detta legge del 26 agosto 1868 e dal relativo regolamento, senza però applicare la multa.

Art. 80. L'esenzione dalla tassa di vendita per lo spirito adoperato per i vini deboli e per i vini tipici, si applica secondo le disposizioni dell'art. 50 del testo unico di legge, purchè lo spirito aggiunto non ecceda in alcun caso due litri di alcool anidro per ogni ettolitro di vino, e la ricchezza alcoolica del vino dopo la miscela non superi il limite massimo di 15 gradi.

Art. 81. All'infuori dei casi preveduti dal testo unico di legge, nessuna quantità di spirito che passa al consumo può essere estratta dalle fabbriche, dagli opifici di rettificazione e dai magazzini assimilati, senza che ne sia fatta la dichiarazione

verbale all'ufficio finanziario, nè sia stata pagata la tassa ed eseguita la verificazione.

In prova del pagamento della tassa, l'ufficio rilascia alla parte la relativa bolletta.

Art. 82. Il delegato alla vigilanza, a seguito di richiesta dell'interessato, verifica se la quantità ed il grado di forza dello spirito da estrarsi, corrispondano con la bolletta ed appone sulla medesima l'attestazione di uscita dal locale di custodia, e le indicazioni seguenti:

a) nome, cognome e domicilio del destinatario;

b) qualità ed ubicazione dell'esercizio al quale è diretta la merce;

c) termine utile per raggiungere la destinazione;

d) autorità dalla quale deve essere vidimata la bolletta durante il viaggio, quando si faccia per via ordinaria;

e) qualità e numero dei contrassegni eventualmente apposti.

Art. 83. Per lo spirito destinato ad usi industriali, in applicazione dell' articolo 34 del testo unico di legge, la tassa di vendita può essere pagata all' introduzione nel magazzino annesso all'opificio.

In tal caso la cauzione dovrà essere data, oltrechè per la parte della tassa di fabbricazione da abbonarsi, anche per la tassa di vendita.

Nel certificato di scarico saranno citati il numero la data e l'importo della bolletta emessa pel pagamento della tassa di vendita.

Art. 84. Il calo, di cui l'articolo 51 del testo unico di legge, si accorda nell'occasione dell'inventario, da eseguirsi in fine di bimestre, dello spirito esistente nel deposito e la corrispondente quantità viene svincolata, sopra richiesta del fabbricante, rilasciando bolletta di legittimazione, la quale serve anche per il trasporto dello spirito all' opificio di rettificazione purchè esso trovisi, quanto ai magazzini di deposito, nelle condizioni volute dall'articolo 4 del presente regolamento.

Art. 85. Per le fabbriche non tenute a depositare lo spirito in apposito magazzino, il calo si accorda nell'occasione del rilascio delle bollette di pagamento o a cauzione.

CAPITOLO IV.

Disposizioni sul movimento e sul deposito degli spiriti nel perimetro dei comuni chiusi.

Art. 86. Con decreto del ministro delle finanze, sono designati i comuni ammessi a godere delle franchigie stabilite dal-

l' articolo 63 del testo unico di legge, per gli spiriti e per le bevande alcooliche che circolano o sono in deposito nell' ambito daziario dei comuni stessi.

Sono esclusi dalle franchigie suddette le fabbriche, gli opifici di rettificazione e i depositi doganali o assimilati.

Art. 87. I comuni chiusi abbuonati per la riscossione del dazio consumo, che intendano di godere delle agevolezze consentite dal detto articolo 63 del testo unico di legge, dovranno far pervenire al Ministero delle finanze la deliberazione del consiglio comunale, nella quale si dovrà fare espressa dichiarazione per parte del comune di provvedere gratuitamente alle esigenze del servizio coi propri uffici e coi propri agenti, sotto la sorveglianza ed il riscontro dell' amministrazione finanziaria.

Il Ministero avrà facoltà di far cessare le franchigie per quei comuni che non soddisfacessero regolarmente agli obblighi assunti.

I comuni che intendessero rinunziare alla franchigia, dovranno darne avviso al Ministero un mese prima.

Art. 88. Pei comuni chiusi nei quali la riscossione del dazio consumo è fatta direttamente dallo Stato, l' applicazione del mentovato articolo 63 avrà luogo nel tempo e nei modi fissati dall'amministrazione governativa.

Art. 89. Gli uffici posti lungo la cinta daziaria, fungeranno come uffici secondari rispetto all' ufficio finanziario principale, pel riscontro del movimento di entrata e di uscita dal comune degli spiriti e delle bevande alcooliche, non che dei relativi documenti di scorta.

Art. 90. Il compito degli uffici daziari nei comuni chiusi, rispetto al movimento di entrata consiste:

1° Nel richiedere all'entrata nel comune di spiriti o di bevande alcooliche in quantità eccedente i quattro litri, la bolletta che ne legittima la provenienza, cioè o la bolletta di pagamento della tassa di vendita per i generi spediti dalle fabbriche, dagli opifici di rettificazione o dalle dogane ai destinatari, ovvèro ai depositi del dazio consumo; la bolletta di cauzione per i generi diretti agli opifici di rettificazione, ai depositi doganali od assimilati; la bolletta di legittimazione pei generi che dai magazzini all' ingrosso vanno agli esercizi di minuta vendita o presso i consumatori privati od ai depositi del dazio consumo, o che sono destinati all'esportazione;

2° Nell'attestare il giorno e l'ora della presentazione su tutte le bollette di cui al numero precedente, e nel ritirare quelle a pagamento o di legittimazione scortanti generi i quali rimangono per consumo nell'ambito daziario;

3.° Nel sequestrare gli spiriti e le bevande alcooliche

sforniti di recapito o scortati da bolletta di scaduta validità o non è corrispondente allo stato dei generi o alla loro destinazione, per consegnarli all'ufficio daziario, redicendo il verbale di contravvenzione;

4.° Nel riscontrare che le bollette riguardanti generi giunti per ferrovia presentino il bollo speciale della stazione di partenza e di quella di arrivo, e che le bollette per i generi giunti per vie ordinarie portino le vidimazioni degli uffici o delle autorità indicate nella bolletta;

5.° Nel denunziare infine all'ufficio tecnico di finanza tutte le irregolarità od omissioni riscontrate nell'esame delle varie specie di recapiti.

Art. 91. Rispetto al movimento di uscita, gli agenti daziari hanno l'obbligo:

1.° Di sequestrare gli spiriti e le bevande alcooliche in quantità eccedente i 4 litri spediti dall'interno del comune senza la prescritta bolletta, e di redigere il relativo processo verbale di contravvenzione contro chi di diritto;

2.° Di vidimare, segnando l'ora ed il giorno del passaggio, le bollette emesse dagli uffici finanziari posti nell'interno del comune, dopo averne riconosciuta la regolarità e dopo avere accertata la identità dei generi con quelli descritti nelle bollette medesime.

Art. 92. Le bollette ritirate dagli agenti daziari all'introduzione degli spiriti e delle bevande destinati al consumo nel comune, dovranno essere custodite nell'ufficio del dazio a disposizione degli agenti governativi.

TITOLO III.

DISPOSIZIONI COMUNI

CAPITOLO I.

Importazioni

Art. 93 Agli effetti della riscossione del dazio doganale, della sovratassa di fabbricazione e della tassa di vendita, la quantità in ettolitri degli spiriti puri provenienti dall'estero in botti o in caratelli è dedotta dal peso netto, riducendo il peso in volume mediante la tabella *A* unita al presente regolamento.

Il peso netto si determina deducendo per i recipienti le tare legali secondo ia tabella *B* unita a questo stesso regolamento.

Tanto l'importatore, l'amministrazione hanno però fa-

coltà di richiedere l'applicazione della tara reale, nel qual caso l'operazione della vuotatura e del riempimento dei recipienti dev'essere fatta a cura e spese dell'importatore.

Art. 94. Sono bevande alcooliche tutte quelle che il repertorio della tariffa doganale rimanda a spirito *dolcificato* od *aromatizzato*.

Sono vini liquorosi le bevande in botti, in bottiglie o in altri recipienti considerate come vino dalla tariffa doganale, quando hanno una forza alcoolica superiore a 15 gradi dell'alcoolometro centesimale.

La tassa di vendita per i vini liquorosi si commisura sulla ricchezza alcoolica superiore ai 15 gradi, alla temperatura di + 15. 56, con gli stessi criteri della tariffa doganale.

Sono prodotti a base di spirito e soggetti al pagamento della tassa di vendita per lo spirito che contengono e per quello adoperato nella loro fabbricazione, tutti quelli pei quali la tariffa doganale impone il pagamento della sovratassa di fabbricazione in aggiunta al dazio di confine, cioè l'etere, il cloroformio, il jodoformio, le essenze spiritose, le profumerie alcooliche, le vernici a spirito, ecc.

La misura della tassa di vendita da riscuotersi al confine sopra i detti prodotti è stabilita dalla seguente tabella:

Numero della tariffa	PRODOTTI SOGGETTI a sopratassa	Ammontare della tassa di vendita	UNITÀ DI MISURA sulle quali è commisurata la tassa di vendita
		L. c.	
5	Etere e cloroformio. . . .	0.50	Per ogni chilogrammo di etere e cloroformio, senza diffalcare il peso dei recipienti immediati.
8	Essenze spiritose di *rhum*, *cognac* ed altre contenenti spirito	0.11	Per ogni chilogrammo, senza diffalcare il peso dei recipienti immediati.
66	Profumerie alcooliche . . .	16. „	Per ogni quintale, senza diffalcare il peso dei recipienti immediati.
73	Vernici a spirito.	13.33	Per ogni quintale di peso netto legale.

Art. 95. Sono pure soggetti al pagamento della tassa di vendita le frutta, i legumi e gli ortaggi nello spirito, per la quantità e per la forza reale dello spirito in cui si trovano,

e lo sono pure i prodotti chimici, i generi medicinali, nonchè i medicamenti semplici e composti in ragione della quantità e della forza dello spirito determinate dal consiglio superiore di sanità ai termini dell'articolo 3 del testo unico di legge.

Art. 96. Il pagamento della tassa di vendita deve risultare o dalla bolletta di entrata, o dalla bolletta staccata dal bollettario istituito col presente regolamento.

La dogana deve sempre interpellare l'importatore, se vuole il rilascio della speciale bolletta per il pagamento della tassa di vendita.

Presentandosi allo sdoganamento una partita di merce che si debba ripartire fra i diversi destinatari, nulla osta che si rilasci una sola bolletta di entrata pei diritti di confine, e tante bollette speciali quanti sono i destinatari per la tassa di vendita, purchè su queste bollette sieno riportati tutti gli estremi della bolletta di entrata.

Art. 97. Quando viene rilasciata la bolletta di entrata tanto per il pagamento dei diritti di confine, quanto per il pagamento della tassa di vendita, la dogana dovrà riportare sul registro di riscossione nell'apposita colonna dei dazi d' importazione e della sopratassa di confine le somme riscosse per tali titoli, per aprire un'apposita colonna per registrarvi la tassa di vendita.

Quando per la tassa di vendita vien rilasciata la speciale bolletta, l'introito totale risultante dal bollettario viene, in fin d'ogni mese, riportato sul registro di riscossione.

Sulla bolletta di entrata dovranno essere apposte le speciali indicazioni di cui all'articolo 82, quando serve anche a legittimare il pagamento della tassa di vendita.

Art. 98. In caso di mancato scarico delle bollette a cauzione rilasciate per passaggio di generi soggetti a tassa di vendita da una ad altra dogana o per transito, si procederà per il ricupero non solo dei diritti di confine e della sovratassa, ma eziandio della tassa di vendita rispetto alla quantità non presentata alla dogana, sulla quale fu assegnata la bolletta.

Eguale procedimente si deve seguire per le deficienze riscontrate nei depositi doganali di ogni specie.

Art. 99. Sulle dichiarazioni per entrata, per introduzione in deposito o per bolletta a cauzione dovrà sempre essere indicata la forza alcoolica effettiva dei vini in qualunque recipiente si trovino.

Se i vini hanno una forza effettiva non superiore ai 15 gradi, basta che sulla dichiarazione sia indicato che non eccedono tale limite.

CAPITOLO II.

Esportazioni.

Art. 100. Alle operazioni di esportazione all'estero degli spiriti in natura, aggiunti ai vini od ai mosti, dei liquori e del cognac, sono autorizzate soltanto le dogane di primo ordine e quelle di secondo ordine della prima classe.

Art. 101. La restituzione della tassa di fabbricazione sullo spirito spedito all'estero in natura, è acconsentita per lo spirito prodotto all'interno, non per quello importato dall'estero.

Non sono ammessi a restituzione i residui di fabbricazione o di rettificazione (*teste e code*).

Per ottenere la restituzione, occorre presentarne domanda all'Intendenza di finanza, unendo le bollette doganali munite dell'attestazione di uscita, e, quando ne sia il caso, del Visto a bordo, o del Visto della dogana estera, nonchè le bollette comprovanti il pagamento della tassa di fabbricazione. Tanto le bollette di uscita quanto quelle di pagamento della tassa, devono essere intestate al nome del fabbricante che richiede il rimborso. Non sono ammesse le gir te delle bollette di pagamento; le bollette di uscita devono essere girate a favore dell'esportatore quanto siano intestate alla ferrovia od allo spedizioniere. Inoltre le bollette di pagamento non sono valide agli effetti della restituzione qualora sia trascorso un anno dalla loro data a quella in cui avvenne l'esportazione.

Art. 102. Per fare l'esportazione, saranno osservate le disposizioni del regolamento doganale a riguardo delle merci ammesse alla restituzione dei diritti.

Nelle bollette di uscita dovrà esattamente essere indicato il risultato delle verificazioni, scrivendo in cifre ed in tutte lettere la quantità ed i gradi alcoolici apparenti e reali del liquido.

Art. 103. All'esportazione dei vini e dei liquori sono estese le disposizioni contenute nel primo periodo dell'articolo precedente.

Trattandosi di vini conciati senza l'assistenza degli agenti dell'amministrazione, l'esportatore dovrà indicare nella dichiarazione non solo la quantità, ma anche il grado alcoolico del vino da esportare. La dogana di uscita dovrà scrivere in cifre ed in tutte lettere la quantità del liquido risultata dalla verificazione.

Inoltre la dogana preleverà due campioni di un litro ciascuno quanto ai vini e di un quarto di litro ciascuno quanto ai liquori, i quali campioni saranno, a spese dell'esportatore, suggellati coi distintivi della dogana stessa e dell'interessato, e trasmessi all'ufficio tecnico di finanza della provincia ove

esiste l'opificio od il deposito, per la verificazione della reale ricchezza alcoolica, a meno che la dogana non fosse stata autorizzata ad eseguire tale verificazione, i risultati della quale, in ogni caso dovranno farsi constare sulla bolletta di uscita.

Nel caso che dall'amministrazione o dall'esportatore sia impugnato il risultato della verificazione, dovrà essere spedito il secondo campione al Ministero, che provvederà ad una nuova verificazione, da farsi con apparecchi i più perfezionati ed ufficialmente controllati da un istituto scientifico. Il risultato della detta verificazione sarà definitivo. Del giorno e dell'ora in cui avrà luogo la nuova verificazione sarà dato avviso all'interessato, il quale potrà intervenire o farsi rappresentare.

Sarà però in facoltà del fabbricante esportatore di chiedere all'ufficio tecnico di finanza, almeno 48 ore prima, che la verificazione della ricchezza alcoolica del vino o dei liquori da esportare sia fatta nell'opificio o nel deposito colle norme date dall'art. 105 del presente regolamento, nel qual caso le spese per le indennità al personale saranno a carico dell'esportatore.

Art. 104. Per la restituzione della tassa sullo spirito aggiunto ai mosti e nel caso previsto dal secondo periodo dell'art. 64 del testo unico della legge, qualora si voglia ottenere integralmente la stessa restituzione per lo spirito mescolato ai vini: 1° che gli esportatori dichiarino almeno 15 giorni prima all'ufficio tecnico di finanza dove tengono la fabbrica od il deposito; 2° che dalla verificazione, da eseguirsi a cura dell'ufficio tecnico, risulti che il locale presenta tutte le condizioni prescritte dal regolamento doganale pei depositi in magazzini di privata proprietà, o non presentandole, che siano compiute tutte le opere ritenute necessarie dall'ufficio stesso; 3° che le operazioni di miscela con lo spirito, previa dichiarazione da presentarsi almeno 48 ore prima all'ufficio tecnico, siano fatte sotto la sorveglianza del personale tecnico in presenza degli agenti finanziari, i quali devono farne constare mediante processo verbale.

Per ogni spedizione all'estero occorre l'intervento degli stessi agenti, i quali oltre al verificare la quantità e la qualità del liquido da esportare, devono rilasciare bolletta a cauzione ed applicare i suggelli ai recipienti,

La dogana cui si deve presentare la dichiarazione di uscita, accertata l'incolumità dei suggelli, e verificata la identità e la quantità del liquido, provvede alle ulteriori attestazioni.

Art. 105. La verificazione della reale ricchezza alcoolica del vino conciato nei casi indicati dall'art. 108 del presente regolamento, si fa col mezzo della distillazione, adoperando speciali apparecchi somministrati dall'amministrazione ed ufficialmente controllati.

Qualora lo spirito sia stato aggiunto al vino in presenza degli agenti dell'amministrazione, o quando si tratti di spirito aggiunto ai mosti, la ricchezza alcoolica si desume dai processi verbali di cui all'art. 104.

Art. 106. Per ottenere la restituzione delle tasse di fabbricazione e di vendita sullo spirito aggiunto al vino, ai liquori e ai mosti esportati, l'esportatore presenta domanda all'Intendenza di finanza, unendo i documenti di cui agli articoli 103 e 104, muniti delle attestazioni prescritte.

Se trattasi di vino conciato senza l'assistenza degli agenti governativi, la determinazione della quantità di alcool aggiunto si fa con la formola:

$$G = \frac{100}{100 - \alpha} (a - \alpha)$$

nella quale a rappresenta il grado alcoolico del vino conciato, ed α il grado alcoolico del vino naturale.

Sostituendo nella formola i valori di a e di α, il risultato G rappresenterà la quantità, in gradi di alcool assoluto, aggiunta in un ettolitro, sulla quale sarà dovuta la restituzione.

Se trattasi di liquori, o di mosti, oppure di vino conciato in presenza degli agenti dell'amministrazione, la restituzione viene conteggiata sulla quantità di spirito risultante dalle verificazioni.

Art. 107. La restituzione della tassa di fabbricazione è dovuta nella ragione del 90 per 0[0 per l'alcool esportato in natura, per i liquori, per i mosti e per i vini conciati senza l'assistenza degli agenti dell'amministrazione, e dell'intiera tassa per i vini conciati in presenza dei detti agenti.

La tassa di vendita si restituisce per intiero: però per i vini conciati senza l'assistenza dei delegati della finanza, si commisura alla ricchezza alcoolica superiore ai 15 gradi, in relazione all'art. 94 del presente regolamento.

Art. 108. Gli esercenti le fabbriche non tenute a depositare lo spirito in apposito magazzino, i quali vogliono ottenere l'abbuono della tassa mediante detrazione dagli accertamenti della fabbrica per lo spirito esportato all'estero, sia in natura, sia aggiunto ai vini, od ai mosti, devono presentare all'ufficio tecnico di finanza, almeno 48 ore prima di estrarre lo spirito dalla fabbrica, una dichiarazione scritta, nella quale siano indicati la quantità in ettolitri ed il grado dello spirito da esportare, la qualità ed il numero dei recipienti in cui è contenuto, e la dogana per la quale dovrà avvenire l'uscita.

Art. 109. Il personale tecnico di finanza procede, entro la fabbrica, alla verificazione dello spirito da esportare, ne com-

pila verbale in doppio originale, consegnandone uno al fabbricante, ed appone i suggelli ai recipienti.

Per lo spirito da esportare viene rilasciata bolletta a cauzione la quale sarà presentata alla dogana d' uscita, se si tratta di esportare lo spirito in natura, ed all' agente incaricato di assistere alla mescolanza nei magazzini di privata proprietà a ciò destinati, quando trattasi di spirito da mescolare ai vini od ai mosti.

Per le operazioni di miscela e per quelle di estrazione dai magazzini e di spedizione del vino conciato alla dogana di uscita, sono da osservarsi le prescrizioni dell' art. 104 del presente regolamento.

Art. 110. Per gli spiriti che si vogliono estrarre dai magazzini delle fabbriche, da quelli degli opifici di rettificazione e dai depositi doganali assimilati e che si vogliono spedire all' estero in natura od aggiunti ai vini od ai mosti, deve essere presentata, almeno 48 ore prima, dichiarazione all' ufficio tecnico di finanza indicando la quantità ed il grado di forza dello spirito, il numero del magazzino, del compartimento o cassone dal quale sarà prelevato, la qualità e il numero dei recipienti in cui sarà introdotto e la dogana per la quale avverrà l' uscita.

Quanto al resto sono da osservarsi le prescrizioni del precedente articolo.

Qualora il magazzino sia situato fuori del capoluogo di provincia, in località che sia sede di dogana, la dichiarazione potrà essere fatta alla dogana, la quale procederà alle operazioni in rappresentanza dell' ufficio tecnico. Agli impiegati di dogana non sono dovute indennità.

Art. 111. Per l' esportazione dei liquori uso cognac esistenti in speciali magazzini o in deposito fiduciario giusta l' articolo 30 del testo unico di legge, si applicano le disposizioni dell' articolo precedente.

Il personale tecnico di finanza procede entro il magazzino od il deposito alla verificazione del cognac da esportarsi appone i suggelli ai recipienti e compila del tutto processo verbale nei modi indicati all' articolo 109, rilasciando bolletta a cauzione la quale dovrà essere presentata alla dogana d' uscita.

Art. 112. Effettuata l'esportazione, l'interessato presenta all' ufficio tecnico la domanda corredata della bolletta d' uscita con le prescritte attestazioni, nonchè il verbale di verificazione, e nel caso di vino o di mosto conciati vi unisce pure il verbale d'assistenza alla mescolanza.

Ove non emergano rilievi, l'ufficio tecnico procede nel modo seguente:

a) se lo spirito fu estratto da una fabbrica non tenuta a depositarlo in apposito magazzino, fa luogo all'abbuono della tassa mediante detrazione dagli accertamenti, nella misura indicata dall'articolo 107;

b) se si tratta di spirito estratto dai magazzini delle fabbriche, da quelli degli opifici di rettificazione o dai depositi doganali assimilati, oppure si tratti di cognac, scarica dal registro la quantità esportata.

Art. 113. Volendo spedire all'estero spiriti depositati negli speciali magazzini doganali per l'esportazione, la dichiarazione deve essere fatta alla dogana, la quale all'appoggio della bolletta d'uscita, scarica dal registro di magazzino la quantità esportata.

Art. 114. Nei casi di esportazione di vini conciati, e purchè la mescolanza si effettui negli spazi doganali 24 ore prima dell'esportazione, può essere accordato l'abbuono dell'intiera tassa, oppure lo scarico dal registro, per l'alcool aggiunto alla presenza degli agenti doganali.

La facoltà di concedere, sopra regolare domanda dell'esportatore, che la miscela si effettui negli spazi doganali, è riservata alle dogane di primo ordine ed a quelle di secondo ordine della prima classe.

Per l'estrazione dello spirito dalla fabbrica o dal magazzino saranno seguìte le norme prescritte dagli articoli 108, 109 e 110. La bolletta a cauzione è presentata alla dogana presso la quale deve aver luogo la mescolanza dello spirito col vino. A tale operazione devono assistere continuamente impiegati di dogana ed agenti della guardia di finanza sotto il sindacato dei rispettivi superiori.

Dei risultati dell'operazione si redige processo verbale, colla firma di tutti gl'intervenuti. Nel verbale sono indicate la quantità e la qualità del vino conciato e la quantità ed i gradi di forza dello spirito impiegato. Tale processo verbale deve essere presentato dall'esportatore unitamente alla bolletta d'uscita, a corredo della domanda per ottenere lo sgravio dell'intera tassa, al quale sgravio si procede nei modi stabiliti dall'articolo 112.

CAPITOLO III.

Passaggio degli spiriti tra fabbriche, depositi, esercizi all'ingrosso ed opifici di rettificazione.

Art. 115. La provenienza degli spiriti e delle bevande alcooliche che si trasportano in quantità superiore a quattro litri, si comprova mediante:

la bolletta di pagamento;

o la bolletta di cauzione;
o la bolletta di legittimazione.

Art. 116. Il passaggio degli spiriti dalle fabbriche al dipendente deposito, nel caso previsto dal primo comma dell'art. 29 del testo unico di legge, ha luogo mediante il rilascio di bolletta di accompagnamento e la scorta di un agente della finanza.

Art. 117. La bolletta di legittimazione deve rilasciarsi in base alla bolletta di pagamento, salvo il caso previsto dall'art. 84, e contenere le indicazioni specificate all'articolo 82.

Per lo spirito puro la bolletta di legittimazione deve essere sempre rilasciata dall'ufficio finanziario.

Per le bevande alcooliche potrà essere rilasciata dagli esercenti all'ingrosso autorizzati dalla intendenza di finanza, sopra bollettari all'uopo somministrati dall'amministrazione.

Questa facoltà potrà essere revocata dall'amministrazione, ogni qualvolta lo creda opportuno per il miglior andamento del servizio. Si farà sempre luogo alla revoca se il bollettario sarà tenuto irregolarmente e se le bollette scritturate non conterranno tutte le indicazioni prescritte.

Art. 118. Il discarico della cauzione si fa:

1° Per lo spirito che dalle fabbriche passa agli opifici di rettificazione, ai depositi per l'esportazione o per la preparazione del cognac, oppure ai magazzini dei commercianti allo ingrosso, citando la data, ed il numero della partita scritta nel registro di carico e scarico di magazzino;

2° Per lo spirito destinato a rialzare la forza alcoolica dei vini fino al grado di loro conservazione, attestandone l'impiego effettivo in tale uso ed unendo analogo verbale di assistenza degli agenti di finanza;

3° Per lo spirito destinato a scopi industriali, citando la data, il numero e l'ammontare della bolletta emessa per il pagamento della tassa di vendita, nonchè il numero della partita inscritta nel registro di deposito.

Art. 119. Il trasportatore ha l'obbligo di presentare la bolletta ad ogni richiesta degli agenti di finanza, durante il viaggio, per i debiti riscontri.

Ha pure l'obbligo di presentare all'autorità finanziaria la bolletta stessa, sia durante il trasporto che all'arrivo a destinazione, per il riscontro e la vidimazione occorrente.

Art. 120. Sulla richiesta del comandante il reggimento, l'intendenza rilascia al cantiniere militare un documento d'ufficio, su carta filigranata da lire 1, il quale abbia i requisiti della bolletta di legittimazione, cioè le indicazioni del nome e cognome del cantiniere o vivandiere e la qualità e quantità delle bevande. Tale documento serve soltanto a legittimare il tra-

sporto dei generi per tutti i luoghi ove passa o fa sosta il reggimento, ed è valido per l'anno solare in cui viene emesso.

In nessun caso il cantiniere o vivandiere può vendere a privati le bevande che porta seco; ma le deve somministrare unicamente al reggimento durante la marcia e le soste.

CAPITOLO IV.

Opifici di rettificazione, magazzini dei commercianti all'ingrosso, depositi doganali per gli spiriti destinati all'esportazione, magazzini o depositi fiduciari per la preparazione dei liquori uso cognac e magazzini per l'alcoolizzazione dei vini deboli e tipici.

Art. 121. I commercianti all'ingrosso che intendessero istituire un magazzino assimilato ai depositi doganali per il deposito degli spiriti, ed i fabbricanti di liquori uso cognac che volessero preparare e custodire in consimili magazzini od in depositi fiduciari lo spirito delle fabbriche che distillano il vino, dovranno, almeno quindici giorni prima, farne dichiarazione scritta all'ufficio tecnico di finanza, indicando il comune, la via ed il numero del locale.

L'ufficio tecnico procede alla verificazione dei detti magazzini e depositi fiduciari, ai quali sono applicabili le discipline doganali anche per quanto concerne lo stato dei locali, l'obbligo della cauzione, la tenuta dei registri e le verificazioni ordinarie e straordinarie.

Art. 122. Gli esercenti le fabbriche ove si distilla il vino, i quali intendono introdurre lo spirito nei magazzini o nei depositi fiduciari per la preparazione del cognac, devono, almeno quindici giorni prima d'iniziare la lavorazione, dichiarare all'ufficio tecnico che lo spirito sarà introdotto nei detti magazzini o depositi.

L'ufficio tecnico provvede per l'esercizio di una speciale sorveglianza allo scopo di assicurare che non s'impieghi materia diversa dal vino e che lo spirito sia custodito in magazzino o compartimento separato. Qualora si tratti di fabbrica non soggetta all'obbligo del magazzino, lo spirito dovrà essere custodito in recipienti previamente identificati e da suggellarsi.

Art. 128. Nei registri degli opifici di rettificazione ed in quelli dei commercianti all'ingrosso, lo spirito proveniente dalle fabbriche s'inscrive per la quantità effettivamente verificata all'arrivo.

Qualora si riscontrino ammanchi in confronto della quan-

tità e del grado risultante dalla bolletta a cauzione, sarà fatto luogo a riscossione delle tasse di fabbricazione e di vendita sulla deficienza.

Art. 124. L'uscita degli spiriti dagli opifici di rettificazione, dai magazzini dei commercianti all'ingrosso e l'uscita dei prodotti dai magazzini o dai depositi fiduciari per la preparazione dei liquori uso cognac, non potranno aver luogo senza la presentazione delle quietanze di pagamento delle tasse di fabbricazione e di vendita alle quali fossero vincolati, oppure della bolletta a cauzione.

Art. 125. Per gli opifici di rettificazione e per i magazzini dei commercianti all'ingrosso, la quantità di spirito da sottoporsi alle tasse di fabbricazione e di vendita è quella risultante dal carico del registro di deposito, senza alcun abbuono per tassa di fabbricazione o calo per la tassa di vendita, di cui gli articoli 5, 11, 51 e 86 del testo unico di legge. Soltanto agli effetti della tassa di vendita, sulla quantità risultante dal registro si accorda il calo di tolleranza in conformità dell'art. 79 del presente regolamento.

Anche per gli spiriti introdotti nei magazzini o depositi fiduciari per la preparazione del cognac, le tasse di fabbricazione e di vendita sono dovute sulla quantità risultante dal carico del registro e non si accorda abbuono o calo di sorta alcuna, eccettuato soltanto l'abbuono di cui all'art. 30 del testo unico di legge.

Art. 126. L'istituzione di depositi doganali di spirito mescolato ai vini sarà concessa sotto l'osservanza delle seguenti condizioni:

a) il deposito di vino conciato dovrà essere affatto distinto da quello per lo spirito puro;

b) le miscele dovranno essere fatte sotto la vigilanza degli agenti finanziari, nella giornata nella quale avviene l'introduzione del vino in deposito;

c) per ciascun recinto dello stesso deposito non si potrà fare che un unico tipo di miscela o titolo costante.

Art. 127. Per ottenere la concessione di alcoolizzare i vini ed i mosti fermentati, con riduzione della tassa di fabbricazione, occorre la domanda all'ufficio tecnico di finanza ed il pagamento in tesoreria, od in altri uffici a ciò delegati, della tassa ridotta per la quantità di spiriti da adoperarsi.

L'ufficio fa assistere all'alcoolizzazione dei vini; e qualora debba aver luogo traslocazione dello spirito, dovrà farsi, per l'importo della tassa abbonata, sotto vincolo di bolletta a cauzione, alla quale sarà dato scarico dal delegato alla vigilanza, appena eseguita l'alcoolizzazione del vino.

CAPITOLO V.

Vigilanza.

Art. 128. Il servizio di vigilanza e di riscontro è affidato agli uffici tecnici di finanza, che lo esercitano per mezzo degli ingegneri e del personale dipendente, nonchè dalle guardie di finanza, le quali per l'esecuzione del servizio stesso dipendono e ricevono istruzioni dal detto ufficio.

In via sussidiaria, concorrono all' esecuzione del servizio di vigilanza i carabinieri reali, le guardie di pubblica sicurezza e gli agenti dei comuni.

Art. 129. Sono soggetti alla vigilanza:

a) le fabbriche di spirito, gli opifici di rettificazione e di trasformazione, i locali ove esistano apparecchi distillatori o si compiano operazioni di distillazione esenti da tassa o di preparazione del cremore, di fabbriche di aceto e di enocianina, nonchè i locali annessi;

b) i depositi assimilati e fiduciari;

c) i depositi sì pubblici, quanto privati, sottoposti al vincolo del dazio consumo nei comuni chiusi;

d) gli esercizi di vendita all' ingrosso ed al minuto di spiriti e di bevande alcooliche;

e) gli stabilimenti per la concia dei vini e per la preparazione del cognac.

Art. 130. Gli agenti di vigilanza hanno diritto di accedere liberamente nelle fabbriche, negli stabilimenti, opifici, depositi ed esercizi suddetti per operarvi gli opportuni riscontri.

Ai detti agenti dovranno essere esibiti, dietro richiesta, tutti i registri e documenti prescritti.

Qualora sorgessero dubbi rispetto all'accordo tra le risultanze dei registri di carico e scarico e la giacenza dei generi, sarà provveduto all' accertamento materiale dei generi stessi redigendone processo verbale.

Gli esercenti devono in ogni occasione somministrare agli agenti di vigilanza tutte le informazioni che questi richiedessero e prestare la loro opera o quella del personale dipendente, affine di agevolare le operazioni di riscontro.

Art. 131. Nelle fabbriche soggette alla vigilanza permanente, l'accesso deve rimanere sempre aperto e libero agli agenti di finanza, sia di giorno che di notte.

Il numero delle porte d' ingresso deve essere limitato a quello strettamente necessario all'esercizio dello stabilimento. Inoltre devono essere munite d'inferriate reticolate le finestre prospicienti all'esterno.

I fabbricanti devono mettere a disposizione degli impie-

gati della finanza una stanza mobiliata per ufficio, ed ove occorra nelle grandi distillerie, un'altra stanza per il personale delegato alla vigilanza permanente. Quanto alle distillerie piccole potrà bastare anche un solo recinto nello stesso opificio con i necessari mobili.

Art. 132. Qualunque sia il sistema di accertamento della tassa nelle fabbriche soggette alla vigilanza permanente, la finanza ha la facoltà di tenere speciali registri per annotarvi il movimento di entrata e di uscita delle materie prime e dei prodotti.

Tutte le volte che l'ufficio tecnico lo creda opportuno, sarà proceduto in concorso del fabbricante all'inventario reale delle materie alcooliche, e quando lo si creda necessario, altresì delle alcoolizzabili giacenti in fabbrica, esperimentando, ove occorra, anche la ricchezza delle miscele, e redigendone apposito processo verbale.

Art. 133. Le spese di vigilanza di cui agli articoli 29, 80, e 85 del testo unico di legge, riguardano le indennità di viaggio e di soggiorno dovute ai delegati dell'amministrazione, in base ai regolamenti speciali e decreti ministeriali in vigore.

Art. 134. L'ammontare di tali spese è preventivamente determinató di mese in mese dall'ufficio tecnico e depositato dalle parti nella cassa dell'ufficio contabile, salvo il conguaglio in fine di trimestre.

CAPITOLO VI.

Reati, contravvenzioni e pene.

Art. 135. Chiunque alteri o falsifichi i misuratori od altri congegni ed istrumenti applicati o verificati dagli agenti della finanza, i sigilli o bolli coniati od impressi in qualsiasi modo e su qualsivoglia materia, od il marchio di verificazione od altra impronta o contrassegno, e chiunque ne faccia scientemente uso, è punito col carcere da 3 a 5 anni.

Chiunque tolga, guasti o rompa deliberatamente i misuratori od altri congegni ed istrumenti applicati o verificati, ne muti le indicazioni, rompa o levi i sigilli o bolli coniati o impressi in qualsiasi modo e su qualsivoglia materia o il marchio di verificazione o altra impronta o contrassegno, e chiunque si adoperi per far sì che il misuratore non possa adempiere regolarmente e pienamente il suo ufficio, è punito col carcere da 1 a 3 anni.

Chiunque ritenga, senza autorizzazione, congegni, sigilli,

bolli e punzoni falsi o identici a quelli usati dall'amministrazione, è punito col carcere da 1 a 6 mesi.

Quando avvenga uno dei reati indicati in quest'articolo, il fabbricante che, senza avervi partecipato, siasi reso colpevole di negligenza nella custodia dei misuratori meccanici e degli altri strumenti o congegni applicati o verificati dagli agenti di finanza, o dei bolli, o sigilli apposti, è punito col carcere estensibile a 3 mesi.

In tutti questi casi, oltre le pene suddette, saranno applicate le multe e le altre penalità stabilite dai seguenti articoli.

Art. 136. Cade in contravvenzione ed è sottoposto alla multa da lire 50 a 500, il fabbricante che non dia subito avviso all'agente di finanza dei guasti e delle alterazioni avvenute nel congegno misuratore applicato dall'amministrazione.

Art. 137. È punito con multa non minore del doppio della tassa, nè maggiore del decuplo, quanto alla tassa di fabbricazione e non minore del doppio nè maggiore del sestuplo, quanto alla tassa di vendita, e senza pregiudizio delle maggiori pene inflitte dalle altre leggi punitive e dall'articolo 135 del presente regolamento, chiunque, avendo presentata la denunzia di fabbrica, e dopo eseguita la verificazione;

1° Metta mano a qualsiasi operazione relativa alla fabbricazione dell' alcool, prima del tempo indicato nella dichiarazione di lavoro, oppure continui la lavorazione oltre il termine indicato nella dichiarazione stessa;

2° Continui la fabbricazione dopo e finchè duri la sospensione dall' esercizio nel caso di mancato pagamento della tassa dovuta;

3° Introduca materie alcooliche (vinaccie, vino od altro) negli apparecchi di rettificazione o di trasformazione, oppure faccia uso, per la distillazione, del lambicco durante il tempo dichiarato per la rettificazione della flemma;

4° Tenti di sottrarsi in qualsiasi modo al pagamento della tassa dovuta.

Art. 138. Si commette la contravvenzione prevista dai numeri 1 e 2 dell'articolo precedente, quando:

1° Siasi preparata o incominciata a preparare materia alcoolica qualsiasi entro qualsiasi vaso od apparecchio;

2° Si estragga o siasi cominciato ad estrarre in qualunque modo alcool.

Art. 139. In tutti i casi indicati all'art. 137 ed indipendentemente dall' applicazione dell' articolo 72 del testo unico di legge, la multa sarà stabilita in base alla tassa di fabbricazione e di vendita corrispondente:

a) alla quantità e grado di forza dell' alcool o del pro-

dotto alcoolico riscontrato, sia raccolto nei recipienti, sia deviato in qualsivoglia apparecchio, vaso od altro;

b) alla quantità e ricchezza alcoolica delle materie prime riscontrate nei vasi di preparazione, o negli apparecchi di distillazione, di rettificazione o di trasformazione.

Art. 140. Qualora in una distilleria di carattere agrario si adoperino materie diverse dalle vinaccie, frutta o vino oppure si adoperino vinaccie, frutta o vino non prodotti esclusivamente nei fondi di proprietà del fabbricante o da lui coltivati, e qualora la distillazione si effettui in luogo diverso dai fondi che hanno prodotto le vinaccie, le frutta o il vino, sarà applicata una multa nella ragione dal doppio al decuplo della maggiore tassa, che per le lavorazioni eseguite durante l' intera campagna distillatoria, si sarebbe liquidata sull' effettivo prodotto se la distilleria non fosse stata denunziata per agraria.

La stessa multa, tenuto anche conto della differenza nella misura dell' abbuono, sarà applicata a carico delle distillerie cooperative nel caso che adoperino materie diverse da quelle indicate alle lettere *b* e *c* dell' articolo 5 del testo unico di legge, oppure impieghino materie non derivanti dai fondi di proprietà di coloro che si sono uniti in associazione cooperativa o da loro coltivati.

In tutti i casi nei quali non sia possibile far luogo all'applicazione delle multe di cui nel presente articolo, si applicherà quella variabile da lire 5 a lire 150 stabilita dall' articolo 144.

Art. 141. Per fabbricazione o distillazione clandestina di spirito, di cui agli articoli 70 e 71 del testo unico di legge, s'intende quella iniziata od eseguita prima che sia stata la denunzia e prima che la fabbrica sia stata verificata.

Art. 142. In caso di mancato scarico alle bollette di cauzione, di deficenze oltre i cali di tolleranza tanto nei trasporti quanto nei depositi, o di estrazioni di spiriti dalle fabbriche o dai magazzini assimilati o dai magazzini o depositi fiduciari per la preparazione del cognac, senza bolletta di pagamento o di cauzione, si applicano le penalità stabilite dal regolamento doganale.

Art. 143. L'applicazione delle multe non dispensa dal pagamento della tassa.

Art. 144. Ogni contravvenzione agli altri obblighi del testo unico di legge o del presente regolamento, è punita con una multa da lire 5 a lire 150.

Le trasgressioni alle prescrizioni di cui al primo periodo dell' articolo 431 del presente regolamtnto, sono punite col *maximum* della detta multa.

Art. 145. L'azione giudiziaria per le contravvenzioni si prescrive entro un anno. Una nuova contravvenzione punibile con una pena eguale o più grave od un atto giudiziario, interrompendo la prescrizione.

Art. 146. Quando si tratti di fatto punibile con sola pena pecuniaria, e prima che il giudice ordinario abbia emessa la sentenza e questa sia passata in giudicato, il contravventore, con dimanda da lui sottoscritta la quale sarà considerata irrevocabile, può chiedere che l'applicazione della multa nei limiti del minimo e del massimo sia fatta dall'amministrazione finanziaria. Alla domanda dovrá essere unita la bolletta comprovante l' eseguito deposito della multa, delle spese e della tassa.

Se il massimo della multa supera le lire 2000 decide l'intendente di finanza della provincia. Se supera le lire 2000 e fino a lire 4000, decide il prefetto della provincia. Se supera lire 4000 è necessaria l' approvazione del Ministero delle finanze.

Art. 147. Il processo verbale si compila immediatamente dagli agenti che accertarono la contravvenzione.

I prodotti, le materie e gli oggetti sequestrati si depositano presso l'ufficio incaricato della contabilità della contravvenzione se esiste nel comune, ed in caso diverso si consegnano al municipio, al quale però non è dovuto alcun compenso.

Art. 148. Nel processo verbale si deve indicare la data, il nome, cognome e qualità degli scopritori della contravvenzione e dei testimoni, se ve ne sono, il fatto che costituisce la contravvenzione con tutte le circostanze di luogo e di tempo, la qualità, quantità dei prodotti, delle materie prime e degli oggetti sequestrati e l'ufficio cui furono dati in consegna, gli articoli della legge o del regolamento cui si riferisce la contravvenzione e le dichiarazioni dei contravventori.

Il processo verbale, previa lettura, sarà sottoscritto dai contravventori, dagli scopritori della contravvenzione e dai testimoni, qualora ve ne siano. Se qualcheduno non sa scrivere o se il contravventore ricusa di sottoscrivere, se ne farà menzione nel verbale.

Il processo verbale fa fede in giudizio fino a prova contraria.

Art. 149. Qualora la custodia degli oggetti sequestrati riuscisse pericolosa o dispendiosa, l' intendenza di finanza potrà disporre la vendita, previo assenso e coll'intervento dell'autorità giudiziaria ed osservate le forme da essa stabilite.

Art. 150. Tutte le somme riscosse per contravvenzioni, dopo prelevate le spese e la tassa qualora non siano pagate dal contravventore, devono essere ripartite a termini dell'articolo 91 del regolamento doganale.

La quota assegnata al ricevitore della dogana è devoluta al contabile incaricato della contabilità e della riscossione della multa.

Però ai termini dell'articolo 21 della legge 9 luglio 1883, n. 1445 (serie 3ª), la somma da ripartirsi non può eccedere le 10,000 lire.

Il prezzo degli oggetti confiscati e venduti si devolve per intiero all'erario dello Stato.

CAPITOLO VII.

Disposizioni diverse.

Art. 151. L'amministrazione provvederà, con i metodi che crederà migliori, all'adulterazione dei residui di lavorazione, affinchè resti esclusa ogni possibilità che siano adoperati come bevande.

Art. 152. I recipienti degli spiriti nelle fabbriche, negli opifici di rettificazione, nei magazzini assimilati e nei depositi fiduciari, dovranno essere muniti a cura e spese della parte, di apposite etichette indicanti la capacità del recipiente e la qualità del liquido contenuto.

Art. 153. I moduli a stampa per l'applicazione del presente regolamento sono somministrati gratuitamente ai fabbricanti, sopra loro richiesta.

Art. 154. In conformità all'articolo 12 della legge 3 luglio 1864, n. 1827 l'azione pel rimborso delle differenze provenienti da errori di calcolo nella esazione, o da inesatta applicazione della tariffa, si prescrive tanto per l'amministrazione, quanto pel contribuente, nel termine di due anni. Scorso questo termine, l'amministrazione conserva per un altro anno il diritto al risarcimento del danno sofferto verso l'impiegato imputabile della mancata o incompleta riscossione.

I termini qui stabiliti non hanno applicazione quando è constatata la frode.

Art. 155. Allo scopo di agevolare le operazioni di credito fra i produttori e gli istituti di credito rispetto agli spiriti provenienti dalle fabbriche depositati ai termini degli articoli 28, 29 e 30 del testo unico di legge, l'ufficio finanziario incaricato della tenuta del registro di deposito, su domanda scritta dal depositante, rilascerà a questi uno speciale certificato contenente gli estremi del registro di deposito, cioè la descrizione dei colli e l'indicazione della qualità, della quantità in ettolitri e del grado di forza dello spirito depositato.

Affinchè tali certificati possano servire di base ad opera-

zioni bancarie presso gli istituti di credito, l' uscita dello spirito dai magazzini di deposito è vincolata alla restituzione dei certificati medesimi all'ufficio finanziario emittente.

Art. 156. Per le fabbriche, per gli opifici di rettificazione e trasformazione e per i lambicchi che all' attuazione del presente regolamento saranno già stati denunziati e verificati, non occorrerà una nuova denunzia od una nuova verificazione.

Visto d'ordine di S. M.
Il ministro segretario di Stato per le finanze
F. Seismit-Doda

TABELLA **A.** — ***Per la riduzione del peso degli spiriti importanti dall' estero in misure in capacità.***

Ricchezza alcoolica centesimale in gradi	NUMERO per il quale è da moltiplicarsi il peso in chilogrbmmi per ottenere il volume in litri	Ricchezza alcoolica centesimale in gradi	NUMERO per il quale è da moltiplicarsi il peso in chilogrammi per ottenere il volume in litri	Ricchezza alcoolica centesimale in gradi	NUMERO per il quale è da moltiplicarsi il peso in chilogrammi per ottenere il volume in lilri	Ricchezza alcoolica centesimale in gradi	NUMERO per il quale è da moltiplicarsi il peso in chilogrammi per ottenere il volume in litri
30	1.0357	48	1.0660	66	1.1115	84	1.1729
31	1.0370	49	1,0681	67	1.1145	85	1.1770
32	1.0383	50	1.0703	68	1.1174	86	1.1812
33	1.0397	51	1.0726	69	1.1204	87	1.1854
34	1.0411	52	1.0749	70	1.1236	88	1.1898
35	1.0425	53	1.0772	71	1.1268	89	1.1943
36	1.0440	54	1.9796	72	1.1299	90	1.1992
37	1.0455	55	1.0820	73	1.1331	91	1.2039
38	1.0471	56	1.0845	74	1.1365	92	1.2089
39	1.0488	57	1.0870	75	1.1399	93	1.2140
40	1.0505	58	1.0896	76	1.1432	94	1.2194
41	1,0523	59	1.0922	77	1.1468	95	1.2249
42	1.0541	60	1.0948	78	1.1504	96	1.2308
43	1.0560	61	1.0975	79	1.1575	97	1.2370
44	1.0580	62	1.1001	80	1.1575	98	1.2436
45	1.0599	63	1,1029	81	1.1613	99	1.2508
46	1.0619	64	1.1057	82	1.1651	100	1.2585
47	1.0639	65	1.1085	83	1.1689		

Visto d' ordine di Sua Maestà:
Il ministro segretario di Stato per le finanze
F. SEISMIT-DODA

TABELLA **B.** — *Per la determinazione della tara per le botti e per i caratelli.*

Categoria delle botti e caratelli	PESO LORDO delle botti o caratelli ripieni di liquido — Chilogrammi	GRADO ALCOOLICO DEL LIQUIDO contenuto nelle botti e caratelli						Osservazioni
		Oltre i 90°	Meno di 90° fino ad 80°	Meno di 80° fino a 70°	Meno di 70° fino a 60°	Meno di 60° fino a 40°	Meno di 40°	
		Tare percentuali						
1	Fino a 100	17.55	17.00	16.55	16.20	15.75	15.40	Le tare indicate nel presente prospetto valgono per le botti o caratelli cerchiati in ferro.
2	Da 101 a 150	17.10	16.55	16.20	15 75	15.40	14.95	
3	Da 151 a 200	16.65	16.00	15.75	15.40	14.95	14.60	
4	Da 201 a 300	15.75	15.30	14.85	14.50	14.15	13.70	Per le botti o caratelli cerchiati in legno e ferro, o solo in legno, le tare indicate nel presente prospetto vanno diminuite del 15 per cento.
5	Da 301 a 400	15.30	14.85	14.40	14.05	13.70	13.35	
6	Da 401 a 550	14.40	13.95	13.50	13.15	12.80	12.45	
7	Da 551 a 700	13.50	13.05	12.70	12.35	12.00	11.70	
8	Oltre i 700	13.05	12.60	12.35	12.00	11.70	11.35	

Visto d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro segretario di Stato per le finanze
F. SEISMIT-DODA.

6360) REGIO DECRETO del 1° agosto 1889 riguardante la firma del delegato della corte dei conti per i biglietti di Stato da L. 5 e 10, che saranno emessi in sostituzione di quelli logori che si ritirano dalla circolazione che sarà *Pia* invece di *G. Crodara* collocato a riposo.

6361) DECRETO MINISTERIALE del 6 agosto 1889 che autorizza l'emissione di biglietti di Stato da lire 5 per l'ammontare di quaranta milioni di lire in sostituzione di quelli logori e danneggiati che si ritirano dalla circolazione.

6362) DECRETO MINISTERIALE del 6 agosto 1889 che autorizza l'emissione di biglietti di Stato da lire 10 per l'ammontare di cinquanta milioni di lire in sostituzione di quelli logori e danneggiati che si ritirano dalla circolazione.

6363) LEGGE che approva vari provvedimenti riguardanti il servizio delle gabelle.

29 agosto 1889.

UMBERTO I RE D' ITALIA ecc.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Sono convalidati:

a) il regio decreto del 17 novembre 1887, n. 5084 (serie 3ª), col quale furono approvate le disposizioni preliminari ed il repertorio generale per l'applicazione della tariffa doganale;

b) il regio decreto del 18 dicembre 1887, n. 5116 (serie 3ª), ed il regio decreto del 27 agosto 1888, n. 5675 (serie 3ª), coi quali vennero introdotte variazioni ed aggiunte nel repertorio suddetto.

Art. 2. Alla voce 335 della tariffa generale doganale approvata con la legge del 14 luglio 1887, n. 4703, è soppressa la nota riguardante l'importazione temporanea di materiali destinati alla fabbricazione dei cordoni sottomarini.

Art, 3. Con decreto reale può essere vietata l'uscita delle merci, che siano considerate quale contrabbando di guerra.

Può pure per decreto reale essere vietata l'importazione di prodotti, piante, bestiami, nello scopo di tutelare la salute pubblica, l'agricoltura e la pastorizia.

Il Governo del Re dovrà presentare al Parlamento tali decreti per essere convertiti in legge.

Art. 4. Nei luoghi e per le fabbriche dove non sia prescritto dal Ministero delle finanze il versamento diretto nelle teso-

rerie dello Stato, la riscossione delle tasse sulla vendita degli spiriti, sulla fabbricazione della birra, delle acque gazose, delle polveri piriche e di altri prodotti esplodenti, della cicoria preparata e prodotti similari, degli zuccheri, del glucosio, degli olii di seme di cotone, e sulla produzione dell'acido acetico puro e rettificazione dell'acido acetico impuro, sarà fatta nei modi e con le forme vigenti per la riscossione delle imposte dirette.

Art. 5 Agli articoli 2, 7, 9, 10, 12, 24, 25, 29, 32, 56, 57, 58, 61, 73, 74, 76, 85, 86 e 88 del regolamento doganale 11 settembre 1862, n. 867, approvato con legge del 21 dicembre 1862, n. 1061, sono sostituiti i seguenti:

Art. 2. *Zone di vigilanza.* — Al confine di terra fino alla distanza di 10 chilometri dalla frontiera, e al confine di mare fino alla distanza di 5 chilometri dal lido è stabilita una zona detta di *vigilanza*, nella quale il trasporto e la detenzione di alcune merci sono sottoposti a speciali discipline, all'intento di impedire il contrabbando.

Tale zona si potrà anche estendere oltre le dette rispettive misure chilometriche, dove occorra per regolarne meglio il tracciato nell'interesse del servizio di sorveglianza, e specialmente dove siansi fiumi o laghi, o promiscui o prossimi al confine e dove sianvi rientrando dal mare, tratti navigabili di fiumi o lagune; seguendo possibilmente le delimitazioni naturali che presentano le acque, le strade ferrate o le strade comuni.

Art. 2 *bis* — Con decreto reale, che andrà in vigore contemporaneamente alla presente legge, saranno determinate e descritte le *zone di vigilanza*, sulle basi indicate dall'articolo precedente.

Il Governo avrà facoltà di accordare parziali esenzioni ad alcune parti di dette zone, applicando ivi le prescrizioni contenute nei seguenti articoli 56, 56 *bis*, 57, 57 *bis*, 57 *ter*, 58 e 58 *bis*, limitatamente a qualcuna delle merci indicate negli articoli stessi.

Le zone di vigilanza come sopra determinate potranno in seguito essere variate con decreti reali, udito l'avviso delle camere di commercio locali ed il parere del consiglio di Stato. Qualora la zona venga maggiormente estesa, sarà stabilito se ivi debbano le speciali discipline applicarsi a tutte le merci indicate negli 56, 56 *bis*, 57, 57 *bis*, 57 *ter*, 58 e 58 *bis*, o a quali di esse.

I decreti reali indicati nel presente articolo saranno presentati al Parlamento per essere convertiti in legge.

Art. 7. *Dichiarazione.* — Ogni operazione doganale deve essere preceduta da una dichiarazione da farsi dal proprietario

delle merci o dal suo rappresentante nelle forme indicate dall'art. 24.

I proprietari delle merci possono essere rappresentati o dagli spedizionieri o da altre persone munite di speciale mandato.

Le norme per l'ammissione degli spedizionieri e dei mandatari presso la dogana sono determinate con decreto reale, udito il consiglio di Stato.

Art. 9. *Diritti da pagare.* — I diritti per l'importazione, per l'esportazione, e per il magazzinaggio, quelli di bollo e qualsiasi altro diritto inerente alle operazioni doganali sono regolati e riscossi secondo le speciali leggi e tariffe.

Sono a carico del contribuente le spese di bollo ai colli di lamine e di altri contrassegni, e le indennità agli impiegati ed agenti doganali per operazioni fuori del circuito doganale o dell'orario normale d'ufficio, giusta le norme stabilite dal Ministero delle finanze.

Sono pure a carico del contribuente le spese di facchinaggio, secondo i regolamenti e le tariffe locali.

I diritti e le spese debbono essere pagati appena compiute le operazioni doganali.

Art. 9 *bis. Riscossione e prescrizione* — I diritti dovuti e, in tutto o in parte, non riscossi, si esigeranno mediante atto d'ingiunzione. A tale atto può farsi opposizione, entro il termine perentorio di giorni quindici dalla data della seguìta notificazione.

L'atto di opposizione non è valido se non è preceduto dal pagamento della somma richiesta.

L'azione per la riscossione si estingue trascorsi due anni dalla data della dichiarazione.

L'amministrazione però conserva ancora per un anno il diritto al risarcimento del danno sofferto verso l'impiegato imputabile della mancata o incompleta riscossione, quando nel detto termine di due anni sia stato infruttuosamente escusso il contribuente; ovvero quanto l'impiegato che aveva il dovere di promuovere l'azione contro il debitore, l'abbia invece lasciata cadere in prescrizione.

La prescrizione per l'azione civile è interrotta quando venga esercitata l'azione penale. In questo caso il termine utile di due anni per l'azione civile decorre dalla data della sentenza definitiva del giudizio penale.

Art. 10. *Lamine, piombi ed altri contrassegni.* —

I colli di merci estere, che vengano trasportati da una dogana all'altra, devono, salve le eccezioni indicate dagli articoli 28 e 49, essere muniti di bollo a piombo o di altro contrassegno, che ne accerti l'identità.

Sono soggetti ad un contrassegno speciale (lamina o piombo) i tessuti esteri, salve le eccezioni indicate nell'art. 27.

Il Ministero delle finanze potrà permettere la apposizione di particolari contrassegni ai tessuti nazionali, e di uno speciale a quelli che si vogliono spedire in cabotaggio.

Spetta al Ministero delle finanze di stabilire le forme e modalità delle lamine, dei piombi e di altri contrassegni, e la tassa che per l'apposizione di essi dovrà essere pagata dagli speditori della merce.

Art. 12. *Garanzia dei diritti, delle multe e delle spese.* — Le merci immesse in dogana per qualunque destinazione, quando non siano soggette a confisca, guarentiscono l'amministrazione del pagamento dei diritti, delle multe e delle spese d'ogni specie, che deve riscuotere la dogana, a preferenza di ogni altro creditore.

I mezzi di trasporto, quando non siano soggetti a confisca, guarentiscono, a preferenza di ogni altro creditore, il pagamento delle multe e delle spese di giustizia dovute dai proprietari degli stessi, in qualità di contravventori o di responsabili a termini di legge.

Art. 24. *Forma e requisiti della dichiarazione.* — La dichiarazione deve essere fatta in iscritto e sottoscritta dal dichiarante. È ammessa la dichiarazione verbale per le merci che i viaggiatori portano per loro uso; e, nei casi consigliati da circostanze locali, potrà essere permessa con decreto del ministro delle finanze.

La dichiarazione scritta deve contenere;

a) il nome e cognome del destinatario e del suo rappresentante;

b) il luogo di provenienza e quello di destinazione della merce;

c) il numero e la specie dei colli con le marche e cifre numeriche;

d) la descrizione delle merci, per ciascun collo indicandone le qualità secondo le voci della tariffa, e le rispettive quantità.

Sarà dichiarato anche il valore, quando trattisi di merci soggette a dazio commisurato al valore.

La dichiarazione è nulla e si considera come non presentata per gli effetti di legge, quando porti correzioni, cancellature od altre alterazioni, quando le indicazioni di quantità o di valore, sulle quali debba essere liquidato il dazio, non vi siano scritte, oltrechè in cifra, anche in lettere, e quando vi sia difetto di qualunque delle altre condizioni previste da quest'articolo.

Art. 24. *Effetti della mancanza del manifesto o della dichiara-*

zione. — In caso di rifiuto o di ritardo, oltre i termini stabiliti, ad esibire il manifesto, la dichiarazione e gli altri documenti prescritti, la dogana è in diritto di fare scaricare le merci e di farle custodire nei magazzini doganali o in altri, a rischio e spese del capitano, del vettore o del proprietario.

Decorsi due mesi senza che sia presentata la dichiarazione o senza che la dichiarazione sia stata seguìta dalla visita, le merci saranno ritenute come abbandonate e a disposizione dell'amministrazione per il soddisfacimento dei diritti di confine.

Decorso un altro mese, la dogana procederà alla vendita delle merci nei modi determinati da regolamento speciale.

Tali termini potranno essere abbreviati, quando si tratti di merci facilmente deperibili o di pericolosa o troppo dispendiosa conservazione.

Art. 25 *bis.* — L'apertura dei colli, in assenza delle persone interessate, dovrà essere fatta con l'intervento dell'autorità giudiziaria.

La somma incassata, dopo defalcati i diritti, le multe e le spese, sarà consegnata ai proprietari, ovvero depositata nella cassa di depositi e prestiti.

Anche quando la dichiarazione sia seguita dalla visita e la dogana non abbia potuto ricuperare il suo credito da chi è tenuto al pagamento delle somme liquidate, le merci saranno ritenute a disposizione dell'amministrazione.

Le merci non potranno esser vendute, in nessun caso, per un prezzo inferiore all'ammontare dei diritti di confine.

In fino a che non sia seguìta la vendita, i proprietari o coloro ai quali le merci sono destinate, possono ricuperarle, previo il pagamento dei diritti di *confine,* delle multe e delle spese.

Art. 29. *Spedizione di merci senza visita.* — La dogana potrà dare la *bolletta* di cauzione senza precedente verificazione delle merci, quando i colli siano fatti a macchina in modo da non far temere alterazioni e siano distinti coi contrassegni indicati nell'art. 10, oppure quando, a spese delle persone interessate e nei modi che determinerà il Ministero delle finanze, sieno assicurati con doppio involto e doppio piombo.

La cauzione per le spedizioni di merci in esenzione di visita verrà prestata in ragione di lire venti a titolo di diritti di confine e di altrettante per le multe per ogni chilogramma di peso lordo.

La richiesta per la esenzione della visita deve farsi nella dichiarazione indicando il peso lordo, le marche ed il numero dei colli, nonchè il contenuto di essi, secondo le denominazioni commerciali o della tariffa doganale.

Le merci spedite per strade ferrate potranno godere delle suddette facilitazioni, anche se non siano in colli fatti a macchina, od assicurati con doppio involto e con doppio piombo, semprechè sieno riposte in carri (vagoni), o recipienti ammessi dall'amministrazione finanziaria e chiusi coi contrassegni della dogana.

Chi esercita strade ferrate è responsabile della esattezza delle spedizioni.

Art. 32. *Importazioni ed esportazioni temporanee.*—Le importazioni e le esportazioni temporanee sono disciplinate con decreti reali, udito il consiglio superiore dell'industria e del commercio.

I decreti devono essere presentati al Parlamento per la conversione in legge.

Art. 56. *Vigilanza nelle zone.*—Le merci estere soggette a dazio, che circolino o sieno custodite nelle zone di vigilanza, possono essere visitate e sequestrate, quando vi sieno indizi che procedano dall' estero e sieno entrate in contrabbando nello Stato, salva l'osservanza delle discipline per le perquisizioni ai termini dell'art. 61.

Lo zucchero, il glucosio solido, il caffè e gli olii minerali rettificati non possono circolare o detenersi in qualunque modo nelle zone di vigilanza, se non sieno muniti di una bolletta di legittimazione, ossia della bolletta di pagamento del dazio o della tassa o di altra bolletta, che tragga origine dalla bolletta di pagamento.

Sono esonerati dall'obbligo della bolletta lo zucchero e il glucosio solido in quantità non superiore a dieci chilogrammi; il caffè in quantità non superiore a cinque chilogrammi; gli olii minerali rettificati in quantità non superiore a dieci chilogrammi.

Art. 56 *bis.* — I suddetti generi possono circolare e detenersi senza l'obbligo della bolletta, anche per quantità maggiori alle sopra indicate, purchè non costituiscano depositi all'ingrosso.

a) nella zona lungo il lido del mare entro il territorio dei comuni con popolazione agglomerata superiore a quattromila abitanti, e nei comuni dichiarati chiusi agli effetti della legge sul dazio di consumo;

b) nella zona lungo la frontiera di terra, nei comuni dichiarati chiusi agli effetti della legge sul dazio di consumo e nei suburbi attigui, quando questi distino dal confine più di tre chilometri.

I tessuti esteri soggetti a contrassegno in prova del loro sdoganamento, ai termini dell'art. 27, debbono essere muniti del contrassegno stesso tanto nella circolazione, quanto nei depositi.

Art. 57. *Bollette di legittimazione.* — Le bollette di legittimazione derivate da quelle di pagamento devono indicare:

il termine della loro validità, che scade con lo spirare dell' anno dalla data del pagamento della gabella, risultante dalla bolletta di pagamento;

il nome e cognome della persona che spedisce, di quella che trasporta, e di quella alla quale le merci sono destinate;

il termine entro il quale le merci devono giungere a destinazione;

la qualità e la quantità delle merci per le quali la bolletta è rilasciata.

Art. 57 *bis.*—La bolletta che trae origine da quella di pagamento può essere fatta al nome di altra persona, o per tutto il genere o per una parte; ma l' ufficio incaricato di emettere tale bolletta deve farsi presentare la merce, riconoscerla e annotare volta per volta nella bolletta di pagamento la quantità che ne viene detratta, segnandovi la rimanenza.

Art. 57 *ter.*—Le norme stabilite nei due articoli precedenti saranno osservate anche per le bollette che traggono origine da altre già derivate da bollette di pagamento, purchè siavi indicata la bolletta di pagamento.

Pei venditori ambulanti nelle zone, la bolletta che trae origine da quella di pagamento varrà per un mese, spirato il quale potrà essere rinnovata per un altro mese, purchè non si ecceda il termine pel quale è valida la bolletta di pagamento.

Il Ministero delle finanze designerà gli uffici incaricati di emettere le bollette di legittimazione.

Art. 58. *Deposito di merci nelle zone di vigilanza.*—Nelle zone di vigilanza non si possono tenere depositi all'ingrosso di zucchero, di glucosio solido, di caffè e di olii minerali rettificati, senza avere, oltre la bolletta di cui all' art. 56, un permesso speciale.

Sono depositi all'ingrosso i suddetti generi accumulati in quantità da superare i bisogni locali di un semestre, tenuto conto del consumo in ragione della popolazione e del numero dei depositi.

Il permesso speciale è rilasciato dall'intendente di finanza, il quale ne stabilisce le condizioni. Il permesso è valido per un anno.

Lo stesso permesso speciale dovranno avere i depositi all' ingrosso di tessuti nazionali, i cui similari esteri sieno soggetti a contrassegno.

La determinazione di depositi all' ingrosso dei tessuti è subordinata al parere della camera di commercio della circoscrizione nella quale esistono i depositi.

Art. 58 *bis*.—Non è richiesto il permesso speciale pei depositi all'ingrosso indicati nell'articolo precedente.

a) nella zona lungo il lido del mare, entro il territorio dei comuni con popolazione agglomerata superiore a quattromila abitanti, e nei comuni dichiarati chiusi agli effetti della legge sul dazio di consumo;

b) nella zona lungo la frontiera di terra, nei comuni dichiarati chiusi agli effetti della legge sul dazio di consumo.

Nelle città chiuse da mura o da altra cinta effettiva nella zona lungo il lido del mare non è richiesto nè il permesso speciale, nè la bolletta.

Art. 61. *Perquisizioni*. — Le guardie di finanza, o, in mancanza di esse, gli altri agenti della forza pubblica, per scopi di vigilanza doganale, possono visitare di giorno i depositi indicati nell'art. 58, per verificare le merci ed i rispettivi documenti.

Per scoprire e reprimere le frodi alle leggi doganali, nelle zone di vigilanza, e anche oltrepassate le stesse zone, quando si tratti di contrabbandi sempre perseguitati, ai sensi dell'art. 60, le guardie di finanza possono entrare in tutti i luoghi dichiarati pubblici dalla legge.

Le guardie di finanza non potranno eseguire di notte visite e perquisizioni nei depositi e nei luoghi dichiarati pubblici dalla legge, senza l'assistenza di un ufficiale della polizia giudiziaria.

Parimenti senza tale assistenza non potranno fare visite e perquisizioni sia di giorno che di notte in ogni altro luogo, compresi quelli al di qua delle zone, ove siano tenuti tessuti esteri soggetti a contrassegno.

Per l'assistenza, dove non siavi un ufficiale della guardia di finanza, gli agenti suddetti, quando intendono praticare la perquisizione, dovranno rivolgersi a qualcuno degli ufficiali di polizia giudiziaria indicati nei numeri 2, 3 e 4 dell'art. 57 del codice di procedura penale.

Art. 73. *Multa per contravvenzioni all'obbligo della bolletta nelle zone di vigilanza e all'obbligo del contrassegno ai tessuti*.—È dovuta una multa non minore dei diritti d'entrata, nè maggiore del quintuplo di essi, per lo zucchero, il glucosio solido, il caffè e gli olii minerali rettificati, che sieno trovati giacenti o viaggianti senza la prescritta bolletta nelle zone di vigilanza.

La stessa multa è dovuta:

pei tessuti esteri soggetti a contrassegno in prova del loro sdoganamento, quando siano sorpresi senza contrassegno o con contrassegno falso, alterato o trasportato;

pei tessuti nazionali in circolazione o in cabotaggio, che

siano mancanti del prescritto contrassegno o non siano presentati in colli fatti a macchina o sotto doppio involto e doppio piombo.

Art. 74. *Pene per contrabbandi al di qua del confine.* — Venendo colte in qualsiasi punto del territorio merci estere di contrabbando perseguitate continuamente, od anche non perseguitate continuamente, purchè risulti che il contrabbando fu consumato, si applicano le pene pecuniarie, accessorie e corporali stabilite per gli altri contrabbandi.

Art. 76. *Multe per contravvenzioni disciplinari.* — Sono soggetti ad una multa da lire duecento a lire cinquecento i capitani dei bastimenti:

a) che ricusano di esibire o non posseggono il manifesto ed i documenti di carico, purchè in quest'ultimo caso non sia applicabile la pena del contrabbando;

b) che rifiutano di ricevere a bordo gli agenti doganali;

c) che tentano di partire senza il permesso della dogana.

È soggetto alla stessa multa chi istituisce depositi nella zona di vigilanza, senza il prescritto permesso o non ne adempie le condizioni.

Art. 85. *Competenza dell' autorità giudiziaria per le multe ed altre pene.* — Le multe e le altre pene, che la legge stabilisce per i contrabbandi e le contravvenzioni doganali, sono applicate dall' autorità giudiziaria, seguendo la stessa competenza, che è determinata dall'ultimo capoverso dell'art. 71 del codice di procedura civile per le controversie in materia d' imposte dirette e indirette.

Art. 86. *Competenza a decidere le contravvenzioni in sede amministrativa.*—Prima che il giudice ordinario abbia emessa la sentenza e questa sia passata in giudicato, il contravventore, con domanda da lui sottoscritta, la quale sarà riguardata come irrevocabile, può chiedere che l' applicazione della multa, nei limiti del minimo e del massimo, sia fatta dall' amministrazione doganale.

Se il massimo non supera cento lire, possono decidere i ricevitori delle dogane di secondo ordine quando queste, conformemente all'organico, non sieno rette da sott'ufficiali della guardia di finanza. Se il massimo non supera trecento lire, possono decidere i ricevitori delle dogane di primo ordine, delle quali non sia capo d'uffizio un direttore.

Se il massimo non supera lire mille, può decidere il direttore di dogana. Spetta eziandio al direttore la decisione, nello stesso limite del massimo di lire mille; per le contravvenzioni contestate nelle dogane poste nella sua giurisdizione territoriale, quando il massimo della multa superi la competenza dei rispettivi capi. Le facoltà indicate nel presente ca-

poverso rientrano nelle attribuzioni dell'intendente di finanza, quando si tratti di dogane non comprese nella giurisdizione territoriale d'un direttore.

La decisione spetta all'intendente di finanza, udito l'avviso del capo della dogana o d'altro ufficio, in cui sia stato redatto il processo verbale di contravvenzione, quandoil massimo superi lire mille e non superi lire diecimila.

Quando il massimo superi lire diecimila, decide il Ministero delle finanze.

La decisione amministrativa si estende in tutti i suddetti casi alla confisca, ai dazi e alle spese ove e in quanto tali condanne accessorie occorrano.

La decisione amministrativa non può essere emessa se il contravventore non ha fatto il deposito della somma richiesta a garanzia dei diritti di confine, delle multe e delle spese. Il contravventore deve essere deferito al giudice ordinario, quando si tratti di contrabbando in unione o di associazione per contrabbando o di contrabbando assicurato o di qualunque altro caso di contravvenzione che sia punibile con pena corporale in via principale, oltre la multa.

Art. 88. *Arresto dei contravventori.*—Gli agenti doganali possono arrestare i contravventori soltanto in caso di flagranza di contravvenzione, accompagnata da altro reato punito dalle leggi con pena corporale.

Essi possono però trattenere il contravventore, se non è conosciuto, finchè non abbia provata la sua identità dinanzi all'autorità competente, e, se sia suddito estero, insino a che non abbia dato cauzione per le multe e le spese se all' uopo non basti la merce sequestrata.

Art. 6. Il primo capoverso dell'art. 65 del regolamento doganale è modificato come segue:

„ Il contrabbando di merci è punito col pagamento di una multa non minore di due, nè maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti.

„ Nello stesso senso si ritiene modificata la disposizione analoga contenuta nell' art. 66 del detto regolamento per le merci nazionali in uscita „.

Art. 7. All'art. 79 del regolamento doganale si aggiunge:

„ La stessa multa è applicabile alle contravvenzioni accertate ai viaggiatori per omessa dichiarazione di tabacchi lavorati, se in quantità non superiore a un chilogramma.

Art. 8. Ai termini della presente legge, per diritti di confine s' intendono i dazi di entrata, quelli di uscita e le soprattasse.

Art. 9. Il Governo è autorizzato a coordinare in testo unico le disposizioni della presente legge e delle precedenti riguardanti la materia doganale.

Il testo unico, col titolo di legge doganale, sarà pubblicato con decreto reale, udito il consiglio di Stato, entro l'anno 1889.

Ordiniamo ecc.—Roma, addì 29 agosto 1889.

UMBERTO
F. Seismit-Doda

6364) Regio Decreto del 13 agosto 1889 che esime dalle requisizioni ed espropriazioni, come dalle visite e dichiarazioni di possesso dei quadrupedi, veicoli e bardature appartenenti ai consoli generali, consoli, vice consoli ed agenti consolari di alcuni Stati esteri, purchè non posseggano beni stabili nel Regno, o non vi esercitino alcun commercio.

6365) Regio Decreto del 9 agosto 1889 che aggiunge nell'elenco delle strade provinciali di Potenza quella nazionale n. 59 che passa pei comuni di Teano, Calvera e Fardella ed arriva alla provinciale S. Chirico, Raparo-Roccanova.

6366) Regio Decreto portante nuove destinazioni di personale in varie ambasciate e consolati.

11 luglio 1889

UMBERTO I. RE D'ITALIA ecc.

Visto l' articolo 2 della legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804; Sulla proposta del presidente del consiglio, Nostro ministro segretario di Stato per l'interno e ad interim per gli affari esteri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Presso il Nostro consolato in Algeri è destinato un altro vice console di 1ª categoria con obbligo di tenere residenza in Orano.

Art. 2. Presso i Nostri consolati in Tunisi, Cairo ed Alessandria d' Egitto è destinato un altro vice console di 1ª categoria.

È soppresso un posto di applicato volontario presso il Nostro consolato in Alessandria.

Art. 3. Presso la Nostra ambasciata in Vienna è destinato un vice console di 1. categoria incaricato di reggere la cancelleria consolare dipendente da quella ambasciata.

Art. 4. Presso il Nostro consolato di Tripoli è destinato un applicato volontario.

Art. 5. Gli assegni locali da corrispondersi agli ufficiali consolari di 1ª categoria sotto indicati sono fissati come segue a

datare dal primo del corrente mese, cessando da tal epoca lo assegno di lire 18,000 fissato pel console in Cairo.

RESIDENZA	GRADO	Assegno
Batum	Console	12,000
Algeri (Orano) .	2° Vice Console	8,000
Tunisi	2° Vice Console	4,500
Alessandria . .	2° Vice Console	4,500
Cairo	2° Vice Console	4,500
Vienna	Vice Console ff. di Cancelliere . .	8,000
Tripoli	Applicato Volontario.	1,700

Ordiniamo ecc. Roma, addì 14 luglio 1889.

UMBERTO
F. Crispi

6367) Regio Decreto del 1. agosto 1889 che revoca la convenzione 8 luglio 1886, approvata col regio decreto 10 agosto detto anno, n. 4104 (serie 3.), per la costruzione e l'esercizio di una ferrovia Padova-Chioggia.

6368) Regio Decreto che stabilisce il ruolo organico dei magazzini di deposito dei sali e tabacchi.

29 agosto 1889.

UMBERTO I. RE D'ITALIA ecc.

Vista la legge 20 giugno 1889, n. 6213 (serie 3ª), che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1889-90; Visto il regio decreto 20 febbraio 1887, n. 4352 (serie 3.), col quale fu approvato il ruolo organico dei magazzini di deposito dei sali e dei tabacchi; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze; Sentito il consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Il ruolo organico dei magazzini di deposito dei sali e tabacchi è stabilito, a partire dal 1. luglio 1889, secondo l'unito quadro visto d'ordine Nostro dal ministro delle finanze.

Ordiniamo ecc. Roma, addì 29 agosto 1889.

UMBERTO
F. SEISMIT-DODA

Ruolo organico dei magazzini di deposito dei sali e dei tabacchi.

Magazzinieri di	1ª classe	8	L.	32,000
»	2ª »	10	»	35,000
»	3ª »	10	»	32,000
»	4ª »	11	»	30,800
»	5ª »	12	»	30,000
»	6ª »	12	»	26,400
Ufficiali ai riscontri	1ª »	18	»	50,400
»	2ª »	18	»	45,000
»	3ª »	27	»	59,400
Ufficiali alle scritture	1ª »	36	»	64,800
»	2ª »	40	»	60,000

Roma, 29 agosto 1889.

Visto d'ordine di S. M.
Il ministro delle finanze
F. SEISMIT-DODA

6369) REGIO DECRETO concernenti il conferimento dei magazzini di generi di privativa agli impiegati delle cessate regìe che non hanno diritto al collocamento in riposo.

29 agosto 1889

UMBERTO I. RE D'ITALIA ecc.

Vista la legge 15 giugno 1865, n. 2397, sulla privativa dei sali e dei tabacchi; Visto il regolamento per l'esecuzione della legge medesima, approvato con regio decreto 14 luglio 1887, n. 4809 (serie 3.); Sulla proposta del ministro delle finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Aticolo unico. È prorogato di due anni il termine di un biennio, durante il quale per le disposizioni dell' articolo 147 del predetto regolamento, " i magazzini di vendita dei generi di privativa possono essere conferiti ad impiegati provenienti dalle cessate regìe dei sali e tabacchi che, non più adatti a servizi attivi, non hanno diritto a collocamento a riposo con assegno vitalizio".

Ordiniamo ecc. Roma, addì 29 agosto 1889.

UMBERTO
F. SEISMIT-DODA

6370) Regio Decreto del 13 agosto 1889 che autorizza la provincia di Grosseto a continuare a riscuotere la tassa di pedaggio per il transito sopra il ponte sul fiume Ombrone.

6371) Regio Decreto che approva il regolamento per la requisizione dei quadrupedi e veicoli pel servizio del regio esercito.

29 agosto 1889

UMBERTO I. RE D'ITALIA ecc.

Vista la legge 30 giugno 1889, n. 6168 (serie 3.), per la requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il servizio del regio esercito; Visto il parere del consiglio di Stato in data 16 agosto 1889; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra; Abbiamo decretato e decretiamo;

Articolo unico. È approvato l'annesso regolamento per l'esecuzione della legge succitata, firmato d'ordine Nostro dal predetto ministro della guerra.

Ordiniamo ecc. Roma, addì 29 agosto 1889.

UMBERTO
E. Bertolé-Viale

REGOLAMENTO

per la requisizione dei quadrupedi e veicoli per il servizio del regio esercito

---

TITOLO I.

Registro dei quadrupedi

Art. 1. Il registro da tenersi pel disposto della legge, da tutti gli uffici comunali del Regno, dei cavalli e cavalle, muli e mule esistenti nel territorio del comune, coll'indicazione dei proprietari dei medesimi e del loro domicilio, sarà conforme all'unito modello n. 1.

Art. 2. Appena approvato il presente regolamento, i prefetti cureranno che i sindaci con apposito manifesto (modello n. 2), che dovrà rimanere affisso all'albo pretorio di ogni comune per dieci giorni consecutivi e sussidiariamente con quegli altri mezzi in uso nel paese, notifichino al pubblico l'obbligo di dichiarare all'ufficio comunale entro il termine di 40 giorni dalla data del manifesto, i cavalli e cavalle, muli e

mule di cui sono possessori, compresi i puledri di qualunque età, indicando per ognuno di essi il sesso, l'età, la statura ed il mantello, ed i segni particolari.

Tali dichiarazioni dovranno essere fatte all'ufficio del comune, nel territorio del quale i quadrupedi suddetti risiedono abitualmente.

Art. 3. In base alle dichiarazioni fatte dai proprietari, gli uffici comunali, entro 30 giorni a datare dal termine utile per le dichiarazioni, impianteranno il registro modello n. 1, annotandovi i proprietari per ordine alfabetico, avvertendo di lasciare fra lettera e lettera uno spazio sufficiente per potervi inscrivere le successive variazioni.

Appena compilato il registro in duplice copia, i sindaci ne trasmettono una copia al prefetto o sottoprefetto del circondario da cui dipende il comune.

I prefetti o sottoprefetti la trasmetteranno ai comandanti dell'arma dei carabinieri reali nella provincia o circondario, quali valendosi dell' opera delle dipendenti stazioni faranno procedere a quei controlli, che crederanno necessari per verificare l'esattezza delle dichiarazioni state fatte dai proprietari dei quadrupedi.

Anche le guardie di pubblica sicurezza, quelle municipali o campestri possono essere incaricate dalle autorità da cui dipendono di controllare le dichiarazioni dei proprietari dei quadrupedi.

Art. 4. Perchè gli uffici comunali possano tenere al corrente il registro di cui all'articolo precedente, i proprietari dovranno entro 20 giorni da quello in cui avvengono, dichiarare i mutamenti che si verificano nei cavalli e cavalli e cavalle, mule e muli posseduti, per nascite, morti, vendite, acquisti permute e cambiamento stabile di residenza dei quadrupedi.

Affinchè i comandi dei carabinieri reali possano essere al corrente delle variazioni avvenute nei cavalli e muli, gli uffici comunali dovranno dar visione del loro registro ai carabinieri reali ogni qualvolta ne siano richiesti a norma dello art. 3 della legge. In quest'occasione i carabinieri comunicheranno al comune le variazioni da essi accertate e che non risultassero sul registro stesso.

Art. 5. Le dichiarazioni di cui ai precedenti art. 2 e 4 possono essere fatte dagli agenti o dai rappresentanti dei proprietari dei quadrupedi.

Il mandato potrà risultare anche da semplice lettera.

Art. 6. Ogni proprietario all'atto in cui fa la dichiarazione di possesso dei quadrupedi o quella relativa ai mutamenti avvenuti, riceverà un certificato conforme all'unito modello numero 3 dal quale risulti la fatta dichiarazione.

Art. 7. Per la verifica dei registri il Ministero della guerra si varrà dell'opera delle commissioni incaricate delle riviste e potrà delegare autorità da esso dipendenti, alle quali i comuni dovranno, venendo richiesti, presentare i registri medesimi.

Per le ommissioni ed inesattezze, e per qualsiasi altra irregolarità che si rinvenisse nella tenuta dei registri, sarà redatto, in duplice copia, apposito processo verbale constatante il fatto.

Delle due copie del verbale, una è rilasciata al sindaco del comune interessato e l'altra è trasmessa al prefetto della provincia per gli opportuni provvedimenti.

TITOLO II.

Rivista dei quadrupedi

Art. 8. In esecuzione dell' art. 7 della legge, il Ministero della guerra può ordinare in tempo di pace, quando lo stimi opportuno, tenendo per quanto possibile conto delle esigenze dell'agricoltura, la rivista dei cavalli e cavalle, muli e mule per riconoscere quali siano atti al servizio militare.

Art. 9. Il ministero della guerra può ordinare una simile rivista simultaneamente per tutte le provincie dello Stato, ovvero in alcune soltanto; può anche limitare la rivista solamente ad alcuni comuni.

Art. 10. La rivista verrà indetta con apposito manifesto, conforme al modello n. 4, da affiggersi in tutti i comuni e nelle frazioni di comune.

I sindaci si varranno inoltre di tutti i mezzi indicati all' articolo 2 per dare la massima pubblicità al manifesto in parola.

Il manifesto indicherà il giorno in cui avrà luogo la visita ed il sito di riunione dei quadrupedi.

Art. 11. Alla rivista non saranno presentati:

a) i cavalli e cavalle, muli e mule pei quali in precedenti riviste venne rilasciato il certificato conforme al modello n. 5, constatante la loro non idoneità in modo assoluto al servizio dell'esercito;

b) quelli che non hanno compiuto gli anni 2 al 1° gennaio dell'anno in cui ha luogo la rivista;

c) quelli affetti da malattie temporanee la di cui gravità non permette di presentarli alla rivista.

I proprietari dei quadrupedi di cui alla lettera *a*, dovranno presentare alla commissione il certificato di non idoneità stato loro rilasciato in precedenti riviste.

Il proprietario che avesse smarrito documento tale dovrà presentare il cavallo o mulo alla commissione per essere di nuovo visitato.

Quei proprietari che, pure avendo diritto a consimile esenzione dalla rivista dei loro quadrupedi per essere stati dichiarati non idonei in precedenti riviste, non lo faranno risultare alla commissione con la presentazione del prescritto documento, saranno dichiarati contravventori e come tali denunciati alla competente autorità per l' applicazione della multa prescritta dall'art. 9 della legge.

I proprietari dei quadrupedi di cui alla lettera *c*, dovranno presentare una dichiarazione, vidimata dal sindaco, dalla quale risulti che i quadrupedi non possono essere presentati alla rivista e lo stato signaletico dei medesimi.

Quando i quadrupedi siano curati da un veterinario, la dichiarazione sovracitata dovrà essere firmata dal veterinario.

Quei proprietari che per un valido e grave motivo che non sia la malattia temporanea di cui alla lettera c, non potettero presentare i loro cavalli e cavalle, muli e mule, alla rivista, dovranno presentarsi in persona alla commissione, ovvero inviare un loro agente o rappresentante, e produrre un attestato vidimato dal sindaco dal quale risulti la causa della non avvenuta presentazione.

In modo analogo dovranno presentarsi i proprietari di giumente con puledri lattanti o riconosciute pregne o di giumente sgravatesi da meno di un mese se senza puledro, che per il loro stato non possano essere presentate alla rivista.

Se le cause che impedirono la presentazione cessano prima che la commissione abbia ultimato la rivista nel comune, i proprietari devono presentare i loro quadrupedi alla commissione.

La commissione è in diritto di recarsi al domicilio dei proprietari per visitare i quadrupedi non presentati.

I proprietari che al momento della rivista avessero i loro cavalli e cavalle, muli e mule in un comune lontano da quello ove abitualmente risiedono, potranno presentarsi alla commissione incaricata della rivista dei quadrupedi esistenti in detto comune lontano.

I proprietari che intendono valersi di questa facoltà, oltre al disporre perchè in tempo debito i quadrupedi siano presentati alla rivista nel detto comune lontano, dovranno darne avviso alla commissione che funziona nel comune della loro ordinaria residenza, indicando alla medesima partitamente il numero di cavalli e muli di cui sono possessori e che per effetto del presente regolamento sono tenuti a presentare alla rivista, onde la commissinne possa inscriverli nell' apposito prospetto modello 6 fra i quadrupedi registrati con riserva.

Non ottemperando a siffatta prescrizione, i proprietarii saranno dalla commissione considerati quali contravventori al disposto della legge, e come tali denunciati alla competente autorità per l' applicazione della multa di cui all' art. 9 della legge.

Art. 12. I proprietari di mandre equine non inferiori ai 30 capi e chiunque possegga un egual numero di cavalli e cavalle, muli e mule, riuniti in uno stesso luogo, i negozianti di cavalli qualunque sia il numero dei quadrupedi da loro posseduti, purchè ne faccia domanda alla commissione al suo giungere nel comune in cui hanno domicilio, possono ottenere in occasione di rivista che i loro cavalli e cavalle, muli e mule siano visitati nel luogo in cui trovansi senza essere obbligati a presentarli nel sito di riunione fissato per la commissione.

Art. 13. La commissione che visita cavalli e cavalle, muli e mule, che hanno abituale residenza in altro comune, e che solo temporaneamente, per ragioni di pascolo od altro motivo, al momento della rivista si trovano nel territorio del comune in cui essa opera, dovrà inscriverli tutti indistintamente, siano idonei (eccettuati s' intende quelli pei quali fu precedentemente rilasciato il mod. 5), in uno specchio modello 6 a parte, modificandolo in modo che vi risulti in qual comune vennero visitati ed a quale effettivamente appartengono.

Per quelli che saranno riconosciuti non idonei in modo assoluto verrà rilasciato ai proprietari il prescritto mod. 5, e sullo specchio mod. 6 sarà posta l' annotazione " *non idoneo in modo assoluto; rilasciato il mod. 5.* "

Tali specchi dovranno tosto essere trasmessi all' autorità militare designata nell'istruzione per la requisizione; che ha giurisdizione sul comune in cui sono abitualmente domiciliati i quadrupedi visitati.

Con la scorta di tali specchi complementari la predetta autorità militare completerà gli specchi mod. 6 per i comuni dipendenti classificando definitivamente i quadrupedi stati registrati con riserva e depennando quelli, che risultassero non idonei in modo assoluto. Ultimata la rivista, a cura di questa stessa autorità saranno redatti i verbali per tutti quei cavalli o muli stati registrati con riserva e per i quali non risulta, che siano stati presentati alla rivista in altro comune in conformità alla dichiarazione fatta dal proprietario.

Art. 14. La rivista dei cavalli e cavalli, muli e mule fatta da apposite commissioni composte di uno o due ufficiali dell'esercito coadiuvati da un veterinario borghese o militare.

Art. 15. In ogni comune assisterà alla rivista un rappresentante del comune.

Art. 16. Le commissioni di rivista sono incaricate di:

a) visitare i quadrupedi presentati alla rivista e stabilire quali di essi siano idonei al servizio dell'esercito;

b) quali siano non idonei per cause transitorie;

c) quali siano non idonei in modo assoluto;

d) stabilire il prezzo di stima dei quadrupedi dichiarati idonei al servizio dell'esercito.

Art. 17. I quadrupedi saranno per cura del comune fatti trovare nel sito prescritto dal manifesto.

I proprietari saranno chiamati a presentare i loro quadrupedi seguendo l'ordine alfabetico.

Art. 18. L'idoneità e la non idoneità assoluta dei quadrupedi al servizio dell'esercito è pronunciata esclusivamente ed inappellabilmente dal presidente della commissione di rivista sentito il parere del veterinario.

Art. 19. Il prezzo di stima dei quadrupedi dichiarati idonei è fatto dal presidente della commissione, sentito il parere del veterinario, in base al prezzo corrente sui materiali al momento della rivista, senza tener conto dell'aumento che potrebbe verificarsi in caso di mobilitazione e riferendosi unicamente al loro valore intrinseco.

Art. 20. Sarà presentato e lasciato a disposizione della commissione per tutta la durata della seduta il registro dei cavalli e cavalle, muli e mule che il comune è in obbligo di tenere in corrente, giusta il prescritto dall'articolo 3 della legge.

Art. 21. I quadrupedi dichiarati non idonei in modo assoluto al servizio del regio esercito vengono tosto ritirati dai loro proprietari, ai quali la commissione rilascia il certificato mod. n. 5.

Art. 22. I quadrupedi dichiarati idonei al servizio militare e quelli dichiarati non idonei per cause transitorie, vengono annotati su apposito prospetto mod. n. 6, secondo l'ordine alfabetico dei loro proprietari.

Il prospetto mod. n. 6 viene compilato dalla commissione per ogni singolo comune in una sola copia, seguendo le norme date all'art. 3 per l'impianto del registro mod. n. 1.

Questa copia sarà trasmessa dal presidente della commissione all'autorità militare che sarà designata nell'apposita istruzione; la quale autorità dopo avere definitivamente completata la copia ricevuta colle dichiarazioni che le saranno pervenute in virtù del disposto dell'art. 13, ne farà redigere copia che trasmetterà, per essere conservata, all'ufficiale dei carabinieri reali che esercita comando diretto nella zona assegnata alla commissione.

Art. 23. Le copie dei prospetti conservati dagli ufficiali dei

carabinieri reali vengono da questi consegnate alle stazioni dipendenti pei comuni che lo interessano.

I comandanti di stazione valendosi delle cognizioni loro personali e delle notizie da attingersi agli uffici comunali, i quali, giusta il prescritto dall'art. 4 devono, quando richiesti, dar loro visione del registro mod. n. 1, terranno al corrente, per tutti i comuni del loro distretto, il prospetto eseguendovi le seguenti variazioni:

a) registrare tutti i passaggi di proprietà che per vendita, permuta, cessione od altra causa, avvengono nei quadrupedi annotati sul prospetto, sempre quando tali passaggi si verifichino fra persone domiciliate nel comune a cui il prospetto si riferisce;

b) depennare dal prospetto i quadrupedi morti e quelli che per cessione passano in proprietà a persone domiciliate fuori del comune.

c) aggiungere indistintamente sul prospetto, e per ordine alfabetico dei loro proprietari, tutti i cavalli e cavalle, muli e mule, esclusi quelli muniti di certificato di non idoneità assoluta stabilito dall' art. 21, di cui vengono in possesso persone del comune; non che tutti i cavalli e cavalle, muli e mule che, dopo l'ultima rivista, compiono i due anni di età, e possono quindi essere dichiarati non idonei per cause transitorie.

Le copie del prospetto così tenute al corrente saranno presentate alla commissione nella successiva rivista, od alla evenienza alla commissione incaricata della requisizione.

Art. 24. La commissione, ultimate le operazioni di rivista nel comune, dovrà compilare un processo verbale, conforme al mod. n. 7, in duplice copia, nel quale siano esplicitamente dichiarate le mancate presentazioni che la commissione avrà potuto accertare, senza che per parte dei proprietari abbiano avuto luogo le denuncie di cui all'art. 11.

Delle due copie del verbale, una complessiva è rilasciata seduta stante al sindaco del comune interessato; l' altra copia, che dovrà essere compilata in tanti distinti esemplari quanti sono i proprietari contravventori, viene inviata al prefetto della provincia, affinchè provveda per l' applicazione della multa stabilita dell' art. 9 della legge, denunziando i contravventori all' autorità giudiziaria.

Il processo verbale sarà compilato anche quando le operazioni siansi compiute senza alcun particolare incidente e senza che abbiano avuto luogo contravvenzioni alla legge.

Art. 25. Ultimata la rivista nel comune, il rappresentante del comune, in presenza della commissione, fa l' estrazione delle lettere alfabetiche per stabilire l' ordine con cui i proprietari

dovranno presentare i quadrupedi alla commissione in caso di requisizione.

Per cui se le lettere dell'alfabeto usciranno dall'urna per esempio nell'ordine seguente: P, R, A, F, S, M, ecc., s'intende che i proprietari dovranno presentarsi secondo il detto ordine.

Nei comuni in cui funzionano più commissioni per la rivista, l'estrazione a sorte di cui all'alinea precedente sarà fatta, per il comune tutto dal sindaco o dal suo rappresentante, presso la commissione che ha il numero d'ordine minore fra quelle funzionanti nel comune.

L'esito dell'estrazione a sorte delle lettere dell'alfabeto sarà fedelmente trascritto a tergo del mod. n. 6.

TITOLO III.

Requisizione in caso di mobilitazione.

Art. 26. Il Ministero della guerra stabilisce annualmente il numero dei quadrupedi, che devono essere prelevati immediatamente in ogni comune per caso di mobilitazione. Naturalmente in questo numero saranno compresi i quadrupedi, che già fossero stati precettati od espropriati in altro modo.

Questo numero sarà fatto conoscere a ciascun comune all'atto della requisizione.

Quando in un comune non si dovessero prelevare immediatamente tutti i quadrupedi idonei al servizio militare, la commissione prima d'iniziare le sue operazioni farà conoscere l'aliquota dei quadrupedi da requisirsi immediatamente nel comune, avvertendo però che i rimanenti quadrupedi restano a disposizione del Governo fino a nuovo ordine.

Art. 27. Quando pel fatto della mobilitazione di tutto o di parte dell'esercito si debba procedere alla requisizione, la presentazione dei quadrupedi sarà indetta con apposito manifesto modello n. 8, da affiggersi in tutti i comuni e nelle frazioni di comuni.

I sindaci si varranno inoltre di tutti i mezzi indicati all'art. 2 per dare la massima diffusione al manifesto in parola.

Ventiquattro ore dopo emanato l'ordine di requisizione non saranno più tenute valide altre denuncie, fuorchè quelle di morte e di vendite agli ufficiali, per tutti i quadrupedi, che devono essere presentati alle commissioni di requisizione a senso dell'art. 29 del presente regolamento.

Questa proibizione durerà fin tanto che non venga tolta con apposita disposizione dal Ministero della guerra.

Art. 28. Il manifesto di chiamata indicherà il giorno, l'ora ed il luogo in cui ogni comune dovrà presentare i quadrupedi alla commissione di requisizione.

Art. 29. Alle commissioni di requisizione dovranno essere presentati:

1. Tutti i cavalli e cavalle, muli e mule, stati dichiarati, nell' ultima rivista, idonei per il servizio dell' esercito, o non idonei per cause transitorie;

2. Tutti quelli che non sono stati presentati all' ultima rivista passata nel comune al quale appartengono al momento della requisizione.

Sono però esclusi:

a) quelli venduti ad ufficiali in attività di servizio o richiamati in servizio effettivo;

b) i non idonei in modo assoluto pei quali venne da una commissione di rivista rilasciato il certificato di non idoneità modello 5;

c) quelli affetti di cecità completa od apparente di ambo gli occhi;

d) quelli affetti da zoppicatura inguaribili prodotte da deformazione evidente e permanente degli arti;

e) quelli affetti da malattie temporanee la cui gravità non permette in modo assoluto di presentarli alla commissione:

I proprietari dei quadrupedi di cui alla lettera *a)* dovranno presentare la dichiarazione di acquisto firmata dall' ufficiale.

I proprietari dei quadrupedi di cui alle lettere *c) d) e)*, dovranno presentare alla commissione una dichiarazione di un veterinario, dalla quale risulti che i quadrupedi si trovano nelle condizioni di fatto sovra accennate. Tale dichiarazione dovrà inoltre essere firmata da due proprietari di quadrupedi soggetti alla requisizione, e vidimata dal sindaco.

Art. 30. I proprietari che al momento della requisizione avessero per ragione di pascolo o per lavori agricoli od altro i loro cavalli e cavalle, muli e mule in un comune lontano da quello ove abitualmente risiedono e fossero materialmente impossibilitati di farli rientrare in tempo debito nel comune di loro abituale residenza, dovranno presentarli o farli presentare alla commissione incaricata dalla requisizione in quel comune lontano, sotto pena della multa comminata dall' articolo 9 della legge pei trasgressori.

I proprietari inoltre dovranno, appena pubblicato il manifesto di requisizione, dare partecipazione al sindaco del comune, sul cui registro sono iscritti i loro cavalli e muli della impossibilità materiale in cui essi si trovono di poter presentare i quadrupedi alla commissione che funzionerà in detto comune; consimile partecipazione dovranno pure dare a quesl' ultima commissione allorquando giungerà nel comune per eseguirvi

la requisizione, presentando alla medesima una dichiarazione firmata da due proprietari di quadrupedi soggetti alla requisizione e vidimata dal sindaco, dalla quale risulti la impossibilità succitata.

I sindaci cui pervengono siffatte notificazioni per parte dei propri amministrati dovranno comunicare al comandante del distretto militare, sotto la cui giurisdizione trovasi il comune, in numero dei cavalli e cavalle, muli e mule, che per gli effetti del presente articolo non potranno essere presentati alla commissione, indicando in quale comune i detti quadrupedi saranno presentati.

Art. 31. Le commissioni di requisizione saranno costituite da un ufficiale dell'esercito, commissario militare, un delegato del consiglio provinciale, commissario civile, coadiuvato da un veterinario borghese o militare; da un perito nominato dalla deputazione provinciale.

Il veterinario non ha voto.

Il perito sarà interpellato in caso di contestazione e nei modi appresso indicati.

Art. 32. Il ministero della guerra fa conoscere annualmente ai prefetti il numero delle commissioni che opereranno, occorrendo, la requisizione nel territorio della provincia ed il numero di quelle incaricate dall'accettazione dei quadrupedi precettati da costituirsi alla sede di determinati reggimenti o reparti di truppa in conformità del disposto dell'art. 64 del presente regolamento.

Ogni consiglio provinciale nomina annualmente e preventivamente per ciascuna commissione il consigliere provinciale che deve farne parte; in pari tempo nomina pure un supplente per sostituirlo in caso d'impedimento od assenza.

I consiglieri provinciali durano in carica un anno.

Il perito sarà dalla deputazione provinciale nominato all'atto della pubblicazione del manifesto della requisizione e scelto fra gl'individui inscritti su appositi elenchi compilati fin dal tempo di pace per cura dell'autorità prefettizia di concerto coi comandanti di divisione militare territoriale.

In detti elenchi saranno iscritte persone intelligenti, che presentino assoluta ed ineccepibile garanzia sulla loro probità ed imparzialità, affinchè si abbia la certezza che sapranno curare contemporaneamente gli interessi dello Stato e dei proprietari.

Art. 33. Alle operazioni di requisizione assisterà, per il proprio comune un rappresentante del comune stesso.

Art. 34. Quando per circostanze impreviste il commissario civile ed il supplente non potessero prendere parte ai lavori della commissione, i prefetti delle provincie, per le commis-

sioni dipendenti, provvedono all' immediata sostituzione dei medesimi.

Art. 35. Le commissioni di requisizione sono incaricate di:

a) visitare tutti i quadrupedi presentati a stabilire quali di essi sono idonei al servizio dell' esercito;

b) determinare il prezzo di acquisto dei quadrupedi che requisisce;

c) requisire il numero di quadrupedi che ogni comune deve somministrare immediatamente, giusta le disposizioni emanate dal Ministero della guerra;

d) diffidare i proprietari dei quadrupedi che eventualmente non fossero subito requisiti, che essi devono, a termine del prescritto dell' art. 14 della legge, tenerli fino a nuovo ordine a disposizione del Governo, e che perciò non li possono nè vendere, nè cedere, nè permutare;

e) procedere al pagamento dei quadrupedi requisiti in contanti, o mediante buoni esigibili presso le casse dello Stato, giusta quanto sarà prescritto dal Ministero della guerra.

Art. 36. I quadrupedi saranno per cura del comune, da cui dipendono i proprietari, fatti trovare nel giorno, ora e sito prescritto dal manifesto di chiamata modello 8.

Art. 37. I comuni saranno chiamati a presentare i quadrupedi alla commissione di requisizione nell' ordine che sarà determinato dal Ministero della guerra in base della mobilitazione, e partecipato col manifesto di chiamata.

Art. 38. I proprietari dei singoli comuni dovranno presentare i loro quadrupedi secondo l' ordine stabilito antecedentemente nell' ultima rivista, coll' estrazione a sorte delle lettere alfabetiche di cui all' articolo 25.

Cosicchè, se in detta estrazione le lettere alfabetiche uscirono nel seguente ordine P, R, A, F, S, M, ecc., i proprietari si dovranno presentare coi loro quadrupedi alla commissione di requisizione nello stesso ordine.

Art. 39. Tutti i quadrupedi presentati alla commissione di requisizione dovranno essere provveduti di solida cavezza munita di due corde.

Essi dovranno inoltre avere la ferratura in tale stato che non occorra immediatamente rinnovarla.

Ove ad un quadrupede requisito mancasse la cavezza, ovvero fosse inservibile, esso sarà provveduto, per cura della commissione di requisizione, di una cavezza da stalla con corde; in tal caso il prezzo della cavezza e delle corde vien detratto dal prezzo di stima del quadrupede.

Così pure, quando occorra far ferrare subito un quadrupede accettato, il prezzo della ferratura sarà dedotto dal prezzo di stima del quadrupede.

Art. 40. L'idoneità e la non idonietà dei quadrupedi al servizio dell'esercito è pronunciata esclusivamente ed inappellabilmente dal commissario militare, sentito il parere del veterinario.

Art. 41. All'atto della requisizione, tenendo conto dell'aumento di valore cagionato dalla mobilitazione, la commissione stabilirà il prezzo dei quadrupedi da requisirsi.

Esso è stabilito dai due membri della commissione sentito il parere del veterinario, quindi viene comunicato al proprietario.

Se questi non l'accetta, si fa intervenire il perito; ed il prezzo viene allora stabilito facendo la media dei valori attribuiti al quadrupede dal commissario militare, da quello civile e dal perito.

Art. 42. Qualora il numero dei quadrupedi da prelevarsi immediatamente in un comune fosse inferiore a quello dei quadrupedi atti al servizio dell'esercito esistente nel comune, ciascun proprietario avrà diritto di presentare altro quadrupede in sostituzione del proprio, compreso nel contingente da prelevarsi purchè ugualmente atto allo stesso servizio, cui sarebbe destinato quello che egli vuol conservare. La commissione ne determina il prezzo nei modi indicati.

Il quadrupede conservato dal proprietario che lo ha cambiato, rimarrà a disposizione del Governo, come tutti gli altri non prelevati immediatamente e potrà essere requisito al primo bisogno che si verifichi.

Art. 43. È fatta facoltà al Governo di escludere, se lo crede opportuno, all'atto della mobilitazione, dal prelevamento immediato quei cavalli di lusso che non gli convenisse d'acquistare per il loro prezzo troppo elevato.

Questi cavalli vanno in deduzione del contingente assegnato al comune.

Essi restano però a disposizione del Governo fino a nuovo ordine, come tutti gli altri quadrupedi che non sono stati prelevati immediatamente.

Art. 44. Ai proprietari ai quali si requisiscono i quadrupedi verrà pagato l'importo in contanti, ovvero rilasciato un buono conforme al modello n. 9 firmato dai due membri della commissione di requisizione, contenente l'indicazione della somma devoluta al proprietario,

I buoni sono riscuotibili al capoluogo di circondario presso la tesoreria provinciale, e dove questa non esiste, presso gli agenti della medesima, dietro mandati emessi dal Ministero della guerra.

Art. 45. Saranno presentati e lasciati a disposizione della commissione, per tutta la durata della seduta, il registro mo-

dulo n. 1, tenuto dai comuni ed il prospetto mod. n. 6, tenuto dall'arma dei carabinieri reali.

Art. 46. I quadrupedi che non sono prelevati immediatamente, sono tosto lasciati in libertà.

Art. 47. I quadrupedi prelevati immediatamente sono inscritti sul registro mod. n. 10 indicante i quadrupedi requisiti, e quindi ritirati dalla commissione.

Art. 48. Ultimate le operazioni di requisizione per ogni comune, la commissione dovrà compilare un processo verbale conforme al mod. n. 11, in duplice copia, dal quale risulti il numero dei quadrupedi mancanti, per completare il contingente che il comune doveva fornire.

Delle due copie del verbale, una complessiva è rilasciata, seduta stante al sindaco del comune interessato, l'altra copia che dovrà essere compilata in tanti distinti esemplari quanti sono i proprietari contravventori, viene trasmessa al prefetto della provincia, affinchè provveda per l'applicazione delle multe di cui all'articolo 11 della legge ed all'articolo 75 del presente regolamento, denunziando i contravventori all'autorità giudiziaria.

Il processo verbale sarà compilato anche quando le operazioni siansi compiute senza alcun particolare incidente e senza che abbiano avuto luogo contravvenzioni alla legge.

TITOLO IV.

Esenzioni dagli obblighi imposti dalla legge per la requisizione dei quadrupedi.

Art. 49. Oltre alle esenzioni contemplate agli articoli 11 e 29, sono esclusi dalle dichiarazioni di cui agli articoli 2 e 4 della legge, dalle riviste annuali e dalle requisizioni:

a) i cavalli e cavalle, muli e mule, in uso della casa e corte delle LL. MM. il Re e la Regina, e dei reali Principi;

b) quelli degli agenti diplomatici delle potenze estere e del personale delle legazioni accreditate presso il regio governo;

c) quelli dei consoli generali, consoli, vice-consoli ed agenti consolari cittadini dello Stato che li ha nominati, sempre quando questo goda del trattamento della nazione più favorita in materia consolare ed essi non posseggano beni stabili nel Regno o non vi esercitino alcun commercio od industria;

d) quelli degli ufficiali, sempre quando siano adoperati per uso personale, nei limiti del numero attribuito dalla legge al loro grado e carica;

e) gli stalloni appartenenti allo Stato od approvati per servizio privato;

f) le giumente di puro sangue e quelle brade indome destinate esclusivamente alla riproduzione.

Sono esenti dalla sola requisizione: le giumente con puledri lattanti o riconosciute pregne.

Art. 50. Le nazioni che si trovano nelle condizioni di cui alla lettera *c*) del precedente articolo, sono indicate nell' allegato *A* del presente regolamento.

L'elenco di dette nazioni può essere modificato per decreto reale.

Art. 51. Sono da considerarsi giumente di puro sangue (lettera *f*) quelle che hanno ottenuto l'inscrizione nel libro genealogico (Stud-Book) dei cavalli di puro sangue, compilato e pubblicato dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Art. 52. Sono esenti dalle dichiarazioni prescritte agli articoli 2 e 4 ma non dalle riviste e requisizioni i negozianti di cavalli.

Essi però al 1° marzo ed al 1° settembre d'ogni anno devono rimettere all' ufficio del comune in cui sono domiciliati un elenco dei cavalli e cavalle, muli e mule, posseduti alle date suddette, collo stato signaletico di ciascuno di essi.

Simile elenco sarà unito al registro mod. n. 1 e presentato in un col registro stesso alle commissioni di rivista e di requisizione.

Per gli effetti del presente articolo sono considerati come negozianti di cavalli coloro che figurano in tale qualità sui registri della camera di commercio del rispettivo distretto.

Art. 53. Sono esenti dalle riviste e dalle requisizioni, ma non dalle dichiarazioni di cui all'art. 4 della legge, i cavalli e cavalle inscritti a società di corse legalmente costituite e riconosciute dallo Stato, vale a dire i cavalli e cavalle che siano stati inscritti per le corse dell'anno precedente od abbiano ottenuto l'iscrizione regolare per quelle da farsi nell'anno. A questo effetto, ogni anno, il Ministero di agricoltura e commercio comunicherà a quello della guerra l'elenco delle società di corse riconosciute.

Art. 54. In occasione di rivista o di requisizione, i proprietari di stalloni approvati per servizio privato contemplati dall'alinea *e*) dell' art. 49 dovranno presentare alla commissione di rivista o requisizione il certificato di approvazione alla monta pubblica, rilasciato dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, in conformità del disposto dell'art. 12 lettera *a*) del regolamento relativo all' industria stalloniera privata, approvato con regio decreto del 24 giugno 1888.

I proprietari di giumente di puro sangue o brade indome

di cui alla lettera *f)* dello stesso articolo debbono presentare, i primi il libro genealogico di cui all'art. 51 ovvero un certificato attestante l'inscrizione in esso conseguita, rilasciato dal Ministero di agricoltura, industria e commercio; i secondi una dichiarazione di un veterinario vidimata dal sindaco del comune e firmata da due proprietari di quadrupedi soggetti alla requisizione, e dalla quale risulti non essere la cavalla adoperata in alcun servizio da tiro, sella o soma siccome indoma e destinata unicamente alla riproduzione.

I proprietari di cavalli da corsa per ottenere le esenzioni, di cui all'art. 53, dovranno comprovare di aver ottenute le inscrizioni nello stesso articolo specificate.

I proprietari di giumente con puledri lattanti o di giumente riconosciute pregne debbono produrre una dichiarazione di un veterinario vidimata dal sindaco del comune e firmata da due proprietari di quadrupedi soggetti alla requisizione, dalla quale risulti lo stato in cui dette giumente si trovano, che dà loro diritto all'esenzione.

TITOLO V.

Retribuzioni ed indennità.

Art. 55. Ai consiglieri provinciali membri civili delle commissioni di requisizione spetta per ogni giorno, in cui prendono parte alle operazioni delle commissioni, una indennità personale da stabilirsi dal consiglio provinciale.

Le spese di trasporto saranno pagate dalle commissioni.

Art. 56. Ai veterinari civili ed ai periti nominati in aggiunta alle commissioni spetta la retribuzione di lire 0,15 per ogni quadrupede visitato.

Simile retribuzione, la quale non potrà in ogni modo essere inferiore a lire 10, per ogni giorno, è loro pagata dalle commissioni.

Art. 57. Ai proprietari i quali devono percorrere una distanza maggiore di 20 chilometri per presentare i loro quadrupedi alle commisssioni di rivista o di requisizione, od ai corpi perchè precettati, sarà corrisposta un'indennità di lire 10 per ogni quadrupede presentato;

Però tanto per questi, come per gli altri proprietari, le spese di mantenimento e di trasporto dei quadrupedi e dei conducenti sono ad esclusivo loro carico senza diritto ad alcun rimborso.

TITOLO VI.

Registro dei veicoli.

Art. 58. In ogni comune sarà impiantato e tenuto al corrente un apposito registro conforme al mod. n. 12 indicante i proprietari, domiciliati nel comune, i quali posseggono vetture, carri ed omnibus che possono servire per uso dell'esercito.

Simile registro sarà impiantato e tenuto al corrente dagli uffici comunali, attenendosi all'avvertenza posta sul frontespizio, e senza che i proprietari dei carri, vetture ed omnibus siano tenuti ad alcuna dichiarazione.

Art. 59. Per la verifica di questi registri da farsi in occasione delle riviste di quadrupedi, il Ministero della guerra si varrà dell' opera delle commissioni incaricate della rivista, e potrà delegare autorità da esso dipendenti alle quali i comuni dovranno, venendo richiesti, presentare i registri medesimi.

TITOLO VII.

Altri modi di requisizione.

Art. 60. Oltre al modo di requisizione indicato dai precedenti articoli, è in facoltà del Governo, in caso di mobilitazione di tutto o di parte dell'esercito, di requisire i cavalli e cavalle, muli e mule, non che gli altri animali da soma e da tiro occorrenti pel servizio dell'esercito per mezzo di:

a) espropriazione forzosa;
b) precettazione preventiva.

Eguale facoltà esso ha per le vetture ed i carri che possono servire per l'esercito.

Art. 61. L'espropriazione forzosa consiste nella requisizione immediata, operata da qualunque autorità militare mediante pagamento a prezzo di stima dei quadrupedi, vetture, carri e bardature di qualsiasi specie.

Il pagamento sarà fatto in contanti o mediante buoni colle stesse norme di cui all'art. 44 del presente regolamento.

Art. 62. La precettazione consiste nell'obbligo fatto fin dal tempo di pace al proprietario di un quadrupede di presentarlo in caso di mobilitazione in un determinato luogo in seguito a richiesta contenuta nel manifesto di chiamata alle armi delle classi in congedo, ovvero comunicato con apposita partecipazione individuale.

La precettazione vien fatta dall'autorità militare ad ogni singolo proprietario mediante intimazione per iscritto.

La precettazione ha per iscopo di assicurare al Governo

il possesso di quadrupedi, che potessero occorrere anche prima che si proceda alla requisizione.

I quadrupedi da precettarsi saranno scelti fra quelli già stati dichiarati idonei al servizio militare e che si trovano inscritti sul prospetto mod. n. 6.

È in facoltà dell' autorità militare di delegare apposite commissioni per l'accertamento della idoneità dei quadrupedi da precettarsi, prendendo all'uopo gli opportuni concerti colle autorità locali.

Art. 63. I proprietari di quadrupedi stati precettati, che non li presentassero nei limiti di tempo loro indicati nel precetto saranno sottoposti ad una multa di lire 200; nel caso invece la presentazione avvenga nel tempo debito, per ciascun quadrupede ceduto all'amministrazione militare riceveranno in più del prezzo di stima un premio di lire 100.

Art. 64. Il prezzo di stima pei cavalli ceduti sarà stabilito al momento della consegna del cavallo o mulo colle norme dell'art. 41 del presente regolamento. Al quale scopo apposita commissione sarà costituita presso la sede del reggimento o distaccamento cui devono essere presentati i quadrupedi.

La commissione sarà composta in modo analogo a quella per la requisizione e cioè: di un ufficiale dell'esercito, commissario militare; di un delegato provinciale, commissario civile; di un veterinario e di un perito da nominarsi dalla deputazione provinciale.

Art. 65. La precettazione non impone alcun vincolo ai proprietari per il commercio dei loro quadrupedi fino a che non è pubblicato il manifesto di chiamata alle armi delle classi in congedo, o che essi abbiano ricevuto l'invito personale di presentazione dei quadrupedi precettati. In caso di perdita o cessione del quadrupede precettato il proprietario è però in obbligo di tosto informarne il corpo che lo aveva precettato.

Art. 66. Se un quadrupede precettato vien venduto, il nuovo proprietario non sarà tenuto agli obblighi di quello a cui subentra, se non nel caso che esso venga a sua volta precettato.

Art. 67. Colle stesse norme stabilite nei precedenti art. 62, 63 e 65, il Governo potrà precettare i carri e vetture, che eventualmente potessero occorrere pel servizio dell'esercito.

Il prezzo di stima sarà stabilito al momento della consegna del carro, della vettura o della bardatura.

TITOLO VIII.

Infrazioni e pene.

—

Art. 68. I comuni saranno responsabili della regolare tenuta

del registro di cui all' art. 3 della legge e dei derivanti dall'inadempimento degli obblighi ad essi imposti dalla legge medesima, salvo a rivalersi contro coloro che vi avranno dato causa.

Art. 69. I proprietari che entro quaranta giorni da quello in cui furono invitati a far la dichiarazione dei cavalli e cavalle, muli e mule posseduti, non adempiranno in tutto od in parte a tale obbligo, saranno soggetti ad una multa di lire 100, la quale verrà portata a lire 200 per coloro i quali facessero dichiarazioni non conformi al vero.

Ad ugual multa andranno soggetti i proprietari che nei 20 giorni successivi a quello in cui si verificano non denunzieranno, o lo faranno in modo non conforme al vero, i mutamenti che per nascite, vendite, acquisti, permute, cessioni o morti, avvengano nei cavalli e muli da essi posseduti.

Art. 70. Ai proprietari che senza giustificato motivo non presenteranno, nel luogo e tempo stabilito, alla rivista ed alle commissioni di requisizione, i cavalli e cavalle, muli e mule che sono in obbligo di presentare, sarà inflitta, per ogni quadrupede non presentato, una multa di L. 51 a L. 500 nel primo caso, e di L. 500 a 1000 nel secondo. Inoltre ogni quadrupede non presentato sarà considerato come idoneo al servizio militare.

I comuni saranno responsabili dei danni derivanti dallo inadempimento degli obblighi ad esso imposti relativamente alla pubblicazione dei manifesti di rivista e di requisizione.

Art. 71. Le pene pecuniarie, comminate dai precedenti art. 69 e 70 saranno applicate senza pregiudizio delle penalità stabilite dal codice penale, qualora chi è colpito dalla multa sia incorso in qualche reato da esso codice contemplato.

Art. 72. Gli agenti della forza pubblica e specialmente l'arma dei carabinieri reali devono invigilare l' adempimento per parte dei proprietari, degli obblighi loro fatti dagli art. 2, 4, 11 e 29 del presente regolamento, ed accertare le contravvenzioni agli obblighi stessi che venisse loro fatto di scoprire.

Il prodotto delle multe inflitte per le contravvenzioni di cui all'alinea precedente sarà devoluto per 1[4 agli agenti, che hanno accertato le contravvenzioni medesime.

TITOLO IX.

Disposizioni varie.

—

Art. 73. I modelli contemplati dal presente regolamento potranno, quando se ne manifesti il bisogno, essere modificati con determinazione ministeriale.

TITOLO X.

Disposizioni transitorie.

Art. 74. Nel caso venisse indetta la precettazione o la requisizione dei quadrupedi prima che sia eseguita una nuova rivista colle norme del presente regolamento, i dati proferti dallo specchio modello 6 saranno sostituiti dai dati registrati negli specchi dei quadrupedi idonei o non idonei per cause transitorie, modello 4 della *Rivista* del 1889, specchi che per conseguenza si debbono conservare dai comuni e presentare alle commissioni incaricate della precettazione o della requisizione; avvertendo che in tale rivista non essendo stata fatta l'estrazione a sorte prescritta dall'art. 10 della legge della requisizione, in ciascun comune i proprietari saranno chiamati a presentare i quadrupedi alle commissioni di requisizione seguendo l'ordine strettamente alfabetico.

Visto d'ordine di S. M.
Il ministro della guerra
E. Bertole-Viale

6372) **Regio Decreto** che approva il regolamento per lo eseguimento dei grandi trasporti militari.

29 agosto 1889

UMBERTO I. RE D'ITALIA ec.

Visto il Nostro decreto in data 27 maggio 1880, n. 5472 (serie 3.), che approva il regolamento per l'eseguimento dei grandi trasporti militari; Visto il nostro decreto in data 14 gennaio 1881, che approva il regolamento sul servizio delle intendenze in guerra; Visti i Nostri decreti in data 29 luglio 1882 e 16 novembre 1882 che stabiliscono le attribuzioni del capo di stato maggiore dell'esercito, del comandante in 2ª del corpo di stato maggiore e del maggiore generale addetto; Vista la legge 27 aprile 1885 approvante i contratti per l'esercizio delle reti ferroviarie Mediterranea, Adriatica e Sicula; Visto il nostro decreto in data 14 maggio 1889 che approva l'istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi per ragioni di impiego di militari in congedo illimitato; Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e dei lavori pubblici; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È approvato l'annesso regolamento riguardante lo eseguimento dei grandi trasporti militari, firmato d'ordine Nostro dai ministri della guerra e dei lavori pubblici.

Art. 2. Rimane abrogato il regolamento approvato col regio decreto 27 maggio 1880 e rimangono del pari abrogate tutte le disposizioni in vigore in quanto siano contrarie al presente regolamento.

Ordiniamo ecc. Roma, addì 29 agosto 1889.

UMBERTO
E. Bertolè-Viale
G. Finali

REGOLAMENTO

riguardante l' eseguimento dei grandi trasporti militari

CAPO I.

Studi preparatori in tempo di pace.

1. Presso il comando del corpo di stato maggiore è istituita una commissione mista permanente tecnico-militare, che prende il nome di commissione centrale per i trasporti militari in ferrovia, ed è incaricata di studiare e preordinare la utilizzazione dei mezzi necessari per l'effettuazione dei grandi trasporti militari in caso di guerra.

2. La predetta commissione centrale è composta come appresso:

Presidente. Il capo di stato maggiore dell'esercito;

Vice-presidente. Il tenente generale o maggiore generale addetto al comando del corpo di stato maggiore;

Membri.
- Il capo della direzione trasporti del corpo di stato maggiore;
- I commissari militari per le strade ferrate del Regno;
- L' ispettore generale delle strade ferrate, quale rappresentante del Ministero dei lavori pubblici o chi per esso;
- I direttori di esercizio delle grandi reti ferroviarie, o chi per essi, rispettivamente assistiti da un funzionario superiore per ogni ramo di servizio;

Segretario. Un ufficiale inferiore di stato maggiore.

3. Le direzioni generali delle strade ferrate del Mediterraneo, delle strade ferrate meridionali (Rete Adriatica) e delle strade ferrate della Sicilia designeranno al ministero dei lavori pubblici i nomi dei loro funzionari destinate a rappresentarle nella commissione centrale suddetta.

A questi funzionari le predette direzioni generali dele-

gheranno pieno potere per accettare le conclusioni della commissione stessa.

Il Ministero dei lavori pubblici comunicherà al Ministero della guerra i nomi dei funzionari ferroviari di cui sopra, unitamente a quello del proprio delegato che dovrà far parte della commissione predetta.

4. La commissione centrale per i trasporti militari in ferrovia verrà convocata dal suo presidente a seconda dei bisogni, sia per indirizzare gli studi, sia per esaminare i risultati.

Gli ordini di convocazione per i funzionari civili della commissione stessa saranno fatti loro pervenire rispettivamente per il tramite del Ministero dei lavori pubblici e delle direzioni generali delle società ferroviarie.

5. Il presidente della commissione centrale per i trasporti militari in ferrovia potrà, ogni qualvolta trattisi di studiare o preparare disposizioni per movimenti che non interessano tutte le reti ferroviarie del Regno, convocare una parte soltanto della commissione stessa.

Queste riunioni parziali della commissione potranno essere tenute, sia presso il comando del corpo di stato maggiore, sia presso la sede di una delle amministrazioni ferroviarie interessate.

A queste riunioni parziali sarà invitato anche il delegato del Ministero dei lavori pubblici.

6. La commissione centrale potrà, quando occorra per studi o per informazioni, chiamare nel suo seno gli ufficiali di stato maggiore addetti alla direzione trasporti.

Essa potrà pure, allo stesso scopo, chiamare nel suo seno per il tramite del ministero dei lavori pubblici, i direttori delle reti ferroviarie minori.

7. In caso d'urgenza, se qualcuno dei membri della commissione non petesse intervenire ad una data convocazione, il Ministero dei lavori pubblici, e le amministrazioni ferroviarie provvederanno inviando un surrogante.

CAPO II.

Esecuzione dei grandi trasporti

Generalità

8. Durante la mobilitazione e durante la guerra il servizio delle strade ferrate passerà alla dipendenza dell'autorità militare, sia per i trasporti militari, come per quelli del pubblico, e ciò avverrà conformemente a quanto in appresso viene indicato.

9. I trasporti ferroviari che occorre eseguire in tempo

di guerra si possono essenzialmente distinguere in due periodi, quello cioè dei trasporti per la mobilitazione o la radunata e quello dei trasporti sulle linee di tappa dopo ultimata la radunata.

CAPO III.

Trasporti per la mobilitazione e la radunata dell' esercito

Costituzione e attribuzioni della direzione generale dei trasporti

10. All'atto della mobilitazione dell'esercito viene costituita la direzione generale dei trasporti; essa è composta del direttore generale dei trasporti (capo) e degli ufficiali designati dal bollettino di mobilitazione (parte II).

Alla direzione generale dei trasporti verranno per quanto riguarda i trasporti per ferrovie, aggiunti:

Un rappresentante del regio ispettorato generale delle strade ferrate;

Alcuni funzionari superiori pei servizi del movimento e della trazione (coadiuvati dal personale tecnico che loro potesse occorrere) per ciascuna delle grandi amministrazioni ferroviarie del Regno.

11. Durante il periodo della mobilitazione e della radunata, la direzione generale dei trasporti fa parte integrante del Ministero della guerra (segretariato generale).

12. Il Ministero della guerra, in tal modo, per mezzo della direzione generale dei trasporti, costituita come è detto precedentemente, riassumerà in sua mano la direzione dei movimenti da seguirsi su tutte le reti ferroviarie nazionali.

13. Tutte le autorità militari, pertanto, si dovranno rivolgere al Ministero della guerra (direzione generale dei trasporti) per tutto ciò che, non essendo già previsto; potesse concernere l' esecuzione dei trasporti di personale o di materiale.

14. Il Ministero decide su quali linee, ed in qual momento, debba porsi in vigore l' orario militare; determina in qual misura, in tutta l'estensione del Regno, possansi lasciare dei treni a disposizione del pubblico, e quali, e provvede alla conveniente ripartizione del materiale mobile.

15. L' esercizio delle linee, sulle quali non è in vigore tale orario, rimane regolato in base all' orario ordinario. Il Ministero potrà però utilizzare parte, od anche tutti i treni di questo orario per uso militare; come pure modificare in qualunque modo l'orario stesso e disporre completamente del materiale mobile.

16. Per la sicurezza delle stazioni e linee ferroviarie soggette ad attacchi o colpi di mano, il Ministero darà le necessarie disposizioni alle autorità militari territoriali.

17. Pei lavori più urgenti che occorresse di eseguire in alcune stazioni, o su alcune linee; oltre a tutte le risorse in personale ed in materiali che, entro i limiti del possibile, dovranno essere fornite dalle amministrazioni ferroviarie, saranno adoperate le compagnie ferrovieri ed, ove occorra, saranno impiegati distaccamenti di truppa da fornirsi per cura delle competenti autorità militari.

Commissioni di linea.

18. Pure all' atto della mobilitazione verrà istituita presso la sede di ciascuna delle direzioni dell' esercito del 1° o 2° dipartimento della rete Mediterranea e presso la direzione dei trasporti della rete Adriatica una commissione militare di linea alla quale la direzione generale dei trasporti manderà i suoi ordini per tutto quanto riflette i movimenti da eseguirsi.

19. La commissione militare di linea sarà composta da un commissario militare per le strade ferrate, che verrà designato dalla direzione generale dei trasporti, e del direttore dell'esercizio o chi per esso.

La commissione avrà sotto i suoi ordini immediati i servizi della direzione d'esercizio, la quale, continuando a funzionare su tutta la propria rete, dovrà ottemperare agli ordini che riceve dalla detta commissione.

Nulla però è innovato circa la dipendenza di tutto il personale subalterno ferroviario dai rispettivi capi, dai quali continuerà a ricevere tutti gli ordini concernenti il servizio.

Le amministrazioni o direzioni generali delle reti ferroviarie delegheranno alle direzioni d'esercizio i poteri per eseguire, in quanto concerne l'attuazione dei prescritti movimenti tutto quanto loro verrà ordinato dalla predetta commissione militare.

20. Le direzioni delle ferrovie secondarie incluse nella rete dipendente da ciascuna commissione di linea, ed impegnante nel movimento, dietro invito del ministro della guerra metteranno a disposizione della commissione stessa un proprio rappresentante per la diramazione degli ordini che questa avesse da impartire pei trasporti da effettuarsi su dette linee.

21. A disposizione di ciascuna commissione militare di linea e alla diretta dipendenza di essa verranno messi al più presto possibile tutti gli ufficiali che sono indicati nello specchio n. 16 (direzione dei trasporti di armata) dal tomo I del-

l'*istruzione per la formazione di guerra e la mobilitazione dell'esercito.*

22. Col personale militare delle commissioni di linea, e sotto la dipendenza di queste, potranno essere costituite delle *sottocomissioni di linea* alle quali sarà associato quel numero di funzionari ferroviari locali che verrà stabilito dalla commissione di linea, provocando le necessarie disposizioni dalla direzione generale dei trasporti, quando occorra aggiungervi personale dipendente da altre amministrazioni ferroviarie.

23. Nelle stazioni di transito fra due amministrazioni ferroviarie confinanti e messi alla diretta dipendenza di una sola commissione di linea.

24. Le commissioni e le sottocommissioni di linea, oltre ad eseguire gli ordini impartiti dalla direzione generale dei trasporti, provvedono a tutte le anormalità che possono succedere, sia relativamente alla marcia dei treni, sia nelle operazioni di carico e scarico, ed ove occorresse recare qualche variante agli orari stabiliti, essi ne riferiranno al ministero (direzione generale dei trasporti) dal quale riceveranno quindi gli ordini opportuni. In casi di urgenza provvedono alla necessità del servizio, e rendono informata la direzione generale dei trasporti delle disposizioni date.

25. Esse provvedono inoltre ai trasporti di vettovagliamento che siano loro richiesti.

Comandi di Stazione

26. Le commissioni di linea hanno ai propri ordini un certo numero di comandi di stazione, costituiti secondo gli ordini emanati dal Ministero, (direzione generale dei trasporti) Occorrendo di stabilire altri comandi di stazione eventuali, oltre quelli indicati dai detti ordini, l' autorità militare superiore della zona nella quale trovasi la stazione, dovrà fornire il personale necessario, in base alle richieste che le verranno fatte dalle commissioni di linea.

I comandi di stazione sono costituiti secondo l'importanza delle stazioni cui devono presiedere.

27. I doveri dei comandanti di stazione sono particolareggiatamente indicati dalla *istruzione per i comandi di stazione in tempo di guerra* (28 giugno 1887).

Tali doveri consistono essenzialmente:

a) nel prendere tutte le disposizioni necessarie affinchè i trasporti militari di ogni genere si effettuino secondo gli ordini di movimento prestabiliti, ed in base alle istruzioni particolari che saranno date dalla rispettiva commissione di linea, o dalla direzione generale dei trasporti.

b) nel provvedere ai bisogni della truppa in viaggio, rivolgendosi, per quanto può occorrere, al comando del presidio, giusta le disposizioni contenute nei §§ 5 e 6 della precitata istruzione;

c) nell' informare telegraficamente la propria commissione di linea, o nei casi urgenti, anche la direzione generale dei trasporti, delle anormalità che potessero succedere nello eseguimento dei trasporti.

CAPO IV.

Trasporti sulle linee di tappa

Direzione generale dei trasporti

28. Appena finita la mobilitazione e la radunata dello esercito, la direzione generale dei trasporti, lasciando, come sua delegazione, una parte del personale al Ministero della guerra, assume la formazione indicata nel tomo 1° delle istruzioni per la mobilitazione e si reca presso il quartier generale della intendenza generale cui rimane addetta.

29. Contemporaneamente vengono soppresse le commissioni e sottocommissioni di linea e gli ufficiali che facevano parte delle medesime, passando alla dipendenza dei quartieri generali d' intendenza d'armata, vi formano le direzioni dei trasporti d'armata, costituite come dal relativo specchio del tomo 1° della istruzione per la mobilitazione.

A tale effetto la direzione generale dei trasporti richiederà alle amministrazioni ferroviarie interessate il concorso di funzionari superiori dei diversi rami di servizio in quel numero che sarà richiesto dalle circostanze e muniti di poteri occorrenti da definirsi in apposite istruzioni concretate d'accordo tra la direzione generale dei trasporti e le amministrazioni ferroviarie suddette.

30. Il servizio dei trasporti sulle linee di tappa ha le seguenti attribuzioni:

1.° Concorrere in quella misura che verrà ordinata, ai trasporti di truppe dell'esercito operante che si eseguiscono per operazioni militari.

2.° Trasportare con regolarità e con prontezza, a portata dei mezzi di trasporto propri delle truppe i convogli e le spedizioni di ogni genere e così pure sgombrare, trasportandolo verso l'interno, ciò che proviene dalle truppe.

31. A tali scopi ed in base agli ordini del capo di stato maggiore dell'esercito e dell'intendente generale la direzione generale dei trasporti organizza il suo servizio sulle linee di tappa.

Soppresso il servizio ferroviario militare sulle linee lontane dal teatro di operazione, stabilisce quali debbano essere le *stazioni di transito ferroviario militare*, le stazioni cioè di origine delle linee sulle quali deve rimanere in vigore l'orario militare, e, concentrando la sua attività sul territorio compreso fra le spalle dell'esercito e le dette stazioni di transito, dirige l'azione esecutiva delle direzioni dei trasporti di armata e ripartisce fra loro i mezzi della rete ferroviaria, delle vie rotabili ordinarie e delle comunicazioni acquee.

32. Quando due o più armate avessero una sola linea ferroviaria di tappa od un solo gruppo di linee ferroviarie di tappa, la direzione generale dei trasporti assume essa stessa, o delega ad una delle direzioni dei trasporti di armata, la direzione esecutiva del servizio dei trasporti; affinchè sia possibile provvedere ad una razionale distribuzione dei convogli e delle spedizioni che si dirigono alle singole armate.

33. Le linee sul territorio nazionale che trovansi allo infuori della zona compresa fra l'esercito e le stazioni di transito ferroviario militare ritornano sotto la dipendenza delle amministrazioni ferroviarie e per tutta questa parte della rete rimangono in vigore tutte le disposizioni del regolamento dei trasporti in tempo di pace.

Tutti però i trasporti che, avendo origine dall'interno, dovranno oltrepassare le stazioni di transito, saranno regolati dalla direzione generale dei trasporti, la quale sceglierà i treni e ne fisserà le precedenze; il Ministero però farà in tempo le occorrenti comunicazioni alle predette direzioni.

34. Le amministrazioni ferroviarie trasmetteranno giornalmente alla direzione generale dei trasporti lo stato di evidenza del loro materiale mobile e dovranno corrispondere alle richieste di materiali, che dalla direzione generale dei trasporti venissero loro dirette.

35. Nel caso in cui, per iscopi aventi stretto rapporto colle operazioni militari, occorressero trasporti straordinari di truppa, la direzione generale assume direttamente la direzione delle linee ferroviarie su cui dovranno eseguirsi questi trasporti, anche se una parte di queste linee fosse compresa nella zona ritornata sotto la dipendenza delle amministrazioni ferroviarie.

Essa inoltre provvede in tempo pei necessari preavvisi alle amministrazioni interessate nei movimenti e per richieste di materiali che eventualmente occorressero per la esecuzione dei movimenti stessi.

Direzioni dei trasporti d'armata

36. Le direzioni dei trasporti d'armata sotto l'impulso

della direzione generale dei trasporti e secondo le richieste del rispettivo comandante ed intendente di armata, dirigono il servizio dei trasporti e l'esercizio delle ferrovie situato nella zona di tappa dell'armata cui sono addette.

Le disposizioni che a tal uopo dovessero essere emanate al personale ferroviario per l'esecuzione dei trasporti, dovranno, in massima e finchè è possibile, essere date mantenendo l'ordine gerarchico vigente presso le amministrazioni ferroviarie interessate.

37. Le richieste del personale e dei mezzi occorrenti per la ricostruzione di strade ed opere d'arte, sono dalle direzioni dei trasporti di armata dirette o alla direzione generale dei trasporti od al rispettivo intendente di armata, a seconda della natura dei lavori da eseguirsi.

38. Esse, previa approvazione del rispettivo intendente d'armata, determinano le stazioni di testa ove debbono finire i treni e quelle ove stabilire depositi di munizioni da guerra e da bocca.

39. Esse fanno parte integrante dell'intendenza d'armata ma possono comunicare direttamente colla direzione generale dei trasporti ogni qualvolta sia necessario e massime per regolare il movimento nei punti comuni di transito, per le coincidenze, ecc.

Comunicano altresì colle direzioni dei trasporti d'armata contigue per il buon andamento del servizio ai transiti. Hanno sotto la loro diretta dipendenza i comandi di stazione; una o più compagnie della brigata ferrovieri, sia della specialità lavori, sia della specialità esercizio, ed all'occorrenza, una o più compagnie di esercizio ferroviario militare, delle quali è in appresso parola.

Comandi di stazioni mobili

40. Sulle linee ferroviarie comprese nella zona di tappa vengono stabiliti dai comandi di stazione mobili; il loro numero, la loro costituzione e la dislocazione loro saranno determinati a seconda delle circostanze della direzione generale dei trasporti, o dalle direzioni dei trasporti d'armata.

Le attribuzioni dei comandi di stazioni mobili sono affatto identiche a quelle accennate pei comandi di stazione del periodo di mobilitazione e radunata.

Compagnie di esercizio ferroviario militare.

41. La direzione generale dei trasporti, puó all'occorrenza, formare delle *compagnie di esercizio ferroviario militare.*

Tali compagnie sono essenzialmente destinate ad esercitare quelle linee che, in seguito agli eventi della guerra si

trovassero in condizioni tali da consigliarne l' esercizio militare invece di quello civile, e sono costituite con personale ferroviario ancora soggetto ad obblighi di servizio militare sotto la dipendenza immediata di ufficiali dell'esercito pratici del servizio ferroviario e di funzionari superiori delle amministrazioni ferroviarie, soggetti ad obbligo militare o che volontariamente si offrono.

42. Giusta il prescritto della vigente *Istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi per ragione d'impiego di militari in congedo illimitato*, il comando del corpo di stato maggiore ha una matricola generale di tutti gli impiegati ferroviari che essendo soggetti all'obbligo militare nell'esercito permanente, nella milizia mobile e nella milizia territoriale, hanno diritto alle dispense contemplate nella detta istruzione.

Con la scorta di tale matricola, e di concerto con le direzioni generali delle società ferroviarie, sono compilati i ruoli di quattro compagnie di esercizio; questi ruoli, dei quali una copia trovasi presso le direzioni predette, sono tenuti al corrente mediante costanti reciproche comunicazioni di tutte le variazioni che avvengono nel personale di quelle compagnie.

43. Ciascuna compagnia, formata nel modo risultante dal relativo specchio del tomo I della istruzione per la mobilitazione, è composta di circa:

250 impiegati ed agenti del movimento;
150 impiegati ed agenti della trazione;
400 impiegati ed agenti del mantenimento.

44. Delle predette quattro compagnie due sono formate con personale delle strade ferrate del Mediterraneo e due con personale delle strade ferrate della rete Adriatica. Occorrendo, potranno essere destinati a far parte di queste quattro compagnie anche gli impiegati e gli agenti dispensati delle società ferroviarie minori del continente.

45. Gli individui dispensati delle due grandi reti e delle società minori del continente, che non siano stati chiamati a far parte delle dette quattro compagnie, sono considerati finchè non debbano rispondere al richiamo alle armi per altri servizi, come costituenti una riserva destinata a mantenere a numero le quattro compagnie ed occorrendo, ad aumentare la forza.

46. Qualsiasi individuo ascritto alle compagnie di esercizio potrà esser chiamato a quello speciale servizio anche prima che la rispettiva classe, di qualunque categoria, sia stata richiamata alle armi.

47. Sono esclusi dal far parte delle compagnie di esercizio i militari in congedo illimitato appartenenti alle compagnie ferrovieri e telegrafisti, i quali, in caso di mobilitazione,

debbono senz'altro rispondere al richiamo alle armi colla rispettiva classe.

48. Il personale soggetto ad obb'igo militare ed appartenente alle strade ferrate della Sicilia ed alle strade ferrate della Sardegna può analogamente essere chiamato a costituire speciali sezioni ferroviarie per i bisogni eventuali di quelle isole.

49. Gli individui destinati a far parte delle compagnie o delle sezioni di esercizio, fin dal primo momento della loro chiamata al servizio ferroviario militare e per tutto il tempo che vi rimarranno addetti, saranno considerati come richiamati alle armi e come adibiti ad un servizio militare. Essi però conserveranno la loro gerarchia ferroviaria, basata esclusivamente sul rispettivo impiego ferroviario ed astrazione fatta completamente dal grado militare che ciascuno di essi avesse occupato nell'esercito.

Essi vestiranno la divisa della loro società ed avranno, come segno dell'esercizio militare distintivi speciali.

50. Tutti i militari estranei alle compagnie d' esercizio considereranno i componenti di esse, nell' esercizio delle loro funzioni, come altrettanti militari in servizio armato incaricati di fare strettamente eseguire una consegna.

51. Con apposito regolamento saranno stabiliti tutti i particolari concernenti l'ordinamento ed il funzionamento delle compagnie di esercizio.

Scuole per la formazione di personale militare sussidiario

52. In ogni anno un certo numero di militari di truppa, scelti fra coloro che volontariamente si offrono, potrà essere in parte ammesso a frequentare le scuole operai allievi fuochisti istituite dalle società ferroviarie e in parte istruito nel servizio di scorta dei treni (frenatori) per cura del comando della brigata ferrovieri, od anche, occorrendo, per mezzo del personale ferroviario.

53. I mililari destinati alle scuole operai allievi fuochisti dovranno frequentare un apposito corso di lezioni teoriche nelle scuole sovra indicate ed addestrarsi nei lavori che si eseguiscono nelle officine di riparazione annesse ai depositi locomotive. Essi faranno quindi un tirocinio pratico per la condotta delle locomotive.

54. I militari destinati al servizio di scorta dei treni, dopo aver ricevuto una breve istruzione teorica sul servizio dei segnali e dei freni, faranno un tirocinio pratico per detto servizio viaggiando per qualche tempo in scorta dei treni.

55. Il comando del corpo di stato maggiore avrà l'alta direzione delle predette istruzioni e stabilirà, d' accordo con

le società ferroviarie e col comando della brigata ferrovieri, tutti i particolari relativi alla loro attuazione.

Roma, addì 29 agosto 1889.

V. d'ordine di S. M.
Il ministro della guerra
E BERTOLE-VIALE

Il ministro dei lavori pubblici
G. FINALI

6373) REGIO DECRETO del 23 luglio 1889 che istituisce un regio ginnasio nella città di Empoli.

6374) REGIO DECRETO del 23 luglio 1889 che istituise un regio ginnasio nella città di Spezia.

6375) REGIO DECRETO del 23 luglio 1889 che istituisce un regio ginnasio nella città di Livorno.

6376) REGIO DECRETO del 23 luglio 1889 che istituisce un regio ginnasio nella città di Oristano.

6377) REGIO DECRETO del 29 agosto 1889 che trasforma l'archivio notarile mandamentale di Bagnacavallo in archivio notarile comunale.

6378) REGIO DECRETO del 29 agosto 1889 che ripartisce il contingente di 1ª categoria della leva di mare sui nati nel 1869.

6379) REGIO DECRETO che approva il regolamento per il regio istituto orientale di Napoli.

14 giugno 1889

UMBERTO I. RE D' ITALIA ec.

Veduta la legge 27 dicembre 1888, n. 5873 (serie 3ª); Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Il regolamento per il regio istituto orientale in Napoli, annesso al presente decreto e firmato d'ordine Nostro dal ministro per l'istruzione pubblica, è approvato.

Ordiniamo ec. — Roma, addì 20 giugno 1889.

UMBERTO
P. BOSELLI

REGOLAMENTO

per il regio istituto orientale di Napoli

TITOLO I.

Scopo dell' istituto — Materie d'insegnamento.

Art. 1. Il regio istituto orientale di Napoli, riordinato con la legge 27 dicembre 1888, ha per oggetto l' insegnamento teorico-pratico delle più importanti lingue vive di Asia e di Africa, e la conoscenza delle relazioni politiche e commerciali di quei paesi coll' Europa, e specialmente coll' Italia, mediante corsi principali e corsi complementari.

Art. 2. Sono insegnamenti principali i qui sotto indicati:

1° Arabo volgare,
2° Turco volgare,
3° Ambarico,
4° Cinese,
5° Giapponese,
6° Indostani,
7° Persiano,
8° Armeno.

Questi insegnamenti verranno attuati secondo l'ordine in cui sono posti.

Sono insegnamenti complementari i qui sotto indicati:

1° Greco moderno,
2° Geografia commerciale.
3° Nozioni concernenti le religioni, le legislazioni dell'Asia e dell'Africa e le loro condizioni storiche ed economiche rispetto all'Europa e specialmente rispetto all'Italia.

Di questi tre insegnamenti, quello di greco moderno e di geografia commerciale saranno istituiti fino dalla prima attuazione del presente regolamento.

Art. 3. Fino a che non siasi preveduto alla istituzione del terzo insegnamento complementare, di cui all' articolo precedente, ciascun professore dovrà impartire nozioni generali intorno alle condizioni storiche e politiche del paese di cui insegna la lingua.

TITOLO II.

Anno scolastico — Corsi e metodo d'insegnamento.

Art. 4. L'anno scolastico comincia col 1° ottobre e termina col 31 luglio.

Durante l'anno scolastico i giorni di vacanza sono regolati col calendario delle scuole secondarie governative.

Art. 5. Il numero degli anni di corso per ogni insegnamento sarà determinato con decreto del ministro, in guisa che gli studenti, compiendoli tutti, possano acquistare il pieno possesso della lingua.

Art. 6. Al principio di ogni anno scolastico il direttore, sentiti i professori ordinari e straordinari, stabilisce la distribuzione degl'insegnamenti e delle esercitazioni per ogni corso, e i rispettivi orari.

Art. 7. L'insegnamento di ciascuna lingua è dato separatamente.

Consiste in lezioni e in esercizi, e ha lo scopo di far conoscere la grammatica, i caratteri e i vocaboli quanto basti per bene intendere, ben parlare e scrivere correttamente e speditamente lettere ed atti pubblici e privati.

TITOLO III.

Alunni, uditori, ammissioni, disciplina, esami diplomi.

Art. 8. Coloro che vogliono essere iscritti alunni nell' istituto orientale devono farne domanda su carta da bollo di centesimi 50 non più tardi del 1° settembre, corredandola dei documenti autentici qui sottoindicati:

1° fede di nascita comprovante un'età non minore di 16 anni compiuti:

2° attestato di buona condotta;

3° certificato di sana costituzione fisica.

Devono inoltre sostenere un esame scritto ed orale sulla lingua italiana, la storia e la geografia secondo i programmi del ginnasio, e su le lingue inglese e francese secondo i programmi dell'istituto tecnico.

Saranno dispensati dall'esame su la lingua italiana, la storia e la geografia coloro che presentino la licenza del liceo o dell'istituto tecnico, o almeno del ginnasio superiore, ottenuta da non più di un anno, ovvero la laurea universitaria o altro diploma di un istituto superiore nazionale.

Per gli aspiranti non italiani potranno sostituirsi quelle prove che il direttore giudicherà sufficienti.

I giovani indigeni della Turchia Europea, dell'Africa e dell'Asia ammessi all'istituto, i quali volessero profittare di altri istituti scolastici, ne faranno domanda al direttore, su proposta del quale il ministro concederà loro le agevolezze che credessero convenienti nell'ammissione, nelle promozioni e negli esami.

Art. 9. Non sono ammessi uditori.

Tuttavia potranno essere autorizzati a frequentare le le-

zioni e a prender parte alle esercitazioni pratiche, ufficiali dell'esercito, della marina e di altre amministrazioni dello Stato.

La domanda deve essere trasmessa dal Ministero, da cui dipendono i detti ufficiali o impiegati, a quello dell'istruzione, il quale, sentito il direttore, delibera sulla loro ammissione.

Art. 10. Ogni alunno è obbligato a seguire almeno due corsi, uno di lingua che non sia il greco moderno, e quello di geografia commerciale.

Art. 11. L'alunno che senza giustificati motivi, nel corso scolastico annuale manchi per cinque lezioni, anche interrottamente, per quell'anno non potrà più frequentare la scuola nè presentarsi agli esami.

Art. 12. L'alunno che nel corso dell'anno, a giudizio del collegio degli insegnanti mostri di non fare alcun profitto, sarà per la prima volta avvertito e per la seconda escluso dal corso.

Art. 13. Gli esami sono semestrali, annuali e finali.

L'esame semestrale serve a mostrare quale profitto ciascun alunno va facendo nello studio.

L'esame annuale serve al passaggio da classe a classe.

Dopo l'esame finale si rilascierà a chi lo abbia superato, un certificato di idoneità nella lingua o nelle lingue di cui ha seguìto il corso.

A tale esame potranno essere ammessi anche coloro che provino al direttore di aver compiuti con lode studi analoghi a quelli ch'essi avrebbero fatti nell'istituto.

Il candidato, caduto nella prima sessione d'esami, avrà facoltà di ripresentarsi nella seconda sessione per ripetere le prove fallite; ma tale facoltà gli è concessa per una volta sola durante gli anni di corso.

Se per due anni non ottenesse l'approvazione non sarà più ammesso a frequentare il corso.

Art. 14. Fermo che nell'istituto non si diano insegnamenti identici a quelli impartiti nell'università di Napoli, il direttore provvederà che gli alunni di esso possano, volendo, frequentare insegnamenti di altri istituti per accrescere la propria cultura.

Art. 15. Il direttore, sentito il collegio dei professori, compila il regolamento disciplinare delle scuole, che deve essere discusso dal consiglio di amministrazione e approvato dal ministro.

In caso di trasgressione, il direttore, sentito, dove occorra, il professore dell'insegnamento, potrà sospendere temporaneamente l'alunno dalle lezioni; in caso di recidiva o di mancanza gravissima, col parere del collegio degl'insegnanti, escluderà l'alunno dalla scuola.

In questi due casi, della sospensione temporanea e della

esclusione dalla scuola, l'alunno ha diritto di appellarsi al ministro, ma in attesa della decisione egli non potrà assistere alle lezioni.

Qualora vi sia dissenso fra il direttore e il collegio dei professori, deciderà il ministro.

TITOLO IV.

Direzione e personale insegnante.

Art. 16. Il direttore sarà nominato con decreto reale, su proposta del ministro della pubblica istruzione, fra le persone di riconosciuta competenza negli studi orientali e che abbiano autorità ed attitudine a reggere un istituto, tenuto conto dell'indole e dello scopo dell'istituto stesso.

Art. 17. Il direttore è mallevadore del buon andamento dell'istituto di cui ha il governo didattico e disciplinare; indirizza tutti gli ufficiali che gli sono subordinati al compimento dei doveri assegnati rispettivamente a ciascuno. Potrà essere incaricato di un insegnamento nell' istituto stesso ma oltre a questo non gli è permesso di cumulare altro ufficio nè pubblico nè privato.

Il direttore è presidente del collegio dei professori.

Da lui dipende tutto il personale delle scuole.

Egli è membro nato del consiglio di amministrazione.

Art. 18. Il direttore convoca il collegio in tutti i casi in cui l'avviso del collegio stesso è richiesto dal presente regolamento e dalle istruzioni che fossero susseguentemente impartite.

Art. 19. Propone al consiglio di amministrazione la nomina e il licenziamento del personale inserviente.

Designa al consiglio d'amministrazione, a cui spetta proporne la nomina al ministro, l'impiegato d'ordine.

Art. 20. Per mezzo dell'economo provvede così alla regolare gestione del bilancio ordinario, secondo le deliberazioni del consiglio di amministrazione e sotto il controllo del consiglio stesso, come alla riscossione delle rendite e al pagamento delle spese, secondo il regolamento di amministrazione del quale è cenno negli articoli 35 e 42, e secondo le note di carico approvate dal consiglio.

Cura la regolarità dei libri di conto tenuti dall' economo, e ne sottopone i conti mensili alla revisione del comitato.

Art. 21. Il direttore fa al consiglio le proposte per il buon andamento dell' istituto, compila il bilancio per le scuole da presentare al comitato.

Art. 22. Per ciascuno degli insegnamenti di lingua prescritti nel primo capoverso dell' articolo 2, vi sarà normalmente un

professore ordinario, e, solo per eccezione, uno straordinario o incaricato.

Le esercitazioni pratiche saranno fatte, per ciascuno degli insegnamenti sopra indicati, da speciale assistente sotto la dipendenza e la direzione del professore.

Ciascuno degl'insegnamenti delle discipline complementari sarà affidato a un professore straordinario o incaricato.

Art. 23. I professori di lingua, ordinari e straordinari, saranno nominati tra le persone, che, per titoli ovvero per esame, risulteranno forniti di sì piena conoscenza teorica e pratica della lingua che debbono insegnare da poterla speditamente e correttamente leggere, parlare e scrivere coi caratteri propri di essa.

La nomina dei professori ordinari sarà fatta per decreto reale, quella dei professori straordinari per decreto ministeriale.

Il ministro potrà nominare incaricati per qualche insegnamento di lingue, solo in via eccezionale, allorchè non sia stato possibile provvedere con professori ordinari o straordinari.

Tale nomina sarà fatta con semplice lettera per il tempo necessario ad esaurire il concorso che dovrà essere immediatamente bandito.

Gli assistenti debbono, di regola, essere indigeni del paese di cui s' insegna la lingua e saperla parlar bene e con buona pronunzia, in guisa da corrispondere al fine speciale delle esercitazioni.

Essi sono nominati dal ministro su proposta del direttore, sentito per ciascuno l'insegnante della lingua rispettiva.

Art. 24. La qualità di cittadino italiano non è necessaria per la nomina agli insegnamenti di lingua.

Gli insegnanti di lingua, non potranno tenere altro insegnamento fuori dell' istituto.

Art. 25. I professori devono osservare costantemente e puntualmente l' orario stabilito e non potranno ottenere permessi, salvo che per motivi di riconosciuta gravità.

Questi permessi, la cui durata non potrà essere maggiore di cinque giorni nel corso dell' anno scolastico, sono dati dal direttore, il quale ne riferirà subito al ministro.

Art. 26. I professori aiutano il direttore nel promuovere il buon andamento dell' istituto, e sono responsabili della disciplina nelle proprie scuole.

È anche dover loro tener con ordine perfetto i giornali di classe, affinchè chiari appariscono i meriti, i demeriti, le assenze degli alunni e le sommarie indicazioni delle materie spiegate. Consegneranno inoltre infine di ogni bimestre, al direttore una nota dei propri alunni con la indicazione, per ciascuno, della condotta e del profitto.

Art. 27. Il collegio dei professori si compone di tutti i professori ordinari e straordinari, ed è convocato e presieduto dal direttore.

I professori hanno obbligo d'intervenire a tutte le adunanze ordinarie e straordinarie.

Il più anziano di servizio fra i professori ordinari e vicepresidente del collegio; ne è segretario il più giovane d'età.

Art. 28. Le deliberazioni si prendono nel collegio dei professori a maggioranza relativa di voti.

A parità di voti prepondera il voto del presidente.

Per la validità delle adunanze occorre l'intervento di più della metà dei professori.

Il direttore è tenuto a conformarsi alle deliberazioni prese dal collegio nelle adunanze; ma potrà, ove creda necessario, sospenderne l'esecuzione sotto la sua responsabilità, dandone avviso immediato al ministro.

Art. 29. Le adunanze ordinarie del collegio dei professori sono tre:

la prima, al principio dell'anno scolastico, per discutere l'orario delle lezioni e la coordinazione dei vari insegnamenti;

la seconda al termine delle scuole e prima degli esami finali;

la terza, chiusa che sia la sessione estiva degli esami, per firmare i registri e conferire sui risultamenti degli esami stessi.

Il direttore può convocare il collegio straordinariamente, quando occorra; deve convocarlo, quando gliene sia fatta domanda da un terzo dei professori.

Art. 30. I professori potranno essere obbligati a dare fino a quindici ore di lezione la settimana.

Art. 31. Gli stipendi degl'insegnanti saranno, per ciascun grado, pareggiati a quelli dei professori della università di Napoli.

Gli stipendi degli assistenti saranno determinati da speciale organico, da approvarsi con decreto ministeriale.

Gli stipendi dei professori ordinari si accresceranno di un decimo ogni quinquennio di effettivo servizio.

Art. 32. Agli insegnanti, gli assistenti e agli impiegati è applicata la legge 14 aprile 1864 sulle pensioni per gl'impiegati dello Stato.

Art. 33. Il ministro, inteso il direttore, previe quelle indagini che crederà di ordinare e sentita sempre la persona interessata, potrà sospendere o licenziare qualunque insegnante.

TITOLO V.

Amministrazione e personale amministrativo.

Art. 34. Il consiglio di amministrazione è composto del direttore delle scuole, che n'è membro nato, e di altre sei persone scelte dal ministro; fra:

i consiglieri provinciali di Napoli;

i consiglieri comunali di Napoli;

i professori dell'università di Napoli ovvero i soci della società reale di Napoli;

i presidi oppure i professori insegnanti nei licei o nell'istituto tecnico di Napoli;

gli avvocati erariali di Napoli;

i funzionari superiori dell'intendenza di finanza di Napoli.

I consiglieri non durano in ufficio più di tre anni.

Dopo il secondo anno dalla costituzione del consiglio saranno sorteggiati tre consiglieri; questi, come gli altri che scadranno nell'anno successivo non potranno essere rieletti se non dopo trascorso un triennio.

Il consiglio di amministrazione nomina fra i suoi componenti il proprio presidente e il segretario, i quali dureranno in ufficio per tre anni, se non scadono prima da consiglieri.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'istituto. Egli trasmette tutte le deliberazioni del consiglio direttamente al ministro, e fa, occorrendo, le sue osservazioni per quegli atti, su cui creda di dover chiamare specialmente l'attenzione di lui.

Art. 35. Spetta al consiglio di amministrazione:

a) discutere ed approvare i bilanci preventivi ed i conti consuntivi:

b) proporre provvedimenti e riforme per il buon andamento e l'incremento dell'istituto;

c) prendere tutte le deliberazioni che occorrano a tenore del regolamento;

d) assicurarsi che siano strettamente eseguite le deliberazioni da esso prese;

e) discutere il regolamento disciplinare compilato dal direttore e quello per l'amministrazione redatto dal comitato, e trasmetterli al ministro per l'approvazione;

f) nominare e licenziare, a proposta del direttore, il personale inserviente;

g) proporre al ministro una terna per la nomina dell'economo e trasmettere col suo parere la proposta del direttore per la nomina dell'impiegato d'ordine;

h) proporre al ministro la tabella degli stipendi per gli impiegati di amministrazione.

Il bilancio preventivo dovrá essere discusso ed approvato entro l'ottobre, il consuntivo entro maggio. L'uno e l'altro, entro dieci giorni dalla deliberazione del consiglio, saranno trasmessi in doppio esemplare al ministro, al quale spetta l'approvazione definitiva.

In caso di dissenso fra il direttore e il consiglio, il direttore ha facoltà di trasmettere direttamente al ministro le proprie osservazioni sulla erogazione delle rendite rispetto agli intenti didattici dell'istituto e il ministro risolverà.

Art. 36. Il consiglio, entro i limiti segnati nei capitoli del bilancio, regola e modifica le spese con piena autorità.

Per bisogni straordinari e urgenti, ha facoltà di spendere riferendone al ministro per l'approvazione.

Non ha facoltà di fare storni di fondi da capitolo a capitolo, nè anticipazioni di stipendio, di rimunerazioni o di qualunque somma.

Nessun atto contabile ha valore legale se non è sottoscritto dal direttore e da un consigliere, delegato a tal uopo dallo stesso consiglio.

Art. 37. Il consiglio si raduna ordinariamente una volta al mese, straordinariamente ogni volta che lo creda il presidente, ovvero ne sia fatta domanda da due consiglieri o dal direttore.

L'avviso di convocazione sarà dal presidente spedito a domicilio, almeno tre giorni prima, con l'indicazione degli oggetti da trattarsi.

Per motivi d'urgenza, che saranno riferiti al ministro, la convocazione potrà farsi con avviso preventivo di sole 24 ore, ma in questo caso la deliberazione, per avere esecuzione immediata; dovrà esser presa all'unanimità di voti.

Art. 38. Per la validità delle adunanze basta l'intervento di quattro consiglieri. A parità di voti prepondera quello del presidente.

Art. 39. Per gli atti di amministrazione si osservano le norme stabilite dalle leggi e dai regolamenti sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 40. È addetto all'istituto un economo-ragioniere.

Egli darà cauzione nella somma che il ministro, sentito il consiglio, avrà determinato.

Sarà addetto all'ufficio della direzione delle scuole un impiegato di ordine.

L'economo-ragioniere e l'impiegato d'ordine saranno nominati per decreto del ministro.

TITOLO VI.

Del comitato

Art. 41. Per dirigere le operazioui relative agli affitti ed alle alienazioni delle proprietà, è costituito un comitato di tre persone, appartenenti al consiglio amministrativo, che sono:

l' avvocato erariale,

il funzionario dell' intendenza di finanza,

il consigliere d' amministrazione scelto dal consiglio stesso.

Art. 42. Il comitato compila il regolamento per l' amministrazione, che deve essere discusso dal consiglio di amministrazione ed approvato dal ministro.

In questo regolamento saranno anche determinate le attribuzioni e le responsabilità degli impiegati addetti all' amministrazione.

Art. 43. Compie gli studi preparatorii per mettere il consiglio in grado di prendere con piena conoscenza le deliberazioni o di fare le proposte opportune al ministro:

a) per la rivendicazione di beni all' istituto;

b) per lo svincolo del patrimonio da qualunque passiviià;

c) per l' accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni;

d) per l' affitto e la manutenzione delle proprietà patrimoniali;

e) per la liquidazione dei beni e conversione in rendita pubblica italiana.

Art. 44. Nel mese di luglio propone al consiglio la somma da destinarsi alle scuole, affinchè il direttore possa compilare il bilancio e presentarlo entro la prima quindicina del mese successivo al comitato stesso, il quale a sua volta formerà il bilancio generale dell' istituto da sottoporre al consiglio.

Art. 45. Riceve ed esamina i conti consuntivi delle scuole presentati dal direttore, e ne forma il conto generale da sottoporsi al consiglio.

Rivede i conti mensili dell' economo presentati dal direttore.

TITOLO VII.

Affitto e alienazione dei beni.

Art. 46. Tutti i beni immobili, già pervenuti o che in seguito pervenissero all' istituto, qualunque ne sia la provenienza, ed esclusa ogni pretesa di riversibilità o devoluzione, saranno temporaneamente amministrati e quindi alienati secondo le prescrizioni fatte dall' articolo 6 della legge 27 dicembre 1888, n. 5873 (serie 3ª)

Il ministro della pubblica istruzione sopraintende all' amministrazione e vigila sull' andamento delle alienazioni.

Art. 47. I contratti di mezzadria e di affittamento, di forniture e di appalto per l' andamento ordinario dell' istituto e per la manutenzione degli stabili proposti dal comitato saranno approvati dal consiglio d' amministrazione.

Quelli per lo svincolo delle passività patrimoniali, per il ricupero dei crediti e l' affranco di prestazioni attive, per la stipulazione di mutui e per l' alienazione dei beni immobili saranno approvati dal ministro.

Art. 48. Per le alienazioni si dovranno osservare le norme stabilite dal testo unico della legge per l' amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 1° febbraio 1884, n. 2016, e del relativo regolamento, approvato con regio decreto 4 maggio 1885, n. 3074, e successive modificazioni.

Il ministro potrà permettere che, tenuto conto degli interessi economici, delle condizioni agrarie e delle circostanze locali, da cui risulti che ne derivi utile all' istituto, si dividano i beni in piccoli lotti o si riuniscano in un lotto solo più apprezzamenti piccoli.

Art. 49. La perizia dei beni e la ripartizione dei lotti saranno fatte da ingegneri governativi disegnati dal comitato.

Quando il prezzo di un lotto superi le lire diecimila, i capitolati d' asta saranno sottoposti al consiglio di Stato.

Art. 50. Proclamata l' aggiudicazione, l' acquirente dovrà, entro dieci giorni, versare nella cassa dell' istituto almeno la sesta parte del prezzo di aggiudicazione, oltre le spese e tasse di registro, di voltura, di trascrizione e d' iscrizione ipotecaria indicate negli avvisi d' asta.

Gli altri cinque sesti del prezzo potranno essere pagati a rate eguali posticipate in cinque anni con l' interesse scalare del 6 per cento.

Art. 51 Trascorsi trenta giorni senza che l' aggiudicatario abbia adempiuto a quanto è prescritto dall' articolo precedente, si procederà a nuovi incanti del fondo a rischio e spese dell'aggiudicatario, il quale perderà l'eseguito deposito e sarà inoltre tenuto al risarcimento dei danni.

Art. 52. Tutte le somme riscosse in dipendenza delle alienazioni e non destinate allo svingolo del patrimonio da passività, saranno immediatamente versate nella cassa dei depositi e prestiti e, a cura del presidente del consiglio di amministrazione, sotto la vigilanza del comitato e del ministro, gradatamente convertite in rendita pubblica italiana da intestarsi nominativamente all' istituto.

TITOLO VIII.

Biblioteca, museo.

Art. 53. Della biblioteca ora esistente dovrà farsi un catalogo a schede e un inventario. Il catalogo e l'inventario saranno compilati a cura del direttore, da uno dei professori o da uno degl'impiegati, a cui sia affidato l'incarico di bibliotecario.

Ogni anno sarà stanziata nel bilancio dell'istituto una somma non inferiore a lire 500 per l'incremento della biblioteca.

L'acquisto dei libri sarà fatto dal direttore, sentito il collegio degli insegnanti.

Art. 54. Il museo orientale, annesso all'antico collegio dei Cinesi, sarà conservato a cura del direttore dell'istituto ed arricchito degli oggetti consentanei alla sua indole che gli fossero eventualmente donati.

TITOLO IX.

Collegio-covitto.

Art. 55. Il collegio convitto, che a suo tenpo venisse annesso all'istituto, sarà destinato ad accogliervi e mantenervi giovani di famiglie non residenti in Napoli e a prefernza Cinesi e di altre regioni orientali fra quelli che sieno già ammessi come alunni alla scuola e che abbiano adempiuto alle altre condizioni che saranno stabilite dal regolamento interno del convitto stesso.

Questo regolamento, prima della istituzione del convitto sarà proposto dal consiglio di amministrazione ed approvato dal Ministro.

Art. 56. Per essere ammessi nel collegio-convitto i giovani dovranno avere un'età non maggiore di 18 anni: solo in casi eccezionali, il consiglio di amministrazione potrà ammettere alcuno di età maggiore.

Non si farà distinzione nè di nazionalitá nè di religione.

La disciplina intera sarà coordinata al rispetto di tutte le credenze, in modo che ciascuno possà, senza difficoltà, adempiere ai riti del culto professato.

TITOLO X.

Assegnamento ai sacerdoti, ai laici della cogregazione della sacra famiglia.

Art. 57. L'assegnamento concesso dell'art. 7 della legge a

ciascuno dei sacerdoti e dei laici, che facevano parte della congregazione sotto il titolo della sacra famiglia, decorrerà dal giorno in cui ciascuno di essi cesserà dal ricevere alloggio e trattamento nell' istituto.

TITOLO XI.

Disposizioni transitorie

Art. 58. Gl' insegnanti di lingue orientali nella scuola laica, annessa finora all'antico collegio dei Cinesi, ove non abbiano già un ufficio retribuito o nell' università o in altri istituti, e ove l' insegnamento di cui sono incaricati non sia di quelli che già si danno nell' università di Napoli, conserveranno temporaneamente i loro posti affinchè gli studenti che ne frequentarono le lezioni possano compiere il corso di lingue intrapreso.

Cesserà loro tale incarico temporaneo, quando ai posti suddetti, si provvederà normalmente a tenore dell' art. 2 del presente regolamento.

Art. 59. L' impiegato d' ordine, di cui all'art. 10, sarà per la prima volta scelto fra gli impiegati del già regio collegio Asiatico attualmente in servizio, ove ne sia riconosciuta la capacità e l' attitudine al posto.

Art. 60. Agli inservienti addetti al già collegio da un decennio sarà accordato, all' atto che lasceranno il servizio, un sussidio di lire 100 per una volta sola un sussidio di lire 50 a quelli che vi sono addetti da un tempo minore ma anteriormente al 1° gennaio 1889.

Visto d'ordine di S. M.
Il ministro della pubblica istruzione
P. Boselli

6380) Regio Decreto dei 30 giugno 1889, che autorizza la vendita dei beni dello Stato sul complessivo valore di stima di L. 3,991.45.

6381) Regio Decreto del 23 luglio 1889 che istituisce un regio ginnasio nella città di Forlì.

6382) Regio Decreto del 1° agosto 1889 che istituisce un regio liceo-ginnasio e convitto nazionale nella città di Taranto.

6383) Regio Decreto del 30 giugno 1889 che autorizza la vendita dei beni dello Stato sul complessio valore di stima di L. 4127,42.

6384) Regio Decreto del 7 luglio 1889 che autorizza la vendita di beni dello Stato sul complessivo valore di stima di lire 4960,20.

6385) Regio Decreto del 28 luglio 1889 che autorizza la vendita di beni dello Stato pel complessivo valore di stima di lire 4,019,35, ed approva alcuni contratti di compra-vendita per trattative private.

6386) Regio Decreto che determina le zone di vigilanza doganale.

8 settembre 1889

UMBERTO I. RE D'ITALIA ec.

Visto l'art. 5 della legge 29 agosto 1889, n. 6363 (serie 3ª) Visti gli art. 2 e 2 *bis* che per effetto del detto articolo di legge furono sostituiti all'art. 2 del regolamento doganale 11 settembre 1862, n. 867, approvato con legge del 21 dicembre 1862, n. 1061; Visto che coll'art. 2 *bis* si è data facoltà al Governo di determinare e descrivere con decreto reale le zone di vigilanza; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Le zone di vigilanza sono determinate e descritte nell'unito allegato firmato d'ordine Nostro dal ministro segretario di Stato per le finanze.

Art. 2. Il presente decreto entrerà in vigore il giorno 25 settembre 1890 e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo ecc. Torino, addì 8 settembre 1889.

UMBERTO
F. Seismit-Doda

PARTE CONTINENTALE

Provincia di Ancona

La linea che delimita la zona di vigilanza in questa provincia, si raccorda con quella della provincia di Pesaro al molino Nuovo sul fiume Cesano. Da questo punto, per sentiero, attraversa il monticello di San Luigi fino alla strada Santa Lucia, lascia il sentiero per seguire la valletta, sotto Roncitelli, fino alla strada provinciale Senigallia-Arcevia, attraversa a Ponticelli il fiume Misa, segue la strada del vallone e poscia percorre la strada di Montemarciano, passando pei villaggi

di Sant'Angelo, San Silvestro e Santa Veneranda. A Santa Veneranda prende la consorziale che va a Grugnaletto, Cassano e Ronco; e poscia, per sentiero, arriva alla strada comunale Montemarciano-Iesi, che percorre fino a Chiaravalle ove passa il fiume Esino sul nuovo ponte. Indi per la strada provinciale giunge a Castelferretti, sale pel fosso della Breccia, attraversa la strada di Paterno, va, per un sentiero, al monte Ferro, attraversa la strada di Sapanico presso San Silvestro, e per stradicciuole, giunge alla strada provinciale di Ancona, vicino al Ponte Lungo ove attraversa il fosso Baraccola. Continua per la strada comunale Ancona-Camerano e per la comunale che da Camerano conduce a Loreto: passa per le Crocette, per il ponte Castelfidardo sul Musone e raggiunge il confine con la provincia di Macerata. Seguendo detto confine, volge a ponente, indi a sud, incontra la vecchia strada Recanati-Porto Recanati, percorre questa strada sino alla sua intersezione con la strada Loreto-Potenza Picena, ove si congiunge con la linea che delimita la zona della provincia di Macerata.

Provincia di Ascoli

La linea che delimita la zona di vigilanza in questa provincia si raccorda con quella della provincia di Macerata nel punto in cui il canale di scarico del molino posto in prossimità di Santa Maria del Chienti, sbocca nel fiume Chienti. La linea attraversa quindi detto fiume e ne percorre la riva destra sino all'incontro del sentiero che va alla chiesa della Madonna delle Gabbe, passa su questo sentiero, tocca la chiesa ora detta e dal punto in cui il sentiero stesso s'immette nella vecchia strada di Sant'Elpidio a Mare-Porto Sant' Elpidio, si dirige con una virtuale alla chiesa Madonna del Soccorso, sulla strada nuova Sant'Elpidio a Mare-Porto Sant'Elpidio. Percorre un tratto di questa strada verso la marina, indi volge per la strada della Santissima Trinità o Morroni, attraversa le contrade San Giuseppe, Tomasini e Santa Caterina e giunge per sentieri al torrente Tenna, 1,800 metri circa a monte del molino di Sant'Elpidio, da questo punto la linea di delimitazione segue una virtuale la quale tocca l'estremità est del cimitero di Fermo e la riva sinistra del fiume Ete-vivo, di fronte al sentiero che conduce alla località detta Monte San Martino. La linea attraversa quindi il fiume, passa sul sentiero suddetto per le regioni San Michele Arcangelo e Sant'Ansovino, giunge a monte San Martino, indi continua per la strada mulattiera di San Quirico e Torrebianca sino allo incontro della strada rotabile Altibona-Moresco. Da questo punto la linea, con una

virtuale si dirige sulla riva sinistra del fiume Aso, sale pel detto sentiero sino all'incontro della strada Campofilone-Montefiore donde, con altre virtuali, si dirige alla estremità ovest dell'abitato di Massignano, ai Molinetti sul torrente Menocchia, ed al punto di congiunzione delle due strade che da Cupra Marittima e da Grottamare tendono a Ripatransone. L'abitato di Massignano rimane compreso nella zona. Da detto punto di congiunzione la linea segue per 400 metri circa la strada di Ripatransone, indi pel colle della Penna scende al molino Ciccarelli sulla riva sinistra del torrente Tessino. Attraversa il torrente e per il sentiero che va al fosso dell' Albula tra le località dette San Biagio e Silvio, continua sino allo incontro della strada comunale Acquaviva Picena-San Benedetto del Tronto, segue per un breve tratto quest' ultima strada e passando pel convento di San Francesco, pel colle Desiderio e per la valle Ragnola, giunge all'abitato di Monteprandone. Gli abitati di Monteprandone e di Acquaviva rimangono fuori della zona. Da questo punto la linea di delimitazione volge per la strada comunale che da Monteprandone va alla stazione ferroviaria passando per Madonna delle Grazie, incontra la strada provinciale Salaria, piega a sud-ovest lungo detta strada dalla quale si stacca nella località Santa Anna per seguire un piccolo rio, interseca la strada ferrata Ascoli-San Benedetto, attraversa il fiume Tronto ed al casino Montorio nel comune di Colonnella si unisce alla linea della provincia di Teramo.

Provincia di Bari

La linea che delimita la zona di vigilanza in questa provincia, si raccorda con quella della provincia di Foggia sulla sponda sinistra del fiume Ofanto, presso la masseria Trentaguai. Indi attraversa il fiume, ne segue la riva destra sino al casino Carcere, e di qui, per virtuali, si dirige al casino Merizzi, al casino Monte Altino, al casino Posta, la Polvetta, alla Torre Muritáno, alle cave Pore, al quadrivio delle strade vicinali una delle quali conduce al quadrivio Paolillo, alla masseria Tupputa, al ponte Manfredi sulla strada provinciale Trani-Corato, alla Torre di Procino, al casino Caprioli, al bivio della strada Bisceglie-Corato-Ruvo, alla Torre del Capitano, alla Torre Falcone, alla Torre Panunzia, alla Torre Cassone, alla Torre del Tuono, alla masseria Catena, alla Casa Cantoniera n. 6 della strada ferrata Bari-Modugno, alla masseria Monaca, al casino Ferrigno, all'ex convento di Carbonara, alla strada provinciale Bari-Capurso nel punto ove da questa dirama la strada per Triggiano, al pozzo Colapone, alla

masseria La Manna, al casino Ferri, (lasciando fuori della zona Noicattaro), alla masseria Alberotanza, al casino di Nitti alla masseria Sarracino, alla masseria Netti, alla masseria Padula, alla masseria Tricase, alla masseria Sgobba, alla masseria Caramanna, alla masseria Cogna, alla masseria Casale, alla masseria Mandorla Amara e al cimitero di Fasano. Dal cimitero di Fasano la linea di delimitazione gira attorno allo abitato di Fasano, che rimane escluso dalla zona, indi raggiunge la strada provinciale Bari-Brindisi e la percorre sino al punto in cui questa strada, presso la masseria grande interseca il confine colla provincia di Lecce. Qui la linea si unisce con quella della provincia sopracennata.

Provincia di Belluno.

La linea che delimita la zona di vigilanza in questa provincia si collega al monte Grappa con quella della provincia di Vicenza, indi segue la vetta di confine per Milina e Col del Lebbi, discende pel vallone di Valpord e va al torrente Stizzone; ne percorre il corso, continua a discendere per la valle di Seren, il cui paese omonimo resta escluso dalla zona passa sotto Caupo e Santa Lucia che rimangono compresi in zona; e lasciando alla sua sinistra Fonzaso ed Arten, compresi nella zona, percorre la strada nazionale verso Feltre fino al torrente dei mulini sotto Romagna. Ivi, prendendo la strada secondaria, si dirige sotto Farra Feltrina, che rimane in zona comprendendovi pure Pedavena e Foen, e lasciando a destra, fuori zona, la vicina Feltre attraversa il torrente Cormeda ed il rio Ligont, indi, intersecando la strada carrozzabile comunale Feltre-Foen, si immette nell'altra strada carrozzabile comunale fino a Cart che resta in zona. Qui volge a destra per Vallai e Calzin, i quali pure rimangono compresi nella zona. Riprende a Cascinetto la strada nazionale Feltre-Belluno, che segue fino al torrente Gavorame, passa sotto il villaggio di Pont, che comprende nella zona, ed incontra la strada ferrata Feltre-Belluno. La linea percorre la strada ferrata fino al villaggio di Formegan (Santa Giustina), che resta nella zona, poi volge a sinistra pella strada comunale di Fumach, che lascia fuori della zona, segue la strada di San Gregorio delle Alpi, che comprende in zona, continua per la stessa strada fino a Paderno, che include nella zona, va a Sospirolo, che resta nella zona, e di là corre fino al ponte di Gron sul torrente Mis, che rimane nella zona, volge a destra per la strada che passa a Vedana e San Gotardo (in zona) passa il ponte sul fiume Cordevole e si mette sulla strada provinciale di Agordo, sopra Peron che rimane escluso dalla zona.

Indi la linea corre sulla strada maestra agordina salendo il corso del fiume Cordevole, attraversa la Stanga (che resta nella zona) e va fino al ponte della Muda. Ivi, senza attraversare il ponte, abbandona il fiume Cordevole e la strada maestra, sale pella strada alle appendici del Corno di Valle, passando per Roit e Noach (compresi nella zona) gira colla strada le stesse pendici, includendo nella zona Cancellade e Ronche: ed attraversando i torrenti e la strada di La Valle, passa sopra ad Agordo che comprende in zona coi suoi villaggi, include Piasent, e poscia correndo sulle pendici della Costa delle Agnelle del monte Framont vincolando in zona Taibon coi suoi villaggi di San Ciprano, Strapont e Sogarola circuisce Listolade, dove va a riprendere la strada maestra sulla sinistra del fiume Cordevole che segue fino al paese di Cencenighe, il quale rimane compreso nella zona.

Da Cencenighe, volgendo a destra, sale pella strada di montagna fino a guadagnare la vetta di monte Alto di Pelsa circuisce la Casera Manzoni, valica mercè la strada montana la valle di Corpassei, scavalda la vetta del monte Moiazzetta discende la valle Moiazza fino allo sbocco in valle della Grava e di là, per la vetta omonima, discende sulla strada di San Nicolò che viene lasciato a sinistra, nella zona, e volgendo a destra, indi a sinistra sotto il villaggio di Soramaè, che pure rimane in zona, va a raggiungere il paese di Fusine.

La linea di delimitazione segue per un breve tratto il corso del torrente Maè, comprendendo nella zona il paese di Fusine ed i villaggi di Iral, Zaccagnini, Costa e Brusadaz; indi percorre il sentiero che dà alla vetta del monte Triof, discende nella valle Rutorta, passa per Soceroda e raggiunge la valle dell'Oglio che percorre per tutta la sua lunghezza fino al fiume Boite sotto il paese Vodo che rimane nella zona. Di là discende lungo il corso del fiume Boite, vincolando in zona Venas e ville circostanti, fino allo sbocco della valle di Maisamma; rimonta questa valle, mantenendo vincolato in zona, a sinistra, il villaggio di Vallesina; ed abbandonando a destra Valle di sopra e Valle di sotto, giunge al ponte della strada nazionale d' Allemagna donde la linea prende la strada montuosa che tocca Pavara e Naites, includendoli nella zona. La linea raggiunge la vetta di Col Maor, sorpassa quella del monte Franego toccando San Dionigi e discendendo pella strada tortuosa va ad incontrare il corso del torrente Molinà di fronte allo sbocco del torrente Vedessana: risale poscia questo torrente fino alla vetta del monte Bagian e, girando colla strada il rio Colonnetti della Costa, sorpassa il piano dei buoi, indi percorrendo il sentiero della valle Salega, che passa sotto al colle di Villagrande va a rag-

giungere il fiume Ansiei sotto Auronzo, che comprende nella zona. La linea segue il corso del fiume Ansiei, vincolando Villapiccola e Cella, ove abbandona l' Ansiei e prende il corso del torrente Diebba; dopo breve tratto lascia pure questo corso di acqua e percorre il sentiero che va a C. Castello e raggiunge la strada comunale rotabile di Danta. Include nella zona il paese di Danta e continuando la strada mulattiera discende a S. Stefano o Comelico inferiore, fino al fiume Piave Vincolando S. Stefano, la linea risale la corrente del fiume Piave, comprende in zona Campolungo e S. Pietro ed incontrando la valle Frisone s' interna nella stessa percorrendone la strada, fino all'incontro del rio Naje, che pure segue sino alla vetta del monte Terza Piccola, dalla quale discende mercè il sentiero, in direzione da ponente a levante, fino allo sbocco del rio Crumbaeh nel fiume Piave.

A questo punto la linea comprende in zona il paese di Sappada ed il villaggio di Granvilla, e rimontando ancora la corrente del fiume Piave, la abbandona all' incontro del rio Sierra per seguire la percorrenza di questo fino a raggiungere il confine colla provincia di Udine sulla costa del monte Siera ove si raccorda con la linea della provincia di Udine.

Provincia di Brescia

La linea che delimita la zona di vigilanza in questa provincia, si raccorda con quella della provincia di Sondrio alla vetta del Sasso Maurone sul confine provinciale. Da questo punto scende lungo il torrente Val Grande fino a vezza d' Oglio che rimane incluso nella zona, ivi passa sulla strada nazionale del Tonale che percorre sino a Breno ed all' incontro della strada mulattiera che conduce a Bienno, volge per questa strada, tocca l'abitato di Bienno che resta compreso nella zona e raggiunge il torrente Grigna; risale il corso di detto torrente, quello del torrente Grigna Mezzana, ed arriva alle sorgenti del Grigna Mezzana, sotto il passo d' Ipoferrate. A questo punto di linea di delimitazione sale pel versante della valle Camonica al passo d' Ipoferrate, scende pel versante di Valtrompia alle sorgenti del torrente Bavorna e segue poi questo torrente sino a Collio, ove incontra la strada provinciale di Valtrompia. Percorre questa strada fino al punto in cui il rio Fontanelle sbocca nel fiume Mella; risale il corso del rio Fontanelle, tocca la vetta del monte Ario, raggiunge le sorgenti del torrente Clera, scende per questo torrente sino all'abitato di Torno, presso il quale il torrente Glera si immette nel torrente Degnone.

Segue il corso del torrente Degnone, tocca Vestone, in-

contra la strada che da Lavenone conduce a Nozza, nella Val Sabbia, e per questa strada arriva a Nozza.

Gli abitanti di Vestone e Nozza rimangono inclusi nella zona. Da Nozza prosegue per la strada provinciale lungo la linea della tramvia Vestone-Salò fino al di sotto di Vobarno al punto ove la strada provinciale s' incontra colla strada comunale detta Stradoncello di Collio. Percorre detto stradoncello finchè raggiunge il ponte di legno sul rio di Collio, quindi passa sulla strada mulattiera detta di Pizzocolo fino all' incontro della valle omonima, risale tale valle e tocca la fonte di Saine detta anche Fontana d'Oro.

Qui riprende la strada mulattiera di Pizzocolo e la segue per piccolo tratto fino all' incontro del sentiero detto Strada dei Canali che conduce al Bagnolo. Dal Bagnolo per la strada mulattiera detta Lanice per le strade della Breda, di San Michele, della Calma, arriva a Fasano Sotto ove incontra la strada provinciale nuova; percorre un tratto di detta strada fino al punto in cui questa, dirigendosi verso Maderno, tocca la spiaggia del lago di Garda. Da questo punto la linea di delimitazione, per una virtuale traversa il lago includendone la parte superiore nella zona, raggiunge la sponda opposta presso la valle Satel, ove si cóllega con la linea della provincia di Verona.

Provincia di Campobasso.

La linea che delimita la zona di vigilanza in questa provincia, collegasi con quella della provincia di Chieti sulla sponda sinistra del fiume Trigno nel punto ove ha principio l'antica strada detta di San Salvo, la quale tende alla masseria De Vito. Attraversa il fiume nella regione Monaco e giunta alla sponda destra, volge a ponente, percorrendo la sponda stessa sino all' incontro del tratturo di Montenero di Bisaccia; indi segue questo tratturo che abbandona a mezzo chilometro circa, oltre la masseria Filocco, cioè al punto ove il tratturo viene attraversato dal torrente Sinarca. Scende pel Sinarca e nella regione Monte Antico raggiunge la mulattiera che dal detto torrente tende a San Giacomo degli Schiavoni; corre per un buon tratto lungo questa mulattiera, passa per San Giacomo, in prossimità della masseria Musacchio, e lo include nella zona; indi segue la mulattiera fino allo svolto della strada consolare. Percorre un buon tratto della strada consolare, passa sulla strada ordinaria Porto Cannone-San Martino in Pensilis e segue questa sino all' incontro del tratturo di Madonna Grande. Da questo punto segue il tratturo sino alle

sponde del torrente Saccione, confine provinciale, ove si unisce alla linea della provincia di Foggia.

Provincia di Caserta.

La linea che delimita la zona in questa provincia, si raccorda con quella della provincia di Napoli nel punto denominato Lucarello sul confine provinciale, donde percorrendo l'argine strada, per 750 metri ad occidente, incontra la strada comunale, che segue verso nord fino all'altra pure comunale, che da Trentola conduce ad Ischitella. Attraversa questa strada e prende la strada di campagna che per S. M. Pantano si spinge al quadrivio la Favorita; donde, per la strada ad occidente, giunge alla Torre del Tufo. Per altra strada, volta a tramontana, si dirige alla cascina Rucco; piega ad occidente fino a San Sossio, prende il fossato di scolo verso tramontana e raggiunge il Lagno Marino; da questo punto, per la strada immediatamente a sinistra, va al Lagno Salvatore, del quale percorre 200 metri ad occidente; raggiunge la foce del Lagno Vecchio e dalla foce, con virtuale, passa al ponte La Tronara. Da questo ponte scende il Lagno fino al confine del territorio del comune di Castelvolturno, volge lungo detto confine verso mezzanotte e raggiunge l'argine della Bonifica. Ivi la linea, piegando ad occidente, percorre il canale fino al canale Macedonio che rimonta fino al Volturno, attraversa il fiume e discende lungo la sponda destra raggiungendo il canale Bartolotti, che percorre fino all'incontro dell'argine di Vena grande. Segue quest'argine, indi la strada che conduce alla masseria Mazzaferri ed all'alveo dell'Agnena, percorre l'alveo in piccola parte ad occidente fino al canale della Bonifica, corre lungo il canale, indi lungo il fosso Riccio, che costeggia fino al ponte omonimo. Di qui, seguitando la strada comunale, raggiunge quella di campagna che dalla masseria Campanarello conduce a Mondragone, e la percorre fino al confine del territorio. Va lungo il confine fino al fosso del Parco, segue il Rivolo, fino alla strada che da Carinola mena a Mondragone; passa sulla strada di campagna che s'innesta a poca distanza ad occidente con la strada Carinola-Mondragone e raggiunge il ponte dell'Impiso. Indi percorre il sentiero sul fianco orientale del Malagna, si spinge verso nord-ovest per la strada mulattiera ed arriva al rivo Sedecio; attraversa il rivo, seguita detta strada fino a raggiungere l'altra strada che porta in vicinanza della masseria Falco e volge a nord-ovest per la strada che incontra al rivo Acquannata. Percorre a nord-est il rivo fino a raggiungere la stradicciuola che s'innesta alla strada comunale che da Sessa conduce alla frazione

Cellole; qui prende la strada di campagna, raggiunge la via Appia, e ne percorre un breve tratto sino al rivo della Travata, nel punto in cui riceve il rivo dei Fasani. Segue il rivo della Travata fino allo sbocco nel Garigliano; attraversa il fiume e lo percorre sulla sponda destra sino alla foce dell'Ausente; qui lascia il Garigliano e va lungo la riva sinistra dell' Ausente fino alla foce del rivo dei Reali, risale questo rivo, incontra il sentiero che conduce all'abitato di Santa Maria Infante e per questo sentiero raggiunge l'abitato.

Da Santa Maria Infante, con una virtuale, va al Capo d'Acqua, indi per strada mulattiera passa alle masserie Pampana e Palomba, tocca Trivio, che include nella zona, e arriva alla masseria Ucciano. Di qui, con una virtuale, raggiunge la cascata della Cercola; dalla cascata, con altra virtuale, si dirige al Piano Tezzuto o dal Piano al confine del comune di Formia, che percorre fino a raggiungere il confine del comune di Gaeta. Con una nuova virtuale passa al monte Cefalo, alla Sagra Licciano, al monte Rigliano e alla masseria Valle Fredda, quivi prendendo la strada mulattiera a nord-ovest, e attraversando il versante settentrionale di monte Cucco, tocca la masseria di San Vincenzo e giunge alla Fasana.

Dalla Fasana scende per la strada ad ovest-sud-ovest fino alla strada che mena al fosso Vecchio Vetere, percorre il fosso fino alla sponda del lago di Fondi, segue la sponda destra del lago e incontra il confine provinciale che percorre fino alla vetta del monte Stefano, ove si collega con la linea della provincia di Roma.

Provincia di Catanzaro.

(*Versante del Jonio*)

La linea che delimita la zona di vigilanza in questa parte della provincia, si raccorda con quella di Cosenza sulla sponda sinistra del Fiumenicà, allo sbocco del Vallone Capitolo, Da questo punto va, per una virtuale, al torrente Sorvito nel fondo Pruppo, segue un tratto del torrente, indi la Serra Giuliana, passando a metà dell'altopiano lungo il confine tra la proprietà del comune di Crucoli e la proprietà Lamanna. Dalla Serra Giuliana si dirige, per altra virtuale, al burrone detto Poro, attraversando il bosco del Camposanto ed il fiume Petrosino. Percorre il burrone Poro per tutta la sua lunghezza e per una nuova virtuale, va all'incontro di tre burroni nella regione Pianicella. Seguendo sempre virtuali, dalla regione Pianicella attraversa il torrente S. Venere, nel fondo Berlingeri, tocca Torre Diruta ed in linea retta si dirige alla vetta Cozza della Pigna; prosegue per la strada mulattiera che da

Cirò conduce a Strongoli, e giunta nella proprietà Zita, all'intersezione della strada col torrente Palombelli, con una virtuale, raggiunge la strada mulattiera all'estremità del burrone posto fra le regioni Cattica ed Iderà. Continua per la strada mulattiera, giunge all'abitato di Strongoli, che rimane nella zona, e seguendo una nuova virtuale, si dirige alla vetta della Serra Brione, della Serra Mulara, ove tocca il segnale trigonometrico, e all'incrocio della strada mulattiera che dal fondo Barco di Barraca va alla regione Mularella colla strada mulattiera che da San Mauro va al bosco del Pantano. Per altra virtuale, la linea di delimitazione va al passo della Sala sul fiume Neto, attraversa la strada provinciale Cotrone-Neto, presso la proprietà Gallucci, tocca Brianello, (Aprigliano) che rimane nella zona, e interseca la strada nazionale Cotrone-Catanzaro al principio dello svolto presso la contrada Talamo. Volge a sud lungo la strada nazionale, passa quindi presso il casello n. 196 della strada ferrata e dal casello per una virtuale, raggiunge, presso la casetta di Vermica, la strada mulattiera che da Cotrone conduce a Isola Capo Rizzuto; indi continua lungo detta mulattiera, sino all'abitato di Isola Capo Rizzuto che include nella zona. Staccandosi dalla strada mulattiera, a nord dell'abitato di Isola, per una virtuale, va alla casetta Santo Stefano, al casello n. 209 della strada ferrata, ai fabbricati Carnalevari Sottane e Crima nelle regioni omonime, al confluente del fiume Nasari nel fiume Crocchio, all'incrocio delle due strade mulattiere poste tra la regione Monaca e la regione della Fontana, al fabbricato Carbonara nella regione omonima, al fabbricato Tre Torri nella regione dello stesso nome, al vertice del monte Volturno, alla fermata di Santa Maria sulla strada ferrata della marina a Catanzaro, alla casetta Frassi di Mele nella regione omonima, alla casetta Forio nella regione omonima, alla casetta Maciullo nella regione omonima, al vertice del monte Palladino, e alla casetta Grizzo situata presso il fiume dello stesso nome.

Dalla casetta Grizzo la linea di delimitazione prosegue lungo la strada mulattiera che conduce all'abitato di Petrizzi, che include nella zona, indi passa sulla strada comunale, abbandona questa nella regione Ferria e seguendo una virtuale, si dirige al confluente del torrente Ancinaletto nel fiume Ancinale, alla cima del monte Croce, alla cima del monte San Biagio, al culmine delle collinette Roselle, alla vetta del monte San Basile, al punto ove la strada mulattiera che da Santa Caterina conduce a Badolato attraversa il vallone Carcianiti. Da questo punto la linea percorre la strada mulattiera che va all'abitato di Santa Caterina, tocca Santa Caterina, che rimane nella zona, indi segue la strada che passa per Guardavalle

e va al ponte detto Zuino, sul fiume Assi, ove si collega con la linea della provincia di Reggio-Calabria.

(*Versante del Tirreno*).

La linea che delimita la zona in questa parte della provincia si congiunge con la linea della provincia di Reggio Calabria al punto in cui il fiume Mesima viene attraversato dal tratto abbandonato dell' antica strada nazionale. Da questo punto la linea si dirige con virtuali alle vette dei monti Gana, Carrieri e San Nicola, alle Casette, al casino Corsi. Da questo casino continua lungo la mulattiera che passando attraverso la regione Piano dell'acqua Fredda e le contrade Poro di Coccorino e le Pagliare giunge all'abitato di Spilinga che rimane incluso nella zona.

La linea si stacca dall'estremità nord-ovest dell'abitato di Spilinga e con virtuali si dirige a Torre Gallo, Casa Cacca, all' estremità sud-est dell' abitato di Zungri (che resta incluso nella zona), all'estremità sud-est dell'abitato di San Marco (che rimane pure incluso nella zona), al cimitero di Favelloni, ed all'estremità nord dell'abitato Vena di Sotto che fa parte della zona. Presso Vena di Sotto la linea passa sulla strada mulattiera che conduce a Monteleone di Calabria e dal punto in cui detta strada incontra nella strada nazionale prosegue per virtuali al casino Gagliardi, all'incontro della strada rotabile Filogaso Sant'Onofrio con la mulattiera proveniente dalla Piana di Montesanto, al confluente del torrente Roschia nel fiume Angitola, al casino Forno, presso l'abitato di Francavilla Angitola (che rimane fuori della zona), al casino Sericella, ed al punto d' incontro della strada nazionale colla comunale rotabile di Coringa. Da questo punto la linea continua per la strada nazionale sino al luogo in cui la stessa strada attraversa il rio La Grazia; di qui continua con virtuali passando per i punti casino Giliberto e confluente del fiumicello di Sambiase nel fiume Santo Ippolito. La linea risale il corso del fiumicello di San Biase e lo abbandona nel punto in cui viene attraversato dalla strada mulattiera che va alla regione Cosentino; indi, con virtuali, si dirige al cimitero di Sambiase lasciando l' abitato di Sambiase fuori della zona, alla vetta di monte Scheva, al primo svolto della strada rotabile, che in forma di zig-zag, scende all'abitato di Galerna il quale rimane compreso nella zona, al molino sul fiume grande presso l'abitato di Nocera Tirinese il quale resta pure compreso nella zona, ed alla sponda destra nel fiume Savuto toccando la casa rustica Giardino in contrada Giardini. Qui la linea si congiunge con quella della provincia di Cosenza.

Provincia di Chieti.

La linea che delimita la zona di vigilanza in questa provincia, si unisce colla linea della provincia di Teramo alla masseria Chiacchieretti sulla sponda destra del fiume Pescara. Da questo punto si dirige al casello ferroviario sul passaggio a livello della strada provinciale (antica nazionale Pescara-Solmona), e sale, per la via comunale, all'abitato di Forcabolina che include nella zona. Per una virtuale va a masseria Cremonese, Torre Spiritata, molino Demanio di Ripateatina sull'Alento, masseria Paladinetti ed ai Ricciati; indi pel trappeto raggiunge la provinciale di Miglianico e per questa strada attraversa il fiume Foro, passa a Miglianico che include nella zona, arriva a Tollo, che rimane fuori della zona. Per l'antica strada scende ad incontrare la strada provinciale Ortona-Orsogna, risale un tratto di questa verso nord ed all' incontro della strada comunale di villa Caldari, volge lungo detta strada e tocca villa Caldari che include nella zona. Prosegue lungo la strada comunale di Frisa sino al Casone, che rimane fuori della zona, e giunta al Casone, con una virtuale, si dirige al molino di Treglio, attraversando la strada provinciale San Vito-Lanciano. La linea di delimitazione continua lungo il torrente Arno, sino al molino Santa Croce prima di Lanciano, donde, per altra virtuale, va a villa Martelli, a villa Scorciosa e a Santa Maria Imbaro, che include nella zona. Percorre il tratturo Aquila-Foggia e giunta presso la masseria Marcucci, segue una virtuale che tocca la masseria Marcantonio, la masseria Cericola attraversando il fiume Sangro e la via Sangritana, la masseria Rotoli, il molino del passo di Torino di Sangro, il casino del Re, la masseria Mucci, il casino Orsini, e l' estremità sud di Villafonsina, che rimane nella zona. La linea di delimitazione da Villafonsina, passa sulla strada comunale e giunge a Casalbordino, indi a Pollutri includendoli nella zona. Dall'estremità nord di Pollutri, per una virtuale, raggiunge il molino San Martino di Pollutri sulla sponda sinistra del torrente Sineilo, attraversa il torrente, ne risale la sponda sino al molino Colangelo, toccando il molino Cantalupo e con una nuova virtuale va all'estremità sud dell' abitato di Monteodorisio, che resta in zona. Prosegue lungo la strada comunale sino a Cupello che include della zona, indi, per virtuali, tocca le cime del colle Cannaveccia, del colle Strampanaro, del colle Zingaro, del colle dei Ladri e la masseria de Vito. Dalla masseria De Vito la linea di delimitazione percorre la strada campestre che va a fiume Trigno ed all'incontro della strada col fiume sulla sponda sinistra, si congiunge con la linea della provincia di Campobasso.

Provincia di Como

La linea che delimita la zona di vigilanza in questa provincia da Calasca, ove si accorda con quella della provincia di Novara va a Caldè seguendo la sponda sinistra del lago Maggiore, risale la valle di Caldè e la valle Froda sino a Sant'Antonio. Da Sant'Antonio percorre la strada comunale sino all'incontro del torrente Marianna, segue il corso di questo torrente, passando sotto Arcumeggia, raggiunge la strada comunale Vergobbio-Cuveglio, tocca San Lorenzo ove incontra la strada provinciale della Val Cuvia che percorre sino a Cuveglio in Valle. Di là per la strada comunale, giunge a Cavona, indi a Cabiaglio per risalire la valle Caprara sino al monte Campo dei Fiori.

I centri abitati di Cabiaglio, Cavona, Cuveglio; e Vegobbio rimangono in zona.

La linea, dal monte Campo dei Fiori, scende lungo la valle di Casciago, incontra la strada comunale Casciago-Velate, ne percorre un breve tratto, intersecando la strada provinciale, giunge a Casciago, che rimane nella zona. Da Casciago segue la strada comunale sino all'incontro della ferrovia Varese-Laveno, passa per Casarico e Mostonate, raggiunge Schirana e attraversa il lago di Varese nella direzione della strada comunale che conduce ad Azzat. Percorre questa strada sino a Cascina Maggio, includendo nella zona il centro abitato di Azzate; interseca la strada provinciale Gallarate-Varese, ne segue un tratto e, per la strada comunale, tocca Morazzone e Castiglione che include nella zona. Da Castiglione volge al sud lungo il fiume Olona sino al ponte di San Pancrazio, donde, seguendo strade comunali e consorziali, interseca la strada provinciale sino alla Cascina Galizia, indi la strada ferrata Saronno-Varese, tocca Venegono Inferiore, che comprende nella zona; raggiunge la strada Tradate-Appiano, e per questa strada va ad Appiano, che rimane fuori della zona.

La linea di delimitazione procede da Appiano passando a nord di Grafignana, e per strade comunali e consorziali, giunge agli abitati ai Guanzate, di Cadorago, di Socco, di Vertemate che rimangono tutti fuori della zona; indi interseca la strada ferrata all'Abbadia, rasenta l'abitato di Cucciago, che rimane fuori della zona, prosegue per Pramarcio, Violada, Careggio, raggiunge a Lisaga la strada provinciale di Cantù, attraversa la campagna fra Intimiano e Senna Comasco, va a San Giorgio e a Montorfano, del quale include nella zona l'abitato ed il lago. Da Montorfano la linea prosegue per la strada comunale sino all' incontro della strada provinciale Como-Lecco, attraversa questa fra Cassano ed Albese, rasenta Albese, che

rimane fuori zona, prende la valle del Cosio nelle vicinanze di Tavernerio, la rimonta sino alla Bocchetta di Molina e da questa, per i vertici dei monti Gag, Lemma, Palanzolo, Bollo e Braga di Cavallo, raggiunge la bocchetta del piano del Tivano, donde, per il confine fra i comuni di Zelbio e Sormano(va al monte di San Primo ed al monte di Loarno. Dal monte di Loarno segue il corso del torrente Villa e scende alla sponda sinistra del lago di Como andando verso nord sino alla punta di Bellaggio. Da questa punta attraversa il lago nella direzione della foce del torrente Latte, donde, risalendo la sponda sinistra del lago stesso, raggiunge la foce del fiume Adda. Qui si collega con la linea della provincia di Sondrio.

Provincia di Cosenza

(*Versante del Jonio*)

La linea che delimita la zona di vigilanza in questa parte della provincia, si raccorda con quella della provincia di Potenza alla casa rurale Muscetti sulla sponda sinistra del torrente San Nicola; indi, seguendo una virtuale, va al vertice del monte Ciampacavallo nella contrada Murgie di Santa Caterina, al fabbricato Cappella di San Rocco nella contrada omonima a valle di Montegiordano. alla masseria Falabella nella contrada Piscina, alla cascina Santagada nella contrada San Martino ed al punto di intersezione del torrente Raganello con la strada campestre che unisce le due contrade Cucchiarara, sulla destra e Scillone, sulla sinistra del detto torrente. Da questo punto, per altra virtuale, va al crocicchio delle cinque strade mulattiere nella contrada gli Stombi, al ponte ferroviario sul fiume Crati della linea Sibari-Cotrone, all'intersione della fiumara San Mauro con la mulattiera che dalla contrada San Mauro tende al fabbricato denominato La Favella, nella contrada omonima sulla sinistra di detta fiumara. Per una virtuale si dirige al ponte della strada nazionale Reggio-Napoli sul fiume Malfrancato, al punto d'unione delle due strade mulattiere che dalla Schiavonia e dalla casa cantoniera n. 110 sulla strada ferrata vanno all'abitato di Corigliano, al punto d'intersezione del torrente Cino colla mulattiera che unisce la contrada Lampo, in Agro di Rossano, colla contrada Jastretta nel territorio di Corigliano. Per altra virtuale va alla strada di circonvallazione a monte di Rossano, che include nella zona, alla casa Forcinti nella contrada Strange territorio di Calopezzati sulla sinistra del fiume Trionto, al vertice del monte Colle di Sant'Elia toccando il segnale geodetico che vi esiste, al monte Timpello, ed alla casa ru-

rale Prismatero, in contrada San Giorgio territorio di Cariati Per altra virtuale giunge al confine provinciale Cosenza Catanzaro nel punto ove il vallone denominato Del Capitolo si immette nella valle del Fiumenicà sulla sponda sinistra di questo. Qui si collega con la linea della provincia di Catanzaro.

(*Versante del Tirreno*)

La linea che delimita la zona di vigilanza in questa altra parte della provincia raccordasi con quella di Catanzaro alla casa rustica Giardino, in contrada Giardini, sulla sponda destra del fiume Savuto; e seguendo una virtuale, va al vertice della Serra Cavallina, indi alla casa Ciocciarelli, posta sulla strada nazionale Amantea-Cosenza in contrada Felicetti attraversando le valli Irroiti e Ruzza, il torrente Cuti, le regioni Pietrarma, Ciani, ed il pantano Zita. Per altra virtuale si dirige alla cima del monte Timone, alla vetta del monte Cozzili, al culmine del monte Martinella e da questo punto va al vallone Cupo (al principio del bosco Cupo, sul confine tra Paolo e San Lucido); passa pel Casellone, per la cresta di Mercorella, per le creste di Paola, attraversa il Cozzo di Tortora, le Sciolle, il Palazzetto, tocca la cima della Serra Caprio, le Coste del Cuccari, la Serra Calabrone e arriva alla cima della Porta di Cinque miglia. Per altra virtuale raggiunge la cima del monte Ventosa passa pel Cozzo Sentinella, per le Marchesi, pel monte Inchisituro (sul confine tra il comune di Acquapessa con quello di Guardia Piemontese) Attraversa la contrada Carcara, il versante ovest del Cognale Bianco ed arriva alla Serra di Spiezio, punto di confine fra i comuni di Cetraro ed Acquappesa.

Indi prosegue per la contrada Santojanni, passa in prossimità della Torre Nuova e si dirige al culmine del monte Cocuzzo ed alla Serra del Pero, includendo nella zona la borgata Sant'Angelo, frazione di Cetraro. Dalla Serra del Pero la linea di delimitazione, per una nuova virtuale, attraversa la Serra del Ceraso, superiormente al centro abitato di Bonifati, che rimane in zona: passa pel Palazzolo, giunge all'abitato di San Cineto che include nella zona, rasenta la falda del monte Voria, attraversa le località Acqua della Vena, Saleno, Destro, Mastro Paolo, Virginia, la Valle Grande, passa a valle dell'abitato di Bonvicino che rimane fuori della zona, interseca il torrente Bonvicino e raggiunge la cima del monte Carpinoso.

Da questo monte sempre per virtuali, va alla chiesa di Sant'Antonio Abate dell'abitato Grisolia, che rimane in zona, tocca Le Cella, attraversa il fiume Abate Marco nella contrada

San Francesco, passa per la contrada Pastine, per l'imboccatura del vallone Pisciotta, per la regione Tascano, attraversa il fiume Lao, passa per la contrada Jannino, pel piano di Magaroti raggiungendo il fabbricato rustico Schiffini situato presso la strada che tende a Scalea e lasciando fuori della zona l'abitato di Santa Domenica Talao. Indi prosegue per la cresta delle Coste di Sarno, Bocchi di Giarre, tocca il fabbricato rustico Laino alle baracche, il punto trigonometrico della Serra Limpida, scende nel Vallone Arenelle, raggiunge la località detta Prato, tocca la cima del monte Sporice, quella di Parzamate, la vetta del monte le Fabbriche ed arriva all'abitato di Ajeta che include nella zona.

Per altra virtuale da Ajeta si dirige al lato est dell' abitato di Tortora, che rimane in zona, sale al culmine del monte Cifuolo, e percorrendo la valle fra il monte Lauro ed il Leo, raggiunge la sponda destra del fiume Talago, comunemente detto Noce, nella località Sorcitano, ove si collega con la linea della provincia di Potenza.

Provincia di Cuneo

La linea che delimita la zona di vigilanza in questa provincia, si raccorda con la linea della provincia di Porto Maurizio al punto d' intersezione della strada mulattiera monte Frontè-Saccarello con il confine provinciale; indi segue il sentiero che volge al nord sulla linea di displuvio monte Saccarello, colle Tanarello, Punta Ventosa; prosegue per la strada mulattiera e dopo aver oltrepassata la cima Missoun giunge al colle posto tra i monti Missoun e Bertrand. Ivi la linea piega ad ovest seguendo la mulattiera che discende verso la capanna di Spraga.

Oltrepassata la Capanna di Spraga abbandona la mulattiera e scende pel vallone che mette in quello del Rio Freddo, di fronte al vallone di Lamentarghe; comprendendo nella zona la capanna Ponte Ricco. Attraversa il Rio Freddo e rinomata poscia il vallone di Lamentarghe fino a 300 metri circa al disotto della cima di Pepino, e poi girando il contrafforte di Taborda, arriva alla mulattiera che da Tenda, per monte Corto, va all' imbocco sud della galleria di Tenda.

La linea comprende nella zona la strada che da questo imbocco sale al colle di Tenda, per la strada mulattiera passa sotto la cima Piernant, gira la rocca dell' Abisso, va al colle del Sabbione. Dal colle del Sabbione seguendo la mulattiera scende verso San Giacomo d' Entraque fino al Gias Columb, donde risale, per un sentiero delle Reali caccie, al Gias della Siula.

Dal Gias della Siula scende per la strada mulattiera alla regia casa di caccia di San Giacomo e di là fino ai Tetti Camus li comprende nella zona e, risalendo per buon tratto il Vallone della Rovina, pel sentiero che passa sul colle della Barra e Gias del True, ridiscende ai Tetti Tula e Gajna, Segue il Gesso fino alla Regia Casa di Caccia di Santa Anna, lo attraversa, e risalendo il vallone della Meris, arriva al Gias del Prato alla Regia Casa del Chiot, donde, sempre seguendo la mulattiera, va fino alla Rocca Val Miana. Da detta Rocca, seguendo le creste va alla Rocca della Paur, quindi alla Testa delle Novelle, donde scende nel Rio Freddo, 1400 metri circa dal Forest Ciarnier. Raggiunge il Forest Ciarnier e di qui, pel sentiero che vi si trova, risale al Funs Ciarnier, discende nel Vallone di Sant'Anna, lo attraversa e va al monte Ciastella, donde scende direttamente alle Pianche di Vinadio poste sulla strada nazionale dell'Argentera. Comprende nella zona le Pianche di Vinadio e seguendo la strada nazionale, arriva a Sambuco.

Include Sambuco nella zona, e abbandonando la strada nazionale, piega a nord nel Vallone della Madonna e seguendo la strada mulattiera, sale al Colle Piconiera, al Gias Bandito e quindi al Colle Margherina. Di qui scende al Gias Margherina e passando per Chiampasso, Servino, Pratolungo, Grangie Corte, scende fino a Pian Preit. Di qui risale alle Grangie Vallone e passando fra Rocca di Cajri e Rocca Corno scende al Gias Corno e quindi a Maddalena su Maira. Segue la mulattiera di Val Maira fino ad Acceglio. Da Acceglio, che rimane compreso nella zona, pel sentiero che mena a Durassa, alle Grangie Versio e Capanne Baretta sulla costa Siboletto, sale al colle di Vers. Da questo colle seguendo la cresta dei monti Rocca Sagne, Rocca Piagna, Pelvo d' Elva e colle della Bicocca, che segna il confine dei due circondari di Cuneo e Saluzzo, arriva all' accampamento Piemontese ed al monte Manfreid.

Di qui scende per la mulattiera sul versante nord a Casteldelfino. Attraversa la valle Varajta, comprendendo nella zona Casteldelfino, e per Bertines, Arbree, Craset, Ciampagna, Madonna della Neve, sale al Colletto, al Lago di Luca e quindi al colle di Luca ed alla punta Rasciasse. Da questa punta scende, lungo il torrente Lenta a Bigorie, Arlunga e Caus. Risale verso Serra e ridiscende su Oncino. Lo comprende nella zona e poscia, attraversando il Po, sale a Pertuso fino al sentiero che da questa borgata, passando per Sant' Antonio, va al colle San Bernardo. Segue questo sentiero sino al detto colle, dal quale, mantenendosi sulla cresta del monte, va alla Punta d' Ostanetto. Dalla Punta d' Ostanetto discende, passando per l' Alpe Rama, fino al confine colla provincia di Torino

in prossimità delle Grangie Costa, ove si raccorda conla li nea di delimitazione della zona di detta provincia.

Provincia di Ferrara.

La linea che delimita la zona di vigilanza in questa provincia, si unisce a quella della provincia di Rovigo al Po di Goro, presso Mesola. Da Mesola segue la strada pubblica, che per Pomposa conduce a Velano, fino al canale di Marozzo e percorre questo fino a Capuccini. Ivi prende la parte di argine che divide la valle Rillo dalla valle Ponti, passa sulla Pega e sull'argine fra questa valle e quella Fosecchie percorre parte dell'argine che separa la valle di Pega dalla valle di Lido di Magnavacca, l'argine di Fossa di Porto fino a Sant' Alberto ove attraversa il Reno e si collega colla linea della provincia di Ravenna.

Provincia di Foggia.

La linea che delimita la zona di vigilanza in questa provincia, si collega con quella della provincia di Campobasso nel punto ove il torrente Saccione interseca il tratturo di Madonna Grande, indi prosegue per la strada mulattiera che, attraversando la regione ed il vallone di Bivento, giunge a Chieuti. Include Chieuti nella zona e per strada mulattiera passa a San Vito, Colle Martello, masseria d'Ischia e raggiunge il fiume Fortore. Attraversa il Fortore e per la strada comunale che tende a Lesina, raggiunge la strada vicinale che tocca le masserie Alice, Nisi e San Samuele, ed arriva alla cappella di San Lazzaro. Da questa cappella segue una virtuale che taglia la regione Feudo, tocca la casetta di San Leonardo, attraversa il vallone Bricciali e giunge alla masseria Santannega. Presso Santannega la linea di delimitazione volge per la mulattiera che attraversa il bosco di Cristo e conduce alla Madonna di Peticchio; qui la linea, per una virtuale, passa alla casetta Martini, attraversa le valli di Canalone e quella di Trippa, tocca la masseria Pelarossa e raggiunge la strada mulattiera che interseca la strada San Nicandro-Torre Mileto. Da questo punto la linea corre lungo la mulattiera che attraversa il vallone dello Scarafone, rasenta il casino Zaccagnini, attraversa la regione Mennalavora e Finocchieta, il bosco del Tavoliere e la coppa degli Olivastri, tocca il casino Forquet, scende la Coppa del Vento e raggiunge la sponda del lago Varano. Segue la sponda del lago sino al vallone Correntino che risale sino al monte Civita, indi, per sentiero, attraversa il Civita, costeggia la valle del Melaino, tocca la sorgente Acqua del

Confine ed àttraversa la strada provinciale Montesantangelo-Vico. Prosegue per la mulattiera che passa nella valle San Giacomo e nelle regioni Vasto e Lamia del Principe, indi per sentiero prosegue attraverso quest' ultima regione e la macchia Pastinella e raggiunge la via mulattiera che costeggia il torrente della macchia, attraversa le regioni Lama del Pino, San Giuliano, la vetta del monte Gennaro, le regioni Chianchicella, Cartnoppe, Azzarite, Uomo morto, tocca il Pagliaio Freddo e la cassetta Mandra del muro, passa per le regioni Coppa Mediola, Femmine morte, Sacro, Fusillo e Jacotenente (in parte),rasenta la casetta Rignanese sul Piano San Martino, attraversa la masseria Troiano sulla Coppa Spavento, la regione Stinco, la masseria Bisceglia sulla spianata Pilone, la casetta Giardino, la valle Carbonara, Montesantangelo, la regione Monte degli Angeli, la Coppa di Pulsano e arriva al convento di Santa Maria di Pulsano. Dal Convento la linea continua attraverso la valle del Campanile, tocca la casetta Barretta, la masseria Guerra sulla Coppa del Belvedere, scende la valletta dello stesso nome, passa sulla strada mulattiera che dalla masseria Radatta conduce alla masseria Signoretti, indi sulla strada vicina carrozzabile che attraversa le regioni Mezzone e San Leonardo. Incontra la strada provinciale Foggia-Manfredonia che segue sino alla masseria Resicata, indi volge lungo la strada vicinale rotabile che passa per le masserie di Capite, Appettate di San Leonardo, Amoruso di Caniglia e Coppanevigata; prosegue pel sentiero della via Cupa che attraversa la regione Laganelli e le lagune del Candelaro e per la via vicinale, in parte rotabile, tocca le masserie Cupola, Beccarini, Isole degli Olivi, taglia e regioni Lagune, Inacquata, attraversa il torrente Carapella, la regione Vangelese ed incontra la strada provinciale Cerignola-Manfredonia presso il ponte sul canale di bonifica. Percorre un tratto della strada provinciale sino alla derivazione dei canali, per Giardino ed Alma Pannata, dal Carapella, indi segue il canale di bonifica che rasenta la Posta La Lisca e taglia la vicinale Giardino-La Vangelese, e dal ponte di questa strada, volge lungo la strada vicinale che conduce alla masseria Montallino. Da questa masseria, per strade comunali, va a Trinitapoli che include nella zona, passando per le masserie Santoro, Curato de Pasquale, e la regione Chiavicella. Prosegue lungo la strada provinciale Trinitapoli-San Ferdinando, sino all' incontro di questa colla strada ferrata, ove prende la strada vicinale che per un breve tratto corre lungo il muro di cinta della stazione di Trinitapoli, tocca la masseria Torrago, attraversa la regione Conca d' Oro e tocca la masseria Felice, presso la quale incontra la strada provinciale San Ferdinando-Barletta.

la linea di delimitazione da detto punto segue la strada provinciale sino al luogo ove questa viene intersecata dalla strada vicinale della masseria Paulustimulo, e volgendo lungo questa vicinale, passa alla masseria Trentaguai e raggiunge la riva sinistra dell'Ofanto sul confine provinciale, ove si collega colla linea della provincia di Bari.

Provincia di Forlì

La linea che delimita la zona di vigilanza in questa provincia, si raccorda con quella della provincia di Ravenna al Taglio di Montaletto sul confine provinciale. Da questo punto segue la strada comunale detta La Carlona sino all' incontro della strada che conduce a Cesenatico, interseca quest' ultima strada e passa sulla strada vicinale detta la Sbarra che abbandona alla Bagnarola per correre sulla strada vicinale di Sala, indi sulla comunale che da Sala tende a Sant' Angelo. Presso Sant'Angelo volge a levante lungo la strada comunale che va al fosso consorziale detto Fiumicino, e giunta a questo fosso ne segue la sponda destra sino a Fiumicino. Ivi prende la strada comunale di San Mauro di Romagna, tocca San Mauro, e continua per la strada comunale fino a Santa Giustina, passando per Torre Torlonia, pel quadrivio posto sulla strada San Vito Savignano e per San Vito. Presso Santa Giustina attraversa la strada provinciale Sant'Arcangelo-Rimini indi seguendo strade comunali, passa al fiume Marecchia, raggiunge la strada provinciale Verucchio-Rimini, della quale percorre un breve tratto verso levante, tocca la chiesa di Spadarolo, quella di San Lorenzo e giunge alla Cella dell' Eremita. Da questo punto la linea percorre la strada comunale, passando per Ronco Nuovo, sino al crocivio dopo la chiesa di Santa Maria di Cerreto; segue la strada vicinale della Catamagnano, sino all'incontro della strada comunale dell' Ospedaletto, indi la strada comunale che conduce alla chiesa di San Salvatore. Giunta a questa chiesa, la linea prosegue per le strade vicinali del Poggio, Fenile, Via Piana e Villa Marano ed incontra la strada provinciale Coriano-Rimini, lungo la quale continua sino al crocivio di Coriano. La linea si stacca dal crocivio di Coriano, segue la strada comunale inferiore Coriano-Misano, passando pel convento di Besanigo, e presso monte Gallera volge lungo la strada vicinale per monte Ambalina, che abbandona all'incontro della strada vicinale detta Corguccia. Percorre la strada vicinale detta Corguccia fino alla strada comunale del Garra indi un breve tratto di questa, fino allo incontro della strada di Fagnano tendente al villaggio Tonti; passa sulla strada vicinale di Fagnano, indi sulla strada del

Cerro e giunge al torrente Conca. Da questo punto per la strada comunale di Santa Lucia va al trivio detto Piano di Ventenina, indi percorre la strada comunale di San Giovanni in Marignano, la strada vicinale della Fornace (lungo un tratto del torrente Vantenna, le strade vicinali della Collina, di Montelupo, della Cella ed incontra il fosso delle Cattolicaccie presso la Canova. Corre lungo detto fosso sino alla strada comunale della tomba, e per questa strada raggiunge il confine provinciale sul fiume Tavollo, ove si collega colla linea della provincia di Pesaro.

Provincia di Genova

La linea che delimita la zona di vigilanza di questa provincia si collega con quella della provincia di Massa sulla cima del monte Acuto, che segna il confine tra le due provincie. Dal monte Acuto per una virtuale va a San Martino e a Pratola; da Pratola scende pel Rio, passa sulla strada che va a Castelnuovo e la percorre sino all'incontro della strada comunale che tende a San Lazzaro. Volge per questa strada e raggiunge la strada ferrata Genova-Pisa nella località detta San Lazzaro; segue quindi la strada ferrata sino al punto in cui interseca il fiume Vara; corre la sponda sinistra di detto fiume, attraversa questo alla foce del torrente Durasca, risale il torrente e seguendo sotto Montan il limite territoriale di Spezia, giunge a San Benedetto, nel punto in cui detto limite è intersecato dalla strada provinciale di Spezia.

La linea, giunta alla strada provinciale di Spezia, percorre questa sino al luogo in cui passa sul rio Valdegrandi, indi per virtuale raggiunge il punto d'incontro del rio Valdegrande colla strada provinciale di Spezia, va a monte Castellaro presso Pignone, a monte Rocca Bianca, a monte Pistone, alla Baracca sulla strada provinciale di Spezia. Dalla Baracca la linea percorre un tratto della strada provinciale di Spezia, sino alla Baracchina, quindi segue un'altra virtuale che dalla Baracchina va alla borgata di Missano. Da questa borgata passa sulla strada provinciale di Varese, che percorre sino al punto in cui detta strada è intersecata dal torrente Borgonasco: indi, con una virtuale va alla estremità superiore della borgata Tassiani. Prosegue lungo il confine del comune di Sestri Levante, scende nel vallone del torrente Gromola, e pel rio, raggiunge la vetta del monte S. Domenico; percorre il limite territoriale fra Sestri e Nè, poi la strada comunale di Sambuceto sino al punto in cui detta strada è attraversata dal limite territoriale di Nè e Cogorno. Segue questo limite fino a Graveglia alla foce del rio di Sant'Oberto nel torrente Entella,

rimonta il torrente Entella, giunge a Bacigalupi, indi, per la strada ordinaria, a Carasco; passa sulla strada provinciale per Cicagna che percorre sino al punto in cui s' incontra col canale d'Isolana; ivi, salendo la costa, segue per un lungo tratto il limite territoriale che passa sul monte Lasagna, sul monte Manico del Lume e giunge a monte Borgo.

Dal monte Borgo, percorrendo il limite territoriale fra Avegno ed Uscio, scende la costa, passa per la strada di Avegno, pel rio Mè, arriva a Monte Cassinea, indi, valicando per le strade mulattiere i monti Prau, Cordara, Cianassi, giunge al monte Bastia; scende quindi il rio di Pomà e per la strada comunale di San Desiderio va a Bavari ed al forte dei Ratti, e seguendo il limite territoriale tra Quiezzi e Bavari, poi il corso del rio Ferrigiano, giunge alla foce di questo nel Bisagno. Rimonta il Bisagno fino al punto in cui riceve il rio della Sigala, risale pure il corso di quest'ultimo, tocca il forte Due Fratelli e pel rio dell' acqua Marcia giunge al Polcevera; segue il corso del Polcevera per breve tratto, sino allo sbocco del rio Trasta e pel rio Trasta sale al monte Tagliolo.

Da questo monte la linea di delimitazione per una virtuale raggiunge il monte di Fontanabuona, il monte Mortaetto, le località dette di Gambardina e Canellona, e i molini di Fiorino. Dai molini di Fiorino risale il Rian Secco, giunge al monte Reisa, percorre il limite circondariale, passa il monte Argentea: da questo monte segue nuovamente una virtuale che va al monte Rama, alla Colla da Fosso; al monte Castelletto, al monte Ciri, al punto in cui il torrente Montegrosso mette foce nel Sansobbia, presso Ellera, e finalmente alla foce del rio Fossato nel torrente Letimbro, sotto Riborgo. Da questo punto, la linea di delimitazione risala il rio, raggiunge la strada che tende a Cadibona, ne percorre un tratto e scende a monte Moro, dal quale per altri rivi, va a Cima di Monte e raggiungere la borgata di Tecchi, nel punto ove il rio, proveniente dai Longhetti, sbocca nel torrente Quazzola; indi seguendo un'altra virtuale, dalla borgata Tecchi si dirige ai molini presso Garzi. La linea prosegue pel rio e per la strada che conduce a Santa Libera e alla Faia, raggiunge la strada di confine tra segno e Quiliano, la segue fino alle Rocche di Ventimora e passa a Verzi, ove lascia la strada per seguire la fiumara Pia sino al punto in cui questa è attraversata dalla strada di Orco. Ivi per una virtuale raggiunge Roccia Roseglia, il punto sulla strada comunale Calice-Finalborgo a 100 metri sotto Calice, e Portio.

Da Portio la linea di delimitazione continua lungo la strada mulattiera che tende a Roccia di Cucare, raggiunge questa roccia, indi seguendo una virtuale, si dirige allo sbocco del rio

Rampino nel torrente Nimballo; risale il rio Rampino, passa nel vallone del rio Onero, attraversa il torrente Varretella, e risale alle sorgenti del rio Mazassa, sopra Barassone; ivi percorre il confine territoriale tra Toirano e Balestrina e raggiunge la vetta del monte Aù. Dal monte Aù la linea di delimitazione prosegue per una virtuale che passa pel monte Peralto, pel Pilone di San Stefano, e toccando il lato occidentale di Villanova, raggiunge la sponda destra del torrente Verone. La linea di delimitazione percorre quindi la sponda destra del torrente Verone sino al punto in cui vi sbocca il rio Furioso; e seguendo un'altra virtuale, dalla foce del rio Furioso va al monte Pagliassa ed incontra il confine provinciale nel R. Pian del monte Lungo, ove si raccorda con la linea di delimitazione della provincia di Porto Maurizio.

Provincia di Grosseto.

La linea che delimita la zona di vigilanza di questa provincia, si raccorda con quella della provincia di Roma al ponte sul Chiarone e rimane determinata da virtuali che passano per i punti seguenti: cascine Le Cavigie, Palazzi ed il Giardino, vetta di monte Polpi, Fontanile dei Muracci, cascina Unti, cascina Danesi, cascina Peretti, culmine di Poggio Marta, cascina Aquilone, casa cantoniera ferroviaria presso il fosso Carpino, magazzino Alberese, cascina Trappola, cascina Poggiale, capannone del Pescatore, cascina Vannucci, vetta del Castellaccio, ruderi di San Guglielmo, culmine del Poggio di Furia, castello diruto (presso la strada dei Frassini), cascina Val Molina, cascina Belvedere presso Scarlino, cascina Bocchenere, pozzo Guelfi, cascina Fusi, cascina Zonfone, culmine del Poggio dell'Olivo e culmine del Poggio Vacca. Al Poggio Vacca la linea della provincia di Grosseto si raccorda con la linea della provincia di Pisa.

Provincia di Lecce.

La linea che delimita la zona di vigilanza in questa provincia, si collega con quella della provincia di Bari all'intersezione della strada provinciale Bari-Brindisi col confine provinciale presso la masseria Grande. Prosegue lungo detta strada sino allo svolto, nelle vicinanze della masseria Dagnano, indi, con una virtuale, va alla masseria i Tamburroni; al casino Palchi, alla masseria Grotta Miranda e alla stazione ferroviaria di San Vito dei Normanni. Dalla stazione la linea continua lungo la strada ferrata Bari-Brindisi fino al casello n. 521, donde, per virtuali ,si dirige a masseria Masina, mas-

seria Palmerini, e al casello n. 534 della strada ferrata Brindisi-Lecce. Continua lungo la strada ferrata sino alla fermata di Tutorano, e va, per una virtuale, all' incrocio delle strade comunali nella località detta Antica Valesio tra la masseria Santa Barbara e la masseria Betta: volge lungo la strada che conduce alla masseria Marange e giunta alla masseria, con una virtuale, si dirige al casino Rucco, ove prende la strada comunale e arriva all' abitato di Torchiarolo che comprende nella zona. Da Torchiarolo segue la strada che passa nella località Sette Dolori, giunge all'incrocio di cinque strade, tra le masserie Cazzitielli e Badessa; poi, con virtuali, tocca le masserie Virgili Chiazzarelli, Fondo Cupo, Caputa, Forte, Ingrosso, Grande, Serrario, Lizzo, Leccese, Cortirossi, Mattarelle, specchia dell' Alto (nel punto ove la strada che viene da Erchia grande e piccola si biforca in due rami, uno dei quali si perde nella campagna) e Case Bianche.

Dalle Case Bianche segue la strada comunale e giunge al paese di Acaia, che include nella zona, continua per la strada, passa nella località Licopertini fino all' incontro della strada che conduce a Vanze; da questo punto d' incontro la linea di delimitazione segue una virtuale che, attraversando la campagna si dirige all' incrocio delle strade tra Acquarica e Vanze, passa sulla strada Acquarica, gira attorno all' abitato; che rimane compreso nella zona. Segue quindi la strada campestre a sud di Acquarica fino all' altezza di Vernole, per la stessa strada volge ad est e giungendo al crocicchio di cinque strade, percorre quella che rasenta la località di San Nicola e masseria Tartaro, oltrepassa la masseria Tartaro di 750 metri sino all' incontro di un' altra strada campestre, e da questo punto d' incontro la linea di delimitazione per virtuali tocca le masserie Scorpiti, Pagliara, Carrara, il quadrivio posto quasi ad uguale distanza tra le masserie Pasulo e Cafazza, le masserie Schimbordi, Cantore Gianmanigli, Maramonte, e le località San Basilio sulla strada ferrata Zollino-Otranto, ad ovest del casello n. 599 dal quale dista 400 metri circa.

Attraversata la strada ferrata segue la via tortuosa che conduce a Giurdignano, ed abbandonandola a metri 1100 al disotto della strada ferrata, con una virtuale, va all' abitato di casa Massella che rimane incluso nella zona, restandone escluso il paese di Giurdignano. Da casa Massella continua per la strada che conduce a Minervino di Lecce, che rimane nella zona; e da Minervino, per la strada che da sud di questo paese si dirige a Vaste, passando vicino alla masseria La Foria e S. Stefano, giunge a Vaste, lo include nella zona e prosegue per spongano che comprende nella zona, indi percorre la strada verso sud-ovest fino al casino Bacile. Qui volge ad est e rag-

giunge il quadrivio nella località Galinara, piega a sud e seguendo la strada comunale, tocca Castiglione d'Otranto, che resta nella zona, poi il quadrivio Santa Maria Maddalena. Passa sulla strada che va da nord a sud, piega verso ovest fra le masserie Sula e Del Moro, indi nuovamente a sud ed arriva a S. Eufemia, donde prosegue per la strada a linea spezzata sino all'incontro della strada provinciale. Percorre questa toccando Alessano, che rimane nella zona; poi, per strade comunali, tocca Montesardo, Barbarano e Ruggiano che restano pure compresi nella zona. Da Ruggiano la linea di delimitazione segue la strada posta a nord che conduce a Presicce, incontra la strada Salve Presicce, passa su questa e, giunta al primo quadrivio, volge a sud-ovest per la strada che corre in prossimità del casino Desalvo. Giunta all'altezza di questo casino, con una virtuale, attraversa la campagna per un tratto di ottocento metri e raggiunge la strada proveniente da S. Eligio; prosegue lungo questa strada sino al paese di Gemini, che rimane incluso nella zona, passando vicino alle masserie del Feudo e Colombo e alla Madonna di Pompeiano. Dall'abitato di Gemini continua per la strada a sud sino ad Ugento, che resta escluso dalla zona, indi segue la strada comunale che conduce a Racale ed a Taviano (entrambi fuori della zona), gira a nord l'abitato di Taviano, percorre la strada di Alezio, attraversando le località dette Le Vigne e l'Inglese; ed all'incontro di detta strada con la strada Parabita-Alezio, volge quest'ultima per circa 1400 metri, passa sul tratto di strada che unisce la strada ora detta con quella Alezio-Tuglie, volge ad ovest sulla strada Alezio-Tuglie, e tocca Alezio che rimane compreso nella zona. Da Alezio prosegue lungo la strada che conduce a San Nicola, abbandona questa nelle vicinanze della casina Verni, prende la strada di campagna che si stacca da quella di San Nicola, piega verso levante, e, dalla località San Simone, risale verso sud-ovest, costeggiando la masseria La Macchia, e arriva all'estremità sud dell'abitato di San Nicola, che rimane nella zona, donde, per una virtuale si dirige alla masseria Vasci presso Galatone. Prosegue lungo la strada che passa vicino alla masseria l'Abbazia e alla casa Celline, tocca Nardò che rimane fuori della zona, da Nardò continua per la strada che va alla masseria Oletta, indi, per una virtuale, raggiunge la masseria Stanze. Alla masseria Stanze la linea di delimitazione riprende la strada che va verso nord, passa a poca distanza ed a levante della masseria Samali, prosegue fino all'incrocio delle strade provenienti dalla masseria Li Dannati e dalla masseria Berazzi, dal qual punto passa sulla strada che volge a ponente e la segue fino all'incontro della strada che conduce alla masseria Torre Schiavi. Raggiunge questa mas-

seria e prosegue per la strada della masseria Lovaro, incontra la strada che va a Leverano, percorre verso est 200 metri su quest' ultima strada, indi piega nord-ovest per altra strada che conduce alla masseria Capuzzi ad alla masseria Zanzara. Dal crocivio, presso questa masseria, la linea continua per la strada di sud-ovest fino all' incontro di altra strada che tende alla masseria Corda di lana, da questo punto d' incontro, con una virtuale di 600 metri, raggiunge la strada che corre a mezzodì della Torre del Cardo, va lungo detta strada sino all'incontro di quella che porta alla masseria i Vantaggioni, indi con una virtuale, tocca la masseria I Chiodi, e la masseria dei Preti, donde, per la strada, giunge ad Avetrana, che include nella zona. Dall' estremità nord-est di Avetrana, per virtuàli, va alle masserie Li Castelli, La Pace, La Cornola, Le Fabbriche, ed arriva all' abitato di Torricella che comprende nella zona. Per nuove virtuali si dirige alle masserie San Vito, Montemarco, La Marchesa, Cavaliere, Lucignano; da quest'ultima masseria, per strade comuni, giunge a quelle di Cotugno e di Mannarino detta Cotrano; quindi, per altra virtuale, arriva alla estremità sud-est di San Giorgio sotto Taranto che comprende nella zona. Da San Giorgio, per la strada comunale, va a Montejasi, che include nella zona; e con virtuali, si dirige alle masserie Vitreti, Giranda, Feliciotta, al casello n. 88 della strada ferrata Bari-Taranto, alla masseria Papa e al crocivio delle due strade tra le masserie Calza e Masella. Da questo crocivio la linea di delimitazione prosegue lungo la strada che passa per la masseria Visciolo e la masseria Difesella, poi, con una virtuale, va al ponte del Re ove prende la strada Carrara, incontra, lungo questa la masseria Miani, donde, per altra virtuale, si dirige alla Tavola Paladina, sulla destra del fiume Bradano, ove si collega con la linea che delimita la zona della provincia di Potenza.

Provincia di Livorno.

La linea che delimita la zona di vigilanza in questa provincia si collega con quella della provincia di Pisa (prima parte) al punto in cui la strada proveniente dal Gabbro interseca il confine provinciale, prosegue lungo la via del Molino, passa su quella del confine volgendo a nord, incontra la strada della Valle Benedetta, ne segue un tratto sino all' Osteria, indi continua per le strade di Limoncino, di Limone, di Casanova, dei Poggiani, delle Spianate, del Vialin dell' Aquila, e delle Colline. Nel punto ove la strada delle Colline interseca il confine provinciale la linea si raccorda con quella della seconda parte della provincia di Pisa.

Provincia di Lucca.

La linea che delimita la zona di vigilanza in questa provincia, si unisce a quella della seconda parte della provincia di Pisa presso il fosso della Bufalina, nel punto ove il confine provinciale attraversa la sponda ovest del lago di Massaciuccoli; indi prosegue lungo detta sponda sino allo sbocco del fosso Venti; percorre questo fosso ed il fosso Sasso e incontra la strada provinciale Sarzanese. La linea continua lungo la strada provinciale sino a Pietrasanta, gira intorno a questa città dal lato di ponente, lasciandola fuori della zona, ritorna sulla strada provinciale e raggiunge Porta. Qui si raccorda con la linea della provincia di Massa.

Provincia di Macerata.

La linea che delimita la zona di vigilanza in questa provincia si raccorda con quella della provincia di Ancona al punto d'incontro della vecchia strada Recanati-Porto Recanati con quella di Loreto-Potenza Picena.

Da questo punto segue la strada Loreto-Potenza Picena, includendo nella zona l'abitato di Potenza continua per la strada accorciatoia di S. Giacomo, fino a Montecosaro che rimane fuori della zona.

Da Montecosaro prosegue per la strada che conduce a S. Maria del Chienti ed al Molino, indi pel canale di scarico raggiunge il fiume Chienti ove si collega colla linea della provincia di Ascoli.

Provincia di Massa.

La linea che delimita la zona di vigilanza in questa provincia si raccorda con quella della provincia di Lucca nel punto Porta sulla strada provinciale Massa-Pisa. Segue questa strada fin sotto Massa, indi volge a ponente per la strada di circonvallazione, passa il ponte Nuovo sul fiume Frigido e percorre la strada provinciale Massa-Carrara che abbandona all'incontro della strada detta Pergola. Passa sulla strada Pergola, prosegue per la strada comunale detta Cocombola, indi per la strada, che lascia villa Bernieri a sinistra e villa Pellerani a destra, raggiunge la strada Avenza-Fossola presso la casa Binelli. Percorre quest'ultima strada sino a Fossola che rimane fuori della zona, per strada mulattiera raggiunge Fontia, donde con una virtuale si dirige alla cima di Monte Acuto, ove si collega con la linea della provincia di Genova.

Provincia di Napoli.

PRIMA PARTE.

La linea che delimita la zona di vigilanza in questa parte della provincia, si raccorda con la linea della prima parte della provincia di Salerno nel punto detto Grotta Ladrona sul confine provinciale. Da Grotta Ladrona con una virtuale va al vertice del monte Lattaro, indi seguendo il sentiero lungo il confine tra i comuni di Pimonte e Lettere, va ai casali di Castello ed Airano ed alla borgata di Caprile. Da questa borgata, con altra virtuale si dirige al vertice del monte Muto ed alla estremità est del comune di Casola, e per la strada che da Casola conduce a Lettere, tocca quest' ultimo comune proseguendo sino alla Cappella, lungo i sentieri che passano per Fusolo, per San Nicola, per la località detta Mojolano, e per Sant'Antonio. Gli abitati di Casola e Lettere, restano compresi nella zona.

La linea si collega con quella della seconda parte della provincia di Salerno alla Cappella.

SECONDA PARTE.

La linea che delimita la zona di vigilanza in quest' altra parte della provincia, si congiunge con la linea della seconda parte della provincia di Salerno nella località Capone ove la strada Scafati-Boscoreale interseca il confine provinciale, e continua lungo detta strada sino a Passanti. Da Passanti volge per le strade che separano i comuni di Ottaiano e Boscoreale; e giunta al luogo detto I Caprari, va alle Logge donde, per lo stradale, arriva alle lave del 1754; indi, seguendo virtuali, attraversa le lave, tocca il Torrione, il punto denominato Capo Armenio, attraversa le lave del 1822 ed arriva allo stradale dell' Osservatorio Vesuviano, nel luogo in cui detto stradale tocca le falde del cono della bocca del 1757. La linea prosegue per un tratto dello stradale dell' Osservatorio, che abbandona per attraversare, mediante una virtuale, la località detta Cozzolino raggiungendo il confine tra i comuni di San Sebastiano e San Giorgio. Da questo punto, con altra virtuale, va a San Sebastiano, ne tocca il lato nord includendo l' abitato nella zona; indi passa sullo stradale che da San Sebastiano corre lungo i confini dei territori di Pollena, Cercola, Pomigliano d'Arco e quelli dei comuni di Barra, Ponticelli e Napoli sino all' incontro della strada ferrata Napoli-Roma nel punto detto Storta. Da questo punto segue per un tratto la strada nazionale Napoli-Acerra e giunta all' altezza del luogo

Capo di Paoli presso la strada ferrata Napoli-Foggia, con una virtuale, raggiunge detto luogo, attraversa la strada ferrata e va ad incontrare il sentiero che conduce a Santa Maria a Corano. Continua per questo sentiero sino a San Pietro a Patierno che rimane fuori della zona; da San Pietro si dirige a Capo di Chino per la strada comunale che vi conduce e percorre un tratto della strada nazionale Napoli-Aversa sino all'abitato di Secondigliano che rimane escluso dalla zona. Proseguendo per sentieri la linea va a Santa Maria dell'Arco ed incontra la strada provinciale Napoli-Capodimonte; attraversa questa strada e passa sullo stradale che conduce a Santa Croce lasciando Miano a sinistra e Marinella a destra, tocca Santa Croce, indi per sentieri va all'Orsolona e al casolare Decina. seguendo il confine tra Soccavo e Chiaiano. Volge lungo il sentiero che percorre il confine tra Soccavo e Pianura, giunge a Tortora; e da questo punto, con una virtuale, si dirige all'estremità nord dell'abitato di Pianura che include nella zona; continua per il sentiero che va a Polverino e Torciolano, e dal punto ove termina il sentiero, con altra virtuale, raggiunge Andinolfi. Da Andinolfi passa sul sentiero che conduce a Somma e a Guarano, interseca la strada provinciale di Pozzuoli al punto detto Montagna Spaccata; indi segue i sentieri che determinano il confine tra i comuni di Marano e Qualiano, toccando le località Grotta del Sole, Scomunica, Amodio, e continua per altri sentieri sino alla masseria Cavallo, passando per la masseria Marchesa, Ricetto Chianese, Ricetto della Chiesa e Sette Cajnati.

Dalla masseria Cavallo la linea di delimitazione segue una breve virtuale che si dirige alla masseria Contessa, attraversando il Cavone Grande, indi per sentieri va alle masserie Capece, la Pigna, Pacifico, del Tufo, Egiziaca, del Re ed incontra il confine provinciale nel punto denominato Lucarello ove si collega colla linea della provincia di Caserta.

NOTA. — Si è dovuto dividere in due parti la zona della provincia di Napoli perchè la linea di delimitazione dalla provincia di Salerno passa in quella di Napoli, ritorna nella provincia di Salerno e raggiunge nuovamente la provincia di Napoli.

Provincia di Novara.

La linea che delimita la zona di vigilanza in questa provincia incomincia al passo di Valdobbiola, fra il Corno Rosso al nord e l'Ospizio di Valdobbia al sud, punto ove si raccorda colla linea della provincia di Torino. Percorre il rio Valdobbia fino a Montata, frazione di Riva, e segue la strada di Riva sino a Fondo di Alagna. Da Fondo di Alagna percorre il sen-

tiero che mette alla località detta il Campo proseguendo fino alla punta Tagliaferro, dalla quale scende col sentiero che per Valmonta va a Rima, frazione di Rima San Giuseppe. Indi per Alpe Ciuffera scende il rio verso Le Piane fino a Carcoforo, poi il rio di Egua fino al colle omonimo.

Dal Colle d'Egua, per Alpi Olocchia e Cangelli, tiene la strada comunale fino a Calasca toccando Bannio, che rimane nella zona; donde per Alpi Angine, Casine e Caloria e Passo del Mallone sale fino al Pizzo grande.

Scende col rio Vatersasca fino all'incontro della strada che costeggia il torrente Ovesca a sinistra e per Viganella, Seppiana e Montescheno mette a Villa d'Ossola, che resta fuori della zona. Da Villa d'Ossola segue la stessa strada, toccando le frazioni di Tappia, Calice, Vagna, Cisore, Caddo, tutte comprese nella zona fino a Preglia (compreso nella zona), punto in cui s'incontra colla strada nazionale del Sempione, che segue fino al comune di Campiglia (in zona). Indi percorre il sentiero che per Ceza va a Gorla, tocca Alpi Colmine, giunge all'altura della Colma e scende poi il sentiero per Comei, Labersone, Drenza, Biallugno, risale al passo della Colmine e ridiscende per Campler e Viceno, fino al rio Alfenza che segue sulla sponda destra fino al suo sbocco nel fiume Toce. La linea segue il fiume fino a Rencio Fuori, quindi sale per sentiero, all'Alpe dell'Acqua e Goipo, scende per la strada mulattiera fino ad Altoggio, passa il ponte di Valle sull'Isorno, prosegue per Alpe Arologna, ridiscende al rio Fenecchio che attraversa alla foce del rio Cola, e percorre questo fino alle cime del monte Alona (Pizzo Locciabella). Scende il rio Sasseglio, gira i confini del comune di Alagna (che rimane nella zona) e s'incontra colla strada provinciale di Valvigezzo nel punto Cascina Gagnone. Percorre la strada suddetta fino al confine di Santa Maria Maggiore (in zona), ove volgendo a destra per un sentiero, sale il Piodone e scende al rio della Galera che segue fino al suo sbocco nel rio Loano, del quale risale il corso fino alle casere delle fornaci, e da queste, per Alpe Forcola, Alpe Vovo, giunge al Torrione.

Dal Torrione la linea di delimitazione percorre la cresta dei monti, fino ai confini dei comuni di Gurro e Falmenta col comune di Cossolo, tocca la cima del monte Piota e giunge al monte Zeda. Dal monte Zeda sale al monte Vadè e alla cima Ravarione, quindi scende al luogo detto il Colle, donde, per il rio Scarnasca, prosegue sino allo sbocco di questo rio nel torrente S. Giovanni, del quale segue il corso fino al punto in cui vi affluisce il rio Prè. Segue quest'ultimo fino all'incontro della strada comunale di Esio, e percorrendo questa, giunge al torrente Carciago lungo il quale continua fino alla sua foce nel Lago Maggiore.

Dal punto di Selasca, foce del Carciago, la linea attraversa il Lago Maggiore per congiungersi in Ca Calasca con la linea di delimitazione della provincia di Como.

Provincia di Padova.

La linea che delimita la zona in questa provincia è costituita dal tratto del Taglio Nuovissimo compreso tra i due punti nei quali il Taglio stesso interseca il confine provinciale di Padova e Venezia.

Provincia di Pesaro.

La linea che delimita la zona in questa provincia si raccorda con quella della provincia di Forlì a Santa Maria in Pietrafitta; indi percorre la strada comunale di Monte Luro fino sotto Monte Luro nel quale punto passa sulla strada nuova comunale che da Tomba di Pesaro conduce alla strada provinciale di Pesaro-Urbino. Raggiunge l'antica strada che dal Babbuccio va a San Lorenzo in Foglia, incontra la strada provinciale Pesaro-Urbino e volge, dopo aver toccato San Lorenzo, per la strada vicinale che attraversa il fiume Foglia, rasenta la cascina Sala Grande ed arriva alla strada comunale detta della Grotta. La linea continua lungo questa strada finchè raggiunge l'antica strada provinciale Pesaro-Urbino, percorre un breve tratto dell'antica strada provinciale, e presso la chiesa parrocchiale di San Pietro in Calibano si dirige lungo la strada comunale detta della Madonna del Monte che conduce al ponte della Valle sulla strada consorziale Pesaro-Candelara. Dal ponte della Valle segue la strada ora nominata, incontra la strada comunale di Novilara della quale percorre un brevissimo tratto per raggiungere la strada di San Rocco; volge lungo questa strada e lungo quelle di Cerreto e dell'Arzilla, passando presso la chiesa del Cereto; dalla chiesa del Cereto scende nel torrente Arzilla, seguendo prima la strada comunale Novilara Montebaroccio, poi le strade vicinali che toccano le cascine Morbidelli e dei Monticelli.

La linea attraversa il torrente Arzilla e il torrente Bevano, prende la strada antica che conduce a Carignano, raggiunge la strada nuova consorziale di Carignano al ponte sul fosso Carampana, segue questo fosso sino alla sua origine, incontra e percorre le strade comunali del Gallo, di San Giovanni e del Giardino. Allo sbocco di quest'ultima nella strada nazionale Fano-Fossombrone, piega a sud lungo la strada nazionale fino all'incontro della strada comunale del Crinaccio, volge per questa strada, raggiunge il fosso detto Rio della

Carrara e lo segue sino alla sua immissione nel canale Albani. Attraversa il canale Albani, ne percorre la riva destra e per la strada vicinale che passa nella località Gramacina nuova arriva alla strada comunale Fano-Cerasa sulla riva sinistra del fiume Metauro. Da questo punto attraversa il fiume Metauro, raggiungendo sulla riva opposta la foce del fosso di Sant'Agnelo; passa sulla strada vicinale del Sasso, tocca il Cimitero e la Chiesa delle Caminate, il fabbricato demaniale nella località Castelluccio e discende al rio Fonte Murata. Continua per la strada Fonte Murata e per quella di San Giovanni, attraversa a Solfanuccio la strada provinciale Ceresa-San Costanzo, va per la strada comunale che tende alla località detta Inferno, e continua per la strada di Stacciola finchè raggiunge lo stradone provinciale Marotta-Pergola, alla Osteria del Rio. Percorre quindi un breve tratto dello stradone, incontra il Rio Maggiore, segue il corso di detto rio poi quello del fiume Cesano sino al Molino Nuovo, ove si raccorda con la linea della provincia di Ancona.

Provincia di Pisa

PRIMA PARTE

La linea che delimita la zona di vigilanza in questa parte della provincia, si unisce a quella della provincia di Grosseto al poggio della Vacca. Scende il Botro delle Lastre sino al suo confluente col Riu-torto, passa sulla strada di Montioni lungo il Riotorto e per questa strada giunge a Casa Rossa. Da questa casa per una virtuale, si dirige alla casetta Nuova Cipriani sulla strada Emilia, lungo la quale strada continua sino all'incontro di quella che sale a Campiglia, passando per Drovinato e San Giovanni; lascia fuori della zona l'abitato di Campiglia e prosegue per la strada che va a San Vincenzo. Giunta al molino di Fucinaia, risale pel Botro dell'Ortaccio, tocca la vetta di monte Calvi, continua verso nord lungo la linea di displuvio di detto monte, incontra la strada del Trogarello e scende per questa all'abitato di Castagneto, che rimane escluso dalla zona. Da Castagneto passa sulla strada che conduce all'abitato di Bolghieri, tocca questo paese, indi prosegue per sentieri e strade campestri fino a Bibbona. Gli abitati di Bolgheri e Bibbona rimangono esclusi dalla zona. Da Bibbona la linea di delimitazione percorre la strada detta Diernino, raggiunge, al termine detto del Volterriano, il confine territoriale dei comuni di Casale e Cecina; indi, seguitando il confine tra i comuni di Cecina e Montescudaio, determinato dalla sponda destra del fosso Linaglia, arriva al ponte Riacini

Passa il ponte, attraversa il fiume Cecina, e, percorrendo il tratto di strada che conduce a Magona, raggiunge la via detta Riparbellina, sotto il punto in cui detta via viene intersecata dal Botro d'Acquerta. Per la strada Riparbellina incontra la via Emilia e segue questa fino alla sua intersezione colla strada che va al Gabbro, volge quindi per quest'ultima strada ed all'incontro del confine provinciale si collega colla linea di delimitazione della provincia di Livorno.

SECONDA PARTE

La linea che delimita la zona di vigilanza in quest' altra parte della provincia, si raccorda con quella della provincia di Livorno nel punto ove la strada delle colline attraversa il torrente Uggione e il confine provinciale. Da questo punto la linea prosegue lunga la strada che va alla frazione Ajaccia Vecchia, indi al molino a vapore ora distilleria, ove prende la strada provinciale Pisa-Livorno e continua sino a San Piero in grado. Qui volge lungo la strada che conduce a San Rossore, tocca San Rossore e per la strada delle Cascine Vecchie va a queste ed a Ca Nuova, donde per altra strada raggiunge il fiume Serchio nella località Rosone. Percorre un tratto della sponda sinistra del Serchio risalendo verso nord-est, attraversa il Serchio al ponte della strada provinciale Pisa-Pietrasanta, passa sulla strada di Nodica ed all'incontro di questa strada col fosso di Malaventre, volge lungo il fosso sino alla fossa Magra. La linea continua per la fossa Magra e raggiunge il lago di Massaciuccoli, percorre un tratto della sponda del lago sino al fosso della Bufalina ove si raccorda con la linea della provincia di Lucca.

NOTA, — Si è dovuto dividere in due parti la zona della provincia di Pisa perchè la linea di delimitazione da questa provincia passa nella provincia di Livorno e ritorna nella provincia di Pisa.

Provincia di Porto Maurizio

(*Zona marittima*).

La linea che determina la zona di vigilanza marittima in questa provincia, si raccorda con quella della provincia di Genova alla vetta del monte Pagliassa, indi percorre un breve tratto della costa del monte e la strada mulattiera che da Villarelli attraversa la Colla, passa in vicinanza dell' oratorio e raggiunge Villafaraldi. L' abitato di Villafaraldi rimane incluso nella zona. La linea, continua per la strada mulattiera,

tocca Riva, attraversa il torrente Cervo, valica la costa Tondeu, scende nella valle del torrente San Pietro, passa per Borganzo e Camporondo, attraversa il torrente S. Pietro, tocca Diano Borello e Diano Arentino, ove raggiunge il sentiero che, correndo sotto ed a sud del monte Lesie, va a Pontedassio. Gli abitati di Borganzo, Camporondo, Diano Borello e Diano Arentino sono compresi nella zona. La linea percorre detto sentiero sino all' incontro del rio Sgoretto, segue il rio sino al suo sbocco nel rio Impero, attraversa questo, risale il corso del rio opposto detto Ramà, raggiunge la sommità del monte Colle Bassa e la percorre sino al passo dello stesso nome. Poi seguendo la strada mulattiera scende a Moltedo che resta incluso nella zona, passa in prossimità dell'oratorio di Sant'Andrea, ed arriva ad Isola-lunga sulla strada provinciale Porto Maurizio-Dolcedo. Percorre un tratto di questa strada sino a Dolcedo, che include nella zona, e per strada mulattiera tocca Trincheri, Santa Brigida, Ponte Martelli, Pietrabruna (che rimane compreso nella zona) e l'oratorio di San Salvatore. Da questo oratorio la linea segue il fossato di Teglia fino allo sbocco nel torrente Argentina, attraversa l' Argentina e risalendo il vallone giunge alla sommità della Costa dei Frati. Di qui per la strada mulattiera che tende a Ceriana, va alla vetta del monte Albareo, all'oratorio di San Rocco, e giunta al ponte Bracca sul rio Teseni, attraversa il torrente Arma e pel fossato giunge all' oratorio di San Giovanni, situato sulla sommità della Colla. La linea percorre poi la costa S. Faine sino al monte Bignone, la Costa Abbeveratoi sino alla vetta del monte Caggio, e la Costa San Bartolomeo fino a San Martino. Da San Martino, per strada mulattiera, passa a Maciarina e va a Soldano ove si accorda con la linea di delimitazione della zona di terra.

(*Zona di terra*)

La linea di delimitazione della zona di terra si unisce a quella della zona marittima a Soldano, che rimane incluso nella zona. Percorre quindi la strada mulattiera che tende a Dolceacqua, fino all' incontro del rio Colma e scende lungo detto rio sino alla foce del torrente Nervia. Risale il corso della Nervia, quello del torrente Bonda, e quello del rio del Piano; e dalla sorgente del rio Piano per una virtuale si dirige alla vetta del monte Mera. Dalla vetta del monte Mera, la linea corre sulla cresta dei monti, toccando le vette Cavanelli, Ceppo, Croce di Praesto e monte Tomena; percorre le due coste Bracca od Aighego e Carmo Croce, tocca la sommità del monte dei Brochi o Carmo di Brocca. Indi segue la cresta

dei monti che segna il displuvio tra le due valli dell' Argentina e dell' Arroscia toccando i monti Monega e Frontè; dal monte Frontè percorre il sentiero che va al monte Saccarello e nel punto ove detto sentiero è intersecato dal confine provinciale, si collega con quella della provincia di Cuneo.

Provincia di Potenza

(Versante del Ionio)

La linea che delimita la zona di vigilanza di questa parte della provincia, si collega con quella della provincia di Lecce in Tavola Paladina, sulla destra del fiume Bradana, il quale determina il confine provinciale, e da questo punto, seguendo una virtuale, va al castello S. Basilio. Dal castello S. Basilio con altra virtuale, va alla Scafa, attraversando il fiume Agri, alla masseria Policoro, al punto denominato Cimitero, al molino Granata, posto sulla sponda destra del fiume Sinni, e attraversando il Pantanello, va al confine provinciale Potenza-Cosenza sul torrente San Nicola, nella regione Lucido, presso la casa rurale Muscelli: in questo punto la linea di delimitazione si raccorda con quella della provincia di Cosenza.

(Versante del Tirreno)

La linea che delimita la zona di vigilanza, in quest'altra parte della provincia, si accorda con quella della provincia di Cosenza al punto Sarcitano, sul fiume Noce, detto Talago, che determina il confine provinciale. Da questo punto per una virtuale va alla cima del monte Saccaicciolo. Dalla cima di questo monte, con altra virtuale, va a Brefaro, indi sale alla chiesa della Madonna del soccorso di Trecchina. La linea di delimitazione percorre poi le creste dei monti e giunge al passo della Colla sulla strada da Trecchina a Maratea; dal passo della Colla per una virtuale si dirige alla cima del monte Coccovello, alla chiesa di S. Costantino e al punto denominato Manto, posto sul confine provinciale Salerno-Potenza. Al punto Manto si raccorda colla linea di delimitazione della provincia di Salerno.

Provincia di Ravenna

La linea che delimita la zona di vigilanza in questa provincia, si collega con la linea della provincia di Ferrara a Sant' Alberto sul Reno. Percorre un tratto dell'argine destro del fiume Reno, segue il sentiero privato della tenuta Murat che dall' argine va alla strada del Gattolo. Percorre questa strada sino all' argine sinistro del Lamone abbandonato, traversa il

Lamone presso Cascina Fabbri e prosegue toccando la casa da pesca detta di Zaribani, posta a sinistra del Fossatone sul confine delle proprietà Guiccioli e municipio di Ravenna. Corre lungo questo confine sino alla cella dell'ex convento detto Palazzolo; a sinistra dello scolo Viacerba, e segue il confine di levante della proprietà Guiccioli fino al confine con la proprietà Lovatelli detta Castellana. Quindi raggiunge il passo Fiumetto sulla strada del Bosco.

Per la strada del Bosco, va ad incontrare la strada ferrata di Castel Bolognese-Ravenna, segue la strada ferrata tocca la stazione ferroviaria di Ravenna, e continua lungo la ferrovia Ravenna-Rimini sino alla intersione del vecchio scolo Candianazzo, percorre un tratto verso ponente di detto scolo ed incontra la strada Romea. Prosegue per la strada Romea sino al ponte sul Bevano, e da questo luogo corre in linea retta raggiungendo l'argine destro del fiume Savio ad un chilometro a monte del ponte della strada Romea. Dal punto ove attraversa il Savio prosegue verso mezzogiorno, secondo la virtuale che passa per il ponte detto Guazza sulla strada di Pisignano e raggiunge il luogo nel quale la strada che tende a Montaletto, s' incontra con quella che conduce a Dagnile. Indi segue la strada di Montaletto sino al Taglio di Montaletto, ove si accorda colla linea della provincia di Forlì.

Provincia di Reggio Calabria

(*Versante del Jonio*)

La linea che delimita la zona in questa parte della provincia, si raccorda con quella della provincia di Catanzaro al ponte detto Zuino sul fiume Assi; indi per strade mulattiere passa a Camini, Stignano, Placanica, Caulonia, Gioiosa Jonica Gerace, San Nicola, e giunge a Benestare, includendo nella zona tutti questi abitati. Prosegue pel vallone Scarparina, attraversa la Serra Tagliero, la Fiumara Careri, passa fra i due picchi Seggio e Valle del Bosco, interseca la Fiumara Bonamico, e incontra Casignana che include nella zona. Da Casignana, sempre per strade mulattiere, tocca Sant' Agata, Ferruzzano, Bruzzano Zefirio, Staiti e Palizzi, includendo nella zona questi abitati. Indi, seguendo una virtuale, dal lato occidentale di Palizzi va al picco di Monglova ed all' estremità sud dell'abitato di Fossato, che comprende in zona; continua lungo la strada che tende a Motta, include nella zona questo abitato e, volgendo al nord, per altra virtuale, giunge al castello di San Nucito, al monte Cattivo attraversando la fiumara di Vallanidi presso Oliveto, all'abitato di Cataforio che

include in zona ed a Nasiti. Prosegue per la strada che conduce a Terreti, passa a levante di questo abitato comprendendolo nella zona, percorre la strada che tende a Trizzino, rasenta il lato est di questo villaggio, includendolo nella zona, indi per una virtuale, raggiunge Orti e Sambatello che rimangono pure nella zona. Da Sambatello si dirige alla fiumara di Catona, per la strada di Petti di Gallico; attraversa la Fiumara, risale un tratto della sponda destra di questa ed incontra l' abitato di San Roberto che comprende in zona.

(*Versante del Tirreno*).

La linea che delimita la zona di vigilanza in quest' altra parte della provincia, da San Roberto continua verso levante lungo la strada che tende ad Aspromonte, ed all' incontro di questa col culmine della Serra di San Giorgio, abbandona la strada, e per una virtuale, va alla vetta del monte Carpignano ed a Calacaruso, attraversando il vallone Sant' Antonio ed il vallone della Covala. Indi volge al sud; gira intorno alla regione detta Serra di Tavolo, attraversando il vallone delle Grotte e raggiunge il vallone di San Bartolomeo, nella regione Santa Barbara. Percorre questo vallone sino all'abitato di Santa Eufemia che include nella zona, segue il torrente Torbido sino all'incontro della strada proveniente da Melicucca che rimane in zona e prosegue per la strada che tende all'abitato di Sant'Anna. Include questo abitato nella zona, volge lungo la strada che conduce a Seminara e dopo averne percorso un breve tratto, passa nel vallone del torrente Portello, scende lungo il Portello ed alla foce di questo nel torrente Marro, attraversa il Marro, ne risale la sponda destra per circa 400 metri ed incontra la strada che va alle case Cirello. Segue detta strada, tocca le case Cirello, continua lungo la strada stessa fra i caseggiati detti San Leo ed il Cannavo, interseca la strada provinciale Gioia-Radicena presso il Baraccone, e passa alla frazione Drosi che include nella zona. Da Drosi va a Rosarno seguendo prima le strade che corrono lungo il confine tra i comuni di Rizziconi e Gioia Tauro, indi la strada che da Rizziconi va ad incontrare la strada nazionale verso Rosarno, passando per Pignatelli. Ivi la linea di delimitazione volge a nord lungo la strada nazionale, giunge a Rosarno che comprende nella zona, circondandolo a levante ritorna sulla strada nazionale e arriva alla sponda del fiume Mesima, percorrendo prima la strada nazionale antica.

In questo punto si raccorda con la linea di delimitazione della provincia di Catanzaro.

Provincia di Roma

La linea che delimita la zona di vigilanza in questa provincia, si collega alla vetta del monte Stefano con quella della provincia di Caserta. Dal punto suddetto si dirige con una virtuale alla vetta del monte Leano, al ponte Staggione della via Appia sul fiume Grosso o Portatore, alla Chiesa di San Vito, alla estremità est dello stradone di cinque miglia nella macchia del Quarto, al ponte di Gorgolocino, al ponte Nuovo sul fiume Astura, alla casa cantoniera sulla strada di Anzio presso il miglio XXVIII, all'estremità nord dell'abitato di Ardea che rimane incluso nella zona, all'astremità nord dell' abitato di Prattica di Mare che rimane pure incluso nella zona, e al punto d'incontro del fosso di Prattica con la strada Castel di Decima. Da detto punto la linea di delimitazione segue la strada che conduce a Castel di Decima fino all' angolo ove volge verso nord-est, precisamente alla distanza di chilometri due dal Capannone posto a nord sulla strada stessa; e per altra virtuale, raggiunge l'incontro dell' antica ferrovia pel trasporto del sale colla via Ostiense; continua lungo la detta ferrovia sino al Tevere, donde con una nuova virtuale, attraversa il Tevere, la strada ferrata di Fiumicino, ed arriva alla casa cantoniera sulla strada ferrata Roma-Pisa, distante chilometri sei e mezzo dalla stazione di Maccarese. Di qui va lungo la strada ferrata Roma-Pisa e l'abbandona presso il ponte Tre Denari sulla strada provinciale Aurelia. Con una nuova virtuale si stacca dal ponte, tocca il casale Selva la Rocca, indi il fabbricato detto Madonna del Canneto sulla strada comunale di Cerveteri, passa sulla strada campestre che conduce alla tenuta di Montetosto e al casale dei Pozzi presso il quale volge lungo la strada vicinale che tocca il casale di Sant'Ansino. Da quest'ultimo casale, con una virtuale, si dirige alla vetta del monte Ansino, alla vetta del monte Cavone, alla vetta del monte Quartaccio, al fontanile Lascone, alla vetta del monte Cucco, ai fabbricati detti Bagni di Traiano, sulla strada comunale della Tolfa, e al casale Nome di Dio. La linea di delimitazione prosegue lungo le strade vicinali dello Spizzicatore, del Sacro Monte, del Piano dell'Organo, sino allo sbocco sulla strada provinciale Aurelia a 700 metri dal ponte sul torrente Mignone. Dal ponte continua per la strada provinciale, passando sotto Corneto, ed incontra la strada provinciale che conduce al Fontanile Nuovo; qui volge lungo la vicinale, tocca il Fontanile, lascia a sinistra i casali Caldarelli Draghetto e Falsacappa, e dal punto, ove la strada piega a sud, si dirige, con una virtuale, alla foce del fosso San Martino nel torrente Arrone. Segue il fosso San Martino, indi la

strada vicinale che dal fosso suddetto conduce alla strada comunale di Montalto di Castro, passa su quest'ultima strada e incontra la strada provinciale. Percorre la strada provinciale toccando Montalto di Castro, che include nella zona, e arriva al ponte sul Chiarone ove si unisce alla linea della provincia di Grosseto.

Provincia di Rovigo

La linea che delimita la zona di vigilanza in questa provincia, si raccorda con quella della provincia di Venezia al punto d'intersezione del fiume Adige colla ferrovia Chioggia-Adria; segue la stessa ferrovia fino all'incontro della strada che da Loreo conduce al luogo denominato Pilastro; piega per questa strada fino all'incontro del Po di Levante, che attraversa; indi corre lungo la strada comune denominata Scalone, la quale volge per breve tratto a levante, poi a mezzodì e va fino al Po Grande detto della Maistra. La linea continua ancora attraverso al medesimo fiume per raggiungere la strada di Taglio di Po, segue questa lasciando fuori della zona il paese Taglio di Po. Percorre la strada Romea fino a Rivà, indi va al Po di Goro, ove, presso Mesola, si collega con la linea della provincia di Ferrara.

Provincia di Salerno

PRIMA PARTE

La linea che delimita la zona di vigilanza in questa parte della provincia si collega con quella della provincia di Potenza nella località detta Manto posta sul confine delle due provincie; da Manto segue il confine provinciale sino alla sommità della Serralunga, incontra la strada mulattiera e scende con questa a Torraca, che include nella zona; indi, per la strada comunale Torraca-Tortorella, giunge a Tortorella, include questo abitato nella zona, passa sulla strada mulattiera Tortorella-Morigerati, la percorre sino al punto in cui è intersecata dal fiume Bussento, scende detto fiume fino alla foce del Vallonaro, risale questo torrente e raggiunge il confine tra Rocca Gloriosa e Santa Marina.

La linea di delimitazione volge poscia al sud, percorre un tratto del confine sopracitato, passa nel vallone Calleo, in quello dello Scudiere, indi, per la strada mulattiera, giunge ad Acquavena, che include nella zona. Da Acquavena, con una virtuale, si dirige alla vetta del monte Bulgheria, prosegue, lungo il confine tra i comuni di Licusati e San Giovanni a

Piro, sino alla regione Bertone ove incontra la strada mulattiera che conduce a San Giovanni a Piro. Percorre questa strada, attraversando la regione Castaneto, tocca Licusati che include nella zona, indi passa sul sentiero che va al confine tra i comuni di Licusati e Centola; corre lungo un tratto di detto confine sino al torrente Serapotamo, risale questo torrente, incontra la mulattiera che conduce a San Mauro la Bruca, passa sopra questa strada e attraversando la regione Cuomo, la regione Mirabella, le terre del demanio, giunge a San Mauro la Bruca, indi alla frazione Mandia (abitati che rimangono compresi nella zona) ed al bivio delle due strade mulattiere ad ovest di Santa Barbara. Dal bivio la linea di delimitazione segue una virtuale che si dirige al vertice della Serra di Pozzo Fetente; percorre quindi la strada mulattiera che attraversa la regione L'Aritaria, la regione Mancino, passa a Castelnuovo del Cilento, che rimane nella zona, e giunge alla strada comunale nella valle dell'Alento. Da questo punto segue la strada comunale sino al bivio delle strade comunali per Salento e Vallo Lucania, attraversa l'Alento, raggiunge e percorre la strada mulattiera che tocca le frazioni i Fornali, San Leonardo, San Giovanni del comune di Omignano; sale lungo il confine tra i comuni di San Mauro Cilento e Pollica va al Monte della Stella, prosegue lungo il confine tra il comune di Sessa Cilento e quelli di San Mauro Cilento, Serramezzana e Perdifumo e per strada mulattiera scende all'abitato di Perdifumo, che include nella zona. Continua per la strada comunale, che tocca gli abitati di Laureana, Prignano ed Ogliastro (che rimangono nella zona) sino a Santa Maria della Grazia ove incontra la strada per Finocchito: qui la linea volge lungo il confine tra i comuni di Ogliastro e Cicerale, passa nel vallone della Mola, scende questo vallone, attraversa il Solofrone, prosegue lungo il confluente che determina il confine tra i comuni di Pesto e Giungano ed incontra la strada mulattiera che conduce a Capaccio. Per questa strada giunge all'abitato di Capaccio, che rimane nella zona, passa sulla strada comunale di Capaccio, indi sulla mulattiera che va alla stazione ferroviaria di Albanella; incontra la strada provinciale, percorre questa sino al punto d'intersezione colla strada ferrata e segue la strada ferrata per riprendere la strada provinciale dopo la stazione di Battipaglia, raggiungendo l'abitato di Battipaglia che rimane in zona. Da Battipaglia prosegue lungo la strada provinciale, incontra la strada di Fejano percorre questa strada, tocca Fajano che include nella zona, indi, per una virtuale, va al bivio della strada San Cipriano-Pontecagnano con quella Pontecagnano-Giffoni, passa sulla strada Pontecagnano-San Cipriano, tocca Pezzano

volge per la strada comunale di San Mango, giunge e questo abitato che rimane nella zona; rimonta il vallone del rio La Sordina fino al P° Callavriccia, donde, per sentiero, scende a Sava che rimane in zona. Da Sava la linea di delimitazione continua sulla strada comunale che va a Baronissi ed a Saragnano, tocca questi abitati che restano compresi nella zona corre lungo la strada mulattiera che attraversa la regione Diecimare e rasenta Ca Le Forche unendosi nel vallone Pesciricoli all'altra strada mulattiera che tende a Pregiato.

La linea di delimitazione dal detto punto d' unione, con una virtuale, si dirige allo svolto della strada provinciale Napoli-Salerno, indi segue un tratto di questa strada sino allo incontro del vallone Contrappone, risale il vallone sino alla linea displuvio del Montognone e discendendo col ruscello che va a Campinola, incontra la strada comunale Majori-Sant'Egidio. Prosegue lungo questa strada sino al vallone di Conca di fronte a Polvica, rimonta il vallone, volge per il ruscello che passa a Cesarano, sale al monte Cerreto e percorre il confine provinciale sino a Grotta Ladrona, ove si collega colla linea che delimita la zona di vigilanza della prima parte della provincia di Napoli.

SECONDA PARTE.

La linea che delimita la zona di vigilanza in quest' altra parte della provincia si raccorda con la linea della prima parte della provincia di Napoli alla Cappella, donde per strada campestre giunge a Scafati, che rimane in zona. Da Scafati prosegue per la strada che va a Boscoreale; e nella località Capone, ove la strada stessa interseca il confine provinciale, si collega con la linea che delimita la zona nella seconda parte della provincia di Napoli.

NOTA. — Si è dovuto dividere in due parti la zona della provincia di Salerno perchè la linea di delimitazione da detta provincia passa in quella di Napoli, ritorna nella provincia di Salerno e raggiunge nuovamente la provincia di Napoli.

Provincia di Sondrio.

La linea che delimita la zona in questa provincia si collega con quella della provincia di Como alla foce del fiume Adda del lago di Como, segue la sponda sinistra di detto lago, poi quella del lago di Mezzola, oltrepassa il villaggio di Riva di Chiavenna e giunta alla estremità nord del lago di Mezzola con una virtuale si dirige alla vetta del monte Avedo

e all'estremità nord dell'abitato di San Giorgio che rimane incluso nella zona. Percorre la sommità della catena alpestre che sorge a settentrione della valle dei Ratti fino al monte Gaiazzo, continua per le sommità Lis d' Arnasca e Spluga e scendendo il vallone a sud del monte Dasenico, giunge al torrente Marino. Con una virtuale del torrente Marino, va al villaggio Pioda che include nella zona, continua per sentieri sino alla valle del Gaggio, rimonta detta valle, sale alla sommità del monte Scarmendone, e percorrendo le creste va alla cima del Corno Bruciato, del monte Caldeno, del monte Arcoglio del monte Canale e del monte Sterile. Da quest'ultimo monte segue la linea di displuvio del contrafforte sino alla Cappella di San Bartolomeo, di qui attraversa il torrente Mallero, attornia a nord l'abitato di Sondrio escludendolo dalla zona. Presso l'ospedale civico raggiunge la strada nazionale della quale segue il ciglio meridionale sino al villaggio di Tresenda, che rimane nella zona; si stacca dalla strada nazionale percorre la strada di Aprica sino al villaggio di San Pietro. La linea continua lungo il confine provinciale seguendo la linea di dispulvio dei monti Motto della Costanza, Padrio, Bella Mortirolo, Resverda, Varadega, Serottini, Tremoncelli, Sasso Grande e Sasso Maurone, e al Sasso Maurone si congiunge con quella della provincia di Brescia.

Provincia di Teramo.

La linea che delimita la zona di vigilanza in questa provincia si raccorda con quella della provincia di Ascoli al casino Montorio presso il Tronto, indi con virtuali si dirige alla masseria Volpi, al casino Trelli, situato in prossimità della strada che tende a Nereto, al Colle Morello escludendo dalla zona l'abitato di Poggio Morello, al Camposanto di Mosciano Sant'Angelo, lasciando fuori della zona l'abitato di Mosciano, al casino De Angelis situato sulla strada provinciale, al casino Quala nella regione San Marco, al casino di Emilio situato a poca distanza dalla fiumara delle Pagliare, al casino Salvatori presso la mulattiera che tende all'abitato di Casoli, a casa Sciarra nel territorio di Mutignano, al casino Nardoni sulla mulattiera che va a Madonna delle Grazie, al casino Finocchi situato tra il casino Maturazzi e il torrente del Gallo, al casino Castagna presso città Sant' Angelo, al casino Cilli situato a levante della strada mulattiera che da città Sant' Angelo scende al fiume Saline, alla masseria San Paolo ad un chilometro circa ed al sud del fiume Saline, alla masseria Pisano situata a nord del colle di San Giovanni e alla masseria Fontanille presso il fiume Pescara. La linea di delimitazione rag-

giunge la riva sinistra del fiume Pescara, la risale finchè trovasi di fronte alla masseria Chiacchieretti situata sulla riva destra del Pescara, attraversa il fiume e alla detta masseria si congiunge colla linea della provincia di Chieti.

Provincia di Torino.

La linea che delimita la zona di vigilanza in questa provincia si raccorda con quella della provincia di Cuneo all'intersezione del confine fra le due provincie colla strada mulattiera che dall' Alpe Rama tende alle Grancie della Costa. La linea seguita detta strada, tocca Rocca Cornour e giunge all'incontro del rivo che partendo dalla punta del Castellus va a versarsi nel rivo Lucerna. Da tale punto d' incontro segue a monte il corso del rivo Lucerna sino alla Punta Castellus, dalla Punta Castellus seguita la cresta che fa confine fra il comune di Rorà a quello di Villar Pellice, passa dal comune di Rorà a quello di Villar e segue la cresta sino all' incontro della strada che mette dal lato ovest al comune di Villar, e dal lato est a quello di Rorà. Segue la strada dal lato ovest sino all'abitato di Villar Pellice e dal Villar la strada per la frazione Chialmisso, percorre detta strada sino all' incontro del rivo Comba del Regard, seguita il rivo del Regard, sino al Pian del Caval, segue il Rivo che partendo dal Pian del Caval va a versarsi nell'Angrogna sino all' incontro del corso d'acqua detto Infernet. Segue l'Infernet sino all'Alpe di detto nome, percorre i sentieri che mettono all' Alpe Lanson, alle Alpe della Balma e dall' Alpe della Balma passando per la vetta Rocca Bianca discende pel sentiero che conduce all'Alpe Creuset e dal Creuset va alla Cardiola attraversando il rio Germagnasco. Dalla Cardiola per la via mulattiera va al capoluogo di Salza, includendolo nella zona, e ritorna poi alla via che costeggia il rivo Salza, sino all'Alpe di detto nome.

Dall'Alpe Salza, attraversa il colle di Chenivert ed entrando nel comune di Pragellato, segue il sentiero sino alla borgata Tronchée e sino all'incontro del rivo detto del Reslàs. Attraversando il Chisone, rimonta sino al passo della Banchetta, dal passo della Banchetta segue la via che tende al colle Sestrières sino al punto in cui interseca il rivo Chesonet, scende pel detto rivo sino all'abitato di Sestrières, includendolo nella zona, e risale poscia per la strada comunale sino al colle di Sestrieères, nel punto in cui questa interseca la linea di confine col circondario di Susa. A questo punto la linea di delimitazione segue la cresta di montagna che segna il confine tra i circondari di Pinerolo e Susa, il quale per le cime dette Fraitère e Triplex va al colle dell'Assietta. Dal colle dell'As-

sietta la linea incontra la ferrovia presso la stazione di Meana seguendo l'andamento della strada militare, corre lungo la ferrovia sino all'incontro della via che da Colmasso tende a Bussoleno, include l'abitato di Bussoleno nella zona, circuendolo sino al cimitero, dal cimitero in linea retta va al vicino corso della Dora, segue il Prabecco sino all' incontro della strada che da Chianoc tende a Bruzzolo. Percorre questa strada sino al rivo Bruzzolo, ove lascia la strada per seguire il rivo sino alla Comba della Miniera e per detta Comba sale alla punta del Crovin. Dal Crovin seguendo la cresta della montagna va alla Rocca Maritano sul confine col circondario di Torino.

Dalla Rocca Maritano scende pel rivo di Brie sino alla Stura che segue per breve tratto e poscia attraversa il ponte della borgata Saletta, circuisce detta borgata, includendola nella zona; percorre la strada mulattiera, che passando per S. Desiderio va a Pianetto, sino al rivo detto di Rocca Candlè. A tal punto lascia la strada e segue detto rivo sino al Truc Ovarda ove incontra la linea di confine fra i comuni di Lemio ed Usseglio; segue il confine fra i due comuni, sino al punto detto Prato la Tour ove volge ad est, e seguendo per breve tratto la linea territoriale che divide il comune di Lemie da quello di Balme giunge alla cima Chiavesso. Da Chiavesso per la linea che divide il comune di Lemie da quello di Mondrone va al monte Ciornevà dal monte Ciornevà volgendo a nord, segue la linea che divide il comune Mondrone da quello d'Ala sino all' incontro della Stura. Scende lungo la Stura per brevissimo tratto sino ad incontrare il confluente del rivo delle Combe, ivi volgendo a nord, risale il rivo sino alla punta Croset, volgendo ad est, segue la linea territoriale che divide il comune di Ala da quello di Groscavallo, sino alla cima detta monte Doubya, donde scende pel rivo detto Misserola sino all'incontro della Stura. Attraversa la Stura e la segue per piccolissimo tratto sino al ponte della strada comunale che da Chialamberto tende a Bonzo; risalendo ad ovest segue detta strada (includendo le frazioni La Mottera e Brenno nella zona) sino all'incontro del rivo che dal lago del Truca viene a versarsi nella Stura in vicinanza dell'abitato di Bonzo. Qui la linea di delimitazione volgendo a nord segue il suddetto rivo sino al Lago del Truca che costeggia dal lato di ponente per breve tratto, e poscia segue il piccolo rigagnolo che dalla vetta del monte scende al lago, sino all' incontro della linea di confine fra i circondari di Torino ed Ivrea posta sulla vetta del monte. Giunta al detto incontro la linea di delimitazione, volgendo ad ovest, segue quella di divisione dei due circondari sino alla cima Bellegarda, quindi volgendo nuovamente a nord, segue il corso del rivo detto Pianpesse.

sino all'incontro del torrente Orco. Oltrepassa il torrente, percorre il medesimo per piccolo tratto sino all'incontro della linea territoriale che divide il comune di Noasca da quello di Ceresole Reale. Volgendo ad ovest abbandona la strada per seguire la suddetta linea di divisione sino all' incontro della altra linea territoriale che divide i due circondari da Torino ed Aosta nel punto denominato Cormaon.

Da Cormaon, la linea di delimitazione scende per la comba del Ghiacciaio denominato del gran Tetret sino ad incontrare l'origine del rivo di Valsavaranche, segue detto rivo sino allo incontro della strada comunale che lo attraversa presso Bien ivi lasciando il rivo, segue la strada comunale, toccando ed includendo nella zona gli abitati di Bien, Tignet, Degioz, Valsavaranche, nonchè quegli altri che trovansi situati lungo la detta via sino a Chevrère, dove, lasciando la strada, segue il nuovo rivo Valsavaranche sino all' incontro della strada nazionale che da Aosta va alla Thuille. Segue la strada nazionale sino al ponte di Equilina, attraversa la Dora, ne segue un piccolissimo tratto per prendere il rivo Vertosan, segue il Vertosan sino all'incontro della linea territoriale che divide il comune di S. Nicolas da quello di Iovencan, percorre la linea territoriale sino alla cima detta Arpe-Belle e poscia la cresta dei monti passanti per le cime dette Mont de Vous, Mont Rouge, Baja ou Stilla, Gran Baja e Becca de Fourca; dalla Becca de Fourca segue la linea territoriale che divide il comune di Gignod da quello d'Aosta sino all'incontro del rivo Buthier, scende il rivo Buthier sino al confluente del rivo della Comba di Pralen, risale al rivo di Pralen sino alla punta detta Becca du Viou, dalla Becca du Viou segue la cresta di montagna che forma linea territoriale sino al monte Chatalaizena, e dal monte Chatalaizena segue la cresta sino alla cima Croix de Fana, da detta cima scende per cresta sino a Bouignon che include nella zona. Da Bouignon va al monte La Borne, includendo l'abitato di Blavy nella zona; dal monte La Borne volgendo ad est, segue la cresta che passa pel monte Majetta sino allo incontro del piccolo rivo che dalla cresta scende ai Cessins, che include nella zona, dai Cessins segue la linea territoriale che divide il comune di Chantillon da Antey, sino al Col de Tantanè da detto colle segue la cresta di montagna, che va al monte di Zerbion, sino all' incontro della linea territoriale che divide il comune di Ayas da Brusson. Segue la linea territoriale sino al monte Kalber-Horn, da Kalber-Horn percorre la linea territoriale che divide Brusson da Gressoney S. Jean, sino all'incontro del rivo Freuder; scende il rivo sino all'incontro col torrente Lys, continua per piccolissimo tratto lungo il Lys sino all'incontro del rivo Dobiola.

Qui la linea abbandona il Lys per seguire il rivo Dobiola sino all'incontro del sentiero che conduce al passo di Valdobbiola ove collegasi con la linea della provincia di Novara.

Provincia di Udine

La linea che delimita la zona di vigilanza in questa provincia ha principio alla vetta del monte Siera ove si raccorda con la linea della provincia di Belluno. Dalla vetta del monte Siera discende lungo il rivo Tesis sino allo sbocco di questo nel torrente Pesarina, che segue sino alla sua foce nel torrente Degano. Indi volge a nord lungo il Degano fino al confluente del torrente Margo, piega a levante seguendo il Margo e raggiunge la sella di Valcada, prosegue lungo il torrente Gladegna ed alla foce di questo nel But, volge a mezzogiorno lungo quest' ultimo torrente sino al confluente del Chiarso. Risale il Chiarso sino al punto in cui riceve il rio Ambroseit e pel vallone di questo rio passa in quello del rio Gelato, raggiungendo la vetta delle Crete Sermate. Da questa vetta, pel vallone del rio Coldolcevit, scende ad incontrare il torrente Grigno che percorre sino alla sua foce nel fiume Fella. Risale il Fella ed al confluente del Resia entra nel vallone di quest' ultimo torrente e lo percorre sino allo sbocco del rio Brummant, giunge al confluente del rio Suchipotoch, indi volge a sud, percorre lo spartiacque dei bacini della Venzonassa a ponente, e del Torre a levante, fino alla Forcella di Musi. Dalla forcella di Musi pei valloni del rio Tasacotouztghin, del rio Tosatopotan del rio Vuodizza raggiunge, presso Tonatavielle, il vallone del torrente Torre, che segue fino all' incontro della strada comunale che da Udine mette a Cerneglons. Volge e ponente lungo detta strada che abbandona per seguire quella della Statua, indi per quella detta del Pra Berretta e di San Odorico; incontra la vecchia strada Regia che da Udine tende a Palmanova, la percorre sino alla intersezione colla nuova strada nazionale. Per questa strada giunge all'incrocio colla strada dei Mulini, che segue per un tratto; passa sulla strada comunale detta la Bassa di Palma raggiunge quella consorziale detta del Pasco indi la strada ferrata Udine-Palmanova. Segue la strada ferrata e nel luogo detto Molini della Chiesa, passa sulla strada comunale che da Sammardenchia, al capitello delle sei strade, volge per la strada comunale detta Bearsi, ed arriva al punto di incontro di cinque vie. Indi percorre le strade comunali di Lavariano, Stradella, San Martino, Cucana, Chiasielis, Morsano, Castions di Strada includendo nella zona questi abitati. Da Castions di Strada, per la strada comunale arriva a Muzzana, segue la Roggia,

passa sulla strada ferrata Udine-Portogruaro e raggiunge il ponte sul Tagliamento presso San Michele, ove si raccorda con la linea della provincia di Venezia.

Provincia di Venezia

Prima parte

La linea che delimita la zona di vigilanza in questa parte della provincia si raccorda con quella della provincia di Udine al ponte della strada ferrata sul Tagliamento, presso San Michele. Percorre la strada comunale detta la strada Grande fino a San Filippo; indi per sentieri, toccando le località di Plevatò, Pradolino e San Tommaso, giunge a Lugagnana prosegue e passa per Marina, San Giacomo, Villanova; costeggia i canali Ferrera, Nicesolo, Del Miglio e delle Navi, e fa capo a Cà Cottoni; poi pel canale del Taglio, tocca Stretti, volge lungo la strada di Grisolera e raggiunge questo abitato, passando per Parata, Coregio e Ribaghetta.

A Grisolara la linea di delimitazione incontra il fiume Piave che attraversa e risale lungo la sponda destra sino a Palazzotto; segue lo scolo del Capitello, e arriva al fiume Sile che attraversa presso Cà Gradenigo. Risale la sponda destra del Sile sino a Capo Sile, ove incontra il Taglio omonimo; segue detto Taglio e raggiunge Porte Grandi e Tre Pallade. Da questo punto va ad Alatino, arriva al canale di Santa Maria, percorre il canale fino al fiume Dese, e per la strada comunale va a Favaro, a Carpenedo, a Mestre, che rimandono esclusi dalla zona.

Da sud di Mestre, per la grande strada che conduce a Mira, la linea di delimitazione arriva fino a Malcontenta, indi continua lungo il canale Nuovo, e il Taglio Barbieri; dal Taglio Barbieri, nel punto ove questo si collega col Bondantino per una virtuale, raggiunge il Taglio Nuovissimo a Cisrano. Volge a sud, lungo il Taglio Nuovissimo della Brenta ed al confine provinciale si unisce alla linea della provincia di Padova.

Seconda parte.

La linea che delimita la zona di vigilanza in quest'altra parte della provincia si raccorda con quella della provincia di Padova nel punto in cui il Taglio Nuovissimo del Brenta interseca, presso Conche, il confine provinciale; indi prosegue lungo detto Taglio sino all'incontro del canale di Valle presso Brondolo. Continua lungo il canale di Valle ed arriva al fiume

Adige nella località detta Cavanella di Adige; segue un breve tratto della sponda sinistra dell'Adige ed al punto d' intersezione della strada ferrata Chioggia-Adria col fiume, si raccorda con la linea della provincia di Rovigo.

NOTA. — Si è dovuto dividere la zona della provincia di Venezia in due parti perchè la linea di delimitazione da detta provincia passa in quella di Padova, indi ritorna nella provincia di Venezia.

Provincia di Verona.

La linea che delimita la zona di vigilanza in questa provincia si raccorda con quella della provincia di Brescia presso la valle Satel sulla sponda sinistra del lago di Garda. Da questo punto percorre la valle Satel e passa sulla strada comunale di Piazza Lovara e, percorrendo il confine di Montagna e Villanova, entra nel censuario di Cervi alla località detta Villanova; scende per la strada comunale valle di Brenzonali che rasenta i censuari di Cervi di Montagna, Lumini e Monteselli di Montagna, passa sotto alla contrada Prà Bestemià, rimonta per la strada Rabbiosa e Scaglie, passando presso alle località dette Costone Sabiana, Ca del Fattore, percorrendo la strada consorziale detta Dosso delle Colonne, passa fra le contrade Boiti di sopra e Pozza dei Zecchi (censuario di Monteselli). Indi attraversa il censuario di Boi di Pesina sotto alla Casara Colonna di Pesina: e, rasentando il censuario di Caprino, entra nel censuario di Vilmezzan sotto alla Casara Montagna dei Teggi e Frazole. Per la strada comunale di Val Giazza, in contrada Lujana e Giazze, passa il torrente Fasso in comune di Pazzon, discende lungo questo fino all'incontro della strada comunale di Bigazzolle-Spiazzole e dalla contrada Braga discende, per la strada comunale, alle contrade Braghezzole-Ranzane e per la strada detta Vilmezzano del Gazzo passa per la contrada Pazzon. Indi per la comunale detta Pontara va all' abitato di Porcino, e seguendo le vie Vegerana, Simajn e Perottine, traversa la comunale della Cavallara, entra nel censuario di Lubiara Intera e per la strada campestre va alla comunale detta Piana. Passa alla contrada Galletti ed, al crocicchio delle vie in questa contrada, entra nel censuario di Canal; seguendo le comunali Sentierbasso e Vegra, fra i censuari di Canale e Preabocco e Canal e per la consorziale Brontondolo, discende alla riva destra dell' Adige. Traversa l'Adige e sulla sponda sinistra dalla contrada Ceredello (censuario di Dolcè) interseca la strada ferrata, per le strade consorziali Moja e Cozzi, fino ai confini dei censuari Perego e Molina, e l' altra consorziale che attraversa la con-

trada Nogarole in comune di Verago, entra nella comunale Bronio Dolcè e per la via detta Paroletto passa nel censuario di Molina. All'incrocio delle tre vie sotto alla contrada Paroletti discende lungo la comunale detta Cengia fino alla contrada Cengia Rossa; seguendo la detta strada passa sopra alla contrada Bottesella. e seguendo la strada detta Bottesella traversa la contrada Val di Ri. Indi per la strada detta Dossi entra nella comunale detta Sentieri di Sea di Fumane fino all'incontro della valle Valdavi; e discendendo lungo questa valle, va al Progno detto Rio, nel censuario di Cerna. Prosegue lungo detto torrente fino allo sbocco nel Vajo, detto Lovanto e per la strada comunale Colombarole-Fontal di Boaro e Spiazzi passa per le contrade Bovar-Corbiol-La Pezza e Rampara. Indi, per la strada che mette a Santa Cristina, attraversa il paese di Cerna; e per la strada comunale di Masua, sopra la Chiesa, entra nel censuario di Prun, passando per la contrada Corrubbio. Seguendo la comunale detta di Fiamine passa nel censuario di Fane, e per le strade comunali di Tormini Sant'Anna, risale la comunale Giarre, attraversa la contrada del Caselle, e per la strada Saletti va nel Vajo Spionca. La linea di delimitazione, seguendo la detta valle, passa sotto al molino Bellori, entra nel torrente Progno, sale per breve tratto detto torrente, attraversa la strada comunale detta della Busa, e seguendo l'andamento dello svolto della strada militare e rasentando i confini dei censuari Rocca sopra Lugo e Lugo, passa sotto la contrada Corso. Percorre la strada comunale, imbocca a sinistra il sentiero che discende nel torrente detto dell'Anguilla, indi passa nel rio delle Taverne che attraversa la via Anguilla, quella detta Casetta e la comunale per Chiesanuova, passa nel censuario di Corbiolo, sotto la contrada Calavezzo, indi per la comunale Calaveda da Spondella, la consorziale del Dosso di Gervasio e per quella dei Lorenzi, attraversa la contrada Lorenzi. Sale ai Tali e per la comunale dei Poffatti fino alla valle Squaranto fra i censuari di Corbiolo e Roverè di Velo, passa nella frazione Squaranto, indi per la comunale Forche Bisse attraversa la contrada Guaina Colombini e Scardoni e seguendo la comunale degli Erbisti, passa per le contrade Gardon e Bertoldi. Percorrendo la strada detta Bertoldi e quella della Cappella, attraversa gli abitati di Velo e Val Rezze, indi continuando la comunale di Dosso di Rezze-Monte Peloso e del Covolo e comunale Covolo e Velo, passa fra l'abitato di Selva di Progno. Discende lungo il torrente Progno fino alla frazione di Sant' Andrea di Badia, entra nella valle Tanara fino alla strada comunale detta Tanara e percorrendo detta strada fino alla contrada omonima e per la strada Pedegatto passa per le contrade Marteletti, Finco e Roncari.

Da Roncari la linea di delimitazione va al punto ove la strada interprovinciale incontra il confine dei comuni Bolca Rama e Bolca Purga, raccordandosi ivi con la linea della provincia di Vicenza.

Provincia di Vicenza

La linea che delimita la zona di vigilanza di questa provincia si unisce alla linea della provincia di Verona al punto ove la strada interprovinciale incontra il confine dei comuni Bolca Rama e Bolca Purga. Da questo punto prende la valle detta del Sacco fino allo sbocco nel Chiampo; discende lungo questo torrente fino all'incontro della valle Righello, rimonta il Righello fino all' incontro della valle detta del Besse che percorre ed abbandona all' incontro della strada comunale, detta Lasta, che conduce a Castelvecchio. Percorre per breve tratto questa strada e prosegue per la strada consorziale e comunale del Zovo. Segue poi quella comunale di Castelvecchio alla Tomba di Castelvecchio, l' altra pure comunale di Tomba a Val d' Agno e la strada comunale detta sotto il Monte, fino all' incontro della valle del Lai. Percorre questa valle anche pel tratto che prende nome Valle delle Case; segue la strada consorziale delle Case di Tamaso e Zanusi; percorre la strada comunale del Campo Tamaso alla Croce e l'altra consorziale della Cocca, passando per Marchesini dove prende la strada comunale per Recoaro che percorre per breve tratto e poi abbandona per attraversare il torrente Agno in linea retta fino all' incontro della strada comunale che conduce a Castrazzana. Percorre per intero questa strada e prosegue per sentieri fino alla vetta di Scandolara alle Tre Croci, poi segue il filone del monte Scandolara di Dietro, prende la valle detta Taberlocche, entra nella strada comunale detta del Grumo, passa per la valle detta di Bricolone, percorre breve tratto della strada Zuccante fino all' incontro del torrente detto Val Cost. Da questo passa nella strada comunale detta Riolo; segue la valle detta dei Trentini e quella dell' Olivaro fino allo sbocco del torrente Leogra. Segue il Leogra fino allo sbocco del torrente Busale che percorre fino a raggiungere la contrada Casalena. Da Casalena, per la strada degli Olivari, per quella di Casaleggi e breve tratto della strada Ravagno, entra nella valle Rubiano che percorre fino allo sbocco nel torrente Gogna. Segue il Gogna, passa per la valle di Varo, prosegue pel torrente detto valle della Tezza fino alla sua origine, poi prende la strada detta del Faco, scende la valle Faliana, percorre la strada consorziale detta del Fuoco, quella di Talferre; e, passando per la contrada Quartiere, raggiun-

ge la valle Acqua Saliente. Rimonta questa valle fino all'incontro della strada Camberlati e Grisellini, prosegue per la strada comunale della Fontana, passa in quella detta Baserlova fino al torrente Vallone o Campedello. Per esso raggiunge la strada comunale detta dell' Alba che percorre, poi prende la strada delle Archetroie, passa per la contrada Falzoie, poi prende la strada comunale di Colletto Piccolo, entra nella strada che da Colletto Piccolo (passando a breve distanza della contrada Prà dei Lanari) mette nella strada comunale detta delle Nogarole. Si inoltra per la strada detta Fermolina fino al Rio detto dell' Orso che percorre sino a raggiungere il torrente Posina.

Da questo passa nell' Astico e precisamente alle Seghe di Velo percorre la strada comunale detta delle Seghe, quella consorziale di Campo Torso, quella comunale di Casale, quella pure comunale di San Zen, quella consorziale detta delle Pezze in Cogollo ed entra nella valle Campiello che percorre fino all'incontro nella strada che conduce ad Asiago. Percorre breve tratto di questa strada, entra in quella comunale detta del Zovo, poi raggiunge Cesuna per la strada omonima. Da Cesuna prosegue la strada di Roncalto, passa nella strada consorziale del Perch, da questa in quelle Puslen o Rasten, poi in quella di San Sisto; prende la strada detta La Luca, quella detta del Malcor, la comunale Interbech, quella di Longhini, va nella valle Rente e da questa nella strada di Rompelaita. Passa per Bertigo e per la strada omonima sotto Ronco dei Carboni e procede per la strada Haibona sino a Melagnetto. Da Melagnetto passa sotto Stoccaredo, e per Ruggi e Morar, va a Sosso, dove prende la valle detta la Callà, poi il torrente Valstagna ed il fiume Brenta che attraversa presso Carpanè. Per la via nazionale che conduce nel Tirolo, la linea va ai Prati dei Zocchi; sale e segue le vette dei Colli Alti, scende nella valle San Lorenzo, si porta pei sentieri alle vette dei monti Asolani fino al monte Grappa e precisamente al punto di confine comune alle tre provincie Vicenza, Belluno, Treviso. Qui si raccorda con la linea della provincia di Belluno.

PARTE INSULARE

SICILIA.

Provincia di Caltanissetta.

La linea che delimita la zona di vigilanza in questa provincia si raccorda con quella della provincia di Siracusa nel punto in cui la strada rotabile Vittoria-Terranova è intersecata dal confine provinciale. Segue questa strada sino all' incontro della strada rotabile che tende a Niscemi e da questo bivio, con virtuali, si dirige alle case Portolano e Settefarine, alla Badia, alle vette dei monti Alapa, Giolombardo e Desusino. Dalla vetta del monte Desusino la linea di delimitazione scende nel vallone dell' Agrabona e nel punto ove incontra il confine provinciale si unisce alla linea della provincia di Girgenti.

Provincia di Catania.

La linea che delimita la zona di vigilanza in questa provincia si raccorda con quella della provincia di Messina, allo sbocco del rio Kaggi nella fiumara di Alcantera. Attraversa questa fiumara e con virtuali si dirige alla vetta del monte San Giuliano, al cimitero di Piedimonte Etneo lasciando l'abitato di Piedimonte fuori della zona e a Notare ove incontra la strada mulattiera che conduce alla fontana della Trinità, donde con altre virtuali, va al punto d' incontro del vallone della Sciarra col vallone di Costa Sovara ed a nord dell' abitato di Puntellazzo. Per strada mulattiera da Puntellazzo giunge alla borgata di Sant'Alfio, la Bara, alle case Paole, traversa il torrente Macchia, arriva al bivio delle strade mulattiere (trazzere) Balio-Macchia e Balio Sant'Alfio, tocca Balio donde prosegue per strada rotabile passando per Dagala, Santa Venerina, e giunge al bivio di Linera. Gli abitati ora detti restano tutti compresi nella zona. Dal bivio di Linera, con una virtuale incontra, al bivio presso la cascina Mazzasette, la strada rotabile che conduce ad Aci Reale; percorre quindi verso sud-ovest la trazzera che tocca Piano Lavenaro ad est di Aci-Sant' Antonio, traversa la strada rotabile Viagrande-Aci. Da questa trazzera la linea passa sulla trazzera Aci Santo Antonio-Mangeri, proseguendo sino alle case di Morgioni; da Morgioni con virtuali si dirige al bivio delle strade Sant'Agata di Battiati-San Giovanni la Punta e Trappeto-San Giovanni la Punta, alle case della Concezione, al bivio della

strada Catania-Gravina e della rotabile San Giovanni di Galermo-Gravina, alle case di Piano Coniglia, al Piano del Lupo e all'incontro della strada provinciale Catania-Misterbianco con la strada di Fossa Creta.

La linea di delimitazione prosegue sino alla cascina Gioene, al casello n. 1 sulla strada ferrata Catania-Palermo al casello n. 90 della strada ferrata Catania-Siracusa, al fiume Limeto nel punto distante chilometri 2 1[2 dalla strada ferrata, al fiume Gorna Lunga nel punto distante chilometri 2 1[2 dalla strada ferrata al bivio Primo Sole.

Qui la linea di delimitazione continua lungo la strada provinciale Catania-Lentini sino al punto in cui detta strada è intersecata dal confine provinciale ed in questo punto si raccorda colla linea della provincia di Siracusa.

Provincia di Girgenti.

La linea che delimita la zona di vigilanza in questa provincia si raccorda con quella della provincia di Caltanissetta nel punto in cui il torrente Agrabona incontra il confine provinciale. Da questo punto con virtuali si dirige alle vette Pizzo Agrabona e Mercato d'Agnone, alle cime dei monti Aratato del Muro, Pozzuto e Petrullo ed all'Abbeveratoio posto sulla strada Eggesi, in prossimità della Cascina Eggesi. Dall'Abbeveratoio segue la strada Eggesi, tocca il casello n. 154 della strada ferrata e continua per la strada di Naro fra le cascine Carrubba, Barali, Rosano, Prizzo, l'Abbadia e Cipolla, finchè raggiunge il vallone Cipolla. Corre lungo questo vallone, indi lungo la trazzera che tende a Fontana del Capo Cassandrino e giunge all'abitato di Palma di Montechiaro che attornia a nord includendolo nella zona. Dal lato ovest di Palma la linea che continua prima per un breve tratto della strada rotabile, poi per la trazzera che attraversa le contrade Giardino del Barone, Valle di Lupo, Ortaglia, Boraidote, Dolcetta, Pispesa, Casotto e giunge al fiume Naro.

Qui la linea passa sulla nuova strada di Palma, va a Girgenti che include nella zona, prosegue sino al quadrivio Spina Santa, percorre un tratto della strada rotabile che tende a Raffadali, passa sulla trazzera di Monteaperto, includendo questo abitato nella zona, e per altra trazzera scende a quella che attraversa Piano di Cavallo e le regioni Portella Infichera, Piano di Luna, Ragaba; continua per la trazzera detta della Fauma, presso le contrade Pojo di Petrazzello e Busacchio ed arriva alle case Agnelli. Dalle case Agnelli con virtuali si dirige alle vette dei monti Castelluccio, Schinosa, Materano, Sedita e al punto ove incomincia la trazzera che da San Nicola

va a Montallegro. L'abitato di Montallegro rimane compreso nella zona. La linea di delimitazione passa su detta trazzera e sopra un tratto della strada rotabile Cattolica-Montallegro sino al Molino, segue la trazzera che volgendo ad ovest raggiunge la strada provinciale Montallegro-Ribera presso cascina Rizzuti. Da cascina Rizzuti corre lungo la strada provinciale Girgenti Ribera, lasciando Ribera fuori della zona; nella località Costa di Piccinino, volge per la trazzera che conduce alla strada provinciale Ribera Sciacca, percorre un breve tratto di questa strada, indi la trazzera che va al fiume Verdura. Attraversa il Verdura, ne risale la sponda destra per mezzo chilometro, incontra e segue il sentiero che si dirige alla cascina Martini e al piano di Fossillo. Da questo piano la linea continua per la trazzera che attraversa le regioni Stretto delle Pietre, Verdura di Sopra, Salinelle, Torredaro, Sancio, Lazzarino di Sotto, Strazzallo, ed arriva al molino. Di qui con una virtuale, va alla casa Bertolino attraversando il piano di Friscia, indi percorre, verso nord, un tratto della strada rotabile Sciacca-Palermo e giunta alla cappella San Bartolo, per trazzere, si porta a nord dell'abitato di Menfi. La linea include Menfi nella zona, e staccandosi dal lato ovest dell' abitato, percorre la trazzera che attraversa la regione Finocchio e conduce alla casa Talente. Da questa casa, con una virtuale, raggiunge, presso casa Monteleone, il punto ove si incontrano 5 trazzere. Qui la linea di delimitazione interseca il confine provinciale e si raccorda con la linea della provincia di Trapani.

Provincia di Messina.

La linea che delimita la zona di vigilanza in questa provincia si raccorda con quella della provincia di Palermo alla vetta la Gollia, nella regione omonima; segue il confine provinciale. Tocca il Pizzo della Taverna e le sorgenti del San Pantaleo. Dal punto ove detto confine attraversa il fondo del vallone San Pantaleo la linea continua lungo il torrente sino all'incontro del fiume Tusa, passa nel vallone San Giovanni e giunge alla vetta del monte San Cono comprendendo nella zona l'abitato di Pettina. Da questo monte si dirige, con una virtuale alla vetta del monte Santa Croce di Santo Stefano (includendo nella zona l' abitato di Reitano), alla vetta del monte Pagano, al Pizzo di Forni, al Pizzo Santa Domenica, al Pizzo di Porrà, alla vetta del monte Furci (comprendendo nella zona l'abitato di San Fratello), al convento di Militello (l'abitato di Militello rimane nella zona) al Pizzo di Dasa, al Pizzo Poppana, al monastero di Mirto (l' abitato di Mirto rimane escluso dalla zona e quello di Caprileone resta nella zona), ed

al confluente della fiumara di Zappulla nel rio Cangiano. Da questo confluente la linea di delimitazione volge ad est lungo la riva destra della fiumara Zappulla, incontra lo sbocco del rio Sagravozzo nella detta fiumara, risale il Sagravozzo e nel punto ove questo è attraversato dalla strada mulattiera (trazzera) proveniente dalla contrada Lofeo volge lungo la mulattiera, arriva nel vallone di Gogito e scende per questo nel vallone della fiumara Naso, comprendendo l' abitato di Naso nella zona. Dalla foce del rio Gogito nella fiumara Naso con una virtuale si dirige alla estremità sud-ovest dell' abitato di Ficarra che resta nella zona, e con altra virtuale dell' estremità sud-ovest di Ficarra, va alla Cappella della Pietà, al monte Castelluccio lasciando fuori zona l'abitato di Sant' Angelo di Brolo, alla vetta del monte Santa Domenica alla Cappella Vignale, alle vette dei monti Camera (l' abitato di Montagnareale è compreso nella zona), Dana del Vento, Vigna, San Cosimo, Scarpata, Quattro Finaite, Pomarazzo, Sirgo (lasciando nella zona Mazzarra), Santa Domenica, al confluente del torrente San Giacomo nel torrente Longano, alla vetta del monte Lazzaria ed alla vetta del monte Santobuono.

Da questa ultima vetta la linea passa sulla strada mulattiera (trazzera) che va agli abitati di soccorso e di Gualtieri-Sicaminò che restano nella zona, indi con altre virtuali, dalla estremità sud-est dell' abitato di Gualtieri si dirige all' estremità sud dell' abitato di Rocca Valdina che resta pure nella zona, alla vetta del monte del Bosco, al confluente del rio Ghiatto nella fiumara Saponara presso il molino, alle vette dei monti Campone e Carcarello. Sotto il monte Carcarello la linea di delimitazione continua lungo la strada rotabile Messina-Gesso che abbandona presso monte San Rizzo per seguire la strada mulattiera (trazzera) che conduce alla Portella dell'Armacia. Giunta a Colle Molimenti con nuove virtuali va ai vertici dei monti Ariella, Antennamare, Armacera, Craparo, Bottino, Della Mota, Nociara, Scuderi, Graziano, Faleco, al convento di Locadi situato presso la fiumara di Pagliara, alle vette dei monti Petraro, Sant'Elia, Cellea, Liparossa, Pernice, San Giorgio, Guardia e allo sbocco del rio Kaggi nel fiume Alcantera. Quì la linea di delimitazione si collega con quella della provincia di Catania.

Provincia di Palermo.

La linea che delimita la zona di vigilanza in questa provincia si congiunge con quella di Trapani nel punto in cui la strada provinciale Alcamo-Palermo interseca il confine provinciale. Segue questa strada e tocca la borgata di Valguar-

nera, il comune di Partinico, il comune di Montelepre e la montagna di Bellolampo. Il comune di Partinico rimane in zona e ne rimane escluso quello di Montelepre. Prima di arrivare al Passo di Rigano la linea abbandona la strada provinciale e prosegue per la strada campestre di Sant' Isidoro, per la strada rotabile della Pandolfina e giunta a Bocca di Falco, passa sulla strada comunale detta la Conigliera, arriva alla borgata Rocca, discende lungo un tratto della strada Palermo-Monreale fino al punto delle Due Vanelle. Da questo punto continua per strade campestri insino a che raggiunge la strada provinciale Palermo-Parco, segue un tratto di questa strada, indi la strada comunale della Grazia e giunta alla borgata omonima, volge per un sentiero o trazzera che corre nel vallone di Giorgio e arriva all' abitato di Belmonte, che rimane escluso dalla zona. La linea continua per la strada comunale di Misilmeri che abbandona a poca distanza da Misilmeri per volgere lungo l' antica trazzera di Belmonte e raggiunta la strada carreggiabile Misilmeri-Palermo, la risale per cinquecento metri sino ad un piccolo rivo: scende con questo rivo al fiume di Ficarazzi, lo attraversa e percorre la strada (trazzera) che sale sino sotto il colle di Bizzole, e giunta al bivio, presso il colle stesso, con una virtuale si dirige alla vetta del colle del Corvo, alla vetta del colle di Navorra ed al principio della strada (trazzera) che conduce alle case di Navorra, alle rocche del Pizzo di Nevriera ed al torrente San Michele. Dopo aver seguito detta trazzera, la linea risale il torrente San Michele fino alla Portella di Misilmeri, passa per la Portella, raggiunge la strada rotabile Ventimiglia-Trabbia che segue per circa 500 metri, indi prosegue per la strada (trazzera) che gira intorno al colle di San Vito e arriva al fiume San Leonardo, sotto casa Defano; abbandona questa strada presso la località San Leonardo e lungo un rivo risale sino all' incontro della strada Caccamo-Termini, della quale percorre un tratto di circa 800 metri verso sud. Da quest' ultima strada passa su altra strada (trazzera) che gira intorno al colle della Ficuzza, e per essa arriva sotto monte Rotondo ed alla Portella Stretta. Da questo punto con una virtuale si dirige al fiume Torto ove incontra la strada (trazzera) che conduce al mulino Burgitabaso, segue detta trazzera, interseca la strada ferrata, giunge a Burgitabaso, scende al fiume Grande od Imera, arriva sotto Collesano al punto ove esiste un quadrivio e prende la strada (trazzera) che va a sboccare in quella rotabile di Collesano nella località detta Madonna del Lume, donde scendendo un rivo giunge al molino Pozzone. Dal molino, per strada (trazzera), passa sotto Gratteri, percorre un tratto di 600 metri di questa strada e passa sulla

strada (trazzera) che va alla località. La Mandra, alla regione Gallesina, al torrente di Castelbuono presso il ponte del molino di Bonvicino, continua lungo il torrente sino alla sua foce nel torrente Pollina; scende lungo un tratto di quest' ultimo torrente sino al confluente del rio Buonanotte risale il Buonanotte sino all'incontro del rio che attraversa la regione Palmentiere e per questo rio va alla vetta del Follia ove si raccorda con la linea della provincia di Messina.

Provincia di Siracusa

La linea che delimita la zona di vigilanza in questa provincia si raccorda con quella della provincia di Catania al punto di intersezione del confine provinciale colla grande strada che da Catania conduce a Lentini. Prosegue lungo questa strada sino all' incontro della strada ferrata Catania-Siracusa, indi, con virtuali si dirige alla vetta di monte Molgo ed al punto ove la strada provinciale Siracusa-Catania attraversa la fiumara Molinelli. Gli abitati di Lentini e Carlentini restano fuori della zona.

La linea di delimitazione continua per la detta strada provinciale sino alla strada di Melilli, passa su questa strada, tocca Melilli che attornia ad est escludendolo dalla zona, raggiunge la strada principale Melilli-Sortino, la percorre sino alla trazzera che attraversa le contrade San Giorgio, Trazzerazza e Pagliarazzi. Per questa trazzera arriva al confine dei comuni di Siracusa e di Melilli, volge lungo detto confine ed all'incontro della trazzera che passa per la contrada Fiumara di sopra, corre per la trazzera stessa, raggiunge la linea di displuvio dei monti Climiti, indi il confine del comune di Siracusa colla frazione del territorio di Melilli ed interseca la strada comunale Floridia-Priolo. Da questo punto d' intersezione volge a sud, seguendo la strada comunale suaccennata, e giunta al molino Carancino presso il fiume Anapo, scende per questo fiume al ponte Capo Corso; con una virtuale si dirige poi al punto d' incontro della strada comunale Siracusa-Canicattini con la trazzera che trovasi in prossimità della casa Rizzo; prosegue per la strada comunale Siracusa-Canicattini, passa sulla trazzera che traversa le contrade Cavasecca e della Contessa ed al termine di detta trazzera, con una virtuale, va al fabbricato in contrada Gugni di Cassero, alla casa Pantani attraversando il fiume Cassibile, alla casa Cavallo ed alla casa Avola vecchia, donde si dirige a Noto percorrendo le trazzere che lasciano a destra le case Bono, Radi, Mazzoni, Palmieri, Modica e Lombardo.

La linea di delimitazione attornia ad est ed a sud l' abi-

tato di Noto escludendolo dalla zona, raggiunge all'estremità sud-ovest di Noto la strada rotabile che conduce a Rosolini e la segue sino all'incontro della trazzera che va al monte Bonfata. Per questa trazzera attraversa il monte Bonfata, la località detta Casale San Paolo, il fiume Tellaro, la contrada Piana di Noto, il molino del Follo, le contrade Carcicera, Billiscala, Boniscuro, Poggio Cavuzzi, Agliastro ed incontra la strada rotabile Spaccaforno-Pachino; segue questa strada sino al punto della sua intersezione colla strada rotabile, Spaccaforno-Pozzallo, volge lungo quest'ultima strada che abbandona per correre sulla trazzera che passa nelle contrade Chiuse, Piano di San Giuliano, Gornia, Zappolla, Nacalino, Guadagna, Piano, Passo Piano e s'immette nella strada rotabile Scicli-Sampieri. Gli abitati di Spaccaforno e Scicli restano esclusi dalla zona.

La linea di delimitazione segue un tratto della strada rotabile Scicli-Sampieri, attornia ad ovest l'abitato di Scicli, percorre la trazzera che taglia le contrade Largo San Tommaso, Vallata, Truncatilli, Maggio, Serra Mezzana, Monsevile, Buttarelle Paranda, Petrara e s'incontra colla strada rotabile che conduce a Vittoria.

La linea segue detta strada rotabile, poi quella che tende a Scoglitti, lasciando fuori della zona l'abitato di Vittoria; arriva alla trazzera che dà alla casa Paternò, continua lungo detta trazzera e tocca la casa Paternò indi, per altre trazzere, va alle case Massomeri, Stornelli, Gaspone, Occhi Pinti, Crescentino e sbocca sulla strada rotabile Vittoria-Terranova.

Per questa strada raggiunge il confine provinciale ove si raccorda con la linea della provincia di Caltanissetta.

Provincia di Trapani.

La linea che delimita la zona di vigilanza in questa provincia, si unisce a quella della provincia di Girgenti all' incontro di 5 trazzere (strade mulattiere) presso la casa Monteleone.

Da questo punto continua per la trazzera che separa la regione Casenuove dalla regione Cazuzze e giunta al ponte Vecchio sul fiume Belice, con una virtuale, va all' incontro della trazzera Telegrafi col fiume Modione; attraversa il fiume e percorrendo trazzere, passa per la regione Bresciana, lascia a destra il monte Sacro, piega a mezzogiorno, indi risale a nord, tocca le case Erbe Bianche e il Baglio dell'Inglese e raggiunge la strada ferrata Palermo-Trapani al casello n. 125. Con una virtuale si stacca dal casello n. 125 e si dirige al punto trigonometrico di San Nicola sulla strada provinciale,

al punto ove la strada comunale Castelvetrano-Mazzara attraversa il fiume Arena o Delia, alla casina Belvedere presso la strada comunale Mazzara-Salemi e alla chiesa di San Michele presso il fiume Mazzaro.

La linea di delimitazione dalla chiesa di San Michele percorre le trazzere della Ferla verso nord-ovest, di Sampieri verso sud, indi la trazzera che segue il confine tra i comuni di Mazzara e Marsala ed all'incontro della strada Santo Padre-Perrera volge lungo la strada stessa sino al crocivio della strada che conduce alla stazione ferroviaria di Bambina. Di qui la linea si dirige a nord e percorre la trazzera che tocca casa San Lazzaro poi piega a nord-ovest per la trazzera di Torre Baglio, incontra la strada comunale del Corvo, segue questa strada sino al Baglio Ciorbato, indi la trazzera che passando per le regioni Carredrume e Merlara sbocca sulla strada provinciale Marsala-Salemi, di fronte alla chiesa Madonna delle Grazie. La linea di delimitazione continua per la strada provinciale sino all' incontro della trazzera che passa tra le regioni Paleo e Perino, segue questa trazzera attraversando la regione Fontanazzo e raggiunge la strada rotabile di Maffe, che abbandona dopo aver oltrepassata la casina Woodhouse. Si dirige al canale o vallone di Granatello, indi pel canale Mausoleo va al fiume Birgi, segue un tratto del fiume sino al passo detto di Mazzara ove prende la trazzera tra le regioni Marcanza e Marcanzotta; tocca la casina Adragne e raggiunge la strada provinciale Trapani-Marsala alla casa cantoniera. Percorre la strada provinciale e all' incontro della strada di Mesiliscemi, passa sulle trazzere di Fontanasalsa, Dracumara, e interseca la strada Trapani-Castelvetrano. Da questo punto con virtuali va alla cima del monte Castellazzo, al ponte Staiti sulla strada Paceco-Salemi, allo sbocco della trazzera Serro sullo stradale Trapani-Salemi. Continua lungo questa trazzera e la trazzera Moschillo intersecando la strada provinciale Trapani-Palermo al punto d'incontro con la trazzera Stella, volge lungo detta trazzera, indi lungo la trazzera o antica strada di Trapani-Castellammare e toccando casa Viale, lasciando a destra casa Volpitti e la regione Gianvi, arriva a Crocevie. Di qui percorre la trazzera che conduce alla nuova strada provinciale Trapani-Castellammare ove sbocca di fronte alla casina Angelo, indi un tratto della strada provinciale fino all'incontro della trazzera che passa nella località La Noce; e da questo punto, con virtuali, va ai vertici dei monti Prima Colma, Ramallora, Comma, Finocchiaro, Erbe Bianche: scende dalla vetta di Erbe bianche sulla trazzera del monte Cinturino, per l'abbeveratoio Inice e va al fiume Mendola. Segue il Mendola, indi il fiume Caldo sino al Molino dei Bagni attra-

versa il fiume Caldo al ponte presso il Molino e raggiunge la strada provinciale Alcamo-Calatafimi che percorre fino ad Alcamo, attornia ad ovest ed a nord l' abitato di Alcamo, che rimane escluso dalla zona, ritorna sulla strada provinciale presso casa Filippo e continua lungo la stessa strada sino al punto d' intersezione con il confine provinciale, ove si raccorda con la linea della provincia di Palermo.

SARDEGNA

Provincia di Cagliari.

La linea che delimita la zona di vigilanza in questa provincia, si raccorda con quella di Sassari nel punto detto la Giuntura di Serachino, ove il rio di questo nome si congiunge col rio Calaluna; risale il corso del rio Serachino, indi quello del rio Gennaruxi fino all'incontro della strada nazionale Cagliari-Terranova. Passa su questa strada, incontra il rio Giuncus, ne segue il corso fino al punto in cui è intersecato dalla strada comunale Ardali-Trici, percorre un tratto di questa strada, poi volge ad ovest sull'altra strada Ardali-Talana fino al rio Arenargiu, scende per detto rio, per quello di Talana e giunta a Pruna Pessia, si dirige, con una virtuale, al punto detto Undalai sul confine tra i tre comuni Lotzorai, Baunei e Talana. Percorre il confine territoriale fra Lotzorai, Talana e Villagrande passando per i punti Bruncu arcudema, Argiolas pinnettas e Atzas Arrubias, continua lungo il confine territoriale tra Girasole e Villagrande, passando per i punti Bau de Pischina e forru, Punta Planedda, Argiola de planedda e Genna ferula, segue il confine territoriale tra Tortolì e Villagrande passando per i punti Argiola Arbutzu e Gibba Arteni, e passa pel confine territoriale Arzana-Tortolì fino al punto Abba Arteni. Da questo punto la linea di delimitazione segue il muro del chiuso Tului finchè arriva al punto Isca de su dinai sui rio Mannu; risale il corso di detto rio sino all' incontro delle due strade Elini Tortolì e Baunei-Barì, passa su questa ultima e giunge a Baccu de canali. Indi rasentando il muro del terreno comunale Caccu mannu, arriva alla fontana Su Piargiu; percorre il confine territoriale tra Elini e Ilbono sino al guado detto Bau de Cambulas, donde, con virtuali, si dirige al nuraghe Geperarci, al punto detto Is cirastus lobaus sul confine tra i tre comuni Loceri, Ilbono e Barì, al punto detto Sa Figarba, a Is gruttas de su pranu a Gennarè, ed a Nurecci Pirodi. La linea di delimitazione da Nurecci Pirodi volge ad ovest, rasentando il muro del chiuso Frassu finchè incontra

la strada che tende a Loceri, piega a sud lungo detta strada, passa su quella Gairo-Barì, indi si dirige a ovest, poi a sud lungo la strada Loceri-Tertenia ed esclude dalla zona l'abitato di Tertenia.

Da questo abitato continua per la strada di Ogliastra sino al punto Perda Majori, donde con virtuali si dirige a Tres Perdas, a Bruncu Aresti, ed a Bruncu Ollastinu sulla strada nazionale sino all' incontro del rio Correxerbu, va a ponente pel rio ora detto ed abbandona il rio per seguire la strada di Massaloni, indi quella di Perdes de Fogu a Villaputzu. Raggiunge l' abitato di Villaputzu che comprende nella zona, ritorna sulla strada nazionale che percorre sino alla sua intersezione col confine territoriale fra Muravera e S. Vito nella Serra che sta fra i punti Su linnarbu mannu e Punta de s'omini mortu. La linea di delimitazione va lungo detta Serra ed a Sa Punta de s' omini mortu segue le strade di Sa Sermenta e de Su Pirastu fino all' incontro del rio Sa Picoca, risale il corso di detto rio, passa sulla strada Planu Camisas e giunta al muro detto Frontera de Cuiliani, che determina il confine del salto comunale di S. Vito, rasenta detto muro per circa 900 metri, dopo i quali con virtuali va al punto in cui la strada nazionale è intersecata dalla strada vecchia di Buddusì, al nuraghe Brillanu, al nuraghe Canna Frau e alla strada da Carbonara al Sarrabus. Percorre questa strada sino al confluente del rio Perdosu nel rio Castidias, risale il corso del rio Perdosu e dal rio con altre virtuali si porta a Punta de su Cilixianu, Arcu su Pirasta, Arcu Casteddu, Casa Bellu, Bruncu su Stauleddu, Baccu de figu, sa coa de su monti, Guturu e Frascu, Baccu de is Concias, Punta de su Scriddargiu, Fonte Sermentas, Punta Minimini, Rocce Gennas Artas, vertice di Monte Arba, S' omu de janas, Arcu de sa Gruzi, Nuraxeddu, Arcu fra Podda ed Isca Pitzalis. La linea di delimitazione da Isca Pitzalis raggiunge il rio S'Arrumbulada e lo segue sino alla sorgente detta Mitza Coduleddu, dalla quale con una virtuale si dirige a Coa de Su Giuncu ed al bivio formato dalla strada del Sarrabus con quella che viene da S. Gaetano, continua per quest' ultima strada e presso il rio Piscinacuba passa sulla strada nazionale Cagliari-Terranova, indi sulla strada di San Gaetano, e arriva all' abitato di Maracalogonis. Volge a sud di questo abitato escludendolo dalla zona, prende le strade di Sinnai e di Settimo lasciando fuori della zona questi abitati, poi percorre quella di Pauli Pirri sino all' incontro della strada Selargius-Sesto. Dall' incontro di queste strade piega a nord lungo la strada Selargius-Sesto, indi a sud per la strada Pauli Pirri-Sesto, incontro la strada Pauli Pirri-Elmas e la segue sino al rio di Sestu, scende col rio allo stagno di Ca-

gliari lasciando fuori della zona Elmas, percorre la sponda dello stagno di Cagliari fino al porto di S. Inesu; presso Casa Mossa si stacca dalla sponda dello stagno e continua lungo la strada di Campo Suergiu, includendo nella zona il villaggio di Capoterra, passa su quella della chiesa di San Girolamo e da questa chiesa, con virtuali, si dirige alla chiesa di Santa Barbara, ad Arcu de Sa Farzia, a Matteo Pisanu, a Punta Planedda, a Serra Perdosa, alla casa Conte Nieddu, a Sperimo de S'omini, a Capeddu Ginanni Marroni, a Medau de Zinnibiri, a Medau Becciu, a Su murru de sa Mitza de Medau Becciu, a Perda Pertunta, al rio Baustella, a monte Baroni, a Sa Guardiedda de Perdu Becciu, a S'acqua fittaino, a punta Forredda, a punta S'omu is Abis, a S'arcu abruxiau, a Guardia is cassadoris ed al rio Santa Margherita nel punto ove riceve il rio Procileddu. La linea di delimitazione risale il rio Santa Margherita, indi il rio de Montixeddu sino alla sua origine presso la punta Is Crabas, va a questa punta, scende pel Canali Monti Crabas al rio Chia, segue il Chia per un breve tratto, include nella zona il villaggio di Domus de Maria e per l'antica strada comunale arriva al villaggio di Teulada che include pure nella zona. Prosegue per le strade che conducono alle borgate S. Giovanni Massainas, Giba e Tratalias che restano incluse nella zona; da Tratalias percorre la strada che conduce ad Iglesias e raggiunge la strada che dalla borgata di Massacara tende a Villamassargia, volge lungo quest'ultima strada sino al bivio con la strada Gonesa-Sulcis, prende la strada Gonesa-Sulcis che abbandona a Tres Mulonis. Da Tres Mulonis la linea di delimitazione si dirige, con virtuali, ai punti: Cortoghiana, Punta Montionigheddu, Su Girilli de Antoni Gani, Su Girilli de Bellicai, bivio delle strade Vergine Maria e Kandiazzus, Cuccuru Boi, Margini Arrubbiu, Scrocca, Pitzus-rosas, Suecci, Imbucada Gavuneddu, Cuccuru Antoni Casu, Arcu de Fanacci, Monte Figus, Genna Guttura Cambara, Bruncu su praxia, Punta Crabulazzeddu, Genna Argoi, Cuccuru s'olioni mannu, Punta Pizzuriga, Is Argiolas de Severina, Genna Quaddaris, Rocca de conca arrubia, Su tau is fraus, Genna Nicola Acchedda, Genna Arritzolu, Punta dei Monti Nieddu, Punta laus de biaxi, S'enna de fudunnali e casa Vaccari. Gli abitati di Iglesias e Fluminimaggiore restano fuori della zona. Da casa Vaccari prosegue verso est lungo la sponda dello stagno San Giovanni sino all'incontro della strada che da Terralba e da Arcidano conduce al porto di Marceddi, va per questa strada sino alla palude Saussa, qui si stacca dalla strada e con una virtuale si dirige allo stagno Sassu nel punto ove sbocca il Flumini Mannu: percorre la sponda est di detto stagno e dal punto nel quale la sponda volge ad ovest, raggiunge, con

una virtuale, la casa cantoniera S. Anna sulla strada provinciale Cagliari-Sassari. Percorre la strada provinciale sino all'abitato di Norachi, includendo nella zona l'abitato di Santa Giusta ed escludendone la città di Oristano; dall'estremità sud-ovest dell'abitato di Nurachi, che rimane fuori della zona, con linee virtuali si dirige ai punti: Perda Pauli carroga, Intramari e Paulil, Su Meriagu, Nuraxi zirigotlu ed estremità sud-ovest della palude Trottas. Segue la sponda est di detta palude, indi con una nuova virtuale va all'estremità sud-est della palude detta Pauli s'untruxio, rasenta il lato est di questa palude e con virtuali passa per Nuraxi matta sterria e raggiunge la strada de Isarenas nel punto denominato Cuccuru castorinu. La linea di delimitazione continua lungo la detta strada sino all'incontro di quella che da Riola va a Narbolia, volge per la strada Cuglieri-San Vero Milis fino al punto denominato Sa Grutta de Ermannu Matteu; di qui con virtuali passa per Monti Agus, Monti Bentu, Putzu-pudescfo, Su forru, Cuccuru forru, Perda fogu, Ginanni Pintus, strada Matteu, Paris de castigadu, Jacca de castigadu, punto d'incontro del rio Pischinapiu con la strada di Siris, Rocca de Fanni Peddes, confluente del rio Scala Ozzastrus nel rio di Santa Caterina, e cantoniera di Tega sulla strada provinciale Oristano-Bosa. La linea di delimitazione percorre questa strada sino all'incontro del rio di Marafè, volge ad ovest lungo detto rio sino al confluente nel rio di Foghe, donde risale il corso del rio di Nugari e ritorna sulla strada provinciale lasciando fuori della zona l'abitato di Cuglieri. Dal punto ove il rio è attraversato dalla strada provinciale la linea continua percorrendo un breve tratto della strada stessa insino a che incontra la strada mulattiera Sennariolo-Tresnuraghes, volge lungo questa strada mulattiera, attraversa il rio Mannu e raggiunge il rio Murineddu sino al guado sulla strada Tinnura Sennariolo, e percorre questa strada sino all'abitato di Tinnura che include nella zona. Dall'abitato di Tinnura segue la strada provinciale, incontra l'abitato di Suni, che rimane pure nella zona, e dal lato nord di Suni, con virtuali, tocca Mezu de puntas e la riva del fiume Temo, presso un isolotto. Risale la sponda sinistra del fiume fino al punto in cui viene intersecato dalla virtuale che passa per Fontana de sos Puzzonadores e Punta Seddadu, segue questa virtuale, e giunta alla strada che da Bosa va ad Alghero, corre lungo detta strada fino a Pira Ruggia sul confine provinciale. Qui la linea di delimitazione si collega con quella della provincie di Sassari.

Provincia di Sassari.

La linea che delimita la zona in questa provincia si raccorda con quella della provincia di Cagliari al punto Pira Ruggia che trovasi sul confine tra le due provincie, indi, con virtuali, si dirige a Tetti, a Ettori, al punto d'intersezione del rio Lacame colla vecchia strada Alghero-Villanova e a Benas de Menta posto sul confine territorio fra Villanova ed Alghero.

Dal punto Benas de Menta, con altre virtuali, si dirige alla Mandra Porcu, alla vetta del monte S. Elmo, al nuraghe Biddialzo, al nuraghe Franciscus sulla sponda destra del rio S. Marco, al nuraghe Monte Si seri, alla vetta del monte Girra, alla vetta del monte Forte, alla casa Careddu detta Stazzo Pedroni, alla casa Piscadura, al nuraghe Trobas, al promontorio di Reinuzzu, alla vetta del monte Rosè, al punto d'incontro della strada mulattiera Alghero-Portotorres coll'altra denominata Funtanedda, al nuraghe Suoranna posto sulla destra del rio Mannu, alla casa Vacche, al ponte Ottava sulla strada provinciale Sassari-Portotorres e alla vetta del monte Muccio. Da questo punto la linea di delimitazione segue il viottolo detto di San Pasquale, raggiunge il luogo denominato Eredi Masala, la chiesa di San Baingio ed il nuraghe di Sala Magna. Indi, con altra virtuale si dirige all'estremità ovest dell'abitato di Sennori che lascia fuori della zona, segue la strada di Sedini, raggiunge il fiume Silis del quale risale il corso sino alla chiesa di San Leonardo; e con nuove virtuali, va al punto denominato Fontana Baju, sul confine tra i territori di Osilo e Sennori, alla punta detta Pala de su caddu presso l'ex-demaniale Chinna, al Monte d'Oro, a Nostra Signora di Tergo, situata sul confine dei tre comuni di Osilo, Nulvi e Castelsardo, alla punta de lu Cuccu, alla Maccia Groga, al luogo detto Muru Traversu, a Lu Castellazzu, ad Agnolo Corradellu, a Su Bacchilazzu sul confine dei tre comuni Castelsardo, Nulvi e Sedini. Da Su Bacchilazzu la linea di delimitazione segue, sino alla Scala Casteddu, il confine territoriale tra i comuni di Sedini e di Castelsardo, indi, con virtuali, si dirige alla chiesa di San Salvatore, a quella di Santa Maria presso Lepereddu, al punto d'incontro detto Badu Izzi della strada che da Castelsardo e da Bulzi tende ad Agius, col fiume Cogninas, alla estremità est della borgata Trinità d'Astu, al punto detto Sarta Brugiada sul rio Pirastu, alla punta rio Bonico, alla punta Comunazza alla vetta del monte Mucci, alla casa Mamia ed al punto denominato Montigiu dellu Padru sul limite territoriale Tempio-Agius.

Da questo punto, con altre virtuali, la linea di delimita-

zione va al luogo denominato Nuragheddu, alla chiesa di San Francesco dell'Agliento, alla vetta del monte Bugnone, a Ciabaldinu, alla punta Pedra Farru, alla cantoniera di Bassacutena sul bivio delle strade per il Parau e per Santa Teresa, allo Stazio delli Concacci, alla vetta del monte Canu, alla punta dell'Asprin, al Montione dell'Ajacedda, alla Serra de lu Monte e raggiunge la strada che dal Parau tende a Terranova. Segue questa strada fino al suo incontro col rio S. Giovanni, e da questo punto d' incontro, con virtuali, tocca i capisaldi punta Manna e Murta Bona del demaniale Congiana, la punta Aspro sul confine tra i comuni di Salfo di Nuchis, Calangianus e Terranova, la vetta del monte Plebi, la punta di Santa Lucia o Corru Crabas, la cantoniera di Telti sul bivio delle strade per Tempio e Terranova, la vetta del monte Teltis, il punto d' incontro del rio di San Simone col rio di Su Strintone, il castello Pedrosu ed il punto detto Buttuldaidu la linea di delimitazione, sempre con virtuali, si dirige alla punta detta Lisandraio, alla vetta del monte Radici, a Lu Pisciaroni a Lu Boin, a L'utturu li Pisanu sulla strada vecchia che da Tempio tende a Posada, a Janna de Sa Chessa, alla punta Titone Mannu e al punto denominato Perda longa de San Pedro sul confine territoriale del comune di Torpè. Da quest' ultimo punto la linea di delimitazione segue per un tratto il limite territoriale, finchè giunta al Caposaldo Janna de sos Mulargios, si dirige nuovamente con virtuali alla punta de Sa Tuatta, alla Janna de s' ozzastreddu, all' estremità est dell'abitato di Torpè che rimane escluso dalla zona, alla punta de su Terraruju sul confine tra i territori di Posada, Siniscola e Torpè, a Fondale de Leparone, al bivio della strada che da Siniscola conduce per un lato a Torpè e per l' altro a Lodè. Giunta a questo bivio la linea di delimitazione corre lungo la strada che va a Siniscola, ne rasenta l'abitato lasciando fuori della zona, passa sulla strada vecchia che da Siniscola tende a Irgoli fino al punto in cui detta strada è intersecata dal rio Manna. Di qui. con una virtuale si dirige a Bruncu Isopo nel comunale Onnichedda ove riprende la strada di Irgoli che percorre per tre chilometri circa; indi con virtuali va al punto denominato Bruncu de Gemmarchè, al punto Bruncu Basso de Torta, al punto Armidè, al Nodu Manno de su Lidonargeddu nel demaniale Mannaò, ed al punto Is Tiotas sul confine tra i comuni di Siniscola, Onifai e Orosei.

Da Is Tiotas segue il confine tra Orosei ed Onifai toccando Nidu de s'abili, la Janna de sa Pira. Bruncu de sas Rotat, Lacu Segadu, in nuraghe Lina Arta, la Pala de Lanaito, il caposaldo Steddu, il puntale Perda Ruvia e la punta Fraigada sul confine tra i comuni di Onifai, Orosei e Galtelli. Dalla

punta Fraigada la linea di delimitazione percorre il confine tra i comuni di Orosei e Galtellí, sino alla punta Cora Cherbina, indi, con virtuali si dirige alla punta di Golei Muro ed alla chiesa dello Spirito Santo. Passa sulla strada vecchia Galtelli-Dorgali e la percorre fino al luogo detto S' Entrada de Tintinan, donde con virtuali, va al punto d' incontro del rio Mannu col rio Caldaris, alla casa Fancellu, al Bruncu de Grasso raggiungendo, a poca distanza, la strada nazionale Dorgali-Tortolì.

Percorre questa strada per circa 4 chilometri fino all' incontro del rio Preda Paredda del quale risale il corso giunge al nurache Sottoterra, e con virtuali si dirige alla fontana Sotterra. Nel punto in cui il rio Serachino sbocca nel rio Calaluna la linea di delimitazione si collega con quella della provincia di Cagliari.

ALTRE ISOLE

I territori di tutte le altre isole sono compresi nella zona di vigilanza.

Visto d'ordine di S. M.
Il ministro segretario di Stato per le finanze
SEISMIT-DODA

6387) Regio Decreto che approva il testo unico delle leggi doganali.

8 settembre 1889

UMBERTO I. RE D'ITALIA ec.

Visto l'art. 9 della legge dei 29 agosto 1889, n. 6363 (serie 3ª), che autorizza il Governo a coordinare in testo unico le disposizioni di detta legge e delle precedenti riguardanti la materia doganale; e a pubblicare il testo unico col titolo di *Legge doganale*; Visti: il regolamento doganale 11 settembre 1862, n. 867, approvato con la legge del 21 dicembre 1862, numero 1061; il regio decreto del 15 giugno 1865, n. 2367; il decreto legislativo del 28 giugno 1866, n. 3020; la legge del 19 aprile 1872, n. 759 (serie 2ª), allegato *D*; la legge del 6 agosto 1876, n. 3261 (serie 2ª); la legge del 2 giugno 1877, n. 3860 (serie 2ª); la legge del 23 marzo 1879, n. 4778 (serie 2ª); il testo unico delle leggi sui magazzini generali, approvato con regio decreto del 17 dicembre 1883, n. 1154 (serie 3ª): la legge del 6 luglio 1883, n. 1445 (serie 3ª); la legge 2 aprile 1886, n. 3754 (serie 3ª); la legge 14 luglio 1887, n. 4703 (serie 3ª); il regio decreto del 17 novembre 1887, n. 5084 (serie 3ª), convalidato con la legge del 29 agosto 1889, n. 6363 (serie 3ª); Udito il consiglio di Stato; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È approvato l'unito testo unico delle leggi doganali, visto d'ordine Nostro dal ministro segretario di Stato per le finanze.

Il testo unico col titolo di *Legge doganale*, entrerà in vigore a cominciare dal 1° gennaio 1890.

Ordiniamo ecc. — Torino, addì 8 settembre 1889.

UMBERTO
F. SEISMIT-DODA

LEGGE DOGANALE

TITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Linea doganale.

Art. 1. Il lido del mare, le sponde dei fiumi e dei laghi promiscui, i confini cogli altri Stati formano la linea doganale.

Sono considerati fuori della linea doganale i depositi franchi, non che i due versanti fra la sommità delle Alpi e le frontiere di Nizza e di Susa, dichiarati neutrali colla Convenzione internazionale del 7 marzo 1861.

Con reali decreti verranno indicati gli altri territori da cousiderarsi fuori della linea doganale.

Nei territori neutri verso Nizza e Susa e negli altri territori, che con decreti reali venissero dichiarati fuori della linea doganale, non sono permessi depositi di merci estere soggette a dritti di confine in quantità superiore ai bisogni degli abitanti.

Dogane e loro classificazione.

Art. 2. Lungo la linea doganale ed in alcuni centri commerciali dello Stato sono stabilite dogane di due ordini.

Appartengono al primo ordine quelle che hanno facoltà di fare ogni operazione doganale.

Appartengono al secondo ordine quelle che hanno facoltà di fare operazioni di importazione limitata, di esportazione, di cabotaggio e di circolazione,

Le dogane si dividono in classi secondo l'importanza delle loro operazioni.

Nelle frontiere di terra e di mare, ove le dogane sono collocate in luoghi molto distanti dalla linea doganale, saranno istituiti *posti di osservazione* per vigilare ed accertare l'en-

trata e l'uscita delle merci. Tali posti sono considerati come sezioni delle dogane.

Con decreti reali saranno determinati il luogo, l'ordine e la classe di ciascuna dogana, le vie da percorrere tra il confine e la dogana per l'entrata e l'uscita delle merci, e la specie di quelle che possono essere importate nelle dogane di secondo ordine, nonchè le dogane abilitate al deposito delle merci e alla attestazione dell'uscita di quelle in transito.

Passaggio della linea doganale.

Art. 3. Le merci non possono traversare la linea doganale di notte, cioè prima di mezz'ora innanzi il sorgere, e più tardi di mezz'ora dopo il tramonto del sole.

Lungo la linea doganale marittima è permesso anche di notte l'ingresso nei porti e l'approdo ai lidi dove sono uffici doganali; ma è vietata ogni operazione d'imbarco e sbarco.

A questi divieti può essere fatta eccezione con decreto reale.

Carico, discarico e trasbordo delle merci.

Art. 4. Nessuna operazione di carico, scarico e trasbordo di merci può essere eseguita sulla linea doganale senza permesso della dogana, e senza l'assistenza dei suoi agenti.

Ogni operazione doganale deve essere fatta nei luoghi assegnati dall'amministrazione.

Prima di compiere le operazioni di scarico o trasbordo i capitani non possono ricevere a bordo nuove merci senza uno speciale permesso del capo dell'ufficio doganale.

Questi può anche permettere che lo scarico ed il trasbordo delle merci avvenga senza l'assistenza degli agenti doganali.

Dichiarazione.

Art. 5. Ogni operazione doganale dev' essere preceduta da una dichiarazione da farsi dal proprietario delle merci o dal suo rappresentante nelle forme indicate dall'articolo 40.

I proprietari delle merci possono essere rappresentati o dagli spedizionieri o da altre persone munite di speciale mandato.

Le norme per l'ammissione degli spedizionieri e dei mandatari presso la dogana sono determinate con decreto reale, udito il Consiglio di Stato.

Visita.

Art. 5. Fatta la dichiarazione, si procede alla verificazione

delle merci ed alle scritture sui registri doganali. A tal uopo i colli debbono essere aperti negli uffici della dogana alla presenza degli agenti doganali e delle persone interessate, e dei loro rappresentanti.

I corrieri ed appaltatori postali di terra e di mare sono esenti dalle visite e dalle prescrizioni doganali per i plichi delle lettere e delle carte descritti nel foglio di via.

Pagamento e riscossione dei diritti e delle spese.

Art. 6. I diritti di confine, quelli di bollo e qualsiasi altro diritto inerente alle operazioni doganali sono regolati e riscossi secondo le speciali leggi e tariffe.

Sono a carico del contribuente le spese di bollo ai colli, di lamine e di altri contrassegni, e le indennità agli impiegati ed agenti doganali per operazioni fuori del circuito doganale o dell' orario normale di ufficio, giusta le norme stabilite dal Ministero delle finanze.

Sono pure a carico del contribuente le spese di facchinaggio, secondo i regolamenti e le tariffe locali.

I diritti e le spese debbono essere pagati appena compiute le operazioni doganali.

Art. 8. I diritti di confine si riscuotono senza aver riguardo allo stato delle merci; e non si possono condonare nè in tutto nè in parte per avaria, qualunque ne sia la causa. È in facoltà del proprietario di una merce avariata di optare per la distruzione di essa a sue spese, osservate le cautele imposte dalla dogana.

Art. 9. I dazi doganali di esportazione si riscuotono sul peso lordo. Quelli d'importazione, salve le eccezioni stabilite, si riscuotono sul peso netto reale per le merci tassate più di lire 40 ogni cento chilogrammi; sul peso netto legale per le merci tassate più di lire 20 e fino a lire 40; sul peso lordo per le altre.

Il peso netto reale è quello che risulta dopo tolti i recipienti e gl'involti.

Il peso netto legale si forma deducendo da ogni quintale di peso lordo le tare stabilite.

Se le merci tassate a peso netto legale sono contenute in recipienti diversi da quelli pei quali è accordata la tara, si riscuote il dazio sul peso lordo; se sono custodite in doppio recipiente, salve sempre le eccezioni stabilite, si toglie prima il recipiente esterno, poi, ove ne sia il caso, si applica la tara legale.

Il peso dei recipienti e degli involti è ripartito sulle singole merci contenute in essi in ragione del rispettivo peso;

si procede poi come se ogni merce fosse contenuta in un collo speciale.

Con decreto reale, udito il parere del consiglio dell'industria e del commercio, potranno essere modificate le tare per qualsiasi recipiente e per qualunque merce proveniente direttamente dall' estero o che esca dai magazzini generali o dai depositi franchi.

Diritti di confine sui recipienti.

Art. 10. In tutti i casi di sdoganamento per entrata, oltre i diritti di confine sul peso netto delle merci, si riscuotono quelli sui recipienti, allorchè si tratta di valigie e bauli evidentemente nuovi, o di altri recipienti, i quali abbiano un carattere proprio e non siano di uso abituale al trasporto ed alla conservazione delle merci, o possano formar oggetto di speculazione dopo aver servito al trasporto.

Diritti di magazzinaggio.

Art. 11. Per le merci tanto in temporanea custodia, quanto nei magazzini sotto diretta custodia della dogana è riscosso il diritto di magazzinaggio in ragione di un centesimo per ogni giorno e per ogni collo nelle dogane aperte al deposito; e di due centesimi nelle altre.

Per la liquidazione di questo diritto, se trattasi di merci estere, non si tien conto dei primi tre giorni, nè di quelli dell'entrata nella dogana e dell'uscita.

Se si tratta di merci nazionali o nazionalizzate, si riscuoterà il diritto di magazzinaggio per tutto il tempo che la merce rimane in dogana, escluso il giorno dell'entrata e quello dell'uscita.

Il collo eccedente il peso di un quintale è computato per due o più in ragione di un collo per ciascun quintale o frazione di quintale. Egual norma si osserva per le merci alla rinfusa.

Diritti di bollo.

Art. 12. Le bollette di dogana sono sottoposte alle seguenti tasse di bollo, ed ai relativi decimi di aumento:

Lire una per le bollette di cauzione che si riferiscono a merci estere, e pei lasciapassare, che si rilasciano ai bastimenti, obbligati a fornirsi di manifesto di partenza, quando sono carichi di sole merci nazionali o di merci estere coperte da bolla a cauzione;

Lire 0,50 per le bollette d'introduzione in deposito, tanto se si riferiscono a merci estere, quanto se riguardano merci nazionali; per i lasciapassare di merci estere e per le bollette e quietanze di proventi doganali di qualsiasi sorta, quando la somma pagata superi lire 10;

Lire 0,10 per i lasciapassare che si consegnano ai bastimenti che sono dispensati dal manifesto di partenza; per le bollette e quietanze di proventi doganali di qualsiasi sorta, quando la somma pagata non supera lire 10, e per qualsivoglia altra bolletta doganale.

Sono esenti dalla tassa di bollo le bollette che si rilasciano per il suppletivo pagamento dei diritti di confine riscossi in meno; quelle pel pagamento delle multe e le bollette per somme depositate. Questa esenzione non si estende alle quietanze che si rilasciano pel diritto di magazzinaggio maturato o per contrassegni applicati dopo la definitiva liquidazione dei diritti di confine.

Sono esenti del pari le bollette per le temporanee importazioni ed esportazioni del bestiame condotto al pascolo ed al lavoro, e dei cereali destinati alla macinazione nella zona di confine, a condizione della reciprocità di trattamento per parte degli Stati finitimi.

Lamine, piombi ed altri contrassegni.

Art. 13. I colli di merci estere, che vengano trasportati da una dogana all'altra, devono, salve le eccezioni indicate dagli articoli 49 e 75, essere muniti di bollo a piombo o di altro contrassegno, che ne accerti la identità.

Sono soggetti ad un contrassegno speciale (lamina o piombo) i tessuti esteri, salve le eccezioni indicate nell'articolo 44.

Il Ministero delle finanze potrà permettere l'apposizione di particolari contrassegni ai tessuti nazionali, e di uno speciale a quelli che si vogliono spedire in cabotaggio.

Spetta al Ministero delle finanze di stabilire le forme e modalità delle lamine, dei piombi e degli altri contrassegni, e la tassa che per la apposizione di essi dovrà essere pagata dagli speditori della merce.

Tariffe delle mercedi ai facchini.

Art. 14. L'approvazione delle tariffe delle mercedi per il movimento delle merci nelle dogane, ove il facchinaggio è organizzato a norma del regolamento approvato col decreto reale del 4 dicembre 1864, spetta agli intendenti di finanza, sentite le camere di commercio.

Garanzia dei diritti, delle multe e delle spese.

Art. 15. Le merci immesse in dogana per qualunque destinazione, quando non siano soggette a confisca, guarentiscono l'amministrazione del pagamento dei diritti, delle multe e delle spese d'ogni specie, che deve riscuotere la dogana a preferenza di ogni altro creditore.

I mezzi di trasporto, quando non siano soggetti a confisca, guarentiscono, a preferenza di ogni altro creditore, il pagamento delle multe e delle spese di giustizia dovute dai proprietari degli stessi, in qualità di contravventori o di responsabili a termini di legge.

B o l l e t t a.

Art. 16. In prova delle seguìte operazioni è data al proprietario della merce la *bolletta* che attesta il pagamento dei diritti di confine, o la cauzione data pel passaggio ad altra dogana, o l'adempimento delle condizioni per la circolazione o per l'esportazione delle merci.

La *bolletta* della dogana è il solo documento che prova il pagamento dei diritti di confine; essa non potrà valere più di un anno dalla data della sua emissione. Si fa eccezione pei tessuti muniti di lamina all'atto dello sdoganamento, pei quali la prova del pagamento dei diritti di confine è solamente il contrassegno apposto alla dogana.

Ingiunzione e prescrizione.

Art. 17. I diritti dovuti e, in tutto o in parte, non riscossi, si esigeranno mediante atto d'ingiunzione. A tale atto può farsi opposizione, entro il termine perentorio di giorni quindici, dalla data della seguìta notificazione.

L'atto di opposizione non è valido se non è preceduto dal pagamento della somma richiesta.

L'azione per la riscossione si estingue trascorsi due anni dalla data della dichiarazione.

L'amministrazione però conserva ancora per un anno il diritto al risarcimento del danno sofferto verso l'impiegato imputabile della mancata o incompleta riscossione, quando nel detto termine di due anni sia stato infruttuosamente escusso il contribuente; ovvero quando l'impiegato che aveva il dovere di promuovere l'azione contro il debitore, l'abbia invece lasciata cadere in prescrizione.

Queste prescrizioni speciali non hanno luogo nel caso di frode.

La prescrizione per l'azione civile è interrotta, quando

venga esercitata l'azione penale. In questo caso, il termine utile di due anni per l'azione civile decorre dalla data della sentenza definitiva del giudizio penale.

Rimborsi.

Art. 18. Il contribuente ha pure diritto al risarcimento per le differenze provenienti da errore di calcolo nella liquidazione, o da applicazione di un diritto di confine diverso da quello dovuto sulla merce descritta nel risultato di visita, purchè ne sia fatta domanda nel termine di due anni dalla data della dichiarazione. Trascorso il biennio l'azione rimane estinta.

Questa prescrizione speciale non ha luogo nel caso di frode.

Qualora la revisione delle bollette chiarisca errori di calcolo o di tassazione a danno dei contribuenti, si provvede al rimborso, senza che occorrano domande degli interessati.

Non sono ammessi i reclami sulla qualificazione e sul peso delle merci già esportate dalla dogana.

Effetti della importazione e della esportazione.

Art. 19. Le merci estere sdoganate sono pareggiate alle nazionali.

Le merci nazionali esportate sono considerate come estere, eccetto i casi di cabotaggio, di circolazione e di esportazione temporanea.

Importazioni ed esportazioni temporanee.

Art. 20. Le importazioni e le esportazioni temporanee sono disciplinate con decreti reali, udito il Consiglio superiore dell'industria e del commercio. I decreti devono essere presentati al Parlamento per la conversione in legge.

Art. 21. È accordata l'importazione e l'esportazione temporanea del bestiame per il pascolo, per il lavoro, per isvernare e per essere condotto ai mercati e alle fiere, come pure dei cereali per la macinazione, ancorchè vi si comprendano veicoli e strumenti, a condizione che essi sieno destinati allo scopo principale per cui è rilasciata la bolletta.

Provviste di bordo.

Art. 22. I generi imbarcati come provvista di bordo non possono dar luogo al discarico di bollette d'importazione temporanea, nè a restituzione di diritti.

Naufragi.

Art. 23. Nei casi di naufragi saranno osservate le disposizioni del regolamento per la marina mercantile.

Gli agenti dell'amministrazione delle finanze dovranno pertanto limitarsi ad accorrere e prestare con tutti i mezzi possibili aiuto e sollievo ai naufraganti, provvedendo secondo le loro attribuzioni alla tutela degli interessi doganali di concerto coll'amministrazione locale della marina mercantile.

Nei luoghi in cui non esistono tali amministrazioni, e le loro incombenze sono invece affidate ad agenti doganali, questi entrano negli obblighi e nei diritti attribuiti ad essi amministratori dal predetto regolamento.

La dogana presso la quale sono recate le merci, ha la facoltà di compiere tutte le operazioni che potranno essere necessarie secondo la loro destinazione.

Forza maggiore e fortuiti eventi.

Art. 24. L'inosservanza di prescrizioni doganali per provata forza maggiore non trae seco conseguenze penali. La prova degli avvenimenti fortuiti è a carico dei capitani, dei conduttori e degli altri interessati nelle forme stabilite dalle leggi.

Espropriazione od occupazione temporanea di locali.

Art. 25. Si potrà procedere a titolo di pubblica utilità alla espropriazione od alla occupazione temporanea dei locali indispensabili agli uffici e posti doganali, facendo luogo ai compensi voluti dalle leggi.

Edifici lungo il lido del mare.

Art. 26. Non è permesso di erigere edifici lungo il lido del mare senza l'autorizzazione dell'intendente di finanza.

Concorso delle autorità pubbliche.

Art. 27. Le autorità amministrative e la forza di terra e di mare possono essere richieste della loro cooperazione per la esecuzione della presente legge.

TITOLO II.

DEGLI ARRIVI E DEI MANIFESTI.

Arrivi da terra.

Art. 28. Le merci che arrivano per via di terra debbono essere presentate alla più vicina dogana di frontiera. Se la dogana è dentro la linea doganale, debbono percorrere senza deviare la strada designata dai regolamenti. Se si presentano ad una dogana che non abbia facoltà di riceverle, saranno esportate a spese del conducente, oppure accompagnate con bolletta di cauzione, come quella che si dà per le merci spedite con esenzione di visita, alla prossima dogana a ciò autorizzata.

Si potranno invece accompagnare con scorta quando la dogana autorizzata non disti più di dieci chilometri.

Arrivi da laghi.

Art. 29. Le merci estere che vengono trasportate sul lago Maggiore per essere introdotte nello Stato, sia per consumo, sia per altra destinazione, debbano essere presentate ad una delle due estreme dogane nazionali e non possono traversare il lago senza la bolletta di pagamento o di cauzione.

Sono eccettuate quelle trasportate dai piroscafi che hanno a bordo agenti doganali.

Nei laghi e fiumi promiscui è proibito di bordeggiare o di mettersi in comunicazione colla terra in modo che sia agevole caricare o sbarcare merci dove non siano uffici doganali.

Gli agenti doganali debbono arrestare e visitare (salva l'osservanza dei patti internazionali) le barche che danno indizio di contrabbando e scortarle alla prossima dogana, stendendo processo verbale.

Arrivi da mare — Obbligo del manifesto del carico.

Art. 30. I capitani dei bastimenti, entro i dieci chilometri dal lido, devono essere muniti del manifesto del carico, salva l'eccezione dell'articolo 38.

Gli agenti doganali in detto spazio possono recarsi a bordo dei bastimenti di portata non superiore a cento tonnellate, e farsi esibire il manifesto e gli altri documenti del carico.

Mancando il manifesto per un bastimento destinato ad un porto nazionale, o in caso di indizio di contravvenzione, debbono scortarlo alla prossima dogana, adempiendo a quanto è prescritto dall'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

Pei bastimenti di maggiore portata limiteranno la vigilanza sui loro movimenti lungo il litorale, e quando si tentasse di scaricare o trasbordare merci potranno richiedere i documenti di bordo; ed accompagnarli alla più vicina dogana per stendere il verbale di contravvenzione.

Art. 31. Il manifesto del carico, che per effetto del precedente articolo i capitani dei bastimenti provenienti dall'estero devono presentare agli agenti di finanza, deve essere quello rilasciato agli stessi capitani dall'autorità doganale o portuaria, quante volte il bastimento giunga da luogo nel quale si rilascia il manifesto di partenza.

Il Governo del Re, quando lo esigano circostanze eccezionali, potrà prescrivere, con decreto reale, che i capitani di bastimenti provenienti da luoghi nei quali non si rilascia il manifesto di partenza, siano muniti di un manifesto vidimato dall'autorità consolare italiana.

Divieto di approdo dove non sono dogane.

Art. 32. È vietato ai bastimenti di qualunque portata carichi di merci di rasentare il lido, di gettar l'àncora, e di approdare in luoghi dove non siano uffici doganali.

I bastimenti debbono ancorarsi nei luoghi a tal uopo destinati.

Presentazione del manifesto del carico.

Art. 33. Il capitano del bastimento in ogni porto o spiaggia, qualunque sia la causa per la quale vi approda e quanto il tempo che vi rimane, deve presentare alla dogana il *manifesto del carico*. Se il bastimento è partito da un porto dello Stato, il manifesto del carico sarà supplito dal manifesto di partenza prescritto dall'articolo 38.

La dogana può domandare al capitano tutti gli altri documenti di bordo, e dovrà farlo quando insorgano dubbi tra le indicazioni del manifesto e lo stato del carico.

Contenuto del manifesto del carico.

Art. 34. Nel manifesto del carico si deve esprimere il nome e la portata del bastimento, la provenienza, gli approdi fatti durante il viaggio, il numero degli uomini dell'equipaggio, la indicazione sommaria della varia specie del carico; il numero e la qualità dei colli, le loro marche e cifre numeriche ed i documenti che li accompagnano. I numeri dei colli debbono essere ripetuti con lettere.

Il manifesto sarà diviso in due parti, indicanti l'una le merci estere e l'altra le nazionali. Sì nell'una come nell'altra parte le merci destinate a luoghi diversi di arrivo debbono annotarsi separatamente.

Il manifesto deve essere scritto senza correzioni, cancellature od alterazioni, e sottoscritto dal capitano.

Mancando alcuno dei suddetti requisiti, il manifesto è restituito e si considera come non presentato.

Termine per la consegna del manifesto del carico.

Art. 35. Quando il bastimento è subito ammesso a libera pratica, il manifesto deve essere consegnato entro ventiquattro ore dall'approdo.

Arrivando di notte, le ventiquattro ore decorrono dallo spuntare del sole.

Quando la nave sia messa sotto riserva, conforme i regolamenti sanitari in vigore, il capitano deve fare una dichiarazione a voce agli agenti della dogana e della sanità, i quali del deposto fanno un processo verbale.

Se la nave è sottoposta a contumacia, il manifesto deve essere consegnato alla dogana nelle ventiquattro ore dall'arrivo per mezzo dell'ufficio di sanità.

Effetti della mancanza del manifesto.

Art. 36. In caso di rifiuto o di ritardo, oltre il termine stabilito, ad esibire il manifesto, e gli altri documenti prescritti, la dogana è in diritto di fare scaricare le merci e di farle custodire nei magazzini doganali o in altri, a rischio e spese del capitano.

Sbarco e presentazione delle merci.

Art. 37. Per lo sbarco e la presentazione delle merci alla dogana deve essere esibita alla medesima una copia del manifesto o la dichiarazione del negoziante o di chi lo rappresenta.

Le merci con altro destino possono rimanere sul bastimento, e la dogana ha il diritto di mettere su questo le sue guardie ed usare altre cautele quando lo stimi opportuno. Per esse si darà una bolletta detta *lasciapassare* affine di legittimare la uscita dal porto.

Il capitano deve ad ogni richiesta rendere conto delle merci manifestate.

Le merci presentate ad una dogana non autorizzata a ri-

ceverle, saranno respinte con un *lasciapassare*, se il bastimento è della portata superiore a trenta tonnellate; in caso contrario saranno accompagnate con bolletta di cauzione alla più vicina dogana che sia a ciò autorizzata.

Manifesto e permesso di partenza.

Art. 38. I capitani debbono, prima di partire, presentare alla dogana per la *vidimazione* il manifesto di partenza delle merci caricate o rimaste a bordo coll'indicazione delle bollette e dei documenti che riguardano il carico.

Sono dispensati dal suddetto obbligo i capitani che fanno il cabotaggio con barche di portata non maggiore di 20 tonnellate, e solamente con merci di produzione nazionale, non soggette a dazio di uscita, o quando l'importo totale di questo non superi lire venticinque. Essi però si provvederanno del *lasciapassare.*

È vietato di allontanarsi dal porto o dalla spiaggia senza permissione scritta della dogana e dell'autorità marittima del porto, la quale non la dà, se non è provato il pagamento dei diritti doganali e marittimi.

Sotto la denominazione di capitani sono compresi tutti i conduttori di navi o di barche.

TITOLO III.

DELL'IMPORTAZIONE.

Dichiarazione e termine per presentarla

Art. 39. La dichiarazione prescritta dall'articolo 5 deve farsi nelle dogane di mare di regola entro tre giorni dall'arrivo del bastimento. Il capo della dogana ha facoltà di prorogare il detto termine con riguardo alle circostanze locali. Presso le dogane della frontiera di terra la dichiarazione dev' essere fatta appena giunte le merci.

La dogana può richiedere tutti i documenti che debbono accompagnare le merci, e dovrà farlo quando insorgano dubbi tra le indicazioni della dichiarazione e lo stato del carico.

La dogana può permettere al proprietario od a chi lo rappresenta di far scaricare le merci e di verificarne alla presenza di un impiegato la qualità e la quantità prima di stendere la dichiarazione.

È permesso mutare la dichiarazione presentata solo in ciò che riguarda la destinazione delle merci, ma prima che ne sia intrapresa la visita.

Forma e requisiti della dichiarazione.

Art. 40. La dichiarazione deve essere fatta in iscritto e sottoscritta dal dichiarante. È ammessa la dichiarazione verbale per le merci che i viaggiatori portano per loro uso; e, nei casi consigliati da circostanze locali, potrà essere permessa con decreto del ministero delle finanze.

La dichiarazione scritta deve contenere:

a) il nome e il cognome del destinatario e del suo rappresentante;

b) il luogo di provenienza e quella di destinazione della merce;

c) il numero e la specie dei colli con le marche e cifre numeriche;

d) la descrizione delle merci, per ciascun collo, indicandone la qualità secondo le voci della tariffa, e le rispettive quantità.

Sarà dichiarato anche il valore, quando trattisi di merci soggette a dazio commisurato al valore.

La dichiarazione è nulla e si considera come non presentata per gli effetti di legge, quando porti correzioni, cancellature od altre alterazioni, quando le indicazioni di quantità o di valore sulle quali debbano essere liquidati i diritti di confine, non vi siano scritte, oltrechè in cifra, anche in lettere, e quando vi sia difetto di qualunque delle altre condizioni previste da quest' articolo.

Effetti della mancanza della dichiarazione.

Art. 41. In caso di rifiuto o di ritardo, oltre i termini stabiliti, a esibire la dichiarazione e gli altri documenti prescritti, la dogana è in diritto di fare scaricare le merci e di custodirle nei magazzini doganali o in altri, a rischio e spese del vettore o del proprietario.

Decorsi due mesi senza che sia presentata la dichiarazione o senza che la dichiarazione sia stata seguita dalla visita, le merci saranno ritenute come abbandonate e a disposizione dell' amministrazione per il soddisfacimento dei diritti di confine.

Decorso un altro mese, la dogana procederà alla vendita delle merci nei modi determinati da regolamento speciale.

Tali termini potranno essere abbreviati, quando si tratti di merci facilmente deperibili o di pericolosa o troppo dispendiosa conservazione.

Art. 42. L' apertura dei colli, in assenza delle persone in-

teressate dovrà essere fatta con l' intervento dell'autorità giudiziaria.

La somma incassata, dopo defalcati i diritti, le multe e le spese, sarà consegnata ai proprietari, ovvero depositata nella Cassa dei depositi e prestiti.

Anche quando la dichiarazione sia seguìta dalla visita e la dogana non abbia potuto ricuperare il suo credito da chi è tenuto al pagamento delle somme liquidate, le merci saranno ritenute a disposizione dell' amministrazione.

Le merci non potranno essere vendute, in nessun caso, per un prezzo inferiore all' ammontare dei diritti di confine.

Infino a che non sia seguìta la vendita, i proprietari o coloro ai quali le merci sono destinate, possono ricuperarle, previo il pagamento dei diritti di confine, delle multe e delle spese.

Bolletta di sdoganamento

Art. 43. Dopo la verificazione delle merci, e liquidati ed esatti i diritti, è consegnata ai contribuenti la *bolletta dello sdoganamento*, mercè la quale essi avranno la permissione di levare le merci dalla dogana e di condurle al luogo dove sono destinate.

Oltre quanto è compreso nella dichiarazione, nella bolletta deve essere indicato il giorno e l' ora in cui è consegnata.

Per le merci non soggette a diritti di confine presentate alla dogana è data una bolletta che attesta la loro qualità, la quantità e il valore.

Bollatura dei tessuti esteri.

Art. 44. I tessuti esteri debbono all'atto dello sdoganamento essere muniti di un contrassegno (lamina o piombo) nel modo che sarà determinato dal ministro delle finanze.

Ne sono eccettuati:

a) i tessuti di lino e di canapa greggi, lisci, aventi 10 fili elementari o meno fra catena e trama nel quadrato di cinque millimetri di lato ed i tappeti da pavimento;

b) i tessuti che i particolari introducono e trasportano per proprio uso, quando i diritti di confine non superino lire dieci;

c) i lavori a maglia, gli oggetti minuti e gli abiti fatti.

Con decreto reale potranno assoggettarsi od escludersi da questo obbligo altre qualità di tessuti, specialmente nei casi di mutamento di tariffa.

È data facoltà ai proprietari di far munire dal contrassegno tutti gli altri tessuti esteri pei quali essi non è obbligatorio.

Divieti di importazione.

Art. 45 È vietata l'importazione dei generi medicinali e dei medicamenti composti non approvati dal consiglio superiore di sanità.

Art. 46. Con decreto reale può essere vietata l'importazione dei prodotti, piante, bestiami, nello scopo di tutelare la salute pubblica, l'agricoltura e la pastorizia.

Il Governo del Re dovrà presentare al Parlamento tale decreto per essere convertito in legge.

Art. 47. Le merci che per disposizioni speciali non possono essere introdotte nel Regno, e quelle che dall'autorità competente sono giudicate nocive alla salute pubblica, devono, nel termine prefisso dalla autorità sanitaria, essere distrutte o riesportate a spese dell'importatore.

Concessioni speciali per alcuni prodotti dei territori neutri.

Art. 48. I prodotti del suolo e della pastorizia ricavati nei territori neutri verso Nizza e Susa, e nei territori che, giusta la facoltà data con l'articolo 1, venissero con decreti reali dichiarati fuori della linea doganale, potranno essere immessi al di qua della linea doganale con esenzione dai diritti di confine nelle quantità e con le formalità che prescriverà il ministro delle finanze.

TITOLO IV.

DELLA SPEDIZIONE DI MERCI DA UNA DOGANA ALL'ALTRA E DEL TRANSITO.

Bolletta di cauzione per trasporto di merci da una dogana all' altra.

Art. 49. Per le merci estere che si spediscono da una dogana ad un'altra *per la via di terra* per ulteriori operazioni doganali, si deve fare la dichiarazione scritta nei modi stabiliti all'articolo 40, indicandovi la dogana per la quale sono destinate, e dare garanzia per la loro presentazione nel tempo stabilito, mediante deposito o cauzione per la somma dei diritti di confine e pel massimo delle pene stabilite pel caso della omessa loro presentazione.

La dogana, dopo fatta la visita, applica il bollo ai colli

per accertare l'identità, quando i diritti di confine sulle merci siano superiori a lire 10 il quintale, o non si tratti di merci di grossa mole facilmente descrivibili.

La dogana, dopo apposti i bolli, dà una *bolletta di cauzione*, la quale, oltre le indicazioni della bolletta di pagamento, determina il tempo entro il quale le merci debbono giungere alla dogana di destinazione, e quello entro il quale si deve far prevenire alla dogana di partenza la prova dell'arrivo.

La matrice della detta bolletta di cauzione deve essere firmata dal dichiarante e, se vi è garanzia, anche dal garante.

La spedizione delle merci estere da una dogana all'altra *per via di mare* dovrà essere accompagnata da *lasciapassare*, se la porta del bastimento è superiore a trenta tonnellate, e da bolletta di cauzione negli altri casi.

Spedizione di merci senza visita.

Art. 50. La dogana potrà dare la *bolletta di cauzione* senza precedente verificazione delle merci, quando i colli sieno fatti a macchina in modo da non far temere alterazioni e sian distinti coi contrassegni indicati nell'articolo 13, oppure quando, a spese delle persone interessate e nei modi che determinerà il Ministero delle finanze, sieno assicurati con doppio involto e doppio piombo.

La cauzione per le spedizioni di merci in esenzione di visita verrà prestata in ragione di lire venti a titolo di diritti di confine e di altrettante per le multe per ogni chilogramma di peso lordo.

La richiesta per l'esecuzione della visita deve farsi nella dichiarazione, indicando il peso lordo, le marche ed il numero dei colli, nonchè il contenuto di essi secondo le denominazioni commerciali o della tariffa doganale.

Le merci spedite per strade ferrate potranno godere delle suddette facilitazioni, anche se non sieno in colli fatti a macchina, od assicurati con doppio involto e con doppio piombo, semprecchè sieno riposte in carri (vagoni), o recipienti ammessi dall'amministrazione finanziaria e chiusi coi contrassegni della dogana.

Chi esercita strade ferrate è responsabile della esattezza delle spedizioni.

Art. 51. Il ministro delle finanze potrà permettere che alcune merci destinate da una dogana od un'altra, introdotte per luoghi alpestri e sommamente disagiosi, siano dichiarate genericamente ed esentate in tutto od in parte dalla visita, prescrivendo le cautele da osservare e la cauzione da dare.

Discarico della bolletta di cauzione.

Art. 52. Giunte le merci alla dogana alla quale sono dirette, il proprietario o chi lo rappresenta deve entro dieci giorni dichiarare la loro destinazione.

Se le merci sono state spedite con esenzione di visita, o per mezzo delle strade ferrate nel modo detto negli articoli precedenti, la dichiarazione scritta deve essere presentata fra dieci giorni per procedere alla verificazione delle merci.

Se da questa non risulta irregolarità, la dogana dà un certificato di scarico, il quale libera dall'obbligo contratto colla bolletta di cauzione.

Se visitando le merci si trova differenza con quanto è indicato nella bolletta di cauzione, o se i colli giungono alterati, si deve sospendere la consegna del certificato di scarico, o limitarlo per la sola parte verificata esatta, facendo verbale per l'altra.

Il certificato di scarico può essere dato anche prima della verificazione, quando i colli spediti con esenzione di visita sieno riconosciuti intatti e non siavi alcun sospetto di frode.

La presentazione del certificato di scarico alla dogana di partenza dà diritto allo scioglimento della cauzione o di parte di essa.

Mancando il certificato, la dogana di partenza fa il verbale di contravvenzione.

La restituzione delle somme depositate nella dogana di partenza può essere fatta in quella di arrivo.

Quest'ultima è considerata in tali casi come dogana di confine.

In caso di rifiuto o di ritardo, oltre i termini stabiliti, ad esibire la dichiarazione, si procederà ai sensi degli articoli 41 e 42.

Spedizioni di merci in transito.

Art. 53. Le norme stabilite per la spedizione da una dogana all'altra di merci estere soggette a diritti di confine, debbono seguirsi anche per le merci che traversano il territorio dello Stato. La spedizione di merci con destinazione da una dogana ad un'altra può essere mutata in transito, e la spedizione di transito può essere cambiata in destinazione a consumo od a deposito. In questi casi si osservano le regole che riguardano la nuova destinazione.

Consegna del certificato di scarico.

Art. 54. Quando sia accertata la identità delle merci desti-

nate al transito e la loro uscita fuori della linea doganale, è dato il certificato di scarico della bolletta di cauzione.

Le merci di transito potranno per via di mare uscire soltanto sopra bastimenti di una portata maggiore di trenta tonnellate.

Questa prescrizione è applicabile anche per le merci che escono dai depositi franchi.

TITOLO V.

DEL DEPOSITO E DELLA RIESPORTAZIONE.

CAPITOLO I.

Depositi doganali.

Diverse specie di depositi.

Art. 55. Le merci estere soggette a diritti di confine sono ammesse a deposito o sotto la diretta custodia della dogana, o in magazzini dati da essa in affitto, o in difetto di questi in altri di proprietà privata verificati ed approvati dall'autorità doganale. Saranno indicate con ispeciali disposizioni quelle merci che non possono essere ammesse a deposito.

I municipi, le società commerciali ed i privati che volessero stabilire per conto proprio depositi doganali, potranno esservi autorizzati con decreto reale, che determinerà le condizioni per l'amministrazione del deposito e per la sicurezza dei diritti doganali.

Entrata delle merci in deposito.

Art. 56. La domanda per porre le merci in deposito deve essere fatta con dichiarazione scritta in conformità all'articolo. 40.

Prima che le merci, sieno messe nei magazzini, se ne deve verificare la quantità o la qualità, annotandole nei registri doganali.

Per le merci collocate nei magazzini di proprietà privata deve essere data cauzione pei diritti, le multe e le spese.

Durata del deposito.

Art. 57. Le merci sotto la diretta custodia della dogana potranno di regola rimanere in deposito due anni, non computando nè

i mesi, nè i giorni dell' anno in corso. Sulla domanda del deponente l'intendente di finanza potrà prorogare il termine sino ad altri due anni. Passati questi termini, si procederà secondo il disposto degli articoli 41 e 42.

Gli altri depositi non hanno limite di tempo.

Effetti del deposito.

Art. 58. Le merci che sono nel deposito doganale possono essere tutte o in parte esportate all' estero, o trasportate ad un altro deposito o ad un' altra dogana senza pagamento dei diritti di confine, o immesse al consumo col pagamento dei diritti di confine.

Uscita delle merci dal deposito.

Art. 59. Per estrarre le merci dal deposito, il proprietario deve fare una dichiarazione specificata nelle forme prescritte, indicando la loro nuova destinazione.

Volendo riesportarle all' estero la dogana fa la verificazione e ne vigila la uscita fuori della linea doganale.

La riesportazione per via di mare può farsi soltanto sopra bastimenti di una portata maggiore di trenta tonnellate. Questa prescrizione è applicabile anche al trasbordo delle merci destinate alla riesportazione.

Se le merci sono spedite ad altra dogana, si consegna una bolletta di cauzione o *lasciapassare* ai termini dell' articolo 49.

Deposito sotto diretta custodia della dogana.

Art. 60. Durante il deposito nei magazzini sotto la diretta custodia della dogana, le merci che ne sono suscettibili dovranno essere racchiuse in colli, e questi bollati.

Il proprietario può vigilare sulle merci, e colla permissione del capo della dogana ha facoltà di disfare i colli ed estrarne campioni alla presenza di agenti doganali.

Il diritto di *magazzinaggio* è dovuto anche per quelle merci che si trovassero avariate.

Consegna della ricevuta delle merci.

Art. 61. Il proprietario delle merci poste sotto la diretta custodia della dogana può avere una ricevuta nella forma che sarà determinata dal ministro delle finanze.

Sopra questa ricevuta saranno annotate le estrazioni delle

merci fatte in una o più volte, e la ricevuta stessa sarà restituita alla dogana, quando tutte le merci saranno estratte dai magazzini. In caso di smarrimento della ricevuta le merci potranno essere restituite previa cauzione.

Avarie e casi di forza maggiore.

Art. 62. La dogana non risponde delle avarie o dei deperimenti naturali delle merci depositate, nè dei casi di forza maggiore.

Deposito nei magazzini di affitto o di proprietà privata.

Art. 63. Nei magazzini della dogana dati in affitto, e in quelli di proprietà privata, il proprietario o il suo rappresentante ha facoltà di custodire le merci come meglio crede, senza ingerenza della dogana.

La proprietà delle merci per tuttociò che riguarda il deposito, i diritti di confine, le multe e le spese, è presunta di pien diritto nel possessore del magazzino fino a che le merci non sieno uscite dal deposito.

Il trasferimento delle merci dai magazzini di un negoziante a quelli di un altro deve essere preceduto dalla dichiarazione di entrambi, e seguito dai corrispondenti passaggi da un conto all'altro.

L'entrata nei magazzini dati in affitto non è permessa che nelle ore stabilite per le operazioni doganali.

I magazzini di privata proprietà saranno chiusi a due differenti chiavi, una delle quali rimarrà presso la dogana. Non si può entrare in questi magazzini senza la permissione della dogana, e senza l'intervento di agenti doganali, salve le eccezioni per alcune merci, che il ministro delle finanze potrà permettere.

Il negoziante che personalmente o per mezzo dei suoi agenti rompesse tale divieto, non potrà più godere per tre anni del deposito nei magazzini di proprietà privata.

Vigilanza delle merci nei magazzini d'affitto o di proprietà privata.

Art. 64. La dogana esercita continua vigilanza sui magazzini d'affitto e su quelli di proprietà privata, e dovrà fare verificazioni ordinarie ogni due anni, e potrà farne altre improvvise e straordinarie quando lo creda opportuno.

La spesa delle verificazioni ordinarie è a carico dell'amministrazione. Quella delle straordinarie è a carico dei negozianti nel solo caso che si verificasse una differenza di qualità o di quantità che superasse il due per cento, oltre i cali di tolleranza.

Cali di tolleranza.

Art. 65. Pei depositi in magazzini dati in affitto o di proprietà privata, nella liquidazione dei diritti doganali si bonifica a titolo di calo naturale per ogni anno il due per cento pegli olii, il tre per cento pei vini, il cinque per cento pei liquidi spiritosi, pei pesci e per le carni salate.

Pei periodi minori di un anno, il calo si liquida in proporzione di trimestre in trimestre compiuto.

La suddetta bonificazione è ammessa solo quando le deficienze realmente sussistano.

Con decreto reale saranno determinati i cali di tolleranza per gli olii minerali posti nei depositi doganali.

CAPITOLO II.

Magazzini generali.

Art. 66. I magazzini generali rispondono verso l'erario pubblico dei diritti e dei dazi dovuti sopra le merci di cui assumono il deposito.

Sotto la responsabilità degli esercenti i magazzini generali, e col consenso della dogana, potranno nel recinto dei magazzini stessi esservi locali separati destinati a magazzini privati.

I magazzini generali sono sottoposti ai regolamenti che potranno imporsi dall'amministrazione delle gabelle, previo decreto reale, sentito il consiglio di Stato.

CAPITOLO III.

Depositi franchi.

Art. 67. Il Governo del Re è autorizzato a concedere a corpi morali ed a privati l'istituzione di depositi franchi nelle principali città marittime del Regno, semprechè la domanda sia accompagnata da favorevole parere della Camera di commercio e del municipio, nella cui circoscrizione il deposito franco si intende di istituire.

Tale concessione non potrà ottenersi quando i locali che si intendono destinare a deposito franco non presentino sufficiente garanzia contro ogni possibile frode.

Art. 68. Mediante regolamento da approvarsi per decreto reale, sentito il consiglio di Stato e le rispettive camere di commercio, saranno stabilite le norme di vigilanza per l'introduzione nei depositi franchi ed estrazione delle merci.

Le camere di commercio dovranno concorrere coi delegati del Governo al mantenimento del buon ordine e delle discipline del personale addetto ai depositi franchi.

Nel regolamento saranno indicate le merci escluse dai depositi franchi.

Ai contravventori delle disposizioni del regolamento predetto sono applicabili le pene stabilite dalla presente legge.

Art. 69. Qualora in un deposito franco siansi constatati inconvenienti gravi o frodi, sarà in facoltà del Governo di stabilire con reale decreto quelle maggiori discipline e cautele, sia temporanee o permanenti, che saranno necessarie a tutelare gl'interessi dell'erario.

Art. 70. La spesa occorrente per i fabbricati di cui all' articolo 67, e quella eventualmente necessaria per la rigorosa vigilanza del recinto franco, rimarranno a carico dei corpi morali e dei privati che avranno fatta richiesta della loro istituzione.

Art. 71. Per la temporanea custodia delle merci che arrivano da mare, potranno anche essere istituiti nei principali porti del Regno e sulle banchine o calate dei porti stessi, dei capannoni, ove le merci possano essere collocate senza dichiarazione e senza visita, e starvi quel numero di giorni acconsentito dalle esigenze del pubblico servizio e dall'interesse dell' erario.

Il ministro delle finanze, sentita la Camera di commercio, determinerà la durata della giacenza delle merci nei capannoni, nonchè le discipline per la rigorosa vigilanza su di esse; e saranno applicabili per i capannoni le disposizioni contenute nell'articolo 69.

Anche in tali capannoni il proprietario potrà manipolare le merci come meglio crede.

La spesa per la costruzione dei capannoni deve essere sostenuta dai commercianti, dai comuni e dalle camere di commercio che ne abbiano fatta richiesta.

TITOLO VI.

DELLA ESPORTAZIONE.

Dichiarazione e bolletta.

Art. 72. La dichiarazione delle merci destinate all' esportazione può essere fatta verbalmente alle dogane di frontiera.

Per le merci ammesse alla restituzione dei diritti pagati al momento della importazione delle materie prime, nonchè per quelle ammesse all' *esportazione temporanea* per essere ven-

dute all' estero, si fa dichiarazione scritta nei modi stabiliti dall'articolo 40.

Se le merci sono soggette a diritti di confine, dopo fattane la verificaziona e pagati i diritti, la dogana consegna la bolletta di pagameuto, la quale, oltre al nome del contribuente e la quantità, qualità e valore delle merci, indica la strada da percorrere ed il tempo entro il quale debbono passare la linea doganale. Trascorso detto termine, la bolletta non è più valida, tranne i casi in cui per fortuna di mare la merce non potè intieramente imbarcare.

Non si restituiscono i diritti pagati, quando anche la esportazione delle merci avesse effetto.

Per le merci non soggette a diritti di confine si verificherà soltanto la specie e si darà una bolletta nella quale si indicherà la quantità ed il valore secondo la dichiarazione.

Divieti di esportazione.

Art. 73. Con decreto reale può essere vietata l' uscita delle merci che siano considerate quale contrabbando di guerra.

Il Governo del Re dovrà presentare al Parlamento tale decreto per essere convertito in legge.

TITOLO VII.

DEL CABOTAGGIO E DELLA CIRCOLAZIONE.

Spedizione delle merci nazionali.

Art. 74. Le merci nazionali che sono spedite da un luogo all'altro della frontiera per rientrare nella linea doganale per via di mare o per quella dei fiumi, laghi promiscui, conservano la nazionalità, purchè non abbiano toccato territorio straniero. Se una nave in cabotaggio tocca per forza maggiore un porto estero, la merce non perde per questo la nazionalità.

Il ministro delle finanze può permettere che le merci tocchino od attraversino un territorio straniero, senza che perciò abbiano a riguardarsi come estere.

Bollo da apporre ai colli.

Art. 75. Il ministro delle finanze stabilirà quali merci debbano essere racchiuse in colli bollati. Pei tessuti esteri sottoposti a contrassegno obbligatorio basterà che siano muniti di questo.

Gli altri tessuti esteri o quelli nazionali che non fossero

stati sottoposti al contrassegno facoltativo, saranno o muniti di un contrassegno speciale, o formati in colli a macchina in modo da non lasciar temere alterazione, od assicurati con doppio involto e con bollo a piombo, come si fa per le merci estere che si spediscono senza essere sottoposte a visita.

Consegna della bolletta di cauzione o di lasciapassare.

Art. 76. Per la uscita delle merci nazionali spedite in circolazione o cabotaggio si dà il *lasciapassare* che indica la qualità, la quantità, i numeri, le marche dei colli e la dogana di frontiera da dove debbono uscire, e quella per dove debbono entrare, nonchè il termine di tempo prefisso. Se tali merci sono soggette a dazio d'uscita, la cui somma collettiva superi lire 25, debbono essere invece accompagnate da bolletta di cauzione pel dazio inerente.

Per le merci che escono in cabotaggio, le cui similari estere non sono soggette a dazio d' importazione si dà un *lasciapassare*, osservate solo le formalità prescritte per l'esportazione.

Gli agenti doganali attesteranno sulla bolletta di cauzione e su quella detta *lasciapassare* l'imbarco e l'uscita delle merci fuori della linea doganale.

Ritorno delle merci nella linea doganale.

Art. 77. Quando il bastimento rientra nella linea doganale, deve essere presentato il manifesto di partenza od il *lasciapassare* a norma del prescritto dall'articolo 38.

Le merci sono riconosciute e confrontate colle indicazioni della bolletta di cauzione o dei rispettivi *lasciapassare* da cui le singole partite devono essere accompagnate.

Se non è riconosciuta la loro identità, quand' anche munite di doppio involto, o se il termine da prescriversi nella bolletta di cauzione o nel *lasciapassare* per la reimportazione della merce fosse scaduto da tre mesi, vengono considerate estere.

Gli stessi riconoscimenti avranno luogo per le merci che rientrano per la frontiera di terra, le quali dovranno essere confrontate colla relativa bolletta e considerate come estere, ove non ne sia riconosciuta l' identità, o se il termine della bolletta sia scaduto da un mese.

Equipaggi e suppellettili d'uso.

Art. 78. Il trasporto degli equipaggi, degli strumenti d'arte

e delle suppellettili d'uso dei viaggiatori e di coloro che cambiano domicilio nel territorio nazionale non è soggetto ad alcuna formalità quando ha luogo senza toccare territorio straniero.

TITOLO VIII.

DELLA VIGILANZA NELLE ZONE E NELL'INTERNO DEL TERRITORIO DELLO STATO, E DELLE PERQUISIZIONI.

Zone di vigilanza.

Art. 79. Al confine di terra fino alla distanza di dieci chilometri dalla frontiera, e al confine di mare fino alla distanza di cinque chilometri dal lido, è stabilita una zona, detta *di vigilanza*, nella quale il trasporto e la detenzione di alcune merci sono sottoposti a speciali discipline, allo intento di impedire il contrabbando.

Tale zona si potrà anche estendere oltre le dette rispettive misure chilometriche, dove occorra, per regolarne meglio il tracciato nell' interesse del servizio di sorveglianza, e specialmente dove sianvi fiumi o laghi, o promiscui o prossimi al confine e dove sianvi rientrando dal mare tratti navigabili di fiumi o lagune; seguendo possibilmente le delimitazioni naturali che presentano le acque, le strade ferrate o le strade comuni.

Art. 80. Il governo avrà facoltà di accordare parziali esenzioni ad alcune parti di dette zone, applicando ivi le prescrizioni contenute nei seguenti articoli 81, 82, 83, 84, 85, 87 e 88, limitatamente a qualcuna delle merci indicate negli articoli stessi.

Le zone di vigilanza potranno in seguito essere variate con decreti reali, udito l'avviso delle camere di commercio locali ed il parere del consiglio di Stato. Qualora la zona venga maggiormente estesa, sarà stabilito se ivi debbano le speciali discipline applicarsi a tutte le merci indicate negli articoli 81, 82, 83, 84, 85, 87 e 88, o a quali di esse.

I decreti reali indicati nel presente articolo saranno presentati al Parlamento per essere convertiti in legge.

Vigilanza nelle zone.

Art. 81. Le merci estere soggette a dazio, che circolino o sieno custodite nelle zone di vigilanza, possono essere visitate e sequestrate, quando vi sieno indizi che procedano dall'estero e sieno entrate in contrabbando nello Stato, salva l'osser-

vanza delle discipline per le perquisizioni ai termini dell'articolo 91.

Lo zucchero, il glucosio solido, il caffè e gli olii minerali rettificati non possono circolare o detenersi in qualunque modo nelle zone di vigilanza, se non sieno muniti di una bolletta di legittimazione, ossia della bolletta di pagamento del dazio o della tassa, o di altra bolletta, che tragga origine dalla bolletta di pagamento.

Sono esonerati dall'obbligo della bolletta lo zucchero e il glucosio solido in quantità non superiore a dieci chilogrammi; il caffè in quantità non superiore a cinque chilogrammi; gli olii minerali rettificati in quantità non superiore a dieci chilogrammi.

Durante il trasporto oltre alla bolletta di pagamento o di legittimazione, i colli contenenti i generi sopra indicati dovranno essere muniti del bollo doganale quando la quantità compresa in una sola spedizione sia maggiore di un quintale per ciascuna specie.

Art. 82. I generi indicati nel precedente articolo possono circolare e detenersi senza l'obbligo della bolletta e del bollo doganale, anche per quantità maggiori alle sopra indicate purchè non costituiscano depositi all'ingrosso:

a) nella zona lungo il lido del mare, entro il territorio dei comuni con popolazione agglomerata superiore a quattromila abitanti, e nei comuni dichiarati chiusi agli effetti della legge sul dazio di consumo;

b) nella zona lungo la frontiera di terra, nei comuni dichiarati chiusi agli effetti della legge sul dazio di consumo, e nei suburbi attigui, quando questi distino dal confine più di tre chilometri.

I tessuti esteri soggetti a contrassegno in prova del loro sdoganamento, ai termini dell'articolo 44, debbono essere muniti del contrassegno stesso tanto nella circolazione, quanto nei depositi.

Bollette di legittimazione.

Art. 83. Le bollette di legittimazione derivate da quelle di pagamento, devono indicare:

il termine della loro validità, che scade con lo spirare dell' anno dalla data del pagamento della gabella, risultante dalla bolletta di pagamento;

il nome e cognome della persona che spedisce, di quella che trasporta e di quella alla quale le merci sono destinate;

il termine entro il quale le merci devono giungere a destinazione;

la qualità e la quantità delle merci per le quali la bolletta è rilasciata.

Art. 84. La bolletta, che trae origine da quella di pagamento, può essere fatta al nome di altra persona, o per tutto il genere o per una parte; ma l'ufficio incaricato di emettere tale bolletta deve farsi presentare la merce, riconoscerla e annotare volta per volta nella bolletta di pagamento la quantità che ne viene detratta, regnandovi la rimanenza.

Art. 85. Le norme stabilite nei due articoli precedenti saranno osservate anche per le bollette che traggono origine da altre già derivate da bollette di pagamento, purchè siavi indicata la bolletta di pagamento.

Pei venditori ambulanti nelle zone la bolletta che trae oirigine da quella di pagamento varrà per un mese, spirato il quale potrà essere rinnovata per un altro mese, purchè non si ecceda il termine pel quale è valida la bolletta di pagamento.

Il Ministero delle finanze designerà gli uffici incaricati di emettere le bollette di legittimazione.

Art. 86. Con decreto reale si potranno determinare altre condizioni per la validità delle bollette di legittimazione di cui all'articolo 83. Questo provvedimento dovrà applicarsi soltanto nei luoghi e per il tempo necessario a difendere la finanza dal contrabbando.

Depositi di merci nelle zone di vigilanza.

Art. 87. Nelle zone di vigilanza non si possono tenere depositi all'ingrosso di zucchero, di glucosio solido, di caffè e di olii minerali rettificati, senza avere, oltre la bolletta di cui all'articolo 81, un permesso speciale.

Sono depositi all'ingrosso i suddetti generi accumulati in quantità da superare i bisogni locali d'un semestre, tenuto conto del consumo in ragione della popolazione e del numero dei depositi.

Il permesso speciale è rilasciato dall'intendente di finanza, il quale ne stabilisce le condizioni. Il permesso è valido per un anno.

Lo stesso permesso speciale dovranno avere i depositi all'ingrosso di tessuti nazionali, i cui similari esteri sieno soggetti a contrassegno.

La determinazione di depositi all'ingrosso dei tessuti è subordinata al parere della camera di commercio della circoscrizione nella quale esistono i depositi.

Pei depositi di zucchero, di glucosio solido, di caffè e di olii minerali rettificati, nelle zone di vigilanza non sono valide le bollette di pagamento non intestate al nome del depo-

sitante o le bollette di legittimazione che non siano alla di lui destinazione.

Art. 88. Non è richiesto il permesso speciale pei depositi all'ingrosso indicati nell'articolo precedente:

a) nella zona lungo il lido del mare, entro il territorio dei comuni con popolazione agglomerata superiore a quattromila abitanti, e nei comuni dichiarati chiusi agli effetti della legge sul dazio consumo;

b) nella zona lungo la frontiera di terra, nei comuni dichiarati chiusi agli effetti della legge sul dazio di consumo.

Nelle città chiuse da mura o da altra cinta effettiva nella zona lungo il lido del mare non è richiesto nè il permesso speciale, nè la bolletta.

Discipline per le barche.

Art. 89. Con decreto reale, sentito l'avviso del consiglio di Stato, potranno essere assoggettate a speciali discipline le barche esistenti nelle zone di vigilanza.

Vigilanza nell'interno del territorio.

Art. 90. Gli agenti doganali devono vigilare e sequestrare nell'interno del territorio:

1° Le merci contrabbandate che avessero perseguitate continuamente; ed anche quelle non perseguitate continuamente, quando risulti che il contrabbando fu consumato;

2° I tessuti esteri obbligati a contrassegno che non ne fossero muniti, e ciò tanto nel trasporto come nel deposito.

Perquisizioni

Art. 91. Le guardie di finanza o, in mancanza di esse, gli altri agenti della forza pubblica, per scopi di vigilanza doganale, possono visitare di giorno i depositi indicati nell'articolo 87, per verificare le merci ed i rispettivi documenti.

Per scoprire e reprimere le frodi alle leggi doganali, nelle zone di vigilanza, e anche oltrepassate le stesse zone, quando si tratti di contrabbandi sempre perseguitati, ai sensi dell'articolo 90, le guardie di finanza possono entrare in tutti i luoghi dichiarati pubblici dalla legge.

Le guardie di finanza non potranno eseguire di notte visite e perquisizioni nei depositi e nei luoghi dichiarati pubblici dalla legge, senza l'assistenza di un ufficiale della polizia giudiziaria.

Parimenti senza tale assistenza non potranno fare visite e perquisizioni sia di giorno che di notte in ogni altro luogo compresi quelli al di qua delle zone, ove siano tenuti tessuti esteri soggetti a contrassegno.

Per l'assistenza, dove non siavi un ufficiale della guardia di finanza, per gli agenti suddetti, quando intendono praticare la perquisizione, dovranno rivolgersi a qualcuno degli ufficiali di polizia giudiziaria indicati nei numeri 2, 3 e 4 dell'articolo 57 del codice di procedura penale.

TITOLO IX

DELLE CONTRAVVENZIONI E DEL CONTRABBANDO

CAPITOLO I.

Delle contravvenzioni

Pene per le contravvenzioni

Art. 92. Coloro che commettono contravvenzioni alle disposizioni della presente legge possono essere puniti:

a) Col pagamento di una multa in proporzione dei diritti di confine dovuti sulla merce, cioè non minore del decimo, nè maggiore del quintuplo;

b) Col pagamento di multe di cui ciascuna non minore di lire cinque, nè maggiore di lire cinquecento;

c) Colla perdita di alcune facoltà concedute dalla presente legge.

L' applicazione di tali pene non dispensa dal pagamento dei dazi e diritti dovuti secondo la legge.

Multe per le differenze rispetto al manifesto

Art. 93. Trovandosi delle differenze tra le merci ed il manifesto di carico, il capitano pagherà una somma non minore dei diritti di confine dovuti, nè maggiore del quadruplo per ogni collo non annotato. Se i colli hanno le stesse marche e cifre numeriche di altri colli indicati nel manifesto, si considerano come non annotati quelli soggetti a diritti maggiori per ogni collo segnato nel manifesto e non trovato si pagherà una multa non minore di lire cinquanta, nè maggiore di lire trecento.

Per le eccedenze e per le mancanze delle merci alla rinfusa rispetto al manifesto sarà applicata una multa non mi-

nore di lire trenta, nè maggiore di lire trecento. Non sono punibili le eccedenze che non oltrepassano il dieci per cento, e le mancanze che non superano il cinque per cento.

Multe per le differenze rispetto alla dichiarazione.

Art. 94. Per le differenze di quantità, di valore o di qualità fra la dichiarazione scritta e le merci destinate alla immissione in consumo, al deposito o che si spediscono ad altra dogana con bolletta di cauzione, sarà pagata una multa non minore del decimo, nè maggiore dell'intera differenza dei diritti di confine.

Se la dichiarazione fu fatta nella dogana di terra collocata all'immediato confine, la suddetta multa sarà dovùta nel solo caso che i diritti comulati sieno maggiori di quelli che si pagherebbero secondo la dichiarazione.

Non vi è multa, se nei suddetti due casi le differenze di quantità o di valore non oltrepassano il cinque per cento.

Multe per le differenze rispetto alla bolletta di cauzione e per l'alterazione dei colli.

Art. 95. È applicabile la multa stabilita dal precedente articolo al caso che si trovasse una quantità od un valore maggiore o minore di quelli indicati nella bolletta di cauzione.

Per la mancata presentazione del certificato alla dogana di partenza, la multa sarà del decimo dell' intero diritto di confine dovuto.

Le suddette multe sono applicabili alle spedizioni di merci con esenzione di visita, ancorchè fatte col mezzo della strada ferrata.

Se si trova differenza di qualità, dovrà esser pagata una somma non minore dei diritti di confine, nè maggiore del triplo, sulle merci non rinvenute. Se le merci erano destinate al transito, ed invece di quelle descritte nella bolletta se ne trovassero altre soggette a dazio di uscita si dovrà pagare inoltre una somma non minore del dazio, nè maggiore del triplo sopra le merci trovate.

Se i colli spediti con esenzione di visita appariscono alterati, e non fosse provato l' evento o la forza maggiore che ne fu causa, oltre la multa predetta per la differenza di quantità, ne sarà pagata un'altra non minore di lire trenta, nè maggiore di lire duecento per ogni collo alterato.

Multe per le differenze nelle dichiarazioni di merci in uscita ammesse alla restituzione dei diritti

Art. 96. Verificandosi differenze fra la dichiarazione e le merci di esportazione presentate per ottenere la restituzione dei diritti pagati per le materie prime, sarà dovuta una multa non minore dell'importo che indebitamente si sarebbe restituito dall'erario, nè maggiore del quintuplo di esso.

Multe per le differenze su merci d' importazione e di esportazione temporanea.

Art. 97. Per le differenze di qualità o di quantità verificare tra le merci destinate all'esportazione temporanea e la dichiarazione sarà pagata una somma non minore della metà, nè maggiore del triplo della differenza dei diritti di confine che sarebbero dovuti se le merci fossero estere.

Per le differenze fra la dichiarazione e le merci destinate all'importazione temporanea, sarà pagata una multa non minore della metà, nè maggiore del triplo dei diritti di confine dovuti per le merci trovate di qualità od in quantità diversa dalla dichiarata.

Se nella riesportazione di merci estere ammesse alla importazione temporanea si trovano mancanze sarà dovuta una multa non minore del quinto, nè maggiore del doppio dei dazi di confine corrispondenti.

Non vi è multa se le differenze di quantità non superano il cinque per cento.

Multe per le differenze riscontrate nei depositi

Art. 98. Se nella verificazione delle merci ammesse a deposito nei magazzini dati in affitto, od in quelli di proprietà privata, si trovi una differenza di quantità in più o in meno che ecceda il due per cento oltre i cali di tolleranza, o una differenza nella qualità, il proprietario pagherà una somma non minore della metà, nè maggiore del triplo dei diritti di confine dovuti per le merci eccedenti o mancanti o di qualità diversa.

Se le differenze superano il venti per cento, oltre il pagamento della multa suddetta, il proprietario è obbligato a sdaziare immediatamente tutte le merci registrate a suo nome ed in caso di recidiva è privato per un anno del vantaggio del deposito.

Multe per contravvenzioni all'obbligo nelle zone di vigilanza e all'obbligo del contrassegno ai tessuti.

Art. 99. È dovuta una multa non minore dei diritti di confine, nè maggiore del quintuplo di essi, per lo zucchero, il glucosio solido, il caffè e gli olii minerali rettificati, che sieno trovati giacenti o viaggianti senza la prescritta bolletta nelle zone di vigilanza.

La stessa multa è dovuta:

pei tessuti esteri soggetti a contrassegno in prova del loro sdoganamento, quando siano sorpresi senza contrassegno o con contrassegno falso, alterato o trasportato;

pei tessuti nazionali in circolazione o in cabotaggio, che siano mancanti del prescritto contrassegno o non siano presentati in colli fatti a macchina o sotto doppio involto o doppio piombo.

Multe pel trasporto e per la falsificazione dei bolli e delle marche

Art. 100. Pel trasporto in qualsiasi modo da una merce all'altra, da un collo all'altro, di un piombo, lamina, bollo, sigillo e simili, come pure per la loro falsificazione e per l'apposizione della marca di fabbrica nazionale ad un tessuto estero, sarà dovuta, oltre le altre pene che fossero del caso, una multa non minore di lire cinquanta, nè maggiore di lire cinquecento.

Multe per contravvenzioni disciplinari

Art. 101. Sono soggetti ad una multa da lire duecento a lire cinquecento i capitani dei bastimenti;

a) che ricusano di esibire o non posseggono il manifesto ed i documenti di carico, purchè in questo ultimo caso non sia applicabile la pena del contrabbando;

b) che rifiutano di ricevere a bordo gli agenti doganali

c) che tentano di partire senza il permesso della dogana;

È soggetto alla stessa multa che istituisce depositi nella zona di vigilanza, senza il prescritto permesso o non ne adempia le condizioni.

Art. 102. È dovuta dai capitani una multa non minore di lire venti, nè maggiore di lire cento;

a) pei bastimenti non ancorati nei siti destinati;

b) per lo scarico, carico e trasbordo di merci senza

permesso della dogana o senza l'assistenza degli agenti doganali;

c) per la ritardata presentazione del manifesto;

d) per la omessa presentazione alla dogana del lasciapassare o della bolletta di cauzione da cui debbono essere accompagnate le merci nella circolazione o nel cabotaggio, o nel trasporto da una dogana all'altra per la via di mare;

e) per l'imbarco di merci prima di avere compiute le operazioni di sbarco, senza avere ottenuto il permesso.

La stessa multa è dovuta dai proprietari o destinatari delle merci che non fanno la dichiarazione scritta o verbale nei termini stabiliti.

Art. 103. È dovuta una multa di lire cinque a venti:

a) per le merci esenti da diritti di confine, che fossero esportate per vie non permesse od in tempo di notte;

b) per le merci spedite ad altra dogana od in transito e giunte alla dogana alla quale erano destinate dopo il tempo indicato nella bolletta di cauzione, quando non sia giustificato il ritardo;

c) per ogni collo verificato e spedito in transito o destinato ad altra dogana, quando si trovi esteriormente alterato.

Multe per ogni altra contravvenzione,

Art. 104. Per qualunque contravvenzione al disposto della presente legge non punita con una multa speciale sarà dovuta una somma non minore di lire cinque, nè maggiore di lire cento.

La stessa multa è applicabile alle contravvenzioni accertate ai viaggiatori, per omessa dichiarazione di tabacchi lavorati, se in quantità non superiore a un chilogramma.

Pene per reati non comulate alle multe

Art. 105. Le pene comminate dalle leggi per le falsificazioni, per le alterazioni di documenti, per le frodi e per la resistenza agli agenti della forza pubblica non esentano i contravventori dal pagamento delle multe indicate negli articoli precedenti.

Prescrizioni delle contravvenzioni

Art. 106. L'azione giudiziaria per le contravvenzioni si prescrive in un anno. Una nuova contravvenzione punibile con una pena eguale o più grave, od un atto giudiziario interrompono la prescrizione.

CAPITOLO II.

Del contrabbando.

Casi di contrabbando.

Art. 107. Sono considerate in contrabbando le merci estere:

a) scaricate nei porti o sulle spiaggie, o importate per terra di notte, importate per vie non permesse, deviate dal cammino o scaricate innanzi di giungere alla prima dogana;

b) trovate in laghi o fiumi promiscui, in barche che bordeggiano, o sono in comunicazione colla terra o in bastimenti che rasentano il lido, gettano l'àncora, o approdano là dove non si trovano dogane, o in bastimenti dai quali si tenti o si faccia scarico o trasbordo di merci, o su barche non superiori a cento tonnellate dirette ad un porto nazionale, mancanti di manifesto;

c) rinvenute sulle persone, nei bagagli, nelle barche, nelle vetture, nascoste nei colli o nelle suppellettili, od in mezzo ad altri generi in modo da far presumere il proposito di sottrarle alla visita doganale;

d) introdotte nel lago Maggiore senza essere state presentate ad una delle due dogane estreme;

e) levate dalla dogana prima che sia data la bolletta;

f) depositate nei territori neutri verso Nizza e Susa, o negli spazi intermedi tra la frontiera e la prima dogana, o negli altri territori che, giusta la facoltà data coll'articolo 1, venissero con reali decreti dichiarati fuori della linea doganale;

g) riesportate per la via di mare o spedite in cabotaggio senza la bolletta di cauzione sopra bastimenti di portata non superiore a trenta tonnellate;

h) presentate alla dogana in cambio di merci nazionali spedite in circolazione o cabotaggio;

i) destinate all'estero o ad altro porto dello Stato che non si trovano sul bastimento al tempo della partenza.

Art. 108. Nella reintroduzione di merci spedite all'estero per esportazione temporanea scoprendosi differenze in confronto di quanto è indicato nella bolletta d'uscita, verranno considerate in contrabbando le merci riconosciute di qualità diversa od in quantità superiore al cinque per cento.

Se nella riesportazione di merci estere ammesse alla importazione temporanea si trovano differenze nella qualità, saranno considerate in contrabbando le merci indicate nella bolletta di cauzione in luogo delle quali ne vennero presentate altre.

Art. 109. Le merci trovate nei magazzini dati in affitto od in quelli di proprietà privata, per le quali non vi fosse dichia-

razione od annotazione nei registri, si presumono introdotte di contrabbando.

Si considera pure quale contrabbando la immissione nei depositi franchi di merci che ne siano escluse dal regolamento.

Art. 110. Sono anche considerate in contrabbando le merci nazionali soggette al dazio d'uscita delle quali si facesse o si tentasse l'esportazione senza presentarle alla dogana.

Multe per il contrabbando.

Art. 111. Il contrabbando di merci è punito col pagamento di una multa non minore di due, nè maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti.

Pene pei recidivi, reiteratori e contrabbandieri.

Art. 112. Il contrabbando commesso da colui che non può essere ritenuto qual contrabbandiere, ma che è provato essere recidivo o reiteratore di due soli contrabbandi, sarà punito col carcere da sei giorni a sei mesi.

Il contrabbando commesso da un solo contrabbandiere senza concerto con altri sarà punito, secondo le circostanze del fatto e la importanza del contrabbando col carcere da sei giorni a due anni.

Intendesi per contrabbandiere l'individuo che sia dato abitualmente al contrabbando.

Si reputerà come dato abitualmente al contrabbando l'individuo che sia condannato tre volte per contrabbando, o che lo fu condannato una sola volta per tre di questi reati.

s

Pene per l'associazione, pei suoi autori, direttori o capi e per le persone che vi fanno parte.

Art. 113. L'associazione di tre o più persone che abbia per iscopo di commettere il contrabbando, costituisce un reato. Questo reato esiste anche pel solo fatto della organizzazione dei contrabbandieri.

Il contrabbando commesso dall'associazione, o da taluno di essa, quando il colpevole abbia agito previo concerto coi soci, sarà punito col carcere da sei mesi a tre anni.

Gli autori, direttori, o capi della medesima, pel solo fatto dell'associazione, saranno puniti col carcere da tre mesi a un anno.

Ogni altra persona che faccia parte dell'associazione sarà punita col carcere da uno a sei mesi.

Pene pel contrabbando a mano armata od in unione, e pel contrabbando con falsificazione e corruzione.

Art. 114. Il contrabbando sarà punito col carcere da tre a cinque anni:

1° Quando avvenga a mano armata od in unione di tre o più persone quantunque non armate. Per armi s'intendono quelle indicate nell'articolo 155 del codice penale;

2° Quando vi sia stato involamento di bolli dei pubblici uffici, o contraffazione di bolli, od altra falsificazione tendente a nascondere la provenienza della merce o del genere che si voglia fare entrare, o che sia entrato in contrabbando;

3° Quando siavi operato il contrabbando col mezzo di corruzione d'impiegati dello Stato.

Pene per gli agenti principali.

Art. 115. Sarà considerato come agente principale:

1° Colui che abbia dato mandato, ovvero con doni, promesse, abuso di potere o di autorità, o con artifizi colpevoli abbia indotto taluno a commettere il reato;

2° Colui che concorra immediatamente coll' opera sua alla esecuzione del reato o nell'atto in cui si eseguisce presti aiuto efficace a commetterlo;

3° Colui che scientemente e volontariamente somministri alle associazioni di cui all'articolo 113, o a taluno che ne faccia parte, armi, munizioni, denaro o mezzi di trasporto necessari al contrabbando.

Gli agenti principali soggiaceranno alla stessa pena incorsa dagli autori del reato.

Pene pei complici, ricettatori e per le persone che si intromettono per la vendita delle merci di contrabbando.

Art. 116. Sono considerati quali complici:

1° Coloro che faranno atti di assicurazione del contrabbando, o che previo trattato od intelligenza con gli autori contemplati negli articoli precedenti, ricetterranno, nasconderanno oggetti provenienti da contrabbando, o s'intrometteranno per farli vendere;

2° Coloro che daranno le istruzioni o le direzioni per commettere il reato di contrabbando;

3° Coloro che avranno procurato al colpevole gli istrumenti o qualunque altro mezzo che avrà servito all'esecuzione del reato stesso, sapendo l'uso che si destinava di farne;

4° Coloro che senza immediato concorso all' esecuzione

del reato avranno scientemente aiutato od assistito i colpevoli od il colpevole nei fatti che hanno preparato, facilitato, consumato il contrabbando.

I complici saranno puniti come gli autori del reato, quando la loro cooperazione sia stata tale che senza di essa non sarebbe stato consumato.

Negli altri casi la pena sarà diminuita secondo le norme stabilite dal codice penale.

Con la medesima pena, ma non applicata nel massimo, saranno puniti coloro che senza precedente trattato o intelligenza avranno ricettato o nascosto, o si saranno intromessi per far vendere oggetti provenienti da contrabbando.

Art. 117. Il complice, il quale ignori l'esistenza dell'associazione, di cui all'art. 113, o ignori che nella esecuzione del reato concorrono o sian concorse le circostanze aggravanti, di che all'art. 114, sarà punito, secondo i casi, colle pene stabilite dall'art. 112 e dal primo capoverso dell'art. 113.

Pene per gl'impiegati dello Stato e per gli agenti della forza pubblica.

Art. 118. L'impiegato dello Stato e qualunque agente della pubblica forza, che abbia partecipato ad alcuno dei reati contemplati nella presente legge, sarà punito col *maximum* della pena.

Gl'impiegati dello Stato e gli agenti della forza pubblica incorreranno altresì nella destituzione e nel triplo della multa stabilita dalla legge; in caso di corruzione saranno puniti colla interdizione dai pubblici uffizi e con una multa speciale che raggiunga il triplo del valore delle cose promesse o ricevute, e che non potrà esser minore di lire 150.

Saranno anche puniti col *maximum* della pena i corrieri, i capitani e le persone di servizio dei battelli a vapore, gli impresari o conduttori di vetture pubbliche, gli agenti delle ferrovie, i padroni o direttori di alberghi, caffè od altri luoghi pubblici, i quali abbiano partecipato ad alcuno dei detti reati.

Pene per contrabbandi al di qua del confine.

Art. 119. Venendo colte in qualsiasi punto del territorio merci estere di contrabbando perseguitate continuamente, od anche non perseguitate continuamente, purchè risulti che il contrabbando fu consumato, si applicano le pene pecuniarie, accessorie e corporali stabilite per gli altri contrabbandi.

Quando si possa avere la prova certa della introduzione

nello Stato di merci estere senza il pagamento dei diritti di confine, si dovrà procedere per contrabbando contro gli autori della illecita introduzione, sebbene non sia possibile operare il sequestro della merce introdotta.

Responsabilità civile degli impresari, capitani, conduttori. padroni o capi di stabilimenti.

Art. 120. Nel contrabbando che si commetta nelle stazioni delle ferrovie, nei battelli a vapore, nelle vetture pubbliche, negli alberghi, nelle osterie, nei caffè od altri luoghi pubblici, gli impresari, i capitani, i conduttori, i padroni o capi degli stabilimenti saranno, come civilmente responsabili, obbligati al pagamento delle somme per le multe nelle quali fossero incorsi i loro dipendenti o commessi non solventi.

Confisca.

Art. 121. In tutti i casi di contrabbando la merce od il genere che si voglia fare entrare o che sia entrato in contrabbando saranno confiscati.

Saranno pure confiscati le bestie, i veicoli, i bastimenti, le barche e qualunque altro mezzo appositamente adoperato al trasporto della merce o del genere in contrabbando.

Il valore delle cose confiscate sarà diviso a norma delle prescrizioni pel riparto delle multe.

Contrabbando accompagnato da altri reati.

Art. 122. Nulla è immutato alle disposizioni delle leggi vigenti pei reati di falso, di resistenza alla forza pubblica, di omicidio, di ferite o di altre offese alle persone che possono commettersi in occasione del contrabbando.

Al colpevole del contrabbando sarà per questi reati applicato il *maximum* della pena stabilita dal codice penale.

Art. 123. Oltre le pene, di cui agli articoli precedenti, i colpevoli dei reati previsti nella presente legge, saranno condannati alla multa comminata dall' art. 111, ed obbligati solidariamente al pagamento della medesima.

Prescrizione.

Art. 124. L'azione giudiziaria per il contrabbando si prescrive in cinque anni. Un nuovo contrabbando punibile con una pena eguale o più grave, od un atto giudiziario interrompono la prescrizione.

CAPITOLO III.

Disposizioni comuni alle contravvenzioni e al contrabbando.

Multe commutative del carcere.

Art. 125. Qualora il contravventore non possa pagare le multe prescritte, queste saranno commutate in arresto od in carcere da tre giorni a tre mesi estensibile a sei mesi pei recidivi, calcolando un giorno per ogni 10 lire della multa non pagata.

Arresto dei contravventori.

Art. 126. Gli agenti doganali possono arrestare i contravventori soltanto in caso di flagranza di contravvenzione, accompagnata da altro reato punito dalle leggi con pena corporale.

Essi possono però trattenere il contravventore, se non è conosciuto, finchè non abbia provata la sua identità dinanzi all'autorità competente, e, se sia suddito estero, insino a che non abbia dato cauzione per le multe e le spese, se all' uopo non basti la merce sequestrata.

Trasporto, restituzione o vendita delle merci e dei mezzi di trasporto presi in contravvenzione.

Art. 127. Gli agenti debbono condurre i contravventori, le merci e i mezzi di trasporto presi in contravvenzione alla più prossima dogana o al più prossimo magazzino delle privative per la compilazione del processo verbale.

Quando in prossimità del luogo ove fu fatto il fermo non siavi un ufficio di dogana o di magazzino delle privative, potranno essere condotti presso il più vicino spaccio all'ingrosso di sali e tabacchi, il cui titolare dovrà prenderli in consegna mediante le debite cautele per conservarne l'identità.

Il proprietario od il conduttore può chiedere la restituzione delle merci, depositando una somma eguale al loro valore.

Non saranno consegnate le merci quando sia necessario ritenerle per la istruzione del processo.

Se le merci sono soggette a deperimento, o la loro custodia è difficile o dispendiosa, e se il proprietario non si presenta, la dogana può venderle all'incanto, col permesso ed intervento dell'autorità giudiziaria.

Processo verbale e suo contenuto.

Art. 128. Il ricevitore della dogana o il magazziniere delle privative presso il quale furono portate le merci, i mezzi di trasporto, e condotti i contravventori, deve compilare immediatamente il processo verbale.

Se le merci, i mezzi di trasporto e i contravventori furono condotti presso uno spaccio all'ingrosso, il processo verbale di contravvenzione sarà redatto da uno degli ufficiali della guardia di finanza, nella cui giurisdizione sia stato operato il fermo.

Nel processo verbale si deve indicare la data, il nome, cognome e qualità degli scopritori della contravvenzione, dei contravventori e dei testimoni, se ve ne sono, il fatto che costituisce la contravvenzione, con tutte le circostanze di luogo e di tempo; la qualità e quantità ed il valore delle merci; gli articoli della legge a cui si riferisce la contravvenzione, e le dichiarazioni dei contravventori.

Il processo verbale, previa lettura, sarà sottoscritto dai contravventori, dagli scopritori della contravvenzione e da chi lo ha compilato. Se vi è chi non sappia scrivere, o se il contravventore ricusa di sottoscrivere, se ne farà menzione nel verbale.

Il contravventore ha diritto di averne copia.

Il processo verbale fa fede in giudizio fino a prova contraria.

Competenza dell' autorità giudiziaria per le multe ed altre pene.

Art. 129. Le multe e le altre pene, che la legge stabilisce per i contrabbandi e le contravvenzioni doganali, sono applicate dall' autorità giudiziaria, seguendo la stessa competenza, che è determinata dall'ultimo capoverso dell'art. 71 del codice di procedura civile, per le controversie in materia d' imposte dirette e indirette.

Competenza a decidere le contravvenzioni in sede amministrativa.

Art. 130. Prima che il giudice ordinario abbia emessa la sentenza e questa sia passata in giudicato, il contravventore, con domanda da lui sottoscritta la quale sarà riguardata come irrevocabile, può chiedere che l'applicazione della multa, nei limiti del minimo e del massimo, sia fatta dall'amministrazione doganale.

Se il massimo non supera cento lire, possono decidere i ricevitori delle dogane di secondo ordine, quando queste con-

formemente all'organico, non sieno rette da sott'ufficiali della guardia di finanza.

Se il massimo non supera trecento lire, possono decidere i ricevitori delle dogane di primo ordine, delle quali non sia capo d'uffizio un direttore.

Se il massimo non supera lire mille, può decidere il direttore di dogana. Spetta eziandio al direttore la decisione, nello stesso limite del massimo di lire mille, per le contravvenzioni contestate nelle dogane poste nella sua giurisdizione territoriale, quando il massimo della multa superi la competenza dei rispettivi capi. Le facoltà indicate nel presente capoverso rientrano nelle attribuzioni dell'intendente di finanza, quando si tratti di dogane non comprese nella giurisdizione territoriale d'un direttore.

La decisione spetta all'intendente di finanza udito l'avviso del capo della dogana o d'altro ufficio, in cui sia stato redatto il processo verbale di contravvenzione, quando il massimo superi lire mille e non superi lire diecimila.

Quando il massimo superi lire diecimila, decide il Ministero delle finanze.

La decisione amministrativa si estende in tutti i suddetti casi alla confisca, ai dazi e alle spese, ove e in quanto tali condanne accessorie occorrano.

La decisione amministrativa non può essere emessa, se il contravventore non ha fatto il deposito della somma richiesta a garanzia dei diritti di confine, delle multe e delle spese. Il contravventore dev'essere deferito al giudice ordinario, quando si tratti di contrabbando, in unione o di associazione per contrabbando o di contrabbando assicurato o di qualunque altro caso di contravvenzione che sia punibile con pena corporale in via principale, oltre la multa.

Procedura per le contravvenzioni connesse con reati.

Art. 131. Se la contravvenzione doganale è talmente connessa con altro reato qualunque, che la prova dell' una sia prova dell'altro, la causa è rimessa al giudice competente pel reato. Compiuto il giudizio sul reato, si procederà innanzi al giudice competente per la contravvenzione.

Ripartizione delle multe.

Art. 132. Tutte le somme esatte per contravvenzioni, dopo prelevate le spese, saranno pagate per due terze parti a titolo di premio a coloro che hanno scoperta o sorpresa la contravvenzione. A chi diresse la forza che scoprì o sorprese la contravvenzione sarà data una doppia parte.

Il rimanente andrà per due terzi a profitto della massa della guardia di finanza. L' altro terzo spetta per metà al ricevitore di dogana o al magazziniere delle privative che avrà compilato il processo verbale. L'altra metà è devoluta in parti uguali, al tenente o sottotenente, nel cui circondario si è fatto il processo verbale, e al fondo da rimanere a disposizione della Direzione generale delle gabelle per premi da erogarsi per prevenire e scoprire contrabbandi.

In caso di contravvenzione scoperta a merito di individui non appartenenti alla guardia di finanza, la parte destinata a favore del tenente o sottotenente andrà a profitto dell' impiegato o di chi altri ebbe il comando di coloro che sorpresero la contravvenzione.

Art. 133. La quota che spetta al ricevitore doganale o al magazziniere delle privative, che avrà redatto il processo verbale e avuto in carico la partita contravvenzionale, andrà divisa fra i due, quando il contabile, che avrà redatto il processo verbale della contravvenzione non sarà lo stesso che ne avrà tenuta la successiva gestione.

La quota che spetta al ricevitore doganale o al magazziniere delle privative sarà devoluta allo spacciatore all'ingrosso nel caso previsto dal primo capoverso dell'articolo 127.

Art. 134. Se la somma riscossa a titolo di multa supera le diecimila lire, la somma da ripartire sarà, in ogni caso, limitata a questa cifra e la eccedenza andrà a profitto dell'erario dello Stato.

Contravvenzioni e contrabbando riguardanti i generi di privativa.

Art. 135. Le disposizioni della presente legge sono pure applicabili alle contravvenzioni e al contrabbando riguardanti i sali e i tabacchi, quando non sia diversamente disposto dalle leggi sulle privative dello Stato.

TITOLO X.

DISPOSIZIONI FINALI.

Art. 136. Ai termini della presente legge, per diritti di confine s'intendono i dazi di entrata, quelli di uscita e le sopratasse.

Art. 137. Con decreto reale, udito il parere del Consiglio di Stato, sarà approvato il regolamento per l' esecuzione della presente legge.

Visto d'ordine di S. M.
Il ministro segretario di Stato per le finanze.
F. Seismit-Doda

6388) Regio Decreto del 10 settembre 1889 che autorizza la emissione di numero 422,500 obbligazioni ferroviarie 3 per cento di serie E.

6389) Regio Decreto del 9 maggio 1889 che autorizza il comune di Percile (Roma) ed applicare le disposizioni contenute negli art. 12, 13, 15, 16 e 17 della legge 15 gennaio 1885 numero 2892 (serie 3ª).

6390) Regio Decreto del 9 maggio 1889 che autorizza il comune di Giugliano (Napoli) ad applicare le disposizioni contenute negli art. 12, 13 e 15 della legge 15 gennaio 1885 , n. 2892 (serie 3ª).

6391) Regio Decreto del 29 agosto 1889 che autorizza i comuni di Raiano, Caprino ed altri ad eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti il limite medio del triennio 1884-86.

6392) Regio Decreto del 18 luglio 1889 che istituisce nella città di Tortona una scuola tecnica governativa di 3. classe.

6393) Regio Decreto del 9 settembre 1889 che converte in scuola normale superiore femminile governativa quella normale comunale di Livorno.

6394 Regio Decreto del 9 settembre 1889 che converte in scuola normale superiore governativa quella secondaria femminile provinciale di Rovigo.

6395) Regio Decreto del 9 settembre 1889 che istituisce nella città di Oneglia (Porto Maurizio) una scuola normale femminile superiore governativa.

6396) Regio Decreto del 12 settembre 1889 che ripartisce il contingente di 83,000 uomini di 1ª categoria, per la leva sui nati nell'anno 1869.

6397) Regio Decreto del 29 agosto 1889 che approva il regolamento per l'esecuzione della legge 24 giugno 1888, n. 5489 (serie 3ª) riguardante l'abolizione delle servitù di pascere, di seminare, di legnatico nelle ex-provincie pontificie.

6398) Regio Decreto del 29 agosto 1889 che apre concorsi a premi fra i proprietari, gli agricoltori e le amministrazioni dei consorzi idraulici della zona dell'agro romano.

6399) Regio Decreto che modifica il ruolo organico del personale dei convitti nazionali.

9 settembre 1889

UMBERTO I RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto in data 1° agosto 1889, con cui nella città di Taranto, a cominciare dal 1° ottobre 1889, è istituito un regio liceo ginnasio e convitto nazionale; Veduto il bilancio di previsione della pubblica istruzione per l' esercizio 1889-90; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. A far tempo dal 1° ottobre 1889 alla tabella *A* del ruolo organico pel personale dei convitti nazionali, approvato con Nostro decreto 22 dicembre 1881, n. 581 septies (serie 3.), sono aggiunti:

un rettore con lo stipendio di	L.	1,200
(oltre lo stipendio come preside);		
un censore di disciplina con lo stipendio di .	„	2,600
un direttore spirituale . . . . . : .	„	2,000
un economo	„	2,400
due istitutori a L. 1,700 ciascuno	„	3,400
tre id. „ 1,500 „	„	4,500
quattro id. „ 1,300 „	„	5,200
Totale	L.	21,300

Ordiniamo ecc. Monza, addì 9 settembre 1889.

UMBERTO
P. Boselli

6400) Regio Decreto del 29 agosto 1889 che accorda al comune di Catania di prorogare fino al 3 settembre 1891 il termine per l'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 16 e 17 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 (serie 3.).

6401) Regio Decreto portante norme aggiuntive per la ammissione agli esami di concorso ai posti di vice segretario di ragioneria di 3. classe.

8 settembre 1889

UMBERTO I. RE D'ITALIA ec.

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari del tesoro; Veduto il Nostro decreto in data 22

novembre 1888, n. 5830 (serie 3ª); Sentito il consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Agli esami di concorso per i posti di vice segretario di ragioneria di 3ª classe saranno ammessi anche coloro i quali, avendo le altre condizioni indicate dall' articolo 2° del regio decreto 1° agosto 1889, n. 6344 (serie 3ª) ma non avendo riportato licenza liceale o di istituto tecnico, abbiano però ottenuto il diploma di una scuola superiore di commercio, oppure della sezione di ragioneria nelle scuole di scienze sociali di Firenze.

Ordiniamo ecc. — Torino, addì 8 settembre 1889.

UMBERTO
Giolitti

6402) Regio Decreto del 1° agosto 1889 che autorizza la vendita dei beni dello Stato pel complessivo valore di stima di lire 3,754,16.

6403) Regio Decreto del 29 agosto 1889 che autorizza la vendita di beni dello Stato pel complessivo valore di stima di lire 9,080,59.

6404) Regio Decreto dell' 8 settembre 1889 che dal fondo di riserva per le spese impreviste autorizza una 3ª prelevazione nella somma di lire 21,000 a favore del Ministero delle poste e telegrafi.

6405) Regio Decreto del 17 settembre 1889 che dà piena ed intera esecuzione all'accordo stipulato fra l'Italia ed il Belgio per aumentare i limiti di peso e di dimensioni dei pacchi di campioni di merci, scambiati per mezzo postale fra i due paesi.

6406) Regio Decreto del 28 settembre 1889 con cui la sezione penale della corte di cassazione di Palermo cessa dalle sue funzioni dalla data del presente decreto.

6407) Regio Decreto del 29 settembre 1889 che vieta l'introduzione e la produzione nello Stato della saccarina.

6408) Regio Decreto del 1° agosto 1889 che istituisce un regio ginnasio nella città di Gallipoli.

6409) Regio Decreto del 29 agosto 1889 concernente il mantenimento della staziono agraria di Modena.

6410) Regio Decreto del 14 settembre 1889 che istituisce nella città di Chiari una scuola tecnica governativa di 3ª classe.

6411) Regio Decreto del 17 settembre 1889 che autorizza il comune di Sira a riscuotere un dazio di consumo sopra alcuni generi.

6412) Regio Decreto del 9 settembre 1889 che dichiara costituito fra la provincia di Lecce ed i comuni ivi designati il consorzio per la costruzione e lo esercizio di una ferrovia Maglie-Gagliano-Gallipoli.

6413) Regio Decreto del 13 agosto 1889 che determina il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti alla batteria del Pozzarello a Monte Argentario.

6414) Regio Decreto del 9 settembre 1889 che autorizza il regio collegio di musica di Palermo ad assumere il titolo di regio conservatorio di musica, approva lo statuto ed il relativo ruolo del personale.

6415) Regio Decreto del 17 settembre 1889 che istituisce un posto di segretario nel ruolo normale dell' istituto di belle arti di Lucca.

6416) Decreto Ministeriale che disciplina l'introduzione nel Regno della saccarina per uso farmaceutico.

5 ottobre 1889

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'articolo 1 del regio decreto del 28 settembre 1889, n. 6407 (serie 3ª), che dà facoltà al ministro delle finanze di disciplinare l' introduzione nel Regno della saccarina per uso farmaceutico;

DETERMINA:

Art. 1. L'introduzione della saccarina (*benzoato solfinico*) per uso farmaceutico potrà essere autorizzata soltanto per le dogane di 1° ordine.

Art. 2. La spedizione della saccarina da una dogana all'altra non può aver luogo in esenzione da visita e senza la preventiva autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art. 3. I farmacisti che intendono valersi della facoltà d'in-

trodurre la saccarina per la preparazione di medicinali, devono farne domanda di volta in volta al Ministero delle finanze.

La domanda deve contenere:

a) l'indicazione della provenienza, dei caratteri esterni del collo e della quantità della saccarina che s'intende introdurre;

b) l' indicazione della dogana di confine dalla quale la saccarina dovrà essere introdotta nello Stato, e quella presso la quale dovrà essere sdoganata;

c) l'indicazione del comune, della strada e del numero civico dove è situata la farmacia, alla quale la saccarina è destinata;

d) l'obbligazione formale d'impiegare la saccarina esclusivamente nella preparazione di prodotti farmaceutici.

La domanda, per la prima volta deve essere corredata da un certificato dell'autorità municipale, dal quale risulti che il richiedente è titolare della farmacia alla quale è destinata la saccarina.

Le domande mancanti di qualcuna delle indicazioni sopracitate o del certificato dell'autorità municipale, saranno respinte.

Art. 4. La dichiarazione di sdoganamento, oltre le indicazioni prescritte dall' art. 24 del regolamento doganale, deve contenere quelle del comune, della strada e del numero civico dove è situata la farmacia e quella della destinazione della saccarina esclusivamente ad uso farmaceutico.

Art. 5. La dogana, avutane l' autorizzazione dal Ministero, procede allo sdoganamento della saccarina ed assicura i colli nei quali è contenuta con bollo a piombo il quale dovrà rimanere intatto in sino a che l' autorità finanziaria o, in mancanza di essa, l'autorità municipale del luogo di destinazione non abbia accertata l' introduzione della saccarina nelle farmacia.

La dogana deve indicare, tanto sulla *matrice* quanto sulla *figlia* delle bollette, l'autorizzazione ministeriale, la quale dovrà rimanere allegata alla bolletta matrice.

Art. 6. La dogana, insieme con la bolletta di sdoganamento, rilascia al farmacista o al suo rappresentante una bolletta di accompagnamento, nella quale, oltre le indicaziuni contenute nella bolletta di sdoganamento, deve riassumere le disposizioni dell'articolo seguente.

Nelle bollette di accompagnamento dovranno essere indicati il numero e la data delle bollette di sdoganamento alle quali si riferiscono.

Art. 7. La bolletta d'accompagnamento, munita dell'attesta-

zione d'arrivo e d'introduzione della saccarina nella farmacia, per carte dell'autorità finanziaria o, in mancanza di essa, dell'autorità municipale del luogo, deve essere, a cura del farmacista, restituita alla dogana dentro il termine che questa assegnerà, tenendo conto della distanza, della viabilità e dei mezzi di trasporto per compiere il viaggio.

Le firme dei funzionari che rilascieranno tale attestazione dovranno essere autenticate col bollo di ufficio.

Trascorso il termine perentorio assegnato per la restituzione della bolletta d'accompagnamento senza che questa sia stata restituita, munita dell'attestazione di arrivo e di introduzione della saccarina nella farmacia, la dogana procede per contrabbando, informandone contemporaneamente il Ministero.

Art. 8. Di ogni introduzione di saccarina per uso farmaceutico la dogana deve informare l'ispettore delle guardie di finanza del circolo in cui risiede il farmacista importatore.

Art. 9. Gli uffici finanziari che hanno facoltà di attestare l'arrivo e l'introduzione della saccarina nelle farmacie sono: *le dogane, i magazzini di deposito e di vendita dei generi di privativa e i comandi di circolo, di luogotenenza e di brigata delle guardie di finanza.*

Art. 10. I farmacisti devono custodire le bollette di sdoganamento e le ricette mediche che riferiscono alla saccarina introdotta nella farmacia, ed esibirli a qualunque richiesta degli agenti di finanza.

Art. 11. Gli agenti di finanza possono eseguire verificazioni saltuarie nelle farmacie presso le quali è stata introdotta la saccarina, richiedere le bollette di sdoganamento, accertarsi che la validità di queste non sia scaduta, ed indicare sulle stesse la quantità di saccarina smerciata risultate dalle ricette mediche custodite in farmacia.

Il direttore generale delle gabelle è incaricato della esecuzione del presente decreto, il quale sarà registrato alla corte di conti ed inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia.

Roma, addì 5 ottobre 1889.

Il ministro
F. Seismit-Doda.

6417) Regio Decreto che modifica alcuni articoli del regolamento approvato col regio decreto del 17 novembre 1887, n. 5073 (serie 3ª), pel personale dell'amministrazione delle dogane.

29 settembre 1889

UMBERTO I RE D'ITALIA ecc.

Visto il Nostro reale decreto n. 5073 (serie 3ª), in data

17 novembre 1887, che approva il nuovo regolamento sul personale dell'amministrazione delle dogane; Udito il parere del consiglio di Stato; Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per le finanze; Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Art. 1. Agli articoli 54, 61 e 62 del regolamento pel personale dell'amministrazione delle dogane, approvato col reale decreto n. 5073 (serie 3ª) in data 17 novembre 1887 sono sostituiti i seguenti:

Art. 54. — Gli impiegati obbligati a cauzione, prima di essere ammessi all'esercizio della relativa funzione, devono dare o completare la cauzione stabilita.

Il direttore generale delle gabelle può concedere una breve proroga; mai però superiore, in nessun caso, a tre mesi del decreto di nomina. Durante la proroga l'impiegato assume il posto provvisoriamente.

Prestata, o completata, la cauzione nel termine della proroga, l'impiegato assume in forma definitiva le funzioni del posto. Altrimenti, senza dirigere ammonimenti o sollecitazioni, o si sottopone mediante decreto ministeriale, alla ritenuta del *quinto* sullo stipendio. Le somme trattenute non vengono in nessun caso, e per nessun titolo restituite.

Riuscendo infruttuoso tale provvedimento l'impiegato sarà retrocesso al posto che occupava prima della promozione ottenuta o ad altro analogo.

Art. 61. — Le prove degli esami sono orali e scritte, secondo norme e programmi fissati con decreto ministeriale. Negli esami pel passaggio dalla 2ª alla 1ª categoria la commissione centrale aggiunge per ciascun candidato, al numero dei punti da esso ottenuti negli esami scritti ed orali, il numero medio dei punti che il direttore generale delle gabelle gli avrà assegnati annualmente, nel triennio precedente all'esame, per indicare il grado della capacità, onestà, idoneità e diligenza dell'impiegato.

Il passaggio dall'una all'altra categoria non può essere conseguito se il candidato non ha ottenuto un minimo determinato di punti in ciascuno separatamente dei tre titoli del giudizio; cioè, informazioni, esami scritti, esami orali. Non è ammessa compensazione tra un titolo e l'altro.

Nessuno dei vincitori all'esame tanto di 1ª che di 2ª categoria può essere nominato prima di altri che abbiano vinto esami precedenti, proclamati e sostenuti colle norme presenti, qualunque sia la classificazione rispettiva di merito.

Art. 62. — Le promozioni da classe a classe nelle due categorie hanno luogo un terzo per merito e due per anzianità.

Gl'impiegati da promuovere per merito sono designati da

una commissione, presieduta da un consigliere della corte de' conti e composta da un ispettore generale del Ministero delle finanze, del direttore capo della divisione del personale delle dogane, di un altro direttore capo di divisione del Ministero delle finanze, di due ispettori superiori delle gabelle e di un direttore di dogana.

Le funzioni di segretario, senza voto, sono date ad un capo di sezione o segretario del Ministero.

Con decreto ministeriale, sul conforme parere della commissione suddetta, può cancellarsi dalla lista di merito l'impiegato, che in attesa di tale promozione se ne renda immeritevole. Nel decreto saranno esposti i motivi della esclusione.

Può escludersi la promozione da classe a classe a titolo di anzianità, per demerito. Il provvedimento che non ha effetti permanenti, è preso il confronto dell' impiegato mediante decreto ministeriale, che gli verrà intimato.

Tutte poi le promozioni di grado, in entrambe le categorie sono fatte a scelta.

Art. 2. In relazione all'art. 66 del citato regolamento, che disciplina alcune transitorie disposizioni, potranno essere nominati in via definitiva a posti di prima categoria quelli tra gli impiegati, che in base del secondo capoverso del detto articolo ebbero le provvisorie funzioni di ufficiali alle visite, per effetti di regi decreti, quando però abbiano date in questo frattempo sicure prove di onestà, attitudine e diligenza.

Ordiniamo ecc. — Monza, addì 29 settembre 1889.

UMRERTO
F. Seismit-Doda

6418) Regio Decreto che dichiara permanente l'ospedale succursale della regia marina all' isola della Maddalena.

13 agosto 1889

UMBERTO I. RE D'ITALIA ecc.

Visto il regio decreto 27 agosto 1883 che approva il regolamento pel servizio degli ospedali della regia marina, e quello del 26 giugno 1887 che assegna l' indennità di carica di annue lire 600 agli ufficiali superiori del corpo sanitario, direttori degli ospedali secondari; Visto il regio decreto 26 luglio 1888 che istituisce provvisoriamente un ospedale succursale della regia marina all' isola Maddalena; Sulla proposta del Nostro ministro della marina; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. A datare dal 1° settembre p. v. l' ospedale succursale

della regia marina all'isola della Maddalena è dichiarato permanente e la sua capacità è portata da cinquanta a cento letti.

Art. 2. La direzione di detto ospedale succursale è affidata ad un medico capo di 1ª e 2ª classe il quale ha sotto la sua dipendenza immediata:

1 Medico di 1ª classe;
1 Medico di 2ª classe;
1 Commissario di 2ª classe;
1 Farmacista di 2ª o 3ª classe;
1 Capo infermiere;
1 Secondo capo infermiere;
2 Sotto capi infermieri;
10 Infermieri di 1ª o 2ª classe.

Art. 3. È fatta facoltà al Nostro ministro della marina di aumentare temporaneamente, in caso di bisogno, di uno o più medici di 1ª o 2ª classe il personale sanitario di detto ospedale succursale con diritto alla indennità di destinazione stabilita a seconda del grado, per i medici fissi contemplati dal presente decreto.

Anche il personale della categoria infermieri può essere aumentato di numero, a seconda del bisogno, per autorizzazione del comando in capo del 1° dipartimento, in seguito a proposta del direttore dell'ospedale succursale fatta pel tramite della direzione dell'ospedale principale del dipartimento stesso.

Art. 4. L'ospedale succursale all'isola della Maddalena è amministrato ad un consiglio secondario sotto la dipendenza del consiglio principale dell'ospedale del 1° dipartimento.

Esso si compone:

del medico capo . . — Direttore dell'ospedale — Presidente
» medico di 1ª classe. — Medico curante. . . — Membro
» commissario 1ª classe. — Contabile. . . . . — Memb. e segr.

Art. 5. Il medico di 1ª classe e quello di 2ª classe, oltre le attribuzioni di medici curanti, prestano, fra loro alternato, il servizio d'ispezione nell'ospedale.

Il medico di 1ª classe è inoltre responsabile dell'armamentario, attende all'ufficio di segreteria della direzione, alla sorveglianza, disciplina ed istruzione del personale di bassa forza ed invigila con cura speciale alla nettezza ed al buon assetto tanto del materiale quanto dei locali dello stabilimento.

Il medico di 1ª classe oltre alle suindicate attribuzioni, ha pure l'incarico del servizio sanitario presso la compagnia di disciplina della regia marina, di cui tratta il regio decreto 8 aprile 1888 che istituisce la compagnia medesima.

Art. 6. Agli ufficiali come sopra destinati presso l' ospedale succursale è assegnata l'indennità stabilita dall'annessa tabella firmata d'ordine Nostro dal ministro della marina, da sostituirsi a quella unita al regio decreto del 26 luglio 1888.
Ordiniamo ecc. — Spezia, addì 13 agosto 1889.

UMBERTO
B. Brin.

TABELLA

delle indennità annue assegnate al personale sanitario, amministrativo e farmaceutico dell'ospedale succursale della regia marina all'isola della Maddalena.

Medico capo.	Direttore . . .	L. 600
Medico di 1ª classe . . .	Curante	„ 400
Medico di 2ª classe . . .	id.	„ 300
Commissario di 2ª classe .	Contabile . . .	„ 300
Farmacista	id.	„ 300

Note. — 1° Qualora gli ufficiali suindicati non potessero fruire di alloggio gratuito, essi non avranno diritto ad alcuna speciale indennità per tale titolo.

2° Il medico di 2ª classe dovendo prestare servizio anche alla compagnia di disciplina, esso percepirà l'annua indennità di lire 300, stabilita dal regio decreto 8 aprile 1888, restando esclusa quella di egual somma fissata dalla presente tabella.

3° Il personale della categoria infermieri addetto alla compagnia di disciplina dovrà eziandio concorrere nel servizio dell' ospedale succursale.

Spezia, li 13 agosto 1889.

Visto d'ordine di S. M.
Il ministro della marina
B. Brin;

6419) Regio Decreto che dà piena ed intera esecuzione all' accordo concluso fra l'Italia e la Cina per regolare la condizione della donna ivi maritata.

8 settembre 1889.

UMBERTO 1. RE D'ITALIA ec.

Visto l'articolo 5 dello Statuto fondamentale del Regno; Sentito il consiglio dei ministri; Sulla proposta del Nostro presidente del consiglio, ministro ad interim degli affari esteri e del Nostro ministro di grazia e giustizia e dei culti; Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Piena ed intera esecuzione sarà data all' accordo concluso fra l' Italia e la Cina mediante scambio di note in data dei 22 gennaio e 24 febbraio 1889 fra la Nostra legazione di Shangai e il Tsung-li Yamen, ed inteso a determinare conformemente ad analogo accordo già stabilito fra la Germania e la Cina ed in armonia con lo spirito della legge italiana, la nazionalitá della donna cinese che sposa un italiano e della donna italiana maritata ad un cinese.

Ordiniamo ecc. — Torino, addì 8 settembre 1889.

UMBERTO
F. CRISPI
G. ZANARDELLI

(Allegato)

ACCORDO

preso fra il Tsung-li-Yamen ed il ministro di Germania in Pechino circa la giurisdizione da ammettersi nei matrimoni fra sudditi tedeschi e cinesi.

Presso tutte le nazioni è costume che una donna maritata si consideri come appartenente alla nazionalità del suo marito e come soggetta alla stessa giurisdizione cui esso appartiene. Nella Cina sembra che esista il medesimo costume; almeno vi si dice che “ una donna che prende marito segue il suo marito ”.

Dimande essendo state ultimamente rivolte in varie occasioni dai consolati alla legazione circa la posizione che occupa la moglie cinese di un tedesco relativamente alla giurisdizione cui va soggetta, sembra desiderabile che questo punto sia stabilito e sarà ugualmente conforme al modo di pensare straniero ed al cinese se si dichiarerà che la moglie cinese deve essere soggetta alla medesima giurisdizione sotto la quale il suo marito è posto, purchè le autorità germaniche abbiano previamente informato le autorità cinesi della conchiusione del matrimonio.

In quei casi in cui, fino al momento presente, questo avviso sia stato omesso, sarà sufficiente che sia data questa informazione, dopo che il Tsung-li-Yamen e la legazione sono venuti ad una intesa circa il punto principale della quistione.

Nel caso di un matrimonio fra un tedesco ed una donna cinese, senza che ne sia stata informata la competente autorità, se una querela è avanzata contro la donna cinese, l' inchiesta giudiziaria e la decisione nella materia rimarranno di competenza delle autorità cinesi.

Se la donna cinese ha commesso un delitto prima del suo

matrimonio e sposa un tedesco per sottrarsi alla punizione, scoperta che sia questa circostanza, l'istruzione ed il giudizio in tale affare rimarranno, anche dopo il matrimonio, di competenza delle autorità cinesi.

Una donna tedesca che sposasse un suddito cinese, conformemente al dettame che una donna segue il suo marito, sarà anch' essa soggetta alla stessa giurisdizione sotto cui è posto il di lei marito.

NOTA *del regio ministro in Shanghai al Tsung-li-Yamen.*

Shangai, 22 gennaio 1889.

L' inviato straordinario e ministro plenipotenziario di S. M. il Re d' Italia ha l' onore d' informare S. A. il principe Ch-ing e le LL. EE. i ministri del Tsung-li-Yamen che il governo d' Italia ha avuto conoscenza degli accordi stipulati dal Tsung-li-Yamen con la legazione di Germania, nel mese di maggio ultimo, relativamente ai matrimoni misti tra sudditi cinesi ed alemanni. Il governo italiano approva interamente il principio giuridico da cui questi accordi sono stati inspirati, e intende fare e fa piena adesione ai medesimi in quanto riflette tali matrimoni tra sudditi cinesi e italiani; cioè:

Se una donna cinese sposa un suddito italiano, essa sarà sottoposta alla stessa giurisdizione sotto cui trovasi suo marito, purchè le autorità italiane informino le autorità cinesi dell' avvenuto matrimonio:

Se questa informazione non è data e una querela sia sporta contro la donna cinese, moglie d' un suddito italiano, l' inchiesta giudiziaria e la decisione apparterranno alle autorità cinesi;

Se si scopra e si constati che una donna cinese avrà commesso un reato prima del matrimonio ed avrà sposato un suddito italiano per scansare la punizione, essa sarà perseguìta e giudicata, anche dopo il matrimonio, dalle autorità cinesi;

Una donna italiana, che sposi un suddito, cinese, sarà a sua volta sottoposta alla stessa giurisdizione sotto cui trovasi suo marito.

Il ministro d' Italia prega il principe Ch-ing e i ministri del Yamen di prendere nota di questa comunicazione e di volergliene dare atto.

Egli profitta, ecc.

NOTA *del Tsung-li-Yamen al regio ministro in Shanghai.*

Pechino, 24 febbraio 1889.

(25° giorno, 1° mese, 15° anno kuang-hsu)

Abbiamo l'onore di accusare ricevimento della nota in data 22 gennaio 1889, con la quale V. E. c'informava che il governo italiano approva interamente il principio giuridico degli accordi stipulati dal Tsung-li-Yamen colla legazione di Germania relativamente ai matrimoni misti fra sudditi cinesi e tedeschi, e che intende fare completa adesione a quell'accordo per ciò che concerne simili matrimoni tra sudditi cinesi ed italiani.

Abbiamo l'onore di rispondere a V. E. che le norme proposte da Lei per i matrimoni misti tra sudditi cinesi ed italiani sono assolutamente identiche a quelle sanzionate pei matrimoni misti tra sudditi cinesi e tedeschi, e dichiariamo di acconsentire di buon Grado a questo accordo. Il nostro Yamen darà le necessarie istruzioni alle autorità provinciali per assicurarne l'esecuzione.

Approfittiamo, ecc.

(Seguono le firme dei ministri del Tsung-li-Yamen).

6420) REGIO DECRETO dei 17 settembre 1889, con cui il vice console di 1ª categoria presso il regio consolato di Beirut con obbligo di risiedere a Damasco, è trasferito in Tripoli di Soria.

6421) REGIO DECRETO dei 9 settembe 1889, che istituisce un regio ginnasio nella città di Sezze.

6422) REGIO DECRETO degli 8 settembre 1889, che converte in governativi il ginnasio, la scuola tecnica ed il convitto di Tivoli.

6423) REGIO DECRETO del 29 agosto 1889 che approva il regolamento organico della regia scuola superiore di agricoltura in Portici.

6424) REGIO DECRETO dell'8 settembre 1889 che autorizza la vendita di beni dello Stato pel complessivo valore di stima di lire 8,422,95.

6425) REGIO DECRETO del 29 agosto 1889 che istituisce in Cerignola (Foggia) una scuola pratica di agricoltura.

6426) Regio Decreto dell'8 settembre 1889 che apre concorsi a premi fra le aziende vinarie e private nelle provincie di Cuneo, Udine, Porto Maurizio, Piacenza, Siena, Bari delle Puglie, Lecce, Napoli, Reggio Calabria e Caltanissetta.

6427) Regio Decreto che istituisce presso il ministero degli affari esteri un fondo speciale per assegni straordinari alle vedove e orfani degl'impiegati di 1ª categoria dell'amministrazione centrale, delle legazioni e dei consolati non aventi diritto a pensione di riposo.

8 Settembre 1889

UMBERTO I. RE D'ITALIA ec

Ritenuto che presso il Ministero degli affari esteri esiste una somma frutto di oblazioni che generosi funzionari hanno offerto allo scopo di istituire un fondo di soccorso per le vedove ed orfani dei loro colleghi; Considerando che importa oramai di stabilire norme positive per la conservazione, aumento ed amministrazione di quel fondo e per la distribuzione dei relativi sussidi; Sentito il consiglio di Stato; Sulla proposta del presidente del consiglio, Nostro ministro segretario di Stato per l'interno e ad interim per gli affari esteri; Abbiamo decretato e decretiamo.

Art. 1. È istituito presso il ministero degli affari esteri un fondo speciale per assegni straordinari alle vedove ed orfani degli impiegati di 1ª categoria dell'amministrazione centrale, delle legazioni e dei consolati che non abbiano diritto ad un trattamento di pensione.

Art. 2. Il fondo è costituito delle somme finora raccolte e da quelle che saranno in seguito offerte.

Le nuove offerte, un quinto della rendita annua e qualunque altro provento straordinario, saranno destinati in aumento del capitale del fondo.

Il rinvestimento di queste somme sarà fatto in rendita consolidata italiana.

Art. 3. Il consiglio del Ministero degli affari esteri è l'amministratore dell'istituzione. Il cassiere del ministero stesso n'è il tesoriere.

Art. 4. Gli assegni che si accordano sul fondo sono di due sorta, ordinari (annuali e semestrali) e straordinari.

Gli assegni ordinari non possono eccedere la somma di lire 600 annue e rispettivamente di lire 300 quelli semestrali.

Questi assegni possono essere riconfermati quando perdurino le circostanze che ne determinano la concessione.

Gli assegni straordinari non possono superare in alcun caso le lire 300.

Le due categorie di assegni non potranno mai cumularsi sulla stessa persona.

Art. 5. La concessione degli assegni ordinari avrà luogo a favore delle persone indicate nell' articolo 1° nell' ordine seguente:

1° vedove con figli minorenni;

2° figli minorenni;

3° vedove senza figli;

4° genitori che non abbiano altri figli in grado di somministrare loro mezzi necessari di sussistenza.

Art. 6. La concessione degli assegni straordinari potrà seguire a favore dei fratelli e sorelle dei funzionari defunti.

Tali assegni non potranno venir concessi più d'una volta nello stesso anno.

Art. 7. Le domande tanto per assegni ordinari quanto per assegni straordinari dovranno essere presentate al Ministero degli affari esteri coi necessari documenti, nel mese di maggio.

Art. 8. Il consiglio del Ministero si radunerà in via ordinaria due volte all'anno e cioè nella seconda metà dei mesi di giugno e dicembre per decidere sulle presentate domande: approvare il bilancio preventivo ed il conto consecutivo del fondo, ed in via straordinaria ogniqualvolta il suo presidente lo giudichi necessario.

Ordiniamo ecc. Torino, addì 8 settembre 1889.

UMBERTO
F. Crispi

6428) Regio Decreto del 28 luglio 1889 che estende il comune di Diano Marina (Porto Maurizio) le disposizioni contenute negli articoli 12, 16 e 17 della legge 15 gennaio 1885, numero 2892 (serie 3.)

6429) Regio Decreto del 24 settembre 1889 che accorda al consorzio della Bealera del Molino nel comune di Scarnafigi (Cuneo) la facoltà di riscuotere il contributo dei soci coi privilegi fiscali.

6430) Regio Decreto dell'8 settembre 1889 che modifica l'elenco delle strade provinciali in provincia di Novara.

6431) Regio Decreto del 14 luglio 1889 che istituisce per la biblioteca Palatina di Parma, una sezione di musica che avrà sede nel regio conservatorio di musica di questa città.

6432) Regio Decreto dell'8 settembre 1889 che aggiunge allo elenco delle strade provinciali di Milano quella di S. Colombano per Graffignana a S. Angelo.

6433) Regio Decreto portante norme pel conferimento della libera docenza.

9 settembre 1889

UMBERTO I RE D'ITALIA ecc.

Veduta la legge 13 novembre 1859, n. 3725, sull' ordinamento della pubblica istruzione; Considerando come sia conveniente che in tutte le università e negli istituti d'istruzione superiore del Regno segnansi norme uniformi negli esami di abilitazione all' insegnamento privato; Considerando come a tener alto il prestigio della istituzione della libera docenza, giovi quando venga conferita per titoli, un giusto rigore che dia sicura guarentigia delle idoneità di coloro che la domandano; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica. Abbiamo decretato e decretiamo.

Art. 1. Negli esami di abilitazione alla privata docenza si seguiranno le norme stabilite dal regolamento universitario approvato col decreto luogotenenziale 20 ottobre 1860, n. 4373.

Art. 2. per il conferimento dell'abilitazione alla privata docenza per titoli, il parere favorevole del consiglio superiore di istruzione pubblica richiesto dall'art. 96 della legge 13 novembre 1859, n. 3725, dovrà essere dato a maggioranza di due terzi dei consiglieri presenti.

Ordiniamo ecc. Monza, addì 9 settembre 1889.

UMBERTO
P. Boselli

6434) Regio Decreto del 14 settembre 1889 che sospende l'esecuzione della disposizione contenuta nell'articolo 12 del regio decreto 10 maggio 1887, n. 4484 (serie 3.), per gli esami di idoneità al grado di contabile nell' amministrazione carceraria.

6435) Regio Decreto del 24 settembre 1889 che sopprime presso l'istituto tecnico-nautico di Savona le sezioni di capitano di gran cabotaggio e di lungo corso.

6436) Regio Decreto del 19 settembre 1889 che autorizza la frazione di Pinzano nel comune di Limbiate, in provincia di Milano ad aggiungere all' attuale sua denominazione la qualifica di Milanese.

6437) Regio Decreto del 1° ottobre 1889 che istituisce un secondo posto di notaro nel comune di Ventimiglia Sicula.

6438) Regio Decreto che modifica l'articolo 1° del regio decreto 1° agosto 1889, n. 6344 (serie 3.), relativo alle norme per la nomina dei vice segretari di ultima classe nella carriera di ragioneria nelle intendenze di finanza.

30 settembre 1889

UMBERTO I. RE D'ITALIA ecc.

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari del tesoro; Sentito il consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. All'art. 1° del Nostro decreto 1° agosto 1889, n. 6344 è sostituito il seguente:

Gli impieghi di vice segretario di ultima classe nella carriera di ragioneria nelle intendenze di finanza sono conferiti mediante esame di concorso.

Potranno tuttavia prima che sia aperto il concorso o dopo la nomina dei concorrenti approvati, essere nominati vice segretari di ragioneria di ultima classe i ricevitori del registro, i volontari demaniali riconosciuti idonei a sostenere reggenti di uffici di registro e gli aiuti agenti delle imposte dirette.

Però la nomina degli aiuti agenti e dei volontari demaniali è subordinata alla condizione che non siano stati in passato riprovato nei rispettivi esami di passaggio al posto di agente o di ricevitore del registro, o di vice segretario nelle carriere amministrative o di ragioneria.

Ordiniamo ecc. Monza, addì 30 settembre 1889.

UMBERTO
Giolitti

6439) Regio Decreto del 9 ottobre 1889 che istituisce un archivio notarile mandamentale nel comune di Bivona.

6440) Regio Decreto che approva il regolamento pei ginnasi e licei del Regno.

24 settembre 1889.

UMBERTO I. RE D'ITALIA ecc.

Vedute le leggi vigenti sulla pubblica istruzione; Vedute le osservazioni e i pareri delle potestà scolastiche, del colle-

gio degli esaminatori, del consiglio superiore di pubblica istruzione; Udito il parere del consiglio di Stato; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo.

Art. 1. È approvato il regolamento per i ginnasi e i licei unito al presente decreto e firmato d'ordine Nostro dal suddetto ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione.

Art. 2. Sono abrogati il regolamento per i concorsi alle cattedre dei licei e dei ginnasi approvato col regio decreto 30 novembre 1864, n. 2043; il regolamento per i ginnasi e i licei approvato col regio decreto 23 ottobre 1884, n. 2737 (serie 3) il regio decreto 13 gennaio 1887 n. 4289 (serie 3): il regio decreto 27 maggio 1888; le modificazioni al regolamento e ai programmi dei ginnasi e dei licei approvate col regio decreto 24 ottobre 1888, e ogni altra disposizione concernente le materie del presente regolamento.

Ordiniamo ecc. Monza, addì 24 settembre 1889.

UMBERTO
P. Boselli.

REGOLAMENTO
PER I GINNASI E I LICEI

Capo I.

Disposizioni generali

Art. 1. L'insegnamento classico comprende le discipline prescritte dalla legge 13 novembre 1859 e dalla legge 10 febbraio 1861. Esso s'imparte nel ginnasio inferiore per tre anni nel ginnasio superiore per due nel liceo per tre.

E, inoltre, obbligatorio, salvo il disposto dell'articolo 52, l'insegnamento della ginnastica, secondo la legge 7 luglio 1878 e il regolamento per l'esecuzione di essa.

Art. 2. Alle materie d'insegnamento, obbligatorie pel ginnasio inferiore, possono in questo aggiungersi come facoltative: 1. la lingua francese nelle provincie del regno, nelle quali non è prescritta per legge, 2° il disegno.

L'istituzione di queste due cattedre è deliberata, con le norme di legge, dal municipio in cui ha sede il ginnasio, e la rispettiva spesa è a suo carico. La nomina dei due insegnanti spetta al Ministero.

I due insegnanti hanno le stesse attribuzioni e gli stessi obblighi degli altri.

Art. 3. I programmi delle materie d'insegnamento, obbligatorie e facoltative, sono stabiliti con decreto regio. L'orario è annesso al presente regolamento.

Art. 4. Il ginnasio deve possedere una piccola biblioteca pei bisogni della scuola, le carte murali necessarie per la geografia, i modelli pel disegne, e, se non v'è gabinetto, una collezione di quadri murali per l'insegnamento della storia naturale. Il liceo, oltre la biblioteca e le carte murali per la geografia, deve possedere un sufficiente museo di storia naturale e un gabinetto di chimica e fisica.

Art. 5. Nessuna classe può avere più di quaranta alunni. Quando il numero degli alunni sia maggiore, la classe vien divisa in due o più sezioni.

Appena chiusa l'iscrizione, il capo dell'istituto notifica il numero degli iscritti al provveditore, il quale farà al Ministero, quando occorra, le opportune proposte per la divisione delle classi.

Art. 6. Le lezioni sono giornalmente divise in due periodi con un intervallo che è stabilito, per la stagione invernale e per l'estiva, dal consiglio provinciale scolastico. Le materie d'insegnamento sono alternate, quanto più è possibile, tra loro. La durata di ciascuna lezione è da un'ora a un'ora e mezzo.

L'orario dell'istituto è compilato dal preside o direttore udito il collegio dei professori, ed è approvato dal consiglio provinciale scolastico.

Art. 7. L'orario assegnato nel regolamento a ciascuna disciplina non può essere nè accresciuto, nè diminuito, nè in maniera alcuna variato.

Quando più discipline, o più parti di una disciplina che abbiano orario distinto, sono assegnate a un sol professore, è vietato assolutamente confondere insieme gli orari o distrarre qualsiasi porzione dell'uno in aumento dell'altro.

Art. 8. L'anno scolastico dura dieci mesi dal 1° di ottobre a tutto il 31 di luglio; le lezioni durano dal 16 di ottobre a tutto il 30 di giugno.

I giorni degli esami di ammissione e promozione sono fissati per ciascun ginnasio e liceo dal capo dell'istituto; quelli degli esami di licenza, così dal ginnasio inferiore come dal ginnasio superiore, sono fissati per ciascuna provincia dal provveditore agli studi; quelli degli esami di licenza liceale sono fissati per tutto il regno dal ministero.

Gli esami, sia di ammissione e promozione, sia di licenza non possono mai cominciare avanti al 1° di luglio, e per la sessione autunnale non devono terminare dopo il 15 di ottobre. Ove in qualche istituto non siano terminati il 15 del

detto mese, il preside o direttore deve darne avviso, con le debite giustificazioni, al provveditore, il quale ne informerà il Ministero.

Art. 9. Sono giorni di vacanza:

1. Tutti i giorni festivi riconosciuti dallo Stato, cioè, le domeniche, il giorno di Ognissanti, della Concezione, di Natale, il primo dell'anno, il giorno dell'Epifania, dell'Ascensione del Corpus Domini, degli apostoli Pietro e Paolo, del santo patrono;

2. la commemorazione dei morti;

3. l'anniversario della morte del Re Vittorio Emanuele II;

4. il giorno natalizio di S. M. il Re;

5. il giorno natalizio di S. M. la Regina;

In fine sono assegnati complessivamente 16 giorni di vacanza per le feste di Natale, Carnevale e Pasqua, da ripartirsi in ogni provincia, dal consiglio provinciale scolastico.

Art. 10. Il provveditore, attenendosi al disposto degli articoli 8 e 9, prima del cominciamento dell'anno scolastico pubblica il calendario per la sua provincia, inviandone un esemplare al Ministero. Un esemplare deve stare affisso nell'interno di ogni istituto scolastico, e i rispettivi capi ne curano l'esatta osservanza.

Capo II.

Collegio dei professori

Art. 11. In ogni ginnasio e in ogni liceo è un collegio composto di tutti gli insegnanti. Esso è convocato e presieduto dal preside o direttore e, in sua assenza, dal professore, che, giusta il penultimo capoverso dell'articolo 24 e il secondo capoverso dell'art. 26, è designato a farne le veci. Il più giovane d'età fra i professori è segretario del collegio.

Il maestro di ginnastica interviene alle adunanze del collegio quando si abbiano a trattare cose attinenti al suo ufficio ed ogni altra volta che sia invitato dal capo dell'istituto. Quando si tratta di cose attinenti al suo ufficio, ha voto deliberativo.

Art. 12. Le adunanze del collegio sono ordinarie e straordinarie. Nelle une e nelle altre si possono trattare soltanto le proposte messe all' ordine del giorno, che è stabilito dal presidente e comunicato, nell' avviso di convocazione, a ciascuno dei componenti il collegio. Su domanda scritta di due professori e presentata avanti che sia spedito l'avviso di convocazione, il presidente aggiunge all'ordine del giorno le loro proposte.

Art. 13. La discussione delle proposte indicate nella convocazione di un adunanza, sia ordinaria, sia straordinaria, può farsi anche in più tornate consecutive.

Per la validità delle deliberazioni è necessario che sia presente la maggioranza dei componenti il collegio.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza di voti tra i presenti e con votazione palese; salvo che si tratti di persone ovvero che il presidente disponga o due professori chiedano che si faccia votazione segreta.

A parità di voti prepondera il voto del presidente.

Art. 14. Spetta al capo dell'istituto seguire le deliberazioni del collegio. Egli può, se lo crede necessario, sospenderne la esecuzione sotto la sua responsabilità, dandone avviso al provveditore subito, e al collegio nella susseguente adunanza. Il collegio può determinare che si eseguisca la deliberazione rimasta sospesa, se non sia intervenuta una decisione; contraria ad essa, dell'autorità scolastica superiore.

Art. 15. Le adunanze ordinarie del collegio dei professori sono tre:

La prima, al cominciare dell'anno scolastico, per discutere su l'orario delle lezioni, scegliere i libri di testo, coordinare i vari insegnamenti, ripartirne le materie secondo l'articolo 43, provvedere alla disciplina interna dell'istituto, eleggere il bibliotecario e distribuire fra i gabinetti e la biblioteca l'annua dotazione assegnata dal Ministero o dagli enti locali;

La seconda, alla fine di giugno, per dichiarare quali alunni non siano da ammettere agli esami secondo gli articoli 59 e 79, e quali meritino di essere promossi senza esame in virtù dell'articolo 87;

La terza, chiusa che sia la sessione estiva degli esami, per conferire su i risultamenti di essi, per assegnare, secondo il disposto dell'articolo 60, i premi per firmare i registri.

Nelle tre adunanze, oltre gli oggetti per ciascuna di esse tassativamente indicati in questo articolo, se ne possono trattare anche altri quando nell'avviso di convocazione siano messi all'ordine del giorno.

Art. 16. Il capo dell'istituto può convocare il collegio, sia del liceo, sia del ginnasio, in adunanza straordinaria ogni volta che creda utile il farlo.

È suo obbligo riunire altresì il collegio, quando due professori gliene facciano domanda in iscritto, e mettere all'ordine del giorno le proposte da esse indicate.

Art. 17. Dove liceo e ginnasio sono uniti, il presidente convoca i due collegi insieme nella prima delle tre adunanze ordinarie, di cui all'articolo 15, e, se lo stimi opportuno, anche nelle altre, sia ordinarie, sia straordinarie. Il verbale delle adunanze, in tali casi, è compilato dal segretario del liceo.

Art. 18. I verbali delle adunanze, oltre all'ordine del giorno devono riferire con precisione i motivi e il tenore di ciascuna deliberazione e il numero dei voti favorevoli e contrari.

Si registrano in un libro a pagine numerate; sono approvati o nella tornata stessa o nella successiva; sono sottoscritti dal presidente e dal segretario. Il libro dei verbali è firmato dal presidente in ciascuna pagina, e in fine con la indicazione del numero delle pagine di cui è composto. Ciascuno di questi libri si conserva nell'archivio dell'istituto.

Capo III.

Presidi e direttori

Art. 19. I presidi dei licei e i direttori dei ginnasi sono scelti, ordinariamente, tra i professori titolari, e sono promossi secondo le norme contenute nel regio decreto 25 settembre 1887.

Nei licei e nèi ginnasi l'incarico della presidenza o direzione può esser dato a un professore dell'istituto.

Dove liceo e ginnasio sono uniti, l'istituto è retto da una sola persona. In tal caso l' incarico della presidenza deve esser dato a un professore del liceo.

Dove liceo e ginnasio sono divisi, il preside o direttore se non ha insegnamento proprio, è tenuto, come i professori (art. 41), a prestarsi per le supplenze nelle discipline pel cui insegnamento possieda l'abilitazione legale.

Art. 20. Il capo dell' istituto cura la buona conservazione dell'edificio e della suppellettile scientifica e non scientifica, e tiene regolare inventario di tutti gli oggetti a lui consegnati.

Art. 21. Tiene un protocollo per tutti gli atti d'ufficio; cura che le carte siano ordinate, classificate e custodite nell'archivio; conserva nell'archivio le prove scritte degli esami e, sino al termine dell'anno, i lavori scolastici corretti dai professori.

Deve, inoltre, tenere in ordine, separatamente, i seguenti registri:

1° dello stato personale degli insegnanti con l' indicazione precisa dei titoli d'idoneità, della nomina e degli stipendi, come pure degli altri uffici che ebbero o hanno; al qual uopo gl'insegnanti devono presentargli i documenti necessari;

2° delle lezioni fatte per supplenza e delle assenze degl'insegnanti, specificando se queste siano giustificate o no;

3° degli alunni, divisi per classe, con l' indicazione: *a*) della data e del luogo di nascita, del nome dei genitori, degli studi fatti, dell'abitazione, del nome di chi tiene le veci dei parenti; *b*) dei loro meriti e demeriti, informando n c

bisogno, le famiglie e i rettori dei convitti; *c*) delle medie bimestrali da essi riportate in ciascuna disciplina e nella condotta; *d*) degli esami di promozione;

4° degli esami di ammissione;

5° degli esami di licenza dal ginnasio inferiore.

6° degli esami di licenza dal ginnasio superiore;

7° degli esami di licenza dal liceo;

8° delle tasse, con l'indicazione: *a*) della data del pagamento; *b*) delle esenzioni; *c*) delle restituzioni.

In questi registri, che non possono mai essere portati fuori dell'istituto, non devono farsi raschiature. Occorrendo variazione, il capo dell'istituto lo avvalora con la sua firma.

Nei registri d'esame e in quello delle medie bimestrali il capo dell'istituto segna distintamente, e sempre in lettere, le classificazioni attribuite a ciascun alunno per le prove scritte e per le prove orali.

Art. 22. Il capo dell'istituto manda in tempo debito al provveditore i prospetti delle tasse pagate dagli alunni e delle propine dovute agli esaminatori. Manda pure all' intendenza di finanza la nota nominativa per il pagamento degli stipendi al personale addetto all' istituto, secondo le disposizioni del regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 23. Coll'aiuto di tutti gl'insegnanti veglia sul buon andamento dell'istituto, e n'è responsabile.

Interviene di quando in quando alle lezioni dei professori per osservare come l'insegnamento procede nelle sue parti, se i programmi sono regolarmente svolti o se si seguono le norme fissate dal collegio dei professori. Rivede, quando lo stimi opportuno, i lavori degli alunni corretti dagl'insegnanti. Per accertarsi del profitto degli alunni può sottoporli a speciali esperimenti scritti ed orali.

Art. 24. Assiste all'ingresso e all'uscita degli alunni dallo istituto; legge nelle classi le medie bimestrali dando agli scolari avvertimenti opportuni; le notifica alle famiglie e ai rettori dei convitti; applica le pene secondo l'articolo 59; nell'ora da lui prescelta dà udienza ai parenti degli alunni; corrisponde col Ministero per via del provveditore, salvo casi urgenti, nei quali però deve contemporaneamente darne a lui notizia; tratta direttamente con la provincia, col municipio e con qualsiasi altro ente morale, di quanto si riferisce alle spese dalla legge a tali enti attribuite; interdice, se il provvedimento non può essere differito, l'accesso nell'istituto ai professori che fossero cagione di disordini, riferendone subito al provveditore.

Dà notizia al provveditore delle assenze dei professori e di qualsiasi altra loro mancanza.

Se è impedito da legittima causa, può fino a tre giorni

farsi rappresentare da uno dei professori dell'istituto dandone notizia al provveditore. Negli altri casi deve rivolgersi al provveditore stesso proponendone il supplente.

Non può accettare alcun incarico fuori dell'istituto senza il permesso del provveditore agli studi.

Art. 25. Alla fine dell'anno scolastico manda al ministero col provveditore, una relazione generale su l' andamento didattico e disciplinare dell'istituto e su i bisogni di esso, dando anche notizia dell'opera e dei desideri degl'insegnanti.

Sopra invito del provveditore manda a lui i cenni riservati sugli insegnanti. Alle persone incaricate d'ispezionare l'istituto dà tutte le indicazioni di cui è richiesto, e fa vedere, occorrendo, anche tutti i registri.

Art. 26. Per gravi e urgenti bisogni di famiglia il capo dell'istituto può concedere ai professori un permesso fino a cinque giorni, disponendo per la supplenza e informandone il provveditore.

Per gli stessi motivi il provveditore può concedere ai capi degli istituti e ai professori un permesso fino a dieci giorni, disponendo per la supplenza e informandone il ministero.

Questi permessi non si concedono durante gli esami, e durante l'anno scolastico non possono eccedere per la stessa persona i giorni sopraindicati.

Trattandosi di congedi più lunghi tanto pei capi degl' istituti, quanto pei professori, l' interessato ne fa domanda per via gerarchica al Ministero.

Capo IV.

Insegnanti.

Art. 27. Gl' insegnanti nei ginnasi e ne' licei sono titolari, reggenti, incaricati. La nomina dei titolari si fa un decreto regio; per decreto ministeriale quella dei reggenti e degli incaricati.

I reggenti possono essere nominati per uno o due o tre anni al più; per un solo anno gl' incaricati. Gli uni e gli altri possono, sempre entro i termini suddetti, essere cofermati in ufficio.

Art. 28. Le nomine degl' insegnanti si fanno per concorso, o generale per tutte le cattedre vacanti o speciale per una cattedra di un determinato istituto; quando il ministro non usi della facoltà concessagli dagli articoli 210 e 213 della legge 13 novembre 1859.

Il concorso generale si fa per nominare insegnanti al gra-

do di reggente; il concorso speciale si fa per nominare insegnanti al grado di reggente o di titolare, secondo è stabilito nell' avviso ministeriale.

Il concorso, sia generale sia speciale, può essere bandito per titoli o per titoli e per esame.

Art. 29. L' aspirante alla cattedra o alle cattedre per le quali fu aperto il concorso, deve presentarne in tempo, debito, al Ministero domanda regolare, corredata dei documenti richiesti dall' arrivo e di una narrazione ove egli espone in modo particolareggiato l' istruzione ricevuta, gli studi preferiti, gli uffici sostenuti e l' insegnamento o gl' insegnamenti ai quali crede essere idoneo; e deve in tutto conformarsi alle prescrizioni dell' avviso di concorso.

Art. 30. A giudicare i concorsi il ministro nomina speciali commissioni composte ciascuna di non meno di cinque persone.

Art. 31. È ufficio della commissione giudicatrice: 1° dichiarare non ammessi al concorso gli aspiranti a cui manca il titolo legale di abilitazione all' insegnamento o alcuno degli altri documenti necessari secondo le norme stabilite nell' avviso di concorso e nelle istruzioni ministeriali, e dichiarare ammessi al concorso quelli che sono forniti del titolo legale di abilitazione e degli altri documenti richiesti; 2° graduare per ordine di merito i candidati ammessi al concorso; 3° designarli alla cattedra.

Art. 32. Nel concorso per titoli la commissione, graduando i candidati ammessi al concorso, deve tener conto principalmente: 1° dei titoli accademici; 2° di altri concorsi e titoli eventuali; 3° delle pubblicazioni; 4° della prova efficacia didattica educativa, dando a quest' ultimo requisito valore preponderante.

Art. 33. Nel concorso per titoli e per esame il giudizio su i titoli è preliminare, e si fa come nel concorso bandito per titoli soltanto.

All' esame si ammettono i soli candidati, che dal giudizio fatto dalla commissione su i titoli risultino ammessi al concorso.

L' esame si compone di tre prove; cioè: 1° di una prova scritta; 2° di una prova orale; 3° di una lezione; secondo le norme inserite nell' avviso di concorso e nelle istruzioni ministeriali.

Art. 34. Nel concorso, per titoli la commissione procede alla graduazione di merito dei candidati ammessi al concorso, facendo su ciascuno di loro un' apposita votazione segreta, nella quale ogni commissario dispone di dieci punti.

Nel concorso per titoli e per esame, dopo l' ultimo espe-

rimento, procede alla graduazione dei candidati col modo stesso di votazione.

In fine, così nel concorso per titoli come nel concorso per titoli e per esame, designa alla cattedra i candidati che nella graduazione di merito abbiano ottenuto una somma di punti non inferiore a otto decimi, proponendoli nell' ordine risultante della stessa graduazione secondo il numero dei punti ottenuti.

Art. 35. Terminati i suoi lavori, la commissione presenta al ministro, coi verbali delle singole adunanze, una relazione particolareggiata, in cui raccoglie tutto il procedimento tenuto, le ragioni delle deliberazioni prese, un giudizio sommario su ciascuno dei concorrenti e i voti assegnati a ciascuno di essi.

Ogni commissario potrà esprimere nella relazione il suo avviso contrario a quello accolto dalla maggioranza.

La relazione ha effetto legale dopo che il ministro l'abbia approvata.

Fra i designati alla cattedra il ministro ha facoltà di scelta.

Art. 36. La designazione alla cattedra vale soltanto pel concorso in occasione del quale fu fatta; per posteriori vacanze di eguali cattedre o per posteriori concorsi può valere come titolo di particolare considerazione o come documento.

Art. 37. A singole cattedre, vacanti nelle sedi di maggiore importanza, il ministro può provvedere, anzichè per trasferimenti, o valendosi dell' articolo 210 della legge 13 novembre 1859, o mediante concorso ristretto fra gl' insegnanti della disciplina a cui la cattedra vacante appartiene.

Art. 38. I candidati, ai quali, per concorso generale o speciale, è conferita la cattedra, se sono già insegnanti negl'istituti scolastici dello Stato con grado o con stipendio superiori a quelli stabiliti nel concorso, li conservano.

Art. 39. Il ministro può, per motivi di servizio e di disciplina, trasferire presidi, direttori, insegnanti da un istituto ad un altro.

Art. 40. Le promozioni, così da una classe all' altra di reggente come dal grado di reggente a quello di titolare e parimente da una classe all' altra di titolare, si fanno per due terzi in ragione dell' anzianità e per un terzo in ragione del merito, secondo le norme stabilite del regio decreto 25 settembre 1887.

Art. 41. I professori del ginnasio hanno l' obbligo d'insegnare fino a venti ore per settimana; quelli di liceo fino a quindici. Dentro questi limiti gli uni e gli altri, e anche nel ginnasio i professori di liceo, anche nel liceo i professori di ginna-

sio, possono esser chiamati a insegnare, senza compenso, le materie stesse o materie affini, così nelle classi ordinarie come nelle sezioni aggiunte, e a supplire i colleghi assenti.

Quando siamo chiamati ad insegnare per un maggior numero di ore, riceveranno una proporzionata indennità, come prescrive l'articolo 259 della legge 13 novembre 1859, purchè la supplenza o l'incarico duri più di tre giorni consecutivi. Questa indennità è ragguagliata a due terzi dello stipendio di un professore reggente di prima classe nell'istituto cui appartiene l'insegnamento.

Quando non sia possibile provvedere agl'incarichi o alle supplenze coi professori dello stesso istituto, si ricorrerà a professori di altri istituti regii del luogo; o, mancando questi, a professori d'istituti pareggiati, o, da ultimo, a persone estranee all'insegnamento pubblico, che abbiano la legale abilitazione.

Art. 42. Dove il ginnasio è unito al liceo, l'insegnamento scientifico in tutto l'istituto è affidato ai professori del liceo.

Nel liceo, se ad esso non è unito il ginnasio, un sol professore potrà esser chiamato a insegnare fisica e chimica e storia naturale insieme.

Nel ginnasio, quando non è unito al liceo, un sol professore insegnerà matematica, nozioni di scienze naturali e storia naturale.

Art. 43. Tra gl'insegnanti del ginnasio inferiore, come pure tra quelli del ginnasio superiore, possono essere ripartite le discipline secondo che al collegio dei professori parrà più conveniente. Questa ripartizione deve esser fatta in modo, che ciascun professore insegni il numero d'ore stabilito nell'orario alle singole discipline e a ciascuna classe; nè potrà essere messa in atto senza l'approvazione del provveditore.

Salvo il caso contemplato nel capoverso precedente, i professori delle prime due classi del ginnasio inferiore e quelli del ginnasio superiore accompagneranno ciascuno i propri alunni per l'intero biennio.

Art. 44. Ciascun insegnante deve trovarsi nella propria residenza almeno due giorni avanti al principio dell'anno scolastico, e, durante questo, non può risiedere altrove. Egli deve metter l'opera sua per tutti i bisogni dell'istituto fino al compimento degli esami e dei lavori del collegio dei professori.

Art. 45. Ciascun insegnante ha obbligo d'intervenire alle adunanze ordinarie e straordinarie del collegio dei professori; di fare le supplenze ordinate dal capo dell'istituto o dal provveditore; di assistere all'ingresso e all'uscita dei propri alunni; di coadiuvare, per turno, il capo dell'istituto nell'assistere

agli esercizi di ginnastica; di sorvegliare i giovani durante le prove scritte degli esami; di accettare gl' incarichi e uffici che dal capo e dal collegio dell' istituto gli fossero assegnati.

Tiene con ordine i giornali di classe, affinchè chiari appariscano i meriti, i demeriti, le assenze degli alunni e le sommarie indicazioni delle materie spiegate; alla fine di ogni mese consegna al capo dell' istituto i lavori scolastici corretti: alla fine di ogni bimestre gli presenta le medie riportate dai proprii alunni nella condotta e nel profitto, segnatevi distintamente le classificazioni dovute a ciascuno di essi per gli esercizii in iscritto e per gli esercizi a voce; alla fine dell' anno scolastico gli fa per iscritto una relazione particolareggiata sul proprio insegnamento.

Art. 46. Ciascun insegnante è responsabile della disciplina nella sua scuola.

Il professore bibliotecario, i professori di storia e geografia, di fisica e chimica, di storia naturale, il maestro di ginnastica sono responsabili, come il capo dell' istituto, delle carte murali, dei gabinetti, dei libri e degli altri oggetti a loro affidati.

Art. 47. Quando un insegnante sia invitato a prestare temporaneamente l' opera sua in commissioni d' esame o in altri uffici estranei all' istituto, durante l' anno scolastico non può accettare l' incarico senza aver prima ottenuto per iscritto il permesso dal preside o direttore.

Tutte le domande, per concedo o per altro oggetto, che gl'insegnanti dovessero fare all' autorità superiore, sono sempre trasmesse per mezzo del capo dell' istituto, che le invia col suo parere.

Art. 48. Nessun professore può dare lezioni private agli alunni della propria classe, e neppure a quelli delle altre classi dello stesso istituto, se per disposizione di legge o di regolamento sia quindi chiamato ad esaminarli. Agli altri alunni dell' istituto può dar lezioni con l' assenso del preside o direttore.

Il professore, che dà lezioni private a giovani estranei all' istituto, deve presentare in iscritto al provveditore, col mezzo del preside o direttore, i loro nomi, nè può far parte delle commissioni, dinanzi alle quali essi dipoi si presenteranno per essere esaminati.

Nessun professore di scuola governativa o pareggiata può insegnare in istituti privati senza averne prima ottenuto il consenso dal provveditore.

Capo V.

Alunni.

Art. 49. Per gli esami e per l'iscrizione annua gli alunni pagheranno le tasse seguenti:

Per l'esame di ammissione al ginnasio lire cinque;

Per l'iscrizione annua a ciascuna classe del ginnasio inferiore lire dieci;

Per l'iscrizione annua a ciascuna classe del ginnasio superiore lire trenta;

Per l'esame di licenza dal ginnasio superiore lire trenta;

Per l'esame di ammissione al liceo lire quaranta;

Per l'iscrizione annua a ciascuna classe del liceo lire sessanta;

Per l'esame di licenza liceale lire settantacinque.

Art. 50. Il giovane che chiede l'esame di ammissione o l'iscrizione in una classe del ginnasio o del liceo, deve, con l'assenso, verbale o scritto, del padre o di chi ne fa le veci, presentarne al capo dell'istituto domanda in carta legale di 50 centesimi con la fede di nascita e il certificato di vaccinazione o sofferto vajolo, debitamente autenticati, e con la ricevuta del pagamento della rispettiva tassa.

La tassa d'iscrizione annua può essere pagata in due rate eguali; la prima contemporaneamente all'iscrizione, la seconda entro il mese di maggio.

Trascorso questo termine, l'alunno che non ha presentata la quietanza, non è più ammesso alle lezioni, nè agli esami finali.

Art. 51. La tassa per l'esame di ammissione e di licenza dal ginnasio superiore pagata in luglio vale anche per la riparazione nel susseguente ottobre. Ogni altra volta che l'alunno si presenti all'esame, sia di ammissione sia di licenza dal ginnasio, superiore, deve ripagarla.

Art. 52. Il consiglio provinciale scolastico può esentare di anno in anno dalle tasse per l'iscrizione e per l'esame di licenza l'alunno degl'istituti governativi pareggiati, che appartenga a famiglia non agiata, abbia fatto buona prova negli studii e tenuto buona condotta.

La condizione non agiata della famiglia è attestata dal sindaco del luogo dove essa ha domicilio. Il certificato del sindaco dovrà anche indicare il numero delle persone della famiglia e le tasse da essa pagate allo Stato, al comune, alla provincia. La buona prova che l'alunno ha fatta negli studii sarà dimostrata dalla pagella, di cui nel primo capoverso dell'articolo 54, o dal diploma di una delle due licenze ginnasiali; donde apparisca che esso riportò una media generale di

voti non inferiore a otto decimi e l'approvazione in ciascuna disciplina. Per la buona condotta si richiede parimente una media generale non inferiore a otto decimi.

La domanda, corredata dei documenti suddetti, deve esser presentata, col mezzo del capo dell'istituto, al consiglio provinciale scolastico, non più tardi del 20 ottobre per l'esenzione dalla tassa di iscrizione, e non prima del 30 di aprile per l'esenzione dalla tassa dell'esame di licenza.

Art. 53. Hanno diritto alla restituzione della tassa, sia d'iscrizione sia d'esame di ammissione o di licenza, coloro che, avendola già pagata, ne sono poi esentati, o che non hanno cominciato il corso annuale degli studi nell'istituto, o che non si sono presentati all'esame o si sono ritirati dopo la prima prova.

La restituzione si fa sopra domanda del padre, o di chi ne tiene le veci, scritta su carta legale di 50 centesimi. Il capo dell'istituto sul foglio medesimo stende il decreto di restituzione, e con la quietanza lo trasmette all'intendenza di finanza, indicando il nome e cognome della persona che deve ritirare la somma.

Art. 54. L'alunno regolarmente iscritto nei registri del ginnasio o del liceo riceve una pagella, in cui è notato, da principio, il titolo che ne giustifica l'iscrizione, nel mezzo le medie bimestrali, in fine il risultamento degli esami o la promozione in virtù delle medie assegnategli dai professori, secondo gli articoli 21, 45, 83, 84, 87. Senza questa pagella non può frequentare le scuole.

Qualora nel corso dell'anno scolastico lasci l'istituto in cui era iscritto, non può essere accolto in un altro se non presenta la pagella che all'atto dell'iscrizione gli fu data. In questo caso la pagella deve portare, oltre l'indicazione delle tasse pagate e delle medie bimestrali pel tempo trascorso, la dichiarazione del preside o direttore dell'istituto, da cui l'alunno è uscito, che nulla osta per il suo passaggio ad altro ginnasio o liceo.

Art. 55. L'alunno, che senza legittime ragioni di salute o di famiglia fosse uscito, dopo il secondo bimestre, dall'istituto e al principio del seguente anno scolastico volesse rientrarvi, non potrà essere ammesso ad altro esame che a quello a cui sarebbe stato regolarmente ammesso se rimaneva nell'istituto. Quando egli per legittime e comprovate ragioni abbia superato quell'esame in altro istituto regio o pareggiato, l'esame stesso gli varrà anche per l'istituto donde era uscito.

Art. 56. Tutti gli alunni devono trovarsi nell'istituto il giorno prefisso a cominciamento delle lezioni. Dopo che le lezioni sono cominciate, nessuno potrà essere iscritto senza

permesso del provveditore, al quale si dovrà presentare la domanda con i documenti legali che giustifichino il ritardo.

Art. 57. Ogni alunno deve frequentare tutti gl' insegnamenti obbligatori della classe cui appartiene, salvo il disposto dell' articolo 94.

Anche gl' insegnamenti facoltativi, dei quali all' art. 2, per l' alunno che vi si è iscritto divengono obbligatori al pari degli altri.

A nessuna classe del ginnasio nè del liceo sono ammessi uditori.

Occorre speciale dichiarazione del padre o di chi ne tiene le veci, perchè un alunno sia esentato dalla ginnastica; e in carta legale di 50 centesimi se ne deve far domanda corredata dei documenti opportuni, per via gerarchica, al provveditore Se l' esenzione è chiesta per motivi di salute, potrà essere conceduta dal provveditore quando per attestato medico sia provato che tale esercizio torna dannoso all' alunno; se è chiesta per altri motivi, decide il consiglio provinciale scolastico.

Art. 58. L' alunno che abbia fatto una o più assenze, per rientrare nella classe deve giustificarle al capo dell' istituto con dichiarazione orale o scritta del padre o di chi ne fa le veci.

Per ogni assenza dalle lezioni non giustificata i professori segneranno zero in condotta.

Incominciata la lezione, nessun alunno potrà entrare in classe senza il permesso del capo dell'istituto.

Art. 59. L' alunno che manca ai suoi doveri è punito, secondo la gravità della mancanza:

a) con nota di negligenza o di cattiva condotta nel giornale della scuola;

b) con privata ammonizione del preside o direttore;

c) con l' allontanamento dalla lezione per ordine del professore, che deve subito darne avviso al capo dell'istituto;

d) con ammonizione del preside o direttore, dinanzi alla classe o dinanzi al collegio dei professori;

e) con sospensione dalle lezioni fino a cinque giorni per disposizioni del capo dell'istituto, e fino a dieci per deliberazione del collegio dei professori;

f) con l'esclusione dagli esami della prima sessione;

g con l'esclusione dagli esami di ambedue le sessioni e quindi con la perdita dell'anno;

h) con l' espulsione dall'istituto.

Delle pene *a)* *b)* *c)* *d)* *e)* si terrà conto speciale delle medie bimestrali della condotta.

Le pene *f)* *g)* *h)* devono essere inflitte dal collegio dei

professori. Il capo dell'istituto darà notizia delle tre ultime al Ministero col mezzo del provveditore, e di tutto alle famiglie e ai rettori dei convitti, a cui appartengono gli alunni puniti.

Art. 60. Chiusi gli esami finali, agli alunni più meritevoli per diligenza, per profitto e per buona condotta può, dal collegio dei professori, essere assegnato un premio o una menzione onorevole.

Un premio di primo grado può essere dato agli alunni che o per medie annuali o per esami finali riportarono una media complessiva non inferiore a nove decimi e in nessuna materia meno di otto; un premio di secondo grado agli alunni che riportarono una media complessiva non inferiore a otto decimi e in nessuna materia meno di sette.

Agli alunni che o per medie annuali o per esami finali ottennero una media complessiva di otto decimi in tutte le materie e l'approvazione in ciascuna, e a quelli che si segnalarono in una o più materie e furono approvati in tutte le altre, può esser data una menzione onorevole generale o speciale.

A nessun alunno può concedersi nè premio nè menzione onorevole, se nel corso dell' anno non abbia tenuto sempre buona condotta.

Del premio o della menzione onorevole il capo dell' istituto farà nota particolare nella pagella dell'alunno.

Art. 61. La distribuzione dei premi si fa solennemente nel giorno stabilito dal capo dell'istituto d'accordo col provveditore agli studi e col sindaco del comune, se questo ne sostiene la spesa.

Capo VI.

Esami

Art. 62. Gli esami nei ginnasi e nei licei sono:

di ammissione,
di promozione,
di licenza;

e si possono compiere in due sessioni, l' una estiva e l' altra autunnale, del medesimo anno.

Art. 63. Gli esami di ammissione si danno dai giovani che vogliono, in un istituto regio o pareggiato, essere iscritti alunni alla prima o seconda o terza classe del ginnasio inferiore, alla seconda classe del ginnasio superiore (quinta classe ginnasiale), alla seconda o terza classe del liceo.

Chi possiede la licenza delle scuole elementari è ammesso senza esame, alla prima classe del ginnasio inferiore. Per l'i-

scrizione alla prima classe del ginnasio superiore (quarta classe ginnasiale) è necessario presentare il diploma di licenza dal ginnasio inferiore, per la iscrizione alla prima classe liceale il diploma di licenza dal ginnasio superiore.

Art. 64. L'esame di ammissione alla prima classe del ginnasio inferiore comprende:

a) un componimento italiano;

b) un saggio di calligrafia;

c) un saggio di disegno;

d) tre prove orali su le materie sostanzialmente contenute nei programmi delle scuole elementari cioè:

1ª su la lingua italiana (saggio di lettura e nozioni pratiche di grammatica);

2ª su l'aritmetica pratica, le nozioni del sistema metrico e su qualche nozione elementare di scienze fisiche e naturali;

3ª su le nozioni di geografia, di storia, di doveri e diritti.

Art. 65. L'esame di ammissione alla seconda e alla terza classe del ginnasio inferiore comprende:

a) un componimento italiano;

b) una versione scritta da latino in italiano;

c) una versione scritta dall'italiano in latino;

d) una prova orale su ciascuna delle materie insegnate nella prima classe per l'ammissione alla seconda, su ciascuna delle materie insegnate nella prima e seconda classe per la ammissione alla terza.

Art. 66. L'esame di ammissione alla seconda classe del ginnasio superiore (quinta classe ginnasiale) comprende:

a) un componimento italiano;

b) una versione scritta dal latino in italiano;

c) una versione scritta dall'italiano in latino;

d) una versione scritta dal greco in italiano;

e) una prova orale su ciascuna delle materie insegnate nella classe precedente.

Per l' ammissione a questo esame si deve presentare il diploma di licenza dal ginnasio inferiore ottenuto da non meno di un anno addietro.

Art. 67. L' esame di ammissione alla seconda e alla terza classe liceale comprende:

a) un componimento italiano;

b) una versione scritta dal latino in italiano;

c) una versione scritta dall'italiano in latino;

d) una versione scritta dal greco in italiano;

e) una prova orale su ciascuna delle materie insegnate nella prima classe per l'ammissione alla seconda, su ciascuna delle materie insegnate nella prima e seconda classe per la ammissione alla terza.

Il candidato deve presentare il diploma di licenza dal ginnasio superiore, ottenuto da non meno di un anno addietro, se chiede l'ammissione alla seconda classe; da non meno di due anni, se chiede l'ammissione alla terza.

Art. 68. Gli esami di promozione si danno dagli alunni degl'istituti regi o pareggiati, che dalla classe precedente vogliono passare alla seconda o terza classe del ginnasio inferiore, alla seconda classe del ginnasio superiore (quinta classe ginnasiale), alla seconda o terza classe del liceo.

Questi esami sono identici a quelli di ammissione per le medesime classi, salvochè la prova orale per la promozione alla terza classe del ginnasio inferiore e alla terza classe del liceo comprende le sole materie della classe precedente.

Art. 69. Gli esami di licenza sono tre, e si danno: il primo alla fine del corso del ginnasio inferiore, il secondo alla fine del corso del ginnasio superiore, il terzo alla fine del corso del liceo.

Art. 70. L'esame di licenza dal ginnasio inferioro comprende

a) un componimento italiano;

b) una versione scritta dal latino in italiano;

c) una versione scritta dall'italiano in latino;

d) una prova orale su ciascuna delle materie insegnate nel corso triennale;

e) una prova grafica, facoltativa, di disegno;

f) una prova scritta e una prova orale di lingua francese, anche esse facoltative nelle provincie dove questo insegnamento non è stabilito per legge.

L'approvazione nelle materie facoltative non è necessaria per l'ammissione alla prima classe del ginnasio superiore (quarta classe ginnasiale).

Art. 71. L'esame di licenza dal ginnasio superiore comprende:

a) un componimento italiano;

b) una versione scritta dal latino in italiano;

c) una versione scritta dall'italiano in latino;

d) una prova scritta dal greco in italiano;

e) una prova orale su ciascuna delle materie insegnate nel corso biennale.

Art. 72. L'esame di licenza dal liceo comprende:

a) un componimento italiano;

b) una versione scritta dal latino in italiano;

c) una versione scritta dal greco in italiano;

d) una prova scritta sopra una delle discipline scientifiche;

e) una prova orale su ciascuna delle materie insegnate nel corso triennale.

Il ministro determina ogni anno, nell' ordinanza per gli

esami di licenza liceale, la disciplina scientifica sulla quale dovrà darsi il tema per il lavoro inscritto.

Ogni candidato ha facoltà di scegliere tra la prova scritta di greco e la prova scritta di materia scientifica.

Chi volontariamente si sottopone ad ambedue queste prove scritte, basta che riesca in una di esse.

Art. 73. Nell'esame di licenza liceale i candidati provenienti da scuola privata o paterna, oltre le prove scritte di cui all'articolo precedente, devono fare anche una versione dall'italiano in latino, la quale sarà giudicata con la versione del latino in italiano secondo le norme stabilite nel terzo capoverso dell'articolo 83.

Sarà esente dalla suddetta prova di versione in latino chi fra essi presenti il documento legale di aver vinto, in un liceo regio o pareggiato, l'esame di ammissione o promozione alla terza classe.

Art. 74. Negli esami di ammissione e di promozione i temi per ciascuna prova scritta, su proposta del professore della materia, il quale ha obbligo di presentarne non meno di tre, sono fissati dalla commissione esaminatrice nell'ufficio di presidenza o direzione la mattina stessa del giorno assegnato alla prova, poco prima che questa incominci. Suggellati quindi in una busta, li prende in consegna il presidente, e li detta.

Art. 75. Per i temi delle prove in iscritto agli esami di licenza liceale dispone ogni anno il Ministero nella rispettiva ordinanza.

Nell'aula degli esami il presidente della commissione, alla presenza di questa e dei candidati, apre il tema, e lo detta.

Art. 76. Negli esami di licenza, sia dal ginnasio inferiore e superiore, sia dal liceo quando il Ministero non provveda per questo altrimenti, la commissione esaminatrice, il giorno assegnato a ciascuna prova e prima che essa incominci, è convocata dal presidente nell'aula degli esami per fissare i temi della prova stessa.

I temi saranno tre per ciascuna prova; salvochè, nell'esame di licenza liceale, per la prova di matematica dovranno essere quattro, due di algebra e due di geometria.

Fissati i temi, il presidente fa entrare nell' aula i candidati, e in presenza della commissioue procede al sorteggiamento del tema o dei temi da svolgere. Per ciascuna prova ne sorteggia uno; per la prova di matematica ne sorteggia uno di algebra e uno di geometria, fra i quali il candidato ha la scelta.

I temi proposti, con l'indicazione dei sorteggiati, nel medesimo giorno sono dal presidente trasmessi al provveditore se concernono le licenze ginnasiali, al Ministero se concernono la licenza liceale.

Art. 77. Gli alunni dei ginnasi e licei, regii e pareggiati, devono presentarsi agli esami di promozione e di licenza, e ai rispettivi esami di riparazione, nell'istituto al quale appartengono; e, parimente, i giovani provenienti da scuola privata o paterna devono presentarsi a riparare gli esami di ammissione e di licenza nell'istituto medesimo in cui li fecero la prima volta; salvochè gli uni e gli altri non provino legalmente al provveditore la mutata residenza della loro famiglia.

Art. 78. Nei ginnasi e licei pareggiati non possono presentarsi agli esami di promozione e di licenza se non gli alunni che siano regolarmente iscritti nei medesimi istituti.

Art. 79. Non sono ammessi agli esami di promozione e di licenza nella sessione di luglio quegli alunni che nello studio e nella condotta hanno una media annuale complessiva inferiore a quattro decimi.

Art. 80. Negli esami di ammissione e di promozione del ginnasio e del liceo e negli esami di licenza dal ginnasio inferiore e dal ginnasio superiore, chi non ottenne l'approvazione nella sessione estiva può nella sessione autunnale ripetere le prove di quelle sole materie in cui fu rimandato; ma chi all'esperimento di riparazione nella sessione autunnale non ottenne l'approvazione intera, e chi presentatosi a una sola delle due sessioni soggiacque in una o più materie, deve ripresentandosi in altro anno all'esame, far da capo tutte le prove.

I candidati alla licenza liceale possono ripresentarsi per tre volte, dopo il primo esperimento, all'esame di riparaziona, ripetendo le prove di quelle sole materie nelle quali sono caduti, e ripagando sempre, dopo la prima riparazione, la tassa prescritta. Dopo la terza riparazione chi non fu approvato in tutte le materie deve ripetere l'intero esame.

Art. 81. In tutti gli esami sono assegnate alla prova scritta d'italiano sei ore, cinque ore a ciascuna delle altre prove.

Nell'esame di licenza liceale sono assegnate sette ore allo svolgimento del tema per la gara di cui all'articolo 99.

Le minute delle prove scritte sono consegnate insieme coi lavori.

Art. 82. In tutti gli esami le prove orali devono sempre susseguire alle scritte.

Nelle prove orali degli esami di ammissione e di licenza ogni alunno deve rispondere su ciascuna materia almeno per un quarto d'ora; nelle prove orali degli esami di promozione, almeno per dieci minuti. L'esame di storia e di geografia consta: nel ginnasio superiore e nel liceo di una sola prova complessiva, che durerà non meno di venti minuti negli esami di ammissione e di licenza, non meno di quindici negli esami di promozione. Nel ginnasio inferiore l'esame di aritmetica e di nozioni di scienze naturali costituisce una sola prova.

Art. 83. In tutti gli esami si ha l' approvazione quando si riportano almeno sette decimi nell'italiano e nel latino, e sei decimi in ciascuna delle altre materie.

Nelle discipline, per le quali è richiesta la doppia prova, scritta e orale, è ammesso alla prova orale chi ha ottenuto non meno di sei decimi nelle prove scritte dall'italiano e del latino, e non meno di cinque decimi nelle prove scritte delle altre materie.

Negli esami dove per il latino sono richieste due prove scritte, queste valgono per una prova, e vi può essere compenso tra esse ove in nessuna delle due il candidato abbia riportato meno di cinque decimi. Nell' esame di riparazione si deve sempre ripetere l'una e l'altra.

Se dalla somma dei punti, dati dai singoli esaminatori sopra una medesima prova, sia scritta, sia orale, risulti anche una frazione, questa sarà computata come un altro punto quando superi il mezzo, altrimenti non sarà computata. A tale effetto nelle materie, dove è richiesta la doppia prova, si sommano insieme, se vi sono, le frazioni dell' una prova e dell'altra.

Art. 84. I candidati ammessi agli esami orali ottengono la approvazione se nella somma dei voti conseguiti nella prova scritta e nella orale riportarono una media non inferiore a sette decimi tanto per l'italiano quanto per il latino, e a sei decimi per ciascuna delle altre materie.

Per il compenso fra le due prove è necessario che il voto riportato nella prova orale non sia inferiore a cinque decimi.

Ottengono altresì l' approvazione i candidati che riportarono non meno di otto decimi così nell'italiano come nel latino, e nelle rimanenti discipline una somma totale equivalente a otto decimi.

Negli esami di licenza le prove orali si danno da ciascun candidato avanti all'intera commissione ed in pubblico.

Negli esami di ammissione e di promozione il presidente può per le prove orali suddividere la commissione.

Quando è richiesta la doppia prova, scritta e orale, si devono sempre ripetere entrambe se si cade in una.

Art. 85. Il giovane proveniente da scuola privata o paterna, che nell'esame di ammissione o di licenza non ottenne la piena approvazione, e a sua richiesta dalla commissione sia dichiarato idoneo a una delle classi precedenti, ha facoltà di prendere l'iscrizione per quella classe in qualsiasi istituto regio o pareggiato.

Art. 86. In tutti gli esami, per ciascuna prova, sia scritta, sia orale, il voto proposto alla commissione esaminatrice dal professore della materia è messo in discussione. Se la maggio-

ranza degli esaminatori concorda nel giudizio del proponente, quel voto è definitivo. Se il voto del professore della materia non è accettato dalla maggioranza della commissione, ogni esaminatore darà, per iscritto, un voto motivato, e dalla media di questi risulterà il voto definitivo.

Negli esami di licenza liceale il professore d'italiano scrive sul componimento un breve giudizio che dia ragione del voto da lui proposto; e lo stesso devono fare gli esaminatori che dissentano da lui.

Art. 87. La promozione alla seconda e alla terza classe del ginnasio inferiore, alla seconda classe del ginnasio superiore (quinta classe ginnasiale), alla seconda e alla terza classe del liceo si ottiene senza esame dagli alunni della classe precedente, che dal collegio dei professori ne siano dichiarati degni per la buona condotta, e nella media annuale dei voti abbiano ottenuto non meno di otto decimi così per l'italiano come per il latino, e nelle altre materie non meno di sette decimi complessivamente con l'approvazione in ciascuna, ovvero complessivamente otto decimi senza questa condizione.

Nel fare la media dei voti per ciascuna materia si terrà conto anche delle frazioni, e nella somma totale si valuterà per un punto la frazione che superi il mezzo, come al quarto capoverso dell'art. 83.

Art. 88. La licenza ottenuta in una sola sessione con dieci punti nell' italiano, nel latino e nella matematica e con non meno di otto punti in ciascuna delle altre materie d'esame, è licenza d'onore; e con questo titolo si conferisce.

Art. 89. I voti assegnati a ciascun alunno, sia per esame, sia, a norma dell' articolo precedente, per media annuale, si scriveranno sopra speciali registri, come all' art. 21. Ogni registro deve essere sottoscritto da tutti gli esaminatori.

Le pagelle, i certificati degli esami, i diplomi di licenza devono portare, segnati in lettere, i punti su ciascuna prova, sia scritta, sia orale, e anche l'indicazione se il giovane conseguì l' ammissione o la promozione e la licenza in una o più sessioni. I diplomi di licenza, oltre la firma del capo dell'istituto presidente della commissione, debbono avere il visto del provveditore agli studi.

Art. 90. A chi abbia ottenuto l' iscrizione all' esame producendo documenti non veraci, o abbia ingannata la vigilanza degli esaminatori, o abbia avuto cognizione anticipata di temi, o, comechessia, l'approvazione per frode, sarà annullato lo esperimento.

Art. 91. Gli esami di ammissione o promozione e delle due licenze ginnasiali felicemente superati in un ginnasio o liceo, regio o pareggiato, dànno diritto all' ammissione nella classe immediatamente superiore in qualsiasi altro ginnasio o liceo.

Art. 92. Gli studenti, che abbiano conseguìta la licenza del ginnasio inferiore, sono ammessi senza esame, alla prima classe della scuola normale superiore se dal diploma di licenza risulti che abbiano superato anche la prova facoltativa di disegno; e, parimente senza esame, sono ammessi alla prima classe dell' istituto tecnico se risulti dal diploma stesso che abbiano superato anche le prove facoltative di disegno e di lingua francese; altrimenti, per essere ammessi, dovranno superare un esame speciale di disegno nel primo caso, di disegno e di lingua francese nel secondo caso, a norma dei programmi assegnati nel ginnasio inferiore alle discipline suddette.

Gli studenti, che abbiano conseguìta la licenza liceale, sono ammessi senza esame, al primo corso di qualsiasì facoltà delle università e degli altri istituti superiori.

Ciascuna delle tre licenze è titolo di ammissione a concorsi per uffizi pubblici, secondo norme da stabilirsi con decreto speciale.

Art. 93. L'alunno che non superó l'esame ginnasiale o liceale di promozione e l' esame di licenza ginnasiale, volendo nel seguente anno scolastico continuare gli studi in un istituto regio o pareggiato, deve iscriversi nella classe in cui era prima, e seguirne tutti gl'insegnamenti, giusta il primo capoverso dell'articolo 57.

Il giovane proveniente da scuola privata o paterna, che non abbia superato l'esame di qualsiasi delle tre licenze, volendo quindi iscriversi ad una delle classi rispettivamente inferiori in un ginnasio o liceo, regio o pareggiato, può far lo esame di ammissione con esenzione dalle materie superate nell' esperimento di licenza, salvo il disposto dell' articolo 85. Per questo esame parziale di ammissione egli è esente da tassa; per l'iscrizione annua deve pagarla.

Art. 94. L'alunno che non abbia interamente superato l'esame di licenza liceale, può quindi, nel liceo ov'era iscritto o in altro liceo, frequentare le lezioni delle sole materie per le quali deve ripeter l'esame.

Se voglia inoltre frequentare le lezioni di alcune o di tutte le materie nelle quali non deve più dare esame, sarà tenuto anche per questo ai doveri e alle discipline della scuola come gli altri alunni.

L'iscrizione a tali corsi, parziali e facoltativi, non è esente dalla tassa prescritta.

Art. 95. L' alunno ginnasiale o liceale che vuol presentarsi all'esame di licenza, deve farne domanda in carta legale di 50 centesimi e pagare la tassa a tenore dell' articolo 49. Deve, inoltre, per l'ammissione all'esame di licenza dal ginnasio su-

periore presentare il diploma di licenza dal ginnasio inferiore conseguito da non meno di due anni addietro; per l'ammissione all'esame di licenza liceale, il diploma di licenza dal ginnasio superiore conseguito da non meno di tre anni addietro.

Il candidato proveniente da scuola privata o paterna, oltre i documenti suddetti, deve presentare anche il certificato di nascita.

Art. 96. Ai giovani, sia dei licei regi e pareggiati sia di scuola privata o paterna, è data facoltà di presentarsi all'esame di licenza liceale anche se da due anni soli abbiano conseguita la licenza dal ginnasio superiore, quando nell'anno in corso o nel seguente siano soggetti al servizio militare, senza avere notori o probabili motivi di esenzione o dispensa.

È data la facoltà medesima a chi nell'anno in cui si presenta all'esame di licenza liceale compia il ventesimo anno di età.

Art. 97. L'iscrizione agli esami di licenza deve farsi entro il mese di maggio per la sessione estiva, e non più tardi del 15 di settembre per l'autunnale, salvo che il candidato fosse impedito da gravi ragioni, sulle quali decide il provveditore.

Nelle città in cui sono più ginnasi e più licei regi, i candidati alla licenza, provenienti da altre scuole e da istruzione paterna, devono iscriversi presso il provveditore agli studi, il quale, disponendoli alfabeticamente o sorteggiandoli, li ripartirà nelle varie sedi.

Gli alunni dei convitti saranno dal provveditore assegnati, convitto per convitto, a quella sede degli esami che egli creda più opportuna.

Appena chiuse le iscrizioni il capo dell'istituto invia al Ministero gli elenchi dei candidati per la licenza liceale, al provveditore quelli dei candidati per le due licenze ginnasiali.

Art. 98. Compiuti gli esami di licenza liceale, il presidente della commissione invia al Ministero, coi processi verbali delle adunanze tenute dalla commissione, i lavori scritti dai candidati, il registro dei voti riportati da ciascuno di essi e il prospetto statistico degli esami.

Entro il mese di agosto saranno pubblicati nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero dell'istruzione i nomi dei licenziati dal liceo nella sessione estiva; entro il mese di novembre i nomi dei licenziati dal liceo nella sessione autunnale.

Art. 99. Fra i candidati all'esame di licenza nei licei regi e pareggiati è indetta ogni anno una gara per qualcuna delle prove scritte che si fanno nella sessione di luglio. La prova o le prove saranno indicate nell'ordinanza per l'esame di licenza liceale; il tema sarà mandato dal Ministero.

Sono ammessi alla gara i candidati che abbiano ottenuta

la licenza nella sessione di luglio con una votazione non inferiore a nove decimi nei lavori designati per la gara stessa.

Il preside del liceo accompagnerà ciascuno dei detti lavori con uno specchietto contenente, per ogni materia d' insegnamento, la media dei punti riportati dall'alunno nell'ultimo anno del corso del liceo, e similmente per ogni materia, la votazione ottenuta nelle promozioni dei due anni precedenti.

Alla gara medesima possono essere ammessi anche i candidati provenienti da istruzione privata, quando il provveditore attesti della loro buona condotta e di regolari corsi negli studi liceali con sufficiente profitto.

Una commissione, scelta dal ministro nel collegio di cui all' art. 108, giudicherà, prima che incominci il nuovo anno scolastico, quali dei lavori ammessi alla gara siauo meritevoli di premio, facendone a lui relazione.

Ai vincitori della gara il ministro conferisce in premio medaglie e diplomi.

Capo VII.

Commissioni esaminatrici.

Art. 100. La commissione esaminatrice per l'ammissione alla prima classe del ginnasio inferiore si compone del direttore, del professore o dei professori che insegneranno le materie letterarie nella detta classe, e del professore di aritmetica e di nozioni di scienze naturali.

La commissione esaminatrice per l'ammissione o promozione alla seconda e alla terza classe del ginnasio inferiore si compone del direttore, del professore o dei professori che hanno insegnato le materie letterarie nella classe precedente e di quello o di quelli che le insegneranno nella classe alla quale il giovane aspira, del professore di aritmetica e di nozioni di scienze naturali, e del professore di lingua francese dove questo insegnamento sia obbligatorio.

Per l' ammissione o promozione alla seconda classe del ginnasio superiore (quinta classe ginnasiale) la commissione si compone del direttore e dei professori che insegnano in esso.

La commissione esaminatrice per l' ammissioue o promozione alla seconda e terza classe del liceo si compone del preside e dei professori delle materie su le quali cade l'esame.

Art. 101. La commissione esaminatrice per la licenza del ginnasio inferiore si compone del direttore e di tutti i professori che insegnano nel giunasio inferiore.

Art. 102. Nei ginnasi inferiori dove esistono legalmente gli insegnamenti della lingua francese e del disegno come facol-

tativi, i due professori, così negli esami di ammissione e di promozione, come in quelli di licenza fanno parte della commissione esaminatrice per gli alunni che sostengono le prove anche nelle discipline suddette.

Art. 103. La commissione esaminatrice per la licenza del ginnasio ruperiore si compone del direttore e di tutti i professori che insegnano nel ginnasio superiore.

Art. 104. La commissione esaminatrice per gli esami di licenza liceale si compone del preside e di tutti i professori del licco.

Art. 105. Per tutti gli esami di licenza nelle sedi ove siano anche candidati provenienti da scuola privata o paterna, sarà chiamato dal provveditore a far parte della commissione, come rappresentante dell' insegnamento privato, un professore che non appartenga a istituto regio nè pareggiato, e che possieda il titolo legale di abilitazione a qualche insegnamento, rispettivamente, di ginnasio inferiore, di ginnasio superiore, di liceo. Egli ha diritto di rivolgere domande ai candidati di scuola privata e pubblica, e, come gli altri esaminatori, partecipa alla votazione e alle propine.

Art. 106. Di tutte le commissioni esaminatrici è presidente il capo dell'istituto.

Negli esami di ammissione e di promozione il presidente della commissione, in caso di legittimo impedimento, può commettere ad un professore di fare le sue veci, come anche di supplire alcuno degli esaminatori. Negli esami di licenza deve, per le disposizioni occorrenti, rivolgersi al provveditore.

In tutti gli esami il presidente della commissione insieme con gli esaminatori risponde al ministro del regolare andamento di essi.

Art. 107. Il ministro ha facoltà d' inviare un commissario per assistere, nei ginnasi e licei pareggiati, agli esami di licenza e anche ad altri esami. Il detto commissario può essese, inoltre, incaricato di esaminare in qualche materia e di presiedere la cemmissione.

Art. 108. Agli esumi di licenza sopraintende un collegio istituito per decreto speciale.

Il collegio rivede ogni anno i lavori dei candidati alla licenza liceale, e ne riferisce al ministro. Esso può essere incaricato di rivedere annualmente anche i lavori dei candidati alle licenze ginnasiali.

Art. 109. Il presidente della commissione esaminatrice e ciascun esaminatore hanno diritto ad una propina per ogni esame di cui si è pagata la tassa se l'esaminando non si sia ritirato dopo la prima prova in iscritto.

Le propine sono come appresso:

Lire 0,80	per ogni esame di ammissione	al ginnasio
Lire 2,00		al liceo
Lire 2,50	per ogni esame di licenza	dal ginnasio superiore
Lire 5,00		dal liceo

Lire 0,80 per ogni esame di licenza dal ginnasio inferiore, dato in un istituto regio dai candidati di scuola privata o paterna.

Il presidente della commissione, se esamina in qualche materia, ha diritto a propina speciale oltre quella che gli spetta come presidente. A doppia propina ha diritto il professore, che, nella commissione a cui appartiene, esamina in più di una disciplina.

Art. 110. Il commissario, che, a norma dell' art. 107, sia mandato dal ministro per assistere agli esami, ha diritto al rimborso delle spese di viaggio e ad una diaria di lire quindici. Queste spese sono a carico dell' ente da cui dipende l' istituto.

Se egli, inoltre, sia incaricato di presiedere la commissione, o di esaminare, o dell'uno o dell'altro ufficio insieme, avrà anche diritto a una propina.

Visto d'ordine di S. M.
Il ministro della pubblica istruzione
P. BOSELLI.

6441) Regio Decreto che approva i programmi per l' insegnamento nei ginnasi e licei del Regno.

24 settembre 1889

UMBERTO I RE D' ITALIA ecc.

Vedute le leggi e le disposizioni concernenti l' istruzione secondaria classica; Vedute le osservazioni e i pareri degl' insegnanti, delle potestà scolastiche, del collegio degli esaminatori, del consiglio superiore di pubblica istruzione; Veduto il regolamento per i ginnasi e licei approvato col Nostro decreto in data d'oggi; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Sono approvati i programmi per i ginnasi e i licei uniti al presente decreto e firmati d'ordine Nostro dal suddetto Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione.

Art. 2. Sono abrogati i programmi in esecuzione del regio decreto 23 ottobre 1884, le modificazioni arrecatevi col regio de-

creto 24 ottobre 1888 e ogni altra disposizione concernente le materie dei presenti programmi.

Ordiniamo ecc. — Monza, addì 24 settembre 1889.

UMBERTO
P. BOSELLI

PROGRAMMI

per l'insegnamento nel ginnasio e nel liceo

DISPOSIZIONI GENERALI.

I. — In ciascuna classe del ginnasio e del liceo è obbligatorio l' uso di un testo per ogni disciplina. È assolutamente vietato di dettare o far copiare, a scuola o a casa, lezioni o sunti di esse.

II. — La scelta dei libri per uso della scuola è lasciata al collegio dei professori; il quale, anche nelle discipline dove sono indicati dai programmi, può sostituirne altri buoni e opportuni, fatta eccezione per gli autori che sono prescritti nelle singole classi. Al collegio appartiene altresì il loro coordinamento in ciascuna classe ed in tutte.

Dove l' istituto classico comprende il ginnasio e il liceo, sulla scelta dei libri e sul loro coordinamento discute e delibera in comuni adunanze il collegio. (Articolo 15 del regolamento).

A cura del preside o direttore l'elenco dei libri scelti sarà, dopo l' approvazione del consiglio provinciale scolastico, mandato subito al Ministero.

III. — I lavori fatti in casa e nella scuola devono essere debitamente riveduti dal professore, e, dopo le opportune osservazioni, anche a viva voce, consegnati ai giovani per le correzioni; quindi, alla fine d'ogni mese, dal professore medesimo saranno depositati nell'ufficio di presidenza o direzione. (Articoli 21 e 45 del regolamento).

IV. — Nelle correzioni e classificazioni dei lavori non solo d'italiano, ma di tutte le altre discipline, tanto letterarie quanto scientifiche, i professori devono sempre tener conto della buona elocuzione.

V. — Il collegio dei professori e specialmente il preside o direttore avranno cura che le letture e i lavori in iscritto da farsi a casa, siano distribuiti nella settimana per modo che i giovani non restino ora troppo alleggeriti, ora troppo aggravati.

DISPOSIZIONI

per l'insegnamento della lingua e delle lettere italiane e latine nel ginnasio e nel liceo.

VI. — Una medesima opera di prosa, così nel ginnasio come nel liceo, non può servire che per una classe, salvo le particolari disposizioni dei programmi.

VII. — Le letture fatte nella scuola siano accompagnate da opportuno e sobrio commento, rivolto non a indagini e discussioni proprie dell'istruzione superiore, ma all'esame della lingua, dello stile e dell'arte, per informare i giovani al sentimento e al gusto del bello, a pensare e a scriver bene.

VIII. — In ciascuna classe del ginnasio e del liceo è prescritto lo studio a memoria dei più eletti luoghi delle prose e poesie spiegate nella scuola.

IX. — Per l'italiano, in ciascuna classe del ginnasio è obbligatoria la lettura di un' antologia di prose e poesie e di tutta un' opera in prosa; in ciascuna delle tre classi liceali la lettura di due opere in prosa di autori che appartengano, preferibilmente, a etá diversa. Anche le opere dei sommi poeti si leggano, se è possibile, per intero.

Tali letture, non solo per l'italiano, ma, nel ginnasio superiore e nel liceo, altresì per il latino, si faranno, in parte, a casa. I professori potranno inoltre assegnare per casa letture anche di opere o parti di opere, non prescritte per la scuola.

Delle letture fatte in casa gli alunni renderanno conto nella scuola a voce o per iscritto.

X. — I componimenti italiani devono essere non meno di due la settimana nel ginnasio inferiore e non meno di uno la settimana nel ginnasio superiore e nel liceo, per ciascuna classe. Tra questi componimenti non sono da annoverare i sunti indicati nell'articolo precedente.

XI. — Nella terza classe del ginnasio inferiore, nella prima e seconda classe del ginnasio superiore (quarta e quinta ginnasiale), nella prima e seconda classe del liceo si faranno esercizi di traduzione in latino di appositi volgarizzamenti da classici latini.

XII. Nel ginnasio superiore e nel liceo, oltre gli ordinari esercizi di lettura e d'interpretazione dei classici latini, si assegneranno ai giovani brevi traduzioni dal latino, non meno di una la settimana, coll' intento di addestrarli più specialmente, anche per questa via, al bello scrivere italiano.

XIII. — La ripetizione delle parti della grammatica, così italiana come latina, spiegate nelle classi antecedenti, deve

sempre farsi in modo compendioso e praticamente, con opportuni esercizi.

XIV. — In ciascuna classe, tanto del ginnasio inferiore quanto del superiore, gli esercizi grammaticali di latino seguiranno di pari passo l'esposizione della grammatica, e consisteranno in frasi latine da volgere in italiano e in frasi italiane da volgere in latino. Questi esercizi si faranno parte a voce e parte per iscritto, nella scuola e a casa, ma più spesso e più largamente nella scuola, a voce, sotto la direzione e con lo aiuto dell'insegnante.

PROGRAMMA

per l'insegnamento della lingua italiana nel ginnasio inferiore.

XV. — Si abbia cura che le poesie assegnate in ciascuna dele tre classi siano sempre ben proporzionate all'intelligenza degli alunni.

XVI. — La scelta dell'opera in prosa da leggersi in ciascuna classe, come all'articolo IX, può cadere sopra una delle seguenti: Il *Novellino*, i *Fatti di Enea* di frate Guido da Pisa, il *Governo della famiglia* dell'Alberti, il *Galateo* di Giovanni Della Casa, *Scritti scelti* del Firenzuola, *Scritti scelti* del Gozzi, *Lettere scelte* del Foscolo, del Leopardi, del Giusti, e di qualche altro autore moderno.

XVII. — Nelle tre classi si faranno speciali esercizi sulla proprietà della lingua.

XVIII. — Classe I. Esposizione della parte etimologica della grammatica, fatta per modo da servire anche di preparazione allo studio della grammatica latina: esercizi.

XIX. — Classe II. Ripetizione della parte etimologica della grammatica; esposizione della sintassi semplice: esercizi.

XX. — Classe III. Ripetizione della sintassi semplice: esposizione della sintassi composta: esercizi.

Brevi ed elementari precetti su l' arte di scriver lettere, accompagnati da esempi ed esercizi.

Oltre l'Antologia e il libro di prosa indicati nell' articolo IX, è prescritta la *Gerusalemme Liberata* del Tasso.

PROGRAMMA

per l'insegnamento della lingua latina nel ginnasio inferiore

XXI. — Classe I. Declinazioni e coniugazioni regolari; coniugazione del verbo *essere* e de' suoi composti: esercizi.

Letture latine graduali a scelta dell'insegnante.

XXII. — CLASSE II. Ripetizione delle declinazioni e coniugazioni regolari; declinazioni e coniugazioni irregolari; particelle: esercizi.

Lettura di alcune delle *Vite* di Cornelio nepote e delle *Favole* di Fedro. Letture latine graduali a scelta dell'insegnante.

XXIII. — CLASSE III. Ripetizione delle declinazioni e delle coniugazioni. Sintassi di concordanza e sintassi dei casi; particolarità più notevoli nell' uso dei nomi e dei pronomi: esercizi.

Nozioni elementari di prosodia e di metrica; struttura dell'esametro e del pentametro.

Lettura dei *commentari* di Cesare (*Guerra Gallica*), di alcune delle più facili *Lettere* di Cicerone, di *Elegie scelte* di Ovidio e di Tibullo.

PROGRAMMA

per l' insegnamento della storia nel ginnasio inferiore

Storia d'Italia per via di facili racconti e biografie.

XXIV. — CLASSE I. Dalle origini di Roma alla caduta dell'impero d'Occidente.

XXV. — CLASSE II. Dalla caduta dell'impero d'Occidente al trattato di Aquisgrana.

XXVI. — CLASSE III. Dal trattato di Aquisgrana alla morte di Vittorio Emanuele Re d'Italia.

Notizie sulla costituzione politica del regno d'Italia.

PROGRAMMA

per l'insegnamento della geografia nel ginnasio inferiore.

XXVII. — CLASSE I. Definizione della geografia e sue divisioni. Nozioni elementari di geografia astronomica, di geografia fisica e di geografia politica.

Geografia descrittiva e politica dell'Europa con particolare riguardo all' Italia, dell'Asia occidentale e dell' Africa settentrionale.

XXVIII. — CLASSE II. Geografia descrittiva e politica dell'America e dell'Oceania; cenni su le terre polari.

Riepilogo della goografia studiata nel ginnasio inferiore, specialmente dell'Europa, con richiami di nomi e con raffronti di divisioni antiche, medioevali e moderne.

PROGRAMMA

per l' insegnamento dell' aritmetica pratica e delle nozioni di scienze naturali nel ginnasio inferiore

Aritmetica pratica.

XXX. — L'orario settimanale dell'aritmetica pratica e delle nozioni di scienze naturali sarà distribuito fra i due insegnamenti al principio dell' anno scolastico dal collegio dei professori.

XXXI. — Per l' aritmetica pratica sono obbligatorii, oltre gli esercizi a voce, due esercizi scritti in ogni settimana, da farsi a casa.

XXXII. — Classe I. Definizioni preliminari. Numerazione. Definizione delle quattro operazioni fondamentali su i numeri interi e regole per eseguirle. Prove delle quattro operazioni.

Definizione del prodotto di più numeri e delle potenze di un numero. Regole per la moltiplicazione e la divisione di due potenze di base eguale.

Divisibilità di un numero per un altro. Regole per riconoscere se un numero è divisibile per una potenza di 10 o per uno dei numeri 2, 4, 8, 3, 9, 11, 5, 25. Prove per 9 e per 11 delle quattro operazioni.

Numeri primi. Numeri primi tra loro. Regole per formare una tavola di numeri primi, per riconoscere se un numero è primo, per decomporre un numero in fattori primi, e per trovare tutti i divisori di un numero. Divisori comuni di due o più numeri. Composizione del massimo comun divisore di più numeri mediante i loro fattori primi. Regola per trovare il massimo comun divisore di due numeri mediante divisioni successive.

Multipli comuni e minimo multiplo comune di due o più numeri. Regole per calcolare il minimo multiplo.

XXXIII. — Classe II. Definizioni relative alle frazioni ordinarie. Regole per trovare la parte intera d'un numero frazionario, per trasformare una frazione in un'altra equivalente di un dato denominatore e per ridurre una frazione ai minimi termini. Regole per ridurre le frazioni a denominatore comune e al minimo denominatore comune.

Definizioni delle quattro operazioni fondamentali su le frazioni, e regole per eseguirle. Potenze di una frazione,

Definizione del numero decimale. Moltiplicazione e divisione di un numero decimale per una potenza di 10. Regole per eseguire le quattro operazioni fondamentali su i numeri decimali.

Riduzione d' una frazione ordinaria in decimali. Decimali

finiti e periodici. Riduzione di un numero decimale, finito o periodico, in frazione ordinaria.

XXXIV. — Classe III. Sistema metrico decimale. Calcoli e problemi sulle misure decimali.

Numeri complessi. Riduzione di un numero complesso in frazione ordinaria o in decimali, e viceversa. Addizione e sottrazione dei numeri complessi. Conversione di misure antiche in misure del sistema metrico decimale.

Definizione di rapporto e di proporzione fra numeri interi e frazionari. Dati tre termini d'una proporzione, trovare il quarto. Definizione di proporzionalità, sia diretta sia inversa. Regola del tre, sia semplice sia composta, col metodo delle proporzioni e con quello della riduzione all'unità.

Definizione dell' interesse semplice e dello sconto: regole per calcolarli. Regola per dividere un numero qualunque in parti proporzionali a numeri dati, interi o frazionari. Regole di società e di alligazione.

Nozioni di scienze naturali.

XXXV. — Classe I. Nozioni generali intorno ai corpi, ai movimenti e alle forze.

Caduta dei corpi. Azione uguale della gravità su tutti i corpi. Peso dei corpi. Centro di gravità. Cenni sul pendolo e su la bilancia.

Disposizioni che prende un liquido contenuto in un vaso o in più vasi comunicanti. Spinta verticale dei liquidi: principio di Archimede.

Espansività e peso dei gas. Pressione dell'aria: barometro. Descrizione sommaria della macchina pneumatica.

XXXVI. — Classe II. Cause fisiche del suono: onde sonore. Riflessione delle onde: eco e risonanza. Descrizione sommaria degli organi della voce e dell'udito.

Effetti del calore. Dilatazione dei corpi, e, in particolare, dell'acqua. Termometri. Fusione, solidificazione, vaporizzazione, condensazione dei corpi e, in particolare, dell'acqua. Pressione dei vapori prodotti dai liquidi riscaldati in vasi chiusi. Descrizione sommaria della macchina a vapore. Propagazione del calore per conduzione e per irraggiamento: corpi buoni conduttori e corpi cattivi conduttori.

Propagazione rettilinea della luce: ombre e penombre; imagini nelle camere oscure. Descrizione sommaria dell'occhio.

XXVVII. — Classe III. Proprietà delle calamite: calamite artificiali.

Elettricità eccitata per confricazione: attrazioni e repulsioni elettriche. Corpi buoni conduttori e corpi cattivi condut-

tori. Cenni sulla macchina elettrica e su la scarica elettrica, sul fulmine e sul parafulmine.

Corpi semplici e corpi composti.

Proprietà dell'ossigeno, d' idrogeno, dell' azoto, del ferro e del mercurio.

Composizione qualitativa e proprietà dell'acqua e dell'aria.

Cenno su gli acidi, su gli ossidi, su i sali.

Parti principali del corpo umano: descrizione degli organi e delle funzioni della nutrizione, della respirazione e della circolazione.

Regole igieniche concernenti l' alimentazione, la respirazione, la nettezza del corpo, il vestito: regole igieniche concernenti l'esercizio dei muscoli, l'esercizio dei sensi, il lavoro intellettuale.

PROGRAMMA

per l'insegnamento della lingua francese nel ginnasio inferiore.

XXXVIII. — Classe I. Norme intorno alla divisione delle sillabe. Regole di pronunzia insegnate graduatamente e praticamente sopra esempi di vocaboli, di proposizioni, di brevi periodi. — Segni ortografici e loro influenza nei suoni. — Presente indicativo e passato prossimo dei verbi *avoir* e *être* e dei verbi modelli delle quattro coniugazioni. (1) — Articoli e declinazioni. Regole generali ed eccezioni intorno alla formazione del plurale nei nomi e negli aggettivi e intorno alla formazione del femminile negli aggettivi, studiate praticamente sopra esempi e su appositi esercizi di nomenclatura.

Esercizi. Esercizi graduati di lettura alternati con qualche breve esercizio di analisi dei suoni. Esercizi di nomenclatura parlata (Esseri spirituali, l'universo, il tempo, le stagioni, fenomeni naturali, proprietà dei corpi, calori, minerali, vegetali, animali, corpo umano, infermità, alimenti, vestire, abitazione, mobili ed utensili, famiglia, parentela, città, campagna, arti e mestieri, professioni ecc.). Omonimi di uso più frequente. Aggettivi numerali. Nomi di genere diverso nelle due lingue italiana e francese. Studio di poesie brevi e facili per esercizio

(1) Questa parte dello studio dei verbi é assegnata alla prima classe per dar modo agli alunni di comporre facilmente proposizioni e frasi nelle quali trovi applicazione varia e dilettevole la nomenclatura che si va imparando. Lo studio pieno e analitico dei verbi, fondato essenzialmente su le leggi generali della coniugazione francese. si riserba alla seconda classe, perchè in questa la mente degli alunni è più adatta a seguirlo.

di memoria e di buona pronunzia. Ripetizione per iscritto della nomenclatura imparata a memoria. Esercizi elementarissimi di scrittura sotto dettato, intesi unicamente a dar prova dell'armonia che passa fra la buona pronunzia e l'ortografia, specialmente nell'uso degli accenti e degli altri segni ortografici. Esercizi elementari di traduzione dal francese. Esercizi di coniugazione di verbi regolari su le tracce del presente indicativo e del passato prossimo dei verbi modelli. Versione di facili proposizioni dall'italiano in francese per esercizio di applicazione delle regole studiate di grammatica elementare.

XXXIX. — Classe II. Ricapitolazione pratica della parte grammaticale studiata nella prima classe. — Regole su gli aggettivi numerali. Formazione dei gradi di comparazione. — Aggettivi e pronomi possessivi. Aggettivi e pronomi dimostrativi. Aggettivi e pronomi indefiniti. Pronomi personali, relativi e interrogativi. — Verbi ausiliari studiati analiticamente, così che abbiano a scaturirne le leggi generali della coniugazione di tutti i verbi francesi. Verbi modelli delle quattro coniugazioni regolari con accenni alla derivazione dei tempi dalle voci primitive. Teoria della formazione dei tempi. Forma negativa, interrogativa, riflessa, passiva. Osservazioni su le variazioni ortografiche di alcuni verbi regolari. Verbi irregolari.

Esercizi. Lettura di prose francesi riguardanti cognizioni di pratica utilità. Esercizi di memoria. Versione letterale dal francese, quindi versione libera, a voce o in iscritto, di luoghi scelti. Versione di proposizioni, di frasi, di luoghi facili di autori dall'italiano in francese, per esercizio di applicazione delle regole grammaticali. Coniugazione di verbi regolari e irregolari. Studio a memoria di dialoghi intorno a cose familiari, per istradamento agli esercizi di conversazione. Esercizi di scrittura sotto dettato, coordinati graduatamente alle regole di grammatica e di ortografia, che si vanno esponendo, e sussidiati da continue osservazioni su l'ortografia dei segni e delle lettere, desunte dall' analisi dei suoni e dai raffronti con la lingua italiana.

XL. — Classe III. Verbi riflessi in italiano e non in francese, e viceversa. Verbi che si coniugano con diverso ausiliare nelle due lingue. Principali verbi difettivi delle quattro coniugazioni. Cenni su l'aggettivo verbale e su la concordanza dei participi passati. Parti invariabili del discorso: principali avverbi e locuzioni avverbiali, specialmente degli avverbi di quantità; principali preposizioni e locuzioni prepositive; breve cenno su i diversi modi di traduzione di alcune preposizioni italiane; principali congiunzioni e locuzioni congiuntive: interiezioni. — Regole intorno all'ortografia: ortografia dei segni, ortografia delle lettere: brevi e pratiche osservazioni etimologiche su i vocaboli francesi.

Cenni intorno alla costruzione francese ed al tradurre. Regole di sintassi che sono di più frequente applicazione, insegnate praticamente sopra esempi dati: sostantivi partitivi; plurale dei nomi composti; principali casi di cambiamento di modo e di tempo; eccezioni particolari dei verbi *aller* e *venir*, e poche altre a giudizio dell'insegnante. Breve fraseologia francese concernente lo stile epistolare commerciale e i più comuni idiotismi italiani. Proverbi.

Esercizi. Lettura di prose francesi, come nella seconda classe, ed esercizi di traduzione, improvvisata, in italiano. Esercizi di memoria. Esercizi di scrittura sotto dettato. Versione di luoghi scelti dall'italiano in francese, per applicazione delle regole spiegate. Traduzione in francese di brevi racconti, favole, lettere, ecc. per esercizio generale di ricapitolazione pratica della grammatica. Favole e racconti in versi da esporsi in prosa. Qualche breve racconto per imitazione. Lettere commerciali e familiari, date successivamente per imitazione, per traccia, per argomenti. Esercizi di conversazione in francese intorno alle cose di maggiore utilità pratica.

Per tutto l'anno scolastico l'insegnamento dev'essere impartito a questa classe in francese; e nella seconda metà dell'anno anche gli alunni, durante la lezione, dovranno parlare la sola lingua francese.

PROGRAMMA

per l'insegnamento del disegno nel ginnasio inferiore

XLI. — CLASSE I. *Disegno con gli strumenti.* Figure geometriche le più semplici e usate. Combinazione delle figure stesse a scopo ornamentale.

Disegno a mano libera. Figure geometriche isolate e combinate fra loro. Meandri, pavimenti, mosaici. Trafori, ottenuti con linee rette e curve combinate. Contorni di foglie naturali che abbiano conformazione semplice e geometrica.

XLII. — CLASSE II. *Disegno con gli strumenti.* Le curve più importanti ed usate. Ornamenti geometrici svariati.

Disegno a mano libera. Seguita lo studio dei contorni più complessi. Ornamenti piatti che staccano sopra fondi colorati. Esercizi su gli elementi del chiaroscuro. Lavorini a mezza macchia.

XLIII. — CLASSE III. *Disegno con gli strumenti.* Ornamenti geometrici a colori. Riquadrature, trafori e frastagli usati nell'architettura. Le modinature e i profili più semplici usati nelle arti e nei mestieri. Riduzione dei disegni. Nozioni elementa-

rissime della pianta, dell'alzata e del profilo di oggetti semplicissimi.

Disegno a mano libera. Seguito degli esercizi a mezza macchia. — Nozioni elementarissime di prospettiva con applicazioni al rilievo dei solidi geometrici e degli oggetti e mobili più comuni che da essi derivano.

Ai migliori alunni si faccia copiare a chiaroscuro qualche bel gruppo di fogliami, così da fototipie come da gessi modellati sul vero.

PROGRAMMA

per l'insegnamento della lingua e delle lettere italiane nel ginnasio superiore e nel liceo.

GINNASIO SUPERIORE

XLIV. — La scelta dell'opera in prosa da leggersi in ciascuna classe, come all'articolo IX, oltre che su qualcuna delle opere indicate pel ginnasio inferiore (Articolo XVI), in esso non adoperata, può cadere su le seguenti: *Vite scelte* del Vasari, *L'istoria d'Europa* del Giambullari. *La congiura dei baroni* del Porzio, alcune parti della *Storia fiorentina* del Varchi, *Lettere scelte e altre prose* del Caro, *Scritti scelti* del Gelli, *Scritti scelti* del Giordani.

XLV. — Classe I. (IV dell'intero ginnasio). Brevi precetti di letteratura con opportuni esempi: purezza e proprietà della lingua; linguaggio figurato; arte del periodare; metrica ed esercizi di verificazione.

Oltre l'Antologia indicata nell'articolo IX, è prescritta nei primi mesi dell'anno l'*Iliade* di Omero tradotta dal Monti; quindi l'*Eneide* di Virgilio tradotta dal Caro, e una *Tragedia* dell'Alfieri.

XLVI. — Classe II. (V dell'intero ginnasio). Stile, forme e generi dello scrivere in prosa e in poesia, con opportuni esempi.

Oltre l'Antologia indicata nell'articolo IX, sono prescritti l'*Orlando Furioso*, ridotto a uso delle scuole, una buona traduzione dell'*Odissea* di Omero, alcune delle *Odi* e i principali luoghi del *Giorno* del Parini, i *Discorsi* del Macchiavelli *sopra la prima Deca di Tito Livio.*

LICEO.

XLVII — La scelta di una delle due opere in prosa da leggersi in ciascuna classe, come all'articolo IX, può cadere su

le seguenti: la *Vita nuova* di Dante, la *Cronica* di Dino Compagni, il *Cortegiano* del Castiglione, la *Vita* di Benvenuto Cellini, ridotta a uso delle scuole, *Scritti scelti* del Guicciardini, *Scritti scelti* del Galilei, la *Storia del Reame di Napoli* del Colletta, i *Promessi Sposi* del Manzoni.

XLVIII. — Classe I. La prima cantica della *Divina Commedia*; il *Canzoniere* del Petrarca, con notizie intorno alla metrica italiana antica; le *Novelle scelte* del Boccaccio; *Liriche* e *Poemetti* del Monti.

Notizie dei principali scrittori dei secoli XIII e XIV, con opportuni esempi e con riguardo agli svolgimenti dei principali generi letterari.

XLIX. — Classe II. La seconda Cantica della *Divina Commedia*; le *Istorie fiorentine* del Macchiavelli; *Poesie* del Leopardi.

Notizie dei principali scrittori dei secoli XV, XVI e XVII, con opportuni esempi, specialmente dall' *Orlando Furioso* e dalla *Gerusalemme Liberata*, e con riguardo agli svolgimenti dei principali generi letterari.

L. — Classe III. La terza Cantica della *Divina Commedia*; *Liriche* del Foscolo; *Poesie* del Manzoni: *Prose* del Leopardi.

Notizie dei principali scrittori dei secoli XVIII e XIX, con opportuni esempi e con riguardo agli svolgimenti dei principali generi letterari.

PROGRAMMA

per l'insegnamento della lingua e delle lettere latine nel ginnasio superiore e nel liceo.

GINNASIO SUPERIORE.

LI. — Classe I. (IV dell'intero ginnasio). Ripetizione della sintassi di concordanza e di quella dei casi. I tempi e i modi del verbo nelle proposizioni indipendenti; le forme nominali del verbo (infinito, participio, gerundio, supino): esercizi. Formazione delle parole.

Ripetizione delle nozioni di prosodia e di metrica: esercizi di ricomposizione di esametri e pentametri.

Lettura dei *Commentari* di Cesare (*Guerra civile*), della *Catilinaria* di Sallustio, dell' *Amicizia* o della *Vecchiezza* di Cicerone, delle *Egloghe* di Virgilio, di luoghi scelti dalle *Metamorfosi* di Ovidio.

LII. — Classe II. (V dell'intero ginnasio). Ripetizione della sintassi dei tempi e dei modi nelle proposizioni indipendenti e delle forme nominali del verbo. I tempi e i modi nelle proposizioni subordinate; il discorso indiretto: esercizi.

Esercizi di ricomposizione di esametri e pentametri.

Lettura della *Giugurtina* di Sallustio, di parti delle *Storie* di Livio, di un' *Orazione* di Cicerone, di un libro, almeno, dell' *Eneide* di Virgilio.

LICEO.

LIII. — L'esposizione della storia letteraria sarà fatta in modo compendioso, con particolare riguardo ai grandi scrittori e con opportuni esempi. Il professore può ripartirla nel corso liceale a suo senno.

LIV. — Classe I. Lettura delle *Storie* di Livio, delle *Georgiche* e dell'*Eneide* di Virgilio, delle *Odi* di Orazio.

Esposizione dei metri oraziani.

LV. — Classe II. Lettura di una delle *Opere retoriche* di Cicerone, di qualche parte degli *Annali* o delle *Storie* e di uno degli opuscoli di Tacito, dell' *Eneide* di Virgilio, delle *Odi* e di qualche *Satira* di Orazio.

Ripetizione dei metri oraziani.

LVI. — Classe III. Lettura degli *Uffici* di Cicerone e di qualche parte di altra sua opera filosofica, del primo capitolo del libro X nell' *Istituzione oratoria* di Quintiliano, dei *Captivi* o del *Trinummo* di Plauto o di una commedia di Terenzio ridotta a uso delle scuole, di *Epistole* di Orazio e segnatamente di quella su l' *Arte poetica*.

PROGRAMMA

per l'insegnamento della lingua e delle lettere greche nel ginnasio superiore e nel liceo.

LVII. — Nel ginnasio superiore e nel liceo gli esercizi grammaticali seguiranno di pari passo l'esposizione della grammatica, e consisteranno in frasi greche da volgere in italiano e in frasi italiane da volgere in greco. Questi eserci si faranno parte a voce e parte per iscritto, nella scuola e in casa, ma più spesso e più largamente nella scuola, a voce, sotto la direzione e con l'aiuto dell'insegnante.

GINNASIO SUPERIORE.

LVIII. — Classe I. (IV dell'intero ginnasio). Lettura e scrittura. Declinazioni; coniugazione dei verbi in ω.

LIX. — Classe II. (V dell'intero ginnasio). Ripetizione delle declinazioni e della coniugazione dei verbi in ω. Coniugazione dei verbi μι. Formazione delle parole.

Versione di luoghi scelti dalle *Opere* di Senofonte e di Luciano, e di alcune *Odi* anacreontiche.

LICEO.

LX. — L' esposizione della storia letteraria sarà fatta in modo assai compendioso, con particolare riguardo ai grandi scrittori. Il professore può ripartirla nel corso liceale a suo senno.

LXI. — Classe I. Ripetizione delle declinazioni e delle coniugazioni. Prosodia. Dialetto omerico. Regole più semplici della sintassi, con appropriati esercizi.

Lettura di luoghi scelti dalle *Opere* di Senofonte e dai *Poemi* di Omero.

LXII. — Classe II. Ripetizione e compimento della sintassi, con appropriati esercizi.

Lettura di luoghi scelti dai *Poemi* di Omero, dalle *Orazioni* di Lisia e dalle *Storie* di Erodoto, premesse alcune nozioni sul dialetto usato da lui.

LXIII. — Classe III. Lettura di luoghi scelti dai *Poemi* di Omero, dalle *Storie* di Erodoto, dai *Dialoghi* di Platone e dalle *Orazioni* di Demostene.

PROGRAMMA

per l' insegnamento della storia nel ginnasio superiore e nel liceo.

GINNASIO SUPERIORE.

Storia antica.

LXIV. — Classe I. (IV dell' intero ginnasio). Cenni sulla storia antica dell'Oriente. Storia greca.

LXV. — Classe II. (V dell'intero ginnasio). Storia romana dalle origini di Roma alla caduta dell'Impero d'Occidente.

LICEO,

Storia medievale e moderna, specialmente d'Italia.

LXVI. — In ciascuna classe il professore farà e assegnerà letture di luoghi scelti da grandi storici italiani.

LXVII. — Classe I. Dalla caduta dell' Impero d' Occidente alla scoperta dell'America.

LXVIII. — Classe II. Dalla scoperta dell' America al trattato di Aquisgrana.

LXIX. — CLASSE III. Dal trattato di Aquisgrana alla morte di Vittorio Emanuele Re d'Italia.

PROGRAMMA

per l'insegnamento della geografia nel ginnasio superiore e nel liceo.

GINNASIO SUPERIORE.

Geografia antica in relazione con l'insegnamento della Storia.

LXX. — CLASSE I. (IV dell'intero ginnasio). Geografia descrittiva e politica dell'Africa settentrionale dell'Asia occidentale (fino all'Indo) e dell'Europa meridionale nell'età storica più antica e nell'età greca.

LXXI. — CLASSE II. (V dell'intero ginnasio). Geografia descrittiva e politica delle regioni bagnate dal Mediterraneo e della rimanente Europa nell'età romana fino alla caduta dell'Impero d'Occidente.

LICEO.

Geografia medievale e moderna in relazione con l'insegnamento della Storia.

LXXII. — CLASSE I. Geografia descrittiva e politica delle terre conosciute dagli europei nell'età di mezzo, con opportuni richiami a nomi e divisioni antiche.

LXXIII. — CLASSE II. Geografia descrittiva e politica dell'Europa e delle terre scoperte o colonizzate da europei dal 1490 al 1748, con opportuni richiami a nomi e divisioni antiche e medievali.

LXXIV. — CLASSE III. Geografia descrittiva e politica dell'Europa e delle terre scoperte o colonizzate da europei dal 1748 fino ai giorni nostri, con opportuni richiami a nomi e divisioni delle età precedenti.

Riepilogo della geografia politica contemporanea, limitatamente ai principali Stati del globo.

PROGRAMMA

per l'insegnamento della filosofia nel liceo.

LXXV. — CLASSE I. *Psicologia* descrittiva, consistente a preferenza nella enumerazione, classificazione e analisi dei fatti psichici fondamentali nell'esposizione delle loro leggi empiriche.

Il professore insisterà principalmente su i fatti che si riferiscono al conoscere (coscienza, sensazione e riproduzione, quindi memoria e imaginazione, pensiero propriamente detto), riserbando per la terza classe una più larga esposizione di quelli che appartengono all'attività pratica (sentimenti, tendenze, istinti, passioni, volontà).

LXXVI. — Classe II. *Logica* formale tradizionale, ristretta, per quanto è possibile, a ciò in che tutte o quasi tutte le scuole filosofiche consentono, e aggiuntavi la teorica dell'induzione e del metodo sperimentale secondo gli studii moderni, con opportuni esercizii e applicazioni anche per via di letture.

LXXVII. Classe III. *Etica.* Svolgimento, come nell' articolo LXXV è accennato, della parte della psicologia che si riferisce all'attività pratica.

La morale riguardata in ordine al soggetto: atto umano e sue condizioni, coscienza morale, abiti, passioni, virtù, vizio, indole, carattere, imputabilità e responsabilità.

La morale riguardata in ordine all'oggetto; legge morale, il bene e le sue specie, il bene morale, l' obbligazione. Diritti e doveri. Il dovere e le sue classi; in particolare i doveri religiosi, i doveri verso sè stessi, i doveri verso gli altri, distinti principalmente in doveri di famiglia, sociali e civili. Diritti: diritto alla libertà personale, diritto di proprietà, diritti domestici.

Concetto di Nazione, di Stato, di Governo e delle funzioni proprie di questi enti. Costituzioni rappresentative. Costituzione politica del regno d'Italia.

LXXVIII. — L'insegnante darà nei luoghi opportuni qualche nozione di estetica e di storia della filosofia.

PROGRAMMA

per l'insegnamento della matematica nel ginnasio superiore e nel liceo.

LXXIX. — L' insegnante deve insistere su i punti fondamentali di ciascuna teoria, senza troppo divagare in considerazioni secondarie, affinchè la mente dell'alunno riceva e conservi un'impressione forte e durevole delle idee cardinali, che non sono in gran numero.

LXXX. — Nel ginnasio superiore l'insegnante di aritmetica razionale, esponendo le teoriche, deve pure insistere con frequenti esercizi su l' applicazione delle regole che a quelle si riferiscono; affinchè gli alunni dopo il corso biennale siano in grado di eseguire le operazioni di calcolo con facilità e sicurezza.

LXXXI. — Col segnare nel programma per la geometria

i primi sei libri d'Euclids, si è inteso di prescrivere non già l'uso del testo euclideo, ma i limiti entro i quali deve tenersi l' insegnamento dei singoli corsi e il metodo di tale insegnamento; il qual metodo consiste nell' osservanza dello stretto rigore scientifico e nell' esclusione di ogni sussidio aritmetico ed algebrico della dimostrazione di tutte quelle proprietà che precedono il trattato della misura.

LXXXII. — Il programma di geometria solida per la terza classe liceale deve considerarsi come indicante sommariamente il contenuto essenziale dell' insegnamento stereometrico, non già il preciso ordine in cui quello dev'essere dato. Quest'ordine è lasciato al discernimento del professore, al quale non s' intende neppure tolta la facoltà di usare saviamente e parcamente della stessa larghezza rispetto alle altre parti del programma di ciascun corso.

GINNASIO SUPERIORE

Aritmetica razionale, geometria.

LXXVIII. — Classe I (IV dell' intero ginnasio). *Aritmetica razionale.* Numerazione decimale. Addizione e sottrazione dei numeri interi. Moltiplicazione dei numeri interi. Teoremi relativi ai prodotti di due o più fattori ed alle potenze. Divisione dei numeri interi, e teoremi relativi.

Divisibilità dei numeri. Prove per 9 e per 11 delle prime quattro operazioni su i numeri interi.

Massimo comun divisore di due o più numeri interi col metodo delle divisioni successive, e teoremi relativi.

Teoremi su i numeri primi in sè. Scomposizione di un numero in fattori primi. Ricerca di tutti i revisori di un numero. Composizione del massimo comun divisore di più numeri mediante i loro fattori primi. Determinazione del minimo multiplo comune di due e di più numeri, sia mediante il massimo comun divisore, sia mediante i fattori primi.

Geometria. Si comincia lo studio del libro I d'Euclide.

LXXXIV. — Classe II (V dell'intero ginnasio). *Aritmetica razionale.* Principali proprietà delle frazioni ordinarie. Conversione d'una frazione in un'altra equivalente di un dato denominatore. Riduzione di una frazione ai minimi termini. Riduzione di più frazioni al minimo denominatore comune. Operazione su i numeri frazionarii. Estensione ai numeri frazionarii di teoremi già dimostrati per i numeri interi.

Proprietà delle frazioni decimali, e dimostrazioni delle regole per il calcolo di esse.

Condizione per la riducibilità di una frazione ordinaria a

frazione decimale. Riduzione esatta o approssimativa delle frazioni ordinarie in decimali. Numeri decimali periodici. Ricerca della frazione generatrice d'un dato numero decimale periodico.

Geometria. Si compie lo studio del libro I d'Euclide.

LICEO

Algebra, geometria.

LXXV, — CLASSE I. *Algebra.* Operazioni dirette ed inverse su i numeri. Definizioni e segnature algebriche. Termini simili. Addizione e sottrazione dei monomi e dei polinomi. Numeri negativi.

Moltiplicazione dei monomi e dei polinomi. Polinomi ordinati. Potenze di un monomio; quadrato e cubo di un binomio. Divisione dei monomi.

Divisione dei polinomi, quoziente e resto. Divisione per x-a d'un polinomio ordinato secondo le potenze di x. Divisione della differenza o della somma di due potenze d' egual grado per la differenza o per la somma delle basi. Esempi di polinomi scomponibili in fattori.

Frazioni algebriche e loro semplificazione in alcuni casi. Calcolo delle frazioni algebriche. Esponenti negativi.

Principii generali sulle equazioni. Risoluzione delle equazioni di primo grado ad un'incognita.

Principii generali su i sistemi di equazioni. Risoluzione di un sistema di equazioni di primo grado.

Discussione delle formole di risoluzione delle equazioni generali di primo grado a una o a due incognite. Problemi di primo grado. Interpretazione dei valori delle incognite.

Geometria. Libri II, III e IV d' Euclide, premessa una rapida ripetizione del libro I.

LXXXI.—CLASSE II. *Algebra.* Radice quadrata di un numero intero e frazionario. Numeri irrazionali; operazioni su questi numeri. Estensione ad essi dei teoremi dimostrati per i numeri razionali ed in particolare dei concetti di rapporto, proporzione e proporzionalità.

Calcolo dei radicali. Esponenti frazionari.

Equazioni di secondo grado a un' incognita. Discussione della formula di risoluzione. Relazioni tra i coefficienti e le radici. Scomposizione d'un trinomio di secondo grado in fattori di primo grado. Problemi.

Esempi di equazioni riducibili al primo e al secondo grado.

Progressioni aritmetiche e geometriche. Somma dei termini così dell'una come dell'altra.

Equazione esponenziale. Teorica elementare dei logaritmi

dedotta dall'equazione esponenziale. Logaritmi dei termini di una progressione geometrica. Uso delle tavole logaritmiche.

Geometria. Libri V e VI d'Euclide.

Misura delle grandezze in generale. Misura dei segmenti rettilinei, degli angoli e degli archi circolari.

Area delle figure piane rettilinee.

Misura della circonferenza. Area del cerchio e del settore circolare. Ricerca del valore approssimato del rapporto della circonferenza al diametro.

Esempi di teoremi e di problemi di geometria piana, che si possono trattare per mezzo dell'algebra.

LXXXVII. CLASSE III. *Geometria*. Rette perpendicolari ed oblique ad un piano. Retta e piani paralleli. Piani paralleli. Angoli d'una retta con un piano e di due rette nello spazio. Distanza di due rette.

Angoli diedri. Piani perpendicolari. Proprietà delle facce degli angoli poliedri. Angoli poliedri supplementari.

Teoremi relativi agli angoli triedri eguali e simmetrici.

Teoremi su i prismi e su i parallelepipedi. Eguaglianza ed equivalenza dei prismi e dei parallelepipedi. Teoremi su le piramidi. Equivalenza delle piramidi. Relazioni fra piramidi e prismi di basi eguali o equivalenti e di eguale altezza. Equivalenza del tronco di piramidi a basi parallele con la somma di tre piramidi d'altezza eguale a quella del tronco. Poliedri simili.

Volume del prisma e della piramide. Superficie e volume del cilindro circolare retto e del cono. Misura della zona e della superficie sferica, volume del settore sferico e della sfera.

Trigonometria piana. Funzioni circolari e loro variazioni al variare dell' arco. Riduzione degli archi al primo quadrante. Relazioni tra le funzioni circolari di uno stesso arco.

Seno, coseno, tangente e contangente della somma e della differenza di due archi, del doppio e della metà d'un arco. Relazioni fondamentali fra i lati e gli angoli d'un triangolo rettilineo.

Applicazioni, esclusa però la risoluzione dei triangoli obliquangoli. Uso delle tavole logaritmiche delle funzioni circolari.

PROGRAMMA

per l'insegnamento della fisica e chimica nel liceo.(1)

CLASSE I.

LXXXVIII. — L'insegnamento in questa classe dev'essere

(1) A raffronto dei programmi delle altre discipline questo programma di fisica e di chimica e quello che segue appresso di storia naturale sono di una estensione che può parere eccessiva. Ma si son fatti particolareggiati così, e però lunghi, con l' intento di ricondurre le dette discipline entro quei giusti confini in cui devono esser tenute

ridotto a sole esperienze; accompagnate da brevissimi cenni superficiali.

LXXXIX. — Generalita'. — I tre stati d'aggregazione. Proprietà particolari e proprietà generali dei corpi. Estensione, e richiamo del sistema metrico decimale. Divisibilità. Impenetrabilità. Variabilità del volume. Termometro a mercurio, e le sue tre scale. Porosità e filtrazione. Coesione e adesione. Solubilità dei solidi e cristallizzazione. Attrazione universale e gravità. Attrazioni e repulsioni elettriche e magnetiche. Peso. Peso specifico determinato con la boccetta. Fenomeno. Legge. Ipotesi.

Confronto, per via di esperienze particolari, tra fenomeni fisici e fenomeni chimici. Alterazioni sostanziali permanenti. Elemento chimico.

Nozioni sperimentali di Chimica. — Acqua. Ossigeno. Idrogeno.

Acque naturali: minerali e potabili. Soluzioni acquose. Acqua distillata. Confronto tra la composizione delle soluzioni e la composizione fissa dell'acqua.

Aria. Accennare che il suo volume varia con la pressione e con la temperatura. Bruciare del potassio, del magnesio, della polvere di ferro, del carbone. Indicare la differenza fra gli aeriformi inspirati e quelli espirati dagli animali. Funzione dell'ossigeno. Anitride carbonica. Azoto. Composizione dell' aria.

Combustione dello zolfo. Gas solforoso. Il gas solforoso si unisce con l'ossigeno in presenza della spugna di platino. Anidride solforica. Acido solforico. Con l'acido solforico e coi metalli formare i solfati potassico, sodico, di magnesio, di zinco, di ferro, di rame. Idrogeno solforato.

Distinzione tra ossido, acido e sale.

Sal marino. Si tratta con l'acido solforico per averne l'acido cloridrico. Questo col biossido di manganese dà il cloro. Ipoclorito di calcio. Disinfezione e decolorazione.

Proprietà dell'ammoniaca. Sale ammoniaco. Acido nitrico. Nitro. Polvere pirica.

Fosforo ordinario e fosforo rosso. Idrogeno fosforato. Acido fosforico. Arsenico. Acido arsenioso.

Potassio e sodio. Loro idrati e carbonati. Calce viva e calce spenta. Carbonato, solfato e cloruro di calcio.

negl' istituti classici, avendo l'esperienza dimostrato che in esse i programmi concisi riescono mal definiti e sono quasi sempre interpretati nel senso più largo, perchè l'amore della scienza e lo zelo sogliono spingere i professori a dar un insegnamento troppo esteso e troppo elevato.

Allume, argilla, alluminio. Zinco: suo ossido, suo carbonato e suo solfato, Ferro, ghisa, acciaio. Ossidi, solfato e cloruro di ferro. Nichelio.

Piombo, litargirio, minio, biacca, acetato di piombo. Mercurio, ossidi e cloruri di mercurio. Rame, ottone, bronzo. Argento, oro, monete.

Riassunto delle esperienze eseguite finora. Legge delle proporzioni definite. Simboli e formule. Alcuni esempi di equazioni chimiche. Doppia decomposizione.

Quarzo, silice e silicati, vetro solubile, silice amorfa, caolino, vetro e porcellana.

Carbonio, carbone di legna, carbon fossile, carbone animale; decolorazione, assorbimento di gas. Ossido di carbonio ed anidride carbonica. Ritornare su la respirazione degli animali e porla a confronto con lo scambio degli aeriformi nelle piante.

Amido, zuccheri. Fermentazione alcoolica, fermentazione acetica.

Burro, grassi animali e grassi vegetali. Acidi butirrico, palmitico, stearico, oleico. Saponificazione. Candele steariche.

Petroli. Idrocarburi. Gas delle paludi. Gas illuminante. prodotti della distillazione del carbon fossile, benzina, acido fenico, un cenno su l'anilina e sui colori che se ne ricavano.

Classe II.

XC. — Nozioni di Cinematica. Moto. Moto assoluto e relativo. Quiete assoluta e relativa. Definizione delle diverse specie di moto: moti rettilinei e curvilinei, moti uniformi e vari in generale. Velocità.

Composizione dei due modi rettilinei e uniformi del medesimo punto. Moto e velocità risultanti.

Costruzione grafica della trajettoria nel caso più generale che i due moti non siano uniformi.

Statica. Forze. Loro confronto coi pesi, loro misura col dinamometro, loro rappresentazione grafica.

Composizione di due forze applicate ad uno stesso punto: principio del parallelogramma delle forze dimostrato sperimentalmente. Risoluzione col metodo grafico di una forza in due che siano definite o in direzione o in intensità. Composizione di più forze applicate ad un punto. Condizioni per lo equilibrio di più forze applicate ad un punto.

Composizione di due forze del piano, applicate a punti rigidamente uniti. Caso di due forze parallele: caso particolare della coppia; definizione del momento di una coppia.

Composizione di più forze parallele: centro delle forze parallele. Centro di gravità. Condizioni per l' equilibrio d' un sistema di forze parallele.

Enunciare che, nel caso generale, un sistema di forze applicate ad un sistema rigido si riduce ad una forza e ad una coppia.

Momento di una forza rispetto ad un asse; condizioni e specie differenti di equilibrio d'un corpo girevole attorno ad un asse, sotto l'azione della sola gravità Bilancia e stadera.

Dinamica. Partendo dalla legge d'inerzia, definire la forza. Forze costanti e forze variabili.

Moto prodotto da una forza costante, ed enunciato delle sue leggi. Accelerazione. Massa e densità. Quantità di moto. Caso particolare della libera caduta dei gravi da piccole altezze.

Indipendenza dell'effetto di una forza del moto preesistente. Applicare la costruzione grafica della composizione dei moti al caso di un proietto, e indicare che la trajettoria è una parabola. Accennare alle perturbazioni causate dalla resistenza dell'aria.

Indipendenza degli effetti di due forze, e avvertenza che questo postulato comprende il principio del parallelogrammo.

Definizione del pendolo semplice. Riferire la formula che dà la durata delle piccole oscillazioni, indicando le leggi che sono comprese in quella formula e verificandole sperimentalmente. Accennare che in tal caso la forza motrice è proporzionale allo spostamento.

Definire che cosa s'intenda per lunghezza di un pendolo composto. Applicazione del pendolo agli orologi.

Dire come, contando le oscillazioni compiute in un dato tempo da un pendolo di conosciuta lunghezza, si trovi il valore dell'accelerazione dovuta alla gravità. Indicare che questo valore è diverso nei vari paesi.

Azione e reazione. Moto circolare uniforme. Concetto della forza centripeta e della reazione centrifuga.

Lavoro meccanico. Chilogrammetro. Lavoro eseguito nell'unità di tempo. Cavallo vapore.

Forza viva.

Lavoro motore e lavoro resistente in una macchina senz'attrito. Applicazioni alla leva, alla puleggia ed al piano inclinato.

Attrito e resistenza del mezzo. Equilibrio dinamico.

Lavoro potenziale.

Principio della conservazione dell'energia.

Elasticita' dei solidi. Deformazioni proporzionali alla forza deformatrice. Oscillazioni isocrone dovute alla elasticità.

Limiti di elasticità.

Durezza, fragilità, plasticità, viscosità.

Meccanica dei liquidi. Comprimibilità ed elasticità dei liquidi.

Teorema di Pascal e sue applicazioni.

Condizioni per l'equilibrio di un liquido soggetto alla sola gravità: pressione laterale e sul fondo del vaso che lo contiene. Uno o più liquidi contenuti in vasi comunicanti. Spinta dal basso all'alto; principio d'Archimede.

Condizioni per l'equilibrio di un solido sommerso o galleggiante. Determinazione del peso specifico dei solidi e dei liquidi con la bilancia idrostatica. Areometri.

Esperienze su i fenomeni capillari, su la diosmosi e su la dialisi.

Meccanica degli aeriformi. Comprimibilità ed elasticità degli aeriformi. Loro peso. Loro densità.

Atmosfera. Pressione atmosferica. Esperienza di Torricelli. Barometri.

Legge di Boyle, avvertendo che è sufficientemente approssimata nei casi pratici.

Manometro ad aria libera e manometro metallico.

Principio di Archimede applicato agli aeriformi. Globi aerostatici.

Tromba di Lay-Lussac. Macchina pneumatica: se ne riferiscano i soli organi principali, e si avverta che è impossibile ottenere il vuoto perfetto.

Trombe ad acqua, fontane, sifone.

Diffusione degli aeriformi: loro assorbimento per parte dei solidi, loro solubilità nei liquidi.

Acustica. Causa fisica del suono. Velocità del suono: sua propagazione per onde. Superficie, raggio e lunghezza d'onda. Riflessione del moto ondulatorio: eco.

Caratteri distintivi dei suoni: intensità, altezza, metallo, e loro cause fisiche.

Determinazione del numero di vibrazioni di un suono per mezzo delle ruote dentate e della sirena. Intervallo musicale. Le sette note della scala naturale, i dodici intervalli della scala temperata. Diapason normale.

Mostrare con l'esperienza quali sono le condizioni che influiscono sull' altezza dei suoni resi dalle corde che vibrano trasversalmente.

Risonanza: suoni resi dai tubi.

Come si cavino le varie note dai principali istrumenti a corda e a fiato. Organo della voce.

Suoni concomitanti. Concetto delle interferenze acustiche dimostrate sperimentalmente.

Potere risolutivo dell' orecchio. Suoni semplici e suoni composti. Rumori.

Cosmografia: Cielo. Zenit, nadir, orizzonte. Stelle e nebulose. Pianeti. Stelle cadenti e comete.

Moto apparente della sfera celeste. Prove che questo moto è dovuto alla rotazione della terra intorno al suo asse.

Forma e dimensioni della terra. Poli ed equatore. Latitudine e longitudine. Globi e carte geografiche.

Moto apparente del sole. Prove che questo moto è dovuto alla traslazione della terra. Seconda legge di Klepero. Sistema di Copernico.

Tempo sidereo, solare e medio.

Inclinazione dell' asse della terra sul piano sua orbita. Stagioni.

Luna e suo moto intorno alla terra.

Gravitazione universale, accennandone le prove astronomiche e sperimentali. Maree.

Classe III.

XCI. — *Calore*. Effetti principali del calore nei corpi.

Tre modi di propagazione del calore, e più specialmente esperienze su la conduzione.

Leggi principali relative alla dilatazione dei solidi, dei liquidi e dei gas; e particolarmente dell'acqua e del mercurio, tralasciando la descrizione degli apparecchi di misura.

Esempi di casi pratici in cui si deve tener conto della dilatazione termica dei corpi.

Convenienza di usare l'aria come sostanza termometrica.

Quantità di calore. Calorìa. Calore specifico. Principio su cui si fonda l'uso del calorimetro ad acqua.

Indicazioni relative al calore specifico dei vari corpi, accennando ai due calori specifici dei gas.

Sorgenti principali di calore.

Trasformazione reciproca del calore e del lavoro meccanico: equivalente meccanico della calorìa.

Mutamenti di stato. Leggi della fusione e della solidificazione.

Evaporazione e condizioni che favoriscono Leggi dell'ebollizione.

Proprietà dei vapori. Vapori saturi. Liquefazione dei vapori e dei gas.

Descrizione sommaria d'un tipo di macchina a vapore.

Umidità relativa dell'aria. Igroscopio a capello. Igrometre di Regnault. Descrizione del psicrometro e richiamo alle tavole relative, senza addurre formule.

Calore solare. Penetrazione del calore nel suolo, calore terrestre. Strato di temperatura costante. Raggiamento terrestre.

Temperatura dell' atmosfera. Temperatura media di un

dato luogo. Isoterme annue al livello del mare. Mostrare su la carta geografica come i mari e i continenti modifichino lo andamento delle isoterme.

Variazioni del barometro. Linee isobariche. Loro relazioni con le previsioni del tempo.

Venti. Brezza di terra e di mare. Venti alisei. Effetti della rotazione terrestre su i venti. Monsoni. Cicloni.

Distribuzione dell' umidità atmosferica. Rugiada. Brine. Nebbia e nubi. Pioggia e sua distribuzione. Neve. Grandine.

Ottica. *Energia raggiante*. Propagazione della luce. Imagini prodotte dalle piccole aperture. Ombra e penombra.

Velocità della luce determinata col metodo di Roemer.

L' intensità luminosa è in ragione inversa del quadrato della distanza. Applicazione di questa legge al confronto dei poteri illuminanti di due sorgenti. Descrizione di un fotometro.

Luce riflessa e luce diffusa. Leggi della riflessione. Imagini in uno specchio piano, e in due specchi piani paralleli. Specchio sferico concavo. Costruzione grafica delle imagini. Indicare la formula degli specchi concavi e verificarla sperimentalmente. Mostrare ciò che avviene cogli specchi sferici convessi.

Leggi della rifrazione semplice. Riflessione totale. Rifrazione nelle lastre piane e nei prismi. Dimostrare sperimentalmente la deviazione minima nei prismi. Lenti convergenti e divergenti. Fuochi e punti conjugati. Indicare la formula delle lenti sottili e verificarli sperimentalmente. Costruzione grafica delle imagini reali e delle imagini virtuali.

Dispersione e ricomposizione della luce. Spettro solare. Assorbimento prodotto dai vetri colorati.

Aberrazione cromatica: modo pratico di diminuirla nei prismi e nelle lenti.

Occhio e visione.

Camera oscura e microscopio solare.

Occhiali. Microscopio semplice.

Microscopio composto. Cannocchiale astronomico. Cannocchiale di Galileo.

Effetto calorifico dell'energia raggiante emessa od assorbita dipenda dall'inclinazione.

Effetti chimici dell' energia raggiante. Parte ultravioletta dello spettro. Indicare sommariamente uno dei processi fotografici comunemente usati.

Spettri d'emissione dei corpi solidi, liquidi ed aeriformi. Spettri di assorbimento.

Righe dello spettro solare. Analisi spettroscopica.

Ipotesi intorno alla natura dell'energia raggiante. Etere, e suo moto ondulatorio.

Le principali meteore luminose.

ELETTRICITA' E MAGNATISMO. Elettrizzazione per confricazione. Due stati elettrici. Buoni e cattivi conduttori. Elettroscopii. Enunciato della legge di Coulomb relativa all' attrazione ed alla repulsione elettrica. Distribuzione della elettricità nei corpi.

Induzione elettrostatica. Condensatori elettrici. Macchina elettrica a strofinio. Elettroforo.

Scintilla elettrica. Effetti della scarica. Corrente elettrica. Pila di volta, di Daniell, di Bunsen, di Leclanchè.

Calamite naturali ed artificiali con due soli poli. Declinazione, inclinazione ed intensità magnetica terrestre. Loro variazioni. Carte magnetiche. Equatore e poli magnetici.

Enunciato dalla legge di Coulomb relativa alle azioni magnetiche.

Esperienza della calamita spezzata. Induzione magnetica. Magnetizzazione temporarea e magnetizzazione permanente.

Azioni reciproche delle correnti e delle calamite. Galvanometro.

Esperienze intorno alle principali azioni che si esercitano tra due fili percorsi da correnti.

Elettrocalamite. Telegrafo di Morse. Campanello elettrico.

Legge di Ohm. Come dipenda la resistenza elettrica dalle dimensioni del conduttore. Resistenza interna e forza elettromotrice della pila.

Calore svolto dalla corrente. Legge di Joule. Lampade ad incandescenza, e luce elettrica ad arco. Fenomeno di Peltier. Pile termoelettriche.

Azioni chimiche della corrente. Leggi della elettrolisi. Azioni secondarie. Accumulatori. Galvonaplastica e doratura.

Descrizione di un motore elettrico. Anello elettro-magnetico di Pacinotti. Enunciato della legge di Lenz. Esperienze di Farady sulle correnti indotte. Rocchetto di Ruhmkorff e sue scariche nei gas rarefatti.

Macchina dinamo-elettrica. Telefono.

Elettricità atmosferica. Elettricità delle nubi. Lampo e tuono. Fulmine e parafulmine.

PROGRAMMA

per l'insegnamento della storia naturale nel ginnasio superiore e nel liceo.

GINNASIO SUPERIORE

Primi elementi di zoologia e di botanica.

XCII. — Questo insegnamento, essenzialmente educativo, è distribuito in due anni scolastici, e per ciascun anno è suddi-

viso in due periodi eguali: il primo periodo sarà dato allo studio degli animali, il secondo a quello dei vegetali.

Nel primo anno saranno minutamente descritte, ciascuna per sè, forme animali e vegetali, a fine di svolgere nei giovani lo spirito di osservazione e la facoltà di descrivere le cose osservate. Nel secondo anno, mediante il paragone tra forme organiche affini, i giovani saranno addestrati nella comparazione, e preparati così allo studio delle classificazioni, riservato al primo anno del liceo.

XCIII. L'insegnamento dovrà essere impartito, quanto agli animali, il più possibile sopra esemplari conservati in alcool, preparati a secco o freschi, e quanto ai vegetali, sopra esemplari freschi: impartirlo senza il sussidio di adatto materiale didattico sarebbe falsarne l'indole e ridurlo peggio che inefficace. E però si lascia facoltà all' insegnante di surrogare con forme affini quelle poche per lo studio delle quali egli non potesse procurarsi il materiale necessario.

XCIV. — Nell' esame finale del primo anno gli alunni dovranno dar prova di saper *descrivere dal vero* le forme studiate, ed anche altre affini. Nell' esame finale del secondo anno, dovranno *descrivere e paragonare*, sempre su gli esemplari freschi o preparati, le forme studiate o altre affini.

Classe I (IV dell'intero ginnasio).

Primo periodo.

XCV. — Animali. — Bertuccia (*Inus ecaudatus*). Ferro di cavallo (*Rinolophus ferrum-equinum*). Talpa (*Talpa europea*). Gatto (*Felis catus*). Scojattolo (*Sciurus vulgaris*) oppure Ghiro (*Myoxus glis*). Bove (*Bos taurus*). Capriolo (*Cervus capreolus*). Cavallo (*Equus caballus*). Delfino (*Delphinus delphis*).

Gheppio (*Falco tinnunculus*). Cardellino (*Fringilla carduelis*). Gazza (*Pica caudata*). Rondine (*Hirundo rustica*). Uccel S. Maria (*Alcedo hispida*). Picchio verde (*Gecinus veridis*). Colombo (*Columba livia*). Starna (*Starna perdix*). Pavoncella (*Vanellus cristatus*). Germano reale (*Anas boschas*).

Testuggine (*Testudo graeca*). Ramarro (*Lacerta viridis*). Orbettino (*Anguis fragilis*). Vipera (*Vipera aspis*). Biacco (*Zamenis viridiflavus*).

Ranocchia (*Rana esculenta*). Tritone piccolo (*Triton taeniatus*).

Barbò (*Barbus fluviatilis*), oppure Nasello (*Merlucius esculentus*). Anguilla (*Anguilla vulgaris*). Storione (*Accipenser sturio*). (*Torpedo narce*).

Seppia (*Sepia officinalis*). Chiocciola (*Helix pomatia*). Porpora (*Purpura Capillus*). Ostrica (*Ostrea edulis*).

Carabo (*Carabus violaceus* od altro). Maggiolino (*Melolontha vulgaris*). Cerambice (*Cerambyx heros*). Ape (*Apis mellifica*) oppure Calabrone (*Vespa crabro*). Vanessa del cardo (*Vanessa cardui*). Sfinge testa di morto (*Acherontia atropos*) oppure Sfinge del convolvulo (*Sphinx convolvuli*). Cimice dei cavoli (*Strachia ornata*). Cicala (*Cicada plebeia*). Libellula (*Libellula depressa* o altra). Acridio (*Acridium aegyptium*). Grillotalpa (*Grillotalpa vulgaris*). Gambero (*Astacus fluviatilis*). Millepiedi (*Julus varius*). Scorpione (*Euscorpius flavicaudis*). Ragno crociato (*Epeira diademata*) oppure ragno delle cantine (*Vegenaria intricata*).

Arenicola (*Arenicola piscatorum*). Lombrico (*Lumbricus agricola*). Mignatta (*Hirudo medicinalis*). Tenia (*Taenia solium* od altra).

Riccio di mare (*Toxopneustes lividus* od altro). Stella di mare (*Asterias rubens*, od altra).

Medusa (*Rhyzostoma Cuvieri*, od altra). Corallo (*Corallium rubrum*). Spugna (*Spongia afficinalis* od altra spugna).

Infusorio (*Paramaccium aurelia o vorticella nebulifera* od altro infusorio).

L'insegnante ecciterà gli alunni a raccogliere e conservare insetti, molluschi ecc., e li dirigerà con i suoi consigli.

Secondo periodo.

XCVI. — Vegetali. Pan di cuculo (*Orchis Morio*). Spadacciola (*Gladiolus segetum*). Tazzetta (*Narcissus Tazzetta*) o altro Narciso. Lancetta (*Tulipa silvestris*) o altro tulipano, oppure giglio (*Lilium candidum*). Cippollaccio col fiocco (*Bellevalia comosa*). Gigaro (*Arum italicum*). Avena selvatica (*Avena barbata*). Grano (*Triticum sativum*).

Bocca di leone (*Antirhinum majus*). Salvia dei prati (*Salvia Verbenaca*) o altra salvia. Patata (*Solanum tuberosum*). Succiamele (*Orobanche pruinosa* od altra). Vilucchione (*Convolvulus sepium*) oppure Vilucchio (*C. arvensis*). Borrana (*Borrago officinalis*). Sambuco (*Sambucus nigra*). Margheritina o pratolina (*Bellis perennis*). Scarline (*Galactites tomentosa*), oppure cardo rosso (*Carduus nutans*). Dente di leone (*Taraxacum officinale*). Raperonzolo (*Campanula Rapunculus*). Olivo (*Olea europea*), oppure Ligustro (*Ligustrum vulgare*). Carota selvatica (*Daucus Carota*). Vite (*Vitis vinifera*). Limone (*Citrus Limonum*) od arancio (*Citrus Aurantium*). Ruta degli orti (*Ruta hortensis*) o altra Ruta. Lino coltivato (*Linum usitatissimum*) o altro Lino. Pelargonio zonale (*Pelargonium zonale*) od altro Pelargonio Mammola (*Viola odorata*) Garofano (*Dianthus Ceryophyllus*). Rapa (*Brassica Rapa*) oppure Violacciocca (*Cheiranthus Cheiri*). Tiglio (*Tilia micropylla*). Malva (*Malva silvestris*). Trifoglio (*Trifolium*

pratense). Cascia (*Robinia Pseudo-Acacia*). Pisello (*Pisum sativum*). Mandorlo (*Amygdalus communis*) oppure Pesco (*A. persica*). Fragola (*Fragaria vesca*). Rosa di macchia (*Rosa canina*). Zucca (*Cucurbita Pepo*). Fico. Rosolaccio (*Papaver Rhoeas*). Anemolo (*Anemone coronaria*). Spron di Cavaliere (*Delphinium Consolida*). Erba cipressina (*Euphorbia Cyparissias*) o altra Euforbia Ortica (*Urtica membranacea* o altra). Fico (*Ficus Carica*). Ontano (*Alnus glutinosa*). Rovere (*Quercus Robur*) od altra Querce.

Pino silvestre (*Pinus silvestris* od altro pino.

Felce dolce (*Polypodium vulgare*).

Borraccina (*Mnium undulatum* od altro musco).

Putera (*Chara foetida*). Conferva (*Spirogyra decimina*). Lichene arborescente (*Cladonia rangiferina*).

Ovolo o cucco (*Agaricus Caesareus*). Grittogama dell' uva (*Nidium Tuckeri*).

Durante il corso l'insegnante impartirà la nozioni intorno al modo di raccogliere, preparare e conservare le piante, e curerà che siano dagli alunni applicate nella formazione di piccoli erbari.

Classe II. (V dell'intero ginnasio).

Primo periodo.

XCVII. — Animali. Descrizione comparata delle forme seguenti:

Cimpanzé, Cercopiteco e Cebo (*Troglodytes niger*, *Cercopithecus giriseovridis e Cebus capucinus* od altro).

Ferro di cavallo e orecchione (*Rhinolophus ferrum-equinum Plecotus auritus*).

Talpa e Riccio (*Talpa europea* ed *Erinaceus europaeus*).

Gatto, Volpe e Tasso (*Felis catus, Canis, vulpes, Meles taxus*).

Lepre, Scojattolo, Arvicola (*Lepus timidus, Sciurus vulgaris* e *Arvicola Savi* od altra).

Capriolo e Camoscio (*Cervus capreolus* e *Cappella rupicapra*).

Gheppio e Civetta (*Falco tinnunculus* e *Athene noctua*).

Cardellino e Cincia (*Fringilla carduelis* e *Parus major*).

Gazza e Corvo (*Pica caudata* e *Carvus frugilegus*).

Picchio verde e Pappagallo (*Gecinus viridis* e *Psittacus amazonivus* od altro pappagallo).

Nonna, Pavoncella e Gallinella (*Ardea, cinerea*, *Vanellus cristatus, Gallinula chloropus*).

Germano reale, Tuffetto, Gabbiano (*Anaboschas*, *Podiceps cristatus, Larus ridibundus*).

Testuggine greca, Testuggine palustre e Testuggine marina *Tesludo graeca, Emys europaea, Chelonio caouana*).

Orbettino e tarantola dei muri (*Anguis fragilis*. *Platydactylus facetanus*).

Vipera, serpe acquaiola e biacco (*Vipera aspis*, *tropidonotus, natrix*, *Zamenis viridiflavus*).

Rospo, salamandra, proteo (*Bufo viridis*, *salamandra maculosa*, *Proteus anguinus*).

Barbo e muggine, oppure nasello e sardella (*Barbus fluviatilis* e *Mugil cephalus* o *Merlucius esculentus* e *Clupea sardina*).

Gattuccio e razza (*Scyllium canicula*, *Raia clavata*).

Chiocciola e lumaca (*Helix pomatia* e *Limax agrestis* od altro).

Carabo ed idrofilo (*Carabus auratus*, *Hydrophilus piceus*).

Ape e calabrone (*Adis Mellifica*, *Vespa crabro*).

Vanessa del cardo, sfinge testa di morto od altra sfinge e bombice del gelso (*Vanessa cardiu*, *Acherontia atropos*, *Bombyx mori*).

Acridio e libellula (*Acridium aegyptium*, *Libellula depressa*).

Gambero e granchio (*Astacus fluviatilis*, *Telphusa fluviatilis*).

Scolopendra e millepiedi (*Scolopendra dalmatica* od altra, *Julus varius)*.

Scorpione e ragno crociato (*Euscorpius flavicaudis* od altro, *Epeira diademata*).

Riccio di mare e stella di mare (*Toxopneustes lividus* od altro, ed *Asterias rubens* od altra).

Medusa e actinia (*Rhyzostoma Cuvieri* od altra, *Cereanthus solitarius* od altro).

Notizie su i nostri animali domestici: loro origine ed importanza economica,

Secondo periodo.

XCVIII. — Vegetali. Saranno tra loro paragonate le forme seguenti:

Pan di cuculo e orchide macchiata od altra orchide (*Orchis Morio O. maculata*).

Spadacciola e Giaggiolo (*Gladiolus segetum*, *Iris germanica*).

Giacinto ossia brettagna e cipollaccio col fiocco (*Haycinthus orientalis*, *Bellevalia comosa*).

Loglio e grano, menzionando ed illustrando il gran turco (*Lolium temulentum*, *Criticum sativum*, *Zea Mays*).

Bocca di Leone e linaiola (*Antirrhinum majus*, *Linaria vulgaris*).

Salvia dei prati e milzadella od altro Lamio (*Salvia Verbenaca* o *S. Pratensis*, *Lamium maculatum*).

Pomodoro e patata od erba mora (*Solanum Lycopersicum*, *S. tuberosum*, *S. nigrum*).

Vilucchione e vilucchio (*Convolvulus sepium C. Arvensls*).

Sambuco e Caprifoglio (*Sambucus nigra, Lonicifera Caprifolium*).

Fiordaliso e calcatreppola (*Centaurea cyuanus, C. Calcitrapa*).

Margheritona e cicoria (*Leucanthemum vulgare, Cichorium Intybus*).

Primavera e mordigallina (*Primula officinalis, Anagallis arvensis*).

Piè di gallo e cimicina (*Geranium molle, G. Robertinianum*).

Viola mammola e viola del pensiero (*Viola odorata, V. Tricolor*).

Garofano e fior di cuculo o altra lichnide (*Dianthus Caryophyllur, Lychnis Flos-Cuculi*).

Rapa e ramolaccio o violaciocca (*Brassica campestris, Raphanus sativus, Cheirantus Cheiri*).

Malva silvestre e malvone o altra malvacea (*Malva silvestris. Althaea rosea*).

Rosa di macchia e rosa centifolia (*Rosa canina, R. centifolia*).

Ciliegio e susino (*Prunus Cerasus, P. domestica*).

Cascia e fagiolo (*Robinia Pseudo-Acacia, Phaseolus vulgaris*).

Veccia e rubiglione (*Vicia sativa, Lathyrus silvestris*).

Anemone coronaria ed anemone ortense o altra (*Anemone coronaria, A. hortensis*).

Piè di nibbio e ranunculo bulboso o altro ranuncolo (*Ranunculus acris, R. bulbosus*).

Pino silvestre e pino da pinoli o altro pino (*Pinus silvestris, Pinus Pinea*).

Cipresso e ginepro (*Cupressus sempervirens, Juniperus communis*).

Felce dolce e capelvenere (*Polypodium vulgare, Adianthum Capillus-Veneris*).

Ovolo o cucco e fungo porcino od altro (*Agaricus caesaerus, Boletus edulis*).

Origine ed importanza economica delle principali piante coltivate in Italia.

Notizie sommarie delle seguenti piante: Palma da datteri (*Phoenix dactylifera*), canna di zucchero (*Saccharum officinarum*), tabacco (*Nicotiana Cabacum*), caffè (*Coffea arabica*), china-china (*Dinchona officinalis*), cotone (*Gossypium herbaceum*).

Durante l'anno devono farsi almeno due erborazioni, nell'opportunità di qualche vacanza e previo accordo col direttore.

LICEO.

Classe I.

Nozioni intorno alla classificazione dei vegetali e degli animali.

XCIX. — In questa classe il professore intenda a ordinare le cognizioni impartite nel ginnasio, altre aggiungendone, dove occorra, per collegarle secondo un concetto scientifico e far sì che i giovani acquistino un' idea generale delle serie organiche. Nello svolgere il programma, e specialmente nel trattare degli organismi inferiori, egli si terrà entro strettissimi confini, come gl' impongono lo scarso tempo concesso al suo insegnamento e il grado di preparazione degli alunni. Dove esistono collezioni botaniche e zoologiche, condurrà i giovani a visitarle almeno due volte nel corso dell'anno.

Nell'esame finale dell'anno i giovani dovranno riconoscere le affinitá delle forme organiche a loro presentate, dichiarando i caratteri dei gruppi ai quali esse appartengono, secondo le indicazioni che seguono qui appresso.

C. — Vegetali. Nomenclatura botanica: specie, genere, famiglia, ecc. Concetto della classificazione di Linneo. Concetto fondamentale delle nuove classificazioni.

Caratteri delle *Gimnogame*, *Schistogame*, *Briogame*, *Protallogame*, e *Fanerogame*.

Caratteri delle *Fanerogame gimnosperme:* ordine delle strobiliflore.

Caratteri delle *Fanerogame angiosperme dicotiledoni* e di alcuni dei loro ordini principali; cioè: juliflore, urticiflore, euforbiflore, raniflore, cirriflore, rosiflore, tiliiflore, cruciflore, rutiflore, primuliflore, celastiflore, umbelliflore, oleiflore, campaniflore, asteriflore e corolliflore.

Caratteri delle *fanerogame anviosperme monocotiledoni* e di alcuni dei loro ordini principali, cioè: glumiflore, spadiciflore, liliiflore e la belliflore.

Botanica, sua definizione, sue divisioni.

Animali. Nomenclatura zoologica. Idea della classificazione di Linneo e di quella di Cuvier. Concetto fondamentale delle odierne classificazioni.

Caratteri dei *protozoi, poriferi, celenterati, echinodermi, vermi, aniropodi, molluschi, tunicati*, e cenni sulle classi di questi tipi.

Caratteri dei *vertebrati* e delle classi di questo tipo, con cenni sugli ordini che lo costituiscono.

Zoologia, sua definizione, sue parti.

Classe II.

Nozioni elementari intorno alla struttura ed alle funzioni delle piante e degli animali.

CI. — Il professore aiuterà il più possibile le sue spiegazioni con disegni, modelli e preparati. Nello svolgere il programma si tenga alle nozioni più importanti, eviti i particolari troppo minuti, non oltrepassi, insomma, i limiti di un insegnamento molto elementare.

CII. — La cellula vegetale, sua forma e sue parti: protoplasma, nucleo, plastidi, membrana cellulare; granuli d'amido, aleurona, cristalli; succhi cellulari. Nutrizione della cellula. Moltiplicazione della cellula.

Tessuti: parenchima e meristemi, prosenchima, sclerenchima. Epidermide, stomi, peli, aculei. Vasi ordinari, cribrati, latticiferi. Fasci libero-legnosi. Glandole e canali resiniferi.

Corpo della pianta: tallo, cormo; rizoma, tubero, bulbo, fusto, gemme. Principali tipi di struttura del fusto. Foglie: loro parti, forma, struttura e disposizione sul fusto. Radici: loro forma e struttura.

Funzioni di nutrizione. Assorbimento. Movimento dei succhi. Traspirazione. Funzione clorofilliana. Transunstaziazione. Respirazione. Produzione di calore. Fenomeni luminosi nelle piante. Accrescimento; evoluzione di nuove parti.

Funzioni di riproduzione. Alternanza delle generazioni. Scissiparità. Riproduzione per mezzo di corpi riproduttori di origine agamica: propagoli, soredi, spore (conidi, sporidi, zoospore, sporule). Coniugazione. Riproduzione sessuale. Generazione dell'embrione archegoniale. Generazione dell'embrione seminale: fiori e amenti; produzione del polline e dell'oosfera; fioritura, impollinazione e fecondazione; sviluppo dell'embrione e del seme. Fruttificazione. Disseminazione. Germogliamento. Ibridismo.

I movimenti delle piante.

La cellula animale: morfologia e fisiologia generale. I tessuti: cenno sulla scrittura dei principali tessuti. Definizione di organo, di apparato organico e di funzione. Subordinazione delle funzioni.

Nutrizione. Digestione: cavo boccale, denti, glandole salivari, lingua come organo muscolare; fauci; stomaco e intestini; fegato, pancreas. Gli alimenti organici ed inorganici. Cenni sulla meccanica e sulla chimica della digestione.

Assorbimento: i villi intestinali; il chilo, i vasi chiliferi.

Circolazione: il cuore; arterie e vene. Sangue: composizione chimica ed elementi figurati. Moti del cuore e corso del san-

gue: polso. Vasi linfatici, loro origine, rapporti con i chiliferi e sbocco nelle vene: linfa.

Respirazione: fosse nasali e retrobocca; trachea, bronchi. I polmoni: vescicole polmonari; reticolo vascolare e moto del sangue nei polmoni. Altri organi e modi di respirazioni: branchie, trachee, integumenti; respirazione nell'acqua. Cenno sulla meccanica e la chimica della respirazione.

Assimilazione ed escrezione. Il sangue come alimento delle cellule: la corrente arteriosa afferente e le correnti venosa e linfatica efferenti; scambi nutritivi. Le escrezioni: reni ed orina; glandole sudoripare e sudore; la bile come escrezione; i polmoni e la pelle come organi di escrezione. Bilancio organico. Calore animale. Trasformazione delle energie organiche; forza meccanica, elettricità, azioni chimiche, luce.

Riproduzione: riproduzione agama e sessuale. Le glandole sessuali ed i loro prodotti. Animali ovipari, ovovivipari e vivipari. Metamorfosi ed emimetamorfosi. Generazioni alternanti.

Sistema nervoso: sua forma e struttura: encefalo e sue parti, midollo spinale, nervi cerebrali e nervi spinali. Il gran simpatico.

Locomozione: organi attivi ed organi passivi. Lo scheletro; sue regioni, ossa che le costituiscono. Le articolazioni e i legamenti. Muscoli e tendini: muscoli dello scheletro e muscoli pellicciai. Nervi di moto; contrazione muscolare. Cammino, corsa, salto, natazione, volo.

Sensitività: sensori, nervi di senso. Tatto: la pelle e i suoi annessi, papille tattili. Differenti specie di sensazioni tattili; tatto propriamente detto, senso termico, senso muscolare.

Odorato e gusto. Le fosse nasali e la membrana pituitaria, nervi olfattivi, papille; odori. La lingua come organo del gusto: papille del gusto; sapori.

Udito. Orecchio esterno, medio ed interno: nervo acustico, organi del Corti.

Vista. Globo oculare e sue parti: annessi dell' occhio. Nervo ottico e retina; *macula lutea* e punto cieco retinico. Miopia, presbiopia, daltonismo.

Sensazioni, percezioni, reazioni. Azioni riflesse. Cause esterne ed interne di sensazione. Illusioni ed allucinazioni. Sonno, sogni. Letargo. Sonnambulismo ed ipnotismo. Cenno sulla localizzazione delle funzioni cerebrali. Intelligenza.

Relazione degli organismi tra loro e con l'ambiente. Lotta per la esistenza. Simbiosi e parassitismo. Adattamento. Ereditarietà.

Classe III.

Nozioni di mineralogia e di geologia.

CIII. — Queste nozioni, che sono parte integrale della moderna cultura, devono essere esposte oggettivamente, con la massima sobrietà, e con l'esclusione di quanto possa riuscire d'inutile peso alla memoria. I giovani saranno per esse condotti specialmente a riflettere sui fenomeni naturali, che, modificando la superficie terrestre e le condizioni dei luoghi, non di rado si collegano alla storia dei popoli.

Materiali costituenti il globo terrestre; minerali e rocce. Caratteri morfologici dei minerali. Cristalli. Definizione dei sei sistemi cristallini e forme con le quali i minerali si presentano più comunemente. Forme imitative e pseudomorfiche.

Caratteri fisici e chimici dei minerali. Trasparenza, opacità, lucentezza; colori propri e colori accidentali, iridiscenza. Conduttività pel calore e per l'elettricità. Durezza: frattura e sfaldatura; duttilità e malleabilità; densità; fusibilità e solubilità dei minerali. Alcune esperienze per via umida e per via secca.

Giacitura dei minerali. Geodi, filoni, strati, ammassi; giacimenti secondari.

Descrizione sommaria dei seguenti minerali, con speciale riguardo ai minerali italiani più importanti e con l'indicazione, ove occorra, dei modi di estrazione:

a) Elementi nativi: diamante e grafite, zolfo, arsenico, rame, argento, oro, platino;

b) solfuri, cloruri e fluoruri: galena, blenda, cinabro, antimonite, pirite, calcopirite, salgemma, fluorite;

c) ossidi: corindone, ematite, magnetite, limonite, cassiterite, pirolusite, quarzo e sue varietà, sassolite;

d) silicati: anfibolo, pirosseno, smeraldo, olivina, granato, mica, leucite, feldispati, topazio, tormalina, calamina, talco, serpentino, caolino;

e) solfati e carbonati: gesso, calcite, dolomite, siderite, malachite.

Descrizione sommaria delle seguenti rocce, con speciale riguardo alle principali rocce italiane:

a) Rocce cristalline semplici: ghiaccio, calcare, dolomite marne, salgemma, gesso, quarziti, serpentino;

b) Rocce cristalline composte: granito, sienite, diorite, porfidi, trachiti, ossidiane, eufotide, basalti, gneis, micaschito, argilloschisti;

c) Rocce clastiche: brecce, conglomerati, arenarie;

d) Meteoriti.

Vulcani: terremoti, maremoti. Eruzioni. Sollevamenti ed abbassamenti.

Descrizione delle principali correnti atmosferiche. Azione dell'aria su le rocce: decomposizioni superficiali; trasporti di materie polverulente, formazione delle dune. Diffusione di organismi. Infiltrazioni: fonti, pozzi; circolazione sotterranea. Acque minerali termali e termominerali.

Ghiacci polari: loro limiti: ghiacci natanti. Ghiacciai alpini: ghiacciaio tipico; movimenti; effetti su le pareti e sul fondo della valle; morene. Oscillazioni dei ghiacciai.

Mare: distribuzione delle acque e delle terre emerse. Profondità, densità, colore, trasparenza. Composizione delle acque marine: salsedine. Moto ondoso; erosioni. Descrizione delle principali correnti marine: modificazioni della temperatura; accumulazione dei vegetali e di altri resti organici; diffusione di organismi. Formazioni madreporiche. Depositi di foraminifere e di altri minuti organismi. Oscillazioni del livello dei mari.

Riepilogo ed analisi degli effetti prodotti dall'aria e dalle acque. Decomposizioni, soluzioni; incrostazioni, conglomerazioni; sedimentazione, colmate, depositi ed accumulazioni di materiali organici; erosioni e frane; sprofondamenti e fratture. Distruzione e diffusione di organismi.

Clima: suoi elementi. Varie specie di clima. Modificazioni del clima.

Flora e Fauna. Caratteri generali della flora marina e della fauna marina littoranea pelagica, abissale. Caratteri generali della fauna e della flora delle acque dolci, delle terre emerse nelle varie zone, ed in regioni speciali come montagne, pianure, steppe, deserti. Faune continentali e insulari. Emigrazioni attive. Acclimazioni. Animali estinti nel periodo attuale. Accumulazioni di resti animali: guano.

Immutabilità, nel tempo, degli agenti naturali: applicazione delle cose, dette intorno ad essi, alla storia della terra. Fossili animali e vegetali; resti, modelli e petrificazioni, impronte. I fossili come prove dell'esistenza nel passato di faune e flore diverse dalla presente. Accumulazioni di materiali organici: antracite, litantrace, lignite, torba; e loro derivati, cioè: bitumi, petroli, ambra; coproliti; formazioni dovute a corollari o ad altri organismi; brecce ossifere ecc.

Distinzione delle rocce secondo la loro origine: rocce sedimentarie, plutoniche e metamorfiche. Epoche geologiche. Periodi glaciali.

L'uomo; sua antichità. Le razze umane, e specialmente la indoeuropea.

Visto d' ordine di S. M.
Il Ministro dell' istruzione pubblica
P. BOSELLI.

6442) Regio Decreto che approva il regolamento per l'applicazione della legge sulla tutela dell' igiene e della sanità pubblica.

9 ottobre 1889.

UMBERTO I. RE D'ITALIA ec.

Veduta la legge sulla tutela dell' igiene e della sanità pubblica 22 dicembre 1888, n. 5849; Veduto il parere del consiglio di Stato; Sentito il consiglio dei ministri; Sulla proposta del presidente del consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per gli affari dell' interno; Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È approvato l' unito regolamento che sarà vidimato e sottoscritto d' ordine Nostro dal ministro dell' interno, per l' esecuzione della legge sulla tutela dell' igiene e della sanità pubblica.

Ordiniamo ec. Monza, addì 9 ottobre 1889.

UMBERTO
G. Zanardelli

REGOLAMENTO

per l'applicazione della legge sulla tutela dell' igiene e della sanità pubblica.

TITOLO I

Capo I

Degli uffici sanitari.

Art. 1. I prefetti, i sottoprefetti ed i sindaci nell' esercizio delle loro attribuzioni in materia sanitaria si varranno dei medici provinciali e dei circondariali, ove esistono, e degli ufficiali sanitari comunali.

I prefetti, i sottoprefetti ed i sindaci possono, su proposta dei suddetti funzionari, ove ne sia dimostrata la necessità, delegare ad altro personale tecnico l' incarico temporaneo di coadiuvarli.

Il ministro dell' interno ed i prefetti possono valersi rispettivamente del consiglio superiore e dei consigli provinciali di sanità, anche nei casi non determinati dalla legge, ogni volta lo credano opportuno per lo studio di speciali proposte.

Su proposta dei predetti consigli, il ministro ed i prefetti potranno aggregare ad essi, per lo studio di speciali questioni, persone competenti che però nel consiglio non avranno voto.

Art. 2. I ministri della guerra e della marina, per quanto riguarda la tutela dell'igiene e della sanità pubblica, devono uniformarsi alle istruzioni del ministro dell'interno; salvo le competenze ad essi attribuite da leggi e regolamenti speciali, in ordine al servizio sanitario dell'esercito e dell'armata.

Art. 3. Il ministro dell'interno, per l'organo del ministro degli affari esteri, terrà la corrispondenza coi regi consoli all'estero, per gli atti sanitari a termini dei regolamenti.

Capo II.

Del consiglio superiore di sanità.

Art. 4. Il consiglio superiore di sanità corrisponde esclusivamente col ministro dell'interno per mezzo del suo presidente.

Art. 5. Il presidente o chi ne fa le veci dirige la discussione e nomina tra i consiglieri il relatore per ciascun affare.

Il consigliere relatore avrà obbligo di riferire al consiglio sull'affare del quale fu incaricato, nella seduta indicatagli dal presidente.

Art. 6. Il consiglio superiore di sanità si aduna in sessione ordinaria sei volte all'anno, nei mesi di gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre e novembre; e straordinariamente tutte le volte che il ministro crederà di convocarlo.

Esso non può deliberare se non assiste all'adunanza la maggioranza dei suoi componenti. Nei casi di seconda convocazione l'adunanza è valida con l'intervento di sette componenti.

Nell'avviso di convocazione saranno indicati gli affari sui quali il ministro chiede il parere del consiglio.

Art. 7. Nella prima seduta di ogni sessione ordinaria:

a) il capo dell'ufficio sanitario del Ministero informerà il consiglio:

1. sullo stato sanitario delle varie provincie del Regno nel bimestre, presentando i bullettini sanitari che ha in pronto coi suoi commenti;

2. su le notizie dello stato sanitario all'estero pervenute al Ministero, delle quali conviene tenere conto per la tutela della salute nel Regno;

3. sui miglioramenti igienici compiuti o avviati nei vari comuni;

4. sui provvedimenti più importanti presi dal Ministero dell'interno, riguardo all'igiene o alla sanità;

5. sui risultati delle inchieste e degli studi intrapresi dall'ufficio sanitario del Ministero, sia di propria iniziativa, sia a proposta del consiglio.

b) Nella medesima seduta, se sarà possibile, i membri del consiglio faranno quelle osservazioni che saranno loro suggerite dalle informazioni ricevute e le proposte indicate nell' art. 5 della legge.

Le deliberazioni sovra argomenti pei quali non vi è urgenza e che meritano maggiori studi, potranno esser prese nella seduta successiva o rimandate alla successiva sessione.

Dopo ciò, nella stessa e nelle successive sedute si tratteranno tutti gli affari sottoposti all' esame del consiglio, osservando per la validità delle deliberazioni il disposto dell' articolo 6 della legge.

Il consiglio delibera a maggioranza assoluta di voti: a parità di voti la proposta s' intenderà respinta.

Art. 8. I verbali di ciascuna adunanza compilati dal segretario del consiglio, dovranno essere letti ed approvati nell' adunanza immediatamente successiva.

Il verbale dell' ultima seduta di ogni sessione sarà approvato dal solo presidente e letto nella prima seduta della sessione successiva. Nel verbale di questa saranno inserite le osservazioni a cui abbia dato luogo.

I verbali dovranno contenere i nomi degli intervenuti, il resoconto sommario della discussione, le motivazioni o dichiarazioni che ogni consigliere credesse di presentare per iscritto, e il numero dei voti per ciascuna deliberazione.

I verbali saranno firmati dal presidente e comunicati entro 10 giorni al ministro dell' interno, rimanendo una copia dei verbali medesimi nell' archivio del consiglio.

Art. 9. Tutti gli affari sui quali deve essere sentito il parere del consiglio superiore di sanità saranno istruiti dal capo dell' ufficio sanitario del Ministero dell' interno, il quale li accompagnerà con apposita relazione scritta o verbale e colle proposte che crederà necessarie ed opportune.

Art. 10. Non potranno far parte del consiglio superiore di sanità i membri dei consigli sanitari provinciali, nè gli ufficiali sanitari preposti agli uffici sanitari delle provincie e dei comuni, salvo il disposto dell' ultimo alinea dell'art. 1 di questo regolamento.

Capo III.

Dei consigli provinciali di sanità.

Art. 11. Nella scelta dei componenti i consigli provinciali di sanità avranno la preferenza gli insegnanti universitari di igiene o di una delle materie indicate negli articoli 4 ed 8 della legge e i cultori più noti delle stesse discipline.

Art. 12. Il consiglio provinciale di sanità è convocato dal

prefetto in sessione ordinaria quattro volte l' anno; nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre ed in adunanze straordinarie quante volte il prefetto medesimo lo giudicherà conveniente.

Nell' avviso di convocazione saranno indicate le materie su cui è chiesto il parere del consiglio.

Art. 13. Nella prima adunanza di ogni sessione si udrà il rapporto del medico provinciale sui fatti riguardanti d' igiene e la salute pubblica nella provincia, e si annuncieranno le proposte indicate nell' art. 9 della legge, le quali, ove richiedessero votazione, saranno poste dal presidente all'ordine del giorno in una seduta successiva.

Art. 14. Il consiglio provinciale di sanità non potrà deliberare se non assiste all' adunanza la maggioranza dei suoi componenti.

Nei casi di seconda convocazione l' adunanza è valida col solo intervento di quattro consiglieri oltre il presidente.

Il consiglio delibera a maggioranza assoluta di voti: a parità di voti la proposta s' intende respinta.

Art. 15. I verbali compilati dal segretario, devono essere letti ed approvati nell'adunanza immediatamente successiva.

Il verbale dell' ultima adunanza di ogni sessione, sarà approvato alle fine, dell' adunanza stessa.

I verbali dovranno contenere il nome degli intervenuti, il resoconto sommario delle discussioni, le motivazioni o dichiarazioni che ogni consigliere credesse di presentare per iscritto, e il numero dei voti per ciascuna deliberazione.

I verbali saranno trascritti in apposito registro e firmati dal presidente, dal membro anziano e dal segretario.

Art. 16. Ogni affare da sottoporsi al consiglio sanitario provinciale, sarà istruito dal medico provinciale che lo accompagnerà con suo parere motivato.

Art. 17. Nelle provincie marittime, quando si abbiano a trattare questioni concernenti la sanità marittima, i prefetti chiederanno l' intervento nei consigli sanitari del capitano di porto.

Art. 18. Non potranno far parte dei consigli provinciali di sanità gli ufficiali sanitari e gli altri stipendiati comunali della rispettiva circoscrizione salvo il disposto dell' ultimo alinea dell' art. 1 di questo regolamento.

Capo IV.

Dei medici provinciali e circondariali.

Art. 19. I medici provinciali saranno nominati per decreto reale in seguito a concorso per esame.

Per essere ammessi a tale concorso gli aspiranti dovranno provare di avere ottenuta la laurea da non meno di 5 anni e di non avere oltrepassato il 45° anno di età. Dovranno inoltre presentare un attestato di avere compiuto con profitto, dopo laureati, un corso speciale pratico in uno dei laboratori di igiene dello Stato.

L'esame consterà di tre prove: pratica, scritta ed orale secondo le norme ed i programmi stabiliti da apposito regolamento.

È data facoltà al ministro dell'interno di proporre al Re, per un sesto dei posti, la nomina di quei medici, i quali abbiano per opere o per insegnamento dato prove di singolare perizia nella igiene pubblica, o che per servizi prestati allo Stato siano stimati idonei a tale ufficio.

Il giudizio è deferito ad una commissione composta di cinque membri della quale facciano parte tre professori di università.

I medici provinciali, nei diritti e nei doveri, sono equiparati agl'impiegati civili.

Art. 20. I medici provinciali sono di tre classi, con lo stipendio che verrà indicato in apposito ruolo organico.

Le promozioni avranno luogo per merito e per anzianità, sentito l'avviso del consiglio superiore di sanità, secondo le norme che saranno stabilite dal sopraccennato regolamento.

Art. 21. I medici appartenenti ai consigli provinciali di sanità che saranno incaricati di disimpegnare le funzioni di medici provinciali, sono designati per decreto ministeriale preferibilmente fra i residenti nel capoluogo della provincia, che per competenza speciale nell'igiene pubblica, autorità morale, ed uffici esercitati presso l'amministrazione sanitaria, sono stimati più idonei a tale carica.

Art. 22. Il medico provinciale:

a) oltre le domande che può rivolgere in ogni tempo agli ufficiali sanitari comunali, cura che gli pervengano dagli ufficiali stessi, regolarmente, a periodi fissi:

1. gli estratti dei certificati di morte con tutte le notizie che in riguardo crederà a proposito; i bollettini sanitari ordinari, secondo i moduli e le norme che saranno indicate dall'ufficio sanitario del Ministero;

2. l'elenco delle trasgressioni della legge e dei regolamenti sanitari e le disposizioni prese dall'autorità a questo riguardo;

3. la nota delle variazioni se si sono verificate nello stato igienico del comune, i provvedimenti proposti od in via di esecuzione che riguardino la igiene e la sanità del comune.

b) il medico provinciale esercita la vigilanza che gli at-

tribuisce l'art. 10 (comma *B*) della legge, anche con ispezioni sopra luogo, previo il consenso del prefetto, ove occorra spesa.

c) propone l'ordine del giorno pei lavori del consiglio provinciale sanitario; istruisce ed accompagna con relazioni verbali o scritte gli affari su cui è chiesto il parere del consiglio stesso.

d) coordina i relativi statistici e riassume i rapporti che gli pervengono dai sanitari comunali; e su questi dati redige entro il mese di gennaio la relazione dell' anno trascorso, indicando i provvedimenti presi, i lavori di risanamento compiuti e quelli reputati necessari pel miglioramento dello stato igienico e sanitario della provincia.

Art. 23. Nei casi previsti dall' ultimo capoverso dell'art. 10 della legge, i medici circondariali sono designati con decreto ministeriale, su proposta del medico provinciale, udito il parere del consiglio provinciale di sanità, preferibilmente tra i medici residenti nel capoluogo del circondario che hanno maggiore competenza nella pubblica igiene.

Art. 24. Il medico circondariale:

a) riceve dagli ufficiali sanitari comunali le informazioni dirette al medico provinciale al quale le trasmette con le proprie osservazioni;

b) propone al sottoprefetto i provvedimenti d' urgenza e ne cura l' esecuzione, informandone immediatamente il medico provinciale;

c) eseguisce le ispezioni di cui è incaricato dal sottoprefetto, presso il quale esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono delegate dal medico provinciale con l' approvazione del prefetto.

Capo V.

Dell' ufficiale sanitario comunale.

Art 25. Nei comuni e nei consorzi, ove per l' articolo 12 della legge il medico condotto è ufficiale sanitario, l' obbligo derivante da tale ufficio sarà esplicitamente dichiarato tanto nell' avviso di concorso, quanto nella deliberazione di nomina; e allo stesso modo sarà dichiarata l' indennità a lui dovuta per l' ufficio medesimo.

Art. 26. Nei comuni ove risiedono più medici condotti, o liberi esercenti, i consigli comunali, per la proposta dell'ufficiale sanitario, dovranno dare la preferenza a chi abbia fatto studi speciali e pratici di pubblica igiene.

In difetto di aspiranti forniti di questo titolo, il prefetto potrà nominare per un anno, tra i medici residenti nel co-

mune, su proposta del consiglio comunale, un incaricato a disimpegnare le funzioni di ufficiale sanitario.

Art. 27. Dove oltre l' ufficiale sanitario, sono altri esercenti l'arte salutare, medici chirurgi, veterinari e levatrici, le denunzie delle cause di morte di cui all'art. 25 della legge ed ogni altra denuncia loro imposta per legge o per regolamento, saranno trasmesse al sindaco per mezzo dell' ufficiale sanitario comunale, il quale ne tiene nota in conformità delle istruzioni ricevute dal medico provinciale.

Capo VI.

Dei laboratorii.

Art. 28. Nei comuni che devono provvedere alla vigilanza igienica con adatto personale e convenienti laboratorii, questi e quello sono alla dipendenza dell' ufficiale sanitario comunale.

Art. 29. I laboratorii, oltre del locale sufficiente, saranno provveduti della suppellettile e del materiale occorrente per gli esami chimici e microscopici richiesti per la vigilanza igienica e sanitaria.

Art. 30. Il personale tecnico addetto ai laboratori dovrà essere scelto fra coloro che avranno conseguita l' attestazione d'idoneità in prove speciali pratiche, secondo le norme da stabilirsi dal Ministero dell' istruzione pubblica di concerto col Ministero dell' interno.

Art. 31. I capi dei laboratorii, a richiesta delle autorità sanitarie della provincia, potranno istituire esami ed analisi per conto dei comuni della stessa circoscrizione sprovvisti di laboratorio.

Per questi lavori sarà dato, dai comuni interessati, al laboratorio un compenso stabilito in apposita tariffa approvata dal consiglio provinciale di sanità.

Art. 32. Può essere permesso ai capi dei laboratorii d' istruire un servizio d' analisi a richiesta del pubblico, quando il laboratorio abbia locale e personale adatto specialmente a questo servizio.

Il permesso sarà dato dal prefetto sentito il parere del medico provinciale.

Capo VII.

Assistenza medica chirurgica ed ostetrica nei comuni.

Art. 33. Ove un comune non abbia adempito l'obbligo impostogli dall' articolo 14 della legge, il prefetto gli assegnerà

un termine, scorso il quale promoverà dalla giunta provinciale amministrativa i provvedimenti d'ufficio in conformità dell'art. 171 della legge comunale.

Art. 34. Spetta al consiglio provinciale sanitario, in caso di contestazione, di determinare su rapporto del medico provinciale, il numero di medici e di levatrici da stipendiarsi in ogni comune pel servizio dei poveri, salvo ricorso al ministro dell'interno.

Art. 35. Nei comuni divisi in frazioni spetta al consiglio comunale di determinare in quale di esse debbono avere la loro residenza il medico od i medici, e la levatrice o le levatrici comunali.

In caso di ricorso per parte degli abitanti di qualche frazione, deciderà il prefetto, sentito il parere del consiglio provinciale sanitario.

Art. 36. Nei concorsi ai posti di medico chirurgo comunale basterà che i concorrenti presentino per copie i loro documenti autenticati dal sindaco del comune, nel quale sono domiciliati, salvo l'obbligo di presentare gli atti originali quando abbiano ottenuto la nomina, o quando, essendovi contestazione, ne vengano richiesti.

Art. 37. Gli avvisi di concorso per le nomine dei sanitari comunali devono contenere:

a) il numero totale della popolazione;

b) quello approssimativo dei poveri aventi diritto alla cura gratuita;

c) l'indicazione dei villaggi e frazioni di comune, nonchè l'estensione della parte piana e montuosa del medesimo;

d) l'enunciazione degli obblighi dei sanitari e le altre indicazioni necessarie a precisare le condizioni del loro servizio.

Art. 38. I consorzi contemplati negli articoli 3 e 15 della legge devono farsi fra i comuni confinanti, ripartendo la spesa in ragione della popolazione di ciascun comune.

Qualora un comune si ricusasse di far parte del consorzio, la giunta provinciale amministrativa, su proposta del medico provinciale, udito il consiglio sanitario, statuisce sulla costituzione del consorzio, decidendo in pari tempo sui reclami dei comuni, ed emetterà gli ulteriori provvedimenti, ai termini dell'art. 171 della legge comunale e provinciale.

Art. 39. I consorzi sono rappresentati dal collegio dei sindaci dei comuni associati, sotto la presidenza del sindaco del comune capoluogo di mandamento, ovvero del comune più popolato fra gli associati.

Alle deliberazioni di queste rappresentanze sono applicabili le disposizioni della legge comunale riguardanti le deliberazioni dei consigli comunali.

Art. 40. I consorzi per l'assistenza medica, chirurgica ed ostetrica gratuita pei poveri, non possono essere sciolti o modificati che con l'approvazione della giunta provinciale amministrativa, sentito il parere del consiglio provinciale sanitario.

Art. 41. Qualora i comuni appartenenti a provincie diverse ricusassero di riunirsi in consorzio, statuiranno di accordo le rispettive giunte provinciali amministrative.

In caso di conflitto, il prefetto della provincia alla quale appartengono il comune o i comuni di maggiore popolazione, pronunzia sulla costituzione del consorzio ed approva la convenzione di cui è parola nell' art. 15 della legge, sentiti i rispettivi consigli provinciali sanitari.

Art. 42. Contro le deliberazioni della giunta provinciale amministrativa di cui nell' art. 38 e contro i provvedimenti di cui nell'articolo precedente, i comuni interessati possono, entro 30 giorni dalla comunicazione fatta al sindaco, ricorrere al ministro dell' interno, il quale provvede definitivamente, sentito il consiglio superiore di sanità e il consiglio di Stato.

Il ricorso non è sospensivo.

Art. 43. Le convenzioni per tali consorzi dovranno indicare:

a) le condizioni dalle quali è regolato il servizio sanitario consorziale ed ove occorra quanto è prescritto dall' articolo 25;

b) lo stipendio fissato al sanitario e la quota dovuta da ciascun comune;

c) le condizioni per la pensione secondo i rispettivi regolamenti comunali;

d) il luogo nel quale il medico dovrà fissare la sua residenza;

e) i diritti e i doveri del medico e chirurgo, e della levatrice, in ciascun comune;

f) le altre condizioni che i comuni reputano necessarie per assicurare il servizio nel rispettivo territorio.

Art. 44. Le deliberazioni di licenziamento dei medici comunali dovranno essere notificate in copia agli interessati per mezzo di un messo comunale, che ne farà constare l' esecuzione con apposita dichiarazione.

Art. 45. Il prefetto prima di provvedere udrà il parere del consiglio provinciale sanitario; e davanti a questo gli interessati avranno diritto di presentare le loro ragioni verbalmente o per iscritto.

Art. 46. Per i ricorsi contro i provvedimenti del prefetto sulle deliberazioni relative al licenziamento dei sanitari stipendiati dal comune saranno osservati i termini stabiliti dall'art. 270 della legge comunale.

Art. 47. La giunta in ogni comune deve compilare un elen-

co dei poveri ammessi all'assistenza e cura gratuita, e rilasciarlo al medico chirurgo ed alla levatrice comunale.

Ogni anno sarà riveduto dalla giunta lo stesso elenco e le variazioni in esso introdotte saranno comunicate ai sanitari.

CAPO VIII.

Dell'armadio farmaceutico

Art. 48. L'autorizzazione al medico condotto di tenere presso di sè un armadio farmaceutico può essere concessa oltre che nei comuni mancanti di farmacia, anche nelle frazioni dei comuni che si trovano nelle condizioni indicate dall'art. 15 della legge, quando sia dimostrata l'impossibilità di un conveniente servizio farmaceutico.

Cessa l'effetto di tale autorizzazione quando nel comune o frazione si stabilisca una farmacia.

Art. 49. Il prefetto non concederà l'autorizzazione, se non in seguito a regolare domanda del consiglio comunale nella quale sia stabilito che il comune si obbliga di sostenere le spese inerenti all' acquisto dei medicinali e di tutto l' occorrente per la conservazione, misura e distribuzione dei medicinali, secondo le apposite istruzioni del ministro dell'interno.

Nell' armadio farmaceutico non potranno essere tenuti che i medicinali indicati nella tabella approvata dal ministro dell'interno.

Art. 50. Ottenuta l'autorizzazione, il comune con regolamento speciale stabilisce il prezzo dei medicamenti da distribuirsi a norma della tariffa approvata dal ministro dell'interno, ed in qual modo il medico dovrà rendere conto delle somministrazioni.

A giustificazione del consumo il medico deporrà di volta in volta nell'armadio farmaceutico la ricetta indicante la natura e quantità delle sostanze prescritte e il nome del malato cui furono somministrate.

Tali ricette saranno alla fine di ogni mese consegnate al comune.

Quando si concede l'autorizzazione di tenere armadii farmaceutici in seguito a domanda di frazioni di comuni provveduti di farmacie, la provvista di medicinali sarà di preferenza fatta presso una di esse, da designarsi dal comune.

Art. 51. La distribuzione dei medicinali permessi negli armadi farmaceutici, non potrà esser fatta che dal medico comunale o da quel medico che sia incaricato di farne le funzioni.

CAPO IX.

Dell'assistenza e vigilanza zooiatrica.

Art. 52. Il veterinario provinciale è nominato su proposta motivata di una commissione scelta dal ministro dell'interno composta di professori delle facoltà mediche e delle scuole superiori di medicina veterinaria del Regno.

Art. 53. I veterinari che devono coadiuvare il veterinario provinciale sono designati dal prefetto su proposta dello stesso veterinario, udito il consiglio provinciale di sanità.

Art. 54. Il veterinario provinciale, addetto all' ufficio provinciale, come ispettore del ramo zooiatrico:

a) riceve le denunzie dei veterinari comunali, e dei liberi esercenti;

b) raccoglie e coordina i dati statistici riguardanti il bestiame;

c) informa il prefetto, o per esso il medico provinciale di tutto quanto riguarda l' igiene e la sanità degli animali nella provincia.

Le ispezioni di cui è parola nell' art. 19 della legge, saranno fatte in seguito ad autorizzazione del Prefetto.

Art. 55. L'art. 20 della legge sarà applicato quando l'allevamento ed il commercio del bestiame sia fra le principali industrie del luogo, o quando vi dominino abitualmente malattie d'indole infettiva.

Art. 56. I comuni o consorzi di comuni che stipendiano un veterinario, dovranno imporgli, oltre all'assistenza zooiatrica, i seguenti obblighi:

a) la vigilanza sulle condizioni sanitarie del bestiame e la denunzia di ogni caso di malattia infettiva, nonchè l' esecuzione dei provvedimenti prescritti per arrestarne la diffusione;

b) l' accertamento della causa di morte accidentale o per malattia degli animali, per determinare, a seconda dei regolamenti, l'uso o la distruzione delle carni dei medesimi;

c) la vigilanza sull'igiene delle stalle e sulla condizione di salute degli animali destinati alla produzione del latte;

d) l' ispezione degli animali da macello e dei locali in cui si fa la macellazione. nonchè delle carni macellate e degli spacci delle medesime.

e) la relazione, alla fine di ogni anno, sullo stato sanitario del bestiame nella sua circoscrizione, corredata all'uopo, delle sue proposte per l' incremento e il miglioramento delle razze.

Art. 57. Alla nomina dei veterinari comunali o consorziali

sono applicabili gli articoli 38 e seguenti del presente regolamento.

Art. 58. I veterinari di confine e di porto saranno scelti dal ministro dello interno, preferibilmente tra i veterinari locali, in seguito a concorso per titoli, accordando ai medesimi un assegno che verrà determinato secondo l'importanza del servizio.

TITOLO II.

Capo X.

Esercizio delle professioni sanitarie ed affini.

Art. 59. I medici, i chirurghi, le levatrici, i veterinari, i dentisti ed i flebotomi che intendono esercitare abitualmente in un comune la loro professione, dovranno far registrare il loro diploma presso l' ufficio municipale entro un mese dal giorno in cui vi avranno preso residenza.

Di ogni registrazione di diploma sarà dal sindaco trasmessa notizia al prefetto che farà verificare dal medico provinciale la validità del titolo.

In ogni ufficio sanitario provinciale dovrà essere tenuto in corrente un apposito registro di tutti gli esercenti sanitari della provincia.

I sanitari che intendono esercitare anche temporariamente in un comune ed i medici e chirurghi che esercitano la loro professione presso i soli stranieri, dovranno ad ogni richiesta dell' autorità comunale presentare i titoli della loro abilitazione prescritti dall'art. 23 della legge.

Ogni comune terrà un registro speciale celle firme dei singoli sanitari, ostensibile al pubblico ad ogni richiesta.

Art. 60. Ai flebotomi, dentisti, semplicisti, erbaiuoli, veterinari, assistenti farmacisti e levatrici che esercitano attualmente in seguito ad una regolare autorizzazione avuta prima della pubblicazione della vigente legge sanitaria, sono mantenuti i diritti acquisiti.

Art. 61. I prefetti devono pubblicare e trasmettere al Ministero dell'interno ogni anno, entro il mese di gennaio, l' elenco degli esercenti professioni sanitarie nella provincia e mandare i nomi degli esercenti locali a ciascun comune da comunicarsi alle farmacie del luogo.

Art. 62. Contravvengono al disposto dell'art. 23 della legge gli esercenti professioni sanitarie i quali fanno prescrizioni terapeutiche ed operazioni manuali o chirurgiche a cui non sono abilitati dal rispettivo diploma.

Un regolamento speciale sul servizio ostetrico determi-

nerà quali siano le prescrizioni e le operazioni permesse alle levatrici.

Art. 63. I medici provinciali e gli ufficiali sanitari comunali possono procedere in qualunque tempo ad ispezione degli spacci e delle sostanze soggette alla vigilanza sanitaria per l'art. 22 della legge.

Essi saranno assistiti o da un impiegato dell'ufficio sanitario, o dal cancelliere della pretura, o in difetto dal segretario del comune o da un consigliere comunale.

Quando vi sia motivo di contravvenzione per vendita illecita di sostanze, o per vendita di sostanze nocive alla salute, ne redigeranno verbale sottoscritto anche dal segretario e dal contravventore, e qualora questo si rifiuti a firmare, ne sarà fatta menzione nel verbale.

Le sostanze per cui si procede alla contravvenzione, saranno qualora occorra, sottoposte a sequestro, e saranno chiuse e suggellate con la firma anche del segretario e del contravventore del cui rifiuto a firmare sarà fatta menzione.

Se le sostanze sequestrate sono putrefatte o soggette a putrefazione o pericolose in qualunque modo alla salute pubblica, i medici provinciali e gli ufficiali sanitari ne promuoveranno di urgenza dal sindaco la distruzione a termini dell'art. 133 della legge comunale e provinciale.

Il verbale fa fede in giudizio sino a prova in contrario.

Art. 64. Le sostanze sospettate nocive saranno sottoposte a sequestro provvisorio, e di quelle che devono essere sottoposte ad analisi sarà suggellato il campione con la firma anche del segretario e dell'esercente lo spaccio, e se questi non voglia firmare ne sarà fatta menzione.

Il medico provinciale e gli ufficiali sanitari comunali possono promuovere dall'autorità comunale tutti i provvedimenti necessari a impedire che le sostanze sospettate nocive e sottoposte a sequestro provvisorio siano trafugate e emerciate.

Eseguita l'analisi, qualora siavi luogo a contravvenzione, l'ufficiale sanitario rimette i risultati delle operazioni all'autorità giudiziaria. Nel caso negativo ne dà comunicazione al sindaco per darne notizia all'interessato.

Art. 65. La farmacopea ufficiale dovrà essere riveduta almeno ogni cinque anni per cura del ministro dell'interno; che ne approverà le modificazioni, sentito il consiglio superiore di sanità.

La tariffa dei medicinali sarà riveduta ogni anno dal Ministero dell'interno; servirà di norma per la risoluzione delle contestazioni, e non potrà essere oltrepassata nei suoi limiti massimo o minimo, nei contratti colle pubbliche amministrazioni.

Art. 66. Le ricette a cui si riferisce l' art. 31 della legge, senza le quali il farmacista, a norma della farmacopea, non può somministrare medicinali a dose e forma di medicamento per essere da lui riconosciute regolari e spedite, debbono essere firmate da un medico chirurgo o veterinario; e nei casi in cui contengono la prescrizione di materie velenose anche in minime dosi, devono avere queste ultime segnate in tutte lettere.

I farmacisti nello spedire le ricette dovranno annotare sul recipiente che contiene il medicinale, la data della spedizione, i componenti principali del rimedio, la chiara indicazione se per uso interno od esterno, e, sopratutto, quando si tratti di sostanze velenose, dovranno ciò indicare con adatto segno esteriore molto visibile.

Quando si tratti di rimedi per cura di bestiame, si scriverà su di un cartellino attaccato all' involucro od alla boccetta del medicinale: *ad uso veterinario.*

Qualora il farmacista nello spedire veleni in seguito ad ordinazione di medici o chirurghi, in conformità di quanto è disposto dal succitato art. 31 della legge, riconosca in una ricetta la prescrizione di sostanze velenose a dosi non medicamentose o pericolose, dovrà esigere che il medico dichiari per iscritto nella ricetta stessa che la somministrazione è sotto la sua responsabilità, ed a quale uso deve servire.

Art. 67. Il direttore di una farmacia in caso di malattia o di assenza dovrà farsi sostituire da altro farmacista legalmente approvato che assuma la responsabilità dell' esercizio.

In tutti i comuni nei quali non è stabilito un servizio notturno, il farmacista deve prestare i suoi servizi anche di notte ad ogni chiamata.

Chiunque ha aperta una farmacia non può chiuderla senz'averne dato avviso 15 giorni prima al prefetto.

Art. 68. Sarà indicata nella farmacopea ufficiale la lista di quelle sostanze medicamentose la cui vendita è libera, e la lista delle altre (pur sempre inscritte in essa farmacopea) che per essere di largo uso in qualche arte o mestiere possono vendersi da chiunque (salvo il disposto circa i veleni) non mai però in quantità minore della minima stabilita in essa tabella per ognuna di queste sostanze.

Art. 69. Contravvengono all'art. 29 della legge quei farmacisti che non conservano i medicinali di tale materia da escludere ogni dubbio che ne possano essere in qualche modo alterati o inquinati; e che non sono provvisti di bilancie, pesi e vasi a tenore dei campioni legali, in modo da somministrare medicinali corrispondenti in quantità alle mediche ordinazioni.

Art. 70. Le visite biennali alle farmacie di cui all' articolo 33 della legge, sono fatte dal medico provinciale, o per sua delegazione dal medico circondariale con l'assistenza di un funzionante da segretario, ai termini dell' art. 63, allo scopo di verificare se il direttore della farmacia e gli assistenti abbiano i titoli prescritti dalla legge e dai regolamenti, e se sieno adempiti tutti gli altri obblighi imposti per l' esercizio della farmacia.

Spetta al prefetto, su proposta del consiglio provinciale sanitario, di nominare il chimico od il farmacista che dovrà assistere il medico provinciale nelle dette visite, in conformità dell'art. 11, alinea *g*, della legge.

Art. 71. Il medico provinciale procederà alla visita con lo intervento del titolare o del direttore della farmacia, o di chi per essi, facendone verbale.

Copia del verbale sarà trascritta in un registro che l' esercente è obbligato a tenere.

Tanto il processo verbale che la copia di esso nel registro sarà firmato dal medico provinciale e dal farmacista visitatore che l' avesse assistito, e dall' esercente o dal suo delegato.

Quando l' esercente non voglia firmare il verbale, dovrà farsene speciale menzione, indicandone le ragioni

Art. 72. Se all' atto della visita fra le sostanze in vendita se ne trovano alcune inservibili, guaste od adulterate, i visitatori procederanno all' immediato loro disperdimento; ed ove l' esercente si opponga, i visitatori ne faranno il sequestro: ritirandone sempre un saggio, per pruomuovere l' applicazione della pena comminata dall' art. 29 della legge.

Art. 73. Copia del verbale di visita verrà trasmessa al prefetto della provincia, e, laddove ne sia il caso, vi sarà unito il saggio sequestrato delle sostanze medicinali trovate alterate e sofisticate.

Nel caso che nei verbali venga constatata qualche contravvenzione prevista dalla legge, il prefetto li trasmetterà immediatamente all' autorità giudiziaria.

Art. 74. Le prescrizioni dei precedenti articoli sono applicabili anche alle visite straordinarie fatte dal medico provinciale.

Art. 75. Le spese per le visite indicate nell'art. 62 della legge, che il farmacista dovrà rimborsare nel caso che sia riconosciuto in contravvenzione, comprendono quelle di trasferta e di diaria del medico provinciale e le indennità dovute agli incaricati a supplirlo, e al chimico o farmacista che occorrendo l' accompagnano.

Art. 76. Quando vengono visitate nello stesso giorno più farmacie, le spese di visita devono essere ripartite in parti

uguali per ciascuna di esse, cosicchè a carico dello Stato o del contravventore cada soltanto la parte di spesa rispettivamente dovuta.

Art. 77. I farmacisti, i droghieri, i fabbricanti di prodotti chimici, autorizzati a tenere veleni, e coloro che per l'esercizio dell'arte loro o professione ne fanno uso, dovranno conservare personalmente la chiave dell'armadio in cui, per la disposizione dell'art. 30 della legge, dovranno tenere racchiusi i veleni stessi, o consegnarla a chi li rappresenta, sempre sotto la loro propria responsabilità, ed osservare tutte le disposizioni della legge e del presente regolamento che si riferiscono alla manipolazione ed alla vendita dei veleni stessi.

Art. 78. In ciascuna prefettura dovrà essere tenuto un apposito registro per annotarvi gli avvisi preventivi che, in esecuzione degli articoli 26 e 34 della legge, debbono essere fatti da coloro che intendono aprire una farmacia od una officina di prodotti chimici e di preparati farmaceutici.

Qualora la persona preposta alla direzione di una farmacia o di un'officina non abbia i titoli prescritti, il prefetto deve far intimare al proprietario della farmacia o dell'officina il divieto di aprirla o l'ordine di chiuderla quando fosse già stata aperta; ed in quest'ultimo caso promuovere il procedimento per l'applicazione delle pene comminate dalla legge.

Ogni cambiamento nella direzione della farmacia o dell'officina deve essere notificato al prefetto, il quale farà verificare dal medico provinciale i titoli del nuovo direttore e provvederà, occorrendo, in conformità al precedente capoverso.

Art. 79. Chiunque intende aprire o mantenere in esercizio un istituto di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, o stabilimenti balneari, idroterapici e termici, dovrà farne regolare domanda al prefetto della provincia.

Questo, secondo i casi, dovrà far eseguire, a spese dell'interessato, una visita dell'istituto che s'intende aprire, e farà poi notificare per mezzo del sindaco all'interessato il suo provvedimento.

Entro un mese dalla data della notificazione l'interessato potrà ricorrere al Ministero dell'interno.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Art. 80. La scelta dell'ubicazione e i progetti di nuovi istituti di cura medica chirurgica ed ostetrica da aprirsi al pubblico o le ampliazioni di quelli già esistenti, dovranno prima di essere adottati, ottenere l'approvazione del prefetto per quanto si riferisce all'igiene, sentito il consiglio provinciale di sanità.

Art. 81. Gli stabilimenti idroterapici, le stazioni climatiche alpine o marittime dovranno avere assicurata l'assistenza medica.

Art. 82. Tutti gli stabilimenti sanitari, sì pubblici che privati, qualunque ne sia la specie, dovranno avere un regolamento proprio sul servizio igienico e sanitario.

Per l'approvazione di questi regolamenti si osserveranno le norme stabilite dall'art. 61 della legge per i regolamenti d'igiene.

TITOLO III

Capo XI

Dell' igiene del suolo e dell' abitato.

Art. 83. Nei regolamenti locali d'igiene, in esecuzione dell'art. 36 della legge, saranno indicate le norme circa le opere da farsi dai privati per dare scolo alle acque del sottosuolo e corso regolare a quelle superficiali.

Salve le speciali disposizioni che siano stabilite nei regolamenti locali, saranno considerate nocive alla salute pubblica tutte quelle opere che mettano ostacolo al regolare deflusso delle acque del sottosuolo, al corso regolare di quelle superficiali, e cagionino ristagni di acqua nel terreno destinato a costruzioni di abitazioni od impaludamenti in qualunque altro terreno.

Art. 84. Devono ritenersi quali cause d'insalubrità:

a) L'edificio ad uso di abitazione, qualora contenga più di un abitante per ogni dieci metri quadrati di superficie coperta, o lo spazio scoperto tra le case sia minore della quarta parte delle facciate dei muri che lo ricingono, o se ogni stanza di abitazione non abbia almeno otto metri quadrati di superficie e venticinque metri cubici di volume per ogni persona che l'occupa;

b) Gli scarichi luridi di qualunque natura, che si riversano sulle spiaggie dove fronteggiano abitazioni;

c) e i depositi sulle strade e presso gli edifici abitabili, di rifiuti, d'immondizie, di materie putrefattibili, di prodotti chimici od oggetti nauseanti od incomodi per esalazioni, o tali da viziare l'aria respirabile.

Art. 85. Entro un anno dalla pubblicazione del presente regolamento, nelle provincie ove si esercita la macerazione del lino, della canapa e in genere delle piante tessili, i comuni (in esecuzione dell'art. 37 della legge) dovranno con apposito regolamento o in capitoli distinti del regolamento locale d'igiene, indicare in quali luoghi e a quali distanze dalle abitazioni la macerazione sarà permessa e stabilire tutte quelle altre cautele che possono essere richieste dalle particolari condizioni locali.

In tale regolamento sarà tenuto specialmente conto della necessità di una regolare sistemazione delle sponde e del pavimento dei maceratoi, e del continuo ricambio dell'acqua in essi; non che di un conveniente smaltimento dell'acqua usata, affine d'impedire la formazione di fondi malarici e l'inquinamento delle correnti d'acqua destinate agli usi domestici.

Qualora i comuni non osservino nel detto termine le prescrizioni di questo articolo, provvederà di ufficio il prefetto, sentito il consiglio provinciale di sanità.

Art. 86. In base all'elenco, compilato dal consiglio superiore di sanità giusta l'articolo 38 della legge, delle manifatture o fabbriche che spandono esalazioni insalubri o possono riuscire in altro modo dannose alla salute degli abitanti la giunta municipale, dovrà, a richiesta dell'ufficiale sanitario, procedere alla classificazione dei predetti stabilimenti in attività nel territorio comunale, e determinare se quelli compresi nella 1ª classe siano sufficientemente isolati nelle campagne e lontani dalle abitazioni (tranne il caso della eccezione fatta dall'articolo 38 della legge, quinto capoverso), e se per gli altri sieno adottate speciali cautele necessarie ad evitare nocumento al vicinato.

Art. 87. L'accertamento fatto dalla Giunta della classe a cui appartiene una manifattura o fabbrica dev'essere per mezzo del messo comunale notificato al direttore della fabbrica. Contro tale accertamento è ammesso il ricorso al prefetto, il quale deciderà sentito il parere del consiglio sanitario provinciale.

Art. 88. Spetta alla giunta comunale, sul conforme parere del consiglio provinciale di sanità, di permettere che sia mantenuta nell'abitato una industria o manifattura inscritta nella 1ª classe, quando l'ufficiale stesso abbia accertato che, per l'introduzione di nuovi metodi o di speciali cautele, l'esercizio di essa non reca nocumento alla salute del vicinato.

Art. 89. Ricevuto l'avviso dell'apertura di una nuova fabbrica o manifattura compresa nel sopraindicato elenco, il prefetto parteciperà l'avviso stesso alla giunta comunale, che, previa l'ispezione dell'ufficiale sanitario comunale o di un ingegnere a ciò delegato, stabilirà a quale classe essa appartiene, e se sono state osservate le disposizioni dell'articolo 38 della legge.

Art. 90. La giunta comunale, sovra proposta dell'ufficiale sanitario, determinerà con apposito regolamento le speciali cautele da doversi osservare negli stabilimenti di manifatture, fabbriche e depositi insalubri o in altro modo pericolosi alla salute degli abitanti.

Art. 91. Spetta alla giunta comunale, sovra proposta dell'ufficiale sanitario, di ordinare la chiusura dei predetti stabi-

limenti e l'allontanamento dei depositi insalubri o pericolosi, salvo nei casi di urgenza le facoltà attribuite al sindaco dall'art. 133 della legge comunale.

Art. 92. L'ordine emanato dalla giunta sarà per mezzo del messo comunale notificato agli interessati; i quali entro il termine di un mese dalla data della notificazione possono ricorrere al prefetto.

Il prefetto provvede sul ricorso, sentito il consiglio provinciale sanitario.

Art. 93. Il decreto del prefetto sarà per mezzo del messo comunale notificato agli interessati, i quali entro il termine di un mese dalla data della notificazione possono ricorrere al ministro dell'interno.

Il ministro dell'interno provvede sul ricorso sentito il consiglio superiore di sanità.

Art. 94. I ricorsi al prefetto ed al ministro contro gli ordini di chiusura dei predetti stabilimenti o di remozione degli indicati depositi avranno effetto sospensivo, salvo il disposto degli art. 3, 7 e 133 della legge comunale e provinciale.

Art. 95. Nei regolamenti locali d'igiene, in esecuzione degli art. 39 e 40 della legge, saranno indicate in capitoli distinti, ed in conformità delle apposite istruzioni del ministro dell'interno, le norme per la costruzione e le condizioni igieniche delle case sparse nella campagna.

Art. 96. La scelta dei locali destinati ad uso di scuola e la loro situazione dovrà, per quanto riguarda l'igiene, essere approvata dal prefetto, sentito il consiglio provinciale di sanità.

Art. 97. Coloro che affittano o danno alloggi per dormire non potranno albergare un numero di persone eccedente quello portato dal permesso che debbono ottenere dal sindaco, previa ispezione delle camere destinate a questo uso da praticarsi dall'ufficiale sanitario comunale o da un ingegnere sanitario all'uopo delegato.

Le camere per dormire non devono mai avere meno di metri 3 di altezza e meno di 25 metri cubi di capacità per persona, nè difettare di aria e luce di diretta provenienza dal di fuori.

Art. 98. Il rifiuto del sindaco di autorizzare che una casa di nuova costruzione od in parte rifatta, sia abitata, deve essere per mezzo del messo comunale notificato agli interessati.

Costoro entro il termine di un mese dalla data della notificazione possono ricorrere al prefetto il quale provvede.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Art. 99. Le norme indicate nell'articolo precedente per la notificazione e per il termine a ricorrere al prefetto, si applicano per la dichiarazione fatta dal sindaco d'inabitabilità o

per l'ordine da lui dato di chiusura di una casa o parte della medesima.

Però in questo caso il ricorso avrà effetto sospensivo, eccettochè si tratti di uno dei casi pei quali è fatta facoltà al sindaco di provvedere d'urgenza a termini dell' art. 133 della legge comunale.

Art. 100. Per la esecuzione delle opere di pubblica utilità, per gli edifizi ad uso pubblico e pei regolamenti edilizio-sanitari, sarà richiesto il parere del Ministero dell'interno, per quanto si riferisce allo spazio, alla luce, alla ventilazione, alla densità degli abitanti, alle fognature, alle acque potabili e a tutto ciò che possa interessare la tutela della igiene.

TITOLO IV

Capo XII.

Dell' igiene delle bevande e degli alimenti.

Art. 101. Per l'applicazione dell' art. 44 della legge, il ministro dell' interno può obbligare più comuni ad un consorzio, per provvedersi di acqua potabile.

Art. 102. Ogni borgo o città che abbia la popolazione superiore a 6000 abitanti, dovrà avere almeno un macello pubblico, sorvegliato dall'autorità sanitaria comunale, restando vietato di macellare fuori di esso.

Il macello pubblico dovrà essere provvisto degli apparecchi e mezzi necessari per un accurato esame delle carni macellate.

Anche nei comuni o frazioni di essi sprovvisti di macello pubblico, l'ufficiale sanitario deve curare che, per utilizzare a scopo alimentare gli animali o parte di essi, siano applicate le stesse regole stabilite per i macelli pubblici.

Sarà quindi fissato un orario per la macellazione privata; e quando ciò non sia possibile per qualsiasi causa, chi vorrà macellare dovrà darne preavviso all' ufficiale sanitario o al veterinario comunale delegato per le visite.

Art. 103. Sarà vietata la macellazione degli animali affetti da rabbia, da moccio, da farcino. da carbonchio, da vajuolo o da altra malattia contagiosa per l'uomo, Questi animali dovranno sempre essere distrutti ad alta temperatura, o seppelliti alla profondità di almeno due metri previe molteplici incisioni della pelle ed aspersione di petrolio o copritura con strato di calce viva, e con tutte le altre cautele che saranno prescritte dall' autorità sanitaria.

Gli animali morti per tifo bovino (peste bovina) o per

altra malattia infettiva od infiammatoria, per esaurimento di forza o maltrattamenti, e quelli trovati affetti da trichina o da panicatura grave o da tisi perlacea diffusa, non potranno essere usufruiti che a scopo industriale.

Le carni ed il grasso dei suini e bovini affetti da panicatura leggiera non potranno mettersi in commercio, se non previa cottura prolungata, da eseguirsi in locali adatti nei pubblici macelli o in altro luogo sotto la immediata vigilanza municipale.

In tutti i casi in cui singoli visceri si riconoscano in modo circoscritto colpiti da una malattia o da parassiti, gli stessi visceri verranno distrutti e sarà permesso l'uso alimentario del rimanente dell'animale.

Art. 104. È vietata la macinazione o triturazione del talco, del gesso o di altre sostanze sospette di essere usate per adulterazione o sofisticazione delle farine, negli stessi locali o cogli stessi apparecchi destinati a macinare e triturare generi alimentari.

Art. 105. S'intendono specialmente insalubri e nocive, agli effetti dell'art. 42 della legge:

a) le carni di cui all'art. 101;

b) le carni di qualunque animale che presentino segni di decomposizione, anche solo incipiente;

c) i semi dei cereali e delle leguminose, o le farine dei medesimi, guaste o affette da parassiti; i tuberi colpiti da malattia o germoglianti; gli erbaggi e le frutta immature od infracidite, ed in genere qualunque prodotto naturale del suolo in condizione anormale;

d) i cibi e le bevande adulterate con sostanze eterogenee, o artificialmente colorate a scopo d'imitarne od aumentarne il colore naturale.

Art. 106. Si considerano come adulterate quand'anche non giudicate nocive agli effetti dello stesso articolo 42 della legge le sostanze alimentari o le bevande spogliate in parte delle loro materie nutrienti, o mescolate a materie di qualità inferiore, o comunque trattate in modo da variarne la composizione naturale, salvo che siano annunziate colla indicazione delle modificazioni subite.

Art. 107. Sarà considerata cattiva stagnatura, agli effetti dell'art. 42 della legge, quella fatta collo stagno non puro.

Sono considerati nocivi alla salute tutti i recipienti di cucina, attrezzi od utensili (piatti, scodelle, bicchieri, cucchiai o forchette) fatti con leghe metalliche contenenti piombo o antimonio, o rivestiti da vernici che contengano piombo od altro materiale nocivo.

Capo XIII.

Misure contro la diffusione delle malattie infettive dell'uomo e degli animali.

Art. 108. Sono da considerarsi come malattie infettive dell'uomo per cui è obbligatoria la denunzia all' autorità comunale, a termini della legge, il morbillo, la scarlattina, il vaiuolo, il tifo addominale, il tifo petecchiale, la difterite, *il crup*, la febbre puerperale, la rabbia, il colera, ed altre eventuali malattie di origine esotica diffusive o sospette di esserlo, e la sifilide trasmessa per baliatico mercenario.

Art. 109. Quando sia avvertito un caso di malattia infettiva, e diffusiva, pericolosa o sospetta di esserlo, l'ufficiale sanitario ha facoltà di richiedere il concorso del medico curante per eseguire o far eseguire da altri medici a ciò delegati un'ispezione nella casa dove sta il malato, affine di accertarsi se siano state prese le precauzioni necessarie a impedire la diffusione della malattia, e provvedere in caso contrario.

L' esecuzione di tali provvedimenti è affidata al medico curante, quando non si ritenga più opportuno, col consenso della famiglia, di trasportare il malato in un ospedale speciale.

Art. 110. Ogni comune deve far visitare dall'uffiziale sanitario comunale o da medici all'uopo delegati, le scuole, almeno due volte al mese in tempo ordinario, senza preavviso, e più spesso quando se ne presenti il bisogno.

Il medico deve verificare se vi siano alunni affetti da malattia attaccaticcia, prescrivendone l'esclusione fino a cura completa: e ove si ripetano casi di malattia contagiosa nelle scuole, deve darne pronto avviso al sindaco, proponendone in via d'urgenza la chiusura temporanea per farne eseguire una efficace disinfezione.

Egli deve ispezionare i locali per riconoscere se abbiano sufficiente aerazione, luce e pulizia; sollecitare dai comuni restauri occorrenti, le imbiancature annuali e tutte le oper che fossero reclamate dall'igiene.

Art. 111. I comuni debbono tener sempre a disposizione del pubblico, o con senza rimborso delle spese, a seconda che si tratti di famiglie agiate o povere, materiali ed apparecchi per disinfezioni; e far seguire le medesime nelle case e sugli oggetti d' uso personale o domestico, qualora le reputi conveniente l'ufficiale sanitario o siano richieste dai privati.

Tali disinfezioni saranno rese obbligatorie dai regolamenti comunali particolarmente nei casi di malati o morti per malattie eruttive cutanee di natura infettiva, per affezioni difteriche o tubercolari.

Art. 112. Ogni comune dovrà essere provveduto di un locale

convenientemente isolato e arredato, adatto per ricoverare, in casi d'urgenza, individui affetti da malattie infettive di carattere diffusivo.

Art. 113. Si dovranno dichiarare agli uffici ferroviari i viaggiatori affetti da malattie contagiose, i quali potranno essere trasportati soltanto in carrozze riservate.

I veicoli che hanno servito a quest'uso, devono essere disinfettati nei modi che saranno stabiliti da apposite istruzioni del ministro dell'interno.

Le stesse disposizioni sono applicabili a tutte le vetture pubbliche.

TITOLO V.

Capo XIV.

Regolamenti locali di igiene.

Art. 114. Saranno emanate dal ministro dell'interno istruzioni apposite ai comuni per la compilazione dei regolamenti locali d'igiene di cui all'art. 60 della legge.

Il progetto di ciascuno di tali regolamenti sarà compilato dall'ufficiale sanitario comunale, in concorso, ove sia possibile, d'ingegneri sanitari, sottoposto alla giunta comunale che vi introdurrà le modificazioni ritenute opportune, e discusso dal consiglio comunale, articolo per articolo.

Il regolamento deliberato dal consiglio sarà trasmesso al medico provinciale con le osservazioni dell'ufficiale sanitario comunale.

Le osservazioni del consiglio sanitario e del medico provinciale colle quali deve essere trasmesso il regolamento, secondo l'art. 61 della legge, al ministro dell'interno, saranno notificate al consiglio comunale per le considerazioni che credesse di fare al ministro stesso.

Nel caso che sia trascorso inutilmente il tempo assegnato al comune, il ministro dell'interno provvederà conformemente al disposto dello stesso art. 61.

TITOLO VI.

Capo XV.

Disposizioni generali.

Art. 115. Quando a termini della legge è necessaria l'autorizzazione del prefetto per aprire o mantenere in esercizio

qualche istituto o stabilimento sanitario, manifattura, fabbrica, casa di nuova costruzione o rifatta in parte, o in qualunque altro caso di visita, gl'interessati dovranno insieme colla domanda di autorizzazione o col ricorso contro al provvedimento del sindaco, trasmettere al prefetto la quietanza del deposito fatto presso la tesoreria comunale, della somma approssimativamente necessaria all'ispezione.

Qualora la somma non risultasse sufficiente, non sarà provveduto dall'autorità competente in verun modo, fino a che l'interessato, all'uopo avvisato, non provi di avere versata l'intera somma occorrente.

Art. 116. Alla residenza ed alle spese d'ufficio dei consigli di sanità provvederanno, ciascuno per ciò che li riguarda, il Ministero dell'interno ed i prefetti.

Art. 117. Ai membri del consiglio superiore che a termini dell'art. 4 della legge hanno diritto ad una indennità di presenza, questa viene assegnata in ragione di lire 20 per ogni seduta alla quale interverranno, oltre le spese di viaggio.

Il pagamento della indennità sarà fatto sulla nota compilata e vidimata dal presidente, recante l'indicazione del numero delle sedute cui il consigliere è intervenuto.

Art. 118. Ai membri elettivi del consiglio sanitario provinciale non residenti nel capoluogo, sarà dovuta l'indennità di lire 15 per ogni giorno di permanenza per assistere alle sedute.

Il pagamento sarà fatto sulla nota compilata e vidimata dal presidente, nella quale sarà indicato il numero delle giornate impiegate.

Art. 119. Nei casi di visite, ispezioni e perizie ordinate dall'autorità amministrativa nell'interesse della pubblica salute, l'indennità da pagarsi ai visitatori sarà di lire 15 per ciascun giorno da essi impiegato nel compiere il loro mandato, esclusa ogni altra indennità. Questa disposizione non è applicabile ai funzionari pubblici, ai quali sia stata stabilita per speciale decreto una indennità diversa.

L'indennità di lire 15 potrà essere aumentata dal ministro in casi straordinari.

Art. 120. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari anteriori, riguardanti l'igiene e la sanità pubblica.

Visto d'ordine di S. M.
Il ministro dell'interno
F. Crispi

6443) Regio Decreto del 24 settembre 1889, che approva il regolamento per la concessione a navi mercantili dell'uso dei bacini per carenare esistenti nei regi arsenali militari e marittimi.

6444) Regio Decreto del 9 ottobre 1889 che modifica il riparto dei consiglieri per la provincia di Torino.

6445) Regio Decreto del 19 settembre 1889 che revocando l'altro del 24 marzo 1889, n. 6004 (serie 3ª), assegna nuovamente tre consiglieri provinciali al mandamento di Fabriano e cinque a quello di Osimo.

6446) Regio Decreto del 28 settembre 1889 che autorizza i comuni di S. Stefano Magra (Genova) ed Aulla (Massa Carrara) ad eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti per l'anno 1889 il limite medio del triennio 1884-85-86.

6447) Regio Decreto del 9 ottobre 1889 portante la ripartizione dei consiglieri provinciali nelle provincie di Venezia e Mantova.

6448) Regio Decreto del 17 ottobre 1889 che autorizza il comune di Isola del Giglio a riscuotere un dazio di consumo sopra alcuni generi.

6449) Regio Decreto riguardante l'accordo conchiuso fra l'Italia e la Svizzera per l'importazione ed esportazione di prodotti vegetali entro la zona di confine.

9 ottobre 1889

UMBERTO I. RE D'ITALIA ecc.

Visto l'articolo 4 della convenzione antifillosserica internazionale conclusa a Berna addì 3 novembre 1881, resa esecutiva nel Regno con decreto reale del 26 febbraio 1888, numero 5232; Visti gli accordi presi nel consiglio federale elvetico; Su proposta del Nostro ministro d'agricoltura, industria e commercio, d' accordo con quelli degli affari esteri e delle finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Le piantine provenienti da seme, gli arbusti e ogni altro vegetale, eccezion fatta per la vite, si possono introdurre nel Regno, senza essere accompagnati dalle dichiarazioni prescritte all' articolo 3 della convenzione antifillosserica internazionale, se provengono da una località della Svizzera non infetta da fillossera e che non disti più di 10 km. dalla linea del confine svizzero-italiano, e se destinati ad un luogo italiano pure distante non più di 10 km. dalla stessa linea di confine.

Uguale facilitazione è accordata per l'esportazione dall'Ita-

lia nella Svizzera dei vegetali sunnominati, quando provengano da luogo italiano che non disti più di 10 km. dal confine italo-svizzero, e siano destinati a territorio svizzero che non sia ad oltre i 10 km. dalla linea di confine.

Art. 2. Le uve da vendemmia e le vinaccie, provenienti da un luogo della Svizzera lontano non più di 10 km. dal confine e destinate ad un luogo italiano che sia non più di 10 km. dalla stessa linea di confine, al loro entrare nel regno non sono soggette alle disposizioni dell' articolo 2, alinea 3 e 4, della convenzione antifillosserica internazionale. Alle stesse condizioni possono importarsi liberamente lo stallatico, i concimi composti, i terricci ed i pali e tutori delle viti già usati.

La stessa facilitazione è accordata all' esportazione dall'Italia nella Svizzera alle materie sunnominate, quando provengano da un luogo italiano che non disti dalla linea di confine più di 10 km. e sieno destinate ad un luogo svizzero lontano non più di 10 km. dallo stesso confine.

Art. 3. Se in un dato caso sorgessero dei dubbi sulla provenienza della spedizione, le autorità doganali di confine potranno esigere una dichiarazione dell'autorità competente che comprovi che l'invio in questione proviene da un luogo non infetto da fillossera, nè sospetto di esserlo.

Art. 4. Il presente decreto entrerà immediatamente in vigore.

Ordiniamo ecc. — Monza, addì 9 ottobre 1889.

UMRERTO
L. Miceli.
F. Crispi
F. Seismit-Doda

6450) Regio Decreto del 26 settembre 1889 che determina il numero e l' ampiezza delle zone di servitù militari da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti alla nuova polveriera di Ventimiglia.

6451) Regio Decreto del 26 settembre 1889 che determina il numero e l' ampiezza delle zone di servitù militari da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti al magazzino da polvere di *Oltre Mella* presso Brescia.

6452) Regio Decreto del 17 ottobre 1889 portante modificazione alla tabella che determina il numero e la residenza dei notari del Regno.

6453) Regio Decreto del 18 ottobre 1889 che dal fondo di riserva per le spese impreviste, autorizza una 4ª prelevazione nella somma di lire 21,000 a favore del Ministero dell' interno.

6454) Regio Decreto del 18 ottobre 1889 che dal fondo di riserva per le spese impreviste, autorizza una 5ª prelevazione nella somma di lire 9,000 a favore del Ministero delle poste e dei telegrafi.

6455) Regio Decreto del 18 ottobre 1889 che dal fondo di riserva per le spese impreviste, autorizza una 6ª prelevazione nella somma di lire 41,000, a favore del Ministero dei lavori pubblici.

6456) Regio Decreto del 17 ottobre 1889 con cui i posti vacanti di vice segretario di ragioneria di ultima classe nelle intendenze di finanza, potranno essere conferiti anche ai commessi gerenti demaniali, quando non vi siano concorrenti approvati nell'esame di concorso.

6457) Regio Decreto del 17 ottobre 1889 che fissa in lire 16,000 l' annuo assegno da corrispondersi al regio consolato in Corfù.

6458) Regio Decreto del 30 settembre 1889 che approva un nuovo elenco delle strade provinciali di Caserta.

6459) Regio Decreto dell' 8 novembre 1889 che riconvoca pel giorno 25 novembre 1889 il Senato del Regno e la Camera dei deputati.

6460) Regio Decreto dell' 8 novembre 1889 che ordina una inchiesta amministrativa e finanziaria sulle condizioni del comune di Roma.

6461) Regio Decreto dell' 8 novembre 1889 che porta a gradi 15 la forza alcoolica naturale dei vini, agli effetti del rimborso della tassa sugli spiriti esportati all'estero.

6462) Regio Decreto del 1° ottobre 1889 che costituisce il comune di Cavacurta in sezione autonoma del 4° collegio elettorale di Milano.

6463) Regio Decreto del 1° ottobre 1889 che costituisce il comune di Pove in sezione autonoma del 2° collegio elettorale di Vicenza.

6464) Regio Decreto del 1° ottobre 1889 che costituisce il comune di Soprazocco in sezione autonoma del 1° collegio elettorale di Brescia.

6465) Regio Decreto del 1° ottobre 1889 che costituisce il comune di Portoscuso in sezione elettorale autonoma del 1° collegio elettorale di Cagliari.

6466) Regio Decreto del 17 ottobre 1889 che costituisce il comune di Favaro Veneto in sezione autonoma del 1° collegio elettorale di Venezia.

6467) Regio Decreto del 9 ottobre 1889 che costituiscce il comune di Pendolasco in sezione autonoma del collegio elettorale di Sondrio.

6468) Regio Decreto del 9 ottobre 1889 che costituisc il comune di Forcola in sezione antonoma del collegio elettorale di Sondrio.

6469) Regio Decreto del 9 ottobre 1889 che costituisce il comune di Cedrasco in sezione autonoma del collegio elettorale di Sondrio.

6470) Regio Decreto del 9 ottobre 1889 che costituisce il comune di Castello dell'Acqua in sezione autonoma del collegio elettorale di Sondrio.

6471) Regio Decreto del 9 ottobre 1889 che costituisce il comune di Andalo in sezione autonoma del collegio elettorale di Sondrio.

6472) Regio Decreto del 9 ottobre 1889 che costituisce il comune di Opi in sezione autonoma del 2° collegio elettorale di Aquila.

6473) Regio Decreto del 9 ottobre 1889 che costituisce il comune di Serle in sezione autonoma del 1° collegio elettorale di Brescia.

6474) Regio Decreto del 9 ottobre 1889 che costituisce il comune di Abbasanta in sezione autonoma del secondo collegio elettorale di Cagliari.

6475) Regio Decreto del 9 ottobre 1889 che costituisce il comune di Lapedona in sezione autonoma del collegio elettorale di Ascoli-Piceno.

6476) Regio Decreto del 9 ottobre 1889 che costituisce il comune di Loseto in sezione autonoma del 3° collegio elettorale di Bari.

6477) Regio Decreto del 9 ottobre 1889 che costituisce il comune di Teverola in sezione autonoma del 2° collegio elettorale di Caserta.

6478) Regio Decreto del 9 ottobre 1889 che separa il comune di Menarola dalla sezione elettorale di Gordona e l'aggrega a quella di Mese del collegio di Sondrio.

6479) Regio Decreto che istituisce presso il regio arsenale marittimo di Taranto un ospedale succursale, alla dipendenza di quello principale del 2° dipartimento marittimo.

24 settembre 1889

UMBERTO I RE D' ITALIA ecc.

Visto il regio decreto 27 agosto 1883 che approva il regolamento pel servizio degli ospedali della regia marina; Visto il regio decreto 26 giugno 1887, che stabilisce le indennità spettanti agli ufficiali superiori sanitari, direttori di ospedali succursali; Riconosciuto la necessità di istituire presso l'arsenale di Taranto un servizio sanitario per la cura dei militari della regia marina colà distaccati e per quelli che vi sbarcano da regie navi per malattia; Sulla proposta del Nostro ministro della marina; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. A datare dal 1° ottobre p. v. è istituito presso il regio arsenale marittimo di Taranto un ospedale succursale sotto la dipendenza dell'ospedale principale del 2° dipartimento marittimo.

Art. 2. La direzione di detto ospedale succursale sarà affidata ad un medico capo di 1ª classe.

Egli avrà sotto i suoi ordini:

1 Medico di 1ª classe;
1 Medico di 2ª classe;

1 Commissario di 2ª classe (od un ufficiale del corpo reale equipaggi della categoria infermieri);
1 Farmacista;
1 Capo infermiere;
1 Secondo capo infermiere;
3 Sotto capi infermieri e quel numero di comuni della stessa categoria che a seconda del bisogno sarà giudicato necessario.

Art. 3. L' ospedale succursale presso l' arsenale di Taranto sarà amministrato da un consiglio secondario sotto la dipendenza di quello principale dell'ospedale del 2° dipartimento e si comporrà:

del medico capo direttore dell'ospedale, *presidente;* del medico di 1ª classe medico curante, *membro* ; del commissario di 2ª classe contabile, *membro* e *segretario*.

Art. 4. Il medico di 1ª e quello di 2ª classe oltre le attribuzioni di medici curanti, presteranno fra loro alternato il servizio di ispezione nell'ospedale.

Il medico di 1ª classe sarà inoltre responsabile dell'armamentario, attenderà all' ufficio di segreteria della direzione, alla sorveglianza, disciplina ed istruzione del personale di bassa forza ed invigilerà con cura speciale alla nettezza ed al buon assetto tanto del materiale quanto dei locali dello stabilimento.

Ordiniamo ecc. — Monza, addì 24 settembre 1889.

UMBERTO
B. Brin.

6480) Regio Decreto del 25 ottobre 1889 che modifica la circoscrizione delle agenzie delle imposte dirette di Treviglio e di Ponte S. Pietro.

6481) Regio Decreto del 18 ottobre 1889 concernente la emissione di una 3ª serie di obbligazioni per il risanamento della città di Napoli.

6482) Regio Decreto del 25 ottobre 1889 che approva la cessione dei suoli e delle baracche di proprietà dello Stato a favore dei privati usuarii e dei comuni dell'isola d'Ischia.

6483) Regio Decreto che modifica alcuni articoli del regolamento per le biblioteche governative.

25 ottobre 1889

UMBERTO I RE D' ITALIA ecc.

Visto il regolamento per le biblioteche pubbliche gover-

native, approvato con Nostro decreto del 28 ottobre 1885, numero 3464; Sentito il parere del consiglio di Stato; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Sono abrogati gli articoli 123, 124, 125, 138, 139, 149, 151, 155 del predetto regolamento per le biblioteche pubbliche governative, e sostituiti a quelli gli articoli seguenti:

„ Art. 123. — Nelle biblioteche nazionali è istituito un alunnato per la preparazione agli ufficii superiori delle biblioteche „.

„ Art. 124. — Per essere nominati alunni, oltre ai certificati richiesti nell'articolo 122, gli aspiranti dovranno presentare la licenza liceale, indicare nell'istanza a quale biblioteca nazionale intendono essere addetti, e sottoporsi ad un esame scritto, il quale si darà ogni anno ordinariamente nel settembre, davanti ad un delegato del Ministero.

L'esame comprenderà:

1° Un componimento italiano su d'un argomento di storia della letteratura italiana;

2° Una versione in italiano da una lingua classica od orientale, secondo che piaccia al candidato;

3° Un passo di scrittore francese, scritto a dettatura;

4° La traduzione italiana, in iscritto di quel passo, la quale dovrà farsi senza aiuto di dizionari, nè d'altri libri.

I temi dati dal Ministero saranno aperti dal delegato alla presenza dei candidati.

Il delegato ritirerà i temi dagli alunni e li rimetterà, da lui firmati, al Ministero.

La commissione giudicatrice *composta di cinque membri, tre dei quali scelti fra prefetti o bibliotecari*, e nominata dal ministro, si riunirà presso il Ministero della pubblica istruzione, ed esaminati i titoli e le prove dei candidati, tenuto anche *conto dei punti da essi avuti nell' esame di licenza liceale* e della loro perizia calligrafica, designerà i più meritevoli. In caso di parità di merito la laurea sarà titolo di preferenza „.

„ Art. 125. — L'alunno ha l'obbligo di servire gratuitamente nella biblioteca da lui prescelta per tutte le ore di ufficio, come tutti gli altri impiegati a stipendio, e di far tutti i lavori che dal capo della biblioteca gli saranno affidati. Un impiegato superiore delle biblioteche, eletto dal Ministero, curerà sotto la vigilanza del capo della biblioteca, che gli alunni si preparino all'esame di abilitazione all'ufficio di sotto-bibliotecario, frequentando i corsi pubblici delle materie di esame che si facessero in città, e darà loro lezioni ed istruzioni pratiche per le altre materie „.

„ Art. 138. — I posti vacanti di ragioniere economo sono

conferiti per concorso e per esame agli impiegati di 2ª e di 4ª categoria. L'esame si darà in Roma al Ministero della pubblica istruzione davanti ad una commissione nominata dal ministro e composta, di 5 membri, tre dei quali scelti fra prefetti o bibliotecari „.

Art. 139. — Per essere ammessi al concorso, gli impiegati suddetti dovranno presentare un' istanza al Ministero accompagnata dai loro titoli di studio e dai documenti del loro servizio. Sarà tenuto speciale conto del diploma di ragioniere o di altro titolo a quello equipollente, e del lodevole servizio prestato nel far le veci di ragioniere economo in alcuna biblioteca.

Non saranno ammessi al concorso gli impiegati che non abbiano documenti ufficiali, di aver sempre tenuto una condotta per ogni rispetto irreprensibile.

L' esame di concorso sarà orale e scritto, e verserà sulle leggi e regolamenti dell' amministrazione e contabilità dello Stato, sul regolamento delle biblioteche e sulla lingua francese.

Il candidato dovrà provare inoltre di avere una chiara e nitida calligrafia.

Qualora nessuno degli impiegati di 2ª e di 4ª categoria si presentasse al concorso, e presentandosi non vincesse la prova. sarà bandito un pubblico concorso con le norme stesse, annunziandolo almeno un mese prima dell' esperimento, nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* „.

“ Art. 149. — Gli estranei che abbiano il diploma di abilitazione all' ufficio di bibliotecario o di conservatore dei manoscritti, potranno essere nominati soltanto ai posti di sotto bibliotecario o sotto conservatore di 1ª classe, che fossero vacanti.

Al conferimento dei posti vacanti di sotto bibliotecario sotto conservatore di 1ª classe il ministro provvederà:

a) per due terzi, promuovendo, tenuto conto dell'anzianità di classe e del merito, i sotto bibliotecari o sotto conservatori di 2ª classe con o senza diploma;

b) per un terzo, nominandovi alternativamene gli estranei ed i sotto bibliotecari o sotto conservatori provveduti di diploma di abilitazione, tenuto conto della priorità dell'esame e dei punti ottenuti „.

„ Art. 151. — Il ministro potrà proporre al Re per la nomina di prefetto, di bibliotecario o sotto bibliotecario, di conservatore o sotto conservatore, prescindendo da ogni concorso e senza nessuna delle formalità prescritte dagli articoli 122, 134, 135, 140, 150, le persone che per notevoli studii, per pubblicazioni, per importanti ricerche nei manoscritti, e per lavori

bibliografici sieno venute in meritata riputazione e sieno giudicate idonee a tali uffizi da una speciale commissione.

Art. 155. — Nella 2ª, 4ª e 5ª categoria d'impiegati le promozioni si faranno per anzianità, e per merito in ordine progressivo di classe: *per due terzi* secondo l'anzianità e *per un terzo* in ragione del maggior merito. — La promozione dalla 1ª classe della categoria dei distributori alla 2ª classe degli ordinatori ha luogo soltanto per merito e non potrà essere promosso chi non abbia sempre tenuto una condotta lodevole e non possegga la pratica e tutte le qualità necessarie all'ufficio di ordinatore, una delle quali è la buona calligrafia.

Le promozioni per merito si fanno su proposta di una speciale commissione. Questa commissione, presieduta dal sotto segretario di Stato per la pubblica istruzione, si comporrà del direttore della rispettiva divisione e di 4 prefetti o bibliotecari capi di biblioteche di varie città del Regno: essi rimangono in carica due anni. L'ufficiale che in quella divisione tiene lo stato di servizio del personale, è segretario della commissione, ed avrà voto deliberativo.

Le promozioni alla 1ª classe della 2ª categoria si fanno siccome é disposto nell'articolo 149 „.

Ordiniamo ecc. — Monza, addì 25 ottobre 1889.

UMBERTO
P. Boselli

6484) Regio Decreto del 4 ottobre 1889 che sopprime le due sotto sezioni speciali di commercio e ragioneria privata e di amministrazione e ragioneria pubblica e l'abolizione degli esami speciali per il conseguimento dei diplomi professionali negli istituti tecnici.

6485) Regio Decreto del 28 ottobre 1889 che dal fondo di riserva per le spese impreviste autorizza una 7ª prelevazione nella somma di lire 6,500 a favore del Ministero del tesoro.

6486) Regio Decreto del 9 ottobre 1889 portante aumento di paga ai militari del corpo reali equipaggi appartenenti alle categorie musicanti e trombettieri.

6487) Regio Decreto del 17 ottobre 1889 che costituisce il comune di Belvedere Spinello in sezione autonoma del 1° collegio elettorale di Catanzaro.

6488) Regio Decreto del 18 ottobre 1889 che costituisce il comune di Camerata Picena in sezione autonoma del collegio elettorale di Ancona.

6489) Regio Decreto del 25 ottobre 1889 che autorizza il comune di Bussi (Aquila) a cambiare l'attuale sua denominazione in quella di Bussi sul Tirino.

6490) Regio Decreto del 25 ottobre 1889 che, modificando l'articolo 11 del regio decreto 1° agosto 1889, n. 6344 (serie 3ª), dichiara idonei i vice segretari di 1ª classe che riportarono nell'esame di concorso non meno di sei punti medi.

6491) Regio Decreto portante alcune modificazioni organiche relative al servizio telegrafico.

14 settembre 1889

UMBERTO I. RE D'ITALIA ec.

Veduti i regi decreti 25 novembre 1869, n. 5359, 30 giugno 1870, n. 5764 (serie 2ª), e 26 aprile 1885, n. 3094 (serie 3ª), sul servizio postale; Veduti i regi decreti 11 aprile 1875, n. 2442 (serie 2ª), 16 giugno 1881, n. 316, 28 maggio e 28 giugno 1885, n. 3138 e 3230 (serie 3ª), sul servizio telegrafico; Veduto il regio decreto 10 marzo 1889, n. 5973 (serie 3ª); Ritenuta la convenienza, per ragioni amministrative, finanziarie e di pubblica utilità, di regolare con norme, per quanto è possibile uniformi, i servizi postale e telegrafico; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi; Udito il parere del consiglio di Stato; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Rispetto al personale, gli uffici telegrafici si dividono in due classi:

Sono di prima classe quelli che spediscono più di 5,000 telegrammi, o che per ragioni tecniche; politiche o militari hanno una speciale importanza.

Il servizio è in essi disimpegnato dal personale di carriera e da quello d'ordine separatamente o promiscuamente, a seconda dell'importanza dell'ufficio e dell'abilità degli impiegati, del che sarà tenuto conto nella destinazione del personale.

La categoria dei commessi telegrafici, di cui negli articoli 82 e 96 del regolamento telegrafico, è soppressa.

Art. 2. Sono di seconda classe tutti gli altri uffici di minor lavoro.

Essi sono affidati, in base all'articolo 98 del regolamento, agli incaricati. Questi assumono il titolo di commesso telegrafico, salvo quanto è disposto nell'articolo 8.

Art. 3. Gli uffici postali e telegrafici di seconda classe, nella stessa località, sono affidati ad unico titolare, riconosciuto ido-

neo in entrambi i rami, al quale sono corrisposti cumulativamente, fino a nuova disposizione, le retribuzioni stabilite dai regolamenti per i commessi postali e per gli incaricati telegrafici.

Esso deve farsi coadiuvare da supplenti di sua fiducia e sotto la sua responsabilità senza spesa per l'amministrazione.

Il limite minimo di età per la nomina di commesso postale-telegrafico è fissato a 21 anni compiuti.

Per i supplenti dei commessi è stabilito il limite minimo di età d'anni 18.

Tanto per i commessi, quanto per i supplenti, non è fissato limite massimo di età, purchè consti della loro attitudine e buona salute.

Art. 4. La riunione dei servizi postale e telegrafico potrà, quando l'amministrazione lo reputi conveniente, effettuarsi anche negli altri uffici. Al personale addettovi, che disimpegnerà cumulativamente i due servizi potrà essere corrisposto un congruo compenso, la misura del quale sarà stabilita con decreto ministeriale.

Art. 5. In caso di passaggio di un ufficio telegrafico dalla seconda alla prima classe, il titolare, previo esame d'idoneità sul programma stabilito per i telegrafisti coll' articolo 1° del regio decreto del 20 giugno 1889, n. 6180 (serie 3ª), ottiene la nomina di telegrafista col relativo stipendio di lire 1,200.

Art. 6. Negli uffici, nei quali vi è unico titolare pei due servizi, postale e telegrafico, la cauzione prestata per la gestione postale, è vincolata anche per la gestione del servizio telegrafico, senza che occorra per quest'ultimo servizio una cauzione speciale.

Disposizioni transitorie.

Art. 7. Gli attuali commessi telegrafici assumono il titolo di telegrafisti e passano a far parte del ruolo di questi ultimi, cogli stessi diritti e gli stessi obblighi a questi attribuiti.

È loro conservato il diritto acquisito della localizzazione, quand'anche si trovino temporaneamente in uffici di seconda classe, purchè nel termine di tre mesi dalla data del presente decreto facciano regolare domanda, che questo diritto sia ad essi mantenuto, salvo però i casi di decadenza previsti dal regolamento.

Art. 8. Nelle località attualmente fornite di uffici postale e telegrafico separati, con due titolari, la unione dei due uffici si effettuerà a misura che uno dei due titolari venga a cessare, purchè quello che rimane presenti le volute garanzie per disimpegnare i due servizi. In questo caso, previo esame sulle

materie che non abbia prima disimpegnate, assieme il titolo di commesso postale-telegrafico.

In caso diverso, il nuovo titolare da nominarsi per uno dei servizi, deve essere fornito dei requisiti necessari per assumere, all'occorrenza, anche l'altro servizio.

Ordiniamo ecc. Monza, addì 14 settembre 1889.

UMBERTO
LACAVA

6492) REGIO DECRETO del 25 ottobre 1889 che dà al regio liceo di Vigevano il nome di *Benedetto Cairoli.*

6493) REGIO DECRETO che approva il regolamento per le scuole normali e per gli esami di patente magistrale.

14 settembre 1889

UMBERTO I RE D'ITALIA ecc.

Veduta la legge organica sull' ordinamento della pubblica istruzione del 13 novembre 1859, n. 3725; Uditi il parere del consiglio di Stato e quello del consiglio superiore di pubblica istruzione; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È approvato il regolamento per le scuole normali e per gli esami di patente magistrale, unito al presente decreto e firmato, d' ordine Nostro, dal suddetto ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione.

Art. 2. Sono abrogati il regolamento per le scuole normali e per gli esami di patente magistrale, approvato col regio decreto del 21 di giugno 1883, n. 1590 (serie 3ª), ed il regio decreto del 31 maggio 1888, n. 5444 (serie 3ª) e ogni altra disposizione concernente le materie del presente regolamento.

Ordiniamo ecc. Monza, addì 14 settembre 1889.

UMBERTO
P. BOSELLI

REGOLAMENTO

per le scuole normali e per gli esami di patente di maestro o maestra elementare

Capo I.

Disposizioni generali.

Art. 1. Le scuole normali si distinguono in maschili e femminili, e sono di due gradi, inferiore e superiore.

In quelle di grado inferiore si fanno gli studi per conseguire la patente di maestro o maestra per le prime tre classi elementari; in quelle di grado superiore, per conseguire la patente per tutte e cinque le classi, e nelle femminili, anche l'attestato di maestra o direttrice di asilo d'infanzia.

Art. 2. L'insegnamento nelle scuole normali, è gratuito, e comprende:

a) la pedagogia e la morale;

b) la lingua e le lettere italiane;

c) l'aritmetica, la contabilità, e le nozioni elementari di geometria, di fisica e di chimica;

gli elementi di storia naturale, i precetti d'igiene e di medicina domestica, e le regole per i primi soccorsi nei casi di infortunio;

d) la storia e la geografia;

e) il disegno e la calligrafia;

f) il canto corale;

g) la ginnastica;

h) i lavori donneschi nelle scuole femminili;

i) l'agricoltura in quelle scuole, che abbiano l'orto sperimentale.

Art. 3. L'insegnamento della lingua francese è facoltativo; e gli alunni e le alunne a cui vien dato, pagano per esso non più di lire tre al mese.

L'insegnante di questa materia è designato dal ministro.

Art. 4. In ciascuna scuola normale superiore sono tre *professori* ed *insegnanti aggiunti* per tutte le altre materie.

Possono essere nominati *professori* solo quelli, ai quali è affidato l'insegnamento di una tra le materie indicate nell'articolo 2 alle lettere *a, b, c, d*.

Nelle scuole femminili è una maestra assistente, la quale insegna anche i lavori donneschi.

Ad uno dei tre professori, preferibilmente a quello di pedagogia viene affidato anche l'ufficio di direttore.

Art. 5. In ciascuna scuola normale inferiore sono tre insegnanti:

a) di pedagogia e morale;

b) di lingua e lettere italiane, storia e geografia;

c) di aritmetica, contabilità, geometria, e prime nozioni di scienze fisiche e naturali.

A uno di essi è pure affidata la direzione.

Vi sono altri insegnanti per le rimanenti materie.

Nelle scuole femminili una delle insegnanti ha anche l'incarico di dar lezione di lavori donneschi.

Art. 6. Gli studi normali, sia nelle scuole inferiori, sia nelle superiori, sono preceduti da un corso preparatorio della durata di tre anni: nei due primi dei quali l'insegnamento, diviso per classi, è impartito da due maestri o maestre, e nel terzo, diviso per materie, è dato dagli insegnanti della scuola normale.

Art. 7. A ogni scuola normale superiore ed inferiore è annesso un corso di classi elementari di tirocinio, per le esercitazioni pratiche degli allievi-maestri o delle allieve-maestre.

Art. 8. I limiti di ciascuna materia d'insegnamento, la distribuzione di esse nei vari anni di corso, e l'orario delle lezioni saranno indicati nelle istruzioni e nei programmi da approvarsi con speciale decreto reale.

Art. 9. La scelta degli insegnanti nelle scuole normali si fa in via ordinaria, per concorso di titoli e di esame, o di soli titoli.

Art. 10. Può essere eletto professore o insegnante aggiunto di una speciale disciplina nelle scuole normali solo chi possiede il corrispondente diploma di abilitazione. Sarà preferito a parità di merito, chi presenti l'attestato di aver superati gli esami di pedagogia, sostenuti presso una delle università o uno degli istituti superiori del Regno.

Gli insegnanti aggiunti di disegno, calligrafia canto e ginnastica, e i maestri del corso preparatorio, sono scelti fra le persone fornite del diploma di abilitazione all' insegnamento rispettivo; a parità di merito è preferito chi abbia fatti tutti gli studi in una scuola normale regia o pareggiata.

Per ottenere l' ufficio di maestra assistente bisogna aver fatti tutti gli studi in una scuola normale regia o pareggiata, aver conseguita la patente di grado superiore, e mostrare di possedere una speciale attitudine all'educazione delle allieve-maestre, e ad insegnare i lavori donneschi.

Art. 11. I maestri e le maestre del corso elementare di tirocinio e dell'asilo d'infanzia, annessi alle scuole normali superiori, saranno scelti tra i più segnalati insegnanti, i quali trovansi adoperati nelle scuole elementari pubbliche del comune, in cui ha sede la scuola normale, su proposta fatta dal

regio provveditore agli studi all'autorità amministrativa del medesimo comune, la quale li destina al corso elementare di tirocinio.

I maestri e le maestre del corso elementare di tirocinio e dell'asilo d'infanzia, annessi alle scuole normali inferiori, sono nominati dal ministro, in seguito di speciale concorso, al quale possono essere ammessi solo gli insegnanti che hanno la patente di grado superiore.

Art. 12. Le disposizioni relative alla direzione e gli insegnamenti, contenute nel presente regolamento, si riferiscono sia ai direttori, sia alle direttrici: così agli insegnanti, come alle insegnanti delle scuole normali superiori ed inferiori.

Art. 13. Il numero, il grado e gli stipendi delle persone, adoperate nelle scuole normali superiori ed inferiori, sono determinati dalla tabella A, unita al presente regolamento.

Art, 14. nei primi tre anni di esercizio tutti gli ufficiali addetti alle scuole normali hanno il grado di reggenti; dopo tale esperimento, se lodevole, sono confermati, diventano effettivi ed acquistano i diritti e le prerogative indicate nell'articolo 5 della legge 23 giugno 1877, n. 3918.

Art. 15. L'anno scolastico dura dieci mesi, dal 1° ottobre a tutto il 31 luglio; le lezioni durano dal 16 di ottobre a tutto il 30 giugno.

Si fa vacanza:

1° Tutti i giorni festivi riconosciuti dallo Stato, cioè le domeniche, il giorno di Ognissanti, della Concezione, di Natale, il primo dell'anno, il giorno dell'Epifania, dell'Ascensione del Corpus Domini degli Apostoli Pietro e Paolo, del Santo Patrono;

2° la commemorazione dei morti;

3° l'anniversario della morte del Re Vittorio Emanuele II;

4° il giorno natalizio di S. M. il Re;

5° il giorno natalizio di S. M. la Regina.

Inoltre, sono assegnati complessivamente 16 giorni di vacanza per le feste di Natale, Carnevale e Pasqua, da ripartirsi, in ogni provincia, dal consiglio provinciale scolastico.

Capo II.

Sede della scuola, e suppellettile scientifica e scolastica.

Art. 16. La podestà scolastica si adopera affinchè il comune destini ad uso della scuola normale un edificio ampio, salubre e conveniente, e lo provveda della suppellettile scolastica consigliata dall'igiene e dalla didattica.

Art. 17. Le spese per le persone di servizio e di custodia,

per il riscaldamento, per l'illuminazione della scuola, e quelle occorrenti per l'ufficio del direttore e per i registri delle classi sono a carico del comune in cui la scuola ha sede.

Art. 18. Anche la palestra di ginnastica e gli attrezzi ad essa occorrenti sono a carico del comune.

Art. 19. Ogni scuola normale deve avere un piccolo museo didattico, una biblioteca, ed il materiale occorrente all' insegnamento delle scienze fisiche, della storia naturale, della geometria, della geografia, del disegno, del canto, dei lavori donneschi, e dell'agricoltura.

Art. 20. Le spese per le provviste, l'accrescimento e la manutenzione del materiale, indicato nell' articolo precedente, sono sostenute dallo Stato.

Art. 21. Le collezioni per il museo didattico sono ordinate e accresciute per cura di tutti gli insegnanti e in ispecial modo per opera dei professori di fisica, di storia naturale e di pedagogia, aiutati dagli allievi maestri o dalle allieve maestre.

Art. 22. Lo Stato provvede pure alle spese di tutti gli oggetti e di tutte le collezioni necessarie allo insegnamento oggettivo nelle classi elementari di tirocinio e nell'asilo d'infanzia; ed il comune, dove ha sede la scuola, sostiene le spese della suppellettile scolastica e delle persone di servizio.

Art. 23. Quando un comune non provveda convenientemente, secondo che prescrive l'art. 360 della legge 13 novembre 1859, al personale e al materiale occorrente al corso elementare annesso alle scuole normali superiori, non potrà avere alcun sussidio dal bilancio dello Stato per le altre scuole di qualsiasi grado da esso tenute, nè per gli insegnanti in queste adoperati.

Ove ciò avvenga, il ministro della istruzione può, con un decreto, o chiudere la scuola normale o sopperire alle spese del corso elementare di tirocinio sul fondo dei sussidi assegnati all'istruzione primaria e popolare. In questo ultimo caso ne nomina anche i maestri e le maestre con le norme stabilite al secondo capoverso dell'art. 11.

Capo III.

Direttore

Art. 24. Il direttore governa la scuola, convoca il consiglio degli insegnanti e lo presiede.

Art. 25. È dovere del direttore:

a) assistere di tratto in tratto alle lezioni degli insegnanti;

b) tenere in regola e custodire i registri della scuola;

c) notare i meriti e i demeriti degli alunni e delle alunne;

d) notare le assenze degli insegnanti, avvertirli e consigliarli amorevolmente, sempre che ne veda il bisogno, affinchè l'opera loro riesca efficace e concorra alla buona educazione degli alunni e delle alunne;

e) riferire al regio provveditore agli studi intorno alle mancanze degli alunni e delle alunne ogni volta che la gravità del caso lo richieda.

Art. 26. Il direttore informa il regio provveditore agli studi se il comune non adempie tutti i suoi obblighi rispetto allo edificio e alla suppellettile scolastica, e cura la conservazione di questa e del materiale scientifico, giovandosi a ciò dello aiuto degli insegnanti.

Art. 27. In principio di ogni anno propone, per mezzo del regio provveditore, al Ministero la nomina di un vice-direttore da lui scelto tra i *professori* titolari o reggenti.

Il vice-direttore rappresenta il direttore quando questo è assente, e ne regge l' ufficio in caso di licenza o di malattia.

Art. 28. Il direttore provvede, dandone avviso al regio provveditore agli studi, a surrogare gli insegnanti infermi o assenti, con gli altri insegnanti della scuola senza che essi abbiano diritto a compenso, quando ciò sia per non più di una settimana; per un tempo più a lungo, o quando si debbano adoperare persone estranee alla scuola, deve domandarne la autorizzazione al provveditore.

Di queste supplenze deve darsi notizia al Ministero; il quale assegnerà poi a chi prestò l'opera sua una giusta rimunerazione.

Art. 29. Il direttore alla fine dell' anno scolastico riferisce intorno all'andamento degli studi e della disciplina nella scuola e intorno alla diligenza degli insegnanti ed all'utilità dell'opera loro.

Allega alla sua relazione, che deve spedire al Ministero; per mezzo del regio provveditore agli studi, le relazioni speciali degli insegnanti.

Art. 30. Il direttore corrisponde sempre col regio provveditore agli studi.

Solo nei casi gravi ed urgenti può scrivere direttamente al Ministero, dandone però avviso al provveditore.

Art. 31. Il direttore può ottenere dal regio provveditore agli studi una o più licenze, le quali in complesso non superino, durante l'anno scolastico, i dieci giorni. Ad avere una licenza più lunga deve inviarne, per mezzo del regio provveditore, domanda al Ministero.

Il regio provveditore deve dar notizia della licenza accordata, il giorno stesso, al Ministero.

Durante gli esami non si possono ottenere licenze.

Capo IV.

Insegnanti

Art. 32. Ciascun insegnante è mallevadore dell' ordine e della disciplina nella propria classe, e coopera col direttore all'educazione degli alunni o delle alunne, e a mantener l'ordine in generale nella scuola.

Art. 33. Per gravi e giustificati motivi l' insegnamento può ottenere dal direttore, in una o più volte durante l'anno scolastico, sino a cinque giorni.

Per un tempo più lungo, la domanda dev'essere mandata col parere del direttore, al regio provveditore agli studi, il quale può consentire che la licenza duri sino a dieci giorni.

Per una licenza maggiore di dieci giorni, la domanda dev'essere inviata, col parere del direttore, per mezzo del provveditore al Ministero.

Di tutte le licenze concesse bisogna dare, il giorno stesso, notizia al ministero.

Non si concedono licenze durante gli esami.

Art. 34. L'insegnante di lettere italiane può essere incaricato dal direttore, quando questi non creda occuparsene direttamente egli stesso, di custodire la biblioteca della scuola; e a tenerla in ordine e a distribuire i libri, adopera, di pieno accordo col direttore, i più segnalati allievi-maestri od allieve-maestre della seconda e della terza classe normale.

Del museo pedagogico, del gabinetto di scienze fisiche e di storia naturale, e della suppellettile per l'insegnamento della geografia, della geometria, del disegno, della ginnastica, del canto, dei lavori donneschi e dell'agricoltura, sono speciali custodi i singoli insegnanti: i quali hanno l'obbligo di curare con ogni diligenza la conservazione degli oggetti loro affidati e di accrescere, con la minore spesa possibile, i sussidi materiali utili al loro insegnamento, facendosi aiutare dai più segnalati allievi-maestri o allieve-maestre delle classi superiori, dei quali il direttore abbia approvato la scelta.

Art. 35. Ciascun insegnante deve tener in ordine il registro giornaliero delle singole classi e segnarvi dopo ogni lezione, senza cancellature, i meriti, i demeriti e le assenze degli alunni.

Alla fine di ciascuna lezione l'insegnante legge, nella classe, agli alunni o alle alunne, i voti segnati sul registro, così per lo studio come per la condotta.

Art. 36. Scrive pure ogni giorno nel diario scolastico l'argomento della lezione, indica gli esercizi e trascrive i temi dei lavori assegnati agli alunni.

Art. 37. Il registro giornaliero e il diario delle lezioni restano presso la direzione, perchè il direttore possa a suo agio esaminarli, e vedere come procedono la disciplina e tutti gli insegnamenti, a fine di mantenere così fra questi l'unità dell'indirizzo didattico.

Art. 38. Il consiglio degli insegnanti delibera su quali materie d'insegnamento debbano gli allievi-maestri o le allieve-maestre fare le prove bimestrali, le quali si eseguiscono sotto la vigilanza dei rispettivi insegnanti, e nel tempo assegnato alla lezione della materia su cui si fa la prova.

L'insegnante di lingua e lettere italiane potrà, d'accordo col direttore estendere fino a tre ore la durata di tali prove.

Art. 39. I lavori scritti dagli alunni o dalle alunne, durante l'anno, devono essere da ciascun insegnante corretti accuratamente, parti in iscuola e parti fuori di scuola, non solo nella sostanza, ma anche nella forma.

Un lavoro corretto per ogni alunno o alunna, almeno ogni quindici giorni, coi segni delle correzioni e con a tergo il voto e la firma dell'insegnante, sarà consegnato alla direzione ed ivi custodito per tutto il corso dell'anno.

Art. 40. Dall'amore e dall'assiduità onde ciascun allievo o ciascuna allieva attende allo studio, dalla condotta che mantiene in classe e fuori, dall'inclinazione che dimostra e da tutto ciò che viene via via facendo, ciascun insegnante, nelle tre classi normali, deve formare il proprio giudizio sull'attitudine didattico-educativa di esso allievo o allieva.

Questo giudizio egli esprimerà con un voto speciale alla fine di ogni bimestre.

Art. 41. Alla fine di ogni bimestre, ciascun insegnante segna sul proprio registro la media dei voti meritati dagli alunni o dalle alunne nella materia o nelle materie da lui insegnate, la media dei voti ad essi dati per la condotta e il voto per l'attitudine didattico-educativa; e consegna il registro al direttore.

Art. 42. I voti bimestrali di studio per ogni singola materia, la media dei voti dati a ciascun allievo-maestro o a ciascuna allieva-maestra da tutti gli insegnanti per la condotta e quella per l'attitudine didattico-educativa, sono dal direttore segnati sul registro annuale e sulle carte d'ammissione, pubblicati nella scuola, e comunicati ai parenti degli alunni e delle alunne, o alle persone che ne fanno le veci, e, per quelli che stanno nel convitto annesso alla scuola, anche al direttore o alla direttrice di esso.

Art. 43. Gli insegnanti devono trovarsi nella propria residenza almeno due giorni avanti il principio dell'anno scolastico; nè possono, durante l'anno, risiedere altrove.

Art. 44. Quando un insegnante sia invitato, durante l'anno scolastico, a prestare temporaneamente l'opera sua fuori della scuola, a cui appartiene, non può accettare l'incarico senza averne prima ottenuto per iscritto il permesso dal direttore.

Art. 45. Gli insegnanti hanno il dovere e il diritto di prender parte agli esami d'ammissione, di promozione e di patente, secondo che è stabilito nel presente regolamento.

Non possono perciò dare lezioni private agli alunni e alle alunne delle classi normali e preparatorie, nè a persone che si vogliano presentare agli esami per entrare nella scuola normale, o agli esami per conseguire la patente di maestro o maestra elementare.

E per dare lezioni private ad altre persone e per insegnare in istituti privati ad altre persone, gli insegnanti devono averne prima ottenuto il consenso del regio provveditore.

Art. 46. All'aprirsi dell'anno scolastico ciascun insegnante presenta al direttore il programma particolareggiato del suo insegnamento, nel quale espone l'ordine ed il metodo che vuol seguire nelle sue lezioni, accenna i compiti e gli esercizi da dare agli alunni o alle alunne e propone i libri di testo dei quali si deve far uso.

Art. 47. Alla fine dell'anno scolastico ciascun insegnante presenta una relazione particolareggiata sull'insegnamento dato e sui frutti da esso ottenuti, propone quei miglioramenti che crede opportuni, e aggiunge ogni altra notizia richiesta dal direttore; riferisce pure sullo stato delle proprie collezioni e della suppellettile scientifica a lui affidata, sugli acquisti e i lavori necessari al loro incremento e alla loro conservazione.

Capo V.

Consiglio degli insegnanti.

Art. 48. In ciascuna scuola normale, superiore o inferiore, è un consiglio, di cui fanno parte tutti gli insegnanti del corso preparatorio e del corso normale.

Il consiglio è presieduto dal direttore, o, in assenza di esso, dal vice-direttore.

Possono dal direttore essere chiamati a intervenire nelle adunanze, con voto consultivo, i maestri e le maestre delle classi elementari di tirocinio e le maestre dell'asilo d'infanzia.

Tutti gli altri insegnanti hanno il dovere e il diritto di intervenire alle adunanze del consiglio.

Art. 49. Le tornate del consiglio sono ordinarie e straordinarie. Le prime si fanno in principio dell'anno scolastico, ogni tre mesi nel corso di esso, e alla fine dell'anno; le seconde

ogni volta che il direttore lo creda opportuno, o due insegnanti, per ragioni didattiche o educative, ne facciano domanda per iscritto, indicando le proposte che desiderano presentare all'esame del consiglio.

Art. 50. Nella prima adunanza di ogni anno il consiglio elegge fra i suoi componenti il segretario che ne stende gli atti.

Art. 51. Gli atti del consiglio sono dal segretario scritti in un libro a pagine numerate.

L'atto di ciascuna adunanza si legge o in fine della stessa o in principio dell'adunanza immediatamente successiva, e, come sia approvato, si firma dal presidente, dal segretario e da tutti gli insegnanti presenti.

Art. 52. Nella prima adunanza di ciascuna tornata non si possono prendere risoluzioni, se a quella non sieno intervenuti la metà più uno dei membri del consiglio.

Il consiglio delibera a semplice maggioranza di voti. Quando questi sono pari prevale il voto del presidente.

I voti sono palesi, salvo che il presidente, per la delicatezza di qualche caso speciale, proponga il contrario, o due insegnanti domandino la votazione segreta; ma quando trattisi di persone, i voti sono sempre segreti.

Art. 53. Spetta al direttore di notificare e di eseguire le deliberazioni del consiglio.

Egli può, nondimeno, in casi gravissimi e a sua responsabilità, sospenderne l'esecuzione, rendendone immediatamente informato per iscritto il regio provveditore agli studi.

In questo caso il direttore ne dà, se gli sembra opportuno, notizia anche agli insegnanti; a ogni modo nella prima successiva adunanza è tenuto a dichiarare i motivi della sospensione. Il consiglio degli insegnanti ha però facoltà di appellarsi al ministro della propria deliberazione non eseguita.

Art. 54. Nella tornata ordinaria in principio dell'anno scolastico, il consiglio degli insegnanti:

a) esamina, emenda. se lo crede necessario, ed approva i programmi didattici per ciascun insegnamento;

b) sceglie i libri di testo per ciascuna materia d'insegnamento;

c) propone l'orario delle lezioni nelle singole classi;

d) determina tutto ciò che è necessario a coordinare tra loro i varii insegnamenti, a mantenere la disciplina, a dare alla scuola quell'unità di indirizzo didattico e quel particolare carattere educativo che le si conviene.

Art. 55. L'orario settimanale delle lezioni deve rispondere a queste condizioni:

a) che resti fermo il numero delle ore fissate per ciascun insegnamento;

b) che l'orario di ogni giorno sia ripartito in due periodi di durata pressochè uguale;

c) che le lezioni di una materia di studio, nella stessa classe, sieno distribuite in guisa, che succedano periodicamente a quelle delle altre materie, e non siano accumulate tutte in alcuni giorni della settimana;

d) che tra le une e le altre lezioni, le quali si succedono entro ognuno de' due periodi dello stesso giorno in ciascuna classe, non sia altro intervallo di tempo, fuorchè il necessario al cambiamento degli insegnanti o al passaggio degli alunni da un'aula all'altra;

e) che, per quanto è possibile, le lezioni su la stessa materia, nella medesima classe, siano fissate nelle stesse ore di ciascun giorno;

f) che gli insegnamenti, i quali richiedono maggior attenzione, precedano, in generale, i grafici o manuali.

Art. 56. Nelle adunanze trimestrali ciascun insegnante riferisce sui risultati ottenuti dal proprio insegnamento e sulle qualità intellettuali e morali che ha osservate negli alunni o nelle alunne.

Il direttore espone le sue osservazioni, desunte dalle visite fatte alle classi, e, in via generale, dà quei consigli che crede possano giovare al miglioramento didattico, disciplinare e morale della scuola.

Art. 57. Nella tornata ordinaria, che ha luogo al termine dell'anno scolastico, il consiglio degli insegnanti discute le relazioni intorno alle meterie insegnate da ciascuno, indica gli alunni meritevoli di una speciale nota di lode, e fa le proposte che crede utili alla scuola per l'anno successivo.

Capo VI.

Corso preparatorio.

Art. 58. Per essere ammessi al corso preparatorio di una scuola normale, si fa al direttore, almeno cinque giorni prima degli esami d'ammissione, analoga domanda, in cui ciascun aspirante dà notizia degli studi fatti, indica i libri letti, espone brevemente come abbia speso il tempo nell' ultimo triennio.

Alla domanda si devono unire:

a) il certificato di moralità rilasciato dalla giunta comunale, in cui sia detto essere l'aspirante di specchiati costumi e meritevole di dedicarsi all' ufficio di pubblico educatore;

b) il certificato medico, nel quale sia dichiarato essere l'aspirante di sana costituzione, e non avere alcuna imperfezione fisica che lo renda meno atto a sostenere le fatiche dell'insegnamento;

c) la fede penale.

Art. 59. I giovani e le giovani, sia qualunque la loro età, muniti della licenza dalle scuole elementari, sono iscritti senza esame, alla prima classe del corso preparatorio alla scuola normale: vi sono pure iscritti quelli, i quali mancando di tale licenza, ne superino l'esame di ammissione.

Art. 60. Quei giovani che compiono, entro il 31 di dicembre dell'anno in corso, almeno il 14° anno, e quelle giovani che compiono il 13° anno di età, possono, superando l'esame di ammissione, essere iscritti alla seconda classe del corso preparatorio; quelli che compiono nello stesso termine il 15° anno se maschi, il 14° anno di età se femmine, possono essere inscritti allo terza classe del corso preparatorio, quando ne superino l'esame di ammissione.

Art. 61. Alla fine del terzo anno di corso gli alunni e le alunne che abbiano meritato l'approvazione negli esami, ricevono un attestato di licenza dal corso preparatorio.

Questo attestato di licenza fa fede aver essi acquistate le cognizioni della scuola di complemento alla elementare, e vale per l'ammissione alla prima classe del corso normale.

Art. 62. I giovani, e le giovani che fanno gli studi nelle scuole private possono conseguire l'attestato di licenza dal corso preparatorio, quando ne superino, presso una scuola normale regia o pareggiata, i corrispondenti esami.

Capo VII.

Corso normale.

Art. 63. Per essere ammessi alla prima classe del corso normale, sia di una scuola inferiore sia di una superiore, bisogna farne domanda nella forma prescritta con l'art. 58, producendo i documenti indicati nel medesimo articolo.

Art. 64. I giovani che compiono, entro il 31 di dicembre dell'anno in corso, almeno i 16 anni, le giovani che compiono i 15 anni di età, secondo che è prescritto all'art. 364 della legge 13 novembre 1859, sono ammessi senza esame alla prima classe del corso normale, quando presentino l'attestato di licenza dal corso preparatorio, o la licenza dal ginnasio inferiore siasi ottenuta l'approvazione nel disegno, bisogna, per essere ammesso alla prima classe del corso normale, superare un esame speciale su questa materia. Le donne, munite di una delle due licenze su indicate, devono superare l'esame su i lavori femminili, per essere ammesse alla prima classe normale,

Capo VIII.

Alunni e alunne del corso preparatorio e del corso normale.

Art. 65. L'alunno o l'alunna iscritta riceve dal direttore la carta d'ammissione, in cui sono segnati i voti ottenuti negli esami d'ammissione o di promozione e quelli bimestrali per lo studio, per la condotta, e, nelle classi normali, per l'attitudine didattico-educativa.

Art. 66. Il numero degli alunni e delle alunne in ciascuna delle classi del corso normale e delle tre classi preparatorie, non può essere maggiore di quaranta.

Quando il numero sia maggiore di quaranta, le classi preparatorie si duplicano; ed ottenuto dal comune un nuovo casamento adatto, in questo viene istituita un'altra scuola normale, alla quale dev'essere annesso un altro corso elementare di tirocinio.

Art. 67. L'alunno e l'alunna che, per qualsiasi ragione, si trovino nell'impossibilità di recarsi alla scuola, devono darne avviso, nello stesso giorno, al direttore, indicando il motivo dell'assenza; e quando vi fanno ritorno, devono essere accompagnati dal padre o dalla madre o da chi ne fa le veci.

Art. 68. L'alunno e l'alunna segnalati per diligenza e amore allo studio, oltre al conto che di ciò si tiene nel voto bimestrale sulla loro attitudine didattico-educativa, sono premiati in fin d'anno con una speciale nota di lode, la quale viene segnata sulla loro carta di promozione, e poscia sulla patente.

Art. 69. L'alunno e l'alunna che non adempiono i loro doveri, sono soggetti, secondo la natura della mancanza, a queste pene:

a) avvertimento privato dell'insegnante, se si tratti di scuola maschile;

b) avvertimento privato del direttore;

c) ammonizione pubblica del direttore in presenza della classe;

d) sospensione temporanea dalla scuola;

e) esclusione dagli esami di promozione nella sessione estiva;

f) esclusione dagli esami di promozione, e anche di patente, nelle due sessioni;

g) privazione del posto di studio;

h) allontanamento dalla scuola.

Le pene indicate alle lettere *d*; *e*, *f*, *g*, *h*, sono, dopo avere udita la difesa dell'incolpato, inflitte dal consiglio degli insegnanti; e le due ultime, per avere effetto, devono essere approvate dal consiglio scolastico provinciale.

Art. 70. L'alunno o l'alunna, che per legittimi motivi debba, durante l'anno, lasciare la scuola, si fa firmare dal direttore la carta d'ammissione, nella quale deve essere indicato il caso di cui si tratta; e con questa carta entra in altra scuola normale regia o pareggiata.

Art. 71. Gli allievi-maestri, che per adempiere l'obbligo del servizio militare interrompono gli studi, possono riprenderli e compierli appena ottenuto il congedo.

Capo IX.

Commissioni esaminatrici.

Art. 72. Il direttore della scuola è presidente delle commissioni per gli esami d'ammissione e di promozione.

Art. 73. La commissione per gli esami di ammissione alla prima classe e di ammissione e promozione alla seconda classe preparatoria, si compone degli insegnanti delle classi stesse, quella per gli esami di promoziene dalla seconda classe preparatoria e d'ammissione alla terza classe preparatoria, si compone degli insegnanti di questa classe e del maestro o della maestra della classe precedente; quella per gli esami necessari ad ottenere l'attestato di licenza dal corso preparatorio, che serve per l'ammissione alla prima classe, e per gli esami di promozione alla seconda e alla terza normale, si compone di tutti gli insegnanti della classe da cui l'alunno viene e di quelli dell'altra immediatamente superiore.

Art. 74. Negli esami necessari ad essere iscritti alla prima, seconda e terza classe normale, gli insegnanti di lettere italiane, di pedagogia e morale, di matematica e scienze fisiche, e di storia e geografia, formano la sezione della commissione che giudica delle prove in queste materie; e gli insegnanti delle altre materie formano la seconda sezione della commissione, alla quale spetta giudicare le altre prove.

Art. 75. Per le prove scritte, l'insegnante della materia in ciascuna classe, propone tre temi, e il direttore sceglie quello che gli pare più conveniente.

Art. 76. Il direttore della scuola da sè stesso e per mezzo del vice-direttore e degli insegnanti veglia alla regolarità degli esami scritti; e così l'uno come gli altri ne rispondono alla podestà scolastica.

Art. 77. La correzione delle prove scritte si fa dall'insegnante della materia, il quale ne risponde; e il giudizio su ciascuna prova è dato da tutti i membri della sezione a cui spetti esaminarla.

Ciascun membro della commissione, sopra ogni prova della

materia, al giudizio della quale ha preso parte, dà il suo voto in numeri interi, che si estendono da uno a dieci.

Dei voti dati da ciascun membro della commissione si fa la media. Quando il numero che ne risulta ha una frazione, se questa è uguale o superiore ad un mezzo, il voto si aumenta di un'unità; in contrario, della frazione non si tiene conto.

Art. 78. I voti meritati dai candidati e dalle candidate negli esami, compresi quelli di lingua francese, sono segnati a cura del direttore nel registro annuale, il quale sarà firmato da lui e da tutti gl'insegnanti.

Capo X.

Esami di ammissione e di promozione.

Art. 79. Fa gli esami di ammissione chi, non avendo la licenza dalle scuole elementari, desidera essere iscritto alla prima classe preparatoria. Similmente fanno il corrispondente esame di ammissione quelli, i quali desiderano essere iscritti, per la prima volta, alla seconda o alla terza classe preparatoria.

Nella seconda classe normale sia della scuola inferiore, sia della superiore, e nella terza classe normale della scuola superiore fanno gli studi solamente gli allievi e le allieve che, avendo frequentate le classi precedenti, superino il corrispondente esame di promozione.

Art. 80. Gli esami di ammissione e di promozione si fanno nelle stesse forme alla fine dell'anno scolastico e al principio dell'anno successivo.

Art. 81. Agli esami di promozione sono ammessi solamente gli alunni e le alunne che hanno meritato per lo studio la media annuale almeno di sei decimi di voti nel complesso di tutte le materie; e per la condotta la media complessiva di otto decimi; gli altri sono esclusi dagli esami della fine dell' anno.

Art. 82. L'esame di ammissione alla prima classe preparatoria consta:

a) di un componimento italiano;
b) di un saggio di calligrafia;
c) di un saggio di disegno;
d) di tre prove orali sulle materie sostanzialmente contenute nei programmi delle scuole elementari, cioè:

1ª sulla lingua italiana (saggio di lettura e nozioni pratiche di grammatica);

2ª sull'aritmetica pratica, sulle nozioni del sistema me-

trico e su qualche nozione elementare di scienze fisiche e naturali;

3ª sulle nozioni di geometria, di storia, di doveri e diritti.

Art. 83. Gli esami di ammissione e di promozione alla seconda e alla terza classe preparatoria, e quelli per ottenere l'attestato di licenza dal corso preparatorio, constano:

a) di un componimento italiano;
b) di un saggio di disegno;
c) di un saggio di calligrafia;
d) di prove orali su tutte le materie insegnate nella prima, o nella prima e seconda classe, o nell'intero corso preparatorio.

Art. 84. Gli esami di promozione alla seconda e terza classe normale constano:

a) di un componimento italiano;
b) di un saggio di disegno;
c) di un saggio di calligrafia;
d) di un lavoro su un tema di pedagogia;
e) di prove orali su tutte le materie insegnate nelle classi precedenti.

Art. 85. Nella sessione del mese di luglio tutti gli alunni e le alunne che hanno fatto le prove scritte, qualunque ne sia l'esito, sono ammessi agli esami orali di tutte le materie per le quali si richiede una sola prova, e di quelle sulle quali meritarono nello scritto l'approvazione. Nella sessione del mese di ottobre non sono ammessi agli esami orali quelli, i quali non abbiano ottenuto la sufficienza delle prove scritte.

Vince la prova d'ammissione o di promozione chi ottiene almeno sei decimi in tutte le materie su ciascuna prova scritta ed orale; non meno di sette decimi nella media delle due prove, scritta ed orale, sulla lingua e le lettere italiane; e non meno di sette decimi nella prova di lavori donneschi.

Art. 86. Chi non ha sostenute o non ha vinte tutte le prove nella prima sessione di esami, può riparare nella seconda, facendo o rifacendo gli esami sulle materie, di cui non ha ancora superate le prove.

L'esame che consta di prove scritte ed orali, deve, nella riparazione, essere ripetuto in tutte e due le prove.

Chi nell'esame di riparazione fallisce anche in una sola prova, è respinto, e ripete il corso: alla fine del quale, per ottenere la promozione, sostiene gli esami su tutte le materie studiate nell'anno.

Art. 87. Gli allievi-maestri e le allieve-maestre delle scuole normali superiori, che alla fine del secondo anno di corso dichiarino di voler fare l'esame di patente di maestro di gra-

do inferiore, sono dispensati dagli esami di promozione; però i voti da essi ottenuti negli esami di patente, valgono anche per la promozione alla terza classe normale. In tal caso i voti meritati negli esami di patente debbono essere anche notati sul registro generale della scuola.

Gli allievi-maestri e le allieve-maestre del terzo anno di corso nelle scuole normali superiori e del secondo anno nelle inferiori, non sostengono verun esame di promozione.

Art. 88. Gli esami di promozione o di patente non possono farsi che presso la scuola in cui l' allievo o l' allieva sono iscritti.

Art. 89. Gli attestati di promozione, ottenuti in una scuola normale regia o pareggiata, sono titoli di ammissione ad ogni altra scuola normale regia o pareggiata del Regno.

Art. 90. Gli allievi-maestri e le allieve-maestre di una scuola normale inferiore, che abbiano superato gli esami di patente, sono ammessi senza esame alla terza classe di una scuola normale superiore.

Art. 91. I maestri e le maestre elementari di grado inferiore, i quali non hanno fatto gli studi di una scuola normale regia o pareggiata, quando abbiano insegnato due anni con lode in una pubblica scuola, possono essere ammessi alla terza classe di una scuola normale regia o pareggiata.

Capo XI.

Posti di studio.

Art. 92. I posti di studio iscritti nel bilancio dello Stato e quelli deliberati dai consigli provinciali o comunali, a favore degli alunni e delle alunne di una scuola normale, sono conferiti a cura del consiglio provinciale scolastico.

La provvisione per ciascuno di tali posti non può essere minore di lire 300 annue.

Art. 93. Un decreto del ministro partisce fra tutte le provincie del Regno i posti di studio stanziati nel bilancio dello Stato.

Art. 94. Ai posti di studio assegnati a ciascuna provincia concorrono i giovani e le giovani le cui famiglie dimorano nella provincia medesima: tali posti, a parità di merito, sono preferibilmente concessi a quei concorrenti, le cui famiglie non dimorano nel comune, in cui la scuola normale ha sede.

I posti di studio che restano vacanti in una provincia possono, per un anno, essere conferiti ai giovani e alle giovani di altre provincie.

Art. 95. I posti di studio non possono essere conferiti che in seguito a concorso per esame.

Questo esame, che è lo stesso esame di ammissione o di promozione a ciascuna classe, ha luogo al cominciare dell'anno scolastico, nel mese di ottobre, esclusivamente presso quella scuola normale, alla quale i detti posti sono assegnati.

Art. 96. L'avviso di concorso per i posti disponibili in ciascuna provincia dev'essere pubblicato dal consiglio provinciale scolastico due mesi prima della riapertura della scuola.

Art. 97. La domanda per essere ammessi al concorso deve essere corredata, oltre che di tutti i documenti indicati all'articolo 58, di un certificato rilasciato dal sindaco del comune dove dimora la famiglia del concorrente, dal quale certificato apparisca quale sia la condizione economica della famiglia stessa.

Questa domanda sarà diretta, non più tardi del 25 di settembre, al direttore della regia scuola normale.

Art. 98. Sono ammessi al concorso per conseguire un posto di studio solamente i giovani che compiono, entro il 30 di settembre dell'anno in corso, almeno i 16 anni e le giovani che compiono i 15 anni di età, quando aspirano alla prima classe del corso normale, secondo che è prescritto all'articolo 364 della legge 13 novembre 1859.

Quelli, i quali domandano di godere un posto di studio nella prima, nella seconda e nella terza classe del corso preparatorio, sono ammessi al concorso quando possano compire, fino al 30 di settembre dell'anno in corso, i 13, 14 o 15 anni di età se maschi; i 12, 13 o 14 anni di età se femmine. Gli allievi che domandano di godere un posto di studio nella seconda o nella terza classe del corso normale, sono ammessi al concorso, quando, fino al 30 settembre dell'anno in corso, possano compiere i 17 o 18 anni se maschi, i 16 o 17 anni di età se femmine.

Il posto guadagnato si gode sino al compimento degli studi normali.

Art. 99. L'elenco dei candidati, ammessi al concorso, è inviato dal direttore della scuola normale al regio provveditore agli studi tre giorni prima che comincino gli esami d'ammissione alle classi e di concorso ai posti di studio vacanti.

Art. 100. Può ottenere il posto soltanto chi ha riportato almeno sei decimi in tutte le materie e in ciascuna prova scritta ed orale; non meno di otto decimi nella media delle due prove, scritta ed orale, su la lingua e le lettere italiane; e non meno di sette decimi nella media complessiva di tutte le prove degli esami.

A parità di merito sono preferiti i candidati di più ristretta fortuna.

Art. 101. Nella carta d'ammissione si deve segnare con nota

di merito se lo alunno o l'alunna sono provvisti di un posto di studio.

Art. 102. Gli atti del concorso nei quali, sono indicati i voti meritati dagli aspiranti ai posti di studio, sono inviati, non più tardi del terzo giorno dopo terminati gli esami, al consiglio scolastico della provincia, in cui è la scuola dove si è fatto il concorso. A questo consiglio scolastico, se gli atti sono regolari, spetta approvarli.

Art. 103. Per i posti stabiliti dalle provincie e dai comuni, il consiglio scolastico segue, nell'assegnarli, le particolari norme deliberate dalle amministrazioni provinciali o comunali, purchè queste norme non contraddicano alle disposizioni del presente regolamento.

Art. 104. Incorrono nella perdita del posto gli alunni e le alunne, che non ottengono, per la condotta, una media annuale di nove decimi, e negli esami di promozione almeno quel numero di voti; che sono, secondo l'articolo 100, necessarii a guadagnare un posto di studio; tenuto conto dei voti riportati negli esami di luglio e di ottobre.

Art. 105. Le provvisioni per i posti di studio a carico dello Stato si pagano agli alunni a mesi scaduti.

Il direttore deve trasmettere al Ministero l' elenco nominativo degli alunni e delle alunne provveduti del posto, per la regolare spedizione dei mandati.

Art. 106. Dove alla scuola è annesso un convitto, i posti di studio non possono godersi che dimorando nel convitto medesimo.

Art. 107. Quando gli allievi o le allieve sono mantenuti in un convitto annesso alla scuola, le provvisioni si pagano per mezzo della persona incaricata della riscossione e dei pagamenti.

Del nome di tale persona il direttore deve fare speciale menzione nell'elenco anzidetto.

Capo XII.

Corso elementare di tirocinio.

Art. 108. All'istruzione e all'educazione pratica degli allievi-maestri e delle allieve maestre sono indispensabili l'assistenza e le esercitazioni da farsi nel corso elementare di tirocinio.

Art. 109. Il corso elementare di tirocinio in ciascuna scuola inferiore si compone:

a) della scuola unica rurale con tre distinte sezioni, affidate a un insegnante;

b) delle tre classi elementari urbane, affidate ciascuna a un insegnante;

c) di un insegnante di quarta e quinta classe elementare;

d) se la scuola normale o femminile, di un asilo d' infanzia con tre distinte sezioni affidate ad una maestra.

Art. 110. Il corso elementare di tirocinio in ciascuna scuola normale superiore si compone:

a) della scuola rurale unica con tre sezioni distinte, affidata a un insegnante;

b) delle cinque classi elementari urbane, affidate ciascuna a un insegnante: tra i quali uno, di quelli per le classi superiori, ha anche l'ufficio di dirigente;

c) se la scuola normale è femminile, di un asilo d'infanzia con tre sezioni distinte affidate a una maestra; o meglio, dove sia possibile, di un asilo infantile con tre sezioni separate, affidate ciascuna a una maestra, una delle quali avrà anche l'ufficio di dirigente.

Art. 111. L'asilo d'infanzia affidato a una sola maestra non può avere più di trenta bambini d'ambo i sessi; ciascuna delle sezioni dell'asilo con tre maestre non può avere più di trentacinque bambini d'ambo i sessi.

La scuola unica rurale non può accogliere più di trenta fanciulli o fanciulle, o fanciulli e fanciulle.

La prima, la seconda e la terza classe elementare urbana non possono accogliere che trentacinque fanciulli o fanciulle per ciascuna.

La quarta e quinta classe non possono averne più di quaranta per ciascuna.

Art. 112. Le maestre dell' asilo d' infanzia, diviso in tre sezioni, si avvicendano ogni anno in modo che un bambino sia in tutti e tre gli anni educato sempre dalla stessa maestra.

Nelle tre prime classi elementari urbane e nelle due superiori gli insegnanti si avvicendano similmente: cioè chi riceve i fanciulli nella prima classe, li istruisce fino alla terza, e chi li riceve nella quarta, li istruisce poi anche nella quinta.

Art. 113. Il governo del corso elementare di tirocinio e dell'asilo d'infanzia, per la parte didattica e disciplinare, spetta al direttore della scuola normale.

Gli esami d'ammissione e di promozione sono fatti a sua cura; e la vigilanza su l'andamento delle classi è affidata intieramente e solamente a lui.

I programmi didattici, l'orario delle lezioni e l'elenco dei libri di testo proposti dai maestri della scuola elementare, sono riveduti dal direttore della scuola normale, e sottoposti poi all'esame e all'approvazione del consiglio degli insegnanti, nel quale, in quell'occasione, intervengono i maestri o le maestre proponenti.

Art. 114. Le lezioni nel corso elementare di tirocinio e nel-

l'asilo d'infanzia cominciano nei primi giorni del mese di ottobre, appena compiuti gli esami, e terminano il 15 luglio.

Gli esami finali si fanno nell'ultima quindicina di questo mese.

Art. 115. Dove l'insegnamento si possa e voglia anticipare, facendolo cominciare col primo del mese di settembre, i maestri e le maestre, che abbiano non meno di venticinque alunni assidui nella propria classe, riceveranno dal Ministero della istruzione pubblica un compenso uguale a un dodicesimo del loro stipendio.

Art. 116. I maestri e le maestre elementari destinati dai comuni alla scuola elementare di tirocinio, quando adempiano con zelo il dover loro, ricevono, sulla proposta del direttore della scuola normale, un premio ogni anno, da prendersi dal fondo dei sussidi assegnati all'istruzione elementare.

Capo XIII.

Provvedimenti speciali per le scuole normali femminili, Maestre assistenti e Ispettrici.

Art. 117. In ciascuna scuola normale femminile la maestra assistente deve, sotto la dipendenza del direttore, o della direttrice aver cura continua e immediata della educazione delle allieve maestre.

Perciò essa è chiamata a dare sui portamenti delle allieve il suo voto, di cui si tiene nota distinta nei registri bimestrali e nell'annuale.

Art. 118. Il consiglio provinciale sopra le scuole nomina le ispettrici che costituiscono il comitato, composto di tre signore, da istituirsi presso ciascuna scuola normale femminile.

Art. 119. L'ufficio delle ispettrici è quello di cooperare alla educazione morale delle allieve-maestre.

Esse assistono agli esami di lavori donneschi.

Capo XIV.

Convitti.

Art. 120. La podestà scolastica fa opera, perchè i comuni e le provincie mantengano ove esiste, o istituiscano ove manca, accanto a ciascuna scuola normale, specie se femminile, un convitto.

Art. 121. All'amministrazione del convitto provvede il comune o la provincia che lo ha istituito e lo mantiene; ai quali è data perciò la scelta del direttore o della direttrice, degli istitutori o delle istitutrici.

Art. 122. Spetta al regio provveditore agli studi permettere che il convitto sia aperto, e approvare la scelta delle persone, alle quali ne viene affidata la direzione e l' amministrazione interna.

Per tale permissione e approvazione è necessario che lo edificio sia salubre, sia posto, per le sue adiacenze, in luogo conveniente a una casa di educazione e risponda interamente all'uso al quale è destinato, e che le persone preposte all'educazione degli allievi o delle allieve siano riconosciute capaci e di specchiata moralità.

Art. 123. La persona scelta come direttore o come direttrice del convitto deve essere almeno fornita della patente di grado superiore, conseguita dopo aver fatto un regolare corso di studi in una scuola normale regia o pareggiata.

Fra le persone di meriti uguali sarà preferita quella che abbia, oltre a ciò, qualche titolo di abilitazione per l'insegnamento delle materie letterarie o scientifiche nelle scuole normali.

A tali uffici possono essere eletti il direttore o la direttrice della scuola normale.

Gli istitutori e le istitutrici sono scelti tra quelle persone, che dopo aver fatto i loro studi in una scuola normale regia o pareggiata, abbiano conseguita la patente di maestro o maestra elementare di grado superiore: possono essere scelti gli insegnanti della scuola normale, a cui il convitto è annesso.

Art. 124. All' amministrazione interna ed alla direzione disciplinare e morale del convitto sovraintende e provvede un consiglio direttivo, il quale, se il convitto annesso a una scuola normale superiore è provinciale e risiede nel capoluogo, si compone:

a) del direttore della regia scuola normale, presidente;

b) di due consiglieri provinciali, eletti dal consiglio, cui appartengono;

c) di un consigliere comunale del luogo, eletto dal consiglio cui appartiene;

d) del direttore o della direttrice del convitto, i quali fanno anche da segretario;

e) di una persona eletta dal ministro;

f) di un professore della scuola, scelto dal consiglio degli insegnanti.

Se il convitto è comunale, si compone:

a) del direttore della scuola normale, presidente;

b) del sindaco del comune o di un consigliere da lui delegato;

c) di un consigliere comunale, eletto dal consiglio di cui è membro;

d) di un consigliere provinciale, eletto dal consiglio cui appartiene;

e) del direttore o della direttrice del convitto, i quali fanno anche da segretario;

f) di una persona eletta dal ministro;

g) di un professore della scuola, scelto dal consiglio degli insegnanti.

Il consiglio direttivo per il convitto annesso ad una scuola normale inferiore si compone:

a) del direttore o della direttrice che lo presiede;

b) del sindaco e di un consigliere, scelto nel suo seno dal consiglio comunale;

c) del direttore o della direttrice del convitto, i quali fanno anche da segretario;

d) di una persona eletta dal ministro;

e) di un insegnante della scuola, scelto dal consiglio di cui fa parte.

Art. 125. Quando il direttore o la direttrice della scuola sia anche direttore o direttrice del convitto, il professore della scuola, componente del consiglio direttivo, fa l'ufficio di segretario.

Art. 126. Tutte le persone elette a far parte del consiglio direttivo durano in ufficio tre anni, e non possono essere rielette che a capo di un biennio.

Art. 127. Il consiglio direttivo, nell'intervallo delle sue adunanze, è rappresentato dal direttore o dalla direttrice della scuola normale, cui spetta far eseguire tutte le deliberazioni prese dal consiglio.

Art. 128. Il consiglio si aduna ordinariamente una volta al mese; straordinariamente ogni volta che il presidente creda opportuno di convocarlo, o ne facciano domanda due consiglieri, o il direttore o la direttrice del convitto.

Per la validità delle deliberazioni, occorre sieno presenti almeno quattro de' suoi componenti.

Il consiglio delibera a semplice maggioranza di voti. Quando i voti sono pari, la proposta s' intende respinta; ma può essere ripresentata e riesaminata nelle adunanze seguenti.

Art. 129. Il consiglio direttivo propone e approva un regolamento interno, nel quale sieno prescritte tutte le particolari norme per l' ordine con cui devono procedere i lavori e gli esercizi giornalieri del convitto in relazione con quelli della scuola.

Questo regolamento non diviene esecutivo se non dopo la approvazione del consiglio provinciale scolastico; ma passato un mese dal giorno in cui fu a questo inviato, s' intende in ogni modo approvato. Una copia del regolamento, dopo l' ap-

provazione o scorso il termine dopo il quale s'intende approvato, è inviata al Ministero dell'istruzione.

Art. 130. Nel convitto annesso alla scuola possono essere ammessi solamente gli alunni e le alunne delle classi normali, delle preparatorie e della quarta e quinta classe elementare, ma non quelli delle classi a queste inferiori.

Il limite minimo e massimo dell'età degli alunni e delle alunne per l'ammissione nel convitto è determinato dal consiglio direttivo di ciascun istituto nel regolamento interno.

Art. 131. La retta da pagarsi da ciascun convittore o convittrice non può eccedere la provvisione stabilita per ogni posto di studio all'articolo 92.

Art. 132. I convittori e le convittrici hanno il diritto di restare nel convitto dieci mesi ogni anno.

Art. 133. Nel convitto femminile le allieve:

a) si occupano con assidua cura dei lavori speciali per tagliare e cucire la biancheria, e anche gli abiti da donna e da bambini;

b) assistono e prendono parte ai lavori della cucina;

c) attendono, senza togliere troppo tempo allo studio a tutti i servizi della casa e curano la nettezza di essa; e, dov'è possibile, imparano ad allevare i bachi da seta, le api, i polli, i colombi: coltivano fiori e piante: preparano frutte, conserve e cose simili.

Art. 134. Nel convitto maschile gli allievi cooperano, per quanto è possibile, all'ordine della casa e coltivano l'orto sperimentale.

Nelle ore di riposo attendono a qualche altro lavoro manuale educativo, ad esercizi di canto e di suono: e sono loro permessi giuochi, in cui il corpo si eserciti e l'occhio si affini, escluso ogni desiderio di guadagno.

Art. 135. Gli allievi e le allieve delle classi superiori coadiuvano il direttore e la direttrice nel fare le provviste occorrenti al convitto, e nella tenuta dei registri dell'amministrazione e della contabilità.

Art. 136. I convittori escono a passeggiare ogni giorno, le convittrici almeno tre volte la settimana.

Art. 137. I convittori della seconda e terza classe normale possono avere l'uscita libera.

La direttrice può consentire che le convittrici della seconda classe normale nelle scuole inferiori, e le convittrici della terza classe normale nelle scuole superiori, escano senza essere accompagnate a gruppi di tre o più, composti come meglio ad essa parrà opportuno.

Art. 138. I convittori e le convittrici, segnalati per singolare bontà di costumi e per diligenza nell'adempiere i loro doveri, sono premiati.

I premi sono:

a) lode in presenza dei compagni o delle compagne;

b) visite a luoghi di educazione;

c) nota di lode da segnarsi nella carta di ammissione alla scuola in seguito a relazione del direttore o della direttrice del convitto.

Art. 139. Ai convittori ed alle convittrici, secondo le mancanze, possono essere inflitti questi castighi:

a) privazione parziale o totale della ricreazione per uno o più giorni, con l'obbligo di osservare il silenzio;

b) privazione della visita dei parenti;

c) ammonizione in presenza dei compagni o delle compagne;

d) avviso in iscritto del direttore o della direttrice ai parenti;

e) ammonizione innanzi al consiglio direttivo del convitto con minaccia di espulsione e della perdita del posto di studio;

f) espulsione dal convitto e proposta al consiglio degli insegnanti della scuola per privare l'allievo o l'allieva del posto di studio.

Art. 140. Il bilancio preventivo del convitto, discusso e approvato dal consiglio direttivo, è mandato ogni anno al consiglio scolastico provinciale nei primi quindici giorni del mese di ottobre, per essere esaminato e, se regolare, approvato.

Il bilancio consuntivo è presentato ogni anno nella seconda metà del mese di agosto, non appena chiuso il convitto.

Una commissione di tre membri, eletta dal consiglio direttivo nel suo seno, lo esamina, e ne riferisce nella tornata seguente.

Dopo viene, col voto del consiglio direttivo mandato al consiglio scolastico provinciale, cui spetta approvarlo.

Capo XV.

Scuole normali libere e pareggiate.

Art. 141. Le provincie, i comuni, gli altri enti morali e anche i privati possono istituire scuole normali libere, in conformità delle disposizioni della legge e dei regolamenti scolastici.

Art. 142. Quando le provincie, i comuni o altri enti morali vogliono ottenere che scuole normali inferiori o superiori da essi istituite, siano pareggiate alle regie, devono domandare il pareggiamento al Ministero, il quale lo concede, sentitò il consiglio provinciale scolastico, e dopo che una commissione spe-

ciale da lui nominata, abbia riconosciuta l' istituzione della scuola conforme a quanto la legge e questo regolamento prescrivono per le scuole normali dello Stato.

Il pareggiamento può essere tolto alle antiche e alle nuove scuole, quando dalle ispezioni fatte a cura del Ministero o dalle relazioni annuali della podestà scolastica risulta che la scuola non sia più nelle condizioni in cui sono le scuole governative, e dopo che gli enti interessati sieno stati invano invitati a porvi rimedio.

Art. 143. Le scuole pareggiate possono avere sussidi dal Ministero dell'istruzione pubblica.

Capo XVI.

Esami per conseguire la patente di maestro o maestra elementare.

Art. 144. Le patenti d' abilitazione all' insegnamento nelle scuole elementari sono di due gradi, inferiore e superiore.

La patente di grado inferiore dà facoltà d'insegnare nelle classi prima, seconda e terza, e la patente di grado superiore, in tutte e cinque le classi elementari.

Art. 145. Queste patenti, come prescrive la legge 13 novembre 1859 all' art. 328, si conseguono sempre e solamente per esame, esclusa ogni specie di titoli d'equipollenza.

Art. 146. Gli esami di patente si danno soltanto presso le scuole normali regie e pareggiate.

Nelle scuole pareggiate sono ammessi agli esami soltanto gli alunni che le hanno regolarmente frequentate.

Art. 147. I candidati provenienti dalle scuole libere o che hanno fatto i loro studi privatamente, possono essere ammessi agli esami soltanto presso le scuole normali regie.

Art. 148. I candidati maestri fanno gli esami presso le scuole maschili, e le candidate maestre presso le scuole femminili della propria provincia, o quando questa ne manchi presso la scuola normale della provincia più vicina al luogo in cui hanno dimorato nell'ultimo biennio.

Possono però, nelle provincie in cui è una sola scuola normale governativa, presso la medesima, ed innanzi alla stessa commissione, sostenere gli esami di patente, tanto i candidati quanto le candidate che fecero gli studi privatamente.

Art. 149. Gli esami di patente incominciano lo stesso giorno in tutto il regno, e si danno in due sessioni: l'una nei primi quindici giorni del mese di luglio e l'altra nei primi quindici giorni del mese di ottobre, secondo che sarà determinato, di anno in anno con un ordinanza del ministro.

Art. 150. Gli esami si devono incominciare nella sessione estiva; ma quelli che non vi si poterono presentare, possono incominciarli nella sessione autunnale.

Art. 151. Per essere ammessi agli esami di patente, gli alunni delle scuole normali, alla fine del secondo e del terzo anno di corso, devono aver meritato almeno le medie di otto decimi per la condotta, di sette decimi per l'attitudine didattico-educativa, e di sei decimi per le materie studiate durante l'anno.

Art. 152. Le domande di ammissione agli esami di patente si devono inviare al direttore della scuola normale non più tardi del quinto giorno che precede gli esami stessi.

Alle domande degli allievi e delle allieve delle scuole normali regie o pareggiate si unisce la carta d'ammissione.

Tutti gli altri candidati devono unire alla domanda:

a) il certificato di nascita, da cui risulti che entro il 31 dicembre dell'anno in corso compiano i 18 anni d'età i candidati, i 17 le candidate alla patente di grado inferiore; e compiano i 19 anni d' età i candidati, i 18 le candidate alla patente di grado superiore;

b) un certificato medico che dichiari il candidato di sana costituzione, non avere alcuna imperfezione fisica, ed essere perciò in grado di poter sopportare le fatiche dell' insegnamento;

c) un certificato di moralità rilasciato dalla giunta municipale, in cui sia dichiarato esplicitamente che il candidato, per la sua condotta civile e morale, è degno di dedicarsi alla educazione dei fanciulli;

d) il certificato di penalità;

e) il certificato d'identità personale.

Art. 153. Ciascun candidato dell'uno e dell'altro grado deve anche unire alla domanda lire 19 per essere ammesso all'esame.

Art. 154. Nelle scuole normali superiori la commissione per gli esami di patente di grado superiore e di grado inferiore, nelle scuole normali inferiori la commissione per gli esami di patente di grado inferiore, si compone di tutti gli insegnanti, ed è presieduta dal direttore o dalla direttrice delle medesime scuole.

Art. 155. Il ministro può, nelle scuole pareggiate, mandare, a spese dell'ente da cui le scuole sono mantenute, un commissario regio, perchè presieda la commissione e, volendo, esamini in qualche materia.

Art. 156. La commissione si divide in due sezioni: la prima formata dagli insegnanti delle materie letterarie e scientifiche, giudica le prove che si fanno nelle medesime materie; la seconda, formata dagli altri insegnanti, giudica le altre prove.

Art. 157. Ove lo richieda il numero grande dei candidati, il presidente potrà dividere la prima sezione della commissione esaminatrice in due sotto-sezioni, composte ciascuna di due insegnanti di materie affini.

Art. 158. La somma unita alla domanda da ciascun candidato, è divisa nel seguente modo:

a) nelle scuole superiori: al presidente della commissione lire 4; a ciascuno degli altri tre insegnanti delle materie letterarie e scientifiche, lire 3; e lira 1 a ciascuno degli insegnanti di disegno, di calligrafia, di canto, di ginnastica, di lavori donneschi o di agraria, e al segretario, che è uno tra questi insegnanti scelto dal direttore. Quando sono due gli insegnanti per le matematiche e per le scienze fisiche e naturali, ciascuno ha una lira e mezza;

b) Nelle scuole inferiori: al presidente lire 5, a ciascuno degli altri due insegnanti delle materie letterarie e scientifiche lire 4, e agli altri insegnanti e al segretario nel modo su indicato.

Art. 159. Gli esami per conseguire la patente di grado inferiore constano:

a) di un componimento italiano;

b) di un lavoro intorno a un tema di pedagogia;

c) di un saggio di disegno;

d) di un saggio di calligrafia;

e) di prove orali su tutte le materie che s' insegnano nel primo e nel secondo anno del corso normale e nelle tre classi preparatorie;

f) di una lezione pratica.

Gli esami per conseguire la patente di grado superiore constano;

a) di un componimento italiano;

b) di un lavoro intorno a un tema di pedagogia;

c) di un saggio di disegno;

d) di un saggio di calligrafia;

e) di prove orali su tutte le materie che s' insegnano nell'intero corso normale e nelle tre classi preparatorie;

f) di una lezione pratica.

Art. 160. Per i temi delle prove in iscritto, sia per gli esami di patente di grado inferiore, sia per quelli di grado superiore, dispone ogni anno il ministro nella sua ordinanza.

Art. 161. Per ciascuna delle prove scritte sono assegnate quattro ore, salvo quella di lingua italiana per cui ne sono assegnate cinque; e durante il tempo delle prove, i candidati sono sempre assistiti da due membri della commissione esaminatrice.

Art. 162. Le prove scritte sono prima esaminate e annotate

dai singoli membri della commissione, ciascuno per la propria materia, e poi sono giudicate dalla sezione speciale cui appartengono.

Ogni esaminatore dà su ciascuna prova il proprio voto, il quale si estende, in numeri interi, da uno a dieci. Il voto dev' essere scritto in tutte lettere, a tergo o in pie' di ogni lavoro, con la firma del votante.

Il voto generale di ogni lavoro scritto risulterà dalla media dei voti dati dai singoli esaminatori.

Art. 163. Nelle prove scritte di ciascuna materia si richiedono almeno sei decimi per l'approvazione.

Nella prima e nella seconda sessione tutti i candidati, qualunque sia l' esito delle loro prove scritte, sono ammessi alle prove orali di tutte le altre materie, e a quelle di lingua italiana e di pedagogia, se in queste materie abbiano meritato l' approvazione per lo scritto; nella terza sessione sono ammessi agli asami orali i soli candidati, che ottengono l'approvazione in tutte le prove scritte.

Art. 164. Le prove orali non solo mirano a mostrare che i candidati posseggono l' istruzione necessaria al maestro elementare, ma anche a provare che hanno acquistata la perizia e l' abilità ad educare e istruire i fanciulli delle classi elementari: perciò i candidati non solo devono rispondere alle dimande intorno alle materie da essi studiate ed a quelle intorno al metodo da seguire nell' insegnarle, ma ancora farne uso conveniente nella lezione pratica.

Art. 165. Nelle prove orali la prima sezione della commissione esaminatrice, o ciascuna delle due sotto-sezioni, di cui è detto agli art. 156 e 157, esamina un candidato per volta nella pedagogia, nella morale, nelle lettere italiane, nella matematica, nelle scienze fisiche e naturali, nella storia e nella geografia.

Art. 166. Su ciascuna delle dette materie l' esame orale dura 15 minuti.

Art. 167. La durata e il procedimento pei saggi di ginnastica, di canto e di agronomia sono determinati dall' intiera commissione con l' esplicito assenso del presidente.

Art. 168. Per l' approvazione si richiede non meno di sei decimi in ciascuna prova orale, o almeno sette decimi nella media delle due prove, scritta ed orale, sia sulla lingua e le lettere italiane, sia sulla pedagogia.

Art. 169. Nel saggio di lavori donneschi le candidate devono mostrare d' aver acquistato speciale abilità nel tagliare e nell' apparecchiare gli oggetti di biancheria e gli abiti da donna e da bambini e nel saperli bene cucire; e devono essere interrogate intorno al modo da tenere nell' insegnare i lavori di cucito nelle classi elementari.

Per l'approvazione in tale saggio si richiednno sette decimi.

Art. 170. Il voto definitivo per ciascuna prova orale, risulta, come per le scritte, dalla media dei voti dei singoli esaminatori.

Art. 171. Quando la media dei voti, sì nelle prove scritte e sì nelle orali, o nella somma dello scritto e dell'orale, abbia una frazione, se questa è uguale o superiore ad un mezzo, il voto si accresce di un'unità; in contrario, non se ne tien conto.

Art. 172. Gli allievi e le allieve delle scuole normali regie e pareggiate, e gli altri candidati che abbiano adempiuto l'obbligo del tirocinio, sono ammessi a fare la lezione pratica, solo dopo che hanno superato tutti gli esami sia nelle prove scritte, sia nelle orali.

Il tema della lezione è dato due ore prima.

Art. 173. La lezione pratica si fa da un candidato per volta davanti a quella sezione o sotto-sezione della commissione a cui appartiene giudicare della materia che forma l'argomento della lezione, con l'assistenza del professore di pedagogia.

La lezione pratica dura venti minuti. Per l'approvazione il candidato deve aver meritato non meno di sei decimi.

Art. 174. È dichiarato idoneo il candidato che abbia ottenuto l'approvazione nelle singole prove e nella lezione pratica.

Art. 175. Il candidato che fallisce, nella prima sessione degli esami, in una, in più o in tutte le prove e nella lezione pratica, può ripetere le prove in cui sia fallito altre due volte nelle due sessioni immediatamente successive. Così chi incomincia l'esame nel mese di luglio, può fare l'esame di riparazione nel mese di ottobre dello stesso anno e nel mese di luglio dell'anno seguente; e chi comincia l'esame nel mese di ottobre, può fare gli esami di riparazione nei mesi di luglio e di ottobre dell'anno seguente.

Art. 176. L'esame deve essere continuato e compiuto davanti la commissione esaminatrice presso la quale fù cominciato, tranne quando il candidato o la sua famiglia non muti la dimora in altra provincia; nel quale caso, per potersi presentare agli esami presso la scuola di altra provincia, bisogna farne domanda al regio provveditore agli studi, e provare il cambiamento con un certificato della giunta comunale del luogo, in cui si è stabilita la nuova dimora.

Art. 177. In quelle materie per le quali si richiedono la prova scritta e l'orale, l'esame, che si ripete, deve farsi in tutte e due le prove.

Art. 178. Chi negli esami di riparazione della terza sessione fallisce anche in una sola prova, è respinto; e, volendo, deve ricominciare gli esami da capo.

Art. 179. Accanto ai voti, ottenuti nell'esame da ciascun allievo o da ciascuna allieva della scuola normale, si scrive nel registro il voto della media generale di tutto il corso per l'attitudine didattico-educativa; e, se ne ha, la nota o le note di lode meritate in ciascun anno di corso; si indica anche se guadagnò un posto di studio e per quanti anni lo godette; e se fece profitto nello studio facoltativo della lingua francese.

Il voto per l'attitudine didattico-educativa e la nota o le note di lode si segnano con quelli delle altre materie sulla patente, in tutte lettere.

Art. 180. Sono annullati gli esami di coloro, i quali per esservi iscritti abbiano presentato documenti non veridici, o abbiano usata frode per ottenere l'approvazione.

Art. 181. Dei registri dei voti e degli atti della commissione esaminatrice, firmati da tutti i suoi membri, si manda, nello stesso giorno, in cui si compiono le prove degli esami, una copia al Ministero e un'altra alla podestà scolastica provinciale, conservando nell'archivio della scuola l'originale.

Art. 182. La podestà scolastica, tra otto giorni da quello in cui riceve la copia degli atti degli esami, deve notificare al Ministero se la Commissione abbia o pur no osservato esattamente ciò che è stabilito nel presente regolamento.

Se dopo altri dodici giorni non saranno pervenute dal Ministero al regio provveditore agli studi osservazioni in contrario, l'esito degli esami s'intende definitivamente approvato.

Art. 183. Appena trascorsi questi termini, e dove nessuna osservazione sia stata fatta sulla regolarità degli esami, l'ufficio del regio provveditore agli studi rilascia senza alcun indugio le patenti, e, salvo la spesa per la marca da bollo, gratuitamente.

Capo XVII.

Giunta superiore per gli esami di patente.

Art. 184. Presso il Ministero dell'istruzione è istituita una giunta superiore di sette membri, la quale sopraintende agli esami di patente per l'insegnamento nelle scuole elementari.

Di essa fa parte il direttore capo-divisione preposto alla istruzione normale o l'ispettore delle scuole normali; gli altri sei membri sono nominati dal ministro, il quale sceglie tre di essi fra coloro che furono o sono direttori o direttrici, e fra quelli o quelle che furono o sono insegnanti delle scuole normali.

La giunta elegge nel suo seno il presidente.

Ogni anno due dei membri nominati dal ministro deca-

dono dall'ufficio, e non possono essere rieletti se non dopo un biennio.

Nei primi tre anni la sorte determina quali membri della giunta debbano lasciare l'ufficio.

Art. 185. Spetta alla giunta, se il ministro lo disporrà, proporre i temi per le prove scritte degli esami di patente, rivedere i lavori dei candidati, giudicare l'operato delle commissioni esaminatrici, riferire al ministro sul grado d'istruzione raggiunto dai candidati maestri, e sul merito delle scuole presso le quali fecero i loro studi, e presentargli quelle proposte che stimerà utili al miglioramento delle medesime.

La giunta ogni anno, non più tardi del mese di gennaio presenta la sua relazione al ministro, il quale la comunica al Parlamento.

Capo XVIII.

Tirocinio per i candidati maestri che non fanno gli studi in una scuola normale regia o pareggiata

Art. 186. Quelli che non abbiano fatto gli studi in una scuola normale regia o pareggiata, dopo aver superato gli esami di patente sia per il grado inferiore, sia per il grado superiore, devono, per due anni, attendere al tirocinio didattico, e poi possono presentarsi a sostenere la prova della lezione pratica per conseguire la patente di maestro elementare.

Art. 187. Il tirocinio deve esser fatto in una delle pubbliche scuole elementari indicate ogni anno nel calendario scolastico dal regio provveditore agli studi e scelte tra le migliori della provincia.

Art. 188. I candidati nel compiere gli esami di patente, dichiarano al direttore della scuola normale, presso quale tra le scuole elementari, comprese nell'elenco pubblicato nel calendario scolastico, desiderano fare il tirocinio. Il direttore prende nota di tali dichiarazioni in un apposito registro, e, chiusa la sessione degli esami, ne manda copia al regio provveditore agli studi.

Ove il candidato desideri fare il tirocinio in una scuola pubblica elementare non compresa nell'elenco del calendario scolastico, ne fa, per iscritto, domanda al regio provveditore, il quale significa a lui, entro una settimana, la sua definitiva decisione.

Quando il numero delle persone che hanno domandato di fare il tirocinio nella medesima scuola elementare sia troppo grande, il regio provveditore determina quali, tra esse, debbano scegliere altra scuola e ne dà loro avviso entro una settimana.

Art. 189. Il regio provveditore agli studi, raccolte le dichiarazioni a lui inviate per mezzo dei direttori delle scuole normali e le domande ricevute direttamente, forma, entro la seconda metà del mese di ottobre e non più tardi, l'elenco dei tirocinanti con l'indicazione della scuola in cui hanno a fare il tirocinio, e ne manda copia a ciascuno degli ispettori scolastici e dei direttori delle scuole normali della provincia.

Art. 190. Le scuole del tirocinio sono visitate, oltre che dal regio ispettore, dal direttore e dalla direttrice o dall'insegnante di pedagogia delle scuole normali superiori o inferiori della provincia, con l'assenso del regio provveditore; il quale regola tali visite secondo le circostanze e nei limiti della somma a tale oggetto destinata, per l'indennità, dal ministro dell'istruzione.

Art. 191. I tirocinanti devono assistere alla scuola elementare loro assegnata in tutti i giorni di lezione: nelle tre sezioni della scuola unica o nelle tre prime classi elementari, successivamente, per conseguire la patente di maestro di grado inferiore; in tutte e cinque le classi elementari, successivamente per ottenere la patente di maestro di grado superiore.

Art. 192. Alla fine di ogni anno il maestro o la maestra, il direttore o la direttrice della scuola elementare, se il tirocinio fu fatto in più classi, insieme al regio ispettore e al direttore o al professore di pedagogia della scuola normale, quando uno di questi abbia visitata la scuola di tirocinio, dà il giudizio intorno al profitto fatto da ciascun tirocinante e alla loro attitudine didattico-educativa. Di tale giudizio, espresso con un voto da uno a dieci, si rilascia un attestato di tirocinante.

Art. 193. Chi, sommati insieme i voti conseguiti nei due anni di tirocinio, abbia ottenuto una media non minore di sei decimi nell'attitudine didattico-educativa, è ammesso alla lezione pratica presso la scuola, in cui sostenne gli esami di patente, salvo l'eccezione indicata nell'art. 176.

La prova della lezione pratica può essere ripetuta nella sessione di esami immediatamente successiva.

Il voto sull'attitudine didattico-educativa, e il voto sulla lezione pratica sono segnati accanto a quelli dell'esame di patente.

Art. 194. Chi dopo un anno di tirocinio abbia meritato nell'attitudine didattico-educativa non meno di sette decimi, puó presentarsi a sostenere la prova della lezione pratica: e, se la supera con un voto non inferiore ad otto decimi, ottiene subito la patente: in contrario, deve attendere al tirocinio ancora per un altro anno.

Art. 195. I maestri già muniti della patente di grado infe-

riore, i quali abbiano insegnato con lode per tre anni in una pubblica scuola, non hanno a fare alcun tirocinio per essere ammessi agli esami di patente di grado superiore.

Art. 196. Il tirocinio si può fare anche prima degli esami di patente.

I candidati presentano una domanda al regio provveditore agli studi, e in essa dichiarano, secondo che è detto all'art. 188, presso quale scuola elementare pubblica desiderano fare il tirocinio. Alla domanda devono unire i documenti, indicati all'art. 152, richiesti per l'ammissione agli esami di patente. Per essere ammesso a fare questo tirocinio, il candidato deve avere tale età, che, dopo averlo compiuto, possa essere iscritto agli esami di patente di maestro elementare.

Art. 197. Il tirocinio per questi candidati dura due anni interi; è fatto in tre giorni e per dieci ore in complesso in ogni settimana; ed è invigilato secondo che è detto all'art. 190.

Art. 198. Alla fine del secondo anno quei tirocinanti, i quali sommati insieme i voti da essi ottenuti, come prescrive l'articolo 192, nei due anni di tirocinio sull' attitudine didattico educativa, abbiano ottenuta una media non inferiore a sei decimi, presentano il certificato di tirocinio e sono ammessi agli esami di patente. Nei quali, dopo aver superate le prove su tutte le materie, sostengono anche la prova sulla lezione pratica; e, meritando in questa l' approvazione, ottengono senza altro la patente di maestro elementare.

Art. 199. Può il candidato, che attese per un anno al tirocinio, se meritò almeno sei decimi nell' attitudine didattico-educativa, essere ammesso agli esami di patente. Deve però, quando ne superi le prove, attendere per un altro anno al tirocinio, nella forma indicata all'art. 191, e dopo è ammesso alla prova finale della lezione pratica.

Capo XIX.

Esami per le maestre e le direttrici di asilo d' infanzia.

Art. 200. Per insegnare in un asilo d'infanzia sussidiato dal governo, si richiede almeno la patente di grado inferiore e l' attestato di possedere la capacità e l' abilità richiesta per educare i bambini.

Per insegnare in un asilo d'infanzia annesso a una scuola normale, e per essere direttrice di un asilo d' infanzia sussidiato dal governo, si richiede la patente di maestra di grado superiore e l'attestato di possedere l'abilità richiesta per governare un asilo infantile.

Art. 201. Questi attestati si consegnano presso le scuole normali regie o pareggiate, nelle quali al corso elementare di tirocinio sia annesso l'asilo a sezioni riunite o distinte, e si possono conseguire anche in altri istituti, ordinati a tale scopo col consenso del Ministero.

Art. 202. Le maestre che abbiano conseguita la patente di grado inferiore, devono assistere per un anno alle lezioni nell'asilo d' infanzia annesso al corso elementare di tirocinio di una scuola normale; quelle munite della patente di grado superiore, devono assistervi per due anni; e fare le une e le altre gli studi speciali sulla dottrina, i metodi e la pratica dell'educazione infantile, se vogliono ottenere, mercè speciale esame, le prime l'attestato di maestre, le seconde quello di direttrici di asilo d'infanzia.

Art. 203. Il detto esame consta:

a) di un lavoro scritto sull'educazione dei bambini;

b) di prove orali intorno alla pedagogia dell' infanzia e alle nozioni delle discipline a questa affini;

c) di una lezione pratica.

Per l'approvazione richiedonsi sei decimi in ciascuna prova scritta ed orale.

Art. 204. Questo esame si fa seguendo le norme stabilite per quello di patente di maestra elementare; ma vi prendono parte soltanto la prima sezione della commissione esaminatrice e l'insegnante di canto, sotto la presidenza del direttore della scuola normale.

Per sostenere l'esame, alla domanda si devono unire lire 15; le quali si dividono secondo che è stabilito all'art. 158.

Capo XX.

Attribuzioni del regio provveditore agli studi

Art. 205. Il regio provveditore agli studi veglia affinchè nelle scuole normali regie o pareggiate della provincia e nei convitti annessi alle scuole medesime tutto proceda regolarmente: perciò può intervenire, quando lo stimi opportuno, agli esami di ammissione e di concorso ai posti di studio, di promozione e di patente; convoca, se lo crede necessario, il consiglio degli insegnanti delle scuole e il consiglio direttivo del convitto e può assistere alle loro adunanze.

Capo XXI.

Disposizioni finali e transitorie.

Art. 206. Gli allievi-maestri e le allieve-maestre delle scuole

normali regie o pareggiate, iscritti agli esami di patente, sono ammessi ai concorsi per l'elezione dei maestri e delle maestre elementari nelle scuole pubbliche comunali, coll' obbligo di presentare la patente subito dopo che ne abbiano superato l'esame.

Art. 207. Nella scelta degli istitutori per i convitti nazionali, delle maestre e delle istitutrici per i conservatori ed i regi educatori femminili e per le scuole e per gli educatori tenuti dagli istituti di beneficenza, devono essere preferiti, a parità di merito, coloro che fecero i loro studi nelle scuole normali regie o pareggiate.

Art. 208. La tabella A del ruolo organico per il personale addetto alle scuole normali, unita al presente regolamento, sarà messa in esecuzione nel periodo di tre anni.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro dell' istruzione pubblica
P. BOSELLI.

6494) Regio Decreto del 29 agosto 1889 che istituisce una scuola pratica di agricoltura in Benevento.

6495) Regio Decreto dell'11 luglio 1889 che autorizza la vendita di beni dello Stato pel complessivo valore di stima di lire 4,582,83 ed approva alcuni contratti di compra-vendita a trattativa privata.

6496) Regio Decreto del 17 ottobre 1889 che sopprime dal ruolo organico dell'istituto tecnico di Torino la cattedra speciale di disegno topografico di costruzioni.

6497) Regio Decreto del 17 ottobre 1889 concernente il rilascio della patente di macchinista in primo nella marina mercantile.

6498) Regio Decreto del 7 novembre 1889 che istituisce un posto di notaro nel comune di Rignano sull'Arno.

6499) Regio Decreto del 25 ottobre 1889 che converte in rendita consolidata 5 0[0, n. 1995, titoli di debiti redimibili dello Stato.

6500) Regio Decreto del 25 ottobre 1889 che dà piena ed intera esecuzione all'accordo conchiuso fra l'Italia e la Gran Bretagna per aumentare i limiti di peso e di dimensione dei pacchi di campioni merci scambiati per mezzo postale fra i due paesi.

6501) Regio Decreto del 25 ottobre 1889 che modifica il ruolo organico del personale delle segreterie universitarie.

6502) Regio Decreto del 25 ottobre 1889 che modifica i ruoli organici del personale delle regie scuole di applicazione per gli ingegneri di Bologna, Roma e Torino.

6503) Regio Decreto dell'8 novembre 1889 che dal fondo di riserva per le spese impreviste autorizza una 8ª prelevazione nella somma di lire 80,000 a favore del Ministero dei lavori pubblici.

6504) Regio Decreto dell'8 novembre 1889 che dal fondo di riserva per le spese impreviste, autorizza una 9ª prelevazione nella somma di lire 200,000 a favore del Ministero degli affari esteri.

6505) Regio Decreto dell'8 novembre 1889 che dal fondo di riserva per le spese impreviste, autorizza una 10ª prelevazione nella somma di lire 200,000 a favore del Ministero degli affari esteri.

6506) Regio Decreto dell'8 novembre 1889 che dal fondo di riserva per le spese impreviste, autorizza una 11ª prelevazione nella somma di lire 12,000 a favore del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

6507) Regio Decreto dell'8 novembre 1889 che dal fondo di riserva per le spese impreviste, autorizza una 12ª prelevazione nella somma di lire 20,000 a favore del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

6508) Regio Decreto dell'8 novembre 1889 che dal fondo di riserva per le spese impreviste, autorizza una 13ª prelevazione nella somma di lire 600,000 a favore del Ministero dei lavori pubblici.

6509) Regio Decreto del 1° dicembre 1889 contenente le disposizioni per l'attuazione del Codice penale per il Regno d'Italia.

6510) Regio Decreto del 17 ottobre 1889 che istituisce in Firenze una stazione agraria di prova.

6511) Regio Decreto del 28 ottobre 1889 che approva il regolamento per la procedura da seguirsi dalla giunta speciale di sanità di Savona.

6512) Regio Decreto del 17 novembre 1889 che dichiara il comune di Borgetto aperto per gli effetti del dazio di consumo.

6513) Regio Decreto del 17 novembre 1889 che autorizza il comune di Novara di riscuotere un dazio di consumo sui cristalli, vetrami, porcellane, terraglie, carta e cartoni.

6514) Regio Decreto che modifica alcuni articoli del regolamento per l'esecuzione del codice per la marina mercantile.

7 novembre 1889

UMBERTO I. RE D'ITALIA ecc.

Visto il codice per la marina mercantile, approvato a testo unico col regio decreto 24 ottobre 1877, n. 4146 (serie 2.ª); Visto il regolamento per l'esecuzione del codice medesimo, approvato con regio decreto 20 novembre 1879, n. 5166 (serie 2.ª); Sentito il parere del consiglio superiore della marina mercantile e del consiglio di Stato; Sulla proposta del nostro ministro della marina; Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Gli articoli 189, 911 e 912 del regolamento per l'esecuzione del codice per la marina mercantile, approvato con regio decreto 20 novembre 1879, n. 5166 (serie 2.ª), sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

“ Art. 189. La navigazione dei marinai autorizzati a comandare bastimenti di una portata non maggiore di 50 tonnellate pel piccolo traffico della costa, a forma dell'articolo 60 del codice per la marina mercantile, si estende a tutte le coste continentali ed insulari del Regno, alle isole di Corsica e di Malta, alle coste estere dell'Adriatico e dello Ionio non oltrepassando Navarino, incluse le isole Ionie, alle coste mediterranee della Francia, della Spagna e loro isole, sino a Gibilterra compresa, alle coste mediterranee del Marocco (Centa inclusa) ed a quelle dell'Algeria e delle Reggenze di Tunisi e di Tripoli, non oltrepassando Bengasi. „

“ Art. 911. Il traffico pel trasporto di passeggieri e di merci, da farsi con barche e galleggianti provveduti della licenza indicata nel precedente articolo 899, si distingue nelle seguenti due classi:

A) — Traffico limitato al circondario d'iscrizione del galleggiante; con facoltà al Ministero della marina di estenderne

i confini alle coste adiacenti, a seconda della posizione dei luoghi, della conformazione del litorale, dei bisogni e degli usi dei comuni marittimi;

B) — Traffico per tutte le coste continentali ed insulari del Regno, con galleggianti a vela ed a vapore di portata non maggiore di 25 tonnellate, che siano in buono stato di navigabilità e convenientemente equipaggiati. I bastimenti nazionalizzati di portata non maggiore di 25 tonnellate potranno essere destinati al traffico continentale ed insulare del Regno con licenza annuale, purchè siano nelle predette condizioni. Eguale facilitazione potrà essere accordata ai bastimenti di portata fra le 26 e le 50 tonnellate, purchè siano comandati almeno da un marinaro autorizzato.

Gli uffici di porto, quando loro ne sia fatta richiesta, nei casi previsti dalla lettera *B*, avranno facoltà di ricevere il contratto di arruolamento degli equipaggi, ovvero in analogia al disposto dell'articolo 75 del regolamento per l'esecuzione del codice di commercio, e dall'articolo 325 del presente, di inscrivere le condizioni di arruolamento nelle licenze, ritenendone copia. „

„ Art. 912. Le condizioni che a senso dell'alinea dell' articolo 187 del codice per la marina mercantile si richiedono per ottenere l' autorizzazione di dirigere le barche ed altri galleggianti addetti alle due categorie di traffico indicato nell' articolo precedente, fatta eccezione pei piroscafi rimorchiatori e pei battelli addetti alla pesca limitata, sono determinate come segue:

§ 1. Il conduttore pel traffico limitato, di cui alla lettera *A* dell'articolo precedente, da denominarsi *Capobarca pel traffico locale*, dovrà:

a) essere inscritto nelle matricole della prima o sui registri della seconda categoria della gente di mare in una delle qualità di cui alle lettere *c* e *d* del secondo alinea dell' articolo 18 del codice per la marina mercantile;

b) avere l'età di 18 anni compiuti;

c) essere di buona condotta;

d) contare un periodo non minore di 6 mesi di navigazione o di esercizio su barche da pesca o da traffico pel trasporto delle merci o di passeggieri.

§ 2. Il conduttore pel traffico lungo le coste continentali ed insulari del Regno, di cui alla lettera *B* dell' articolo precedente, da denominarsi *Capobarca pel traffico dello Stato*, dovrà:

a) essere inscritto nelle matricole della gente di mare di prima categoria, colla qualità di cui alla lettera *b* del primo alinea dell'articolo 18 del codice per la marina mercantile;

b) avere l'età di 21 anni compiuti;

c) provare di non essere stato condannato per reati indicati nell'articolo 28, lettera *b*, del codice per la marina mercantile;

d) possedere un periodo di 30 mesi di navigazione mercantile o militare; quest'ultima acquistata a servizio delle regie navi come appartenente alle categorie dei marinari o di timoneria.

Le condizioni di cui alle lettere *a* e *b* dei §§ 1 e 2, si provano colla produzione del titolo d'inscrizione fra la gente di mare; la condizione *c* del § 1 con un certificato del sindaco; la condizione *c* del § 2 con certificato del casellario giudiziario e per coloro che siano stati al regio servizio, colla produzione anche del foglio di congedo; la condizione della lettera *d* del § 1 col titolo d'inscrizione o con attestazioni fatte dinanzi all' ufficiale di porto da coloro, sotto la direzione dei quali il richiedente abbia acquistato il prescritto esercizio, e finalmente la navigazione richiesta dalla lettera *d* del § 5 col libretto matricolare, e, quando occorra, col foglio di congedo.

Dell'autorizzazione di *Capobarca pel traffico locale*, da concedersi dai titolari degli uffici di porto, e di quella di *Capobarca pel traffico dello Stato*, da concedersi dai capitani di porto, si farà constare mediante annotazione sul foglio di ricognizione o sul libretto matricolare, e sui registri o sulle matricole della gente di mare.

Ordiniamo ecc. — Monza, addì 7 novembre 1889.

UMBERTO
B. BRIN.

6515) REGIO DECRETO che approva il regolamento per l' esecuzione della legge sul consiglio di Stato.

17 ottobre 1889

UMBERTO I RE D'ITALIA ecc.

Veduta la leggo sul consiglio di Stato in data del 2 giugno 1889; Udito il parere del consiglio di Stato del 9 luglio 1889; Sentito il consiglio dei ministri; Sulla proposta del presidente del consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno; Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È approvato l' unito regolamento, che sarà visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal ministro dell'interno per l'esecuzione della legge sul consiglio di Stato.

Ordiniamo ecc. — Monza, addì 17 ottobre 1889.

UMBERTO
F. CRISPI

REGOLAMENTO
per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato.

Personale di segreteria.

Art. 1. È addetto al consiglio di Stato un personale di segreteria distinto in due categorie, di *concetto* e di *ordine*.

Il numero, i gradi, le classi e gli stipendi del detto personale sono fissati nell' annesso quadro.

Art. 2. Il personale di segreteria pel consiglio di Stato e quello del Ministero dell' interno, costituiranno un solo ruolo.

I segretarii di sezione del consiglio di Stato sono equiparati ai capi di sezione di prima classe del Ministero.

Pei referendarii nulla è mutato al decreto del 25 novembre 1888 n. 5833 (serie 3ª).

Art. 3. Pel riordinamento della segreteria del consiglio di Stato, giusta il quadro annesso nel presente regolamento, potranno essere nominati ai posti di segretari, sotto segretari ed applicati gli impiegati delle amministrazioni centrale e provinciale dell' interno e coloro che per attitudini e per istudi il ministro riterrà idonei.

Ad un impiegato della categoria d' ordine saranno affidate le funzioni di economo coll' assegnazione di una indennità annua di lire 500.

Art. 4. Sono stabiliti presso il consiglio di Stato uscieri per l' esercizio degli atti propri del loro ministero negli affari giurisdizionali di competenza del consiglio e per il servizio delle adunanze nel numero e colle retribuzioni di cui nel quadro annesso.

Vi sono inoltre inservienti per servizi occorrenti a varii uffici del consiglio nel numero e colle retribuzioni indicate nel quadro medesimo.

Art. 5. Gli uscieri ed inservienti sono nominati e possono essere revocati dal presidente del consiglio di Stato, che trasmette i relativi decreti al Ministero dell' interno per le opportune notificazioni alla corte dei conti e per gli ulteriori provvedimenti.

Affari consultivi.

Art. 6. Le comunicazioni al consiglio di Stato per averne parere sono fatte mediante decreto del Ministro sopra relazione del capo di servizio contenente i fatti e le questioni specifiche sulle quali si propone di consultare il consiglio.

Art. 7. Gli affari dai ministri diretti al presidente del consiglio di Stato per il parere sono annotati in apposito registro generale per ordine di data.

In ogni sezione è tenuto pari registro degli affari ad essa distribuiti.

Art. 8. La sezione dell'interno tratta gli affari relativi:
all'amministrazione dell'interno;
all'istruzione pubblica.

Art. 9. La sezione di giustizia ha nelle sue attribuzioni:
Gli affari di giustizia, di grazia e dei culti;
quelli dei lavori pubblici;
quelli delle poste e dei telegrafi;
gli affari esteri.

Art. 10. La sezione di finanza tratta gli affari relativi:
alle finanze;
al tesoro;
all'agrigoltura, industria e commercio;
alla guerra;
alla marina.

Art. 11. L'esame preparatorio dei progetti di legge e di regolamenti generali, ha luogo nella sezione cui la materia spetta.

Quando tali progetti interessino più sezioni, l'esame stesso può essere affidato ad una commissione speciale composta dal presidente del consiglio a norma dell'art. 20 della legge organica.

Le stesse norme si applicano per l'attribuzione delle questioni di interpretazioni di leggi o regolamenti.

Art. 12. Le sezioni sono convocate e presiedute dal rispettivo presidente ed in sua assenza dal consigliere anziano.

Il presidente del consiglio designa chi deve presiedere alle commissioni speciali e può sempre convocare e presiedere tali commissioni e le sezioni.

L'adunanza di due sezioni è presieduta dal presidente di sezione più anziano.

Art. 13. Il presidente della sezione o della commissione speciale nomina un relatore per ogni affare. Nullameno tale designazione può essere fatta dal presidente del consiglio.

Quando il relatore sia impedito, il presidente designa, anche verbalmente se vi è urgenza, chi deve sorrogarlo.

Art. 14. I pareri delle sezioni devono contenere un breve cenno dei fatti, i punti caduti in discussione ed i motivi del voto.

Art. 15. Quando nel parere non abbia concorso la maggioranza assoluta prevista al primo paragrafo dell'art. 18 della legge, si esprimerà anche l'opinione della minoranza.

Art. 16. I segretari di sezione redigono il verbale delle adunanze delle rispettive sezioni.

I segretari suppliscono ai segretari di sezione.

Il presidente del consiglio assegna alle sezioni i segretari di sezione e designa il segretario delle commissioni speciali.

Art. 17. Nel verbale sono indicati i nomi dei membri presenti.

Deve contenere un breve cenno dei fatti e l'enunciazione delle questioni proposte. Vi è inserto il parere adottato.

I membri della minoranza possono richiedere che si inserisca nel verbale il loro voto.

Art. 18. Il verbale d'adunanza di due sezioni o di una commissione speciale è inserto nei registri della sezione a cui l'affare principalmente si riferisce e se ne fa sommaria indicazione nei registri dell'altra, a cura del segretario presente alla discussione.

Art. 19. Dalle sezioni o commissioni speciali sono deferiti dal consiglio di Stato in adunanza generale, i preavvisi riguardanti:

1° i progetti di legge e di regolamenti generali;

2° gli affari di cui gli articoli 12, 21 comma primo, e 23 della legge organica;

3° quelli d'interesse generale o di massima, che costituiscono norma di casi simili;

4° gli altri che vengono designati dal presidente del consiglio.

Art. 20. Il relatore della sezione o commissione speciale, ed in caso di impedimento quello che vi sia surrogato dal presidente del consiglio, riferisce all'adunanza generale.

La relazione del Ministero e il preavviso della sezione o commissione sono distribuiti per copia a stampa, salvi i casi di urgenza, ai membri del consiglio due giorni prima dell'adunanza.

Art. 21. Gli affari sui quali è chiesto parere, non possono essere discussi coll'intervento degli interessi e dei loro rappresentanti o consulenti.

I memoriali o documenti che gli interessi credono di sottoporre al consiglio di Stato devono essere rassegnati al ministro, cui spetta di provvedere.

Non può tenersi conto d'alcun documento non trasmesso dal Ministero. Il consiglio di Stato può chiedere al Ministero le notizie e documenti che reputi necessarii.

Art. 22. Chiusa la discussione e sentito il voto consultivo dei referendari che non ebbero ufficio di relatore, si raccolgono i voti, per appello nominale, dapprima del relatore, quindi dei membri della sezione cui trovasi applicato ed in seguito degli altri consiglieri, cominciando dal meno anziano.

Art. 23. Delle adunanze generali è redatto verbale dal segretario generale in conformità all' art. 17 del presente regolamento.

Art. 24. I pareri del consiglio, delle commissioni speciali, delle sezioni sono trasmessi dal presidente del consiglio di Stato o, d'ordine suo, dal segretario generale al ministro che ne fece richiesta.

La copia che si deve trasmettere al ministro è sottoscritta dal segretario generale o dal segretario di sezione e firmata da chi presiedette all'adunanza.

Sono contemporaneamente restituite al Ministero le carte e i documenti che erano uniti alla relazione di cui all' art. 6 del presente regolamento.

Art. 25. Occorrendo nuova comunicazione di uno stesso affare al consiglio di Stato, nella relazione del Ministero si deve ricordare la data ed il numero del parere già emesso dal consiglio e debbono essere rinviati tutti i documenti che erano annessi alla precedente relazione, coll'aggiunta degli altri che occorrano.

Art. 26. È vietato di far conoscere il nome del relatore incaricato dell' esame di un determinato affare.

Non si può dar copia nè comunicazione dei pareri emessi dal consiglio di Stato, se non dietro annesso per iscritto del ministro, cui l' affare riguarda.

Art. 27. Quando dall' esame degli affari discussi dal consiglio risulti che la legislazione vigente è in qualche parte oscura, viziosa od incompleta, il consiglio ne fa apposito rapporto al ministro competente.

Il consiglio può ordinare la comunicazione di parere emesso sulla richiesta di un ministro, ad altro ministro, ove creda che possa esservi interessato.

Art. 28. Il segretario generale e i segretari di sezione debbano tenere un registro delle massime di giurisprudenza amministrativa che sono adottate dal consiglio e dalle sezioni.

Ordine delle adunanze.

Art. 29. Le adunanze sono annunziate ai membri del consiglio di Stato con avviso scritto, indicante il giorno e l'ora delle medesime, dal segretario generale o dai segretari di sezione rispettivamente.

Art. 30. I membri del consiglio, quando siano impediti d'intervenire alle adunanze, devono informarne il presidente, dal quale fu ordinata la convocazione.

Art. 31. I presidenti di sezione possono, per motivi di malattia o di famiglia, concedere ai membri del consiglio dieci giorni di congedo.

I congedi di maggiore durata sono concessi dal presidente del consiglio.

Art. 32. Prima d'ogni aduanza si trasmette al presidente un elenco contenente l'indicazione degli affari da discutere ed il nome del relatore.

Art. 33. L'ordine di precedenza fra i componenti il consiglio di Stato è regolato dalla data della nomina, e quando sia questa dello stesso giorno, dal grado della carica precedentemente occupata.

Art. 34. Nelle adunanze generali il presidente ed i membri d'ogni sezione siedono gli uni presso gli altri nell'ordine delle sezioni.

Nella riunione di due sezioni, i membri della sezione, cui l'affare riguarda, siedono a destra di chi presiede l'adunanza e quelli dall'altra a sinistra.

Nelle commissioni speciali siedono per ordine di anzianità.

Allorchè ad una sezione vengono aggiunti alcuni membri d'altra sezione, i medesimi siedono al lato sinistro del presidente.

Il segretario generale siede a sinistra del presidente.

Art. 35. Quando intervengono al consiglio i ministri o i loro commissari, i primi prendono posto a destra, e gli altri a sinistra del presidente.

Art. 36. Nella discussione nessuno può prendere la parola, se non dopo averla ottenuta dal presidente.

Della segreteria della quarta sezione.

Art. 37. La segreteria deve essere aperta al pubblico dalle ore dieci del mattino alle ore quattro pomeridiane.

Nei giorni festivi si chiude alle ore dodici meridiane.

Art. 38 Il registro di cui all'art. 14 del regolamento di procedura dinanzi alla quarta sezione, diviso in colonne, deve contenere tutte le annotazioni occorrenti per accertare esattamente la presentazione del ricorso e dei documenti, le notificazioni e le decisioni emanate.

Il registro sarà visto e firmato in ciascun foglio dal segretario generale con indicazione in fine del registro del numero dei fogli di cui si compone.

Sarà chiuso ogni giorno coll'apposizione della firma del segretario della sezione.

Art. 39. La segreteria terrà oltre i seguenti ruoli e registri:

1° Ruolo dei ricorsi chiamati in spedizione;

2° Ruolo dei ricorsi urgenti;

3° Registro per i processi verbali di udienza;
4° Registro dei decreti del presidente;
5° Registro delle decisioni della sezione, nel quale deve essere indicata la ricevuta del Ministero a cui la decisione fu trasmessa,

Art. 40. Il segretario della 4ª sezione deve rilasciare copia delle decisioni di essa a chi la richieda, mediante le corresponsioni dei diritti che saranno stabiliti con regio decreto.

Disposizioni generali.

Art. 41. Oltre i registri, di cui all' articolo 7 del presente regolamento, le sezioni 1ª 2ª e 3ª tengono per ciascuno dei Ministeri indicati agli articoli 8, 9 e 10 due indici alfabetici, l' uno per nome delle parti col titolo dell' affare, l' altro analitico delle materie trattate.

I verbali delle adunanze generali e delle adunanze d' ogni sezione sono ogni anno riuniti in appositi volumi col rispettivo indice cronologico.

Si tengono pure speciali registri delle corrispondenze.

Art. 42. Il riparto del personale di segreteria e di servizio nei vari uffici è stabilito dal presidente del consiglio.

Egli fissa l' orario d' ufficio a seconda delle esigenze dei diversi servizi.

Art. 43. Il segretario generale dirige il servizio di segreteria. Egli propone al presidente del consiglio i provvedimenti che reputa opportuni al buon andamento del servizio. Tiene i registri del personale.

I segretari di sezione mantengono la disciplina negli impiegati dei rispettivi uffici ed in caso di grave mancanza o di negligenza abituale ne riferiscono per iscritto al segretario generale.

Art. 44. Sono applicabili agl' impiegati del consiglio di Stato le disposizioni generali sulle pene disciplinari sancite per l'amministrazione centrale dell' interno.

Però la censura e la semplice ritenuta d' una parte dello stipendio è decretata da una commissione composta del presidente del consiglio, dei presidenti di sezione e del segretario generale.

Una copia del decreto che assoggetta l' impiegato alla ritenuta è trasmessa al Ministero dell' interno.

Art. 45. Da presidente del consiglio è designato il referendario, che, in caso di assenza o d' impedimento del segretario generale, deve farne le funzioni.

Art. 46. La biblioteca e l' archivio sono sotto la diretta dipendenza del presidente del consiglio.

Una commissione composta di tre consiglieri nominati dal presidente del consiglio, sovrintende al buon ordine della biblioteca e propone al presidente i libri da acquistarsi.

Per prendere copia delle carte depositate negli archivi è necessario il permesso del presidente. I consiglieri e i referendari per portare fuori dell' ufficio libri e carte debbono rilasciarne ricevuta.

Gli impiegati incaricati delle funzioni di bibliotecario e di archivista tengono esatto inventario dei libri e delle carte.

Art. 47. Ove al consiglio di Stato occorra di avere documenti esistenti negli archivi del Regno o titoli od atti originali depositati nei Ministeri od uffici dipendenti, il presidente o il segretario generale ne fa richiesta e ne rilascia ricevuta agli archivisti o depositari.

Art. 48. Le somme coll'annessa tabella assegnate al consiglio di Stato per sopperire alle spese d' ufficio ed ai lavori straordinari sono amministrate secondo il bilancio, dall' impiegato incaricato delle funzioni di economo del consiglio, sotto la dipendenza del segretario generale e la sorveglianza di una commissione.

Art. 49. La commissione di sorveglianza è presieduta dal presidente del consiglio ed è composta di uno fra i presidenti di sezione, di un consigliere per ciascuna sezione, designati dal presidente del consiglio, e del segretario generale.

La commissione forma il bilancio, esamina il conto e delibera sulla sua approvazione.

Art. 50. L' incaricato delle funzioni di economo è contabile della gestione dei fondi.

Art. 51. Le spese sono disposte dal segretario generale, che rilascia gli ordini di pagamento.

L' ordine di pagamento è munito del *visto* del presidente o di un altro membro della commissione di sorveglianza.

Art. 52. In fine dell' anno l' incaricato delle funzioni di economo rende conto della sua gestione e viene scaricato di ogni contabilità mediante deliberazione della commissione di sorveglianza.

Art. 53. I membri del consiglio di Stato hanno quarantacinque giorni di ferie in ogni anno, nei modi e tempi determinati dal presidente, previi gli opportuni concerti col ministro dell' interno, senza che possa essere interrotta la spedizione degli affari.

Nel riparto hanno preferenza di scelta i più anziani.

Art. 54. Al personale di segreteria potrà essere accordato un annuale congedo di giorni trenta.

Art. 55. Il presidente del consiglio potrà anche concedere al personale di segreteria, agli uscieri ed agli inservienti straordinarie licenze per ragioni di malattia o di famiglia.

Art. 56. I distintivi del presidente, dei presidenti di sezione, dei consiglieri, del segretario generale, dei referendari, dei segretari di sezione e del personale addetto al consiglio di Stato, sono stabiliti conforme alla descrizione vista e firmata d' ordine di S. M. dal ministro segretario di Stato dell' interno.

QUADRO

del personale di segreteria, degli uscieri ed inservienti del consiglio di Stato.

I. — Personale di segreteria

Categoria di concetto.

Segretari di 1.ª classe	2	. . . . . .	L.	8,000
id. di 2.ª id.	2	. . . . . .	„	7,000

Categoria d' ordine.

Sotto segretari di 1.ª classe	3	. . .	L.	12,000
id. di 2.ª id.	6	. . .	„	21,000
Applicati di 1.ª id.	6	. . .	„	18,000
id. di 2.ª id.	6	. . .	„	15,000
id. di 3.ª id.	8	. . .	„	16,000

II. — Uscieri ed inservienti.

Uscieri delle adunanze di 1.ª classe	2	.	L.	3,000
id. di 2.ª id.	3	.	„	4,200
id. di 3.ª id.	2	.	„	2,600
Inservienti di 1.ª id.	3	.	„	3,600
id. di 2.ª id.	7	.	„	7,700

Indennità all'incaricato delle funzioni di economo . . . . L. 500

Assegnamento per ispese d'ufficio, per la biblioteca e per lavori straordinari . . . „ 32,000

Visto d' ordine ds S. M.
CRISPI.

6516) Regio Decreto che approva il regolamento per la procedura dinanzi alla quarta sezione del consiglio di Stato.

17 ottobre 1889

UMBERTO I RE D' ITALIA ecc.

Vista la legge sul consiglio di Stato in data 2 giugno 1889;

Udito il parere del consiglio di Stato del 22 giugno 1889; Sentito il consiglio dei ministri; Sulla proposta del presidente del consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno; Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È approvato l' unito regolamento, che sarà visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal ministro dell'interno, per la procedura dinanzi alla quarta sezione del consiglio di Stato.

Ordiniamo ecc. — Monza, addì 17 ottobre 1889.

UMBERTO
F. Crispi

REGOLAMENTO DI PROCEDURA

DINANZI

alla quarta sezione del consiglio di Stato per la giustizia amministrativa

TITOLO I.

Del ricorso.

Art. 1. I termini stabiliti dall'articolo 30 della legge, testo unico, per i ricorsi alla quarta sezione del consiglio di Stato decorreranno dal giorno della notificazione dell' atto o provvedimento amministrativo, ovvero dal giorno della dichiarazione, che a norma dell'art. 27 della legge sia stata fatta dagli interessati, d' intendere che si provochi la decisione della quarta sezione.

Art. 2. Qualora si pretenda che un atto o provvedimento amministrativo offenda interessi d'individui o di enti giuridici i quali non essendo direttamente contemplati nell'atto o provvedimento medesimo, non ne abbiano avuta notificazione nelle forme prescritte dagli articoli seguenti, il termine per ricorrere alla quarta sezione decorre dal giorno della pubblicazione di un estratto di quell'atto o provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, o nel bollettino degli annunzi legali per la provincia.

Art. 3. La notificazione di cui nell'articolo 1 deve sempre essere fatta mediante consegna o trasmissione di un estratto che contenga la parte dispositiva dell'atto o provvedimento o mediante consegna o trasmissione dell' invito a dichiarare se l' intimato intenda che si provochi la decisione della quarta sezione.

Per i modi della notificazione stessa si osservano le disposizioni dei regolamenti particolari dell'amministrazione da cui 'atto è emanato.

In mancanza di tali regolamenti la notificazione si fa per mezzo di usciere giudiziario o di messo comunale alla persona interessata o ad uno di sua famiglia o addetto al servizio nel domicilio o nella residenza.

La relazione della notificazione redatta in doppio originale, dev'essere datata e sottoscritta dall'usciere o dal messo e dal consegnatario: se questi non può o non vuole sottoscrivere, ne sarà fatta menzione.

Un originale della relazione è rilasciato all' interessato e l'altro è consegnato all'autorità che ha emanato l'ordine della notificazione.

Art. 4. Ove entro 30 giorni da quello della notificazione dell'invito, l'interessato non risponda all'autorità che ne ha promosso il consenso, s'intende che abbia rinunziato al diritto di ricorrere alla quarta sezione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 27 della legge.

Qualora l'interessato dichiari di accettare che l' affare sia deferito alla decisione della quarta sezione, l' autorità entro trenta giorni dopo tale dichiarazione invia gli atti alla segreteria della quarta sezione stessa.

Nel termine gli altri trenta giorni dopo pervenuti gli atti alla segreteria, le parti possono presentare istanze, memorie e documenti.

Art. 5. Il ricorso dev' essere diretto al consiglio di Stato e deve contenere sotto pena di nullità:

1° La indicazione del nome e cognome, della residenza o domicilio del ricorrente;

2° La indicazione dell'atto o provvedimento amministrativo che s'impugna e della data della notificazione;

3° La esposizione sommaria dei fatti, i motivi su cui si fonda il ricorso, con le indicazioni degli articoli di legge e le conclusioni;

4° Le sottoscrizioni delle parti o di una di esse e dell'avvocato ammesso al patrocinio in corte di cassazione ovvero del solo avvocato, indicandosi in questo caso la data del mandato speciale.

Art. 6. Il ricorso dev' essere notificato tanto all' autorità dalla quale è emanato l' atto o provvedimento impugnato, quanto alle persone alle quali l'atto o provvedimento medesimo direttamente si riferisce.

Art. 7. La notificazione si eseguisce per mezzo di usciere giudiziario o di messo comunale colla consegna della copia del ricorso e colle forme indicate nell'art. 3.

Art. 8. Ove nessuno si trovi nell'abitazione o in caso di rifiuto di ricevere l'atto che si notifica, questo sarà affisso alla porta dell' abitazione e l'usciere o il messo comunale ne farà attestazione.

Art. 9. Se il provvedimento o il ricorso devesi notificare a chi non ha residenza, domicilio o dimora conosciuta, la notificazione si fa mediante la pubblicazione d'un sunto del provvedimento o del ricorso nel foglio degli annunzi della provincia, ove ha sede l'autorità che emise il provvedimento e nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 10. Se il provvedimento o il ricorso devesi notificare allo straniero, il quale non ha residenza, domicilio o dimora nel regno, ne sarà consegnata copia al ministero pubblico presso il tribunale civile di Roma, e della consegna sarà preso atto.

Il ministero pubblico trasmetterà la copia suddetta al ministero degli affari esteri.

Qualora lo straniero abbia nello Stato un procuratore generale, la copia del provvedimento o del ricorso può essere rilasciato a questo.

Art. 11. Per i militari di terra o di mare e per le persone assimilate per legge ai medesimi, la notificazione quando non può farsi in persona propria, si eseguisce negli altri modi indicati nell' articolo 3 ed una copia dell' atto o provvedimento amministrativo, o del ricorso, e dell'atto di notificazione deve inoltre essere consegnata al procuratore del Re del luogo in cui i detti militari o assimilati prestano servizio.

Il segretario del procuratore del Re rilascia ricevuta della detta copia, ed il procuratore medesimo la trasmette al comandante della divisione militare o del dipartimento marittimo, per essere consegnata all'interessato.

Art. 12. Per le autorità e gli enti morali la consegna si fa ai loro rappresentanti od a chi è autorizzato a ricevere la notificazione; per gl'incapaci, a chi ne è legittimo rappresentante; e per coloro che hanno limitata l'amministrazione dei beni o non possono stare in giudizio senza l' autorizzazione altrui, alla persona e a chi deve assisterla.

Art. 13. Il ricorso è nullo:

1° se manchi la sottoscrizione richiesta dall'art. 5°.

2° se per la inosservanza delle altre norme prescritte nel suddetto articolo vi sia incertezza assoluta delle persone, o dell'oggetto della domanda.

Se il ricorso contenga altre irregolarità, la sezione ordina che sia innovato entro un termine che stabilirà nella sua ordinanza.

La comparizione dell'intimato sana la nullità o la irregolarità dell'atto.

Art. 14. L'originale ricorso con la prova della eseguita notificazione, con l'atto di notificazione della decisione amministrativa, con il mandato speciale nel caso previsto dall'art. 29

della legge e con i documenti sui quali il ricorso si fonda, dev'essere depositato nella segreteria della quarta sezione nelle ore in cui, secondo il regolamento, deve stare aperta.

Il termine stabilito dall'art. 30, alinea 3 della legge, per fare il deposito, s'intende scaduto nel momento in cui a norma del regolamento si chiude la segreteria dell quarta sezione, dell'ultimo giorno del termine, ancorchè festivo.

Il segretario, ricevuto il ricorso, ne fa annotazione in apposito registro e ne rilascia dichiarazione, se richiesta.

Art. 115. Il decreto di abbreviazione o di proroga del termine, nei sensi dell'articolo 32 della legge, è fatto in fine della domanda, e dev' essere notificato all' autorità e agli interessati.

Art. 16. L'interessato o l'avvocato che lo rappresenta, deve notificare che il deposito è stato eseguito nei modi di legge al ministero dal quale dipende l'autorità il cui provvedimento è stato impugnato.

La notifica si fa per mezzo di un usciere del consiglio di Stato ed entro il termine di tre giorni dall'eseguito deposito.

Art. 17. Il termine previsto dall'art. 31 della legge può essere prorogato sopra domanda delle parti dal presidente della quarta sezione nei casi di necessità o di pubblico interesse.

Art. 18. Il segretario, a richiesta delle parti interessate o degli avvocati eletti comunica loro per semplice ispezione tutti gli atti del ricorso, sui quali essi possono prendere note ed appunti.

TITOLO II.

Della istruzione.

Art. 19. La quarta sezione può richiedere all' amministrazione od ordinare alle parti, di produrre quegli atti e documenti che crede necessari per la decisione della controversia.

Può pure richiedere che l'amministrazione faccia eseguire nuove verificazioni, fissando il termine entro cui dev' essere depositata la relazione.

Le parti, qualora siano state autorizzate a intervenire, saranno a cura dell'amministrazione avvisate del luogo, del giorno e dell'ora in cui si eseguiranno le verificazioni.

Ove le parti non siano state autorizzate a intervenire, il segretario della quarta sezione dà avviso ad esse dell'eseguito deposito della relazione.

Art. 20. Se una delle parti domanda una istruzione e le altre aderiscono, il presidente, qualora ne riconosca la neces-

sità. dà atto alle parti della domanda ed emette le disposizioni che occorrono per la esecuzione.

TITOLO III.

Delle domande incidenti.

Art. 21. Le domande di sospensione della esecuzione dello atto amministrativo, qualora non siano proposte nel ricorso, devono farsi mediante istanza diretta alla quarta sezione, notificata agli interessati ed all' amministrazione e depositata nella segreteria.

L' amministrazione e le parti interessate possono, entro dieci giorni dalla notifica, depositare e trasmettere memorie od istanze alla segreteria della quarta sezione.

Il presidente può abbreviare il termine. Su tali domande la sezione dovrà pronunciare nella prima udienza dopo spirato il termine.

Art. 22, Chi ha un interesse nella contestazione può intervenirvi.

L' intervento è proposto con domanda diritta alla quarta sezione. La domanda deve contenere le ragioni, con la produzione dei documenti giustificativi e dev' essere sottoscritta dalle parti e dall'avvocato, o dal solo avvocato munito di mandato speciale.

Art. 23. La domanda d'intervento è notificata alle parti nel rispettivo domicilio di elezione ed alla autorità che ha emanato l' atto impugnato e deve essere depositata in segreteria nel giorno immediatamente successivo a quello della notificazione.

Art. 24. Nel termine di dieci giorni dalla notificazione dell'intervento, gli interessati e l' amministrazione, possono presentare e trasmettere memorie e documenti.

Art. 25. L'intervento ha luogo nello stato in cui si trova la contestazione.

Art. 26. Chi deduce la falsità di un documento deve provare che sia stata già proposta la querela di falso o domandare la prefissione di un termine entro cui possa proporla innanzi al tribunale competente.

Art. 27. Qualora la contestazione possa essere decisa indipendentemente dal documento del quale è dedotta la falsità, la sezione pronuncia sulla controversia principale.

La decide pure dopo che sia trascorso il termine prefisso a norma dell' articolo 26, senza che siano stati compiuti gli atti prescritti dal codice di procedura civile, fino alla proposta della querela.

Proposta la querela, la sezione sospende la decisione fino al termine del giudizio di falso.

Art. 28. La morte o il cangiamento di stato di una delle parti non sospende la procedura.

TITOLO IV.

Dell'abbandono del ricorso e della rinuncia.

Art. 29. Terminato il giudizio di falso, la parte, che ha dedotta la falsità deve entro 30 giorni dalla produzione della sentenza depositarne copia nella segreteria, sotto pena, se è il ricorrente, della decadenza del ricorso.

Art. 30. in qualunque stadio della controversia si può rinunciare al ricorso mediante dichiarazione sottoscritta dalla parte o dall'avvocato munito di mandato speciale e depositato nella segreteria, o mediante dichiarazione verbale, di cui sarà steso processo.

Il rinunziante deve pagare le spese degli atti di procedura compiuti.

TITOLO V.

Della ricusazione dei consiglieri.

Art. 31. Le cause che danno luogo alla ricusazione dei giudici od alla loro astensione secondo il codice di procedura civile, sono applicabili ai consiglieri della quarta sezione ed ai referendari chiamati a supplire i consiglieri assenti od impediti od a riferire sopra determinati affari.

Art. 32. La ricusazione si propone almeno tre giorni prima della udienza designata, con domanda diretta al presidente della quarta sezione, quando sono noti i consiglieri o referendari che devono prendere parte all'udienza; in caso contrario, può prodursi all'udienza medesima prima della discussione.

La domanda deve indicare i motivi e i mezzi di prova ed essere firmata dalla parte o dall'avvocato munito di mandato speciale.

Art. 33. Il segretario dà immediata comunicazione della domanda al consigliere o referendario ricusato, il quale in fine di essa deve fare la risposta sulla sussistenza dei motivi.

Art. 34. La sezione in camera di consiglio decide sulla domanda.

Se la domanda è rigettata, la parte che l'ha proposta è condannata con la stessa decisione a una multa, che può estendersi fino a L. 150.

La multa non è applicabile se la domanda è proposta dall'amministrazione.

TITOLO VI.

Delle udienze e della decisione.

Art. 35. Spirato il termine stabilito dall'art. 31 della legge, il presidente della sezione nomina il relatore ed assegna il giorno della udienza per la discussione.

Art. 36. La determinazione del giorno della udienza ha luogo secondo l' ordine del registro indicato nell' articolo 13, comma 3.

I ricorsi, la cui decisione è urgente, sono iscritti in apposito ruolo e il presidente assegna il giorno di udienza secondo l'ordine d'iscrizione.

Art. 37. Otto giorni almeno prima della udienza stabilita, il segretario ne dà avviso alle parti nel domicilio di elezione ed al Ministero da cui dipende l' autorità che ha emesso il provvedimento impugnato.

Art. 38. Il ricorso nel giorno stabilito è deciso, ancorchè non intervengano le parti od i loro avvocati.

Art. 39. Alle udienze assiste il segretario della quarta sezione.

I ricorsi sono chiamati secondo l'ordine d'iscrizione.

Il consigliere incaricato fa la relazione dei fatti che sono fondamento del ricorso e delle conclusioni in cui si riassumono gli atti e le domande.

Art. 40. Il presidente dirige le udienze e può limitare la discussione alle questioni fondamentali del ricorso.

Mantiene il buon ordine e quanto prescrive dev'essere immediatamente eseguito.

Art. 41. È applicabile per le udienze della quarta sezione l'art. 355 del codice di procedura civile.

Art. 42. Il presidente per gravi motivi di ordine pubblico può richiedere l'intervento della forza pubblica.

Art. 43. La sezione dopo la discussione pronunzia la decisione.

La pronunciazione della decisione può essere differita ad una delle prossime udienze.

Art. 44. Non possono concorrere alla decisione se non quei consiglieri e referendari che hanno assistito alla discussione della contestazione.

Art. 45. La decisione si pronuncia in camera di consiglio con l'intervento dei soli votanti.

Il presidente raccoglie i voti.

Il primo a votare è il relatore, poi il meno anziano in ordine di nomina e così continuando sino a chi presiede.

Art. 46. È applicabile alle decisioni della quarta sezione lo art. 359 del codice di procedura civile.

Art. 47. La decisione si pronuncia in nome del Re e deve contenere:

1.° La indicazione del nome e Cognome delle parti e dei loro avvocati;

2.° Il tenore delle domande;

3.° Una succinta esposizione dei motivi di fatto e di diritto;

4.° Il dispositivo;

5.° L' ordine che la decisione sia eseguita dall' autorità amministrativa;

6.° La indicazione del giorno, mese, anno e luogo in cui la decisione è pronunciata;

7.° La sottoscrizione dei consiglieri che hanno pronunziata la decisione e del segretario.

Art. 48. La decisione non può più essere modificata quando è sottoscritta dai votanti.

Art. 49. La decisione, nella sola parte dispositiva, è pubblicata dal segretario non più tardi della prima udienza successiva al giorno in cui fu sottoscritta.

Art. 50. Le parti soccumbenti sono condannate nelle spese, che verranno liquidate nella stessa decisione o da un consigliere della sezione.

TITOLO VII.

Della revocazione.

Art. 51. Le decisioni possono essere revocate su domanda delle parti:

1.° Se la decisione sia stata l' effetto del dolo di una delle parti a danno dell'altra;

2.° Se siasi giudicato sopra documenti stati riconosciuti o dichiarati falsi dopo la decisione, o che la parte soccombente ignorasse essere stati riconosciuti o dichiarati falsi prima della decisione stessa;

3.° Se dopo la decisione siasi ricuperato un documento decisivo, il quale non siasi potuto produrre prima per fatto della parte contraria;

4.° Se la decisione sia l'effetto di un errore di fatto, che risulti dagli atti e documenti della contestazione.

Vi è questo errore quando la decisione sia fondata sulla supposizione di un fatto, la cui verità è incontrastabilmente

esclusa, ovvero quando sia supposta la inesistenza di un fatto, la cui verità è positivamente stabilita; e, tanto nell'uno quanto nell'altro caso, quando il fatto non sia un punto controverso, sul quale la decisione abbia pronunziato.

5.° Se la decisione sia contraria ad altra precedentemente pronunziata fra le stesse parti, sul medesimo oggetto; purchè non abbia pronunciato anche sulla eccezione dedotta da quell'anteriore decisione.

Art. 52. La domanda di revocazione è diretta alla quarta sezione, e dev'essere notificata agl'interessati, nei modi stabiliti nel titolo I, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della decisione.

Quando il titolo a cui si appoggia la domanda di revocazione sia uno di quelli indicati nei numeri 1, 2 e 3 dell'articolo precedente, il termine di 60 giorni decorre da quello in cui la falsità riconosciuta o dichiarata prima della decisione, sia stata scoperta da chi propone la revocazione, oppure dal giorno in cui sia stata riconosciuta o dichiarata, o il dolo sia stato scoperto, o il documento sia stato ricuperato; purchè in questi casi vi sia prova scritta da cui risulti il giorno della scoperta o della ricuperazione.

Art. 53. Chi vuole agire per revocazione, eccettuata l'amministrazione, deve provare con quietanza del ricevitore di avere eseguito il deposito di L. 100.

Art. 54. Il deposito si perde se la domanda è rigettata. La decisione, che ammette la revocazione, ordina la restituzione della somma depositata, e rimette le parti nello stato in cui erano prima della pronunzia della decisione revocata.

Art. 55. La domanda di revocazione non è ammessa contro la decisione pronunziata in sede di revocazione.

TITOLO VIII.

Della esecuzione delle decisioni.

Art. 56. Le decisioni sono comunicate alle autorità cui riguardano, per mezzo del Ministero dal quale queste dipendono ed a cui debbono essere tosto trasmesse dalla segreteria della quarta sezione.

L'esecuzione delle decisioni si fa in via amministrativa, eccetto che per la parte relativa alle spese, in cui siano condannate le parti soccombenti.

Art. 57. L'estratto della decisione in forma esecutiva, per la parte riguardante la condanna alle spese, non potrà essere rilasciato che a chi abbia diritto a tale pagamento, facendone menzione in fine sì dell'originale che dell'estratto.

Questo deve essere intitolato in nome del Re e terminare colla formola stabilita nell'articolo 556 del codice di procedura civile.

TITOLO IX.

Della procedura per i ricorsi relativi all'art. 25, n. 6. della legge.

Art. 58. I ricorsi, nei casi di cui all'art. 25, n. 6, della legge, si propongono con domanda diretta al presidente della quarta sezione.

Essi possono essere proposti finchè duri l'azione di giudicato, ma non prima di 30 giorni da quello in cui l' autorità amministrativa sia stata messa in mora per provvedere.

Art. 59. Il ricorso è depositato nella segreteria della quarta sezione con a copia del giudicato.

Il segretario ne dà immediata comunicazione al Ministero competente, il quale, entro 20 giorni dalla comunicazione. può trasmettere le sue osservazioni alla segreteria.

Spirato il termine, il presidente in fine del ricorso destina il consigliere per farne relazione alla sezione nel giorno designato.

Disposizione transitoria.

Art. 60. Non è ammesso ricorso alla quarta sezione contro gli atti o provvedimenti dell'autorità amministrativa anteriori al giorno in cui sarà entrata in vigore la legge del 2 giugno 1889, testo unico, sul Consiglio di Stato.

Visto d'ordine di S. M.
Il ministro
F. Crispi

6517) Regio Decreto che approva il regolamento per la esecuzione della legge 30 giugno 1889, n. 6144 (serie 3ª), sulla pubblica sicurezza.

8 novembre 1889

UMBERTO I. RE D'ITALIA ec.

Visto l' articolo 138 della legge 30 giugno 1889, n. 6144 (serie 3ª), sulla pubblica sicurezza; Visto il parere del consiglio di Stato dei 24 settembre 1889; Sentito il consiglio dei ministri; Sulla proposta del presidente del consiglio dei mini-

stri, ministro segretario di Stato per gli affari dell' interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. E approvato l' unito regolamento per l' esecuzione della legge 30 giugno 1889 sulla pubblica sicurezza che sarà visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal ministro dell'internod

Art. 2. La legge 30 giugno 1889 sulla pubblica sicurezza e il presente regolamento entreranno in vigore a termini dell'articolo 142 della legge 23 dicembre 1888, n. 5888, *decies*, contemporaneamente al codice penale, approvato con Nostro decreto in data 30 giugno anno corrente.

Ordiniamo ecc. — Monza, addì 8 novembre 1889.

UMBERTO
F. Crispi

REGOLAMENTO

per l'esecuzione della legge sulla Pubblica Sicurezza

TITOLO I.

Disposizioni relative all'ordine pubblico ed alla incolumità pubblica.

Art. 1. L' avviso per le riunioni pubbliche, di cui è parola nell'art. 1 della legge, deve essere dato per iscritto, colla indicazione del giorno, ora e luogo della riunione, dell' oggetto della medesima e colla firma dei promotori.

Dell'avviso sarà rilasciata ricevuta coll'indicazione dell'ora in cui fu dato.

Art. 2. L' autorità di pubblica sicurezza assisterà, col ministero dei suoi funzionari ed agenti, alle riunioni pubbliche per tutelare l' ordine e per la eventuale applicazione degli art. 2, 4, 5 e 6 della legge.

Art. 3. Quando occorra di sciogliere una riunione od assembramento, il funzionario di pubblica sicurezza incaricato del servizio dovrà mettersi ad armacollo la sciarpa tricolore. L'ufficiale o sott' ufficiale dei carabinieri dovrà essere in divisa.

L' invito a sciogliersi e le intimazioni dovranno farsi *in nome della legge*.

Art. 4. Nel caso di scioglimento di una riunione o di un assembramento, a termini dell' art. 6 della legge, non si potrà adoperare la forza prima che il funzionario di pubblica sicurezza o l' ufficiale o sott' ufficiale dei carabinieri, preposti al servizio, ne abbiano dato l'ordine.

Art. 5. L'avviso di cui è parola nell'art. 7 della legge, dovrà essere dato per iscritto, colla firma dei promotori e coll'indicazione del giorno ed ora in cui avranno la processione religiosa o civile o gli altri atti e cerimonie ivi contemplati, dell' itinerario della processione e della località in cui le dette funzioni si compiranno.

Anco di questo avviso sarà rilasciata ricevuta coll'indicazione dell'ora in cui fu dato.

Art. 6. L' autorità di pubblica sicurezza potrà, per riconosciute ragioni d' ordine pubblico, prescrivere alle processioni religiose o civili condizioni di tempo, di modo e d' itinerario, notificandole ai promotori almeno 24 ore prima.

Art. 7. L'autorità competente, a termini dell'art. 452 del codice penale, a dare licenza per aprire arruolamenti, è il ministero dell'interno.

Al ministro stesso è riservato di dare licenza per le raccolte di armi da guerra o parti di esse, di munizioni, uniformi militari o di altri oggetti destinati all' armamento o allo equipaggiamento di truppa, e per la introduzione delle armi, munizioni ed oggetti anzi indicati nello Stato; come altresì per tenere ammassi d'armi in casa, a termini dell'art. 468 del codice penale.

Art. 8. Sono armi da guerra, ai sensi degli art. 10 della legge e 7 di questo regolamento, le armi d'ogni specie, da punta, da taglio e da fuoco, adottate per l'armamento delle truppe.

Sono munizioni da guerra, ai sensi degli articoli medesimi, le palle, le bombe, la polvere, le capsule ed ogni altra materia destinata al caricamento delle armi da fuoco.

Fanno parte dell'equipaggiamento gli zaini, gli oggetti di attendamento, gli affusti d'artiglieria e simili.

Art. 9. Il permesso per una passeggiata militare con armi, dato dal prefetto a termini dell'art. 11 della legge, s' intende subordinato alla licenza del porto d' armi in chi vi partecipa, salve le eccezioni contemplate in appresso.

Art. 10. È parificata ad una passeggiata militare con armi la comparsa di corpi od associazioni in plotoni armati a feste, funzioni o trattenimenti pubblici.

Art. 11. La licenza a' privati di far raccolte di armi artistiche, rare o antiche, non escluse le insidiose, sarà accordata dall'autorità politica del circondario.

In caso di cambiamenti sostanziali della raccolta d' armi o del luogo di deposito la domanda deve essere rinnovata.

Art. 12. Le armi proprie, delle quali è ammessa la introduzione nello Stato, non saranno consegnate dall' ufficio di dogana al destinatario se questi non faccia constare del preventivo avviso dato al prefetto, a termini dell' art. 13 della leg-

ge, e della licenza, se trattasi d'armi insidiose, a termini dell'articolo 12.

Art. 13. Chi vuol andare in giro con un campionario d'armi, deve chiedere la licenza al prefetto della provincia dalla quale muove, ed in appresso presentarla alla vidimazione dei prefetti delle provincie che intende percorrere.

Nella licenza saranno indicate la quantità e la qualità delle armi e delle munizioni relative. Nè le une nè le altre potranno eccedere le proporzioni necessarie per servire ad uso di campionario.

Art. 14. Le licenze per il porto dell' arma lunga da fuoco, per il porto della rivoltella o pistola e per il porto del bastone animato sono fatte sui modelli annessi negli allegati *A*, *B* e *C*.

La licenza alle guardie particolari per la custodia delle proprietà dei comuni, dei corpi morali e dei privati è fatta sul modello annesso in allegato *D*.

Art. 15. La domanda della licenza di portar armi deve essere accompagnata dai certificati necessari a provare che il richiedente non si trovi nelle condizioni enumerate nell'art. 17 della legge e dalla quietanza di pagamento della relativa tassa rilasciata dal ricevitore del registro, nonchè dalla prescritta marca da bollo.

Art. 16. La concessione delle licenze di portare la rivoltella o pistola, o il bastone animato di cui è parola nell' art. 16 della legge, è subordinata, oltre che alle condizioni enunciate all'art. 17, alla dimostrazione di un plausibile motivo di andarne armati.

Art. 17. Il manifesto col quale, a termini dell'art. 18 della legge, si revocano in tutto od in parte le licenze di porto di armi in un comune, è emesso dal prefetto d'ordine del ministro dell'interno.

Art. 18. I funzionari dell' amministrazione di pubblica sicurezza non hanno bisogno di licenza per portare le armi, di cui è parola negli articoli 15 e 16 della legge.

Art. 19. Non hanno bisogno della licenza per portare le armi, di cui sono muniti a termini dei rispettivi regolamenti, gli agenti della forza pubblica.

Art. 20. Non hanno bisogno della licenza i componenti delle società di tiro a segno riconosciute per portare l'arma di tiro nei giorni stabiliti per le esercitazioni sociali. Basta che siano muniti di una carta di riconoscimento rilasciata dal presidente della società e vidimata dall' autorità locale di pubblica sicurezza, salva sempre a questa la facoltà di ritirarla per ragioni riconosciute d'ordine pubblico.

Questa disposizione si applica eziandio al caso nel quale

una società di tiro a segno intervenga in corpo, coll' autorizzazione del prefetto a termini dell'art. 11 della legge, ad una festa o cerimonia pubblica.

Art. 21. Non hanno bisogno della licenza gli insegnanti ed alunni degli istituti d' istruzione, riconosciuti a termini degli ordinamenti relativi, che escono in corpo per le esercitazioni indette dalla rispettiva direzione, o per altre pubbliche funzioni.

Art. 22. Non hanno bisogno della licenza i corpi di pompieri o vigili municipali, istituiti in forza di regolamenti debitamente approvati, per portare l'arma che i municipi somministrano loro come guardia d'onore in occasione di feste o funzioni pubbliche.

Art. 23. Sono tra gli strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, di cui è parola nell'art. 19 della legge, i coltelli d'ogni specie, non compresi nelle armi insidiose, con una lama eccedente in lunghezza 10 centimetri, le forbici eccedenti la lunghezza medesima, i rasoi, i punteruoli, i trincetti, le lesine, le scuri, le roncole, i potaiuoli e simili.

Art. 24. Non possono introdursi nel Regno materie esplosive senza l'autorizzazione del ministro dell'interno, e l'osservanza delle condizioni e cautele che prescriverà.

Art. 25. La licenza di tenere in casa polveri da sparo od altre materie esplosive, in quantità superiore a cinque chilogrammi, deve vincolarsi alla condizione che la casa sia intieramente isolata e fuori del centro abitato e che non sia abitata e lo sia solo dalla famiglia del richiedente.

Art. 26. Egualmente nelle botteghe di rivendita non si potrà tenere polvere da sparo in quantità maggiore di 5 chilogrammi. La polvere sarà custodita in cassette chiuse e colle cautele necessarie a prevenire ogni pericolo di esplosione.

Art. 27. La licenza di trasporto di polveri da sparo ed altre materie esplosive sulle vie ordinarie potrà vincolarsi alle condizioni che sia fatto coll'accompagnamento di uno o più agenti di pubblica sicurezza, a spese del richiedente; che non si transiti per vie abitate o che il transito si faccia a tarda notte, al passo e senza fermata; e a quelle altre che si crederanno necessarie a difesa della pubblica incolumità.

Art. 28. Le disposizioni degli articoli 25 e 26 si applicano alla detenzione ed al trasporto di dinamite e d'altre materie, di forza esplosiva eguale o maggiore, senza riguardo alla quantità.

Art. 29. Le garanzie per la vita delle persone e per la proprietà che il prefetto deve imporre, a termini dell'art. 22 della legge, per accordare la licenza dell'impianto di polverifici ed opifici simili, sono principalmente:

1. che gli edifici di fabbricazione e di deposito di polvere e materie esplosive siano a conveniente distanza dall'abitato, strade pubbliche, fiumi e canali navigabili, opifici industriali, case coloniche, cimiteri, chiese aperte al culto e dai luoghi nei quali sogliono tenersi riunioni di persone per feste, fiere, esercizi od altre occasioni;

2. che l'opificio sia cinto di muro o fitte siepi od altri ripari equivalenti;

3. che il magazzino di deposito delle materie fabbricate sia a conveniente distanza dagli edifici di lavorazione;

4. che vi siano edifici separati e a conveniente distanza l'uno dall'altro per le singole lavorazioni;

5. che non si lavori di notte e col lume;

6. che la polvere fabbricata sia entro 48 ore trasportata nei magazzini di deposito.

Art. 30. Il concorso delle condizioni indicate ai numeri 1, 2, 3 e 4 e delle altre che il prefetto per circostanze speciali ritenesse necessarie, sarà verificato da una commissione tecnica, a spesa del fabbricatore.

Art. 31. Qualora il fabbricatore non adempia alle condizioni impostegli dal prefetto, oppure per mancanza di precauzioni o per avere sforzato la produzione oltre la misura consentita dai mezzi di fabbricazione abbia dato occasione allo scoppio del polverificio, o ad altro infortunio, potrà essere privato, con ordinanza del prefetto, della licenza, salva ogni responsabilità penale e civile.

Art. 32. Le fabbriche e lavorazioni di fuochi artificiali non possono impiantarsi che in edifici isolati ed a conveniente distanza dall'abitato.

Art. 33. In esecuzione dell'art. 23 della legge il fabbricatore di polvere e di materie esplosive dovrà provare di avere stipulato l'assicurazione individuale o collettiva degli operai addetti al polverificio, tanto pel caso di morte che pel caso di invalidità temporanea o permanente avvenute per infortunio sul lavoro.

L'assicurazione dovrà risultare contratta colla cassa nazionale d'assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro istituita colla legge degli 8 luglio 1883, o con una società privata legalmente riconosciuta ed esercente il medesimo ramo di assicurazione.

L'assicurazione è fatta a spese del fabbricatore.

Art. 34. La licenza per gli spari, le esplosioni ed accensioni di cui è parola nell'art. 24 della legge, deve vincolarsi alla condizione che le relative operazioni si compiano in luogo riparato o così discosto dalla folla da rendere impossibile un infortunio, ed alla prescrizione che vi assistano agenti della forza pubblica per impedire ogni danno.

Art. 35. Qualora per l' esecuzione degli articoli 32, 33 e 34 della legge occorra una visita sopra luogo, le spese sono a carico della parte richiedente o ricorrente.

Le visite saranno fatte da uno o tre ingegneri o periti di incarico della giunta, del prefetto o del ministero, secondo la rispettiva competenza.

TITOLO II.

Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, mestieri girovaghi ed operai.

Art. 36. L'autorità locale di pubblica sicurezza, nel concedere le licenze di cui è parola nell'art. 37 della legge, deve vietare che si espongano oggetti offensivi del buon costume o che possano destare spavento o ribrezzo; deve curare che non si abusi dell'altrui credulità e che sia esclusa ogni possibilità di pericolo per gli spettatori specialmente nella esposizione di animali feroci.

Art. 37. Nel concedere la licenza per corse di cavalli si prescriverà che qualora gli spettatori non siano posti al sicuro da ripari materiali, gli agenti della forza pubblica siano incaricati di tenere sgombro lo spazio destinato alla corsa.

Art. 38. Il termine entro il quale il prefetto può proibire una produzione teatrale è di 48 ore dalla comunicazione fattagli secondo il disposto della prima parte dell' art. 40 della legge, salva sempre la facoltà preveduta nel successivo articolo 41.

Art. 39 L'autorità locale di pubblica sicurezza non può dar licenza di feste pubbliche da ballo in uno degli esercizi di cui è parola nell'art. 50 della legge, senza l'assenso dell' autorità politica del circondario.

Art. 40. Per l' applicazione dell' art. 42 della legge vi sarà in ogni comune, che abbia uno o più teatri o locali destinati ad uso di teatro, una commissione di vigilanza.

La commissione è nominata e presieduta dal prefetto nel capoluogo del circondario, dal sindaco negli altri comuni. Ne faranno parte un ingegnere od altra persona tecnica, e, possibilmente, un funzionario di pubblica sicurezza.

Art. 41. Il progetto di un nuovo teatro o di sostanziale rinnovazione di un teatro esistente deve essere presentato al prefetto per la sua approvazione.

Il prefetto deciderà, sentita la commissione di vigilanza della quale è parola nell'articolo precedente.

Art. 42. Tutte le uscite del teatro dovranno essere, durante la rappresentazione, intieramente libere da impedimenti e

aperte, oppure chiuse in modo che ognuno possa aprirle senza difficoltà.

Art. 43. Hanno ingresso libero ai teatri e locali di pubblico spettacolo gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza che vi sono destinati in servizio.

Art. 44. Il prefetto e il sotto prefetto hanno diritto ad un palco.

Il palco da assegnarsi, a termini dell' art. 43 della legge, all' autorità di pubblica sicurezza è anche a disposizione dell'ufficiale dei carabinieri di servizio. In mancanza di palchi ha diritto egli pure ad un posto distinto.

Art. 45. Il funzionario e gli agenti di pubblica sicurezza incaricati del servizio di sorveglianza del teatro, devono verificare ripetutamente, durante la rappresentazione, la rigorosa osservanza della disposizione del precedente art. 42.

Art. 46. Alla domanda della licenza per pubblici spettacoli di giuochi di forza, di ginnastica e di equitazione si uniranno i certificati di nascita dei minorenni che vi si producono.

Art. 47. La domanda per la licenza di uno degli esercizi pubblici indicati all'art. 50 della legge dev'essere corredata dei certificati necessari a provare che il richiedente non si trova in alcuna delle condizioni enumerate al successivo art. 53.

Nella domanda si indicheranno la specie e la insegna dell'esercizio, la via e la casa in cui si vuole aprire.

Art. 48. La licenza potrà essere rifiutata qualora la località o la casa non possano essere convenientemente sorvegliate.

Art. 49. La licenza non è necessaria al proprietario o fittaiuolo per la vendita temporanea al minuto, congiunta il consumo in sua casa, del vino ricavato dalle proprie terre. Dovrà però esserne fatta dichiarazione all'autorità locale di pubblica sicurezza.

Art. 50. La licenza è fatta sul modello annesso al presente regolamento in allegato *E*.

La rinnovazione annuale della licenza si eseguirà colla vidimazione della licenza originale.

Art. 51. Chi voglia condurre l'esercizio col mezzo d'interposta persona, deve esibire all'autorità di pubblica sicurezza del circondario i certificati necessari a provare che la persona medesima non si trova in alcuna delle condizioni indicate all'art. 53 della legge.

Art. 52. Perchè una licenza possa servire per due o più esercizi, a termini dell' art. 54 della legge, occorre che i varii esercizi siano in essa indicati, e che si paghino per ognuno le relative tasse.

Il concessionario presenterà per gli esercizi, ai quali non può assistere personalmente, altre persone che non si trovino in alcuna delle condizioni indicate all' art. 53 della legge.

Art. 53. È necessario l'assenso dell'autorità locale di pubblica sicurezza per il trasferimento di un esercizio pubblico da una ad altra casa dello stesso comune.

Art. 54. Gli esercenti hanno l'obbligo di tenere acceso un lume alla porta principale dello stabilimento dallo imbrunire sino alla chiusura dell'esercizio.

Art. 55. Colla chiusura dei pubblici esercizi all'ora stabilita deve cessare ogni servizio e somministrazione agli avventori ed effettuarsi lo sgombro del locale.

Art. 56. Alle vendite accennate al precedente art. 49 si applicano le disposizioni degli art. 56 e 57 della legge, e 54 e 55 di questo regolamento.

Art. 57. L'orario di chiusura e d'apertura degli esercizi pubblici, in caso di disaccordo tra l'autorità di pubblica sicurezza del circondario e la giunta municipale, è fissato dal prefetto.

Art. 58. È vietato agli esercenti pubblici di mescere vino e liquori, da consumarsi sul luogo, a persone che si trovino in manifesto stato d'ubbriachezza e ad adolescenti.

Art. 59. La tabella di cui è parola nell'art. 56 della legge, conterrà l'enumerazione di tutti i giuochi d'azzardo conosciuti in paese e la dichiarazione che sono proibiti tutti i giuochi d'azzardo di qualsiasi specie.

Art. 60. Nella dichiarazione di chi affitta camere o appartamenti mobiliati, di cui è parola nell'art. 60 della legge, saranno indicate la via e la casa in cui trovansi le camere e gli appartamenti da affittarsi.

Art. 61. Il registro che gli albergatori o locandieri e tutti coloro che danno alloggio a fine di lucro devono tenere, indicherà il nome e cognome del viaggiatore o inquilino, la paternità, il domicilio, l'età, la professione, la data dell'arrivo e della partenza, la provenienza.

Il registro è in carta da bollo conformemente al prescritto delle leggi, e dev'essere vidimato ad ogni pagina dall'autorità locale di pubblica sicurezza. A semplice richiesta dovrà essere esibito agli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza.

Le medesime indicazioni saranno inserite nell'elenco, che ai termini dell'art. 61 della legge, dev'essere presentato allo ufficio locale di pubblica sicurezza.

Art. 62. Occorre la licenza di cui è parola nell'art. 50 della legge, per i luoghi di stallaggio che servono anche al ricovero dei carrettieri, vetturali, mulattieri e simili.

Art. 63. La domanda della licenza di aprire ed esercitare un'agenzia di prestiti sopra pegno sarà accompagnata dal certificato penale, dal certificato di buona condotta del richiedente, e, agli effetti della concessione della licenza, da una

dichiarazione della competente autorità attestante la sua capacità di obbligarsi.

Saranno indicate nella domanda la via e la casa ove vuolsi aprire l' agenzia, e la misura degli interessi che l' agente intende di applicare sui prestiti sopra pegno.

Art. 64. La cauzione dell'agente sta a rispondere, oltrechè di tutte le sue obbligazioni inerenti all'esercizio, anche della osservanza delle condizioni indicate nell'atto di licenza.

Art. 65. L'autorità di pubblica sicurezza del circondario ordinerà che lo svincolo e la restituzione della cauzione, quando cessate le operazioni di agenzia, l'agente proverà di non avere affari pendenti per effetto delle medesime, ed in ogni caso non mai prima di tre mesi dalla cessazione di esse.

Art. 66. Le agenzie non possono impegnare gli effetti ricevuti in pegno presso i monti di pietà, nè fare altre operazioni di soppegno.

Art. 67. Gli oggetti ricevuti in pegno devono essere assicurati contro l'incendio per una somma complessiva fissata di anno in anno dell'autorità di pubblica sicurezza del circondario, sentita la camera di commercio.

Art. 68. Per esercitare un agenzia a mezzo d'interposta persona è richiesto il consenso scritto dell' autorità di pubblica sicurezza del circondario.

Art. 69. La rinnovazione annuale della licenza si fa mediante la vidimazione della licenza originale.

Art. 70. È vietato agli agenti di accettare pegni da persone d'età minore o in istato di ebrietà, e da persone evidentemene notoriamente prive di discernimento.

Art. 71. L' agente è tenuto a comunicare giornalmente in carta libera all'autorità di pubblica sicurezza una nota delle operazioni di pegno fatte nella giornata.

Art. 72. Qualora vi sia fondata ragione a credere che un oggetto presentato per un' operazione di pegno sia di provenienza furtiva, l' agente è tenuto a darne avviso all' autorità di pubblica sicurezza senza indugio.

Art. 73. Alla dichiarazione per l'apertura ed esercizio di altra agenzia pubblica o ufficio pubblico di affari saranno unite le indicazioni della natura degli affari, a cui si vuol attendere della tariffa delle operazioni, della via e casa, ove si vuol aprire l'esercizio.

Art. 74. Il registro che le agenzie di prestito sopra pegno devono tenere, a termini dell'art. 70 della legge, è a madre e figlia, stampato e deve contenere:

a) il nome e cognome e domicilio di chi dà il pegno;
b) la data dell'operazione;
c) la descrizione esatta degli oggetti ricevuti in pegno

d) il loro valore approssimativo;
e) l'importo e la durata del prestito;
f) l'interesse da corrispondersi;
g) la data della pignorazione;
h) la data della vendita del pegno;
i) la somma ricavatane.

La *figlia* o cartella che si rilascia all'interessato, porterà la firma dell'agente e sarà la riproduzione esatta delle annotazioni della *madre* dalla lettera *a* alla lettera *g* inclusivamente.

Art. 75. Il registro delle altre agenzie pubbliche o uffici pubblici di affari indicherà di seguito e senza spazi in bianco il nome e cognome e domicilio del committente, la data e la natura della commissione, il premio pattuito, esatto o dovuto e l'esito dell'operazione.

Art 76. I registri indicati nei due articoli precedenti sono bollati e vidimati in ogni pagina dall'autorità di pubblica sicurezza del circondario e debbono esibirsi ai funzionari di pubblica sicurezza, a loro richiesta.

Art. 77. La disposizione dell'art. 72 della legge non è applicabile alle bande musicali di associazioni ancorchè si prestino a suonare per mercede in occasione di feste, anniversari, inaugurazioni ed altre solennità.

Queste bande però non possono suonare sulle vie o piazze pubbliche, se non previo avviso all' autorità di pubblica sicurezza la quale potrà vietarlo per riconosciute ragioni d'ordine pubblico.

Art. 78. Il certificato d' iscrizione per il mestiere di guida non sarà rilasciato che a persone non pregiudicate e riconosciute atte, sul parere di corpi o persone competenti, ad esercitarlo utilmente.

Art. 79. È vietato agli albergatori ed esercenti pubblici di suggerire, raccomandare o presentare ai viaggiatori, come guida alpina, una persona che non sia iscritta e riconosciuta atta, a termini del precedente articolo.

Art. 80. Il registro giornale di chi fa commercio di cose preziose o di cose usate, a termini dell'art. 77 della legge, indicherà di seguito e senza spazi in bianco il nome, cognome e domicilio dei venditori e dei compratori, la data dell'operazione, la specie della merce e il prezzo pattuito.

Si applicano a questo registro le disposizioni del precedente art. 76.

Art. 81. Il libretto degli operai e domestici di cui è parola nell'art. 78 della legge, è tascabile e legato in pelle.

Nella prima pagina sono indicati l'ufficio che lo rilascia, la data, il nome, cognome, paternità, domicilio, età, stato ci-

vile, professione o mestiere e segni personali del titolare, vi saranno la sua firma o il segno di croce, se è illetterato, la firma del funzionario che lo rilascia e il bollo d'ufficio.

Le pagine saranno numerate e firmate dal funzionario medesimo.

Il libretto si rilascia a solo prezzo di costo.

TITOLO III.

Disposizioni relative alle classi pericolose alla società.

Art. 82. Chi domanda di fare una questua o colletta, a termini dell' art. 84, della legge, deve indicare le persone che avranno l'incarico di eseguirla.

L'autorità di pubblica sicurezza del circondario, ove nulla osti, rilascerà alle medesime una carta di riconoscimento.

In nessun caso le questue o collette possono farsi per mezzo di persone d'età minore o in tempo di notte per le vie pubbliche.

Art. 83. Il passaporto per l'interno è fatto sul modello annesso in all. F.

Non può essere accordato, senza autorizzazione del prefetto, agli ammoniti ed ai condannati alla speciale sorveglianza dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 84. Il rimpatrio obbligatorio, a termini dell' art. 85 della legge, è fatto se il rimpatriando è privo di mezzi, a spese dello Stato.

L'autorità di pubblica sicurezza non può disporre il rimpatrio obbligatorio a spese dello Stato se non per motivi di ordine, di sicurezza o di moralità.

Il foglio di via obbligatorio è fatto sul modello annesso in alleg. G.

Art. 85. Il viaggio gratuito è fatto sul modello annesso in alleg. L.

Art. 86. Qualora sia da far rimpatriare un liberato dal carcere, condannato alla sorveglianza speciale dell' autorità di pubblica sicurezza, e vi sia fondata ragione a temere che possa rendersi latitante, il ministero dell' interno potrà ordinare il suo rimpatrio per traduzione.

Art. 87. Nel caso preveduto all' art. 90 della legge, il prefetto della provincia, nella quale ha luogo la deliberazione di uno straniero condannato per delitto, emetterà il decreto di espulsione che sottoporrà al ministro dell'interno.

Qualora il prefetto credesse conveniente di non ordinare la espulsione o si trattasse di stranieri compromessi verso il

roprio Stato per affari politici. per renitenza alla leva, per diserzione, o per reati per i quali vi fosse domanda di estradizione, ne riferirà al ministro dell'interno.

Art. 88. In caso di arresto o di spontanea presentazione di uno straniero, l'ufficio di pubblica sicurezza, interrogatelo sull'essere suo, sulla sua provenienza e sui motivi del suo espatrio, ne riferirà subito, anche ove occorra rimetterlo all'autorità giudiziaria per qualche reato, al ministro dell'interno.

Art. 89. Nel decreto di espulsione saranno ricordate le disposizioni dell'art. 91 della legge.

Art. 90. Occorrendo di far rimpatriare uno straniero, a carico del quale non si abbiano gli estremi per la espulsione, l'autorità di pubblica sicurezza ne renderà avvertito il rispettivo console per i suoi provvedimenti o, trattandosi di cittadino d'uno Stato limitrofo, lo manderà al confine con foglio di via obbligatorio.

Art. 91. La ordinanza di non farsi luogo a procedimento penale per insufficienza di prove concorre a stabilire la diffamazione, a termine dell'articolo 95 della legge, solo nel caso che sia stata emessa in camera di consiglio.

Art. 92. La cancelleria del Tribunale nel giorno seguente la scadenza del termine stabilito nell'art. 107 della legge, ed, in caso di ricorso, nel giorno seguente a quello in cui le fu comunicato il rigetto del medesimo, trasmetterà una copia autentica dell'ordinanza di ammonizione all'ufficio circondariale di pubblica sicurezza da cui fu fatta la proposta.

Questo ufficio darà comunicazione della ordinanza medesima all'ufficio provinciale di pubblica sicurezza, al comando locale dell'arma dei reali carabinieri ed al sindaco del comune.

Art. 93. In ogni ufficio di pubblica sicurezza, così provinciale e circondariale come nelle sezioni di questura, sono tenuti un registro nominativo ed i fascicoli riguardanti i singoli ammoniti, sorvegliati speciali e altri pregiudicati che hanno domicilio nella rispettiva circoscrizione, nelle forme che saranno stabilite con istruzioni ministeriali.

In ogni fascicolo individuale sarà tenuta una cartella biografica in cui sono riassunti tutti i precedenti le imputazioni e le condanne del pregiudicato.

Dei pregiudicati, minori degli anni 18, dei quali è parola negli articoli 113 e seg. della legge, è tenuto un registro nominativo separato.

Art. 94. L'ammonito che vorrà cambiare dimora, dovrà dare avviso, a termini degli art. 103 e 104 della legge, all'autorità locale di pubblica sicurezza, indicandone i motivi.

L'autorità locale rilascerà all'ammonito una carta di riconoscimento e, quando lo creda apportuno, un foglio di via obbligatorio sotto l'osservanza delle disposizioni dell'art. 93 della legge. Contemporaneamente segnalerà il cambiamento di dimora all'autorità di pubblica sicurezza della provincia e a quella del luogo al quale l'ammonito è diretto.

Art. 95. L'autorità competente ad assegnare ai pregiudicati minori di anni 18 l'istituto d'emenda, a determinare la retta o la parte della retta a cui sono tenuti i parenti o i pregiudicati stessi ed a fare al presidente del tribunale la proposta per la deliberazione di essi dall' istituto, a termini dei citati articoli 113 e seguenti della legge, è la direzione generale delle carceri.

Art. 96. La carta di permanenza, di cui è parola nell' articolo 117 della legge, avrà la forma di un libretto tascabile e sarà legata in pelle.

Art. 97. Il cambiamento della dimora di una persona sottoposta alla sorveglianza speciale della pubblica sicurezza si fa con foglio di via obbligatorio, sotto l'osservanza delle disposizioni dell'art. 93 della legge.

Art. 98. L' autorità di pubblica sicurezza potrà vietare, a termini dell'art. 28 del codice penale, al condannato alla vigilanza speciale la residenza in luoghi determinati, a fine di tenerlo lontano, durante il tempo della vigilanza, dal luogo del commesso reato, dai danneggiati e dai loro congiunti, dai suoi complici e soci, dai testimoni che hanno deposto a suo carico e in generale da quelle località nelle quali può essere di serio pericolo alla sicurezza altrui od all' ordine pubblico.

Art. 99. Nel prescrivere al condannato che ha ottenuto la libertà condizionale a termini dell'art. 16 del codice penale, le condizioni di cui è parola nel successivo art. 17, l'autorità di pubblica sicurezza si atterrà a quanto è determinato nel decreto di ammissione.

Art. 100. In caso d' inadempimento delle condizioni a lui imposte, l'autorità di pubblica sicurezza ne riferirà al procuratore generale presso la corte d'appello agli effetti dell'articolo 17 del codice penale, indicando quale condizione non abbia osservato e come sia avvenuta la inosservanza.

Art. 101. Per la validità delle deliberazioni della commissione provinciale, di cui è parola nell'art. 125 e della commissione centrale di cui è parola nell'art. 127 della legge, occorre la presenza di tutti i componenti, rappresentati, al bisogno, dai funzionari che li sostituiscono in ufficio.

I componenti della commissione centrale, che non ne fanno parte di diritto per ragione d'ufficio, sono nominati o confermati annualmente dal Ministro dell'interno, che provvederà a surrogarli in caso d'impedimento.

Art. 102. Ogni coatto valido è obbligato al lavoro.

La mercede è dovuta per intiero a suo beneficio.

Art. 103. Nel caso previsto al capoverso dell'art. 128 della legge, sarà provveduto momentaneamente all' alloggio ed al vitto del coatto secondo gli ordinamenti carcerari.

Non cessa però l'obbligo del direttore della colonia o dell'ufficio di pubblica sicurezza del luogo assegnato al coatto di tenerlo occupato nel modo che sarà possibile.

Art. 104. Le infrazioni di disciplina dei coatti, tra le quali è compreso il rifiuto di lavorare, sono represse dal direttore della colonia o dall'ufficiale di pubblica sicurezza del luogo, a norma dell'art. 223 e seguenti del regolamento per le carceri giudiziarie, approvato col regio decreto 27 gennaio 1861.

Art. 105. Il direttore della colonia dovrà tenere un registro nominativo ed i fascicoli risguardanti i singoli coatti.

Nel registro nominativo sono notati il nome e cognome del coatto, la data del decreto di assegnazione, la durata del domicilio coatto, la data dalla quale incomincia e la data della quale deve finire.

Ogni fascicolò individuale conterrà una cartella biografica nella quale si annoteranno, oltre le condanne ed i pregiudizi incorsi prima dell'assegnazione, anche le condanne, pregiudizi e infrazioni disciplinari di ogni singolo coatto durante la sua dimora alla colonia.

Art. 106. Il proscioglimento condizionale di cui è parola nell'art. 129 della legge, sarà ordinato sulla proposta del prefetto della provincia nella quale è situata la colonia, e sentito il prefetto di quella in cui il coatto riprenderà l' ordinario domicilio.

Art. 107. Decorso il periodo del domicilio coatto, il direttore della colonia farà rimpatriare il coatto con foglio di via obbligatorio, previo avviso al prefetto che ne avvertirà il Ministero dell' interno ed il prefetto della provincia nella quale il coatto ha domicilio.

Art. 108. Il ritardo del direttore della colonia a deliberare a compiuto periodo, un coatto, è punito con pene disciplinari salve le sanzioni del codice penale.

TITOLO IV.

Disposizioni relative al servizio di anagrafe statistica

Art. 109. Nei comuni ove sia istituito il servizio di anagrafe statistica, di cui è parola nell' art. 141 della legge, chiunque per qualsiasi titolo si trovi investito della proprietà o della amministrazione di case, dovrà entro un mese dalla pubbli-

cazione del presente regolamento dichiarare all'ufficio di pubblica sicurezza a quali persone abbia affittato o, a qualsiasi titolo; concesso l'uso dei locali dello stabile.

Notificherà successivamente tutti i cambiamenti che sopraggiungessero, indicando il capo di famiglia che esce e quel che entra, nel termine di giorni cinque dall'avvenuto cambiamento.

Lo stesso obbligo spetta a coloro che prendendo in affitto a loro nome appartamenti o locali, li subaffittino ad altri.

Art. 110. Entro gli stessi termini ogni capo di famiglia deve pure indicarne tutti i componenti e successivamente notificare i cambiamenti che accadano nella composizione di essa, specificando il nome, cognome e le altre qualifiche delle persone che entrano a farne parte e di quelle che ne escono.

Quando il capo di famiglia subaffittasse ad altri una parte del suo appartamento, dovrà indicare il nome e cognome delle persone cui subaffitta e i cambiamenti successivi.

Art. 111. Sono pure obbligati alla denuncia delle persone che accolgono nei loro stabilimenti, o che ne escono, coloro che sono preposti alla direzione di convitti od ospizi di ogni genere, sì pubblici che privati.

Art. 112. Chi ha l'obbligo delle dichiarazioni, di cui sopra, sarà anche tenuto a fornire sulle medesime tutti gli schiarimenti che gli saranno domandati dall'ufficio di pubblica sicurezza.

Art. 113. Le dichiarazioni di cui è parola negli articoli precedenti, debbono farsi direttamente all'ufficio di pubblica sicurezza locale, sopra stampati che saranno forniti dall'ufficio stesso.

TITOLO V.

Disposizioni generali

Art. 114. Tutte le licenze, permessi, rinnovazioni, vidimazioni ed atti d'assenso, preveduti nella legge e richiesti per la sua esecuzione, devono rilasciarsi per iscritto, osservata la legge sul bollo.

Art. 115. Le contravvenzioni alle disposizioni del presente regolamento sono punite, a termini dell'art. 138 della legge, coll'ammenda sino a lire cinquanta o coll'arresto sino a dieci giorni.

Visto d'ordine di S. M.
Il ministro dell'interno
F. Crispi

6518) Regio Decreto del 24 novembre 1889 che dal fondo di riserva per le spese impreviste, autorizza una 14ª prelevazione nella somma di lire 50,000 a favore del Ministero degli affari esteri.

6519) Regio Decreto del 24 novembre 1889 che dal fondo di riserva per le spese impreviste, autorizza una 15ª prelevazione nella somma di lire 80,000 a favore del Ministero dell'interno.

6520) Regio Decreto del 25 ottobre 1889 che modifica l' ordinamento organico della scuola pratica di agricoltura di Brescia.

6521) Regio Decreto del 1° dicembre 1889 che nomina una commissione per la revisione dei codici penali per l' esercito e per l'armata.

6522) Regio Decreto del 1° dicembre 1889 che convoca pel giorno 29 dicembre 1889, il 4° collegio elettorale di Firenze per la elezione di un deputato.

6523) Regio Decreto del 9 settembre 1889 che modifica gli stipendi degli impiegati del regio istituto lombardo di scienze e lettere.

6524) Regio Decreto del 25 ottobre 1889 che modifica l'organico del personale del regio osservatorio astronomico di Brera in Milano.

6525) Regio Decreto del 23 novembre 1889 che determina l'entrata in vigore della legge 2 giugno 1889, n. 6166 (serie 3ª) sul consiglio di Stato col 1° gennaio 1890.

6526) Regio Decreto portante il riordinamento del Ministero della marina.

23 novembre 1889

UMBERTO I. RE D'ITALIA ec.

Visto il regio decreto 1° marzo 1888, n. 5247, che ha abolito l' ufficio dei segretari generali e determinate le attribuzioni dei sottosegretari di Stato; Visto il regolamento approvato col regio decreto 28 aprile 1888, n. 5391, circa le attri-

buzioni del sottosegretario di Stato per la marina; Visti i regi decreti 14 gennaio 1872, n. 656, 28 marzo 1875, n. 3430, 26 aprile 1875, n. 2481, 31 dicembre 1876, n. 3624, e 15 giugno 1884, n. 2484, relativi all'ordinamento del Ministero della marina; Visti i regi decreti 17 luglio e 31 dicembre 1876, n. 3280 e 3613, coi quali vennero istituiti presso il Ministero della marina un ufficio di revisione delle contabilità militari ed un ufficio centrale di sanità; Visto il regio decreto 6 novembre 1888, n. 5764, relativo all'ufficio per la preparazione alla guerra delle forze marittime; Visti i regi decreti 22 agosto e 5 dicembre 1880, n. 5610, 5611 e 5742, relativi al consiglio superiore di marina ed al comitato pei disegni delle navi; Visto il regio decreto 1° agosto 1889, n. 6349, che istituisce un comando superiore del genio militare per i lavori della regia marina;

Udito il consiglio superiore di marina; Udito il consiglio dei ministri; Sulla proposta del Nostro ministro della marina; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Il Ministero della marina consta dei seguenti uffici principali:

Ufficio di stato maggiore e di gabinetto,
Direzione generale del servizio militare,
Direzione generale delle costruzioni navali,
Direzione generale di artiglieria e armamenti,
Direzione generale della marina mercantile,
Direzione del servizio idrografico,
Direzione del servizio sanitario,
Ufficio del genio militare,
Ufficio di revisione,
Ragioneria.

Att. 2. Agli uffici suddetti sono preposti i titolari qui appresso indicati:

Ufficio di stato maggiore e di gabinetto — *Ufficiale ammiraglio*;

Direzione generale del servizio militare — *Ufficiale ammiraglio;*

Direzione generale delle costruzioni navali—*Ispettore generale, o ispettore del genio navale;*

Direzione generale di artiglieria e armamenti—*Ufficiale ammiraglio*;

Direzione generale della marina mercantile — *Direttore generale civile*;

Direzione del servizio idrografico—*Ufficiale ammiraglio*;

Direzione del servizio sanitario—*Ispettore medico*;

Ufficio del genio militare — *Colonnello del genio militare;*

Ufficio di revisione—*Ispettore commissario*;

Ragioneria—*Capo di divisione civile.*

L'ufficiale ammiraglio che regge l'ufficio di stato maggiore e di Gabinetto ha il titolo di *Capo di stato maggiore del Ministero della marina.*

Art. 3. Il capo di stato maggiore, i direttori generali, il direttore del servizio idrografico, il direttore del servizio sanitario e il capo dell'ufficio di revisione, sono *membri straordinari del consiglio superiore di marina*, e vengono chiamati a farne parte, con voto deliberativo, quando vi si trattano affari attinenti ai servizi che essi dirigono.

Allorchè il consiglio delibera sopra questioni che interessano il servizio del genio militare, il comandante superiore di quest'arma per i lavori della regia marina interviene alle sedute, nelle stesse condizioni dei membri straordinari.

Art. 4. Tre degli ufficiali superiori di vascello, capi di divisione al Ministero sono *membri straordinari* del *comitato pei disegni delle navi.* Questi ufficiali devono appartenere: uno allo ufficio di stato maggiore e di gabinetto, e gli altri due alla direzione generale di artiglieria e armamenti.

Art. 5. La composizione normale del *consiglio superiore di marina* è stabilita come segue;

Un vice ammiraglio—*Presidente*;

Due vice ammiragli, o contrammiragli — *Membri ordinari*;

Un ispettore generale, o ispettore del genio navale — *Membro ordinario;*

Un direttore generale civile del Ministero—id.;

Un contrammiraglio, o capitano di vascello—*Membro, con le funzioni di segretario*;

Quello dei due ufficiali ammiragli membri ordinari che è superiore in grado, o in anzianità, ha il titolo di *Vice presidente.*

Art. 6. Un decreto ministeriale regolerà i rapporti dei capi degli uffici principali col ministro e col sotto-segretario di Stato, indicherà il modo nel quale gli uffici stessi devono essere suddivisi, ne determinerà le attribuzioni, e stabilirà i titolari degli *uffici secondari.*

Art. 7. Sono soppressi l'ufficio per la preparazione alla guerra e l'ufficio centrale di sanità militare marittima ai quali si riferiscono i regi decreti 7 novembre 1888, n. 5764, e 31 dicembre 1876, n. 3613.

È pure abrogata ogni disposizione contraria a quanto è stabilito da questo decreto, il quale andrà in vigore il 1° gennaio 1890.

Ordiniamo ecc.—Roma addì 23 novembre 1889.

UMBERTO
B. Brin.

6527) Regio Decreto dell' 8 novembre 1889 che approva la convenzione per la concessione e l'esercizio delle ferrovie Biella-Sagliano-Balma, Biella-Cossato Vallemosso, Biella Occhieppo-Mongrande.

6528) Regio Decreto del 24 novembre 1889 che autorizza i comuni di Gagliano Castelferrato, Mammola, Trinitapoli e Pietra Ligure ad eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti per l'anno 1889 il limite medio del triennio 1884-85-86.

6529) Regio Decreto del 17 novembre 1889 che classifica fra le provinciali di Brescia il tronco della strada, che dalla via di circonvallazione della città di Chiari conduce alla stazione ferroviaria omonima.

6530) Regio Decreto del 17 novembre 1889 che modifica l'elenco delle strade provinciali di Porto Maurizio.

6531) Regio Decreto del 28 novembre 1889 che autorizza il comune di Genova a riscuotere un dazio di consumo sopra alcuni generi.

6532) Regio Decreto del 2 giugno 1889 che approva il regolamento organico per il collegio convitto Principe di Napoli in Assisi.

6533) Regio Decreto del 28 ottobre 1889 che dà piena ed intera esecuzione all' accordo amministrativo, per ridurre da sei a tre mesi il periodo di validità dei vaglia postali internazionali che si scambiano fra l'Italia e l'Egitto.

6534) Regio Decreto del 9 settembre 1889 che modifica il ruolo organico degli insegnanti di ginnastica per le scuole secondarie classiche e tecniche.

6535) Regio Decreto che stabilisce le norme pel mantenimento dei mendicanti a cui dovranno concorrere alcuni enti contemplati dalla legge sulla pubblica sicurezza del 30 giugno 1889, n. 6144 (serie 3ª).

14 novembre 1889

UMBERTO I RE D' ITALIA ecc.

Visto l' articolo 82 della legge 30 giugno 1889, n. 6144, sulla pubblica sicurezza; Udito il parere del consiglio di Stato;

Sentito il consiglio dei ministri; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno; In virtù dell'autorità a Noi delegata; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. La dichiarazione richiesta dal primo comma dell'articolo 81 della legge 30 giugno 1889, n. 6144, sarà fatta con ordinanza dell'autorità locale di pubblica sicurezza di ufficio o sulla richiesta della persona inabile a qualsiasi lavoro proficuo o dei suoi congiunti tenuti a somministrarle gli alimenti.

Art. 2. Sono considerate come inabili a qualsiasi lavoro proficuo le persone dell'uno e dell'altro sesso, le quali per infermità cronica o per insanabili difetti fisici o intellettuali non possono procacciarsi il modo di sussistenza.

La legge ritiene come inabili i fanciulli che non hanno compiuto i nove anni.

Art. 3. All' affetto di constatare la inabilità a qualsiasi lavoro proficuo l' autorità di pubblica sicurezza provvederà a che la persona che la deduce sia visitata dall'ufficiale sanitario comunale.

Questi nel termine di giorni cinque da quello nel quale sarà stato invitato a far la visita, trasmetterà all' autorità stessa la sua relazione, indicando le ragioni del suo giudizio.

Se l'ufficiale sanitario richieda per compiere il suo ufficio un tempo maggiore, il termine suddetto sarà a sua richiesta prorogato.

Art. 4. Dovrà inoltre l'autorità di pubblica sicurezza constatare che l'inabile al lavoro e le persone che secondo il codice civile sono tenute a somministrargli gli alimenti, non sono iscritte nei ruoli dei contribuenti delle tasse erariali e delle tasse comunali.

A tale effetto l' autorità stessa si procurerà i certificati dell'agenzia delle imposte e dell'esattoria dei comuni di origine, di domicilio e di dimora abituale dell' inabile e delle persone sopra indicate.

Art. 5. Verificato nei modi stabiliti dagli articoli precedenti il concorso delle condizioni richieste dall'articolo 81 della legge, l'autorità di pubblica sicurezza rilascierà l'ordinanza di che nell'articolo 1 del presente decreto, e provvederà all'invio del mendico in un ricovero di mendicità o in altro istituto equivalente.

L' autorità di pubblica sicurezza dovrà trasmettere copia dell' ordinanza al sindaco del comune di origine del mendico, indicando il ricovero o l' istituto equivalente al quale è stato inviato.

Art. 6. All'invio di che nel precedente articolo, non si procederà quando una o più persone assumano, con atto regolare

da presentarsi all' autorità di pubblica sicurezza, l' obbligo di provvedere alla sussistenza dell'individuo riconosciuto inabile a qualsiasi lavoro proficuo, prestando cauzione per l' adempimento di tale obbligazione.

Se l'individuo, a favore del quale è stata assunta l'obbligazione, è colto a mendicare, sarà proceduto contro di esso ai termini del codice penale, ed, espiata la pena, sarà inviato in un ricovero di mendicità o in altro istituto equivalente. E la persona o le persone che si sono assunte l' obbligazione di provvedere alla sua sussistenza, incorreranno nella perdita della cauzione a favore dell'istituto ed a sgravio degli enti obbligati al mantenimento del ricoverato.

Art. 7. Quando per qualsiasi causa vengano a mancare o una o ambedue le condizioni nel concorso delle quali venne emessa l'ordinanza di che all'articolo 5, in seguito ad una nuova ordinanza dell'autorità di pubblica sicurezza, si procederà al rilascio del ricoverato, sotto la comminazione delle pene stabilite dal codice penale, ove sia colto a mendicare.

Art. 8. Per richiedere ai termini dell'articolo 81 della legge che sia nuovamente verificato se il mendico si trovi nelle condizioni stabilite da essa, gli enti obbligati al mantenimento potranno domandare all' autorità di pubblica sicurezza la revoca dell'ordinanza, producendo i documenti sui quali si fonda la loro istanza.

Se l' autorità di pubblica sicurezza non accoglie l' istanza gli enti suddetti entro venti giorni, a contare da quello in cui sarà ad essi comunicata la risoluzione, avranno diritto di proporne reclamo alla giunta provinciale amministrativa.

Il decreto della giunta è inappellabile e fa stato fino a che per fatti nuovi non siensi cambiate le condizioni nelle quali è stato pronunziato.

Art. 9. La disposizione dell'articolo 83 della legge si applica anco nel caso in cui il mendico o i congiunti di lui possano provvedere solo parzialmente alla spesa di mantenimento.

Art. 10. Per gli effetti della legge si considerano come istituti equivalenti ai ricoveri di mendicità:

a) gli spedali e le case ove si accolgono gli invalidi;

b) in generale ogni altro istituto che non abbia per fine la educazione, ovvero la cura dei malati, e le cui rendite non sieno affette a scopo di speciale beneficenza.

I minori di anni nove potranno anco essere ricoverati:

a) se maschi, in case o istituti di educazione o di correzione;

b) se femmine, in case o istituti che abbiano per iscopo di educarle, o sottrarle al pericolo del traviamento.

Art. 11. I ricoveri di mendicità e gli istituti equivalenti sta-

biliranno nel bilancio preventivo di ogni anno la spesa di mantenimento di ogni mendico.

Questa sarà ragguagliata in ragione del costo effettivo.

Per determinarlo si terrà conto:

a) della spesa occorrente per l'alloggio, il vitto e la cura di ogni ricoverato;

b) della quota proporzionale delle spese generali di amministrazione, d'imposte, di oneri e di mantenimento ordinario dell'edifizio;

c) delle spese di riparazioni straordinarie, quando ne sorga la necessità.

Art. 12. Gli enti, ai quali, secondo la legge, fa carico di mantenimento del mendico, potranno presentare reclamo contro la determinazione del costo effettivo di ogni mendico fatta dai ricoveri di mendicità o istituti equivalenti.

Il reclamo sarà proposto alla giunta provinciale amministrativa entro un mese dal giorno della pubblicazione del bilancio preventivo.

Il decreto della giunta sul reclamo non è suscettibile di ricorso per ciò che spetta all'estimazione.

Potrà però ricorrersi dal medesimo al consiglio di Stato, sede contenziosa, per incompetenza e per violazione di legge entro trenta giorni dalla notificazione.

Art. 13. Gli amministratori dei ricoveri di mendicità ed istituti equivalenti trasmetteranno ogni mese l' elenco dei mendici che sono stati loro inviati dall'autorità di pubblica sicurezza, al comune di origine d' ogni mendico, e all' intendente di finanza della provincia, indicando le giornate di presenza di ogni ricoverato.

Art. 14. Gli avanzi che si verificheranno in seguito all' approvazione per parte dell' autorità tutoria dei bilanci consuntivi dei ricoveri di mendicità o istituti equivalenti, saranno destinati secondo le norme seguenti:

a) se il ricovero o l'istituto ha per i suoi statuti carattere di opera pia comunale, a beneficio dei mendici del comune;

b) se il ricovero o l'istituto per i suoi statuti ha carattere di opera pia provinciale, a beneficio dei mendici della provincia.

Art. 15. Non saranno considerati come avanzi gli aumenti che si verificassero per donazione ed elargizione di qualsiasi natura nel patrimonio degli enti ai quali per legge fa carico il mantenimento dei mendici.

Art. 16. Ove le rendite dei ricoveri di mendicità e degli istituti equivalenti, e gli avanzi di che nell'art. 14, non bastino a cuoprire la spesa di mantenimento dei mendici, dovranno provvedervi gli enti indicati nella legge in proporzione dei

loro averi, salvo gli effetti dell'articolo 82 della medesima, secondo gli articoli seguenti.

Art. 17. Se le rendite di alcuno di tali enti destinate genericamente a sussidi in denaro, vitto ed alloggio in favore dei poveri del comune di origine del mendico, sieno sufficienti a provvedere al rimborso totale o parziale della spesa di mantenimento del mendico suddetto nel ricovero di mendicità od istituto equivalente, quando questo non possa in tutto od in parte sostenerla, gli altri enti rimarranno esonerati dall' obbligo di cui all'art. 81 della legge.

Art. 18. Quando nessuno di tali enti abbia rendite destinate genericamente al mantenimento dei poveri o sieno insufficienti al bisogno, a questo scopo dovranno essere devolute, proporzionalmente da ciascuno, e sino a concorrenza delle esigenze del servizio, tutte le rendite non destinate a scopo di speciale beneficenza o a spese obbligatorie per le tavole di fondazione, e tutte le altre che potranno essere invertite a questo fine, a sensi della legge sulle opere pie, e coll'osservanza delle forme da essa prescritte.

Art. 19. Per determinare l'onere cui saranno soggette le confraternite, si terrà conto della denunzia dei loro redditi per gli effetti della tassa di manomorta, in ordine alla legge de' 13 settembre 1874, n. 2078, e al regolamento del 25 settembre 1874, n. 2129.

Le rendite delle confraternite, salvo le disposizioni degli articoli precedenti e salve le detrazioni enumerate dell' articolo seguente, saranno intieramente affette al fine di che nell'articolo 81 della legge.

Art. 20. Saranno detratte dalle rendite delle confraternite:

a) le spese per le imposte e per il mantenimento ordinario degli edifizi, non che quelle per le riparazioni straordinarie dei medesimi;

b) quelle per il mantenimento degli arredi necessari per il servizio religioso della chiesa o del tempio;

c) quelle strettamente necessarie per gli uffici religiosi nei giorni festivi e per l'adempimento degli oneri assunti dalle confraternite verso gli associati.

Art. 21. Quando le confraternite non abbiano fatto la denunzia per le tasse di manomorta, vi provvederanno di ufficio i ricevitori del registro, osservate le norme della legge e del regolamento di che nell'articolo 19.

Art. 22. Alle confraternite che sieno state riconosciute come opere pie, saranno applicate le disposizioni degli articoli 18 e seguenti per quella parte delle loro rendite che non sia affetta a scopo di speciale beneficenza.

Art. 23. Mancando o essendo insufficiente il concorso degli

enti sopra indicati, la spesa totale o parziale di mantenimento sarà a carico de' comuni di origine.

Art. 24. I ricoveri di mendicità e gli altri istituti equivalenti avranno diritto a conseguire il rimborso della spesa totale o parziale di mantenimento di ogni mendico, in ragione del loro credito, dallo Stato, salvo in questo la rivalsa contro gli enti di che nella legge e nel presente decreto.

Il rimborso si eseguirà trimestre per trimestre.

Art. 25. Alla fine di ogni anno l'intendente di finanza della provincia determinerà l' ammontare della spesa di mantenimento dei mendici che lo Stato abbia anticipato al ricovero di mendicità o all'istituto equivalente.

Con deliberazione motivata, dichiarerà quali sono gli enti cui fa carico il rimborso secondo le norme stabilite negli articoli precedenti, e la quota che grava ciascuno degli enti stessi.

La deliberazione sarà comunicata a tutti gli enti interessati.

Art. 26. Dalle deliberazioni dell' intendente avranno diritto di reclamare gli enti a carico dei quali il rimborso è stato stabilito.

Il reclamo sarà presentato entro venti giorni alla giunta provinciale amministrativa.

Dalla decisione di questa è ammesso ricorso al consiglio di Stato in sede contenziosa.

Art. 27. Delle disposizioni contenute in atti fra i vivi e in atti di ultima volontà, quando queste sieno pubblicate, a favore di poveri di un determinato comune, dovranno i notari che ricevono o autenticano gli atti stessi, e i ricevitori del registro ai quali sono per gli effetti della tassa sottoposti, dar comunicazione in carta libera al sindaco del comune medesimo.

Art. 28. I funzionari di pubblica sicurezza, gli amministratori dei ricoveri di mendicità o di altri istituti equivalenti, i sindaci, i presidenti delle congregazioni di carità, gli amministratori delle opere pie e confraternite, i notari e ricevitori del registro che contravvengano alle disposizioni del presente decreto, saranno punibili in proprio coll' ammenda da lire 20 a lire 300.

Art. 29. Il presente decreto sarà presentato nella prossima sessione legislativa al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo ecc.—Monza, addì 19 novembre 1889.

UMBERTO
F. CRISPI

6536) Regio Decreto del 24 novembre 1889 che stabilisce la somma da pagarsi per l'anno 1890 dai volontari di un anno nel contrarre l'arruolamento in L. 1600 per l'arma di cavalleria e L. 1200 per le altre armi.

6537) Regio Decreto del 1° dicembre 1889 che autorizza il comune di Chieti ad esigere un dazio di consumo sulla carta, cartoni e terraglie.

6538) Regio Decreto del 17 novembre 1889 che dà piena ed intera esecuzione agli accordi conchiusi fra l'amministrazione delle poste d' Italia e quelle della Spagna, Svizzera e degli Stati-Uniti d'Ameriea per aumentare i limiti del peso e delle dimensioni dei pacchi campioni merci ammessi al cambio postale fra i suddetti paesi.

6539) Regio Decreto del 17 settembre 1889, che autorizza la vendita di beni dello Stato pel complessivo valore di stima di lire 5,437,18, ed approva alcuni contratti di compra-vendita per trattativa privata.

6540) Regio Decreto del 7 novembre 1889, con cui è fatta facoltà agli italiani residenti all'estero di fare depositi nelle casse postali di risparmio, tanto per conto proprio, quanto per conto di altri.

6241) Regio Decreto del 17 novembre 1889, che determina la rendita da iscriversi nel gran libro del debito pubblico a favore di enti morali ecclesiastici, per effetto delle conversioni dei loro beni immobili.

6542) Regio Decreto dell'8 dicembre 1889, portante la conversione in rendita consolidata 5 0[0 di n. 2911 titoli di debiti redimibili dello Stato.

6543) Regio Decreto del 17 novembre 1889, che approva un nuovo elenco delle strade provinciali di Pisa.

6544) Regio Decreto del 5 dicembre 1889, che costituisce il comune di Alliste in sezione autonoma del 3° collegio elettorale di Lecce.

6545) Regio Decreto del 5 dicembre 1889, che costituisce il comune di Carentino in sezione autonoma del collegio elettorale di Alessandria.

6546) Regio Decreto del 15 dicembre 1889, che convoca pel giorno 12 gennaio 1890 il collegio elettoale di Caltanissetta per la elezione di un deputato.

6547) Regio Decreto del 9 settembre 1889, che determina il contributo da corrispondersi allo Stato dal comune di Alba pel mantenimento del regio liceo.

6548) Regio Decreto del 23 novembre 1889, che approva il regolamento ed i programmi d' insegnamento per la scuola pratica di agricoltura di Pesaro.

6549) Regio Decreto del 1° dicembre 1889, che approva il regolamento ed i programmi d' insegnamento per le scuole di viticoltura e di enologia di Avellino e Conegliano.

6550) Regio Decreto del 1° dicembre 1889, che vieta l'importazione ed il transito dei vegetali dai territori comunali di Briga e Tenda negli altri della provincia di Cuneo.

6551) Regio Decreto del 17 ottobre 1889, che approva il ruolo organico degli insegnanti del conservatorio di musica di Parma.

6552) Regio Decreto del 1° dicembre 1889, portante la fusione in un solo economato pel Ministero delle poste e dei telegrafi dei due distinti economati già esistenti nelle due rispettive direzioni generali.

6553) Regio Decreto dell'8 dicembre 1889, che costituisce il comune di Foresto di Susa in sezione autonoma del 3° collegio elettorale di Torino.

6554) Regio Decreto del 19 dicembre 1889, che convoca pel giorno 12 gennaio 1890 il 1° collegio elettorale di Bergamo per la elezione di un deputato.

6555) Regio Decreto dell'8 dicembre 1889, che autorizza il comune di Ancona ad applicare le disposizioni contenute negli articoli 16 e 17 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 (serie 3ª).

6556) Regio Decreto del 15 dicembre 1889, che dà piena e completa esecuzione alla dichiarazione aggiuntiva alla convenzione internazionale antifillosserica di Berna.

6557) Regio Decreto del 22 dicembre 1889, che convoca pel giorno 19 gennaio 1890 il 3° collegio elettorale di Potenza per la elezione di un deputato.

6558) Legge del 25 dicembre 1889, che convalida il regio decreto 29 febbraio 1888, n. 5221 (serie 3ª), riguardante modificazioni di dazi della tariffa generale per le merci di provenienza francese.

6559) Regio Decreto del 5 dicembre 1889, che determina il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti ai depositi di fulmicotone in Valle di Lagaccio a Genova.

6560) Regio Decreto dell'8 dicembre 1889, che determina il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti al magazzino da polveri nel bastione *Cornaro* in Padova.

6561) Regio Decreto dell'8 dicembre 1889, che autorizza il comune di Casalbordino (Chieti) ad applicare le disposizioni contenute negli articoli 12, 13 e 15 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 (serie 3ª).

6562) Regio Decreto portante alcune varianti a quello del 18 luglio 1885, n. 3596 (serie 3ª), col quale venne istituito il consiglio superiore della marina mercantile.

8 dicembre 1889

UMBERTO I. RE D'ITALIA ec.

Visto il regio decreto 18 luglio 1885, n. 3596, (serie 3ª), con cui fu istituito, presso il Ministero della marina, un consiglio superiore della marina mercantile, e nel quale, all'articolo 2, comma n. 9, è accennato che lo stesso consiglio dà il suo parere “ sui servizi marittimi postali e commerciali sovvenzionati dallo Stato „; Visto il regio decreto 10 marzo 1889, n. 5973 (serie 3ª), con cui fu instituito il Ministero delle poste e dei telegrafi; Visto l'articolo 8 del suddetto regio decreto 18 luglio 1885, n. 3596 (serie 3ª), per ciò che si riferisce alle votazioni del detto consiglio per prendere le sue deliberazioni; Udito il consiglio dei ministri; Sulla proposta del Nostro ministro della marina; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Ai membri che fanno parte di diritto del consiglio superiore della marina mercantile sono aggiunti due funzio-

nari superiori, uno del ministero dei lavori pubblici (servizio delle opere idrauliche), l'altro del Ministero delle poste e dei telegrafi (servizio delle poste).

Art. 2. Al paragrafo dell'art. 8 del regio decreto 18 luglio 1885, n. 3596 (serie 3ª), così concepito: " Il consiglio superiore " della marina mercantile prende le sue deliberazioi a mag- " gioranza di voti. Per la validità delle deliberazioni è neces- " saria la presenza di almeno 15 consiglieri ordinari ", è sostituito il seguente:

" Il consiglio superiore della marina mercantile prende le " sue deliberazioni a maggioranza di voti. Per la validità delle " deliberazioni è necessaria, nella prima seduta, la presenza " di metà almeno dei consiglieri ordinari, più uno. Nella se- " duta successiva la votazione è valida qualunque sia il nu- " mero dei membri ordinari presenti ".

Ordiniamo ecc, — Roma, addì 8 dicembre 1889.

UMBERTO
B. Brin.

6563) Regio Decreto dell'8 dicembre 1889, che determina il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti alle opere di difesa nella Conca di Bardonecchia.

6564) Regio Decreto del 24 dicembre 1889, col quale si stabilisce che le obbligazioni della 3ª serie per il risanamento della città di Napoli porteranno il fac-simile della firma di T. Pinelli Rizzuto invece di quella E. Cattaneo.

6565) Regio Decreto del 15 dicembre 1889, che istituisce un posto di notaro nel comune di Guagnano, distretto notarile di Legge.

6566) Regio Decreto dell'8 dicembre 1889, portante l' ordinamento organico per le scuole italiane all' estero.

6567) Regio Decreto dell'8 dicembre 1889, che approva il regolamento per le scuole italiane all' estero.

6568) Regio Decreto con cui è approvato il regolamento che stabilisce le norme per il collocamento in aspettativa, in riforma e a riposo dei militari e per la presentazione delle domande di liquidazione di pensione od assegni.

24 novembre 1889

UMBERTO I RE D' ITALIA ecc.

Visti gli articoli 9 e 26 della legge 25 maggio 1852, nu-

mero 1376; Visto l'articolo 6 della legge 3 luglio 1871, numero 330; Visti gli articoli 23 e 65 del testo unico delle leggi sulle pensioni militari, approvato con regio decreto 22 aprile 1888, n. 5378; Sulla proposta del ministro della guerra; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È approvato l'unito regolamento, firmato d'ordine Nostro dal ministro della guerra, che stabilisce le norme da seguirsi per il collocamento in aspettativa, in forma e a riposo dei militari e per la presentazione delle domande di liquidazione di pensione o d'assegno.

Art. 2. Sono abrogati i regi decreti 26 maggio 1887, n. 4555, 7 giugno 1888, n. 5478, e 6 agosto 1888, n. 5650.

Sono pure abrogati i regi decreti 24 aprile 1864, n. 1760, e 29 agosto 1888, n. 5693, in quanto riguardano i militari del regio esercito e le lore famiglie.

Ordiniamo ecc. — Roma, addì 24 novembre 1889.

UMBERTO
E. Bertole-Vialb

REGOLAMENTO

che stabilisce le norme per il collocamento dei militari in aspettativa, in riforma e a riposo e per la presentazione delle domande di liquidazione di pensione e d'assegno.

TITOLO I.

Presentazione delle domande e provvedimenti d'autoritá

Art. 1. Le domande di ufficiali per ottenere il collocamento in aspettativa, in posizione di servizio ausiliario, in riforma, a riposo devono essere presentate al comandante di corpo o capo di servizio.

Gli ufficiali generali, gli ufficiali superiori comandanti di corpo o capi di servizio, gli ufficiali in disponibilità e in aspettativa e quelli in congedo, presentano le loro domande all'autorità militare dalla quale direttamente dipendono.

Art. 2. Le domande saranno trasmesse al Ministero della guerra dal comandante di corpo o dall'autorità che ne fa le veci, per via gerarchica, unendovi copia dello stato di servizio e dell'atto di nascita dell'ufficiale.

Se però questi chiede il riposo quando già trovasi in posizione di servizio ausiliario o chiede l'aspettativa, non occorre quest'ultimo documento.

Alle domande d'aspettativa per motivi di famiglia il comandante di corpo unirà pure un rapporto nel quale sieno brevemente accennate le ragioni per le quali viene chiesta l'aspettativa.

Per le domande di riforma e per quelle di aspettativa e di riposo motivate da ferite, lesioni od infermità, verranno osservate le norme all' uopo stabilite dal presente regolamento.

Per le domande il collocamento in posizione di servizio ausiliario si osserverà il prescritto dal regio decreto 17 ottobre 1881, n. 440.

Art. 3. I militari di truppa che intendono di chiedere il collocamento a riposo o in riforma devono presentare domanda al rispettivo comandante di corpo, che la trasmette direttamente al Ministero in un coll' estratto matricolare e coll'atto di nascita del richiedente.

Art. 4. Le domande di riposo per anzianità di servizio dei militari di truppa saranno corredate del parere del consiglio d'amministrazione (modello 156 del catalogo), allo scopo soprattutto di accertare se il militare conti effettivamente gli anni di servizio richiesti dalla legge.

Qualora dal computo dei servizi risulti che il richiedente, per il combinato disposto degli articoli 27 e 29 del vigente testo unico delle leggi sulle pensioni militari, abbia convenienza a liquidare la pensione, come se non avesse avuto l'ultima promozione, il consiglio lo inviterà a fare una dichiarazione in tal senso sulla stessa domanda il collocamento a riposo.

Per le domande di riforma o di riposo a titolo di ferite, lesioni o infermità si procederà secondo le norme indicate dal presente regolamento.

Art. 5. Le domande di riposo per anzianità di servizio dei militari di truppa potranno aver corso in qualunque periodo della rafferma; per massima dovranno però giungere al Ministero abbastanza in tempo da potersi emanare il relativo provvedimento prima del termine della rafferma stessa.

Art. 6. I militari di truppa sotto le armi ritenuti inabili al servizio saranno sottoposti a rassegna di rimando, giusta le prescrizioni del regolamento sul reclutamento. Ma se consti al comandante di corpo che l'infermità del militare provenga da causa di servizio, o se il militare ciò alleghi, si dovranno, anche prima di proporlo a rassegna, iniziare gli atti per il di lui collocamento a riposo.

I militari di truppa in congedo illimitato che intendano far valere i loro diritti al riposo per ferite, lesioni od infermità incontrate per causa di servizio, presenteranno le loro domande in occasione delle rassegne semestrali di rimando

contemplate nel suddetto regolamento sul reclutamento, nel tempo e nei modi ivi indicati.

Art. 7. Quando il governo intenda collocare in aspettativa, in riforma od a riposo un militare, a titolo di lesione od infermità qualunque, esso promuoverà d'ufficio gli atti prescritti dal presente regolamento.

Art. 8. Le proposte di collocamento a riposo di militari di truppa per altre cause che non sieno infermità, dovranno essere accompagnate da una dichiarazione del consiglio d'amministrazione da cui risultino bene specificati i motivi della proposta. In questo caso non è più richiesto il parere di che all'art. 4.

TITOLO II.

Accertamento delle ferite, lesioni ed infermità

Art. 9. Quando consti ad un comandante di corpo che militari da esso dipendenti abbiano riportato ferite o lesioni per certa o presunta ragione di servizio od abbiano contratta infermità nell'esporsi per obbligo di servizio a straordinarie cause morbifiche (non escluse le endemiche, contagiose ed epidemico infettive), e dette ferite, lesioni od infermità siano tali che possano divenire col tempo causa anche remota d'inabilità, egli dovrà tosto procurarsi, in relazione alle prescrizioni del regolamento di disciplina che contemplano simili casi, tutti quei documenti che valgono a provare nel modo più diretto ed efficace la causa e la natura, il tempo, il luogo e le altre circostanze in cui esse ebbero origine, e quindi li presenterà al consiglio d'amministrazione.

Art. 10. Il consiglio, fatte, ove occorra, nuove indagini e raccolti nuovi documenti, esprimerà ragionatamente in apposito processo verbale il suo giudizio sui due punti seguenti:

1° se sia abbastanza provata la realtà del fatto cui viene attribuita la ferita, la lesione o l'infermità;

2° se questo fatto riunisca in sè tali condizioni da potersi considerare come avvenuto per vera o propria causa di servizio.

Art. 11. La lesione o infermità che avvenga riconosciuta proveniente da causa di servizio sarà annotata sulla matricola del militare, secondo le vigenti norme. Se la deliberazione del consiglio è negativa l'interessato può presentare reclamo per via gerarchica al ministero della guerra, il quale pronunzierà in proposito le sue motivate decisioni.

Il processo verbale sarà, presso i corpi, trascritto sul registro degli atti d'amministrazione e l'originale del medesimo

e i documenti giustificativi saranno accuratamente conservati nell'archivio del corpo o del comando per ogni futura occorrenza.

Art. 12. A costituire la causa di servizio si richiede che la ferita, la lesione, o l'infermità, non solo sia stata riportata mentre il militare attendeva ad un servizio comandato, ma ripeta dal servizio stesso la sua causa diretta ed immediata.

Sarà considerato in servizio comandato il militare che avrà operato dietro ordine espresso, od anche spontaneamente in forza dei doveri che giusta le leggi e i regolamenti spettano al suo ufficio.

Sarà considerato come causa diretta e immediata di servizio qualunque fatto necessario richiesto dal medesimo ed avente in sè virtualmente il pericolo della lesione od infermità riportata.

Art. 13. Per determinare la causa di servizio nei casi di malattie epidemico-infettive, contagiose o endemiche, non basterà che il militare siasi trovato di ordinaria residenza nel luogo in cui alcuna di dette malattie regni o siasi sviluppata, ma si richiederà che esso, o per ordine superiore, o nel disimpegno delle funzioni a lui attribuite dalle leggi o dai regolamenti militari, ovvero coll'essere comandato da luogo immune a luogo infetto, sia stato esposto a maggiore probabilità e rischio di esserne colpito.

Art. 14. Nei casi d'infermità non cagionate da violenza esterna (malattie speciali al clima d'Africa, malattie endemiche epidemiche ed infettive, oftalmie, ecc.) ed anche nei casi di ernie comunque si voglia prodotte, i consigli d'amministrazione, prima di pronunciare il loro giudizio sulla causa delle infermità stesse, dovranno chiedere il parere del direttore di sanitá del corpo d'armata.

Se poi le conclusioni del consiglio riuscissero contrarie all'avviso del predetto direttore di sanità, il comandante di corpo ne riferirà direttamente al Ministero, il quale, sentito l'ispettorato di sanità militare, deciderà se l'infermità sia o non sia da ammettersi come dipendente da causa di servizio.

Art. 15. Adempiranno alle funzioni commesse dal presente titolo ai comandanti di corpo e ai consigli di amministrazione:

a) per gli ufficiali generali in qualunque posizione, il rispettivo comandante di corpo d'armata, od occorrendo un altro ufficiale generale da designarsi dal Ministero, od anche lo stesso Ministero;

b) per gli ufficiali superiori comandanti o già comandanti di corpo in qualunque posizione, il rispettivo comandante di divisione;

c) per gli ufficiali addetti ad ispettorati, comandi, direzioni od uffici non aventi consigli d'amministrazione a sè, un corpo possibilmente della stessa arma, da designarsi dal comandante di divisione;

d) per i militari delle truppe in Africa, il comandante e il consiglio del deposito centrale delle truppe stesse. Per questi militari gli atti spettanti al direttore di sanità saranno compiuti da quello del X corpo d'armata;

e) per i militari richiamati dal congedo: se ufficiali, il distretto o corpo presso il quale prestano servizio; se nomini di truppa, il distretto o corpo presso il quale sono in sussistenza.

TITOLO III.

Procedura per le domande motivate da ferite, lesioni ed infermità provenienti da cause di servizio

Art. 16. Qualora la domanda del militare miri ad ottenere l'aspettativa o il riposo per ferite od infermità provenienti da cause di servizio, il comandante di corpo vi unirà copia dello stato di servizio, il processo verbale di cui all' art. 10 coi documenti giustificativi ed un suo rapporto da cui risulti il tempo che il militare passò in cura al proprio domicilio, ai bagni, all' ospedale ed in licenza per convalescenza e così corredata la trasmetterà al direttore dell' ospedale militare principale o succursale.

Art. 17. Se per un motivo qualunque non fossero stati compiuti prima della presentazione della domanda gli atti relativi all' accertamento delle ferite, lesioni od infermità prescritti dal titolo II del presente regolamento, vi provvederà colle norme ivi indicate e prima di chiedere la visita del direttore dell'ospedale, il comandante di corpo o l'autorità militare incaricata degli atti consecutivi pel collocamento in aspettativa o a riposo.

Art. 18. Per le visite sanitarie i militari devono presentarsi personalmente alla direzione dell'ospedale, salvo che per la natura o gravità dell'infermità non sieno in grado di recarvisi senza inconvenienti.

Gli ufficiali generali e gli ufficiali superiori comandanti di corpo possono essere esitati al loro domicilio.

Gli ufficiali medici dovranno sempre assicurarsi che il militare da sottoporre a visita sia quello indicato nei documenti.

Art. 19. La visita sarà eseguita dal direttore dell' ospedale militare assistito da due ufficiali medici. Potrà però essere eseguita coll' assistenza d' un solo ufficiale medico od anche dal solo direttore quando non siano presenti sul luogo altri

ufficiali medici o non possano questi venire distolti dagli altri loro servizi, nel qual caso però dovrà farsi risultare nel certificato di tali eccezionali circostanze.

Di detta visita verrà rilasciato un certificato firmato da tutti gli ufficiali medici che vi presero parte, nel quale siano accuratamente descritte le ferite, lesioni od infermità attribuite al servizio e sia dichiarato se esse possano in modo bene accertato, od almeno scientificamente ammissibile ritenersi prodotte dal fatto addotto come causa di servizio.

Art. 20. Quando trattisi di domande di aspettativa, gli ufficiali medici dichiareranno inoltre nello stesso certificato:

1° Se la lesione o infermità renda indispensabile la temporanea esonerazione dal servizio dell'ufficiale;

2° Se la medesima sia suscettibile di miglioramento in modo dal lasciare speranza che l'ufficiale possa più tardi riassumere il servizio.

Art. 21. Se trattisi di domande di riposo, dichiareranno invece se le lesioni, ferite od infermità rendano il militare inabile in modo permanente al servizio, e, in caso affermativo, in quale delle tre categorie designate dagli articoli seguenti siano le medesime da comprendersi.

Art. 22. Sono da assegnarsi alla prima categoria:

a) la perdita intiera ed incurabile della vista;

b) l'amputazione di due membri;

c) la perdita assoluta ed incurabile dell' uso di due membri.

La coesistenza di due malattie od imperfezioni, ciascuna equivalente alla perdita assoluta di una mano o di un piede, sarà considerata come equivalente alla perdita di due membri.

Art. 23. Sono da comprendersi nella seconda categoria:

a) l'amputazione di un membro;

b) la perdita assoluta od incurabile dell'uso di un membro, e le infermità equivalenti, ossiano:

1° l'immobilità del capo e permanenti deviazioni sue o della colonna vertebrale, tali da apportare grave deformità o grave ostacolo agli atti essenziali della vita;

2° le lesioni del cranio, accompagnate da gravi e permanenti dissesti funzionari encefalici;

3° la sordità compiuta o bilaterale;

4° le alterazioni delle facoltà mentali, gravi e permanenti nelle diverse loro forme;

5° la paralisi delle palpebre dei due occhi, dei muscoli del collo, dei lombi;

6° il tremito permanente al grado da rendere malferma la deambulazione o da impedire l' uso di un arto principale;

7° l'epilessia, le vertigini gravi pel grado e per la frequenza;

8° le gravi alterazioni organiche d'ambo gli occhi con diminuzione della vista così da impedire il dirigersi nelle vie da solo;

9° le lesioni organiche e funzionali della lingua, di tale gravità da doversi considerare perduta la facoltà della loquela, difficile la deglutizione;

10° la disfagia grave e permanente;

11° le gravi lesioni organiche della laringe, della trachea, dei polmoni, le fistole delle vie aeree, che arrechino grave dissesto alle funzioni respiratorie;

12° le gravi alterazioni organiche del cuore o del pericardio;

13° le fistole epatiche, spleniche gastriche ed intestinali

14° il vomito ed il rigurgito, abituali e con manifesta lesione della nutrizione;

15° le cachessie inoltrate e il marasmo grave;

16° l'ano preter-naturale, la fistola retto-vescicale, la incontinenza delle fecce, la enuresi continua, l'iscuria, l'ematuria e la piuria gravi, croniche, permanenti;

17° la perdita totale o quasi totale delle pene, l' evirazione;

18° la mancanza o la perdita assoluta dell'uso dclle prime tre dita di una mano, di quattro dita di una mano, di cinque dita tra le due mani .delle due dita pollice ed indice di una mano ed insieme del pollice dell'altra mano;

19° l'artritide cronica riuscita ad organiche gravi viziature d'una principale articolazione, con grave lesione della funzionalità;

20° la carie e la necrosi estese, quando hanno sede in ossa cospicue;

21° gli aneurismi di cospicui tronchi arteriosi, le dilatazioni vasali estese, pericolose o manifesta causa d'impedimento della funzione di un membro principale;

22° tutte le altre infermità e lesioni organiche e funzionali, gravi, permanenti e tali da arrecare conseguenze identiche a quelle delle malattie ed imperfezioni sovra indicate.

La esistenza di più infermità o lesioni di natura diversa ma di gravità minore di quelle considerate come equivalenti alla perdita di una mano o di un piede, saranno tuttavia ritenute come equivalenti ad essa perdita, quando dalle medesime risulti uno stato di organico debilitamento, o di funzionale alterazione, equivalente a quello che consegue ad una infermità o lesione di seconda categoria.

Art. 24. Debbono ascriversi alla terza categoria le ferite

lesioni od infermità non comprese nelle categorie antecedenti, ma che pur rendono il militare inabile a proseguire o riassumere più tardi il servizio nel corpo cui appartiene o in altro qualsiasi del regio esercito, esclusi gl'invalidi.

Art. 25. Se il militare da sottoporre a visita si trovasse ricoverato in un manicomio, il direttore dell'ospedale militare si procurerà dal direttore dello stabilimento un certificato contenente tutte le necessarie indicazioni, ed in base ad esse gli ufficiali medici pronunzieranno il loro parere.

Il direttore dell'ospedale potrà pure, quando la creda opportuno, chiedere alle competenti autorità il permesso di accedere a visita diretta dell'infermo.

Art. 26. Riavute le carte, il comandante di corpo dà comunicazione all'interessato dell'esito della visita subìta e, se questi nulla abbia ad osservare, le trasmette al direttore di sanità del corpo d'armata, il quale in apposito certificato esprime il suo avviso sulle dichiarazioni fatte dagli ufficiali medici che procedettero alla visita, chiedendo ove sia mestieri, maggiori schiarimenti e visitando anche personalmente il militare.

Ciò fatto, spedirà gli atti al comando della divisione in cui ha sede il corpo, dal quale comando saranno trasmessi al Ministero per via gerarchica quelli che riguardano ufficiali e direttamente quelli che riguardano militari di truppa.

Art. 27. Contro il giudizio del direttore dell' ospedale militare, di che agli articoli 19 e seguenti, l' interessato può appellarsi a quello del direttore di sanità del corpo d' armata, che, a invito del comandante di corpe, lo visiterà personalmente, rilasciando un certificato da compilarsi colle norme stabilite pel certificato del direttore dell'ospedale e da rimettersi allo stesso comandante di corpo, che unitamente agli atti lo trasmatterà al comandante di divisione.

Art. 28. Il Ministero, ricevuta la domanda e le carte per la via indicata all'art. 26, ne esamina il contenuto e, qualora non trovi argomento ad osservazioni, invita l' ispettorato di sanità militare ad esaminare dal canto suo i giudizi di competenza medica e a pronunciare quindi il suo parere.

Se avvenga che, contrariamente al parere espresso dal consiglio di amministrazione del corpo, le ferite, lesioni od infermità non sieno nel corso delle domande d' aspettativa o di riposo, o in qualunque altra occasione, riconosciute e ammesse dal Ministero come provenienti da cause di servizio, verranno annullate sulla matricola del militare le annotazioni che già vi fossero state inserite.

Art. 29. In caso di aggravamento delle lesioni od infermità per le quali un militare fu collocato a riposo, potrà il medesimo far valere i suoi maggiori diritti mediante apposita do-

manda accompagnata dal decreto di pensione e da un certificato medico entro il termine di cinque anni dal dì del suo collocamento a riposo.

TITOLO IV.

Procedura per le domande motivate da lesioni od infermità non provenienti da cause di servizio.

Art. 30. Quando le domande dei militari tendano ad ottenere l'aspettativa, la riforma od il riposo per lesioni od infermità non dipendenti da causa di servizio, il comandante di corpo, unitavi copia dello stato di servizio, le comunicherà al direttore dell'ospedale con invito a procedere a visita del richiedente nel modo indicato al titolo III del presente regolamento.

Art. 31. Gli ufficiali medici nel loro certificato, dopo la descrizione dell'infermità, se trattisi di domanda d'aspettativa, risponderanno ai quesiti enunciati all'art. 20; se trattisi di domanda di riposo, dichiareranno puramente se il militare per detta infermità sia divenuto inabile in modo permanente al servizio.

Art. 32. Eesguita la visita del direttore dell'ospedale, il comandante di corpo trasmetterà senz'altro gli atti al Ministero per via gerarchica o diretta, secondo che riguardino ufficiali o militari di truppa; e il Ministero li sottoporrà all'esame dell'ispettorato di sanità militare per il suo parere sull'inabilità del militare al servizio.

Art. 33. Anche nei casi d'infermità non provenienti da causa di servizio è ammessa la visita d'appello di che all'art. 27.

TITOLO V.

Riforma d'ufficiali per difetto di idoneità intellettuale.

Art. 34. L'ufficiale dell'esercito permanente in effettivo servizio, in disponibilità od in aspettativa, il quale a causa di non idoneità intellettuale risulti mancante delle qualità necessarie per esercitare l'ufficio inerente al suo grado, e non raggiunga i 25 anni di servizio richiesti per il collocamento a riposo, viene collocato in riforma, a senso della legge dello stato degli ufficiali.

Art. 35. Quando accada che un ufficiale sia dal comandante di corpo, o capo di servizio, ovvero da un'autorità a questo superiore, reputato non più idoneo a servire nel proprio gra-

do per i motivi accennati al precedente articolo, il Ministero dovrà essere informato per via gerarchica, mediante particolareggiato rapporto.

Art. 36. Il ministero, se trova motivo a procedere, ordina al comandante del corpo d'armata, nel cui territorio risiede l'ufficiale, di convocare una commissione, composta di due ufficiali generali o di un comandante di divisione come presidente, dei quali nessuno abbia avuto occasione di pronunziarsi sul rapporto di che all'articolo precedente.

Questa commissione, mediante le informazioni e le prove che stimerà opportune, farà riconoscere personalmente da uno dei suoi membri la maggiore o minore idonietà al servizio dell'ufficiale, e quindi delibererà, a maggioranza di voti se il medesimo sia o no da collocarsi in riforma.

Prima però di procedere all'esame dell'ufficiale, la commissione lo informerà dei motivi per i quali viene proposto a riforma, ed esso potrà presentare per iscritto le sue osservazioni che saranno inserte negli atti della commissione stessa.

Art. 37. L'atto deliberativo della commissione sarà poi, insieme colle altre carte, trasmesso al Ministero dal comandante il corpo d'armata, il quale esprimerà il suo avviso sul provvedimento proposto dalla commissione.

TITOLO VI.

Domande dei militari per ottenere la liquidazione della pensione.

Art. 38. L'ufficiale, dopo aver ricevuto partecipazione del provvedimento col quale viene collocato a riposo, in riforma, in posizione di servizio ausiliario, ovvero rivocato o rimosso con diritto ad assegnamento vitalizio o temporaneo, farà prevenire al Ministero della guerra, per mezzo del comandante del corpo cui apparteneva o del distretto militare nel quale avrà stabilito la sua residenza, e senza che occorra seguire la via gerarchica, l'istanza per la liquidazione della pensione o dell'assegno diretta alla corte dei conti.

Art 39. L'istanza deve indicare il nome, il cognome e la qualità del richiedente, dev'essere da lui sottoscritta, contenere l'oggetto della domanda e l'indicazione del luogo dove intende riscuotere la pensione o l'assegno ed ove possano notificarsi gli atti che occorressero nel procedimento di liquidazione.

Coloro che eleggono domicilio nelle grandi città devono segnare sull'istanza il preciso indirizzo dell'abitazione.

In essa sarà pur fatta l'enumerazione dei documenti che la corredano.

Art. 40. L'ufficiate dovrà unire all'istanza l'atto di nascita (se già non lo ebbe a presentare colla domanda di collocamento a riposo, in riforma o in posizione ausiliaria) e tutti i titoli di nomine, promozioni, collocamenti in aspettativa e richiami in effettivo servizio, gli estratti delle determinazioni ministeriali relativi alle concessioni di sessenni ottenuti posteriormente al 1° gennaio 1885, insomma tutti quei titoli che determinano una nuova posizione dell'ufficiale, sia per riguardo agli stipendi, sia per riguardo alla valutabilità dei servizi, omettendo per conseguenza quelli che si riferiscono ad impieghi, a cariche speciali e simili.

Gli ufficiali però che passano dalla posizione ausiliaria a quella di riposo presenteranno per regola generale la sola istanza e il decreto di pensione provvisoria, senz'altri documenti.

La copia del decreto che fece cessare il militare dal servizio, sarà unita all'istanza a cura del Ministero.

Art. 41. Quanto alla truppa, il comandante di corpo, avuta partecipazione, per mezzo di lettera ministeriale, del collocamento a riposo o in riforma di un militare, trasmetterà al Ministero l'istanza del medesimo per la liquidazione della pensione, compilata nel modo indicato all' articolo 39, ed una dichiarazione (modello n. 157 del catalogo) dalla quale risultino la data precisa della di lui cessazione dal servizio e l'ultimo assegno di cui fu provveduto.

Art. 42. I militari ammesssi a far liquidare la pensione vitalizia, i quali, a tenore del regio decreto 2 settembre 1863, n. 1455, desiderino ricevere acconti mensili nel periodo di tempo occorrente alla liquidazione, potranno farne apposita domanda nella quale sia ripetuta l'indicazione del domicilio.

Le domande d'acconto degli ufficiali verranno trasmesse al Ministero insieme colla domanda di liquidazione di pensione, quelle degli uomini di truppa colla dichiarazione di cessazione dal servizio e degli assegni.

Potrà anche tener luogo alla domanda una semplice comunicazione dell'autorità militare incaricata della trasmissione dei documenti.

TITOLO VII.

Domande di pensione delle famiglie dei militari.

Art. 43. Le vedove e le famiglie dei militari del regio esercito, morti in servizio o quando già erano pensionati, presenteranno alla corte dei conti, o direttamente o per mezzo della

prefettura o sottoprefettura del luogo ove dimorano, l'istanza per la liquidazione della pensione o dell'assegno che loro possa spettare per legge.

Il Ministero della guerra, a richiesta della corte dei conti curerà l'esecuzione di quegli atti relativi all'accertamento del diritto a pensione delle suddette vedove e famiglie, che sono dai regolamenti commessi alle autorità da esso dipendendenti, e così pure fornirà i documenti necessari alla liquidazione delle pensioni che sieno in possesso dell'amministrazione militare.

Art. 44. Le vedove dei militari morti in effettivo servizio, in disponibilità, in aspettativa, le quali per qualsivoglia titolo abbiano diritto a pensione o ad assegno, dovranno unire alla domanda i seguenti documenti:

1° il proprio atto di nascita;

2° atto di nascita del marito;

3° atto di matrimonio;

4° copia autentica del permesso di matrimonio o della dichiarazione dell'indulto accordato al marito, salvo che il matrimonio sia stato contratto in tempo in cui lo sposo non fosse tenuto a chiedere l'autorizzazione, ovvero sia applicabile alla vedova il diposto delle leggi 18 dicembre 1881, n. 527 e 2 luglio 1885, n. 3211;

5° atto di morte del militare;

6° atto di notorietà da farsi alla presenza del sindaco, con intervento di tre testimoni dal quale risulti che non fu pronunciata contro la vedova sentenza di separazione di corpo, o che, sebbene pronunciata, non fu resa definitiva;

7° stato della famiglia lasciata dal defunto, compresi i figli di precedente matrimonio, il quale indichi se la madre conviva o no coi figli e rechi inoltre la data della nascita di ogni singola persona e, per ciascuna figlia, se sia nubile o maritata;

8° stato di servizio del militare, che può chiedersi al comandante del corpo, il quale è autorizzato a rilasciarne copia;

9° titoli relativi alla carriera accennati all'art. 40, se trattisi di vedova di un ufficiale; dichiarazione degli assegni da rilasciarsi dal corpo, se trattisi di vedova d'un militare di truppa.

Art. 45. Gli orfani di militare morto in servizio, ai documenti accennati ai n. 2, 3, 4, 5, 7, 8 e 9 dell'articolo precedente, aggiungeranno l'atto di morte della madre e gli atti di loro nascita.

Art. 46. Le vedove di militari già pensionati dovranno unire alla domanda di riversibilità di pensione i documenti ac-

cennati ai n. 1, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'art. 44, e la copia del decreto o titolo di concessione della pensione goduta dal marito.

Qualora la vedova non sia in grado di presentare questo ultimo documento, potrà procurarsi un certificato equivalente o dall' intendenza di finanza o dall' ufficio incaricato del pagamento della pensione al marito.

Art. 47. Gli orfani di militare pensionato e di madre premorta al marito uniranno alle loro domande di riversibilità di pensione i documenti indicati ai n. 3, 4, 5 e 7 dell'art. 44, nonchè l'atto di morte della madre, gli atti di loro nascita ed il titolo di concessione della pensione del padre.

Art. 48. Gli orfani di militare e di madre già provveduta di pensione, presenteranno gli atti di loro nascita, quello di morte della madre, la situazione di famiglia, ed il titolo di concessione di pensione della madre.

Art. 49. Quando sia stata definitivamente pronunciata separazione di corpo contro la madre o sia avvenuto il passaggio di lei ad altre nozze, gli orfani del militare, in aggiunta ai documenti enumerati, secondo i vari casi, negli articoli precedenti, presenteranno copia autentica della sentenza di separazione o dell' atto del nuovo matrimonio.

Art. 50. Il genitore di un militare, che a termini dell' articolo 53 del testo unico delle leggi sulle pensioni militari aspiri a pensione, dovrà unire alla domanda:

1° l'atto di nascita del militare morto;

2° l'atto di nascita di esso richiedente;

3° la situazione di famiglia al giorno della morte del militare, che comprenda anche i figli non conviventi col padre o colla madre e colla data della nascita di ciascun membro, e, per ciascuna figlia, se sia nubile o maritata:

4° la dichiarazione di cecità o l' atto di morte dell'altro coniuge quando ne sia il caso;

5° l'atto di morte del militare;

6° un certificato comprovante che il militare stesso non lasciò vedova o figli e, se la richiedente è la madre, che essa si trova tuttora in istato vedovile;

7° gli atti di nascita dei figli maschi superstiti;

8° l'atto di matrimonio del genitore richiedente;

9° stato di servizio del militare da rilasciarsi dal corpo;

10° i titoli relativi alla carriera accennati all' art. 40, se il militare defunto aveva grado d' ufficiale; la dichiarazione degli assegni di che all' art. 41, se apparteneva alla truppa.

Art. 51. I fratelli e le sorelle nubili minorenni, orfani di entrambi i genitori che in base all' art. 53 del testo unico suddetto possono fare domanda di pensione, ai documenti accen-

nati ai numeri 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9 e 10 del precedente articolo dovranno aggiungere gli atti di morte dei genitori.

Art. 52. Quando le domande delle vedove, degli orfani o congiunti siano motivate dalla morte d'un militare attribuita a causa di servizio, il Ministero della guerra farà procedere all'accertamento dei fatti per i quali s'invoca pensione privilegiata.

Il comandante di corpo, cui sia dal Ministero commesso di raccogliere le prove della morte di un militare avvenuta in servizio comandato, ovvero in conseguenza di ferite, lesioni, od infermità dipendenti da cause di servizio, seguirà nell'adempimento del suo mandato le norme tracciate dai seguenti articoli.

Art. 53. La morte avvenuta in battaglia dovrà essere provata nei modi prescritti per accertare tali avvenimenti in ordine allo stato civile.

Art. 54. La morte avvenuta in servizio comandato o per effetto di ferite, lesioni od infermità contratte per causa di servizio sarà provata:

a) coi rapporti ufficiali, processi verbali o dichiarazioni che fossero state compilate per debito d'ufficio, ovvero con atti d'inchiesta, da cui risultino la data, il luogo e le circostanze dei fatti;

b) con certificati d'ufficiali di sanità militari o civili, ovvero con attestazioni di autorità o con atti d'inchiesta, comprovanti come il fatto allegato sia stato causa diretta della morte del militare o dell'infermità cui dovette soccombere.

Art. 55. La morte avvenuta per effetto di malattie epidemico-infettive, contagiose o endemiche sarà provata:

a) con un certificato dell'autorità militare o civile del luogo dove avvenne la morte, del quale consti che in quel tempo dominava ivi la malattia cui viene attribuita la morte;

b) con un certificato dell'autorità militare, da cui consti che il militare dovette per causa di servizio assoggettarsi in modo eccezionale all'influenza di tale malattia;

c) con un certificato del direttore dell'ospedale dove il militare fu ricoverato, ovvero dell'ufficiale di sanità militare e civile che ne ebbe la cura, da cui consti che fu vittima della suddetta malattia.

Ove non fosse possibile procurarsi il certificato dell'ufficiale di sanità, vi si supplirà con un'inchiesta diretta dall'autorità militare o civile del luogo.

Art. 56. Il Ministero, sentito l'ispettorato di sanità militare, rimetterà gli atti alla corte dei conti per le sue decisioni.

Se però la morte del militare, avvenuta sul campo di battaglia o in altre simili circostanze di servizio, sia provata in

modo da rendere superfluo ogni ulteriore giudizio di periti sanitari, il Ministero potrà astenersi dal chiedere all'ispettorato il suo parere.

Art. 57. La divisione della pensione tra la vedova e i figliuoli, a senso dell'art. 62 del testo unico delle leggi sulle pensioni militari, è fatta secondo le norme stabilite dal regio decreto 28 agosto 1864, n. 1901, esteso alle famiglie dei militari coll'altro regio decreto 15 novembre 1865, n. 2595.

TITOLO VIII.

Disposizioni varie.

Art. 58. Ocoorrendo di dover richiamare un ufficiale dall'aspettativa in servizio effettivo, il Ministero della guerra, quando lo stimi opportuno, potrà farlo sottoporre a speciale ispezione per mezzo d'un ufficiale generale o superiore od a visita sanitaria per mezzo d'un ufficiale medico.

In tal caso l'ufficiale ispettore riferirà sul contegno e sulla condotta dell'ufficiale da richiamarsi e sulla di lui attitudine al servizio; l'ufficiale medico in apposito certificato esporrà le condizioni fisiche dell'ufficiale dichiarando se queste gli permettano di riprendere servizio.

Art. 59. Il Ministero, ricevute le domande, le proposte e gli atti relativi ai vari procedimenti compiutisi secondo i casi, a norma del presente regolamento, riconosciuta la validità dei titoli e chiesto, ove occorra, il parere dell'ispettorato di sanità militare, promuoverà a riguardo del militare il provvedimento invocato o proposto.

In difetto, rigetterà l'istanza con decisione motivata da comunicarsi all'interessato.

Art. 60. Il collocamento in aspettativa, il richiamo in servizio effettivo, il collocamento in posizione ausiliaria, in riforma e a riposo degli ufficiali del regio esercito hanno luogo per mezzo di reale decreto.

Il collocamento in riforma e a riposo dei militari di truppa ha luogo per decreto ministeriale.

Art. 61. Per gli effetti dell'art. 26 del testo unico della legge sulle pensioni militari approvato con regio decreto 22 aprile 1888, n. 5378, l'alloggio in natura, che riceve il militare di truppa, è computato per tutti indistintamente in ragione di lire 60 annue in aggiunta all'assegno.

Art. 62. Agli ufficiali decorati di medaglia al valor militare che sono collocati in posizione ausiliaria, a riposo, in riforma o cessano altrimenti dal servizio, ed agli uomini di truppa decorati della stessa medaglia quando cessano definitivamente

dal servizio o sono trasferiti nella milizia territoriale, viene continuato colle norme all'uopo stabilite dal regolamento di amministrazione e contabilità dei corpi il pagamento, a carico del bilancio del tesoro, del relativo soprassoldo nel luogo del loro domicilio, senza che occorre speciale domanda.

Art. 63. Le vedove e gli orfani di ufficiali decorati di medaglia al valor militare, morti in servizio effettivo, in disponibilità, in aspettativa e le vedove e gli orfani di militari di truppa decorati, morti mentre appartenevano all'esercito permanente od alla milizia mobile, devono far domanda di riversibilità del soprassoldo al Ministero della guerra.

Le vedove e gli orfani di ufficiali decorati di medaglia, morti in posizione ausiliaria o dopo che cessarono dal servizio e le vedove e gli orfani di uomini di truppa decorati, morti mentre appartenevano alla milizia territoriale o quando già avevano cessato definitivamente da ogni servizio, devono presentare la domanda di riversibilità del soprassoldo al Ministero del Tesoro.

Le vedove uniranno all'istanza i documenti indicati ai numeri 1, 3, 5 e 6 dell'art. 44 e il certificato di concessione della medaglia, ovvero il certificato d'iscrizione del soprassoldo sul debito vitalizio che fosse già stato rilasciato al marito: gli orfani, oltre a detto certificato, si uniranno i documenti indicati ai n. 3, 5 e 7 del citato art. 44, i rispettivi atti di nascita e l'atto di morte della madre.

Che se dette vedove ed orfani avessero pur diritto a pensione, basterà che nella domanda di riversibilità del soprassoldo indichino che i documenti furono già presentati alla corte dei conti per la liquidazione della pensione.

Art. 64. Ai decorati dell'ordine militare di Savoia, che sono collocati in posizione ausiliaria, a riposo, in riforma o cessano altrimenti dal servizio, continua ad essor pagata sul bilancio della guerra ed al loro nuovo domicilio eletto la relativa pensione, seguendosi a tale effetto le norme stabilite dal precitato regolamento d'amministrazione e contabilità dei corpi, senza uopo di domanda.

Queste pensioni non sono riversibili alle vedove ed agli orfani.

Art. 65. Le vedove e gli orfani di coloro che ottennero assegno vitalizio in base alla legge 4 dicembre 1879, n. 5168, cui spetti la riversibilità di una parte dell'assegno stesso, devono presentare le loro istanze al Ministero della guerra, dal quale vengono rimesse alla commissione permanente per l'esecuzione della suddetta legge.

Le vedove uniranno all'istanza i documenti indicati ai numeri 1, 3, 5 e 6 del precedente art. 44; gli orfani i documenti

indicati ai numeri 3, 5 e 7 del medesimo articolo, gli atti di loro nascita e l'atto di morte della madre.

Le deliberazioni della commissione saranno partecipate ai richiedenti a cura dello stesso Ministero.

Art. 66. A tenore dell' art. 20, n. 32 del testo unico delle leggi sulle tasse di bollo in data 13 settembre 1874, n. 2077, le domande di collocamento in aspettativa, a riposo e in riforma di militari e quelle di liquidazione di pensione, di riversibilità del soprassoldo di medaglia al valor militare, sieno di militari, sieno di vedove, orfani o congiunti devono essere scritte su carta da bollo da una lira.

Invece i documenti che si presentano per la liquidazione delle pensioni e la riversibilità del soprassoldo di medaglia possono essere in carta libera, a senso dell'art. 21, n. 26, della legge stessa, purchè in originale, ovvero in copia autentica debitamente legalizzata, con esenzione dalla relativa tassa di legalizzazione, in forza del n. 44 della tabella annessa al testo unico delle leggi sulle tasse per le concessioni governative e gli atti amministrativi, approvato con regio decreto 13 settembre 1874, n. 2086. Gli atti provenienti dall' estero, anche se non soggetti a bollo, sono però soggetti alla tassa di legalizzazione a tenore del n. 43 della suddetta tabella.

Art. 67. Nel procedimento di liquidazione di pensione si seguono le norme stabilite dal regio decreto 12 maggio 1864, n. 1777.

I richiami contro la liquidazione delle pensioni o contro le deliberazioni negative, devono presentarsi, giusta la legge 26 luglio 1868, n. 4516, direttamente alla corte dei conti nel termine di 90 giorni, a decorrere dal giorno in cui viene notificata la deliberazione o il decreto della corte stessa.

Il procedimento in caso di richiamo, è quello stabilito dal regio decreto 5 ottobre 1862, n. 884.

A termini della legge 26 maggio 1887, n. 4504 nei giudizi avanti la corte dei conti in materia di pensione, i ricorsi si avranno per abbandonati, se per il corso di 3 anni non sia presentata domanda di fissazione d' udienza o non siasi fatto alcun altro atto di procedura.

Visto d'ordine di S. M.
Il ministro della guerra
E. Bertolè-Viale

6569) Regio Decreto che modifica il regolamento per l'applicazione della legge 11 luglio 1889, n. 6214 (serie 3ª) per la revisione dei redditi sui fabbricati.

29 dicembre 1889

UMBERTO I. RE D'ITALIA ecc.

Viste le leggi 10 giugno 1888, n. 5458 (serie 3ª) e 11 luglio 1889, n. 6214 (serie 3ª): Visto il regolamento per l'applicazione della imposta sui fabbricati approvato col regio decreto del 24 agosto 1877, n. 4024; Visto il regio decreto 3 agosto 1888, numero 5613, (serie 3ª); Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze; Udito il consiglio di Stato; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Agli articoli 6, 12, 13, 16, 19, 21, 25, 31, 62 e 70 del regolamento per l'applicazione dell'imposta sui fabbricati sono sostituiti i seguenti:

„ Art. 6. Compilate le schede, ed entro il mese di gennaio 1890, l'agente delle imposte le invia al sindaco, il quale ne dà ricevuta mediante restituzione dello stampato analogo munito di sua firma e portante indicazione della data della ricezione.

„ Il sindaco, ricevute le schede, notificherà al pubblico con manifesto, da restare affisso all' albo pretorio per venti giorni sussecutivi, che le schede stesse sono depositate nell'ufficio comunale, e che i possessori di fabbricati sono invitati a ritirarle.

„ I possessori che non trovino la propria scheda fra quelle depositate nell'ufficio comunale debbono farne richiesta al sindaco, il quale ne avverte l'agente delle imposte.

„ L'agente provvede nel caso che siavi stata omissione o dimenticanza per parte sua, e in ogni caso trasmette al sindaco delle schede in bianco per porle a disposizione dei richiedenti.

„ La notificazione dovrà essere fatta entro cinque giorni dall'avvenuto deposito delle schede. „

„ Art. 12. I possessori inscrivono nella scheda i fabbricati non permanentemente esenti che l'agente avesse omessi, e i dati che mancassero, indicando le variazioni che credono di loro interesse, e aggiungono il reddito separatamente per ciascun fabbricato.

„ Se i fabbricati sono soltanto in parte affittati, i possessori distinguono nella scheda i piani e i vani affittati da quelli non affittati, e ne dichiarano separatamente il reddito. „

„ Art. 13. Se i fabbricati sono affittati, il reddito da di-

chiararsi è quello risultante dagli affitti in corso al momento della denuncia.

„ Per altro se la pigione è minore di quella che si attribuirebbe al fabbricato in confronto degli affitti in corso per altri fabbricati in simili condizioni, il reddito da dichiararsi è quello di cui il fabbricato sia suscettivo; della quale circostanza il dichiarante fa cenno nella colonna delle osservazioni.

„ La dichiarazione firmata dal locatore e dal conduttore, nel caso contemplato dall'art. 4 della legge 11 luglio 1889, n. 6214 (serie 3ª) dovrà contenere la descrizione dell' edifizio o della parte di esso locata, e indicare il relativo canone di affitto. „

„ Art. 16. Trattandosi di fabbricati pei quali nel gennaio 1890 non scada il periodo d' esenzione temporanea, il possessore ne farà menzione nella scheda, e indicherà quanto ai fabbricati nuovi il tempo da che furono resi abitabili o servibili all'uso cui sono destinati, e quanto agli altri, il titolo, la decorrenza e la durata dell'esenzione medesima. „

„ Art. 19. Le schede devono essere consegnate entro il mese di marzo 1890 all'agente, pei fabbricati posti nei comuni capoluoghi di agenzia, e al sindaco pei fabbricati posti negli altri comuni. „

„ Art. 21. L'agente ricevute le dichiarazioni dei possessori procede alle seguenti operazioni:

„ *a*) riscontra se sieno fondate le variazioni che avesse fatte il possessore sulla scheda tanto nella intestazione nominativa, quanto nella descrizione dei fabbricati, nonchè se abbia distinti i piani e i vani affittati da quelli non affittati e procede alle opportune rettificazioni, ove d'uopo, in concorso degli interessati;

„ *b*) verifica se i fabbricati che il possessore avesse qualificati come rurali o esenti per altro titolo, sieno effettivamente o interamente tali;

„ *c*) accerta se la qualificazione d'opifizio che il possessore avesse data al fabbricato sia bene applicata;

„ *d*) esamina i redditi dichiarati dai possessori, aggiungendo gli omessi, e rettificando gli inesatti così per gli stabili affittati come per i non affittati, compresi quelli indicati negli articoli 18 della legge 26 gennaio 1865, 9 della legge 11 agosto 1870 e 8 della legge 11 luglio 1889, e negli articoli 17 e 18 del presente regolamento;

„ *e*) determina per le nuove costruzioni e per le altre temporaneamente esenti, il tempo da cui dovranno essere assoggettate alla imposta;

„ *f*) fa, d'ufficio, la dichiarazione per quei possessori che non la fecero nel tempo prefisso;

„ g) ordina alfabeticamente e numera progressivamente per ciascun comune le dichiarazioni fatte dai possessori o di ufficio. „

„ Art. 26. Rivedute le dichiarazioni a termini dell'art. 21, l'agente delle imposte forma per ciascun comune una tabella nella quale si noteranno per ogni possessore i fabbricati e i redditi denunziati, confermati, rettificati, iscritti d'ufficio o concordati.

„ Questa tabella è dall' agente trasmessa al sindaco non più tardi del 1° settembre 1890, con nota missiva in doppio esemplare, uno dei quali deve essergli restituito firmato dal sindaco coll'indicazione della data in cui gli pervenne.

„ La tabella è pubblicata mediante deposito nell' ufficio comunale per il corso di trenta giorni e con manifesto del sindaco che indica il luogo, i giorni e le ore in cui gl'interessati possono esaminarla. „

„ Art. 31. Per l'applicazione della imposta sui fabbricati hanno competenza le commissioni instituite per l' imposta di ricchezza mobile con l'aggiunta nelle commissioni di prima istanza di due commissari effettivi e di uno supplente, e nelle commissioni provinciali di due ingegneri, nominati uno dal Governo e l'altro dal consiglio provinciale.

„ Nella sessione di primavera dell'anno 1890 le rappresentanze consorziali e i consigli dei comuni isolati procederanno alla nomina dei commissari aggiunti di cui al precedente paragrafo, a termini dell'art. 42 della legge 24 agosto 1877, numero 4021 (serie 2ª) testo unico, e degli articoli 6 e seguenti del relativo regolamento. „

„ Art. 62. Quando il reddito lordo di un fabbricato aumenti non meno del terzo, per cause con effetto continuativo, deve essere fatta dichiarazione entro l'anno in cui l'aumento si è verificato.

„ Quando invece il reddito diminuisca non meno del terzo per cause parimenti con effetto continuativo, il contribuente può farne dichiarazione nel termine fissato dal paragrafo precedente.

„ Nell' uno e nell' altro caso, come altresì in quello contemplato nell' art. 60, si procede nei modi ordinari all' accertamento del reddito aumentato o diminuito, per inscriverlo nel registro catastale, e per tenerne quindi conto nel ruolo dell'anno successivo a quello in cui ebbe luogo l'aumento o la diminuzione. „

Art. 70. Salvo il disposto dell'art. 12 della legge 11 luglio 1889, n. 6214 (serie 3ª), l' applicazione delle sopratasse per omessa ed inesatta dichiarazione si fa con le norme della legge 23 giugno 1873, n. 1444 (serie 2ª), e del decreto 31 agosto 1873, n. 1566 (serie 2ª).

„ Con le stesse norme si applica la sopratassa per mancata documentazione della scheda di cui all' articolo 5 della legge 11 luglio 1889.

„ L'applicazione delle pene pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge precitata del 23 giugno 1873, sarà fatta dalla autorità giudiziaria, e la riscossione sarà effettuata a cura dei ricevitori del registro nei modi stabiliti per le pene pecuniarie. „

Art. 2. All' art. 56 si fa seguire altro art. 56 *bis*, del tenore seguente;

„ Le denuncie di sfitto di un fabbricato o di inattività di un opificio, di cui all'art. 9 della legge 11 luglio 1889, potranno essere fatte mediante semplici schede, in ordine alle quali tanto l'agente quanto il sindaco dovranno osservare il disposto dell'art. 20.

„ Nella scheda o nella denuncia il contribuente contradistingue coi dati di cui agli articoli 11 e 12 il fabbricato non affittato o l'opificio inattivo. L' agente mediante verifiche che rinnova non meno di due volte nel corso dell' anno, accerta se e da qual tempo il fabbricato o l'opificio si trovi nelle condizioni dell'art. 0 della legge, facendone menzione nella stessa scheda o denuncia.

„ Eguale accertamento l' agente eseguisce sulla denuncia che il possessore deve fare dopo compiuto l'anno di sfitto del fabbricato o d'inattività dell'opificio.

„ Ove l'agente riconosca che siansi verificate le condizioni volute dal citato art. 9 della legge per lo sgravio o il rimborso della imposta pagata, fa la proposta di sgravio o rimborso all'intendente di finanza, che la rende esecutiva mediante decreto, entro il termine della legge stabilito.

„ Quando risulti che per lo sgravio o il rimborso non concorrono tutti i requisiti voluti dalla legge, l'agente notifica al contribuente colle norme dell'art. 30, che la sua denuncia rimane priva di effetto.

„ È ammesso nel contribuente il diritto di ricorrere alla commissione di prima istanza entro il termine di 20 giorni dall'avuta notificazione.

„ Il contribuente che non reclama nel detto termine, si ritiene che abbia accettata la notificazione dell'agente.

„ E nello stesso termine tanto al contribuente che allo agente spetta il diritto di appellare alla commissione provinciale o da questa alla centrale „.

Ordiniamo ecc.—Roma addì 29 dicembre 1889.

UMBERTO
F. Seismit-Doda

6570) Legge del 25 dicembre 1889 che proroga a tutto giugno 1891 il ricorso legale dei biglietti di sei istituti di emissione.

6571) Regio Decreto del 12 dicembre 1889 che radia dal quadro del naviglio la regia nave " Vulcano ".

6572) Regio Decreto del 19 dicembre 1889 portante modificazioni sul servizio delle zecche.

6573) Regio Decreto che istituisce la ragioneria del Ministero delle poste e dei telegrafi.

19 dicembre 1889.

UMBERTO I RE D'ITALIA ecc.

Veduto il regio decreto delli 8 ottobre 1870, n. 5927, col quale furono istituite le ragionerie della direzione generale delle poste e della direzione generale dei telegrafi; Veduta la legge delli 12 febbraio 1888, n. 5195; Veduto il Nostro decreto del 10 marzo 1889, n. 5973, col quale venne istituito il Ministero delle poste e dei telegrafi; Sulla proposta del Nostro ministro del tesoro, d'accordo con quello delle poste e dei telegrafi; Sentito il consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. È istituita, dal 1° gennaio 1890, la ragioneria del Ministero delle poste e dei telegrafi.

Art. 2. La ragioneria delle poste e la ragioneria dei telegrafi sono soppresse dalla stessa data.

Ordiniamo ecc.—Roma, addì 19 dicembre 1889.

UMBERTO
G. Giolitti
P. Lacava

6574) Regio Decreto del 17 novembre 1889 che modifica la tabella organica del personale del laboratorio di botanica crittogamica di Pavia.

6575) Regio Decreto del 5 dicembre 1889 col quale ad alcune provincie invitate ad un concorso a premi pel miglioramento enologico, è aggiunta la provincia di Foggia.

6576) Regio Decreto del 15 dicembre 1889 che apre un concorso a premi fra i proprietari della Sardegna, che nell' anno 1890 faranno costruire case coloniche adatte alle condizioni locali.

6577) Regio Decreto del 15 dicembre 1889 che costituisce il comune di Erli in sezione autonoma del 2° collegio elettorale di Genova.

6578) Regio Decreto del 15 dicembre 1889 che aggrega il comune di Ollomont alla sezione elettorale di Valpelline del 5° collegio di Torino.

6579) Regio Decreto del 15 dicembre 1889 che aggrega il comune di Bionaz alla sezione elettorale di Valpelline del 5° collegio di Torino.

6580) Regio Decreto del 15 dicembre 1889 che aggrega il comune di Pont Bozet alla sezione elettorale autonoma di Champorcher del 5° collegio di Torino.

6581) Regio Decreto che approva il regolamento sulle aspettative, disponibilità e pensioni degli agenti diplomatici e consolari.

25 novembre 1889

UMBERTO I RE D' ITALIA ecc,

Viste le leggi 11 ottobre 1863, n. 1500, 15 aprile 1864, n. 1731, 14 luglio 1887, n. 4711 (serie 3ª), e 11 luglio 1889, numero 6233 (serie 3ª); Udito il consiglio di Stato; Udito il consiglio dei ministri; Sulla proposta del presidente del consiglio, Nostro ministro segretario di Stato per l'interno e *ad interim* per gli affari esteri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È approvato l'annesso regolamento, visto d'ordine Nostro dal ministro *ad interim* degli affari esteri, per l'esecuzione della legge 11 luglio 1889, n. 6233 (serie 3ª), sulle aspettative, le disponibilità e le pensioni degli agenti diplomatici e consolari.

Ordiniamo ecc.—Roma, addì 28 novembre 1889.

UMBERTO
F. Crispi

REGOLAMENTO
per l'esecuzione della legge 11 luglio 1889, n. 6233 (serie 3ª).

TITOLO I.
Dell'aspettativa

Art. 1. Gli agenti diplomatici e consolari potranno essere posti in aspettativa per motivi di salute, di famiglia e di ufficio.

CAPO I.
Dell' aspettativa per motivi di salute

Art. 2. L' aspettativa per ragioni di salute può essere domandata dall'agente diplomatico o consolare, o promossa di ufficio.

Art. 3. L'aspettativa per infermità cesserà col cessare della causa per la quale fu concessa, ed in ogni caso non potrà continuare al di là di due anni.

Art. 4. Scaduto questo termine l'agente diplomatico o consolare cessa dal far parte dell'amministrazione, salvo al medesimo la ragione di conseguire quella pensione di riposo o quella indennità che a termini di legge possa competergli.

Art. 5. L'agente diplomatico o consolare che domanda di essere collocato in aspettativa per malattia deve comprovare la sussistenza di tale causa mediante produzione di regolare attestazione medica. Il capo d'ufficio a cui venga presentata l'istanza, nell'inviarla al ministero, l' accompagnerà colle sue informazioni e colle sue osservazioni.

Art. 6. Il capo d'ufficio che di propria iniziativa propone il collocamento in aspettativa d'un agente diplomatico o consolare da lui dipendente, deve farne motivata relazione al Ministero sotto la propria responsabilità. Potrà quando lo creda opportuno unire alla sua relazione un attestato medico della malattia dell'impiegato.

Art. 7. Agli agenti diplomatici e consolari in aspettativa per motivi di salute sarà conceduto un assegno non maggiore della metà nè minore del terzo dello stipendio, se conteranno 10 o più anni di servizio, e non maggiore di un terzo nè minore del quarto se conteranno meno di 10 anni.

Art. 8. Agli inviati straordinari e ministri plenipotenziari, ai consiglieri di legazione ai consoli generali che attualmente si trovano in aspettativa per motivi di salute, sarà però con

ceduto un assegno annuo non maggiore di due terzi, nè minore della metà dello stipendio se conteranno 10 o più anni di servizio e non maggiore della metà nè minore di un terzo se conteranno meno di dieci anni.

Art. 9. Non si disporrà del posto dell' agente diplomatico o consolare in aspettativa durante il tempo in cui rimane collocato in tale stato.

Se però la convenienza del servizio esige che al posto dell'agente in aspettativa si provvegga con nomina definitiva, se ne lascerà vacante nella stessa amministrazione altro di eguale grado e stipendio.

Art. 10. Quando accada il caso eccezionale previsto nel secondo paragrafo dell'articolo precedente, che sia dal governo provveduto il posto dell'agente diplomatico o consolare collocato in aspettativa, nel decreto col quale quel posto venga ad altri conferito sarà tassativamente indicato l'altro corrispondente che si lascia vacante per quest'ultimo.

Art. 11. I posti degli inviati straordinari e ministri plenipotenziari, dei consiglieri di legazione dei consoli generali e consoli collocati in aspettativa per motivi di salute potranno esser provveduti, se i bisogni del servizio lo richiedono.

Art. 12. Allorquando venisse soppresso il posto occupato da un impiegato che si trovi in aspettativa, saranno ad esso applicabili le disposizioni contenute nel titolo II del presente regolamento sugli impiegati in disponibilità.

Le stesse norme saranno applicate agli inviati straordinari e ministri plenipotenziari, consiglieri di legazione, consoli generali e consoli quando durante l'aspettativa fosse stato provveduto ai loro posti e quando non vi sia vacanza di altri posti corrispondenti che possono essere loro conferiti.

Art. 13. Quando l'agente diplomatico o consolare durante lo stato di aspettativa domandi di rientrare in servizio attivo dovrà produrre un' attestazione medica comprovante il ristabilimento della sua salute; ed il capo d'ufficio, a cui la domanda sarà presentata, dovrà trasmetterla al Ministero colle sue osservazioni ed informazioni. Ove un capo d'ufficio abbia ragione di ritenere che un agente da lui dipendente, posto in aspettativa per infermità, si sia ristabilito in guisa da poter ripigliare i lavori del suo ufficio, ne dovrà dirigere relazione motivata al ministro.

Art. 14. Il tempo passato dall'agente diplomatico e consolare in aspettativa per motivi di salute non importa interruzione di servizio, nè pregiudizio all'anzianità.

Se però il loro posto venisse nell' intervallo soppresso, gli ufficiali diplomatici o consolari in aspettativa saranno ricallocati nel servizio attivo collo stipendio e anzianità che avevano al tempo in cui furono messi in aspettativa.

Art. 15. Durante l'aspettativa gli agenti diplomatici e consolari possono chiedere il collocamento a riposo. Il governo può anche, durante l'aspettativa, collocarli a riposo, quando per età, per salute, o per altre cause fosse da prevedersi che non possano più rientrare utilmente in attività di servizio, o semprechè loro possa competere almeno una quota minima di pensione.

Art. 16. Il tempo trascorso in aspettativa per motivi di salute è computato come utile per metà per il conseguimento della pensione.

Nella liquidazione della pensione pel computo del triennio di cui all' art. 14 della legge 14 aprile 1864, n. 1731, si prenderà per base lo stipendio di cui il funzionario godeva prima di essere collocato in aspettativa.

Sull' assegno concesso agli impiegati in aspettativa per motivi di salute sarà fatta la ritenuta stabilita per la pensione.

CAPO II.

Dell'aspettativa per motivi di famiglia

Art. 17. L' aspettativa per motivi di famiglia può essere accordata soltanto in seguito a domanda dell' agente diplomatico o consolare.

Art. 18. L' aspettativa per motivi di famiglia non può eccedere la durata di un anno. E però nella facolta dell'agente diplomatico o consolare di chiedere che cessi anche prima dello scadere del termine pel quale venne accordata.

Art. 19. Scaduto il termine di un anno l' agente diplomatico o consolare cessa dal far parte dell' amministrazione, salvo al medesimo la ragione di conseguire quella pensione di riposo o quella indennità che a termini di legge possa competergli.

Art. 20. Non sarà conceduto assegno a favore degli agenti diplomatici o consolari collocati in aspettativa per motivi di famiglia.

Art. 21. Il tempo passato in aspettativa per motivi di famiglia devesi interamente dedurre agli effetti dell' anzianità.

Art. 22. Sono applicabili agli agenti diplomatici e consolari in aspettativa per motivi di famiglia gli articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del capo I del presenne titolo.

Art. 23. Il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia non è computato per il conseguimento della pensione.

Nella liquidazione della pensione, pel computo del triennio di cui nell'art. 14 della legge 14 aprile 1864, n. 1731, si

prenderà per base lo stipendio di cui il funzionario godeva prima di essere collocato in aspettativa.

CAPO III.

Dell'aspettativa per motivi di servizio

Art. 24. Gli inviati straordinari e ministri plenipotenziari, i consiglieri di locazione, i consoli generali e consoli possono essere posti in aspettativa per ragioni di servizio, previa deliberazione del consiglio dei ministri.

L'aspettativa per ragioni di servizio non eccederà la durata di un anno.

Art. 25. L'aspettativa per motivi di servizio è data d' ufficio e non può essere chiesta dall'impiegato.

Art. 26. Gli inviati straordinari e ministri plenipotenziari i consiglieri di legazione, i consoli generali e consoli collocati a disposizione del Ministero per ragione di guerra, di interruzione delle relazioni diplomatiche o per altri motivi di servizio non possono essere collocati in aspettativa per motivi di servizio.

Art. 27. Agli inviati straordinari e ministri plenipotenziari, ai consiglieri di legazioni, ai consoli generali ed ai consoli collocati in aspettativa per ragioni di servizio è conceduto un assegno annuo non maggiore di due terzi, nè minore della metà dello stipendio se conteranno 10 o più anni di servizio, e non maggiore della metà, nè minore di un terzo se conteranno meno di 10 anni di servizio.

Avranno sempre diritto ai due terzi dell' assegno gli ufficiali che abbiano compiuto 15 anni di servizio ed alla metà quelli che abbiano compiuti 5 anni.

Aet. 28. I posti degli inviati straordinari e ministri plenipotenziari, dei consiglieri di legazione, consoli generali e consoli collocati in aspettativa per motivi di servizio potranno essere provveduti, se i bisogni del servizio lo richiedono.

Art. 29. Il tempo passato in aspettativa per motivi di servizio non reca pregiudizio all'anzianità.

Art. 30. Agli inviati straordinari e ministri plenipotenziari consiglieri di legazione, consoli generali e consoli collecati in aspettativa per ragioni di servizio sono rimborsate le spese effettivamente incontrate per il loro viaggio di ritorno in patria e per quello delle loro famiglie compreso il trasporto della mobiglia, per la via diretta e più economica, mediante la presentazione di analoga nota corredata per quanto possibile di documenti giustificativi.

Art. 31. L'inviato straordinario e ministro plenipotenziario,

il consigliere di legazione, il console generale e il console che trovandosi in congedo in Italia venga collocato in assettativa per ragioni di servizio ha diritlo al rimborso delle spese del viaggio di ritorno in patria della sna famiglia compreso il trasporto della mobiglia giusta il disposto dell'articolo precedente.

Art. 32. Il tempo passato in aspettativa per ragioni di servizio è considerato come utile per l' acquisto delle indennità di primo stabilimento a beneficio dell' ufficiale diplomatico o consolare che ne fosse stato provvisto.

Art. 33. Durante l'aspettativa per motivi di servizio gli inviati straordinari e ministri plenipotenziari, i consiglieri di legazione, i consoli generali e consoli possono essere collocati a riposo d'ufficio col trattamento stabilito dal titolo IV del presente regolamento.

Art. 34. Il tempo passato in aspettativa per motivi di servizio è valutato per intero agli effetti della pensione di riposo.

Art. 35. Parimenti durante l'aspettativa per ragioni di servizio possono chiedere di essere collocati a riposo ma in tal caso rimangono ferme le disposizioni della legge 14 aprile 1864, n. 1731, e di tutte le altre leggi relative alle pensioni, per il computo degli anni utili a conseguire la pensione.

TITOLO II.

Della disponibilitá.

Art. 36. Gli agenti diplomatici e consolari potranno essere posti in disponibilità per la soppressione d' ufficio, o per riduzione di ruoli organici; e gl'inviati straordinari e ministri plenipotenziari, i consiglieri di legazione, i consoli generali e consoli potranno esserlo quando la disponibilità debba essere decretata dopo cessata l'aspettativa d'ufficio.

CAPO I.

Della disponibilità per soppressione d'ufficio o per riduzione di ruoli organici

Art. 37. Possono essere collocati in disponibilità gli agenti diplomatici e consolari, i quali cessano dalle loro funzioni per soppressione di ufficio o per riduzione di ruoli organici.

Art. 38. Per gli effetti della legge sulla disponibilità vi ha soppressione di ufficio quando, disciolta un'amministrazione, cessano tutti gli impieghi ad essa attinenti. Il semplice cam-

biamento di forma, il riordinamento delle discipline per le quali si regge un'amministrazione, il mutamento di titolo e di nome non può considerarsi come soppressione di ufficio.

Art. 39. Vi ha riduzione di ruoli organici quando si restringe il numero degli impiegati di un' amministrazione o si sopprime alcuno degli uffici che ne formano parte o dipendenza. Il solo mutamento di nomi o di gradi, o la riduzione degli stipendi, non può considerarsi come riduzione di ruoli organici.

Art. 40. Allorchè segua il caso di riduzione di ruoli organici, il Ministero, dove non provvedano leggi speciali, determinerà quali debbano essere posti in disponibilità fra gli impiegati dell' amministrazione di cui è ridotto il personale o soppresso un qualche ufficio.

Art. 41. La disponibilità compete agli agenti diplomatici e consolari, quando in seguito a soppressione d' ufficio o a riduzione di ruoli organici, il Ministero non provvede alla loro condizione o col conferimento di altro impiego o mediante collocamento a riposo, salvi i casi di provvedimenti disciplinari.

Art. 42. Entro un mese dalla soppressione dell' ufficio o dalla riduzione dei ruoli organici, il governo provvederà quanto agli impiegati. Nell'intervallo che potesse trascorrere tra la soppressione dell'ufficio o la riduzione del ruolo organico ed i provvedimenti del governo, gli agenti diplomatici e consolari saranno considerati come posti in disponibilità e godranno del relativo assegno.

Art. 43. La disponibilità non potrà durare oltre due anni.

Questo periodo è perentorio: esso non può essere prorogato, nemmeno nel caso che l' impiegato presti temporaneamente servizio in un'amministrazione qualunque dello Stato.

Art. 44. Agli agenti diplomatici e consolari collocati in disponibilità sarà conceduto un assegno non maggiore della metà, minore del terzo dello stipendio, se conteranno 10 o più anni di servizio, e non maggiore di un terzo, nè minore del quarto, se conteranno meno di 10 anni.

Art. 45. Gli agenti diplomatici e consolari in disponibilità saranno ricollocati nel servizio attivo collo stipendio e anzianità che avevano al tempo in cui furono messi in disponibilità.

Art. 46. Durante il periodo della disponibilità, e dopo che esso sia terminato, gli agenti diplomatici e consolari possono chiedere di essere collocati a riposo.

Art. 47. Durante il periodo della disponibilità può il Ministero collocare a riposo gli agenti diplomatici e consolari quando per età avanzata o per salute o per altra causa, non sia

a prevedersi che possano essere utilmente richiamati in servizio attivo e semprechè possano aver diritto almeno a una quota minima di pensione.

Art. 48. Sull'assegno di disponibilità sarà fatta la ritenuta stabilita dalle leggi per la pensione.

Art. 49. Il tempo passato in disponibilità è valutato per intiero agli effetti della pensione.

Art. 50. Nella liquidazione delle pensioni d'un agente diplomatico o consolare in disponibilità pel computo del triennio di cui all'art. 14 della legge 14 aprile 1864, n. 1731, sarà tolto a base lo stipendio di cui esso godeva prima di essere collocato in disponibilità.

Art. 51. Cessata la disponibilità per qualsiasi causa prima dello scadere del biennio, gli agenti diplomatici e consolari non potranno più esservi, in alcun modo ristabiliti, tranne il caso che, dopo essere stati richiamati in attività di servizio, intervenga novellamente alcuna delle cause che danno luogo alla disponibilità. Neppure la rivocazione dell' atto o decreto pel quale l'agente diplomatico e consolare abbia cessato dalla disponibilità, può distruggere gli effetti incorsi per tale cessazione.

Art. 52. Scaduto il biennio prefisso come durata perentoria della disponibilità, gli agenti diplomatici o consolari cesseranno senz'altro di far parte dell'amministrazione e di percepire l'assegno di disponibilità, quando anche continuassero a prestare servizio straordinario.

Capo II.

Della disponibilità nella quale sono collocati gli inviati straordinari e ministri plenipotenziari, consiglieri di legazione, consoli generali e consoli dopo scaduta l'aspettativa per ragioni di servizio.

Art. 53. Scaduto il termine dell' aspettativa per ragioni di servizio senza che gli inviati straordinari e ministri plenipotenziari, i consiglieri di legazione, i consoli generali e consoli siano stati richiamati in servizio o collocati a riposo saranno collocati in disponibilità col trattamento stabilito nel capo I del presente titolo, salvo quanto è disposto dagli articoli seguenti.

Art. 54. Il tempo passato dall'inviato straordinario e ministro plenipotenziario, dal consigliere di legazione, dal console generale e dal console nella disponibilità contemplata dal presente capo non importa pregiudizio all'anzianità.

Art. 55. Avranno sempre diritto ad un assegno pari alla

metà dello stipendio gli inviati straordinari e ministri plenipotenziari, i consiglieri di legazione, consoli generali e consoli che abbiano compiuto 15 anni di servizio e pari ad un terzo quelli che abbiano terminato 5 anni.

Art. 56. Il tempo passato in disponibilità giusta le prescrizioni di questo capo è considerato come utile per l' acquisto delle indennità di primo stabilimento a beneficio dell'ufficiale diplomatico o consolare che ne fosse stato provvisto.

Art. 57. Durante la disponibilità contemplata dal presente capo gli inviati straordinari e ministri plenipotenziari, i consiglieri di legazione, i consoli generali e consoli possono essere collocati a riposo d' ufficio col trattamento stabilito dal titolo IV del presente regolamento.

Art. 58. Parimenti possono chiedere di essere collocati a riposo, ma in tal caso rimangono ferme le disposizioni della legge 14 aprile 1864, n. 1731, e di tutte le altre leggi relative alle pensioni, per il computo degli anni utili a conseguire la pensione.

TITOLO III.

Disposizioni comuni all' aspettativa ed alla disponibilità.

Art. 59. Il collocamento in disponibilità o in aspettativa per motivi di salute o di famiglia è stabilito con decreto reale per gl'impiegati nominati con simili decreti e in tutti gli altri casi con decreto ministeriale. Nel decreto s' indicherà l'epoca della decorrenza della disponibilità o dell' aspettativa, la causa che l'ha determinata, aggiungendo, se trattasi di aspettativa per infermità, che questa fu comprovata; l'assegno conceduto all' impiegato ed il termine ultimo della durata di esso. Tali provvedimenti saranno annunziati nella *Gazzetta Ufficiale* del regno, separatamente dagli altri atti relativi al movimento del personale delle varie amministrazioni.

Art. 60. Nel determinare l'assegno di cui agli art. 7, 27, 44 e 45 in ragione della durata del servizio da loro prestato si terrà conto degli anni di servizio prestati nella qualità di volontario, alcuno, uditore o altro equivalente.

Art. 61. Dei decreti di collocamento in disponibilità od in aspettativa verrà fatta comunicazione all'agente diplomatico o consolare.

Art. 62. Gli agenti diplomatici e consolari hanno obbligo di far conoscere al Ministero il luogo della loro ordinaria dimora durante l'aspettativa o la disponibilità, ed i successivi eventuali cambiamenti di essa,

Art. 63. Gli agenti diplomatici e consolari in disponibilità e quelli in aspettativa durante questa loro condizione saranno soggetti alle norme disciplinari pei medesimi fissate, in quella parte che può applicarsi anche agli impiegati che non sono in attività di servizio.

TITOLO IV.

Del collocamento a riposo e del diritto a pensione degli agenti diplomatici e consolari, e del servizio utile al conseguimento della pensione nei casi di collocamento a riposo d'ufficio.

Art. 64. Hanno diritto di essere collocati a riposo e di conseguire pensione:

a) gl' impiegati che hanno compiuti 40 anni di servizio, ovvero 65 anni di età con 25 di servizio;

b) quelli che dopo 25 anni di servizio siano divenuti per infermità inabili a continuarlo od a riassumerlo;

c) quelli che dopo 35 anni di servizio fossero dispensati dall' impiego, e quelli che dopo il tempo medesimo fossero collocati in disponibilità per soppressione o riforma degli uffici.

Art. 65. L'impiegato che per ferite riportate o per infermità contratte a cagione dell' esercizio delle sue funzioni fu reso inabile a prestare ulteriormente servizio, ha diritto di essere collocato a riposo e di conseguire la pensione, qualunque sia l'età sua e la durata dei suoi servizi.

Art. 66. Ha diritto ad essere collocato a riposo coll' indennità di cui all' articolo 22 della legge 14 aprile 1864, n. 1731:

a) l'impiegato che ha servito per un periodo di tempo minore di anni 25 e maggiore di 10, ed è divenuto inabile a continuare od a riassumere il servizio per fatti diversi da quelli indicati nell'articolo precedente;

b) l'impiegato che avendo servito meno di 25 anni, ma più di 10, fosse dispensato dall'impiego, ovvero fosse posto in disponibilità per soppressione o per riforma degli uffici.

Art. 67. Il Ministero potrà collocare a riposo un impiegato che vi abbia diritto a termini degli articoli precedenti, ancorchè non ne faccia domanda.

Art. 68. Oltre i casi previsti negli articoli precedenti, inviati straordinari e ministri plenipotenziari, i consiglieri di legazione, i consoli generali e consoli possono essere posti a riposo per ragioni di servizio.

Art. 69. Il collocamento a riposo sarà dato con decreto reale se l'impiegato fu nominato con decreto reale, e con decreto ministeriale per gli altri.

Art. 70. Il provvedimento col quale sono collocati d'ufficio a riposo impiegati nominati con decreto reale dovrà essere preceduto da deliberazione del consiglio dei ministri.

Art. 71. Dopo 5 e non oltre 10 anni di servizio prestato nella qualità di inviato straordinario e ministro plenipotenziario, di consigliere di legazione, di console generale e console od anche promiscuamente in altri uffici precedenti verrà accordata a quegli ufficiali, per una sola volta un' indennità corrispondente allo stipendio dovuto nell'ultimo anno di servizio al netto di ogni ritenuta.

Art. 72. Oltrepassati i 10 anni di servizio, come è detto nell'articolo precedente, gli inviati straordinari e ministri plenipotenziari, i consiglieri di legazione, i consoli generali e consoli acquistano titolo a conseguire la pensione che sarà liquidata ai termini degli articoli 14 e 17 della legge 14 aprile 1864, n. 1731.

Il tempo utile prestato nella qualità di inviato straordinario e ministro plenipotenziario, di consigliere di legazione, di console generale o di console sarà agli effetti della pensione aumentato del terzo quando sono collocati a riposo d'ufficio, purchè non abbiano raggiunti i 25 anni di servizio e coll'aggiunta del terzo non si eccedano i 25 anni di tempo utile per la pensione.

Art. 73. Rimangono ferme le disposizioni della legge 14 aprile 1864, n. 1731, e di tutte le altre leggi relative alle pensioni, quando il collocamento a riposo avvenga in seguito a domanda dell'inviato straordinario e ministro plenipotenziario, del consigliere di legazione, del console generale o console, o sia pronunciata a termini dell'art. 65.

Art. 74. È abrogato l'art. 44 del regolamento approvato col regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996, ed è pure abrogato l'art. 41 del regio decreto 29 novembre 1870, n. 6090.

Roma, addì 28 novembre 1889.

Visto d'ordine di S. M.

Il presidente del consiglio dei ministri, ministro *ad interim* degli affari esteri

F. CRISPI.

6582) Regio Decreto del 29 dicembre 1889, che dà piena ed intera esecuzione al protocollo per applicare alle corrispondenze postali fra l' Italia ed Alessandria d'Egitto la tariffa dell' unione postale universale.

6583) Regio Decreto del 12 dicembre 1889, che chiama il comm. avv. Finocchiaro-Aprile a far parte della commissione per i danneggiati politici siciliani, in sostituzione del defunto comm. Amari.

6584) Regio Decreto del 15 dicembre 1889, con cui è fondato presso l'università di Roma un *laboratorio di psicologia sperimentale*.

6585) Regio Decreto del 30 giugno 1889, che distaccando la frazione Mure dal comune omonimo, l'aggrega a quello di Molvena, e l'autorizza a cambiare l'attuale sua denominazione in quella di *Salcedo*.

6586) Regio Decreto del 28 luglio 1889, che autorizza il comune di Sinigallia ad applicare le disposizioni contenute negli articoli *12, 13, 15, 16* e *17* della legge *15* gennaio *1885*, numero 2892 (serie 3ª).

6587) Regio Decreto del 19 dicembre 1889, che istituisce un archivio notarile mandamentale nel comune di Felizzano.

6588) Regio Decreto del 26 dicembre 1889, che iscrive la strada da Vezza a Magliano d'Alba per Castagnito nell'elenco delle vie provinciali di Cuneo.

6589) Regio Decreto del 22 dicembre 1889, che modifica il regolamento per la collazione ed amministrazione degli stipendi universitari a favore degli alunni del regio convitto Marco Foscarini in Venezia.

6590) Regio Decreto dei 26 dicembre 1889, che autorizza la vendita di beni dello Stato pel complessivo valore di stima di lire 11,212,93 ed approva alcuni contratti di compra-vendita per trattative private.

6591) Regio Decreto dei 29 dicembre 1889, che modifica la tabbella *B* del ruolo organico dell'economato generale del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

6591 *bis*) Regio Decreto dei 12 dicembre 1889, che approva il libro dei segnali e delle evoluzioni per il regio naviglio.

INDICE ALFABETICO

DELLE MATERIE CONTENUTE NELLA PARTE PRINCIPALE

DELLA RACCOLTA UFFICIALE

DELLE LEGGI E DEI DECRETI

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1889 (Serie 3.ª)

A

B

D

F

G

N

O.

Q

R

S

T